

1 - 3 *rassegna* **1984** *penitenziaria* *e criminologica*

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE

NICOLO' AMATO - *Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena.*

COMITATO SCIENTIFICO

ACHILLE ARDIGO' - AUGUSTO BALLONI - RENATO BREDA - FRANCO
BRICOLA - MARCELLO BUONAMANO - LUIGI CANCRINI - GIA-
COMO CANEPA - GIOVANNI CONSO - VITTORIO FROSINI - VIT-
TORIO GREVI - ALESSANDRO MARGARA - GUGLIELMO NESPOLI -
MASSIMO NOBILI - ADRIANO OSSICINI - GIULIANO VASSALLI.

REDATTORE CAPO

LUIGI DAGA - *Direttore dell'Ufficio studi, ricerche e documentazione
della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena.*

COMITATO DI REDAZIONE

MARCELLO ALBINO - RAFFAELE CICCOTTI - DOMENICO CORTELLESA
- SAVERIO FORTUNA - IGNAZIO STURNIOLO - GIANCARLO ZAPPA.

Segreteria di Redazione

LETIZIA CECCARELLI - VALTER SETINI.

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata quadrimestralmente.

La collaborazione è aperta a studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi (che, anche se non pubblicati, non sono restituiti) decide il Comitato di redazione al quale i predetti scritti e contributi dovranno essere inviati.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione.

Prezzo di un fascicolo (Italia) L. 11.300

Prezzo di un fascicolo (Esteri) L. 12.500

Prezzo di un fascicolo doppio o arretrato prezzo doppio.

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di L. 30.500. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

Per l'estero il prezzo è di L. 33.600

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato — per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale — a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, al medesimo Istituto.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena — Ministero di Grazia e Giustizia — Via Silvestri, 252 — Roma.

S O M M A R I O

DOTTRINA E RICERCHE

F. BIACINI - A. VITELLI - L. BEDINI - S. BRANCHITTA, <i>Cause, aspetti particolari della patologia e schemi terapeutici della tossicodipendenza da oppiacei in comunità chiusa</i>	Pag. 1
R. CELESTI - A. LOMI, <i>Contributo allo studio del maltrattamento verso i minori per comportamento omissivo . .</i>	» 19
S. D. FERRARA - F. INTRONA - M. TANTALO, <i>L'alcoolismo nella istituzione carceraria</i>	» 31
G. MAROTTA GIGLI, <i>L'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari</i>	» 63
G. NESPOLI, <i>Le misure di sicurezza detentive. Profili penitenziari, criminologici e penalistici</i>	» 75
G. PISAPIA, <i>Un criminologo tra positivismo e scetticismo: Adolfo Zerboglio</i>	» 109
C. SERRA, <i>Psicologi e carcere: quale ruolo e quale identità?</i>	» 133
G. ZAPPA, <i>L'affidamento in prova al servizio sociale nel distretto di Brescia nell'anno 1982</i>	» 141

DIBATTITI

R. CASTELLANI, <i>Diffusione delle tossicodipendenze in carcere</i>	Pag. 205
N. CESARI, <i>Il lavoro all'esterno</i>	» 259
R. CORREANI, <i>Dietro le grate il mondo esterno tra realtà e fantasia</i>	» 273
M. GATTI, <i>Esperienze e riflessioni sul ruolo dello psicologo nella struttura penitenziaria</i>	» 279
E. RESCA, <i>Quale identità nel documento chiamato « relazione di sintesi »</i>	» 315
C. SCALONE, <i>Atteggiamento e comportamento in regime di detenzione. Ruolo dell'ambiente</i>	» 325

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

a) *Decisioni*

Ordinamento penitenziario – Remissione del debito – Presentazione dell'istanza – Termini perentori – Questione inammissibile di costituzionalità (artt. 3, 24 Cost.; art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431; art. 9 D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339)

Corte Costituzionale – Sent. n. 51 – 7 marzo 1984 – Pres. ELIA – Rel. CONSO – Tagliaferri e altro (ord. Uff. serv. Firenze – 10 giugno 1982 – due ordinanze)

Pag. 341

Ordinamento penitenziario – Permessi ai detenuti e agli internati – Previsione solo per gli eventi di particolare gravità – Questione infondata di costituzionalità (artt. 3, 27, 34 Cost.; art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 1 legge 20 luglio 1977, n. 450)

Corte Costituzionale – Sent. n. 77 – 9 marzo 1984 – Pres. ELIA – Rel. BUCCIARELLI DUCCI – Raimondi (ord. Sez. serv. Napoli – 28 dicembre 1978)

» 344

Ordinamento penitenziario – Detenuti lavoranti – Mercedi – Determinazione – Reclami dei detenuti – Difetto di legittimazione del Magistrato di sorveglianza – Questione inammissibile di costituzionalità (artt. 3, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 101, 102, 104 Cost.; artt. 22, 23, 69 legge 26 luglio 1975, n. 354)

Ordinamento penitenziario – Magistrato di sorveglianza – Attribuzioni – Limitatezza – Difetto di rilevanza – Questione inammissibile di costituzionalità (artt. 3, 24, 25, 102, 104 Cost.; artt. 68, 69, 70, 74 legge 26 luglio 1975, n. 354)

Ordinamento penitenziario – Uffici di sorveglianza – Organizzazione – Competenza – Scelta discrezionale – Questione inammissibile di costituzionalità (artt. 3, 24, 25, 102, 104 Cost.; art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354)

Corte Costituzionale – Sent. n. 103 – 11 aprile 1984 – Pres. ELIA – Rel. CONSO – Caselli ed altri (ord. Uff. serv. Padova – 19 agosto 1977; Uff. serv. Verona – 1° febbraio 1978; Uff. serv. Bologna – 2 agosto 1976; Uff. serv. Pescara – 15 settembre 1978 – due ordinanze; Uff. serv. Pescara – 28 novembre 1978 – quattro ordinanze)

» 347

- Ordinamento penitenziario – Misure alternative – Esclusione del condannato che abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole – Questione di legittimità costituzionale – Jus superveniens – Restituzione degli atti ai giudici *a quo* (artt. 3, 25, 27 Cost.; artt. 47, 48, 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 4, 5 legge 12 gennaio 1977, n. 1)
- Corte Costituzionale – Ord. n. 129 – 18 aprile 1984 – Pres. ELIA – Rel. PALADIN – Vaccaro e altri (ord. Sez. sorv. Messina – 16 novembre 1976; Sez. sorv. Messina – 17 novembre 1976 – cinque ordinanze) Pag. 358
- b) *Questioni di legittimità*
- Ordinamento penitenziario – Semilibertà – Inapplicabilità al condannato per rapina – Questione infondata di costituzionalità (art. 3 Cost.; art. 48, 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354)
- Corte Costituzionale – Sent. n. 29 – 8 febbraio 1984 – Pres. ELIA – Rel. PALADIN – Di Giacomo (ord. Sez. sorv. Roma – 23 luglio 1982) » 360
- Ordinamento penitenziario – Sezione di sorveglianza – Natura di giudice autonomo per una determinata materia – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (art. 102 Cost.; artt. 68, 70 legge 26 luglio 1975, n. 354)
- Sezione di sorveglianza di Bologna – Ord. 4 ottobre 1983 – Pres. LOSAVIO – Intelligente » 363
- Ordinamento penitenziario – Magistrato di sorveglianza – Reclami di detenuti in materia di lavoro – Decisioni adottate in violazione del contraddittorio e della difesa – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (art. 24, 2° comma Cost.; art. 69, 5° comma legge 26 luglio 1975, n. 354)
- Magistrato di sorveglianza – Tribunale di Padova – Ord. 22 marzo 1984 – Giud. QUATRANO – Tamiello e altri » 368
- Sanzioni sostitutive della pena detentiva – Libertà controllata – Condannati irreperebili o non residenti in Italia – Mancata esclusione – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (art. 3 Cost.; artt. 53, 102 legge 24 novembre 1981, n. 689)
- Magistrato di sorveglianza – Tribunale di Siracusa – Ord. 29 settembre 1984 – Giud. FALCONE – Skima » 373

Ordinamento penitenziario – Remissione del debito – Presentazione dell'istanza – Termini perentori – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 24 Cost.; art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)

Magistrato di sorveglianza – Tribunale per i minorenni di Torino – Ord. 4 aprile 1984 – Giud. PEPINO – R.F. Pag. 377

Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Condannati a pene detentive pari o inferiori a tre mesi – Condannati a pene superiori per i quali non sia stata espletata l'osservazione ma esistano aliunde elementi di valutazione – Esclusione dal beneficio – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 27 Cost.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)

Sezione di sorveglianza di Brescia – Ord. 10 aprile 1984 – Dorici . . . » 381

Misure di sicurezza – Misure di sicurezza aggiunta a pena detentiva o concernente imputati prosciolti – Pericolosità sociale – Mancata previsione dell'accertamento (artt. 2, 3, 13, 24, 111 Cost.; art. 204 cod. pen.)

Magistrato di sorveglianza – Tribunale di Napoli – Ord. 17 maggio 1984 – Giud. DI GIOVANNI – Liberti » 386

Corte di Cassazione

Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Revoca – Valutazione da parte del giudice

Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Procedimento – Principio della intangibilità del giudicato – Operatività – Condizioni – Riduzione di pena – Esclusione della operatività del principio – Finalità (artt. 47, 71 legge 26 luglio 1975, n. 354)

Corte di Cassazione – Sez. I – Sent. 21 febbraio 1984 – Pres. FASANI – Rel. MOLINARI – P.M. concl. conf. – Ric. Didona » 390

Libertà personale dell'imputato – Libertà provvisoria – In genere – Richiesta alternativa – Arresti domiciliari – Motivi – Ragioni di salute – Valutazione – Obblighi

del giudice (artt. 254, 277 cod. proc. pen.; art. 1 legge 22 maggio 1975; art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 14 legge 8 dicembre 1982, n. 532)

Corte di Cassazione - Sez. I - 13 marzo 1984 - Pres. FERNANDES - Rel. MOLINARI - P.M. concl. conf. - Imp. Floccari Pag. 394

Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - In genere - Principio del cumulo - Applicazione delle misure alternative alla detenzione - Ipotesi di pene concorrenti - Effetti sulla carcerazione preventiva (art. 174 cod. pen.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)

Corte di Cassazione - Sez. I - 7 maggio 1984 - Pres. CARNEVALE - Rel. FRANCO - P.M. concl. conf. - Ric. Di Pilato » 397

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Provvedimento relativo a pene concorrenti - Pene irrogate da giudice ordinario e da tribunale militare - Competenze della sezione di sorveglianza ordinaria - Fondamento - Principio della unitarietà della esecuzione - Esclusione - Normativa applicabile - Competenze per la pena del giudice militare - Sezione di sorveglianza presso la Corte militare (art. 582 cod. proc. pen.; art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; legge 7 maggio 1981, n. 180)

Corte di Cassazione - Sez. I - 14 maggio 1984 - Pres. CARNEVALE - Rel. FRANCO - P.M. concl. conf. - Ric. Tumati » 398

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca automatica della misura alternativa - Esclusione - Necessità dell'accertamento della sezione di sorveglianza della legittimità della cessazione dello stato di libertà (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)

Corte di Cassazione - Sez. I - 16 maggio 1984 - Pres. DI MARCO - Rel. LUBRANO DI RICCO - P.M. concl. conf. - Ric. Procopio » 400

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova - Operatività - Sospensione condizionale - Operatività - Differenze

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova - Esito negativo - Revoca - Distinzione - Rapporto - Effetti (artt. 163, 164 cod. pen.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)

Corte di Cassazione - Sez. I - 25 ottobre 1984 - Pres. VESSIA - Rel. CATAMO - P.M. concl. conf. - Ric. Fracassini » 403

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Regime di semilibertà - Concessione del beneficio - Condizioni - Accertamento di precisa attività lavorativa - Necessità (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354)	
Corte di Cassazione - Sez. I - 12 dicembre 1984 - Pres. VESSIA - Rel. FRANCO - P.M. concl. conf. - Ric. Mangherini	Pag. 405
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Beneficiario - Attività istruttive e comunque utili al suo reinserimento sociale - Finalità - Libera valutazione del giudice di merito - Limiti	
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Poteri della sezione di sorveglianza - Obblighi - Contenuto (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354)	
Corte di Cassazione - Sez. I - 10 aprile 1984 - Pres. VESSIA - Rel. VELLA - P.M. concl. conf. - Ric. Paganello	» 407
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Ipotesi di revoca e di sospensione - Tassatività - Soggetto evaso - Sospensione - Procedimento - Garanzie	
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Assenza momentanea del condannato dal luogo assegnatogli - Revoca del beneficio - Insufficienza - Condizioni (art. 385 cod. pen.; art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354)	
Corte di Cassazione - Sez. I - 7 maggio 1985 - Pres. CARNEVALE - Rel. DE VINCENTIS - P.M. concl. conf. - Ric. Barbaro	» 409
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Regime di semilibertà - Revoca - Condizioni - Mera violazione delle prescrizioni del programma di trattamento - Sufficienza - Esclusione - Valutazione dell'elemento soggettivo - Necessità (art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354)	
Corte di Cassazione - Sez. I - 25 settembre 1984 - Pres. FERNANDES - Rel. ESPOSITO - P.M. concl. diff. - Ric. Abbondante	» 412
Ordinamento penitenziario - Ammissione al regime di semilibertà - Informazioni del servizio sociale - Unica fonte di indagine - Esclusione (artt. 50, 51 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 91 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)	
Corte di Cassazione - Sez. I - 11 giugno 1984 - Pres. CARNEVALE - Rel. CECIONI - P.M. concl. conf. - Ric. Fanello	» 413

- Ordinamento penitenziario - Semidetenzione - Prescrizioni - Inosservanza - Effetti - Revoca - Necessità di un preciso capo di imputazione - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 55 legge 689/1981 e 71, 71 bis, ter, quater, quinquies, sexies legge 26 luglio 1975, n. 354 per contrasto con l'art. 24 Cost. - Declaratoria di manifesta infondatezza (artt. 71, 71 bis, ter, quater, quinquies, sexies legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 55, 62 legge 689/1981)**
- Corte di Cassazione - Sez. I - 23 febbraio 1984 - Pres. VESSIA - Rel. VELLA - P.M. concl. conf. - Ric. Bazzanella Pag. 415
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Rillevanza - Criteri - Effetto (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354)**
- Corte di Cassazione - Sez. I - 7 maggio 1984 - Pres. CARNEVALE - Rel. CECIONI - P.M. concl. diff. - Ric. Filocamo » 417
- Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Indagine - Criteri - Valutazione globale del comportamento - Infrazioni lievi alla disciplina carceraria - Irrilevanza (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354)**
- Corte di Cassazione - Sez. I - 7 agosto 1984 - Pres. CARNEVALE - Rel. CANTILLO - P.M. concl. conf. - Ric. Sanzo » 420
- Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Istanza - Decreto del magistrato di sorveglianza - Rigetto - Nuova istanza sulla base degli elementi già acquisiti - Rigetto - Natura del provvedimento - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Illegittimità - Conversione dell'impugnazione (artt. 71, 71 sexies legge 26 luglio 1975, n. 354)**
- Corte di Cassazione - Sez. I - 11 gennaio 1984 - Pres. FERNANDES - Rel. DE FILIPPIS - P.M. concl. conf. - Ric. Palmas » 422
- Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Istanza - Riferimento - Sentenza di condanna definitiva - Destinatari - Carcerazione preventiva (detrazione della) - Contenuto dell'art. 137 cod. pen. - Effetti ai fini della remissione del debito (art. 137 cod. pen.; art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)**
- Corte di Cassazione - Sez. I - 27 marzo 1984 - Pres. FASANI - Rel. DE LILLO - P.M. concl. conf. - Ric. Rossi » 423

Ordinamento penitenziario – Procedimento di sorveglianza –
Ordinanza che decide sulla remissione del debito senza
precisa comunicazione dell'avviso di cui all'art. 71,
2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354 e senza porre il
P.M. in condizioni di concludere – Nullità – Sussistenza

Ordinamento penitenziario – Remissione del debito – Disa-
giate condizioni economiche dell'interessato – Neces-
sità di uno stato di indigenza – Esclusione – Serio e
considerevole squilibrio del bilancio domestico con-
seguente all'adempimento del debito – Sufficienza –
Verifica del comportamento dell'interessato durante
il periodo di detenzione – Necessità (art. 56 legge 26
luglio 1975, n. 354)

Corte di Cassazione – Sez. II – 23 novembre 1984 – Pres. MONTANARI
 VISCO – Rel. DELLA PENNA – P.M. concl. conf. – Ric. Foschini Pag. 426

Ordinamento penitenziario – Uffici di sorveglianza – Con-
fitto di competenza – Competenza territoriale – Norma
applicabile – Effetti (art. 68, 2° e 3° comma legge 26
luglio 1975, n. 354)

Corte di Cassazione – Sez. I – 5 marzo 1984 – Pres. CARNEVALE – Rel.
 PAPADIA – P.M. concl. conf. – Ric. Morea » 428

Ordinamento penitenziario – Riduzione di pena per la li-
berazione anticipata – Pena – Esecuzione – Pluralità
di sentenze per lo stesso fatto – Pluralità di provvedi-
menti concernenti riduzione di pena per la liberazione
anticipata – Applicabilità del procedimento previsto
dall'art. 579 cod. proc. pen. – Legittimità – Ratio
(art. 579 cod. proc. pen.; artt. 54, 71 legge 26 luglio 1975,
n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)

Corte di Cassazione – Sez. III – 15 giugno 1984 – Pres. RADAELLI –
 Rel. MARTUSCELLI – P.M. concl. diff. – Ric. Pagano » 430

Magistrature di merito

Pena detentiva – Condannato definitivo a pena detentiva –
Imputato sottoposto agli arresti domiciliari – Libe-
razione condizionale – Incompatibilità con la misura
processuale – Insussistenza – Concedibilità del bene-
ficio (art. 176 cod. pen.; art. 244 cod. proc. pen.)

Corte d'Appello di Venezia – Ord. 26 ottobre 1984 – Pres. DE LEO –
 Cond. Despali » 431

Misure alternative e custodia cautelare extramurale: nuove questioni e prospettive di <i>Giancarlo Zappa</i>	Pag. 432
Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Detenuto differenziato - Inapplicabilità del trattamento - Conseguenze - Buona condotta - Sufficienza (artt. 54, 15 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)	
Sezione di sorveglianza di Milano - 12 giugno 1984 - Pres. MAISTO - Est. ONORATI - Cond. Salerno	» 438
Misura di sicurezza - Ospedale Psichiatrico Giudiziario - Malattie di mente e pericolosità sociale in atto - Revoca anticipata della misura - Non è possibile - Controindicazioni alla terapia attuata con ricovero coatto - Trasformazione in libertà vigilata con ricovero in istituto idoneo - Affidamento ai servizi psicosociali del territorio - È possibile (artt. 207, 232 cod. pen.; art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354)	
Sezione di sorveglianza di Milano - 29 giugno 1982 - Pres. BITTO - Est. FONTANA - Int. Franceschini	» 441
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Computo della metà pena - Parte di pena estinta per liberazione anticipata - È tale (artt. 48, 50, 54 legge 26 luglio 1975, n. 354)	
Sezione di sorveglianza di Roma - 14 maggio 1982 - Pres. LOMBARDI - Est. IANNINI - Ric. Carlo	» 444
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Trasferimento del semilibero ad altra sede - Competenza della sezione di sorveglianza (artt. 50, 71 legge 26 luglio 1975, n. 354)	
Sezione di sorveglianza di Milano - 18 ottobre 1983 - Pres. BITTO - Est. MAISTO - Cond. Nigretti	» 445
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Perdita del lavoro - Presenza di altre alternative - Revoca della misura - Esclusione (artt. 48, 50, 51 legge 26 luglio 1975, n. 354)	
Sezione di sorveglianza di Milano - 27 novembre 1984 - Pres. MAISTO - Est. GIACARDI - Cond. Ieno	» 447
Ordinamento penitenziario - Cumulo di pene per diverse condanne - Reati ostativi e non ostativi - Semilibertà una volta espiata tutta la pena relativa ai reati ostativi e metà di quella relativa ai reati non ostativi -	

È possibile – Pena estinta per liberazione anticipata – È equiparata alla pena espiata (artt. 47, 2° comma, 48, 50, 54 legge 26 luglio 1975, n. 354)	
Sezione di sorveglianza di Cagliari – 23 maggio 1984 – Pres. SOLINAS – Ric. Antonicelli	Pag. 448
Ordinamento penitenziario – Condannato definitivo – Imputato posto agli arresti domiciliari – Semilibertà – È concedibile – Incompatibilità tra la misura alternativa e misura cautelare processuale – Insussistenza (art. 271 cod. proc. pen. così come sostituito da legge 28 luglio 1984, n. 398; artt. 251, 254, 266 cod. proc. pen.; art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354)	
Sezione di sorveglianza di Venezia – 20 settembre 1984 – Pres. DI MAURO – Est. QUATRANO – Cond. Despali	» 449
Ordinamento penitenziario – Semilibertà – Lavoro – Non è indispensabile – Attività utile al reinserimento sociale – Necessità (artt. 48, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354)	
Sezione di sorveglianza di Milano – 25 settembre 1984 – Pres. Est. MAISTO – Cond. Catapano	» 454
Pena – Sanzione sostitutiva – Semidetenzione – Affidamento in prova al servizio sociale – È possibile – Condizioni (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; legge 24 novembre 1981, n. 689)	
Sezione di sorveglianza di Brescia – 10 aprile 1984 – Pres. ZAPPA – Est. BONIFAZI – Cond. Zambelli	» 455
Ordinamento penitenziario – Pena detentiva non superiore a mesi tre – Affidamento in prova al servizio sociale – Non è ammesso – Questione di costituzionalità – Non è manifestamente infondata (artt. 3, 27 Cost.; art. 47, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354)	
Sezione di sorveglianza di Brescia – 10 aprile 1984 – Pres. ZAPPA – Est. BONIFAZI – Cond. Dorici	» 458
Ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale – Osservazione scientifica della personalità – È obbligatoria – Mancanza per difetto dell'Amministrazione – Irrilevanza ai fini del decidere (artt. 47, 13, 62, 71 bis legge 26 luglio 1975, n. 354)	
Sezione di sorveglianza di Milano – 2 maggio 1984 – Pres. Est. MAISTO – Cond. Sgaramella	» 462

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione trimestrale della personalità - Non è indispensabile - Fonti probatorie sostitutive - Condannato tossicodipendente (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)	
Sezione di sorveglianza di Milano - 27 marzo 1984 - Pres. RODA BOTTI - Est. MAISTO - Cond. Spreafico	Pag. 464
Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca dopo la conclusione della prova - È possibile - Criteri (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 177 cod. pen.)	
Sezione di sorveglianza di Milano - 23 ottobre 1984 - Pres. MAISTO - Est. GIACARDI - Cond. Mancini	» 467
Ordinamento penitenziario - Cumulo di pene per varie condanne superiori a 30 mesi - Residuo pena superiore a 30 mesi - Scissione del cumulo - È possibile - Affidamento in prova al servizio sociale - È ammissibile (art. 582 cod. proc. pen.; artt. 73, 76, 174 cod. pen.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)	
Sezione di sorveglianza di Brescia - 6 novembre 1984 - Pres. ZAPPA - Cond. Nicora	» 475
Ordini di servizio	
Ordinamento penitenziario - Differenza tra mercede e remunerazione del lavoro penitenziario - Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto - Versamento - Illegittimità (artt. 23, 69, 5° comma lett. a) legge 26 luglio 1975, n. 354; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)	
Magistrato di sorveglianza di Torino - Epoche varie del 1984 - Est. PASI	» 481
Ordinamento penitenziario - Differenza tra mercede e remunerazione (3/10) - Versamento alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto - Illegittimità - Ordine di servizio del magistrato di sorveglianza - Natura di atto amministrativo - Declaratoria di illegittimità di atti aventi valore di regolamento - Non è possibile (artt. 23, 69, 73 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 49 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)	
Magistrato di sorveglianza di Torino - Ord. serv. 15 giugno 1984 - Est. PASI	» 482

- Ordinamento penitenziario – Differenza tra mercede e remunerazione del lavoro penitenziario – Versamento alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto – Illegittimità** (art. 23 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 22, 23, 25, 113 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 1 bis d.l. 18 agosto 1978 conv. in legge 21 ottobre 1978, n. 641)
- Ordinamento penitenziario – Ordine di servizio del magistrato di sorveglianza – Atto amministrativo – È tale – Impossibilità di sollevare questioni di illegittimità costituzionale** (art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354)
- Magistrato di sorveglianza di Padova – Ord. serv. 19 giugno 1984 – Est. QUATRANO** *Pag.* 485
- Ordinamento penitenziario – Semilibertà – Salario o stipendio – Divieto di versamento al condannato – Illegittimità** (artt. 15, 20, 22, 23 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 51 D.P.R. 26 aprile 1976, n. 431; circolare ministeriale 2 maggio 1977, n. 2415/4869)
- Ordinamento penitenziario – Magistrato di sorveglianza – Ordine di servizio – È atto amministrativo** (art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354)
- Magistrato di sorveglianza di Brescia – 31 luglio 1984 – Est. ZAPPA – Cond. Mestriner** » 488
- Ordinamento penitenziario – Lavoro penitenziario – Cassa per il soccorso alle vittime del delitto – Soppressione – Conseguenze in ordine alla funzione – Mercede e remunerazione** (artt. 20, 23 legge 26 luglio 1975, n. 354; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)
- Ordinamento penitenziario – Lavoro penitenziario – Lavoro dei detenuti semiliberi – Equiparabilità – Esclusione** (artt. 20, 22, 23 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 45, 46, 49, 51, 54, 93 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)
- Ordinamento penitenziario – Lavoro penitenziario – Reclamo del detenuto – Magistrato di sorveglianza – Ordine di servizio – Atto amministrativo – Competenza a decidere sul reclamo – Esclusione** (artt. 35, 69, 5^o comma lett. a) e b) legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 53, ult. comma, 70 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)
- Magistrato di sorveglianza di Varese – Varie date – Est. GIACARDI** » 492

RECENSIONI

AUGUSTO BALLONI, <i>Crimine e droga</i> (Rossella Castellani)	Pag.	505
MICHAEL RUTTER – HENRY GILLER, <i>Juvenile Delinquency: Trends and Perspectives</i> (Rosa Maria Attanasio) . . . »		506
DOLF ZILLMANN, <i>Connections between sex and Aggression</i> (Rosa Maria Attanasio) »		507
DANE ARCHERAND – ROSEMARY GARTNER, <i>Violence and Crime in cross-national Perspective</i> (Rosa Maria Attanasio) »		508

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Legislazione

Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle corti d'assise e sulle corti d'assise d'appello. Modifiche all'art. 543, nn. 2) e 3) del codice di procedura penale (<i>legge 21 febbraio 1984, n. 14</i>)	Pag.	511
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione (<i>legge 20 marzo 1984, n. 34</i>) . . . »		513
Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri (<i>legge 12 aprile 1984, n. 67</i>) »		519
Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore (<i>legge 27 luglio 1984, n. 397</i>) »		520
Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria (<i>legge 28 luglio 1984, n. 398</i>) »		522
Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore (<i>legge 30 luglio 1984, n. 399</i>) »		533

Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore (<i>legge 31 luglio 1984, n. 400</i>)	»	536
Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici (<i>legge 29 ottobre 1984, n. 732</i>)	»	539
Modificazioni all'art. 54 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 concernente il « Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » (<i>decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 29 ottobre 1984</i>)	»	540
Modificazioni agli artt. 69 e 88 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, concernente il « Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » (<i>decreto del Presidente della Repubblica n. 806 del 29 ottobre 1984</i>)	»	540
Varianti al programma di edilizia penitenziaria (<i>D.M. 20 giugno 1984</i>)	»	541
Nuove modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi agli interventi terapeutici e riabilitativi in materia di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope (<i>D.M. 10 ottobre 1984</i>)	»	545
Strutturazione ed ordinamento dell'Ufficio per la giustizia minorile (<i>D.M. 23 ottobre 1984</i>)	»	565
Retta di mantenimento a carico delle famiglie dei minori disadattati collocati nelle case di rieducazione delle Regioni a statuto speciale anno finanziario 1983 (<i>decreto interministeriale 25 marzo 1984</i>)	»	567
Istituzione, modificazione, soppressione di istituti penitenziari (<i>DD.MM. 11 gennaio 1982; 18 novembre 1982; 7 marzo 1983; 18 aprile 1983; 9 maggio 1983; 7 giugno 1983; 22 luglio 1983</i>)	»	568
Modifiche al D.M. 24 maggio 1974 concernente l'attribuzione di sedi dirigenziali degli II.P.P. (<i>D.M. 13 giugno 1983</i>)	»	570

Documentazione

Detenuti e internati stranieri (<i>Circ. 3085/5535 del 24 dicembre 1984, così come modificata dalla circ. n. 3097/5547 dell'8 febbraio 1985</i>)	Pag. 571
Adeguamento mercedi detenuti lavoratori (<i>Circ. n. 3012/5462 del 21 gennaio 1984</i>)	» 574
Rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1984, delle misure delle indennità connesse alle missioni per i dipendenti statali in relazione agli indici relativi per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale (<i>Circ. n. 3023/5473 del 24 febbraio 1984</i>)	» 578
Rilascio copia cartella clinica (<i>Circ. n. 3061/5481 del 26 marzo 1984</i>)	» 579
Mostra-mercato nazionale dei prodotti del lavoro dal carcere (<i>Circ. n. 3033/5483 del 2 aprile 1984</i>)	» 580
Assegnazioni e trasferimenti a domanda e d'ufficio (<i>Circ. n. 3040/5490 del 3 maggio 1984</i>)	» 581
Norme sul matrimonio (<i>Circ. n. 3039/5489 del 4 maggio 1984</i>)	» 582
Uso di apparecchi radiofonici (<i>Circ. n. 3046/5496 del 7 giugno 1984</i>)	» 583
Personale operaio straordinario assunto ex D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (<i>Circ. n. 3066/5516 del 20 ottobre 1984</i>)	» 583
Autorizzazione assistenti volontari. Proposta di nuove nomine e rinnovi (Art. 78 legge 354/1975 e 107 del regolamento di esecuzione) (<i>Circ. n. 3065/5515 del 29 ottobre 1984</i>)	» 584
Professionisti esperti di cui agli artt. 80 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 120 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Corrispondenza degli onorari (<i>Circ. n. 3067/5517 del 29 ottobre 1984</i>)	» 584
Utilizzazione del personale militare dichiarato inabile al servizio in modo parziale. D.P.R. 20 ottobre 1981, n. 738 (<i>Lett. circ. n. 286284/2.7 del 20 gennaio 1984</i>)	» 585

Servizio del vestiario e dell'equipaggiamento del Corpo degli agenti di custodia (<i>Lett. circ. n. 3038/5488 del 2 maggio 1984</i>)	Pag.	586
Comunicazioni relative ai ricoveri dei detenuti ed internati in luoghi esterni di cura. Comunicazioni riguardanti i ricoverati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (<i>Lett. circ. n. 612299/15 Ric. Gen. del 18 ottobre 1984</i>) . . .	»	590
Aggiornamento elenchi cittadini assistibili dal Servizio Sanitario Nazionale (<i>Lett. circ. n. 613010/12 Rel. del 30 novembre 1984</i>)	»	592

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

Le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dell'Italia	Pag.	596
Caso Artico	»	602
Caso Guzzardi	»	621
Caso Foti ed altri	»	675
Caso Corigliano	»	696
Caso Pretto ed altri	»	710
Caso Luberti	»	724
Caso Goddi	»	740
Caso Colozza	»	751

**CAUSE, ASPETTI PARTICOLARI
DELLA PATOLOGIA
E SCHEMI TERAPEUTICI
DELLA TOSSICODIPENDENZA DA OPPIACEI
IN COMUNITÀ CHIUSA**

**F. BIAGINI (1)
L. BEDINI (3)**

**A. VITELLI (2)
S. BRANCHITTA (4)**

Nella definizione di tossicità devono essere tenuti presenti parametri farmacologici, psicologici e sociologici.

La farmacologia definisce tossica ogni sostanza che, introdotta nell'organismo, evochi alterazioni documentabili a carico di organi o di sistemi.

Mentre nel passato, più spesso, era l'Anatomo-Patologo ad essere chiamato a mettere in evidenza tali alterazioni attraverso chiare evidenze morfologiche devianti, nel nostro tempo, è, più frequente, il Biochimico a documentare lesioni che il solo studio morfologico non avrebbe potuto mettere in evidenza.

La tossicità psicologica esprime modificazioni indotte da una certa sostanza sulla particolare situazione psicologico-esistenziale di un individuo.

È preciso compito dello psicologo lo studio di questo tipo di problema.

Una sostanza può non essere tossica dal punto di vista farmacologico, può essere accettata sul piano psicologico, ma

(1) Dirigente sanitario del C.D.T. di Pisa.

(2) Direttore casa circondariale di Pisa.

(3) Medico incaricato del C.D.T. di Pisa.

(4) Tecnico laboratorio analisi del C.D.T. di Pisa.

può indurre comunque degli atteggiamenti comportamentali in contrasto con criteri regolanti la vita sociale nell'ambito di una certa comunità.

Ebbene, l'operatore medico in ambito penitenziario, pur potendo contare sulla collaborazione di tossicologi, psicologi, psichiatri, sociologi ed altro personale qualificato, si trova, in prima persona, a dover affrontare il caso clinico ed umano ed a sintetizzare, talvolta in situazioni di emergenza e sempre in condizioni non facili, esigenze farmacologiche, psicologiche e sociologiche.

Le seguenti riflessioni derivano dall'osservazione di una serie di casi di assunzione cronica di sostanze stupefacenti nel corso di otto anni di lavoro nell'ambito di una comunità penitenziaria.

Non tenendo conto dei ristretti che saltuariamente, in condizioni di libertà, hanno fatto uso di droghe leggere e che, in detenzione, non utilizzano alcuna sostanza, la nostra attenzione verrà rivolta in modo particolare ai cronici consumatori di eroina, morfina e metadone.

Oltre il 90 % dei tossicomani ristretti ha fatto uso, per periodi talvolta particolarmente prolungati, di eroina.

È bene subito sottolineare che l'eroina di cui si parla non è sostanza chimicamente pura, ottenuta in laboratorio per sintesi dalla morfina e come tale priva di impurezze, ma è un prodotto uscito da laboratori clandestini, certamente impuro, in cui l'eroina è presente in piccole quantità, tagliata, come cita il gergo, con una serie di sostanze che niente hanno a che vedere con la famiglia dei narcotici.

Non sarà mai abbastanza sottolineato che « l'eroina » di cui si fa commercio ed uso, è un prodotto composto in cui proprio l'eroina è scarsamente rappresentata.

La necessità di tagliare il prodotto base trova una chiara giustificazione: essendo l'eroina attiva a dosaggi dell'ordine di pochi mg. si pone il problema di renderla visibile in qualche forma di preparazione commerciale.

Questo fine può essere conseguito con l'aggiunta di sostanze che in virtù del loro peso e del loro volume consentono la evidenziazione del prodotto base.

Lo spacciatore ha però un grosso problema da risolvere, dovendo frazionare e quindi ridurre al massimo la sostanza attiva, al fine di rendere più redditizio il commercio.

Non può, vogliamo dire, utilizzare delle sostanze inerenti che negherebbero attività alle preparazioni commerciali essendo la percentuale di eroina nelle stesse talvolta prossime allo zero.

Per tale motivo le sostanze da taglio devono mascherare la ridotta attività di eroina essendo esse stesse attive.

Molti casi venuti alla nostra osservazione hanno denunciato l'assunzione giornaliera, in regime di libertà, di uno-due gr. di eroina.

Se teniamo conto che 200 mg. della stessa sono letali in una persona adulta normale, possiamo dedurre quale sia la percentuale di sostanza da taglio presente nelle preparazioni commerciali.

Queste constatazioni impongono una riflessione: i nostri pazienti sono da considerarsi tutti degli eroinomani, oppure, almeno in gran parte, sono espressione di stati di pseudo-eroinismo?

La risposta ad un quesito di questo tipo può venirci dalla farmacologia e dalla clinica.

Dal punto di vista farmacologico l'eroina viene presentata come sostanza tipo che evoca dipendenza fisica; dopo un certo numero di assunzioni il soggetto deve continuarne l'utilizzo per evitare la comparsa di un corteo sintomatologico espressione dell'astinenza.

Alla luce della nostra esperienza possiamo testimoniare che maggior parte dei pazienti da noi seguiti sono pseudo-eroinomani.

Infatti, fatti salvi alcuni casi in cui la documentazione esibita dal soggetto all'atto dell'arresto lo qualifica come tossicodipendente, per cui il problema viene immediatamente affrontato dal punto di vista farmacologico, il più spesso le condizioni cliniche depongono per una dipendenza psichica con stato tensivo e comportamentale simile a quello osservabile a seguito della brusca interruzione della assunzione di benzodiazepine.

Di questi fatti abbiamo dovuto tener conto nell'approccio con questi pazienti.

Nel corso di otto anni di osservazione abbiamo potuto verificare quale fosse la patologia più frequentemente riferibile all'uso di eroina, di sostanze da taglio ed alle modalità di somministrazione.

EPATOPATIE

Diversi sono i casi di tossicodipendenti ricoverati presso il nostro Centro Clinico perché affetti da epatopatie generalmente ad etiologia multifattoriale:

a) mancanza di sterilità del materiale iniettato e quindi contemporanea iniezione di batteri e di virus;

b) mancanza di sterilità della siringa e dell'ago per le iniezioni intravenose; l'utilizzo di questo strumentario è spesso comunitario, risultandone facilitata la diffusione dello Antigene associato all'epatite.

c) azione tossica delle sostanze da taglio presenti, come detto, a concentrazioni spesso elevate;

d) azione favorente lo sviluppo di tale patologia da parte delle condizioni disnutritive e disvitaminosiche spesso presenti in questi pazienti;

e) frequente etilismo cronico.

Nella evoluzione clinica di molti di questi casi abbiamo verificato la incidenza altamente significativa di epatopatie croniche.

Mentre in gruppi di controllo, in accordo con i dati della letteratura, l'evoluzione verso la cronicità è compresa fra il 5 ed il 15 % dei casi, nei cronici consumatori di eroina questa percentuale arriva fino al 50-60 % dei casi.

Non abbiamo elementi per ritenere che molte evoluzioni cirrogegne siano da attribuirsi direttamente all'azione farmacologica dell'eroina; più probabilmente un ruolo fondamentale hanno le diete squilibrate, il cronico consumo di alcool e le modalità di somministrazione.

Una osservazione che merita menzione è quella relativa a quadri di patologia epatica minore con movimenti enzimatici senza evidenze cliniche di sofferenza epatica.

Dallo studio di 50 casi di consumatori cronici di eroina abbiamo rilevato valori di transaminasi, di YGT e di fosfatasi alcalina alterati nel 68 % dei casi.

Valori normali sono presenti nel 38 % dei soggetti studiati.

Più frequentemente i soggetti con profilo enzimatico nella norma avevano maggiori possibilità di accedere a droghe di maggior purezza e più spesso consumavano la stessa assicurandosi meno approssimative condizioni igieniche rispetto a quelle sopra riferite.

Ci pare utile a questo punto riportare due casi clinici che testimoniano della gravità delle epatopatie osservate in tossicodipendenti.

1° caso

Il paziente, di giovane età forte bevitore, a 17 anni inizia il consumo di droghe pesanti.

Realizza estemporanei cocktails in cui in varie proporzioni sono rappresentati eroina, benzodiazepine, antidepressivi tricyclici ecc., che vengono utilizzati generalmente dopo ingestione di superalcoolici.

Ricoverato una prima volta per epatite virale a 13 anni, a 20 anni presenta connotati morfologici e clinici che depongono per una cirrosi ascitogena.

A 30 anni le sue condizioni sono da considerarsi molto gravi.

Le riflessioni che impone questo caso sono diverse: vi è innanzi tutto lo sfondo di etilismo cronico a testimonianza del fatto che la personalità del soggetto e le possibilità di abrenazione delle proprie pulsioni risultano devianti.

Alla compromissione operata a livello epatico in corrispondenza del primo episodio itterico, si aggiungono i danni devastanti operati dall'alcool.

Merita attenzione il fatto che questo paziente e con esso molti altri, per motivi diversi, ricorra al consumo di sostanze eterogenee o per scarsa disponibilità di eroina o nel tentativo di esaltare l'azione della stessa.

Le conseguenze dal punto di vista organico, sono facilmente intuibili.

In questo caso, pur essendo stata portata a termine la terapia a scalare con metadone, il paziente è stato per lungo tempo trattato con psicofarmaci a dosaggi significativamente elevati data la grave compromissione delle sue condizioni psichiche.

Un altro dato merita menzione: il paziente, ormai ascitico, con reticolo venoso superficiale ben evidente, con varici esofagee, ha acquisito una bisalbuminemia che andrebbe studiata con maggiore attenzione anche in rapporto al notevole rimaneggiamento che il fegato in evoluzione cirrotica presenta.

2° caso

Il paziente, da anni eroinomane, a 22 anni presenta epatite HbsAg+.

Ristretto per reati vari, affronta una terapia a scalare con metadone che si conclude in circa 25 giorni.

Similmente, la somministrazione di psicofarmaci viene gradualmente ridotta fino ad essere azzerata. A questo punto, le condizioni generali del paziente si presentano buone pur permanendo un quadro ematochimico che denuncia una non risolta sofferenza epatica.

Sopravvenuta la libertà, il paziente ricomincia ad utilizzare eroina, ciò che coincide con evidenze anato-cliniche di aggravamento della funzionalità epatica.

Il quadro di transaminite denunciato in precedenza mira infatti verso un più impegnativo aspetto di epatite cronica attiva.

È importante sottolineare che ad ogni ricovero sia in ambiente aperto che in ambiente ristretto è corrisposta una netta stabilizzazione delle condizioni cliniche, mentre ad ogni ripresa della assunzione di eroina si è verificato un aggravamento delle stesse.

Sono questi degli esempi classici del destino di molti eroinomani; iniziati alle droghe leggere in età molto giovane, passano rapidamente all'eroina e, altrettanto rapidamente, contraggono l'epatite da « siringa ».

Nonostante ripetuti tentativi di desassuefazione che stanno a dimostrare la possibilità di interrompere, in condizioni protette, l'assunzione della droga, i soggetti in esame ricadono fatalmente nell'utilizzo della stessa a testimonianza della scarsa validità di un intervento che si realizzi su un versante puramente farmacologico. Nessuna iniziativa concreta è stata infatti presa, nel corso di diversi anni, per favorire l'inserimento dei pazienti in ambiente che avesse connotati tali da

poter quanto meno ipotizzare una qualche possibilità di recupero.

Risulta anche, come d'altra parte abbondantemente testimoniato dalla letteratura, come, non infrequentemente, l'epatite di tipo B, più spesso riscontrabile nei tossicodipendenti, abbia una evoluzione cirrogena con le conseguenze cliniche e prognostiche che i casi descritti evidenziano.

ALTERAZIONI DELL'APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO

Nei casi di cronica assunzione di eroina abbiamo messo in evidenza diverse alterazioni elettro-cardiografiche.

Il rilievo di alterazioni della conduzione e di modificazioni dei processi di ripolarizzazione ci hanno indotto a ritenere che questa patologia possa essere responsabile di casi letali acuti.

In particolare però vorremmo richiamare l'attenzione sulle possibilità di endocarditi batteriche riconducibili alla setticità totale delle sostanze somministrate e dei mezzi utilizzati per le iniezioni.

Nella valutazione delle condizioni cardio-vascolari va data giusta considerazione agli effetti sul cuore e sul circolo delle sostanze da taglio come chinino, barbiturici, amfetamine o stricnina.

ALTERAZIONI DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Sono molteplici e rappresentano la patologia acuta più frequente nel consumatore cronico di eroina. Le manifestazioni patologiche respiratorie più frequenti sono, nell'ordine:

- a) depressione respiratoria;
- b) polmonite *ab ingestis*;
- c) polmonite batterica;
- d) edema polmonare;
- e) ascesso polmonare;
- f) embolia settica polmonare;
- g) atelectasia.

La giustificazione patogenetica di queste diverse condizioni passa attraverso varie riflessioni. Prima di tutto, i narcotici, deprimono i centri bulbari. La morfina e la eroina evocano poi una evidente liberazione di istamina che, modificando la permeabilità vasale, favorisce la trasudazione liquida, salina e proteica ed, in ultima analisi la provocazione di edema polmonare. La depressione del centro della tosse può essere responsabile del ristagno dei secreti e quindi dell'esclusione di più o meno ampi territori respiratori con conseguente atelectasia.

Alle stesse conseguenze può portare l'aspirazione, nel tratto tracheo-bronchiale, di contenuto gastrico, con possibilità, oltre che di manifestazioni atelectasiche, di polmoniti ab ingestis.

ALTERAZIONI DEL SISTEMA IMMUNITARIO

I dati della letteratura, non univoci, ci pare confortino le nostre osservazioni dalle quali risulta una aspecifica depressione dei sistemi immunitari sia cellulo-mediati che umorali. Oltre ad una maggior vulnerabilità nei riguardi di qualunque patologia abbiamo riscontrato una maggiore gravità clinica ed anatomica di tutti i casi occorsi alla nostra osservazione rispetto ai gruppi di controllo.

ALTERAZIONI A CARICO DEI DENTI

Dalle nostre osservazioni oltre il 95 % dei pazienti, consumatori cronici di sostanze stupefacenti, presentano alterazioni cariose. Non vi è dubbio che ci troviamo di fronte a soggetti la cui attenzione nei riguardi della propria salute risulta, quanto meno, approssimativa. Riteniamo pertanto che, almeno nella grande maggioranza, le alterazioni dentarie siano imputabili alla mancata igiene preventiva. Tuttavia, anche se i dati in nostro possesso non trovano accordo unanime, è da sottolineare che anche in pazienti in cui, per abitudini igieniche, la cura della cavità buccale e dei denti in modo particolare è curata, l'incidenza di eventi cariosi è più elevata che nella popolazione di controllo.

ALTERAZIONI A CARICO DELLO STOMACO E DELL'INTESTINO

Nei pazienti dediti al consumo di oppiacei è stato riscontrato, nel 98 % dei casi, un rallentato svuotamento gastrico ed in pari percentuale una condizione di stitichezza. Tali fatti sono da ritenersi dovuti, più che altro all'effetto della morfina sulle fibre muscolari lisce dell'apparato digerente. La diminuzione del tono e della peristalsi delle fibre longitudinali e l'aumento del tono delle fibre circolari; l'aumento del tono muscolare dell'antro gastrico, del tenue e del crasso; la contrazione del piloro, dello sfintere di Oddi e dello sfintere anale; la contrazione spastica delle vie biliari, giustificano, dal punto di vista patogenetico, queste espressioni cliniche.

CAUSE INIZIO TOSSICODIPENDENZA

Le cause che portano un giovane ad entrare nel pianeta droga sono, prima di tutto, di ordine familiare e di ordine sociale. A queste due devono essere aggiunte quelle casualità che talvolta per puro spirito di emulazione spingono un ragazzo verso una esperienza che solo successivamente si rivelerà tragica.

Fattori di ordine sociale

Essi prendono corpo principalmente attraverso la ghettizzazione di alcuni strati sociali presso i quali la droga si può collocare, da un lato come momento di evasione, dall'altro come possibilità di elevazione economica attraverso lo spaccio.

È proprio in questi strati che più frequentemente abbiamo modo di incontrare l'emarginato occasionalmente delinquente; dedito al piccolo furto per sopravvivere ed eventualmente a bucarsi.

È talvolta, da un substrato di questo tipo che possono derivare deviazioni comportamentali di tal fatta da spingere alla rapina e all'omicidio. Purtroppo, per anni, ci siamo illusi che fosse sufficiente relegare questi giovani in sfere esterne alla nostra vita comunitaria per eludere il problema. È stato un grave errore; abbiamo trascurato un cancro che ha operato una colonizzazione metastatica su strutture sociali ritenute assolutamente indenni ed inattaccabili.

Fattori familiari

Al giorno d'oggi incidono in maniera preponderante; riguardano tutti gli strati sociali anche se con motivazioni diverse. Prevalentemente è interessata la media borghesia presso la quale non infrequentemente al senso di comunione familiare si è sostituito un esasperato senso del profitto con naufragio dei più semplici valori morali. L'infedeltà coniugale, l'egoismo nell'ambito del gruppo familiare, le esigenze affettive molto spesso disattese impediscono il realizzarsi di una valida maturazione psicologica nei ragazzi provenienti da queste famiglie. Da non poche analisi emerge una volontà punitiva nei riguardi di genitori identificati come colpevoli di notevoli distrazioni educative.

Fattori casuali

Incidono prevalentemente su giovani provenienti da strati sociali medio-bassi. Spesso le famiglie di provenienza sono bene equilibrate, le basi educative complessivamente buone. La struttura psicologica di questi ragazzi è tuttavia fragile per cui, in particolari situazioni, possono essere attratti in gruppi di cui ammirano la spregiudicatezza e dalla cui personalità sono dominati. La integrazione in questi gruppi avviene generalmente attraverso le droghe leggere. Fortunatamente, questi ragazzi sono quelli che in via teorica possono essere più facilmente recuperati non avendo profonde motivazioni per fare o per farsi del male. È su questa fascia che bisogna subito accentrare l'attenzione se intanto si vuole limitare la diffusione del consumo e dello spaccio.

DROGHE PIU FREQUENTEMENTE UTILIZZATE IN ITALIA

Le sostanze stupefacenti più frequentemente utilizzate in Italia sono:

- a) Haschich;
- b) Eroina;
- c) Cocaina;
- d) Morfina;
- e) Metadone.

L'eroina, nonostante i costi relativamente elevati, è la sostanza che viene venduta in maggiori quantità. È la droga degli emarginati e dei piccoli delinquenti; è quella che si trova con maggiore facilità ma è anche quella che si presenta con i minori requisiti di sicurezza. È la sostanza attraverso la quale si ricerca la separazione dall'Io, la fuga dalla realtà, la impossibile soddisfazione di frustrazioni di natura sessuale. È la sostanza per la quale più frequentemente si stabilisce una dipendenza psichica, ciò che spinge alla continua ricerca di nuove dosi con il terrore della crisi di astinenza che *raramente si verifica e che infrequentemente ha riscontri veramente tragici*.

La dipendenza fisica si instaura con maggiore difficoltà rispetto alla dipendenza psichica.

Il consumatore di eroina difficilmente conosce le vere quantità di droga assunta a causa dei diversi tipi di taglio. Spesso sulla base delle notizie riferite dal paziente o dalla famiglia dello stesso, reputiamo di trovarci di fronte ad un eroinomane che in realtà tale non è. Questo fatto è di estrema importanza per due ordini di motivi:

a) potremmo essere indotti ad iniziare una terapia farmacologica quando in realtà questa non è necessaria;

b) potremmo aver paura di sospendere bruscamente la somministrazione di farmaci per paura di una sindrome di astinenza quando questa in realtà non verrebbe a verificarsi.

L'haschich, che troppa stampa e personaggi di spicco del mondo politico e culturale ritengono innocuo, è, purtroppo, per molti giovani, l'inizio di un cammino spesso tragico. La famiglia ha generalmente pochi segni su cui fondare il sospetto dell'utilizzo da parte del proprio congiunto di sostanze a carattere stupefacente.

Non vi sono infatti segni fisici tali che possano in maniera particolare richiamare l'attenzione.

La cocaina, dati gli alti costi, trova accoglienza in modo precipuo in circoli chiusi, alta borghesia, delinquenza d'alto bordo. In realtà i cocainomani riconosciuti sono molto meno di quelli che abitualmente fanno uso di questa sostanza.

Per ciò che riguarda il metadone cloridrato il problema è abbastanza complesso. Questa sostanza viene correntemente utilizzata per le terapie di mantenimento non sempre in ma-

niera corretta né per ciò che riguarda i tempi di utilizzo né per ciò che riguarda i dosaggi. Ci pare di dover sottolineare che con la distribuzione fatta secondo le modalità attuali i tossicodipendenti possono disporre per lunghi periodi di tempo di dosi non sempre congrue, tanto che alla nostra osservazione sono pervenuti dei metadone-dipendenti.

La morfina, poi, consegnata direttamente ai tossicodipendenti ha degli effetti catastrofici; necessità di dosi sempre più elevate, non elimina l'effetto buco e comporta tutti i rischi legati alla introduzione in vena.

In alcune circostanze, quando si debba fare diagnosi di tossicodipendenza non vi è possibilità per motivi di urgenza di ricorrere alla determinazione dei metaboliti degli oppiacei in quanto tale determinazione necessita di tempi prolungati. Talora né la soggettività né la obiettività permettono di fare una diagnosi precisa.

In questi casi presso la C.C. di Pisa adottiamo il Narcan-test oculare che, pur nei suoi limiti, ci permette di affrontare evenienze emergenti. Esso consiste nell'instillare alcune gocce di Narcan sulla congiuntiva e di valutare la reattività pupillare.

Nonostante le reazioni non sempre eclatanti nella loro evidenza il test di cui sopra ci ha consentito di affrontare con tempestività casi di astinenza incipienti.

TERAPIA DELLA CRISI DI ASTINENZA

Come prima detto, la crisi di astinenza si verifica con una frequenza inferiore a quella che i pazienti spesso denunciano. Non vi è però dubbio che soprattutto nuovi arrivati in ambito penitenziario possano presentare il corteo sintomatologico che caratterizza tale crisi.

La somministrazione di metadone cloridrato p.o. è spesso resa impossibile dal vomito; è poi, da tener conto, che tale sostanza è caratterizzata da un lento assorbimento per cui, nei casi acuti, il suo utilizzo è sconsigliato. Le emergenze, comunque, potranno essere affrontate con la somministrazione e.v. di Clonidina sotto costante controllo dei valori pressori, in paziente in clinostatismo al fine di evitare occasionali feno-

meni artostatici che peraltro, sulla base della nostra esperienza, raramente si verificano. Superata la crisi si potrà impostare una terapia a scalare con metadone cloridrato.

In mancanza di Clonidina, farmaco di scelta, rimane la morfina somministrata, a dosaggi strettamente terapeutici, per via endovenosa. Normalmente sono sufficienti, dai due ai quattro etg. Anche in questo caso il proseguo della terapia verrà fondato sul metadone a dosaggi a scalare. Sarà bene, superate le emergenze e nel corso della terapia a scalare non negare ansiolitici al fine di contenere lo stato di angoscia e di fobia del futuro normalmente presenti in questi pazienti.

SCHEMI DI CORRETTA UTILIZZAZIONE DEL METADONE E DELLA MORFINA A SCALARE

Prima di iniziare ogni terapia con questa sostanza è opportuno verificare la funzionalità epatica del paziente. L'utilità di questo semplice accertamento risalta se si tiene conto del fatto che un fegato complessivamente deficitario metabolizza con difficoltà per cui bisogna contenere i dosaggi pena fenomeni di accumulo che potrebbero essere anche fatali. In linea di massima è consigliabile l'utilizzo del metadone in soggetti le cui condizioni fisiche generali siano sufficientemente valide. Il paziente dovrà essere inoltre avvertito del grave rischio che comporta l'associazione del metadone con l'alcool.

Al paziente va fatto presente che, posta la volontà di uscire dal tunnel droga, la dipendenza fisica può essere vinta in brevissimo tempo. Il metadone andrà somministrato a dosaggi relativamente modesti, al massimo 30mg/die, scalando più rapidamente possibile (1mg/die o, meglio ancora, 3mg/die ogni due giorni). Il prolungare la terapia a scalare potrebbe comportare la insorgenza di una metadone-dipendenza. Ad un tempo sarà opportuno verificare la funzionalità dell'apparato respiratorio e dell'apparato cardiocircolatorio. Non bisogna infatti sottovalutare la depressione evocata da diverse sostanze sul centro del respiro per cui il rischio di un edema polmonare che può insorgere nelle ore notturne è da tenere in debita considerazione. Anche per questo motivo è consigliabile la somministrazione nelle prime ore della giornata.

*Schema base nella somministrazione
del metadone:*

Giornate	Metadone mg.
1 ^a	30
2 ^a	30
3 ^a	27
4 ^a	27
5 ^a	24
6 ^a	24
7 ^a	21
8 ^a	21
9 ^a	18
10 ^a	18
11 ^a	18
12 ^a	15
13 ^a	15
14 ^a	12
15 ^a	12
16 ^a	9
17 ^a	9
18 ^a	6
19 ^a	6
20 ^a	3

Più delicato il problema si presenta con la Morfina. Innanzi tutto crediamo fermamente che non debba essere consegnata, in ambiente aperto, direttamente al paziente che la inietterebbe in vena. Tale sostanza si è tuttavia mostrata di grande utilità nei casi di dipendenza da metadone e nelle circostanze in cui, per vomito incoercibile, non si può utilizzare il metadone per os. È inoltre consigliabile in quei pazienti affetti da epatopatie croniche nei quali, con altre sostanze, potrebbero verificarsi fenomeni di accumulo. Anche nei pazienti trattati con morfina si dovrà scalare rapidamente ed, ai mas-

simi dosaggi, si dovrà frazionare la somministrazione in tre volte.

È intuitiva, a questo punto, la necessità di cambiare le attuali strutture sanitarie per la cura dei tossicodipendenti. Riteniamo che ogni medico debba avere in cura un numero limitato di pazienti. L'approccio farmacologico deve essere preceduto da un accurato studio psicologico del paziente al fine di mettere in risalto le motivazioni, attivare la molla dell'autocritica e stimolare la volontà alla collaborazione.

Terminata la desassuefazione si devono creare i presupposti per il reinserimento sociale che, senza dubbio, è reso più semplice se il soggetto studia o ha già una occupazione. Dato che il problema droga esiste, noi riteniamo che sia dovere della classe medica parlare il più a lungo possibile con il tossicodipendente dei rischi che comporta l'utilizzo di certe sostanze.

Uno dei problemi che si sono posti con maggiore evidenza è il condizionamento psicologico del « buco », inteso non tanto come modalità tecnica per l'assunzione della sostanza stupefacente, quanto come rituale, un qualche cosa di magico che per il solo fatto di realizzarsi evoca uno stato di benessere psico-fisico.

È questo un momento particolarmente delicato nella vita del tossicodipendente, in quanto l'attenzione dello stesso sulle dosi e sulla qualità delle droghe assunte è quanto mai superficiale.

A nostro parere il primo problema da affrontare è quello di interrompere il rituale del buco evitando, in prima istanza, le somministrazioni per via endovenosa di qualunque farmaco a meno che non si pongano impellenti necessità per una somministrazione per tale via. Se è vero, come è vero, che il « buco » come ogni rituale connesso con l'assunzione di sostanze stupefacenti deve essere eliminato, non si può negare che un non semplice traguardo di questo tipo possa essere conseguito instaurando un ben definito rapporto fra operatore sanitario e paziente.

Non infrequentemente si parte dal principio che un rapporto di tipo amichevole nel senso più comune del termine possa favorire la reintegrazione del soggetto attraverso un suo recupero psichico. In questo tipo di rapporto è bene non assumere un atteggiamento di passiva accettazione delle richieste

del tossico-dipendente che per le sue particolari condizioni psico-fisiche è portato ad incrementare la domanda di farmaci vari.

È quindi necessario calarsi profondamente nella realtà psichica e clinica del soggetto, ma, dopo aver fatto comprendere le motivazioni e le finalità di certe scelte terapeutiche, il medico deve in ogni caso non derogare dalle scelte fatte.

RIASSUNTO

È preciso compito dello psicologo lo studio della tossicità psicologica indotta da una certa sostanza sulla particolare situazione psicologico-esistenziale di un individuo.

L'operatore medico nell'ambito penitenziario si trova, in prima persona, a dover affrontare casi clinici ed umani ed a sintetizzare, talvolta in situazioni non facili, esigenze farmacologiche, psicologiche e sociologiche.

Gli Autori sintetizzano la loro esperienza acquisita in otto anni di osservazione presso la casa circondariale di Pisa ed evidenziano la necessità di cambiare le attuali strutture sanitarie per la cura dei tossicodipendenti.

RESUME

La tâche précise du psychologue consiste à étudier la toxicité psychologique d'une certaine substance par rapport à la particulière situation psychologico-existentielle d'un individu.

Le personnel médical opérant dans le cadre pénitentiaire se trouve directement en face de cas cliniques et humains, et doit synthétiser, parfois dans des situations non faciles, les besoins pharmacologiques, psychologiques et sociologiques.

Les auteurs résument l'expérience qu'ils ont accumulée pendant huit ans d'observation dans la maison de la circonscription juridique de Pise, et mettent en relief la nécessité de changer les structures sanitaires actuelles pour les soins aux toxicomanes.

SUMMARY

The study of the psychological damage caused by a particular substance to the particular psychological and existential situation of an individual is a precise task for the psychologist.

The medical operator working in prisons finds himself personally having to tackle clinical and human cases and to synthesize pharmacological, psychological and sociological requirements, sometimes in difficult situations.

The authors sum up their experience acquired in eight years of observation at the remand centre in Pisa and point out the need to change the existing medical structures for the treatment of drug addicts.

RESUMEN

Es preciso deber del psicólogo estudiar la acción tóxico-psicológica producida por una cierta substancia en la particular situación psicológico-existencial de un individuo.

El agente médico dentro del penitenciario se halla, en primera persona, teniendo que afrontar casos clínicos y humanos así como a veces, sintetizando situaciones nada fáciles, necesidades farmacológicas, psicológicas y sociológicas.

Los autores resumen la experiencia que adquirieron en ocho años de observación en la Casa Distritual de Pisa además de poner en evidencia que es necesario cambiar las estructuras sanitarias que existen para tratar a los drogadictos.

ZUSAMMENFASSUNG

Es ist Aufgabe des Psychologen, die von einer bestimmten Substanz verursachte psychologische Toxizität in Bezug auf die psychologisch-existenzielle Situation des Individuums zu studieren.

Der im Gefängnis wirkende Arzt sieht sich mit klinischen und menschlichen Fällen konfrontiert und muss, in oft nicht einfachen Situationen, pharmakologische, psychologische und soziologische Erfordernisse vereinigen.

Die Autoren fassen ihre Erfahrungen während der achtkährigen Beobachtungen in der Strafanstalt von Pisa zusammen und unterstreichen die Notwendigkeit von Veränderungen in den Strukturen zur ärztlichen Betreuung, um Drogensuchtige behandeln zu können.

CONTRIBUTO
ALLO STUDIO DEL MALTRATTAMENTO
VERSO I MINORI PER COMPORTAMENTO OMISSIVO

Segnalazione di un caso ad esito mortale ()*

RENZO CELESTI (**) ANDREA LOMI (***)

Premessa

La diagnosi di « sindrome del bambino maltrattato » pone costantemente gravi problemi sia dal punto di vista clinico, sia sotto il profilo medico legale, problemi facilmente intuibili se si considera la delicatezza estrema dell'indagine in questa materia per i suoi riflessi morali e giudiziari.

È sufficiente ricordare che la sindrome non era stata compresa con chiarezza nei suoi elementi etiopatogenetici fino al 1962, allorché, grazie agli studi di Kempe e coll., fu possibile pervenire ad una sua corretta definizione nosografica.

In effetti Caffey aveva segnalato già nel 1946 il frequente riscontro di fratture multiple delle ossa lunghe e di ematoma subdurale cronico nei bambini, ma le reali cause di queste osservazioni non furono ben comprese né dallo stesso Caffey in studi successivi, né da altri Autori (Frauenberger & Lis), tanto che Astley propose di definire il quadro morboso « fragilità metafisale dell'osso ».

Se gravi sono le difficoltà del giudizio diagnostico in caso di maltrattamento commissivo, ben più numerose e pesanti esse appaiono allorquando si tratta di valutare un comportamento omissivo.

(*) Comunicazione alle VI Giornate Mediterranee di Medicina Legale; Hal-kidiki, 24-27 Maggio 1984.

(**) Titolare della Cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Genova.

(***) Medico interno dell'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università di Genova.

Nel primo caso infatti utili elementi per un corretto orientamento diagnostico possono derivare dall'osservazione di lesioni con caratteristiche (polimorfismo e reiterazione), tali da giustificare fondati sospetti sulla loro reale origine (Cameron & Rae; Celesti e coll.), mentre nel secondo ci si trova in generale di fronte ad un soggetto caratterizzato essenzialmente da deficit dell'accrescimento e grave distrofia (Koel, Fontana, Tauber e coll.), così da rendere necessarie impegnative diagnosi differenziali nei confronti di quadri morbosi su base patologica comune che potrebbero giustificare la compromissione delle condizioni generali al di fuori di precise responsabilità da parte di terzi.

Del resto una problematica di questo tipo è ben presente negli studi in letteratura e numerosi Autori hanno ritenuto di dover puntualizzare con la loro opera proprio questo particolare e delicato aspetto del fenomeno (Adelson, Riley e coll., Bullard e coll., Koel, Isaacs, Trube-Becker).

Numerose e suggestive ipotesi sono state avanzate per spiegare questi comportamenti parentali che Santoro e coll., con felice espressione, definiscono « sevizie per indifferenza ».

Principalmente è chiamata in causa una profonda inettitudine dei genitori ad allevare i figli (Eugene-Dahin) anche se ciò sembra, almeno in apparenza, in contrasto con le osservazioni di Emery secondo il quale è spesso possibile constatare una singolare contraddizione tra lo stato di denutrizione, anche assai grave, del minore e le soddisfacenti condizioni di igiene della persona e la pulizia ed ordine dell'abbigliamento.

Ci sembra importante ricordare come situazioni di questo tipo siano caratterizzate non soltanto da una cronica privazione di cure materiali, ma soprattutto da un inadeguato rapporto tra il bambino e le figure parentali che lo circondano.

Sempre secondo Emery si svilupperebbe un circolo vizioso, determinato da disturbi della comunicazione tra madre e figlio, per cui il bambino stimolerebbe sempre meno i genitori ad alimentarsi e sarebbe sempre meno motivato ad alimentarsi.

Le conseguenze per il bambino di questo alterato rapporto madre-figlio vanno ben al di là di quelle derivanti dal solo deficitario apporto alimentare (De Toni).

Secondo Mc Carthy il bambino non sufficientemente stimolato a livello psichico produrrebbe quantità insufficienti di ormone somatotropo.

Sarebbe così spiegato come uno stato distrofico e di deficit dell'accrescimento sia un frequente reperto anche nei casi di maltrattamenti commissivi (Tatsuno e coll.; Ritucci e coll.).

Osservazione personale

La consapevolezza delle difficoltà che ogni caso di maltrattamento di bambini solleva sul piano medico legale ci ha indotto a fare oggetto della presente comunicazione un caso, da noi osservato presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Genova, in cui non fu evidenziato alcun segno di maltrattamento commissivo e la morte, provocata da un collasso cardio-circolatorio per coma dépassé da gravissima distrofia con stato di ibernazione, una volta escluse cause patologiche comuni nella patogenesi dello stato distrofico-carenziale, fu ricondotta ad una marcata carenza sia nella alimentazione, sia nelle cure prestate al bambino dai genitori.

Nel maggio 1978 il medico condotto di un paese dell'entroterra ligure si recò a visitare un bambino di 7 mesi che, stando alle affermazioni dell'assistente sociale che aveva segnalato il caso al medico, era in gravi condizioni per la trascuratezza dei genitori.

Il sanitario, considerate le critiche condizioni di denutrizione e di insufficienza cardio-respiratoria del minore, ne dispose d'urgenza il ricovero presso un Ospedale pediatrico genovese.

L'esame obiettivo all'accettazione evidenziava: condizioni critiche, stato di ibernazione con temperatura rettale inferiore a 26 °C, distrofia grave (3° grado), coma profondo senza alcuna reazione agli stimoli, pupille isocoriche reagenti debolmente, in lieve midriasi, stato di virtuale arresto respiratorio, azione cardiaca non percettibile acusticamente (E.C.G. monitor: bradicardia 35-40/min'), addome avvallato con anse intestinali « diseguate » sotto cute.

Effettuata la climatizzazione in incubatrice, si osservò una rapida risalita della temperatura corporea ed una normalizzazione della funzionalità cardio-circolatoria.

Ciononostante lo stato di coma riscontrato all'ingresso non si risolse; nei giorni successivi si osservò un aumento dei diametri cranici con fontanelle tese. Alla puntura ventrico-

lare fuoriuscivano poche gocce di liquor modicamente torbido a pressione normale.

Dopo sei giorni dal ricovero le condizioni del piccolo si aggravarono ulteriormente, sino all'arresto cardiaco irreversibile.

All'esame autoptico, eseguito dai Colleghi del Servizio di Anatomia Patologica, si osservò cospicuo edema cerebrale, massiva congestione poliviscerale, dilatazione delle cavità cardiache, edema e congestione polmonare.

L'esame esterno confermò l'assenza di lesioni tegumentarie; le condizioni generali apparivano molto scadenti (lunghezza cm. 56; peso Kg. 4,070).

Dopo pochi giorni la madre del bimbo si presentò ai Carabinieri denunciando di essere da anni maltrattata e picchiata dal marito — un sottufficiale dell'esercito — che l'affliggeva con scene di gelosia e continue richieste di rapporti sessuali; riguardo ai figli il marito si sarebbe più volte lamentato perché mangiavano troppo ed avrebbe osteggiato le cure mediche.

Secondo il rapporto dell'assistente sociale la donna appariva di mediocre intelligenza, depressa, provata fisicamente dalle gravidanze dai lavori domestici, disordinata e trascurata sia come madre che come donna di casa.

Sempre secondo il rapporto, al matrimonio riparatore aveva fatto seguito una convivenza coniugale difficile e violenta con continui litigi, percosse e profonda incomprensione tra i coniugi nonostante la nascita di 4 figli nell'arco di 5 anni.

Il marito, istituzionalizzato nell'infanzia in quanto nato da una relazione extraconiugale, era descritto come persona dal carattere violento, quasi anormale nelle sue manifestazioni di autoritarismo nei confronti della moglie, della suocera e dei figli, mentre nei confronti degli estranei dimostrava un comportamento più contenuto.

Nel corso degli interrogatori la madre del piccolo insistette in modo ossessivo nell'accusare il coniuge del malessere morale e materiale della famiglia.

Significativo il riferimento fatto dalla donna ad un episodio durante il quale il marito si sarebbe spogliato e masturbato in presenza della moglie e di una figlia di 18 mesi.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica dispose una indagine peritale sugli atti finalizzata ad accertare la causa

ed i mezzi che avevano prodotto la morte del minore con particolare riguardo ad eventuali carenze nella alimentazione e nelle cure.

Alla luce delle conclusioni dell'elaborato peritale il Sostituto Procuratore inviò gli atti al Giudice Istruttore ritenendo sussistere per l'uomo gli estremi dei reati di maltrattamenti seguiti da morte e di maltrattamenti nei confronti della moglie e degli altri figli e per la donna quelli del reato di omicidio colposo.

Nel corso dell'istruttoria formale fu disposta una perizia psichiatrica solo sul marito che si concluse con l'ammissione di un vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. per « anomalie ed anormalità caratteriali », che, nel momento particolare, avrebbero prodotto un'infermità tale da ridurre grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere.

Sulla base di quanto emerso, il Giudice Istruttore rinviò a giudizio i due coniugi con l'imputazione per entrambi di omicidio colposo.

L'ordinanza fu motivata con impossibilità di raggiungere la prova del dolo e quindi il comportamento dei coniugi fu accomunato nella configurazione di una colpa per negligenza.

Il doveroso riserbo ed il rispetto per le esigenze giudiziarie di un procedimento penale in corso, spiegano tra l'altro il lasso di tempo intercorso tra i fatti e la presente segnalazione.

Considerazioni

Il caso di nostra osservazione prospetta questioni di diversa natura.

Innanzitutto, come già da tempo segnalato da uno di noi (Celesti e coll.) un momento di grave impegno per il medico legale è consistito nel formulare un parere tecnico motivato in maniera convincente ed attendibile sul quesito relativo alle cause ed ai mezzi che avevano provocato la morte del minore, soddisfacendo i criteri di dimostrazione del nesso materiale di causalità tra i comportamenti omissivi e la morte.

Abbiamo avuto modo di ricordare le peculiari difficoltà dell'indagine medico-legale nei casi di comportamenti mal-

trattanti per omissione dal momento che il danno clinicamente obiettivabile è in genere quello riconducibile ad uno stato di denutrizione ed alla carenza di cure.

Nel caso descritto si è resa quindi necessaria un'attenta diagnosi differenziale con diverse malattie ed alterazioni funzionali che nell'età infantile decorrono con una marcata compromissione delle condizioni generali del minore.

Se infatti lo stato di gravissimo deficit di apporto alimentare emergeva in tutta la sua drammatica evidenza dalla descrizione delle condizioni generali all'atto del ricovero, si è dovuto considerare il fatto che l'espressione « deficit nutrizionale » ricomprende non solo l'ipotesi di una scarsa somministrazione di alimenti ma anche quella di un apporto alimentare del tutto normale con utilizzazione degli alimenti stessi grossolanamente deficitaria.

L'esperienza clinica inoltre indica che nell'età infantile in genere, ed in special modo nella prima infanzia, la compromissione delle funzioni gastroenteriche è assai frequentemente la risposta a quadri morbosi della più differente natura e localizzazione tanto da potersi affermare che di fronte ad un polimorfismo etiologico si assiste il più delle volte ad una sintomatologia abbastanza monomorfa la cui componente principale è appunto, molto spesso rappresentata da un malassorbimento con conseguenti turbe dell'accrescimento ponderale e staturale.

Le conclusioni peritali portarono ad escludere cause patologiche comuni del gravissimo stato distrofico: orientavano in questo senso i dati anamnestici relativi al parto ed ai parametri clinici del tutto fisiologici alla nascita, i risultati dell'indagine necroscopica, che escludevano categoricamente malformazioni od anomalie congenite ovvero quadri patologici acquisiti interpretabili come fattori etiologici del gravissimo stato distrofico e le risultanze testimoniali dell'assistente sociale dalle quali si apprendeva un normale sviluppo fisico del minore nei primi mesi di vita.

Merita segnalare che, in risposta ad un esplicito quesito formulato dal Magistrato, il Perito concludeva che, quand'anche la compromissione delle condizioni generali fosse stata prodotta da cause patologiche comuni, sarebbe stata comunque rilevabile una macroscopica carenza di cure dal momento che la estrema compromissione delle condizioni generali del

bambino, non poteva certamente essersi prodotta nel giro di poco tempo (addirittura poche ore secondo le dichiarazioni della madre) ed anzi si doveva affermare che la gravità del caso, proprio per la sua natura, era tale da indurre anche ad un profano a richiedere un tempestivo intervento medico.

In secondo luogo, il nostro codice penale definisce chiaramente all'art. 572 il reato di « maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli » come reato doloso.

La definizione giuridica di « maltrattamenti » è quindi molto più restrittiva di quella clinica, che comprende anche i casi in cui il bambino è genericamente « trattato male », subisce cioè un comportamento per lui dannoso anche se questo non è coscientemente voluto dall'autore.

L'« animus maltrattandi », requisito indispensabile secondo una ben radicata giurisprudenza per la qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 572 cod. pen., non ha necessariamente lo stesso rilievo sotto il profilo clinico.

D'altra parte la corretta qualificazione della natura dolosa o colposa del comportamento maltrattante rimane una esigenza ineludibile per diversi motivi.

Sotto il profilo strettamente giudiziario, essa consente l'individuazione di ipotesi diverse di reato a cui corrispondono sanzioni penali di differente gravità.

Il caso da noi descritto è, sotto quest'aspetto, significativo: il marito, a cui in sede di istruttoria sommaria era stato contestato il delitto di maltrattamenti in famiglia seguito da morte, fu rinviato a giudizio per il reato, obiettivamente meno stigmatizzante, di omicidio colposo.

La precisa identificazione del dolo o della colpa alla base di una determinata modalità comportamentale risponde poi alle esigenze di natura terapeutica e di natura preventiva.

È chiaro infatti che ben diverso dovrà essere l'approccio terapeutico nei casi di comportamenti sicuramente dolosi rispetto a quelli nei quali l'azione del responsabile è riconducibile ad una colpa, di regola per negligenza, anche se è suggestiva l'ipotesi che, in questi casi, il comportamento colposo possa essere la espressione fenomenologica di pulsioni aggressive inconsece.

È altrettanto evidente che solo un'analisi attenta ed imparziale delle motivazioni psicodinamiche del comportamento e delle condizioni familiari in cui esso è maturato, può rappre-

sentare una base concreta per un'opera di prevenzione veramente valida ed efficace.

Non è nostra intenzione addentrarci in questa sede nei problemi di valutazione della personalità degli autori di questo tipo di reato, per i quali rimandiamo all'interessante studio di Canepa, né in considerazioni riguardo agli aspetti psicodinamici che di volta in volta sono stati invocati dai vari Autori per spiegare il fenomeno del maltrattamento tanto più che, a nostro avviso, i vari studi tendono spesso a ricondurre forzatamente in schemi abbastanza rigidi modalità comportamentali che, proprio per la loro complessa natura, suggeriscono piuttosto l'idea del concorrere di molteplici momenti causali.

In questo senso il caso da noi descritto rappresenta un esempio paradigmatico di come il maltrattamento sia il risultato finale ed inevitabile di situazioni concorrenti ed interagenti tra loro: la violenza subita in passato dal marito attraverso l'istituzionalizzazione infantile intesa come « espulsione » del figlio illegittimo, la sua conseguente caratteropatologia, il mediocre livello intellettuale e culturale dei due coniugi, la natura coatta del matrimonio, i problemi economici di una famiglia numerosa.

Doveroso ci pare invece considerare l'aspetto tecnico dell'indagine medico-legale per la valutazione dell'elemento psichico del reato, vale a dire la perizia psichiatrica.

In un precedente studio sull'argomento (Celesti e coll.) era sottolineata la frequenza con la quale la Magistratura inquirente dispone indagini di questo tipo e se ne indicavano i motivi nella particolare struttura dinamica del reato, nel senso che si è facilmente portati a cercare in un'infermità di mente l'unica motivazione razionale per un comportamento altrimenti inteso come del tutto aberrante ed incomprensibile.

Un simile atteggiamento può condizionare non solo il magistrato ma anche il perito a cui l'indagine è affidata.

È frequente infatti l'osservazione di casi che si concludono con il riconoscimento di un vizio parziale o addirittura di un vizio totale di mente, in assenza di patologie psichiatriche conclamate, sulla base di anodine diagnosi di « alterazioni del comportamento o del carattere ».

Ciò sembrerebbe contrastare con quanto riportato nelle ricerche in letteratura sulla personalità dei genitori di bam-

bini maltrattati, dalle quali emerge la scarsa incidenza di quadri psicopatologici nosograficamente ben qualificati e gravi.

Vi è anche un altro aspetto che a nostro parere deve essere sottolineato a proposito della perizia psichiatrica e che almeno in parte può giustificare la contraddizione ricordata in precedenza.

Come è noto, le maggiori difficoltà delle operazioni peritali dirette ad accertare l'esistenza di condizioni di esclusione o limitazione dell'imputabilità, si collegano alla necessità di una valutazione medico-legale a posteriori delle condizioni di mente dell'imputato nel momento in cui ha commesso il fatto.

Per questo motivo le difficoltà dell'accertamento tecnico sono tanto maggiori nei casi in cui le alterazioni della capacità di intendere e di volere sono connesse, non ad un'alterazione psichica ben definita dal punto di vista nosografico, quanto piuttosto a disturbi della personalità, ovvero a perturbamenti del tutto transitori delle condizioni psichiche.

Nel caso di maltrattamento a queste difficoltà se ne aggiungono altre peculiari, cioè quelle che derivano dal fatto che il comportamento maltrattante, per sua stessa natura, si struttura in una molteplicità ed abitualità di azioni od omissioni delle quali non si può non tener conto nel valutare le condizioni psichiche dell'imputato al momento della consumazione dell'illecito.

Né va dimenticato che la stessa determinazione del momento consumativo del reato è resa particolarmente difficile dalla mancanza di un evento, naturalisticamente percepibile, distinto dalla condotta del colpevole sicché il delitto deve ritenersi consumato, non quanto si sia prodotta una modificazione del mondo esterno conseguente alla plurima condotta vietata, ma quando questa condotta rivesta quegli estremi di entità e di continuità da farla ritenere criminosamente vessatoria per il soggetto passivo.

È nostra opinione che soffermare l'attenzione sulle peculiari difficoltà dell'indagine psichiatrica medico-legale in questi casi rappresenti lo stimolo ad assolvere il compito affidato dalla Magistratura con quell'impegno e competenza che la delicatezza del singolo caso impone.

Ci pare inoltre che competenza ed impegno analoghi debbano attendersi da tutti i sanitari che, a diverso titolo, possono essere professionalmente coinvolti nel fenomeno del maltrattamento di minori.

Se è vero infatti che la strategia preventiva non può che scaturire dallo sforzo comune di differenti componenti sociali, è altrettanto vero che il ruolo del medico assume un significato ed un valore particolari, non fosse altro per essere a lui solo demandata la responsabilità di una tempestiva diagnosi e di un adeguato trattamento terapeutico.

Sciaudone e coll., nella loro completa relazione svolta in occasione del XXVII Congresso Nazionale della SIMLA, ricordano la « copertura sociale » spesso concessa al fenomeno del maltrattamento e che gli autori mettono in relazione con la natura del comportamento stesso che, mettendo in crisi l'immagine idealizzata dell'essere umano, scatena meccanismi difensivi e tende ad essere rifiutata sul piano emotivo e quindi rimossa dal livello di razionalità della nostra mente.

Gli stessi autori segnalano che il maltrattamento nei confronti di minori appare nella nostra società un fenomeno di entità relevantissima, ancorché negata, ed identificano, a livello familiare, di divulgazione mediante mass-media e legislativo altrettanti momenti di « chiusura » verso il fenomeno.

Sarebbe certamente deprecabile che un ulteriore elemento di « chiusura » derivasse da una « copertura medica » dei singoli casi per essere il sanitario sensibile più che all'esclusivo interesse per il piccolo paziente ad altre contaminazioni pseudo-culturali dalle quali il buon senso del medico deve essere in grado di liberarsi.

RIASSUNTO

Nel riportare un caso di maltrattamento di minore seguito da morte per comportamento omissivo dei genitori, gli AA. considerano gli aspetti diagnostici e giuridici che il medico legale deve affrontare sia nel corso della perizia sulla vittima, sia nel corso delle indagini psichiatrico-forensi che spesso sono disposte sui genitori.

Sono inoltre sottolineati i problemi etici ed i condizionamenti fisiologici e sociali con i quali sia il medico legale, sia il clinico devono confrontarsi di fronte a casi di maltrattamento di minori.

RESUME

Relatant un cas de mauvais traitement de mineur ayant entraîné la mort de celui-ci par omission de la part des parents, les Auteurs examinent les aspects diagnostiques et juridiques auxquels doit faire face le médecin légiste aussi bien au cours de

l'expertise sur la victime que pendant l'enquête psychiatrique et du barreau sur les parents qui souvent est ouverte.

Son également soulignés les problèmes éthiques et les conditionnements physiologiques et sociaux auxquels doivent faire face aussi bien le médecin légiste que le clinicien dans les cas de mauvais traitement de mineurs.

SUMMARY

Reporting an « homicide by starvation » case in which a 7 months old baby died because of the parental neglect, the Authors consider the diagnostic and legal problems that Forensic Medicine has to face both in the expertise on the victim, both in the psychiatric expertise on parents.

Ethical problems, psychological and social restrictions in such cases, are underlined.

RESUMEN

Al señalar un caso de maltratamiento de un menor que terminó muriendo a causa del comportamiento negligente de los padres, los Autores consideran los aspectos diagnósticos y jurídicos que el Médico Legal tiene que afrontar tanto durante la pericia sobre la víctima como durante las investigaciones psiquiátrico-forenses que a menudo se llevan sobre los padres.

Además se han subrayado los problemas éticos y los condicionamientos fisiológicos y sociales con los que tanto el médico legal como el clínico han de enfrentarse en casos de maltratamiento de menores.

ZUSAMMENFASSUNG

Anhand eines Falles von Kindesmisshandlung mit Todesfolge aufgrund elektrischer Vernachlässigung erläutern die Autoren diagnostische und juristische Aspekte, unter welchen sowohl die gerichtsmedizinische Begutachtung des Opfers, sowie die häufig durchzuführende psychiatrisch-forensische Untersuchung der Eltern vorzunehmen sind.

Besondere Erwähnung finden ethische Probleme, sowie die physiologischen und sozialen Verhältnisse, die sowohl Gerichtsmediziner, als auch Kliniker in Fällen von Kindesmisshandlung zu interessieren haben.

BIBLIOGRAFIA

- ADELSON L., *Homicide by starvation: the nutritional variant of the battered child*. J.A.M.A., 186, 458, 1963.
- ASTLEY R., « Multiple metaphyseal fractures in small children ». *Brit. J. Radiol.*, 26, 577, 1953.
- BULLARD D. M., GLASER H. H., BEAGARTY M. C., PRIVCHIL E. C., « Failure to thrive in the neglected child ». *Am. J. Orthopsych.*, 37, 680, 1967.
- CAFFEY J., « Multiple fractures in the long bones of infants suffering from chronic subdural hematoma ». *Am. J. Roentgenol.*, 56, 163, 1946.
- CAFFEY J., « Some traumatic lesions in growing bones other than fractures ». *Brit. J. Radiol.*, 30, 225, 1957.
- CAMERON J. M., RAE L. J., *Atlas of the Battered Child Syndrome*. Churchill Livingstone, London, 1975.
- CANEPA G., « Tendenze attuali della protezione penale del minore. Problemi criminologici e medico-legali » in *Rass. Pen. Crim.*, 1-2, 21, 1980.
- CELESTI R., CANALE M., BISTARINI S., « Il maltrattamento dei bambini. Aspetti medico-legali e sociali » in *Ist. It. Med. soc.*, Roma, 1978.

- DE TONI G., « Il ritardo dell'accrescimento somatico come conseguenza della privazione di cure materne e di una appropriata situazione emozionale: le sindromi da maternal deprivation e da emotional deprivation ». *Not. Soc. It. Ped.*, 6, 4, 238, 1972.
- EMERY J. L., « The Deprived and Starved Child ». *Med. Sci. Law*, 18, 138, 1978.
- EUGENE-DAHIN B., *L'enfant martyr*. Université de Liège, 1978.
- FONTANA V. J., « The diagnosis of the maltreatment syndrome in children ». *Pediatrics*, 51, 780, 1973.
- FRAUENBERGER G. S., LIS E. F., « Multiple fractures associated with subdural hematoma in infancy ». *Pediatrics*, 6, 890, 1950.
- ISAACS S., « Neglect, cruelty and battering ». *Brit. Med. J.*, 3, 224, 1972.
- KEMPE C. H., SILVERMAN E. N., STEELE B. F., DROEGEMUELLER W., SILVER H. K., « The battered child syndrome ». *J.A.M.A.*, 181, 17, 1962.
- KOEL B. S., « Failure to thrive and fatal injury as a continuum ». *Am. J. Dis. Child*, 118, 565, 1969.
- Mc CARTHY D., « The effect of emotional disturbance and deprivation on somatic growth » in DAVIS J. A. e DOBBING J.: *Scientific foundation of pediatrics*. Heinemann, London, 1974.
- RILEY R. L., LANDWIRTH J., KAPLAN S. A., COLLIPP P. J., « Failure to thrive: analysis of 83 cases ». *California Med.*, 108, 32, 1968.
- RITUCCI A., MAGNI P., PERRONE P., « Maltrattamenti dei minori (battered child Syndrome): aspetti clinici e medico-legali », in *Arch. Soc. Lomb. Med. Leg. Ass.*, 14, 1, 1978.
- SANTORO J. P., SAWOOD A. W., AYRAL G., « Les mauvais traitements envers les enfants. A propos des trois cas de décès par suite de négligence et privation volontaire d'aliments », in *For. Sc. Int.*, 21, 175, 1983.
- SCIAUDONE G., PERRONE L., RICCI P., « Aspetti medico-legali e psicopatologici dei maltrattamenti inflitti al minore nell'ambito della legge 833/1978 » in *Rassegna Medico-Forense*, 18, 7, 1980.
- TATSUNO Y., IJIRI I., FUJITA T., MIZOI Y., « Discussion on the medico-legal autopsy cases of Battered child », in *Jap. J. Leg. Med.* 32, 30, 1978.
- TAUBER E. E., PROSDOCIMI V., VITRO V., « La sindrome (allargata) del bambino maltrattato nei suoi aspetti medico-sociali, psicologici e giuridici ». Parte I: Nosografia. *Notiziario della Società Italiana di Pediatria*, 9, 26, 1975.
- TRUBE-BECKER R., « Zur Kindesmisshandlung ». *Med. Klin.*, 59, 1949, 1964.
- TRBE BECKER E., « The death of children following negligence: social aspects ». *For. Sci.*, 9, 111, 1977.

L'ALCOOLISMO NELLA ISTITUZIONE CARCERARIA

*Indagine criminologica e tossicologica
sulla popolazione carceraria di Padova (*)*

S. D. FERRARA — F. INTRONA — M. TANTALO

1. — PREMESSA

Prima di procedere all'illustrazione dei dati, ricordiamo la « premessa » (Allegato n. 1) in base alla quale è stata proposta l'attuale ricerca che è stata articolata su tre fondamentali ipotesi di lavoro:

1) dimostrazione dell'eventuale rapporto fra uso inadeguato dell'alcool e criminalità (ipotesi criminologica);

2) dimostrazione della incidenza della « patologia alcool-correlata » (P.A.C.) in una popolazione carceraria (ipotesi clinica);

3) in caso di risultato positivo sul punto n. 2, verifica del ruolo della istituzione carceraria (con i problemi di promiscuità e di difficoltà psicologiche individuali che essa comporta) nella induzione all'uso inadeguato dell'alcool (Allegato n. 2).

In caso di risultato affermativo sui tre punti, la ricerca è stata impostata in modo da identificare i mezzi di intervento con finalità preventive e curative.

La ricerca prende altresì a riferimento l'elevato consumo di alcool in Italia (13,7 litri di alcool anidro per abitante

(*) Ricerca effettuata per conto del Ministero di Grazia e Giustizia dai professori: FRANCESCO INTRONA, ordinario di medicina legale e direttore dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Padova; MARIO TANTALO, incaricato stabilizzato di antropologia criminale associato nell'Università di Padova; SANTO DAVIDE FERRARA, incaricato di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università di Padova; con la collaborazione di M. BANFI, G. CIRASO e C. RAGO.

nel 1980) ed i livelli di rischio di P.A.C. a seconda del consumo (80 gr/die di etanolo provocano *delirium tremens* nel 10 % dei casi; cirrosi epatica nel 42 % dei casi; cancro esofago nel 77 % dei casi).

Più esattamente si può stimare che il rischio digestivo è a livello di 20-40 gr/die ed il rischio neuropsichiatrico è a livello di 60-80 gr/die.

È da considerare anche che la frequenza dei « forti bevitori » in Italia è stimata come pari al 7 % della popolazione sopra i 15 anni di età (1-2 % in U.S.A., Danimarca, Svezia, Norvegia, Olanda; 3 % in Austria e Belgio; 4 % in Australia, Germania Federale, Portogallo, U.S.S.R, Spagna; 7 % in Cile, Finlandia, Polonia, Inghilterra; 9 % in Francia e Brasile; 14 % in Cecoslovacchia; 20 % in Irlanda, Jugoslavia, Argentina) (1).

Fra i detenuti i dati sono molti variabili nei diversi Paesi a seconda delle differenze di legislazione e dei metodi di rilevamento. Secondo alcune stime i forti bevitori in questa categoria sono il 50 % in Polonia ed Australia; dal 36 % al 46 % in Francia; il 27 % in Jugoslavia; il 18 % in Inghilterra; lo 0,7 % in India (1).

Quanto ai ricoveri ospedalieri per psicosi alcoliche e/o alcoolismo cronico sono, in Italia, pari a 7 su 100.000 abitanti sopra i 15 anni e la mortalità per cirrosi epatica (assunta come indizio di abuso d'alcool) è pari al 47,6 su 100.000 maschi e 18,1 su 100.000 femmine (1974) (1).

I rapporti fra criminalità ed alcoolismo sono intuibili ma difficilmente dimostrabili nel singolo caso concreto perché una prova in merito può ottenersi solo con l'esame clinico ed alcoolimetrico dell'autore di reato subito dopo il reato medesimo e comunque prima che l'alcool sia stato metabolizzato. Pur con questi limiti, le ricerche in materia sono significative e MULLER (2) ha riscontrato, in un gruppo di detenuti, che l'alcool era stato all'origine del delitto nel 30 % dei casi dando luogo a delitti sessuali (85 % degli etilisti detenuti) a delitti contro la vita e l'incolumità individuale (25 %) ed a delitti contro il patrimonio (30 %). Alcuni etilisti avevano commesso più reati di diverso genere.

HEUYER (2) attribuisce all'alcoolismo il 20 % dei furti, il 30 % dei delitti sessuali, il 60 % degli omicidi volontari, l'80 % dei reati di incendio, il 75 % dei delitti di lesioni per-

sonali. KINBERG (2), per la Svezia, attribuisce all'alcoolismo l'85 % degli omicidi ed il 74,7 % delle lesioni personali.

BORMEFÉY (2), ha riscontrato la frequenza dell'alcoolismo nella misura del 66 % fra i soggetti privati della patria potestà, del 58 % fra i responsabili di maltrattamenti a danno di minori, del 100 % fra i responsabili di omicidio a danno di minori.

Da una casistica dell'Istituto di Medicina Legale di Lillè (MULLER) (2) l'alcool risulta all'origine del 50 % degli omicidi volontari, del 77,9 % delle lesioni personali, dell'88 % dei delitti sessuali. Circa il grado della ubriachezza fra i responsabili dei delitti di lesioni personali, i valori alcoolemici sono risultati i seguenti:

fra 0 e 0,5 %	=	4 casi
da 0,6 a 1 %	=	7 casi
da 1,01 a 1,5 %	=	25 casi
da 1,6 a 2 %	=	34 casi
da 2,01 a 2,5 %	=	40 casi
da 2,6 a 3 %	=	20 casi
da 3,01 a 3,5 %	=	9 casi
da 3,6 a 4 %	=	3 casi
oltre 4 %	=	3 casi

Questa ricerca è stata condotta su 189 autori di reato, 170 dei quali erano qualificabili come « alcoolisti cronici ».

WOLFGANG (2) ritiene che nei due terzi dei delitti di omicidio volontario, la vittima o l'omicida o entrambi siano sotto l'influenza dell'alcool. A tal riguardo merita segnalazione l'art. 11 della legge francese del 15 aprile 1954 (e successive modificazioni) il quale autorizza gli agenti della polizia amministrativa e della polizia giudiziaria a fare eseguire « accertamenti medici, clinici e biologici destinati a dare prova della presenza dell'alcool nell'organismo quando ritengono che il *delitto*, il *crimine* o l'accidente sia stato commesso o causato sotto l'influenza di uno stato alcoolico... In tutti i casi in cui è possibile, tali accertamenti devono essere eseguiti anche sulla vittima ».

Nell'ambito di analoghe ricerche italiane, STILO (2) ha esaminato 300 soggetti, distinti in bevitori occasionali (non etilisti) e bevitori abituali (etilisti), ed ha riscontrato un 4 % di condanne fra i primi ed un 50 % di condanne fra i secondi.

In particolare, i reati degli etilisti riguardavano rissa e percosse (16,77 %), lesioni personali (11,33 %), sfregio (1,33 %), uxoricidio, concorso in omicidio, minaccia a mano armata, violenza privata (0,66 % per ciascuna voce), furto (6,66 %), associazione per delinquere (5,32 %), diserzione (1,33 %), violenza carnale (2,66 %).

CITTERIO e DELLA ROVERE (2) hanno esaminato un gruppo di 105 alcoolisti cronici responsabili di reati: le imputazioni erano di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale (48; dei quali 4 recidivi), maltrattamenti in famiglia (24; dei quali 6 recidivi), atti osceni (11; dei quali 8 recidivi), violenza carnale (8), tentativo di uxoricidio (8), furto (6, tutti recidivi).

Questo genere di indagini è difficile da compiersi nell'ambito di una popolazione di detenuti perché è ben probabile che i veri « alcoolisti cronici » autori di reato siano stati a suo tempo prosciolti ai sensi dell'art. 95 cod. pen. mentre coloro che hanno commesso il reato in preda ad intossicazione alcoolica acuta (non essendo alcoolisti cronici) non sono stati esaminati sotto il profilo clinico ed alcoolimetrico subito dopo il reato. È infatti noto che nel nostro sistema giuridico e legislativo non si può sottoporre ad esami alcoolemici chi abbia compiuto un qualsiasi reato e basti ricordare l'annosa questione che nel nostro Paese si trascina con riferimento alle indagini di laboratorio su coloro che guidano veicoli a motore « in stato di ebbrezza » (art. 132 D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956; art. 587 D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420).

Se la ricerca di tipo criminologico ha i limiti sopra indicati, limiti minori dovrebbe avere una ricerca di *medicina penitenziaria con indirizzo clinico-epidemiologico*, cioè finalizzata alla verifica delle condizioni di salute di una popolazione detenuta con particolare riguardo a fatti patologici correlati all'uso inadeguato dell'alcool.

È evidente che la identificazione di una « patologia alcool correlata » o di indici biochimici comunque significativi in tal senso, autorizza a riconoscere un uso inadeguato (eccessivo) di bevande alcoliche.

Il termine di patologia alcool correlata si riferisce, con tutta evidenza, alla patologia indotta dall'alcool a carico di tutti gli apparati e sistemi come è stato dimostrato da una recente ricerca nella Regione Veneto (3).

Nel trattare di Patologia Alcool Correlata (P.A.C.) si deve tener presente la quota di essa che è costituita dalla Sindrome da Dipendenza Alcoolica (S.D.A.) la quale più si avvicina alla tradizionale categoria nosografica dell'alcolismo cronico. L'incidenza dell'uso e dell'abuso dell'alcool nella popolazione è da stimarsi (per stime indirette) in quote divise in astemi (5 % circa), bevitori adeguati (75 % circa), bevitori inadeguati senza S.D.A. (5 % circa).

È da ritenere che il quarto gruppo raccolga in sé gli alcoolisti cronici non imputabili ai sensi dell'art. 95 cod. pen. e che nel terzo gruppo possano (almeno in parte) inserirsi gli « ubriachi abituali » di cui all'art. 94 cod. pen.

È altresì ovvio che la commissione di un reato in preda ad intossicazione alcoolica acuta può aversi nei casi appartenenti al secondo, terzo e quarto gruppo con esclusione della imputabilità nell'ultimo gruppo (episodi di ubriachezza in alcoolisti cronici) che pertanto non può essere rappresentato fra coloro che scontano una pena detentiva.

Ove si volesse tentare una trasposizione della frequenza dell'uso dell'alcool nella popolazione detenuta si dovrebbe partire dall'assunto che gli astemi, i bevitori adeguati ed i bevitori inadeguati (con o senza S.D.A.) siano rappresentati all'incirca come nella popolazione in generale, salvo un'eventuale maggiore presenza di bevitori inadeguati senza S.D.A. e comunque non veri alcoolisti cronici nell'eccezione psichiatrica del termine.

Ed infine va ricordata un'altra peculiare caratteristica di una indagine come quella in oggetto: poiché non è da ritenere che nell'ambito di un carcere circoli una quantità di bevande alcooliche tale da creare (o mantenere) una P.A.C., gli indici clinici e biochimici eventualmente positivi in tal senso dovrebbero riferirsi ad una sindrome da alcool già acquisita prima della detenzione. Anche in tal senso, comunque, un eventuale riscontro positivo sarebbe interessante perché potrebbe costituire una verifica catamnestica delle abitudini alcooliche pregresse. In quest'ottica abbiamo quindi ritenuto necessario impostare la raccolta epidemiologica dei dati secondo un metodo di inchiesta idoneo a cercare, accanto agli indici clinici e biochimici della P.A.C. esistente in un carcere, anche taluni indici psico-sociali.

2. - OBIETTIVI DELLA RICERCA

Sulla base dei presupposti sovraindicati la ricerca criminologica e tossicologica proposta persegue i seguenti scopi:

- elaborazione di uno schema di meccanismo informativo basato su definizioni concordate;
- individuazione di fonti, destinatari e mezzi per la trasmissione dell'informazione;
- raccolta di informazioni attendibili sull'entità di diffusione dell'uso di alcool;
- programmazione di un piano d'intervento preventivo, curativo e riabilitativo, adattando alla realtà specifica la entità e le modalità applicative dello stesso;
- impostazione di programmi di preparazione e periodico aggiornamento degli operatori impegnati a qualsiasi livello nelle strutture carcerarie;
- individuazione della struttura per il coordinamento delle attività relative.

3. - POPOLAZIONE E SEDE DELLA RICERCA

La ricerca è stata effettuata dal 21 novembre 1983 al 25 giugno 1984 sulla popolazione detenuta presso la casa di reclusione di Padova.

Il campione di popolazione costituito da 74 detenuti presso la casa di reclusione di Padova è significativo sul piano statistico in assoluto e in relazione alla collocazione spaziale in una regione (il Veneto) ove il fenomeno dell'alcoolismo è storicamente diffuso ed ampiamente studiato nella popolazione « non istituzionalizzata », con il conseguente vantaggio di disporre di già rilevati « gruppi di controllo » (1).

Per le indagini tossicologico-analitiche, l'analisi, la archiviazione e l'elaborazione dei risultati, la ricerca si è svolta presso l'Istituto di Medicina Legale della Università di Padova che ha posto a disposizione alcuni ricercatori delle Sezioni di Criminologia e Tossicologia, provviste di biblioteca, attrezzature analitiche e Computer Sistema 34 IBM.

4. - PERSONALE, MATERIALE E ATTREZZATURE

A) *Personale*

La ricerca ha richiesto per tutta la sua durata la collaborazione a tempo pieno di 3 medici, 3 psicologi e 2 esperti di laboratorio di Tossicologia Analitica, nonché di altro personale a tempo parziale utilizzato in relazione alle necessità.

B) *Materiale*

La ricerca ha comportato l'utilizzazione del seguente materiale:

- questionari e protocolli per la raccolta dei dati e la risposta ai tests;
- cartelle di esame clinico;
- materiale di consumo di laboratorio (provette, solventi, reagenti, piastre, supporti, kits immunochimici, ecc.);
- programma applicativo di computerizzazione dei dati.

5. - METODOLOGIA DELLA RICERCA

Per l'esecuzione della ricerca si sono realizzate per ciascun detenuto le seguenti fasi operative.

1) Esame della cartella clinica esistente nella casa di reclusione.

2) Raccolta dei dati medico e socio-anamnestici.

3) Esame somato-clinico.

4) Colloquio clinico ed esame psicodiagnostico.

a - Somministrazione di un test proiettivo specifico per bevitori inadeguati (CAGE-test).

b - Somministrazione di un test proiettivo di personalità (Hand-test).

5) Ricerca di « indicatori biologici ».

a - Analisi chimico-cliniche

b - Analisi chimico-tossicologiche.

A completamento della ricerca si è inoltre provveduto alla:

- 6) somministrazione di un questionario ad agenti di custodia della casa di reclusione;
- 7) valutazione dei dati emersi e conclusioni.

PARTE SPERIMENTALE

Si riportano di seguito i risultati di ciascuna delle fasi operative previste nella metodologia della ricerca.

5.1 - *Esame della cartella clinica esistente nella casa di reclusione*

Sono stati esaminati al fine di rilevare eventuali patologie preesistenti all'indagine ed elementi clinici e circostanziali che potessero consentire di valutare eventuali stati attribuibili ad intossicazione acuta o cronica da alcool.

La ricerca è stata negativa in tal senso.

5.2 - *Raccolta dei dati medici e socio-anamnestici*

Per la raccolta dei dati medico e socio-anamnestici si è seguita una procedura standardizzata che prevede la puntuale compilazione della scheda allegata (Allegato n. 3).

La elaborazione delle schede dei 72 detenuti esaminati ha consentito i rilievi di seguito indicati.

Età media: 38 anni.

Scolarità: (anni di frequenza) 9.

Occupazione.

	occupati	non occupati
Fuori del carcere	60 (83,3 %)	12 (16,6 %)
In carcere	54 (75,0 %)	18 (25,0 %)

Fuori dal carcere l'attività prevalente è di tipo operaio ed artigiano.

Coniugati (compresi i conviventi): 37 (51,4 %).

Vedovi: 2 (2,7 %).

Divorziati: 6 (8,3 %).

Celibi: 27 (37,5 %).

Residenza: nel Veneto 23 (31,9 %) - Fuori dal Veneto 49 (68,1 %).

Presenza nella casa di reclusione di Padova dal:

1975:	1 (1,3 %)
1977:	2 (2,7 %)
1978:	3 (4,1 %)
1979:	1 (1,3 %)
1980:	2 (2,7 %)
1981:	4 (5,5 %)
1982:	30 (41,1 %)
1983:	25 (34,7 %)
1984:	4 (5,5 %).

Del tutto privi di significatività sono infine risultati i dati medico-anamnestici.

5.3 - *Esame somato-clinico*

L'esame obiettivo internistico, neurologico ed osteo-articolare non ha evidenziato fatti patologici di rilievo.

Si sono solo rilevati un caso di silicosi e frequenti epigastralgie ed artralgie di modesta entità.

5.4 - *Colloqui clinico ed esame psicodiagnostico*

Il colloquio è stato condotto sulla base di un questionario (Allegato 3) che tendeva a rendere omogeneo l'approccio con gli intervistati. In quasi tutti si è evidenziato un atteggiamento di generica diffidenza nei confronti dell'indagine solo in parte superata nel corso dell'intervista.

5.4.a) *Somministrazione di un test specifico per alcoolisti (CAGE)*

Le quattro domande che costituiscono il Cage test vengono utilizzate per enucleare eventuali « segni » per il consumo di alcool. Le stesse sono:

- Ha mai sentito la necessità di smettere di bere?
- Si è mai sentito annoiato dalle critiche sul bere?
- Ha mai avuto sentimenti di colpa relativi al bere?
- Ha mai assunto bevande alcoliche al mattino?

Il questionario, messo a punto da Ewing J. A. e Rouse B. A. nel 1970, fu in seguito provato da Mayfield e coll. nel 1974 su 366 pazienti psichiatrici. Questi Autori trovarono che l'81 % degli alcolisti riconosciuti, risposero affermativamente a due o più domande, rispetto all'11 % dei non alcolisti. Saunders e Korshaw raffrontarono il Mast (*) ed il Cage in una popolazione aperta e trovarono che il Cage è più sensibile. Nel 1982 Bernardt M. W. e Mumford J. confrontarono la efficacia di 8 tests di laboratorio e di tre questionari (Brief-Mast, Cage e Reich interviews) su 385 pazienti psichiatrici, trovando che il Cage era maggiormente consigliato per la sua brevità ed accettabilità pur presentando numerosi falsi positivi.

Il Cage test è stato validato su una popolazione italiana da Naccarato e coll. nel 1982, che riscontrarono una buona correlazione tra le risposte al test ed il consumo accertato di alcool.

I risultati ottenuti sui detenuti esaminati sono stati i seguenti:

Risposte negative	34	47,2 %
1 Risposta affermativa	19	26,4 %
2 Risposte affermative	6	8,3 %

13 soggetti (18,5 %) non hanno fornito alcuna risposta in quanto le domande « non li riguardavano, ritenendosi astemi ».

Complessivamente sono state riscontrate 25 risposte affermative così distribuite:

domanda n. 1	4	5,40 %
domanda n. 2	3	4,05 %
domanda n. 3	1	1,35 %
domanda n. 4	11	13,51 %

6 soggetti (8,11 %) hanno fornito due risposte affermative.

(*) Altro test specifico per alcolisti.

L'elaborazione dei dati, con metodi statistici ha consentito di valutare la specificità del test (per le risposte positive) dello 0,94 e la sensibilità (per le risposte negative) dello 0,59. Risulta dunque confermata la elevata possibilità di falsi positivi per le risposte affermative ad una sola domanda.

La significatività della correlazione grammi alcool ipoteticamente assunti/risposte Cage è risultata avere una P inferiore a 0,001 (quindi significativa),

La probabilità di consumo di alcool, correlata alle singole risposte affermative, è illustrata nella Tabella 1.

TABELLA 1.

	Meno di 80 gr/die	Più di 80 gr/die
Pos. dom. n. 1	80,76%	19,24%
Pos. dom. n. 2	66,66%	33,33%
Pos. dom. n. 3	non signif.	non signif.
Pos. dom. n. 4	76,47%	23,53%
Pos. 2 dom.....	6,67%	93,33%

La Tabella dimostra che non sono significative le risposte affermative ad una sola domanda, sia per la esiguità del campione esaminato sia perché nelle percentuali devono essere comprese le false positività.

Molto più attendibili risultano invece le risposte affermative a due domande, dalle quali scaturisce una probabilità di consumo di almeno 80(*) gr/die superiore a 0,90 (Tabella n. 1).

In base alle elaborazioni e considerazioni sovraesprese i casi positivi sono quelli contrassegnati con i numeri: 4, 10, 12, 24, 33, 37.

* Tale valore limite è ritenuto significativo da recenti studi epidemiologico-clinici (4).

5.4.b) *Somministrazione di un test proiettivo di personalità (HAND-test)*

La scelta del test è stata motivata dalla facilità di somministrazione e dall'ipotesi di evidenziare particolari atteggiamenti personalogici di tipo aggressivo (AOR) in grado di fornire una eventuale motivazione all'assunzione di alcool.

Dopo l'elaborazione dei protocolli si sono rapportati i dati ottenuti ad un *gruppo di controllo* di soggetti senza precedenti penali ed adeguati assuntori di alcool.

I risultati dimostrano che i detenuti forniscono un numero inferiore di risposte affettive ed un numero superiore di risposte esibizionistiche e comunicative.

È ipotizzabile che tale fenomeno si inquadri in una richiesta di comunicazione nel tentativo di fare focalizzare il proprio disagio esistenziale, anche solo contingente.

A fronte di risposte Ten (tensione) in numero superiore, non si è rilevata alcuna significatività nella valutazione dell'AOR.

Il PATH è inoltre più elevato rispetto ai non detenuti (ulteriore conferma del disagio, in particolare segni di depressione).

Allo Hand test non si sono infine rilevati dati che consentano di distinguere dalla media degli altri detenuti i sei soggetti che hanno fornito risposte affermative al Cage test.

5.5. - *Ricerca di indicatori biologici*

La ricerca degli indicatori biologici è avvenuta mediante analisi chimico-cliniche e chimico-tossicologiche.

5.5.a) *Analisi chimico-cliniche*

Le elaborazioni di precedenti indagini epidemiologiche e gli studi sui parametri bioumorali (9-10-11) hanno suggerito di adottare il « sistema multivariato » (multivariate predictor) basato sull'analisi biochimica nel sangue del volume globulare medio, dell'acido urico e della gamma-glutamyl-transferasi.

5.5.b) *Analisi chimico-tossicologiche*

A corredo delle analisi chimico-cliniche, ed anche al fine di escludere concause farmaco-tossicologiche nel rilievo dell'eventuale alterazione biochimica, si è eseguita la ricerca qualitativa/quantitativa di farmaci, droghe ed alcool etilico in campioni di urina. Su 10 detenuti, corrispondenti al 17,5 % della popolazione esaminata (per gli « indicatori biologici »), si è inoltre eseguito il dosaggio di alcool etilico su campioni di sangue ed urina prelevati alle ore 7 di un giorno successivo ad una festività. Viene riportato in Tabella n. 2 lo schema degli indicatori bioumorali, dei farmaci/tossici ricercati con le relative tecniche o metodi di analisi.

TABELLA 2.

Indice Biochimico	Metodo di Analisi	N. detenuti
<i>Sangue</i>		
Acido urico	ACA Dupont	57
Gamma-GT	ACA Dupont	57
Volume globulare (μ^3)	Hemacog 8:90 technicon	57
Globuli rossi	Hemacog 8:90 technicon	57
Emoglobina	Hemacog 8:90 technicon	57
Ematocrito	Hemacog 8:90 technicon	57
Globuli bianchi	Hemacog 8:90 technicon	57
Piastrine	Hemacog 8:90 technicon	57
Alcool etilico	GLC-HS (1)	10
<i>Urina</i>		
Alcool etilico	GLC-HS (1)	57
Droghe	EMIT-GL-GLC/MS (2) (1) (3)	57
Farmaci	EMIT-GL-GLC/MS (2) (1) (3)	57
Sost. psicotrope	EMIT-GL-GLC/MS (1) (2) (3)	57
(1) = Gas-Liquid-Chromatography-Head Space. (2) = Enzyme-Multiplied-Immunoassay Technique. (12, 13, 14). (3) = Gas-Liquid-Chromatography/Mass Spectrometry. (12, 13, 14).		

TABELLA 3. - I

N.	Data prelievo	Acido urico mgr%	GT	Volume globulare (*)	Gl. rossi ($\times 10^9$)	Emoglobina gr%	Ematocrito	G. bianchi ($\times 10^3$)	Piastrine ($\times 1000$)
1	23-11-83	4,6	16	86	5,44	16,1	47,2	9,7	270
2	23-11-83	4,5	8	85	5,28	15,3	45,3	7,5	228
3	23-11-83	3,5	33	95	5,08	16,3	48,3	6,8	218
4	23-11-83	3,8	47	86	5,16	14,8	44,5	6,6	257
5	23-11-83	3,8	33	90	5,02	15,5	45,6	4,1	253
6	23-11-83	3,8	45	92	5,15	15,7	47,7	8,0	290
7	9- 1-84	3,8	52	90	5,08	16,4	46,1	10,0	242
8	9- 1-84	4,1	29	87	5,88	16,7	51,2	10,1	233
9	23-11-83	4,9	12	88	5,46	17,0	48,1	9,4	218
10	23-11-83	4,9	17	89	5,44	16,8	48,5	6,6	233
11	6-12-83	3,1	58	88	5,18	15,9	46,1	7,6	308
12	6-12-83	3,5	21	93	5,16	16,2	48,4	6,0	315
13	9- 4-84	4,2	88	89	5,21	15,7	56,5	10,3	302
14	6-12-83	4,4	8	85	5,10	14,4	43,7	5,2	238
15	6-12-83	5,6	19	89	4,73	14,1	42,1	5,6	290
16	9- 1-84	4,3	7	87	5,65	16,9	49,6	6,7	283
17	6-12-83	6,1	78	75	6,48	16,3	48,8	6,6	302
18	6-12-83	5,3	202	93	5,22	16,5	48,7	7,6	264
19	6-12-83	3,9	17	85	5,14	14,7	44,1	4,2	227
20	6-12-83	5,0	8	90	5,28	16,3	47,8	11,8	328
21	9- 1-84	6,0	152	92	5,10	15,4	47,4	8,9	270
22	9- 1-84	4,4	74	87	5,64	16,3	49,6	7,4	233
23	9- 1-84	3,9	17	92	4,68	14,4	43,1	5,9	240
24	9- 3-84	6,5	141	95	4,89	15,8	46,8	11,5	333
25	9- 1-84	3,9	14	74	5,87	12,9	43,6	8,0	218
26	9 -1-84	5,1	167	86	6,04	17,8	52,4	5,9	175
27*									
28*									
29	9- 3-84	5,0	12	85	5,26	15,2	44,7	4,7	260
30*									
31	9- 3-84	4,9	12	88	5,08	15,7	44,7	10,9	224
32	9- 3-84	4,6	31	91	5,17	15,9	46,8	10,1	316
33	16- 3-84	4,1	8	87	4,73	13,9	41,2	7,9	300
34	9- 3-84	2,3	72	84	5,66	17,3	47,4	9,4	266
35	9 -3-84	5,3	97	92	5,27	16,6	48,3	8,9	366
36	9- 3-84	5,1	37	74	6,90	16,1	51,4	6,8	254
37	9- 3-84	5,9	82	92	5,24	16,4	48,0	7,9	285

segue: TABELLA 3. - I

N.	Data prelievo	Acido urico mgr%	GT	Volume globulare (*)	Gl. rossi ($\times 10^6$)	Emoglobina gr%	Ematocrito	G. bianchi ($\times 10^3$)	Piastrine ($\times 1000$)
38*									
39	9- 3-84	4,4	66	91	5,55	16,8	50,5	9,6	266
40	16- 3-84	3,9	6	84	5,52	16,6	46,5	5,9	252
41	16- 3-84	3,6	9	87	4,97	14,6	43,3	6,7	135
42*									
43	16- 3-84	4,6	10	85	4,60	13,6	39,3	5,8	196
44	16- 3-84	4,0	18	88	5,42	15,9	47,6	9,9	330
45*									
46	20- 3-84	3,3	15	82	5,18	16,0	42,7	7,3	232
47*									
48	20- 3-84	3,4	8	80	5,30	15,7	42,4	7,7	290
49*	20- 3-84	5,2	81	86	5,63	16,9	48,5	7,2	179
50	20- 3-84	5,9	15	65	6,12	13,4	39,6	4,9	290
51	20- 3-84	4,6	19	84	5,28	16,5	44,3	7,2	207
52	9- 4-84	6,2	64	93	5,36	16,4	49,9	6,0	208
53*									
54	20- 3-84	4,7	22	87	5,30	16,8	45,9	5,5	282
55	27- 3-84	3,8	46	87	4,04	15,8	44,0	8,2	276
56	27- 3-84	3,6	12	88	4,87	15,7	42,8	10,2	370
57	9- 4-84	4,5	98	87	5,52	15,0	48,1	6,6	277
58	27- 3-84	4,4	16	82	5,36	14,4	43,8	7,4	266
59*									
60	9- 4-84	3,9	22	85	5,45	15,5	46,4	10,0	255
61*									
62	27- 3-84	5,6	28	85	5,35	16,7	45,7	6,5	292
63*									
64	9- 4-84	5,0	18	88	5,24	15,3	46,0	8,6	282
65	9- 4-84	3,4	15	95	5,32	16,9	50,4	9,0	258
66*									
67*									
68*									
69	9- 4-84	5,9	28	89	5,52	17,3	49,0	8,1	258
70	9- 4-84	4,0	8	91	5,36	16,3	48,7	8,5	293
71*									
72	9- 4-84	3,9	25	89	5,23	15,2	46,5	8,0	187
73	9- 4-84	5,9	50	88	5,37	15,8	47,2	12,4	307

(*) Detenuti che non hanno acconsentito a sottoporsi ai prelievi.

TABELLA 4. - *Presenza di farmaci o droghe.*

	CASI POSITIVI	
	N.	%
Benzodiazepine	8	13,33
Alcool etilico	4	6,67
Cocaina	1	1,67
Cannabinoidi	1	1,67
	Dosi	Detenuti
Cocaina	5,6 mcg/ml	14
Cannabinoidi	100 ng/ml	6
Benzodiazepine	0,4 mcg/ml	8
	3,8 mcg/ml	13
	1,5 mcg/ml	18
	0,5 mcg/ml	21
	1,0 mcg/ml	22
	6,0 mcg/ml	24
	1,8 mcg/ml	26
	0,8 mcg/ml	31
Alcool etilico	tracce non dosab.	33
	17 mg %	35
	44 mg %	62
	tracce non dosab.	72

Nelle Tabelle n. 3 e 4 sono riportati i risultati degli indici ematologici e delle analisi chimico-tossicologiche.

L'alcool etilico, presente nel 6,67 % della popolazione esaminata con un livello urinario massimo di 44 mg %, è risultato assente in tutti i campioni prelevati nel giorno successivo alla festività.

5.6 - *Somministrazione di un questionario ad agenti di custodia*

Su un campione significativo (n. 51) di agenti di custodia della casa di reclusione di Padova, si è somministrato un questionario (*Allegato n. 4*) la cui elaborazione è idonea ad ottenere indicazioni sulla loro « posizione » nei confronti dell'eventuale fenomeno (alcolismo intraistituzionale) e suggerimenti per la eliminazione dello stesso.

L'elaborazione del questionario ha evidenziato quanto segue:

Età media: 33 anni con moda di 22 anni.

Titolo di studio: 16 (31,3 %) elementari;

29 (56,8 %) media inferiore;

3 (5,8 %) media superiore;

3 (5,8 %) non specificato.

Coniugati 36 (70,59 %).

Non coniugati 15 (29,41 %).

Mansioni amministrative 10 (19,61 %).

Mansioni di sorveglianza 23 (45,1 %).

Servizi ausiliari 10 (19,61 %).

Non specificato 8 (15,6 %).

Risposte alle domande

1) Ritiene di avere elementari nozioni sanitarie tali per cui riuscirebbe a capire se un detenuto è realmente ammalato o sta simulando?

Sì 24 (47,06 %); No 7 (13,72 %); Incerto 24 (47,06 %).

2) Queste nozioni le ha acquisite attraverso corsi specifici o sono frutto della sua esperienza?

Corsi 5 (9,8 %); *Esperienza* 27 (52,94 %); *Non sa* 19 (37,25 %).

3) Ha mai dovuto prestare soccorso ad un detenuto?

Sì 24 (47,06 %); *No* 27 (52,94 %).

4) Se sì, in quali circostanze?

Infortuni sul lavoro, risse, stati depressivi.

5) Secondo la esperienza quali sono le malattie più frequenti tra i detenuti?

Ansia 35 (68,63 %); *dell'apparato digerente* 8 (17,03 %); *non risponde* 8 (17,03 %).

6) Ritene che la struttura carceraria assicuri un'adeguata assistenza sanitaria ai detenuti?

Sì 31 (60,78 %); *No* 3 (5,88 %); *Sufficiente* 17 (33,33 %).

7) Secondo la esperienza che percentuale di simulazione di malattia c'è tra i detenuti?

Meno del 10 %: 3 (5,88 %); *tra il 10 ed il 20 %:* 12 (23,53 %); *tra il 20 ed il 30 %:* 16 (31,37 %); *oltre il 50 %:* 19 (37,25 %); *non risponde* 1 (1,96 %).

8) Secondo lei i detenuti bevono vino o birra in quantità maggiore di chi non è in carcere?

Sì 10 (19,6 %); *No* 33 (64,70 %); *Non sa* 8 (15,69 %).

9) Se sì perché? Per reazione, per evadere?

Se no, perché? Non possono disporre più di mezzo litro.
Se incerto, perché? Dipende dalle persone.

10) Saprebbe riconoscere un detenuto in stato di ubriachezza?

Sì 47 (92,16 %); *No* 1 (1,96 %); *Incerto* 3 (5,88 %).

11) Se sì, su quali elementi si basa la sua diagnosi?
Stato confusionale, comportamento scorretto, marcia incerta.

12) Un detenuto che abusa di alcool procura maggiori problemi di altri detenuti?

Sì 32 (62,74 %); No 5 (9,8 %); In egual misura 14 (27,45 %).

13) Le capita spesso di osservare detenuti ubriachi?

Sì 29 (56,86 %); No 20 (39,21 %); Non risponde 2 (3,92 %).

14) Se sì, di solito in quali occasioni?

Ora d'aria, giorni festivi, nei momenti di difficoltà.

15) Se sì, come si comporta in tali occasioni?

(15 risposte) In genere con tolleranza, chiamo altri agenti.

16) Cosa pensa sia più utile fare in presenza di un detenuto ubriaco?

Lasciarlo in cella con gli altri 10 (19,61 %);

Trasferirlo in cella d'isolamento 6 (11,76 %);

Avvisare il medico 5 (9,8 %);

Avvisare i superiori 18 (35,29 %);

Lasciarlo in cella ed avvisare i superiori 4 (7,84 %);

Avvisare i superiori ed il medico 5 (9,8 %);

Trasferirlo in cella d'isolamento ed avvisare i superiori 3 (5,88 %).

17) Secondo lei, un soggetto che prima della carcerazione era un forte bevitore, una volta detenuto

smette di bere 32 (62,74 %)

beve, ma in quantità inferiore 11 (21,57 %);

continua a bere come prima 8 (15,69 %).

18) Ritieni, in genere, che i detenuti abbiano eccessiva libertà per procurarsi bevande alcoliche?

Sì 11 (21,56 %); No 34 (66,66 %); Incerto 6 (11,76 %).

19) Se sì, limiterebbe questo fenomeno e come?

(24 risposte) *Impedendo l'uso di alcool.*

20) La quantità di vino attualmente concessa ai detenuti è fonte di indisciplina e quindi potenziale pericolo per la normale attività cui lei è preposto?

Sì 8 (15,68 %); No 32 (62,74 %); Incerto 11 (21,57 %).

21) È mai stato minacciato o aggredito da un detenuto ubriaco?

Sì 26 (50,98 %); No 22 (43,14 %); Non risponde 9 (5,88 %).

22) Secondo lei un detenuto si ubriaca più facilmente se è in cella con altri o se è in isolamento o in una cella singola?

(29 risposte): *insieme con altri* 22 (43,14 %); *da solo* 7 (13,72 %).

23) Secondo lei negli Istituti Italiani vi è commercio di superalcolici?

Sì 10 (19,61 %); No 34 (66,66 %); Incerto 6 (11,76 %); Non risponde 1 (1,96 %).

Dalle risposte fornite dagli agenti di custodia si deduce quanto segue:

– oltre il 50 % possiede un diploma di scuola media inferiore;

– circa il 42 % ritiene di saper formulare una « diagnosi » (domanda n. 10) basandola su sintomi specifici, come lo stato confusionale, la marcia incerta;

– il 62 % ritiene che un detenuto ubriaco procuri maggiori problemi di altri (domanda n. 12);

– il 57 % riferisce che è frequente l'osservazione di detenuti ubriachi (domanda n. 13) ed il 51 % afferma di essere stato minacciato o aggredito da un detenuto ubriaco;

– il 35 % preferisce comunicare ai superiori l'eventuale stato di ubriachezza del detenuto;

– solo il 9 % ritiene che l'alcoolismo costituisca un problema esclusivamente medico; e percentuali variabili sono orientate ad assumere comportamenti ora tolleranti ora repressivi (« cella d'isolamento »);

– il 63 % ritiene che i bevitori « inadeguati » divengano « adeguati » all'interno della istituzione carceraria, in ragione del difficoltoso ottenimento di bevande alcoliche (66 %) e della non rilevante quantità distribuita pro die (63 %).

6. – CONCLUSIONI

La ricerca ha confermato l'esistenza di seri problemi di operatività a causa della diffidenza manifestata dai detenuti e giustificata dal clima sociale, dai rapporti intraistituzionali coatti, dalla scarsa credibilità della istituzione carceraria.

La dimostrazione di tali problemi operativi e di conseguente interpretazione dei dati è fornita dalla significativa percentuale (18,5 %) di risposte negative alle quattro domande del CAGE-test specifico per gli alcolisti.

Malgrado si sia celata la reale motivazione dell'inchiesta inserendo il test in un questionario sulla salute individuale e collettiva, la entità delle risposte negative indicanti la condizione di « astemio » è risultata superiore a quella fornita da « astemi » in altre ricerche su gruppi di popolazione non ristretta in ambiente carcerario.

L'atteggiamento dei detenuti non deve essere letto come globale rifiuto di ogni collaborazione, ma piuttosto come disabitudine a considerare problemi generali non connessi ad immediati vantaggi personali e come timore a « collaborare alla diagnosi » di bevitore inadeguato.

La prevedibilità teorica dei problemi e delle difficoltà operative sovraesposti ha consigliato d'impostare la metodologia di ricerca non solo sull'esame clinico e psicodiagnostico, ma anche sulla identificazione ed il dosaggio di indicatori

biologici, chimico-clinici e chimico-tossicologici, di per sé idonei a rivelare eventuali bevitori inadeguati.

L'accordo dei risultati ottenuti nelle diversificate fasi operative della metodologia di ricerca consente di concludere che nella popolazione esaminata non esistono patologie alcool-correlate e/o bevitori inadeguati.

La negatività dei risultati esime da considerazioni ed interpretazioni criminologiche ed induce a considerare che il mantenimento di una patologia alcool-correlata (che precede la detenzione) o l'instaurarsi di essa nel corso della detenzione, esige ampia disponibilità di bevande alcoliche e superalcolici, non dimostrata dalla ricerca eseguita.

L'assenza di patologie alcool-correlate e di bevitori inadeguati fra i detenuti della casa di reclusione di Padova è significativo indice di loro assenza in altre istituzioni nelle quali una eventuale indagine mirata assumerebbe una scarsa significatività.

La ricerca ha inoltre dimostrato la necessità di una articolata opera di educazione sanitaria nei confronti degli agenti di custodia al fine di attuare una efficace azione di medicina preventiva intrapenitenziaria.

ALLEGATO N. 1

L'ALCOOLISMO NELLA ISTITUZIONE CARCERARIA

Indagine criminologica e tossicologica sulla popolazione carceraria di Padova

Premessa

È ormai acquisito in letteratura che la sindrome di dipendenza alcoolica (S.D.A.) è una condizione patologica che può essere diagnosticata e trattata come qualsiasi altra malattia cronica. Tale sindrome va iscritta nell'ambito della patologia e dei problemi alcool correlati con i quali si definiscono gli squilibri organici, psicologici e sociali riferibili all'uso inadeguato di alcoolici. Nonostante le difficoltà insite nella definizione della dipendenza alcoolica esistono strumenti psicologici e biologici che consentono di formulare una diagnosi, di riconoscere la natura della dipendenza e di attuare provvedimenti idonei alla sua prevenzione e terapia.

La S.D.A. frequente fra i « bevitori inadeguati » (circa il 25 % della popolazione), produce alterazioni organiche e degrada progressivamente le facoltà psichiche superiori con conseguente compimento di « atti illeciti ».

In accordo con Heuyer, Kinberg e Bormefey che individuano nell'alcoolismo la causa di alcuni comportamenti antisociali, Muller ha rilevato che il consumo di alcool è responsabile della commissione di reati nel 30 % della popolazione di detenuti. Sulla base di uno specifico studio tale Autore ha individuato inoltre rilevanti frequenze di delitti sessuali, di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, di delitti contro il patrimonio.

L'alcoolismo, causa di recidive criminali e di particolari tipi di criminalità (risse, lesioni personali, violenza privata, etc. secondo Schiedt e Stilo), svolge un più rilevante ruolo criminogeno se l'approccio al consumo di alcool si verifica nella minore età con i caratteri dell'« accettazione passiva », evolvendosi poi nella « ricerca intenzionale » dell'età adulta.

Durante quest'ultima il recidivo consumatore di alcool trova il modo di continuare l'abitudine alla assunzione anche all'interno della istituzione carceraria, ove produce condizioni di disagio interindividuali e spinte imitative facili ad attuarsi in un ambiente che non consente scelte individuali prive di condizionamento.

Il clima sociale della istituzione carceraria « totale » conduce alla depersonalizzazione e all'acquisizione di comportamenti « rassicuranti »; la promiscuità delinquenziale e culturale induce a far proprie scelte comportamentali non filtrate dal vaglio critico individuale ma dettate dalla cultura imposta dalla leader ship.

In questo clima può verificarsi l'apprendimento al consumo di alcool e si facilita il persistere della ulteriore inadeguata assunzione, preesistente alla carcerazione, con conseguenti realizzazioni di reati intraistituzionali.

Fig. 4 - *Classificazione del bevitore adeguato, inadeguato senza S. D. A., inadeguato con S. D. A. in base all'esistenza di alcuni segni o sintomi a partenza psicologico-individuale, ambientale, biochimico-umorale.*

BEVITORE ADEGUATO	BEVITORE INADEGUATO	
Il soggetto consuma la quantità giornaliera di alcool consentita (circa 40-60 g. die) nel rispetto delle regole del contesto socio-culturale di appartenenza (eccezioni comprese).	Il soggetto trasgredisce con frequenza e quantità variabile: le regole del contesto socio-culturale di appartenenza	
	CON POSSIBILE ASSENZA DI S.D.A.	CON PROBABILE PRESENZA DI S.D.A.
	FASE PRODROMICA	
	1. Aumenta la tolleranza all'alcool 2. Diminuisce la capacità di sopportare gli stress e le tensioni 3. Si beve per sentirsi sollevati 4. <i>Vengono avvertiti sensi di colpa</i> 5. Si riscontrano vuoti di memoria 6. <i>Si beve di nascosto</i> 7. <i>Si tende a minimizzare la quantità di alcool ingerita</i>	
	FASE PRECOCE	
1. Si comincia a perdere il controllo sulla quantità di alcool ingerita 2. <i>Aumentano i sensi di colpa</i> 3. <i>Si desidera ravvedersi</i> 4. <i>Si verificano disturbi nei rapporti interpersonali</i> 5. <i>Il bevitore tende a razionalizzare i motivi per cui beve</i> 6. <i>Si evidenziano comportamenti antisociali</i> 7. <i>Vengono avvertite idee di onnipotenza</i> 8. <i>Si comincia a perdere la stima di sé</i>		
FASE INTERMEDIA		
1. Si prova un senso di sollievo nel bere alla mattina 2. Il bevitore si sforza in ogni momento di controllare la quantità di alcool ingerita 3. <i>Si verifica un restringimento nel campo degli interessi</i> 4. <i>Si tende ad evitare il contatto con familiari ed amici</i> 5. Vengono avvertiti disturbi fisici 6. Si verificano stati di ansietà e di depressione 7. Il bevitore si rivolge al medico 8. <i>Vengono manifestati rancori irragionevoli</i>		
FASE TARDIVA		
1. Si beve di prima mattina costantemente 2. Si realizza un grave deterioramento fisico 3. Si evidenziano marcati sintomi di astinenza 4. Si verificano marcati disturbi comportamentali 5. Si riscontra una tendenza ad incorrere in infortuni 6. Si incorre in ubriacature quotidiane 7. Si manifestano problemi lavorativi ed economici 8. Le capacità di ragionamento risultano indebolite 9. Il bevitore è incapace di assumere iniziative 10. Si beve per periodi sempre più lunghi 11. Diminuisce sensibilmente la tolleranza all'alcool		
FASE TERMINALE		
Il bevitore è assolutamente incapace di astenersi, di essere autosufficiente, di prendersi cura di sé. Si possono verificare: — allucinazioni — convulsioni — delirium tremens — grave decadimento fisico — lesioni cerebrali — morte		
NOTA 1: Il passaggio tra bevitore adeguato e bevitore inadeguato senza e con S.D.A. è assai sfumato. Recenti studi ipotizzano che il bevitore inadeguato non evolve necessariamente secondo lo schema indicato in tabella, ma può fermarsi ad un qualsiasi livello. È pure stato ipotizzato che ci può essere un ritorno spontaneo al bere adeguato. Molti casi comunque hanno un'evoluzione ingravescente fin verso gli ultimi stadi. Allo stato attuale delle conoscenze è pertanto possibile formulare solo delle ipotesi, tra le quali rientra anche il presente schema. NOTA 2: Le voci in corsivo sono ad eziologia prevalentemente psicologico individuale e/o sociale. Le altre o sono ad eziologia tossica o ad eziologia mista e non ben conosciuta. NOTA 3: Mancanza di controllo e..... Incapacità di astinenza..... Sono comunemente considerate caratteristiche peculiari della S.D.A. anche se recenti studi criticano tale impostazione. A nostro avviso comunque essa risulta a tutt'ora assai utile sia a fini didattici che clinici.		

ALLEGATO N. 3

SCHEDA N.

Nome Cognome
Nato a il
residente a Detenuto a Padova dal
..... Precedenti detenzioni a
..... Stato civile
Occupazione fuori dal carcere Eventuale
occupazione in carcere
Anamnesi fisiologica e familiare
.....
.....
Anamnesi patologica remota
.....

Stato attuale:

Attualmente ha dei disturbi? Se sì, me li descriva
.....
Da quando è in carcere è dimagrito?
Se sì, di quanti chili?
Normalmente si prepara da solo da mangiare? Se sì,
ogni giorno? Ogni pasto?
Di solito cosa preferisce mangiare?
Le piace di più la carne o il pesce?
Ha mantenuto le stesse abitudini che aveva fuori dal carcere?
In che cosa sono variate?
Com'è il suo appetito: buono scarso ottimo
Com'è l'alvo attualmente?
Rispetto a quando era fuori, l'alvo è regolare?
Preferisce mangiare cibi caldi o freddi?

Mangia molta frittura? Mangia verdura cruda
 o cotta? Beve latte alla mattina?
 Quanto? Beve caffè?
 Quanti in un giorno? Ne beve di più rispetto a
 quando era fuori dal carcere? Il caffè le impe-
 disce di dormire? Se sì, è sempre stato così?
 Beve vino ai pasti? Se sì, quanto? Beve
 fuori dai pasti? Secondo lei è migliore il vino
 o la birra? Ha mai bevuto superal-
 coolici? Quando gli altri bevono e lei non ha
 vino, ne chiede ai compagni?
 Secondo lei il vino, gli alcoolici, le frittture fanno male al fegato?
 Se sì, secondo lei perché?
 Ha mai fatto uso di stupefacenti? Se sì, quali?
 Se no, cosa pensa di quelli che li usano?

 Secondo lei fanno male alla salute?
 Se sì, a quale organo? Accetta le critiche
 o partecipa a discorsi sui tossicomani?
 Ne parla molto con i compagni?
 (per coloro che hanno detto di bere ai pasti):
 Ha mai sentito la necessità di smettere di bere?
 Si è mai sentito annoiato dalle critiche sul bere?
 Ha mai avuto sentimenti di colpa relativi al bere?
 Ha mai assunto bevande alcoliche al mattino?
 Se sì, si è sentito male? Ha accusato acidità allo
 stomaco? Ha mai viaggiato?
 Se sì, mangiava volentieri i cibi locali?
 È mai stato male a seguito di un abbondante pasto?
 Ricorda per caso cosa le abbia fatto male?
 Si è mai ammalato qui in carcere? È stato ricoverato

in infermeria oppure in O.C.? Com'è stato
curato? Secondo lei ci si ammala fa-
cilmente in carcere?
Quali sono le malattie che più frequentemente colpiscono i dete-
nuti? Quando si è sentito male,
ha subito avvisato la Direzione o il Servizio sanitario dell'Isti-
tuto? Se ritiene che il modo
di curare i detenuti non vada bene, cosa suggerirebbe?
.....
Ha mai avuto bisogno del medico durante la notte?
Se sì, per quale motivo?
Esiste la consulenza specialistica in questo Carcere?

ALLEGATO N. 4

SCHEDA N.

Nome Cognome
 Data di nascita Provincia
 Residenza
 Domicilio: presso l'Istituto
 altro luogo.....
 Stato civile Titolo di studio
 Data di arruolamento.....
 Qualifica ausiliario
 effettivo grado
 Istituti in cui ha prestato servizio

 A Padova dal

Mansioni svolte

In passato	Attualmente
amministrative	amministrative
sorveglianza detenuti (cinta, sezione, posto di lavoro)	sorveglianza detenuti (cinta, sezione, posto di lavoro)
servizi ausiliari (cucina, spaccio, lavanderia, portineria, ecc.)....	servizi ausiliari (cucina, spaccio, lavanderia, portineria, ecc.)....

1) Ritene di avere elementari nozioni sanitarie tali per cui riuscirebbe a capire se un detenuto è realmente ammalato o sta simulando?

Sì ☐ No ☐ Incerto ☐

2) Queste nozioni le ha acquisite attraverso corsi specifici o sono frutto della sua esperienza? Corsi ☐ Esperienza ☐

3) Ha mai dovuto prestare soccorso ad un detenuto? Sì ☐ No ☐

4) Se sì, in quali circostanze? (le descriva sinteticamente)

- 5) Secondo la sua esperienza quali sono le malattie più frequenti fra i detenuti?
- 6) Ritiene che la struttura carceraria assicuri un'adeguata assistenza sanitaria ai detenuti?
Sì ☐ No ☐ Sufficiente ☐
- 7) Secondo la sua esperienza che percentuale di simulazione di malattia c'è tra i detenuti?
meno del 10 % ☐ tra il 10 ed il 20 % ☐ tra il 20 ed il 30 % ☐
oltre il 50 % ☐
- 8) Secondo lei i detenuti bevono vino e birra in quantità maggiore di chi non è in carcere?
Sì ☐ No ☐ Incerto ☐
- 9) Se sì, perché?
Se no, perché?
Se incerto, perché?
- 10) Saprebbe riconoscere un detenuto in stato di ubriachezza?
Sì ☐ No ☐ Incerto
- 11) Se sì, su quali elementi si basa la sua diagnosi?
- 12) Un detenuto che abusa di alcool procura maggiori problemi di altri detenuti?
Sì ☐ No ☐ In ugual misura ☐
- 13) Le capita spesso di osservare detenuti ubriachi?
Sì ☐ No ☐
- 14) Se sì, di solito in quali occasioni?
- 15) Se sì, come si comporta in queste situazioni?

- 16) Cosa pensa sia più utile fare in presenza di un detenuto ubriaco:
a) lasciarlo in cella con gli altri
b) trasferirlo in cella di isolamento finché non ritorni sobrio
c) avvisare il medico
d) avvisare subito i superiori
e) altro
- 17) Secondo Lei un soggetto che prima della carcerazione era un forte bevitore, una volta detenuto:
a) smette di bere ☐
b) beve, ma in quantità inferiore ☐
c) continua a bere come prima ☐
- 18) Ritiene, in genere, che i detenuti abbiano eccessiva libertà per procurarsi bevande alcoliche?
Sì ☐ No ☐ Incerto ☐
- 19) Se sì, limiterebbe questo fenomeno e come?
.....
.....
- 20) La quantità di vino attualmente concessa ai detenuti, secondo Lei, è fonte di indisciplina e quindi potenziale pericolo per la normale attività cui Lei è preposto?
Sì ☐ No ☐ Incerto ☐
- 21) È mai stato minacciato o aggredito da un detenuto ubriaco e che prima era ritenuto tranquillo?
Sì ☐ No ☐
- 22) Secondo Lei un detenuto si ubriaca più facilmente se è in cella con altri o se è in isolamento o in una cella singola?
.....
.....
- 23) Secondo Lei negli Istituti di pena italiani vi è commercio di superalcolici?
Sì ☐ No ☐ Incerto ☐

RIASSUNTO

Dopo aver illustrato i risultati di indagini svolte in Italia e all'estero sui rapporti fra alcoolismo e criminalità, gli Autori individuano i presupposti e gli obiettivi criminologici, tossicologico-clinici e medico-sociali della ricerca svolta sulla popolazione detenuta presso la casa di reclusione di Padova.

Esposta la metodologia d'indagine, articolata nell'esame di dati clinici, psico-diagnostici (CAGE-Hand-tests), chimico-tossicologico-clinici, gli AA. concludono per l'assenza di patologie alcool-correlate e di bevitori inadeguati nella casa di reclusione di Padova ed ipotizzano una situazione simile in altre istituzioni carcerarie, ove si rende tuttavia necessaria una efficace azione di medicina preventiva intrapenitenziaria.

RESUME

Après avoir illustré les résultats d'enquêtes réalisées en Italie et à l'étranger sur les rapports entre alcoolisme et criminalité, les auteurs indiquent bases et objectifs criminologiques, toxicologiques et cliniques ainsi que médicales et sociales de la recherche effectuée parmi les détenus de l'établissement pénitentiaire de Padoue.

Après avoir exposé la méthodologie de l'enquête s'articulant dans l'examen de données cliniques, psych-diagnostiques (CAGE-Hand-tests), chimiques, toxicologique et cliniques, les auteurs en viennent à la conclusion qu'il n'existe ni pathologies en corrélation avec l'alcool ni buveurs inadaptés à l'établissement pénitentiaire de Padoue et ils supposent une situation semblable dans d'autres établissements pénitentiaires, où se rend toutefois nécessaire une action efficace de médecine préventive parmi les établissements memes.

SUMMARY

After having described the results of investigations made in Italy and abroad on the relations between alcoholism and criminality, the Authors identify the presuppositions and the criminological, toxicological-clinical and medico-social objectives of the research conducted on the Padua Prison population.

After explaining the methodology of the investigation, based on the examination of the clinical, psychodiagnostic (CAGE-Hand-tests), and chemico-toxicologic-clinical data, the Authors come to the conclusion that there is an absence of alcohol-correlated pathologies and of inadequate drinkers in Padua Prison, and assume a similar situation in other penal institutions, where, nevertheless, an efficacious action of intra-prison preventive medicine is rendered necessary.

RESUMEN

Luego de explicar los resultados de las indagaciones cumplidas en Italia y el exterior sobre las relaciones entre alcoholismo y criminalidad, los Autores identifican los presupuestos y los objetivos criminológicos, toxicológico-clínicos y médico-sociales de la investigación llevada a cabo en la población detenida en la Casa de Reclusión de Padua.

Una vez expuesto el método de investigación, subdividido en examen de datos clínicos, psico-diagnósticos (CAGE-Tests manuales), químico-toxicológico-clínicos, los Autores concluyen que no hay patologías relacionadas con el alcohol ni bebedores

inadaptados en la Casa de Reclusión de Padua e hipotizan una situación similar en otras instituciones carcelarias en las que, de cualquier manera, hace falta una eficaz acción de medicina preventiva interpenitenciaria.

ZUSAMMENFASSUNG

Nachdem die Autoren die Ergebnisse der in Italien und im Ausland durchgeführten Untersuchungen der Zusammenhänge zwischen Alkoholismus und Kriminalität erläutert haben, ermitteln sie die Voraussetzungen der Forschungsarbeit über die Gefangnisinsassen der Casa di Reclusione in Padua, sowie die Objektiven der Untersuchung auf kriminologischem, toxikologisch-klinischem und medizinisch-sozialem Gebiet.

Nach der Darstellung der Untersuchungsmethode, welche sich in die Auswertung von klinischen, psychodiagnostischen (CAGE-Hand-tests) und chemisch-toxikologisch-klinischen Daten artikuliert, schliessen die Verfasser auf die Abwesenheit von alkoholbedingten Krankheitserrscheinungen und von unmassigen Trinkern in der Casa di Reclusione in Padua; sie vermuten eine ähnliche Situation in anderen Verzugsanstalten, wo sich nichtsdestoweniger eine tatkräftige medizinische Vorsorgeaktion innerhalb der Gefangnisse als nötig erweist.

BIBLIOGRAFIA

- (1) P. AVOGARO, M. TRABUCCHI, E. TREMOLI, *Alcool, salute e malattia*, Ed. Masson, Italia Editori, Milano, 1984.
- (2) F. INTRONA, « Patologia da alcool: problemi medico-legali », in « *Patologia e problemi connessi all'uso inadeguato dell'alcool* ». *Quaderni di educazione sanitaria*, a cura della Regione Veneto, 1982.
- (3) « *Patologia e problemi connessi all'uso inadeguato di alcoolici* »; *Quaderni di Educazione Sanitaria*; Commissione regionale di studio sulla dipendenza alcoolica istituita dalla Giunta della Regione Veneto con delibera n. 1664 del 25 marzo 1980; Atti del Convegno, Padova 10 marzo 1980.
- (4) R. NACCARATO, D. MARTINES, M. CIBIN, *Indagine sul consumo di alcool, fumo, psicofarmaci in un ambulatorio di medicina generale*. Tesi di specializzazione discussa da M. CERVO nell'anno accademico 1982/'83 presso l'Università di Padova, in corso di pubblicazione.
- (5) U. FORNARI, G. GASCA, « Uso clinico del test della mano », in *Annali di Freniatria e scienze affini*, 83, 1970.
- (6) B. BRICKLIN, Z. A. PIOTROWSKY, E. E. WAGNER, *The hand-test*, Charles Thomas Publisher, Springfield, Illinois, U.S.A. 1978.
- (7) E. E. WAGNER, *The hand-test Manual*, WPS Publisher, 1978.
- (8) M. TANTALO, G. CIRASO, C. RAGO, « Il Test della mano come strumento diagnostico applicato ad un gruppo di assuntori di sostanze stupefacenti », *Atti del XXVIII Congresso Nazionale di Medicina Legale e delle Assicurazioni*, Parma, 3-7 ottobre 1983.
- (9) K. W. UNGER, D. JOHNSON, « Red blood cell mean corpuscular volume: a potential indicator of alcohol usage in a working population », in *Am. J. Med. Sci.* 267, 281, 1974.
- (10) S. PATEL, P. O'GORMAN, « Serum enzyme levels in alcoholism and drug dependency », in *J. Clin. Pathol.* 28, 414, 1975.
- (11) S. J. OLIN, P. DEVENYI, K. L. WELDRON, « Uric acid in alcoholics », in *Quarterly Journal of Studies on Alcohol*, 34, 1202, 1973.
- (12) S. D. FERRARA, L. TEDESCHI, F. CASTAGNA, M. MARIGO, « A comparative GLC-EMIT analysis of methadone and its major metabolite dosage in urine », in *Forensic Sci. Int.* 11, 181, 1978.
- (13) S. D. FERRARA, *Psychotropic drugs: organization and role of the laboratory. Public Health Problems and Psychotropic Substances*. The Government of Finland, WHO, Helsinki, 1982.
- (14) S. D. FERRARA, « Alcool e incidenti stradali », in P. AVOGARO, M. TRABUCCHI, E. TREMOLI, *Alcool, salute e malattia*, Ed. Masson Italia, Milano, 1984.

L'ASSISTENZA SANITARIA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

*Situazione normativa
Categorie del personale medico ed infermieristico
Problematiche e prospettive*

GIROLAMO MAROTTA GIGLI (*)

Nell'attuale situazione di fatto che non trova — come appresso vedremo — pieno conforto nella vigente normativa si può sostanzialmente affermare che l'assistenza sanitaria ai detenuti costituisca un vero e proprio « servizio » reso dallo Stato e, per esso, dall'Amministrazione Penitenziaria.

Balza subito evidente, almeno per quanti si occupano della materia, la contraddizione fra tale affermazione e la legge 833/'78 che, istituendo il Servizio Sanitario Nazionale, all'art. 6 elencava le competenze che, in materia sanitaria, rimanevano attribuite allo Stato, indicando alle lettere v) e z) dell'articolo stesso: l'organizzazione sanitaria militare; i servizi sanitari istituiti per le Forze Armate ed i Corpi di Polizia, per il Corpo degli Agenti di Custodia e per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché i servizi dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Non si faceva menzione quindi dell'assistenza sanitaria ai detenuti, pur essendo previsto in altra legge dello Stato, la legge finanziaria (nel suo annuale rinnovarsi), un apposito stanziamento di fondi per l'assolvimento di tale servizio.

Non potendosi assolutamente accreditare l'ipotesi di una dimenticanza del legislatore o quella, ancor più grave di una svista che identificava i « servizi sanitari » per il Corpo degli Agenti di Custodia (in realtà inesistenti) nel medico dell'Istituto (penitenziario) cui faceva ripetutamente riferimento il Regolamento del Corpo del 1937, si deve piuttosto ritenere

(*) Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Direttore dell'Ufficio VII della Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ministero di Grazia e Giustizia.

che la esclusione dai compiti riservati allo Stato della assistenza sanitaria ai detenuti abbia trovato ragione e fondamento nei principi egualitari enunciati nell'art. 1 della legge 833/'78.

Nell'articolo citato si afferma infatti che il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.

Appare evidente che l'esclusione dell'assistenza sanitaria ai detenuti dalle finalità così solennemente ed ampiamente indicate avrebbe potuto suonare come indice di discriminazione e di emarginazione dei cittadini detenuti e sarebbe stata in contrasto con i più moderni movimenti di pensiero, con lo spirito della Riforma penitenziaria del 1975 e con tutti i successivi provvedimenti legislativi o amministrativi che hanno sempre teso all'affermazione della parità dei diritti civili tra cittadini liberi e cittadini detenuti.

Fatte queste necessarie precisazioni vediamo come si svolge quello che abbiamo all'inizio definito un « servizio » ed esaminiamo i supporti normativi di cui l'Amministrazione penitenziaria dispone per reperire il personale medico ed infermieristico da destinare ad esso.

La legge 740/'70, rinnovando completamente la materia (il Regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena R.D. 19 giugno 1931, n. 787, prevedeva negli Istituti solo la presenza di un medico, anche libero professionista convenzionato, e di agenti di custodia infermieri) creava la figura del medico incaricato, istituiva un servizio di guardia medica e di guardia infermieristica (solo in sette Istituti: Bari, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Trento); dava facoltà ai Direttori degli Istituti di convenzionare medici-chirurghi per le prestazioni specialistiche; creava infine le figure di farmacista e di veterinario incaricati.

La legge si intitolava — e si intitola poiché è ancora in vigore — Ordinamento delle categorie del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, volendo con ciò non solo operare una distinzione con i medici del ruolo tecnico sanitario degli I.I.P.P. istituito con R.D. 25 marzo

1923, n. 867 integrato con R.D. 4 aprile 1935, n. 497 e D.P.R. 31 marzo 1971, n. 275, che prevedeva l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione di medici alienisti da destinare alla direzione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (art. 98 Reg. di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario - D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431), ma anche per affermare il carattere libero-professionale del rapporto intercorrente tra l'Amministrazione e i professionisti classificati dalla legge.

Tale carattere, sebbene evidenziato dalla norma e sottolineato nei lavori preparatori e nella relazione alla legge, è andato via via impallidendo sia sotto la spinta di rivendicazioni poste in essere con attività sindacali dai medici penitenziari, sia per l'allargarsi dei limiti del concetto del rapporto d'impiego che ha provocato una tendenza alla stabilizzazione di prestazioni lavorative iniziate in forma di precariato.

Medici incaricati - La legge in parola prevede un organico di 325 medici incaricati la cui funzione è di svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'Istituto cui sono addetti e di osservare le vigenti disposizioni in materia sanitarie e le regole deontologiche professionali. Il reclutamento avviene mediante concorso espletato presso le Procure Generali della Repubblica, le procedure per l'espletamento di tali concorsi sono lunghe e laboriose; di talché tra il bando di concorso, la destinazione del vincitore e la presa di possesso trascorrono anni.

Per ovviare a tali lungaggini si fa ricorso all'art. 50 della legge che consente alla Direzione dell'Istituto di assumere a titolo provvisorio un medico che, pertanto, viene definito ed ha lo *status* di medico incaricato provvisorio con trattamento economico pari a quello dell'incaricato titolare.

Attualmente sull'organico di 325 posti n. 157 sono gli incaricati vincitori di concorso e n. 168 sono quelli provvisori.

È evidente l'anomalia di tale situazione che, tra l'altro, sostituisce ad un obiettivo criterio concorsuale la scelta discrezionale del Direttore dell'Istituto.

L'Amministrazione ha proposto di recente una sanatoria per gli incaricati provvisori in servizio da almeno tre anni che potrebbero conseguire la nomina ad incaricati con l'unica condizione di non aver demeritato nel triennio.

Esiste inoltre la possibilità di nomina cosiddetta a scelta prevista dall'art. 4 della legge, subordinata però a due presup-

posti: che si tratti di sede disagiata; che il concorso espletato sia andato deserto.

La quasi impossibilità della consistenza dei due presupposti ha fatto sì che la norma sia stata rarissimamente usata.

Va infine rilevato che ai sensi della stessa legge, con D.M. 10 novembre 1970, fu ripartita fra i vari Istituti della Repubblica la dotazione organica dei medici incaricati; ne consegue che ad eventuali mutate esigenze si può far fronte o modificando tale decreto o assunto medici « a parcella » la cui figura non è prevista dalla legge ma trova giustificazione nell'art. 11 dell'Ordinamento Penitenziario del 1975 che fa obbligo all'Amministrazione di fornire ogni Istituto di un servizio medico rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.

La posizione dei medici a parcella che vengono retribuiti secondo le ore di prestazione professionale è ancora più anomala di quella degli incaricati provvisori.

Essa trova motivazione solo nella impossibilità di variare tempestivamente il decreto di cui innanzi in relazione alle sopravvenute necessità dell'Istituto e nella esigenza talvolta inderogabile di sopperire alla esiguità dell'organico dei medici incaricati.

Attualmente i medici in servizio a parcella, retribuiti ad ore di prestazione sono 21.

Nello stesso disegno di legge per la sanatoria degli incaricati provvisori l'Amministrazione ha proposto un aumento di 25 posti dell'organico dei medici incaricati anche al fine di eliminare la necessità di assumere medici a parcella.

Come detto innanzi la legge, nell'indicare i compiti del medico incaricato non fissa un orario di lavoro; ciò anche in armonia con il concetto del rapporto libero-professionale intercorrente tra l'Amministrazione ed il professionista.

L'Amministrazione tuttavia con circolare n. 2931/5381 del 21 febbraio 1983, confermando un precedente indirizzo, dispose che il medico dovesse accedere in Istituto quotidianamente (esclusi i giorni festivi) e prestare la propria opera per almeno due ore per un totale di 12 ore settimanali.

La disposizione venne accolta con sfavore dai medici incaricati che attribuirono ad essa non solo uno snaturamento del rapporto libero-professionale, ma anche conseguenze negative sul piano economico poiché altri Enti sanitari pubblici,

nella assegnazione di incarichi, tennero presente quel monte ore sottraendolo al totale della possibile attività del medico fuori della istituzione penitenziaria.

Se si tiene conto comunque dei numerosi e svariati compiti del medico incaricato, del sovraffollamento ormai cronico degli Istituti, dei quesiti tecnici che abitualmente vengono posti dall'Autorità Giudiziaria, delle mansioni non strettamente sanitarie ma legali igieniche, disciplinari, routinarie ed eccezionali che esso è chiamato a svolgere, si può facilmente dedurre che le 12 ore settimanali non sono assolutamente sufficienti nei grandi Istituti (a meno che non vi siano più medici incaricati ed il servizio sia idoneamente alternato tra loro) e lo sono appena forse nei piccoli.

È opportuno a questo punto fare alcune considerazioni che varranno anche ad introdurre il discorso sui medici di guardia e del servizio sanitario integrativo.

È opportuno a questo punto fare alcune considerazioni che varranno anche ad introdurre il discorso sui medici di guardia e del servizio sanitario integrativo.

È ormai un dato di fatto incontrovertibile che la presenza assidua del medico o quanto meno la sua rapida reperibilità è elemento che contribuisce in materia rilevante al mantenimento dell'ordine e della disciplina negli Istituti.

Il paragone spesso criticamente avanzato tra la Comunità libera, in cui decine di migliaia di persone raggruppate in una struttura sanitaria pubblica hanno a disposizione un esiguo servizio di guardia medica, e la comunità detenuta dove la proporzione è di almeno di tre o quattro medici per poche centinaia di persone, per di più presumibilmente sane, ha scarso fondamento.

È di comune accezione l'opinione che la situazione carceraria possa di per sé costituire uno stato patologico e numerosi studi hanno accertato quella che viene chiamata scientificamente sindrome da prisonizzazione e porta il detenuto nella condizione totale di dipendenza nei confronti della cura medica.

Questa condizione da soggettiva, e si potrebbe dire psicosomatica, diviene obiettiva e rende necessario e indispensabile l'intervento non meramente psicologico e consolatorio del medico.

È evidente che non si può indulgere alla tendenza di allargare a dismisura i servizi sanitari penitenziari, va tuttavia tenuta presente questa realtà per valutare adeguatamente la organizzazione e le idonee dimensioni e potenzialità di quei servizi.

Medici di guardia e del servizio sanitario integrativo – La legge 740/1970 nel trattare nel capo II i servizi sanitari speciali istituiva (art. 51 e tabella E) in sette Istituti penitenziari (vedi sopra) un servizio di guardia medica regolato analogamente alle modalità di tale servizio nelle strutture sanitarie pubbliche (ad ore, non più di otto ore giornaliere, turni ecc.).

Dopo l'entrata in vigore della legge fu ben presto chiaro che il servizio doveva necessariamente estendersi ad altri Istituti, ma anziché ricorrere alla modifica della tabella E (che avrebbe richiesto una nuova legge) si preferì far ricorso all'art. 11 dell'Ordinamento penitenziario del 1975, nel frattempo entrato in vigore, per ritenere che l'esigenza rappresentata in tale norma potesse esser soddisfatta solo con la istituzione di un servizio sanitario integrativo che, per comodità contabile e per alcune analogie con il servizio di guardia, venne modellato su quest'ultimo.

La quasi totalità degli Istituti fu pertanto autorizzata ad assumere medici per un numero di ore rapportato al numero di detenuti o a particolari esigenze.

I medici di guardia e del servizio sanitario integrativo sono a tutt'oggi 596 per un totale di 1870 ore giornaliere.

Questi medici sono chiamati « di guardia », perché prestano la loro opera nelle ore di guardia (diurna o notturna), ma in verità, per la maggior parte integrano l'opera del medico incaricato e lo sostituiscono addirittura in alcune mansioni che da esso non possono essere svolte per la limitata presenza in Istituto.

L'ambiguità della denominazione e l'aver mantenuto la regolamentazione del servizio secondo i criteri di « guardia medica » ha portato a conseguenze negative delle quali le più rilevabili sono: deresponsabilizzazione del medico incaricato; tendenza, secondo le varie situazioni, personalità, indirizzi della Direzione, o ad attenersi strettamente ai compiti di guardia o ad ampliarli in maniera occasionale assumendo mansioni che « di guardia » non sono.

Con circolari e risposte alle richieste che venivano di volta in volta poste dalle Direzioni l'Amministrazione Centrale ha cercato di eliminare difformità di situazioni: ma è necessario dare un assetto ordinato al servizio e in tal senso è stato già predisposto uno schema di convenzione che regolerà compiti, modalità di assunzione e di scioglimento del rapporto di tale categoria di medici.

La convenzione avrà anche lo scopo di ovviare alla estrema precarietà del rapporto ed alla mancanza di qualsiasi garanzia più volte lamentate dai medici chiamati a questo servizio.

Medici specialisti – I servizi specialistici negli Istituti sono regolati dall'art. 52 della legge che dà facoltà al Direttore di stipulare all'uopo apposite convenzioni.

L'Amministrazione Centrale ha da tempo formulato una convenzione tipo, in uso presso tutti gli organi periferici, nella quale vengono stabilite le modalità delle prestazioni, gli obblighi del convenzionato, la facoltà di recesso e quanto altro possa essere utile allo svolgimento del servizio.

I compensi per le prestazioni sono fissati in un apposito tariffario che l'Amministrazione ha predisposto e che viene nel tempo adeguato ai nuovi costi e alle specializzazioni via via introdotte.

La prescrizione per la prestazione specialistica viene formulata dal medico incaricato; tale formulazione—richiesta, che deve specificare se trattasi di visite o di intervento specialistico, è condizione indispensabile per l'intervento dello specialista.

L'attività specialistica negli Istituti ha subito un incremento enorme, attualmente gli specialisti convenzionati sono 1015, raggiungendo costi elevatissimi almeno in alcune branche (analisi di laboratorio, radiologia, ortopedia, odontoiatria).

Ciò, se non altro, per il prevalere della medicina specialistica su quella generica (è esperienza comune che la quasi totalità delle diagnosi e delle terapie necessita del supporto di indagini analitiche e radiologiche).

S'impone pertanto una nuova regolamentazione dei servizi specialistici che potrebbe muoversi sulle seguenti linee:

- 1) riduzione delle visite e prestazioni specialistiche intramurali alle esigenze essenziali e di primo intervento;
- 2) rigoroso controllo delle richieste di visite o prestazioni specialistiche;
- 3) maggior ricorso alle strutture sanitarie pubbliche da realizzarsi mediante convenzioni.

Farmacisti e veterinari – La dotazione organica di 5 unità previste dalla legge 740/'70 tabella C è così utilizzata: 1 farmacista che presta servizio nella Farmacia Centrale presso la Casa Circondariale di Bari; 4 veterinari in servizio nelle colonie agricole.

Il servizio farmaceutico negli Istituti è di fatto espletato dal medico incaricato.

Infermieri – Analogamente a quanto disposto per la guardia medica la legge 740/'70 all'art. 53 prevedeva che nei sette Istituti di cui alla tabella E allegata alla legge fosse istituito un servizio di guardia infermieristica (vedi sopra).

Successivamente con l'entrata in vigore dell'Ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento di esecuzione (art. 80 legge 354/'75; art. 122 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) si stabiliva che il servizio infermieristico negli II.PP. fosse svolto da personale assunto con qualifica di operaio specializzato e capo operaio, integrando a tal fine di 800 unità la dotazione organica degli operai dell'Amministrazione di cui al D.P.R. 31 marzo 1971, n. 275.

Prescindendo da ogni valutazione sul numero di 800 unità che appare oggi insufficiente, si deve purtroppo osservare che i concorsi ripetutamente banditi dall'Amministrazione per completare la dotazione, sono andati per lo più deserti, poiché sia la qualifica professionale sia la remunerazione sono ritenute poco allettanti e non adeguate alle mansioni di infermiere negli Istituti di pena.

Attualmente sono 296 gli infermieri di ruolo che prestano servizio, mentre per sopperire alle altre vacanze (504), almeno fino al limite di 800 unità, l'Amministrazione è costretta a ricorrere in qualche caso ad assunzioni dirette tramite le Direzioni o, in prevalenza, a convenzioni con strutture sanitarie pubbliche che consentono ai propri dipendenti di prestare opera negli Istituti Penitenziari.

È evidente che in questi casi l'Amministrazione deve assumersi l'onere del compenso attenendosi alle tariffe di quelle strutture.

Tale sistema produce disparità di trattamento oltre ad incontrare talvolta notevoli difficoltà dovute soprattutto alla carenza di personale infermieristico anche nelle strutture sanitarie pubbliche.

Appare improcrastinabile pertanto un ammodernamento dei concorsi con un sensibile miglioramento della qualifica professionale e della retribuzione onde rendere più facile il reclutamento di infermieri di ruolo.

La situazione sommariamente descritta mette in evidenza soprattutto la difficoltà di far fronte a mutate condizioni e concezioni con strumenti legislativi oramai vetusti.

Più volte, con Commissioni miste all'uopo costituite, si è tentato da parte dell'Amministrazione di porre mano ad una riforma globale della legge 740/'70, ma fino ad ora purtroppo i risultati non sono soddisfacenti, anche perché i lavori sono stati sempre prioritariamente dedicati a soddisfare le fondate rivendicazioni economiche e di *status* dei medici penitenziari.

L'ultima Commissione istituita con D.M. 14 giugno 1985 dovrà prossimamente affrontare con impegno il problema; ma sembra pregiudiziale a tale proposito lo scioglimento del nodo costituito dal silenzio della legge 833/'78, di cui si diceva all'inizio e della contemporanea efficacia dell'art. 11 dell'Ordinamento Penitenziario, dell'art. 17 del relativo Regolamento di esecuzione e delle altre norme riguardanti la materia contenute in detti testi.

In altre parole è necessario chiarire se l'assistenza sanitaria penitenziaria debba conservare una propria autonomia o debba essere, come è stato da alcune parti richiesto anche con proposte di legge inglobata nel Servizio Sanitario Nazionale.

A parere di chi scrive l'autonomia del servizio sanitario penitenziario deve essere salvaguardata quanto meno a livello di medicina di base. Già si è detto quanto sia necessaria ed indispensabile la figura del medico negli Istituti penitenziari, medico che deve essere legato da un rapporto più stabile e funzionale con l'Amministrazione, attraverso naturalmente la Direzione dell'Istituto; ad esso potrebbero essere

affiancati uno o più medici a seconda delle esigenze dei servizi sanitari dei quali egli dovrebbe assumere la funzione di dirigente o coordinatore.

I servizi specialistici dovrebbero essere totalmente demandati a professionisti delle strutture pubbliche con le quali sarebbero stipulate apposite convenzioni. Si dovrebbe in queste prevedere tuttavia l'utilizzazione delle apparecchiature già esistenti o da installare negli istituti, per limitare il più possibile spostamenti dei detenuti all'esterno.

A conforto di tale ipotesi si potrebbero citare le numerose convenzioni stipulate dall'Amministrazione con le UU.SS.LL. per l'assistenza socio-riabilitativa dei detenuti tossicodipendenti, un settore cioè che può definirsi specialistico per l'attività multidisciplinare che richiede.

Tenuto conto della vastità e gravità del fenomeno, può dirsi che tali convenzioni abbiano operato con validità apprezzabile.

Non si esclude naturalmente che una nuova normativa debba essere collegata ed armonizzata con il Servizio Sanitario Nazionale, ma non può prescindere dal peculiare interesse e dalla diretta responsabilità che l'Amministrazione penitenziaria deve porre nell'assistenza sanitaria ai detenuti, compito inscindibile dagli altri molteplici che essa assolve.

Non si ha ovviamente la pretesa con queste brevi note di aver trattato con completezza il problema; si è voluto esclusivamente enunciare dati di fatto non da tutti conosciuti con l'auspicio che essi possano servire a richiamare l'attenzione ed aprire una discussione su un tema di grande rilevanza e attualità specie da quando si va affermando il principio che la salute è sì diritto individuale ma anche interesse dell'intera collettività, ivi compresa ovviamente quella parte non trascurabile di essa costituita dalla popolazione detenuta.

RIASSUNTO

L'Autore mette innanzitutto in evidenza le carenze normative in materia di assistenza sanitaria ai detenuti ed il contrasto tra le esigenze di autonomia di tale servizio e le disposizioni sul Servizio Sanitario Nazionale istituito con la legge 833/1978.

Passa quindi ad elencare ed esaminare le varie categorie di medici che operano negli Istituti penitenziari nonché i problemi attinenti alla categoria del personale paramedicale.

In conclusione formula alcune proposte sui temi da tenere presenti in sede di riforma della legge 740/1970 sull'Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici della Amministrazione penitenziaria.

RESUME

L'Auteur met tout d'abord en évidence les carences normatives en matière d'assistance sanitaire au détenus, ainsi que les contradictions entre les exigences d'autonomie d'un tel service et les dispositions concernant le Service Sanitaire National établi par la loi 833/1978.

Il dresse ensuite une liste et il examine les différentes catégories de médecins qui opèrent dans les établissements pénitentiaires, ainsi que les problèmes relatifs à la catégorie du personnel parasanitaire.

En conclusion, il formule quelques propositions sur les sujets à retenir en vue de la réforme de la loi 740/1970 sur l'Institution des catégories de personnel sanitaire préposé aux établissements pénitentiaires ne faisant pas partie des cadres réglementaires de l'Administration pénitentiaire.

SUMMARY

The Author especially draws attention to the legislative shortcomings in the field of health care for prison inmates and the contrast between the needs of autonomy of this service and the provisions on the National Health Service instituted by Law No 833/1978.

He then proceeds to list and examine the various categories of physicians who operate in the prisons, as well as the problems concerning the category of auxiliary health workers.

In conclusion he makes some proposals on matters to be borne in mind with a view to the reform of Law No 740/1970 on the regulation of the category of medical personnel assigned to penal institutions and institutes of prevention and not belonging to the permanent workforce of the Prisons Administration.

RESUMEN

El Autor resalta ante todo las carencias normativas en materia de asistencia sanitaria a los detenidos y el contraste existente entre la necesidad de autonomía de dicho servicio y las disposiciones sobre el Servicio Sanitario Nacional instituido por la Ley 833/1978.

Luego pasa a enumerar y analizar los distintos tipos de médico que intervienen en los Institutos Penitenciarios además de los problemas relacionados con el personal paralelo al sanitario.

Como conclusión formula algunas propuestas sobre los temas que hay que tener en cuenta al reformar la Ley 740/1970 acerca de la Clasificación de los tipos de personal sanitario que dependen de los Institutos de Prevención y Pena, y que no pertenecen a los planteles orgánicos de la Administración Penitenciaria.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor unterstreicht vor allem das Fehlen von Normen über die ärztliche Betreuung der Häftlinge, sowie die Widersprüche zwischen dem Bedürfnis nach Selbstständigkeit dieses Dienstes und den Vorschriften des, durch das Gesetz 833/1978 eingerichteten, nationalen Gesundheitsdienstes.

Er fährt fort, indem er die verschiedenen Arztekategorien, die in Haftanstalten tätig sind, aufzählt und untersucht, sowie die Probleme, welche die verschiedenen Kategorien des Krankenpflegepersonals betreffen, beschreibt.

Zum Schluss formuliert er einige Vorschläge zu Themen, die bei der Reform des Gesetzes 740/1970 über die Kategorienordnung für das Sanitätspersonal in Haft- und Strafvollzugsanstalten, das keine Stellung in der Anstaltsverwaltung innehat, berücksichtigt werden sollten.

LE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE

Profili penitenziari, criminologici e penalistici

G. NESPOLI (*)

SOMMARIO: 1. - Introduzione. — 2. - Il problema criminale ed il modello di difesa sociale. — 3. - Storicità modali e fissità finali della sanzione. — 4. - La pericolosità sociale degli imputabili ed il trattamento ipotizzato dal codice del 1930. — 5. - Il trattamento penitenziario degli internati maturi e sani. — 6. - La crisi delle teorie tipologiche e la condizione penitenziaria degli internati per misure di sicurezza detentive. — 7. - Il concetto di pena progressiva e la pericolosità sociale — 8. - Alternativa alla pena progressiva. — 9. - Conclusioni.

1. - INTRODUZIONE

Non può negarsi che le misure di sicurezza — segnatamente quelle che hanno come oggetto di incisione il diritto di libertà e che si sostanziano, quindi, nell'internamento del soggetto in un apparato coercitivo — contengono una indubbia carica afflittiva del tutto pari alla pena detentiva.

Trattasi di una verità che si regge su basi empiriche così irrefutabili che il ricorso ad argomentazioni scientifiche si palesa manifestamente inutile (1).

Sicché, collocare le medesime (m.s.d.), nel complessivo ordo sanctionum del nostro ordinamento, tra le misure giuridiche diverse, sotto uno stretto profilo sostanziale, dalle pene detentive vere e proprie, concretizza, senza molte sottigliezze, una delle tante fictiones che servono solo — e male — a tranquillizzare la coscienza.

(*) Ispettore Distrettuale per gli Istituti di prevenzione e di pena per adulti per i Distretti delle Corti d'Appello di Firenze e Perugia.

(1) Cfr. le osservazioni formulate in « La realtà delle misure di sicurezza detentive », G. NESPOLI: *Redenzione umana*, 1971; cfr. R. CICCOTTI: « La casa di lavoro all'aperto di Capraia isola », in *Rass. st. penit.* 1970, 745. In ultimo, valgano per tutti, le riflessioni di MUSCO: *Le misure di sicurezza detentive*, Milano, Giuffrè, 1979, pag. 143 e segg.

Tutto ciò anche contro la realtà « apparente » che si evince dall'art. 216..... del cod. pen. e dall'art. 59, n. 3 della legge n. 354 del 1975 e del relativo regolamento d'esecuzione. D'altra parte, lo stesso Alfredo Rocco, in una conferenza tenuta presso la Scuola di perfezionamento di diritto penale e criminologia di Roma, nel 1932, aveva dovuto realisticamente ammettere che « nessuna sostanziale differenza » si poteva scorgere tra la realtà della Casa di reclusione, della Casa di lavoro e della colonia agricola.

A fronte di tali fugaci rilievi preliminari — sottile ma sicuramente sufficienti a focalizzare il tema — l'analisi contenuta nel presente lavoro sarà, quindi, orientata nei seguenti sensi:

1) se, in un quadro di difesa sociale — quale almeno risulta dal complesso normativo penale, penitenziario ed amministrativo del nostro ordinamento — una misura giuridica della specie di quella in esame, adempia o meno a quella funzione profilattico-correttiva che i suoi artefici, 54 anni or sono, introdussero nel nostro sistema, indubbio figlio di opposte scuole penali;

2) se, di fronte ad una risvegliata fantasia intesa a creare una variegata gamma di strumenti sanzionatori, diversi da quelli tradizionali, sia più utile, per la comunità sociale — sia sotto l'aspetto dei risultati individuali che del perseguimento dei fini di effettiva difesa — continuare a mantenere in piedi, naturalmente per soggetti maturi e sani, un istituto come la misura di sicurezza detentiva (artt. 215 e 216 cod. pen.), così come la medesima si atteggia nel suo concreto operare;

3) se, sotto un ultimo riflesso strettamente soggettivo, trattasi di una sanzione che, se pur differenziata sul piano legislativo e dogmatico, venga percepita dai suoi destinatari come qualcosa di diverso dalla comune pena detentiva, per cui viene a mancare l'interiorizzazione degli effetti di una specifica misura che è la premessa indiscussa ad ogni eventuale processo risocializzativo.

Lo svolgimento critico dei tre punti in discussione, implica — come è intuitivo — argomentazioni di ordine giuridico, penologico e criminologico.

2. - IL PROBLEMA CRIMINALE ED IL MODELLO DI DIFESA SOCIALE

In una realtà, nazionale e non, caratterizzata da una sempre più allucinante e vorticoso spirale di criminalità, la norma penale, cercando di perseguire i suoi scopi di difesa delle convivenze, affina o addolcisce le sue armi tra la caduta di vecchi miti ed il pericolo non trascurabile d'una progressiva incisione delle libertà individuali (2).

La criminologia, a sua volta, considerata sotto qualsiasi angolazione dottrinarina ed ideologica, di fronte al fenomeno delittuoso, registra ormai le delusioni provenienti da una riconosciuta insicurezza, sia di ordine predittivo che etiologico.

Dinanzi a fatti e comportamenti sui quali ad essa si chiedeva una risposta esaustiva in un senso scientifico, sovente si è opposta, realisticamente, la natura multifattoriale del crimine: affermazione, questa, che, nel suo nucleo di verità, sta comunque a sottolineare che, tranne casi nei quali manifestamente si può parlare di patologia comportamentale, quello delle radici dell'azione umana resta un problema sempre aperto e che, pertanto, ogni teoria, secondo i casi, può trovare il conforto della conferma o lo scoramento della smentita (3).

Perciò, in questo quadro di incertezza dei risultati e di tramonti dogmatici, l'ordinamento penale deve continuare a rivolgersi all'uomo, investendolo non solo nei di lui poteri di effettività ma anche nelle semplici potenzialità comportamentali nei confronti della realtà socio-naturale.

Giudizi di realtà e giudizi di (rilevante) probabilità si dirigono dalla norma penale all'azione umana, alla quale — imponendolo — si propone sostanzialmente un modello di condotta che sia il più sintonico possibile con gli equilibri socio-politici delle convivenze (4).

Responsabilità e pericolosità, causalità e probabilità sottendono l'evento o il timore dell'evento come prodotti umani,

(2) Vedere, per un quadro realisticamente drammatico, ciò che nota P. PISTARO, dell'allarmante evoluzione del crimine, su scala mondiale, nella introduzione a L. RADZINOWICH: *La spirale del crimine*, Milano, Giuffrè, 1981, XIII.

(3) Vedere, in proposito, F. MANTOVANI: *Il problema della criminalità*, pag. 315 e passim, CEDAM, Padova, 1984.

(4) Per una concezione del modello di comportamento, in chiave filosofica, cioè in relazione ad una scala assiologica della convivenza cfr. da ultimo I. TEBALDESCHI: *La vocazione filosofica del diritto*, Milano, 1979.

cioè come proiezioni attuali o soltanto probabili delle energie fisiche e psichiche del singolo, in un qualificato contrasto normativo con gli interessi (beni) ed i valori d'un dato ordinamento giuridico.

Il panorama storico-politico, in cui maturò un tale paradigma di difesa sociale, non v'è dubbio che è decisamente mutato e le illusioni dei positivisti hanno da tempo ceduto il campo ad una visione più cauta e meno idilliaca del singolo e delle comunità soprattutto nelle loro possibilità di radicali miglioramenti. Perciò, mentre l'uomo, di fronte alla legge ed alla stessa scienza, continua a presentarsi come punto di partenza e ritorno di intramontabile scetticismo, — che induce, quindi, a rigide cautele —, dall'altro versante, gli ordinamenti giuridici, nel loro progressivo perfezionamento verso un modello di diritto considerato come un verace regolamento-godimento delle libertà, devono aspirare ad una concezione di difesa sociale il cui pregio consiste e s'accresce nella misura in cui lo Stato effettivamente sia capace di avvicinarsi sempre di più a quella inattingibile vetta sulla quale sia la libertà che la convivenza si trovano infine assise in una posizione non più antinomica. Al cospetto di quest'ultima necessità — almeno nei paesi in cui si pratici una vera democrazia — se vien considerato tuttora valido — perché in *ipsis factis* — il binomio responsabilità-pericolosità, occorre, sotto altro versante, riconoscere che gli strumenti sanzionatori, di cui dispone ogni comunità sociale, vanno sottoposti ogni tanto ad una vaglio « storico » allo scopo di saggiarne non solo la validità ma anche l'efficacia sia in termini oggettivi che soggettivi.

3. — STORICITÀ MODALI E FISSITÀ FINALI DELLA SANZIONE

Inerisce, infatti, alla stessa natura storica del diritto, che gli strumenti di cui dispone e con i quali esso incide sulla realtà cui si dirige, siano sottratti alla legge erosiva della fissità temporale.

Tra tutti questi, non v'è dubbio che occupa una posizione particolare la sanzione, intesa in senso lato, e che rimane immutabile, perciò, soltanto nella sua fisionomia naturale, ch'è quella di essere sempre e soprattutto una reazione

dell'ordinamento. Una reazione che, nella sua latitudine concettuale, si atteggia, secondo i casi, come neutralizzazione, riequilibrio o recupero.

In alcuni casi, coteste finalità immutabili procedono separate, in altri, invece, si combinano. Si pensi, per primo, alla reazione dell'ordinamento di fronte ad un negozio che tenda a finalità illecite. La nullità, da cui è colpito, mira, appunto, a neutralizzare la autonomia della volontà, allorché questa risulti diretta verso scopi non consentiti. Si pensi, in altro caso, al risarcimento del danno, ove, invece, la reazione dell'ordinamento — che ci concretizza nel far sorgere l'obbligo a seguito dell'iniuria del danno — è diretta a riequilibrare, sia pure solo in senso quantistico, gli elementi personali e patrimoniali della sfera del soggetto offeso.

La sanzione penale, invece, nelle sue molteplici direzioni e finalità, racchiude tutti e tre i tratti ed i momenti che sono propri della sanzione in generale, giacché, a differenza di altri rami del diritto, il diritto penale persegue, nello stesso tempo, la neutralizzazione, il riequilibrio ed il recupero.

Ora, se l'uomo è certamente la misura di ogni valore, mentre il diritto penale lo difende, deve, almeno oggi, preoccuparsi di conservarlo. E quest'ultimo scopo non può essere perseguito se non attraverso la tendenza a recuperare l'uomo.

Infatti, in una concezione del diritto, di tipo evolutivo, nel senso di essere anche strumento e messaggio intersoggettivo per orientare le scelte umane, la sanzione, anche *post delictum*, ha la funzione di proporre alla libertà dell'uomo un modello di agire che sia il più consono al vivere insieme, alla partecipazione storica dell'esistenza del suo tempo.

A questo umanesimo giuridico, di tipo solidarista, tende, in sostanza, lo spirito della nostra Costituzione (art. 27, 3° comma); il cui inveramento sembra ora da molti ritenuto una favola. Sicché, di fronte ad una realtà mondiale che continuamente sottolinea, purtroppo, l'irriducibile tendenza hobbesiana dell'uomo, ci si rifugia sovente in un pragmatismo di tipo possibilista in una attesa di tempi di migliori praticabilità (5).

(5) Per una critica a tali tendenze, VASSALLI: « Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni) », in questa *Rivista* 1982, pagg. 437 e segg. Cfr. pure, in prevalente chiave processualpenalistica, G. GIOSTRA: *Il procedimento di sorveglianza nel sistema processuale penale*, Milano, 1983.

Ma, a parte tali rilievi e le critiche recenti e meno, non v'è il minimo dubbio che il principio rieducativo, almeno per ora, permea di sé l'intero sistema sanzionatorio del nostro ordinamento, comprese quelle sanzioni che sono poste a presidio di ordinamenti e di interessi particolari della P.A., com'è, ad esempio, la sanzione fiscale o quella disciplinare.

La prima, infatti, oltre a reprimere il comportamento antidoveroso, tende a rafforzare il senso della solidarietà di fronte ai bisogni pubblici; la seconda, invece, la doverosità verso l'istituzione da cui il lavoratore dipende.

Ciò posto, a maggior ragione non possono sottrarsi alla operatività di un tale principio le misure di sicurezza, considerato che sia l'art. 1 della legge n. 354 del 1975 e sia l'art. 1 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 fanno espressamente parola, quanto alla sua indubbia finalità rieducativa, del trattamento da praticarsi sia nei confronti dei condannati che degli internati, facendo cadere, così, un vecchio presupposto teorico che ineriva alla stessa natura della misura di sicurezza detentiva, considerata, in prevalenza, come una misura di tipo difensivo-neutralizzativo, permanente pericolo, nei confronti del soggetto che ne era destinatario.

4. - LA PERICOLOSITÀ SOCIALE DEGLI IMPUTABILI ED IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO IPOTIZZATO DAL CODICE DEL 1930

Chi scorre, ancora oggi, le ormai vecchie pagine degli atti del 1° Congresso di Criminologia di Roma del 1938 (6), coglie facilmente il travaglio scientifico dei vari relatori nel focalizzare sempre meglio le figure criminologiche, che il Codice Penale aveva normativamente adottate già ormai da sette anni.

Nell'allinearsi alle concezioni di altri Paesi d'Europa, ma soprattutto accogliendo il concetto di responsabilità legale, sostenuto da coloro che avevano dato una veste giuridica ad una concezione organica del delitto (Fermi e Garofalo), all'im-

(6) Nel 1° Congresso di criminologia di Roma, nel 1938, il GEMELLI ed il NOVELLI tennero la relazione sul delinquente per tendenza. Sulle tipologie in genere, invece, si consultino i vari interventi dei partecipanti.

putabilità si contrappose la pericolosità, ovverossia alla realtà effettuale dell'atto la probabilità che l'atto fosse commesso in un tempo futuro. Esempio mirabile, va rilevato per inciso, di come la criminologia — benché agli albori della sua vita scientifica — potesse fornire al legislatore penale dei tipi colti dalla realtà naturale, contribuendo, attraverso un'opera di razionale sistemazione d'uno sterminato materiale empirico, alla formazione d'una classificazione normativa per una difesa più adeguata dell'assetto sociale. Veniva ampliata, così, l'area di tutela contro il delitto, rispetto al codice del 1889, nel quale le medesime misure avevano avuto solo un timido ed incerto sviluppo.

L'*abitus delinquendi* (artt. 101, 108 cod. pen.), l'*ars delicti* (art. 105 cod. pen.) e la figura delinquente per tendenza (art. 108 cod. pen.) sottolineando uno *status* negativo della persona, di tipo naturalistico ma non perciò immodificabile, tipologicamente completavano il fronte di difesa contro il *periculum delicti*, logicamente in quella parte in cui la comunità poteva essere attaccata da soggetti sani e maturi.

Per sedare annose controversie di scuola che in sede di codificazione s'erano dimostrate ancora più accese, s'era ritenuto opportuno separare la personalità criminologica da quella morale dell'agente, inscrevendo, nella prima, il concetto di pericolosità e nella seconda, invece, quello di imputabilità, che costituiscono tuttora il fulcro portante di quasi tutti i sistemi penali europei.

Tali concetti, in sostanza ontologicamente validi perché, appunto, esistenti in *hominis natura*, postulavano conseguenziali differenziazioni sia sul piano delle misure giuridiche da adottare che sul piano del concreto operare delle medesime.

Infatti, nel rilevare le differenze tra la pena e la misura di sicurezza detentiva (per soggetti maturi e sani), lo stesso guardasigilli dell'epoca, esclusi i molti tratti che la gran parte della dottrina moderna è solita sottolineare ulteriormente — tenne a precisare che « la diversità profonda tra pena e misura di sicurezza dovrà riflettersi, necessariamente, nella pratica organizzazione degli istituti penitenziari e di quelli concernenti le misure di sicurezza.

I primi non possono che ispirarsi che a criteri di severità e rigore idonei all'attuazione di finalità repressive; i se-

condi debbono prescindere da tutto ciò che abbia carattere e scopo di intimidazione ».

Attraverso l'enunciazione ufficiale di tali differenze, tra pene e misure di sicurezza, soprattutto sul piano amministrativo-organizzatorio degli istituti, venivano rimarcate ancora, aliunde, le finalità distinte del c.d. sistema del doppio binario, il cui meccanismo — pena-misura di sicurezza — marcava la fisionomia eclettica dell'allora recente legislazione penale.

5. — IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO DEGLI INTERNATI MATURI E SANI

L'esigenza indeclinabile dell'individualizzazione del trattamento penitenziario (art. 1 legge 354 del 1975 ed art. 1, 2° comma D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) postula, conseguenzialmente, che, verso la personalità degli internati per m.s.d. (delinquenti abituali, professionali e per tendenza) — i quali, sotto lo specifico aspetto criminologico, si differenziano dalla restante popolazione detenuta — lo stesso (trattamento) assuma un profilo operativo altrettanto differenziato.

Infatti, le misure di sicurezza detentive, per i soggetti maturi e sani — almeno in un quadro di difesa sociale tuttora ritenuto valido sotto uno stretto profilo di politica criminale — adempiono sempre ad una funzione preventivo-educativa, irrogate sulla base d'una reale predittività, che trova il suo aggancio nella esteriorizzazione d'un comportamento criminoso o sintomaticamente tale (si pensi al quasi-reato) dei soggetti che ne sono destinatari.

Segnatamente, l'abitudine delinquendi e la professionalità nel delitto — escludendo dal giudizio il delinquente per tendenza, la cui figura, di chiara marca organicista, è stata espunta anche dal progetto del 1° libro del Codice Penale del 1974 — si collocano in personalità criminologicamente particolari, nelle quali, stando alle teorie tipologiche, sia l'intelletto che la volontà sono, entrambi, coinvolti, ciascuno per la sua parte, a pianificare ed a perseguire, in via abitudinaria o sistematica, obiettivi in contrasto con le finalità ordinamentali. Da qui consegue che, nei confronti di tali soggetti, per i quali può ben dirsi vigente un diritto penale dell'« essere » o dell'atteg-

giamento « interiore-personalistico », occorre approntare apparati rieducativi specifici giacché è sul piano teleologico che le misure di sicurezza detentive si diversificano, almeno in teoria, dalle altre sanzioni e particolarmente dalla pena detentiva.

E poiché il trattamento, lungi dal rappresentare un solo momento di tutta l'esecuzione penitenziaria, tende, invece, con essa ad identificarsi (7), la differenziazione maggiore, per gli internati per m.s.d., deve risiedere proprio nelle singole componenti di tale procedimento complesso.

Ora, qualsiasi tipo di intervento operativo si voglia adottare, com'è dovere, nei confronti degli internati — ovviamente sfrondata delle vecchie illusioni scientiste degli anni 1950-'70 — è pacifico, in via generale, che esso deve orientarsi in una decisa prospettiva di prevenzione speciale. Se lo scopo special-preventivo, nella misura di sicurezza detentiva, sarà, infatti, con sicurezza perseguito, sarà pure soddisfatta l'istanza general-preventiva connessa e sottesa a tale tipo di misura giuridica, giacché, con la eliminazione di ulteriori, probabili manifestazioni di capacità criminali, attraverso un concreto risultato rieducativo, avviene, nell'ambito dello stesso caso singolo, la saldatura di ambedue le istanze preventive (8).

Prima dell'entrata in vigore dell'attuale ordinamento penitenziario, tranne logicamente qualche eccezione (9), nelle Case di lavoro o nelle colonie agricole, si tendeva a far acquisire agli internati — peraltro ritenuti ormai irrecuperabili sul piano del comportamento sociale — un modello di condotta, per dir così, benthamiano o utilitaristico, nel senso di indurli a riflettere sulle pesanti disutilità ad essi derivanti dal delitto rispetto alle utilità provenienti da una condotta sociale finalizzata invece all'onesto impiego delle energie lavorative. Tale tipo di trattamento, manifestamente lontano da pretese scientifiche e permeato di indubbia empiria, si

(7) G. DI GENNARO: « Il trattamento penitenziario », in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, pag. 117, a cura di VITTORIO GREVI, Zanichelli, Bologna, 1981.

(8) G. NESPOLI: « Riflessioni brevi sulla sanzione penale nei suoi rapporti con lo scopo di prevenzione generale e speciale », in *Giust. pen.*, ottobre 1983.

(9) Ci si riferisce al trattamento su base scientifica che si praticava a Castelfranco Emilia, i cui risultati, tra il '60 ed il '70, venivano puntualmente pubblicati sui *Quaderni di criminologia clinica*.

avvicinava, nei fatti, a quel modulo rieducativo, di natura realistica, al cui centro è posto il lavoro, a giusta ragione considerato, anche dal diffuso senso comune, come l'unico mezzo che consente — naturalmente a chi lo voglia — di inserirsi in un senso concreto in una società che si autodefinisce non emarginante, anche attraverso i più elementari principi costituzionali (art. 1 Cost.).

Ciò posto, e se rispetto al lavoro organizzato in ambito penitenziario, sono stati avanzati legittimi dubbi circa il conseguimento dello specifico scopo rieducativo, alle realistiche ed acute riflessioni della dottrina, possono, ancora essere aggiunte le seguenti, ulteriori notazioni:

1) il lavoro penitenziario rientra, per eccellenza, nelle attività di tipo non elettivo, sicché risulta privo del presupposto interiore per cui il lavoro stesso assume un connotato veramente liberatorio e, quindi, risocializzante;

2) esso, inserito in una programmazione coatta del tempo, viene collocato dal soggetto stesso *tempore poenitentiae*: ragione, questa, che non consente al lavoro penitenziario di superare la soglia di quel diffuso e doloroso disagio che inerisce, naturalmente, ad una dimensione esistenziale realisticamente sentita come sanzionatoria e nella quale il lavoro è fatalmente iscritto (10).

A tali rilievi, aventi la loro chiara radice nel mondo soggettivo, si sommano quelli di ordine oggettivo-organizzatorio, per cui raramente il lavoro penitenziario persegue i suoi scopi pedagogici e di gratificazione verso sé stessi.

Al cospetto d'una tale realtà, sembra giusto notare che sarebbe doveroso ed utile sottrarre coloro che — sotto il profilo della pericolosità sociale — destino un minimo allarme, alla erosione multidirezionale della vita intramurale.

E se è vero, come l'esperienza dimostra, che i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, costituiscono spesso la risultante negativa di innumerevoli dinamiche esogene, per

(10) Si consultino, per le profonde osservazioni, PAVARINI: « La Corte Costituzionale di fronte al problema penitenziario: un primo approccio al lavoro carcerario », in *Riv. dir. e proc. pen.* 1976, pag. 262 e segg.; E. DOLCINI: « Lavoro libero e controllo sociale, profili comparatistici e politico-criminali », ibidem 1977, pag. 479 e segg.

cui il loro delinquere sovente si rannoda ad una erronea interpretazione del fatto « convivenza » e dei relativi mezzi che la stessa, in un senso storico, propone ed indica come giusti, è solo attraverso un lavoro — che non abbia, però, i connotati sopra notati — che può esser tentato un loro eventuale recupero. Affermazione, questa, che si ricollega alla necessità, detto per *incidens*, d'una maggiore graduazione all'interno della categoria della pericolosità sociale, in maniera che, anche nell'ambito di essa, possa trovar luogo una articolata duttilità sanzionatoria sulla base d'una predittività più realistica.

Ovviamente, nell'economia del trattamento, che comprende in sé interventi di natura amministrativa e giurisdizionale (anzi, in nessun settore della vita pubblica, come nell'esecuzione penale, la giurisdizione e l'amministrazione presentano un simile intreccio), dev'essere dato il peso dovuto anche ad altre componenti dell'intero procedimento, come per es., alle relazioni con la comunità esterna, alla elevazione culturale ecc. ai prudenti assaggi della libertà mediante la concessione delle licenze.

In poche parole, una differenziazione trattamentale e di vita interna dei soggetti sottoposti alla m.s.d. rispetto ai semplici condannati alla detenzione è richiesta non solo, come si diceva, dalla diversa direzione finalistica delle misure di sicurezza rispetto alla pena; ma, soprattutto, perché le stesse affondano la loro radice in una ideologia manifestamente permeata di contingenza politica rispetto alla pena che, anche nella sua legittimazione più retriva, trova sempre la giustificazione del dolore inflitto nella proporzione con il fatto commesso.

Infatti, se un giorno mutasse il fondamento culturale dell'intero quadro di difesa sociale, in maniera che il concetto di pericolosità non fosse scisso dalla colpevolezza e dall'entità della lesione del bene giuridico, come sarebbe d'altronde più giusto, scomparirebbero in conseguenza le classificazioni normative attuali e, con esse, il fondamento stesso dell'internamento per i soggetti maturi e sani.

Da qui, dunque, un dovere di maggior cura nel creare sostanziali differenziazioni proprio sul piano penitenziario rispetto alla realtà della pena che, tranne particolari trascurabili, è del tutto simile al regime dell'internamento.

Già in altra sede, si ebbe l'opportunità di dimostrare, con il supporto dell'esperienza, quale fosse la realtà della colonia agricola e della Casa di lavoro; spesso, nelle stesse, manca proprio il lavoro o esso vi si svolge in maniera che non tenga conto delle eventuali prospettive di reinserimento.

Ma, al cospetto di tali realtà, il nostro orientamento culturale si presenta rigido e la stessa giurisprudenza costituzionale, ha dimostrato che le espressioni « Casa di lavoro » e « Colonia agricola » rappresentano solo delle « illusioni verbali » alle quali si ricorre sovente per mascherare o addolcire realtà sanzionatorie molto diverse nel loro vero aspetto teleologico-contenutistico (11).

Per quanto riguarda il problema del trattamento penitenziario degli internati in particolare, i recenti orientamenti, ben definibili di tipo pessimistico (o realistico) ed il cui ampliamento frontale sembra permeare il nuovo *Zeitgeist* in tema di recupero dell'uomo, riverberano i loro negativi riflessi, segnatamente sul perseguimento delle finalità rieducative nei confronti dei soggetti alle m.s.d.

Infatti, anche i problemi pratici, ovverossia penitenziari e penologici, inerenti alla gestione in concreto delle misure di sicurezza detentive — soprattutto quelli intesi alla separazione di vita e trattamentale degli internati dai semplici condannati — richiamano inesorabilmente, attraverso una specie di processo a ritroso dello spirito, quelli che sono gli stessi fondamenti del vecchio dualismo, su cui poggia — ancora e saldamente — l'edificio dell'attuale sistema penale.

Non v'è dubbio che le misure di sicurezza, pur con le garanzie attuali della giurisdizione, attuano pur sempre un interesse amministrativo dello Stato che, attraverso una tutela preventiva, intesa al perseguimento del *bonum commune*, nel particolare suo aspetto della pace sociale, tende alla neutralizzazione degli elementi negativi che comunque contrastino con il detto scopo.

(11) Infatti, posta di fronte a doglianze fondate proprio sulla diminuita o inesistente capacità lavorativa di chi ormai era riconosciuto invalido e godeva, quindi, addirittura di trattamento pensionistico, ha superato le eccezioni argomentando che la finalità effettiva della m.s.d. della Casa di lavoro e della Colonia agricola risiede nella prevalente necessità di elidere gli effetti della pericolosità sociale. Cfr. la sentenza 149 Corte Cost. 1972. Per le differenze sostanziali, invece, tra pena e misura di sicurezza, cfr. le sentenze n. 167 e 102. Tutte in *Giur. cost.* 1972 e 1973.

Da qui si argomenta che tale tipo di tutela preventiva ha come proprio paradigma di lavoro e di riferimento il concetto di pericolosità, la quale — sia sul piano logico che ontologico — equivale a potenzialità, ovverossia ad una energia non ancora svolta ma che, svolgendosi, si presume fondatamente assumere una data direzione negativa in cui si concreta il pericolo. Da qui emerge, come prima considerazione, che la dicotomia, sempre drammatica, libertà-convivenza, tocca il suo vertice proprio nella materia delle misure di sicurezza (12) che, come ampiamente risaputo, non si rannodano a comportamenti esteriorizzati e penalmente rilevanti — per i quali pacificamente esiste la pena — ma a semplici stati soggettivi della persona, criminologicamente sostenuti da un indefinito quadro naturalistico e di atteggiamento esistenziale di fronte alla convivenza, particolarmente in relazione, come si diceva, al meccanismo di funzionamento di questa. « Essere » della convivenza ed « essere » del soggetto (pericoloso), si fronteggiano, così, in un potenziale conflitto di posizioni che deve essere risolto in favore della collettività, per i motivi più vari e validi, evidenziandosi qui, ancor di più che nella pena, che l'individualità, entità moralmente indivisibile ed epicentro unico della libertà, costituisce l'eterno passaggio obbligato per la affermazione di etiche sociali, spesso storicamente sorrette solo da posizioni ideologiche non condivise.

Ora, voler anche ammettere un diritto penale dell'« essere » accanto ad un diritto penale del « comportamento » sul piano penitenziario ne discendono conseguenze ben differenti: il procedimento rieducativo, ovverossia il trattamento di chi, attraverso un determinato fatto, ha dimostrato di scegliere mezzi diversi da quelli che la società propone per conseguire normalmente gli scopi, è molto diverso da quello da praticare nei confronti di colui che, pur non avendo ricevuto alcun rimprovero per la condotta, riveste tuttavia una data personalità e, guarda, quindi, all'esistenza attraverso stratificazioni organico-culturali molto ben difficili da rimuovere.

(12) Per i problemi riguardanti tali rapporti delicati sono sempre valide le osservazioni di AMATO in: *Individuo ed autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano 1976. Si veda pure MUSCO in: *La misura di sicurezza detentiva*, pag. 244 e segg.

Se così è, come si diceva, il giudizio di scetticismo che, da più parti, fondatamente o meno, oggi si avanza nei confronti della rieducazione (13), diviene più pesante nei confronti degli internati per m.s.d., ai quali, considerato il particolare stato soggettivo, è difficile far acquisire « valori » che servano di orientamento di vita all'atto della liberazione.

Vero è che difficilmente appare conciliabile un qualsiasi processo rieducativo — che suppone esistente la visione ottimistica della modificabilità della natura umana — nei confronti di chi è normativamente « etichettato » sulla base di categorie criminologiche, la cui marca organicista è ben difficile da nascondere anche con il più abile giro di parole.

La verità è che il nostro quadro di difesa sociale è caratterizzato dalla presenza di vistosi chiaroscuri. Sullo sfondo di relitti storici ideologici si muovono, infatti, corpi normativi di ispirazione illuministica, i quali, a loro volta, sono turbati dalla presenza di leggi dal contenuto contrapposto.

Or non v'è dubbio che, nei confronti degli internati per m.s.d., il trattamento penitenziario — inteso nella sua più lata globalità, cioè come comprensivo sia della attività puramente amministrativa e tecnica degli operatori penitenziari che degli interventi della giurisdizione, nella forma della concessione delle licenze, della conversione in libertà vigilata e della stessa revoca delle misure di sicurezza in discussione — deve tendere, possibilmente, a far acquisire al soggetto l'attitudine a sopperire, da solo, con il suo lavoro, ai propri bisogni, così come realisticamente si esprime sia la regola minima del 1955 che l'art. 1 del D.P.R. n. 431 del 1976.

Tale eventuale risultato è, d'altra parte, in armonia con la realtà operativa che, mentre ha il dovere di ispirarsi ai traguardi ideologici posti dall'ordinamento penitenziario, riconosce pure che il trattamento non può ormai tendere a mete illusoriamente illuministiche. Se lo Stato, infatti, riuscisse a conseguire un tale obiettivo minimo, avrebbe adempiuto sufficientemente anche al contenuto normativo dell'art. 4, 2° comma Cost. secondo cui è principio-cardine d'ogni etica

(13) Vedere, sul problema della rieducazione in generale, E. DOLCINI: La rieducazione del condannato tra mito e realtà in: *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di V. GREVI, pag. 76 e segg. Cfr., inoltre, per una visione fiduciosa di fronte al problema della rieducazione, VASSALLI, « Il dibattito sulla rieducazione », cit. in questa *Rivista* 1982, 3-4.

sociale il dovere « di svolgere una attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società ». Perciò, il recupero dell'uomo, non si concretizza nel pentimento-fine perseguito dalla religione o dalla morale e che tutt'alpiù ne è solo un presupposto —; non può consistere neppure nel ricostituire il senso del *metus legis*, recuperando, in tal modo, il soggetto in una direzione collaborativa allo scopo della prevenzione generale. Il vero recupero è sempre, invece, di ordine fattuale, giacché solo il lavoro — volendolo però la società — riesce, immettendo il soggetto in quella ininterrotta catena d'opere umane, a far acquisire allo stesso il valore di sé ed ha, inoltre, la potenza effettiva di sublimare l'uomo. Quante volte ciò non si verifichi il terreno del mito estende sempre di più i suoi dominii.

Tali affermazioni, d'altra parte, hanno radice in una realtà irrefutabile: la pena, come la misura di sicurezza, ed ogni misura sanzionatoria che incide sulla libertà, hanno la loro legittimazione nel necessario principio politico di difesa degli assetti delle convivenze: se la rieducazione non si persegue, per qualsivoglia motivo, ogni scopo ulteriore viene attratto inesorabilmente nell'orbita di quell'enunciato generale principio da cui ogni scopo viene, a sua volta, legittimato per conseguente derivazione.

6. — LA CRISI DELLE TEORIE TIPOLOGICHE E LA CONDIZIONE PENITENZIARIA DEGLI INTERNATI PER M.S.D.

Mentre sull'intero *dominium* della sanzione penale sovrasta lo spirito garantistico del principio di legalità e, quindi, di determinatezza, in quello della misura di sicurezza — proprio attraverso il meccanismo del giudizio di pericolosità — s'insinua una indeterminatezza sostanziale che discende *eo ipso* da un tale tipo di giudizio.

Il giudizio di pericolosità della persona — ed ormai trattasi di acquisizione pacifica — si risolve, sostanzialmente, in un giudizio di personalità che suppone, quindi, conoscenze multidirezionali e complesse che vanno molto al di là delle possibilità conoscitive del giudice singolo.

Oggi, in virtù del diverso profilo organizzatorio assunto dagli uffici e dalle Sezioni di sorveglianza, che possono ser-

visi dell'opera di esperti versati nelle più varie scienze dell'uomo, si sfugge maggiormente a quell'empirismo grossolano che, fino a poco fa, caratterizzava gli accertamenti di pericolosità sociale.

La delicatezza dell'accertamento di un tale *status* individuale, che poggia in prevalenza su di un substrato di tipo naturalistico, in contrapposizione, perciò, alla natura squisitamente etico-volontaristica della colpevolezza, discende dalle stesse conseguenze che implicano pesanti incisioni della sfera di libertà della persona.

Sia che trattisi di pericolosità presunta dalla legge (art. 204 cod. pen.) sia che riguardi, invece, la pericolosità ritenuta dal giudice (art. 205 cod. pen.) si è sempre in presenza d'un enunciato predittivo che ha come nucleo centrale la rilevante probabilità dello svolgersi, nei confronti della realtà sociale, di quella potenzialità negativa nella quale si concreta e si risolve il concetto di pericolo umano, rilevante per l'ordinamento penale. Ma la crisi del giudizio di prognosi criminale, correlativamente legata alla crisi delle tipologie dei delinquenti, enfatizza un tale stato di incertezza, insinuando insicurezza negli stessi presupposti oggettivi su cui si fonda la misura di sicurezza detentiva.

Spogliata del suo fondamento scientifico, attraverso la motivazione d'una quasi impossibilità, da più parti autorevolmente dichiarata, di catalogare l'uomo in base a costanti negative della sua personalità è (forse) destinata a far cadere lo stesso supporto della corrispondente tipologia normativa.

Se, dunque, lo stesso giudizio di prognosi attraversa una fase decisamente critica, occorre aggiungere a tanto che è insito nello stesso rigore tipologico una esclusione d'una duttile graduazione dello stesso stato di pericolosità — sia nella sua tenuità che nella sua intensità — così come, invece, avviene sul terreno sanzionatorio vero e proprio, in maniera che, la società, da un lato possa difendersi dai veri delinquenti potenziali e, dall'altro, si possa pervenire ad un più sicuro recupero degli stessi, considerata la finalità profilattico-pedagogica della misura stessa. Ma di ciò più avanti.

Sia il delinquente abituale che professionale — escludendo dall'esame la figura di quello per tendenza, chiaro residuo di superate e non dimostrate teorie organico-positiviste — ricalcano, un po' alla lontana, i tipi d'autore, di marca germanica

risalente a 50 anni or sono, e suppongono un particolare trattamento, da parte dell'ordinamento giuridico-penale, proprio per il modo d'essere della loro personalità: trattamenti che non trovano certo assonanza nell'attuale clima politico.

Al cospetto di tali tipi normativo-criminologici, che lungi dal contenere una nota d'irriducibile fatalismo, che abiliti, in conseguenza, ad una pronuncia di irrecuperabilità oppure di pericolosità permanente nei loro confronti, recenti esperienze insegnano, invece, che trattasi di casi — tranne sempre l'eccezione — verso i quali un adeguato trattamento penitenziario sovente mette capo ad alcunché di positivo (14).

La stessa esperienza ha messo in luce che alla radice di tali particolari tipi di devianza non esistono, come si sosteneva da parte della loro antica matrice scientifica, cause identificabili per così dire, in *ipsa hominis constructione* e che, invece, nei loro confronti, potrebbero dirsi prevalenti quelle teorie criminologiche che insistono su certi dati di natura esogena, segnatamente su quelli che chiamano in causa la stessa struttura sociale.

Infatti, la prevalente provenienza di tali figure delinquenziali dalle ben note aree di emarginazione del sud (15), caratterizzate dalla presenza-coesistenza di innumerevoli sottoculture criminali che, tranne casi di mutua cooperazione, ruotano indipendenti come veri pianeti, sottolinea e conferma, sul piano d'una stretta eziologia sociale, la erronea interpretazione del ruolo del singolo rispetto alla convivenza, considerata alla stregua d'un modulo ancestrale indotto, come una perenne competizione di violenza e malizia. Il consolidarsi di tali tesi esistenziali, sia per la forza penetrante delle « culture » che per l'inerzia dei pubblici poteri — almeno in un senso non elidente verso tali controvalori — porta fatalmente

(14) Le concrete esperienze — specie tra il '70 ed il '75 — portate a compimento presso la Casa di lavoro di Castelfranco Emilia, ove gli internati, attraverso concessioni di licenze, motivatamente prolungate, avevano addirittura costruito delle cooperative di lavoro.

(15) Secondo le costanti statistiche delle Case di lavoro di Soriano nel Cimino, Castelfranco Emilia, Venezia, Isili, Pianosa, Capraia e Gorgona l'85 % degli internati sono provenienti dal sud-Italia e la loro condotta criminosa s'è estrinsecata, in prevalenza, in reati contro il patrimonio e la moralità pubblica. La figura del delinquente per tendenza, sul piano dell'individuazione-applicazione giurisprudenziale, è sempre più in diminuzione.

a guardare al contenuto del modello comportamentale di tipo normativo come a qualcosa di semplicemente proibitivo-limitativo rispetto alle utilità che provengono da un comportamento deviante.

Questo fatto viene ancora di più favorito dalla tipica struttura sociale delle aree in questione, ancora costituita in gran parte dai comparti dei ceti e degli interessi, che impediscono non soltanto tra essi la circolazione degli individui, ma anche quella di tutti quei messaggi dell'ordinamento, che abbiano un valore evolutivo-culturale, facilitando, in tal modo, il costituirsi di « codici taciti » — specie per i c.d. comparti anomici — i cui valori sono sistematicamente in contrasto con quelli sottesi all'intera normativa, con il conseguenziale fallimento degli scopi della prevenzione generale, che sono propri della norma penale.

Tali dinamiche negative, alimentate e sostenute da una povertà endemica, da una disoccupazione crescente, nonché, quale realtà alternativa, dal miraggio del facile guadagno proveniente dall'illecito, danno luogo ad una criminalità che si contraddistingue specificamente per la non accettazione dei mezzi in relazione ai fini.

Quest'analisi, indubbiamente lontana dalla sua completezza, non vuole ricalcare certe vecchie orme bongheriane d'un assoluto determinismo sociale, ma intende solo sottolineare che una difesa sociale, nel senso più umano e progressista, valica sempre l'ambito dello stretto diritto penale, per trovare la sua più valida conferma in interventi che nulla hanno a che vedere con quelli di tipo meramente sanzionatorio.

Ovviamente, ai fattori sommariamente messi in evidenza, si vanno ad aggiungere tutte quelle pulsioni di ordine soggettivo-endogeno che trovano nelle condizioni esterne l'occasione favorevole per concretizzarsi sul piano del comportamento, in manifestazioni contrastanti nel senso normativo.

Sotto l'aspetto penitenziario, poi, è una realtà che gli istituti speciali per m.s.d., di cui, peraltro, fa parola lo stesso codice nel già citato art. 213, non sono stati mai pienamente realizzati per varie cause e vicende molto difficili ad essere omogeneamente raggruppate ai fini d'un valido giudizio storico.

Quella differenziazione degli istituti per le m.d.s., non solo delineata nei valori preparatori del Codice ma anche sotto-

lineata come già avvenuta dal Guardasigilli Grandi (16) non è stata mai colta distintamente, per il vero, nella realtà penitenziaria.

Spesso un solo istituto — tranne alcune eccezioni — conteneva sia soggetti sottoposti a pena detentiva che internati. Anzi, nel medesimo istituto, in molti casi, il detenuto diveniva internato, senza, peraltro, avvertire mutamenti sostanziali derivanti dal cambiamento di etichetta, tranne per quanto logicamente si riferisce alla fruizione delle licenze premio e d'esperimento (17).

Negli istituti che, invece, nominalmente, erano destinati ad accogliere solo gli internati, quella identità sostanziale con l'istituto di pena, cui il Rocco stesso si riferiva, viene tuttora avvertita senza alcun bisogno di una minuta analisi.

La vita interna, organizzata secondo un modulo che poco o nulla si discosta da quello della Casa di reclusione, è caratterizzata dalle stesse cadenze che connotano il profilo della detenzione.

Sotto l'aspetto della popolazione internata, la ritenuta e solo apparente omogeneità della pericolosità sociale, sottintende, invece, *status* individuali assai diversi e variegati, cosa che, sul piano della realtà, sta a significare che la stessa pericolosità assume toni e sfumature che imporrebbero, per contro, una sua più logica graduazione. La categoria si estende, infatti, dal piccolo ladro abituale o professionale al delinquente che milita, invece, in pericolose organizzazioni criminali. In simili commistioni di diversi gradi di pericolosità non solo avviene — come provato — una perniciosa interazione cri-

(16) D. GRANDI: *Bonifica umana*, pag. 217 e segg., Tipografia delle Mantellate, Roma, 1941.

(17) L'assurdità d'una tale soluzione è stata sempre criticata ed è così descritta, ad es., dal GRAF ZU DOHNA, parlando della protezione della società contro i delinquenti pericolosi: « Immaginate che un detenuto, dopo aver scontato la sua condanna di dieci o quindici anni di lavoro forzato, venga chiamato dal Direttore della prigione e si sente dire: — Oggi termina la tua pena. La giustizia chiede che la punizione ora finisca — E, poi, quando il prigioniero stia sul punto di andarsene, il Direttore aggiunga: — Oh, no! Adesso dobbiamo proteggere la società, quindi, farai un periodo di misura di sicurezza. — Al che il detenuto domanderà: — Quale cambiamento allora, ci sarà nella mia vita? — e riceverà questa risposta: — Finora sei stato rinchiuso nella ala est della prigione; da ora in poi sarai rinchiuso nell'ala ovest — ».

Questo veniva rilevato nel 1925, nella ventesima riunione delle Società Tedesche ed Austriache dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale (Innsbruck 10-12 settembre), riportato in *Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung*, 1926. N.F.I. Band pag. 198 e pag. 201-202.

minale che ostacola o addirittura nullifica lo scopo risocializzativo della misura, ma spesso accade che la Casa di lavoro o la Colonia agricola diventino anche le sedi più adatte, considerate le diverse specialità delinquenziali ivi confluenti, sia per la ideazione che per la organizzazione di molti piani criminosi.

La costrizione ad una vita intramurale e la speranza che essa venga spezzata, ogni tanto, dalla concessione delle licenze, induce, anche gli eventuali recuperabili, a comportamenti ipocriti e falsi che frustrano, in radice, ogni intervento risocializzativo.

Questi concreti rilievi, già da soli, potrebbero essere sufficienti a far concludere che sia lo scopo di difesa sociale che quello rieducativo, stante l'attuale assetto organizzatorio, se non sono illusori sono quanto meno molto tenui ed incerti nel loro conseguimento.

Quanto, poi, agli effetti sanzionatori, considerati specificamente nella loro direzione soggettiva individuale, le misure di sicurezza detentive contengono, come sottolineato in premessa, un potenziale di afflittività del tutto pari alla pena detentiva.

L'internato, infatti, quando non fruisce di licenze e non beneficia della modalità trattamentale ex art. 21 della legge 354, misura e colloca le proprie esperienze — sia interiori che relazionali — nel *tempus poenitentiae*, che è, come risaputo, una dimensione particolare di coloro che sono privati della libertà. Dimensione che, sovente, induce alla interpretazione abnorme e, quindi, errata, di tutto ciò che all'esterno assume, invece, un significato normale. Le relazioni intersoggettive ed ambientali, in senso lato, gli stessi valori correnti nella libera comunità, filtrati, per dir così, attraverso tale dimensione temporale, sono soggetti ad essere interpretati in una chiave esclusivamente funzionale a tale *status*. Così, tanto per esemplificare, l'amicizia diviene un fatto relazionale valido in quanto possa dare un utile. Il lavoro spesso diviene solo un mezzo per occupare il tempo.

7. - IL CONCETTO DI PENA PROGRESSIVA E LA PERICOLOSITÀ SOCIALE

Il vecchio sistema penitenziario irlandese, imperniato non solo sulla progressività del trattamento, ma anche su una adeguata differenziazione delle relative strutture, conteneva certamente, al suo fondo, un'antica verità sull'uomo: questi, infatti, è stimolato a conseguire risultati sempre più apprezzabili, sul piano del comportamento, quando ogni stadio raggiunto è caratterizzato da una oggettivazione dell'apprezzamento da parte dell'istituzione (18).

Il principio ispiratore — nato verosimilmente in un clima filosofico permeato di indubbio sensismo e poi di razionale utilitarismo — sottolineava, così, la naturale tendenza umana a ricevere positivamente stimoli in presenza di tangibili vantaggi.

Superato, con il progresso delle scienze umane, la filosofia che lo sostiene, di esso residua una irriducibile verità, secondo cui un razionale concetto di trattamento penitenziario postula la necessità non solo di saggiare costantemente il suo destinatario, ma di porre lo stesso nelle condizioni di sperimentare effettivamente i risultati raggiunti. Il saggiare o lo sperimentare in maniera progressiva potrebbe contribuire, fra l'altro, a far diminuire i due rilevanti pericoli che da sempre minacciano l'opera del penitenziarista: quello della recidiva e quello della interazione tra le diverse entità criminali in ambito penitenziario, interazione che rappresenta il coefficiente più cospicuo che poi alimenta la prima.

La neutralizzazione di tali pericoli — che, in sostanza, coincide con le naturali aspirazioni di ogni ordinamento giuridico — potrebbe, forse, conseguirsi attraverso l'introduzione di una pena a carattere progressivo.

Questa, la cui elasticità dovrebbe operare in *executivis*, si colloca in un sistema penitenziario basato sull'effettivo principio della progressività trattamentale.

Si tratta d'un concetto già molte volte affacciato da penologi e penitenziaristi e tradotto nella realtà timidamente molti anni addietro e che, per le contingenze più varie, è sempre

(18) Vedere, le sempre valide osservazioni sul punto di DE NOTARISTEFANI, Voce « Penitenziario », in *Digesto Italiano*, 1898.

caduto in desuetudine forse per l'irresistibile forza culturale che esercita tuttora il concetto della pena carceraria, considerata come una entità che si svolge fissa nel tempo fino al suo spirare.

Un tale ultimo concetto di pena, anche ad un riflettere superficiale, costituisce un residuo storico della pena senza scopo, rivolta solo a soddisfare esigenze di tipo assoluto in un panorama di difesa sociale nel quale non si consente l'ingresso ad alcun principio di natura soggettiva.

Trattasi, infatti, di un retaggio culturale che si pone in contrasto deciso con la idea della pena rieducativa la quale è, sostanzialmente una *progressio in meliorem hominus conditionem*, supporto costante, invece, dell'intero ordinamento penitenziario.

Ora, che una sanzione riceva il suo profilo qualificante in *executis*, non urta più contro una consolidata tradizione che voleva separati il diritto penale dal diritto penitenziario — anzi quest'ultimo addirittura attratto in una specie di orbita gravitazionale (scientifica) del primo — con la conseguenziale, rigida separazione collocatoria anche sul piano legislativo, delle sanzioni penali vere e proprie dalle semplici modalità inerenti all'esecuzione delle medesime. L'aver collocato, il legislatore penitenziario del 75, istituti come l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la liberazione anticipata — che non solo sono sanzioni vere e proprie ma hanno anche la forza di incidere sull'entità del giudicato penale — in un testo normativo, che attiene in prevalenza all'esecuzione penale, sembra una prova sufficiente, seppur criticata (19), di un tale superamento ideologico.

L'esecuzione penale, infatti, è la stessa sanzione nel suo momento dinamico; la fase della verifica concreta della sua astratta validità: cioè di tutta la filosofia che la sostiene.

Per tali rilievi, non sembra illogico situare la connotazione qualificante d'una sanzione nel momento della sua concretizzazione.

A differenza del concetto di una pena indeterminata, introdotta dalla dottrina allo scopo di unificare la pena e la

(19) A. PECORARO, ALBANO, in « Docenti di diritto penale e la riforma dal 1° libro del Codice Penale: alcuni rilievi in tema di lesività del reato, di pena carceraria e di misure di sicurezza », in *Giust. pen.*, 1975, II, c. 93.

misura di sicurezza detentiva, che pur consente all'arbitrio un suo ingresso, la pena progressiva è perfettamente conciliabile con il principio di determinatezza (art. 1 cod. pen.), in quanto essa risulta sempre determinata nel suo minimo e nel suo massimo edittale e, quindi, soddisfa alla irrinunciabile esigenza garantistica cui il principio assolve.

Né potrebbe validamente obiettarsi che una pena essenzialmente dinamica — nel senso che, attraverso vari stadi, essa si avvicini, saggiando, alla verifica finale d'una eventuale risocializzazione e, quindi, dello stato di pericolosità del singolo — non sortirebbe, a differenza della dicotomia attuale, risultati apprezzabili in termini di astensioni comportamentali, cioè sul piano della prevenzione generale.

Una modalità esecutiva d'una sanzione, quando non si risolva — beninteso — in un aggiramento della sostanza della sanzione stessa, non ha la forza di rompere quella invisibile barriera oltre la quale risiede la calcolata convenienza a commettere il delitto.

La pena progressiva, infatti, per i delinquenti dal cui comportamento nel reato si può rilevare la pericolosità, importa sempre la perdita della libertà, anche se poi si tratta di una sanzione che, in *executivis*, si atteggi e si articoli attraverso varie fasi.

Pertanto, anche a voler sostenere l'attuale concetto di pericolosità sociale, perché ritenuto, appunto, in *hominis natura*; pur rimanendo immutate, altresì, le tipologie criminologico-normative attuali, la pena progressiva avrebbe, perciò, molti pregi, dei quali si pongono in evidenza solo i più salienti.

1) Sotto un aspetto strettamente soggettivo, negativamente, peraltro, enfaticizzato dall'attuale indifferenziazione organizzatoria, il destinatario della pena progressiva non avverterebbe più, nella propria interiorità, quella sensazione, cui prima si accennava, che consiste nella « impressione » di pagare allo Stato-comunità un c. d. doppio tributo.

Essendo unica la pena, essa viene, perciò, percepita unitariamente. D'altra parte, è una legge empirica, di ordine universale, che gli effetti sanzionatori sono maggiormente « interiorizzati » quando la sanzione stessa risulti, comunque, meno frazionata.

Ed è di tutta evidenza, perché fondato ancora sull'esperienza, lo *jatus*, di natura psicologica, che separa la pena dalla misura di sicurezza.

2) Sotto uno specifico profilo penologico-penitenziario, la pena progressiva, si presenterebbe flessibile nel suo operare concreto; perciò, si adatterebbe maggiormente alla personalità del soggetto, secondo il generale principio dell'individualizzazione trattamentale (3° comma art. 2 legge 26 luglio 1975, n. 354). E poiché il giudizio di pericolosità sociale si iscrive — anzi risolvendosi in esso — in un più ampio giudizio di personalità, i progressi eventualmente compiuti sarebbero seguiti, registrati e vagliati con maggiore oculatezza, con evidente vantaggio sia sul piano della difesa sociale che di quello rieducativo.

Anzi, a voler considerare, poi, la possibile indeterminatezza attuale delle misure di sicurezza detentive, beninteso non nei suoi riflessi giuridici, ovverossia garantistici, nei confronti della sfera di libertà della persona, s'impone la necessità di esaminare la medesima soprattutto in rapporto al fine specifico verso cui costituzionalmente si dirigono tutte le misure sanzionatorie del nostro ordinamento.

L'indeterminatezza temporale non si concilia affatto, sotto un'angolazione specificamente soggettiva, con il conseguimento d'un obiettivo esistenziale che sia nella sostanza diverso e lontano dalla condizione attuale in cui il soggetto versi. È una verità d'esperienza comune quella secondo cui ogni agire umano, in maniera consapevole o non, si pone sempre in relazione ad un termine temporale, verso il quale sono tesi tutti gli sforzi dell'intera personalità. In assenza d'un termine, specie ove questo venga considerato come coincidente con lo spirare d'una situazione negativa, nessuna tensione volitiva genuina può veramente esistere. Nelle misure di sicurezza detentive, infatti, ed è la stessa realtà a dimostrarlo, i fallimenti che si registrano in termini di recidiva o di inizio *ex novo* (art. 214), si riannodano proprio a quest'ultima caratteristica delle misure in questione. E se è vero, com'è irrefutabilmente vero, che nessun soggetto può essere escluso, nel nostro sistema, dall'operatività del principio rieducativo (20) la maggior parte di quelli che, delinquenti abi-

(20) VASSALLI, in « Il dibattito ecc. ... », cit. in questa *Rivista* 1982.

tuali, professionali e per tendenza, alla misura di sicurezza detentiva sono sottoposti, contro il contenuto dell'enunciato principio, non pervengono ad alcuna meta risocializzativa.

La realtà, infatti, sottolinea malinconicamente che, sono grosso modo, gli internati per misura di sicurezza detentiva quasi sempre gli stessi, ad alimentare il ciclo istituzionale.

Di fronte a tale disarmante constatazione, che potrebbe anche indurre gli scettici del recupero umano ad ammettere l'esistenza della ferrea legge organica delle tipologie criminali, è ancora e sempre la realtà organizzatoria ad essere sotto accusa per le riflessioni già fatte in precedenza.

3) La pena progressiva — le cui modalità essenziali dovrebbero essere normativamente puntualizzate e solo nei particolari operativi affidate alla controllata discrezionalità dell'amministrazione — avrebbe il pregio di sanare, nella sua economia unitaria, quella cesura concettuale e fattuale praticata solo in omaggio a vedute di scuole.

La distinzione tra detenuti ed internati, tra imputabili e pericolosi (sani), non giova, quanto agli effetti, sul piano della difesa sociale, più della introduzione della pena progressiva. Se, infatti, si fosse in grado di organizzare questa in maniera efficiente e seria, ben conciliando l'aspetto pragmatico con quello scientifico, la società ne avrebbe rilevanti vantaggi in termini di tutela e l'individuo sarebbe inciso nella sua sfera di libertà solo in virtù della colpevolezza manifestata attraverso il fatto di reato.

Un traguardo del genere non avrebbe soltanto il suo innegabile valore etico; ma, sul piano penitenziario, ovverossia delle possibilità rieducative, il trattamento, avendo come punto di partenza una manifestazione di libertà interiore, anche se negativamente indirizzata (anziché un quadro naturalistico di impronta fatalistica) potrebbe conseguire effetti più sicuri, giacché la rieducazione postula e s'inscrive sempre nel concetto di libertà.

La rieducazione, ove possibile, inizia con una revisione critica interiore del proprio operato; mentre non si concilia con una critica per il proprio modo di essere, che sottende una immodificabilità personalistico-strutturale.

8. — ALTERNATIVA ALLA PENA PROGRESSIVA

Alla pena progressiva, escogitata per sfuggire soprattutto alla potenziale indeterminatezza, potrebbero essere sottoposti, come accennato a grandi linee, i soggetti per i quali esiste un giudizio di pericolosità che desti un certo allarme sociale. La pericolosità, logicamente, andrebbe desunta dalla offensività della condotta, dalle modalità esecutive del fatto, nonché dagli altri elementi ancora, eventualmente in possesso del giudice (art. 133 cod. pen.).

Con tale affermazione, anche se in via incidentale, si intende ribadire che la categoria della pericolosità sociale — nella sua inoppugnabile ontologia — non può essere assolutamente espunta dalla realtà sociale e, conseguentemente, dal sistema giuridico, senza scuoter le stesse radici d'una ordinata convivenza. Si vuole, invece, soltanto rimarcare l'anacronismo della sua costruzione: essa è insita nella stessa condotta e non è qualcosa che s'aggiunge alla stessa. È una qualità negativa del fatto per cui dallo stesso non può esser separato: anzi il fatto stesso ne risulta permeato.

Disancorare il concetto di pericolosità dalle basi tipologiche, vuol dire anche creare le premesse, come detto, per una graduazione più agevole nell'ambito della categoria in questione, in maniera che verso costoro si possa adottare una qualche misura diversa dall'internamento e più rigida, ove occorra, della libertà controllata. Lo stesso scopo di difesa sociale sarebbe, in tal modo, perseguito in maniera più certa.

Perciò, ove ricorressero i presupposti per non far luogo alla applicazione della pena progressiva, potrebbe trovare spazio, nel quadro sanzionatorio generale, la misura del lavoro controllato reso per la collettività (21). Indubbiamente, si tratterebbe di incidere sul rigore del nostro panorama culturale in tema di sanzioni, dominato, specie nel tempo presente, dal prevalente momento della prevenzione generale, malgrado la pacifica ed ormai antica affermazione che la profilassi criminale, per i soggetti pericolosi, deve far leva, attraverso le m. di sicurezza, sui supporti trattamentali e, quindi,

(21) E. DOLCINI: « Lavoro libero e controllo sociale, profili comparatistici e politico-criminali », ibidem 1977, pag. 479 e segg.

indirizzarsi in un senso recuperatorio dei soggetti che ne sono destinatari.

Sul piano pratico, verrebbe a disporsi d'una misura che avrebbe sostanzialmente lo stesso contenuto dell'attuale art. 21 della legge n. 354 che, per gli internati, da semplice modalità trattamentale, si trasformerebbe, così, in una misura a disposizione del giudice del giudizio o di quello di sorveglianza. Nella economia di essa, potrebbero trovare bilanciamento sia esigenze obiettive di difesa che di recupero, di fronte ad una pericolosità più attenuata di quella meritevole della pena progressiva, ove si reputi prudente allontanare il soggetto dallo ambiente penitenziario, almeno per il periodo (durante il giorno) in cui è massima l'influenza criminogena.

Certo, lontana ancora dalla nostra tradizione sia giuridica che culturale e guardata con scetticismo ove considerata come un sostitutivo nell'ambito concettuale della pena detentiva, non si legittima, nei suoi confronti, un giudizio altrettanto negativo quando si tratti, invece, di fare di essa il contenuto d'una misura di sicurezza per gli autori di fatti che non richiedono la irrogazione della pena progressiva.

Introdotta, nel nostro ordinamento, con l'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, potrebbe costituire, anche in parte, un nucleo positivo su cui lavorare per la costruzione d'una sanzione minore rispetto alla pena progressiva testè tracciata.

Sui suoi eventuali effetti, sul piano pratico, è difficile fare anticipi; anche perché la bontà di ogni sanzione, come il senso comune e l'esperienza insegnano, va giudicata sempre *ex post*.

9. — CONCLUSIONI

I suggerimenti brevemente tratteggiati — che non rivestono certo la forma organica d'una proposta — hanno l'unico scopo di ridurre, possibilmente, l'attuale disagio sia dei soggetti passivi delle misure in esame che degli stessi operatori preposti alla concreta gestione di esse.

Trattasi, come s'è visto, d'un vero e proprio disagio pluridimensionale, i cui effetti agevolmente si colgono nelle più varie direzioni. Essi si possono considerare come la esatta proie-

zione, in rebus, dell'eclettismo su cui ancora poggia il c.d. sistema del doppio binario.

Infatti, la scomposizione della personalità dell'agente, in omaggio a vedute di Scuole, non si limita ad essere solo un artificio violento che si pratica verso l'uomo, alla unità inscindibile del suo mondo etico; ma essa continua, nella realtà, frustrando gli stessi scopi istituzionali per cui le misure di sicurezza detentive furono ideate.

Sotto un profilo storico, esse, nel particolare momento politico della loro creazione, furono sommamente utili in quanto, su d'una base scientifica ed attraverso la giurisdizione, fu realizzata una amministrazione organica della « pace sociale ».

Ma, a parte tali rilievi, contro la concezione della personalità, considerata, come diceva il De Marsico, a piani separati, sta la verità che la pena, nella sua struttura multidirezionale, è anche e soprattutto rimprovero per la condotta: ora non può esistere un rimprovero che si protragga a prescindere dal fatto e così oltre il fatto stesso che sovente il suo autore se ne dimentica e grida, quindi all'ingiustizia!

Ogni sanzione, considerata nella sua dimensione di colore e di sofferenza, non si presta ad essere divisa e « frantumata » in tempi artificiali o solo nominali. Ciò non contrasta soltanto con una certa naturale giustizia, ma urta anche contro le leggi scientifiche della psicologia del dolore, le quali richiedono che la sofferenza, il castigo seguano immediatamente alla condotta, al comportamento per cui vengono inflitti. Di fronte a tale affermazione, invece, le misure di sicurezza, quando non continuano la realtà del carcere, cadono spesso in un tempo in cui il soggetto ha già trovato un suo giusto equilibrio di vita! E così il dolore provocato, lungi dal costituire la base o il supporto per un eventuale processo risocializzativo, ingenera la convinzione, invece, di essere oggetti d'un disegno persecutorio da parte dello Stato.

Questo tuttora avviene come avveniva allorché le misure di sicurezza detentive attraversavano, per dir così, la loro fase di « rodaggio » tanto che lo stesso Novelli, che certo credeva nella virtù taumaturgica di profilassi correttiva delle misure di sicurezza, nel 1937, ebbe ad affermare, in ossequio ad un principio di realtà, che « l'internato non si rassegna alla misura di sicurezza, perché non comprende, o non

vuole comprendere, il rapporto tra la sua pericolosità e lo stato di detenzione al quale viene sottomesso » (22).

Pur in presenza di tali rilievi, gli « sperimentatori » di allora si dissero soddisfatti, perché le misure di sicurezza solo nominalmente indirizzate ad un fine di politica criminale di tipo special-preventivo obbedivano, in effetti, alle esigenze d'un concetto d'una difesa sociale particolare (23).

È trascorso ormai un secolo da quando il Von Listz, non certo prevedendo gli effetti disastrosi, sul piano della prassi, delineò, grosso modo, una tipologia di criminali nei confronti dei quali doveva adottarsi una difesa ad oltranza da parte della società.

Alla sua classificazione, come risaputo, fece eco Enrico Ferri che iniziò gli attacchi al concetto di pena monisticamente considerato.

Una unificazione della pena e della misura di sicurezza, alla luce di fondate riflessioni scientifiche ed al cospetto delle registrazioni dei fallimenti concreti, si palesa ormai come una necessità.

Il nostro ordinamento, almeno in teoria, si fonda sul giusto bilanciamento tra le istanze della prevenzione generale e della prevenzione speciale. E tale finalità, indubbiamente composita, può essere bene perseguita solo attraverso una sanzione criminale unica che, *in executivis*, può atteggiarsi in maniera duttile e veramente progressiva, attraverso un modello organizzatorio che tenda al recupero effettivo del suo destinatario. Su d'un piano strettamente criminologico, poi, il far derivare conseguenze sanzionatorie così gravi ed incisive della sfera di libertà (24) del soggetto passivo, da una tipologia « scientifica » che, di fronte ai moderni orientamenti, si appalesa sempre più fragile ed incerta, non risponde ai criteri d'una giustizia penale che privilegia, almeno orientativamente, di più il momento interiore, della consapevole libertà

(22) G. NOVELLI: « Il primo esperimento delle misure amministrative di sicurezza in Italia », in *Riv. dir. penit.* 1937.

(23) Per una visione globale del quadro di difesa sociale di allora, si veda F. TAGLIARINI: « Rapporti tra difesa sociale e orientamenti criminologici dagli anni '30 ad oggi », in *Quaderni di criminologia clinica*, luglio-settembre 1976.

Si consulti, pure, in proposito E. FASSONE: *La pena detentiva in Italia dall'800 ai giorni nostri*. Ed. Il Mulino, Bologna, 1980.

(24) Cfr. Musco: *La misura di sicurezza*, cit.

in relazione al fatto convivenza ed alla scala assiologica su cui si modella il suo effettivo procedere.

Oggi gli indirizzi criminologici, per una prudenza scientifica, più che legittima, preferiscono sottolineare il tipo di meccanismo sociale che funge da contesto storico del crimine, giacché porre l'accento su fattori di esclusiva natura endogena significherebbe, come la esperienza dimostra, creare le premesse per giudizi eziologici e pragmatici, nei quali facilmente si infiltra il veleno sottile della incertezza.

Questi rilievi non vogliono escludere, tuttavia, che esistono soggetti i quali, attraverso la loro condotta, evidenziano dei sintomi di potenzialità criminosa. Ma questo, per le osservazioni già fatte, non abilita a creare uno status particolare accanto all'imputabilità, per trarne, poi, conseguenze sanzionatorie diverse ma che, sul piano sostanziale, si riportano pur sempre a quelle che alla stessa imputabilità si riannodano.

Sul piano penologico-penitenziario, il traguardo rieducativo, ch'è unico, come s'è detto, per l'intera gamma sanzionatoria di tutto il nostro ordinamento, già, peraltro, ritenuto incerto ed irreal per la sola pena detentiva, appare addirittura ridicolo per le misure di sicurezza detentive. Quando si parla del recupero, delle possibilità rieducative, il discorso sull'etiologia si ripropone, purtroppo, in maniera automatica, perché nessun male può esser curato nell'ignoranza della sua causa! E in tal modo, il tema rieducativo si salda, per richiamo, a quello socio-criminologico. Perciò, se quelli che si etichettano come delinquenti abituali, professionali e per tendenza, non si recuperano, stando all'esperienza, attraverso lo « strumentario » del regolamento Rocco e nemmeno attraverso di quello di cui oggi si dispone, vuol dire che il difetto è, si consenta il termine, di natura « strategica ».

A nulla vale, infatti, adottare sanzioni tipologicamente differenziate quando, poi, nella realtà, si assiste, come si diceva, ad una confluenza nell'alveo dell'indistinto quotidiano che finisce con l'eguagliare sia la pena che la misura di sicurezza.

D'altra parte, neppure l'esistenza della pericolosità, cioè d'un dato ontologico da cui discende un giudizio di prognosi criminale, si risolve, in effetti, nel negare la stessa realtà con conseguenze di non lieve dannosità per la stessa comunità sociale.

La pericolosità, come categoria reale di natura predittiva, è insita nella stessa azione umana, nel comportamento, che mal si presta, quindi, ad essere scisso dal suo sostrato naturalistico con il quale viene a costituire tutt'uno, almeno nei soggetti maturi e sani.

Se questa è la realtà, sarebbe, quindi, sufficiente una sola sanzione, progressiva nel suo procedere trattamentale, per raggiungere lo scopo.

RIASSUNTO

L'Autore, sottolineando ancora una volta, l'indifferenziazione esistente, sul piano della prassi, tra pene e misure di sicurezza per soggetti maturi e sani, pone in rilievo la estrema negatività di una simile situazione sia in rapporto ai fini d'una effettiva difesa sociale che degli effetti rieducativi dei soggetti destinatari.

Dopo aver condotto una analisi storico-concettuale del modulo di difesa sociale — ch'è sostanzialmente ancora quello del Codice del 1930 — fa, peraltro, rilevare la presa di coscienza dell'insicurezza scientifica, da parte della criminologia e delle altre scienze umane, soprattutto sul piano della predittività dei comportamenti. Viene rimarcata la crisi che attraversa il concetto di tipologia criminale e come la pena rieducativa non si concili con una struttura personalistica di tipo criminologico che reca in sé una specie di impronta fatalistica e, perciò, immodificabile.

Viene ripreso il concetto dell'assoluta inammissibilità di una separazione della personalità dell'autore di reato sul paradigma imputabilità-pericolosità, specie quando da tale cesura si facciano discendere conseguenze che frustrano, in radice, la finalità di difesa e quella rieducativa.

Viene proposta, perciò, una pena detta progressiva, che trovi, al suo interno, un'articolazione dinamica, attraverso varie fasi trattamentali; la quale, peraltro, consenta di saggiare, molto più della promiscuità attuale, l'eventuale grado di recupero dei soggetti pericolosi. Si vuole, con ciò, ovviare al grave inconveniente della potenziale indeterminazione della misura di sicurezza il cui esito dipende dalla declaratoria di cessazione dello stato di pericolosità, costituendo una seria minaccia per lo stato di libertà dell'individuo.

La pena progressiva, che trova il suo profilo caratterizzante in *executivis*, ove sia razionalmente organizzata, difende la società, presuppone che il concetto di pericolosità non venga avulso dalla colpevolezza dell'autore e, per di più, fa salvo sostanzialmente il principio di determinatezza, presidio cospicuo della libertà individuale.

Viene, altresì, proposta una maggiore duttilità all'interno della categoria della pericolosità sociale, categoria che, come la prassi insegna, non risulta per niente omogenea.

Perciò, tra pena progressiva, stabilita per i reati che abilitino ad un giudizio di pericolosità sulla base della stessa condotta e del tipo di bene giuridico leso o minacciato, si pone il lavoro reso per la collettività, quando si ritiene prudente sottrarre il suo destinatario all'influsso negativo del penitenziario.

RESUME

En soulignant une fois de plus le caractère indifférencié qui existe, au niveau de la pratique, entre peines et mesures de sécurité pour les sujets adultes et sains, l'Auteur met en évidence le côté extrêmement négatif d'une telle situation au regard aussi bien des objectifs d'une défense sociale effective que des effets de rééducation des sujets destinataires.

Après avoir développé une analyse historique et conceptuelle du module de défense sociale — qui reste essentiellement celui du Code de 1930 — il fait observer par ailleurs la prise de conscience de l'incertitude scientifique, de la part de la criminologie et des autres sciences humaines, notamment quant à la possibilité de prédire les comportements. L'auteur met en évidence la crise dans laquelle se trouve le concept de typologie criminelle et le fait que la peine visant à la rééducation ne peut s'adapter à une structure personnaliste de type criminologique impliquant une espèce de marque fataliste et, de ce fait, inchangeable.

Il reprend l'idée de l'inadmissibilité absolue d'une séparation de la personnalité d'un crime selon le paradigme imputabilité-caractère digneux, notamment lorsque l'on dégage d'une telle césure des conséquences qui frustrant, à la racine, l'objectif de défense et de rééducation.

C'est pourquoi est proposée une peine appelée progressive, capable de trouver en elle-même une articulation dynamique, à travers différentes phases de traitement; une telle peine devrait permettre, d'ailleurs, de tater, beaucoup mieux que dans la situation de promiscuité actuelle, le degré éventuel de rattrapage possible des sujets dangereux. Le propos est celui de remédier au grave inconvénient de l'indétermination potentielle de la mesure de sécurité dont le résultat dépend de l'acte déclaratoire de cessation de l'état de danger, inconvénient qui constitue une menace sérieuse pour la condition de liberté de l'individu.

Organisée de façon rationnelle, la peine progressive, dont l'aspect caractéristique consiste à être en exécutivis, défend la société, elle implique que le concept de caractère dangereux ne soit pas détaché de la culpabilité du sujet et, en plus, elle sauvegarde le principe de détermination, défense considérable de la liberté individuelle.

Est également proposée une plus grande souplesse à l'intérieur de la catégorie du danger social, catégorie qui, comme l'enseigne la pratique, n'est absolument pas homogène.

Ainsi, la peine progressive, infligée pour les crimes conduisant à un jugement de caractère dangereux sur la base de la conduite même et du type de bien juridique lésé ou menacé, introduit le travail réalisé pour la collectivité lorsque l'on estime prudent de soustraire le destinataire de la peine à l'influence négative de l'établissement pénitentiaire.

SUMMARY

Emphasizing once again the existing indistinguishability, at the practical level, between penal sentences and safety measures for healthy adult offenders, the Author points out the extremely negative effects this situation has, both on the objectives of effective social defence and on the degree of rehabilitation achieved by the offenders in question.

After conducting an historical and conceptual analysis of the system of social defence — which substantially remains that of the Code of 1930 — the Author draws attention to the growing awareness, in criminology and the other human sciences, of scientific uncertainty, especially at the level of the predictability of behaviour. He notes the crisis that the concept of criminal typology is currently undergoing and argues that rehabilitational sentencing is not compatible with a personalistic structure of criminological type which inevitably has a kind of fatalistic, and hence unmodifiable, stamp.

The Author reformulates the concept of the absolute inadmissibility of a separation of the personality of the personality of the criminal offender on the culpability-dangerousness paradigm, especially if such a separation give rise to consequences which fundamentally frustrate the objectives of social defence and rehabilitation.

The Author therefore proposes a so-called progressive sentence, one susceptible, that is, to a dynamic articulation, through various treatment phases. This, moreover, would enable the degree of rehabilitation of dangerous offenders to be monitored far more effectively than the current promiscuity permits. The aim of such an approach is to avoid the grave drawback of the potential indeterminacy of a safety measure whose outcome depends on the declaration of the cessation of the state of danger, thus constituting a serious threat for the individual's state of freedom.

The progressive sentence, which finds its characterizing profile in executivis, if it be rationally organized, defends society, presupposes that the concept of dangerousness be not subverted by the guilt of the offender and, what is more, substantially safeguards the principle of determinacy, a conspicuous protection of individual freedom.

The Author also proposes greater flexibility within the category of social dangerousness — a category which, as practice has shown, is not in the least homogeneous.

Consequently, progressive sentences, imposed for offences which qualify for a judgement of dangerousness on the basis of the offender's conduct and the type of injury or threat he poses for society, should, the author argues, include community service, if it be considered prudent to remove the offenders assigned to it from the negative influence of prison.

RESUMEN

Al subrayar una vez más la falta de diferenciación que, en el aspecto práctico, existe entre penas y medidas de seguridad para sujetos maduros y sanos, el autor resalta la extrema negatividad de una situación de ese tipo por lo que respecta ya sea a la finalidad de una efectiva defensa social, ya sea a los efectos de reeducación en los sujetos destinatarios.

Después de haber llevado a cabo un análisis histórico-conceptual de la fórmula de defensa social — que en substancia sigue siendo la del Código de 1930 — por otra parte indica la toma de conciencia de la inseguridad científica, por parte de la criminología y de las demás ciencias humanas, sobre todo en el aspecto de la posibilidad de prever los comportamientos. Se resalta la crisis por la que atraviesa el concepto de tipología criminal y el hecho de que la pena de reeducación no se concilie con una estructura personalística de tipo criminológico que lleva en sí misma una especie de sello fatal y, por lo tanto, no modificable.

Se retoma el concepto de la absoluta inadmisibilidad de la separación de la personalidad del autor de un crimen en base al paradigma imputabilidad-peligrosidad, particularmente cuando de esa cisura se deriven consecuencias que frustran, al nacer, la finalidad de defensa y la de reeducación.

Y por ello se propone una pena llamada progresiva que, en su interior, encuentre una articulación dinámica a través de las distintas fases de tratamiento y que, por otra parte, permita ensayar, mucho más que la promiscuidad actual, el posible grado de recuperación de los sujetos peligrosos. Con esto se quiere evitar el grave inconveniente de la potencial indeterminación de la medida de seguridad cuyo resultado depende de la declaración de cesación del estado de peligrosidad y que constituye una seria amenaza para el estado de libertad del individuo.

La pena progresiva, cuyo aspecto característico se presenta «in executivis», si está racionalmente organizada, defiende a la sociedad, y supone que al concepto de peligrosidad no lo elimine la culpabilidad del autor y, más aún, pone a salvo substancialmente el principio de determinación, plaza conspicua de la libertad individual.

Además se propone una mayor ductilidad dentro de la categoría de la peligrosidad social, una categoría que, como enseña la práctica, no es de ningún modo homogénea.

Por lo tanto, en la pena progresiva, establecida para los crímenes que permitan un juicio de peligrosidad en base a la conducta misma así como al tipo de bien jurídico leso o amenazado, se coloca el trabajo producido por la colectividad, cuando se considera prudente substraer su destinatario a la influencia negativa del penitenciario.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor unterstreicht noch einmal die in der Praxis fehlende Differenzierung zwischen Strafen und Sicherheitsmaßnahmen bei erwachsenen, gesunden Tätern und betont die negativen Folgen dieser Situation sowohl hinsichtlich eines effektiven sozialen Schutzes, als auch hinsichtlich der Resozialisierung der Betroffenen.

Im Anschluß an eine historisch-begriffliche Analyse des Konzepts « sozialer Schutz » — das im wesentlichen immer noch der Gesetzgebung von 1930 entspricht — führt er aus, daß man sich heute besonders in Kriminologie und Humanwissenschaften über die wissenschaftliche Unsicherheit bewußt geworden ist, vor allem, was die Vorhersagbarkeit von Verhaltensweisen anbelangt. Das Konzept der Kriminalitäts-Typologie sei in Krise geraten und die resozialisierende Strafe unvereinbar mit einer kriminologischen Vorstellung von Persönlichkeitsstruktur, die fatalistisch geprägt, d.h. mit der Annahme von Unveränderlichkeit verbunden ist.

Er greift das Konzept auf, wonach völlig unhaltbar ist, innerhalb des Paradigmas Strafbarkeit-Gefährlichkeit von der Persönlichkeit des Straftäters abzusehen, besonders wenn eine solche Trennung Konsequenzen zur Folge hat, welche die Ziele Schutz und Resozialisierung von Grund auf verfehlen.

Vorgeschlagen wird deshalb eine sogenannte progressive, in sich durch verschiedene Behandlungsabschnitte dynamisierte Strafe.

U.a. waren dadurch wesentlich besser als in der gegenwärtig vermischten Form eventuelle Stufen der Besserung bei gefährlichen Tätern feststellbar. Damit soll der schwerwiegende Nachteil einer potentiellen Unbestimmtheit der Sicherheitsmaßnahmen abgestellt werden, deren Beendigung davon abhängt, daß die Gefährlichkeit für beendet erklärt wird, was eine ernsthafte Gefahr für die grundsätzliche Freiheit des Individuums darstellt.

Die progressive Strafe hingegen erhalte in executivis ihre jeweilige Ausgestaltung und schütze bei rationaler Durchführung die Gesellschaft; gehe davon aus, daß das Konzept der Gefährlichkeit nicht von der Schuld des Täters getrennt werden kann und bewahre zudem grundsätzlich das Prinzip der Bestimmtheit, welches die individuelle Freiheit in besonderer Weise unter Schutz stellt.

Darüberhinaus wird größere Nachgiebigkeit innerhalb der Kategorie « soziale Gefährlichkeit » vorgeschlagen, denn wie die Praxis lehre, werde dieser Begriff keinesfalls einheitlich gehandhabt. Deshalb wird bei der progressiven Strafe für Vergehen, die aufgrund des jeweiligen Verhaltens und der Art des verletzten oder bedrohten juristischen Guts die Beurteilung « gefährlich » verdienen, der Kollektivität in besonderer Weise gedient, wenn man dabei auch in Rechnung stellt, ab wann der Betroffene besser von dem negativen Einfluß des Gefängnisses selbst bewahrt werden sollte.

UN CRIMINOLOGO
TRA POSITIVISMO E SCETTICISMO
ADOLFO ZERBOGLIO

GIANVITTORIO PISAPIA (*)

SOMMARIO: 1. - Cenni introduttivi. — 2. - Zerboglio positivista. — 3. - Le critiche alla Scuola Positiva. — 4. - Considerazioni conclusive.

1. - *Cenni introduttivi*

« In un certo senso, il *delitto* non esiste, come non esiste il *diritto* per quanto dell'uno e dell'altro si discorra continuamente per i ' connotati ' sommari che li contraddistinguono »: chi scrive è Adolfo Zerboglio (1866-1952), allievo di Lombroso all'Università di Torino dal 1885 al 1888, esponente della Scuola Positiva, nei confronti della quale divenne critico serrato a seguito dell'involuzione « totalitaria » che la Scuola aveva subito.

La rilettura delle ultime opere di Zerboglio e in particolare de *L'uomo delinquente*, pubblicato nel 1924 (1), indica come troppo spesso l'odierna antropologia criminale abbia costruito le novità delle proprie indicazioni teoriche sulla base di una revisione che non teneva in debito conto le contraddizioni interne allo stesso positivismo criminologico, contraddizioni emerse dal dibattito tra positivisti che si era sviluppato

(*) Professore incaricato di criminologia nell'Università degli Studi di Padova.

(1) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente* (*Note critiche di un positivista « aggiornato »*), Alpes, Milano 1924 (ristampa anastatica a cura delle Edizioni Decembrio, Milano 1983).

nei primi anni del Novecento, e che vide Zerboglio — avvocato, professore universitario, uomo politico — tra le personalità più significative.

Un'attenta lettura dei richiami presenti nell'*Uomo delinquente* e nel *Cesare Lombroso* (2) mostra che non era possibile alcun aggiornamento del positivismo criminologico.

Il lavoro del 1924, dedicato alla critica della nozione di « uomo delinquente », è il segno più evidente di questa impossibilità. Anche perché a Zerboglio, come d'altronde ad altri positivisti critici, era mancata l'intuizione di un modello culturale e ideologico alternativo nel quale inserire una revisione dei postulati della Scuola Positiva.

L'opera di Zerboglio è quindi di estrema importanza in quanto indica come il punto più debole del movimento positivista fosse proprio quello che è sembrata costituirne la disciplina essenziale: l'antropologia criminale.

È in questa ottica che va riletto *L'uomo delinquente*, volume la cui memoria è andata sfumando nel tempo. Si tratta di un'opera scomoda in quanto da una parte non ha la pretesa di sostituire altre certezze alle certezze positivistiche e quindi si pone come messaggio di crisi; dall'altro si colloca, con quella carica di scetticismo provocatorio che la caratterizza, ancora dentro il discorso positivista. L'intersecarsi di questi due aspetti spiega forse perché questo lavoro non sia divenuto patrimonio del dibattito criminologico più recente, neppure di quello che si pone strategicamente in chiave antipositivista.

Parlare di Zerboglio criminologo non rischia di apparire una forzatura solo se alla figura del criminologo viene affiancata quella del giurista (3), alla quale è stato già attri-

(2) A. ZERBOGLIO, *Cesare Lombroso*, Formiggini, Genova 1912.

(3) Zerboglio è infatti innanzitutto un giurista (anche se negli anni giovanili coltivò, più che le discipline giuridiche, l'antropologia criminale). È importante non sottovalutare questo aspetto per via del significativo intreccio tra diritto penale, antropologia, criminologia e sociologia che caratterizza, sin dall'inizio, il tentativo di studiare « scientificamente » il fenomeno della criminalità. Essere criminologi significa anche, agli albori del positivismo penale, mettere sotto verifica le certezze del diritto penale. La criminologia, può essere utile ricordarlo, non esisteva ancora quale progetto complessivo di costruzione disciplinare, ma solo quale sforzo intellettuale teso a individuare i fattori determinanti la realtà della criminalità. Sul connubio tra antropologia criminale e diritto penale si veda G. V. PISAPIA, *Fondamento e oggetto della criminologia*, Cedam, Padova 1983.

buito il ruolo che gli appartiene all'interno di quella tendenza definita « socialismo giuridico » (4).

Sbriccoli sottolinea giustamente come il socialismo giuridico fosse una tendenza composita, nella quale possono essere collocati darwinisti come Cogliolo e Vadalà Papale, solidaristi come Salvioli, evoluzionisti come D'Aguanno, democratici repubblicani come Colajanni, crispini come Cimbali negli Anni Ottanta e Vaccaro negli Anni Novanta, zanardelliani come Gianturco, radicali come Impallomeni e Pozzolini, positivisti socialisti come Ferri e Majno, positivisti di « destra » come Brugi.

In particolare, analizzando i rapporti tra i giuristi e il loro impegno politico in campo socialista, Sbriccoli rammenta tre livelli specifici nei quali è possibile assolvere a compiti di diretta rilevanza politica: il primo è quello scientifico; il secondo è quello caratterizzato dall'importante funzione di avvocati socialisti; il terzo è quello della divulgazione culturale e politica.

Per quanto riguarda l'attività scientifica di Zerboglio, passando in rassegna le sue pubblicazioni ci si rende conto che agli studi caratterizzati da interessi socio-giuridici e politici, fecero seguito lavori di taglio più accademico ed esegetico (5); per quanto concerne il secondo livello d'impegno, si possono ricordare le numerose battaglie legali nelle quali Zerboglio fu impegnato (6); infine, per quanto riguarda la divulgazione culturale e politica, può essere utile riferirsi

(4) M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale 1883-1912*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 3-4, 1974-1975, tomo I, pp. 557-642. Sul socialismo giuridico si veda tra gli altri: P. UNGARI, *In memoria del socialismo giuridico* (I, « Le scuole del diritto privato sociale » e II, « Crisi e tramonto del movimento »), in *Politica del diritto*, 1970, pagg. 241-268, pagg. 387-403; G. NEPPI MODONA, *Una scuola « dimenticata »: il socialismo giuridico nel diritto penale*, in *Giustizia e Costituzione*, II, 4, 1971, pagg. 29-33; U. GUERINI, *Socialismo giuridico e diritto penale*, in *Politica del diritto*, V, 1974, pagg. 431-473; infine, i due tomi dei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 3-4, 1974-1975, *Il « socialismo giuridico ». Ipotesi e letture*, a cura di P. GROSSI.

(5) Una bibliografia parziale delle opere di Zerboglio in M. SBRICCOLI, *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 3-4, 1974-1975, tomo II, in particolare le pagg. 1007-1013.

(6) Lo stesso Zerboglio ricorda che tra il 1890 e il 1902 per i soli reati previsti dall'art. 247 del codice penale Zanardelli (apologia di un fatto che la legge prevede come delitto; incitamento all'odio fra le classi sociali) si era trovato a difendere un alto numero di accusati in oltre 40 processi.

allo scritto *Il socialismo e le obiezioni più comuni* del 1895 (7), agli articoli apparsi su « Critica sociale » e su altre riviste, alle numerose conferenze che tenne in tutta Italia.

Quanto alla valenza e allo spessore del socialismo di Zerboglio, in questa sede interessa sottolineare come il suo pensiero vada inserito in una concezione della lotta di classe fortemente caratterizzata da elementi di darwinismo sociale, vada collocato all'interno di un'idea di rivoluzione come fatto legato all'inevitabile anche se lento evolversi della dinamica sociale in senso progressista, sia intessuto di un « umanesimo » che in parte può spiegare le scelte di Zerboglio all'interno degli schieramenti del partito socialista (8).

« È un fenomenale errore — scrive tra l'altro Zerboglio — quello di identificare la *rivoluzione* con la rivoluzione violenta, dimenticando che l'una è la conseguenza logica dell'evoluzione e l'altra è uno sforzo contro natura dell'evoluzione medesima ». E ancora: « La rivoluzione violenta potrà probabilmente accadere e forse accadrà — e v'è da rabbrivire a pensarvi —, ma non per la propaganda socialista, sibbene nonostante la propaganda socialista. Essa potrà accadere in risposta alla violenza quotidiana della classe dominante, che semina con i suoi arbitrii, le sue prepotenze, i dolori che rovescia sulle famiglie, una libidine insaziabile di vendette (9).

(7) A. ZERBOGLIO, *Il socialismo e le obiezioni più comuni*, Sandron, Palermo 1895.

(8) Zerboglio fu tra i fondatori, nel 1912, del Partito socialista riformista con Bissolati. Di utile lettura può essere l'articolo *Il significato e le conseguenze del congresso socialista di Modena*, in *Nuova Antologia*, fasc. 957, 1 novembre 1911, pp. 150-154. Zerboglio era entrato nel movimento socialista, in cui rappresentò sempre la tendenza moderata nel 1892. Nel 1897 presenta la propria candidatura politica ad Alessandria ma non viene eletto per pochi voti. Viene però eletto, nello stesso collegio, nel 1904. Nel 1912 si dimette da deputato per divergenze con il suo partito sulla valutazione dell'impresa libica e perché vede consolidarsi quella spinta rivoluzionaria alla quale si era sempre opposto. Allo scoppio della guerra ritiene inevitabile l'intervento dell'Italia e si schiera apertamente con gli interventisti. Nel 1919 accetta la candidatura nel vecchio collegio di Alessandria a nome dei combattenti, viene nuovamente eletto e si iscrive al gruppo di rinnovamento di cui fu presidente. Membro della giunta delle elezioni durante la 25ª legislatura, il 20 settembre 1934 viene nominato senatore per le sue benemerite patriottiche e scientifiche. Con il sopraggiungere dell'era dittatoriale abbandonò tuttavia lo scanno senatoriale, per essere nominato nuovamente senatore nella prima legislatura repubblicana in quanto non era mai stato iscritto al partito nazionale fascista.

(9) Scrive ancora Zerboglio: « Se la rivoluzione avverrà i socialisti non ne avranno colpa. I socialisti sanno che la rivoluzione violenta è un cumulo orrendo d'orrori, ed essi che pure sono legati al mondo da dolcissimi affetti, non sognano di sanguinose riscosse cieche nel loro cammino, di distruzione e di strage » (A. ZERBOGLIO, *Il socialismo...*, cit., pagg. 142-147). Per una visione più completa del socialismo di Zerboglio si rinvia ancora al lavoro di M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale 1883-1912*, cit., in particolare alle pagg. 615-618.

Zerboglio criminologo: operate queste premesse la frantumazione della sua figura può aiutare a valutare appieno anche il suo ruolo di penalista, avvocato, uomo politico, frammenti tutti di una personalità che dalle certezze positiviste iniziali è passato gradualmente alle oscillazioni della maturità, attraverso un processo di continua autocritica (10).

2. — ZERBOGLIO POSITIVISTA

Discepolo di Lombroso, Zerboglio scrive di essere stato « trascinato » da questo maestro « geniale, ardito, invisibile al mondo ufficiale, — e perciò, ad un giovane, maggiormente simpatico » (11). Dall'insegnamento del padre fondatore dell'antropologia criminale, Zerboglio afferma di essere stato portato a deprezzare la Scuola Classica più « per la scarsa nozione da me posseduta del suo vasto e profondo contenuto, che per i suoi reali difetti ». Successivamente, spinto a riflettere su questi entusiasmi, la stessa criminologia « nella sua più complessa nozione, di fenomeno antropologico, sociologico, giuridico », gli apparve « assai differente da quella per l'innanzi percepita e compresa » (12).

Studio tra gli antesignani del movimento positivista penale, collabora sin dal 1889 a numerose riviste (13). I temi trattati sono i più vari, quali « Il giuramento dei militari », « Sulla mancanza del carattere », « Il delitto politico », « La camorra », « Sulla prostituzione »; il taglio è prevalentemente

(10) « Dello Zerboglio — scrive PAOLO ROSSI — è ammirevole l'incessante autocritica. Di lui vogliamo ricordare, specialmente, alcune pagine recentissime, apparse nel volume degli scritti in memoria di Edoardo Massari, che riassumono in modo significativo le preoccupazioni dominanti in questo momento la filosofia del diritto penale; pagine destinate a rimanere e a testimoniare l'insaziato bisogno di indagine di un nobile spirito » (*Scetticismo e dogmatica nel diritto penale*, Principato, Messina 1937, pag. 175).

(11) Zerboglio ricorda che Lombroso possedeva un'eloquenza grandemente suggestiva e che le sue intuizioni erano piene di fascino, « mentre quanto esprimeva con calore di apostolo, rispondeva all'ambiente saturo delle teorie monistiche, evoluzionistiche, che oggi fanciullescamente si deridono, ed allora si sopravvalutavano » (A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pagg. 10-11).

(12) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 11.

(13) Tra queste « Cuore e critica », la « Gazzetta letteraria », « La tribuna giudiziaria », « Critica sociale », « L'anomalo », « La scuola positiva », « L'archivio di psichiatria, scienze penali e antropologia criminale ».

sociologico e giuridico, lo stesso che si ritrova nel suo primo volume *L'alcoolismo. Studio sociologico-giuridico* (14).

Nel lavoro sull'alcoolismo l'autore si propone di « ricercare l'estensione e l'intensità dell'ubriachezza e dell'alcoolismo al giorno d'oggi; esaminare il loro comportarsi e procedere attraverso i tempi; studiare le leggi ed i provvedimenti che si stabilirono e si presero contro; tentare infine di scoprirne le influenze, le cause, i rapporti, indagando i rimedi possibili e giovevoli ad esperirsi ».

Egli raccoglie il maggior numero di dati e documenti (con quella sopravvalutazione della statistica che caratterizzava gli studi di quei tempi) per discutere e analizzare, con i criteri delle diverse scuole, « la questione della responsabilità dei beoni », al fine di contribuire a offrire un « argine » al fenomeno dal momento che « la tendenza alle bevande spiritose, assume, oggi più che mai un'attitudine pericolosa ».

Già in questo lavoro sono presenti le preoccupazioni che caratterizzeranno il pensiero e l'opera di Zerboglio, indirizzati a individuare linee di politica penale e anticriminale al fine di pervenire (e se necessario reprimere) fenomeni sociali considerati pericolosi, senza dimenticare, tuttavia, il ruolo, diretto e indiretto, che la società gioca nel « creare » criminalità (15).

(14) Questo lavoro, che era la sua tesi di laurea rivista e ampliata, era stato preceduto da *Nervosismo ed alcoolismo*, in *L'Anomalo*, III, 1891, pagg. 287-290; *La cura sociale dell'alcoolismo*, in *La Scuola positiva*, I, 1891, pagg. 531-534; e seguito da *Alcoolismo e criminalità*, Società Umanitaria, Milano 1909 e *Provvedimenti legislativi contro l'alcoolismo*, Relazione al VI Congresso nazionale per la lotta contro l'alcoolismo (Milano 30-31 ottobre 1910), Milano 1911.

(15) Non è un caso che Zerboglio, conosciuto più come positivista che come critico del positivismo, venga ricordato soprattutto per questo lavoro: infatti è quello che maggiormente rispecchia l'impronta positivista. A parte l'uso sovrabbondante di statistiche e di riferimenti storici, è soprattutto l'impianto culturale che fa individuare Zerboglio quale allievo di Lombroso (già influenzato a sua volta da Ferri). L'autore accoglie la teoria ferriana dei fattori, anche se ritiene che debba essere integrata dallo studio dei rapporti tra alcoolismo e criminalità, alcoolismo e suicidio, ecc. e ancor più dall'analisi dei rapporti tra alcoolismo e circostanze speciali quali il clima, ecc. Tra i fattori sociali, quello dell'assetto economico è ritenuto il più importante. Quanto alla miseria, Zerboglio sintetizza così il suo pensiero: « Tenendo conto di quanto scrissero i vari autori in proposito, e tenendo conto dell'osservazione personale, che mi mostrò spesso il criminale alla ricerca del superfluo e, viceversa, l'uomo veramente onesto conservantesi tale anche di fronte alla più cruda deficienza del necessario, io credo, che, la miseria costituisca sì un fatto criminogeno, ma non il principale. La miseria interviene indirettamente, come produttrice di degenerazioni che daranno luogo ad atti delittuosi, ma ha un'assai scarsa efficacia se non collude con un organismo fisio-psichicamente inferiore » (A. ZERBOGLIO, *L'alcoolismo...*, cit., pag. 238).

Un discorso specifico merita, secondo Zerboglio, il problema del «nervosismo», il «grande accusato di tutti i delirii, di tutti i perversimenti, di tutte le stranezze dei nostri tempi» (16). Su che cosa si dovesse intendere per nervosismo o nevrosi non era, nella seconda metà dell'Ottocento, ben determinato; è riconosciuto tuttavia che la caratteristica particolare di questo fenomeno «è che questo consiste in un disturbo funzionale del sistema nervoso, e, non nella lesione strutturale degli organi, a cui fanno capo i sintomi del nervosismo medesimo» (17).

Quali sono i rapporti tra nervosismo e alcoolismo? Il primo rapporto è dato, secondo Zerboglio, dal fatto che «fra gli effetti patologici del nervosismo, prevale quello, d'una tendenza spiccata agli inebbrianti e d'una minor resistenza (salvo eccezioni) dei nevrosici all'azione degli spiritosi». Il secondo rapporto sta nel fatto che «le cause del nervosismo, si rintracciano appunto nei paesi più beoni, e principalmente con alcoolismo in via di crescita, onde sorge che, l'alcoolismo si mostra l'indice della neurastenia, dalla quale deriva». Il nervosismo «produce l'alcoolismo, ma i motivi del nervosismo predominano appo i popoli sempre più alcoolisti e per logico raziocinio si deve ritenere che fra alcoolismo e nervosismo corrano le più strette relazioni» (18).

Da un punto di vista eziologico il nervosismo si collega alla immensa questione sociale, è l'avvertimento «più tragico che, la natura ribelle, faccia ai difensori della nostra costituzione sociale». Esso è «un portato diretto dell'individualismo, che conduce ad una lotta sfrenata degli uomini fra di loro, e li obbliga a combattersi o sfruttarsi senza tregua e senza pietà» (19).

(16) A. ZERBOGLIO, *L'alcoolismo...*, cit., pag. 241.

(17) A. ZERBOGLIO, *L'alcoolismo...*, cit., pag. 243.

(18) *Ibidem*.

(19) A. ZERBOGLIO, *L'alcoolismo...*, cit., pag. 248. Si dia uno sguardo, scrive Zerboglio, al tenore di vita imposto dalla società. Se si tratta di un commerciante, di un industriale, di un impresario, di un banchiere, eccoli continuamente agitati, incerti, timorosi sul successo della propria impresa, sul valore che piglieranno i titoli di borsa, sulla produzione che eleverà o abbasserà il prezzo delle proprie merci, sulla probabilità della guerra che chiuderà le frontiere e impedirà gli sbocchi del proprio commercio. Costoro, sottolinea Zerboglio, sono candidati al nervosismo e presto o tardi anche all'alcoolismo. Si entri poi in un opificio, per esempio una fabbrica di tessuti. Vi sono macchine complicatissime sempre in funzione con rumore stridente, monotono, che non dà mai pace. Operai e operaie che vivono in quell'ambiente, saturo di aria cattiva, intenti al loro lavoro con una fissità rigida a garanzia della propria

Il fatto di considerare il nervosismo come il fattore più manifesto dell'alcoolismo non convince Manes, il quale giudica la conclusione alla quale perviene Zerboglio « incompleta ». Che cosa è, si domanda Manes, « cotesto nervosismo, concetto troppo vago e inafferrabile, messo in voga dagli Americani, se non quella febbre di pervenire, accresciuta da tutte le difficoltà che si incontrano lungo la via, da un lato, e dall'altro quello stato d'inquietudine e d'incertezza continua che assedia le classi lavoratrici; e il continuo enorme sciupio di forza nervosa che accompagna l'una e l'altro e che è frutto della forma attuale di produzione e di distribuzione della ricchezza, sovraccarica di antagonismi, di contraddizioni, di interessi cozzanti? E perché allora non risalire alla causa prima e vera? La quale poi non deve a parer mio cercarsi davvero nell'aumentato desiderio di godere dei popoli d'oggi, i quali a mille altre forme di godimento potrebbero abbandonarsi anzi che a quella micidiale prodotta dall'alcool, se essa non rappresentasse come un coefficiente d'energia da dover necessariamente aggiungere a quella individuale per poter più facilmente correre il palio della vita nella difficile arena della società moderna » (20).

Zerboglio, sentendosi attaccato da un autore che egli considera un « tardo-positivista », risponde, come sottolinea Sbriccoli, da padre nobile del socialismo positivista offeso: « Venti anni fa queste indagini sociologiche erano opportune (...) oggi bisogna restringersi in campi più limitati » e soprattutto è necessario evitare « frasi altisonanti, ottime per un comizio, ma fuori posto nelle pagine di un lavoro scientifico »; così come è necessario tenere presente, a proposito del problema del nervosismo come causa dell'abuso di alcool, che « l'ordinamento capitalistico produce il nervosismo, ma noi possiamo ben concepire dei correttivi a questo ordinamento che, pur lasciandolo intatto nelle sue qualità essenziali diminuiscano i fattori di ' bancarotta nervosa ' » (21).

vita e dell'adempimento del proprio dovere, si incamminano verso la « bancarotta nervosa ». Anche in questo caso l'alcoolismo può essere l'esito di un simile modo di vita.

(20) P. MANES, *Capitalismo e criminalità*, TEN, Roma 1912, pag. 103.

(21) A. ZERBOGLIO, *Recensione a C. Manes, Capitalismo e criminalità*, cit., in *Rivista di diritto e procedura penale*, III, 1912, pagg. 320-321.

Nel 1893 Zerboglio dà alle stampe *Della prescrizione penale. Studio giuridico* e nel 1894 un'appendice al libro di Fioretti *Sulla legittima difesa* (22).

Nella monografia sulla prescrizione penale, il percorso seguito da Zerboglio è quello di esporre la teoria classica in tema di prescrizione, di tentare di delineare un approccio positivista, di compiere un esame critico delle disposizioni in materia, e di proporre quelle riforme che « appaiono, astrattamente, di una attuabilità prossima, e quelle che per essere informate al positivismo puro, si palesano invece di un'attuabilità più lontana » (23). Lo sforzo dell'autore è di indicare « dove il classicismo sia (...) assolutamente inconciliabile colla vita pratica, e dove per contro rinverendosi coi meno rivoluzionarii fra i principi del positivismo, sia in grado di bastare, accordandovisi, allo scorrente periodo di transizione degli istituti e delle vicende giuridico-sociali », senza cadere, però, nell'eccelettismo, « dal quale, istintivamente repugno » (24).

Vagheggiando la grande riforma delle leggi penali, Zerboglio conclude che nelle legislazioni del futuro la prescrizione dovrà essere regolata sulla base delle categorie dei delinquenti, in base al criterio che non si possa parlare di prescrizione finché perduri lo stato dei pericoli dei delinquenti pazzi e alienati; per i delinquenti abituali, passionali e occasionali, si potrà accettare la prescrizione dietro prova della loro emenda e del loro riadattamento alle esigenze della vita civile.

Nella legislazione positiva il processo penale dovrebbe divenire la storia di ogni delinquente, ricostruita sulla base

(22) A. ZERBOGLIO, *Della prescrizione penale, Studio giuridico*, Bocca, Torino 1893; *idem*, *Su la legittima difesa. Studio giuridico*, Bocca, Torino 1894. Questi due lavori gli valsero l'abilitazione alla libera docenza in diritto e procedura penale presso l'Università di Pisa.

(23) A. ZERBOGLIO, *Della prescrizione...*, cit., p. VII.

(24) A. ZERBOGLIO, *Della prescrizione...*, cit., p. VIII. Si tenga presente, per meglio comprendere la dinamica del pensiero di Zerboglio, che egli afferma tra l'altro: « Seguace convinto del criterio fondamentale delle dottrine positiviste, sebbene forse in talune deduzioni, induzioni ed applicazioni non perfettamente all'unisono con coloro che più dappresso la seguono, ritengo che, mentre la pena non è che un mezzo poverissimo intravisto nelle funzioni di correttiva e intimidatrice, è però da accettarsi ed applicarsi risolutamente quale segregatrice dei disadattati al consorzio umano. Non devono quindi ad essa sottrarsi quegli individui contro i quali l'unico mezzo è l'eliminazione, se non dalla vita, almeno dalla società » (A. ZERBOGLIO, *Della prescrizione...*, cit., pagg. 19-20.)

dei dati antropologici, psicologici, sociologici, sulla base di norme generali collegate a principi fissi e stabilite dalla scienza per definire le varie individualità criminali e l'indole della pena. Oggi, scrive Zerboglio, il magistrato spazia nei confini della sua convinzione personale, privo di ogni sussidio di dati scientifici.

La monografia sulla prescrizione segna il culmine del percorso positivistico di Zerboglio. Poco a poco verrà meno l'utopia di un nuovo diritto penale a base positiva, inizia una lenta ma graduale autocritica, prende avvio il periodo delle incertezze e dei dubbi che lo porteranno a divenire, più che un positivista aggiornato, un positivista scettico (25).

Nel 1900 Zerboglio fonda la « Rivista di diritto penale e di sociologia criminale », il cui programma, elaborato con Pozzolini, condirettore della rivista, è significativo della tendenza che andava assumendo il pensiero di questo autore.

« Noi — si legge nel programma — non ci affacciamo, con un programma eclettico, né andiamo fantasticando di terze o quarte scuole; noi crediamo che il fondamento del diritto di punire consista nel bisogno che la società ha di difendersi contro gli elementi che la perturbano; noi crediamo che la responsabilità penale non si debba più orientare al concetto del libero arbitrio o di una incolore ed insufficiente volontarietà; noi crediamo che per tutelarci dal delitto giovi studiare più il delinquente che l'entità del reato; noi crediamo che la pena sia scarsamente efficace contro l'attività criminosa e che per esserlo di più debba adattarsi ai singoli individui e debba seguirne la correggibilità o la emenda (...). Noi abbiamo dunque un insieme di idee ben chiare e precise, il quale ci mette fra i seguaci di quell'indirizzo che prende il nome di positivismo. Ma nello stesso tempo, crediamo ancora: che la difesa sociale si è svolta e si svolge come tutela giuridica e che urge bene difenderci dal delitto, guardandoci però dal pericolo che la difesa del delitto non trascini ad offendere la libertà ed altri

(25) Tralasciando di ricordare gli altri lavori di questo autore che segnano il suo cammino fino alla pubblicazione dell'*Uomo delinquente*, segnaliamo alcune tappe della sua attività accademica. Conseguita la libera docenza, tiene corsi liberi di diritto e procedura penale nell'Università di Pisa, materia che, dal 1905, insegnerà a Urbino, dove viene eletto prima preside e poi rettore. Nel 1927 è chiamato all'Università di Macerata come professore ordinario, in base alla legge che autorizzava il trasferimento dei professori dalle università libere a quelle regie.

vitali interessi della esistenza consociata (...) e che infine, non abbiamo peranco a nostra disposizione il concetto sicuro di un intero meccanismo giudiziario e giuridico che escluda, non ingenerandone degli uguali e peggiori, gli inconvenienti del meccanismo odierno ».

3. - LE CRITICHE ALLA SCUOLA POSITIVA

Zerboglio già nel 1912 (in *Cesare Lombroso*) aveva indicato come la Scuola Positiva avesse fallito nei propri scopi. Ne *L'uomo delinquente* ribadisce come questa avesse perduto una « seria influenza » e come la produzione scientifica positivista apparisse ormai di « mediocre importanza ».

Tuttavia, sottolinea, « vi sono accenni di applicazione legislativa dei suoi principii e si direbbero acquisiti alla coscienza pubblica alcuni dei suoi postulati e talune delle sue conclusioni » (26).

Zerboglio non esamina però questa contraddizione, il che sarebbe stato di estremo interesse in quanto lo avrebbe costretto ad approfondire anche la propria posizione. Egli preferisce parlare dell'« uomo delinquente »: lo sguardo è rivolto al passato più che al futuro.

Analizzare la questione dell'uomo delinquente non significa tuttavia limitarsi al problema della tendenza al delitto quale derivato da una compagine fisio-psichica organica, dell'esistenza, in altre parole, di un uomo che porti in sé la tendenza al delitto. Significa anche affrontare il problema delle circostanze capaci di trascinare all'infrazione della legge penale coloro che, pur diversi per attitudini e disposizioni psichiche, rientrano in complesso nella categoria degli uomini normali o comuni (27).

Innanzitutto Zerboglio liquida l'equivoco presente nel linguaggio usuale secondo cui vi sarebbe un'eguaglianza tra « delinquente » e « uomo delinquente ». Il delinquente è il violatore delle regole positive penali, l'uomo delinquente è invece colui che porta in sé la tendenza al delitto. È importante tenere disgiunti in due termini nell'analisi concreta della

(26) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 7.

(27) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 8.

violazione della norma in quanto « l'incriminazione di dati atti, dipende da ragioni contingenti le quali tolgono al reato, il carattere assoluto di azione di per sé stessa immorale, anti-sociale — indice della inferiorità etica di chi la compie » (28).

La relatività temporale e spaziale nell'incriminazione indica come « i confini fra i diversi illeciti ed anche fra l'illecito ed il lecito, manchino spesso di un proprio contrassegno, e dipendano quindi da criteri oscillanti » (29), tanto che si può affermare che « in un certo senso, il delitto non esiste, come non esiste il diritto per quanto dell'uno e dell'altro si discorra continuamente per i 'connotati' sommari che li contraddistinguono » (30). In particolare, la norma di per sé non è neppure segno della vera condotta media di un popolo, « potendosi avere leggi buone ed una pessima, partigiana, loro applicazione » (31).

L'abuso della parola delitto, rivolta a indicare qualunque frazione della legge penale (« quasi che ogni delitto si equivalga ») ha ingenerato in criminologia, afferma, grande confusione, che si riflette sulla nozione di delinquente. È quindi importante tenere disgiunti la punibilità di un atto e la possibilità che la commissione di un reato comporti un'anormalità dell'individuo: l'instabilità della norma proibitiva toglie al reato il carattere assoluto di azione di per sé immorale, anti-sociale, indice dell'inferiorità etica di chi lo compie (32).

Psicologicamente, o meglio « eticamente », tra un truffatore grossolano e un abile raggiratore che riesca ad accumulare un patrimonio nella mancanza totale di scrupoli, « non vi è differenza sostanziale, né ve ne ha fra il diffamatore inesperto che cade nelle maglie del codice e quello furbo che sa scansarle nell'esercizio di una consueta accorta maldicenza ». Esiste infatti « una diffusa criminalità, non... criminale, che riabilita, in una certa guisa la criminalità 'legale' o, per lo meno, non ammette di distinguere, dal lato morale, il delin-

(28) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 26.

(29) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 23.

(30) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 24.

(31) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 28.

(32) In una parola, « la legislazione penale non ci offre la prova in sé di una stigmatizzazione d'inferiorità morale, negli atti giuridicamente illeciti, idonea a dimostrare nel delinquente, un uomo qualificato per deficienza etica, ossia un anormale distanziato nella evoluzione morale rispetto ai suoi contemporanei » (A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 29).

quente che viola i precetti del codice anche nella forma, dal delinquente che non li viola, unicamente, nella forma palese » (33).

Accettare la « normalità » del delinquente non deve tuttavia far dimenticare che esistono in alcuni autori di fatti delittuosi segni fisici e psichici, organici e funzionali, che è utile determinare e conoscere. Respingere la teoria secondo la quale « l'anomalia del delinquente si può desumere dall'anomalia sociale dell'attività delittuosa » (34) non significa necessariamente, allorché ci si trova al cospetto di un efferato misfatto, negare che nel soggetto che l'ha compiuto sia presente un *quid* che discosta la sua personalità da quella dei suoi simili. In questo caso « avvertiamo la necessità di scoprire la ragione di una condotta totalmente disforme non pure dalla condotta generale, ma dalla logica dell'interesse individuale » (35).

Qui si pone l'utilità dell'analisi fattoriale della delinquenza e della distinzione, operata da Ferri, dei criminali innati, pazzi, di passione, occasionali, abituali.

Il fattore antropologico (36) del delitto, che senza dubbio permette di spiegare l'azione (non solo delittuosa) di soggetti che sono intimamente alterati nella loro compagine somatica, non è tuttavia generalizzabile al di fuori di questi casi. L'antropologia criminale ha invece preteso di compiere questa generalizzazione, sforzandosi di « adattare le sue ricerche e le sue interpretazioni antropologiche, all'interpretazione della delinquenza quale anomalia sociale e antropologica » pervenendo in tal modo alla conclusione che « il delinquente si rivela un anomalo per il delitto, e le anomalie del delinquente rivelano l'anormalità dell'azione criminosa! » (37).

(33) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 31.

(34) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 32.

(35) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 37.

(36) Per fattore antropologico Zerboglio intende ogni causa del delitto che si riallacci alla struttura fisica e all'indole morale dell'uomo portato, per tale struttura, a commettere azioni delittuose, e a reagire con il delitto nella vita di relazione sociale senza addentellato con le impressioni esterne o in modo sproporzionato alla loro influenza comune (A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit. pag. 38).

(37) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 40. In realtà, « coloro che commettono taluni delitti obbedendo ad impulsi antisociali, destituiti della ripugnanza che trattiene in genere gli altri consociati, sono bensì delinquenti — e dei più tristi — ma la loro individualità anomala, non trae origine dalla loro figura di offensori del diritto, bensì da che per offendere il diritto in quel modo, debbono mancare di senso morale o di forze inibitrici, essere, insomma, psichicamente, degli anormali o degli infermi » (A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 52).

Zerboglio non nega dunque l'esistenza del delinquente nato, afferma che costui compie il delitto non in quanto delinquente ma in quanto anomalo. Egli ammette il parallelismo tra pazzia e delinquenza, vedendo però nel pazzo-criminale più il pazzo che il delinquente. Quindi il fattore antropologico, rispetto al delitto, perde ogni connotazione di specificità, in quanto ogni azione di ogni individuo dipende dalla costituzione individuale (38). La presenza di soggetti anormali nel campo delle azioni antigiuridiche non permette quindi di individuare alcun rapporto necessario tra i due momenti: non vi sono reati che possono essere compiuti unicamente da pazzi, così come non vi sono forme di pazzia che possono avere come risultato un solo tipo di reato.

« Non esiste, pertanto, l'antropologia criminale, per quanto frequentemente i delinquenti siano tali fin dalla loro origine ed in forza della loro costituzione fisica. Con ciò si viene a infirmare la teoria Lombrosiana nella sua più importante conseguenza pratica, ossia che il 'criminale' si distingua per la sua criminalità dagli altri uomini » (39).

L'antropologia criminale ha potuto pervenire alla creazione di una o più tipologie antropologico-criminali in quanto non ha mai compiuto un serio studio sull'uomo normale. Zerboglio rimprovera quindi alla letteratura antropologico-criminale, ricca di notizia sugli anormali, di non aver mai tentato di scolpire l'uomo normale nelle sue più salienti caratteristiche.

In realtà questo appunto è solo in parte corretto. Lombroso, per esempio, prima di tratteggiare il profilo dell'uomo delinquente o della donna delinquente tratteggia l'identikit dell'uomo e della donna normali: solo che le immagini della « normalità » che egli offre sono in funzione della spiegazione della criminalità, e non viceversa. Ma su questo punto Zerboglio non offre certo un capovolgimento di prospettiva. Egli si limita a osservare come una volta intuita l'esistenza di una « individualità criminale » occorre procurarsi con severa circospezione una schiera (non minuscola) di gente normale determinando il tipo dell'uomo onesto e normale. In seguito occorre vagliassero rigorosamente i condannati scegliendo

(38) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 54.

(39) A. ZERBOGLIO, *Cesare Lombroso*, cit., pag. 60.

i rei di delitti indice di profonda alterazione morale che si sarebbero confrontati con gli onesti illustrandone le differenze con riferimento alle loro cause eventuali (40). Questa esigenza di controllo scientifico non è stata invece soddisfatta.

Zerboglio va però oltre, mettendo in dubbio che si possa delineare realmente l'immagine di un uomo normale, in quanto l'uomo normale è rappresentato « da una vasta regione che include dei tipi, fra di loro, intimamente disformi ». Ritiene che l'unica base per distinguere l'uomo medio da quello che si denomina anormale è rappresentata dalla anormalità dell'atto compiuto in rapporto alla spinta psicologica che lo determina (41).

Non è certo una « correzione » che convince in quanto lascia irrisolti i problemi che lui stesso ha posto rispetto allo studio dell'uomo normale. Zerboglio sovrappone il concetto di normalità statistica a quello di normalità psichica. Né, allorché tenta di chiarire la differenza tra uomo normale, uomo medio e uomo onesto, egli riesce a proporre un discorso originale sulla « normalità ». Non si va quindi al di là di un'intuizione della necessità di un discorso diverso da quello strutturato dagli antropologi criminali.

Il sasso era stato comunque gettato. E che Zerboglio avesse colpito almeno in parte nel segno lo dimostrano le recensioni di Santoro e Palopoli (42), e la nota di Ferri con la quale venne postillata la risposta di Zerboglio ai due recensori (43), nota nella quale si legge tra l'altro: « Lo Zerboglio, pur rilevando come i regimi democratici non potessero essere 'positivisti' nella pratica della giustizia penale — dubita assai che il metodo fascista possa portare all'accoglimento delle conclusioni sempre da noi caldeggiate. Ebbene, all'Autore è sfuggito che proprio quelle ragioni che arrestarono i governi democratici sulla soglia del positivismo penale — dottrina di rafforzamento dello Stato e di migliore preservazione della compagine sociale contro il disordine criminoso —

(40) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 49.

(41) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente...*, cit., pag. 86.

(42) La recensione di A. SANTORO è apparsa in *Scuola Positiva*, I, 1925, pag. 98; quella di N. PALOPOLI, in *Scuola Positiva*, I, 1926, pagg. 217-220.

(43) La risposta di Zerboglio apparve in *Scuola Positiva* sotto il titolo *L'uomo delinquente ed il positivismo « aggiornato »*, VI, 8-9, 1926.

sospinge il fascismo ad accettare l'essenza stessa delle nostre teoriche e soprattutto le loro conclusioni pratiche ».

È palesemente artificioso affermare che a Zerboglio fossero sfuggite le ragioni che arrestarono i governi democratici sulla soglia del positivismo penale. Infatti, se, scrive Zerboglio, non si può negare, positivisticamente parlando, che lo Stato abbia il diritto di difendere la collettività dalla criminalità, è del pari vero che tale difesa non può essere « positivamente » concepita con una nozione di Stato che porti a confondere la società con lo Stato.

Santoro e Palopoli, da parte loro, rimproverano a Zerboglio di non essere affatto un positivista aggiornato, ma di essere divenuto un positivista evanescente; di aver trasformato il proprio positivismo in eclettismo. Più che un positivista aggiornato, scrive Palopoli, Zerboglio è un positivista tramontato. È la perduta fede scientifica che gli fa formulare critiche infondate all'antropologia criminale, critiche che, a parere di Santoro, sono smentite dalle ricerche condotte in quegli anni soprattutto negli Stati Uniti. D'altronde, rilevano i due recensori, lo stesso Zerboglio, dopo aver affermato che il delitto non è il sintomo di un'anormalità individuale, è costretto ad ammettere che vi sono eccezioni, cioè che vi sono individui che delinquono in conseguenza della loro inferiorità psichica (etica o intellettuale). In sostanza, Zerboglio ammetterebbe l'atavismo, uno dei principi fondamentali dell'antropologia criminale, e confermerebbe, in tal modo, anziché smentire, le ipotesi di Lombroso.

A queste critiche Zerboglio risponde precisando il proprio pensiero e ampliando la prospettiva d'analisi.

Innanzitutto difende la propria matrice positivista (essere positivista, afferma, significa offrire la base dei fatti al cambiamento delle idee), distinguendo però la propria posizione da quei positivisti i quali continuano a proclamare le grandi vittorie positiviste « allorché solo qualche progetto di codice è positivista, in massima o per approssimazione, e le legislazioni non consacrano effettivi successi dei principi fondamentali della scuola positiva » (44).

(44) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente e il positivismo...*, cit., pag. 4.

Zerboglio ricorda come a fondamento dell'approccio positivista vi sono:

- a) il concetto di difesa sociale;
- b) l'interpretazione deterministica dei fenomeni sociali e psichici;
- c) l'antropologia criminale.

Quindi ribadisce:

1) se sul terreno positivista non si può negare che lo Stato ha il diritto e il fine di difendere i cittadini, non si può tuttavia concepire tale difesa « positivamente » senza una nozione « esatta » dello Stato e senza « la limpida rappresentazione dei modi e dei confini di esercizio della difesa medesima, affinché una sua esplicazione aberrante non la renda pericolosa » (45). Per cui, più che di difesa sociale bisognerebbe parlare di tutela giuridica (46);

2) se la Scuola Positiva è, e deve essere, determinista « nel senso più stretto della parola », non per questo deve trascurare l'illusione « liberista » (il libero arbitrio è un errore, ma non si può trascurare la « coscienza del libero arbitrio »);

3) l'antropologia criminale ha il vizio d'origine di attribuire al delitto, « assai indeterminatamente inteso », il carattere di un indizio di anormalità; se si ammette che la distinzione tra atti leciti e atti illeciti non si è compiuta per un processo di selezione morale (che pure vi ha contribuito), ma è dipeso da cause sociali di tutela giuridica degli ordini politici ed economici, ha torto la Scuola Positiva che ha avuto la

(45) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente e il positivismo...*, cit., pag. 5.

(46) « La tutela giuridica — scrive — forma, senza dubbio, il fondamento della ragione penale, in quanto tutelare il diritto vale difendere lo stato politico di fatto che ne è il substrato, mentre la difesa sociale presupponendo un'organizzazione svolgentesi equamente a beneficio di tutti i consociati, non rappresenta che un desideratum filosofico ed il continuo divenire d'uno stato di cose che sarà, perché conforme al cammino progressivo degli ordinamenti umani, ma che, pel momento, non è. Il principio della tutela giuridica non va assunto nel significato astratto di tutela del diritto come vana entità metafisica, ma del diritto, attribuito e sostanza degli individui e della collettività » (A. ZERBOGLIO, *Dalla responsabilità morale alla responsabilità sociale*, in *Per le onoranze a Francesco Carrara. Studi giuridici*, Bocca, Torino 1900, pag. 272.

pretesa di studiare il criminale prima di indicare chi è l'onesto o, per lo meno, l'uomo normale;

4) quanto alle conclusioni degli studi degli scienziati americani a conferma delle risultanze dell'antropologia criminale, Zerboglio afferma che non si possono opporre alle considerazioni da lui compiute questi apporti, dal momento che è nota quale « costruzione caotica sia quella dei dati antropologici desunti da ricerche confusionarie, senza unità di indagine, partendo da legislazioni punitive le più diverse » (47).

Zerboglio contrattacca anche sul terreno della nozione di pericolosità sociale. Concorda sul fatto che il dibattito indirizzato alla scoperta obiettiva del reato « è assai grossolano e lascia, non di rado, perplessi », ma un'indagine di pericolosità sociale « è immensamente più inafferrabile, schiudendo il varco a testimonianze e perizie così incerte ed impugnabili da sollevare le più fiere proteste e ribellioni della coscienza pubblica » (48).

La valutazione della pericolosità ha in sé « una stigmatizzazione di arbitrio del giudice, che la rende inaccettabile se non in confronto dei delinquenti affetti da una degenerazione inclusa fra le malattie mentali ».

L'errore del positivismo è in sostanza quello di voler mutare in giudizio di pericolosità del delinquente il giudizio di infrazione della legge, con il rischio di trasformare lo Stato « in pedagogo ed infermiere di quanti hanno violato i suoi diritti » (49).

Zerboglio non ripudia quindi il concetto di difesa sociale; si limita a sottolineare il rischio che la difesa sociale si tramuti in difesa statuale. È equivoco confondere la società con lo Stato, le cui leggi penali non sono rivolte all'astratta protezione egualitaria di tutti i cittadini, ma alla difesa concreta degli interessi e dei diritti costituiti (50). Tale equivoco ha portato a impostare la tutela giuridica sul falso binario di un'adeguazione della reazione penale alla pericolosità di molti rei che non sono né più né meno pericolosi degli uomini co-

(47) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente e il positivismo...*, cit., pag. 7.

(48) A. ZERBOGLIO, *L'uomo delinquente e il positivismo...*, cit., pag. 9.

(49) *Ibidem*.

(50) Si veda, su questo punto, anche A. ZERBOGLIO, *Lezioni di diritto e procedura penale*, vol. I, La Litotipo, Padova 1921.

muni. Inoltre, ha portato la legge a essere noncurante dei diritti dei cittadini contro eventuali abusi del potere politico e dei possibili errori di coloro che sono preposti alla giustizia penale.

Zerboglio non porta però alle estreme conseguenze le critiche avanzate nei confronti della nozione di pericolosità sociale. Si limita a sottolineare l'arbitrio cui questa nozione può dar luogo senza insistere sulla funzione che svolge all'interno dei meccanismi del controllo sociale.

In un altro scritto, Zerboglio afferma che la temibilità, come base della responsabilità, quando essa sia garantita dall'arbitrio, risponde alla funzione difensiva della società dagli elementi che ne attaccano la sicurezza. Ma i positivisti, sottolinea, hanno confuso la sociologia criminale con il diritto penale, con la politica criminale e con gli altri modi di protezione sociale degli individui che, senza aver commesso delitti, mostrano un'indole propensa a commetterli, o sono pericolosi per la convivenza civile (51). Se il concetto di difesa, il riconoscimento di uomini anormali trascinati a delinquere, la sostituzione in taluni casi delle cure alla pena e il criterio della temibilità sono criteri intrinsecamente giusti, come mai, si domanda Zerboglio, non sono entrati nella vita pratica? Perché, risponde, si teme che negli ordinamenti politici si possa abusare di quel potere discrezionale che presuppone l'apprezzamento della temibilità, e perché non è possibile provvedere al costosissimo regime della individuazione della pena e della cura. Non si può pretendere, scrive, che un uomo sia punito per un elemento di punibilità e non per il reato commesso: « Non si è sufficientemente tranquilli sulle conclusioni dell'antropologia criminale per abbandonare nelle mani del medico o dell'antropologo, il 'malato' od il 'delinquente'. Si preferisce il giudizio del giudice sul reato commesso » (52).

La posizione di Zerboglio non convince del tutto. Appare poco persuasiva una critica che non approfondisce le contraddizioni presenti nella stessa nozione di pericolosità. Si ha l'impressione che spesso più che di scetticismo si debba parlare di agnosticismo critico, in quanto non si mette in discussione il

(51) A. ZERBOGLIO, « I presupposti sociali di una giustizia penale positiva », in *Rivista di diritto e procedura penale*, VIII, 1, 1917.

(52) A. ZERBOGLIO, *Lezioni di diritto...*, cit., vol. II, pag. 46.

diritto della legge penale di definire chi è da considerarsi pericoloso, ma ci si limita a sottolineare l'uso discriminatorio che il sistema giuridico può fare della definizione di pericolosità.

Queste perplessità tuttavia si attenuano leggendo quanto Zerboglio scrive nel 1938 (53). Dopo essersi domandato chi potrebbe ancora sostenere — ad eccezione di pochi casi — la differenza psico-antropologica tra il delinquente e l'uomo comune raggiunto da una condanna, Zerboglio si chiede come si può pensare di saggiare « la personalità morale restituendo poi, corretti, alla società quanti vennero consegnati allo Stato, come temibili attraverso un esame troppo superficiale delle cause che li condussero a non piegarsi alla legge » (54). Se già è spesso difficile il riconoscimento della materiale perpetrazione di un reato, ben più arduo è « il voler riposare le sanzioni sulla ardua diagnosi di pericolosità degli agenti, che richiede perizia, cautela ed ampiezza di indagini, immensamente più difficili del riconoscimento della materiale interpretazione di un omicidio, di un falso o di un furto » (55).

Venendo ora agli aspetti più strettamente metodologici, bisogna sottolineare come il contributo di Zerboglio appare sicuramente meno significativo. Egli ha indubbiamente ragione nel criticare la mancanza di metodo degli studi antropologici in tema di criminalità, ma non appare in grado di condurre fino in fondo il discorso sull'impossibilità di un discorso realmente scientifico date le premesse della Scuola Positiva. Sono critiche che non si inseriscono in una proposta metodologica alternativa.

(53) A. ZERBOGLIO, *Il problema penale*, in *Scritti giuridici in memoria di Eduardo Massari*, Jovene, Napoli 1938.

(54) A. ZERBOGLIO, *Il problema penale*, cit., pag. 92.

(55) *Ibidem*. Scrive ancora Zerboglio: « Se il 'problema penale' è apparso grave nel passato, ansioso di minori risultati, e contento di provare e dichiarare la commissione di un reato in un ambito di imputabilità, pari alla ricetta legislativa, assai più grave si manifesta quando la posta è costituita dalla fotografia morale di un uomo e della sua classificazione nella scala dei valori etici, col calcolo della probabile condotta a venire. Tale quotazione morale importa ognor più l'analisi dei rapporti fra l'organizzazione dello Stato e l'ordinamento giuridico, in quanto che se l'assetto statale favorisce le condizioni della criminalità e non foggia le proprie regole giuridiche a tutela degli interessi generali, la ribellione alla legge non ha un significato risolutamente anti-sociale, e non denuncia anomalie antropologiche o intrinseche forme di pericolosità sociale da eliminare od emendare. In altre parole, la valutazione dell'uomo ha scarsa conclusione, là dove il fattore precipuo dell'attività criminosa sia offerto dall'ambiente che esplica le sue energie criminogene sullo stesso uomo medio » (A. ZERBOGLIO, *Il problema penale*, cit., pagg. 92-93).

4. - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I limiti presenti nelle critiche che Zerboglio avanza nei confronti del positivismo criminologico indicano come non fosse possibile operare un aggiornamento dell'antropologia criminale. L'esito non dogmatico della crisi del positivismo non poteva essere che una sorta di scetticismo. Il cammino di Zerboglio, a questo proposito, è significativo: una rilettura « aggiornata » della Scuola Classica, il rifugio di un'analisi prettamente esegetica del diritto penale.

Le critiche rivolte all'antropologia criminale (sostanziale identificazione tra delinquenza e anomalia, sovrapposizione dei concetti di delinquente e uomo delinquente), certamente corrette, non gli consentono però di individuare nuovi rapporti tra antropologia criminale e diritto penale e, tanto meno, forniscono indicazioni in positivo per la costruzione di un nuovo metodo in criminologia.

Due meriti innegabili, e non certamente secondari, vanno tuttavia ascritti a Zerboglio:

1) aver dato, con le sue opere giovanili, un apporto fondamentale allo studio di importanti problemi sociologici e giuridici e all'interpretazione del diritto penale;

2) avere, in seguito, con le sue critiche, richiamato, in quanto positivista, l'attenzione degli studiosi sui limiti del positivismo criminologico.

Per questo, il nome di Zerboglio va ricordato.

Va ricordato anche per aver rammentato come « il problema penale continui ad essere uno dei più complessi, meritevole di libera speculazione, soggetto a lasciare, forse perennemente, insoddisfatto il nostro spirito desideroso di soluzioni definitive, ed in pari tempo dominato dall'ansia di appagare quel senso istintivo, di vendetta in una volta e di giustizia, che ci porta a voler retribuito il male col male » (56).

(56) A. ZERBOGLIO, *Il problema penale*, cit., pag. 93.

RIASSUNTO

La rilettura delle ultime opere di Zerboglio e in particolare del « L'uomo delinquente », pubblicato nel 1924, indica come troppo spesso l'odierna antropologia criminale abbia costruito le novità delle proprie indicazioni teoriche sulla base di una revisione che non teneva in debito conto le contraddizioni interne allo stesso positivismo criminologico, contraddizioni emerse dal dibattito tra positivisti che si era sviluppato nei primi anni del Novecento, e che vide Zerboglio — avvocato, professore universitario, uomo politico — tra le personalità più significative.

Un'attenta lettura dei richiami presenti nell'« Uomo delinquente » e nel « Cesare Lombroso » mostra che non era possibile alcun aggiornamento del positivismo criminologico.

Infatti l'esito non dogmatico della crisi del positivismo non poteva essere che una sorta di scetticismo. Il cammino di Zerboglio, a questo proposito, è significativo: una rilettura « aggiornata » della Scuola Classica, il rifugio di un'analisi prettamente esegetica del diritto penale.

Le critiche rivolte all'antropologia criminale (sostanziale identificazione tra delinquenza e anomalia, sovrapposizione dei concetti di delinquente e uomo delinquente), certamente corrette, non gli consentono però di individuare nuovi rapporti tra antropologia criminale e diritto penale e, tanto meno, forniscono indicazioni in positivo per la costruzione di un nuovo metodo in criminologia.

Due meriti innegabili, e non certamente secondari, vanno tuttavia ascritti a Zerboglio: aver dato, con le sue opere giovanili, un apporto fondamentale allo studio di importanti problemi sociologici e giuridici e all'interpretazione del diritto penale; e avere, in seguito, con le sue critiche, richiamato, in quanto positivista, l'attenzione degli studiosi sui limiti del positivismo criminologico.

Per questo, il nome di Zerboglio va ricordato, ed anche per aver rammentato come « il problema penale continui ad essere uno dei più complessi, meritevole di libera speculazione, soggetto a lasciare, forse perennemente, insoddisfatto il nostro spirito desideroso di soluzioni definitive, ed in pari tempo dominato dall'ansia di appagare quel senso istintivo, di vendetta in una volta e di giustizia, che ci porta a voler retribuito il male col male ».

RESUME

En relisant les dernières oeuvres de Zerboglio, notamment « L'uomo delinquente », publié en 1924, on constate que trop souvent l'anthropologie criminelle de nos jours a fondé les nouveautés de ses propres indications théoriques sur une révision qui ne tenait pas suffisamment compte des contradictions intérieures du positivisme criminologique, contradictions mises en évidence par le débat entre positivistes qui se déroula au début du siècle et eut en Zerboglio — avocat, professeur universitaire et homme politique — une de ses personnalités les plus significatives.

Une lecture attentive des rappels que l'on trouve dans « L'uomo delinquente » e « Cesare Lombroso » montre que toute mise à jour du positivisme criminologique était impossible.

En effet, l'issue non-dogmatique de la crise du positivisme ne pouvait être qu'une espèce de scepticisme. A cet égard, le chemin de Zerboglio est significatif: une relecture « mise à jour » de l'Ecole Classique, le refuge d'une analyse purement exégétique du droit pénal.

Ses critiques à l'encontre de l'anthropologie criminelle (identification essentielle entre délinquance et anomalie, juxtaposition des notions de délinquant et d'homme délinquant), certes correctes, ne lui permettent pas de déterminer des rapports nouveaux entre anthropologie criminelle et droit pénal, et moins encore lui fournissent-elles des indications positives pour la construction d'une nouvelle méthode en criminologie.

Deux mérites incontestables, et certes non secondaires, doivent être reconnus à Zerboglio: sa contribution fondamentale, à travers ses oeuvres juvéniles, à l'étude de problèmes sociologiques et politiques importants, ainsi qu'à l'interprétation du droit pénal; et, par la suite, celui d'avoir attiré, en tant que positiviste et grâce à ses critiques, l'attention des hommes d'étude aux limites du positivisme criminologique.

C'est pourquoi le nom de Zerboglio ne saurait être oublié, car il nous rappelle également que « le problème pénal se situe parmi les problèmes les plus complexes, de ceux qui méritent une spéculation libre, un problème susceptible de laisser peut-être à jamais sans réponses nos esprits à la fois désireux de solutions définitives et dominés par l'angoisse de satisfaire le sentiment instinctif de vengeance en un seul coup et de justice qui nous amène à vouloir que le mal soit puni par le mal.

SUMMARY

In re-examining the later works of Zerboglio, in particular « The Criminal Man », published in 1924, one realizes that modern criminal anthropology has too often based its theoretical advances on a revisionism which fails to account for the contradictions found within criminological positivism itself, contradictions which emerged during the debate in the early 1900's involving the positivists, among whom Zerboglio — a lawyer, university professor and politician — was one of the most noteworthy figures.

A careful reading of the references contained in « The Criminal Man » and « Caesar Lombroso » demonstrates that criminological positivism did not lend itself in any way to a reappraisal.

Indeed, a certain scepticism represented the only non-dogmatic solution to the crisis of positivism. In this sense, Zerboglio's line of thought made a significant contribution: a « revisionist » reappraisal of the Classic School, that refuge of the purely exegetic analysis of criminal law.

The criticisms brought against criminal anthropology (its marked tendency to consider criminal and anomalous behaviour as identical phenomena; the overlapping of the concepts of criminality and the criminal man), though certainly correct, do not permit him to establish a new relationship between criminal anthropology and criminal law. What is more, they definitely fail to provide the positive signs which might lead to the creation of a new criminological methodology.

Still, Zerboglio must be credited on two counts, neither of which is of secondary importance: with his earlier works, he made a fundamental contribution to the study of important sociological and legal problems, and to the interpretation of criminal law; his later criticisms, coming from a positivist, alerted scholars to the limits of criminological positivism.

Zerboglio should be remembered both for this and for having reiterated that, « the problem of criminality is still one of the most complex in existence. A worthwhile subject of free speculation, it may never satisfy our spirits, given their need for definitive solutions, and it will always be dominated by fererisch attempts to smother that instinctive yearning for both vengeance and justice which leads us to wish that evil might be punished with evil ».

RESUMEN

Una segunda lectura de las últimas obras de Zerboglio y, en particular, de « L'uomo delinquente » (El hombre delincuente), publicado en 1924, indica cómo, muy a menudo la actual antropología criminal ha construido las novedades de sus propias pautas teóricas en base a una revisión que no tomaba debida nota de las contradicciones dentro del mismo positivismo criminalógico, contradicciones surtidas del debate entre positivistas que se había desarrollado en los primeros años del s. XX, y que vió a Zerboglio — abogado, profesor universitario y hombre político — entre las personalidades más significativas.

Una atenta lectura de las indicaciones dadas por « L'uomo delinquente » y « Cesare Lombroso », demuestra que no era posible ninguna actualización del positivismo criminalógico.

En efecto, el resultado no dogmático de la crisis del positivismo no podía ser más que una especie de excepticismo. El camino que Zerboglio traza en este sentido, es significativo: ponerse al día con « otra » lectura de la Escuela Clásica, el refugio de un análisis estrictamente exegetico del derecho penal.

Las críticas dirigidas a la antropología criminal (substancial identificación entre delincuencia y anomalía, superposición de los conceptos de delincuente y hombre delincuente), ciertamente correctas, en cambio no le permiten individualizar nuevas relaciones entre antropología criminal y derecho penal y, menos aún, dar indicaciones positivas para construir un nuevo método de criminalología.

Sin embargo, hay que reconocerle a Zerboglio dos méritos innegables, y nada secundarios por cierto: la contribución fundamental dada por sus obras juveniles al estudio de importantes asuntos sociológicos y jurídicos así como a la interpretación del derecho penal; y la llamada de atención que, a continuación, dió con sus críticas como positivista a los estudiosos de los límites del positivismo criminalológico.

Y el nombre de Zerboglio debe recordarse no sólo por eso sino también por haber insistido en que « el problema penal continúa siendo uno de los más complejos, dignos de libre indagación, capaz de dejar insatisfecho, quizás eternamente, nuestro espíritu deseoso de soluciones definitivas, y al mismo tiempo dominado por el ansia de apagar esa sed instintiva de venganza y de justicia a la vez, que nos lleva a querer que se pague mal con mal ».

ZUSAMMENFASSUNG

Wenn man die letzten Werke Zerboglios, besonders den « L'uomo delinquente » (veröffentlicht 1924) jetzt wieder liest, zeigt sich, wie die heutige Kriminalanthropologie allzuoft die Neuerungen in ihren theoretischen Anweisungen auf einer Evidenz aufbaut, welche die inneren Widersprüche des kriminologischen Positivismus nicht miteinbezieht: diese Widersprüche waren aus jener Debatte unter Positivisten hervorgegangen, die sich in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts entwickelte und zu deren bedeutendsten Persönlichkeiten Zerboglio — Rechtsanwalt, Universitätsprofessor, Politiker — gehörte.

Eine aufmerksame Lektüre der Hinweise in « L'uomo delinquente » und in « Cesare Lombroso » zeigt, dass kein Fortschritt des Positivismus möglich war. In der Tat konnte die Folge der Krise des Positivismus nur eine Art Skeptizismus sein. Zerboglios Weg ist in diesem Zusammenhang bezeichnend: eine « fortschrittliche » Interpretation der Scuola Classica, die Zuflucht zu einer rein exegetischen Analyse des Strafrechts.

Die Kritiken an der Kriminalanthropologie (wesentliche Gleichstellung von Verbrechen und Anomalie, Überlagerung der Begriffe 'Verbrecher' und 'ein Verbrechen begehender Mensch') erlauben Zerboglio, gleichwohl sie korrekt sind, kein Erkennen neuer Beziehungen zwischen Kriminalanthropologie und Strafrecht und liefern erst recht keine positiven Hinweise für die Erarbeitung einer neuen kriminologischen Methode.

Zwei unbestreitbare und sicher nicht zweitrangige Verdienste muss man Zerboglio anrechnen: er hat mit seinen Jugendwerken einen grundlegenden Betrag zur Erforschung wichtiger soziologischer und juristischer Probleme sowie zur Interpretation des Strafrechts geleistet, und, in der Folgezeit, als Positivist, mit seiner Kritik die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf die Grenzen des kriminologischen Positivismus gelenkt.

Deshalb sollte man den Namen Zerboglios im Gedächtnis behalten, aber auch darum, weil er daran erinnert hat, wie « das strafrechtliche Problem weiterhin eines der verwickeltesten ist, das freie Erforschung verdient; es ist ein Subjekt, das vermutlich unser Streben nach definitiven Lösungen für immer unbefriedigt lassen wird und gleichzeitig vom sehlichen Wunsch dominiert ist, jenem instinktiven Rache- und doch Gerechtigkeitssinn zu genügen, der uns dazu bringt, zu wollen, dass Böses mit Bösem vergolten wird. »

PSICOLOGI E CARCERE QUALE RUOLO E QUALE IDENTITÀ? (*)

CARLO SERRA (**)

È da ritenere indiscutibilmente interessante il dibattito avviato attorno alla figura dello psicologo penitenziario o meglio, dell'esperto ex art. 80 legge 26 luglio 1975, n. 354, delegato, dalla riforma, alle attività di osservazione e trattamento nei confronti di condannati detenuti.

Ed è interessante, giacché occasioni particolari per contribuire ad una definizione di spazi operativi e, ancor di più, della natura professionale o della stessa funzione di tale categoria nell'ambito del problema-carcere, sono mancate del tutto o non sono state sufficientemente utilizzate.

Si è infatti, piuttosto spesso, assistito ad incomprensibili silenzi presso sedi congressuali, scientifiche, culturali e persino politiche su un tema — quello degli esperti o consulenti o professionisti assegnati ai vari Istituti penitenziari — che tanto il quotidiano dell'intervento sul caso singolo, quanto l'analisi complessiva dei pregi e difetti della riforma del '75 rendono, a dir poco, problematico, controverso o chiaramente contraddittorio.

Ne consegue che approcci settoriali o riflessioni di più ampio respiro, finiscono puntualmente per produrre stereotipi, in un campo dove di questi ultimi non si avverte certo la mancanza, o altrettanto scongiurabili riduzionismi, a loro volta procedenti dalla mancata focalizzazione di molte questioni significanti — dalla crisi di identità degli operatori/

(*) Riceviamo e pubblichiamo volentieri il presente articolo quale utile contributo al dibattito su un tema di vivo interesse.

(**) Segretario Nazionale del Coordinamento Esperti Istituti Prevenzione e Pena Adulti; Università di Roma — Dipartimento Psicologia processi di sviluppo e socializzazione.

tecnicisti dell'Istituzione alla conflittualità spicciola interprofessionale — e dalla carente soluzione di molti punti oscuri inerenti alla qualità del lavoro svolto in carcere.

A causa, soprattutto, di una specificità — contestabile quanto si vuole, in linea di pura teoria, ma oggettivamente esistente — de il penitenziario come habitat e contesto dinamico-interrelazionale, numerosi modelli di analisi validi per l'esterno o addirittura per lo stesso carcere in senso lato, divengono (o tendono a divenire), così, labili e di difficile applicazione non appena dalla struttura collettiva comune o dal mondo dell'internato siano impiegati nel mondo dello staff per restare alla terminologia tradizionale della riflessione goffmiana sull'Istituzione Totale.

La maggior parte dei quesiti, delle sollecitazioni ad ulteriori miglioramenti riformistici, delle ipotesi di un superamento sia dell'emergenza custodialistica, sia della mitologia risocializzatrice, dovrebbero pertanto essere concretamente ricondotte nell'alveo di quella anzidetta specificità, prima ancora di individuarsi prospettive più o meno nuove. E ciò anche allo scopo di ridurre, se non oltrepassare, proprio la specificità.

D'altronde, preliminarmente a qualsivoglia scelta qualitativa del ruolo dell'esperto ex art. 80 — nella specie, verifica dell'opportunità di una pubblicizzazione del ruolo stesso e di una correlativa equiparazione impiegatizia di psicologi, criminologi, operatori di pedagogia e di servizio sociale, ecc., — sembra doveroso ricordare che le tipologie di intervento trattamentale e di osservazione scientifica della personalità si inquadrano, per loro natura peculiare, nell'ambito generale di una committenza imperniata sull'anteposizione di esigenze istituzionali rispetto alla centralizzazione dei bisogni dell'utente.

E su questo punto, a costo di ripetere notazioni scontatissime, non pare il caso di doversi dilungare, essendo bastevole la lettura delle disposizioni della legge 354/75 per accorgersi che esistono spazi assai ristretti per interventi scissi da esigenze giudiziarie, quali ad esempio, la raccolta di materiale diagnostico in vista del procedimento per la concessione di misure alternative.

Committenza di puro stile peritale la quale, anzi, proprio in virtù di accorgimenti letterali delle norme contenute nella

legge 354/'75 che riducono la c.d. relazione d'équipe a mero programma di trattamento (quasi una prognosi senza una diagnosi) non possiede neppure la veste, la dignità e la rilevanza di una autentica perizia, per cui il destinatario del medesimo elaborato (ossia la Sezione di sorveglianza) può tranquillamente decidere sulla richiesta del condannato, ignorandone del tutto il contenuto e le conclusioni, non essendovi alcun obbligo (come invece è prescritto per le perizie giudiziarie ordinarie) di motivare la relativa ordinanza sulle risultanze del lavoro dell'équipe.

Committenza, perciò, fine a se stessa per espresso dettato della riforma, insuscettibile (sempre per esplicita testualità della legge) di proiettarsi all'esterno, successivamente alla concessione di una misura alternativa in libertà che diverrà appannaggio esclusivo (e spesso di semplice sorveglianza) del servizio sociale penitenziario; committenza, fra l'altro, al rischio di trasformarsi in strumenti di acquisizione di dati personalistici ad uso dell'Istituzione, se almeno, alla conclusione della Convenzione redatta dal Ministero della Giustizia di concerto con il Coordinamento Nazionale Esperti degli Istituti per Adulti, non fosse stato garantito l'obbligo del segreto professionale dello psicologo e del criminologo a riguardo di situazioni consimili. Il che sarebbe impossibile per un pubblico impiegato nei confronti del superiore gerarchico.

Rivista sotto profili di questo genere, la problematica scaturente dal mantenere la veste libero-professionale alla funzione ed all'intervento dell'esperto ex art. 80 o, al contrario, dall'ipotizzare un ruolo stabile, impiegatizio/burocratico, nei modi accennati da recenti articoli, e proposto tempo addietro anche da altri, viene necessariamente ad acquisire una dimensione diversa, perché se è pur vero che può essere avvilente lo psicologo a gettone, non meno inquietanti possono palesarsi i fantasmi che evoca la figura dello psicologo di Stato, ovvero la produzione di sapere sottoposta ad una più accentuata committenza, anzi, senza paradossi, identificantesi con essa.

Ben lascia intendere molte perplessità in proposito qualche autore quando tratteggia il nucleo della questione nei segg. termini: « Il giorno che entrasse a fare parte del personale della giustizia (lo psicologo) sarebbe più presente nella dinamica istituzionale, ma penso che dovrebbe risolvere molti

problemi di deontologia e di autonomia professionale ». Cioè: può esistere una profonda divaricazione fra le esigenze della categoria (maggiore sicurezza del posto, retribuzione più elevata, migliore continuità degli interventi, ecc.) e la realtà dei bisogni dell'utenza, nonché della gestione assistenziale e/o terapeutica all'interno del carcere.

Per conto suo, la produzione di sapere psicologico richiama molteplici esempi di abusi e strumentalizzazioni i quali, intrinsecamente ed al di là dell'alibi dello stravolgimento contingente o dell'utilizzo, indurrebbero a maggiore cautela in base alla tematica sollevata: i funzionalismi psicologici (selettivi come terapeutici) invalsi nelle scuole, nelle aziende, presso altre istituzioni, ecc., (si ricordino, per esempio, ricerche come « Il male di testa » edito da Feltrinelli anni addietro, o studi come « I psicoistrioni » di De Montmollin, « I servi del potere » di Baritz fino ai classici quali « Lo psicanalismo » di Castel, ecc.) dovrebbero essere sufficientemente emblematici del tasso di rischio — a danno dell'utenza ed a vantaggio del controllo sociale — cui è esposto l'affermarsi di una psicologia di ufficio, segnatamente nell'Istituzione Totale, e, per sua intima natura, tecnica.

Si cita da qualcuno, a sostegno dell'ipotesi pubblicistico/impiegatizia, il caso (fatto, secondo la sua opinione, di autonomia/stabilità lavorativa, libertà di iniziativa, ecc.) degli assistenti sociali e degli educatori, sottolineando un loro privilegio di status in quanto inseriti nell'Amministrazione. Ci si augura che l'affermazione sia solo frutto di ottimismo eccessivo perché oggi, a dieci anni dalla riforma, sostenere una tesi del genere equivale a non conoscere nulla della realtà penitenziaria. Quale autonomia e quale potere di iniziativa per queste categorie? È appena consigliabile guardarsi attorno o accedere ad uno dei tanti convegni — professionali, come interprofessionali (quando vi sono) — per disporre di dati effettivi su tali status: e ciò dalla viva voce degli interessati. Bene che vada si potrà ricavare che il ruolo dell'educatore (teoricamente promozionale in fatto di formazione culturale, ricreativa, sportiva, ecc.) si escludivizza nella surrogazione dell'assistente sociale interno (salvo le grandi opportunità concesse dalle relazioni di équipe considerate nei modi suesposti) e nella soluzione di minute problematiche vittuarie, amministrative (la procedura per la richiesta di semilibertà

ed affidamento in prova) o, tout court, disciplinari (l'educatore, come si sa è membro titolare del Consiglio di Disciplina che infligge sanzioni in casi di trasgressioni al regolamento dell'Istituto). Il ruolo penitenziario dell'assistente sociale, parimenti eliminata in linea di pura forma la veste assistenziale (che, invece, poteva essere trasformata in una rafforzata dimensione di socialità e di tramite con il territorio e la comunità locale) è ormai incentrato sulla c.d. inchiesta socio-familiare — che altro non è se non la verifica dei requisiti ambientali e lavorativi per la solita procedura delle misure alternative — e la supervision (sovente a tratto inquisitorio) o controllo sul felice procedere dell'affidamento in prova, ove sia stato concesso all'idoneo.

E che tale situazione, nel suo complesso, sia insostenibile (ad onta di qualsivoglia configurazione idilliaca e comparativistica) è dimostrato dal rinnovato ricorso all'assistentato volontario od all'intervento di Servizi Sociali comunali e circoscrizionali (dai Servizi Assistenza Tossicodipendenti, agli operatori di Consultori, Centri di Igiene Mentale, ecc.). Davvero una panacea!

Per tornare, senza molte consegne teoretiche prossime alla mistificazione, al ruolo degli esperti ex art. 80, parrebbe così inevitabile attribuire al mantenimento della natura giuridica libero-professionale, se non certo l'optimum almeno la caratteristica del male minore, a confronto della dannosità e dei guasti che la burocratizzazione automaticamente comporterebbe: e si dice qui automaticamente perché, in luogo di ascrivere le contraddizioni e le discrasie dello status attuale degli operatori penitenziari a degenerazioni sul campo o a involuzioni della funzione, è più opportuno riportare al testo stesso della legge le cause, gli effetti e l'andamento di siffatte deviazioni (che tali, appunto, non sono, rispetto alla struttura logica e globale della riforma del '75).

E poi, è auspicabile — si tenga l'osservazione per puro inciso — uno skinerismo o un freudismo di Stato? Infatti, quando si parla di psicologia e giustizia o di psicologia e carcere, si tende un po' troppo a generalizzare la nozione ed a trascurare l'aspetto contenutistico (scolastico, ideologico, scientifico) dell'intervento sul cliente-detenuto (unwilling): non sarebbe anche doveroso esaminare i significati, le modalità trasferenziali, le dinamiche motivazionali e gli obiettivi (più

o meno condizionanti e funzionalistici) della ri-socializzazione, del trattamento e simili, anziché affidarsi messianicamente alla singola capacità di un operatore dotato, ovviamente, di una formazione propria che, almeno in via di rischio potrebbe non rendersi — anche a livello di metodologia — compatibile con l'integrità psicologica dell'utente e con la prescrizione della tutela della salute prevista dall'art. 32, II della Costituzione?

Tutto questo, naturalmente, non deve significare la permanenza di una fisionomia limbica per gli esperti ex art. 80; al contrario, sulla scorta della Convenzione già esistente, è urgente compensare il ritardo che ha fino ad oggi caratterizzato la questione, recuperando spazi di presenza all'interno dell'istituzione e perseguendo la definizione di regole minime (soprattutto assicurative, previdenziali, in ordine alle ferie pagate ed al meccanismo delle vacanze), tenendo conto di modelli contrattuali ricavabili, ad esempio, dall'Accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali, che, indubbiamente potrebbero costituire una piattaforma ben più organica e garantistica della conduzione giuridico-economica attuale.

Nello stesso tempo, è altrettanto urgente promuovere programmi unitari fra esperti, nonché fra esperti e le altre categorie di operatori, allo scopo di rimuovere residualità corporativistiche e riaffermare una identità dialettica con l'Istituzione, in luogo di pericoli di assimilazione organicistica ed amministrativa che avrebbero come unico pregio l'ottenimento di un posto statale senza concorso!

Infine, il problema della specializzazione e della ricerca; appare indispensabile — nell'ambito della trattativa con l'Amministrazione — delineare piani didattici e di formazione/aggiornamento, non in ultimo per definire i contenuti ideologico-scientifici dell'intervento sul detenuto.

Ma è egualmente essenziale strutturare appositi e continuativi progetti di ricerca finalizzati, con integrazione di organismi universitari e di enti locali, alla verifica ed all'approccio alla condizione carceraria, orientando verso l'effettiva realtà dei bisogni del detenuto, della comunità e dell'istituzione penitenziarie analisi ed indagini troppo spesso invece risolvendosi in pretto accademicismo criminologico o psicologico.

RIASSUNTO

L'Autore pone in evidenza come occasioni particolari per contribuire ad una definizione di spazi operativi e della natura professionale o della stessa definizione dello psicologo penitenziario sono mancate del tutto o non sono state sufficientemente utilizzate.

Le tipologie di intervento trattamentale e di osservazione scientifica della personalità si inquadrano, per loro natura peculiare, nell'ambito generale di una committenza imperniata sull'anteposizione di esigenze istituzionali rispetto alla centralizzazione dei bisogni dell'utente.

In virtù della legge n. 354/1975 la relazione d'équipe si riduce a mero programma di trattamento, non ha la rilevanza di una autentica perizia, per cui la Sezione di sorveglianza, destinataria dell'elaborato, può decidere ignorandone il contenuto.

L'Autore evidenzia come la problematica scaturente dal mantenere la veste libero-professionale alla funzione ed all'intervento dell'esperto ex art. 80 o quella di ipotizzare un ruolo di tipo impiegatizio-burocratico da alcuni proposto, viene necessariamente ad acquisire una dimensione diversa, perché se è pur vero che può essere avvilente lo psicologo a gettone, non meno inquietante può essere la prospettiva di uno psicologo di Stato.

RESUME

L'Auteur met en évidence le manque total ou l'utilisation insuffisante d'occasions particulières de contribuer à une définition d'espaces opérationnels et du caractère professionnel ou même de la définition du psychologue pénitentiaire.

Les typologies de traitement et d'observation scientifique de la personnalité se situent, par leur nature spécifique, dans le cadre général d'une disposition centrée sur la priorité à donner aux exigences institutionnelles par rapport à la centralisation des besoins de l'usager.

Aux termes de la loi n. 354/1975, la relation d'équipe se réduit à un simple programme de traitement et n'a aucune valeur d'expertise authentique. Le Département de Surveillance, destinataire du texte, peut donc prendre ses décisions en ignorant le contenu.

L'Auteur souligne que la conservation du caractère de profession libérale de la fonction et de l'intervention du spécialiste aux termes de l'article 80, ou le fait d'envisager un rôle de type bureaucratique, comme le proposent certains, pose inévitablement des problèmes de toute autre dimension, car s'il est vrai qu'un psychologue à jeton est décourageant, l'idée d'un psychologue de l'Etat n'est pas moins inquiétante.

SUMMARY

The Author shows how special opportunities to contribute to a definition of operative spaces and the professional nature or the very definition of the prison psychologist have been completely lacking or that full use has not been made of them.

On account of their peculiar nature, the typologies of intervention, in the form of treatment and scientific observation of the personality, take their place within the general framework of a strategy based on the putting first and foremost of institutional requirements, rather than the centralisation of user needs.

On the basis of law no. 345/1975 the team relationship is reduced to a mere treatment programme, without the status of an authentic expert assessment, with the result that the Surveillance Section, for which the results are intended, may decide without due consideration of its content.

The Author points out that the problems arising from maintaining the professional capacity on the basis of expert intervention in accordance with Art. 80, or the problems of hypothesising an employee-bureaucrat type or role as proposed by some, must necessarily assume a different dimension, because while it is true that a coin-in the slot psychologist may be depressing, the prospect of a State psychologist may be no less disquieting.

RESUMEN

El Autor resalta que o nunca ha habido o no han sido aprovechadas suficientemente las ocasiones particulares para contribuir a definir los ámbitos de acción y de la naturaleza profesional o de la misma definición del psicólogo penitenciario.

Los tipos de tratamiento y de observación científica de la personalidad se encuadran, por su naturaleza peculiar, en el cuadro general de una comisión centrada en la contraposición de necesidades institucionales respecto a la centralización de necesidades del usuario.

En virtud de la Ley Nº 354 de 1975, el informe de equipo se reduce a un mero programa de tratamiento, no tiene la relevancia de una auténtica pericia, por lo que la Sección de Vigilancia, destinataria del mismo, puede decidir ignorando su contenido.

El Autor evidencia cómo el problema que surge por mantener el carácter libre-profesional a la función y a la acción del experto, ex art. 80, o la de suponer un papel de tipo empleadoburocrático que algunos propusieron, necesariamente pasa a adquirir una dimensión diversa, puesto que aunque es verdad que puede ser humillante un psicólogo maquinal, no menos inquietante puede ser la perspectiva de un psicólogo de Estado.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor veranschaulicht, wie besondere Gelegenheiten zum Beitrag zur Bestimmung des 'Wirkungskreises und der Eigenarten des Berufes oder zur Definition der Rolle des Gefangnispsychologen vollkommen gefehlt haben oder nicht genügend genutzt worden sind.

Die Arten des Behandlungseingriffs und der wissenschaftlichen Persönlichkeitsbeobachtung müssen, aufgrund ihres besonderen Charakters, im allgemeinen Rahmen einer Auftraggeberschaft gesehen werden, die sich auf das Voranstellen der Anforderungen der Einrichtung stützt und nicht die Bedürfnisse des zu Behandelnden in den Mittelpunkt stellt.

Kraft des Gesetzes Nr. 354/1975 wird der in Teamarbeit erstellte Bericht zu einem reinen Behandlungsprogramm, ohne die Bedeutung eines wirklichen Gutachtens zu haben; daher kann die für die Überwachung des Strafvollzugs zuständige Behörde, für die dieses Schriftstück bestimmt ist, Entscheidungen treffen, ohne auf dessen Inhalt Rücksicht zu nehmen.

Der Autor unterstreicht wie die, aus der Beibehaltung des freiberuflichen Charakters der Rolle und des Eingriffs des Experten nach dem ehemaligen - 80 hervor gehende Problematik, oder aber auch jene, die ihren Ursprung in der Hypothese inner von einigen vorgeschlagenen Beamtenrolle hat, notwendigerweise eine andere Dimension annehmen muss: wenngleich das Bild eines Psychologen, der auf Kommando eine Dienstleistung liefert, erniedrigend sein kann, ist die Idee eines zukünftigen Staatspsychologen nicht weniger beunruhigend.

L'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE NEL DISTRETTO DI BRESCIA NELL'ANNO 1982

*Problemi, realizzazioni e prospettive (**)*

GIANCARLO ZAPPA (*)

Introduzione

Il presente lavoro, che si pone come continuazione e completamento di quello relativo alla ricerca affettuate per il triennio 1979-1981 ed alla revoca dell'affidamento vuole essere un ulteriore contributo allo studio della massima misura alternativa introdotta nell'ordinamento dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975 (1).

Si deve rilevare non senza rammarico che la produzione dottrinale in materia rimane estremamente scarsa (2). Ciò è indice non tranquillizzante di un diffuso disinteresse nei confronti di un Istituto che per la sua novità nel nostro Paese avrebbe dovuto avere un'accoglienza meno fredda e staccata

(*) Presidente della Sezione di sorveglianza di Brescia.

(**) Ricerca effettuata con la collaborazione di MARIA VITTORIA BOMBARDIERI, PAOLA DE CESARI, ESTER GATTONI, LUCIA PIVA, CLAUDIA ROSSO, coordinatore il Prof. LUIS GATTI, della Scuola Regionale per Operatori Sociali IAL-CISL di Brescia.

(1) G. ZAPPA, « La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà nell'esperienza del distretto di Brescia nel triennio 1979-1981 », in questa *Rivista* 1983, 1, 97.

(2) Si veda sui vari aspetti del problema di recente: LA MOTTA, « Le misure alternative alla detenzione », in *Nuova Rassegna* 1982, 1273; ZAPPA, « Prescrizioni nel corso dell'affidamento in prova e trasferimento dell'esperimento fuori dalla giurisdizione dell'Ufficio », in questa *Rivista* 1982, 276; GIOSTRA, « Prognosi rieducativa e pendenze penali nell'affidamento al servizio sociale », in *Cass. pen.* 1983, 1435; SALVI, « L'affidamento in prova del condannato militare », in questa *Rivista* 1982, 209; PELLERINO, « Revoca dell'affidamento in prova e deducibilità dalla pena del periodo trascorso in affidamento », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1983, 328; ANTONINI, « Illegittimità dell'affidamento e valutazione del periodo di prova », ivi, 1982, 1597. Per gli aspetti processuali dell'attività della Magistratura di sorveglianza si deve segnalare il notevole studio di GIOSTRA: *Il procedimento di sorveglianza nel sistema processuale penale*, Milano, 1983.

di quanto non sia dato verificare. Soltanto grazie alla Direzione Generale Istituti di Prevenzione e Pena è ora possibile avere dati statistici ed elementi di valutazione di indubbio interesse, anche se per ora sono riferiti agli anni 1976-1979 (3).

In attesa che la ricerca prosegua per gli anni successivi e su scala nazionale, il presente lavoro può offrire alcuni spunti di riflessione ed una serie di dati utili per un confronto.

Certamente i risultati non sono da considerarsi indicativi in senso assoluto perché i criteri di valutazione adottati dalle singole Sezioni di sorveglianza sono spesso disomogenei e si riflettono altresì in una produttività che, dal punto di vista quantitativo, mostra marcate oscillazioni che non sono di facile interpretazione.

Indubbiamente sotto tale profilo incidono da un lato anche la qualità della popolazione detenuta, dall'altro la presenza più o meno effettiva di un numero di operatori penitenziari adeguato ai bisogni ed efficiente addetto all'osservazione scientifica della personalità ed al trattamento rieducativo.

In molti istituti il problema non è ancora sentito né vissuto come fondamentale, ma è tuttora relegato in un ruolo marginale.

Anche lo stato di funzionalità ed efficienza dei Centri di servizio sociale incide indubbiamente sui risultati qualitativi e quantitativi.

I Centri sono ormai stati tutti costituiti ma sono spesso privi di un organico che consenta non solo di iniziare ma anche di mantenere un accettabile standard qualitativo e quantitativo.

Soltanto quando sarà realizzata la copertura di tutti gli organici (il che non costituisce traguardo lontano) la macchina potrà entrare a regime pieno ed i risultati potranno essere letti con maggiore tranquillità perché più trasparenti e « puliti ».

La ricerca riveste anche un estremo interesse in seno alla riforma dell'Istituto dell'affidamento, fornendo elementi di giudizio che consentano di stabilire se e fino a qual punto

(3) *L'affidamento in prova e la semilibertà nei primi quattro anni di applicazione della normativa*. Ministero di Grazia e Giustizia, *Quaderno* n. 15 dell'Ufficio studi, ricerche e documentazione della Direzione Generale I.P.P. Roma, 1983. E ancora: DAGA, « Le misure alternative alla detenzione nel contesto dei sistemi giuridici europei », in *Quaderni della Giustizia* n. 37 e 38 del 1984, pag. 44 e 64.

l'istituto suddetto risponda tuttora alle esigenze attuali della collettività o abbia bisogno di aggiustamenti.

In tal senso i Magistrati di sorveglianza hanno già avanzato precise indicazioni (4).

In sintesi, si tratta di stabilire se sia tuttora utile il mantenimento dell'esclusione della misura per le condanne di cui ai reati indicati dall'art. 47, 2° comma; se sia sempre necessaria l'osservazione scientifica della personalità per almeno un mese (nei casi in cui la pena è pari o inferiore a tale misura oppure si dà esecuzione ritardata nel tempo a pene detentive nei confronti di soggetti ormai reinseriti); se non sia il caso di conferire al Magistrato di sorveglianza il potere di sospendere la misura in casi di particolare gravità ed urgenza, salvo si intende l'intervento successivo della Sezione; se non sia opportuno stabilire che la revoca della misura abbia efficacia *ex tunc*; se — infine — sia possibile l'affidamento nel caso di cumulo di pene derivanti da separate condanne quando la pena residua sia inferiore a 30 mesi (5).

Anche la produzione giurisprudenziale, sia quella di merito pubblicata che quella della Suprema Corte di Cassazione (6) sembra in fase di notevole diminuzione. Tale fatto sembra di difficile interpretazione: non è certamente legato ad una diminuzione delle concessioni o comunque delle pronuncie di tutte le Sezioni di sorveglianza in materia di affidamento.

(4) Si veda: Consiglio Superiore della Magistratura, « Problemi attuali della magistratura di sorveglianza ». *Atti del Convegno di Castel Gandolfo*, 1982. Roma 1983, nonché gli atti del successivo Convegno tenuto a Grottaferrata nel novembre 1983.

(5) Si veda, circa il contrasto tra la giurisprudenza della Corte e parte di quella di merito: Sezione di sorveglianza di Brescia 10 ottobre 1979, in questa *Rivista* 1982, 1-2, 272; Sezione di sorveglianza di Brescia 8 ottobre 1983, *ivi*, 3-4, 1983.

(6) Si veda: BOSCHI, « Le misure alternative alla detenzione nella applicazione giurisprudenziale della Cassazione », in *Atti del convegno di Castelgandolfo*, cit.; BASILE, « Criteri per la concessione della semilibertà », in *Giust. pen.* 1984, III, 441. Fra le più recenti si vedano le sentenze della Suprema Corte 18 dicembre 1981, 13 gennaio 1982, 9 marzo 1982, 20 maggio 1982, in questa *Rivista* 1982, 3-4, 811 e segg.; nonché 21 febbraio 1984 e 24 giugno 1982, in *Giust. pen.* 1984, II, 554 e 94. E ancora le sentenze della Cassazione: 9 maggio 1983 (Cotronei); 24 marzo 1982 (Balido); 10 giugno 1983 (Celva), in questa *Rivista* 1/1983. Sono da segnalare in particolare le decisioni della Suprema Corte di Cassazione 7 febbraio 1981 e 17 febbraio 1983, in questa *Rivista* 1983, 3-4, con cui è stata dichiarata non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 47 nella parte in cui prevede che la parte di pena espiata in stato di affidamento non possa essere computata a favore del condannato, qualora la misura alternativa si interrompa per cause indipendenti dalla volontà del condannato stesso e perciò non classificabili come prove di inidoneità.

Deve piuttosto essere riferito ad un raggiunto stadio di assestamento interpretativo, del tutto comprensibile e fisiologico a livello della giurisprudenza di merito e di legittimità oltre che nella gestione del potere di impugnazione da parte delle Procure Generali.

Si deve anche aggiungere che da parte degli interessati e dei loro difensori, sembra scarso il ricorso all'unico mezzo di impugnazione consentito avverso le decisioni della Sezione di sorveglianza (l'art. 71 *ter.* ammette il ricorso per Cassazione esclusivamente per violazione di legge): ciò può essere anche dovuto ai tempi che tale mezzo di impugnazione comporta, abbastanza lunghi e certamente superiori a quelli medi impiegati dalle Sezioni di sorveglianza, alla possibilità sempre aperta di ripetere l'istanza ottenendo in tal modo un nuovo giudizio di merito da parte della stessa o di altra Sezione di sorveglianza. A tale proposito ha grande rilievo la notevole mobilità della nostra popolazione penitenziaria con conseguenti e frequentissimi trasferimenti più volte lamentati, dovuti alle più svariate ragioni (oltre ai casi previsti dall'art. 42 L.P. occorre tenere conto anche delle ragioni dettate da motivi di giustizia) che incidono sulla competenza territoriale delle Sezioni di sorveglianza ai sensi dell'art. 71, 3° comma che detta i criteri da adottare in materia.

Premesse metodologiche

La ricerca è stata effettuata elaborando i dati raccolti, raggruppati secondo le seguenti modalità:

1) descrizione dei soggetti detenuti, attraverso la rilevazione dell'età (Tab. n. 1), dello stato civile (Tab. n. 3), del livello d'istruzione (Tab. n. 2), del luogo di provenienza e di residenza dei soggetti (Tab. n. 6);

2) frequenza e tipologia dei precedenti penali e dell'ultimo reato (Tab. nn. 7, 8);

3) situazione lavorativa, settore lavorativo e condizione professionale (Tab. nn. 9-10);

4) informazioni preliminari alla decisione sulle istanze di affidamento della Sezione di sorveglianza di Brescia (Tab. nn. 16, 17, 18);

5) notizie riguardanti i soggetti cui è stato concesso l'affidamento in prova nell'anno 1982, seguiti dal C.S.S.A., e relativo esito.

I dati relativi ai primi quattro punti si riferiscono alla totalità del campione (67 soggetti); per quanto riguarda invece il quinto punto, le informazioni riguardano i 36 soggetti affidati al C.S.S.A. di Brescia.

Nelle tabelle compare l'indicatore « Non rilevato », utilizzato per evidenziare la mancanza di informazioni nel fascicolo processuale. Le situazioni di difficile interpretazione o i dati riferiti a casi unici, sono stati raggruppati sotto il termine « Altro ».

La situazione anagrafica

Le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, sono state tutte presentate da soggetti maschi: questo dato è collegato alla composizione della popolazione detenuta nel Distretto e a livello nazionale, costituita in prevalenza da uomini.

Dalla Tab. n. 1 (relativa alla suddivisione dei soggetti in classi d'età), si rileva che la maggior parte dei soggetti

TABELLA 1. — Soggetti che hanno presentato istanza di affidamento di prova al servizio sociale durante l'anno 1982 per classi di età.

CLASSI D'ETÀ	%	V.A.
18-23.....	13,4	9
24-29.....	22,5	15
30-39.....	38,8	26
49-49.....	10,4	7
50-59.....	10,4	7
oltre 60.....	4,5	3
TOTALE...	100	67

(61,18 %), appartiene alla fascia d'età tra i 24 e i 39 anni, mentre per la fascia restante la percentuale si riduce (raggiungendo il 10,44 %) per quei soggetti compresi tra i 45 e i 59 anni, sino ad arrivare al 4,47 % per i soggetti in età superiore ai 61 anni.

Si può ipotizzare che nella fascia centrale si concentrano i soggetti legati al fenomeno della « delinquenza giovanile », che spesso escono da situazioni problematiche, sia per le difficoltà di inserimento lavorativo, che di non facile collocazione in uno spazio « attivo » della società.

Questa ipotesi è confermata anche dai dati della Tab. n. 2 (livello d'istruzione) nella quale si nota che il livello di istruzione medio dei soggetti, risulta essere basso e quindi non qualificante. Ciò costituisce un ulteriore ostacolo all'inserimento lavorativo.

TABELLA 2. — Soggetti esaminati suddivisi per livello di istruzione.

ISTRUZIONE	%	V.A.
Analfabeta	0,0	0
Elementari	47,8	32
Medie inferiori.....	3,0	2
Medie infer. licenza	34,3	23
Diploma	4,5	3
Frequenta Università	1,5	1
Laurea	0,0	0
Diploma professionale	4,5	3
Non rilevato	4,5	3
TOTALE...	100	67

Livello di istruzione

Il 47,8 % dei soggetti, ha frequentato la scuola elementare, e il 34,3 % le scuole medie inferiori.

Stato civile

Nella Tab. n. 3 (stato civile) gli indici più elevati interessano i soggetti « celibi » e « coniugati »: per entrambi la percentuale è del 41,8 % sul totale dei soggetti.

Inferiori sono i dati relativi alle categorie quali « convivente-divorziato-separato », ammontanti al 3 %.

Questi dati rispecchiano la situazione della società italiana, dove, nella « normalità », le prime due posizioni sono le più ricorrenti.

Per verificare l'incidenza o meno della situazione anagrafica sull'esito del procedimento, si sono incrociate le variabili dello stato civile, dell'età, e l'esito dell'istanza, (come da Tab. n. 4) e dell'istruzione, (come da Tab. n. 5).

Rispetto allo stato civile si può operare una distinzione tra i soggetti coniugati e i soggetti celibi.

Ai primi, che sono per lo più distribuiti nella fascia d'età tra i 30 e i 39 anni (13 soggetti su 28), è stata accettata l'istanza nella quasi totalità dei casi (84,61 %); per i secondi, per la maggior parte appartenenti alla fascia giovanile (18-29 anni), a 12 soggetti su 28 è stata accettata l'istanza di affidamento,

TABELLA 3. — *Soggetti esaminati, suddivisi per stato civile.*

STATO CIVILE	%	V.A.
Celibe	41,8	28
Coniugato	41,8	28
Convivente	3,0	2
Divorziato	3,0	2
Divorziato-convivente.....	3,0	2
Separato	3,0	2
Separato-convivente	1,5	1
Vedovo	3,0	2
Non rilevato	—	—
TOTALE...	100	67

TABELLA 4. — *Soggetti osservati per fascia d'età, esito istanza e stato civile.*

STATO CIVILE	18-23			24-29			30-39			40-49			50-59			> 60			TOTALE		
	esito istanza			esito istanza			esito istanza			esito istanza			esito istanza			esito istanza			esito istanza		
	acc.	res.		acc.	res.		acc.	res.		acc.	res.		acc.	res.		acc.	res.		acc.	res.	
Celibe	6	1		6	7		5	—		—	1		1	—		—	1		18	10	
Coniugato	—	1		5	—		11	2		4	1		3	1		—	—		23	5	
Convivente	1	—		—	—		—	1		—	—		—	—		—	—		1	1	
Divorziato	—	—		—	—		—	—		1	—		—	—		1	—		2	—	
Divorziato-convivente	—	—		—	—		1	—		1	—		—	—		—	—		2	—	
Separato	—	—		1	—		—	—		—	—		—	—		—	—		1	—	
Separato-convivente	—	—		—	—		1	1		—	—		—	—		—	—		1	1	
Vedovo	—	—		—	—		—	—		—	—		1	—		1	—		2	—	
Non rilevato	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	
TOTALE ...	7	2		12	7		18	4		6	2		5	1		2	1		50	17	

TABELLA 5. — *Soggetti osservati per fascia d'età, esito istanza e livello d'istruzione.*

LIVELLO ISTRUZIONE	18-23		24-29		30-39		40-49		50-59		> 60		TOTALE	
	esito istanza		esito istanza		esito istanza		esito istanza		esito istanza		esito istanza		esito istanza	
	acc.	res.	acc.	res.	acc.	res.	acc.	res.	acc.	res.	acc.	res.	acc.	res.
Non rilevato	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Analfabeta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elementari	3	1	4	4	9	2	3	1	3	1	1	—	23	9
Medie inferiori.....	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1
Medie inferiori con licenza ..	2	1	5	3	5	1	3	—	2	—	—	—	17	5
Diploma	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1
Frequenza Università	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Laurea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diploma professionale	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	1
TOTALE ...	7	2	12	7	18	4	6	2	5	1	2	1	50	17

mentre ad 8 di essi (pari al 28,5 %) la stessa è stata respinta, ma è stata concessa la semilibertà.

Dai dati sembra emergere che lo stato civile di coniugato e l'età più matura sono elementi che favoriscono un immediato e completo reinserimento, mediante la misura alternativa massima dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Si può pertanto ipotizzare che un soggetto coniugato maggiormente responsabilizzato dalla sua posizione di capofamiglia, legato a precisi obblighi sociali (mantenimento della prole e sostegno morale e materiale del coniuge), abbia maggiori possibilità rispetto ad un soggetto celibe ed in età più giovane.

Per i soggetti « celibi », infatti, su un totale di 28, nel 35,7 % dei casi è stata rifiutata l'istanza di affidamento, ma è stata concessa la semilibertà: perciò tutti hanno potuto usufruire di un trattamento extramurale, totale o parziale.

Probabilmente ciò significa che la Sezione di sorveglianza tende, da una parte e dove è possibile ad evitare la detenzione, dall'altra ad effettuare un intervento che miri al graduale reinserimento sociale dei soggetti.

Per quanto riguarda il livello d'istruzione (Tab. n. 5) e la sua relazione con l'esito dell'istanza, nulla di significativo emerge; le uniche osservazioni possibili sono quelle relative alle difficoltà di inserimento di tali soggetti, già sopra evidenziate (vedi Tab. n. 2).

Residenza

Confrontando i dati della provenienza e del domicilio, risulta che la maggior parte dei soggetti proviene e risiede nel distretto.

Occorre precisare che il termine « Distretto », comprende le Province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, corrispondenti al territorio di competenza della Corte d'Appello di Brescia (vedi Tab. n. 6).

Con il termine « Regione » sono invece indicate le restanti provincie lombarde (Milano, Sondrio, Pavia, Como, Varese).

Dalla osservazione dei dati della provenienza e del domicilio dei soggetti, relativi alle zone del Sud Centro e Fuori Italia, emerge che i soggetti, da queste provenienti, non vi risiedono più. Ma essendo la loro incidenza sul totale percen-

TABELLA 6. — *Zona di provenienza e residenza dei soggetti presi in esame.*

Z O N A	Provenienza		Residenza	
	V.A.	%	V.A.	%
Distretto (BS.MN.BG.CR.).....	49	73,0	56	83,5
Regione (Lombardia).....	4	6,0	4	6,0
Nord	5	7,5	5	7,5
Centro	3	4,5	1	1,5
Sud	4	6,0	—	—
Fuori Italia	2	3,0	—	—
Non rilevato	—	—	1	1,5
TOTALE...	67	100	67	100

tuale bassa (13,43 %), non si può formulare un'ipotesi che inserisca, tra gli elementi caratterizzanti il campione, i problemi di inserimento sociale in luoghi diversi da quelli di provenienza. Si può soltanto concludere che bassa è la mobilità territoriale all'interno del campione e ciò conferma il dato generale relativo all'abbassamento dell'indice di emigrazione interna degli ultimi anni.

Situazione penale

Dai certificati penali relativi ai detenuti che hanno presentato domanda di affidamento in prova, emerge che le norme maggiormente violate sono quelle poste a tutela del patrimonio.

In specifico, i valori riferiti ai procedimenti penali, si aggregano nella categoria dei delitti contro il patrimonio, con una frequenza pari al 76 % (Tab. n. 7).

Anche nella tabella dell'ultimo reato (Tab. n. 8), i valori più alti corrispondono ai delitti sopra citati, con una frequenza del 20 %.

La prevalenza dei reati contro il patrimonio conferma che i soggetti che hanno commesso tali reati presentano situazioni di precarietà economica, sociale e familiare che spesso portano all'assunzione di un atteggiamento deviante.

TABELLA 7. — *Frequenza della tipologia dell'ultimo reato nei 67 soggetti osservati.*

1 - Delitti pers. int. stato 276-293	3
2 - Delitti contro P.A. da P.U. 314-335	2
3 - Delitti privati contro P.A. 336-356.....	4
4 - Delitti contro autorità giud. 361-384	0
5 - Delitti contro decisioni giud. 385-39.....	0
6 - Delitti comune pericolo per violenza 422-43.....	0
7 - Falsità monete e carta valori 453-466	0
8 - Falsità in atti 476-493	1
9 - Falsità personale 494-498	0
10 - Delitti contro libertà sess. 519-526	1
11 - Offeso pudore onore sess. 527-538	0
12 - Delitti contro assistenza famiglia 570-574	0
13 - Delitti contro vita e incolumità nat. 575-593	0
14 - Delitti contro libertà individuale 600-623	3
15 - Delitti contro patrim. con violenza 624-63	20
16 - Delitti contro patrim. con frode 640-648	8
17 - Contravvenzioni polizia secur. 650-717	0
18 - Contravvenzioni polizia amm. soc. 718-780.....	0
19 - Delitto tentato 39-58	3
20 - Reato continuato 81	0
21 - Cumulo pene 80	14
22 - Violazione legge stupef. e sostanze psicot.....	3
23 - Violazione legge passaporti	0
24 - Contravvenzione codice strad.	4
25 - Violazione legge controllo armi ecc.	4
26 - Diserzione militare	0
27 - Sfruttamento prostituzione.....	1
28 - Violazione legge ass. bancari	3
29 - Violazione disciplina del fallimento	0
30 - Violazione legge finanziaria	0
31 - Contravvenzione P.U. di P.S.	0
32 - Violazione legge misure prevenz. persone.....	2
33 - Detenzione e porto abusivo armi guerra	3

TABELLA 8. — Frequenza della tipologia dei reati precedenti nei 67 soggetti esaminati.

1 - Delitti pers. int. Stato 276-293	5
2 - Delitti contr. P.A. da P.U. 314-335	5
3 - Delitti privati contro P.A. 336-335.....	7
4 - Delitti contro autorità giud. 361-384	6
5 - Delitti contro decisioni giud. 385-39.....	4
6 - Delitti comune pericolo per violenza 422-43.....	1
7 - Falsità monete e carta valori 453-466	2
8 - Falsità in atti 476-493	4
9 - Falsità personale	1
10 - Delitti contro la libertà sess. 519-526	6
11 - Offese pudore onore sess. 327-538	3
12 - Delitti contro assistenza famiglia 570-574	3
13 - Delitti contro vita e incolumità nat. 575-593	11
14 - Delitti contro libertà individuale 600-623	7
15 - Delitti contro patrim. con violenza 634-63	45
16 - Delitti contro patrim. con frode	31
17 - Contravvenzioni polizia secur. 650-717	9
18 - Contravvenzioni polizia amm. soc. 718-780.....	4
19 - Delitto tentato 39-58	2
20- Reato continuato 81	10
21 - Cumulo pene 80	9
22 - Violazione legge stupefac. e sostanze psicot.	6
23 - Violazione legge passaporti	1
24 - Contravvenzione codice stradale	32
25 - Violazione legge controllo armi ecc.	14
26 - Diserzione militare	1
27 - Sfruttamento prostituzione.....	1
28 - Violazione legge ass. bancari	20
29 - Violazione disciplina del fallimento	5
30 - Violazione leggi finanziarie.....	2
31 - Convenzione P.U. di P.S.	2
32 - Violazione legge misure prevenz. persone.....	2
33 - Detenzione e porto abusivo armi guerra	7
34 - Senza precedenti penali	2

Situazione lavorativa

Per quanto riguarda la situazione lavorativa dei soggetti, i dati fanno riferimento ai settori e alle condizioni professionali relative al periodo precedente alla carcerazione ed a quello durante l'affidamento.

Dall'analisi emerge che circa il 50 % dei soggetti esaminati si concentra principalmente nei settori del commercio e dell'artigianato, seguiti da quello dell'industria (15 %) e dell'edilizia (10,5 %). Ciò rispecchia le indicazioni provenienti da altre ricerche riferite alle caratteristiche socio-culturali dei soggetti in carcere: pochi appartengono alla classe media.

Estremamente bassa (3 %) è, inoltre, la percentuale dei soggetti impiegati nel settore della Pubblica Amministrazione e nel settore dei servizi sociali. Ciò può essere spiegato osservando i dati della Tab. n. 2 (livello d'istruzione), che dimostra in linea generale un grado di scolarità minimale. La percentuale dei soggetti che hanno conseguito la licenza elementare ed il diploma di scuola media inferiore è pari all'82 %,.

TABELLA 9. – Soggetti esaminati, suddivisi per settore lavorativo precedente alla carcerazione.

SETTORE LAVORATIVO	%	V.A.
Agricoltura	1,5	1
Artigianato	23,9	16
Commercio	25,4	17
Edilizia	10,4	7
Industria	14,9	10
Pubblica amministrazione	1,5	1
Servizi sociali	1,5	1
Trasporti	1,5	1
Altro	11,9	8
Non rilevato	7,5	5
TOTALE ...	100	67

e solo una bassa percentuale degli stessi (10,5 %) è in possesso del diploma di scuola media superiore o di scuola professionale.

Sulla premessa di questi condizionamenti strutturali, le possibilità per questi soggetti di trovare un lavoro qualificato sono poche. La risultante è spesso un precario standard di vita; le frustrazioni che da ciò possono derivare, conducono tali soggetti, che non trovano « mezzi legali », a cercare di raggiungere un diverso tenore di vita attraverso condotte illecite.

Strettamente collegata al discorso dei settori lavorativi, è quello delle condizioni professionali (Tab. n. 10). Dai dati rilevati, si nota che le categorie che aggregano più soggetti sono quella del « dipendente fisso » (29 soggetti pari al 43,28 %) e quella del « lavoratore in proprio » (15 soggetti su 67, pari al 22,28 %).

Quest'ultimo dato conferma l'ipotesi che persone con una situazione socio-culturale come quella sopra descritta (bassa scolarità e quindi possibilità di impieghi meno qualificati), incontra grosse difficoltà d'inserimento lavorativo definitivo.

TABELLA 10. — *Soggetti esaminati, suddivisi per condizione professionale precedente alla carcerazione.*

CONDIZIONE PROFESS.	%	V.A.
Dirigente	—	0
Proprietario	4,5	3
Lavorat. in proprio	22,4	15
Dipendente fisso	43,4	29
Dipendente precario	1,5	1
Pensionato	3,0	2
Disoccupato	7,3	5
Altro	—	0
Non rilevato	17,9	12
TOTALE...	100	67

Collegando ciò ai dati relativi alle classi d'età, che permettono di individuare nelle fasce medie (dai 24 ai 29 anni) la maggioranza dei soggetti (61,18 %), è lecito supporre che la loro precaria condizione economica si ricollegghi, oltre che alle difficoltà d'inserimento, ad una concezione del lavoro che ne rifiuta la rigidità organizzativa, tipica del settore industriale. Ciò li porta ad indirizzarsi verso settori quali l'artigianato, il commercio, l'edilizia, caratterizzati da un lato da precarietà e da forte tendenza al « sommerso », dall'altro da una organizzazione più flessibile.

Con riferimento al rapporto esistente tra la disponibilità di lavoro dei soggetti che hanno presentato domanda di affidamento in prova e l'esito della stessa, si rileva (Tab. n. 11) che la maggior parte dei soggetti (circa il 67,16 %) ha disponibilità di lavoro già al momento della presentazione dell'istanza.

TABELLA 11. — *Soggetti osservati secondo la disponibilità di lavoro al momento dell'istanza, ed esito della stessa (V.A. — %).*

DISPONIBILITÀ LAVORO	ESITO ISTANZA					
	accettata		respinta		TOTALE	
	v.a.	%	v.a.	%	V.A.	%
Si	45	83,3	9	16,7	54	100
No	4	44,5	5	55,5	9	100
n.r.	1	25	3	75	4	100

Tale disponibilità, dichiarata dal soggetto, è verificata dal Magistrato di sorveglianza tramite le Forze dell'Ordine del luogo dove la presunta attività lavorativa si svolge, con riferimento alla idoneità dell'ambiente ai fini del trattamento extra-murale del detenuto. Osservando poi la Tab. n. 12 (soggetto che ha procurato il lavoro), si rileva che nel 64,4 % dei casi, la disponibilità di un'eventuale occupazione è costituita dal datore di lavoro precedente o dal soggetto stesso (lavoro autonomo).

TABELLA 12. - *Soggetti osservati secondo la fonte di disponibilità del lavoro ed esito istanza.*

SOGGETTO CHE HA PROCURATO IL FUTURO LAVORO	ESITO ISTANZA					
	Accettata		Respinta		Totale	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
Parenti	5	62,5	3	37,5	8	100
Lui stesso	14	82,3	3	17,7	17	100
Dat. lav. prec. .	15	93,7	1	6,3	16	100
Conoscenti/amici	5	100	—	—	5	100
Non rilevato ...	6	75,0	2	25,0	8	100
TOTALE...	45	83,3	9	16,7	54	100

Ciò conferma che, se il detenuto non ha un lavoro precedente alla carcerazione, difficilmente può trovarlo successivamente ad essa.

Il problema del lavoro è certamente uno degli elementi fondamentali al fine di favorire il reinserimento del soggetto. La centralità del lavoro è confermata dalla Tab. n. 11, dove si osserva che l'83,3 % dei soggetti che avevano un lavoro, ha ottenuto l'affidamento, rispetto al 16,7 % degli stessi che si è visto rigettare l'istanza; invece dei soggetti senza disponibilità di lavoro, il 55,5 % si è visto rifiutare l'istanza.

Si può quindi affermare che, ai fini dell'esito della domanda, è poco rilevante la fonte di disponibilità del lavoro, mentre è determinante la possibilità effettiva dell'occupazione.

Il fatto che esistano delle persone che dall'esterno (datore di lavoro precedente, parenti, amici) si rendano disponibili nell'offrire o semplicemente nel cercare un'occupazione per il detenuto, è un dato significativo e costituisce per il soggetto un importante canale per entrare in contatto con il mondo esterno, il che risponde ai principi fondamentali della riforma penitenziaria. Tale fattore è, inoltre, una garanzia che contribuisce a favorire l'esito positivo dell'affidamento ed il reinserimento definitivo del soggetto.

Osservando la Tab. n. 10 (condizione professionale precedente alla carcerazione) si rileva che per le categorie dei dipendenti precari e dei disoccupati, su un totale di 6 soggetti, a due (pari al 33,3 %) l'istanza è stata respinta totalmente, mentre ad uno è stata concessa la semilibertà. È da tener presente che le domande respinte riguardano soggetti privi di lavoro e, pur non ritenendo che esista una correlazione diretta tra l'indicatore occupazionale e l'esito dell'istanza, si può ipotizzare che:

— il possesso di un lavoro sicuro precedente alla carcerazione è una garanzia per il soggetto e per la Sezione di sorveglianza;

— un lavoro precario o la mancanza totale del lavoro è fattore che incide negativamente sull'esito dell'istanza.

Informazioni preliminari alla decisione sulla istanza di affidamento

Dall'osservazione del campione preso in esame, emerge che il 75 % delle domande di affidamento in prova al servizio sociale sono state accolte dalla Sezione di sorveglianza di Brescia, durante l'anno 1982; mentre il 25 % è stato respinto (Tab. n. 13).

Occorre precisare che di questo 25 % (costituito da 17 casi), a 11 soggetti (pari al 64,7 %) è stata però concessa la misura della semilibertà.

TABELLA 13. — *Decisioni adottate dalla Sezione di sorveglianza di Brescia, sulle istanze di affidamento in prova, presentate durante il 1982.*

ESITO ISTANZA							
Concesse		Respinte		Revocate		TOTALE	
v.a	%	v.a	%	v.a	%	v.a	%
50	75	17	25	7	10	67	100

TABELLA 14. — *Decisioni adottate dalla Sezione di sorveglianza di Brescia in riferimento alle istanze respinte, durante l'anno 1982.*

ISTANZA	V.A.	%
Respinta istanza	6	35,3
Respinta istanza ma concessa la semilibertà.....	11	64,7
TOTALE...	17	100

Ciò significa che la possibilità di usufruire di un trattamento extramurale, sia pure parziale, è stata negata al 9 % dei soggetti che hanno presentato domanda.

Tenuto presente l'obiettivo, introdotto della riforma, dell'individualità del trattamento e del recupero, i criteri seguiti dalla Sezione appaiono conformi alla legge (ad esempio, le reiezioni sono fondate su mancanza dell'osservazione scientifica, pena superiore ai 2 anni e 6 mesi, pendenze penali in atto, come mostra la Tab. n. 15).

Anche se nel 53 % dei casi, in cui l'istanza è stata respinta, non si rilevano motivazioni esplicite si può supporre che la scelta della Sezione è basata su una valutazione complessiva della personalità del soggetto, e quindi della sua specificità, attraverso le informazioni trasmesse dall'équipe della osservazione, dal C.S.S.A., dalle Forze dell'Ordine.

Gli elementi che costituiscono la struttura delle informazioni fornite dalle tre fonti sopra citate, sono contenuti nelle Tab. 16, 17, 18.

Prima di entrare in merito all'analisi della Tab. n. 16 (elementi del comportamento in carcere), sembra opportuno precisare che gli indicatori utilizzati (comportamento con il personale, con gli altri detenuti, ecc.) sono stati rilevati dalle relazioni della équipe a seguito dell'osservazione scientifica della personalità dei detenuti. Da qui la difficoltà a capire i reali contenuti di questi indicatori, visto che l'équipe li riporta nelle relazioni senza spiegarne il significato.

Analizzando il primo quadro (elementi comportamentali ritenuti positivi), si osserva che la maggior parte delle infor-

TABELLA 15. — *Soggetti ai quali è stata respinta l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e possibili motivi di tale rigetto.*

MOTIVI	SOGGETTI	Istanza respinta data semilibertà										Istanza respinta						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Informazioni negative			☐													☐		☐
Mancano requisiti di legge							☐											
Prec. penali numerosi o pend.			☐												☐			
Non comparizione in giudizio																		
Non idoneo trattamento extramur.																		
Comportamenti neg. prec. carc.																		
Parere sfavorevole C.C.							☐					☐						
Parere sfavorevole S.S.												☐						
Parere sfavorevole parenti												☐						
Risultato negativo osservazione			☐													☐		
Senza lavoro			☐															
Senza appoggio esterno			☐															
Non ci sono motivazioni	☐	☐		☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐							

TABELLA 16. — *Soggetti osservati in base ad alcuni elementi della condotta interna al carcere ed esito istanza.*

ELEMENTI DELLA CONDOTTA CON VALUTAZIONE POSITIVA	Frequenza	Esito ist.	
		acc.	resp.
Comportamento con personale	51	37	14
Comportamento con altri detenuti	46	36	10
Provvedimenti disciplinari (non avuti)	57	43	14
Impegno nel lavoro	31	25	6
Partecipazione alla rieducazione	29	20	9
Personalità stabile	31	26	5
Aperto al dialogo	34	27	7
Parere favorev. équipe carc. per conces.	50	41	9
ELEMENTI DELLA CONDOTTA CON VALUTAZIONE NEGATIVA			
Comportamento con personale	2	—	2
Comportamento con altri detenuti	3	1	2
Con provvedimenti disciplinari	—	—	—
Non impegno nel lavoro.....	2	1	1
Non partecipa alla rieducazione	1	1	—
Personalità non stabile	26	19	7
Non aperto al dialogo.....	7	7	—
Parere non fav. équipe carc. per conces.	2	—	2
ELEMENTI DELLA CONDOTTA CON VALUTAZIONE NON RILEVATA			
Comportamento con personale	14	12	2
Comportamento con altri detenuti	18	13	5
Provvedimenti disciplinari	10	7	3
Impegno nel lavoro	34	24	10
Partecipazione alla rieducazione	37	29	8
Personalità-Stabilità	10	5	5
Apertura al dialogo	26	16	10
Parere équipe carcere per concessione	15	9	6

TABELLA 17. – *Soggetti osservati, e situazione familiare secondo il servizio sociale.*

INFORMAZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE SUL SOGGETTO E LA SUA FAMIGLIA	V.A.
ESISTENZA FAMIGLIA ORIGINE	66
NON ESISTENZA FAMIGLIA ORIGINE	1
SOSTEGNO FAMIGLIA ORIGINE DOPO REATO	24
NON SOSTEGNO FAMIGLIA ORIGINE DOPO REATO	7
REAZIONE FAMIGLIA ORIGINE NON RILEVATA	35
ESISTENZA FAMIGLIA COSTITUITA	56
NON ESISTENZA FAMIGLIA COSTITUITA	11
SOSTEGNO FAMIGLIA COSTITUITA DOPO REATO	23
NON SOSTEGNO FAMIGLIA COSTITUITA DOPO REATO	24
REAZIONE FAMIGLIA COSTITUITA NON RILEVATA	9
CONDOTTA REGOLARE DEL SOGGETTO NEL PERIODO PRECEDENTE CARCERAZIONE	21
CONDOTTA IRREGOLARE SOGGETTO PRIMA CARCERAZIONE	29
– ozioso	5
– illeciti vari	6
– dedito alcool	3
– uso stupefacenti	8
– violento	1
– frequenta pregiudicati	5
– difficoltà adattamento	6
– frequenta devianti	2
– altro	8
– non rilevato	8
CONDOTTA PRECEDENTE NON RILEVATA	17

TABELLA 18. — *Soggetti osservati, e loro famiglia, secondo le forze dell'ordine.*

INFORMAZIONI DEI CARABINIERI SUL SOGGETTO E LA SUA FAMIGLIA	V.A.
ESISTENZA FAMIGLIA ORIGINE	66
NON ESISTENZA FAMIGLIA ORIGINE	1
SOSTEGNO FAMIGLIA ORIGINE DOPO REATO	—
NON SOSTEGNO FAMIGLIA ORIGINE DOPO REATO	3
REAZIONE FAMIGLIA ORIGINE NON RILEVATA	63
ESISTENZA FAMIGLIA COSTITUITA	47
NON ESISTENZA FAMIGLIA COSTITUITA	20
SOSTEGNO FAMIGLIA COSTITUITA DOPO REATO	1
NON SOSTEGNO FAMIGLIA COSTITUITA DOPO REATO	—
REAZIONE FAMIGLIA COSTITUITA NON RILEVATA	46
CONDOTTA REGOLARE DEL SOGGETTO NEL PERIODO PRECEDENTE CARCERAZIONE	18
CONDOTTA IRREGOLARE SOGGETTO PRIMA CARCERAZIONE	26
— ozioso	13
— illeciti vari	9
— dedito alcool	4
— uso stupefacente	3
— violento	4
— frequenta pregiudicati	9
— difficoltà adattamento	2
— frequenta devianti	2
— altro	4
— non rilevato	—
CONDOTTA PRECEDENTE NON RILEVATA	23
PARERE C.C. FAVOREVOLE CONCESSIONE	19
PARERE C.C. NON FAVOREVOLE CONCESSIONE	18
PARERE C.C. NON RILEVATO	30

mazioni è relativa agli indicatori del comportamento con il personale (51 pareri su 67), con gli altri detenuti (46 su 67), dei provvedimenti disciplinari (57 su 67). Questo fa supporre che questi indicatori, essendo più legati al comportamento esteriore e quindi più immediatamente osservabile del soggetto, siano più facilmente rilevabili di altri, quali l'impegno del lavoro, la partecipazione all'opera di rieducazione, la personalità stabile, l'apertura al dialogo, che — essendo più legati alla personalità, al vissuto alla elaborazione interna — sono più difficilmente valutabili.

Ciò viene confermato nel terzo quadro dove, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione alla rieducazione, in ben 37 casi su 67 non vengono espressi giudizi nelle relazioni.

A questo proposito emergono le difficoltà di giungere ad una osservazione della personalità più approfondita sia per la mancanza di operatori e di spazi adeguati, sia per le difficoltà di definire strumenti funzionali, sia per il difficile passaggio di informazioni tra ente locale (possibile fonte di dati relativi alla situazione più generale del soggetto) ed operatori interni al carcere.

Inoltre la possibilità del comportamento dei detenuti è spesso indotta, poiché non è il risultato di un reale desiderio di cambiamento, ma è in funzione della dimostrazione della propria idoneità alla misura alternativa.

Dalla tabella, inoltre, emerge che la maggior parte delle domande di affidamento è stata accettata. Il parere dell'équipe è generalmente positivo (per il 74,62 % dei casi) e solo per due soggetti è risultato negativo; per il restante numero di essi si nota che il 22,38 % dei pareri non è rilevato. Mettendo in relazione il dato riferito al parere positivo del carcere con l'esito dell'istanza, si può notare che su 50 pareri (positivi), 41 sono state le domande accettate e solo nove le respinte (rispettivamente l'82 ed il 18 %).

Da ciò si deduce che il parere dell'équipe è determinante per la Sezione di sorveglianza, il che del resto è in linea con il disposto legislativo.

Rispetto agli elementi negativi del secondo quadro, si può notare che per l'indicatore « comportamento con il personale » anche se il numero è esiguo, ai 2 soggetti che ne fanno parte è stata respinta l'istanza, mentre per i due indicatori « personalità non stabile — non aperto al dialogo », nonostante

raggruppino la maggior parte dei soggetti (26 per il primo e 7 per il secondo), si rileva che è più basso il valore delle istanze respinte (pari al 27 %).

Ciò fa ipotizzare che la Sezione non li ritenga « elementi estremamente negativi » considerando che fanno parte di quelle particolari caratteristiche che possono soltanto concorrere alla formazione della personalità del soggetto. Sono elementi che, di per sé, non si possono valutare come negativi. Si può dire però che il primo (personalità non stabile) può portare ad un comportamento negativo se correlato a condizioni di vita problematiche (problemi economici, di relazione con la famiglia, ecc.), e che il secondo (non aperto al dialogo) può creare difficoltà per quanto riguarda il discorso rieducativo, in quanto rende difficile all'operatore l'entrare in rapporto con persone chiuse ed introverse.

Per quanto riguarda il terzo quadro si può notare un alto numero di « non rilevato » che indica mancanza di informazioni.

Si può ipotizzare che manca un modello standardizzato che utilizzi per ogni soggetto gli stessi indicatori di rilevazione.

Occorre ricordare che all'équipe partecipa anche l'assistente sociale del C.S.S.A.

Ciò significa che l'indagine socio-familiare sul soggetto (i cui indicatori sono sintetizzati nella Tab. n. 17) non si conclude con un parere esplicito sulla concessione o meno della misura alternativa, poiché tali informazioni vengono inserite nella relazione conclusiva dell'équipe.

Osservando la Tab. n. 17, si nota che molte sono le informazioni riguardanti la famiglia.

Ciò in effetti rientra in uno degli obiettivi principali dell'intervento dell'assistente sociale, che deve tentare di comporre un quadro della situazione relazionale nel nucleo familiare, sia d'origine che costituito, per cercare di verificare le risorse disponibili, in vista di una eventuale funzione dello stesso come strumento di sostegno al soggetto, nel momento sia della carcerazione che dell'esecuzione della misura alternativa.

Anche in questa tabella, si può notare l'alta percentuale delle informazioni « non rilevato » (nel 53,3 % dei casi le reazioni della famiglia d'origine non sono state rilevate).

Questo conferma le già citate difficoltà di collaborazione o comunque di passaggio di informazione tra operatori penitenziari ed operatori sociali del territorio.

Si aggiunga a ciò la situazione di « sottorganico » di cui soffre attualmente il C.S.S.A. di Brescia e la difficoltà per gli operatori di questo settore nel definire degli strumenti più efficaci di raccolta di informazioni.

Rispetto al sostegno offerto al soggetto dalla famiglia, si rileva che quella « d'origine » per il 36,6 % dei casi tende comunque a mantenere i rapporti con il soggetto, anche dopo la commissione del reato; la « famiglia costituita », invece, più facilmente mette in atto atteggiamenti di condanna e di rottura dei rapporti.

A proposito di ciò è difficile fare delle ipotesi.

L'unica indicazione che sembra possibile riguarda la diversa origine dei rapporti affettivi dei due nuclei familiari.

Difficilmente i genitori troncano completamente i rapporti affettivi con il proprio figlio.

Diversa è la situazione di chi, avendo deciso di vivere con il soggetto, venga deluso dal comportamento dello stesso, anche per le inevitabili e gravi ripercussioni.

Per quanto riguarda la condotta precedente alla carcerazione emerge la frequenza più alta dei dati relativi ad una condotta « irregolare » (43,28 %), rispetto ai dati forniti dalle Forze dell'Ordine (Tab. n. 18).

Analizzando le singole voci che esemplificano la tipologia della condotta del soggetto, emerge che il servizio sociale utilizza in misura minore i termini « ozioso » e « illeciti vari » (17 %), mentre facilmente segnala situazioni di tossicodipendenza (27,5 %), considerandole elementi da non sottovalutare perché necessitano di interventi terapeutici più specifici, oltre a quello più generico della rieducazione.

Sotto la voce « altro », la cui frequenza è corrispondente al valore « uso di stupefacenti », sono stati inseriti soggetti definiti « influenzabili », o « dediti al gioco » o a una « vita dispendiosa ».

Per quanto riguarda le informazioni fornite dalle Forze dell'Ordine (Tab. n. 48), occorre specificare che esse vengono fornite al Magistrato su sua richiesta.

Tale prassi non è prevista dalla legge, ma la Sezione di sorveglianza di Brescia la ritiene indispensabile al fine di

completare il quadro informativo sul soggetto con le notizie più specificamente riferite all'aspetto penale del comportamento.

In effetti, osservando i dati della Tab. n. 18, si nota che il dato nelle relazioni « non rilevato » sia della famiglia costituita che d'origine, è molto elevato (rispettivamente il 97,8 % e il 95,4 %).

La mancanza di tali dati può essere spiegata col fatto che la funzione delle Forze dell'Ordine non è quella di effettuare una indagine socio-familiare, ma solo quella di rilevare il tipo di condotta penalmente rilevante tenuta dallo stesso nel periodo precedente alla carcerazione.

Il controllo viene effettuato dai Carabinieri o dalla P.S. soprattutto per quelle persone che hanno già avuto precedenti penali o che frequentano pregiudicati.

Le notizie relative alla « condotta irregolare » risultano articolate in diverse voci tra le quali la più evidente, corrisponde al termine « ozioso » (13 individui su un totale di 26, pari la 50 % del totale).

Il termine « ozioso » è stato rilevato sia dalle relazioni fornite dalle Forze dell'Ordine che dalle cartelle biografiche del soggetto, ed è a nostro parere un giudizio genericamente pericoloso ma svalutativo nei confronti dello stesso che potrebbe influire negativamente sull'esito dell'istanza.

Altre voci incidenti sono « frequenta pregiudicati » e il compiere « illeciti vari » (34,7 % per entrambi).

Per quanto riguarda i dati relativi al parere espresso dai Carabinieri o dalla P.S. circa la concessione della misura alternativa, non si nota uno scarto tra parere « favorevole » e parere « sfavorevole » emerge però il dato parere « non rilevato » (45 %). Ciò è dovuto al tipo di informazioni che le Forze dell'Ordine hanno a disposizione che non sempre permettono di esprimere giudizi circa la possibilità di reinserimento del soggetto.

La diversità fra i dati riportati dalle Forze dell'Ordine e dal servizio sociale può essere imputata non solo al ruolo diverso delle due fonti informative ma anche all'alta discrezionalità e non omogeneità degli strumenti con cui vengono raccolti tali dati.

Se da un lato si può ritenere positiva la definizione non rigida sia degli strumenti utilizzati per la raccolta di infor-

mazioni, sia dei conseguenti criteri utilizzati dalla Sezione di sorveglianza per decidere in merito all'istanza, dall'altro è problematico per gli operatori il non possedere strumenti e criteri più precisi. Ciò rischia la standardizzazione e la superficialità dei giudizi e della valutazione dei dati raccolti.

Sempre a proposito del reinserimento del detenuto, osservando la Tab. n. 19, (relativa alla situazione detentiva al momento dell'istanza), si nota che, suddividendo i soggetti che hanno ottenuto l'affidamento (50 soggetti) fra semiliberi e detenuti, maggiore è la percentuale di coloro la cui istanza è stata accettata e che appartengono alla prima categoria (76,47 % rispetto al 74 %). Il che conferma la tendenza ad una fisiologica progressione nel trattamento, da parzialmente a totalmente extra murale.

TABELLA 19. — *Soggetti osservati per situazione detentiva precedente alla presentazione della istanza, ed esito della stessa.*

SITUAZIONE DETENTIVA	Accettate		Respinte		TOTALE	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
Semilibero	13	76,47	4	23,53	17	100
Detenuto	37	74	13	26	50	100

In base a questi dati si può affermare che nel Distretto preso in esame si persegue in generale l'obiettivo di un graduale reinserimento dei detenuti facendoli passare da una situazione di parziale detenzione ad una di trattamento in completa libertà.

Anche in questo caso la scelta della gradualità non può essere generalizzata. Infatti, se per un soggetto può essere funzionale, per un altro il restare comunque per un certo periodo della giornata in carcere (anche se in una sezione apposita), può risultare più afflittivo, o comunque più ostacolante, per un futuro totale reinserimento, mantenendo in ogni caso separata la vita « interna » da quella « esterna ».

Revoca dell'affidamento

La revoca discende in particolare dalla commissione di reati che si accompagna, quasi sempre, alla violazione delle prescrizioni suddette.

Sembra significativo il confronto tra i totali degli affidamenti concessi e respinti dalle varie Sezioni di sorveglianza.

Nel distretto di Brescia, durante l'anno 1982, le domande accolte sono superiori a quelle respinte (rispettivamente 51

TABELLA 20. — *Soggetti in affidamento che hanno violato le prescrizioni o che sono state denunciati durante l'affidamento, e decisione della Sezione di sorveglianza di Brescia.*

[illegible]

TABELLA 21. - *Affidamenti e semilibertà*

SEZIONI DI SORVEGLIANZA	A N N O 1 9 8 2						
	Semilibertà			Affidamenti			Permessi concessi
	Conc.	Resp.	Rev.	Conc.	Resp.	Rev.	
Bologna	225	90	32	53	64	13	221
Brescia	156	63	27	51	48	10	402
Genova	164	189	18	28	192	—	1.044
Milano	118	21	45	59	33	8	100
Torino	370	261	34	49	125	9	366
Trento	25	43	2	12	20	2	17
Trieste	33	13	4	11	24	1	12
Venezia	65	47	6	17	31	1	96
TOT. NORD ...	1.156	727	168	280	537	44	2.258
Ancona	30	21	2	48	31	10	133
Firenze	147	117	10	50	29	3	539
Perugia	21	21	3	8	10	—	121
Roma	286	214	19	52	109	4	296
TOT. CENTRO ...	484	373	34	158	179	17	1.089
Bari	156	103	29	7	25	—	669
Campobasso ...	24	20	—	6	3	—	181
Catanzaro	77	9	11	8	1	—	115
L'Aquila	88	59	9	20	55	—	241
Lecce	74	33	10	6	16	3	107
Napoli	307	44	44	40	23	4	748
Potenza	31	37	1	5	16	1	79
Reggio Calabria	23	16	—	5	6	—	90
Salerno	57	29	3	13	13	—	20
Cagliari	62	27	1	35	112	2	167
Caltanissetta ..	19	32	2	5	22	—	40
Catania	22	37	4	9	22	3	152
Messina	9	16	1	9	20	—	23
Palermo	125	233	12	15	70	—	362
TOT. SUD-IOLE	1.074	795	127	183	404	13	3.014
TOTALE ITALIA..	2.714	1.895	329	621	120	74	6.361

e 48) mentre a livello nazionale si verifica generalmente il contrario (per esempio la Sezione di sorveglianza di Venezia, sempre nell'anno 1982, ha concesso 17 affidamenti respingendone 31; a Roma, i « SI » sono stati 52, e i « NO » 109; a L'Aquila, rispettivamente 20 e 55). Il totale nazionale, poi, conferma la prevalenza delle domande respinte su quelle concesse.

Nel 1981 le istanze respinte erano pari al 61,45 % delle presentate; nell'82 la stessa percentuale era del 64 %; nei primi sei mesi del 1983, le istanze respinte sono invece pari al 53,7 %. Si assiste quindi ad una sensibile diminuzione della percentuale delle domande respinte rispetto al totale.

È difficile valutare i dati sopra esposti, da una parte perché relativi a specificità territoriali, dall'altra perché diverse sono le interpretazioni sulla funzione e natura dell'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa vera e propria alla detenzione piuttosto che come misura indulgenziale o strumento per ottenere un più rapido ricambio di soggetti nelle carceri, una diminuzione del sovraffollamento, una più stabile « pace » interna ed un clima migliore dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza.

Da tale ultimo punto di vista, lo strumento non deve essere sottovalutato e sarebbe interessante porre in relazione il numero delle misure alternative concesse da ogni Sezione con numero e qualità dei fatti di violenza contro se stessi e contro gli altri che si verificano, nello stesso periodo di tempo, negli istituti compresi nelle rispettive giurisdizioni.

Informazioni relative al periodo di affidamento

Il Centro di servizio sociale cui sono attribuite le funzioni di sostegno e controllo degli affidati invia periodicamente al Magistrato di sorveglianza delle relazioni circa l'andamento generale dell'affidamento in prova.

Nelle stesse vengono riportate le informazioni relative ai rapporti che il soggetto ha instaurato con il Centro, con la famiglia e le persone con cui vive; alla situazione lavorativa ed alle caratteristiche delle personalità.

Tali notizie vengono raccolte dall'assistente sociale che segue il caso attraverso colloqui con il soggetto presso l'Uffi-

cio, visite domiciliari e tramite rapporti con i familiari ed il datore di lavoro.

La misura alternativa può essere revocata qualora si verificano violazione di prescrizioni o la commissione di reati, tali da mettere in dubbio l'idoneità del soggetto alla prosecuzione della prova.

Con il termine « Non Concluso » sono indicati nella Tab. n. 22 i soggetti il cui affidamento era ancora in corso nel dicembre 1983.

Il campione esaminato, relativo al periodo di esecuzione dell'affidamento è formato da 36 soggetti cui è stata concessa la misura alternativa con affidamento al C.S.S.A. di Brescia (Tab. n. 22).

TABELLA 22. — Soggetti che hanno ottenuto l'affidamento in prova nell'anno 1982, affidati al C.S.S.A. di Brescia o ad altri C.S.S.A.

SERVIZIO SOCIALE	V.A.	%
Brescia	36	72
Altri	14	28
TOTALE ...	50	100

Non considerando i 6 casi di affidamento non ancora concluso, rispetto ai quali non è possibile pronunciarsi, si può dire che per una buona parte dei soggetti (il 76,66 % dei 30 casi di cui si conosce l'esito) ha concluso positivamente il periodo di affidamento con la conseguente estinzione della pena, mentre per il 23,34 % è intervenuto un provvedimento di revoca (Tab. n. 23 *A* e *B*).

Nelle tabelle 24 e segg. sono riportati i dati relativi all'esecuzione dell'affidamento ricavati dalle relazioni periodiche e finali che l'a.s. invia al Magistrato.

Nella Tab. n. 24 sono riportate le notizie relative alle persone con cui il soggetto vive, alla qualità dei rapporti ed alla situazione economica, incrociate con l'esito finale dell'affidamento.

Nella prima parte della tabella si rileva che i valori più elevati si riferiscono, per l'esito positivo, ai soggetti che vivono con moglie e figli (11 soggetti pari al 47,8 %); per i casi di revoca, ai soggetti che vivono con i genitori (4 soggetti, pari al 57,1 %); per i soggetti il cui affidamento non era concluso, i valori sono omogenei.

Tali dati possono fare ipotizzare che gli affidati inseriti in una loro famiglia trovino in essa non solo sostegno ed affetto ma anche uno stimolo maggiore alla responsabilizzazione.

TABELLA 23. - A.

Esito positivo		Affidamenti revocati		Affidamenti non conclusi		TOTALE	
V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
23	63,8	7	19,4	6	16,8	36	100

TABELLA 23. - B.

AFFIDAMENTI CONCLUSI ENTRO GENNAIO 1984					
Esito positivo		Revocate		TOTALE	
V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
23	76,66	7	23,34	30	100

La presenza dei figli sembra un ulteriore incentivo all'assunzione di un ruolo positivo nel nucleo familiare. I 4 soggetti cui è stata revocata la misura alternativa, vivevano con i genitori; come risulta dai fascicoli personali, i genitori, spesso anziani e malati, difficilmente risultano essere fonte di sostegno per il figlio; d'altra parte anche i genitori troppo autoritari o troppo comprensivi, difficilmente hanno potere di incidere positivamente sul comportamento del soggetto.

TABELLA 24. — *Soggetti in affidamento, ed esito della misura alternativa.*

NOTIZIE FAMILIARI E PERSONALI	ESITO AFFIDAMENTO					
	Positivo		Revoca		Non concluso	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
CON CHI VIVE						
Vive con i genitori	4	17,3	4	57,1	1	16,7
Vive con la moglie	2	8,6	—	—	—	—
Vive con convivente	—	—	1	14,3	—	—
Vive con moglie e figli	11	47,8	1	14,3	2	33,3
Vive con convivente e figli	3	13,4	—	—	—	—
Vive con genitori e moglie	—	—	—	—	—	—
Vive con i figli	1	4,3	—	—	1	15,7
Vive solo	1	4,3	—	—	2	33,3
Vive con altri	1	4,3	1	14,3	—	—
TOTALE ...	23	100	7	100	6	100
RAPPORTI FAMILIARI						
Rapporti affettivi di sostegno	22	95,6	4	57,1	5	83,3
Rapporti affettivi non sostegno	—	—	3	42,9	1	16,7
Non rilevato	1	4,4	—	—	—	—
TOTALE ...	23	100	7	100	6	100
Rapporti affettivi non problematici	18	78,2	3	42,9	4	66,6
Rapporti affettivi problematici	4	17,4	4	57,1	2	33,4
Non rilevato	1	4,4	—	—	—	—
TOTALE ...	23	100	7	100	6	100
SITUAZIONE ECONOMICA						
Condizione economica buona	16	69,6	2	28,6	5	83,3
Condizione economica precaria	6	26,1	5	71,4	1	16,4
Non rilevato	1	4,3	—	—	—	—
TOTALE ...	23	100	7	100	6	100

Spesso i genitori di questi soggetti risultano non essere mai stati, nemmeno in passato, delle valide figure di riferimento.

Rispetto ai rapporti familiari, i soggetti per cui si è verificato esito positivo avevano rapporti affettivi di sostegno (95,6 %) e rapporti non problematici (78,7 %).

Il fatto che esista uno scarto tra i rapporti affettivi di sostegno e i rapporti non problematici, non è una contraddizione, perché è possibile che anche in un rapporto familiare valido insorgano delle difficoltà.

Analizzando i fascicoli, si è rilevato che anche là dove esisteva un sostegno familiare, poteva esserci una difficoltà ad instaurare un rapporto sereno tra affidato e conviventi.

Dall'incrocio tra le variabili « rapporto di sostegno » e « revoca affidamento », emerge che la mancanza di sostegno ed un rapporto problematico non incidono pesantemente sull'esito dell'affidamento.

Ciò conferma il dato che, al di là della qualità del rapporto con la famiglia, è necessario che altri elementi (quali il lavoro, il rapporto con il Centro di servizio sociale ed il sostegno dell'ente locale) si aggiungano per aiutare il soggetto a concludere positivamente il periodo.

In merito alla condizione economica riscontrata si rileva che il 69,6 % dei soggetti, con esito positivo, aveva una condizione economica « buona ».

Cinque soggetti su sette, cui è stato revocato l'affidamento, (71,4 %), presentavano una condizione economica « precaria ».

Di fronte a difficoltà economiche il soggetto, mancando di mezzi sufficienti, ricorre facilmente a delitti contro il patrimonio.

Inoltre, soggetti che hanno già avuto esperienze carcerarie tendono, usando mezzi illeciti, a raggiungere un tenore di vita accettabile socialmente, che permetta loro una rottura con il mondo ed il livello di vita precedente.

Durante l'affidamento i soggetti sono tenuti a presentarsi periodicamente al Centro di servizio sociale, in base alle loro esigenze e possibilità di movimento.

L'assistente sociale mantiene comunque i contatti, tra un colloquio e l'altro, o telefonicamente o attraverso visite domiciliari.

I dati utilizzati per compilare la Tab. n. 25 sono stati ricavati dalle relazioni periodiche dell'assistente sociale dove vengono riportate la puntualità, la collaborazione, l'apertura al dialogo del soggetto.

Dai dati della Tab. n. 25 si evidenzia che in generale non vi sono difficoltà di rapporto tra assistenti sociali ed affidati.

La maggior parte dei soggetti è puntuale (il 100 %), collabora ed è aperta al dialogo (pari 91,4 %).

TABELLA 25. — Soggetti in affidamento, per tipo di rapporto con il C.S.S.A., ed esito della misura alternativa.

TIPO DI RAPPORTO CON C.S.S.A.	ESITO AFFIDAMENTO					
	Positivo		Revoca		Non concluso	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
<i>Puntualità</i>	23	100	3	42,9	5	83,3
<i>Non puntuale</i>	—	—	1	14,2	1	16,7
— perché irreperibile	—	—	—	—	—	—
— per altri motivi	—	—	—	—	—	—
<i>Non rilevato</i>	—	—	3	42,9	—	—
TOTALE ...	23	100	7	100	6	100
<i>Collaborazione</i>	22	95,7	5	71,4	6	100
<i>Non collabora</i>	—	—	—	—	—	—
— inoss. consigli	—	—	—	—	—	—
— altro	—	—	—	—	—	—
<i>Non rilevato</i>	1	4,3	2	28,6	6	100
TOTALE ...	23	100	7	100	4	66,7
<i>Aperto dialogo</i>	21	91,4	4	57,2	2	33,3
<i>Non aperto dialogo</i>	1	4,3	2	28,6	—	—
— rifiuto	—	—	—	—	—	—
— diff. espressione	—	—	—	—	—	—
— altro	—	—	—	—	—	—
<i>Non rilevato</i>	1	4,3	1	14,2	—	—
TOTALE ...	23	100	6	100	6	100

Nei casi di revoca, ha scarsa rilevanza l'atteggiamento che l'affidato assume nei confronti degli operatori del Centro.

Questo è un elemento positivo in quanto la difficoltà ad entrare in relazione non sempre è causata da cattiva volontà ma dalle caratteristiche personali e dal « come » il soggetto vive e sente il ruolo degli operatori.

Nella Tab. n. 25, per i casi di revoca, si notano percentuali significative di « Non rilevato », rispetto alla puntualità (42,9 %), alla collaborazione (28,6 %), e all'apertura al dialogo (14,2 %), che non permettono un'analisi comparata più approfondita.

A tale proposito e per quanto riguarda la permanenza del rapporto lavorativo durante l'affidamento (Tab. n. 26), si può rilevare che benché per il 34,79 % dei soggetti venga rilevata una « Non continuità » nel rapporto lavorativo il motivo di tale interruzione è costituito (per il 75 %), dalla scelta personale del soggetto di cambiare lavoro. Ciò unito al dato della continuità (65,22 %), sottolinea che la maggior parte dei soggetti in affidamento ha non solo un buon grado di responsabilizzazione e di coscienza dell'importanza del lavoro, ma è anche riuscito ad instaurare rapporti significativi

TABELLA 26. — Soggetti in affidamento osservati in base alla permanenza del rapporto lavorativo ed esito della misura alternativa.

SITUAZIONE LAVORATIVA DURANTE AFFIDAMENTO	ESITO AFFIDAMENTO		
	Positivo	Revoca	Non concluso
<i>Continuità</i>	15	2	4
<i>Non continuità</i>	8	2	1
— licenziamento	—	—	—
— cambio lavoro	6	—	—
— salute precaria	1	2	—
— cassa integrazione	1	—	—
— altro	—	—	1
<i>Non rilevato</i>	—	2	—
TOTALE ...	23	6	5

con l'ambiente esterno tali da permettere il reperimento di un nuovo lavoro.

La Tab. n. 27 (che riporta i dati relativi ai mutamenti della personalità) pone in risalto le caratteristiche della personalità, rilevate dall'assistente sociale nelle relazioni periodiche e in quella finale. Si può verificare se, attraverso l'intervento del sostegno dell'assistente sociale, il soggetto ha manifestato o meno mutamento nel comportamento.

Si rileva che non esiste un grosso scarto tra momento iniziale e momento finale della prova.

Conclusioni

Operando una sintesi dei dati e delle informazioni rilevate, circa l'intervento del servizio sociale durante l'affidamento, si possono esporre le seguenti considerazioni.

1) L'affidamento è concesso in genere a soggetti con caratteristiche personali di equilibrio, di autonomia e di capacità critica; quasi mai ad individui con potenzialità minori.

Ci si può chiedere se tale fatto sia in contraddizione con la valenza rieducativa e di reinserimento della prova, durante la quale il soggetto deve essere aiutato ad affrontare gli aspetti più problematici della sua personalità.

2) dai dati e dalle relazioni risulta che per tutti i soggetti si utilizzano termini quali: autonomia, senso critico, equilibrio, che sono densi di significato.

Non emerge, però, in base a quali criteri ed informazioni a disposizione dell'operatore, si giunge a formulare le valutazioni circa la personalità del soggetto.

Ciò può essere spiegato col fatto che le relazioni analizzate sono quelle inviate al Magistrato di sorveglianza, che si soffermano sugli aspetti più esteriori, non entrando in merito agli interventi, svolti da ogni operatore. Non sono stati, evidentemente, esaminati i fascicoli personali in possesso del Centro, certamente ricchi di molte altre notizie che — peraltro — non presentano interesse per la Magistratura di sorveglianza nel complesso e riservatissimo rapporto che lega l'affidato al proprio assistente.

TABELLA 27. — Soggetti con esito positivo dell'affidamento ed eventuali mutamenti registrati in alcuni aspetti della loro personalità.

S O G G E T T I	Apertura al dialogo		Reinserimento		Capacità critica		Autonomia	
	prima	dopo	prima	dopo	prima	dopo	prima	dopo
1	si	si	si	si	si	si	si	—
2	si	—	si	si	si	si	si	si
3	si	si	si	—	no	—	no	—
4	si	si	si	si	si	si	si	si
5	si	si	si	si	si	si	si	si
6	si	si	si	si	si	—	si	—
7	no	—	si	si	si	si	si	—
8	si	si	si	si	—	—	si	—
9	si	si	si	si	—	—	—	—
10	si	si	si	si	si	si	si	si
11	si	si	si	si	si	si	si	si
12	si	si	si	—	—	—	si	—
13	si	—	si	si	si	—	si	si
14	si	si	si	—	—	—	—	—
15	si	si	si	si	si	si	si	si
16	—	—	—	—	—	—	—	—
17	si	si	si	si	si	—	si	—
18	si	si	si	si	si	—	si	—
19	si	si	si	—	—	—	si	—
20	si	si	si	si	si	si	si	si
21	si	si	si	si	si	—	si	—
22	si	si	si	si	si	si	si	—
23	si	si	si	si	si	—	si	—

3) La presenza di dati poco approfonditi può anche essere causata dal tipo di rapporto che il soggetto instaura con il Centro in base al quale può non accettare la valenza di aiuto e sostegno che gli operatori offrono, limitando ogni contatto all'aspetto esteriore e burocratico.

4) Altro elemento incidente è la carenza di personale all'interno C.S.S.A. il che non permette di seguire adeguatamente ogni soggetto facendosi carico delle esigenze e difficoltà che può incontrare durante il momento rieducativo.

Il rischio è quello di costringere in termini burocratici le richieste di intervento del Magistrato passando in secondo ordine i bisogni dell'affidato o trascurandoli del tutto.

5) È auspicabile un maggior collegamento operativo tra il C.S.S.A. e il servizio sociale del territorio che, essendo più vicino alla realtà in cui vive il soggetto, non solo può approfondire la conoscenza dello stesso e seguirlo anche oltre la fine dell'affidamento, ma diventare un punto fisso di valido riferimento.

Ciò in attesa dell'evolversi della situazione verso una auspicabile fusione dei servizi sociali dello Stato e degli Enti Locali, traguardo ancora lontano ma non impossibile.

Alcuni casi significativi

I « casi » che seguono esemplificano le differenti situazioni rilevate nell'ambito della ricerca.

In particolare esse si riferiscono a:

– soggetto con affidamento ancora in corso al gennaio 1984;

– soggetto già semilibero a cui è stato concesso l'affidamento, che si è concluso positivamente;

– soggetto a cui è stata rigettata l'istanza di affidamento ma a cui è stata concessa la misura alternativa della semilibertà;

– soggetto a cui è stata revocata la misura alternativa;

– soggetto per il quale era stata proposta la revoca dal Magistrato di sorveglianza di Mantova, proposta che la Sezione di sorveglianza di Brescia non ha accettato lasciando proseguire l'espiazione della pena attraverso l'affidamento in prova;

– soggetto con affidamento ad esito positivo.

I dati utilizzati sono tratti dalle relazioni che il servizio sociale invia periodicamente al Magistrato, dalle quali si possono desumere le difficoltà che il soggetto incontra nel rapporto con la famiglia e con il Centro e nel suo reinserimento nell'ambiente di appartenenza.

Da questi esempi emerge la conferma che la Sezione tende a favorire il reinserimento del soggetto in modo graduale, passando dal regime di semilibertà all'affidamento in prova, consentendo al soggetto di reinserirsi nell'ambiente socio-familiare e lavorativo e di verificare quanto sia idoneo ad un trattamento extra murale.

Si constata che la mancata osservanza di alcune prescrizioni non è causa automatica di revoca che, invece, è immediata in caso di flagranza di reato.

Ciò conferma la tendenza ad utilizzare le misure alternative, nei limiti del possibile, come « prova » cui il soggetto è sottoposto ed il cui esito positivo non è dato dalla somma di determinati comportamenti ma dall'interazione più complessiva che il soggetto instaura con la realtà.

CASO N. 1

a) *Situazione anagrafica*

Il soggetto in oggetto è:

- di sesso maschile;
- celibe;
- di età compresa nella fascia che va dai 18 ai 23 anni;
- nato nel territorio di competenza del distretto di Corte di Appello di Brescia;

- residente nello stesso luogo di nascita;
- scolarizzato nella norma (licenza di media inferiore);
- lavoratore, dipendente fisso, nel settore del commercio.

b) *Situazione penale*

1. - *precedente all'ultima carcerazione*

Il soggetto ha avuto, per la prima volta, problemi con la giustizia all'età di 18 anni, per reati relativi al codice stradale.

In seguito, ha compiuto i seguenti reati:

- contro la vita e l'incolumità individuale,
- contro il patrimonio, mediante violenza alle cose o alle persone,
- contravvenzioni concernenti la Polizia di Sicurezza.

2. - *Seguente l'ultima carcerazione*

Il periodo di detenzione, durante il quale il soggetto ha inoltrato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, è iniziato all'età di 18 anni, per un reato commesso contro la personalità dello Stato.

c) *Richiesta di affidamento in prova e suo esito*

Dopo cinque mesi di detenzione, il soggetto inoltra la richiesta di beneficiare della misura alternativa sopra citata, e, dopo sei mesi da quest'ultima, la Sezione di sorveglianza decide accettando l'istanza del soggetto, nonostante il parere contrario del Pubblico Ministero. Il periodo di affidamento in prova dovrebbe durare 1 anno e 10 mesi.

Circa la concessione o meno della misura alternativa richiesta, soltanto il direttore dell'istituto carcerario, ha esplicitamente espresso il suo parere, che risulta favorevole all'accettazione della domanda del soggetto.

Alla data di inoltro della domanda di affidamento in prova, il soggetto aveva disponibilità di lavoro, come dipendente fisso nel settore del commercio, fornitogli dal datore di lavoro precedente alla sua carcerazione.

d) *Situazione socio-familiare e personale del soggetto*

Il direttore dell'Istituto penitenziario, ha affermato che il comportamento tenuto dal soggetto nel periodo di detenzione è stato regolare.

Il soggetto oltre ad essere infatti, socievole, corretto, educato, ha lavorato con impegno e rendimento.

– Rispetto alla situazione personale del soggetto, precedente alla sua carcerazione, la Questura afferma che egli conduceva un tipo di vita sregolato, e che svolge attività « lavorative », solo saltuariamente. Inoltre viene riferito che, a detta del fratello del soggetto, quest'ultimo sarebbe capace, una volta ottenuta la misura alternativa richiesta, di associarsi ad altri pregiudicati.

– Circa la situazione personale in generale, alcuni operatori dell'équipe di osservazione del carcere, ritengono che il comportamento deviante del soggetto, sia causato dalla mancanza di una figura paterna valida; inoltre affermano che egli ha una buona capacità-critica e una buona volontà, che non è opportunistica, ma capace di instaurare validi rapporti con gli altri detenuti, che difficilmente si fa coinvolgere da soggetti più smaliziati.

– Circa la situazione socio-familiare e personale del soggetto, il C.S.S.A. fornisce le seguenti informazioni.

L'abitazione della famiglia del soggetto si trova in un vecchio stabile situato in un quartiere di bassa estrazione sociale, in cui vivono degli indici abbastanza alti di criminalità.

Il padre del soggetto è separato dalla moglie e convive con una donna più vecchia di lui: violento ed egoista, non si occupa dei familiari, facendo mancare loro lo stretto necessario per vivere.

Dopo la separazione dei genitori, il soggetto è andato ad abitare insieme alla madre ed ai fratelli.

La madre, casalinga, ha limitate capacità intellettive, è anziana, non autosufficiente e deve quindi essere aiutata dal soggetto e da una zia, che si dimostra disponibile per un sostegno sia morale che materiale all'intero nucleo familiare.

I rapporti con i fratelli (uterini, cioè che hanno in comune la madre) non sono buoni.

Il soggetto, nell'età adolescenziale, è stato segnalato agli Enti locali per l'inadeguatezza dell'ambiente in cui viveva, che si presentava squallido e misero; è stato poi seguito dal servizio sociale del Tribunale per Minorenni.

È stato ristretto presso il carcere minorile, per ferite causate alla madre con un'arma rubata.

Ha lavorato presso una ditta di costruzioni, ma ha dovuto abbandonare tale attività per dedicarsi maggiormente alle cure della madre che è incapace di reggersi sulle gambe e che necessita dell'aiuto delle stampelle.

Ha sempre collaborato con il servizio sociale, dimostrandosi ligio e disponibile; rapporto valido è quello instaurato con la madre e con la zia; col padre ha buoni rapporti, anche se saltuari.

Attualmente vive presso la famiglia di un amico, per sua libera scelta.

e) *Situazione socio-familiare e personale del soggetto durante l'affidamento in prova*

Le prescrizioni stabilite per il soggetto dalla Sezione di sorveglianza, sono quelle elencate dalla legge.

– Prima relazione del C.S.S.A. (scritta dopo circa tre mesi dalla data dell'ordinanza).

Il soggetto si è stabilito in Via, nel territorio di competenza del distretto di Corte di Appello di Brescia.

Abita da solo, in quanto la madre ha preferito restare con l'anziana genitrice, ma consuma i pasti presso i propri congiunti.

Situazione lavorativa: non ha ancora iniziato a lavorare in quanto la persona che doveva offrirgli l'attività lavorativa, non ha ancora ricevuto l'autorizzazione ad aprire la ditta di sua proprietà.

Il soggetto è comunque attivamente impegnato nella ricerca di un posto di lavoro, cosa che risulta difficile per la mancanza di specializzazioni specifiche.

Contatti con il S.S.A.: il soggetto, riservato, è timido, si sforza di dialogare e collaborare con l'assistente sociale incaricato con il quale ha instaurato un buon rapporto.

– *Relazione periodica* (scritta dopo circa 4 mesi da quella precedente).

Situazione lavorativa: Il soggetto è in cerca di una occupazione. Si sono forniti al ragazzo nomi di datori di lavoro, a cui potersi rivolgere, i quali però, non l'hanno assunto; anche la segnalazione all'ufficio di collocamento è stata vana.

Per tale motivo, si nota nel soggetto scoraggiamento e nervosismo. Il Centro di servizio sociale per adulti, ha prospettato perciò per il soggetto, la necessità di una qualificazione professionale; a tale proposito, il soggetto ha iniziato ad informarsi presso la Regione circa i corsi professionali, senza però arrivare ad una decisione concreta.

Contatti con il S.S.A.: il soggetto, riservato e timido, mantiene con il Centro buoni rapporti e si presenta regolarmente.

– *Relazione periodica:* (scritta dopo circa 6 mesi da quella precedente).

Situazione familiare: non è mutata.

Situazione lavorativa: per mancanza di lavoro, il soggetto ha deciso di iscriversi ad un corso professionale relativo al settore edile, settore che il soggetto conosceva per avervi in precedenza lavorato.

Nonostante l'iscrizione venisse effettuata in ritardo rispetto alla norma, la scuola, una volta presentata la situazione del soggetto, ha accettato il ragazzo.

Avendo in seguito trovato un lavoro, il soggetto non ha più voluto continuare gli studi; c'erano inoltre delle difficoltà di apprendimento.

Contatti con il S.S.A.: il soggetto mantiene con il Centro rapporti buoni e corretti.

– *Relazione periodica:* (scritta dopo circa 3 mesi da quella precedente).

Situazione familiare: non è mutata.

Situazione lavorativa: lavora presso una ditta edile, ed è più sereno e disteso.

Contatti con il S.S.A.: il soggetto, riservato e timido, mantiene buoni rapporti con il Centro e contatti regolari.

CASO N. 2

a) *Situazione anagrafica*

Il soggetto in oggetto è:

- di sesso maschile;
- coniugato;
- di età compresa nella fascia che va dai 30 ai 39 anni;
- nato nel territorio di competenza del distretto di Corte di Appello di Brescia;
- residente nello stesso luogo di nascita;
- scolarizzato nella norma (licenza di media inferiore);
- lavoratore, dipendente fisso, nel settore dell'industria.

b) *Situazione penale*

1. – *Precedente alla carcerazione*

Il soggetto ha avuto, per la prima volta, problemi con la giustizia all'età di 28 anni, per reato continuato contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

In seguito a ciò, ha compiuto i seguenti reati:

- violazioni della legge sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope;
- contro il patrimonio, mediante violenza alle cose o alle persone.

2. – *Seguente l'ultima carcerazione*

Il periodo di detenzione, durante il quale il soggetto ha inoltrato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, è iniziato all'età di 30 anni, per provvedimento di cumulo pene.

Durante questo periodo, al soggetto viene concessa la semilibertà per un periodo di circa 2 mesi.

c) *Richiesta di affidamento in prova e suo esito*

Dopo circa 10 mesi di detenzione, il soggetto ha inoltrato la richiesta di beneficiare della misura alternativa sopra detta, e, dopo un mese e mezzo da quest'ultima, la Sezione di sorveglianza decide accogliendo l'istanza.

Il periodo di affidamento in prova dovrebbe durare per 6 mesi.

Circa la concessione o meno della misura alternativa richiesta, l'équipe esprime parere favorevole all'accettazione dell'istanza presentata dal soggetto, consigliando di inserire il giovane in una comunità terapeutica, durante il periodo di affidamento.

Alla data di inoltro della domanda di affidamento in prova, il soggetto aveva disponibilità di lavoro, come dipendente fisso nel settore dell'industria, fornitogli da un parente che glielo aveva offerto anche durante il periodo trascorso in semilibertà.

d) *Situazione socio-familiare e personale del soggetto*

– Circa il comportamento tenuto dal soggetto durante il periodo di detenzione, il direttore dell'istituto penitenziario ha affermato essere stato buono, sia nei confronti degli altri detenuti che con il personale, che ha mantenuto buoni rapporti con la famiglia che prima della semilibertà, gli faceva visita ogni settimana. Per la buona condotta e la volontà di lavorare, gli è stata infatti concessa la semilibertà, che poi viene anche prorogata.

Dopo tale periodo gli è stata concessa una licenza durante la quale ha rispettato le prescrizioni stabilite, ed, al termine della stessa è rientrato in carcere con puntualità.

– Circa la situazione socio-familiare e personale del soggetto, l'équipe del carcere fornisce le seguenti informazioni: il soggetto, tossicodipendente, abita con la moglie (di 19 anni) e con un figlio (di 5 anni), in un cascinale ben tenuto e ordinato.

I due si sposarono per allontanarsi dai vincoli familiari.

La moglie, persona responsabile e matura, essendo a conoscenza fin dall'inizio della situazione di tossicodipendenza del marito, ha cercato di aiutarlo con consigli e suggerimenti. A tale proposito, poco prima dell'arresto del marito, era riuscita a convincere lo stesso ad entrare in una comunità terapeutica.

Il soggetto ha un carattere debole, è immaturo, sembra non voler accettare la soluzione della comunità terapeutica.

Durante il periodo di detenzione, sembra che il soggetto sia riuscito a superare la dipendenza fisica (non quella psicologica) dall'eroina.

Prima della carcerazione il soggetto lavorava in modo discontinuo a causa della tossicodipendenza.

Durante il periodo di semilibertà, ha invece lavorato con assiduità, presso una ditta di proprietà di una parente, come dipendente fisso.

Viene proposto, se accettata l'istanza presentata dal soggetto, che il periodo in affidamento in prova venga trascorso presso una comunità terapeutica.

e) Situazione socio-familiare e personale del soggetto durante l'affidamento in prova

– Prima relazione del C.S.S.A. (scritta dopo circa 3 mesi dalla data dell'ordinanza).

Il soggetto si presenta regolarmente al Centro, dopo la concessione dell'affidamento in prova.

Il primo periodo, a causa della tossicodipendenza, è stato molto travagliato.

Ha lavorato e mantenuto i contatti con il Centro in modo discontinuo.

Nonostante gli interventi compiuti per appianare i rapporti familiari e lavorativi, il soggetto, pur rispondendo immediatamente alla stimolazione, ritorna poco dopo alla situazione precedente il ricovero in ospedale, successivo alla rottura dei rapporti con la moglie, ha portato ad un graduale recupero. La moglie, vedendo il miglioramento, è rientrata in famiglia e lo è tuttora. Il datore di lavoro, parente dell'« affidato », conferma che il soggetto è al lavoro ed ha un comportamento più corretto.

– Relazione conclusiva (scritta circa 2 mesi dopo quella precedente).

Il soggetto continua a risiedere presso la propria famiglia e continua a lavorare presso la ditta del parente.

I rapporti familiari e lavorativi sono buoni, tranne per il breve periodo di separazione voluto dalla moglie per sponnarlo ad uscire dalla droga in cui era ricaduto. Il soggetto, infatti, durante la carcerazione aveva superato la dipendenza fisica dalla droga, ma non quella psicologica.

La sensazione di libertà derivata dall'affidamento, ha causato in lui un ritorno all'uso degli stupefacenti.

Ha comunque seguito le direttive del Centro ed ha mostrato volontà nel volersi sottrarre alla droga, si è infatti volontariamente fatto ricoverare per disintossicarsi.

Dopo tale periodo ha assunto un comportamento più consono al vivere civile.

L'affetto della moglie e del figlio e la comprensione dei parenti, si ritiene siano stati idonei per un definitivo reinserimento sociale e lavorativo.

Ultimamente i contatti con il Centro sono stati tenuti regolarmente e con spontaneità.

Il periodo di affidamento si è concluso con esito positivo.

CASO N. 3

a) *Situazione anagrafica*

Il soggetto in oggetto è:

- di sesso maschile;
- celibe, convivente;
- di età compresa nella fascia che va dai 30 ai 39 anni;
- nato in centro Italia;
- residente nel territorio di competenza del Distretto di Corte di Appello di Brescia;
- scolarizzato fino alla licenza di 5^a elementare;
- lavoratore, dipendente fisso, nel settore dell'industria.

b) *Situazione penale*

1. - *Precedente all'ultima carcerazione*

Il soggetto ha avuto, per la prima volta, problemi con la giustizia quando era ancora minorenne, per reati contro il patrimonio, mediante violenza alle cose o alle persone.

In seguito a ciò, ha commesso i seguenti reati:

- continuazione di reati contro il patrimonio, mediante violenza alle cose o alle persone e mediante frode;
- violazione del codice stradale.

2. - *Seguente all'ultima carcerazione*

Il periodo di detenzione, durante il quale il soggetto ha inoltrato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, è iniziato all'età di 33 anni, per reati contro il patrimonio, mediante violenza alle cose o alle persone e per contravvenzioni concernenti la Polizia di Sicurezza.

Dopo circa 7 mesi di detenzione, è sopravvenuto un provvedimento di cumulo pene.

c) *Richiesta di affidamento in prova e suo esito*

Dopo circa 5 mesi di detenzione, il soggetto inoltra la richiesta di beneficiare della misura alternativa sopra detta, e, in subordine ad essa, la semilibertà, e dopo circa 20 giorni da tale data, la Sezione di sorveglianza decide respingendo l'istanza del soggetto circa l'affidamento in prova, ma concedendo la semilibertà (non ci sono, in merito a tale decisione, delle motivazioni esplicite).

Circa la concessione o meno della misura alternativa richiesta, nella relazione di sintesi (quella che viene scritta al termine del periodo di osservazione scientifica della personalità), l'équipe afferma che, per poter beneficiare delle alternative, è necessario per il soggetto, avere un'attività lavorativa.

Alla data di inoltro della domanda di affidamento in prova, il soggetto non aveva disponibilità di lavoro; egli stesso faceva comunque presente che, in merito a ciò, potrebbe rivolgersi al datore di lavoro precedente alla sua detenzione.

d) *Situazione socio-familiare e personale del soggetto*

L'équipe del carcere fornisce in merito le seguenti informazioni: il nucleo familiare originario del soggetto, che è costituito dai genitori e da 8 fratelli (sei maschi, e due femmine), è di bassa estrazione sociale.

Circa venti anni fa, la famiglia del soggetto si era trasferita dal centro Italia al settentrione, nel territorio di competenza del distretto di Corte di Appello di Brescia.

Tutti i componenti non sono però riusciti ad inserirsi positivamente nel nuovo luogo di permanenza, tanto che 5 fratelli sono vissuti procurandosi i mezzi di sostentamento attraverso illeciti vari.

L'infanzia del soggetto è stata particolarmente difficile: fino a dieci anni è stato ricoverato in ospedale per una malattia agli organi di respirazione.

Dopo il trasferimento nel luogo di residenza sopra citato, il soggetto ha conosciuto l'attuale convivente (con la quale ha buoni rapporti), dalla quale ha avuto 3 figli, di 2, 6 anni e 8 mesi.

Il livello economico del nucleo è sempre stato basso e problematico e i vari reati del soggetto sono stati compiuti per una esigenza di sopravvivenza (rubava generi di prima necessità).

Attualmente il nucleo vive grazie al lavoro della moglie del soggetto (collaboratrice domestica) e con l'assistenza economica del Comune.

Dati sulla personalità: il soggetto ha una personalità semplice, povera sia per contenuto ideativo che per modalità di comunicazione, (e ciò a causa di un basso livello socio-culturale); ha un normale livello intellettuale, integrato da caratteri affettivi ed emotivi sufficientemente sviluppati, un buon autocontrollo ed un normale livello di socializzazione.

Dati sul comportamento: circa il comportamento tenuto durante il periodo di detenzione, l'équipe del carcere afferma essere stato nella norma. Il soggetto ha infatti mantenuto rapporti corretti, sia con gli altri detenuti, che con gli operatori, inoltre non è mai stato sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare.

Durante il periodo di osservazione scientifica: ha mantenuto una viva partecipazione, ha offerto spontaneamente informazioni sulla propria persona e situazione familiare, richiedendo un aiuto agli operatori per risolvere il problema economico-lavorativo (considerato il principale motivo di devianza).

Nell'istituto penitenziario lavora con impegno ed aiuta, come può, la famiglia (alla quale è molto legato e che costituisce l'unico valido punto di riferimento).

L'obiettivo dell'équipe è quello di trovargli una occupazione lavorativa stabile (sufficiente al fabbisogno familiare) all'esterno, che lo favorisca nella concessione di qualche misura alternativa alla detenzione.

CASO N. 4

a) *Situazione anagrafica*

Il soggetto in oggetto è:

- di sesso maschile;
- celibe;
- di età compresa nella fascia che va dai 24 ai 29 anni;
- nato nel territorio di competenza del distretto di Corte di Appello di Brescia;
- residente sempre nel distretto, ma in un luogo distante alcuni chilometri da quello di nascita;
- scolarizzato fino alla seconda media inferiore;
- circa la situazione lavorativa, vi sono notizie contrastanti:
 - dalla cartella biografica, il soggetto risulta essere disoccupato;
 - da una relazione dell'équipe di osservazione, sembra che il soggetto lavori nel settore edile.

b) *Situazione penale*

1. – *Precedente all'ultima carcerazione.*

Il soggetto ha avuto, per la prima volta problemi con la giustizia, all'età di 17 anni, per un reato commesso contro il patrimonio, mediante l'uso di violenza alle cose o alle persone.

In seguito a ciò, ha compiuto i seguenti reati:

- violazioni del codice della strada;
- contro il patrimonio, mediante violenza alle cose o alle persone;
- delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie, compiuti durante il periodo di semilibertà, quest'ultima concessa all'età di 21 anni, e revocata dopo circa un mese dalla data di concessione, per irreperibilità del soggetto.

2. – *Seguente l'ultima carcerazione*

Il periodo di detenzione durante il quale il soggetto ha inoltrato la richiesta di usufruire dell'affidamento in prova al servizio sociale, è iniziato all'età di 22 anni, per un reato contro il patrimonio, mediante violenza alle cose o alle persone e violazione del codice stradale.

c) *Richiesta di affidamento in prova e suo esito*

In data non precisata, il soggetto inoltra la richiesta di « affidamento in prova » al S.S. e dopo circa cinque mesi di detenzione, la Sezione di sorveglianza decide accettando l'istanza del soggetto. Il periodo di affidamento in prova dovrebbe durare circa tre mesi.

Circa la concessione o meno della misura alternativa richiesta, l'équipe afferma che, nel caso di accettazione dell'istanza presentata dal soggetto, è opportuno che gli venga garantito un sostegno consistente, affinché non si ritrovi solo ad affrontare l'impatto con la famiglia e con i problemi che ne potrebbero derivare.

Alla data di inoltro della domanda di affidamento in prova, il soggetto aveva disponibilità di lavoro; non veniva però precisato chi glielo aveva procurato e il tipo di attività.

Dopo circa 2 mesi di tempo trascorso in affidamento in prova, la Sezione di sorveglianza decide di revocare la misura alternativa, per i seguenti motivi:

- il soggetto è stato arrestato dai carabinieri in quanto responsabile di furto aggravato di un'autovettura;
- il soggetto guidava l'automobile rubata senza patente e in un'ora notturna, violando quindi le prescrizioni;
- da una relazione del C.S.S.A., scritta dopo circa un mese dall'ordinanza, risulta che il soggetto (dopo circa 20 giorni trascorsi in affidamento), si era reso irreperibile;
- tale condotta dimostra l'inidoneità del soggetto e che, di conseguenza, il beneficio deve essere revocato senza ulteriore dilazione.

d) *Sitazione socio-familiare e personale del soggetto*

- Circa il comportamento precedente alla carcerazione, i carabinieri affermano che il soggetto risulta di pessima condotta morale e civile.

A suo carico, infatti, figurano numerosi precedenti penali.

Ottenendo un lavoro, grazie all'interessamento del sindaco, dopo aver ricevuto il primo salario, non si è più presentato sul posto di lavoro.

I genitori stanchi del suo comportamento, l'hanno costretto ad andare all'anagrafe per farlo togliere dal loro stato di famiglia (anche se il soggetto continua a vivere con la propria famiglia).

Per cui si ritiene che difficilmente il soggetto cambierà condotta di vita e che, inoltre, sussiste ancora la pericolosità sociale dello stesso.

- Circa il comportamento tenuto in carcere, l'équipe afferma che, durante i colloqui tenuti con gli operatori, il soggetto ha sempre trovato difficile esprimere una disponibilità al dialogo, evidenziando la sua introversione e la sua disabitudine ad un rapporto centrato sui suoi sentimenti.

Tuttavia il desiderio di comunicare è progressivamente emerso con forza, ed ha favorito, soprattutto ultimamente, l'approfondirsi del rapporto e l'emergere in lui di progetti per il futuro, i quali sembrano meglio aderire alla realtà (es. formare una famiglia con la ragazza con cui è fidanzato, per compensare il suo bisogno di affetto).

— Circa la situazione socio-famigliare e personale del soggetto, l'équipe fornisce le seguenti informazioni.

La famiglia del soggetto è composta dai genitori e da nove figli.

In casa sono attualmente rimasti soltanto due figli, perché due di essi si sono coniugati: due femmine (in età adolescenziale) operaie e quattro maschi (uno in servizio militare e gli altri frequentano la scuola dell'obbligo).

Il padre, di mezza età, è operaio presso una fabbrica metallurgica, la madre è casalinga.

I genitori, a causa dell'esuberanza del soggetto lo mandarono in un istituto minorile dove vi rimase dai 7 ai 14 anni, e frequentò fino alla 2^a media.

Questa esperienza è ricordata in modo traumatico sia perché il soggetto la visse come un ingiustificato allontanamento da casa, sia per le percosse e punizioni quasi quotidiane, subite nell'istituto.

Da quest'ultimo fuggì più volte. In seguito alla chiusura dell'istituto, tornò a casa ed iniziò a lavorare, dopo qualche mese fuggì da casa per un divieto dei genitori.

In seguito fuggì più volte dalla famiglia, finché all'età di 16 anni fece le prime esperienze detentive.

Il soggetto afferma che la prima detenzione avrebbe potuto essere più breve se i genitori si fossero assunti la responsabilità di accoglierlo in famiglia, (cosa che non fecero).

Ciò fu interpretato dal soggetto come rifiuto da parte dei genitori (soprattutto del padre), che anche nell'attuale periodo di detenzione si sono completamente disinteressati di lui.

La storia del soggetto è stata, quindi, sempre caratterizzata da una situazione di precario ed inadeguato rapporto con le figure parentali, che ha causato di conseguenza grosse carenze affettive.

e) *Situazione socio-familiare e personale del soggetto durante il periodo di affidamento*

– Relazione del Centro di S.S. Adulti per irreperibilità del soggetto (scritta un mese circa dalla data dell'ordinanza).

Il soggetto ha interrotto i contatti con il S.S. rendendosi irreperibile. Nei colloqui precedenti con la famiglia, si è avuto conoscenza delle sue frequenti mancanze da casa.

Durante il periodo breve di affidamento, il soggetto ha dimostrato di avere un carattere introverso, con scarsa volontà di collaborazione ed un netto rifiuto al dialogo, che non ha permesso così l'instaurarsi di un rapporto positivo.

La situazione familiare permane immutata e problematica per la composizione elevata della stessa.

Il soggetto non ha mai iniziato lavori, anche se ha preso contatti con diversi datori di lavoro.

CASO N. 5

a) *Situazione anagrafica*

Il soggetto in oggetto è:

- di sesso maschile;
- separato;
- di età compresa nella fascia che va dai 24 ai 28 anni;
- nato nel territorio di competenza del distretto di Corte d'Appello di Brescia;
- residente nello stesso luogo di nascita;
- scolarizzato fino alla 5^a elementare;
- lavoratore nel settore del commercio.

b) *Situazione penale*

1. – *Precedente all'ultima carcerazione.*

Il soggetto ha avuto i primi problemi giudiziari, in seguito alla commissione di reati contro il patrimonio mediante frode.

2. - *Ultima condanna.*

Il periodo di detenzione, durante il quale il soggetto ha inoltrato la richiesta di fruire dell'affidamento in prova al S.S., è iniziato all'età di 25 anni: aveva compiuto contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza.

Dopo circa un anno e 4 mesi di detenzione, gli viene concesso l'indulto e condonata la pena residua.

c) *Richiesta di revoca dell'affidamento in prova e suo esito*

Dopo circa 9 mesi di detenzione la Sezione di sorveglianza accetta la richiesta presentata dal soggetto di usufruire dell'affidamento in prova al S.S.

Il periodo in affidamento dovrebbe durare circa un anno.

Alla data di inoltro della domanda di affidamento, il soggetto aveva disponibilità di lavoro come dipendente fisso nel settore edile, fornitogli da un conoscente della sua famiglia.

Dopo circa 8 mesi dalla data di concessione della misura alternativa il Magistrato di sorveglianza propone la revoca, in seguito alla violazione delle prescrizioni da parte del soggetto.

Questi infatti è stato trovato dagli agenti della questura durante le ore notturne presso un locale (situato fuori dalla zona in cui il soggetto ha libertà di movimento), in compagnia di un pregiudicato. Dopo circa due mesi dalla proposta sopra detta, la Sezione di sorveglianza decide respingendo la stessa, facendo rilevare i seguenti aspetti.

Il servizio sociale adulti afferma che il soggetto ha una situazione lavorativa e familiare positiva e ha mantenuto con il Centro contatti regolari;

- la fine della prova (Aff.) è vicina;
- l'ufficiale di Pol. Giud. ha ridimensionato l'episodio.

Considerato tutto ciò la Sezione di sorveglianza, ritiene che la prova possa continuare in quanto una isolata infrazione non è tale da costituire prova certa di esito negativo del periodo trascorso in affidamento.

È comunque necessario ridurre la libertà di movimento del soggetto ai soli Comuni di residenza e di lavoro, per evitare altri episodi analoghi.

d) *Situazione socio-familiare e personale del soggetto*

Circa il periodo trascorso dal soggetto in affidamento, i carabinieri affermano essere nelle norma; egli infatti risulta essere di discreta condotta morale e civile.

Lo stesso lavora regolarmente presso un'impresa edile.

Dall'osservazione scientifica della personalità del soggetto, è emerso che è una persona socievole e tranquilla.

All'inizio ha avuto qualche problema di adattamento alla vita carceraria che poi ha superato senza troppe difficoltà.

Non risultano nel soggetto particolari carenze sociali o psicologiche. In carcere lavora con impegno e puntualità.

Deriva da una famiglia compatta, priva di carenze affettive e sociali, esisteva qualche problema di rapporti di natura caratteriale, ormai risolto.

Circa la situazione socio-familiare e personale del soggetto il C.S.S.A. fornisce le seguenti informazioni.

Il nucleo familiare originario era composto da padre e madre e 3 fratelli. Il padre persona semplice, un po' gretta, ma con solidi principi morali, afferma che il figlio nell'ultimo periodo ha frequentato gente poco raccomandabile.

Il soggetto abita con la moglie e il figlio di 3 anni nella casa di proprietà del padre di lei.

Prima della detenzione i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati fino ad arrivare alla separazione.

I genitori del soggetto ritengono che la moglie dello stesso sia stata causa dello sbandamento del figlio. La coppia si è riappacificata da poco. L'A.S. del Centro fa presente che il soggetto, dopo l'ordinanza che ha respinto la proposta di revoca, ha continuato a presentarsi regolarmente (ogni settimana) al Centro.

Ha rispettato scrupolosamente le prescrizioni e si è dedicato con impegno al proprio lavoro.

CASO N. 6

a) *Situazione anagrafica*

Il soggetto in oggetto è:

– di sesso maschile;

- celibe;
- di età compresa nella fascia che va dai 30 ai 39 anni;
- nato nel territorio di competenza del distretto di Corte d'Appello di Brescia;
- residente nello stesso luogo di nascita;
- scolarizzato nella norma (scuola obbligo);
- lavoratore, come dipendente fisso, nel settore del commercio.

b) *Situazione penale*

1) Precedenti penali: il soggetto non ha alcun precedente penale.

2) Ultima condanna.

Il periodo di detenzione, durante il quale il soggetto ha inoltrato la richiesta di usufruire dell'affidamento in prova, è iniziato all'età di 26 anni: aveva commesso delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza.

c) *Richiesta dell'affidamento in prova e suo esito*

Dopo circa un anno e 3 mesi di detenzione, il soggetto inoltra la richiesta della misura alternativa sopraddeata, facendo presente che lavora già all'esterno del carcere, che gode di ottima stima all'interno dell'istituto penitenziario; richiede l'affidamento per avvicinarsi a casa e per reinserirsi in famiglia in modo graduale.

Dopo alcuni giorni dalla data di inoltro della richiesta sopracitata, la Sezione di sorveglianza decide, accettando l'istanza del soggetto. Circa la concessione o meno della misura alternativa richiesta, né gli operatori del carcere, né quelli del C.S.S.A. esprimono in proposito un parere.

Alla data di inoltro della domanda di affidamento in prova il soggetto aveva disponibilità di lavoro nel settore artigianale, fornitogli da un suo conoscente.

d) *Situazione socio-familiare e personale del soggetto*

Circa il comportamento tenuto durante il periodo di detenzione, il direttore dell'Istituto penitenziario ha affermato

che il soggetto ha sempre mantenuto una buona condotta, dimostrandosi rispettoso verso tutti.

Durante i numerosi permessi concessigli, è sempre stato estremamente corretto, ritornando in carcere con puntualità.

Durante il periodo della detenzione ha frequentato all'interno un corso professionale.

Rispetto alla situazione socio-familiare del soggetto l'équipe afferma che il nucleo familiare del soggetto è normo-costituito.

Il padre è gravemente ammalato e viene assistito dalla moglie.

In casa vive anche un fratello (celibe), che lavora regolarmente.

e) *Situazione socio-familiare e personale del soggetto: dalla relazione iniziale* (scritta dopo circa un mese dall'ordinanza).

Il nucleo familiare del soggetto è costituito dai genitori: padre invalido e madre casalinga, da 3 figli compreso il soggetto, di cui uno sposato.

La famiglia del soggetto abita in una palazzina popolare alla periferia, non accessibile con alcun mezzo pubblico.

I genitori del soggetto, dicono che il figlio è sempre stato molto unito alla famiglia, alla quale non ha mai creato particolari problemi iniziando a lavorare sin da giovane.

La madre ritiene che il figlio essendo di carattere debole, abbia risentito delle influenze negative di alcuni compagni iniziando così a commettere reati.

Un amico di famiglia si è offerto di prendersi cura del soggetto per allontanarlo dalle cattive compagnie.

Nella casa del conoscente sopracitato, l'ambiente è troppo protettivo, nei confronti del soggetto che non può prendere alcuna decisione.

A parere del C.S.S.A., sarebbe opportuno un distacco dall'ambiente pieno di agi e senza problemi, affinché affronti la realtà esterna in modo più diretto e reale e per poter rafforzare il carattere.

Situazione lavorativa

Prima della carcerazione il soggetto lavorava nel settore artigianale.

In carcere ha frequentato un corso professionale dimostrando impegno ed interesse conseguendo il diploma.

Durante il periodo di affidamento ha lavorato come dipendente fisso nel settore del commercio, ma non lo si trovava spesso in sede di lavoro.

Il Centro ha proposto al soggetto di cercare un'attività che gli permettesse un'indipendenza e un'autonomia maggiore.

Attualmente l'affidato ha cambiato lavoro, attività che desidera continuare anche in futuro sia per la soddisfazione che tale lavoro gli dà e per lo stipendio buono che percepisce.

Relazione periodica (scritta dopo circa due mesi da quella precedente).

Il soggetto abita con i genitori.

Ha superato il periodo di incertezza e di dipendenza.

Partecipe, scrupoloso, mantiene con regolarità e frequenza settimanale i contatti con il Centro.

Ultimamente sembra però che il soggetto sia afflitto e preoccupato da alcuni problemi.

Lavora con costanza e impegno presso la ditta sopracitata, ed è soddisfatto del lavoro.

Molto curato nella persona e nell'abbigliamento, il soggetto denota una certa disponibilità economica.

Relazione di fine affidamento (scritta dopo circa 3 mesi dalla precedente).

Durante il periodo di affidamento il soggetto ha mantenuto con il Centro contatti regolari.

Ha evidenziato un senso critico le sue esperienze passate, manifestando un cambiamento di carattere anche se graduale, acquisendo una maggiore responsabilità e autonomia.

Ha lavorato con costanza e impegno e in futuro vorrebbe mettersi in proprio.

Si denota un graduale inserimento socio-lavorativo.

RIASSUNTO

L'Autore (ricollegandosi ad un precedente lavoro pubblicato in questa stessa Rivista nel 1983 sulla « Revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale nell'esperienza del distretto di Brescia nel triennio 1979-1980 »), aggiorna lo stato della dottrina e della giurisprudenza in ordine ai vari problemi che la pratica ha evidenziato in tema di concessione, gestione e revoca (eventuale) della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, introdotta nella legislazione italiana con l'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354.

Esamina poi analiticamente i dati statistici rilevati nel settore per numero 67 condannati affidati in prova nel 1982 dalla Sezione di sorveglianza di Brescia (di cui 36 affidati al Centro di servizio sociale di Brescia). L'indagine riguarda in particolare l'età, lo stato civile, il livello di istruzione, il luogo di provenienza e di residenza degli affidati, la frequenza e la tipologia dei reati oltre alle situazioni lavorative o professionali, la gestione dell'istruttoria e i criteri di accertamento adottati dalla Sezione, l'esito positivo o negativo della misura. Il tutto è corredato da numerose tabelle statistiche e da osservazioni conclusive in chiave critico-costruttiva, tra cui spicca l'esigenza di un sempre maggiore coordinamento fra i Centri di servizio sociale dello Stato ed i servizi sociali degli Enti Locali.

RESUME

L'auteur (se référant à un ouvrage précédent sur la « Révocation de la mise à l'essai au sein du service social dans l'expérience du département de Brescia au cours des années 1979-1980 », publié dans cette même Revue en 1983) présente une mise à jour de l'état de la doctrine et de la jurisprudence en ce qui concerne les différents problèmes mis en évidence par la pratique en matière d'octroi, de gestion et de révocation (éventuelle) de la mesure alternative de la mise à l'essai au sein du service social, introduite dans la législation italienne par l'article 47 de la loi n. 354 du 26 juillet 1975.

Il examine ensuite, d'une manière analytique, les données statistiques relevées dans le secteur sur 67 sujets condamnés et mis à l'essai en 1982 par la Section de surveillance de Brescia (dont 36 confiés au Centre de service social de Brescia). L'enquête porte notamment sur l'âge, l'état civil, le niveau d'instruction, le lieu de provenance et de domicile des sujets confiés, la fréquence et la typologie des délits commis, ainsi que sur les situations de travail ou professionnelles, la gestion de l'instruction et les critères de vérification adoptés par la Section, le résultat positif ou négatif de la mesure appliquée. Le tout est accompagné de plusieurs tableaux statistiques et par des remarques conclusives critiques et constructives, parmi lesquelles tranche l'exigence d'une coordination de plus en plus étroite entre les Centres de service social de l'Etat et les services sociaux des Organismes Locaux.

SUMMARY

The author (referring back to an article which appeared in this publication in 1983, « The revocation of the trial release program supervised by the social services as experienced in the Brescia district from 1979 to 1980 »), reassesses the status of the doctrine and the law as they relate to the various problems of delegation, administration and (eventual) revocation brought up by the actual, day-to-day operation of the alternative policy of trial release under the supervision of the social services, a policy introduced into Italian law on July 26, 1975, with article 47 of law no. 354.

He then presents an analytical examination of statistics taken from a 1982 trial release of 67 convicts conducted by the Brescia Penal Department (36 were released under the supervision of Brescia's Social Service Center). Paying particular attention to the age, marital status, education, hometown and residence of the released convicts, this study also looked at the crimes involved to determine which types had been committed and with what frequency, along with the work or professional situa-

tion, the management of the criminal case and the criteria used in the Department's investigations, plus the positive or negative effect of the program. This research, all backed by a large number of statistical tables, gives rise to a set of constructive critical observations which highlight, among other points, the constant need for increased coordination between the national government's social service centers and those run by the local governments.

RESUMEN

Empalmando con un trabajo anterior publicado en esta misma Revista en 1983, acerca de « La Revocación de la confianza en prueba del servicio social, ne la experiencia del distrito de Brescia en el trienio 1979-1980 », el autor actualiza el estado de la doctrina y de la jurisprudencia con respecto a los distintos problemas que la práctica ha evidenciado en lo que hace a la concesión, administración y revocación (posible) en la medida opcional de la confianza en prueba del servicio social, introducida por la legislación italiana con el art. 47 de la Ley N. 354 del 26 de julio de 1975.

Luego examina analíticamente los datos estadísticos observados en el sector de un número de 67 condenados confiados en prueba en 1982 por la Sección de vigilancia de Brescia (de los cuales, 36 confiados al Centro de Servicio Social de Brescia). La investigación se refiere en particular a la edad, al estado civil, al nivel de instrucción, al lugar de proveniencia y de residencia de los confiados, la frecuencia y la tipología de las faltas además de las situaciones laborales o profesionales, la dirección del sumario y los criterios de averiguación adoptados por la Sección, y el resultado positivo o negativo de la medida. Todo viene acompañado con numerosas tablas estadísticas y conclusiones en clave crítico-constructiva, entre las que se destaca la necesidad de una coordinación cada vez mayor entre los Centros de Servicio Social del Estado y los Servicios Sociales de los Organismos Locales.

ZUSAMMENFASSUNG

An einen fruheren Artikel uber den « Widerruf der probeweisen Anvertrauung an den Sozialdienst in den Erfahrungs des Distrikt Brescia in den Jahren 1979-1980 », der 1983 in dieser Zeitschrift veröffentlicht wurde, anknupfend, berichtet der Autor uber die neuesten Entwicklungen in der Doktrin und in der Jurisprudenz die jene, in der Praxis klar gewordenen Probleme angehen, welche die Themen der Gewahrung, der Betreuung und des (eventuellen) Widerrufs der alternativen Massnahme der probeweisen Anvertrauung an den Sozialdienst betreffen. Diese Massnahme wurde durch den Artikel 47 des Gesetzes Nr. 354 vom 36. Juli 1975 in die italienische Gesetzgebung eingeführt.

Er untersucht dann analytisch die statistischen Daten, die zu diesem Themenbereich fur 67 Verurteilte zusammengestellt worden sind, die von der « Sezione di Sorveglianza » (Überwachungsabteilung) in Brescia probeweise anvertraut worden sind. (36 der Verurteilten wurden dem « Centro di Servizio Sociale » (Sozialdienstzentrum) in Brescia anvertraut). Die Untersuchung betrifft ausser den Arbeits- oder Berufssituationen, der Fúhrung der Untersuchung und den, von der Überwachungsabteilung angewandten Feststellungskriterien, dem Erfolg oder Misserfolg der Massnahme in einzelnen Fallen, im besonderen Angaben uber Alter, Familienstand, Bildungsniveau, Herkunftsort und Wohnort der anvertrauten Personen, sowie die Háfugkeit und die Art ihrer Straftaten. Das Ganze wird von vielen statistischen Tabellen und konstruktiv-kritischen Schlussbetrachtungen begleitet, unter denen die Forderung nach einer immer starkeren Koordinierung zwischen den Zentren des staatlichen Sozialdienstes und den lokalen Sozialamtern hervorgehoben wird.

DIFFUSIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE IN CARCERE (*)

*Risultati di un rilevamento nazionale
sui tossicodipendenti detenuti*

CASTELLANI ROSSELLA

SOMMARIO: 1. - Metodologia e limiti del rilevamento. — 2. - Evoluzione del fenomeno droga dal 1979 al 1984. Studio campionario 1982-1984. — 3. - Analisi del rilevamento nazionale (anno 1984). — 4. - Considerazioni sul trattamento del tossicomane in carcere. — 5. - Elaborati statistici. — 6. - Schema del rilevamento.

1. - METODOLOGIA E LIMITI DEL RILEVAMENTO

Fare ricerca nel campo della tossicomania non è impegno facile, giacché il fenomeno è talmente complesso e vario da rendere impossibile utilizzare un approccio che non sia pluridisciplinare.

Tale aspetto è ancor più evidente quando si affronta il problema nell'ambito penitenziario, dove la percezione di esso risulta modificata dalla sovrapposizione di quella realtà tipica dell'istituzione «l'essere detenuto», perdendo all'ingresso in istituto, rispetto all'ambiente sociale esterno, determinate connotazioni e assumendone altre, più diffuse e meno classificabili.

Ciascuna realtà influenza l'altra, per cui essere tossicomane modifica l'essere detenuto e a sua volta l'essere detenuto influisce sull'essere tossicomane in un circolo vizioso che l'opera del trattamento tenta di spezzare.

Proprio per le trasformazioni che il problema assume la interazione droga-carcere va considerata parallelamente nella ricerca.

(*) Ricerca effettuata dall'Ufficio studi, ricerche e documentazione della Direzione Generale II.P.P. ed elaborata dalla Dr.ssa ROSSELLA CASTELLANI, educatrice in servizio presso il suddetto ufficio.

L'indagine che viene presentata, prendendo l'avvio da queste premesse, ha inteso individuare alcune aree fondamentali di tale relazione che tratteggiano la forma « ufficialmente visibile » del problema, senza assumersi la pretesa di verificare le motivazioni di esso, che implicherebbero un approccio di più vasta portata.

Lo scopo principalmente perseguito è solo quello di una « analisi epidemiologica generale », probabile base di lavoro per ricerche più articolate.

Il rilevamento, di tipo nazionale, ha dovuto usare una metodologia compatibile con lo specifico ambito di indagine; allo scopo è stata scelta la tecnica del questionario e la somministrazione agli istituti tramite Centro elettronico dell'Amministrazione, limitando la ricerca ad una data predeterminata (31 gennaio 1984).

Il questionario è stato elaborato da una commissione ministeriale composta da rappresentanti dell'Ufficio X, VII e V dell'Amministrazione, con la partecipazione di un esperto (ex art. 80) dell'istituzione penitenziaria.

Per la definizione di quale forma di tossicodipendenza considerare nel rilevamento, aspetto questo problematico all'interno della istituzione, dove parte del fenomeno, soprattutto nei suoi aspetti meno drammatici ma altrettanto significativi, risulta « sommerso », ci si è attenuti ad un criterio il più possibile obiettivo, anche se riduttivo, prendendo in considerazione quegli assuntori di droga il cui stato clinico all'ingresso o durante la carcerazione fosse stato accertato dal sanitario o risultasse in qualche modo nella cartella clinica.

Successivamente a tale fase sono state elaborate le variabili da analizzare, sempre seguendo l'ipotesi generale dell'interazione droga-carcere, e individuando quelle di sicuro rilevamento negli istituti.

Ne sono state scelte quattro: situazione giuridica del tossicodipendente, tipo di reato, tipo di sostanza assunta dal soggetto all'atto dell'ingresso, trattamento intramurale, rapporti tra trattamento e intervento esterno degli operatori territoriali.

I limiti della metodologia, che erano già stati segnalati dalla Commissione all'inizio della ricerca, quali l'impossibilità di controllo del metodo del rilevatore periferico, la parziale significatività del rilevamento di tipo fotografico, e la mancanza

d contatti preliminari negli istituti censiti, hanno costituito di fatto delle difficoltà nella conduzione dell'indagine; nel corso di essa si sono verificati casi di omissione di dati e di errori nell'interpretazione estremamente personalistica del questionario da parte di alcuni istituti.

Ciononostante si sono osservati nell'elaborazione parametri abbastanza rigidi, intervenendo con solleciti epistolari e contatti telefonici là dove erano presenti, già a una prima lettura, inesattezze.

Si deve comunque tener conto che l'indagine rendeva problematico un controllo di tali variabili interferenti sia per la sua estensione (a livello nazionale) sia per l'organizzazione istituzionale che varia a seconda della realtà penitenziaria, dell'entità dell'istituto e della dislocazione geografica.

Gli elaborati statistici dell'indagine vanno letti come descrizione delle caratteristiche del fenomeno e indicatori di massima della sua consistenza.

L'analisi dell'indagine è stata completata da alcune comparazioni tra dati nazionali e campionari, rilevati negli anni passati al fine di poter dare una proiezione evolutiva alla ricerca.

2. - EVOLUZIONE DEL FENOMENO DROGA DAL 1979 AL 1984. STUDIO CAMPIONARIO 1982-1984

Il possesso dei dati del rilevamento nazionale dell'84 ha permesso preliminarmente di fare un confronto sia su scala nazionale negli anni 1979-84 (1), mediante i dati forniti dall'Ufficio VII dell'Amministrazione, sia su base campionaria con i dati censiti nell'82 da una indagine dell'Ufficio studi.

La distribuzione dei tossicodipendenti (Tav. e Graf. 1) dal 1979 al 1984 registra una diminuzione lieve negli anni 80 (— 4,14 %) e notevole (— 33,92%) nel 1981.

Si può ben interpretare questo progressivo calo negli anni 80-81 come collegato al sopravvenire di due fenomeni: uno relativo all'emissione nell'80 del decreto ANIASI e all'inizio della distribuzione del metadone, con lo scopo di allontanare molti ragazzi dal mercato nero e dal « giro » delle orga-

(1) Con esclusione dell'anno 1983, in quanto non pervenutoci.

nizzazioni criminali. L'altro in ambito giuridico inerente alla concessione nell'81 dei benefici di indulto e amnistia che hanno determinato di riflesso un decremento (rispetto al 1980) nella popolazione detenuta del — 20,50 %.

Le strutture pubbliche in quegli anni tentano di agganciare attraverso il farmaco sostitutivo il tossicomane, ma quelle aspettative di diminuzione dello spaccio e del ricorso ai reati usato generalmente per mantenere la tossicomania non avviene nella misura ipotizzata; il fenomeno nel carcere dall'82 segnala una rapida curva ascendente (l'11 % dei tossicomani sui presenti detenuti).

Se nel 1981 le persone segnalate per « detenzione per uso personale » erano 2816 (2), nel 1982 si passa ad una quota quasi doppia con 4659 (2) segnalati.

Parimenti le persone denunciate per traffico, spaccio ed altri reati previsti dalla legge 685/75, dal 1981 al 1982 aumentano di ben 3.513 (2) unità.

Le variazioni della popolazione tossicodipendente calcolate a partire dal 1979, quale anno di riferimento, nel 1982 (+ 39,55 %) e nel 1984 (+ 56,80 %) risultano maggiori rispetto alle variazioni della popolazione detenuta negli stessi anni (nel 1982: + 20,45 %; nel 1984: + 51,57 %).

Il rapporto tra le variazioni indica come i tossicodipendenti, dopo la flessione degli anni 1980-81, in questi due anni abbiano avuto un aumento superiore a quello registrato nella stessa popolazione penitenziaria.

Se si considera il fenomeno usando come parametro, non più l'anno 1979, ma gli anni 1982-84 risulta una inversione di tendenza nel confronto tra le variazioni: nel 1984 la popolazione penitenziaria presenta una variazione di + 25,79 % rispetto a quella dei tossicomani detenuti + 12,36 %.

Si può quindi osservare che se nell'arco evolutivo dei 5 anni considerati il fenomeno è « drammaticamente aumentato », con una escalation tra il 1981 e il 1982, negli ultimi 2 anni tra il 1982 e il 1984 ha subito delle « variazioni », pur sempre di incremento, ma di più modesta entità.

Il confronto tra il campione del 1982 (Tav. 2) e quello del 1984, entrambi formati dagli stessi 15 istituti distribuiti

(2) Fonte: *Bollettini annuali del Ministero dell'Interno*, Servizio-Centrale Antidroga (anni 1981-198).

sul territorio nazionale e scelti a suo tempo per la notevole presenza del fenomeno, sottolinea l'incremento dei tossicomani e la disparità nella variazione percentuale tra popolazione detenuta (+ 33,46 %) e popolazione tossicomane (+ 44,24 %).

Questo ultimo dato solo apparentemente è diverso da quelli dedotti a livello nazionale negli stessi anni: l'analisi campionaria va letta con riferimento essenzialmente alla composizione del campione, formato da istituti come Milano, Roma, Napoli, ecc., grandi centri metropolitani dove si concentra tale utenza; ciò spiega questo maggiore aumento dei tossicomani rispetto alla popolazione penitenziaria.

L'analisi campionaria (Graf. 2) indaga anche su altre variabili come il sesso, la posizione giuridica, la droga assunta.

Nel campione dei tossicomani emerge la notevole differenza tra maschi e femmine per quanto riguarda l'incremento negli anni, maggiore nelle femmine (variazione percentuale + 65,75 %) rispetto ai maschi (+ 42,80 %).

La posizione giuridica (Tav. 3) in entrambi i rilevamenti privilegia quantitativamente la categoria dei soggetti in attesa di giudizio, in cui la variazione percentuale raggiunge il + 37,20 %.

All'interno della categoria in esecuzione pena abbiamo però negli anni 1982-84 una variazione maggiore rispetto a quella rilevata nella categoria precedente.

Sembrerebbe alla lettura di questi dati che la quota di soggetti tossicodipendenti, che nel 1984 sono in esecuzione pena, sia raddoppiata rispetto al 1982.

La distribuzione (Tav. e Graf. 4) dei tossicodipendenti rispetto alla sostanza di assunzione precedente alla carcerazione indica un aumento nel 1984 dei soggetti assuntori di eroina (dal 79,3 all'85,2 %), che di fatto rappresentano i « veri tossicomani » con caratteristiche specifiche di dipendenza psicofisica rispetto a forme minori di tossicofilia o al consumo di droghe leggere.

Più frequente nel 1984 anche l'uso di sostanze psicotrope, spesso usate per il consumo crociato: sono segnalate dagli istituti molti casi di uso di eroina-cocaina, eroina e psicofarmaci, ecc. oltre a forme di vera e propria politossicomania.

3. - ANALISI DEL RILEVAMENTO NAZIONALE (ANNO 1984)

Entità del fenomeno

Il fenomeno dei tossicodipendenti istituzionalizzati registra nel 1984 una percentuale del 9,7 % (Tav. 5) dei presenti sull'universo della popolazione detenuta (su 206 istituti censiti; esclusi i mandamentali).

Maggiore nel Nord Italia la quota dei tossicodipendenti rispetto alla popolazione detenuta generale 15,7 %, cui segue il Centro con il 7,4 % e il Sud 6,5 %.

Le donne tossicodipendenti in rapporto con l'universo delle detenute presenti risultano al Nord (con il 18,3 %) e al Centro (con il 17,5 %) tendenzialmente superiori ai maschi tossicomani presenti tra la popolazione generale maschile (Graf. 5).

La distribuzione regionale del campione nazionale di tossicodipendenti (Tav. 7), indica per quanto riguarda la categoria dei maschi una concentrazione al Nord, 52,8 %, cui segue il Sud, 29,6 %, e il Centro, 17,6 %; le donne risultano invece maggiormente presenti al Nord 57,4 % e al Centro 31,2 % rispetto al Sud 11,4 %.

La popolazione tossicomane in generale raggiunge nel Nord su 76 istituti censiti il 53,2 %, nel Centro su 55 istituti il 18,6 % e nel Sud su 75 istituti il 28,2 %.

Tra Nord e Sud, in cui risultano quasi un pari numero di istituti di riferimento, è possibile rilevare una significativa differenziazione nelle concentrazioni dei detenuti tossicomani, confermata, peraltro, anche dai dati del 1° semestre 1984 (3) sulle denunce per traffico, spaccio e altri reati, che segnalano il 53,7 % delle denunce al Nord contro il 21,86 % al Sud. Non è possibile fare un confronto con il Centro che raggruppa un minor numero di Regioni e di istituti, ma da altri indici, quali la presenza nell'area geografica del 24,38 % delle denunce per traffico, spaccio, ecc., la elevatissima punta di detenuti tossicomani nel Lazio, è facile intuire come il fenomeno sia largamente diffuso a livello centrale.

(3) Fonte: Ministero dell'Interno, 1° semestre 1984, *Osservatorio permanente sul fenomeno droga*.

Nel Nord Italia (Tav. 8) gli istituti penitenziari colpiti maggiormente sono collocati in Lombardia (28,6 %), Emilia Romagna (17,8 %), Piemonte (17,4 %), Veneto (17,3 %) e Liguria (12 %).

Nel Centro Italia (Tav. 9) abbiamo invece il Lazio (64,3 %) seguito dalla Toscana con il 21,4 %.

Nel Sud la struttura penitenziaria della Campania accoglie il 52,8 % dei tossicomani detenuti, risultando l'area geografica penitenziaria di maggiore concentrazione, segue la Sardegna con il 17,2 %.

Le strutture penitenziarie regionali che risultano più ricettive permettono di tracciare una mappa della situazione nell'ambito penitenziario: Lombardia, Campania, Lazio sono le Regioni più colpite con una utenza che va dalle 600 alle 500 unità; L'Emilia Romagna, il Piemonte, il Veneto, la Liguria raccolgono invece una utenza che varia dalle 400 alle 300 unità.

Anche i dati forniti dalla ricerca del Censis (4), che usa come indicatori del fenomeno le strutture territoriali, annoverano tali Regioni nel gruppo di quelle (num. 9) considerate come l'area di concentrazione della quasi totalità (l'86,91 %) degli utenti iscritti nei servizi a livello nazionale.

Il carico degli istituti penitenziari riflette, quindi, piuttosto significativamente la realtà dei territori di maggiore diffusione.

Tipo di reato e posizione giuridica

La Tav. 11, che descrive il tipo di reato dei detenuti tossicomani, illustra che il 43,1 % dei soggetti è in carcere per i reati previsti dalla legge sugli stupefacenti (L. 685/75), mentre il 52,2 % lo è sia per questo che per altri reati diversi dai precedenti.

Questo dato conferma quello già rilevato nella indagine campionaria del 1982 cioè l'accresciuta tendenza al ricorso ai reati, diversi dallo spaccio, per mantenere la propria tossicomania.

(4) Fonte: *Diffusione delle tossicodipendenze, quantità e qualità degli interventi pubblici e privati in Italia*, Ministero dell'Interno, Studi, ricerche e documentazione.

La posizione giuridica del campione nazionale di tossicomani è stata calcolata nella Tav. 12 in rapporto a quella dei detenuti presenti.

Tra i soggetti detenuti in attesa di giudizio definitivo è tossicomane il 10,9 %, tra quelli in esecuzione di pena il 5,7 %.

Nella Tav. 13 viene evidenziato alla categoria « Totale Italia » come sia elevata la percentuale dei tossicomani in attesa di giudizio definitivo 79,5 %, rispetto ai soggetti in esecuzione pena 18,6 %. Estremamente bassa è la percentuale dei soggetti in esecuzione delle misure alternative 1,9 %.

Tale proporzione è approssimativamente simile anche nelle varie aree geografiche italiane; solo il Sud registra una percentuale più elevata per quanto riguarda i soggetti in esecuzione pena (il 20 %), e quelli in esecuzione delle misure alternative (il 4,4 % rispetto allo 0,8 % nel Centro e all'1,1 % del Nord).

La Tav. 14 mette in luce la posizione giuridica dei tossicodipendenti, prendendo in esame la distribuzione all'interno delle aree geografiche: nel Nord è in attesa di giudizio il 54,2 %; nel Centro il 19 %, nel Sud il 26,8 %; per quanto riguarda la categoria « in esecuzione pena », il Nord registra il 51,5 %, il Centro il 18,1 % e il Sud il 30,4 %.

Nel Nord Italia (Tav. 15) le Regioni che contano il maggior numero di soggetti tossicodipendenti in attesa di giudizio sono la Lombardia e il Veneto, quelle che contano il maggior numero di soggetti in esecuzione pena sono la Lombardia e l'Emilia Romagna, mentre i soggetti in esecuzione delle misure alternative sono più frequenti in Emilia Romagna con il 45,5 %.

Nel Centro Italia (Tav. 16) il Lazio concentra il maggior numero di tossicodipendenti in attesa di giudizio (68,3 %) ed in esecuzione pena (44,9 %), seguito dalla Toscana.

È da notare che eccetto il Lazio nelle altre Regioni del Centro non risultano soggetti in esecuzione delle misure alternative.

Nel Sud Italia la Campania ha il 54,2 % di tossicomani in attesa di giudizio, il 36,8 % in esecuzione pena, ed è l'unica Regione che conta soggetti in esecuzione delle misure alternative.

Segue la Sardegna con un elevato numero di detenuti tossicomani, 33,8 %, in esecuzione pena.

Tipo di droga assunta precedentemente alla carcerazione

L'eroina con l'83,2 %, la marijuana e l'hashish con il 6,1 %, il metadone 3,7 % e la cocaina 3,4 % sono le droghe in ordine di frequenza più diffuse nella popolazione tossicodipendente detenuta (Tav. 18).

Si deve comunque tener conto nella lettura di questi dati del fenomeno dell'assunzione di più sostanze psicotrope, per cui le droghe citate in un considerevole numero di casi sono assunte in concomitanza con altri tipi di sostanze (es. eroina-cocaina, eroina-metadone, eroina-psicofarmaci).

All'interno della categoria delle donne tossicodipendenti eroina e cocaina risultano essere le droghe più usate, mentre per i maschi maggiore è l'uso di eroina seguito dalla categoria dei cannabici.

Ad una analisi estesa anche alle aree geografiche italiane il fenomeno (Tav. 19) assume una forma pressoché simile per quanto riguarda la distribuzione dell'eroina che risulta in tutte e tre le aree geografiche la droga principale.

Per le altre sostanze considerate la distribuzione varia: al Nord risultano sostanze di maggior consumo metadone e cocaina, al Centro cannabici e cocaina, al Sud la cocaina.

L'analisi comparativa tra Nord — Centro — Sud (Tav. 19) evidenzia che l'eroina è più frequente al Nord (56,8 %) e al Sud (28,6 %), il metadone al Nord (70,2 %) e al Centro (21,9 %), la cocaina al Sud (43,5 %) e al Nord (35,5 %).

Trattamento psicofarmacologico

Negli istituti penitenziari censiti un elemento innovatore che è stato rilevato, rispetto alle precedenti indagini, è quello del « trattamento » intramurale.

La percentuale dei tossicodipendenti trattati psico-farmacologicamente rispetto ai tossicomani presenti al 31 gennaio 1984 è del 72,6 % (Tav. 20 e Graf. 9).

Le donne tossicodipendenti registrano una percentuale superiore, rispetto agli uomini, di soggetti trattati: il 79,1 % contro il 72 % dei maschi.

La distribuzione per aree geografiche delinea come la quota dei soggetti in trattamento, in rapporto agli utenti local-

mente presenti, sia maggiore al Centro (85,8 %), cui segue il Nord (80,3 %) e il Sud (49,2 %).

Ad una lettura più approfondita del trattamento si sono suddivisi nelle Tav. 21 e 22 i soggetti in trattamento farmacologico e quelli in trattamento psicologico.

Da ciò è emerso che l'aspetto farmacologico nel trattamento delle tossicodipendenze è nettamente superiore rispetto a quello psicologico: il 61,7 % dei tossicomani presenti è trattato con farmaci, mentre il 21,9 % con intervento psicologico (Tav. 21).

Un esiguo numero di soggetti 449 (5) (il 15,2 % dei tossicodipendenti trattati), di cui 373 maschi e 76 femmine, usufruisce di un trattamento completo sia farmacologico che psicologico.

Nella Tav. 21 emerge come sui tossicodipendenti presenti nel Nord venga preso in trattamento farmacologico il 70,9 % dei soggetti e in quello psicologico il 21,3 %, nel Centro il 59,6 % in trattamento farmacologico e il 41,5 % in trattamento psicologico, nel Sud il 45,6 % in trattamento con farmaci e solo il 10,1 % in trattamento psicologico.

Dal Nord al Sud la percentuale dei soggetti trattati farmacologicamente rispetto alla popolazione localmente concentrata dei tossicodipendenti diminuisce progressivamente (dal 70,9 % al 45,6 %).

Nel Centro Italia l'aspetto psicologico, il 41,5 %, è il più curato rispetto al Nord (21,3 %) e al Sud (10,1 % su un totale di 1138 tossicomani), dove nonostante il numero dei tossicodipendenti sia maggiore rispetto al Centro, tale intervento è estremamente carente.

Questo dato è confermato anche dal confronto interregionale della Tav. 22.

Operatori esterni (équipe U.S.L.) e trattamento

La legge 685/75 all'art. 84 prescrive la collaborazione delle istituzioni penitenziarie con le strutture pubbliche esterne.

(5) Tale dato è compreso per esigenze statistiche in entrambe le categorie di trattamento considerate nelle Tav. 21-22.

A tal proposito si è voluto verificare in che misura avviene questa collaborazione e quanto incide sul trattamento intramurale.

Nella Tav. 23 si riscontra come il totale degli operatori esterni, proveniente per lo più dalle U.S.L. regionali, che si occupano del fenomeno in carcere, in totale raggiunge le 231 unità (6), con una proporzione di 1 operatore ogni 17 soggetti tossicomani.

Prendendo in considerazione la frequenza del fenomeno secondo le aree geografiche la proporzione varia: 1 a 13 nel Nord, 1 a 25 nel Centro, 1 a 28 nel Sud (7).

Per quanto riguarda la percentuale di soggetti trattati specificamente dagli operatori esterni, solo il 38,3% dei soggetti tossicomani in trattamento psicofarmacologico viene attribuito dalle istituzioni penitenziarie interpellate all'intervento di tali operatori.

I maschi con il 39,2% sono più trattati dagli operatori esterni rispetto alle femmine 29,4%, che invece come emerge nella Tav. 20) sono più trattate in generale dei maschi, probabilmente a livello degli operatori interni.

L'intervento esterno è quindi maggiore al Centro e al Nord, molto scarso al Sud.

In generale tali operatori non riescono a intervenire neppure sulla metà dei soggetti ufficialmente presi in trattamento dall'istituzione, senza considerare che in rapporto non ai trattati, ma ai tossicomani detenuti presenti la percentuale di intervento di questa categoria diminuisce ulteriormente e non riesce nemmeno a raggiungere un terzo degli utenti.

I dati del rilevamento, inerenti sia al trattamento psicofarmacologico che alla presenza del personale dei presidi sanitari pubblici nel carcere, penalizzano le strutture penitenziarie del meridione, combaciando con quelli forniti dalla ricerca del Censis (8) sulla diffusione dei servizi territoriali pubblici, ritenuti carenti nel Sud dal punto di vista quantitativo e qualitativo, non per una diversa concentrazione del feno-

(6) Comprensive di più categorie dall'infermiere, allo psicologo al medico.

(7) Tali proporzioni aumentano notevolmente se si pensa alle singole specialità professionali, ad esempio uno psicologo in generale avrà una utenza molto superiore alle 17 unità.

(8) Fonte: Ministero dell'Interno, Rapporto conclusivo - Ricerca CENSIS, 1984.

meno ma per la minore disponibilità di mezzi finanziari e la minore professionalità di tale zona geografica.

Ancora una volta l'istituzione penitenziaria assolve la funzione di uno specchio che riflette il proprio habitat territoriale.

4. - CONSIDERAZIONI SUL TRATTAMENTO DEL TOSSICODIPENDENTE IN CARCERE

Raggruppando le variabili rilevate nell'indagine, è possibile delineare gli aspetti principali del tossicomane « tipo » che vive nell'ambiente penitenziario: nella quasi totalità dei casi è un eroinomane, 83,2 %; giudicabile, 79,5 %; detenuto per reati previsti dalla legge stupefacenti ma soprattutto per altri reati (furto, rapina, ecc.). Se si considera la variabile sesso, i soggetti non si differenziano come caratteristiche se non per il tipo di reato.

Il gruppo tossicomane femminile fa ricorso più ai reati di detenzione, spaccio, ecc., previsti dalla legge stupefacenti che ai reati comuni come ad esempio il furto.

Il comune denominatore per maschi e femmine è in primo luogo l'eroina; l'istituzione penitenziaria si è trovata quindi a dover gestire nel tempo principalmente questo tipo di soggetti, la cui dipendenza dalla « sostanza » è divenuta una esigenza coattiva della personalità. Non a caso le difficoltà di offrire proposte alternative alla terapia farmacologica hanno in questi anni rafforzato, anche nel carcere, la medicalizzazione del problema (il 61,7 % dei tossicomani detenuti è trattato con farmaci), mentre il ricorso a terapie o a forme di trattamento alternative è estremamente esiguo.

Se l'intervento del territorio nel carcere, che risulta dai dati del rilevamento ancora disomogeneo a livello nazionale e difficoltoso nella prassi, dovrebbe avere una più ampia diffusione e organizzazione, è anche importante che si ponga l'accento su strutture e sovrastrutture che all'interno degli istituti dovrebbero permettere di lavorare con tale categoria di utenti.

Esperienze recenti in paesi esteri (Olanda, Stato di New York, Germania) hanno dimostrato che non è impossibile par-

lare nel carcere di efficaci forme di trattamento alternative al farmaco.

Le condizioni psicologiche e psichiatriche, che sottono il sintomo « droga », a cui si aggiunge lo stato di detenzione, con tutti i problemi ad esso connessi, non permettono di adottare un metro univoco in materia di trattamento del drogato in carcere; l'intervento, pertanto, esige proposte e possibilità diversificate che tengano conto di due piani di realtà: il tipo di « Tossicomania » a cui ci si trova di fronte, comprese sia la motivazione del soggetto a smettere l'assunzione che le condizioni eziologiche preminenti nello specifico, e la posizione giuridica.

L'istituzione penitenziaria potrebbe costituire un filtro, invece che un serbatoio per i tossicomani detenuti, in quanto può agganciare i tossicomani più ricettivi, selezionare i soggetti più motivati, preparare varie categorie di tossicodipendenti (a seconda della situazione giuridica) e del reato ad affrontare in modo alternativo la detenzione, attraverso gli strumenti legislativi a disposizione e le proposte provenienti dal territorio: servizi ambulatoriali, comunità terapeutiche, cooperative di lavoro, gruppi autogestiti, case famiglia, ecc.

Se il carcere, secondo l'orientamento della legge di riforma, costituisce un polo dialettico aperto verso il territorio, non è improbabile creare e controllare tali canali terapeutici.

Un'altra strada perseguibile può essere quella di creare spazi strutturali e operativi ampi all'interno degli istituti, soprattutto quelli con elevato tasso di tossicodipendenza, che permettano al soggetto di usufruire su base volontaria di programmi di trattamento terapeutico specifici per la sua problematica, senza isolarlo dall'ambiente penitenziario, che di fatto resta la realtà con cui lui deve interagire e a cui deve reagire nel momento in cui droga e reato si sono incontrati. Allo stesso tempo tali possibilità di trattamento possono prevenire l'effetto dannoso di un indiscriminato e promiscuo inserimento nel carcere e dei fenomeni di aggravamento della stessa patologia.

Queste ipotesi di lavoro necessitano della utilizzazione e formazione di personale addestrato interno e del collegamento tra i settori della giustizia (dagli organi giudicanti alle sezioni di sorveglianza, al carcere) e settori socio-sanitari territoriali pubblici o privati.

5. — ELABORATI STATISTICI

TAVOLA 1. — *Variazione percentuale negli anni 1979-1984 dei detenuti e internati ristretti negli istituti penitenziari per adulti.*

A N N O D E L R I L E V A M E N T O	Detenuti e internati presenti (esclusi i ristretti nelle case mandamentali)	Variazione percentuale negli anni
30 settembre 1979	27.501	—
31 dicembre 1980	30.416	+ 10,59
31 dicembre 1981	27.889	+ 1,41
31 dicembre 1982	33.138	+ 20,49
31 gennaio 1984	41.686	+ 51,57

TAVOLA 1A. — *Variazione percentuale negli anni 1979-1984 dei detenuti tossicomani ristretti negli istituti penitenziari per adulti*

A N N O D E L R I L E V A M E N T O	Detenuti tossicomani (% sulla popolazione detenuta)	Variazione percentuale negli anni
30 settembre 1979	2.579 (9,3)	—
31 dicembre 1980	2.472 (8,1)	— 4,14
31 dicembre 1981	1.704 (6,1)	— 33,92
31 dicembre 1982	3.599 (11,0)	+ 39,55
31 gennaio 1984	4.044 (9,7)	+ 56,80

GRAFICO 1. - *Distribuzione della popolazione penitenziaria e dei tossicodipendenti detenuti negli anni 1979-1984. (Rif. tav. 1, 1A)*

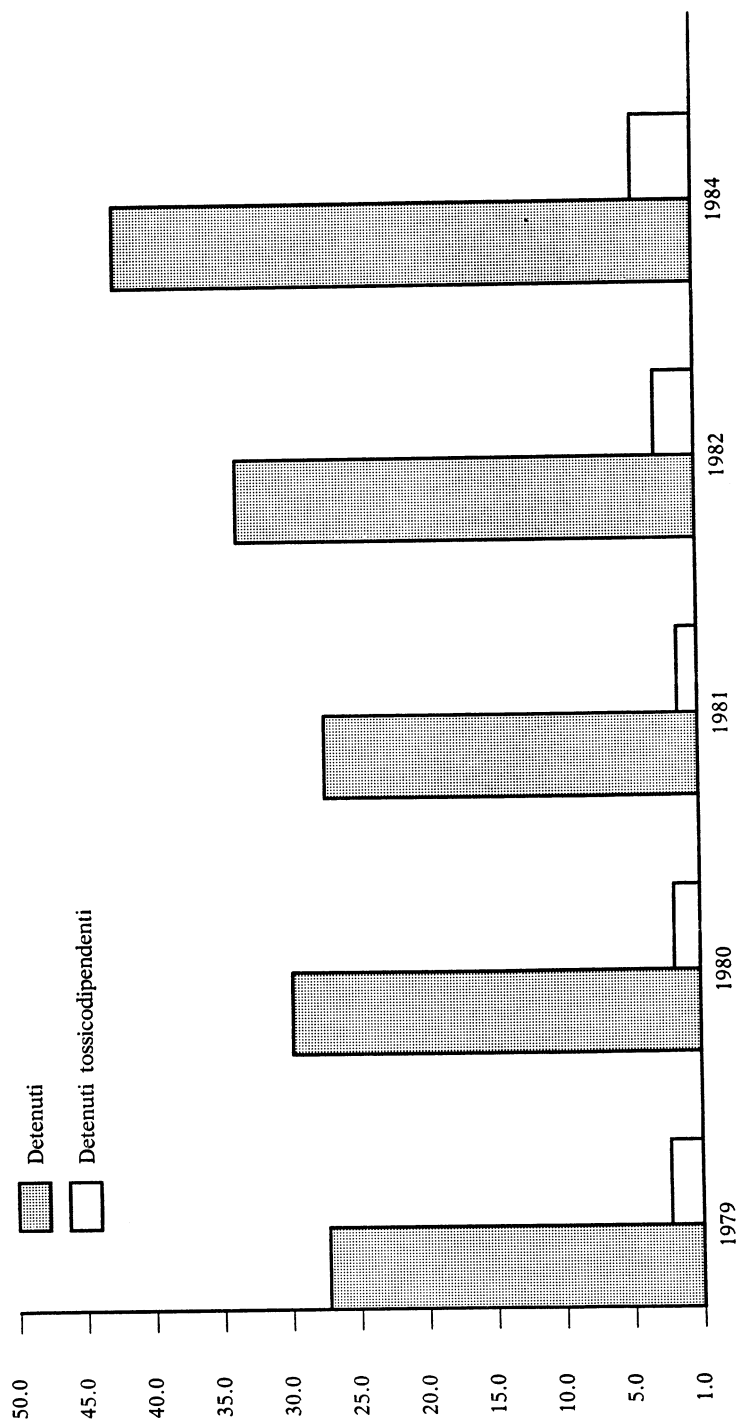


TAVOLA 2. — Confronto tra la variazione della popolazione detenuta e quella del gruppo di tossicomani detenuti, presenti in alcuni istituti campione d'Italia (1) in due successivi rilevamenti (anni 1982-1984).

	Rilevamento del 24 maggio 1982			Rilevamento del 31 gennaio 1984			Variazione Percentuale negli anni 1982-1984					
	M	F	T	M	F	T	M	F	T			
Detenuti ed internati	8.989	543	9.532	11.910	717	12.627	+	32,49	+	32,04	+	32,46
Detenuti tossicodipendenti	1.091	73	1.164	1.558	121	1.679	+	42,80	+	65,75	+	44,24

(1) Il campione è costituito da 15 istituti penitenziari italiani situati nelle varie aree geografiche (dal Nord al Sud).

(1) Il campione è costituito da 15 istituti penitenziari italiani situati nelle varie aree geografiche (dal Nord al Sud).

GRAFICO 2. - Tossicodipendenti detenuti negli anni 1982-1984, in alcuni istituti penitenziari campioni
(Rif. tav. 2)

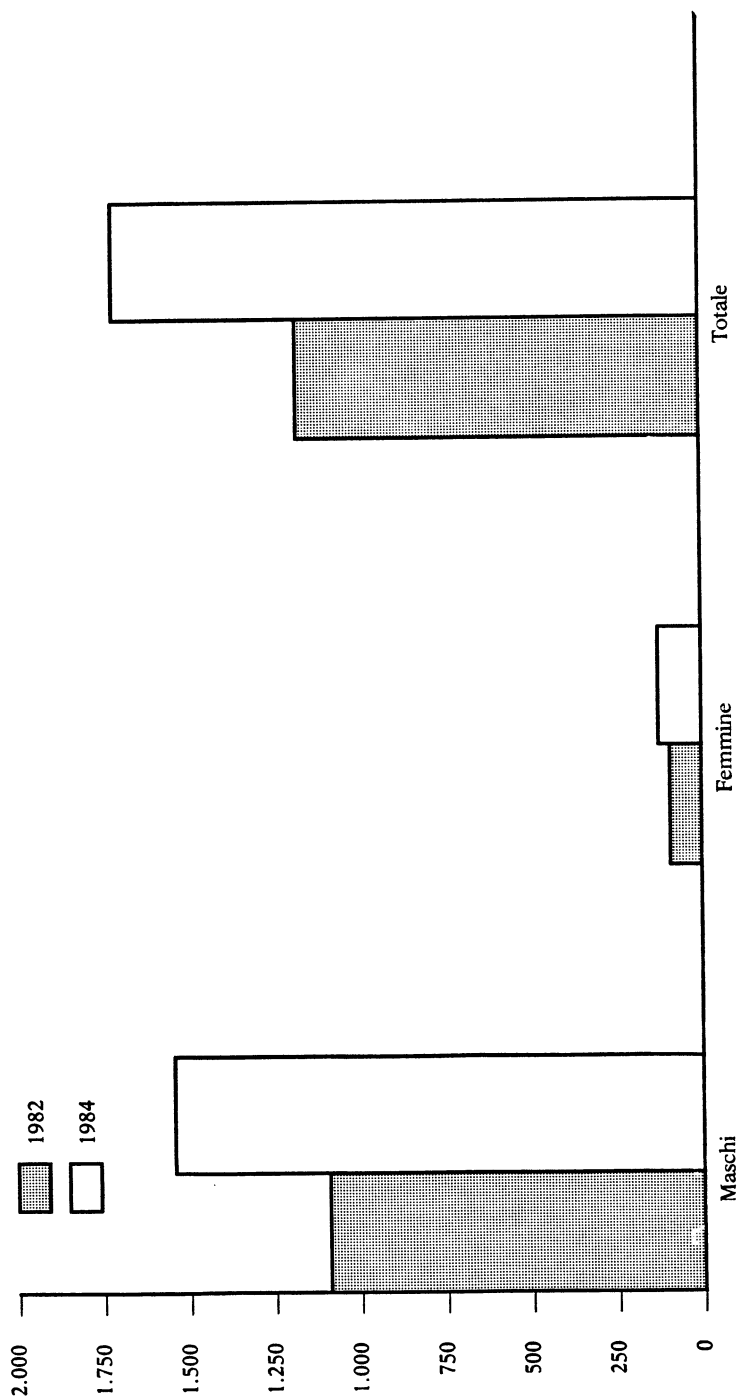


TAVOLA 3. - *Variazione percentuale negli anni 1982-1984 di un campione di tossicodipendenti detenuti in relazione alla posizione giuridica.*

	Tossicodipendenti presenti al 24 maggio 1982			Tossicodipendenti presenti al 31 gennaio 1984			Variazione percentuale negli anni 1982-1984 (1)
	M	F	T	M	F	T	
In attesa di giudizio	980	71	1.051	1.341	101	1.442	+ 37,20
In esecuzione pena	111	2	113	217	20	237	+ 109,73

(1) La variazione percentuale è calcolata sui totali.

16 GRAFICO 3. - Posizione giuridica dei tossicodipendenti del campione rilevato negli anni 1982 e 1984
(Rif tav. 3)

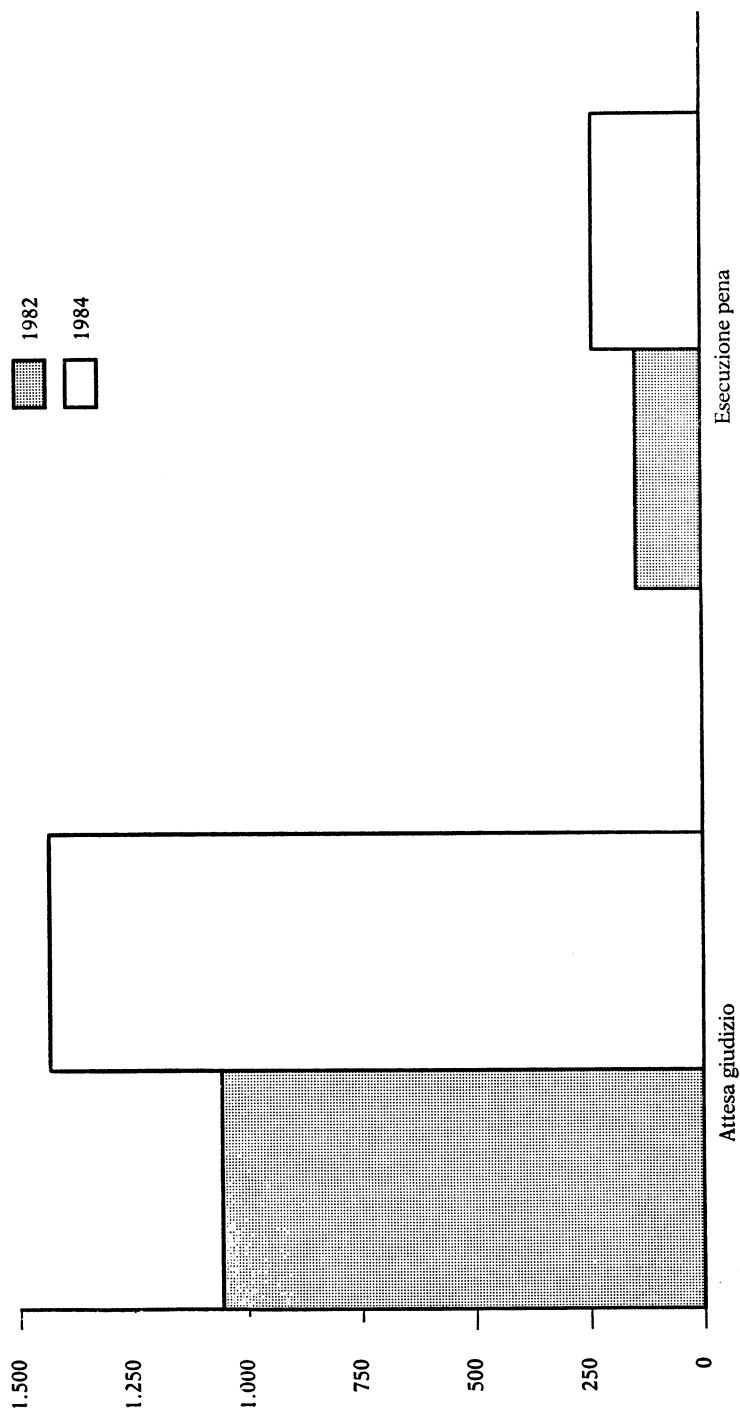
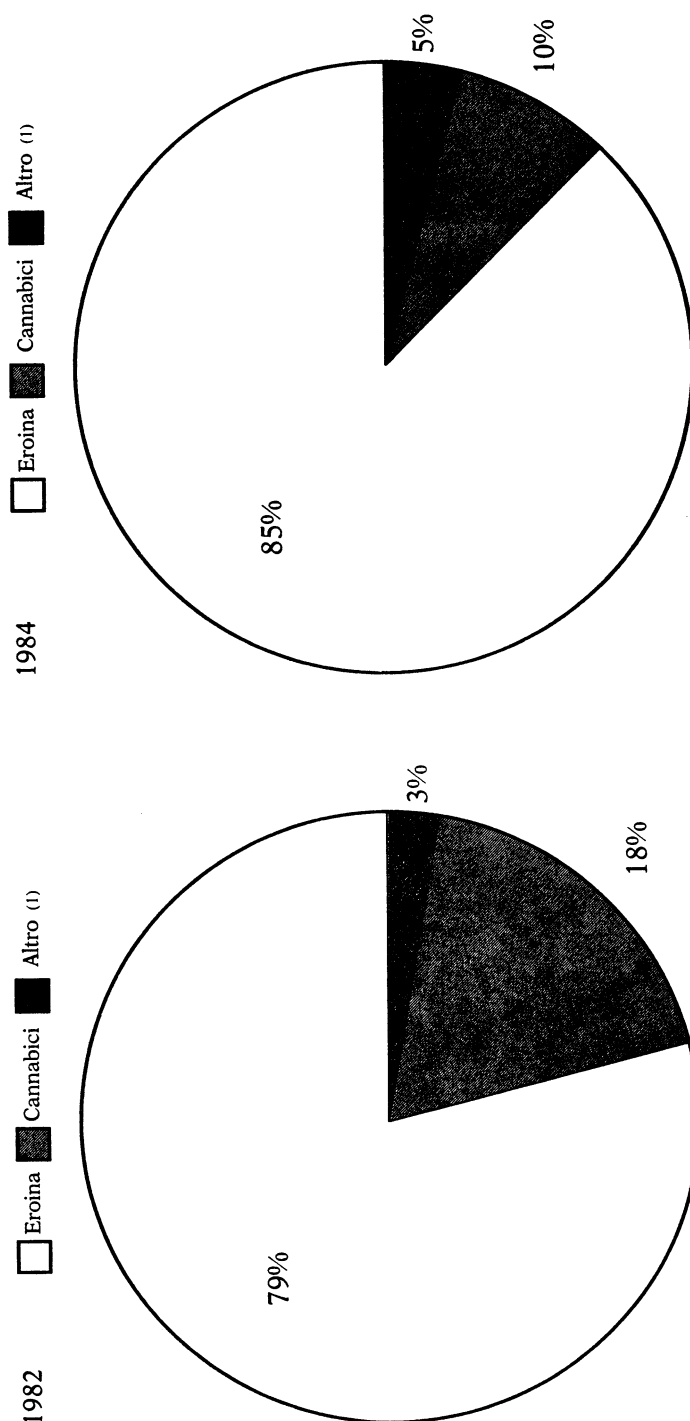


TAVOLA 4. — *Distribuzione dei tossicodipendenti negli anni 1982-1984, secondo tipo di droga assunta precedentemente alla carcerazione (1).*

DROGHE	Tossicodipendenti presenti al 24 maggio 1982					Tossicodipendenti presenti al 31 gennaio 1984				
	M	%	F	%	T	%	M	%	F	%
Eroina e altri oppiacei	743	78,0	66	97,0	809	79,3	1.307	84,4	115	95,0
Cannabici	183	19,3	1	1,5	184	18,0	168	10,9	2	1,7
Altro (allucinogeni e sostanze psicotrope)...	26	2,7	1	1,5	27	2,7	73	4,7	4	3,3
TOTALE ...	952	100,0	68	100,0	1.020	100,0	1.548	100,0	121	100,0
										100,0

(1) I dati sono parziali e si riferiscono al rilevamento campionario.

GRAFICO 4. - Tipo di droga assunta dai tossicomani precedentemente alla detenzione. Anni 1982-1984.
(Rilevamento campionario. Rif. tavola 4)



(1) Allucinogeni e sostanze psicotrope

TAVOLA 5. — Tossicodipendenti detenuti presenti al 31 gennaio 1984 negli istituti penitenziari italiani per adulti in rapporto alla popolazione detenuta presente, secondo aree geografiche.

REGIONI	ISTITUTI CENSITI (1) N.	Detenuti presenti al 31 gennaio 1984			Tossicodipendenti presenti al 31 gennaio 1984				
		M	F	T	M	%	F	%	T
Nord	76	12.670	994	13.664	1.969	(15,5)	182	(18,3)	2.151
Centro	55	9.513	564	10.077	655	(6,8)	99	(17,5)	754
Sud	75	17.739	566	17.945	1.103	(6,3)	36	(6,3)	1.139
TOTALE ITALIA ...	206	39.562	2.124	41.686	3.727	(9,4)	317	(14,9)	4.044

1) Sono esclusi i carceri mandamentali.

GRAFICO 5. - Tossicodipendenti presenti in Italia al 13 gennaio 1984. (Rif. tav. 5)

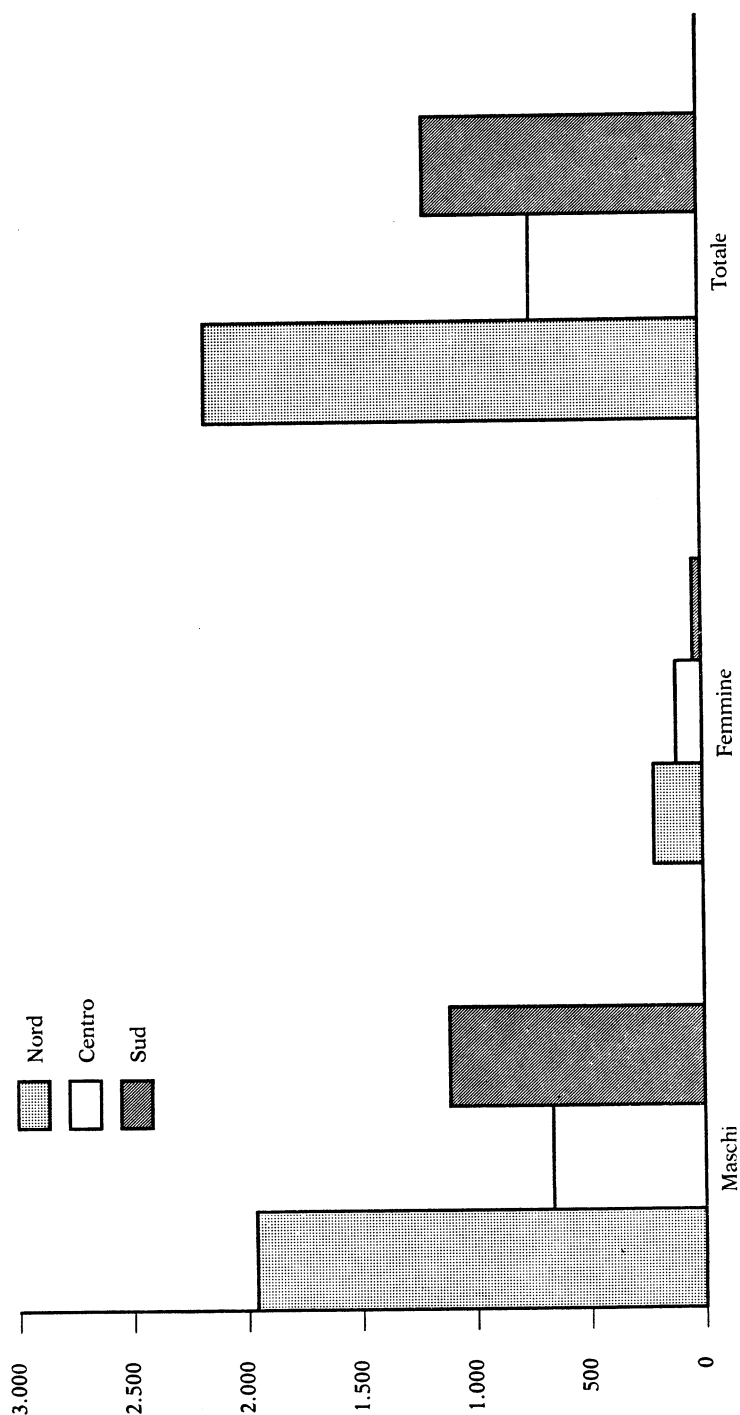


TAVOLA 6. – Tossicodipendenti detenuti in Italia al 31 gennaio 1984 secondo il sesso.

T O S S I C O D I P E N D E N T I		
M	F	T
3.727	317	4.044
92,1 %	7,9 %	100,0 %
(1) Esclusi i ristretti nei mandamentali.		

TAVOLA 7. – Percentuale dei maschi e delle femmine tossicodipendenti, detenuti al 31 gennaio 1984, secondo aree geografiche.

REGIONE	T O S S I C O D I P E N D E N T I					
	M	%	F	%	T	%
Nord	1.969	52,8	182	57,4	2.151	53,2
Centro	655	17,6	99	31,2	754	18,6
Sud	1.103	29,6	36	11,4	1.139	28,2
TOTALE ITALIA...	3.727	100,0	317	100,0	4.044	100,0

**TAVOLA 8. — Tossicodipendenti detenuti
presenti nel Nord-Italia**

REGIONI	Tossicodipendenti presenti detenuti al 31 gennaio 1984					
	M	%	F	%	T	%
Piemonte	355	18,0	20	11,0	375	17,4
Valle d'Aosta	1	0,1	—	—	1	—
Lombardia	568	28,8	47	25,8	615	28,6
Liguria	237	12,0	20	10,9	257	12,0
Trentino A. Adige ..	96	4,9	12	6,6	108	5,0
Friuli V. Giulia ...	40	2,0	1	0,6	41	1,9
Veneto	338	17,2	33	18,2	371	17,3
Emilia Romagna ..	334	17,0	49	26,9	383	17,8
TOTALE...	1.969	100,0	182	100,0	2.151	100,0

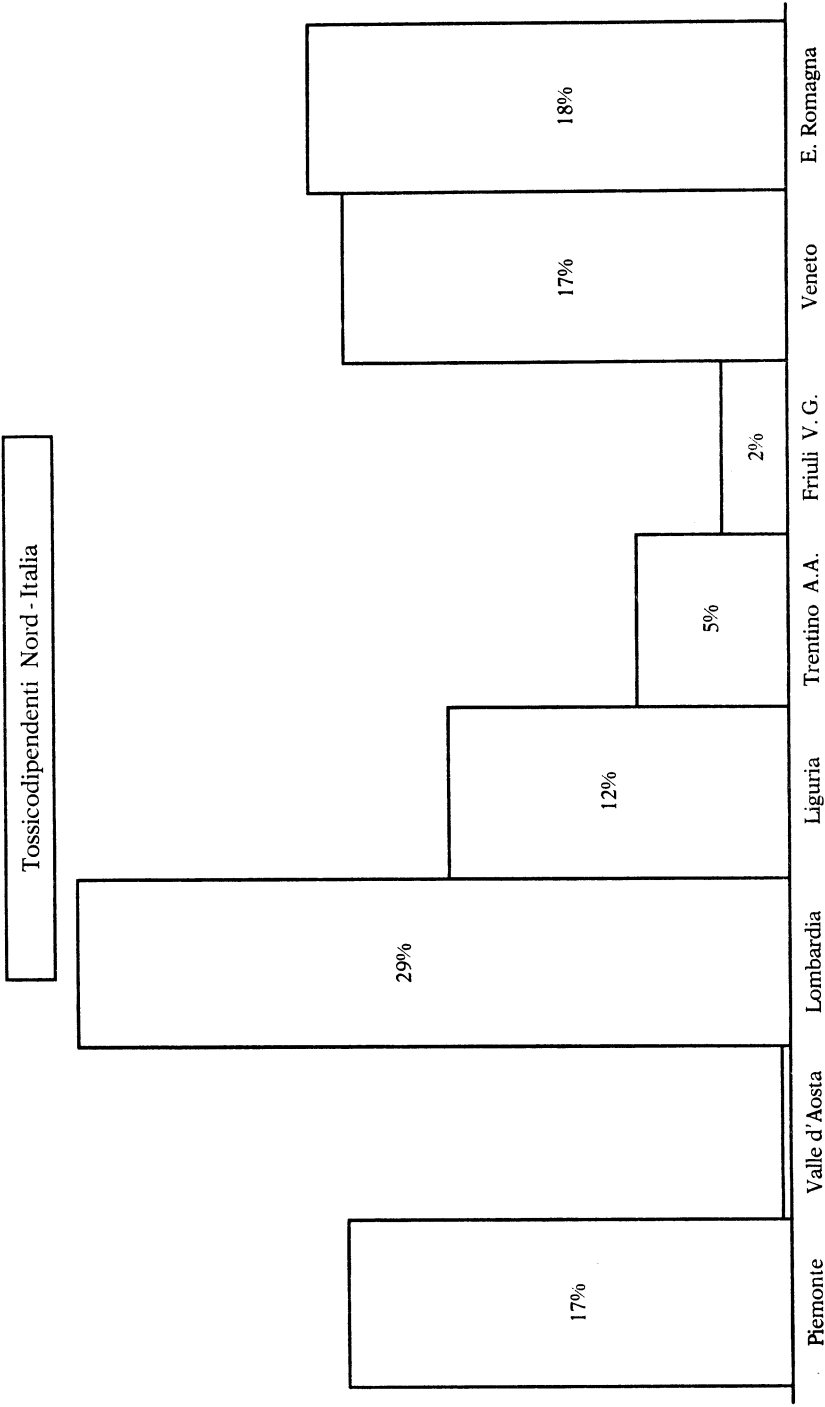
**TAVOLA 9. — Tossicodipendenti detenuti
presenti nel Centro-Italia**

REGIONI	Tossicodipendenti detenuti presenti al 31 gennaio 1984					
	M	%	F	%	T	%
Toscana	150	22,9	11	11,1	161	21,4
Umbria	12	1,9	19	19,2	31	4,1
Marche	71	10,8	6	6,1	77	10,2
Lazio	422	64,4	63	63,6	485	64,3
TOTALE...	655	100,0	99	100,0	754	100,0

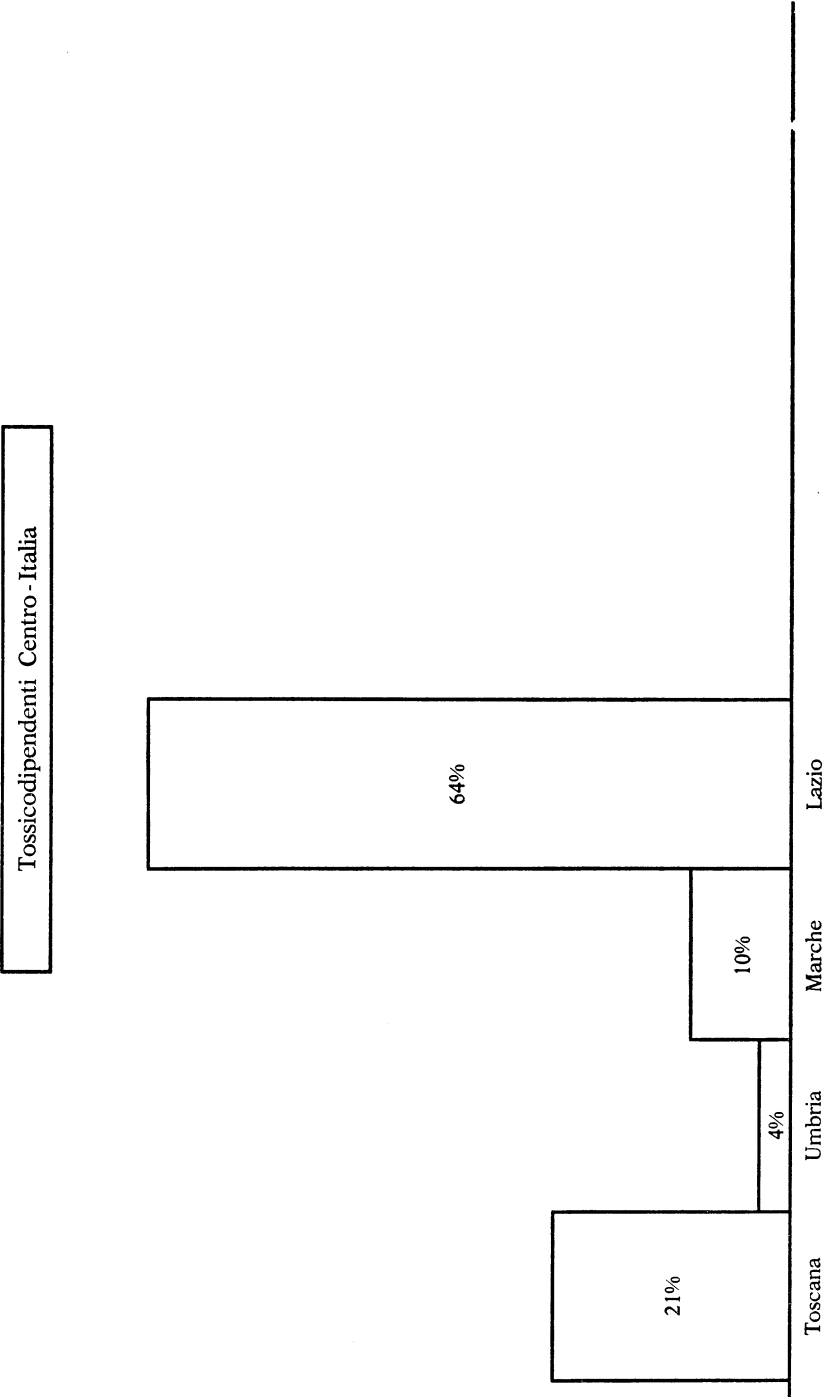
TAVOLA 10. - Tossicodipendenti detenuti presenti nel Sud-Italia.

R E G I O N I	Tossicodipendenti detenuti presenti al 31 gennaio 1984					
	M	%	F	%	T	%
Abruzzi	52	4,7	8	22,2	60	5,3
Molise	--	--	--	--	--	--
Campania	584	52,9	17	47,2	601	52,8
Puglie	170	15,4	4	11,1	174	15,3
Basilicata	5	0,5	--	--	5	0,4
Calabria	21	1,9	--	--	21	1,8
Sicilia	79	7,2	3	8,4	82	7,2
Sardegna.....	192	17,4	5	11,1	196	17,2
TOTALE....	1.103	100,0	36	100,0	1.139	100,0

GRAFICO 6. - Distribuzione dei tossicodipendenti istituzionalizzati secondo aree geografiche. (Rif. tav. 8)



Segue: GRAFICO 6. - (Rif. tav. 9)



Segue: GRAFICO 6. - (Rif. tav. 10)

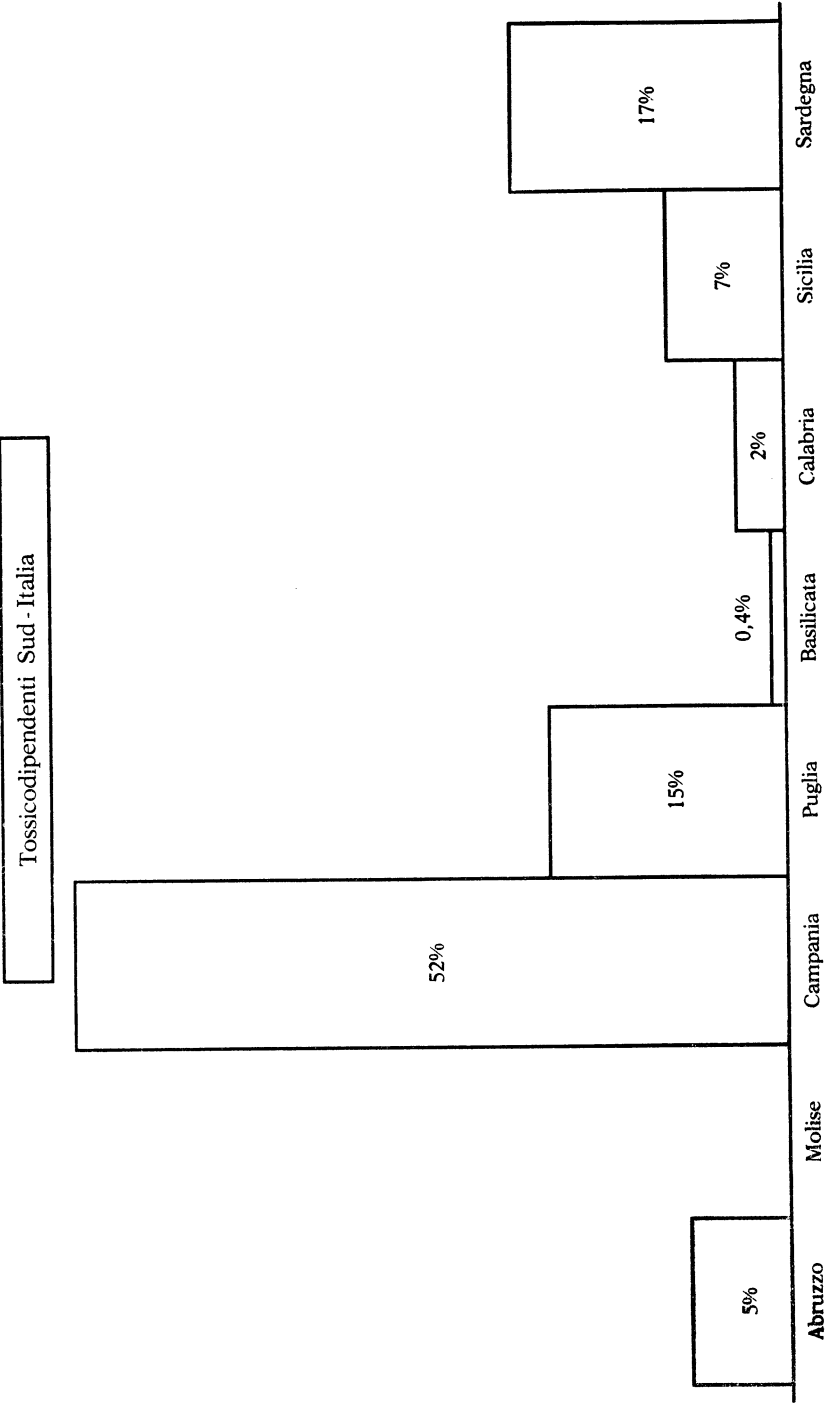


TAVOLA 13. — Posizione giuridica dei tossicodipendenti detenuti, suddivisi secondo aree geografiche.

R E G I O N I	In attesa di giudizio definitivo			In esecuzione pena			In esecuzione misure alternative			T O T A L E		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Nord	1.587	155	1.742	361	26	387	21	1	22	1.969	182	2.151
%	80,6	85,2	80,9	18,3	14,3	18,0	1,1	0,5	1,1	100,0	100,0	100,0
Centro	531	81	612	121	15	136	3	3	6	655	99	754
%	81,1	81,8	81,1	18,5	15,2	18,1	0,4	3,0	0,8	100,0	100,0	100,0
Sud	831	30	861	222	6	228	50	—	50	1.103	36	1.139
%	75,4	83,4	75,6	20,1	16,6	20,0	4,5	—	4,4	100,0	100,0	100,0
TOTALE ITALIA ...	2.949	266	3.215	704	47	751	74	4	78	3.727	317	4.044
%	79,1	83,9	79,5	18,9	14,8	18,6	2,0	1,3	1,9	100,0	100,0	100,0

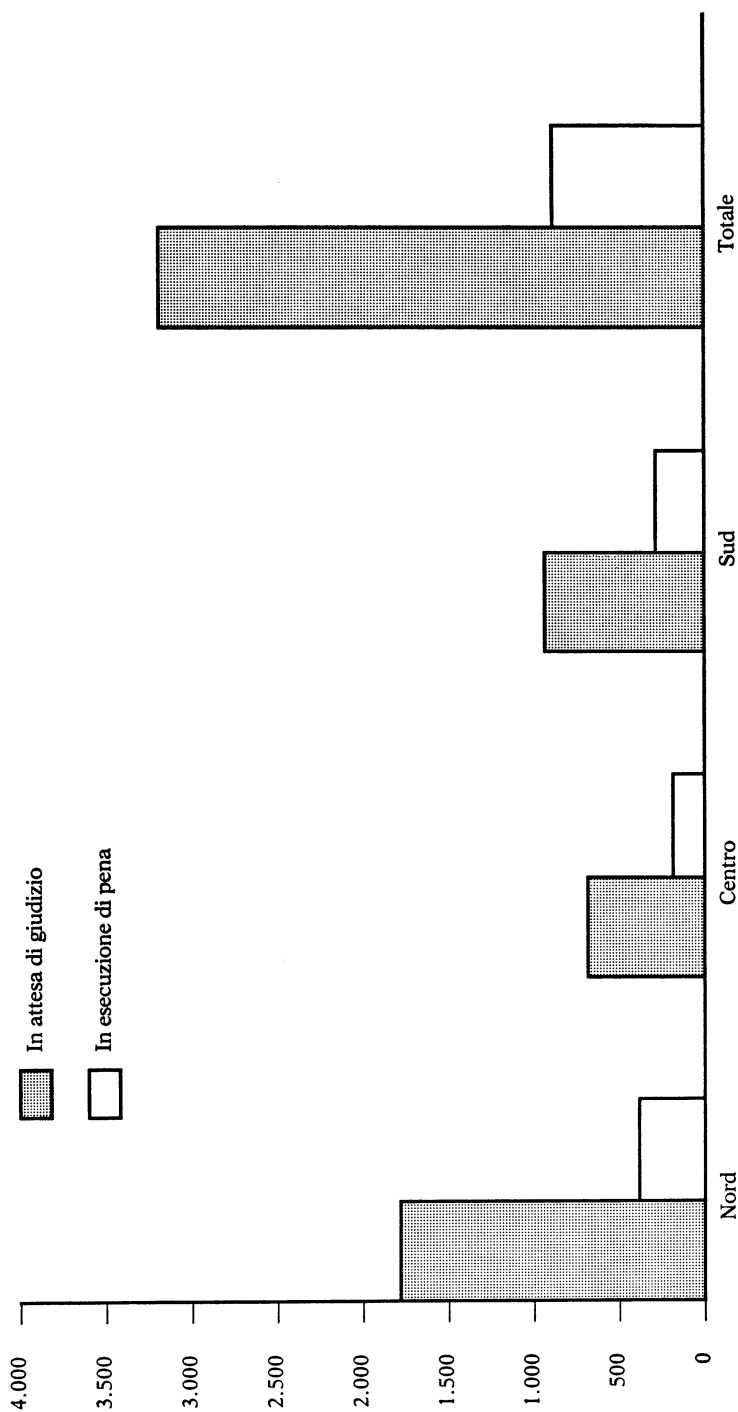
TAVOLA 15. — *Posizione giuridica dei tossicodipendenti del Nord-Italia.*

[illegible]

TAVOLA 17. — Posizione giuridica dei tossicodipendenti del Sud-Italia.

R E G I O N I	In attesa di giudizio			In esecuzione pena			In esecuzione misure alternative		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T
Abruzzi	38	7	45	14	1	15	—	—	—
%	4,6	23,3	5,2	6,3	16,7	6,6	—	—	—
Molise	—	—	—	—	—	—	—	—	—
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	452	15	467	82	2	84	50	—	50
%	54,4	50,0	54,2	36,9	33,3	36,8	100,0	—	100,0
Puglie	137	3	140	33	1	34	—	—	—
%	16,5	10,0	16,3	14,9	16,7	14,9	—	—	—
Basilicata	5	—	5	—	—	—	—	—	—
%	0,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—
Calabria	19	—	19	2	—	2	—	—	—
%	2,3	—	2,2	0,9	—	0,9	—	—	—
Sicilia	63	3	66	16	—	16	—	—	—
%	7,6	10,0	7,7	7,2	—	7,0	—	—	—
Sardegna.....	117	2	119	75	2	77	—	—	—
%	14,0	6,7	13,8	33,8	33,3	33,8	—	—	—
TOTALE SUD ...	831	30	861	222	6	228	50	—	50
%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	—	100,0

GRAFICO 7. - Posizione giuridica dei tossicodipendenti detenuti, presenti al 31 gennaio 1984, nelle aree geografiche italiane. (Rif. tav. 14)



Segue: GRAFICO 7. - (Rif. tav. 14)

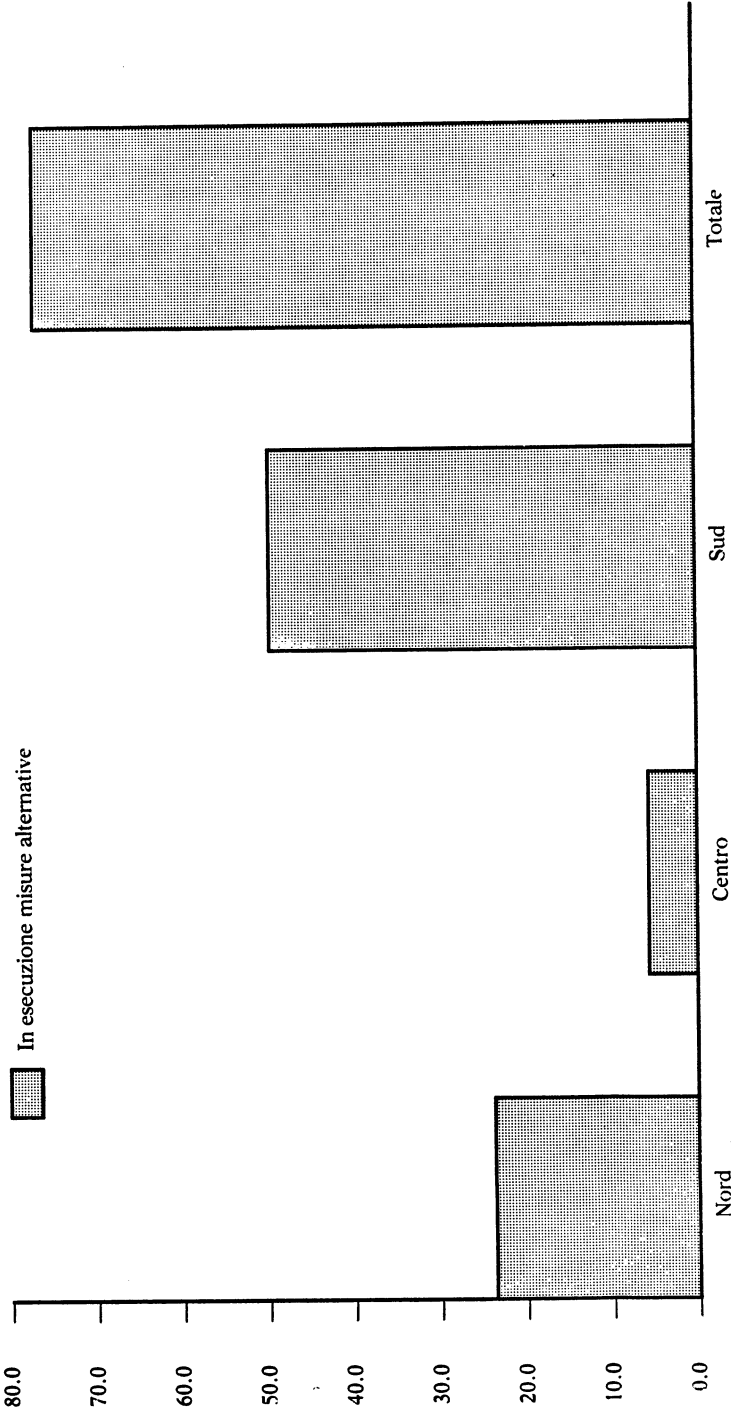
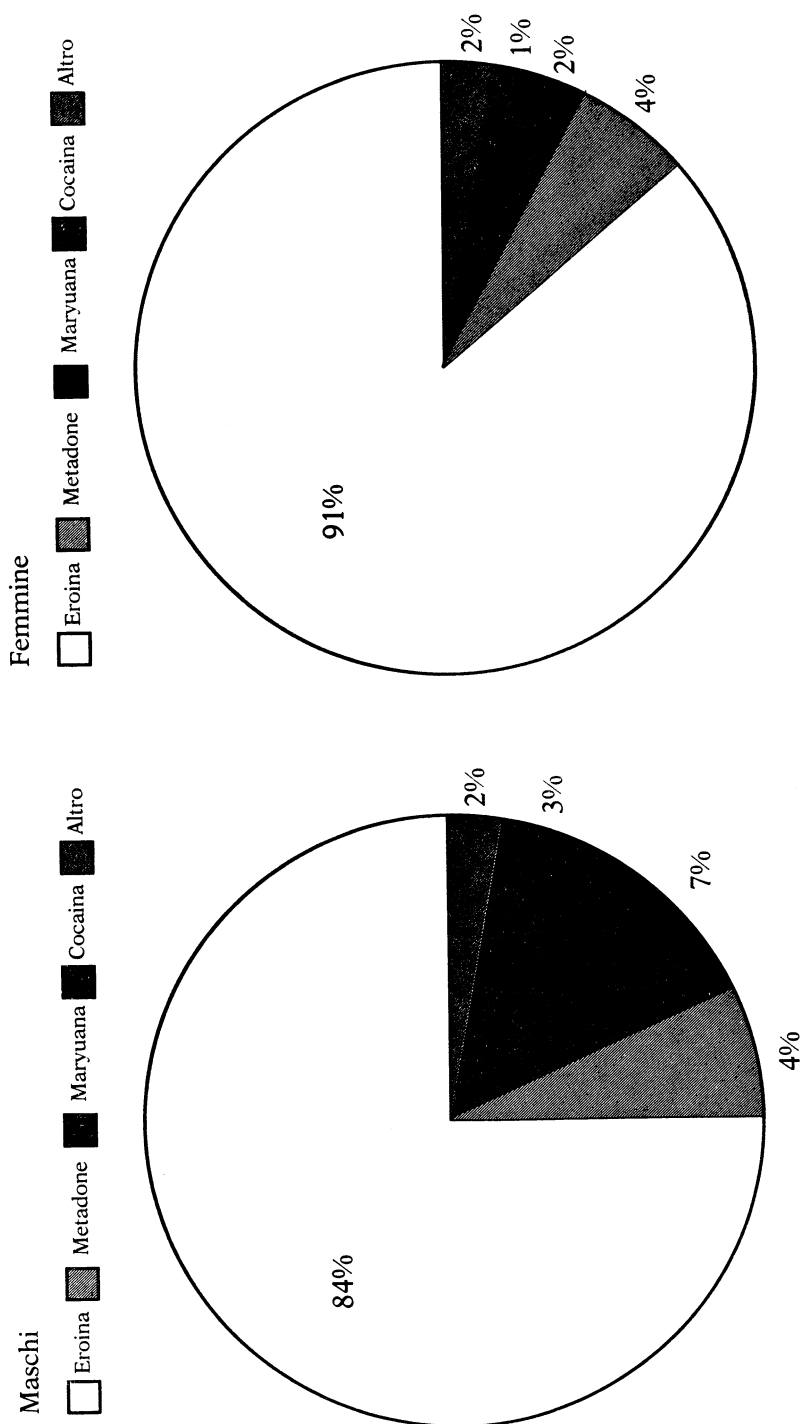


TAVOLA 18. — *Tipo di droga assunta precedentemente alla carcerazione
dai detenuti tossicomani.*

D R O G A	M	%	F	%	T	%
Eroina e altri oppiacei	3.087	84,2	280	88,4	3.367	83,2
Metadone	139	3,8	12	3,8	151	3,7
Marijuana e Hashish	239	6,5	6	1,9	245	6,1
LSD e anfetamine	29	0,8	2	0,6	31	0,8
Cocaina	124	3,4	14	4,4	138	3,4
Altri	50	1,3	3	0,9	53	1,3
Non rilevato	—	—	—	—	59	1,5
TOTALE...	3.668	100,0	317	100,0	4.044	100,0

GRAFICO 8. - Tipo di droga assunta precedentemente alla carcerazione dai tossicodipendenti presenti al 31 gennaio 1984. (Rif. tavola 18)



**TAVOLA 19. — Tipo di droga assunta precedentemente
alla carcerazione dai detenuti tossicomani,
secondo aree geografiche.**

R E G I O N I								
	Nord	%	Centro	%	Sud	%	TOTALE	%
<i>Eroina e altri opiacei</i>								
Maschi.....	1.756	56,9	396	12,8	935	30,3	3.087	100,0
Femmine	158	56,4	95	33,9	27	9,7	280	100,0
TOTALE...	1.914	56,8	491	14,6	962	28,6	3.367	100,0
<i>Metadone</i>								
Maschi.....	95	68,4	32	23,0	12	8,6	139	100,0
Femmine	11	91,7	1	8,3	—	—	12	100,0
TOTALE...	106	70,2	33	21,9	12	7,9	151	100,0
<i>Marijuana e hashish</i>								
Maschi.....	45	18,8	158	66,1	36	15,1	239	100,0
Femmine	2	33,4	—	—	4	66,6	6	100,0
TOTALE...	47	19,2	158	64,5	40	16,3	245	100,0
<i>LSD e anfetaminici</i>								
Maschi.....	11	37,9	—	—	18	62,1	29	100,0
Femmine	1	50,0	—	—	1	50,0	2	100,0
TOTALE...	12	38,7	—	—	19	61,3	31	100,0
<i>Cocaina</i>								
Maschi.....	42	33,9	26	20,9	56	45,2	124	100,0
Femmine	7	50,0	3	21,4	4	28,6	14	100,0
TOTALE...	49	35,5	29	21,0	60	43,5	138	100,0
<i>Altri</i>								
Maschi.....	20	40,0	13	26,0	17	34,0	50	100,0
Femmine	3	3,3	—	—	—	—	3	100,0
TOTALE...	23	43,3	13	24,6	17	32,1	53	100,0
<i>Non rilevato</i>								
TOTALE...	—	—	30	50,8	29	49,2	59	100,0
<i>TOTALE</i>								
Maschi.....	1.969	53,7	625	17,0	1.074	29,3	3.668	100,0
Femmine	182	57,4	99	31,2	36	11,4	317	100,0
TOTALE...	2.151	53,9	724	18,2	1.110	27,9	3.985	100,0

TAVOLA 20. — Tossicodipendenti in trattamento psicofarmacologico, distribuiti secondo aree geografiche.

R E G I O N I	M	F	T
Nord	1.592	136	1.728
% (1)	80,8	74,7	80,3
Centro	567	80	647
%	86,5	80,8	85,8
Sud	526	35	561
%	47,6	97,2	49,2
TOTALE ...	2.685	251	2.936
%	72,0	79,1	72,6

(1) La percentuale è calcolata sui tossicodipendenti presenti al 31 gennaio 1984.

GRAFICO 9. - Tossicodipendenti detenuti al 31 gennaio 1984 in trattamento psicofarmacologico secondo le aree geografiche. (Rif. tav. 20)

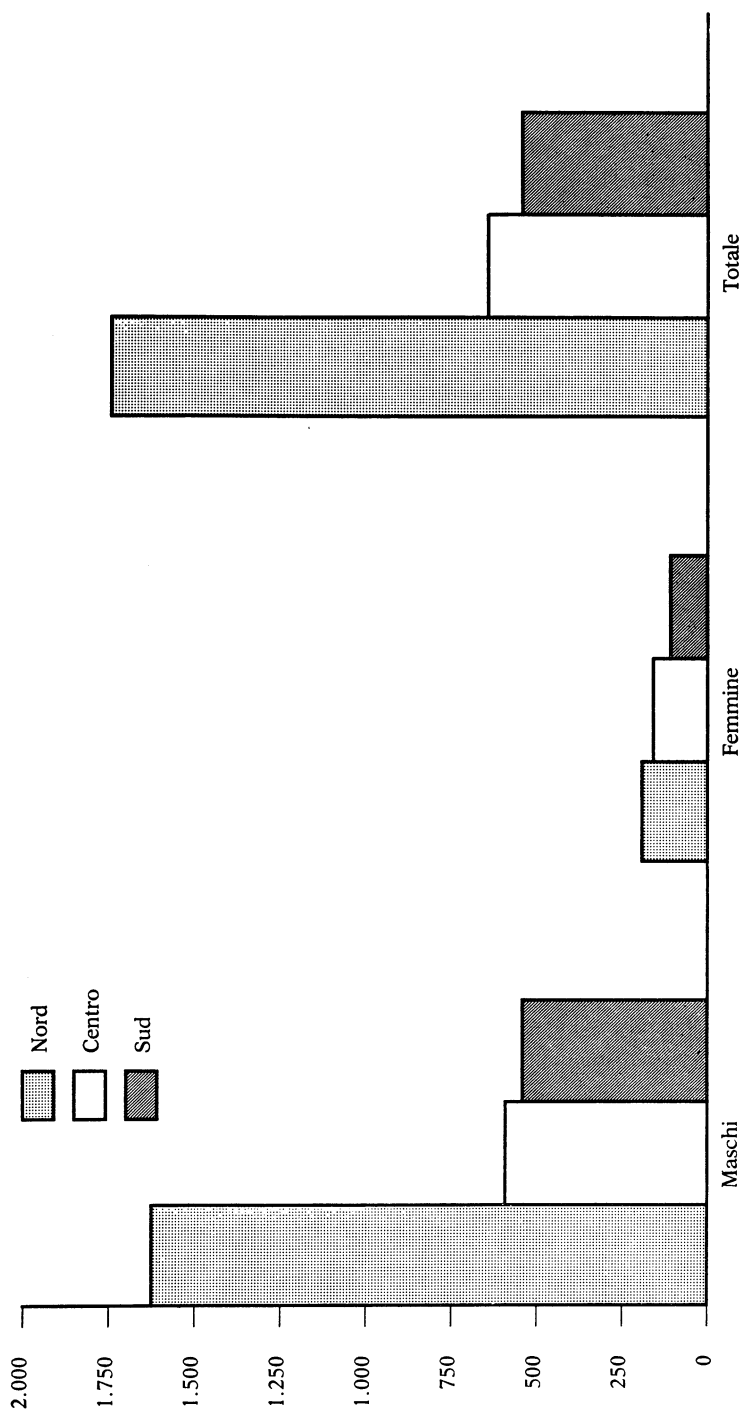


TAVOLA 21. — Percentuale di soggetti tossicodipendenti in trattamento farmacologico e psicologico, secondo aree geografiche.

R E G I O N I	In trattamento farmacologico			In trattamento psicologico		
	M	F	T	M	F	T
Nord	1.399	128	1.527	427	32	459
(1) %	71,0	70,3	70,9	21,6	17,5	21,3
Centro	370	80	450	265	48	313
%	56,4	80,8	59,6	40,4	48,4	41,5
Sud	490	30	520	107	9	116
%	44,4	83,3	45,6	9,7	25,0	10,1
TOTALE ITALIA ...	2.259	238	2.497	799	89	888
%	60,6	75,0	61,7	21,4	28,0	21,9

(1) Le percentuali sono calcolate sui detenuti tossicodipendenti maschi e femmine presenti al 31 gennaio 1984.

TAVOLA 22. — *Tossicodipendenti detenuti in trattamento psico-farmacologico negli istituti penitenziari, distribuiti secondo aree geografiche.*

R E G I O N I	In trattamento farmacologico			In trattamento psicologico		
	M	F	T	M	F	T
Nord	1.399	128	1.527	427	32	459
%	61,9	53,8	61,2	53,4	36,0	51,7
Centro	370	80	450	265	48	313
%	16,4	33,6	18,0	33,2	53,9	35,2
Sud	490	30	520	107	9	116
%	21,7	12,6	20,8	13,4	10,1	13,1
TOTALE ITALIA (1) ...	2.259	238	2.497	799	89	888
%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(1) Una esigua quota di soggetti trattati 449 unità (373 maschi e 76 femmine) usufruise di entrambi i trattamenti. Tale dato è compreso in entrambe le categorie di trattamento considerate.

TAVOLA 23. — Rapporto tra operatori esterni (équipe U.S.L.) all'istituzione penitenziaria e tossicodipendenti.

R E G I O N I	Operatori esterni	Rapporti operatori esterni detenuti tossicodipendenti	Tossicodipendenti specificamente trattati dagli operatori esterni (U.S.L.)		
			M	F	T
Nord	161	1:13	638	44	692
(1) %	—	—	40,7	32,3	40,0
Centro	30	1:25	247	23	270
%	—	—	43,5	28,7	41,7
Sud	40	1:28	158	7	165
%	—	—	30,0	20,0	29,4
TOTALE	231	1:17	1.053	74	1.127
%	—	—	39,2	29,4	38,3

(1) La percentuale è calcolata sui maschi e femmine tossicodipendenti in trattamento psicofarmacologico negli istituti italiani al 31 gennaio 1984.

GRAFICO 10. - *Trattamento farmacologico e psicologico dei tossicodipendenti presenti al 31 gennaio 1984 nelle aree geografiche italiane. (Rif. tavola 22)*

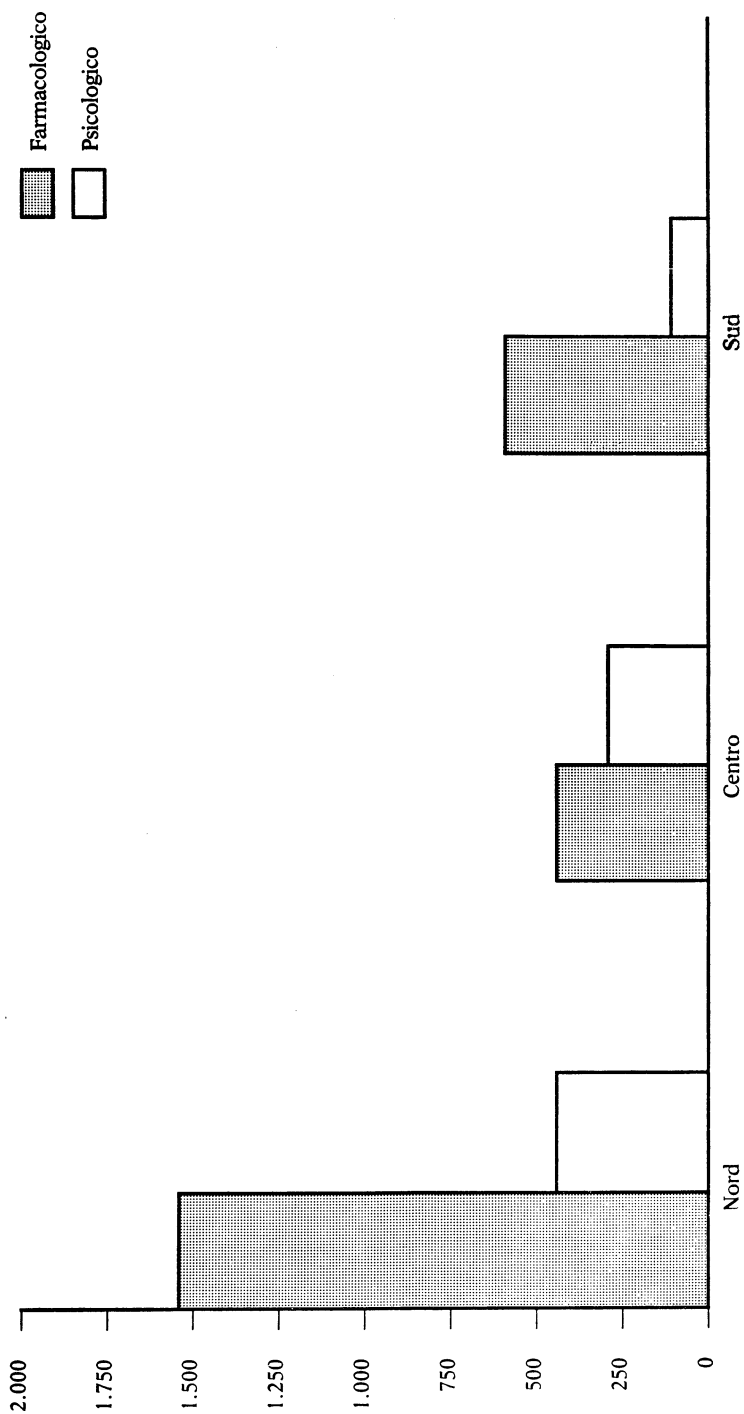


GRAFICO 11. - Operatori del territorio presenti negli istituti penitenziari d'Italia. (Rif. tav. 23)

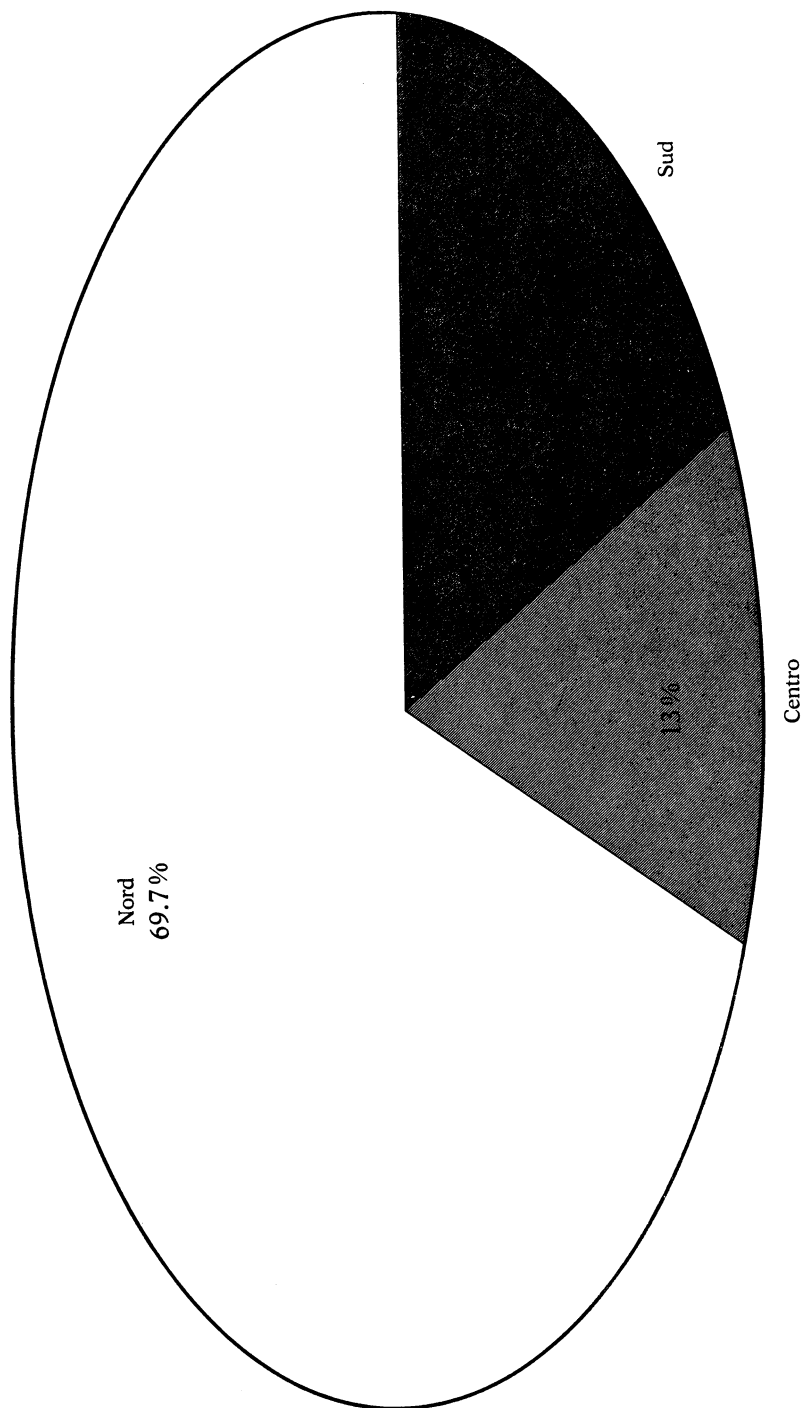
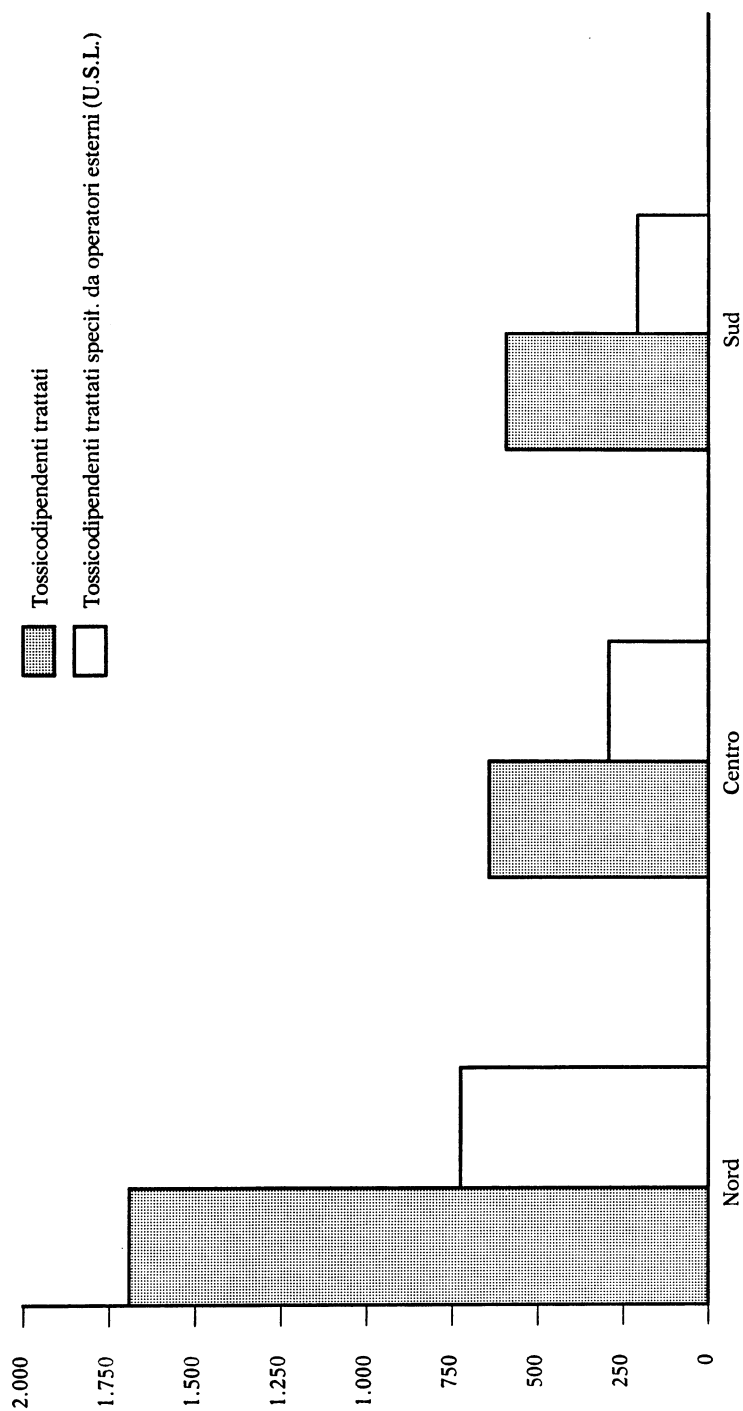


GRAFICO 12. - Tossicodipendenti detenuti trattati da operatori dell'istituzione e da operatori esterni (U.S.L.). (Rif. tav. 20-23)



6. - SCHEMA DI RILEVAMENTO AL 31 GENNAIO 1984

1. - Numero detenuti o internati presenti (1, n. det. pres.) _____
2. - Numero detenuti o internati per i quali si è indicata la esistenza di una situazione di tossicodipendenza nella cartella sanitaria (2, n. det. toss.) _____
3. - Posizione giuridica: (3, pos. giuridica) .. _____
 - 3a. - Numero detenuti o internati tossicodipendenti in attesa di giudizio definitivo (compresi appellanti e ricorrenti).. _____
 - 3b. - Numero detenuti o internati tossicodipendenti in esecuzione di pena..... _____
 - 3c. - Numero detenuti o internati tossicodipendenti in esecuzione misure alternative _____
4. - Reati per i quali sono detenuti: (4, tipo reato) _____
 - 4a. - Numero detenuti tossicodipendenti per reati previsti legge 685/'75..... _____
 - 4b. - Altri reati _____
 - 4c. - Reati indicati ai punti 4a e 4b _____
5. - Numero detenuti o internati tossicodipendenti secondo droga principale assunta, come risulta da cartella sanitaria (5, tipo droga) _____
 - 5a. - Eroina e altri oppiacei _____
 - 5b. - Metadone _____
 - 5c. - Maryuana, hashish, etc. _____

-
- 5d. – Cocaina _____
- 5e. – LSD e anfetaminici _____
- 5f. – Altri _____
6. – Numero dei detenuti o internati tossicodipendenti sottoposti ad una forma di trattamento qualsiasi (6, n. det. trat.) _____
- Tipo di intervento:
- 6a. – Numero detenuti o internati sottoposti trattamento farmacologico..... _____
- 6b. – Numero detenuti o internati sottoposti trattamento psico-socio-riabilitativo .. _____
- 6c. – Numero detenuti o internati sottoposti trattamento di cui ai punti 6a e 6b.... _____
- 6d. – Numero detenuti o internati trattati in apposita sezione (ex art. 84 legge 685) diversa dalla infermeria o centro clinico _____
- 6e. – Numero di operatori esterni per il trattamento _____
- 6f. – Numero detenuti o internati tossicodipendenti trattati da operatori esterni (U.S.L.) _____

RIASSUNTO

Affrontare il problema delle tossicodipendenze implica considerare aspetti operativi diversi quali cura, prevenzione, recupero.

L'articolo affronta in particolare il tema della prevenzione, collocandola in un ambito specifico: il carcere e sviluppando una serie di considerazioni su cosa si debba intendere per prevenzione nel carcere.

Il fenomeno della tossicodipendenza con l'ingresso in carcere subisce un cambiamento, nel senso della formazione di problemi che originano dall'interazione tra la condizione di tossicodipendenza e la condizione detentiva e che possono comportare una modifica del « sintomo » o la sostituzione dello stesso con un altro di segno diverso ma di uguale intensità.

Constatare la formazione di epifenomeni collegati a tale dinamica, quali la dipendenza da sostanze vissute come « surrogative » rispetto alla droga di assunzione, la vittimizzazione ad opera di gruppi di potere, la socializzazione dell'esperienza con la droga o l'incontro con essa (spesso clandestinamente introdotta), l'autolesionismo, introduce nel generale discorso della cura quello dell'elemento di prevenzione.

Dalla identificazione di quelli che appaiono i più evidenti « oggetti » di prevenzione nel carcere si passa al tema della metodologia di prevenzione.

Prevenire implica agire considerando almeno 3 livelli generali di operatività: controllo, informazione formazione del personale, modifiche quantitative (e qualitative) delle strutture. Ogni livello presuppone per una corretta funzionalità che siano soddisfatti anche gli altri.

Formare il personale senza le strutture o avere le strutture senza il personale addestrato sono fattori che automaticamente invalidano qualsiasi obiettivo di prevenzione.

L'istituzione penitenziaria, in considerazione del suo compito trattamentale, non può trascurare di promuovere una azione preventiva nei confronti di fattori o meccanismi la cui formazione va a ostacolare la stessa azione trattamentale oltre che aggravare il fenomeno.

RESUME

Faire face au problème des toxicomanies entraîne la nécessité d'envisager différents aspects opérationnels tels que le traitement, la prévention, le rattrapage.

L'article aborde notamment le thème de la prévention, en la situant dans un contexte spécifique: la prison, et en développant toute une série de considérations sur ce qu'il faut entendre par prévention en prison.

Le phénomène de la toxicomanie avec l'entrée en prison subit un changement, dans le sens de la formation de problèmes découlant de l'interaction entre condition de toxicomanie et condition de détention et susceptibles de comporter une modification du « symptôme » ou le remplacement de celui-ci par un autre, de caractère différent mais de la même intensité.

Le fait de constater la formation d'épiphénomènes liés à cette dynamique, tels que la dépendance de substances vécues comme « subrogatives » de la drogue habituelle, la victimisation de la part de groupes de pouvoir, la socialisation de l'expérience de la drogue ou la rencontre avec celle-ci (souvent introduite clandestinement), le masochisme, introduit dans le discours général du traitement celui de l'élément de prévention.

On passe ainsi de l'identification des « objets » de prévention en prison qui paraissent les plus évidents au sujet de la méthodologie de la prévention.

Prévenir implique que l'on agisse en envisageant au moins trois niveaux d'intervention: le contrôle, l'information-formation du personnel, les modifications quantitatives (et qualitatives) des structures. Pour un bon fonctionnement, chaque niveau suppose que soient également satisfaits les autres.

Former le personnel sans disposer des structures nécessaires ou bien avoir les structures sans le personnel formé sont des facteurs qui infirment automatiquement tout objectif de prévention.

L'institution pénitentiaire, eu égard à sa tâche de traitement, ne saurait faire abstraction de la promotion d'une action préventive vis-à-vis de facteurs ou de mécanismes dont la formation non seulement entrave l'action même de traitement, mais aggrave le phénomène.

SUMMARY

Tackling the problem of drug addiction implies considering such different operational aspects as treatment, prevention and rehabilitation.

The article addresses itself in particular to the question of prevention, situating it in a specific context: prison, and developing a series of considerations on what is meant by prevention in prison.

The phenomenon of drug addiction undergoes a change on the addict's admission to prison, in the sense that it is complicated by problems which originate from the interaction between the condition of drug addiction and that of detention, and which may involve the modification of the symptom or its substitution by another of different character but equal intensity.

The ascertainment of the formation of epiphenomena linked to this situation — such as dependency on substances used as surrogates of the drug that caused the addiction, the victimization operated by power groups, the socialization of the experience with the drug or the encounter with it (often clandestinely introduced), or self-inflicted injury — introduces the factor of prevention into the more general question of treatment.

After identifying what seem the most evident objects of prevention in prison, the author goes on to tackle the question of prevention methods.

Prevention implies operating on at least three general levels: surveillance, the training of personnel, and quantitative (and qualitative) changes in structures. The efficient functioning of each of these three levels presupposes that the others be satisfied too.

Training personnel without the necessary structures or having the structures without the necessary personnel are factors that automatically invalidate any objective of prevention.

The penitentiary institution, in view of its task of providing treatment, cannot afford to ignore the promotion of preventive measures to control factors and mechanisms whose formation tends not only to hamper the treatment itself, but to aggravate the phenomenon.

RESUMEN

Para encarar el problema de la droga hay que considerar aspectos operativos distintos, tales como la cura, la prevención, la recuperación.

Este artículo encara particularmente el asunto de la prevención colocándola en un ambiente específico: la cárcel, y desarrollando una serie de consideraciones acerca de lo que hay que entender por prevención en la cárcel.

El fenómeno de la drogadicción al entrar en la cárcel acusa un cambio, en el sentido del planteamiento de problemas causados por la interacción entre la condición de drogadicto y la de detenido, y que pueden significar una modificación del síntoma o su substitución por otro de aspecto diverso mas de igual intensidad.

Al constatar la formación de epifenómenos relacionados con esa dinámica, tales como la dependencia de sustancias sentidas como sucedáneos respecto a la droga de iniciación, la transformación en víctima por parte de los grupos de poder, la socialización de la experiencia de la droga o el encuentro con la misma (a menudo introducida clandestinamente), el autolesionismo, se introduce en el asunto general de la cura ese elemento que es la prevención.

Prevenir supone actuar considerando por lo menos tres niveles generales de acción: control información-formación del personal modificaciones cuantitativas (y cualitativas) de las estructuras. Para que cada nivel funcione correctamente, han de funcionar satisfactoriamente todos los demás.

Formar el personal sin contar con las estructuras o tener éstas sin el personal capacitado, son factores que automáticamente invalidan cualquier objetivo de prevención.

Si se tiene en cuenta que debe dar un tratamiento, la institución penitenciaria no puede dejar de promover una acción preventiva ante los factores o mecanismos cuya formación pueda obstacular el tratamiento mismo amén de agravar el fenómeno.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Problem Drogenabhängigkeit muß unter Berücksichtigung verschiedener praktischer Aspekte wie Behandlung, Vorbeugung, Rehabilitation behandelt werden.

Der Artikel befaßt sich insbesondere mit dem Thema Vorbeugung und stellt diese in einen spezifischen Rahmen: das Gefängnis und was unter Vorbeugung im Gefängnis zu verstehen ist.

Mit Eintritt ins Gefängnis verändert sich das Problem Drogenabhängigkeit, insofern durch das Aufeinandertreffen von Drogenabhängigkeit und Gefängnisbe-

dingungen neue Probleme entstehen. Diese können das Symptom J verandern oder aber durch ein anderes, unterschiedlich geprägtes, aber ebenso intensives ersetzen.

Der Artikel nennt das Entstehen von Begleiterscheinungen dieser Dynamiken, wie die Abhängigkeit von Ersatz-Drogen J (anstelle der ursprünglich benutzten); die Schaffung von Opfern durch Macht-Gruppen innerhalb der Inhaftierten; Drogen-gewohnung und der erste Kontakt damit (die oft heimlich eingeschmuggelt wird); Autolasionismus. Dabei befaßt sich der Autor im allgemeinen Rahmen der Behandlungsansätze vor allem mit dem Element Vorbeugung.

Vorbeugen heißt, mindestens drei allgemeine Handlungsebenen zu berücksichtigen: Kontrolle, Information-Schulung des Personals und quantitative (wie qualitative) Veränderung der Strukturen. Jede Ebene ist nur dann angemessen erfüllt, wenn auch die anderen hinreichend abgedeckt sind. Personalschulung ohne Strukturen oder Strukturen ohne geschultes Personal sind Faktoren, die jede Vorbeugemannahme von vornherein unmöglich machen.

Die Strafvollzugsanstalt kann an Betracht ihrer Verpflichtung zur Behandlung nicht verzichten auf Vorbeugemannahmen: und zwar Faktoren oder Mechanismen gegenüber, welche die Behandlung als solche behindern, bzw. das Problem verstärken.

IL LAVORO ALL'ESTERNO

Un'intuizione o una svista del legislatore?

NELLO CESARI (*)

SOMMARIO: 1. - Esame del testo legislativo. — 2. - Interpretazioni e applicazioni varie. — 3. - Sua evoluzione storica. — 4. - Esame comparativo e analitico e riferimento alla scorta. — 5. - Il lavoro all'esterno: una particolare forma di trattamento. — 6. - Organo preposto. — 7. - Il lavoro all'esterno: un atto amministrativo. La semilibertà: un atto giurisdizionale. — 8. - Esclusione del terziario: un limite alla visione moderna dello stesso istituto. — 9. - Possibile ampliamento legislativo. — 10. - Validità dell'istituto: un atto di fiducia e speranza.

1. - *Esame del testo legislativo*

Il 2° comma dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, costituisce senza dubbio uno dei punti di diversa interpretazione e di varia applicazione: « ... Nel caso di assegnazione al lavoro all'esterno, i detenuti e gli internati, da soli o in gruppo, possono essere scortati per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private... ».

Il testo legislativo, come si vede, se da una parte è abbastanza tassativo sulla natura delle aziende, è molto vago nella sua formulazione « nel caso di assegnazione ». Il 1° comma dell'art. 46 del regolamento di esecuzione, tenta una delimitazione, prevedendo che « l'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni, solo quando ne è prevista la possibilità nel trattamento ». Ma ad una analisi approfondita, neppure la norma regolamentare sembra ridimensionare molto la discrezionalità dell'originale previsione legislativa, ancorandosi ad un concetto altrettanto elastico, quale quello del trattamento.

Mancando una precisa delimitazione, come invece avviene negli art. 47, 49, 50 ecc., si deve dedurre che il legisla-

(*) Direttore presso la casa circondariale di Ravenna.

tore abbia voluto conferire un certo potere discrezionale, che non viene ridimensionato neppure dal visto di approvazione del magistrato di sorveglianza sul programma di lavoro all'esterno, trattandosi, nel caso specifico, di un mero visto di legittimità e non di merito.

2. - Interpretazioni e applicazioni varie

L'assenza di un controllo preventivo sulla stessa ammissione, come invece era previsto nell'art. 120 del precedente regolamento (1), in cui il magistrato di sorveglianza deliberava e revocava la misura, ha fatto concludere agli autori R. Alessandri e G. Catellani, nel commento alla legge, che esso « costituisce un passo indietro sulla strada della più ampia giurisdizionalizzazione della fase esecutiva della pena » (2).

Alcuni negativi esperimenti, per verità troppo reclamizzati, dinanzi alla grande maggioranza di quelli positivi, in cui purtroppo si estende un velo di silenzio, hanno fatto esclamare anche in un pubblico dibattito televisivo da parte di alcuni illustri giuristi che lo stesso art. 21 fosse stato piuttosto una svista del legislatore e insieme con gli autori, già citati, si augurano una revisione della legge. Gli stessi autori poi sono giunti a vedere nel lavoro all'esterno « una situazione in tutto e per tutto identica a quella del detenuto ammesso al regime di semilibertà, misura che deve essere delineata da uno speciale procedimento giurisdizionale » (3).

Una certa apprensione e invero è venuta nella stessa amministrazione, che si è riservata, forse per alcuni casi eclatanti, un esame preventivo sui programmi, prima che siano inviati per il visto di approvazione al magistrato di sorveglianza (4).

Questo particolare controllo preventivo, rallentando la stessa ammissione al lavoro, ha notevolmente ridimensionato

(1) R.D. 18 giugno 1931, n. 787.

(2) R. ALESSANDRI, G. CATELLANI, *Il codice penitenziario*, pag. 34. Ed. Laurus, Firenze, 1980.

(3) *Ibidem*.

(4) Circolare n. 2906/5356 del 7 dicembre 1982.

la discrezionalità delle direzioni, impedendo soprattutto un intervento tempestivo, che spesso è imposto da particolari e impellenti situazioni oggettive.

In realtà lo stesso art. 21 proprio per l'assenza di una delimitazione specifica, in termini di tipicità di fattispecie, si presta ad interpretazioni abbastanza varie ed articolate, lasciando un certo spazio agli operatori. Di questa discrezionalità neppure le direzioni per alcuni anni, ne hanno compreso tutta la portata: dirigendo un'ex colonia penale, dove i detenuti avevano varie possibilità di lavoro, per oltre cinque anni, alle continue richieste di essere ammessi al lavoro all'esterno, ho sempre risposto, che il lavoro ce lo avevano già nell'istituto. E, a quanto mi risulta, l'art. 21 a, tutt'oggi, viene scarsamente applicato in queste ex colonie penali, attualmente case di reclusione.

3. - *Sua evoluzione storica*

Ma ad un esame più approfondito del testo, attraverso anche una ricostruzione storica della stessa istituzione penitenziaria, si deduce che lo stesso lavoro all'esterno, non solo è previsto nei diversi regolamenti penitenziari, ma sotto certi aspetti, scaturisce dalla stessa natura del penitenziario, la cui storia non giunge molto lontana dai secoli.

« La funzione del carcere », afferma Giustiniano, « è quella di custodire gli uomini e non di punirli ». Il concetto di pena, diverso da quello di giustizia, resta distinto per tutta la storia dell'occidente, fino alla soglia dell'era industriale: il carcere durante questi secoli, è servito soprattutto come luogo di custodia preventiva, mentre alla pena si provvedeva con altri istituti, che arrivavano fino alla pena capitale.

Ma già T. Moro nell'« Utopia » riteneva poco saggio mandare a morte chi ha trasgredito la legge, « poiché il suo lavoro è assai più redditizio della sua morte ».

Il ricorso al lavoro dei condannati e quindi alla creazione dei penitenziari è abbastanza recente: esso, come istituzione, nasce in Olanda nel XVII secolo, come esigenza di reperire manodopera per la nascente industria. Dall'Olanda si diffonde in tutta l'Europa, in particolare nei paesi di lingua tedesca. Nel periodo della colonizzazione poi, si ricorre ai peni-

tenziari per ottenere manodopera da esportare, in particolare dopo la soppressione della schiavitù (5).

Solo quando l'evoluzione tecnologica rende non più competitivo il lavoro dei carcerati, questo si indirizza verso altri settori più umili e meno gratificanti, come i bagni penali.

In Italia per una serie di condizioni storiche e politiche, il ricorso alla manodopera dei detenuti, per il settore industriale, ha avuto una scarsa applicazione; il ritardato sviluppo industriale, il frazionamento politico, non hanno favorito un indirizzo unitario in questo settore. Nella « legislazione criminale toscana » del 1786 che per prima, in una visione illuministica, abolì la pena di morte, sostituendola con i lavori forzati, i detenuti venivano adibiti, con retribuzione in lavori pubblici, come la pulizia del porto, la costruzione di edifici (6). Altri esempi di ricorso alla manodopera dei reclusi si trovano sparsi un po' dovunque.

Ma agli inizi del secolo scorso essi vengono adibiti in particolare nei bagni penali come quelli di Livorno, Portoferraio, Piombino, Cagliari, ecc., da cui a volte vengono distaccati per altri lavori di bonifica, come per l'ex colonia penale del Sarcidano, probabile distaccamento del bagno penale di S. Bartolomeo di Cagliari, tanto che alcuni anziani della zona chiamavano quest'ultimo ancora « su bagno penale ».

Ma in genere in Italia già dal secolo scorso ed in particolare nella prima parte di questo la mano d'opera dei detenuti è riservata per le bonifiche agrarie, che raggiungono il loro maggior incremento nel ventennio fascista, in cui i detenuti bonificavano i terreni insalubri e pietrosi, per ricederli ai coltivatori, tanto da prevedere già da allora un apposito capitolo di bilancio dello stato cap. 2092, che ancora oggi reca quella dizione.

4. — *Esame comparativo, analitico e riferimento alla scorta*

Il legislatore nella riforma penitenziaria, prevedendo il lavoro all'esterno, non ha innovato alcun istituto che già non

(5) Cfr. *Pena e struttura sociale* di G. RUSCHE e O. KIRCHKEIMER, Ed. Il Mulino, Bologna, 1981. *Carcere e fabbrica alle origini del sistema penitenziario* di D. MELASSI e M. PAVARINI, Ed. Il Mulino, Bologna, 1977.

(6) Pag. 113 in *Carcere e fabbrica alle origini del penitenziario* di D. MELOSSI e M. PAVARINI, Ed. Il Mulino, Bologna, 1977.

fosse stato sperimentato, lungo la storia della stessa esecuzione penale, anche quando questa rispondeva a impostazioni ideologiche diverse dall'odierno dettato costituzionale.

Il precedente regolamento prevedeva addirittura nell'art. 117 la possibilità di creare delle « colonie mobili di detenuti, che uscendo dagli stabilimenti per lavorare all'aperto, rientrano dopo il lavoro nello stabilimento » e nel 2° comma consente che gli stessi rimangano durante la notte fuori dello stabilimento, purché sul posto di lavoro o nell'immediate vicinanze possano sistemarsi, anche con carattere di provvisorietà, alloggi che presentino assoluta garanzia di sicurezza e di disciplina ».

Lo stesso problema della scorta, obbligatorio per gli imputati, era già stato superato da molti anni; infatti, tra gli stessi detenuti venivano scelti alcuni, per lavori più importanti, che richiedevano una particolare fiducia; questi soggetti venivano « sconsignati », cioè non più sottoposti al continuo controllo della scorta. Anche se il termine, più che dal diritto penitenziario, è ripreso dal diritto militare, esso acquista nel trattamento penitenziario un significato particolare: nel lavoro all'esterno o all'aperto non tutti i detenuti venivano controllati assiduamente dagli agenti, ma alcuni di essi, che avevano conquistato la fiducia della direzione, venivano sconsignati, sottoposti cioè a saltuario controllo, che in base alla fiducia acquisita, poteva limitarsi anche ad una volta al giorno.

Nelle ex colonie penali per alcuni anni ho potuto sperimentare personalmente una vera e propria gara fra i detenuti a conquistare la fiducia degli operatori, per essere sconsignati, anche perché con la sconsigna giungeva un lavoro più gratificante e remunerativo.

Giustamente il legislatore nell'art. 21 al 2° comma adopera un termine indefinito, ma appropriato « possono essere »; esso indica la possibilità, che spesso è sinonimo di fiducia, che il soggetto per il suo precedente comportamento, si è conquistata.

La scorta quindi, oltre alla difficoltà, e spesso all'impossibilità materiale di reperirla, non solo è scarsamente utile, ma spesso non risponde a quel rapporto di fiducia che la direzione attua con il detenuto ammesso al lavoro.

Ma qui è necessario un gran senso di oculatezza, di intuito, di analisi del soggetto, delle sue intenzioni, delle sue tendenze, in ultima parola della sua intera personalità; lo stesso lavoro all'esterno diventa un atto di stima, una speranza e spesso anche un rischio della direzione. Il legislatore ha voluto conferire opportunamente ad un organo dell'amministrazione, quale la direzione, che si avvale degli esperti, dei vari operatori, della stessa custodia per attuare questa particolare forma di trattamento.

Solo un organismo di équipe, che conosce profondamente il detenuto può comprenderlo, vagliarlo, giudicarlo e non un organo, per di più monocratico, e staccato dal tessuto connettivo della vita quotidiana, come invece era nel precedente regolamento, il magistrato di sorveglianza.

5. — *Il lavoro all'esterno: una particolare forma di trattamento*

Si potrebbe obiettare che tra il lavoro all'aperto del precedente regolamento e soprattutto tra i lavori gravi e pesanti, svolti dai carcerati, che si recavano fuori dell'istituto, già dai secoli precedenti, e l'attuale previsione legislativa, passi una certa differenza; del resto coloro che vedono in esso una situazione del tutto identica alla semilibertà, si muovono proprio in questa direzione.

Ma anche qui, per una comprensione totale dell'istituto, bisogna compiere un'analisi complessiva ed evolutiva della stessa esecuzione penale: dai carceri durissimi, dalla palla al piede, in cui i detenuti erano, in una visione manichea i così detti « reprobis », si è arrivati oggi al trattamento penitenziario, in cui pur tra numerose difficoltà, si tenta, attraverso l'analisi scientifica della personalità dei vari operatori, di studiare il soggetto in vista della sua autentica riabilitazione. È chiaro quindi che gli istituti, anche se fondamentalmente identici, subiscono una certa evoluzione, tanto da apparire ad un'analisi superficiale, diversi.

Il lavoro all'esterno quindi, previsto e praticato con l'istituzione del penitenziario, acquista oggi un'importanza particolare: esso diventa uno strumento di grande efficacia rieducativa, sempre in vista della risocializzazione, cui tendono tutti

gli sforzi dei vari operatori nello spirito della riforma, scaturita dal dettato costituzionale.

La stessa ammissione è frutto di un'analisi comportamentale, fatta dai diversi punti di vista dei vari operatori, per questo il 1° comma dell'art. 46 del Regolamento, delimita la stessa ammissione alla sua previsione nel trattamento: « L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno, è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento ». È chiaro quindi che il legislatore lo ha voluto elevare a strumento privilegiato dello stesso trattamento, demandando alla stessa direzione non solo un compito di ammissione, ma anche quello di propulsione e di controllo; essa infatti come recita lo stesso art. 46 « assume a mezzo degli uffici pubblici locali del lavoro, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, individua le imprese che appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario, offrendo adeguati posti di lavoro ».

6. - *Organo preposto*

Ma quì occorre chiarire subito un equivoco, che emerge anche in alcune circolari ministeriali: « L'ammissione è disposta dalla direzione »; ed essa, per restare sempre nella genuina interpretazione legislativa, deve scaturire dal trattamento, frutto di un esame collegiale proprio dell'èquipe, presieduta dal direttore.

In questa sede il direttore porterà la sua esperienza, la sua conoscenza dell'istituto e dell'individuo, potrà vagliare sempre, in una discussione ampia ed approfondita, l'idoneità della stessa ammissione impedendo la sua formulazione nel programma di trattamento che, se anche privilegia il lavoro all'esterno, non si esaurisce in esso.

In sede di èquipe il programma di trattamento deve essere formulato anche nei particolari, responsabilizzando tutti gli operatori; eventuali risoluzioni, in senso negativo o positivo, devono esaurirsi in questa sede naturale, che è quella di un confronto, in cui è chiaro che emergerà il parere del direttore, perché in lui si sommano e trovano una sintesi funzioni diverse e spesso antitetiche. La figura di un direttore che dispone l'ammissione, senza far scaturire il provvedimento dal

vero e proprio « crogiolo » dell'èquipe e, quel che è peggio, blocca la stessa misura, anche dopo il visto di approvazione del magistrato di sorveglianza, non è conforme allo spirito della riforma, che in una visione pluralistica di operatori e di esperti, ha voluto necessariamente far scaturire il trattamento dei detenuti da un confronto di analisi, compiute da diverse angolazioni: il pericolo, di una visione unilaterale, è sempre nocivo, specie in una materia così complessa, quale quella dell'analisi della personalità dei soggetti, in particolare quando è compiuta con questa finalità.

Scaricando esclusivamente sul direttore tale funzione, non solo si snatura la legge, ma si deresponsabilizzano i singoli operatori, che si ritrovano mortificati ed inutili, perché esclusi da questa importante decisione.

Ma non si tratta neppure di deresponsabilizzare il direttore in compiti che gli sono propri, quale quello dell'ordine, della sicurezza, della custodia e vigilanza. In altre parole per prassi ed esperienza, una volta approvato il programma, mi sembra fuori luogo il suo ordine di servizio, negativo o positivo, per dar corso o no all'esecuzione. Il Regolamento ha adoperato il termine « Direzione » per indicare, più che la persona, l'ufficio, che giustamente è presieduto dal direttore, che deve vagliare, promuovere, sospendere, salvo il dovere, e questo mi sembra il caso specifico di riportarlo all'esame dell'èquipe, per vagliarlo nuovamente ed attivare un programma diverso, che potrebbe anche escludere la stessa ammissione al lavoro all'esterno.

Questa mi sembra un'interpretazione corretta, che in gran parte corrisponde alla prassi.

7. - Il lavoro all'esterno: un atto amministrativo; la semilibertà: un atto giurisdizionale

Dall'analisi storica ed analitica dell'istituto, emerge chiaramente che il lavoro all'esterno o all'aperto, non è un atto giurisdizionale, ma resta un mero atto amministrativo e tale peculiarità conserva anche dopo il visto di approvazione del magistrato di sorveglianza, la cui funzione, secondo la modifica dell'art. 8 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, si esaurisce in una tutela dei diritti soggettivi dei detenuti e degli inter-

nati. È molto difficile quindi avere un diniego dal visto dello stesso magistrato per lesione di un diritto soggettivo, muovendosi il programma in direzione opposta.

Esso inoltre non crea affatto una situazione identica alla semilibertà: l'ammesso al lavoro, rimane anche fuori dell'istituto, un detenuto a tutti gli effetti e la sua stessa attività un luogo di detenzione, la cui peculiarità, prima di rappresentare una delimitazione fisica, è soprattutto uno *status subiectionis* all'ordine esecutivo del titolo di carcerazione, e di arresto o reclusione nella custodia preventiva. Nell'allontanamento anche momentaneo, dal luogo di lavoro, previsto dal programma, è quindi ipotizzabile anche un reato di evasione (con queste severe ammonizioni ho sempre diffidato gli ammessi, prima dell'uscita).

Lo *status* di semilibero invece è completamente diverso: egli può trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare alle attività lavorative, ricreative o comunque utili al reinserimento sociale.

Per questi si verifica una vera e propria modificazione dello *status subiectionis*, e solo con un atto giurisdizionale, che modifica in parte l'originario ordine di carcerazione, rendendolo meno coattivo.

8. — *Esclusione del terziario: un limite alla visione moderna dello stesso istituto*

Il legislatore infine nel lavoro all'esterno ha voluto delimitare le possibilità alle « aziende agricole o industriali, pubbliche o private » escludendo il settore terziario, dei servizi e delle professioni liberali.

Anche quest'ultima delimitazione mi conferma nell'evoluzione storica dello stesso istituto: il terziario ha rappresentato soprattutto nei secoli precedenti un settore di promozione sociale, le arti liberali erano poi sinonimo di « élite ». È chiaro quindi che, essendo riservati ai carcerati i lavori più umili e gravosi e spesso malsani, non si poteva permettere il loro accesso in altri settori, riservati solo ad alcuni uomini liberi, che indicavano una certa promozione sociale. Anche perché la società non ha mai rinunciato completamente alla

teoria della retribuzione della pena, che in questo settore trovava una sua particolare espressione.

Il legislatore nel 1975 ha ripreso in pieno l'istituto, con i suoi pregi e difetti, con i suoi aspetti negativi e positivi, senza aggiungervi poco o nulla.

Questo vero e proprio retaggio storico, comprensibile in altri periodi, oggi francamente non si comprende, né si giustifica più, e come tutte le illogicità, può sfociare nella contraddizione di poter avere un dirigente industriale al lavoro all'esterno e non potervi ammettere un umile domestico.

9. – *Possibile ampliamento legislativo*

Inoltre questa delimitazione riduce ulteriormente le già scarse possibilità di lavoro, proprio in un periodo di diffusa disoccupazione e quando gran parte delle imprese hanno già abbandonato le officine in convenzione o alcune si apprestano a farlo, riducendo ulteriormente le possibilità di lavoro anche dentro l'istituto, in difformità allo stesso art. 20 della legge (questo è il quotidiano reclamo dei detenuti, che resta purtroppo senza alcuna risposta).

Solo potenziando, ampliando, aggiornando il lavoro all'esterno, molti detenuti potranno trovare una idonea occupazione, sempre in vista della loro risocializzazione.

Ridurre questa possibilità significa comprimere molte istanze in un ozio forzato, che costituisce l'aspetto più triste e pericoloso della detenzione. E questo, proprio in un momento in cui si fa strada tra le forze sociali e politiche, la tendenza ad una depenalizzazione che ha già trovato i primi sbocchi legislativi e che francamente è l'unica strada percorribile. In questa prospettiva va visto anche l'art. 21, che il legislatore ha opportunamente ripreso dall'istituzione dello stesso penitenziario, come esso si è evoluto nella limitata sua storia.

10. – *Validità dell'istituto: un atto di fiducia e di speranza*

E anche dinanzi a qualche risultato negativo, che sarà sicuramente più reclamizzato della stragrande maggioranza di quelli positivi, non bisogna perdere la dimensione dell'isti-

tuto, cercando di limitarlo o comprimerlo, scaricando una buona dose di sfiducia sugli stessi operatori.

Il coraggio dell'errore è il trionfo della verità: la sfiducia è il segno della sconfitta.

Ma quando si agisce nel sociale, non si ha mai la certezza né del vero, né del falso: solo la fiducia negli altri, che è il riflesso di quella in noi stessi e nella nostra umanità, è l'unica strada possibile, anche in questo particolare settore della vita penitenziaria.

RIASSUNTO

L'interrogativo del sottotitolo è meramente retorico.

L'istituto del lavoro all'esterno non solo non è nuovo nel penitenziario, ma anzi sorge con lo stesso penitenziario moderno: l'esigenza della manodopera per lavori più gravi e pesanti spinse la società a ricorrere a quella dei detenuti, per opere di bonifica e di strutture pubbliche nei secoli scorsi; la nascente industria, con il suo basso grado di tecnologia, richiedeva stabili braccia a buon mercato, che le carceri potevano offrire in abbondanza.

Questi settori (l'agricolo e l'industriale) sono stati considerati sempre poco qualificanti rispetto al terziario (servizi e professioni liberali).

Il legislatore nella riforma del 1975 ha ripreso l'istituto del lavoro all'esterno con i suoi limiti e con il suo retaggio storico, che oggi non è più rispondente, né applicabile ad una società più complessa e dinamica.

L'Autore, compiuta un'analisi storica e giuridica dell'istituto, afferma che il provvedimento di ammissione è un atto meramente amministrativo, che si inserisce nel programma di trattamento, approvato dal magistrato di sorveglianza. Questa ammissione non è assolutamente modificativa dello « *staus* » di detenzione, come invece avviene nel regime di semilibertà.

In considerazione della grande importanza che ha nel programma di trattamento e per il reinserimento sociale del detenuto, l'Autore ne auspica una maggiore applicazione e un ampliamento dello stesso art. 21, anche ad altri settori, come i servizi e le professioni liberali, per rendere la stessa riforma penitenziaria più rispondente al dettato costituzionale.

RESUME

La question posée dans le sous-titre est purement rhétorique. D'ailleurs, l'institution du travail à l'extérieur n'est pas une nouveauté pour les établissements, étant donné qu'elle date de la création du pénitencier moderne: au cours des siècles passés, le besoin de main-d'œuvre pour les travaux plus lourds et fatigants a poussé la société à se servir des détenus pour les travaux d'assainissement et relatifs aux structures publiques; l'industrie naissante, avec sa faible technologie, avait besoin de main-d'œuvre solide et à bon marché, que les prisons étaient à même de fournir en abondance.

Les secteurs agricole et industriel ont toujours été considérés comme des secteurs qui qualifient par rapport au tertiaire (services et professions libérales).

Dans la réforme de 1975, le législateur a repris l'institution du travail à l'extérieur avec ses limites et son héritage historique, une institution qui aujourd'hui ne répond plus et n'est plus applicable à une société plus complexe et dynamique.

Après avoir fait l'examen historique et juridique de l'institution, l'auteur affirme que la mesure d'admission est un acte purement administratif qui s'intègre dans le programme de traitement approuvé par le juge de surveillance. Cette admis-

sion ne modifie aucunement le « status » du détenu, ce que comporte au contraire le régime de demi-liberté.

Eu égard à la grande importance que revêt le travail à l'extérieur dans le programme de traitement et de réadaptation sociale du détenu, l'auteur en souhaite une plus vaste application, qui étende l'article 21 à d'autres secteurs, tels que les services et les professions libérales, afin de rendre la réforme pénitentiaire plus conforme à la volonté constitutionnelle.

RESUMEN

El interrogativo del subtítulo no es más que retórica.

La institución del trabajo externo no solamente no es algo nuevo en la penitenciaría sino que surgió con la penitenciaría moderna: la necesidad de mano de obra para los trabajos más gravosos y pesados llevó a la sociedad a recorrer a la de los detenidos en obras de saneamiento así como en las de estructuras públicas en los siglos pasados; al surgir la industria, con su bajo grado de tecnología, requería brazos estables al alcance de la mano, y las cárceles podían brindarla en abundancia.

Estos ramos (el agrícola y el industrial), siempre fueron considerados por debajo del terciario (servicios y profesiones liberales).

En la reforma de 1975 el legislador volvió a tomar la institución del trabajo afuera con todos sus límites y su herencia histórica que, hoy, ya no responde ni puede aplicarse a una sociedad más compleja y dinámica.

Luego de analizar histórica y jurídicamente esta institución, el autor afirma que el procedimiento de admisión es un acto meramente administrativo, que forma parte del programa de tratamiento, aprobado por el magistrado de vigilancia. Y esta admisión en nada modifica el « status » de detención, como por el contrario ocurre con el régimen de semi-libertad.

Considerando la gran importancia que tiene en el programa de tratamiento y de reinserción social del detenido, el autor espera que se lo aplique más y que se amplíe el art. 21 mismo, a otros sectores también, como ser los servicios y las profesiones liberales, de manera que la reforma penitenciaria misma esté más de acuerdo con la palabra constitucional.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Frage im Untertitel ist nur rhetorisch.

Die Einrichtung der externen Arbeit ist nicht nur nicht neu in der Strafanstalt, sondern entsteht vielmehr gemeinsam mit der modernen Strafanstalt: die Forderung nach Arbeitskräften für hartere und schwerere Arbeiten veranlasste die Gesellschaft in den vergangenen Jahrhunderten für Meliorationsarbeiten und öffentliche Bauten auf Haftlinge zurückzugreifen; die emporkommende Industrie mit ihrem niedrigen Stand der Technologie verlangte nach beständigen, billigen Arbeitskräften, welche die Gefangnisse im Überfluss anbieten konnten.

Diese Bereiche (Landwirtschaft und Industrie) sind im Vergleich zum Bereich der Dienstleistungen und der freien Berufe immer als wenig qualifizierend angesehen worden.

In der Reform von 1975 hat der Gesetzgeber die Einrichtung der externen Arbeit samt ihrer Grenzen und ihrem historischen Erbe wiederaufgenommen, wenngleich sie auf eine komplexere und dynamischere Gesellschaft weder angewendet werden kann, noch ihr entspricht.

Nachdem der Autor die Einrichtung geschichtlich und rechtswissenschaftlich analysiert hat, behauptet er, dass die Massnahme der Zulassung zur externen Arbeit nur ein verwaltungstechnischer Akt sei, der sich in das, was für den Strafvollzug zuständigen Richter genehmigte Behandlungsprogramm einfügt. Besagte Zulassung ändert den « Haftstatus » nicht, wie es etwa bei dem « Regime di Semilibertà » (Aufenthalt im Gefängnis nur in den Nachtstunden zwingend ^(*) geschieht.

(*) Anmerkung des Übersetzers.

Angesichts der grossen Bedeutung im Behandlungsprogramm und für die soziale Wiedereingliederung des Haftlings, spricht sich der Autor für eine häufigere Anwendung und eine Ausdehnung des Paragraph 21 selbst auf Dienstleistungs- und freie Berufe aus, um die Strafrechtsreform den Vorschriften der Verfassung besser anzupassen.

The question posed by the sub-heading is merely rhetoric.

The institution of outside work is not only not new to the prison system, but, on the contrary, sprang up with the modern prison itself: in past centuries, the need for a labour force to perform the more irksome and heavier work drove society into employing convict labour for reclamation works and public infrastructures; the dawn of industry, with its low-level technology, demanded cheap, stable hands, which the prisons were able to supply in abundance.

These sectors (agriculture and industry) were always considered unskilled in comparison with the tertiary sector (services and liberal professions).

In the 1975 reform, the legislator revived the institution of outside work with its limitations and with its historical inheritance, which is, today, no longer in keeping with, nor applicable to, a more complex and dynamic society.

The author, after making an historical and juridical analysis of the institution, states that the action of admission is a purely administrative measure, which becomes a part of the treatment programme, approved by the supervising magistrate. This admission can in no way modify the « status » of detention, as, on the contrary, occurs in the semi-liberty regime.

In consideration of the outstanding importance of the treatment programme, and for the social rehabilitation of the convict, the author hopes for a greater application and extension of Article 21, not least to other sectors, such as the services and liberal professions, to bring the prison reform more into keeping with the provisions of the constitution.

DIETRO LE GRATE IL MONDO ESTERNO TRA REALTÀ E FANTASIA

ROSSELLA CORREANI (*)

Molto si è scritto sulla detenzione e sulle modificazioni da essa prodotte. Va tuttavia osservato che la detenzione, come ogni esperienza, intervenendo come variabile di disturbo all'equilibrio omeostatico del soggetto, gli impone una mobilitazione delle risorse a lui peculiari per assimilare l'esperienza nei propri schemi. L'azione del soggetto sarà guidata non solo dalle proprie modalità di reazione, ma troverà indirizzo anche in fattori a lui esterni quali: l'ambiente familiare, la presenza di legami affettivi, il ricordo di azioni espletate in contesti che presentano con il nuovo aspetti di similarità, ecc.

Il soggetto ristretto in Istituto porta con sé, dunque, tutto il suo mondo a cui si sostituirà a poco a poco il suo ricordo.

Il ricordo della realtà esterna viene spesso enfatizzato, a volte fantasticato, altre ancora, qualora incomba il rischio di una incapacità ad adattarsi — anticamera di stati depressivi o di agitazione — censurato.

La realtà esterna può presentarsi alternativamente come ricompensa, l'ambito premio alle limitazioni che lo stato detentivo impone, oppure minacciosamente come qualcosa che è negata, lontana dalla propria esperienza attuale e quindi punitiva per i desideri che evoca i quali, per forza di cose, rimangono insoddisfatti.

Il rapporto con il mondo esterno, reso impossibile dallo stato del soggetto, si sposta dunque da un contesto reale per estrinsecarsi in termini simbolici o fantasmatici. La descrizione della realtà esterna si colora, proiettivamente, non solo dei propri desideri, ma anche delle proprie paure.

(*) Esperta psicologa.

Il modo con il quale l'individuo reagirà a questa sorta di deprivazione, i desideri e le paure che si origineranno, dipendono non solo dalla sua storia ma anche da ciò che egli ha lasciato fuori dall'Istituto.

Nei rapporti con gli operatori penitenziari il detenuto generalmente tende sempre a dare una immagine migliorativa non soltanto di sé, ma anche della propria famiglia operando, almeno nelle fasi iniziali dei colloqui, una distinzione tra la sua vita e quella del nucleo familiare di appartenenza, come a voler scoraggiare l'operatore dall'attribuire alle figure parentali la causa del suo stato.

L'anamnesi di molti reclusi permette di rintracciare precoci fughe adolescenziali o talvolta preadolescenziali. E questo anche se ben lontano dall'essere un segno patognomiconico, senz'altro è connotabile come segnale di disagio.

Altre volte si ha l'impressione che i sistemi educativi propri della famiglia fossero estremamente rigidi ed autoritari. Le eccessive punizioni ben lungi dall'essere strumenti di estinzione di comportamenti indesiderati, divengono l'unico modo per ottenere contatto affettivo, o quanto meno il mezzo con il quale richiamare l'attenzione del genitore frustrante o autoritario.

Il soggetto evita di approfondire questi legami: e seppure difficoltà ci sono state, vengono ridefinite durante la detenzione e attribuite esclusivamente a sé.

Egli può tendere, nella fase detentiva, a desiderare una separazione dalla propria famiglia nel timore che la sua figura possa creare difficoltà o problemi ai congiunti.

Tale timore è sostenuto, soprattutto per chi si trovi alla prima esperienza e non abbia tra i propri familiari persone con vicissitudini simili, dal pensiero di non poter più godere della fiducia che prima gli era accordata, o di vedere i propri comportamenti spiati e interpretati erroneamente, di essere emarginato dalle stesse persone che hanno costituito il mondo dei suoi affetti.

Codesta paura nasconde una richiesta di accettazione totale di sé ai propri congiunti nonostante l'infrazione operata delle norme presenti all'interno della stessa famiglia; potremmo definire i dubbi di rifiuto come previsioni che attendono di essere sconfermate.

Diverso sembra essere il comportamento di quei detenuti che provengono da ambienti già provati dall'esperienza carceraria.

L'immagine che il soggetto offre della propria famiglia è quella di un gruppo in grado di fornire appoggi e garanzie perché più abituato a trattare con ciò che esprime « devianza ».

I rapporti affettivi presenti, le relazioni stabili vengono, qualora la pena da scontare non sia limitata a pochi mesi, generalmente interrotti. La giustificazione espressa è quella di permettere alla partner di avere nuove esperienze augurandole più positive. Viene così espresso un duro sacrificio che l'individuo compie nonostante l'affetto provato. Si tratta, in realtà, di un tentativo di adattamento che il soggetto compie, consapevole delle limitazioni che l'esperienza vissuta impone alla sua vita affettiva. Più doloroso, infatti, sarebbe dover soffrire da solo e a lungo nel ricordo della persona amata. Inoltre, poiché nel detenuto la tolleranza alla frustrazione è ridotta, la posticipazione nel tempo della soddisfazione di desideri risulta più inaccettabile di una frustrazione immediata.

Diverso è, per questo aspetto, l'atteggiamento di chi è coniugato e con figli. A volte, quando il fine pena non sia eccessivamente lontano, il soggetto sia alla prima condanna e i rapporti non deteriorati, vengono espressi desideri di riparazione nei confronti dei propri cari.

Nonostante i problemi che ogni detenuto porta con sé durante tutta la detenzione, raramente si rintracciano nel carcere dialoghi o semplicemente sfoghi tra compagni di sventura.

I detenuti raramente parlano della loro vita privata e qualora lo facciano c'è sempre chi scoraggia dialoghi di questo tipo o chi sia pronto ad indicare le comunicazioni al riguardo come segni di debolezza.

All'interno dell'Istituto come si sa, esistono norme di comportamento precise e anche i discorsi e l'orientamento timido vengono in qualche modo indirizzati a favore di espressioni gioiose.

Il detenuto al suo ingresso in carcere è sottoposto a pressioni che spingono in direzioni diverse e che in ogni caso aggiungono alla già presente limitazione della libertà fisica anche quella psicologica.

CLEMMER (1940) parla di « prisonizzazione » indicando con questo termine l'effetto globale dell'esperienza carceraria sull'individuo che si svolge nel tempo e consiste nell'acquisizione di usi, costumi, abitudini propri del codice dei detenuti.

L'accettazione di questo codice e la sua osservanza costituiscono il « debutto » nel gruppo dei reclusi: e tanto più egli sarà disponibile a condividere tali norme, tanto più l'ambiente si mostrerà ben disposto verso di lui.

Le norme dei detenuti, si sa, sono ben diverse da quelle indicate dal personale preposto all'opera di rieducazione. Se la osservanza delle prime permette di sperare in una convivenza gradevole con i propri compagni, l'accettazione delle seconde rende possibile sperare in benefici transitori quali a titolo di esempio: permessi, licenze ecc.

Il soggetto si trova quindi in equilibrio precario, in un continuo conflitto di forze antagoniste che non consentono alcun evitamento né espressioni di intolleranza.

La situazione costringiva così strutturata fa sentire sempre più pressante il desiderio di libertà quanto più si avvicini il fine pena.

Essere libero può voler dire, anche se riduttivamente, non essere più sottoposto a regole di comportamento.

Nel periodo che precede la scarcerazione, i contenuti rimossi e quelli censurati emergono più prepotentemente per consentire al soggetto di dipingere, almeno come immagine interiore, un mondo dal quale è stato estraniato per alcuni periodi. Accanto a questi processi, anche le norme che regolano il comportamento e la vita del detenuto in Istituto possono contribuire a creare desideri, aspettative, ambizioni da appagare appena fuori.

La realtà esterna dei desideri, delle fantasie, infatti, appare più gradevole anche perché le norme di comportamento che suggerisce possono venire scotomizzate perché meno leggibili, meno restrittive e codificate rispetto a quelle sperimentate in istituto.

E i timori che il soggetto nutre durante la detenzione? È possibile che nel momento delle dimissioni, seppur presenti, la percezione piacevole di sé come individuo libero agisca temporaneamente come analgesico su di esse.

Si può avanzare un'ipotesi di lavoro, tutta da sperimentare, che veda l'ex detenuto più vulnerabile ad eventi frustranti poiché, le fantasie nutrite e mai comunicate nel rapporto interpersonale o agite durante la detenzione, unitamente ad una imprecisa lettura delle norme sociali, vengono ulteriormente arricchite da aspettative maturate nell'immagine mentale che il soggetto ha di una realtà esterna più permissiva di quella sperimentata durante la espiazione della pena.

RIASSUNTO

L'articolo suggerisce un'analisi delle modificazioni psicologiche che si instaurano nel rapporto tra il soggetto ristretto in Istituto e realtà esterna durante la fase detentiva.

Si ipotizza la possibilità di un'azione esercitata dall'esperienza di «deprivazione» che associata a pressioni comportamentali e regole imposte dal codice dei detenuti da un lato e a processi rieducativi dall'altro, giunge a modificare l'immagine che il soggetto porta con sé del mondo esterno e dei rapporti interpersonali preesistenti, che viene a poco a poco sostituita da ricordi.

In questo processo elementi quali: lo stato psicologico del soggetto, il grado di benessere sperimentato prima della «deprivazione» giuocano un ruolo informatore giungendo, nei primi periodi della fase detentiva, a promuovere meccanismi di censura o ad enfatizzare ciò che egli ha momentaneamente abbandonato e man mano che si avvicina il fine pena, contribuiscono a creare, insieme ai desideri maturati, un'immagine mentale precognitrice della realtà esterna.

RESUME

L'article suggère une analyse des modifications psychologiques qui s'établissent à l'intérieur du rapport entre sujet détenu dans un établissement et réalité extérieure pendant la période de détention.

On envisage la possibilité d'une action exercée par l'expérience de «privation»: accompagnée de pressions sur le comportement et de règles imposées par le code des détenus d'une part, et de processus de rééducation d'autre part, une telle privation finit par modifier l'image que la sujet porte en soi de la réalité extérieure et des rapports personnels préexistants, en la remplaçant au fur et à mesure par une série de souvenirs.

A l'intérieur de ce processus, des éléments tels que les conditions psychologiques du sujet et son niveau de bien-être avant la «privation» jouent un rôle de principe directeur et engendrent, pendant la première période de détention, des mécanismes de censure ou bien rendent emphatique tout ce qui a été momentanément abandonné. Au fur et à mesure que s'approche la fin de la période de détention, ces mécanismes contribuent à créer, à côté des désirs qui ont mûri, une image mentale préconisant la réalité extérieure.

SUMMARY

The article suggests an analysis of the psychological changes which take place in the relationship between the subject confined to an institution and the outside world during the period of his imprisonment.

Reference is made to the possibility of an action exercised by the experience of «deprivation» which, combined with behavioural pressures and rules imposed by

the prisoners' code on the one hand, and with processes of re-education on the other, lead to changes in the picture which the subject carries with him of the outside world and of the pre-existing interpersonal relationships, all of which is gradually replaced by memories.

In this process elements such as: the subject's psychological condition, the degree of wellbeing experienced prior to his «deprivation» play an indicative role managing, in the initial period of imprisonment, to produce mechanisms of criticism or to lay emphasis on what he has momentarily abandoned; then gradually as the end of the term of imprisonment draws closer, these contribute to create, together with the desires matured, a mental picture precognitive of the outside reality.

RESUMEN

El artículo presenta un análisis de las modificaciones psicológicas que se establecen en el vínculo entre el individuo privado de libertad y la realidad externa, durante la fase de detención.

Se señala la hipótesis que una acción, provocada por la experiencia de privación y asociada a las presiones comportamentales y a las reglas impuesta por el código de detenidos, por una parte y a los procesos de reeducación, por la otra, llega a modificar la imagen que el sujeto lleva consigo del mundo externo y de los vínculos interpersonales preexistentes siendo sustituida, poco a poco, por los recuerdos.

En este proceso, una serie de elementos tales, como el estado psicológico del individuo y el grado de bienestar experimentado antes de la privación de la libertad, juegan un papel informativo, llegando a promover, en los primeros períodos de la fase de detención, mecanismos de censura o a enfatizar lo que momentáneamente ha sido abandonado y a medida que se acerca el fin de la pena dichos procesos contribuyen a crear, junto con los deseos, una imagen mental de precognición de la realidad externa.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel empfiehlt eine Analyse der psychologischen Veränderungen, die während der Gefangenschaft in den Beziehungen zwischen dem im Institut eingekerkerten Subjekt und der Aussenwelt auftreten.

Man hypotisiert die Möglichkeit eines durch die Erfahrung der «Entziehung» ausgeübten Einflusses, der zusammen mit Verhaltensbelastungen und den vom Straflingskodex auferlegten Regeln einerseits, und Besserungsprozessen andererseits, sogar das im Strafling existierende Bild der Aussenwelt und der praexistierenden interpersonellen Beziehungen ändern und allmählich mit Zrinnerungen ersetzen kann.

In diesem Prozess Elemente wie der psychologische Zustand des Subjektes und der vor der «Entziehung» erlebte Wohlstandsniveau spielen eine informative Rolle, und bringen in den ersten Zeiten der Gefangenschaft bis zur Auslösung von Zensurmechanismen und zur Emphasisierung des momentan verlassenen Lebens, die nach und nach mit der Annäherung des Strafendes dazu mitwirken zusammen mit den gereiften Wünschen eine der Aussenwelt vorherwissende Vorstellung zu schaffen.

ESPERIENZE E RIFLESSIONI SUL RUOLO DELLO PSICOLOGO NELLA STRUTTURA PENITENZIARIA (*)

MAURO GATTI (**)

SOMMARIO: 1. - Curare con le parole. — 2. - I rapporti dello psicologo all'interno dell'istituto: a) con il direttore; b) con l'educatore; c) con l'assistente sociale. — 3. - Lo psicologo nell'équipe. — 4. - Lo psicologo e le misure alternative. — 5. - Lo psicologo e il detenuto. — 6. - Lo psicologo e la custodia. — 7. - Lo psicologo e il medico. — 8. - Lo psicologo e il cappellano. — 9. - L'intervento psicologico propriamente detto: a) il colloquio psicologico; b) quanto può durare un colloquio; c) lo spazio per il colloquio; d) dove vanno riportate le psicodiagnosi; e) psicoterapia; f) anche il training autogeno non è efficace; g) psicologia di gruppo. — 10. - Che cos'è il Counseling. — 11. - Conclusioni e proposte.

1. - CURARE CON LE PAROLE

Un aneddoto orientale racconta di tre ciechi che si imbattono in un elefante: uno di loro toccò la proboscide e si convinse trattarsi di un rettile, un altro andò a battere contro una zampa e credette di aver urtato un albero, il terzo afferrò la coda ed insisteva che era una corda. Ne derivò una disputa senza fine.

Come quei ciechi davanti all'elefante può oggi considerarsi molta gente davanti alla psicologia.

Molti hanno infatti di questa scienza un'idea errata perché derivante da un'esperienza talvolta unica, come la lettura di un solo libro o di un solo articolo, magari pieno di inesattezze, lettura poi soggettivamente elaborata con la comune abitudine alla critica sommaria e con l'ancor più comune pretesa di sentirsi capaci, solo perché essere umani, di formulare e sostenere, in campo psicologico, idee e concetti.

(*) Redatto con la collaborazione del dott. GIUSEPPE COLLEO, psicologo presso gli istituti penitenziari di Civitavecchia.

(**) Psicologo presso gli istituti penitenziari di Civitavecchia.

Curare con le parole, non vuol dire però curare con le chiacchiere.

Può sembrare assurdo trattare con le parole in un'era in cui la medicina ha compiuto passi da gigante sulla strada del progresso: laser, computer, monitor hanno trasformato certi angoli di ospedale in sale operative da fantascienza; molte malattie non esistono più, debellate e cancellate per sempre; la diagnosi è diventata molto più facile grazie alle tecnologie sofisticate della bioingegneria.

Ma la parola, come mezzo terapeutico sopravvive ed anzi si esalta, recuperando l'uomo nella sua personalità in un contesto in cui la medicina sembra occuparsi solo di organi e di cellule. Le macchine possono leggere a perfezione la macchina umana, ma nessuna apparecchiatura può scandagliare lo psichismo. Nella parte più nobile dell'uomo, nella sua anima, nel suo spirito, nella sua psiche, si entra solo attraverso i canali dei pensieri e delle emozioni; sono canali inviolabili dalla tecnica, accessibili solo alla parola, unico strumento capace di esprimere (e modificare) idee e sentimenti.

I metodi di indagine della psiche sono molti, tanti quanti sono gli indirizzi di formazione psicologica, ma ognuno ha il suo peso scientifico.

Non ci sembra il caso di elencare tutte le varie Scuole di Psicologia, perché ci dilungheremo in un settore specifico che esulerebbe dal significato di questa pubblicazione; tuttavia ci teniamo ad affermare che tutti i sostegni psicologici, indipendentemente dalle Scuole da cui derivano, sono validi, sempre che siano gestiti da professionisti seri e preparati.

Gli indiani dicono che tutte le religioni portano a Dio, e si spiegano con un esempio. Se mettiamo del cibo in cima ad un montarozzo di sabbia, prima o poi vedremo file di formiche arrampicarsi, chi qua chi là, per andare a procurarselo. La strada non importa. Quel che conta è arrivare in cima. Così è la psicologia clinica: in un modo o in un altro, tutta permette la conquista del benessere. E tutta raggiunge lo scopo con una percentuale di successi che è simile per le varie tecniche: ciò dimostra che più della tecnica vale il rapporto umano.

Nell'ambiente penitenziario il rapporto umano risulta qualcosa di fondamentale, proprio perché il detenuto spesso è nella situazione detentiva per una carenza primordiale di rapporti fondamentali, quali quelli familiari. Tale considera-

zione naturalmente non vuole essere una giustificazione al reato, quanto riportare una delle probabili cause psicologiche che hanno indotto al reato stesso.

L'obiettivo di questo scritto vuol essere quello di tentare di fornire un'analisi approfondita dei rapporti dello psicologo con le varie figure che operano nell'ambito dell'Istituto e i relativi interventi da proporre all'interno, così da sgombrare il campo da false interpretazioni o dalla possibilità di assumersi ruoli che non competono all'esperto.

Questa è anche una risposta chiarificatrice ad alcuni uomini di legge che non hanno troppa considerazione dei pareri psicologici, sostenendo che « tanto gli psicologi scrivono sempre cose positive ». Ciò dimostra che l'Esperto viene vissuto con finalità prognostiche, ma tale finalità non è della psicologia. Infatti i pareri psicologici hanno validità solo se inseriti in una visione più ampia della personalità, come giustamente viene fatto nella relazione di sintesi. Occorre inoltre ricordare che il parere psicologico, proprio perché tale, non può essere considerato al pari di un giudizio di idoneità.

Una simile ampia premessa vuol chiarire ai lettori, colleghi e non, che le pagine che seguono vogliono descrivere la nostra esperienza di sei anni di attività di consulenza psicologica presso gli Istituti di Pena, esperienza vissuta e riportata secondo la nostra formazione personale, che è psicodinamica (cioè ad indirizzo psicoanalitico) pur senza ritenerla ovviamente l'unica possibile e attuabile all'interno della struttura penitenziaria.

Ciò che consideriamo invece debba essere comune in tutti gli Esperti è l'impegno di rivolgere le proprie energie professionali alla comprensione dei complessi fenomeni in gioco nella realtà carceraria. Ricordiamo a tale proposito che lo scopo istituzionale del Carcere è soprattutto quello di determinare una modificazione nelle persone che vi sono internate. Per tentare ciò occorrono studi ed esperienze reali, quelle che scaturiscono dall'osservazione attenta delle cose; questo è attuabile con personale altamente specializzato e qualificato.

Lungi da noi pensare alla psicologia come depositaria della verità. Essa vuole soltanto offrirsi come una scienza che propone, e segnala, le vie per comprendere più a fondo la relazione umana che lega e coinvolge tutte le persone che si trovano negli Istituti di Pena.

La modificazione non può essere indotta dagli psicologi, in quanto risultano figure esterne alla Struttura (ed è consigliabile, a nostro parere, che continuino ad esserlo, per mantenere la necessaria capacità critica); la « modificazione » deve partire da coloro che vivono giorno dopo giorno la situazione penitenziaria: dal direttore, dagli educatori, dagli agenti, dal personale amministrativo, dai detenuti.

Ma la psicologia clinica dimostra che una modificazione avviene quando esiste la motivazione alla modifica.

2. - I RAPPORTI DELLO PSICOLOGO ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

In una struttura per sua natura verticistica, come appunto quella Penitenziaria, la figura dello psicologo tenta di fare eccezione preferendo, ad un ruolo gerarchicamente definito, quello della disponibilità e soprattutto della neutralità.

Ciò non vuol dire che lo psicologo sia una figura marginale, o di poca rilevanza, solo perché si sottrae a questa burocratizzazione; non assume schieramenti o rigide prese di posizione all'interno di una struttura organizzata, ma propone indicazioni e suggerimenti per permettere di affrontare le varie problematiche nella maniera più obbiettiva possibile.

Lo psicologo non è un sostituto di alcuna delle altre figure penitenziarie: non fa le veci del direttore, dell'educatore, dell'assistente sociale, del cappellano; ha una precisa funzione che si inserisce e si coordina con il lavoro dell'équipe di osservazione e di trattamento.

Senza questa collaborazione lo psicologo e la psicologia perderebbero la loro utilità scientifica.

Infatti tale collaborazione assume veste professionale all'interno del lavoro d'équipe: più solitaria è l'opera dello psicologo più il suo operato rientra negli aspetti pionieristici della psicologia, aspetti che ormai dovrebbero appartenere ad un periodo storico non più attuale.

a) con il direttore

In base alla nostra esperienza riteniamo particolarmente importante puntualizzare con il direttore dell'Istituto, fin dall'inizio della collaborazione, le funzioni e le possibilità dello psicologo, in quanto può capitare che, a seconda del

modo più o meno obbiettivo del direttore di considerare la validità dell'opera dello psicologo, quest'ultimo vede riconosciuta la propria credibilità professionale all'interno dell'Istituto.

È stato infatti notato che un direttore vicino all'attività dello psicologo automaticamente stimola tutti gli operatori ad un'opera di accettazione e di collaborazione con l'Esperto stesso.

Ci è capitato di trovare direttori sensibili alla psicologia, come Direttori meno disponibili: possiamo affermare con certezza che nel primo caso il nostro lavoro si è svolto in maniera più gratificante che nel secondo.

Alcuni direttori, in questi primi anni di attività psicologica, hanno visto negli esperti una sorta di conforto professionale in merito ad eventuali benefici da concedere ai singoli detenuti, aspettandosi così dalla psicologia una classificazione sulla pericolosità o meno del detenuto. In questo caso possiamo ritenere *ipervalorizzato* il ruolo dello psicologo, perché un'indagine condotta in tale ottica non è realizzabile o per lo meno non lo è più. Altri direttori hanno dato un'immagine *riduttiva* alla psicologia considerandola puramente consolatoria, non riconoscendo invece quelli che sono i parametri scientifici e terapeutici del colloquio psicologico e della psicodiagnosi.

Compito di noi psicologi è anche quello di chiarire la nostra funzione e possiamo farlo presentandoci al direttore come professionisti cui spetta essenzialmente il compito di fornire un contributo scientifico per un approccio multidirezionale della personalità del detenuto segnalandone la realtà emozionale, realtà tra l'altro sconosciuta allo stesso detenuto.

b) con l'educatore

La Riforma Penitenziaria del 26 luglio 1975, n. 354 ha introdotto negli Istituti una figura nuova: l'educatore. Il suo ruolo specifico è « volto a promuovere nei detenuti un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale..... nel quadro di un'offerta di interventi diretti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali » dei detenuti stessi.

Stabilito che non spetta a noi psicologi dare una precisazione sul ruolo dell'educatore, non possiamo comunque ignorare che a volte c'è la possibilità che la figura dell'educatore si sovrapponga a quella dello psicologo, trovandosi l'educatore a contatto giornaliero con il detenuto e quindi vicino al disagio psicologico. L'educatore si sente quindi « portato » a ritenere di conoscere bene i problemi del detenuto e le sue attitudini.

Naturalmente, a meno di una formazione specifica, che comunque esulerebbe da quanto richiesto dalla legge di cui sopra, l'educatore avrà difficoltà obiettive a sostituirsi allo psicologo qualificato, al quale invece potrà rivolgersi per chiedere il parere professionale o stabilire questo o quel trattamento più idoneo al detenuto. Tutto ciò presuppone, come è facile intuire, una stretta e indispensabile collaborazione tra le due figure professionali. Lo psicologo per poter svolgere la sua attività di sostegno ha bisogno della mediazione dell'educatore che risulta in grado di fornire un'analisi comportamentale obbiettiva del detenuto, del quale conosce gli aspetti della vita all'interno dell'Istituto.

Lo psicologo attento alle proposte e alle indicazioni dell'educatore potrà svolgere la sua attività professionale in maniera più attendibile e contribuire con efficacia al sostegno di quei detenuti che hanno maggiormente bisogno di alleviare il proprio disagio.

c) con l'assistente sociale

L'assistente sociale, come lo psicologo, e contrariamente all'educatore, non ha una presenza giornaliera all'interno dell'Istituto ma interviene periodicamente a seconda i piani e i programmi dell'Equipe di osservazione e trattamento della quale fa parte, richieste provenienti dalla Direzione dell'Istituto e dalla Sezione di Sorveglianza e dai detenuti stessi.

Tali richieste sono prevalentemente finalizzate al conseguimento dei benefici delle misure alternative per i quali è necessaria l'indagine socio-familiare e gli opportuni accertamenti relativi all'attività lavorativa che il detenuto dovrà svolgere una volta ottenuto il beneficio.

Pertanto i rapporti tra lo psicologo e l'assistente sociale sono ben chiari e delineati perché diversi; difficilmente si

creano interferenze e sovrapposizioni. La collaborazione tra le due figure professionali diventa indispensabile (come del resto con l'educatore) nel momento della relazione di sintesi e dell'ipotesi di un piano di trattamento, piano in cui si integrano e si completano gli apporti delle varie figure componenti: quello comportamentale, socio-familiare e psicologico.

La lettura dell'indagine socio-familiare, e quindi dell'anamnesi personale e ambientale, può costituire uno strumento quanto mai valido per lo psicologo in quanto questi può attingere da tale lettura importanti indicazioni sul piano di realtà per poter svolgere in maniera più idonea e mirata i colloqui psicoclinici con gli stessi detenuti.

3. - LO PSICOLOGO NELL'EQUIPE

Secondo l'art. 27 del Regolamento d'Esecuzione della legge 26 luglio 1975 « l'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze psico-fisiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'Osservazione si provvede all'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali, e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento ». L'articolo 1 della stessa legge considera « che il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale ».

Gli artt. 28 e 29 poi parlando dell'osservazione e del trattamento evidenziano la possibilità di approfondire l'osservazione con l'aiuto di esperti indicati nel secondo e quarto comma dell'art. 80 della legge. Il programma di trattamento è effettuato dall'équipe composta dal direttore dell'Istituto (coordinatore dell'équipe stessa), dall'educatore, dall'assistente sociale, da un rappresentante della custodia e dall'esperto.

Il gruppo si riunisce periodicamente e nel corso delle riunioni vengono discusse e approfondite le proposte di trattamento o gli eventuali risultati del trattamento stesso.

Ogni psicologo ha i suoi metodi scientifici di indagine e di diagnosi, a seconda della propria formazione e orientamento psicologico, ma il suo parere professionale, indipendentemente dal metodo usato (test proiettivi, di livello, e colloqui psicoclinici ecc.) può essere utile all'équipe proprio nella stesura di una proposta di trattamento.

Dall'esperienza personale è scaturita la convinzione di considerare quanto mai produttiva l'opera dello psicologo nel momento in cui c'è una reale collaborazione tra i componenti dell'équipe soprattutto se l'équipe si riunisce con continuità (almeno ogni due settimane, meglio se settimanalmente).

D'altra parte la psicologia, e la psicodinamica dei gruppi in genere, evidenzia che l'obiettivo (qualunque esso sia) si raggiunge più facilmente quanto maggiore sarà la coesione tra i componenti il gruppo stesso.

In base a queste considerazioni riteniamo alquanto significativo, proprio dal punto di vista dinamico, che l'équipe di osservazione e trattamento si riunisca con continuità e con tutti i suoi elementi, nel tentativo di finalizzare al meglio il proprio obiettivo, cioè le relazioni di sintesi e le proposte di osservazione e trattamento.

A volte può capitare che venga chiesto allo psicologo di fornire dei dati « sicuri » sulla personalità esaminata.

Di fronte a tali richieste lo psicologo preciserà di essere solo in grado di dare indicazioni, proprio perché la psicologia per definizione non esprime giudizi, ma pareri. Infatti l'opera dello psicologo è essenzialmente quella di fornire delle considerazioni sulla componente psichica della personalità, così da progettare e proporre gli opportuni interventi di trattamento, interventi che siano il più possibile vicini alle esigenze psicologiche del detenuto stesso.

Il contributo che lo psicologo può fornire nell'équipe può anche essere quello di mettere in luce tratti propriamente disadattivi della personalità (depressione, ansia, fobia, isteria e nevrosi di vario tipo) e di conseguenza proporre interventi tali che vadano nel senso di un riequilibrio psichico, quando non sia anche necessario un intervento propriamente psicoterapeutico, cosa quest'ultima che nell'attuale situazione

penitenziaria non potrà svolgersi se non nelle modalità di una serie di colloqui di sostegno. Quando non fosse possibile svolgere una serie di incontri psicologici si può sempre sottolineare l'importanza di scegliere una attività adeguata al detenuto. Ad esempio ad un soggetto con tratti depressivi si tenterà di non assegnare un lavoro ripetitivo o privo di contatti con gli altri, bensì un'attività che lo stimoli ad entrare in un rapporto interpersonale con la popolazione detenuta.

In tutti i casi di intervento psicologico, (diagnosi e sostegno), è consigliabile, oltre che professionalmente corretto, portare nell'équipe un dattiloscritto contenente tutte le considerazioni cliniche emerse dall'approccio diretto col detenuto. Tale dattiloscritto sarà disponibile esclusivamente ad uso interno dei componenti l'équipe e maneggiato con la dovuta discrezione e riservatezza.

Inoltre il lavoro dell'équipe non si limiterà alla fase finale della sintesi dell'osservazione e del piano di trattamento, ma esaminerà ed individuerà con il prezioso contributo dell'educatore quali soggetti all'interno dell'Istituto debbano essere seguiti con carattere di priorità, fermo restando che l'attività dell'équipe si deve comunque rivolgere a tutta la popolazione detenuta.

4. - LO PSICOLOGO E LE MISURE ALTERNATIVE

Uno degli elementi qualificanti della Nuova Riforma Penitenziaria è stata l'introduzione delle misure alternative alla detenzione: semilibertà e affidamento in prova al servizio sociale. Conseguentemente una delle richieste che possono essere fatte dalla Direzione allo psicologo è quella di esprimere un parere professionale sulla attuabilità (nel caso specifico in esame) della misura alternativa, riducendo così l'intervento dello psicologo a questa semplice funzione prognostica. Come già si accennava, in questa prospettiva lo stesso detenuto richiede di poter conferire con lo psicologo identificandolo solo come colui che può « concedergli » o « facilitargli » la concessione della misura alternativa.

Così riduttivamente intesa, la figura dello psicologo naturalmente viene a trovarsi in una situazione ambigua o comun-

que di pseudo-professionalità, offuscando il suo reale compito, che è quello di richiamare l'attenzione dei membri dell'équipe, e dello stesso detenuto, *sulle possibili cause emotive, affettive, sociali* che possono avere indotto una serie di comportamenti devianti. Inoltre il modo semplicistico di intendere lo psicologo come dispensatore di benefici, invece che come momento di conoscenza, potrebbe portare a creare un rapporto poco autentico e soprattutto professionalmente non produttivo con il detenuto, in quanto verrebbe a cadere quel necessario ruolo di « neutralità » così determinante per un corretto approccio psicologico.

Uno dei possibili modi per mostrare il concetto di neutralità si attuerebbe se l'opera dello psicologo fosse offerta non nella vicinanza della richiesta di misure alternative (dove aumenta sensibilmente l'aspettativa del detenuto) bensì in un contesto antecedente, e estendendo l'assistenza psicologica a tutta la popolazione detenuta giuridicamente definitiva: in tal modo verrebbero interessati sia coloro che potranno, a tempo opportuno, presentare istanza per le misure alternative sia coloro che non rientrano in tali misure ma che sentono comunque il disagio della detenzione. Un'altra possibilità, che a nostro avviso costituisce un punto fermo dell'attività psicologica, è quello di stabilire un rapporto di tipo professionale con i detenuti, come si dirà più avanti.

È infine importante sottolineare che la relazione psicologica costituisce uno degli aspetti di una più ampia veduta che scaturisce da diversi punti di vista, quanti sono i membri dell'équipe.

5. — LO PSICOLOGO E IL DETENUTO

Per gran parte della popolazione detenuta la condizione di detenzione costituisce la prima possibilità di incontro con lo psicologo.

Chi è, e che cosa fa lo psicologo?

È essenziale fin dall'inizio dei colloqui che lo psicologo dia un'immagine la più possibile corretta e circoscritta della sua figura e della sua opera.

Lo psicologo non è il « medico dei pazzi » o lo « strumento di potere » o colui che osserva scrupolosamente, e con occhio

diagnostico, ogni « movimento e azione del detenuto ». Non è neppure il mago, il santone o il sacerdote laico con compiti consolatori e assistenziali.

Le prime, come le seconde definizioni, ricorrono spesso direttamente o indirettamente tra le riflessioni e le convinzioni dei detenuti.

Non dimentichiamo che molti detenuti hanno timore dello psicologo perché vedono in lui una persona che potrebbe ritardare la concessione dei benefici previsti dalla legge. Di qui le resistenze a parlarci.

È allora più che mai indispensabile dedicare il primo colloquio psicologico individuale alle specifiche competenze dello psicologo partendo, se necessario, dalla rettifica delle informazioni o impressioni più o meno erranee del detenuto circa il compito e il raggio di azione di attività dello psicologo.

Così facendo, oltre a diradare ogni equivoco, ci si pone in un contesto di serietà e correttezza professionale nel quale diventa chiaro, all'utente detenuto, cosa può effettivamente chiedere all'operatore psicologo e cosa questi può dargli. In sostanza lo psicologo chiarisce che il suo non è un ruolo di potere istituzionale ma è essenzialmente basato sulla disponibilità a comprendere quelle motivazioni e carenze, per lo più inconscie, che hanno determinato la condizione detentiva. Avere la disponibilità da parte del detenuto ad ascoltare attentamente, e con motivazione, non è facile ma è l'unica possibilità per poter offrire un significativo sostegno psicologico.

L'intervento psicologico pertanto si basa essenzialmente sulla intensità della motivazione del detenuto, motivazione a voler considerare gli aspetti psicologici come i fattori determinanti, o comunque intervenienti nelle sue risposte disattive.

È facile allora ritenere che un aiuto in questa direzione può essere dato solo da uno psicologo vero e qualificato, che sia pertanto in grado di evidenziare in maniera scientifica quei tratti della personalità non conosciuti o non sufficientemente chiari allo stesso detenuto. È questa un'opera che richiede correttezza e professionalità.

Tuttavia chiarire al detenuto la reale funzione dello psicologo può far scaturire un sentimento frustrante per l'esperto, che potrebbe sentirsi svalutato in quanto, essendo vissuto come un operatore con « scarso potere decisionale » non « ser-

ve » per ottenere benefici pratici ai quali aspira concretamente ogni detenuto; capita così che il singolo psicologo possa trovarsi a disagio di fronte alla assenza di domandine di richiesta di colloqui psicologici.

Insorge allora la tentazione, pericolosa, che, pur di far qualcosa, lo psicologo esca dal ruolo per assumersi altri pseudo-ruoli (educatore, assistente sociale, cappellano ecc.) indubbiamente più gratificanti per i detenuti (perché ruoli più concreti) ma che determinerebbero confusione e ambiguità.

È consigliabile che lo psicologo resista sia alla frustrazione di non essere cercato sia a richieste burocratiche dei detenuti (telefonate ai familiari, interessamento alle pratiche, intercessione presso il direttore ecc.). Rimanendo nel suo ruolo egli evita di cedere a richieste che non rientrano nei suoi compiti e che rischierebbero di non poter mantenere.

Nel rapporto con il detenuto forse la cosa più deleteria e squalificante è proprio quella di promettere cose che non possono essere mantenute.

Pertanto lo psicologo chiarisce al detenuto, in un colloquio aperto, che certe richieste non rientrano nel suo campo professionale e quindi non possono essere accettate.

Con il tempo, la riservatezza e la serietà dell'esperto saranno apprezzate determinando nella stessa popolazione detenuta il desiderio di un avvicinamento: così alcuni inizieranno a scambiare con lui delle frasi, altri a chiedere dei pareri, altri faranno domanda di colloquio.

Spesso lo psicologo, secondo i programmi dell'équipe è invitato a far chiamare il detenuto per proporgli un periodo di osservazione psicologica. Non è da escludere (anche perché capita realmente) che il detenuto rifiuti di essere disponibile ai colloqui o ai test.

Come potrebbe essere valutata una simile situazione?

A nostro avviso è consigliabile evitare che l'eventuale rifiuto all'osservazione psicologica diventi condizionante in sede di relazione d'équipe.

Se infatti lo fosse si andrebbe a contrastare con il dettato stesso della legge che giustamente parla di offrire interventi che possano promuovere un miglioramento della personalità. L'articolo 1 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354 afferma infatti testualmente che il trattamento consiste « nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro

(dei detenuti) interessi umani, culturali e professionali..... e a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti ». Non possiamo infatti dimenticare, in accordo con quanto detto dalla legge, che l'accettazione da parte del detenuto risulti la condizione essenziale per un corretto rapporto di natura psicologica.

Pertanto, in caso di mancanza di disponibilità del detenuto ad un'analisi personologica, l'esperto può limitarsi solo ad annotarlo e a riferirlo in sede di riunione d'équipe.

6. - LO PSICOLOGO E LA CUSTODIA

Lo psicologo, al pari delle altre nuove figure penitenziarie, ha suscitato, nel momento dell'ingresso negli Istituti, un certo atteggiamento di scetticismo da parte del Corpo degli agenti di custodia.

A nostro avviso non tanto perché lo psicologo costituisce un'interferenza nel loro campo d'azione quanto per il fatto che l'arrivo in Istituto di un operatore costituisce, comunque, un surplus di lavoro, e quindi un aumento di impegno, di vigilanza, specialmente poi quando lo psicologo è donna.

Oltre questa considerazione, che non escludiamo possa apparire anche banale ce ne sono altre indubbiamente più significative che emergono sia da anni di personale esperienza psicologica all'interno sia da livelli di analisi psicologica più profonda.

In particolare ci sembra significativo segnalare che l'inserimento dell'esperto negli Istituti ha indotto gli agenti ad un ulteriore forma di isolamento, facendoli cioè sentire, sempre più nel ruolo di mera custodia.

Infatti prima della Riforma le fonti di conoscenza più o meno approfondite dei singoli detenuti erano le informazioni degli stessi agenti.

Quindi il compito dell'agente di custodia, pur essendo gravoso presentava anche dei risvolti gratificanti in quanto le considerazioni che l'agente riportava erano ritenute di una certa rilevanza. L'utilizzazione dell'esperto per l'indagine scientifica della personalità ha perciò tolto, o comunque ridimensionato, tale funzione « psicologica ». Non è raro infatti parlando con gli agenti cogliere un certo disappunto per que-

sto ridimensionamento, disappunto che emerge, con una nota di sarcasmo, quando scherzando affermano di sentirsi, visti i continui contatti con i detenuti, i « veri psicologi » della realtà penitenziaria.

A volte, ad una attenta e profonda osservazione psicologica, si può anche cogliere una situazione di conflitto che nasce dal confronto tra la loro situazione di agenti e quella dei detenuti.

Gli agenti segnalano infatti che mentre alla popolazione detenuta vengono offerte possibilità ricreative, sportive, culturali e di assistenza psicologica, a loro agenti si impone generalmente un lavoro duro ed alienante. È capitato più volte di raccogliere dagli agenti richieste di poter avere sostegno psicologico. Questo sembra significativo e importante soprattutto in considerazione del fatto che spesso la psicologia viene ritenuta una disciplina a disposizione dei deboli di carattere, dimenticando che è la scienza delle « proposte che tendono ad aiutare »; anche gli agenti, essendo uomini, possono a ragione avere bisogno di aiuto.

Quindi non solo con la popolazione detenuta ma anche con la custodia, pur se a livelli differenti, possono emergere delle incomprensioni e difficoltà di accettazione del ruolo dell'esperto. Ma questo se preventivato non costituisce una particolare difficoltà, anzi può costituire lo stimolo per presentare in maniera sempre più corretta il nostro vero ruolo; d'altra parte dimostrare la validità della scienza psicologica può essere considerato anche uno dei nostri obiettivi di psicologi. Può risultare empatico presentarsi agli agenti con un atteggiamento di disponibilità ad ascoltare i loro personali vissuti emotivi, pur questo non rientrando nei compiti specifici dello psicologo penitenziario.

Cogliamo l'occasione per proporre nell'ambito di ogni singolo Istituto la realizzazione di una serie di incontri didattici con la Custodia, incontri periodici, preferibilmente ogni sei mesi, dove l'esperto possa avere l'opportunità di sensibilizzare alla psicologia e al rapporto agente-detenuto. Nell'occasione potrebbero essere elencati anche i metodi di indagine di questa disciplina e nello stesso tempo rispondere alle eventuali perplessità o dubbi che gli agenti potrebbero avere riguardo l'opera dello psicologo negli Istituti. Questa vuol essere solo una proposta, un tentativo per stimolare la stessa

Amministrazione a rendere maggiormente significativo ed accettato il ruolo dell'esperto.

7. - LO PSICOLOGO E IL MEDICO

Lo psicologo non è necessariamente medico.

Spesso esiste questa sovrapposizione dei ruoli da parte dei detenuti, ma questi due operatori pur avendo entrambi finalità terapeutica hanno una metodologia e degli strumenti operativi diversi.

Innanzitutto il medico prescrive farmaci e tra questi anche quelli che possono avere rilevanza sul sistema nervoso (psicofarmaci), nel caso egli ravvisasse disturbi del sonno o disturbi dati dallo stress o dalla depressione della detenzione.

Lo psicologo invece opera a livello psichico, cioè con strumenti (test e colloqui) che intervengono sulla personalità, e quindi non direttamente sulla fisiologia del sistema nervoso.

Con questo non si vuole evidenziare quale dei due metodi sia il migliore ma soltanto puntualizzare che sono diversi perché diverso è l'approccio al disagio. Anzi diremo, proprio nell'ottica collaborativa, che l'opera del medico e dello psicologo dovrebbero risultare complementari proprio perché il medico durante le visite cliniche potrebbe evidenziare per un detenuto anche l'utilità di colloqui psicologici di sostegno. Naturalmente la cosa può essere inversa, cioè può anche capitare che lo psicologo ravvisi, durante i colloqui la necessità di un trattamento farmacologico.

Quindi ci sembra alquanto valido un rapporto di tipo collaborativo tra il medico e lo psicologo anche perché spesso, come a noi è capitato, pur lavorando nello stesso Istituto e a causa di orari e giorni diversi di attività, essi non riescono ad incontrarsi.

Forse la riunione d'équipe allargata anche al medico potrebbe colmare questa separazione di ruolo.

8. - LO PSICOLOGO E IL CAPPELLANO

Pur capitando tutt'ora di incontrare nell'Ambiente Penitenziario persone che confondono il ruolo dello psicologo con

quello del cappellano, riteniamo che in questo ultimo periodo si sia cercato di distinguere con chiarezza i due ruoli.

Ciò è stato possibile in quanto i cappellani sembrano aver interamente riscoperto il ruolo di guida spirituale, demandando così agli esperti i compiti di trattare specificamente tutto ciò che riguarda i tratti della personalità.

Non possiamo comunque dimenticare, a tale proposito, che gli esperti stanno sempre più fornendo un'adeguata e professionale immagine di se stessi, a vantaggio di un conseguente superamento della ambiguità e della confusione di ruoli, compreso quello del cappellano, che svolge per molti detenuti un'opera quanto mai consolatrice e rassicurante.

9. - L'INTERVENTO PSICOLOGICO PROPRIAMENTE DETTO

Esiste, come è stato già accennato, sia negli operatori penitenziari (civili e militari) sia nei detenuti, una interpretazione personale del ruolo e significato della psicologia. Molti hanno un'immagine più o meno positiva dello psicologo a seconda del modo con il quale questi si presenta agli operatori penitenziari, altri vedono l'inutilità del ruolo perché « tanto non è con la psicologia che si induce il miglioramento dei detenuti », altri la svalorizzano ad un ruolo consolatorio, altri ancora (i detenuti) hanno timore del parere psicologico perché potrebbe ritardare la concessione di benefici. Ed altre considerazioni ancora.

Tutte queste attribuzioni risultano distorte perché non emergono da considerazioni obiettive.

Esiste comunque anche la giustificazione che la psicologia è una scienza giovane e quindi ancora non ben conosciuta.

Inoltre viene confusa spesso con la psichiatria.

Quanto ora esposto ha costituito in questi anni una zavorra sulla nostra figura di esperti impedendo la giusta definizione della nostra vera identità; non nascondiamo che molte delle energie sono state dedicate alla presentazione del nostro ruolo, oltre che con i detenuti anche con gli operatori penitenziari.

A tale proposito ancora ricordo la volta che un'assistente sociale mi fece notare, con tono convinto, che anche lei svolgeva attività psicologica di sostegno durante i colloqui. Ma

era una pretesa, perché non aveva alcuna formazione di psicologia clinica. Questo esempio lascia allora intendere come sia elastico nella convinzione comune il concetto di sostegno e intervento psicologico, probabilmente perché ognuno si sente autorizzato ad essere un « buon psicologo » e soprattutto perché non si ha una chiara conoscenza delle finalità della psicologia clinica. Pertanto ci sembra doveroso ricordare che « ad uno psicologo, esperto delle funzioni mentali si richiede in primo luogo di collaborare ad una migliore conoscenza della personalità del detenuto, ed eventualmente di provvedere a curare con i mezzi a disposizione quelle disarmonie che risultassero fonte di sofferenza personale e di gruppo ».

È naturale che per arrivare a questa operatività occorre una formazione specifica, non improvvisabile da questo o quell'operatore penitenziario anche se se ne può apprezzare senza dubbio la buona volontà e soprattutto il coraggio.

Ci sentiamo anche di precisare che è nostra convinzione che neppure uno specifico corso di Laurea, quale quello che dal 1975 a Roma e Padova conferisce il dottorato in Psicologia sia sufficiente per la formazione di uno psicologo clinico: infatti oltre alla Laurea riteniamo sia indispensabile un serio training formativo (che spesso dura anni) che abiliti ad un approccio psicoterapeutico formalmente e tecnicamente corretto. A tale proposito è in discussione al Parlamento la legge 615, detta legge Ossicini, già approvata dal Senato, al fine di istituire l'albo degli psicologi, cioè una legge che abiliti alla professione terapeutica purché « subordinata ad una specifica formazione personale e professionale da acquisirsi dopo la Laurea ».

Ogni psicologo conosce da vicino la situazione di disagio psichico, e la relativa sofferenza che da esso scaturisce; pertanto egli sa quanto può essere rischioso per il paziente, far affiorare questo o quel vissuto emotivo senza assicurarsi prima se il paziente abbia o meno gli strumenti necessari per fronteggiare l'ansia e l'angoscia che emergono del vissuto emerso. Se non si opera con metodo si rischia, invece che curare, di aumentare il disagio.

È facile e spontaneo nella Realtà Penitenziaria che gli operatori possano sostituirsi con facilità allo psicologo.

Lo psicologo ha comunque il dovere professionale di chiarire quali siano i suoi compiti e i suoi strumenti d'indagine,

specialmente quando si trova ad essere con altri operatori (quelli penitenziari) che in un modo o in un altro potrebbero sovrapporsi o sostituirsi al suo lavoro.

In questi anni di presenza dello psicologo negli Istituti, presenza che può essere considerata ancora in fase sperimentale, spesso si è ventilata la possibile assunzione dell'esperto nell'organico dell'Amministrazione Penitenziaria, cioè un suo inserimento a tempo pieno.

Al di là degli aspetti burocratici e di stabilità retributiva e assicurativa, probabilmente rassicuranti in periodi di precariato e di crisi economica, riteniamo sia da preferire, pur con eventuali correttive, l'attuale forma di consulenza professionale. Tale convincimento (del tutto personale) nasce dal fatto che il nostro ruolo di psicologi ha come uno degli aspetti prioritari quello di essere veicolo di modificazione, portando all'interno della struttura, di per sé rigida, un modo diverso e soprattutto più dinamico di comprensione del fenomeno deviante. È pertanto indispensabile una posizione di consulenza esterna a tempo parziale, come la attuale, perché permette di stare al di fuori della struttura con conseguente minor coinvolgimento, favorendo così una più obiettiva capacità osservatrice e critica nei confronti dei complessi fenomeni in gioco nella Realtà Penitenziaria.

Alla luce di quanto ora esposto riteniamo essenziale allargare il raggio d'azione della psicologia specificandone i mezzi e gli strumenti operativi, cioè il metodo da noi usato nella struttura penitenziaria.

Tale metodo consiste in tre momenti:

- il colloquio psicologico;
- i test;
- i colloqui di sostegno o counseling.

a) Il colloquio psicologico

Il colloquio psicologico non è una conversazione.

Tra gli strumenti di indagine della personalità il colloquio psicologico occupa sicuramente un posto di preminenza ed è luogo comune immaginarlo in termini di mera conversazione e soprattutto privo di quella metodologia che invece risulta

essenziale per il conseguimento della finalità propria di tale strumento clinico: la conoscenza della personalità del paziente. C'è poi anche da considerare che spesso nella situazione penitenziaria il colloquio resta l'unico strumento diagnostico utilizzabile, specialmente quando per varie ragioni (tempo, scarsa motivazione, resistenze ecc.) non è possibile utilizzare test di personalità. Da questa precisazione consegue l'importanza di una corretta gestione del colloquio, gestione quanto mai mirata ed oculata se si vuole raccogliere del materiale psichico in maniera scientifica. Non è nostra intenzione fare una esposizione completa e analitica circa la metodologia del colloquio psicologico, in quanto riteniamo opportuno rimandare il lettore alle numerose pubblicazioni sull'argomento. Il tentativo invece è di riportare alcuni accenni che potrebbero risultare utili a chi desiderasse, tra gli operatori penitenziari in genere, avere qualche informazione più dettagliata, seppur sintetica, sulla conduzione e sul significato diagnostico del colloquio stesso.

« Si può considerare il colloquio psicologico come un insieme di fasi che, mentre in realtà sono ipotetiche, immaginarie, astratte, artificiose, possono essere molto utili allo psicologo se questi le tiene presenti nel disporre al suo tempo con l'utente (detenuto). Anzi, questa divisione in fasi è assolutamente necessaria per il raggiungimento dello scopo di un rapporto intensivo di questo genere. « Le fasi del Colloquio sono, secondo Sullivan: (SULLIVAN H. S.: *Il colloquio psichiatrico*, Ed. Feltrinelli) *l'inizio formale; il riconoscimento; l'intervista particolareggiata; la conclusione.*

1) *L'inizio*: comprende l'accoglienza della persona che si presenta o viene invitata al colloquio.

2) Il *riconoscimento* consiste nel tentativo del terapeuta di raccogliere i dati sociali e personali del paziente, cercando così di avvicinarsi alla identità della persona stessa.

3) *L'intervista particolareggiata*, condotta con metodo e tecniche psicologiche dettagliate (silenzi, obiettività, atteggiamenti privi di ansia) persegue l'obiettivo di comprendere le cause del disagio del paziente.

4) *La fase della conclusione* del colloquio ha invece l'obiettivo di fornire elementi che tendono al « consolidamento di

quanto è stato raggiunto, (o compreso dal paziente) in termine di durevole beneficio ».

Naturalmente il colloquio psicologico per essere corretto e terapeutico deve essere condotto, come più volte ricordato, da uno psicologo esperto. I silenzi, le pause, il saper ascoltare, l'empatia (mettere l'altro a proprio agio) sono elementi estremamente significativi nella conduzione di un colloquio psicologico e lo differenziano dalla conversazione, dove invece non sono richieste « regole » precise. Molti operatori penitenziari hanno la convinzione di poter condurre un colloquio senza conoscerne sia la tecnica sia gli aspetti terapeutici.

Ricordo la volta che un operatore penitenziario svolgeva un « colloquio psicologico » con un detenuto ripetendo ancor prima che il detenuto avesse terminato di esprimere la sua opinione: « no, è qui che sbagli. Non è come pensi tu »! Questo esempio vuole essere più che una critica (ognuno agisce secondo la propria scienza e coscienza) un chiarimento: non è affermando o negando di continuo che si conduce un colloquio corretto. Esiste infatti una sostanziale differenza tra conversazione e colloquio psicologico, ma molti probabilmente non ne sono a conoscenza. Infatti le arbitrarie interruzioni pongono il detenuto (o il paziente) in una situazione di difesa e conseguente chiusura emotiva che sicuramente non risulta utile ai fini del colloquio psicologico e del riconoscimento delle problematiche emotive.

b) Quanto può durare un colloquio

La lunghezza di un colloquio non è rigorosa, essa dipende dalla metodologia che ciascun psicologo segue, in base alla Scuola di Formazione psicologica. È pertanto estremamente difficile dare un parere obiettivo sulla effettiva durata di un colloquio.

L'esperienza personale, e la nostra formazione psicodinamica, ci fa ritenere 50 minuti il tempo sufficiente per raccogliere considerazioni sul paziente. Ciò non significa naturalmente che il colloquio (o i colloqui, se uno non fosse sufficiente) possano durare di più (o di meno), secondo parere o esigenze particolari ravvisate dal terapeuta.

c) Lo spazio per il colloquio

È consigliabile svolgere il colloquio in una stanza, possibilmente sempre la stessa, dove ci sia modo e struttura per poter accogliere almeno in maniera decorosa il detenuto, possibilmente evitando stanze di altri operatori (del maresciallo, del cappellano, del medico) così da evitare interferenze di ruolo; in casi di precarietà di spazio può essere eventualmente usata la stanza dell'educatore che risulta l'operatore la cui attività risulta quella più convergente a quella dello psicologo.

È auspicabile, nel tempo, poter avere negli Istituti una stanza riservata proprio allo psicologo.

Ai fini di una corretta conduzione e di realizzazione del colloquio è importante restare soli con il detenuto cercando, nel limite delle possibilità, di ridurre quanto più possibile le intromissioni di altre figure nella stanza oltre le eventuali interruzioni esterne.

L'individuo inconsciamente tende, nel tentativo di allontanare l'ansia derivabile dalla conoscenza dei propri conflitti profondi, di attribuire (cioè proiettare) a persone o cose i propri sentimenti spiacevoli; lo stimolo dato dal test può essere più o meno strutturato (definito e chiaro) a seconda dei vari reattivi. Tra i test con stimoli per nulla o poco strutturati e che lasciano ampie possibilità di espressione al soggetto, vi sono quelli col disegno libero, della creta, della storia libera, del gioco, test usati nell'infanzia o, tra quelli un po' più direttivi i test del disegno a tema fisso (famiglia, figura umana, albero). Per i giovani e gli adulti citiamo il celeberrimo Rorschach.

Accanto ai test proiettivi di personalità, ne esistono molti altri, di tipo obiettivo: i questionari. Dal calcolo delle risposte si elabora un profilo psicologico del soggetto esaminato. Tra questi test uno dei più noti è il Minnesota Multiphasic Personality Inventory.

Nonostante un'ampia letteratura scientifica e concorde nella validità dei reattivi mentali per i fini diagnostici, molti, non psicologi, ne discutono ancora l'efficacia. Riteniamo, indipendentemente dai pregiudizi altrui, che questi strumenti pur non permettendo di trarre conclusioni di certezza (come del resto quasi ogni altro mezzo di indagine clinica) costitui-

scono un utile strumento di indagine da associare preferibilmente a quello del colloquio psicologico.

Nella situazione penitenziaria abbiamo fatto uso di entrambe le categorie dei test e prevalentemente sono usati il Rorschach, il disegno della figura umana, le frasi da completare di Sacks, il Wartegg e il PM 38 di Raven.

Sono stati occasionalmente usati altri test, sia proiettivi (disegno dell'albero, Bender, Wartegg) sia di livello (Wais e D48).

La preferenza accordata a questi test elencati nasce più che da un giudizio di valore sui singoli strumenti, dal fatto che sono quelli che costituiscono il bagaglio della nostra esperienza e formazione professionale. Ciò naturalmente non toglie che in altri Istituti si possa operare con test diversi da quelli da noi usati, fermo restando le finalità che con tali strumenti è possibile perseguire: la psicodiagnosi. Nella popolazione detenuta (ma a volte anche negli operatori) abbiamo notato un'iniziale approccio di sfiducia e diffidenza nei confronti dell'applicazione e somministrazione dei test. Una delle cause di tale atteggiamento è presumibilmente il disagio che insorge, nel detenuto, di sentirsi « osservato » e dal timore delle probabili conseguenze negative che potrebbero aversi dal risultato della psicodiagnosi. Da qui la normale « resistenza » alla conoscenza della propria personalità ma anche la evidente distorsione di intendere la psicologia come strumento di potere, privandola della sua vera realtà psicodiagnostica e terapeutica che porta alla salute. È nostra metodologia, già dal primo contatto con il detenuto, chiarire gli ambiti del nostro intervento sgombrando il campo da ogni equivoco e rettificando le imprecise informazioni e aspettative del detenuto.

In linea di massima, quando la situazione (spazio e tempo) lo consente, una psicodiagnosi si svolge in un periodo comprendente quattro incontri realizzati con frequenza settimanale, così articolati:

- 1) colloquio di presentazione, in cui si chiarisce e il ruolo dello psicologo e il motivo dell'incontro, offrendo al detenuto la possibilità della psicodiagnosi, essenzialmente per migliorare la conoscenza della propria personalità, nonché della possibilità dell'utilizzazione della stessa diagnosi in sede d'équipe per la stesura della relazione di sintesi e del piano di

trattamento. Nel primo incontro si stabiliscono le modalità degli incontri, cioè i giorni, gli orari in cui questi verranno realizzati. Viene così stabilito quello che in psicologia clinica viene definito « il contratto ».

È assai importante che lo psicologo rispetti i tempi e gli orari concordati con il detenuto, così da fornire allo stesso detenuto un'immagine e un ruolo di continuità e puntualità, a nostro avviso indispensabili perché ci sia la possibilità di un concreto sostegno psicologico;

2) se il detenuto si mostra disponibile, sensibile e interessato alla psicologia si realizza il secondo incontro, nel quale viene svolto il colloquio psicologico vero e proprio e si approfondisce l'anamnesi personale, con particolare riferimento alla storia familiare, e soprattutto alle cause e i vissuti che hanno indotto una conflittualità sfociata nell'attuale stato di detenzione. Inoltre l'eventuale entità del disagio derivante dalla reclusione;

3) somministrazione del test di Rorschach;

4) somministrazione degli altri test.

A questi quattro momenti generalmente ne fa seguito un quinto, solo se richiesto dal detenuto che desidera conoscere quali siano i tratti della sua personalità. Riteniamo di estrema importanza tale momento, e lo auspichiamo sempre durante i quattro incontri in quanto esso può costituire una vera occasione terapeutica e un primo stadio di presa di coscienza e quindi probabile accenno al cambiamento. Ne consegue naturalmente una proposta di trattamento da attuarsi o con la metodologia di una serie di colloqui di sostegno o con la proposta di attivare all'interno nei limiti delle possibilità logistiche e temporali, di intesa con la Direzione e l'équipe dell'Istituto.

Risulta interessante segnalare che è stata notata una correlazione positiva tra regolarità da parte dello psicologo nel rispettare, con puntualità, i giorni e gli orari stabiliti con il detenuto durante il primo incontro, e l'impegno e la motivazione alla collaborazione dello stesso detenuto.

Non ci sembra attuabile la possibilità di una vera e propria psicoterapia, come vedremo più avanti, (nonostante sia

stata più volte ravvisata l'utilità), in quanto il necessario e terapeutico disagio che scaturisce dalla stessa andrebbe ad aumentare quello già esistente scaturito dalla situazione detentiva. Pensiamo comunque che l'attuazione di una psicoterapia, specie ad orientamento analitico, nella condizione di detenzione meriti un'ulteriore approfondimento e un dibattito sia a fini di ricerca sia per confrontarci con altre esperienze realizzate da colleghi in altri Istituti, e non solo in Italia, e vedere in effetti la misura nella quale essa potrebbe eventualmente essere attuata.

È stata rilevata, con una certa frequenza, scarsa assiduità del detenuto nel presentarsi agli incontri per la realizzazione della psicodiagnosi. Spesso essa è limitata a due soli incontri (e quindi non completamente attendibile). È capitato infatti che nel primo incontro si notava disponibilità e collaborazione ai test e al colloquio, mentre nel secondo si registravano già delle resistenze (ritardi eccessivi), quando addirittura (e capita con una certa frequenza) il detenuto rifiutava di venire.

d) Dove vanno riportate le psicodiagnosi

La nostra metodologia è stata scrivere su un registro solo il giorno in cui è stato realizzato il colloquio o l'incontro con il detenuto. In una altra cartellina, lasciata nell'Istituto, ma inserita in un cassetto personale dello psicologo, sono contenute le relazioni psicologiche dettagliate e le psicodiagnosi.

Questa riservatezza naturalmente non nasce dal voler nascondere le diagnosi (va ribadito il concetto che in psicologia non c'è nulla da nascondere) quanto dall'evitare che tali considerazioni professionali possano venir lette e interpretate non scientificamente da altri operatori, che non siano psicologi. Sarà compito dello psicologo in occasione della riunione d'équipe dare chiarimenti circa i dati della personalità emersi.

Per una migliore conduzione del nostro lavoro ci siamo valse di un *referto psicodiagnostico di sintesi* (figura 2) da noi realizzato, che inseriamo in ogni singola cartellina di diagnosi, nel quale riportiamo in sintesi, appunto, i risultati della diagnosi stessa. È possibile, in questo modo, avere un personale archivio rapido e moderno facile da aggiornare.

FIGURA 2

REFERTO PSICODIAGNOSTICO

Colloquio clinico []	Casa di Reclusione []
Test psicologici []	Casa Circondariale []

Sig.	data della diagnosi	età
sezzo	stato civile	scolarità
attività prima della detenzione		
Motivo della valutazione	Test somministrati	
.....		
.....		
.....		

CONCLUSIONI

Affettività	
.....	
.....	
Socievolezza	
.....	
.....	
Adattabilità	
.....	
.....	
Autostima	
.....	
.....	
Attenzione	
.....	
.....	
Altri parametri	
.....	
.....	

Lo Psicologo

Infatti questi referti-protocolli possono essere aggiornati con facilità e compilati ogni volta che il detenuto viene o chiede di essere nuovamente contattato.

e) *Psicoterapia*

Nella situazione penitenziaria una psicoterapia potrebbe nuocere, invece che far bene.

I perché vanno ricercati in una serie di motivi, primo dei quali risulta la scarsa motivazione. Dostoevski diceva che si può portare un cavallo all'abbeveratoio, ma non lo si può costringere a bere. Così è inutile avviare il detenuto ad una psicoterapia se non lo vuole: ne sono prova i regolari fallimenti dei tossicodipendenti qualora entrino in psicoterapia solo perché forzati dai genitori.

Occorre pertanto che il detenuto abbia una certa carica motivazionale e ciò non significa aver fiducia cieca, il che sarebbe un altro pericolo, ma neanche scetticismo eccessivo. L'optimum è un misto di ragionevole speranza e di grande curiosità: quanto basta per favorire la disponibilità ad esaminarsi e i tentativi di sperimentare modesti cambiamenti comportamentali. Queste caratteristiche stimolo difficilmente sono state da noi ravvisate nella popolazione detenuta, soprattutto perché la primaria esigenza dei detenuti non è tanto quella di avvicinarsi al perché dei loro atteggiamenti quanto trovare tutte le strategie possibili, per avvicinare il giorno della libertà. Pertanto la via della psicoterapia verrebbe vissuta dal detenuto più come uno strumento di seduzione che un momento di riflessione ed elaborazione. Uno psicologo è attento e a conoscenza di questa possibilità. Ciò comunque non significa che lo psicologo non possa trovare altri strumenti e metodi per presentare e offrire la sua collaborazione. Ma di questo parleremo più avanti.

Il secondo ostacolo che la psicoterapia trova nella realtà penitenziaria è costituito dalla falsa considerazione che colui che si avvicina alla psicologia e alla psicoterapia spesso è ritenuto dai singoli detenuti (e anche dalla custodia), un debole. Quindi la psicoterapia viene ritenuta un momento dequalificante agli occhi dell'ambiente circostante. Avvicinarsi alla psicoterapia presuppone maturare la convinzione che è accettando le proprie « debolezze » che si inizia a strutturare una

migliore identità. Si ricorda infatti che il fine della psicoterapia è quello di « rafforzare l'Io per permettergli di difendersi meglio, e aiutarlo a rinunciare a certe difese rimpiazzandole con altre più valide ». Allo stato attuale non risulta possibile un superamento della posizione di scetticismo nei confronti della psicoterapia in genere.

Un terzo impedimento alla realizzazione della psicoterapia è rappresentato dal fatto che per il detenuto svolgere delle sedute non è caratterizzato da un costo. Sulla base della nostra specifica formazione psicologica riteniamo che per risultare efficace, una psicoterapia debba essere pagata (dal paziente), perché il pagamento riduce il rischio dell'insuccesso, anche in considerazione del fatto che l'impegno economico presuppone e favorisce il necessario impegno emotivo. In sostanza ogni cambiamento per essere tale deve « costare » qualcosa, e il costo deve risultare anche materiale oltre che mentale. Va inoltre considerato il fatto che la psicoterapia non è mai vissuta come una assoluta necessità e quindi può divenire, giustamente, differita dell'urgenza di spese più necessarie. Nella struttura penitenziaria in particolare la psicoterapia non può essere pagata dal detenuto e pertanto l'utilità della stessa, decade.

f) Anche il training autogeno non è efficace

A proposito di sostegni psicoterapici va segnalato anche che in alcuni casi di disturbi psicosomatici (tensioni gastriche, palpitazioni, disturbi respiratori di tipo asmatico, insonnia, ecc.) conseguenti all'internamento è stato consigliato al detenuto un ciclo di tecniche di rilassamento, riconducibili al noto Training Autogeno di Schultz. Tuttavia dopo un primo approccio a questa tecnica, con apparente curiosità del detenuto, non è stato notato alcun giovamento a causa di uno scarso impegno del soggetto a ripetere con costanza gli esercizi che tale tecnica, per divenire efficace, richiede.

g) Psicologia di gruppo

Uno degli aspetti che sul piano teorico e di confronto ci siamo sempre posti, operando in questa struttura, è quello

delle difficoltà di realizzare dinamiche di gruppo pur convinti della validità delle stesse nel favorire maggior introspezione con conseguente possibilità di cambiamento. Ma, in base alla nostra personale esperienza non ci è parso opportuno date le circostanze ambientali della detenzione (scarsa possibilità logistica) e per la bassa carica motivazionale dei detenuti, attuare un lavoro su piccoli gruppi, pur non escludendo la possibilità che sia stato realizzato da altri colleghi in altri Istituti, nel qual caso ci piacerebbe conoscerne i risultati.

Non è escluso, comunque, che esperienze del genere possano essere realizzate con metodo nel prossimo futuro, specialmente quando la psicologia all'interno sarà compresa nel suo reale significato. Abbiamo comunque notato che una dinamica di gruppo possa essere realizzata con maggior successo nelle attività ricreative-culturali (musica, letture, proposte da parte dei detenuti di nuove attività all'interno, ecc.) nelle quali lo psicologo può svolgere un ruolo mediativo in una veste meno specifica, ma non per questo de-qualificata. Questa veste più « naturale » risulterebbe maggiormente accettata in quanto le suddette attività sono più « spontanee » e non vengono proposte come dinamiche di gruppo, cosa che determinerebbe, a ragione, delle resistenze da parte dei detenuti. Questa considerazione nasce sulla base di esperienze concrete realizzate nell'osservazione attenta di un gruppo e delle sue dinamiche, scaturite durante lo studio di uno strumento musicale (teoria e pratica) studio condotto anche su un'impostazione psicopedagogica. Una simile esperienza è stata realizzata presso la Casa Circondariale di Lucca nel 1981.

A questo punto sorge spontanea la domanda: ma allora quando un detenuto è in crisi, e ciò capita di frequente, cosa si fa? Come interviene la psicologia?

La tecnica psicologica che nell'ambito penitenziario è risultata, a nostro avviso, la più efficace è stata il Counseling che, per la caratteristica di essere uno strumento di più bassa penetrazione e risonanza emotiva nelle dinamiche inconsce, induce una minor resistenza del detenuto, diventando allo stesso tempo per lui terapeuticamente utile, a vantaggio di una migliore comprensione di sé e con conseguente diverso modo di porsi in contatto con gli altri e con l'ambiente.

10. — CHE COSA È IL « COUNSELING »

Il processo di *Counseling* passa attraverso una successione di stadi che, per Gibbs, sono otto: stadio iniziale, diagnosi, raccolta dei dati, rapporto, definizione dei limiti, reperimento delle risorse, decisione, e infine conclusione. Per Korchin sono cinque: lo stadio iniziale, la definizione del problema, l'analisi delle alternative, l'interferenza tematica, la fase conclusiva.

Il criterio di praticità didattica sconsiglia di dilungarsi su queste distinzioni teoriche. È meglio ricordare le sei regole d'oro del *counseling*.

I tanti libri di psicoterapia finora pubblicati — qualche migliaio — sono stati scritti tutti, ovviamente, da psicoterapeuti. Nessuno di questi autori ha mai detto, o fatto capire, che lo psicoterapeuta è un superdotato, accreditato di poteri sovrumani, tra il magico e il culturale, per cui vede più chiaro degli altri ed è infallibile nel consigliare. Eppure, una grossa parte del lavoro professionale dello psicoterapeuta è il proprio il « dar consigli », come potrebbe tradursi il termine internazionale *counseling*. La verità è che lo psicoterapeuta non è più capace degli altri nel dare consigli, ma soltanto farlo nel modo più produttivo.

Ognuno di noi ha ricevuto e dato consigli, più di una volta. Diciamo la verità: molto di rado abbiamo dato retta ai consigli che ci sono piovuti addosso o che abbiamo sollecitato. Se poi pensiamo ai consigli dati, ci rammarichiamo di sicuro nel renderci conto che quegli incoscienti di amici o familiari, così beneficiati dal nostro parere, hanno osato fare di testa loro cacciandosi in ulteriori guai: « io glielo avevo detto, ma lui, testardo... ». I termini usati sono significativi (« incoscienti », « testardi ») quanto dispregiativi. Siamo convinti che chi chiede o riceve un consiglio si considera inferiore, proprio nel momento in cui si arrende davanti a un problema che, per qualcun'altro, è solubile con semplicistica disinvoltura. La vittima di un problema è un uomo di serie B, che invidia (e perciò odia) il consigliere di serie A, che è tale solo perché ha la fortuna di non avere o di non vedere quel problema. Il consiglio può anche essere ottimo, ma è spesso disatteso per rabbia. Si potrebbe concludere che l'istituto del consiglio è del tutto inutile. Esiste come formale convenzione

nel contesto della solidarietà e della simpatia, ma è assolutamente privo di efficacia. Tanto varrebbe eliminarlo. Invece se ne parla molto e se ne fa addirittura un capitolo, piuttosto difficile, dell'arte psicoterapica. Qui però non si considera *che cosa* consigliare, ma *come*. La differenza è enorme. La prima regola del counseling è questa: « se qualcuno vi chiede un consiglio, non glielo date ». E non certo per essere scortesi o disumani. Bensì per aiutare davvero. Niente e nessuno autorizza lo psicoterapeuta a ritenersi più intelligente del paziente che chiede un consiglio.

Dunque, ecco la seconda regola, dopo quella di non dare consigli: « informarsi meglio ». Ma, a questo punto, se non altro il buon senso, oltre alla cultura, potrebbe autorizzare di sbilanciarsi ed esprimere un parere. È un altro errore da evitare. Possiamo dare il parere obiettivamente migliore del mondo, ma rischiamo di vedere fare il contrario. Chi chiede consiglio è ovviamente insicuro: perciò, in effetti, non chiede *che cosa* fare ma *come* fare per decidere da solo, e quindi per maturare, crescere, sentirsi capace di auto-gestirsi. Solo la decisione raggiunta da se stesso sarà quella valida. Bisogna portarlo a trovarla. Da sé. Ci chiede solo di aiutarlo a capire. Non possiamo deluderlo né tradire le sue aspettative.

A questo punto, la formula ottimale è la seguente: *vediamo che cosa puoi fare*. « Vediamo »: prima persona plurale, io e te, eccomi a tua disposizione, puoi servirti di me, parliamone, vagliamo insieme tutte le soluzioni possibili: un po' ne trovi tu, un po' ne propongo io. Ma vediamo che cosa puoi fare « tu »: sei tu che devi decidere, perché il problema è tuo, la tua vita è tua, l'unica decisione buona è quella che prendi tu. Lo psicoterapeuta non può e non deve mai sostituirsi all'altro nel pretendere di gestirne l'esistenza. Ciò sarebbe eticamente riprovevole oltre che effettivamente impossibile. Non è difficile pilotare il paziente alla scoperta della soluzione ottimale. L'importante è dargli la sensazione che riesce da solo a darsi il consiglio che chiedeva. Ciò non significa ingannare, ma anzi tutt'altro: significa esaudire il vero desiderio dell'utente, che è quello di sfruttare la professionalità del consigliere per ottenerne quel tanto che basta per auto-consigliarsi e quindi per uscire dal penoso tunnel del dubbio e dell'ansia.

La terza regola consiste nel fornire materiale interpretativo esplicito. Molti disturbi psicosomatici hanno un notevole valore simbolico. Molti si verificano solo su personalità caratteristiche e quasi predisposte (vedi il cliché del colitico, dell'iperteso, dell'ulceroso, la personalità di tipo A dell'infartuato, ecc.). Tutto ciò va « spiegato » al paziente, con calma discorsiva, senza atteggiamenti cattedratici, quasi suggerendo di riflettere se « quel » caso rassomiglia a quanto scritto su certi libri. Anche qui il paziente farà tutto da sé, e le sue verifiche avranno valore terapeutico.

La quarta regola consiste nell'invitare il paziente a privilegiare concretezza e realtà. La psicologia non è filosofia, anche se può sembrarlo. Al detenuto che definisce timido, incapace, complessato, succube, ecc. ecc. va iniettata fiducia sottolineando tutto ciò che ha effettivamente fatto di positivo (studi, conquista di un partner, famiglia, lavoro, sport, ecc.). Contano i fatti più che le ipotesi. Occorre gratificarlo per ogni cosa fatta bene, e compensare le sue eventuali sventure valorizzando ogni aspetto positivo della vicenda, anche se si tratta solo di dettagli. Occorre anche « smontarlo » ridicolizzando eventuali disturbi tanto drammatizzati quanto clinicamente insignificanti (come i « tremori interni », i vari « come se », ecc.).

Quinta regola: non rovinare tutto prendendosi, alla fine, il merito della scelta, con frasi tipo questa: « le consiglio di fare così » o « io l'avevo già capito da un pezzo », o « anch'io farei così al suo posto ». È viceversa opportuno prendere su di sé il peso del dubbio, liberandone così il paziente, dicendo, per esempio, « *credo* che questa sia la soluzione migliore, *mi pare* che tu abbia ragione, forse fai proprio bene a decidere così ». Ciò può ferire il narcisistico senso di onnipotenza dello psicoterapeuta, ma questi esercita una professione che ha delle regole che vanno seguite, pena il fallimento. La gratificazione non va cercata nel « grazie » formale del presunto miracolato dal consiglio espresso con l'aria dell'oracolo o del santone, bensì dalla convinzione di aver fatto davvero il proprio dovere e di aver giovato sul serio a restituire fiducia e sicurezza ad un soggetto in crisi. Molti pensano che lo psicologo sia un superman capace di interventi da prestigiatore. In effetti lo psicologo, tanto più ottiene, quanto più sa giocare di rimessa, in un'apparente passività: come l'ostetrico, che deve assistere al parto con le mani dietro la schiena, per

evitare che il suo strafare faccia sì che, tra madre e figlio, si salvi a malapena solo il padre.

Nei casi in cui un problema sia davvero senza soluzione — casi tutt'altro che rari — scatta la sesta regola del counseling: prendere tempo, rinviare le decisioni, aspettare qualcosa anche se non si sa che cosa.

11. — CONCLUSIONI E PROPOSTE

In questi primi anni di attività negli Istituti di pena la figura dell'esperto è andata incontro a delle naturali difficoltà di accettazione da parte sia degli operatori penitenziari, sia dei detenuti.

In base alla nostra esperienza riteniamo estremamente produttivo, anche ai fini di un corretto svolgimento della nostra professione, chiarire fin dall'inizio della consulenza i nostri settori operativi, stabilendo così ciò che rientra nelle nostre competenze e ciò invece che non vi rientra. Tale chiarezza con il direttore, gli operatori penitenziari, la custodia e i detenuti, ci pone subito in una veste di professionalità, quella professionalità che risulta, a nostro avviso, la condizione essenziale per lo svolgimento del nostro lavoro di Esperti.

In queste pagine abbiamo segnalato alcuni settori operativi e alcuni metodi di indagine, e soprattutto voluto chiarire che *curare con le parole non vuol dire curare con le chiacchiere*, come alcuni pensano.

Le difficoltà a svolgere l'attività psicologica sono diverse ma, a prescindere da tutto, resta comunque l'esigenza di « fare qualcosa » in una Struttura dove lavoriamo, e soprattutto farlo con scientificità. Nostro compito è fornire un'assistenza psicologica al fine di consentire al detenuto di affrontare meglio il proprio disagio psicologico sia quello conseguente la detenzione, sia quello scaturito da disturbi di carattere psicosomatico.

Nella situazione penitenziaria lo psicologo segnala al detenuto una serie di problematiche che naturalmente sono differenti dalla realtà giornaliera esterna, proprio perché nel carcere si creano delle situazioni psicologiche con caratteristiche specifiche.

Al di là delle frustrazioni da insuccessi professionali (spesso per l'Esperto c'è lo stress da insuccesso) che vanno comunque messi in preventivo, lo psicologo tenta di trovare le strade migliori per svolgere la sua funzione in un contesto sì difficile, ma non impossibile.

Abbiamo individuato nel Counseling la forma di sostegno psicologica più idonea da realizzare nell'Istituto, e possiamo ritenerla la 3ª fase della modalità di intervento psicologico, modalità che prevede appunto tre fasi possibili:

- 1) il colloquio psicologico;
- 2) la somministrazione di test;
- 3) il Counseling.

È questa ultima una tecnica che può arrivare dove non giunge la psicoterapia vera e propria (anche il Counseling è una forma di psicoterapia, ma leggera) in quanto essa non trova nel carcere un terreno idoneo per la sua realizzazione. Infatti il più delle volte i detenuti non hanno una sufficiente motivazione al cambiamento; altri vedono, a torto, la psicoterapia come qualcosa ad appannaggio dei « deboli », e quindi dequalificante; inoltre la psicoterapia necessita di un costo per divenire realmente valida, un costo che dovrebbe essere coperto dall'utente e questo nel carcere non è possibile da attuare; inoltre i detenuti hanno urgenze maggiori. Ci sarebbero altri ostacoli che impediscono l'attuazione di una psicoterapia, ma per la loro caratteristica di essere propriamente di natura inconscia riteniamo opportuno rimandarli ad una analisi più approfondita da parte degli psicologi di formazione psicanalitica; sarà comunque opportuno riportarli solo quando l'esperienza all'interno sarà più ampia, così da averli potuti verificare ulteriormente.

A questo punto ci sembra significativo segnalare eventuali proposte per rendere migliore la nostra operatività.

Non ci sentiamo di sottolineare, in questa Sede, le difficoltà che ci troviamo continuamente a fronteggiare nell'espletamento della nostra opera, poiché esiste, dal 1980 un Coordinamento Nazionale Esperti che sta portando avanti delle proposte nell'ambito di un *miglioramento dei problemi normativo-professionali riguardanti lo status di operatori esterni*.

L'Associazione promuove annualmente un Congresso Nazionale, ultimo quello di Taormina, il quarto, svolto nel mese di marzo 1984 sul tema « Istituzione penitenziaria come comunicazione: ipotesi, esperienze, prospettive ». Pertanto rimandiamo il lettore interessato a prendere contatti con l'Associazione per ottenere tutte le informazioni che ritiene necessarie.

Per rispettare il tema di questa pubblicazione, che è essenzialmente metodologico, vogliamo solo riferire che abbiamo notato per una migliore modalità di intervento, che la presenza dell'Esperto in Istituto dovrebbe preferibilmente essere bi-settimanale, così da poter garantire la continuità della sua opera, soprattutto nei confronti dei detenuti che potranno in questo modo stabilire con lui un rapporto più continuo e per questo più rassicurante. Infatti in termini di comunicazione, e quindi di miglioramento, più è diradata la presenza dello psicologo, maggiore sarà la « frattura » tra detenuto ed Esperto, a svantaggio così di una adeguata opera di sostegno psicologico, soprattutto riferito al fatto che, specie nel Counseling, il detenuto esprime alcune sue problematiche che comportano inevitabilmente del disagio, disagio che va compreso e gestito dallo psicologo e questi riuscirà a farlo quanto più ravvicinati e continui saranno gli incontri con il detenuto. Una presenza bi-settimanale sarebbe già garanzia di valido sostegno.

Risulterebbe altresì produttivo se lo psicologo potesse essere anche svincolato, almeno in parte, dalla clinicità, cioè interessarsi, insieme con l'educatore alla programmazione dell'attività di tempo libero, dallo sport alla musica, attività cui egli potrebbe partecipare insieme con i detenuti e allo stesso tempo entrare in dinamica con loro fuori del contesto terapeutico. È auspicabile anche la realizzazione di una serie di incontri-didattici, in maniera psicologica, con la Custodia.

Con questo scritto abbiamo voluto tentare di sensibilizzare ulteriormente l'Amministrazione verso il ruolo dell'Esperto al fine di poter mettere questo professionista in una condizione migliore per poter svolgere correttamente e con tranquillità il suo lavoro, ma soprattutto abbiamo desiderato esporre alcune strade che ci sembrano le migliori per espletare la sua funzione, strade trovate, diremo, anche a fatica, in un ambiente così rigido ed entrandovi in anni dove in questo settore c'era tutto da « impostare ».

Queste pagine vogliono offrire una traccia.

Ovviamente non ci sentiamo di affermare che il metodo qui esposto sia l'unico, però ci teniamo ad asserire che è il frutto di una esperienza maturata nella Realtà Penitenziaria e per questo scaturita da un'esperienza reale, cioè « guardando le cose ».

RIASSUNTO

In queste pagine l'Autore riporta l'esperienza e le riflessioni sul ruolo dello psicologo negli istituti di pena; vengono segnalate le possibilità e i limiti dell'assistenza psicologica nella struttura penitenziaria con il tentativo di consentire al detenuto di affrontare il proprio disagio psicologico.

È stata riportata anche una modalità di intervento psicologico. Tale modalità, strutturata in base all'esperienza professionale personale dell'Autore, prevede tre fasi: colloquio psicologico — somministrazione di test — counseling.

Vengono anche segnalate le operatività dello psicologo, la continuità della sua presenza, le riunioni di équipe, il suo parere nella programmazione del tempo libero.

RESUME

Dans cet article, l'Auteur illustre l'expérience et les réflexions sur le rôle du psychologue dans les établissements de peine; il signale les possibilités et les limites de l'assistance psychologique dans la structure pénitentiaire visant à permettre au détenu de faire face à son propre malaise psychologique.

L'article illustre également une modalité d'intervention psychologique. Cette modalité, construite à partir de l'expérience professionnelle de l'Auteur, prévoit trois phases: entretien psychologique — administration de tests — counseling.

Sont également signalés l'activité opérationnelle du psychologue, la continuité de sa présence, les réunions d'équipe, son avis sur la programmation des loisirs.

SUMMARY

In this work, the Author shares his experiences and reflects on the role of the psychologist in penal institutions; he points to both the possibilities and the limitations of the psychological aid which the penitentiary system offers in an attempt to enable inmates to cope with their own psychological problems.

He also presents a methodology for the psychologist's work. Based on the Author's own professional experience, this methodology includes three phases: the psychological interview — the testing phase — counseling.

Further mention is made of the psychologist's techniques, his presence on a long-term basis, équipe sessions and his influence on the planning of recreational activities.

RESUMEN

En estas páginas el Autor recoge la experiencia y las reflexiones acerca del papel del psicólogo en los institutos penales; se señalan las posibilidades y los alcances de la asistencia psicológica dentro de la estructura penitenciaria con la intención de permitir que el detenido encare su propio malestar psicológico.

Además se ha indicado un modo para intervenir psicológicamente. Ese modo, estructurado en base a la experiencia profesional del Autor en primera persona, prevé tres etapas: coloquio psicológico — facilitación de tests — consejos.

También se han indicado: la acción del psicólogo, la continuidad de su presencia, las reuniones de equipo, y su parecer en la programación del tiempo libre.

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Text beschreibt der Autor die Erfahrungen eines Psychologen in den Strafvollzugsanstalten und stellt Überlegungen zur Rolle des Psychologen an. Er erläutert die Möglichkeiten und die Grenzen der psychologischen Assistenz in der Strafanstalt in Hinblick auf den Versuch, es dem Häftling möglich zu machen, auf sein psychologisches Unbehagen einzugehen.

Es wird auch über eine Verfahrensweise des Eingriffs von Seiten des Psychologen berichtet. Diese Verfahrensweise wurde auf der Basis von persönlichen Berufserfahrungen des Autors gestaltet und sieht drei Phasen vor: psychologisches Gespräch — Übergabe von Tests — Counseling (Beratung).

Ausserdem werden das Wirken des Psychologen, die Kontinuität seiner Anwesenheit, die Versammlungen der Equipe und seine Meinung zur Freizeitgestaltung behandelt.

QUALE IDENTITÀ NEL DOCUMENTO CHIAMATO « RELAZIONE DI SINTESI »

*Ostacoli nella formulazione di ipotesi di trattamento,
germinanti in ottiche sfalsate del lavoro d'équipe*

ENRICO RESCA (*)

Lo spunto di questo intervento nasce dalle non chiarezze riscontrate su quel documento chiamato « Relazione di sintesi », ma l'obiettivo sostanziale è l'esame delle difficoltà che ostacolano la formulazione di ipotesi di Trattamento, e di conseguenza ostacolano l'attuazione concreta del Trattamento.

Non si vuole dimenticare altre difficoltà, forse più importanti e determinanti, ma qui ci si vuole concentrare sugli impedimenti nell'attuazione del Trattamento imputabili ad impostazioni sfalsate ed in tutti i modi non chiare nel lavoro d'osservazione e trattamento dell'équipe.

Lo spunto dicevo, un documento chiamato « Relazione di sintesi »: un foglietto dattiloscritto, a volte firmato e su carta intestata, e a volte non firmato o nel massimo anonimato. Un foglietto il cui contenuto non si sa mai cosa esattamente debba essere e a cosa sia finalizzato: se per un beneficio, se per una informazione, se per una dimissione, se per l'adempimento di una pratica che deve essere evasa in tutti i modi. Un foglietto a volte partorito frettolosamente, perché la Sezione di sorveglianza ha già fissato delle date d'Udienza.

Altre volte quel foglietto scaturisce da un più attento rapportarsi dell'Istituto penitenziario alla persona sottoposta a privazione della libertà; un elaborato a cui sottende la volontà operativo-risocializzante della legge 354/1975 ed una responsabile concezione di società democratica. Spesso però, anche

(*) Educatore presso la casa circondariale di Castelfranco Emilia.

in questi casi « illuminati » permane una scarsa identità su quel « foglietto vagante ».

In questo quadro, tra Istituti e Magistratura è un continuo viaggiare di « Relazioni di sintesi ». Ogni operatore ed ogni Ufficio ha, su quel povero foglietto vagante, concezioni, stampati, metodi, aspettative dissimili e spesso causa di giudizi di non professionalità ed incompetenza. D'altro canto i medesimi Uffici (Ispettorato, Ministero e Magistratura) sottolineano e richiamano gli adempimenti indicati dalla legge di riforma. Vedi in particolare la nota n. 1/83 del 5 gennaio 1983 della Sezione di sorveglianza di Bologna.

Di per sé tale confusione e scarsa identità potrebbe essere cosa di non particolare importanza: gli operatori potrebbero cercare di fare sempre meglio, uniformarsi, riuscendo prima o poi ad accontentare gli Uffici che richiedono tali « Relazioni di sintesi ». Ma il punto non è questo.

L'ipotesi è che tale scarsa identità provenga da un rapportarsi distratto ed arbitrario alla normativa, che, quando parla di risocializzazione indica anche specifici strumenti funzionali, e non vaghi e generici documenti tipo le « Relazioni di sintesi », le quali di fatto sono specifiche solo per la costante richiesta di informazioni. La gravità dell'ipotesi non è nella confusione esistente attorno a tale documento, ma nella possibilità che formulazioni superficiali di documenti di sintesi vanifichino le vie che la legge e le ministeriali indicano per il concreto trattamento individualizzato.

Da una veloce ricerca sul termine « sintesi », non è emersa l'indicazione di un documento denominato « Relazione di sintesi », ma emerge l'indicazione di: « Documento Conclusivo Di Sintesi Finalizzato Al Trattamento ».

Denominerò tale documento con « DCSFT ».

In tale contesto il termine « sintesi » non pare riferito ad informazioni o analisi o a giudizi che una Direzione deve fornire alla Magistratura o ad altro Istituto carcerario o a U.S.L. (cosa invece ben ricorrente col fogliettino dattiloscritto).

Il termine « sintesi » nella formulazione del DCSFT della ministeriale n. 2598/5051 del 13 aprile 1979, pare riferito a ciò che costituisce la peculiare identità del fatto detentivo dopo la riforma: il trattamento individualizzato per il recupero sociale del ristretto.

Col raggiungimento del DCSFT si approda non tanto ad una generica relazione sul detenuto o sull'osservazione, ma a documento costituente vero progetto operativo. Tale DCSFT ha come termine d'arrivo la formulazione di ipotesi operative e « subito » finalizzate alla concretizzazione delle medesime: il Trattamento.

In altri termini: ogni fase del lavoro d'osservazione, che dovrà approdare al DCSFT ed ai relativi aggiornamenti, non ha dinamiche informative o « d'osservazione in sé » o di « enucleazione di giudizi in sé », ma sempre e subito finalizzate al Trattamento. In altri termini ancora: nel lavoro d'osservazione non esiste momento intermedio che sia proponibile od esigibile per fini prettamente informativi nel generico formato « Relazione di sintesi ». In particolare, il lavoro d'osservazione d'ingresso (che inizia con l'ingresso del ristretto e termina dopo tre mesi col DCSFT — e che chiamerò « fatto sintesi » —) secondo la legge e ministeriale ha come unica identità quella di essere scintilla d'accensione del trattamento individualizzato.

Il raggiungimento del DCSFT, coincidente con l'esaurimento del « fatto sintesi », è individuato dalla ministeriale prima citata secondo una precisa articolazione: una prima parte « statica », propedeutica ed una seconda « dinamica ».

La prima parte: una planimetria sull'individuo, senza dinamiche di giudizio, ma sostanzialmente alla ricerca degli elementi circoscrittivi la problematica esistenziale della persona, attraverso la documentazione personologica, ambientale e comportamentale.

Una seconda parte che, usando il « materiale-piattaforma » della prima, attraverso un'équipe « presieduta » ed il Magistrato che approva, individua ipotesi dinamiche di Trattamento.

Tale DCSFT non più, perciò solo un punto d'arrivo, ma anche di partenza: l'avvio del trattamento individualizzato.

Se l'ottica ed i contenuti di questa veloce ricerca sul termine « sintesi » non sono eterogenei con lo spirito della legge e delle ministeriali, dove si situa la « Relazione di sintesi » da cui si è partiti?

Proporrei di dilatare la fisionomia del « fatto sintesi » per individuare i motivi di quella confusione ed assenza di identità da cui si è partiti.

Non può intendersi con « Relazione di sintesi » una tappa o prodotto intermedio del Documento Conclusivo di Sintesi Finalizzato al Trattamento.

Nel « fatto sintesi » l'unica dinamica è riferita al concreto trattamento e non esistono ancora dinamiche informative o di giudizio cedibili all'esterno dell'Istituto. A questo punto sarebbe importante riflettere che le richieste di informazioni che pervengono negli Istituti, possono sempre essere considerate e un po' diversificate tra richieste nella norma (e perciò « di sintesi ») e richieste particolari (e non di per sé « di sintesi »).

Se le richieste d'osservazione che pervengono all'Istituto sono nella norma, dovranno riferire su ristretto « corredato » di proprio programma di Trattamento. Se invece sono particolari, saranno incaricati i « particolari operatori » all'uopo previsti dalla legge (esperto, psichiatra ecc.) o in tutti i modi i singoli operatori a cui è indirizzata la richiesta, rilevando ancora che richieste particolari non sono di per sé richieste « di sintesi ». L'affermazione che informazioni « di sintesi » debbono riferire su ristretto « corredato » di proprio programma di Trattamento, è facilmente deducibile dalla legge che prevede tale programma per ogni ristretto dopo tre mesi di detenzione.

Detto questo, una richiesta denominata « Relazione di sintesi », di sé rivolta all'équipe, nella norma, perciò di « sintesi » è certissimo debba situarsi solo « a valle » del DCSFT, qualsiasi sia il contenuto desiderato o richiesto. Collocarla « a monte » del DCSFT sarebbe innanzitutto indirizzarla ad un non ben specificato interlocutore, poi sarebbe in sé contraddittoria e generante contraddizione perché « di sintesi » quando la sintesi sul trattamento non è ancora stata raggiunta. Se fosse da intendersi « sintesi sull'osservazione raggiunta fino a quel momento », sarebbe richiesta arbitraria ed in tutti i modi graverebbe il « fatto sintesi », in fase intermedia del lavoro, con richiesta di prestazione che inevitabilmente snaturerebbe il lavoro d'équipe e lo stesso « fatto sintesi ».

Allo snaturamento potrebbe seguire l'instaurarsi di ottiche sfalsate e anomale impostazioni del lavoro d'équipe.

Quando il « fatto sintesi » compirà il proprio *iter* giungendo al DCSFT, e ancor più quando tale DCSFT diverrà operativo, solo allora esso sarà seriamente informativo. Solo

allora sarà corretto compiere delle « misurazioni » e formulare dei « giudizi ». Saranno informazioni sull'adesione e sullo stato di avanzamento del programma individualizzato.

Si potrebbe obiettare che precludere all'équipe ogni prestazione informativa fino al raggiungimento « dell'ambito trattamento », potrebbe essere eccessivo, considerando che qualsiasi informazione proveniente dall'Istituto può essere utile alla Magistratura intenta in eventuale concessione di beneficio, e considerando che tale concessione di beneficio può costituire Trattamento. Si può però rispondere che le varie articolazioni nella risposta ad una richiesta di beneficio non sono certo ne esaustive ne caratterizzanti il trattamento, che ha come spazio proprio innanzitutto l'Istituto. Inoltre, come si diceva prima, le lecite richieste possono sempre essere evase da un operatore particolare quando l'équipe non è ancora giunta al DCSFT.

Capita invece che le scadenze create della Sezione di sorveglianza, con le date d'Udienza e le relative richieste di « Relazioni di sintesi », monilitino « a priori » l'équipe, con l'emissione spesso confusionaria, « a tutti i costi », di quei poveri foglietti vaganti, senza che questi abbiano a monte una collocazione nel realtivo DCSFT. A volte sembra che il giorno d'Udienza sia giorno d'esame: esame non per il detenuto, ma per l'équipe che dovrà essere giudicata in merito allo svolgimento « del compito richiesto a data fissa ». Quale identità e serietà potrà mai avere tale « Relazione di sintesi » se non trae la propria informatività da un DCSFT applicato? D'altro canto oggettivamente pervengono richieste « di sintesi » (con le richieste di « Relazioni di sintesi »), quando l'équipe non è ancora riuscita ad approdare al DCSFT.

Queste paiono le situazioni dalle quali prende avvio la prassi di emettere « risposte » denominate « Relazioni di sintesi ».

Tali documenti non sono certo il DCSFT per le finalità che non sono puntate al Trattamento, e per la non apposta approvazione del Magistrato. Esistono disposizioni che giustificano la nascita di tale nuovo documento quando il DCSFT non è ancora stato perfezionato? O con « Relazione di sintesi » si è inventata una formale possibilità, per le zoppicanti équipe, di evadere le richieste pervenute, racimolando in tempi utili ogni possibile informazione sul detenuto?

Ritengo che qualsiasi sottoprodotto del DCSFT incentivi quell'assenza di identità e non chiarezza da cui si è partiti.

L'eludere poi, anche a livelli minimi, il progetto lavorativo dell'équipe che deve tendere alla formulazione del DCSFT, costituisce un ostacolo funzionale all'attuazione concreta del Trattamento ed innesca dei meccanismi involutivi e deresponsabilizzanti, poi facilmente strumentalizzabili da chiechessia.

Tali affermazioni prendono corpo dalle seguenti riflessioni sull'esperienza acquisita:

– Se l'équipe viene mobilitata per prestazioni scongiunte da ambito di Trattamento, correrà il rischio di snaturare il proprio ruolo.

Da équipe funzionale alla formulazione di ipotesi di Trattamento, diverrà « assortimento di operatori interpellabili ». Tali operatori finiranno col dare prestazioni analitico-informative scongiunte e sterili.

Scongiunte perché non ubicate in ciò che costituisce lo « spazio comune »: il Trattamento nella vita d'Istituto. Sterili perché alla fin fine simili alle prestazioni degli organi di controllo o alle prestazioni di professionisti esterni.

La legge non prevede un'équipe fornitrice d'informazioni, satellite della Magistratura, ma prevede un'équipe ubicata in Istituto. Il « cordone ombelicale » dell'équipe non è tanto l'esterno quanto l'interno: è qui che, almeno nella fase iniziale, si dovrà attuare ciò per cui essa è prevista.

Operatori d'équipe i quali, in via ordinaria, non debbono tanto attuare dialoghi personali con la Magistratura o con l'esterno, ma attendere affinché si crei il dialogo tra Istituto e Magistratura e tra Istituto ed esterno.

Il rischio è altrimenti, scavalcando le Direzioni, attuare in proprio dei surrogati di tali rapporti, che di fatto non coinvolgeranno l'Istituto perché non propri della Direzione.

Basti l'accento che non si vuole negare la necessità di proficui rapporti dell'équipe con l'esterno.

– Se l'équipe è deconcentrata dal « fatto sintesi », difficilmente raggiungerà il « prodotto finito » e cioè il DCSFT.

Si accontenterà di sottoprodotti facilmente reperibili o fatturabili durante i propri lavori, arginando la propria operatività all'interno di quella fitta ragnatela di comunicazioni costituita dai fogliettini vaganti.

Spesso si ha la sensazione che alcuni operatori eludano l'appuntamento Trattamento attraverso appunto l'uso di « nuova banconota » non « coperta » dal disegno complessivo della legge. Banconota « scoperta » perché per uso esterno e non soprattutto interno. Con questa prassi tali operatori realizzano richieste d'informazioni, dialogo personale con la Magistratura, incombenze d'ufficio, esigenze di professionalità, ma sostanzialmente si fermano alla estrema periferia dell'appuntamento principale. Questa prassi elude di fatto l'impostazione di legge, a meno che non si ritenga di aver fatto Trattamento solo perché si sono condotti colloqui ambulatoriali, e se ne è stesa relazione. Quando la legge parla di Trattamento penso non intenda prestazioni tipo relazioni, o « blande iniezioni di colloquio ambulatoriale » o sporadici tentativi di razionalizzare il vissuto del detenuto.

Temo intenda ben altro la legge: una lucida operatività che consenta di individuare con la Direzione, quale programma di Trattamento è possibile attuare nel proprio Istituto.

Il non puntare al raggiungimento del programma di Trattamento, creerà lo scollamento tra Direzioni ed équipe.

Venendo a mancare la meta comune (comune sia alla Direzione che all'équipe) interesserà poi molto poco all'équipe la vita interna dell'Istituto, all'interno della quale, almeno nella fase iniziale, doveva attuarsi il Trattamento.

Questa volta sarebbe non l'elusione, ma il fallimento della riforma: rimarrebbe una carcerazione custodialistica, ornata di tanto in tanto da interventi specialistici esterni.

Il disperdersi dell'équipe verso altre mete, certamente più semplici e meno impegnative, purtroppo pare non adeguatamente arginato da precise attenzioni delle Direzioni e Magistratura.

Se dalla parte delle Direzioni si può notare il rischio di essere assorbiti da problemi impellenti, ottemperando agli appuntamenti sull'osservazione e trattamento con forme di delega, si nota come riscontro che alcune équipe prima tendono ad arroccarsi su posizioni autoprotettive (accampando eventualmente motivi di professionalità), poi in successiva fase di assestamento, ad accettare quelle deleghe che le consentiranno una gestione in proprio di quanto concerne osservazione e trattamento.

Ecco la scollatura dell'équipe, rispetto alla Direzione, con conseguente inevitabile sterilità di entrambi, ed in tutti i modi con l'elusione del Trattamento.

Secondo la legge e le varie ministeriali, al momento non è possibile fare del Trattamento se sussistono dei pur minimi scollamenti con la Direzione, se sussistono dei pur minimi vuoti della Direzione, se esiste anche solo saltuariamente la tendenza della Direzione a prendere la tangente al problema. Se poi ci sono delle deleghe, le possibilità di attuare Trattamento verrebbero affidate a « cinghie di trasmissione » non proprie, molto deboli, sproporzionate rispetto alla realtà della complessa vita di Istituto. Trattamento è, ancor prima di articolati interventi, vita d'Istituto. Se si pensa di fare Trattamento senza assumere e coinvolgere tutte le componenti della vita d'Istituto, è fagocitare la legge. Trattamento è raggiunta permeabilizzazione capillare di un concetto, e trasudorazione generale del medesimo; è propagazione a centri concentrici di una convinzione e di un atteggiamento.

Fare Trattamento in stato di dissociazione da una qualsiasi componente l'Istituto è già molto dubbio; fare Trattamento se c'è scollamento con la Direzione sarebbe un giocare al trattamento, sarebbe creare un « olimpo » inutile all'interno di una quotidianità abbandonata e tradita. Sarebbe interessante, parlando di scollamento tra Direzione ed équipe, approfondire anche come tali anomalie agevolino l'innesto di certi meccanismi involutivi e deresponsabilizzanti in base ai quali si creano quelle penose divisioni tra chi crede nella pena rieducativa e chi no. Sarebbe interessante poter approfondire come tali divisioni spesso paiono più funzionali, per entrambe le parti, che frutto di precise convinzioni.

La legge nelle attuali articolazioni, in particolare col DCSFT, prevede e consente un'operatività, riferita al Trattamento, che dovremmo « impugnare » per tentare di garantire un impulso operativo e non delegabile e non fagocitabile.

Impugnare nel senso di non accettare a nessun livello che i ritmi e le procedure attualmente previste per il raggiungimento del Trattamento, vengano banalizzate o distorte.

Ad esempio non produrre alcun documento di sintesi in équipe finché non si è concluso l'iter del DCSFT, avendo il coraggio di evadere eventuali richieste con prestazioni di operatori singoli o particolari.

Ad esempio evitare dilettantismi o avventure spontanee con la formulazione di ipotesi prima del rigoroso riscontro dei tre elaborati (esperto, servizio sociale, educatore) che costituiranno il materiale-piattaforma della prima parte del DCSFT.

Ad esempio caratterizzare quella « Relazione di sintesi » come documento sempre a valle del DCSFT e con contenuto sempre riferito all'adesione allo stato di avanzamento del programma individualizzato.

Il discorso che ci sono delle carenze tali per cui, anche raggiungendo il DCSFT, non è possibile fare del trattamento, è un discorso demagogico e non costruttivo. L'unica impossibilità di fare trattamento risiede nella ipotesi che negli Istituti non vi sia vita.

Prioritariamente, anche se a livelli minimi, è possibile e bisogna fare trattamento. Occorre che le varie componenti e soprattutto le équipes che al riguardo hanno responsabilità funzionali, in un rapportarsi costruttivo e democratico, accettino le esistenti indicazioni di legge.

Concludo con ultima osservazione riguardo alle possibili sfasature di una osservazione non finalizzata nella norma, al Trattamento (cosa molto possibile quando in équipes si lavora gestendosi in proprio mete ed impostazioni).

Ci troveremmo a rapportarci a persona in stato di privazione della libertà senza « contesti » e senza « criteri ».

Non interessa minimamente se oggi la scienza psicologica o sociologica è in grado di proporci affinati strumenti d'analisi, e sperimentati metodi d'osservazione, e garantite tecniche.

Non interessa se il singolo operatore è uno specialista in grado di garantire personalmente tali sistemi scientifici. Interessa che chi ci garantisce sia una legge sulla quale a sua volta è garante un ordinamento democratico.

La legge ci imposta questo rapportarci (di Istituto ed operatore a persona ristretta) attraverso il « trattamento individualizzato per un recupero sociale ».

Se eludiamo o non assumiamo questa impostazione-scelta, quale sarà il nostro rapportarci?

Scientifico? Paternalistico? Punitivo? Permissivo?

Secondo la legge, attraverso il programma individualizzato, non dovrebbe esistere persona ristretta nei confronti

della quale ci si possa rapportare senza un criterio prestabilito.

Prestabilito affinché la persona non sia esposta alla spersonalizzazione che non compete alla detenzione; prestabilito affinché la persona ristretta non sia « analizzata in se » e « giudicata in se » e « sezionata in se », ma sempre « in relazione a » e « nel contesto di ».

Non mi addentro oltre al fatto di riferire e rapportarsi a persona ristretta senza l'esistenza di un calibrato contesto, ma certamente i rischi sociali e culturali non sono indifferenti.

RIASSUNTO

Sulla base dell'esperienza iniziata nel 1979, prima in uno stabilimento per detenuti poi in uno stabilimento per internati, viene considerata la difficoltà di fare dell'ipotesi trattamentale il parametro impostativo della vita detentiva, soffermandosi in particolar modo su alcune metodologie operative: lavoro d'équipe e relazioni di sintesi.

RESUME

Sur la base de l'expérience entreprise en 1979, d'abord dans un établissement pénitentiaire de détenus et ensuite dans un établissements d'internés, l'article examine la difficulté de considérer l'hypothèse de traitement comme modèle d'organisation de la détention, en s'arrêtant notamment sur certaines méthodologie opérationnelles: travail d'équipe et relations de synthèse.

ZUSAMMENFASSUNG

Auf Grund der seit 1979, erst in einer Haftanstalt, dann in einer Internierungsanstalt gesammelten Erfahrungen, wird die Schwierigkeit abgewagt, die Behandlungshypothese zum bestimmenden Parameter des Lebens in Haft zu machen; den operativen Methoden, Gruppenarbeit und zusammenfassende Berichte, wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

SUMMARY

On the basis of the experience initiated in 1979, first in an establishment for prisoners, then in an establishment for internees, the difficulty is considered of making the treatment hypothesis the approach parameter of prison life, dwelling, particularly, on some operational methodologies: team working and concise reports.

RESUMEN

En base a la experiencia empezada en 1979, primero en un establecimiento para detenidos luego en un establecimiento para internados, se considera la dificultad de tomar la hipótesis de tratamiento como el parámetro para plantear la vida de detención, deteniéndose particularmente en algunos métodos de acción: trabajo de equipo e informes de síntesis.

ATTEGGIAMENTO E COMPORTAMENTO IN REGIME DI DETENZIONE. RUOLO DELL'AMBIENTE

CARMELO SCALONE (*)

Premessa

Queste brevi riflessioni non hanno e non possono avere, certamente, la pretesa di apparire come un piccolo manuale strategico-operativo concernente, degli argomenti in questione, prospettive di metodo alternative. Questa è soltanto una ricognizione, parziale e frastagliata, effettuata su alcune coordinate teorico-pratiche entro cui si esercita e si realizza il nostro lavoro.

Facendo studio appropriato dell'esperienza, ho cercato di mirare i miei propositi all'analisi di alcuni argomenti attinenti al nostro quotidiano esercizio professionale; ma che riguardati sotto un profilo particolare, vagliati giorno per giorno al contatto della realtà dei fatti concreti e messi sulla bilancia dell'idea dell'interesse generale, sono risultati, in questa linea d'interesse, di un peso e di una importanza notevoli.

Ben consapevole di non accingermi a dire nulla di nuovo, l'intento è quello di dimostrare che certi comportamenti che vengono detti « difficili » o « pericolosi » per definizione, se osservati in una prospettiva che non colga il detenuto isolato, ma lo osservi nel contesto delle relazioni nelle quali è messo a vivere, incominciano ad avere un senso.

Questo breve lavoro vorrebbe convincere della possibilità di potere oggettivare tali comportamenti e visualizzare correlazioni che solitamente non si notano, o si discernono appena

(*) Educatore presso la casa circondariale di Messina.

e dunque poco consideriamo, sia perché la vita e i problemi del detenuto ci sembrano ormai troppo « familiari », sia perché i processi si svolgono troppo lentamente o troppo rapidamente per la nostra capacità di osservazione.

Detenuto e realtà sociale

Iniziamo con alcune considerazioni generiche.

Molti valori individuali e sociali, fino a ieri ritenuti insostituibili, stanno rapidamente scomparendo.

Il veloce dissolversi delle norme tradizionali dei costumi e delle opinioni sociali, l'incertezza e la confusione nei confronti dell'etica sociale, le nuove, molteplici situazioni psicologiche che l'individuo si trova a dover affrontare, sono alcuni degli aspetti del nostro tempo che risaltano di più all'occhio.

Movimenti generatori di trasformazioni profonde percorrono e scuotono tutte le parti dell'aggregato e tutti ne siamo sempre più convinti e coinvolti.

La società, finora ambiente naturale e campo d'azione dell'individuo, sembra aver perduto ogni importanza. I risultati del nostro pensiero si sono concretati in una molteplicità di organizzazioni politiche, economiche e scientifiche senza confronto nel passato. Abbiamo elaborato sistemi estremamente complessi di valori morali, ideologici ed estetici, che mentre da una parte instaurano nuove modalità di comportamento sociale, dall'altra favoriscono la crescente politicizzazione di molti aspetti della vita che in passato erano tenuti fuori dalla politica.

Il mondo diventa sempre più una realtà oggettiva, indipendente da noi, proposto ogni giorno alla nostra conoscenza.

Diminuisce sempre più il potere creatore dell'individuo e ci si accomoda spesso a determinazioni che nel loro nevrotico confluire intrigato in realtà si sovrappongono a noi e a noi stessi sfuggono.

Il denaro domina gran parte della vita pubblica e privata, ogni cosa si piega al suo servizio; ogni diritto, ogni potere, ogni attitudine viene espressa in denaro, e ogni cosa viene ridotta a quel denominatore comune.

Tutto ciò si concretizza nell'esercizio di un'azione prevalentemente soprafattrice nei riguardi di quegli individui che non si sono « utilmente » inseriti nelle rigide strutture di una

logica essenzialmente economica, statuendo la contraddizione tra il sistema educativo funzionale all'assetto economico della società e gli impulsi e desideri liberi dell'individuo.

Il nostro discorso, quindi, non può mancare di rilevare, a questo riguardo, importanti differenziazioni culturali, sociali e politiche che intervengono giorno per giorno nell'ordine concettuale del nostro lavoro.

In altre parole, se come individui facenti parte della grande popolazione degli adattati, convalidati dal sistema e forniti di un'identità « buona », ci è ragionevolmente facile ammettere e accettare l'evidenza di questa situazione, altrettanto, per altri versi, come operatori che agiscono nel settore penitenziario, abbiamo il dovere di non trascurare, in sede di resoconto operativo, importanti implicazioni pratiche contenute in questa presunzione, e cioè che anche nel campo correzionale le varie forme della morale, dell'etica comune, rischiano di diventare, come quelle della politica, funzioni della realtà economica e sociale.

Al cittadino detenuto spetta non soltanto il dovere di riconoscersi anche lui in questa realtà effettuale, ma — al di là della nostra consolidata indifferenza di fronte al micidiale magma di ambienti e sottoambienti, di culture e sottoculture, di obblighi e sott'obblighi, di facoltà e divieti, di agi e di miserie, che nel carcere si costituiscono e in cui costui viene gettato a vivere, e che per lungo, troppo tempo, in forma chiara, essenziale e inesorabile, gli hanno indicato soltanto ciò che in quell'inferno è lecito, « etico », « giusto », conveniente fare e ciò che, invece, in ogni senso, non lo è — anche l'obbligo di sapersi poi, un giorno, in quella realtà, tranquillamente ed efficacemente reinserire.

Notiamo niente di incongruo, di astratto, anche di ingiusto, in tutto ciò?

Dove abbiamo lasciato l'uomo, e accolto invece, a braccia aperte, il « detenuto »?

Possibile che, in definitiva, al di là di teorie, di formalismi, di proclami, di atteggiamenti e sentimenti esemplari, si sappia tuttora realmente così poco giovare alla causa sia dell'uno che dell'altro?

Non è così, certamente.

Io non lo credo.

Non l'ho mai creduto.

E siccome, per l'appunto, non lo credo, e non l'ho mai creduto, lascio giudicare ingenuo, inutile, pure velleitario, ma non cinico, gratuito, o accademico, questo mio — invero modestissimo — contributo a capire in qual misura, per esempio, il prolungato attacco delle angosce abbia già scardinato in queste persone ogni possibile progetto di individuazione « normale » di sé; o se tutto ciò, a seconda dei meccanismi usati, configura la nevrosi, la psicosi o disturbi vari del carattere; ovvero se esiste, all'interno di questa stessa sistemazione, una possibilità di contraddizione legata piuttosto all'insoddisfazione in termini non soltanto di realtà ma soprattutto emozionali all'adattamento imposto.

Il « comportamento penitenziario »

Un comportamento penitenziario « difficile » può non essere sempre frutto di una cattiva o imperfetta interazione cervello-ambiente, naturalmente.

Nel corso dell'esistenza detentiva viene alle volte naturale l'impulso a ritrovare qualcosa, e sembra quel giorno fatto apposta per le sciocchezze. Il detenuto altera improvvisamente il suo comportamento nei confronti degli altri, influisce sull'andamento della conversazione e delle azioni, suscita difficoltà e irritazione e insegue la propria disperazione fino al completo oscuramento della coscienza vigile.

Ora, noi sappiamo che ciò accade, che può accadere, che « deve », forse, prima o poi accadere.

Ma, visti gli attuali risultati, per quanto ci riguarda ci siamo sempre realmente domandati in forza e spinta di quali altre cause, non meno considerevoli e palesi, spesso ciò accade, può accadere, « deve » accadere?

E quell'improvviso passare dalla tenerezza all'odio, dalla quiete all'orgasmo, dalla preghiera alla bestemmia, nonché disorientarci non dovrebbe renderci più netta ed evidente la comprensione delle difficoltà, di tutte le difficoltà, che sta attraversando quell'animo travagliato?

Brevemente, senza disperdermi troppo nell'argomento, ciò che mi preme di dire a questo riguardo è che se siamo convinti (e, credo, tutti lo siamo) che comportamenti del genere possono essere anche determinati dal fatto che, in circostanze di particolare ostilità o indifferenza, al detenuto può riuscire

obiettivamente difficile capire la finalizzazione della collaborazione in sé, allora la nostra attenzione professionale dovrebbe non meno rivolgersi ai modi in cui, nelle condizioni più largamente prevalenti, la condotta e le tendenze del detenuto sono influenzate dalla condotta e dalle tendenze di altri: agendo cioè non soltanto sull'individuo isolato, ma anche sui fattori relazionali-ambientali con cui egli è in rapporto.

Con il termine di comportamento penitenziario noi designiamo perciò qualcosa di diverso, non soltanto il movimento della persona detenuta nello spazio particolare strutturato per contenerla.

Il detenuto è sempre guidato dagli stessi comandi, e non può o non riesce spesso a mutare nulla della sequenza dell'operazione.

Lo spazio per la libera espressione di se stessi praticamente è assente, le manifestazioni di autonomia suscitano preoccupazione e sospetto. Intere sequenze di azioni, una volta avviate, proseguono poi senza ulteriori impulsi.

L'espressione può venire fraintesa, in quanto dà l'impressione che si tratti di un solo stimolo, rivolto nello stesso momento all'intero insieme. Questo è vero solo raramente, per il fatto che uno stimolo-chiave consiste in genere in una molteplicità più o meno complessa di stimoli singoli. Tutte queste azioni vengono compiute in una successione determinata e si influenzano a vicenda. In ogni caso è difficilissimo ottenere un sistema articolato di comportamenti reciprocamente adeguati, almeno quanto lo è valutare e coordinare in modo comparato tali movimenti senza una precisa conoscenza delle circostanze particolari che vengono prese in considerazione.

Emerge pertanto un quadro sensibilmente diverso da quello comunemente osservato.

L'intero carcerario, la visione di unità contestuale compatta e rettilinea che siamo assuefatti a considerare e all'interno della quale ogni giorno diligentemente misuriamo le nostre possibilità, non è in effetti che il frazionamento di una molteplicità di istanze individuali, ognuna delle quali si comporta in modo piuttosto autonomo.

Le singole coordinazioni, che consistono spesso in brevi e calcolati movimenti, si strutturano così in forme più complesse le quali danno luogo a quella che possiamo definire, assai semplicemente, « mentalità collettiva d'ambiente ».

Queste caratteristiche già da sole indicano alcune strade di intervento.

Quello che è forse possibile fare subito, secondo me, è una migliore ridistribuzione di tali movimenti all'interno della struttura, un riordinamento cioè maggiormente qualitativo e qualificante dei meccanismi individuali predisposti all'idea di controllo e gestione.

Naturalmente, le prime condizioni da favorire riguardano una maggiore conoscenza delle situazioni, fatti, avvenimenti, finalità implicati.

In secondo luogo andrebbero meglio chiariti e richiamati i concetti e i principi generali che in rapporto a ciascun istituto e alle condizioni talor diversissime che regolano la vita interna degli stessi, fanno riferimento, diciamo così, al tipo di comportamento desiderato.

Immaginando possibile una tale ricerca, essa può estendersi da reali situazioni di confronto agli effetti esercitati dall'ambiente in cui il detenuto vive sul suo comportamento.

Tale ricerca, nella sua forma più semplice, sarà concentrata a stabilire i fattori che maggiormente determinano o altrimenti influenzano un certo comportamento.

Vengono raccolti dati riguardo le condizioni durante le quali essi ricorrono, e vengono fatti dei tentativi per porre in relazione il comportamento alle condizioni.

Le risposte possono mettere in azione sequenze completamente prevedibili, ma anche rafforzare ancor più la convinzione che molti comportamenti cosiddetti « difficili » o « pericolosi » sono spesso condizionati o sotto altri aspetti determinati dal tipo di percezione che il detenuto ha delle persone e dell'ambiente nel quale vive.

Questa affermazione non esclude gli aspetti strutturali propri della personalità individuale, ma vuole porre l'accento sul fatto che interventi troppo rigidi, eccessivamente difensivi, scarsamente dialettici, incomprensibili al detenuto, possono generare, pur sussistendo condizioni di base uguali, diverse manifestazioni di comportamento; quelle peggiori quasi sempre di effetto e di peso corrispondenti.

In relazione alle difficoltà della vita detentiva e a tutti i problemi di adattamento ad essa collegati, molti soggetti incontrano crescenti difficoltà nel risolvere i propri impulsi

reattivo-aggressivi esattamente nella misura in cui vengono a loro volta trattati aggressivamente.

Non v'è dubbio che l'aggressività si verifichi in conseguenza della frustrazione. Dando per incontrovertibile l'ordine di questa causalità, nei suoi sforzi di affermare la sua identità o di realizzare le sue possibilità al detenuto sembrerà indispensabile, per riuscirvi, sia la lotta che l'opposizione; all'estremo, l'autolesionismo.

Non si danno attualmente altre possibilità: o il comportamento della persona detenuta viene indotto d'autorità, pianificato, controllato da norme di azione e di reazione fisse, impersonali e inflessibili, oppure, davanti a una realtà che non comprende e non sollecita, lasciato a se stesso, costui deve imparare a costruirselo da solo, di volta in volta, nel corso del suo confronto abituale con l'ambiente.

Atteggiamento e comportamento: discordanze e affinità

Abbiamo da tempo notato, a proposito della natura di certi atteggiamenti, che si ha bisogno di sapere molto di più sull'atteggiamento concreto e manifesto del detenuto, che sulle cause, primarie o indotte, che eventualmente lo predispongono e lo muovono.

A noi comunque interessa sapere se il cambiamento di atteggiamento può anche causare nella persona reclusa un cambiamento nel comportamento. In altre parole, se c'è stato un atteggiamento « esterno » da cui il soggetto ha dedotto il suo comportamento.

In ordine alla loro finalità, il senso che questi due significati configurano acquista per noi un interesse preminente.

È necessario quindi poter tracciare una chiara linea di separazione tra queste due espressioni.

Certi atteggiamenti, per esempio, sono predisposizioni a reagire in una certa maniera, e di qui possono o non possono condurre a un certo comportamento.

Si può essere convinti che determinati atteggiamenti possono aiutarci ad ottenere quello che vogliamo. E sono atteggiamenti consistenti unicamente nel ricercare la via di minor resistenza.

Noi possiamo attirare l'attenzione e, ancor più importante, l'approvazione esprimendo certi atteggiamenti piuttosto che

altri (il soggetto chiuso, introverso, poco comunicativo o il meno capace non riesce a produrre un'impressione adeguata).

Possiamo facilmente riconoscere come, quando, dove e in rapporto a quali stimoli « esterni » si debbono eseguire le azioni relative, riversando ogni energia a individuare significati e connessioni che ci portino a formare rapporti utili e vantaggiosi con l'ambiente.

Al cospetto dell'operatore, spesso per pura necessità viene simulata una simpatia, una disponibilità, una partecipazione che non esiste.

In codesti soggetti questo tipo di partecipazione non è per lo più immediata, ma pura convenzione.

Ad ogni modo, distinguere qui il momento « vero » dal momento « giocato » non è in genere molto difficile.

Un ulteriore punto che va sottolineato, a proposito degli atteggiamenti, è la loro specificità.

Noi abbiamo atteggiamenti verso oggetti specifici che possono essere persone, istituzioni, idee, questioni sociali e così via, che esercitano un'influenza orientativa sul tipo e le modalità di azione e di relazione nei riguardi di persone, situazioni, avvenimenti, ecc.

In regime di detenzione, tale ordinamento strutturale della personalità dell'individuo ne viene grandemente disturbato, la sua visione della realtà si restringe, si semplifica, si delimita e si esprime secondo atti, gesti, espressioni verbali e attitudini che perseguono, d'obbligo, alcune direzioni essenziali: chiedo/non chiedo; dico/non dico; cerco/evito.

Queste « regole » di vita variano, naturalmente, a seconda delle condizioni oggettive ambientali incontrate di volta in volta dal soggetto, della « comprensione » e disponibilità personale e professionale manifestata nei suoi riguardi e della sua capacità di saper leggere « in senso utile » l'ambiente; si trasferiscono cioè di volta in volta nella concreta realtà della vita penitenziaria, si personalizzano situazione per situazione e soggetto per soggetto.

Ulteriore considerazione nel valutare gli atteggiamenti è il grado con il quale un atteggiamento specifico è collegato e integrato con altri atteggiamenti, singoli o di gruppo.

Se un detenuto ha mantenuto una visione estrema per un lungo periodo di tempo, essa è definita come un atteggiamento « forte », inadeguato e pericoloso.

Se è anche integrata dagli atteggiamenti di un gruppo cui egli appartenga, tale sua posizione verrà mantenuta ancor più fortemente e sarà ritenuta ancor più resistente ai cambiamenti.

Riuscendo pertanto a stabilire (parlo in termini rigorosamente ipotetici) quali cause specifiche o fattori, oggettivi e/o soggettivi, maggiormente concorrono nel determinare degli atteggiamenti « forti », noi possiamo cominciare a predire i risultati probabili.

Secondo il senso comune carcerario, il ruolo di un detenuto viene dunque identificato col tipo di atteggiamento che egli abitualmente assume.

La mancanza di comunicazione (e quindi di « patteggiamento ») può produrre non soltanto, come si diceva, un'impressione negativa ma può essere anche spesso erroneamente interpretata come sintomo di ostilità.

Dal punto di vista del detenuto la circostanza acquista il medesimo significato.

Se si considerano in termini errati le motivazioni dell'operatore o se il soggetto si sente non a proprio agio in sua presenza, la comunicazione sarà impedita e ci troviamo totalmente ostili spesso non soltanto nei confronti dei suoi argomenti.

Certi controlli interiori si instaurano più facilmente sulla base di rapporti personali. Noi possiamo interiorizzarli solo quando ci identifichiamo con persone che ammiriamo e rispettiamo, che hanno fatto proprie le nostre esigenze.

L'analisi di un atteggiamento implica quindi un giudizio di valore ma anche di desiderabilità.

I fatti per altro dimostrano che è sempre possibile che il detenuto scopra a un certo punto l'eventuale falsità o artificio del nostro « messaggio » e/o del linguaggio usato per comunicarlo; linguaggio che gli è estraneo e non ricavato di fatto dal fondo delle sue esperienze di vita e di cultura.

Più spesso, però, se due linguaggi non comunicano non è a livello della lingua, del significante, in realtà l'incomunicabilità è a livello dei discorsi. In altre parole, la non comunicazione non è d'ordine informazionale ma d'ordine interlocutorio.

Più sovente di quanto non si voglia generalmente ammettere, le varie attività rivolte al trattamento di un soggetto

vengono influenzate dal carattere, dagli studi, dalle credenze, dalle disposizioni ideologiche e psicologiche di chi le compie.

Ma a tacer di questo (che darebbe adito a considerazioni di altro genere), una presentazione confusa è sempre un evidente ostacolo a una comunicazione soddisfacente, poiché ne riduce l'efficacia. Non importa quanto sia importante l'argomento il « messaggio » può facilmente fallire se è presentato in modo inesperto sbagliato o come argomento di routine.

In questo caso è probabile che si stabilisca un tipo di comunicazione difensiva, intendendo ciò quel comportamento che il detenuto ha quando percepisce nell'azione o nelle parole di altri la possibilità di una qualche minaccia presente o futura a se stesso.

Intorno a questi argomenti, comunque, si nota un certo risveglio dell'attenzione, al di là dello stereotipo attuale secondo cui le parole costituiscono per il detenuto stimoli che giungono ad avere significato soltanto in quanto avvengono in associazioni con circostanze di ricompensa o punizione.

Bisogna andare ben oltre, naturalmente.

E non lo si può fare continuando a partire dalla identificazione della « mentalità collettiva d'ambiente » con la ignoranza e la incapacità critica.

Allo stesso modo, la personalità dell'individuo recluso non può essere vista come qualcosa di stabile, facilmente circoscrivibile nell'ambito di un aggettivo o di una condizione psicologica. Non è un dato fisso bensì un « processo », uno « svolgimento ».

Di qui ogni volta la necessità di valutare bene, nel concreto, caso per caso, le varie estensioni del concetto di realtà del soggetto, di considerarlo come un interlocutore attivo e non semplicemente come facente parte di una informe congerie di individui disposti a ricevere passivamente e senza titubanze l'alto e fecondo « messaggio » che viene loro comunicato.

Conclusione

Queste sono, per così dire, alcune riproduzioni delle regole d'indirizzo, semplificate al massimo, che governano, in linea generale, atti, manifestazioni e relazioni di ruolo all'interno del carcere.

Ora io non credo di dovermi scusare per l'importanza data a questi argomenti in quanto personalmente li giudico di estremo interesse per il nostro lavoro e dimostrano, al di là di ogni approssimazione, l'influenza dell'ambiente sul comportamento della persona detenuta.

Per lo meno, tali considerazioni ci aiutano a formarci dei giudizi più realistici su cosa noi possiamo aspettarci in situazioni del genere.

Il nostro lavoro ha avuto fin'oggi un'inquadratura indecisa, asfittica, dispersiva, contraddittoria.

Forse per molti di noi è anche psicologicamente facile ignorare le responsabilità quando si sa di essere soltanto un anello intermedio in una catena di azioni e si è formalmente lontani dalle conseguenze finali dell'azione (per dirla col Milgram).

In ogni caso, però, c'è un principio semplicissimo su cui, credo, non dovrebbe essere difficile concordare, e cioè che avendo un programma da rispettare, in rapporto alle circostanze in mezzo alle quali viviamo, dobbiamo essere in grado di andarlo accrescendo, modificando, specificando e aggiungervi altre caratteristiche a mano che nuove circostanze sorgono e si producono.

Queste e altre ragioni non solo ci spingono a indagare maggiormente l'ambiente e a cimentarci in nuovi movimenti, ma ci inducono, collegando tra loro diverse esperienze, a esplorare percorsi operativi sempre nuovi.

Come si vede, sono questioni complesse e difficili, che prefigurano una volontà mirata e specifica, e vanno affrontate nell'ambito di una politica penitenziaria coraggiosa e moderna, razionalmente coordinata e riguardosa dei diritti del detenuto.

Quella delle carceri è una delle forme più importanti di organizzazione, quella che più riflette l'indole e la maturità di una nazione e la rappresenta, al pari di quella della giustizia, di fronte a tutte le altre agglomerazioni sociali.

Rispetto a ogni libertà, vi è un massimo oltre al quale l'istituzione non può lasciarsi trascinare senza compromettere la sua medesima esistenza; ma vi è un minimo che deve essere sempre garantito a ciascun cittadino detenuto, in ogni modo e a qualunque costo.

RIASSUNTO

Ogni carcere ha il suo carattere strutturale e strutturante. In chi ha avuto la possibilità di tenere in osservazione elementi provenienti da ambienti vari, con cultura varia, ha potuto constatare le anomale estrinsecazioni della personalità conseguenti all'impatto con la struttura carceraria. E che il fattore carcerario costituisca trauma è ancor più provato dall'esame, al primo ingresso, di quei soggetti che, provenienti da altre carceri, si vedono costretti a vivere in altro luogo.

Il nuovo ambiente agisce sul recluso in modo stabile o contingente, transitorio od episodico. Sempre però si verifica un traumatismo di tale entità da investire fisio-psichicamente la sua individualità, la quale subisce uno scompaginamento tale da determinare perfino il manifestarsi di forme anche gravi di psicosi.

Tutti questi sintomi possono gradualmente dileguarsi e lasciare il posto a un'apparente normalità, oppure sfociare verso forme più o meno gravi di reazione o verso una volontà di autolesionismo o di simulazione compiacente e utilitaristica.

L'istituzione carceraria si compone di strutture che, nel contesto disgregante e nevrotico di una società in rapida e incessante trasformazione, svolgono un ruolo conservativo delle altre istituzioni e finalità interne. In questo articolo viene preso in esame lo svolgimento dialettico, emozionale e comportamentale dell'individuo recluso nelle sue contraddizioni individuali che sono il prodotto diretto e mediato delle grandi contraddizioni esistenziali in cui egli vive.

Ribadito il concetto che in carcere il comportamento del singolo viene in gran parte determinato dal contatto con gli altri e con il gruppo nel suo insieme, nessuna incertezza viene manifestata nell'affermare altresì che certi comportamenti c.d. « difficili » o « pericolosi » sono spesso influenzati o sotto altri aspetti determinati dal tipo di percezione che il detenuto ha delle persone e dell'ambiente nel quale vive.

Al di là degli aspetti strutturali propri della personalità individuale, dando alle diverse eventuali cause specifiche o fattori che possono determinare il manifestarsi di comportamenti del tipo di quelli sopra indicati il nome di « variabili indipendenti », si è osservato che raramente negli approcci con il soggetto e davanti alle sue difficoltà le suddette variabili vengono adeguatamente considerate e valutate dall'operatore.

Viene posta pertanto in evidenza la necessità di mettere concretamente in movimento azioni di ricerca miranti a determinare una maggiore visualizzazione e comprensione di tali situazioni, ove esse innanzitutto eccessive e peculiari si manifestino.

Particolare attenzione viene poi rivolta al fatto che ben di rado nel detenuto comportamento ed atteggiamento espresso procedono di conserva. Ogni atteggiamento ha un nucleo cognitivo, più o meno chiaro e articolato, che fa da riferimento esplicativo delle proprie scelte e dei propri comportamenti. In regime di detenzione tali nuclei cognitivi riferiti all'atteggiamento di una persona possono cambiare involontariamente come risultato di una nuova esperienza o essere cambiati (quando al giudizio essi si appalesino, per esempio, come non adeguati) in una varietà di modi, « necessariamente ».

In quest'ultimo caso, è in base al preciso configurarsi di un atteggiamento « esterno » che il soggetto ha dedotto, nel bene o nel male, il suo comportamento. Ciò è possibile che possa accadere in una forma ancora abbastanza indiretta e poco dichiarata.

Il cambiamento di atteggiamento può essere però anche causato da cambiamenti nel comportamento. Ed è qui, purtroppo, per una serie vastissima di ragioni, che non si riesce a mutare la qualità dichiaratamente autoritaria di certi interventi: dei cambiamenti nel comportamento, infatti — fino all'ottenimento di quello desiderato —, vengono quasi sempre forzatamente indotti dall'autorità, in una maniera o nell'altra, senza compiacimento ma spesso anche senza alcuna giustificazione.

RESUME

Chaque établissement pénitentiaire a son caractère structural et structurant. Tous ceux qui ont eu la possibilité de garder en observation des sujets sortant de différents milieux, de cultures diverses, ont pu constater les extériorisations ano-

males de la personnalité consécutives à l'impact avec la structure pénitentiaire. Que le facteur pénitentiaire constitue un traumatisme, cela est prouvé davantage par l'examen, à leur première entrée, des sujets qui, sortant d'autres établissements pénitentiaires, sont contraints de vivre dans un autre endroit.

Le nouveau milieu agit sur le détenu de façon stable ou contingente, transitoire ou épisodique. Mais, dans tous les cas, on observe un traumatisme d'une telle importance qu'il affecte son individualité psycho-physiologique. Le obulvernement que subit cette dernière peut en arriver à provoquer des formes même graves de psychose.

Tous ces symptômes peuvent graduellement disparaître et être remplacés par une normalité apparente, ou bien entraîner des formes plus ou moins graves de réaction, ou encore une volonté d'auto-mutilation ou de simulation complaisante et utilitariste.

L'institution pénitentiaire est composée de structures qui, dans le contexte désagréant en névrotique d'une société aux transformations rapides et incessantes, jouent un rôle de conservation des autres institutions et finalités intérieures. Cet article fait l'examen du développement dialectique, émotionnel et des comportements du sujet détenu par rapport à ses contradictions individuelles qui constituent le résultat direct et indirect des grandes contradictions existentielles dans lesquelles il vit.

Après avoir confirmé l'idée qu'en prison le comportement de l'individu est déterminé en large mesure par le contact avec les autres et avec le groupe dans son ensemble, l'auteur affirme sans hésitation que certains comportements soi-disant « difficiles » ou « dangereux » sont souvent influencés ou, sous d'autres aspects, provoqués par le type de vision qu'a le détenu des personnes et du milieu dans lequel il vit.

Au delà des aspects structuraux propres de la personnalité individuelle, en appelant « variables indépendantes » les différentes causes spécifiques éventuelles ou les facteurs susceptibles de provoquer des comportements du genre indiqué ci-dessus, il a été observé que, dans ses approches au sujet et face aux difficultés de ce dernier, rarement l'opérateur considère et évalue lesdites variables de façon appropriée.

L'auteur met de ce fait en évidence la nécessité d'entreprendre concrètement des actions de recherche visant à déterminer une meilleure visualisation et compréhension de ces situations, notamment là où elles apparaissent excessives et caractéristiques.

Une attention particulière est ensuite consacrée au fait que bien rarement comportement et attitude manifestée procèdent de conserve. Toute attitude a son noyau cognitif, plus ou moins clair et articulé, faisant fonction de repère explicatif des propres choix et comportements. En régime de détention, ces noyaux cognitifs rapportés à l'attitude d'un sujet peuvent changer sans qu'on le veuille en tant que résultat d'une nouvelle expérience ou être changés (par exemple, lorsqu'ils se révèlent non adéquats) sous différentes formes et « nécessairement ».

Dans ce dernier cas, c'est bien à partir de la configuration précise d'une attitude « extérieure » que le sujet a assumé son comportement, dans le bien et dans le mal. Cela peut avoir lieu sous une forme encore assez indirecte et peu déclarée.

Toutefois, le changement d'attitude peut également être causé par des modifications du comportement. Hélas, c'est à ce niveau que, pour une très longue série de raisons, on ne réussit pas à modifier le caractère manifestement autoritaire de certaines interventions: en effet, les changements de comportement — jusqu'à obtenir le comportement voulu — sont presque toujours déterminés de façon contrainte par les autorités, d'une manière ou d'une autre, sans complaisance, mais souvent également sans aucune justification.

SUMMARY

Every prison has its structural and structuring character.

He who has had the opportunity of keeping elements coming from various environments, and with various cultures, under observation, can notice the abnormal expression of the personality as a result of impact with the prison structure. And that the prison factor constitutes a trauma is still further proved by the examination, on

first entry, of those convicts who, coming from other prisons, find themselves compelled to live in another place.

The new environment acts upon the prisoner in a stable or contingent, transitory or episodic, way. Invariably, however, a traumatism of such magnitude as to assail his individuality physically and physically, making it undergo a disintegration to such an extent as to bring about even serious forms of psychosis.

All these symptoms may gradually disappear and make way for an apparent normality, or find an outlet towards more or less serious forms of reaction, or towards a desire for self-harm or complaisant and utilitarian simulation.

The prison institution consists of structures which, within the disgregating and neurotic context of a society in rapid and incessant transformation, play a role for the conservation of the other institutions and internal objectives. This article examines the dialectic, emotional, and behavioural development of the imprisoned individual in his individual contradictions, which are the direct and indirect outcome of the great existential contradictions in which he lives.

The concept being confirmed that the individual's behaviour is mostly determined by his contact with the others, and with the group as a whole, no hesitation is shown in also affirming that certain so-called « difficult » or « dangerous » behaviours are often influenced or, from other aspects, determined by, the type of perception that the prisoner has of the persons with whom, and the environment in which, he lives.

Beyond the structural aspects peculiar to the individual personality, by giving to the various possible specific reasons or factors which can give rise to the occurrence of behaviours of the type of those indicted above, the name « independent variables », it is noticed that rarely in the approaches with the subject and before his difficulties, are the above-mentioned variables adequately considered and assessed by the operator.

The need is, therefore, highlighted for getting under way in concrete form research activities aiming at creating a fuller visualization and understanding of these situations, where they occur, above all, in an excessive and peculiar way.

Particular attention must, then, be directed to the fact that very rarely does the prisoner's behaviour and expressed attitude proceed hand in hand. Each attitude has a more or less clear and articulated cognitive nucleus which acts as explicative reference of its own choices and of its own behaviour. In conditions of imprisonment, these cognitive nuclei, referred to a person's behaviour, can change involuntarily as the result of a new experience, or be changed (when, for example, they reveal themselves as inadequate, to the judgement), « necessarily » in a variety of ways.

In the latter case, it is on the basis of the precise configuration of an « external » attitude, from which the subject has derived, for better or for worse, his behaviour. It is possible that this may occur in a fairly indirect and undeclared form.

The attitude change can, however, also be caused by behaviour modifications. And it is here, unfortunately, for a vast series of reasons, that one cannot manage to change the plainly authoritative quality of certain measures: the behaviour changes, in fact — until that desired is obtained — are almost invariably compulsorily induced by the authority, in one way or another, without satisfaction, but also, often, without any justification.

RESUMEN

Toda cárcel tiene su carácter estructural y estructurador.

Y quien ha tenido la oportunidad de dedicarse a observar algunos tipos provenientes de distintos ambientes, con diferentes culturas, ha podido constatar las anómalas exteriorizaciones de la personalidad como consecuencia del impacto de la estructura carcelaria. Y que el factor carcelario traumatiza lo prueba una vez más el examen, cuando entran por primera vez, de esos sujetos que, viniendo de otras cárceles, se ven constreñidos a vivir en otro lugar.

El ambiente nuevo obra en el recluso de manera estable o contingente, transitoria o episódica. Pero siempre se presenta un trauma de tal alcance que afecta fisiopsíquicamente su individualidad, que termina por sufrir tal descompaginación que llega a manifestarse hasta en formas graves de psicosis.

Y todos estos síntomas pueden atenuarse gradualmente dando lugar a una aparente normalidad o sino, desembocar en formas más o menos graves de reacción o en una voluntad de autolesionismo o de simulación complaciente y aprovechadora.

La institución carcelaria está compuesta por estructuras que, en el cuadro disgregador y provocador de neurosis de una sociedad que se está transformando rápida e incesantemente, cumplen un papel conservador de las otras instituciones y finalidades internas. En este artículo se examina el desarrollo dialéctico, emocional y de comportamiento del individuo recluso con sus contradicciones individuales que son el producto directo y mediato de las grandes contradicciones existenciales en que él vive.

Habiendo reafirmado el concepto de que el comportamiento de uno en la cárcel está en gran parte determinado por el contacto con los demás y con el grupo en su conjunto, sin ninguna duda se puede afirmar además que ciertos comportamientos conocidos como « difíciles » « o peligrosos » a menudo están influenciados, o bajo otros aspectos, determinados, por el tipo de percepción que el detenido tiene de las personas y del ambiente en que vive.

Yendo más allá de los aspectos estructurales propios de la personalidad individual, dando el nombre de « variables independientes » a las distintas causas específicas posibles o factores que pueden determinar la manifestación de comportamientos del tipo antes dicho, se ha podido observar que quien se acerca al sujeto y se encuentra ante sus problemas es raro que tome en debida cuenta y sepa valorar esas variables.

Es claro pues, que hace falta concretar acciones de investigación que lleven a determinar una mayor visualización y comprensión de esas situaciones, sobre todo donde éstas sean excesivas y peculiares.

Por otra parte se presta particular atención al hecho que muy raramente el comportamiento y la actitud del detenido van a la par. Cada actitud tiene un núcleo de conocimiento, más o menos claro y articulado, que sirve como punto de referencia para explicar las propias opciones y los propios comportamientos. En régimen de detención, esos núcleos de conocimiento relacionados con la actitud de una persona, pueden cambiar involuntariamente debido a una experiencia nueva o pueden ser cambiados (cuando, por ejemplo, en el juicio aparezcan como inadecuados) con una variedad de modos, « necesariamente ».

En este último caso, el sujeto ha deducido, para bien o para mal, su comportamiento basándose en la configuración precisa de una actitud « externa ». Esto puede suceder de una forma aún bastante indirecta y poco declarada.

El cambio de actitud puede causarse hasta con cambios de comportamiento. Y desgraciadamente es aquí, por una serie enorme de razones, que no se logra cambiar el aspecto declaradamente autoritario de ciertas acciones: los cambios de comportamiento, en efecto — hasta obtener el deseado — casi siempre la autoridad provoca su inducción forzada, de una u otra manera, sin complacencias y a menudo sin ninguna justificación.

ZUSAMMENFASSUNG

Jedes Gefangnis hat seinen strukturellen und formenden Charakter. Jeder, der die Möglichkeit hatte, Personen aus verschiedenem sozialen Milieu, mit verschiedenem kulturellem Hintergrund zu beobachten, hat die anormalen Persönlichkeitssausserungen infolge des Impakts mit der Gefangnisstruktur feststellen können. Und dass der Faktor « Gefangnis » einen Schock darstellt, ist noch mehr durch die Beobachtung bei der Einlieferung jener Personen bewiesen, die sich, aus anderen Gefangnissen kommend gezwungen sehen, an einem anderen Ort zu leben.

Die neue Umgebung wirkt auf den Haftling auf ausdauernde oder kontingente Art, in transitorischer oder episodischer Weise. Immer kommt es jedoch zu einem Traumatismus von solchen Ausmassen, dass seine Individualität psycho-psysisch davon überrollt wird und so in Verwirrung gerät, dass dadurch das Auftreten von auch schweren Formen der Psychose bedingt werden kann.

All diese Symptome könne stufenweise verschwinden und einer anscheinlichen Normalität Platz machen, oder aber in mehr oder weniger harte Formen der

Reaktion übergehen, wie der Wille zur Selbstverstümmelung oder gefällige und utilitaristische Simulation.

Die Haftanstalt besteht aus Strukturen, die im zersetzenden und neurotischen Zusammenhang mit einer sich schnell und unaufhörlich verändernden Gesellschaft, eine die anderen Institutionen und internen Endziele bewehrende Rolle spielt. In diesem Artikel wird die dialektische, gefühls- und verhaltensmassige Entfaltung des in seinen eigenen Widersprüchen gefangenen Individuums untersucht; besagte Widersprüche sind das direkte und mittelbare Ergebnis der grossen existenziellen Widersprüche, in denen der Einzelne lebt.

Nach einer erneuten Betonung des Grundgedankens, dass das Verhalten des Einzelnen im Gefängnis zum grossen Teil durch den Kontakt mit den anderen und mit der Gruppe als Ganzem bestimmt wird, stellt der Verfasser ohne Zweifel die Behauptung auf, dass bestimmte sog. « schwierige » oder « gefährliche » Verhaltensweisen oft von der Art in der der Haftling die Personen mit denen bzw. die Umgebung in der er lebt, wahrnimmt, beeinflusst sind, oder aber, aus anderer Sicht, durch sie bestimmt werden.

Wenn man die verschiedenen möglichen spezifischen Gründe und Faktoren, welche das Auftreten von Verhaltensweisen des obengenannten Typs hervorrufen können, mit dem Namen « unabhängige Variablen » bezeichnet, kann man, von den strukturellen Aspekten, die der einzelnen Persönlichkeit eigen sind, abgesehen, beobachten, dass eben diese Variablen selten in angemessener Weise von jenen in Betracht gezogen und beurteilt werden, die versuchen sich dem Haftling zu nähern und mit dessen Schwierigkeiten konfrontiert sind.

Es wird daher die Notwendigkeit betont, konkret Forschungsarbeiten einzuleiten, die darauf abzielen, eine bessere Veranschaulichung und ein besseres Verständnis derartiger Situationen besonders dort herbeizuführen, wo diese unmässig oft und in besonderer Weise auftreten.

Spezielle Aufmerksamkeit wird dann dem Tatbestand geschenkt, dass sich im Haftling sehr selten Verhalten und Einstellung in Übereinstimmung entwickeln. Jede Einstellung hat einen mehr oder weniger klaren und artikulierten, die Erkenntnis betreffenden Kern, der den erklärenden Bezugspunkt der persönlichen Entscheidungen und Verhaltensweisen darstellt. Im Haftzustand können sich diese die Erkenntnis betreffende Kerne, welche sich auf die Einstellung einer Person beziehen, infolge der neuen Erfahrung ungewollt verändern oder « notwendigerweise » geändert werden (wenn sie sich z.B. der persönlichen Urteilskraft gegenüber als nicht angemessen offenbaren).

Im letzteren Fall hat die Person ihr Verhalten, im Guten wie im Schlechten, aus einer bestimmten Konfiguration der « externen » Einstellung abgeleitet. Dies kann in einer noch ziemlich indirekter und wenig erklärten Weise erfolgen.

Die Veränderung der Einstellung kann aber auch durch eine Veränderung der Verhaltensweise bedingt sein. Und genau in diesem Fall gelingt es leider aus einer Vielzahl von Gründen nicht, den ausgesprochen autoritären Charakter bestimmter Eingriffe zu verändern: Veränderungen der Verhaltensweise werden, bis zur Erreichung des gewünschten Verhaltens, tatsächlich fast immer erzwungenermassen in der einen oder anderen Art von den Autoritäten veranlasst und das ohne jegliches Entgegenkommen, aber oft auch ohne jegliche Rechtfertigung.

BIBLIOGRAFIA

- FESTINGER, L., *Teoria della dissonanza cognitiva*, Angeli, Milano, 1973.
 MILGRAM, S., *Obbedienza all'autorità*, Bompiani, Milano, 1975.
 PARRY, J., *Psicologia della comunicazione umana*, Armando, Roma, 1973.
 WARREN, N. and JAHODA, M., (1973) *Attitudes*, (2nd edn), Harmondsworth: Penguin.
 W. PETER ROBINSON, (1972) *Language and social behaviour*, Harmondsworth: Penguin.

CORTE COSTITUZIONALE

a) *Decisioni*

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Presentazione dell'istanza - Termini perentori - Questione inammissibile di costituzionalità (artt. 3, 24 Cost.; art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431; art. 9 D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339).

Corte costituzionale - Sent. n. 51 - 7 marzo 1984 - Pres. ELIA - Rel. CONSO - Tagliaferri e altro (ord. Uff. sorveglianza Firenze 10 giugno 1982 - due ordinanze).

E' inammissibile, riguardando atto privo di forza di legge, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354, e 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, nella parte in cui sono previsti termini perentori per la presentazione dell'istanza per la remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere e per quelle processuali, ovvero non è disposta la sospensione ex lege di tutte le esecuzioni civili per il recupero dei crediti, in attesa della maturazione dei termini (1).

(1) L'ordinanza di rimessione Uff. sorveglianza Firenze 10 giugno 1982 si legge in questa *Rivista*, 1982, 776, con nota di richiami.

Proprio sul presupposto della natura regolamentare dell'atto, Uff. sorveglianza Frosinone 3 aprile 1979, in *Nuovo diritto*, 1979, 521, commentata da LOTITO, aveva disapplicato l'art. 96 D.P.R. n. 431/1976, nella parte in cui introduce a pena di decadenza il termine di tre mesi dalla dimissione per la richiesta di remissione del debito, in quanto in contrasto con l'art. 56 legge n. 354/1975, che nulla dispone al riguardo.

Per la natura regolamentare dell'atto impugnato davanti alla Corte, ma nel senso che lo stesso integra armonicamente la disciplina legislativa, cfr. da ultimo Cass. 25 novembre 1982, Petroncini, in questa *Rivista*, 1983, 896, con nota di richiami, dove viene affermato anche il carattere perentorio del termine in discussione.

Successivamente alla decisione riportata, ma prima di conoscerla, Uff. sorveglianza minorenni Torino 4 aprile 1984 ha riproposto la medesima questione, con ordinanza che si legge in questo fascicolo.

In dottrina, per una informazione generale sull'istituto introdotto dall'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, cons. da ultimo L. CESARIS, *Spese di mantenimento dei detenuti e remissione del debito*, in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, a cura di V. GREVI, Bologna, 1982, 145.

Ritenuto in fatto:

Tagliaferri Giovanni, detenuto nella casa di reclusione di Firenze in espiatione di pena, presentava in data 31 luglio 1981, al Magistrato di sorveglianza presso quel Tribunale istanza di remissione del debito per le spese processuali il cui pagamento gli era stato richiesto con avviso notificato il giorno prima.

Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze — premesso che, dovendo il Tagliaferri essere dimesso per fine pena il 16 dicembre 1991, l'istanza, in quanto presentata anteriormente all'ultimo mese di detenzione e, quindi, prima del termine stabilito dal « combinato disposto » dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (Regolamento per l'esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354), avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile alla stregua della « interpretazione ormai consolidatasi della Suprema corte di cassazione » — con ordinanza del 10 giugno 1982 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 56 della legge n. 354 del 1975, « così come integrato » dall'art. 96 del D.P.R. n. 431 del 1976, « nella parte in cui prevede termini perentori per la presentazione dell'istanza di remissione del debito e nella parte in cui non prevede la sospensione della procedura di esecuzione da parte degli uffici del campione penale fino ad un mese prima della scarcerazione ».

Secondo il giudice *a quo*, gli indicati parametri costituzionali sarebbero vulnerati alternativamente: verrebbe in considerazione il principio di eguaglianza ove si ritenesse, da un punto di vista « sostanziale », che l'imposizione di termini perentori e l'assenza di una sospensione *ex lege* in attesa della maturazione dei termini non attribuisca a tutti i soggetti il diritto alla remissione; sarebbe violato il diritto di azione e difesa se, invece, si ritenesse, da un punto di vista « processuale », che l'esercizio del diritto alla remissione, potenzialmente attribuito a tutti gli interessati, resti condizionato dalla casuale circostanza del trovarsi più o meno vicini alla scadenza della pena.

La « costituzionalizzazione » della normativa impugnata dovrebbe, in sintesi, secondo il giudice *a quo*, « passare o attraverso la eliminazione dal sistema dei termini perentori, oppure, fermi restando i termini, attraverso la censura costituzionale di una mancata previsione, nella normativa vigente, di una sospensione *ex lege*, generale, di tutte le esecuzioni civili per il recupero dei crediti in attesa della maturazione dei termini ».

Analoghe questioni lo stesso Magistrato di sorveglianza ha sollevato, con ordinanza in pari data, nel procedimento conseguente alla istanza di remissione del debito per spese processuali e di mantenimento in carcere, presentata da Natali Sergio, dimesso per fine pena sin dal 26 maggio 1970, istanza pervenuta alla cancelleria del giudice *a quo* il 5 maggio 1981.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state entrambe pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 19 gennaio 1983.

Nei due giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo preliminarmente che le questioni siano dichiarate inammissibili. E ciò, perché, da un lato, le censure si riferirebbero ad un atto privo di forza di legge, il D.P.R. n. 431 del 1976, il cui art. 96 è l'unica norma che fissi un termine per la proposizione dell'istanza di remissione e, dall'altro, perché non potrebbe ritenersi ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale circa la natura perentoria dei termini per proporre l'istanza di remissione. In ogni caso, poi, secondo l'Avvocatura, le questioni non sarebbero fondate nel merito.

Considerato in diritto:

Le due cause, riguardando identiche questioni, possono essere riunite e decise con un'unica sentenza.

Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze ha impugnato l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, « così come integrato dall'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 », nella parte in cui prevede termini perentori per proporre la domanda di remissione del debito relativo alle spese del procedimento che il condannato non sia stato in grado di rimborsare e nella parte in cui non prevede la sospensione della procedura di esecuzione per spese del procedimento da parte degli uffici del campione penale fino ad un mese prima della scarcerazione.

L'Avvocatura dello Stato ha in primo luogo contestato l'ammissibilità delle denunce d'illegittimità costituzionale prospettate dal giudice *a quo*, negando forza di legge alla norma che attualmente fissa i termini, iniziale e finale, per proporre l'istanza di remissione del debito, norma da identificarsi esclusivamente nell'art. 96 del D.P.R. n. 431 del 1976, e non anche nell'art. 56 della legge n. 354 del 1975.

L'eccezione, che riveste carattere assorbente rispetto alle ulteriori deduzioni, preliminari e di merito, contenute nell'atto d'intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve essere accolta.

È, infatti, il solo art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, a fissare nel primo comma (quale novellato dall'art. 9 del D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339) come termine iniziale per la « richiesta » o per la « proposta » di remissione del debito quello di un mese precedente la dimissione e come termine finale quello di tre mesi successivi alla dimissione stessa e, conseguentemente, a disporre, nel quarto comma, che soltanto la presentazione della « richiesta » o della « proposta » entro i suddetti termini sospende il procedimento di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento eventualmente in corso.

Il carattere senza dubbio integrativo del D.P.R. n. 431 del 1976 rispetto alla legge n. 354 del 1975 non basta a far venir meno la natura regolamentare del primo, d'altronde costantemente riconosciutagli nella giurisprudenza della Corte di cassazione. Tale natura risulta non solo dall'espresso rinvio, operato dall'art. 87, primo comma, della legge n. 354 del 1975, ad un tale tipo di disciplina — rinvio puntualmente recepito sia nelle premesse del D.P.R. n. 431, sia nelle premesse

del successivo D.P.R. di modifica n. 339 del 1977 — ma anche dalla procedura adottata per la loro emanazione, in tutto aderente al paradigma dell'atto regolamentare (deliberazione del Consiglio dei ministri, parere del Consiglio di Stato).

La circostanza che le ordinanze di rimessione abbiano coinvolto nel giudizio di legittimità costituzionale anche l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si risolve in un accorto, ma non sufficiente, tentativo di aggirare l'ostacolo derivante dalla natura della norma che fissa il termine in oggetto: infatti, l'art. 56 della legge n. 354 del 1975 non contempla, né implicitamente, né tanto meno esplicitamente, la necessità di alcuna integrazione circa i termini per l'esercizio del diritto ivi previsto.

Riguardando, dunque, la denuncia nient'altro che un atto privo di forza di legge, come tale non suscettibile di sindacato nella presente sede, le questioni devono essere dichiarate inammissibili, fermi ovviamente restando, anche nella specie, i consueti poteri di ordine generale che consentono al giudice ordinario di censurare gli eventuali profili di illegittimità delle disposizioni regolamentari.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dell'art. 9 del D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Ordinamento penitenziario - Permessi ai detenuti e agli internati - Previsione solo per gli eventi di particolare gravità - Questione infondata di costituzionalità (artt. 3, 27, 34 Cost.; art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 1 legge 20 luglio 1977, n. 450).

Corte costituzionale - Sent. n. 77 - 9 marzo 1984 - Pres. ELIA - Rel. BUCCIA-RELLI DUCCI - Raimondi (ord. Sez. sorveglianza Napoli 28 dicembre 1978).

E' infondata, in riferimento agli artt. 3, 1° e 2° comma, 27, 3° comma, e 34, 3° comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui include tra gli eventi gravi che consentono la concessione dei permessi ai detenuti ed agli internati soltanto quelli di natura familiare (1).

Ritenuto in fatto:

1. — Con ordinanza del 28 dicembre 1978 la Sezione di sorveglianza per il distretto della Corte d'Appello di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 27, comma 3°, collegato agli artt. 2, 3 capoverso, e 34, comma 3°, della Costituzione, dell'art. 30, 2° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (modificato dall'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 450), nella parte in cui prevede la concessione ai detenuti del permesso di allontanarsi dal luogo di detenzione solo per «eventi familiari di particolare gravità».

Tale disposizione — secondo il giudice *a quo*, cui il permesso era stato richiesto dal detenuto Luigi Raimondi, ristretto per espiazione di pena nella casa circondariale di Avellino, per poter sostenere gli esami universitari — determinerebbe irrazionali disparità di trattamento dei detenuti a seconda che essi abbiano o meno famiglia; che tale famiglia risieda o meno in luoghi ove i detenuti hanno anche altri interessi, come ad esempio quelli di studio; che i detenuti abbiano o meno buoni rapporti con la rispettiva famiglia, in modo che questa sia incentivata a dimostrare l'esistenza degli eventi di particolare gravità.

La norma impugnata violerebbe inoltre l'art. 27 Cost. impedendo la rieducazione del condannato, nonché l'art. 34 Cost. in quanto ostacolerebbe la realizzazione del diritto all'istruzione dei «capaci e meritevoli», rendendo praticamente impossibile sostenere le prove d'esame a chi sia detenuto in località prive di sede universitaria.

Nella fattispecie le autorità accademiche non avevano potuto accogliere la richiesta di esaminare il detenuto nell'istituto penitenziario, in quanto non prevista dalla normativa universitaria.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, assumendo l'inam-

(1) L'ordinanza di rimessione Sez. sorveglianza Napoli 28 dicembre 1978 si legge in *Giur. costit.*, 1979, II, 1018. La questione si è posta a seguito della legge n. 450/1977, che ha modificato in modo restrittivo la disciplina contestata.

Nel senso che il permesso di cui all'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, piuttosto che mezzo di trattamento individualizzato e di rieducazione dei detenuti, costituisce un rimedio eccezionale diretto ad evitare, per finalità di umanizzazione della pena, che all'afflizione propria della detenzione si assommi inutilmente quella derivabile dall'impossibilità per l'interessato di essere vicino ai congiunti, o di adoperarsi in favore dei medesimi, in occasione di particolari avverse vicende della vita familiare, cfr. Sez. sorveglianza 25 ottobre 1977, Marcelletta, in questa *Rivista*, 1980, 660, con nota di richiami.

In dottrina, cons. da ultimo: FRANCO, *I permessi ai detenuti. Esperienze e prospettive*, in *Problemi attuali della magistratura di sorveglianza*, supplemento al n. 4-5 luglio/ottobre 1982 della rassegna *Il Consiglio superiore della magistratura*, Roma, 1983; D'ANGELO, *La disciplina dei permessi*, in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di V. GREVI, Bologna, 1981, 197.

missibilità della prima questione proposta e la infondatezza delle altre due.

Inammissibile sarebbe la questione relativa all'art. 3 Cost., in quanto irrilevante in un giudizio in cui non ha alcuna attinenza la distinzione tra detenuti con famiglia e detenuti che ne sono privi. Infondate le questioni relative agli artt. 27 e 34 Cost., in quanto:

a) non può dirsi non improntata al senso di umanità ed alla rieducazione una norma solo perché non consente permessi ai detenuti per motivi di studio, quando l'agevolazione al compimento degli studi entri in conflitto con altri interessi che l'ordinamento deve ugualmente soddisfare;

b) in quanto, dopo i noti abusi, nella normativa più recente l'istituto del permesso non è più destinato a finalità di trattamento, ma intende solo consentire che il condannato sia vicino ai propri cari in momenti di particolare gravità.

Considerato in diritto:

La questione è infondata. Essa si basa, infatti, sul presupposto che la norma impugnata (art. 30, 2° comma, della legge n. 354/1975, come risulta modificato dall'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 450), imponendo particolari restrizioni alla concessione dei permessi ai detenuti, impedisca a questi ultimi di sostenere esami universitari, venendo così a ledere innanzitutto il diritto allo studio di cui all'art. 34, 3° comma, della Costituzione, conseguentemente la finalità rieducativa della pena detentiva ed infine il principio di uguaglianza, creando discriminazioni arbitrarie tra detenuti.

L'esame della normativa vigente in materia di detenzione rivela tuttavia come tale presupposto non sussista in quanto l'ordinamento offre la possibilità al detenuto, provvedendosi ove occorra al suo trasferimento presso un carcere posto in luogo prossimo all'Università, di completare gli studi universitari, sostenendo i relativi esami, anche senza ottenere il permesso di allontanarsi dall'istituto di pena. In particolare il 2° comma dell'art. 42 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 prescrive che vengano stabilite « le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami ».

Pertanto nessun ostacolo frappone l'ordinamento carcerario all'esercizio da parte dei detenuti del diritto allo studio, tutelato dall'art. 34 della Costituzione. Né la disciplina dei permessi, di cui alla norma impugnata, incide negativamente su tale facoltà.

Da quanto premesso discende anche l'infondatezza della censura relativa all'art. 27 della Costituzione, in quanto la possibilità di completare gli studi al massimo livello fa venir meno ogni temuta lesione al principio della funzione rieducativa della pena, che si sospettava dal giudice *a quo* derivante dall'impugnato art. 30 della legge n. 354/1975.

Infine, nessuna violazione dell'art. 3 della Costituzione si riscontra nella norma denunciata, in quanto le differenze che possono determinarsi nel rilascio dei permessi — a parte il nessun rilievo che esse assumono nella fattispecie prospettata — derivano da circostanze di mero fatto e non da discriminazioni operate dalla norma, che assicura identità di trattamento per categorie di destinatari che si trovano in situazioni giuridicamente identiche.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, 2° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (modificato dall'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 450), sollevata in relazione agli artt. 3, 27, 3° comma, e 34, 3° comma, della Costituzione, con l'ordinanza della Sezione di sorveglianza della Corte d'Appello di Napoli del 28 dicembre 1978.

Ordinamento penitenziario - Detenuti lavoranti - Mercedi - Determinazione - Reclami dei detenuti - Difetto di legittimazione del Magistrato di sorveglianza - Questione inammissibile di costituzionalità (artt. 3, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 101, 102, 104; artt. 22, 23, 69 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Magistrato di sorveglianza - Attribuzioni - Limitatezza - Difetto di rilevanza - Questione inammissibile di costituzionalità (artt. 3, 24, 25, 102, 104; artt. 68, 69, 70, 74 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Uffici di sorveglianza - Organizzazione - Competenza - Scelta discrezionale - Questione inammissibile di costituzionalità (artt. 3, 24, 25, 102, 104; art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte costituzionale - Sent. n. 103 - 11 aprile 1984 - Pres. ELIA - Rel. CONSO - Caselli e altri (ord. Uff. sorveglianza Padova 19 agosto 1977 Uff. sorveglianza Verona 1° febbraio 1978; Uff. sorveglianza Bologna 2 agosto 1976; Uff. sorveglianza Pescara 15 settembre 1978 - due ordinanze; Uff. sorveglianza Pescara 28 novembre 1978 - quattro ordinanze).

Sono inammissibili, perché sollevate dal magistrato di sorveglianza in sede di reclamo di detenuti in materia di lavoro e quindi nell'ambito di un procedimento di natura non giurisdizionale, le questioni di legitti-

mità costituzionale: dell'art. 22, 1° comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui consente che la mercede del detenuto venga fissata in misura inferiore fino ad un terzo delle tariffe sindacali; dell'art. 23, 1°, 2° e 3° comma, legge n. 354/1975, nella parte in cui prevede detrazioni dalla remunerazione degli imputati e dei condannati detenuti; dell'art. 69, 5° comma, lett. a, legge n. 354/1975, nella parte in cui attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere con ordine di servizio sui reclami dei detenuti e degli internati in materia di attribuzione della qualifica lavorativa, mercede, remunerazione, attività di tirocinio e di lavoro ed assicurazioni sociali, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 101, 102, 104 Cost. (1).

Sono inammissibili per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, essendo state sollevate nel corso di procedimento per la remissione del debito che ha natura pienamente giurisdizionale, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69, 1°, 2°, 4° e 5° comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, e 69, 5° comma, stessa legge, nella parte in cui attribuiscono al magistrato di sorveglianza funzioni meramente ispettive e amministrative, con potestà decisionale (ordine di servizio) limitata e comunque esercitata anche in materia di lavoro e quindi di diritti soggettivi, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 102, 104 Cost. (2).

Sono inammissibili, implicando scelte nell'ambito di complessi normativi la cui estesa articolazione è di per sé dimostrativa della necessità di una serie di previsioni riservate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 68, 1° comma, 70 1° e 2° comma, e 74, 1° comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in relazione alla tabella A allegata alla legge, prevedono l'istituzione di uffici di sorveglianza con giurisdizione estesa a più circondari di tribunale, la costituzione di una sezione di sorveglianza in ogni distretto di corte d'appello e di un consiglio di aiuto sociale nel capoluogo di ciascun circondario, cui deve partecipare un magistrato di sorveglianza, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 102, 104 Cost. (3).

(1-3) Le ordinanze di rimessione sono elencate da LA GRECA, *Questioni di costituzionalità sull'ordinamento penitenziario*, in questa Rivista, 1982, 199, nn. 2 e 6 e sono commentate dallo stesso in *Funzioni e struttura del magistrato di sorveglianza*, in *Cass. pen.*, 1979, 1035.

Con la decisione riportata, la Corte costituzionale ribadisce l'orientamento assunto con ord. 87/78, in *Giur. cost.*, 1978, I, 1204, con nota di BARTOLE, *Attribuzione ai giudici di funzioni giurisdizionali e tutela della loro indipendenza*, ordinanza con cui venne ritenuta inammissibile il conflitto sollevato dal magistrato di sorveglianza contro il provvedimento col quale il ministro di grazia e giustizia aveva rifiutato di dare esecuzione ad un ordine di servizio che disponeva il pagamento della mercede ai detenuti nelle festività infrasettimanali.

In dottrina, cons.: TRAPAZZO, *Funzioni del magistrato di sorveglianza con riferimento anche alle misure di sicurezza. Rapporti con l'amministrazione centrale e periferica* (tavola rotonda), in *Diritto penitenziario e misure alternative*, supplemento al n. 1-2 della rassegna *Il Consiglio superiore della magistratura*, Roma, 1979, 60; TAMBURINO, *L'ordine di servizio del magistrato di sorveglianza*, in *Quale giustizia*, 1978, 456; MARGARA, *Il magistrato di sorveglianza quale garante di conformità alla*

Ritenuto in fatto:

1. — Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Bologna, chiamato a decidere sui reclami proposti dai detenuti Coronica Sergio ed altri, con ordinanza del 2 agosto 1976 ha denunciato, in riferimento agli artt. 36 e 3, 1° e 2° comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 23, 1°, 2° e 3° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dell'art. 22, 1° comma, della stessa legge, là dove è prescritto che le mercedi per i detenuti sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ad un terzo delle tariffe sindacali.

Secondo il giudice *a quo*, un lavoro così retribuito non è socializzante, finendo col divenire per il detenuto o un mezzo di sfruttamento o un semplice rimedio per passare il tempo vuoto che il carcere offre: in entrambi i casi non educa certamente il detenuto al lavoro.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 20 settembre 1978.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ha chiesto preliminarmente che la questione venga dichiarata inammissibile.

Rileva l'Avvocatura che la giurisprudenza di questa Corte (si cita la sentenza n. 72 del 1968), definendo « giudizio » ogni procedimento davanti al giudice, riconosce al magistrato di sorveglianza il potere di sollevare incidente di legittimità costituzionale. Non tutto ciò che fa capo al magistrato di sorveglianza è però un giudizio e non tutte le norme dell'ordinamento penitenziario sono necessariamente influenti e rilevanti sui poteri attribuiti a tale magistrato.

Il procedimento *a quo* — poiché il reclamo riguarda l'osservanza delle norme sull'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali — si svolge senza forme particolari e senza contraddittorio ed è deciso con ordine di servizio non soggetto ad impugnazione. La procedura concerne, dunque, una mera vigilanza sull'osservanza delle norme e non è affatto un giudizio sui diritti patrimoniali; l'ordine di servizio non ha né contenuto né forma di pronuncia giurisdizionale, capace della forza del giudicato, che risolva un conflitto di interessi sui diritti del lavoratore. Diverso inquadramento trovano, invece, i provvedimenti del magistrato di sorveglianza relativi alla esecuzione della pena e, in generale,

legge dell'attività penitenziaria, in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, a cura di GREVI, Bologna, 1982, 204; KOSTORIS, *Lavoro penitenziario*, voce del *Novissimo digesto*, appendice, Torino, 1983, IV, 748; GIOSTRA, *Il procedimento di sorveglianza nel sistema processuale penale. Dalle misure alternative alle sanzioni sostitutive*, Milano, 1983.

Circa il *self-restraint* della Corte costituzionale quando si profilano scelte discrezionali riservate al legislatore, cfr. Corte cost. 27 settembre 1983, n. 274, in questa *Rivista*, 1983, 811, con nota di richiami, commentata da GREVI, *Sulla configurabilità di una liberazione condizionale « anticipata » per i condannati all'ergastolo*, in *Foro it.*, 1983, I, 19.

La decisione qui riportata è stata ribadita dalle successive ordinanze di manifesta inammissibilità 7 giugno 1984, n. 166, e 27 giugno 1984, n. 184.

al trattamento penale, che sono dati con ordinanza e comportano una valutazione discrezionale produttiva di effetti.

Quando il procedimento viene deciso con l'ordine di servizio, si accertano mere violazioni di norme sul trattamento, dando disposizione all'autorità preposta per l'eliminazione di comportamenti non conformi alla legge, ma non si decidono controversie di lavoro o di previdenza socia e.

Conseguentemente, secondo l'Avvocatura, la questione di illegittimità costituzionale appare, da un canto, « inammissibile » perché pronunciata in un procedimento amministrativo non attinente al trattamento penale e, dall'altro, « manifestamente irrilevante » perché non spetterebbe mai al magistrato di sorveglianza decidere con ordine di servizio sui diritti patrimoniali dei lavoratori.

Nel merito l'atto d'intervento ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

2. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova, chiamato a decidere sul reclamo proposto dal detenuto Caselli Gianfranco, con ordinanza emessa il 19 agosto 1977 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, 36, 37 e 38 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui consente che le mercedi per i detenuti lavoratori siano equitativamente stabilite in misura inferiore fino a un terzo da una speciale commissione.

Rileva l'ordinanza di rimessione che la disciplina denunciata, oltre ad apparire irragionevole (non esistendo differenze in relazione all'opera prestata tra lavoratori detenuti e lavoratori liberi) e contraddittoria (perché analogo trattamento non è riservato in tema di « lavoro all'esterno » e di lavoro prestato dal detenuto in stato di semilibertà), viene ad incidere sul principale (e spesso unico) mezzo di elevazione del « carcerato », e determina una retribuzione insufficiente e sproporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1977.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio, ha contestato, riportandosi alle deduzioni *sub* 1, l'ammissibilità e, comunque, la fondatezza della dedotta questione.

3. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Verona, chiamato a pronunciarsi su una richiesta di corresponsione di arretrati proposta da un detenuto per l'attività lavorativa da lui svolta presso la locale casa circondariale, con ordinanza del 1º febbraio 1978 ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, 1º e 2º comma, 25, 1º comma, 35, 1º comma, e 36, 1º comma, Cost., l'illegittimità dell'art. 69, 4º comma, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere con ordine di servizio sui reclami dei detenuti e degli internati in materia riguardante l'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la

mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali.

Secondo il giudice *a quo* il detenuto, che, per quanto attiene alla valutazione dell'attività lavorativa prestata, non può essere distinto da alcun altro lavoratore, viene menomato nel suo diritto alla tutela giurisdizionale, data la esclusiva competenza nella materia del magistrato di sorveglianza (secondo il binomio, del tutto insufficiente, reclamo-ordine di servizio), viene sottratto al giudice ed alla procedura dei diritti (il giudice ed il procedimento del lavoro) e privato, proprio per l'assenza di un'adeguata protezione processuale, del diritto alla tutela del lavoro e del diritto ad una retribuzione proporzionata.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 giugno 1978.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ha chiesto, riproducendo, sostanzialmente, le precedenti deduzioni (con il richiamo anche alla sentenza n. 132 del 1973), che la questione venga dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata.

4. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara, con due ordinanze, emesse il 15 settembre 1978 su reclami di detenuti lavoratori, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: dell'art. 68, 1° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, in relazione alla tabella A allegata alla legge stessa, comprendendo una pluralità di tribunali nella giurisdizione di quasi tutti gli uffici di sorveglianza, ed in particolare di quello istituito presso il Tribunale di Pescara, di fatto non mette in grado il magistrato ad esso addetto di assicurare la sua presenza con eguale continuità nei diversi istituti penitenziari, con conseguente disparità di trattamento tra i ristretti nei vari istituti, in violazione dell'art. 3 Cost.; dell'art. 68, 1° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, per i motivi sopra indicati, non mettendo il magistrato di sorveglianza, in particolare quello di Pescara, nelle condizioni di assicurare affatto, e comunque con la continuità necessaria, la sua presenza negli istituti penitenziari distanti dalla sede dell'ufficio e quindi di raccogliere le istanze e i reclami in forma orale dei detenuti ivi ristretti, rende possibile la limitazione del diritto alla difesa di costoro, in violazione all'art. 24, 2° comma, Cost.; dell'art. 68, 1° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, non ponendo, per gli stessi motivi, il magistrato di sorveglianza, in particolare quello di Pescara, nelle condizioni di assicurare in ogni caso, e comunque con la necessaria continuità, la sua presenza negli istituti più distanti dalla sede del suo ufficio e di garantire anche ai soggetti ivi ristretti l'esercizio dei diritti riconosciuti ai detenuti, lo configura come un magistrato precostituito dalla legge in maniera del tutto innaturale ed illogica, in violazione dell'art. 25, 1° comma, Cost.; degli artt. 68, 1° comma, 70, 1° e 2° comma, 74, 1° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge

12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui tali norme, considerate singolarmente e nel loro combinato disposto, imponendo al magistrato di sorveglianza, in particolare a quello addetto all'ufficio di sorveglianza di Pescara, un'attività itinerante esasperata di là da ogni limite di accettabilità e ragionevolezza, precludono e comunque menomano fortemente l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionale e giudiziaria di tale magistrato, in violazione dell'art. 102, 1° comma, Cost., ed al contempo confermano e aggravano le condizioni da cui derivano le situazioni di illegittimità costituzionale prima indicate; dell'art. 69, 1°, 2°, 4° e 5° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, assegnando al magistrato di sorveglianza funzioni meramente ispettive e amministrative con potestà decisionale (ordine di servizio) limitata e affidata nell'esito alla disponibilità dell'amministrazione penitenziaria ad ottemperare, riduce il magistrato di sorveglianza ad organo *extra ordinem* spoglio di giurisdizione, non (più) soggetto soltanto alla legge, non (più) autonomo e indipendente da ogni altro potere, in violazione degli artt. 101, 2° comma, e 104, 1° comma, della Costituzione; dell'art. 69, 5° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, prevedendo la procedura *de plano* attraverso ordini di servizio, senza possibilità di difesa tecnica e di gravame per il reclamante e i controinteressati, anche in materia di lavoro e, quindi, di diritti soggettivi, pone in tale materia una disparità di trattamento fra cittadini detenuti e non detenuti e lede il diritto alla difesa del reclamante e dei controinteressati, in violazione, rispettivamente, degli artt. 3 e 24, 2° comma, Cost..

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state entrambe pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 7 febbraio 1979.

Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili perché proposte in sede di decisione su reclami in materia di lavoro dei detenuti, materia nella quale il magistrato di sorveglianza esercita funzioni amministrative e non giurisdizionali.

5. - Analoghe questioni il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara ha sollevato, adottando motivazioni quasi identiche, con quattro ordinanze, emesse il 28 novembre 1978, sulle istanze di remissione del debito proposte da D'Amario Antonio, Coletti Ercole, Di Giacomo Filippo e Baroni Benito.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 14 marzo 1979.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni, se ritenute rilevanti (del che vi sarebbe da dubitare giacché il giudice *a quo* avrebbe posto in essere l'accorgimento di avvalersi del giudizio in corso per sollevare « direttamente » un giudizio di legittimità costituzionale), vengano dichiarate non fondate.

Considerato in diritto:

1. - Le nove ordinanze in epigrafe sottopongono all'esame della Corte questioni di legittimità costituzionale più o meno strettamente connesse, così da giustificare la riunione dei relativi giudizi, al fine di deciderli con un'unica sentenza.

2. - Le questioni dedotte coinvolgono, tutte, norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, aventi attinenza, diretta o indiretta, con le funzioni del magistrato di sorveglianza, quali risultano articolate dal nuovo ordinamento penitenziario. Più esattamente, i dubbi di costituzionalità hanno per oggetto sia norme dalla portata generale, riflettendosi come tali sul complesso di dette funzioni, sia norme dalla portata particolare, concernenti cioè una singola, determinata funzione. Le esigenze sottostanti al requisito della rilevanza impongono di prendere le mosse da quest'ultimo, più specifico, aspetto.

3. - Dall'esame delle situazioni concrete, quali emergono dal tipo di domanda inizialmente rivolta a ciascuno dei giudici *a quibus*, si ricava con chiarezza che, fra i tanti settori di intervento previsti dall'ordinamento penitenziario per il nuovo magistrato di sorveglianza, sono essenzialmente due a venire in evidenza: da un lato (ordinanze n. 485/77, nn. 154, 318, 573, 574/78), quello cui fanno capo i reclami dei detenuti in materia di lavoro; dall'altro (ordinanze nn. 4, 5, 6, 7/79), quello cui fanno capo le richieste di remissione del debito. Le differenze che, quanto a natura e forme dell'intervento, caratterizzano l'un settore rispetto all'altro importano, come immediata conseguenza, la necessità di affrontare distintamente le tematiche poste dai due gruppi di ordinanze.

4. - Con le cinque ordinanze del primo gruppo di Magistrati di sorveglianza presso i Tribunali di Padova, Verona, Bologna e Pescara chiamano complessivamente in causa gli artt. 22, 1° comma, 23, 1° e 2° comma, 68, 1° comma, 69, 1°, 2°, 4° e 5° comma, 70, 1° e 2° comma, e 74, 1° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3, 24, 1° e 2° comma, 25, 1° e 2° comma, 27, 3° comma, 35, 1° comma, 36, 1° comma, 37, 1° comma, 38, 2° comma, 101, 2° comma, 102, 1° e 2° comma, e 104, 1° comma, della Costituzione. Rispetto a tali questioni l'Avvocatura dello Stato ha sistematicamente premesso ad ogni altro rilievo un'eccezione di inammissibilità del tutto preliminare. Infatti, nelle relative difese in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, risulta sempre contestata la legittimazione del magistrato di sorveglianza a sollevare questione di legittimità costituzionale nel corso di procedimenti originati da reclami di detenuti in materia di lavoro: e ciò in quanto si sarebbe in presenza di un « procedimento amministrativo non attinente al trattamento penale », ovvero « di una materia nella quale il magistrato di sorveglianza esercita funzioni amministrative e non giurisdizionali », limitandosi all'emanazione di un ordine di servizio (art. 69, 5° comma, lett. a, della legge n. 354 del 1975).

L'eccezione va accolta, ma non tanto in base ai due precedenti richiamati dall'Avvocatura dello Stato (sentenza n. 72 del 1968, peraltro invocata in direzione opposta dai Magistrati di sorveglianza di Padova e di Bologna, e sentenza n. 132 del 1973), entrambi aderenti a situazioni normative troppo diverse dall'attuale, quanto in base ad un precedente di epoca successiva all'instaurazione dei presenti giudizi, costituito com'esso è dall'ordinanza n. 87 del 1978. Con tale ordinanza, questa Corte — chiamata a pronunciarsi su un conflitto di attribuzione tra un magistrato di sorveglianza e il Ministero di grazia e giustizia a proposito dell'esecuzione di un ordine di servizio emanato ai sensi dell'art. 69, 5° comma, lett. *a*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 — ha preso recisa posizione sul problema della natura dell'intervento del magistrato di sorveglianza in materia di lavoro, sia pure sotto il particolare profilo del riconoscimento della « legittimazione ad essere parte in conflitto di attribuzioni... limitatamente all'esercizio della funzione giurisdizionale », affermando senza riserve che « nell'attività giurisdizionale... non può essere ricompresa la potestà del magistrato di sorveglianza di decidere con ordine di servizio sui reclami dei detenuti concernenti la qualifica lavorativa e la mercede ».

L'affermazione non può che essere ribadita anche sotto il profilo dell'iniziativa per il controllo incidentale di legittimità (v. pure, con riguardo ad un'altra competenza non giurisdizionale del magistrato di sorveglianza, la sentenza n. 74 del 1979): la ragione fondamentale del diniego di giurisdizionalità nei confronti dell'intervento di cui all'art. 69, 5° comma, lett. *a*, della legge n. 354 del 1975 resta quella, già allora evidenziata, che il procedimento instaurato dal reclamo del detenuto in materia di lavoro « non sostituisce... la tutela giurisdizionale, che è riservata al giudice dei diritti », secondo le regole della competenza ordinaria, non essendovi motivo di distinzione, a tale proposito, tra il normale lavoro subordinato ed il lavoro dei detenuti o internati.

5. — Con le quattro ordinanze del secondo gruppo il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara chiama complessivamente in causa gli artt. 68, 1° comma, 69, 1° ,2°, 4° e 5° comma, 70, 1° e 2° comma, e 74, 1° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3, 24, 2° comma, 25, 1° comma, 102, 1° e 2° comma, e 104, 1° comma, della Costituzione. Per quanto riguarda tali ordinanze, emanate nel corso di altrettanti procedimenti instaurati per ottenere il beneficio della remissione del debito (art. 56 della legge n. 354 del 1975), la legittimazione del magistrato di sorveglianza a proporre questioni incidentali di legittimità costituzionale non si presta a discussioni (v., per un implicito precedente, la sentenza n. 51 del 1984). A dimostrazione che l'intervento del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito si traduce in un'attività sicuramente giurisdizionale concorrono i mezzi di difesa assicurati alle parti (artt. 71 e 71 *bis* della legge n. 354 del 1975), la ricorribilità del provvedimento per cassazione (art. 71 *ter* della stessa legge) e l'impossibilità di adire altri giudici di merito, trattandosi di tutela riservata al magistrato di sorveglianza.

Lungi dal contestare tutto ciò, l'Avvocatura dello Stato prospetta il problema dell'ammissibilità delle questioni in esame sotto un altro profilo, mettendone in dubbio la rilevanza « ai fini del decidere il giudizio nel corso del quale tali questioni sono state sollevate ». Alla rilevanza, si precisa, sarebbe dedicata « qualche considerazione che appare meramente di stile e, quindi, ben poco convincente », tanto da suscitare l'impressione che il giudice *a quo* « abbia posto in essere l'accorgimento di avvalersi di un giudizio in corso, alla definizione del quale non soccorre, perché non occorre, la soluzione delle proposte questioni di legittimità costituzionale », al reale scopo di « sollevare direttamente un giudizio di tal natura ».

Pur dovendosi riconoscere che nelle quattro ordinanze del Magistrato di sorveglianza di Pescara la motivazione presenta innegabili connotati di genericità, non solo e non tanto perché di contenuto perfettamente identico, ma anche e soprattutto perché quasi del tutto coincidente con quella delle due ordinanze di remissione (nn. 573, 574/78: v. *retro*, n. 4) pronunciate dallo stesso magistrato di sorveglianza in altrettanti procedimenti su reclami in materia di lavoro, non si può, d'altra parte, trascurare il fatto che le quattro ordinanze si diversificano dalle due precedenti per la più ampia, specifica, attenzione dichiaratamente prestata al requisito della rilevanza e per il concreto richiamo all'oggetto dell'istanza (remissione del debito) ogni volta contenuto nelle rispettive intestazioni.

Ciò non comporta, ovviamente, che le relative questioni siano per ciò solo da ritenere ammissibili, ma impone una più attenta analisi dei loro eventuali riverberi sulla decisione dei giudizi *a quibus*, tanto più che la pluralità delle questioni sollevate da ciascuna ordinanza non consente un discorso unitario, occorrendo distinguere a seconda che tali questioni abbiano per oggetto norme attinenti alla competenza del magistrato di sorveglianza (art. 69, 1º, 2º, 4º e 5º comma, della legge n. 354 del 1975) oppure norme attinenti all'organizzazione giudiziaria (artt. 68, 1º comma, 70, 1º e 2º comma, e 74, 1º comma, della stessa legge, nelle parti indicate dalle ordinanze).

6. — Le prime questioni, nonostante l'impegno dedicato dal giudice *a quo* alla motivazione sulla rilevanza, appaiono così palesemente prive di incidenza ai fini del decidere da far risultare la motivazione stessa del tutto inconferente nei loro confronti. Si tratta, infatti, di questioni di legittimità costituzionale che nulla hanno in comune con la remissione del debito. Ne sono oggetto norme che — concernendo, rispettivamente, la vigilanza sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena (art. 69, 1º comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354), la vigilanza sull'esecuzione della custodia degli imputati (art. 69, 2º comma), l'approvazione con ordine di servizio del programma di trattamento (art. 69, 4º comma) e la decisione con ordine di servizio dei reclami in materia di lavoro o di procedimenti disciplinari (art. 69, 5º comma) — rimangono del tutto estranee alla remissione del debito e sono, quindi, assolutamente inapplicabili a questa. Lo conferma il fatto che le questioni così dedotte addebitano al legislatore di avere

con tali norme assegnato al magistrato di sorveglianza « funzioni meramente ispettive e amministrative » con « potestà decisionale limitata », previa semplice « procedura *de plano* »: in materia di remissione del debito, invece, come già si è sottolineato ad altri fini (v. *retro*, n. 5), la funzione esplicita dal magistrato di sorveglianza, attraverso una procedura tutt'altro che *de plano*, è di tipo prettamente giurisdizionale.

Rispetto alle questioni in parola, il difetto di rilevanza prospettato in termini generali dall'Avvocatura dello Stato viene, perciò, ad evidenziarsi, sia pure per altra via, in maniera talmente netta da rendere ineluttabile la relativa declaratoria di inammissibilità.

7. — Restano le questioni di legittimità costituzionale che hanno per oggetto norme attinenti all'organizzazione giudiziaria. Nei loro confronti non si può certo parlare di assoluta estraneità alla materia della remissione del debito. Il fatto che ne siano coinvolte la collocazione territoriale degli uffici di sorveglianza, cui sovraintende il magistrato di sorveglianza come organo monocratico (art. 68, 1° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nelle tre parti specificatamente indicate dalle ordinanze), e la composizione degli organi collegiali (sezione di sorveglianza, consiglio di aiuto sociale) di cui sono chiamati a far parte uno o più magistrati di sorveglianza (artt. 70, 1° e 2° comma, e 74, 1° comma, della stessa legge, nelle parti rispettivamente indicate dalle ordinanze), consente al giudice *a quo* di dolarsi che la strutturazione complessiva della figura del magistrato di sorveglianza, anche in considerazione dell'ambito territoriale affidatogli, non lo mette nelle condizioni di assicurare con la continuità necessaria la propria presenza nei diversi istituti penitenziari: imponendo a detto magistrato un'attività itinerante esasperata, gli si precluderebbe e comunque gli si menomerebbe l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionali, compresa, dunque, quella che lo legittima a provvedere sulla remissione del debito. Ciò è tanto vero che, nel motivare circa la rilevanza, le ordinanze di rimessione fanno leva sulla « circostanza che l'organo decidente, per colpa dell'innaturale precostituzione dell'ufficio di sorveglianza, non abbia potuto attingere personalmente, attraverso i pur previsti contatti diretti con l'interessato, solo perché questi era ristretto in un istituto penitenziario posto lontano dalla sede dell'ufficio, elementi utili alla migliore valutazione della condotta tenuta durante la detenzione ».

A prescindere dal rilievo, comunque marginale, che, per una delle quattro ordinanze (la n. 4/1979), la circostanza non trova corrispondenza negli atti di causa, provenendo la richiesta di remissione del debito da persona già dimessa dal carcere, si può senz'altro convenire sull'esistenza degli inconvenienti lamentati, primo fra tutti quello derivante dalle dimensioni delle circoscrizioni territoriali di gran parte degli uffici di sorveglianza, nel quadro di un sistema di competenze che — creato quasi dal nulla nel 1975 e poi via via ampliandosi (legge 12 gennaio 1977, n. 1; legge 20 luglio 1977, n. 450; legge 24 novembre 1981, n. 689) — meriterebbe sicuramente, dopo circa un decennio di intensa sperimentazione, di essere riveduto.

Ma un simile intervento, implicando una pluralità di scelte discrezionali, non rientra nei poteri di questa Corte ed esula dai mezzi a sua disposizione. In particolare, la Corte non può operare scelte nell'ambito di complessi normativi, la cui estesa articolazione è di per sé dimostrativa della necessità di una serie di previsioni, anche di natura organizzativa (si pensi, *in primis*, alla tabella A, ove sono elencate « sedi e giurisdizioni degli uffici di sorveglianza per adulti », allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, nella versione sostituita dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1977, n. 1), che soltanto il legislatore, nella discrezionalità che gli è propria, può effettuare (cfr. le sentenze n. 137 del 1981, nn. 205, 214 e 274 del 1983, nn. 25 e 70 del 1984). Per questa ragione, anche le questioni aventi per oggetto parti degli artt. 68, 1° comma, 70, 1° e 2° comma, e 74, 1° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, vanno dichiarate inammissibili.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, 1° comma, 23, 1°, 2° e 3° comma, 68, 1° comma, 69, 1°, 2°, 4° e 5° comma, 70, 1° e 2° comma, 74, 1° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 1° e 2° comma, 25, 1° e 2° comma, 27, 3° comma, 35, 1° comma, 36, 1° comma, 37, 1° comma, 38, 2° comma, 101, 2° comma, 102, 1° e 2° comma, e 104, 1° comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Bologna con l'ordinanza emessa il 2 agosto 1976 (reg. ord. n. 318 del 1978), dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova con l'ordinanza emessa il 19 agosto 1977 (reg. ord. n. 485 del 1977), dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Verona con l'ordinanza emessa il 1° febbraio 1978 (reg. ord. n. 154 del 1978) e dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara con le due ordinanze emesse il 15 settembre 1978 (reg. ord. nn. 573 e 574 del 1978);

b) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, 1°, 2°, 4° e 5° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 2° comma, 102, 1° e 2° comma, e 104, 1° comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara con le quattro ordinanze emesse il 28 novembre 1978 (reg. ord. nn. 4, 5, 6 e 7 del 1979);

c) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 68, 1° comma, 70, 1° e 2° comma, e 74, 1° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 2° comma, 25, 1° comma, e 102, 1° comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara con le quattro ordinanze emesse il 28 novembre 1978 (reg. ord. nn. 4, 5, 6 e 7 del 1979).

Ordinamento penitenziario - Misure alternative - Esclusione del condannato che abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole - Questione di legittimità costituzionale - Jus superveniens - Restituzione degli atti al giudice a quo (artt. 3, 25, 27 Cost.; artt. 47, 48, 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 4, 5 legge 12 gennaio 1977, n. 1).

Corte costituzionale - Ord. n. 129 - 18 aprile 1984 - Pres. ELIA - Rel. PALADIN - Vaccaro e altri (ord. Sez. sorveglianza Messina 16 novembre 1976; Sez. sorveglianza Messina 17 novembre 1976 (cinque ordinanze)).

A seguito della emanazione della legge 12 gennaio 1977, n. 1, i cui artt. 4 e 5 hanno, rispettivamente, innovato il sistema ex artt. 47 e 48 legge n. 354/1975, eliminando per le misure alternative la condizione ostativa della precedente commissione di un reato della stessa indole ed abrogato l'art. 54 ult. comma stessa legge, che prevedeva con riguardo al precedente art. 47 cause di non ammissione al beneficio della liberazione anticipata, vanno restituiti gli atti al giudice a quo perché, alla luce di tale jus superveniens, riesamini la rilevanza delle questioni sollevate con riferimento alle esclusioni previste dalla precedente normativa (1).

Omissis

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 47, cpv., 48, ultimo comma, e 54, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi con le seguenti ordinanze:

1) due ordinanze emesse il 16 e 17 novembre 1976 dalla Sezione di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Messina sulle istanze di Vaccaro Notte Calogero e Federico Francesco, iscritte ai nn. 506 e 507 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 322 dell'anno 1983;

2) quattro ordinanze emesse il 17 novembre 1976 dalla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Messina nei procedimenti

(1) Le ordinanze di rimessione si leggono in *Giur. cost.*, 1983, II, 1797 e *id.*, 1984, II, 25, con note di richiami.

Va sottolineato che le ordinanze, emesse tutte tra il 16 e il 17 novembre 1976, e quindi anteriormente alla promulgazione della legge n. 1/1977, sono pervenute alla Corte costituzionale appena l'8 giugno ed il 1° luglio 1983. Da questo eccezionale ritardo discende l'apparente anacronismo della decisione.

Sulle misure alternative in genere, v. DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1984; FLORA, *Misure alternative alla pena detentiva*, voce del *Novissimo digesto*, appenice V, Torino, 1984, 95; VIGNALE, *Corte costituzionale e limiti all'applicazione delle misure alternative: una nuova pronuncia di infondatezza*, in *Legislazione penale*, 1984, 338; ZAPPA, *Appunti in tema di incostituzionalità della limitazione delle misure alternative nei confronti di determinati reati*, in questa *Rivista*, 1982, 788.

di sorveglianza proposti da Bonafede Mario, Cricelli Giuseppe, Catanzaro Pietro e Castrogiovanni Vincenzo, iscritte ai nn. 623, 624, 625 e 626 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con quattro ordinanze emesse il 16-17 novembre 1976 (ma pervenute alla Corte soltanto l'8 giugno ed il 1° luglio 1983), la Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Messina ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 cpv., 48 ultimo comma, e 54 ultimo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354 (sull'ordinamento penitenziario), nella parte in cui escludono misure alternative alla detenzione per i condannati che abbiano precedentemente commesso un reato della stessa indole: per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2°, e 27, comma 3°, della Costituzione;

che, con altre due ordinanze (pure esse in data 17 novembre 1976 ed analogamente pervenute il 1° luglio 1983), la stessa Sezione di Messina ha denunciato i predetti artt. 47 cpv. e 54 ultimo comma legge 1975 n. 354, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, con specifico riguardo al profilo di esclusione della « liberazione anticipata » per i condannati per il delitto di rapina;

e che, nei relativi giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza di tali questioni.

Considerato che i sei giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che, nel frattempo, è stata emanata la legge 12 gennaio 1977, n. 1 (di modifica dell'ordinamento penitenziario), i cui artt. 4 e 5 hanno, rispettivamente, innovato il sistema ex artt. 47 e 48 della legge impugnata, eliminando (per le misure alternative in genere) la condizione ostativa della precedente commissione di un reato della stessa indole ed abrogato l'art. 54 ult. comma stessa legge, che prevedeva (con riguardo al precedente art. 47) cause di non ammissione al beneficio della liberazione anticipata;

che, di conseguenza, in relazione a tutti i richiamati giudizi vanno restituiti gli atti al giudice *a quo*, perché, alla luce di tale *ius superveniens*, riesamini la rilevanza delle questioni sollevate.

P.Q.M.

ordina la restituzione degli atti alla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Messina.

b) Questioni di legittimità

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Inapplicabilità al condannato per rapina - Questione infondata di costituzionalità (art. 3 Cost.; art. 48, 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte costituzionale - Sent. n. 29 - 8 febbraio 1984 - Pres. ELIA - Rel. PALADIN - Di Giacomo (ord. Sez. sorveglianza Roma - 23 luglio 1982).

E' infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, 3° comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui esclude l'applicabilità del regime di semilibertà al condannato per il delitto di rapina (1).

Ritenuto in fatto:

1. - Con ordinanza del 23 luglio 1982 — emessa nel corso di un procedimento promosso da un detenuto, condannato per i delitti di rapina aggravata e furto, che richiedeva la concessione del beneficio di ammissione alla semilibertà — la sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, 3° comma, in relazione all'art. 47, 2° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (« Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »). Nella parte in cui esclude la concessione della semilibertà per taluni delitti, tra cui appunto quello di rapina aggravata, la norma impugnata sarebbe infatti in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Sebbene questa Corte ne abbia già dichiarato la non fondatezza e poi la manifesta infondatezza, la questione suddetta meriterebbe — secondo il giudice *a quo* — di essere riesaminata dalla Corte stessa. Nella specie — rileva l'ordinanza di remissione — l'istante gode di un regime sostanzialmente analogo a quello della semilibertà, essendo stato autorizzato a svolgere un lavoro all'esterno senza scorta; e già da questo dato risulterebbe come con la disposizione limitativa della sola semilibertà, il legislatore sia caduto in contraddizione, superando « i limiti della propria discrezionalità ».

Inoltre, sarebbe assurdo che l'istante stesso, già condannato in primo grado alla pena di anni 14 di reclusione (« di cui anni 12 quale pena base per il reato, più grave, di tentato omicidio ») e poi assolto in appello dal tentato omicidio (« sicché reato più grave divenne la

(1) L'ordinanza di remissione Sez. sorveglianza Roma - 23 luglio 1982 si legge in questa *Rivista* 1982, 783, con nota di richiami.

In aggiunta ai riferimenti contenuti nella nota stessa, cfr. Corte cost. 13 giugno 1983, n. 167, menzionata in motivazione, in questa *Rivista*, 1983, 840, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, 3° comma, legge n. 354/1975, nella parte in cui non include, tra i reati ostativi alla ammissione al regime di semilibertà, i delitti contro l'incolumità pubblica ed in particolare quello di strage.

rapina, per la quale fu inflitta la pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione, aumentata ad anni 10 per la continuazione»), si veda ora, proprio per la minore gravità complessiva degli addebiti ritenuti in sentenza, sbarrato l'accesso alla semilibertà, di cui diversamente avrebbe potuto beneficiare a partire da un certo momento. Ciò confermerebbe, invece, che « i criteri di ordine puramente formale contenuti nell'art. 48, comma 3°, non sempre rispondono a canoni di giustizia sostanziale, cui tutto l'ordinamento giuridico è e deve essere informato ». Ed una riprova ulteriore dell'irragionevolezza della norma in esame starebbe in ciò che il legislatore non ha considerato altri reati, malgrado la loro gravità e il conseguente « allarme sociale » non siano inferiori a quelli peculiari dei delitti elencati dall'art. 47 cpv. della legge penitenziaria.

2. - Nel presente giudizio nessuno si è costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

1. - La sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Roma risolveva dinanzi a questa Corte, in riferimento all'art. 3 Cost., il problema se sia costituzionalmente legittimo l'aver escluso dalla concessione della semilibertà — mediante il combinato disposto degli artt. 48, 3° comma, e 47, 2° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (come modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1) — i soggetti condannati per il delitto di « rapina aggravata ».

La stessa ordinanza di rimessione ricorda che la Corte si è già pronunciata più volte in proposito. Dapprima, la sentenza n. 107 del 1980 ha dichiarato non fondata la questione predetta, in riferimento agli artt. 3, 1° e 2° comma, e 27, 3° comma, della Costituzione; quindi, mediante le ordinanze n. 8 e n. 10 del 1981, la Corte ha concluso nel senso della manifesta infondatezza, non solo in vista degli artt. 3 e 27, ma anche per la parte concernente la pretesa violazione degli artt. 2, 25, 2° comma, e 111, 1° comma, della Costituzione. Infine, successivamente alla proposizione dell'impugnativa in esame, l'ordinanza n. 167 del 1983 ha ritenuto manifestamente inammissibile la richiesta di precludere la concessione della semilibertà quanto ai delitti contro l'incolumità pubblica: richiesta avanzata dalla sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Perugia, con un provvedimento cui fa ripetuto richiamo il giudice *a quo*.

Nondimeno, la questione è stata riproposta, sulla base di tre serie di ragioni, che l'ordinanza introduttiva del presente giudizio considera tali da inficiare il fondamento giustificativo della norma impugnata, in contrasto con il principio costituzionale d'eguaglianza. In primo luogo, cioè, la possibilità che anche i condannati per rapina aggravata vengano assegnati — come appunto si è verificato nella specie — al lavoro all'esterno senza scorta (secondo l'art. 21 cpv. della legge n. 354 del 1975) dimostrerebbe quanto poco sia ragionevole escluderli *a priori* dalla concessione della semilibertà. In secondo luogo, sarebbe indice di un'ulteriore irragionevolezza la circostanza che i soggetti detenuti per il solo reato di rapina aggravata (o per questo reato,

nonché per altri fatti meno gravi) risultino svantaggiati, circa il momento a partire dal quale può aversi la semilibertà, nei confronti di soggetti condannati, oltre che per rapina, per altri reati di maggiore gravità; e ciò in conseguenza dell'interpretazione accolta dalla Corte suprema, per cui gli stessi autori dei reati espressamente indicati dall'art. 47, 2° comma, della legge n. 354 possono vedersi concesso il beneficio in esame, una volta espiata la pena relativa ai reati medesimi, più la metà della pena residua (ai sensi della norma generale di cui al 2° comma dell'art. 50 legge cit.). In terzo luogo, sarebbe comunque arbitrario che il legislatore abbia preso in considerazione delitti come quelli di « rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione », trascurando di estendere il divieto del quale si tratta ad altri delitti come la « strage » o come il « sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione ».

2. — Senonché nessuno degli argomenti addotti dal giudice *a quo* — in riferimento all'art. 3 Cost. — modifica sostanzialmente i termini del problema che la Corte ha già affrontato, né induce la Corte stessa a discostarsi dalla sua giurisprudenza precedente.

È ben vero che in dottrina le esclusioni testualmente previste dall'art. 47, 2° comma, della legge n. 354 del 1975 (nel testo sostituito dall'art. 4 della legge n. 1 del 1977 e poi integrato dall'art. 7 della legge n. 646 del 1982) hanno formato l'oggetto di diffuse critiche, dovute soprattutto all'incompletezza di quella previsione, che non avrebbe tenuto conto di beni preminenti nella scala dei valori penalistici ovvero di altri reati suscettibili anch'essi di determinare un forte allarme sociale. Da un lato, però, la Corte deve riaffermare la propria incompetenza ad « emettere sentenze additive che rendano deteriore la posizione del condannato in ordine all'esecuzione della pena » (cfr. ancora l'ordinanza n. 167 del 1983). D'altro lato, una volta ammesso — come la Corte continua a ritenere — che sulla base di particolari valutazioni sociologiche e criminologiche sia consentito al legislatore di stabilire un collegamento fra la gravità del reato commesso ed il tipo del trattamento penitenziario (ivi comprese le « misure alternative alla detenzione »), esclusioni di per sé giustificate non possono dirsi illegittime per il semplice fatto che nella testuale elencazione dei casi da escludere non siano state inserite altre ipotesi ritenute meritevoli della medesima regolamentazione. E basta rileggere il secondo comma dell'art. 47 per intendere che le premesse sulle quali si era fondata quella scelta legislativa non hanno cessato di sussistere, dal 1975 ad oggi, e non si sono neppure indebolite.

Ciò posto, le altre censure come prospettate dall'ordinanza di rimessione non implicano alcun contrasto fra la norma impugnata ed il principio costituzionale d'eguaglianza, ma riguardano incongruenze del momento applicativo, per cui alla Corte non è dato di porvi rimedio, sostituendosi ai legislatori. Tale è il caso della denunciata sfasatura fra la norma sull'assegnazione al lavoro all'esterno e la disciplina concernente la concessione della semilibertà; tanto più che fra quel trattamento e la misura in discussione esiste sul piano normativo un tale

divario, da rendere del tutto incongruo il richiamo all'art. 3 della Costituzione. Ma le stesse conclusioni s'impongono anche per quanto attiene al momento di concessione della semilibertà, variamente fissato nel tempo secondo il vario rapporto di gravità fra i reati concorrenti per i quali i soggetti in questione siano stati condannati. In primo luogo, infatti, situazioni del genere, sebbene frequenti, non esauriscono di certo le fattispecie disciplinate dalla norma impugnata. Secondariamente, le disarmonie rilevate dal giudice *a quo* discendono da un'interpretazione *in bonam partem* delle norme riguardanti la semilibertà, accolta dalla Corte di cassazione al di là della lettera dei corrispondenti disposti; e non sembra sostenibile che, proprio per effetto di un'applicazione meno severa dei limiti frapposti alla concessione del beneficio in esame, si debba dichiarare la globale illegittimità dei limiti medesimi.

P.Q.M.

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, 3° comma, in relazione all'art. 47, 2° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata dalla sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Roma, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ordinamento penitenziario - Sezione di sorveglianza - Natura di giudice autonomo per una determinata materia - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (art. 102 Cost.; artt. 68, 70 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sez. sorveglianza Bologna - Ord. 4 ottobre 1983 - Pres. LOSAVIO - Intelligente.

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 102 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, in relazione all'art. 68, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui configura la Sezione di sorveglianza, anziché come sezione specializzata di organo giudiziario ordinario, come giudice autonomo istituito per una determinata materia (1).

(1) Va ricordato che Corte cost. 11 aprile 1984, n. 103, in questo fascicolo, ..., ha dichiarato inammissibili varie questioni proposte in tema di organizzazione e di competenza territoriale degli uffici di sorveglianza. Tali questioni non ponevano però in discussione la natura specializzata della magistratura di sorveglianza.

La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1961, n. 76, in *Foro it.*, 1962, I, 5, con nota di richiami, ha già esaminato il problema delle sezioni specializzate, con riferimento a quelle agrarie. Nel dichiarare infondate le questioni proposte, la Corte ha indicato come elemento caratterizzante delle giurisdizioni specializzate, distintivo dalle giurisdizioni speciali, l'esistenza di un nesso organico, di una penetrazione istituzionale fra le sezioni e gli organi giudiziari ordinari. La sussistenza del requisito andrebbe desunta non da elementi formali ed esteriori, ma da caratteri funzionali e strutturali, ravvisati nell'adozione del rito ordinario, o comunque nella non contraddittorietà della eventuale deroga rispetto ai principi fondamentali, nella indefettibile presenza di magistrati ordinari, nell'attribuzione ad organi della magistratura ordinaria del potere di preposizione di cittadini idonei all'ufficio e nell'esistenza di un potere di sorveglianza di cui siano titolari i capi degli uffici giudiziari ordinari.

Nel procedimento promosso da Intelligente Vincenzo, nato il 10 aprile 1945 a Milano, ricoverato presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia in esecuzione della misura di sicurezza a lui applicata — per la durata di dieci anni — con sentenza 23 dicembre 1981 del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Chiavari;

Vista l'istanza 2 giugno 1983 proposta dall'Intelligente e diretta ad ottenere la revoca anticipata di tale misura di sicurezza, a norma dell'art. 70, 1° comma, legge 26 luglio 1975, n. 354;

Sentite le parti nell'udienza 4 ottobre 1983 tenuta presso l'Ospedale psichiatrico di Reggio Emilia;

Ritenuto che l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, disciplinando la costituzione della sezione di sorveglianza, si ponga in contrasto con l'art. 102, comma 2°, Costituzione, là dove stabilisce il divieto di istituire giudici speciali;

Che la denominazione « sezione » (di sorveglianza) non designi un rapporto di integrazione organica, né con il tribunale, né con la corte d'appello, « organi giudiziari ordinari », sembrando quindi espressione di una adesione solo nominale al richiamato precetto costituzionale il quale prevede che « possono soltanto istituirsi, presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie »;

Che tale espressione, riguardata in riferimento al divieto — posto nella prima parte del o stesso comma secondo dell'art. 102 Costituzione — di istituire giudici speciali, intenda definire un rapporto di immedesimazione organica della sezione specializzata, come articolazione organizzativa interna agli esistenti « organi giudiziari ordinari »;

Che, infatti, il termine « sezione » implica un rapporto di parte rispetto all'unità, come suddivisione, ripartizione in cui si articola l'unità organica, così come l'ordinamento giudiziario assume lo stesso termine per definire il modo tipico di organizzazione interna del tribunale (art. 45: « costituito in più sezioni ») e della corte d'appello (art. 54);

Che la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza 30 dicembre 1961, n. 76, ha giudicato che l'art. 102, 2° comma, Costituzione consente « quelle sole sezioni specializzate che siano istituite « presso » gli organi giudiziari ordinari: termine questo con il quale si è voluta significare l'esistenza di un nesso organico, di una compenetrazione istituzionale tra le une e gli altri »;

Che, invece, l'art. 70 della citata legge n. 354 del 1975 costituisce la « sezione di sorveglianza » (giudice competente per la materia indicata nello stesso articolo: le misure alternative alla detenzione), come organo autonomo, « in ciascun distretto di corte d'appello e in c'ascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello », e il riferimento a tale « organo giudiziario ordinario » è diretto esclusivamente a definire la coincidenza della circoscrizione territoriale (distretto o eventuale circoscrizione minore);

Che perciò la sezione di sorveglianza non può in nessun modo considerarsi « sezione specializzata » della corte d'appello, giacché ad essa non è legata da alcuna relazione organica o funzionale;

Che la sezione di sorveglianza neppure può considerarsi sezione specializzata del tribunale per le stesse ragioni;

Che la sezione di sorveglianza è composta, oltre che da due « esperti estranei alla magistratura », da due magistrati di sorveglianza assegnati agli uffici di sorveglianza costituiti *presso* i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella A) (allegata alla legge n. 354 del 1975), compresi nel distretto e « l'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese relative al funzionamento della sezione di sorveglianza » (art. 68, 4° comma);

Che anche gli uffici di sorveglianza presenti in sole 56 sedi, quante previste dalla già richiamata tabella A), secondo circoscrizioni non coincidenti con quelle dei tribunali, sono totalmente autonomi, organizzativamente, funzionalmente, amministrativamente, rispetto ai tribunali « presso » i quali sono costituiti (art. 68 legge n. 354 del 1975);

Che l'espressione « presso il tribunale » di cui al citato art. 68 è priva di significato funzionale essendo diretta ad indicare la mera coincidenza della sede, di luogo geograficamente inteso, sicché non v'è rapporto tra ufficio di sorveglianza e tribunale « presso » il quale è costituito, che possa dirsi diverso (e in ipotesi più stretto) rispetto agli altri tribunali compresi nella circoscrizione dello stesso ufficio di sorveglianza;

Che, infatti, mentre prima della riforma le più limitate funzioni del « giudice di sorveglianza » erano organizzate all'interno dell'organo-tribunale (art. 45, ordinamento giudiziario, dove « sede » è indicata come sinonimo di organo-tribunale e non nel senso geografico di luogo), lo sviluppo della funzione di sorveglianza con l'ampliamento dell'intervento giurisdizionale nell'esecuzione della pena, operato dalla legge del 1975, si è accompagnato, non già al potenziamento, all'interno dell'organo giudiziario ordinario (il tribunale), dell'ufficio del giudice di sorveglianza (secondo una concezione organica e unitaria della giurisdizione penale), ma alla creazione di un assetto istituzionale nuovo;

Che, secondo tale assetto, il « giudice di sorveglianza » è stato per così dire espulso dal tribunale, con l'effetto di frantumare la unità della giurisdizione penale, costituendosi il « magistrato di sorveglianza » in autonomo organo totalmente esterno al tribunale, privo di qualsiasi relazione con esso, non solo funzionale, ma anche organizzativa e amministrativa, essendo prevalsa, nei promotori della riforma, la preoccupazione dell'appiattimento se non dello svuotamento della funzione in gran parte nuova, se essa fosse stata mantenuta all'interno dell'organo ordinario (dove — si temeva — sarebbe stata soffocata dalle funzioni-attività consolidate nella professionalità tradizionale del magistrato);

Che perciò è stata data vita a un modello organizzativo — ufficio di sorveglianza — totalmente innovativo, con circoscrizioni pluricircondariali, secondo ritagli geografici talvolta capricciosi, sempre poco funzionali, privi, come si è detto, di rapporti orizzontali con gli organi ordinari-tribunali, ma collegati tra loro, nell'ambito dello spazio geo-

grafico del distretto, in un ordine speciale separato per l'esercizio delle funzioni della *sezione* di sorveglianza, organo questo, come si è già osservato, allocato nell'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto, ma senza alcuna relazione con la corte d'appello;

Che, come già si è anticipato, la denominazione « *sezione* » si adegua quindi solo nominalmente al precetto dell'art. 102, 2° comma, Cost.: il quale, vietando la nuova istituzione di giudici speciali, intende promuovere la specializzazione per « determinate materie » all'interno degli organi giudiziari ordinari: e se si pone in relazione la preposizione impropria « *presso* » con la locuzione « *sezione specializzata* » si ha la conferma che il Costituente, contro la tendenza alla frammentazione della giurisdizione, ha inteso dettare un modello organizzativo di integrazione organica, dove « *sezione* » è, nel suo significato letterale, ripartizione di una entità complessiva unitaria e « *presso* » non può stare ad indicare « *vicino* » in una relazione di accostamento — per sede — di entità distinte, ma postula un rapporto di immedesimazione organica;

Che, per altro, il modello organizzativo di cui agli artt. 68-70 della legge n. 354 del 1975 apparve subito così anomalo da sollevare problemi di coordinamento con gli « organi giudiziari ordinari »;

Che formali quesiti al riguardo furono rivolti al Consiglio Superiore della Magistratura il quale, con deliberazione 8 marzo 1978, colse fino in fondo le novità dell'assetto istituzionale, riconobbe sciolto da ogni legame organico l'ufficio di sorveglianza rispetto al tribunale « *presso il quale* » (ma, meglio, nella stessa sede del quale) « è costituito » (art. 68), ne riaffermò la completa autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e finanziaria, anche in rapporto al suo carattere « *policircostrizionale* » che lo rende ribelle a relazioni privilegiate con uno dei più tribunali compresi nel suo ambito territoriale di competenza; negò che la sezione di sorveglianza possa considerarsi sezione del tribunale o della corte d'appello e ammise soltanto che sull'ordine separato degli uffici di sorveglianza compresi in un distretto « in mancanza di altri uffici specificamente indicati » sia il presidente della corte d'appello ad esercitare le funzioni di vigilanza a norma dell'art. 14, 2° comma, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511, come su ogni altro ufficio che svolge funzioni giudiziarie nell'ambito del distretto;

Che infine basterà richiamare come nella prassi in concreto degli uffici di sorveglianza si sia vieppiù accentuata la condizione di totale separazione e autonomia rispetto agli organi giudiziari ordinari, anche con sempre più frequenti sistemazioni logistiche in edifici distinti (in questo distretto, con gli uffici di Bologna e Reggio Emilia), mentre al magistrato d'appello assegnato all'ufficio che ha sede nel capoluogo di distretto si riconoscono ormai generalmente funzioni di vigilanza anche nei confronti degli altri uffici del distretto, così che i rapporti informativi diretti al Consiglio giudiziario per la nomina degli uditori giudiziari a magistrati di tribunale e di questi ultimi a magistrati d'appello — assegnati a tutti gli uffici di sorveglianza del distretto — sono richiesti al magistrato d'appello che presiede la sezione, confermandosi così in pratica l'esistenza di un ordine di « uffici » collaterale e separato,

privo di collegamenti organici e funzionali con « gli organi giudiziari ordinari »;

Che non pare sufficiente a far rientrare nel sistema degli « organi giudiziari ordinari » né il potere di vigilanza del presidente della corte d'appello (ricavato ex art. 14, 2° comma, d.lg. n. 511 del 1946 citato), né il potere di « temporanea destinazione » — cioè applicazione — affidato allo stesso presidente della corte d'appello, né, infine, il rapporto funzionale con gli organi del Pubblico Ministero rappresentato dal procuratore della Repubblica presso l'ufficio del magistrato di sorveglianza e dal procuratore generale della Repubblica presso la sezione di sorveglianza, giacché il disposto dell'art. 102, 2° comma, Costituzione esige, come si è osservato, un rapporto di compenetrazione organica tra sezione specializzata e *specifico* organo giudiziario della cui organizzazione interna la sezione sia dunque partecipe;

Che neppure vale ad inserire la sezione di sorveglianza nel sistema degli « organi giudiziari ordinari » la norma di cui all'art. 71, 1° comma, legge n. 354 del 1975 che non estende la disciplina del procedimento di sorveglianza alla istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza, indicata come « competenza » della sezione dall'art. 70 e perciò (parallelamente alla norma di cui all'art. 69, che attiene alla corrispondente competenza del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza) implicitamente rinvia al riguardo alla disciplina del processo di sicurezza (artt. 633 e ss. cod. proc. pen.) con tre gradi di giurisdizione, essendo previsto il ricorso alla corte d'appello (ex art. 640) e il ricorso per revisione — esteso anche al merito — alla cassazione (art. 641 cod. proc. pen.);

Che anzi l'indicazione della corte d'appello come giudice di secondo grado, in materia di revoca anticipata delle misure di sicurezza, rispetto alla sezione di sorveglianza esclude definitivamente che questo organo possa considerarsi sezione specializzata della corte d'appello;

Che né il collegamento con gli uffici ordinari della requirente né il controllo di legittimità previsto per tutti i provvedimenti della sezione di sorveglianza (con ricorso in cassazione per violazione di legge: art. 71 *ter*), né l'inquadramento degli uffici di sorveglianza nell'ordinamento giudiziario e dei magistrati ad essi assegnati nell'organico della magistratura ordinaria costituiscono profili di procedimento ed istituzionali idonei di per sé ad attribuire agli uffici di sorveglianza e alla sezione di sorveglianza, istituiti per il presidio giurisdizionale dell'ordinamento penitenziario e dunque per « materie determinate », il carattere di « organi giudiziari ordinari »; che, infatti, la mera partecipazione all'organo giurisdizionale di giudici appartenenti alla magistratura ordinaria non assicura in ogni caso a quell'organo il carattere di « ordinario » che deve cogliersi (innanzitutto) nella generalità delle attribuzioni ad esso assegnate;

Che l'art. 102, 2° comma, Costituzione indica un modello unitario di organizzazione ed esercizio della funzione giurisdizionale e si oppone quindi alla proliferazione di organi separati discriminati secondo la specialità della materia, esclude cioè l'istituzione *ex novo* di organi giurisdizionali per l'esercizio di quelle attribuzioni che — nel processo

di dilatazione della tutela delle posizioni soggettive — vengono acquisite all'area della giurisdizione, indicando la via alternativa di assegnare le nuove funzioni agli esistenti « organi giudiziari ordinari » (ad attribuzioni generali) anche attraverso la istituzione di sezioni specializzate ad essi interne, non necessariamente (« ... anche con... », come specifica l'art. 102, capoverso, della Costituzione) ma solo eventualmente, con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura;

Che dunque la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, con riferimento all'art. 68 della legge n. 354 del 1975, non si prospetta come manifestamente infondata, sembrando la creazione della sezione di sorveglianza, non come sezione specializzata di organo giudiziario ordinario, ma quale giudice autonomo istituito per una « determinata materia », in contrasto con l'art. 102, 2° comma, della Costituzione;

Che, infine, la questione è sicuramente rilevante in ordine alla decisione del caso di specie, poiché attiene alla legittimità della costituzione stessa del giudice competente a decidere nel merito;

P.Q.M.

La Sezione di sorveglianza di Bologna

solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, in rapporto all'art. 68, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per violazione dell'art. 102, 2° comma, della Costituzione; dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso;

ordina che a cura della Cancelleria questa ordinanza sia notificata a Intelligente Vincenzo e al Procuratore Generale, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ordinamento penitenziario - Magistrato di sorveglianza - Reclami di detenuti in materia di lavoro - Decisioni adottate in violazione del contraddittorio e della difesa - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (art. 24, 2° comma Cost.; art. 69, 5° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Magistrato di sorveglianza - Tribunale di Padova - Ord. 22 marzo 1984 - Giud. QUATRANO - Tamiello e altri.

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24, 2° comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, 5° comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui consente al magistrato di

sorveglianza l'adozione di provvedimenti decisori di carattere giurisdizionale in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (1).

Omissis

Letti i reclami coi quali i detenuti Tamiello Antonio, Menti Bernardino, Casalbi Carlo, Zanga Alessandro, Sorgato Vittorio, Legnaro Francesco, Pietrobon Roberto, Bressan Luigino e Galeazzo Giuseppe, tutti ristretti presso la Casa Circondariale di Padova, chiedono che non si attui sulla remunerazione di essi detenuti lavoratori all'interno dell'Istituto la trattenuta di cui all'art. 23, 2° comma legge n. 354 del 1975, reclami riuniti per connessione oggettiva;

Ritenuta la competenza di questo Magistrato di sorveglianza trattandosi di questione concernente la mercede e la remunerazione in ordine alla quale sono conferiti ad esso poteri decisori ai sensi dell'art. 69, 5° comma legge n. 354/1975;

OSSERVA

Preliminarmente ad ogni decisione nel merito dell'istanza si ritiene di dover rilevare d'ufficio la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5°, della legge 26 luglio 1975, n. 354 in relazione al disposto dell'art. 24, comma 2°, Costituzione, nella parte in cui consente al Magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti decisori senza il rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento giuridico e dalla Costituzione e, prima d'ogni altro, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Ritiene lo scrivente di essere legittimato alla proposizione della questione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, atteso il carattere giurisdizionale della funzione svolta dal Magistrato di sorveglianza nell'esercizio dei poteri decisori conferitigli dalla norma di cui si rileva l'illegittimità costituzionale.

Vero è che la questione è oggetto di vivace dibattito. Innanzitutto è opportuno rilevare come la Corte Costituzionale abbia, con ordinanza n. 87 del 21 dicembre 1978 di declaratoria di inammissibilità del conflitto di attribuzioni sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Bo-

(1) L'ordinanza di rimessione 22 marzo 1984 ripropone la questione degli ordini di servizio del magistrato di sorveglianza che già era stata sollevata dalle ordinanze cui si riferisce, con decisione di inammissibilità, Corte cost. 11 aprile 1984, n. 103, in questo fascicolo.

Anche nel caso in esame la questione è stata sollevata in sede di reclami di detenuti lavoratori. Ciò comporta di nuovo il problema della legittimazione del magistrato di sorveglianza, già deciso in senso negativo dalla sentenza cit. L'ordinanza merita tuttavia di essere conosciuta, in quanto argomenta in modo diffuso ed acuto in favore del carattere giurisdizionale dell'ordine di servizio, pur quando emesso in sede di reclami di detenuti lavoratori.

logna avverso il Ministero di Grazia e Giustizia, ritenuto non rientrante nell'ambito delle funzioni giurisdizionali la potestà di quel giudice di decidere con ordine di servizio i reclami dei detenuti nella materia di cui all'art. 69 comma 5° legge n. 354/1975, non essendo sul piano delle garanzie assicurate alle parti mezzi di difesa ed affermando come la tutela giurisdizionale vera e propria dei detenuti nelle questioni di cui sopra resti affidata al giudice dei diritti. Tuttavia pare allo scrivente che la questione meriti un ulteriore approfondimento in quanto l'assenza di uno dei requisiti propri della giurisdizione nella disciplina positiva del procedimento in esame potrebbe non di per sé escludere il carattere giurisdizionale della funzione attribuita al magistrato di sorveglianza, così come talvolta l'assenza di diverso requisito (nella specie quello dell'indipendenza del giudice) non ha impedito alla Corte Costituzionale di riconoscere il carattere giurisdizionale di talune funzioni.

Ritiene lo scrivente che, se l'ordine di servizio deve avere necessariamente o carattere amministrativo o giurisdizionale, militano a favore della seconda soluzione in primo luogo i tentativi dottrinari non riusciti di incasellarlo nell'ambito delle potestà amministrative attribuite al Magistrato di sorveglianza dalla legge di ordinamento penitenziario. Non convince difatti l'argomentazione, proposta come decisiva, secondo la quale il legislatore avrebbe chiaramente manifestato la volontà di attribuire all'ordine di servizio natura amministrativa col ricorrere ad una qualificazione tipica degli atti amministrativi mentre, laddove ha voluto attribuire funzioni giurisdizionali al Magistrato di sorveglianza, ha invece adottato la denominazione tipica di « ordinanza ». Tale chiarezza di intenti non può attribuirsi al legislatore del 1975 e 1977 se solo si consideri che l'art. 69, 6° comma O.P. statuisce che si provveda con « ordinanza » sulle istanze di licenza proposte da internati e semilibri mentre è invero assai discutibile il carattere giurisdizionale di siffatte decisioni in ordine alle quali peraltro la disciplina positiva difetta al pari di quella sugli ordini di servizio di qualsiasi previsione di contraddittorio e di gravame.

Deve rilevarsi inoltre come la prima stesura del citato art. 69, 6° comma O.P. prevedesse che il Magistrato di sorveglianza dovesse provvedere con ordinanza pure sui permessi e sui trasferimenti in luogo esterno di cura, seppure tali decisioni non avessero natura giurisdizionale tant'è che la Corte di Cassazione ritenne (ancora vigente la originaria formulazione della norma) che i permessi fossero provvedimenti amministrativi (cfr. Cass. 24 novembre 1976 e 13 dicembre 1976). La verità sembra piuttosto essere quella che il legislatore del 1975, secondo una tendenza parzialmente modificata con la novella del 1977, ha perseguito con energia il disegno di « giurisdizionalizzare » la materia dell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza ricorrendo anche all'enfatica utilizzazione di qualificazioni proprie dell'attività giurisdizionale per definire una gran parte delle attività del Magistrato di sorveglianza sia che avessero effettivamente carattere giurisdizionale (es. ricovero ex art. 148 cod. pen., remissione del debito) sia nel caso di attribuzione a questo organo di funzioni di carattere

amministrativo precedentemente affidato all'Autorità amministrativa (es. ricovero in luoghi esterni di cura) o di attribuzioni di nuove funzioni sebbene di carattere amministrativo (es. permessi). Laddove si è trattato di confermare competenze già attribuite al Giudice di sorveglianza dal R.D. 18 giugno 1931, n. 787 e cioè a dire la potestà di decidere sui reclami nelle materie di cui al 5° comma dell'art. 69 O.P. il legislatore ha forse preferito conservare la dizione già adottata — in tutt'altro contesto normativo e costituzionale — dal citato R.D., quella di ordine di servizio (cfr. artt. 4, 5, 6 R.D. 18 giugno 1931, n. 787).

I sostenitori della tesi amministrativistica incontrano tuttavia le maggiori difficoltà quando si provano a definire più compiutamente l'ordine di servizio ed a delinearne l'efficacia e gli ambiti di operatività. Sostengono taluni, tra i quali deve annoverarsi la Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e pena, ch'esso avrebbe natura di atto amministrativo con efficacia dichiarativa ma si pongono così in insanabile conflitto con la stessa lettera della legge; identica scarsa considerazione per il tenore letterale della norma dimostra l'Avvocatura dello Stato che nel parere in data 24 aprile 1979, protocollo n. 456469 considera questo atto certamente a carattere decisorio, come una sorta di parere o, più esattamente, un momento eventuale, determinato dall'impulso del detenuto, del più vasto procedimento di formazione dell'atto amministrativo di competenza dell'organo dell'amministrazione penitenziaria, una sorta di immediato riscontro della legittimità dell'attività amministrativa per quest'ultima non vincolante; il che è come dire — taluno ha argutamente sostenuto — attribuire all'espressione letterale « decide » il significato di « suggerisce » ed a quello di « dispone » il significato di « esprime pareri ».

Siffatte argomentazioni hanno peraltro trovato censura in sede penale con la condanna del direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena e del direttore della Casa di Reclusione di Padova per il reato di omissione continuata di atti d'ufficio non avendo essi dato esecuzione a taluni ordini di servizio del Magistrato di Sorveglianza di Padova (sentenza in data 19 settembre 1979 del Pretore di Padova confermata sul punto di diritto dalla sentenza in data 28 ottobre 1980 del Tribunale di Padova e divenuta irrevocabile).

Di tutt'altro spessore appare la tesi che, sempre sul versante del carattere amministrativo della funzione esercitata dal Magistrato di sorveglianza nelle materia in questione, considerata l'ordine di servizio come atto decisorio di un vero e proprio ricorso amministrativo. Ma neppure a questa opinione ritiene lo scrivente di poter aderire per la considerazione che i ricorsi amministrativi, se assolvono ad una funzione giustiziale, mirano tuttavia in via primaria a consentire all'amministrazione di correggere nel proprio seno, quando ne vanga richiesta dagli interessati, gli errori in cui un'autorità amministrativa sia potuta incorrere nelle questioni suscettibili di sfociare in un giudizio. Tale carattere (c.d. autodichistico del ricorso amministrativo) che attribuisce innegabili vantaggi all'amministrazione col consentirgli di pronunciare una sua parola giustiziale definitiva in alternativa al giudizio nel quale essa stessa sarebbe coinvolta come parte, manca del tutto nell'ipotesi

del reclamo di cui all'art. 69, 5° comma legge n. 354/1975, ed invero non può considerarsi il Magistrato di sorveglianza incardinato nell'apparato burocratico della Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e pena né sarebbe possibile individuare, rispetto a tale organo, superiori od inferiori gerarchici. In ogni caso non può ritenersi esclusa, alla luce della normativa vigente, la possibilità per il detenuto di proporre ricorso gerarchico o straordinario al Capo dello Stato anche nelle materie di cui all'art. 69, 5° comma O.P. di talché si realizzerebbe una ingiustificata moltiplicazione degli strumenti di tutela amministrativa a favore del detenuto in quelle particolari materie.

Esaurita la serie degli argomenti « a contrario », ritiene lo scrivente che pure circostanze positive militino a favore della tesi « giurisdizionale » e, in primo luogo, quella della natura degli interessi attribuiti dalla norma in esame alla tutela del Magistrato di sorveglianza. Questi è infatti chiamato a dirimere controversie riguardanti diritti soggettivi dei detenuti, quali le questioni afferenti la qualifica lavorativa, le mercedi e retribuzioni, lo svolgimento di attività di tirocinio e di lavoro, le assicurazioni sociali o direttamente incidenti sul diritto di libertà (il diritto soggettivo del condannato a contenere la gravità dell'esecuzione ovvero a rivendicare un trattamento o particolari modalità dell'esecuzione corrispondenti al suo interesse). Nell'ambito di tale conflitti il Magistrato di sorveglianza è chiamato a giudicare e provvedere applicando le regole del diritto vigente senza perseguire alcun altro interesse se non quello dell'attuazione concreta delle regole giuridiche e la reintegrazione delle situazioni soggettive lese.

Sotto questo profilo non può dubitarsi del carattere giurisdizionale della funzione esercitata se di questo si accolgono le fondamentali definizioni datene dalla più autorevole dottrina e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. tra l'altro, Cass. Sez. Un. 20 giugno 1969, n. 2175).

Non configge con siffatte conclusioni il dato che la competenza del Magistrato di sorveglianza nelle materie in esame non esclude la tutela giurisdizionale assicurata in via ordinaria dal giudice dei diritti, ed invero l'ordine di servizio parrebbe essere un provvedimento giurisdizionale con carattere provvisorio che, lungi dal sostituirsi ai mezzi di tutela ordinari, è anzi destinato ad essere disatteso o cessare d'essere eseguibile qualora intervenga la decisione che ha carattere definitivo per eccellenza, la sentenza del Giudice ordinario. La ragione della previsione normativa di siffatto mezzo di tutela provvisorio e d'urgenza — non unico esempio peraltro nel ns. sistema processuale — è certamente quella di assicurare un rimedio rapido e snello che eviti al detenuto il pericolo di una lesione irreparabile del proprio diritto durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria; tale pericolo se è sempre incombente nelle materie in esame soprattutto in considerazione della durata talvolta brevissima delle pene, acquista un rilievo veramente enorme per ciò che concerne i reclami afferenti l'esercizio del potere disciplinare atteso che la sanzione disciplinare di più lunga durata non può superare i quindici giorni ed, essendo immediatamente eseguibile, l'adozione dei mezzi di tutela ordinaria non sarebbe per

l'interessato di alcuna pratica utilità. Sotto questo profilo sostanziale, qualora si disconoscesse all'ordine di servizio natura giurisdizionale, potrebbe forse ravvisarsi un contrasto tra l'art. 69, comma 5° legge n. 354/1975 e l'art. 113, 1° comma della Costituzione.

Ritenuto, per quanto sopra argomentato, il carattere giurisdizionale dell'ordine di servizio, non sembra peraltro potersi utilizzare in relazione ad esso il procedimento di sorveglianza disciplinato dagli artt. 71 e seguenti della legge n. 354/1975 ed è dubbia la ricorribilità alla disciplina degli incidenti di esecuzione (seppure la Corte Costituzionale, con sentenza n. 146 del 19 giugno 1975, ritenne esperibile tale procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 148 cod. pen. i quali, non ancora entrata in vigore la legge 26 luglio 1975, n. 354, condividevano taluni dei caratteri dell'ordine di servizio avendo essi natura certamente giurisdizionale pur in assenza di una normativa che disciplinasse la procedura di emanazione nel rispetto della garanzia costituzionale del contraddittorio).

Vale infine la pena di rilevare come la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile — in data 10 marzo 1977 — il ricorso avverso l'ordine di servizio atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 190 cod. proc. pen.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

P.Q.M.

dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5°, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui consente al Magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti decisori di carattere giurisdizionale in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in relazione all'art. 24, comma 2° della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Sanzioni sostitutive della pena detentiva - Libertà controllata - Condannati irreperibili o non residenti in Italia - Mancata esclusione -
Questione non manifestamente infondata di costituzionalità
(art. 3 Cost.; artt. 53 e 102 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Magistrato di sorveglianza - Tribunale di Siracusa - Ord. 29 settembre 1984 -
Giud. FALCONE - Skima.

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 102 legge 24 no-

vembre 1981, n. 689, nella parte in cui non escludono l'applicabilità della sanzione della libertà controllata nei confronti di condannati irreperibili o non residenti di fatto in territorio italiano (1).

Omissis

Sciogliendo la riserva di decidere espressa nella udienza del 13 settembre 1984, nel procedimento per la determinazione delle modalità di esecuzione della libertà controllata promosso nei confronti di Skima Fathi B. Khalifa, nato a Monastir il 1° settembre 1962, residente a Tunisi B. Arous (Tunisia), in atto irreperibile, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Visto il provvedimento del 25 maggio 1983 con cui il Pretore di Siracusa ha disposto la conversione in giorni quattro di libertà controllata dell'ordinaria pena della ammenda di L. 100.000, inflitta con sentenza del 17 febbraio 1982 nei confronti del suddetto Skima Fathi B. Khalifa, per il reato di cui all'art. 142 T.U. L.P.S.;

Sentiti il P.M. ed il difensore dell'interessato, avv. Luigi Caruso, nominato d'ufficio in sostituzione dell'avv. A. De Melio, regolarmente avvisato, assente,

OSSERVA

Con provvedimento del 25 maggio 1983 il Pretore di Siracusa ha disposto la conversione in giorni quattro di libertà controllata dell'ordinaria pena dell'ammenda di L. 100.000, inflitta con sentenza del 17 dicembre 1982 a Skima Fathi B. Khalifa, nato a Monastir il 1° settembre 1962 e residente a Tunisi, B. Arous (Tunisia).

Nel corso del procedimento instaurato davanti a questo magistrato di sorveglianza per la determinazione delle modalità di esecuzione della libertà controllata è stata dichiarata l'irreperibilità del condannato, in quanto lo stesso non è stato trovato nel luogo di residenza indicato nel provvedimento del Pretore e, nonostante le ulteriori ricerche eseguite dalla Questura di Siracusa, non è stato rintracciato in altri luoghi.

(1) La questione sollevata con l'ordinanza qui riportata si contrappone implicitamente a quella proposta dal magistrato di sorveglianza di Trento con ord. 8 giugno 1983, in questa *Rivista*, 1983, 862, con nota di richiami, che sospetta di incostituzionalità l'art. 62 legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non precostituisce il magistrato di sorveglianza competente a determinare le modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata quando il condannato non risieda nel territorio italiano. Con detta questione si tende infatti a rendere possibile l'esecuzione delle sanzioni sostitutive anche nei confronti del condannato non residente in Italia, mentre l'ordinanza qui riportata richiede esplicitamente l'esclusione del medesimo.

Nell'udienza del 13 settembre 1984 il P.M. ed il difensore dell'interessato, rilevata l'impossibilità di eseguire la sanzione della libertà controllata nei confronti di un condannato che non risulta né residente, né domiciliato, né dimorante in territorio italiano, hanno chiesto dichiararsi il non luogo a provvedere in ordine alla determinazione delle modalità di esecuzione della libertà controllata disposta dal Pretore di Siracusa nei confronti del suddetto Skima Fathi B. Khalifa.

Ciò premesso, va precisato che, come esattamente rilevato dal P.M., le modalità di esecuzione della libertà controllata disposta nei confronti di soggetti irreperibili o stabilmente residenti all'estero non possono essere determinate in concreto, poiché il contenuto precettivo di tale sanzione, previsto dall'art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, presuppone un collegamento stabile del condannato con l'ambiente sociale in cui deve reinserirsi e tale collegamento manca, evidentemente, nei confronti di soggetti irreperibili o che non hanno residenza, intesa come « residenza di fatto » e non in senso anagrafico, in territorio italiano.

La libertà controllata, infatti, sia che derivi da conversione di pena pecuniaria sia che venga disposta in sostituzione di pena detentiva breve, si caratterizza per l'assoluta mancanza di una componente custodiale, presente invece nella sanzione della semidetenzione, e si articola in una serie di prescrizioni, di « controllo » (art. 56 nn. 2 e 6 legge 689/1981) ed « interdittive » (art. 56 nn. 1, 3, 4 e 5 legge 689/81), finalizzate a stimolare un contatto tra il condannato e l'ambiente sociale in cui deve reinserirsi, per cui già per la sua stessa funzione mal si presta ad una applicazione nei confronti di condannati irreperibili o residenti stabilmente all'estero. Alcune delle suddette prescrizioni, poi, appaiono addirittura prive di senso se riferite a soggetti irreperibili o residenti all'estero, infatti non si vede come possa imporsi ad un condannato che non ha residenza, domicilio o dimora in territorio italiano il divieto di allontanarsi dal territorio di un Comune che non è neppure concretamente individuabile da parte del magistrato di sorveglianza competente, se non attraverso scelte arbitrarie ed inconferenti con le finalità tipiche della sanzione prevista dall'art. 56 legge 689/81.

Non è pensabile, infatti, che le prescrizioni inerenti alla libertà controllata possano essere materialmente eseguite fuori dal territorio italiano, né, per altro verso, può ritenersi che esse vadano comunque determinate nell'eventualità che il condannato venga rintracciato o rientri, magari occasionalmente, in territorio italiano, poiché in questo ultimo caso il magistrato di sorveglianza, anziché individualizzare le prescrizioni adeguandole alle esigenze lavorative e di reinserimento sociale del condannato, finirebbe per imporre a quest'ultimo, attraverso una scelta inevitabile arbitraria, l'obbligo di inserirsi in un determinato contesto sociale assolutamente estraneo.

Con riferimento alla richiesta formulata in udienza dal P.M. va rilevato che le norme della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, gli artt. 53 (relativo alla sostituzione di pene pecuniarie) e 102 (relativo alla conversione di pene pecuniarie) non escludano

l'applicabilità della libertà controllata nei confronti di condannati irreperibili o, comunque, non residenti di fatto in territorio italiano, per cui il magistrato di sorveglianza competente in tali ipotesi non può, a rigore, esimersi dal determinare le modalità di esecuzione della libertà controllata.

L'esecuzione di siffatta sanzione, tuttavia, integra nei confronti di condannati irreperibili o non residenti di fatto in Italia una palese disparità di trattamento rispetto ai condannati residenti in territorio italiano e ciò in aperto contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

È infatti sin troppo evidente che il divieto di allontanarsi dal territorio di un determinato Comune, prima ed essenziale prescrizione inerente all'esecuzione della libertà controllata, è enormemente più gravoso per il condannato che in tale Comune non ha di fatto né residenza, né dimora né domicilio, in quanto si risolve in una sorta di soggiorno obbligato certamente estraneo alle finalità di reinserimento sociale perseguite attraverso la sanzione della libertà controllata.

Alla luce di tali considerazioni è da ritenere non manifestamente infondate e va rimessa, pertanto, alla decisione della Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 102 legge 24 novembre 1981, n. 689 in relazione all'art. 3 Cost., in quanto i suddetti articoli, non escludendo l'applicabilità della sanzione della libertà controllata nei confronti di condannati irreperibili o non residenti di fatto in territorio italiano, consentono che questi ultimi subiscano una palese disparità di trattamento rispetto alla generalità dei condannati residenti in Italia.

La disparità di trattamento testè evidenziata è da considerare sussistente in concreto poiché, secondo il costante insegnamento dottrinale e giurisprudenziale, la violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. è configurabile non soltanto nei casi di ingiustificata discriminazione, ma anche nei casi, come quello in esame, di « irragionevoli parificazioni » operate dalla legge (in tal senso: Corte Cost. 9 luglio 1958, n. 53, 9 aprile 1965, n. 22, 10 marzo 1966, n. 22, 28 aprile 1966, n. 30); tale disparità di trattamento, inoltre, non può essere esclusa con riferimento agli stranieri, in quanto, nonostante il tenore letterale dell'art. 3 Cost., in tema di applicazione della legge penale e di soggezione alla giurisdizione italiana il principio di eguaglianza deve ritenersi operante anche nei confronti dello straniero.

Con riferimento alla fattispecie concreta in esame va, infine, sottolineato che la soluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale è pregiudiziale per la definizione del giudizio promosso per l'esecuzione della libertà controllata disposta dal Pretore di Siracusa nei confronti del nominato Skima Fathi B. Khalifa, poiché, come si è detto, il suddetto condannato è in atto irreperibile e, presumibilmente, non risiede di fatto in territorio italiano, per cui l'esecuzione nei suoi confronti della libertà controllata determinerebbe, in base alle considerazioni sin qui espresse, una concreta violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 3 Cost., 53, 56, 102 e 107 legge 24 novembre 1981, n. 689, 71 e ss. legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 102 legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non escludono l'applicabilità della sanzione della libertà controllata nei confronti di condannati irreperibili o non residenti di fatto in territorio italiano. Ordina, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il presente giudizio. Dispone che a cura della Cancelleria vengano eseguite le notifiche e le comunicazioni previste dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Presentazione dell'istanza - Termini perentori - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 24 Cost.; art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Magistrato di sorveglianza - Tribunale per i minorenni di Torino - Ord. 4 aprile 1984 - Giud. PEPINO - R.F.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354, e 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, nella parte in cui prevedono termini perentori per la presentazione dell'istanza per la remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere e per quelle processuali, termini individuati con riferimento alla data di dimissione del condannato o dell'internato (1).

Omissis

1. - In data 26 settembre 1983 Malappione Teresa, madre di Ricca Franco, e dunque legittimata ai sensi dell'art. 57 ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), ha proposto istanza di remissione debito di L. 1.942.250 di cui all'avviso di pagamento e contemporaneo precetto notificato al figlio il 14 settembre precedente dalla Cancelleria del Tribunale di Torino per spese del giudizio di cui alla sentenza 5 maggio 1982 Corte Assise Torino (riformata, in punto pena, con sentenza 8 marzo 1983 Corte Assise Appello Torino). Con tale ultima sentenza il Ricca è stato condannato alla pena di anni

(1) L'ordinanza riportata, emessa dopo Corte cost. 7 marzo 1984, n. 51, ma verosimilmente prima che la stessa fosse nota al giudice, ripropone la questione già decisa dalla sentenza cit., che si legge *retro*, con nota di richiami.

quattro e mesi quattro di reclusione (di cui condonati anni due) per i delitti di rapina aggravata, tentato omicidio ed altro.

Per tale causa il Ricca è stato detenuto in custodia preventiva presso l'Istituto di osservazione « Ferrante Aporti » di Torino dall'8 aprile 1980 al 9 marzo 1983, data in cui è stato scarcerato, avendo interamente scontato la pena di cui alla sentenza di appello, poi passata in giudicato il 12 marzo 1983.

L'istanza di remissione è stata, dunque, presentata oltre il termine di tre mesi dalla scarcerazione fissato nell'art. 96 del regolamento di esecuzione ordinamento penitenziario (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Detto termine, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (contrastata solo da alcune isolate pronunce di merito), è tassativo e vincolante avendo il regolamento di esecuzione carattere integrativo dell'ordinamento penitenziario. L'istanza dovrebbe, dunque, essere dichiarata inammissibile perché tardiva.

2. - Ritiene, peraltro, questo magistrato di sorveglianza che la norma risultante dal combinato disposto degli artt. 56 ordinamento penitenziario e 96 regolamento esecuzione sia di dubbia legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che la richiesta (o proposta) di remissione del debito deve essere presentata nel mese che precede la scarcerazione ovvero non oltre i tre mesi successivi.

La questione è stata già sollevata dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze con due distinte ordinanze in data 10 giugno 1982 (Reg. ord. nn. 520/1982 e 521/1982). Le motivazioni di dette ordinanze sono qui integralmente condivise ed i profili di possibile illegittimità costituzionale rilevati sono i medesimi. La riproposizione della questione si giustifica, dunque, non per la proposizione di ulteriori aspetti di incostituzionalità, ma solo per alcuni approfondimenti nella individuazione delle situazioni ingiustificatamente discriminatorie determinate dalla normativa in esame.

L'individuazione di termini tassativi per la presentazione della richiesta, effettuata con esclusivo riferimento alla data di scarcerazione (o dimissione) del condannato (o internato) preclude — in diritto c, comunque, in fatto — l'esercizio di tale facoltà a talune categorie di soggetti:

a) coloro che hanno ricevuto la notifica dell'avviso di pagamento (e magari, in difetto di adempimento, la procedura esecutiva) in epoca anteriore alla scadenza della pena. Ciò costituisce ipotesi frequente — per quanto attiene le spese di giustizia — in presenza di condanne a pene detentive medio — lunghe. In tali casi è impedito in *toto* al condannato far valere il proprio diritto ad avere rimesso il debito;

b) coloro che hanno scontato l'intera pena — e magari anche più — in carcerazione preventiva, essendo la condanna definitiva intervenuta mesi o anni dopo la scarcerazione per scadenza termini, libertà provvisoria o altra causa (ed è il caso di specie). Anche in questa ipotesi, qualora il passaggio in giudicato della sentenza di condanna

intervenga dopo tre mesi dalla scarcerazione, è *del tutto impossibile* al condannato (ancorché, a suo tempo, detenuto esemplare e, all'atto dell'avviso di pagamento, in stato di estrema indigenza) far valere il proprio diritto alla remissione. E ciò nonostante la parificazione tra carcerazione preventiva e pena detentiva prevista dagli artt. 137 cod. pen. e 271 ultimo comma, 275, 2° comma e (con riferimento alle spese di mantenimento in carcere) 274 cod. proc. pen. L'impossibilità è assoluta ch  alla assurdità concettuale di una richiesta « in prevenzione » formulata con riferimento a un debito incerto, all'atto della scarcerazione, non solo nel *quantum* ma anche nell'*an*, si aggiunge il divieto legislativo dell'art. 57 ordinamento penitenziario, che consente la presentazione dell'istanza esclusivamente al condannato o all'internato (così univocamente escludendo dal novero dei legittimati l'imputato). Né si tratta di ipotesi di scuola o di detenzioni comunque estremamente brevi, essendo a tutti noto che nel nostro paese i detenuti in carcerazione preventiva sono assai più numerosi di quelli in espiazione di pena (27.289 contro 12.900 il 31 luglio 1983, data dell'ultima rilevazione nota effettuata dall'Istat) e che, nella più parte dei casi, alla custodia preventiva non segue, poi, espiazione di pena. Nel caso specifico, in particolare, il Ricca ha scontato l'intera pena effettiva (dedotta cioè quella condonata) maggiorata di un mese ed un giorno in carcerazione preventiva;

c) coloro che, entro il terzo mese successivo alla scarcerazione, ancora non hanno ricevuto la notifica dell'avviso di pagamento (ed è anche sotto questo profilo — il caso di specie). Essi non conoscono la somma dovuta e non sono, quindi, in grado di valutare se proporre o meno la richiesta di remissione. Si tratta — va sottolineato — non solo di difficoltà pratica, ma di vero e proprio ostacolo giuridico, ch  l'art. 96 regolamento di esecuzione individua come rimettibile solo « il debito che il condannato o l'internato non sia stato in grado di rimborsare » così specificando con riferimento alla situazione concreta il generico presupposto delle « disagiate condizioni economiche » di cui all'art. 56 ordinamento penitenziario.

3. — Alla stregua di quanto precede — e si potrebbe continuare nella esemplificazione con riferimento, per esempio, a coloro che si trovano a scontare una pena cumulata — risulta evidente la disparità di trattamento conseguente alla disciplina dei termini dettata dagli artt. 56 ordinamento penitenziario e 96 regolamento di esecuzione. Con ciò, peraltro, non è ancora dimostrata l'esistenza di una situazione di illegittimit  costituzionale, posto che la disparità di trattamento consegue ad ogni previsione di termine e la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente precisato il principio che tale disparità è fonte di illegittimit  costituzionale solo se inerisce a situazioni identiche, o simili, o prive di connotazioni atte a giustificare una disciplina diversificata.

In altre parole, non   ovviamente in discussione la (necessaria) previsione di termini per la presentazione della richiesta di remissione, ma la correttezza e razionalit  (direttamente incidenti sulla categoria

della « costituzionalità ») di termini legati alla data di scarcerazione (o dimissione) del condannato (o dell'internato). La valutazione di questo magistrato di sorveglianza è negativa per i motivi analiticamente esposti nelle citate ordinanze del magistrato di sorveglianza di Firenze (che integralmente si richiamano): in rapida e schematica sintesi, perché la scarcerazione è elemento scriminante privo di razionalità sul piano formale (ben più corretto e conforme ai principi generali dell'ordinamento sarebbe, per esempio, il riferimento alla notifica dell'avviso di pagamento, con possibilità di sospensione della procedura sino alla scarcerazione ove la notifica sia precedente) e inidoneo a fornire elementi decisivi di giudizio sul piano sostanziale (le difficoltà di reinserimento sociale del condannato ben possono esistere già nel corso della detenzione e permanere oltre i primi mesi di libertà; la valutazione del comportamento carcerario è compiutamente possibile solo all'atto della scarcerazione — non certo prima — e, dopo tale evento, non è più suscettibile di modificazioni).

La disparità di trattamento in esame non trova, dunque, ragioni giustificatrici in diversità di situazioni sottostanti. Ne consegue, ad avviso di questo magistrato, l'illegittimità costituzionale della relativa disciplina per contrasto con l'art. 3 o con l'art. 24 Costituzione. Infatti, delle due l'una: o l'impossibilità di ottenere la remissione del debito per talune categorie di condannati (o internati) incide sulla esistenza del loro diritto sostanziale al beneficio, ed allora v'è violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3; ovvero incide sulla azionabilità di tale diritto, ed allora v'è violazione del principio dell'art. 24, secondo cui « tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ».

4. — La questione di costituzionalità, è rilevante alla stregua di quanto esposto *supra* sub 2 b) e c) e della ulteriore considerazione che le informazioni dell'Istituto « Ferrante Aporti » circa il comportamento del Ricca durante la detenzione sono positive e le notizie in atti evidenziano altresì una sua situazione economica estremamente disagiata (sì che sussistono i presupposti sostanziali per l'accoglimento della richiesta).

P.Q.M.

Il Magistrato di Sorveglianza:

1) dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354, così come integrato dall'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, nella parte in cui sono previsti, per la presentazione della richiesta di remissione del debito, termini perentori individuati con riferimento alla data di dimissione del condannato o dell'internato;

2) sospende il presente procedimento;

3) dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione sulla questione sollevata;

4) manda alla cancelleria per le notificazioni, comunicazioni ed altre forme di pubblicità previste dall'art. 23, comma 4°, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Condannati a pene detentive pari o inferiori a tre mesi - Condannati a pene superiori per i quali non sia stata espletata l'osservazione ma esistano aliunde elementi di valutazione - Esclusione dal beneficio - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 27 Cost.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Brescia - Ord. 10 aprile 1984 - Dorici.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, 3° comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, prevedendo come presupposto imprescindibile dell'affidamento in prova al servizio sociale l'osservazione trimestrale della personalità, ha l'effetto di escludere dal beneficio i soggetti condannati a pene detentive pari o inferiori a tre mesi e altresì i condannati a pene superiori per i quali non sia stata espletata l'osservazione ma esistano aliunde elementi di valutazione (1).

(1) La questione di legittimità costituzionale qui proposta si fonda sulla premissa, costantemente affermata dalla corte di cassazione, che non può ammettersi all'affidamento in prova se non il condannato che sia stato sottoposto ad osservazione in istituto per almeno tre mesi. Tale orientamento è criticato da SALTALAMACCHIA, « Osservazione » e trattamento nei confronti degli imputati: critica di un orientamento giurisprudenziale in tema di affidamento in prova al servizio sociale, in questa Rivista, 1980, 619 e da CASELLA, Pene brevi ed ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, in *Foro it.*, 1979, II, 379.

Va rilevato che l'art. 4-bis d.l. 22 aprile 1985, n. 144, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 297, ha modificato l'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, riducendo da « almeno tre mesi » ad « almeno un mese » l'indispensabile periodo di osservazione. L'innovazione limita, ma non elimina del tutto, gli inconvenienti lamentati dall'ordinanza riportata.

La questione proposta trova qualche punto di contatto in quella decisa da Corte cost. 16 maggio 1983, n. 137, in questa Rivista, 1983, 841, con nota di richiami, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, 1° comma, ordinamento penitenziario, nella parte in cui non consente che la riduzione di venti giorni per ogni semestre di pena detentiva espiata venga applicata anche alle pene di entità non superiore al semestre, mediante frazionamento proporzionale alla entità della pena.

Omissis

Nel caso in esame non può farsi luogo alla concessione immediata dell'affidamento in prova al servizio sociale, ostandovi il 3° comma dell'art. 47 legge 354/75, a tenore del quale il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità del detenuto condotta per almeno tre mesi in Istituto.

L'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione è uniforme in tal senso (v. per tutte, Cass. 4 ottobre 1977, I Sez. Pen. - Di Paola -; Cass. 13 gennaio 1978 - Serreno - e, da ultima, sentenza n. 1430/83, mass. n. 177077), ritenendosi che l'acquisizione di dati precisi sulla personalità non criteri scientifici, per un congruo periodo di tempo e ad opera di personale specializzato, sia indispensabile per la formulazione di una favorevole prognosi circa il successivo comportamento del condannato, la quale costituisce imprescindibile valutazione ai fini della concessione del beneficio.

Va detto subito che tale conclusione appare sufficientemente corretta sul piano interpretativo letterale e sistematico, nonché in riferimento alla *ratio* fondamentale dell'istituto dell'affidamento, individuabile nell'elezione di efficaci strumenti di controllo estramurale nel quadro della c.d. individualizzazione del trattamento.

Meno accettabile, invece, è la conseguenza che da ciò deriva come necessario corollario, vale a dire l'esclusione della misura alternativa in questione per le pene detentive brevi (pari ed inferiori ai tre mesi) non essendo in tali casi di fatto esperibile l'osservazione trimestrale della personalità da cui trarre i necessari elementi di valutazione. Sul punto tuttavia, può per inciso osservarsi che non sono mancate alcune decisioni di merito delle Sezioni di sorveglianza le quali hanno ritenuto di poter validamente desumere elementi di valutazione, ai fini della prognosi favorevole sulla condotta e quindi della decisione, anche nel corso dell'attività di osservazione, cioè senza che questa si dovesse rigorosamente tradurre in una serie di accertamenti specifici ed in una formale relazione finale di sintesi. È bene precisare, peraltro, che nella maggior parte di tali casi comunque si trattava di periodi di detenzione congruamente protratti per diversi mesi. Ad avviso di questa Sezione, tuttavia, in ipotesi del tutto peculiari si potrebbe addirittura pervenire all'affidamento sulla base, pressoché esclusivamente, di elementi desunti *aliunde* e portati a conoscenza dell'organo decidente anche a prescindere dall'osservazione vera e propria, sempreché ovviamente si tratti di dati oggettivi e soggettivi inequivoci e attendibili, in sintonia con la *ratio* dell'istituto dell'affidamento.

Il problema sorge nella misura in cui tale ultima possibilità non è in alcun modo prospettata dalle norme vigenti ma anzi, appare preclusa sul piano interpretativo ed allorché l'osservazione della personalità del detenuto non sia in concreto espletabile trattandosi, come nel caso di specie, di pene brevi, pari o inferiori al periodo minimo prescritto dalla legge per l'attività dell'équipe penitenziaria. La conclusione già accennata che ne discende presenta, ad avviso della Sezione, taluni profili di incostituzionalità che si impone a questo punto illustrare.

Un primo profilo è stato già evidenziato con ordinanza 17 febbraio 1977 della Sezione di sorveglianza di Ancona con riferimento alla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi nei confronti di condannati a pene detentive inferiori a tre mesi, i quali resterebbero ingiustamente esclusi dall'applicazione della misura alternativa. Allo scopo di evitare tale conseguenza, la Sezione aveva ritenuto di adottare con effetto immediato un provvedimento di affidamento (in relazione ad una condanna a mesi tre di arresto), interpretando la disposizione letterale dell'art. 50 legge pen. come deroga al 3° comma dell'art. 47, nel senso di consentire il predetto beneficio prescindendo dall'osservazione trimestrale.

La Cassazione, in sede di ricorso avverso l'ordinanza, ha recisamente respinto siffatta interpretazione (v. sent. 4 ottobre 1977, già citata) osservando, per quanto attiene al dubbio d'incostituzionalità, che la diversità di disciplina normativa trova fondamento nella diversa durata delle pene e nella impossibilità per la più breve di esperire l'osservazione della passività del condannato, presupposto indispensabile per l'applicazione della misura alternativa. L'argomentazione, ad una prima valutazione, appare di per sé lineare: una volta fissato da parte del legislatore un criterio di discriminazione dato dalla diversità di durata della pena, risulta legittimo il differente trattamento delle situazioni discriminate, poiché il principio di uguaglianza postula identità di trattamento a parità di situazioni. Questo sul piano astratto. — Senonché nella sostanza, rimane da verificare se un siffatto criterio sia sufficiente a garantire il medesimo trattamento in situazioni uguali e non si risolva, invece, in una mera petizione di principio — allorché si postula che fattispecie concrete relative ad una pena di uguale durata siano da ritenere comunque identiche e viceversa.

Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso di due condannati alla stessa pena dei quali uno possa ottenere l'affidamento perché espletata l'osservazione e all'altro vada invece negata per non esservi stato sottoposto o non averla completata per circostanze contingenti ed a lui non imputabili, o, ancora, all'ipotesi in cui, pur trattandosi di pene di diversa durata, nei confronti dei soggetti interessati siano stati raccolti dati personali ed oggettivi sostanzialmente identici, per l'uno a seguito di osservazione, per l'altro sulla base di fonti diverse ma ugualmente attendibili (ad esempio, indagini socio-familiari, notizie anamnestiche, informazioni dei C.C. e così via). La conclusione dovrebbe essere, in entrambi i casi, l'inattuabilità di un medesimo trattamento alternativo individualizzato; il che appare inaccettabile perché iniquo. Se è vero, come correttamente afferma anche la Cassazione, che l'osservazione della personalità è funzionalmente collegata con la particolare natura dell'affidamento in prova al servizio sociale, è però anche vero che non si può negare ogni rilievo a dati riguardanti comunque la personalità dell'individuo ancorché « aliunde » raccolti perché ciò appare in contrasto proprio con la più volte richiamata ratio dell'istituto e con le esigenze di garanzia del principio di uguaglianza.

Sotto quest'ultimo profilo, è ravvisabile dunque d'Ufficio una questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, 3° comma legge

354/75, in relazione all'art. 3 Cost., nella misura in cui, prevedendo come presupposto imprescindibile dell'affidamento l'osservazione trimestrale della personalità, esclude a priori dal beneficio i soggetti condannati a pene detentive pari o inferiori a tre mesi per i quali la osservazione non è esperibile, ovvero altri per i quali essa non sia stata di fatto espletata, pur essendo possibile, nei casi in cui la Sezione di sorveglianza possa disporre aliunde di validi elementi di giudizio. Sul punto, del resto, vale la pena richiamare, realisticamente il quadro delle situazioni di fatto in cui sovente si svolgono le attività dell'équipe dell'osservazione, caratterizzato da carenze, disfunzioni e ritardi non certamente imputabili ai destinatari dell'attività e che (pur non strettamente pertinenti ai termini giuridici della questione posta in questa sede) non possono non suggerire correttivi e rimedi, non solo di fatto ma anche riconoscendo all'occorrenza il dovuto rilievo a strumenti alternativi all'osservazione. Ma è soprattutto sotto l'aspetto della funzione « risocializzante » della pena che la norma dell'art. 47, 3° comma, ord. pen. presenta i maggiori dubbi di legittimità per contrasto con l'art. 27 Cost. La finalità rieducativa, infatti non può non essere riferita anche alle pene detentive brevi, perché anche ad esse sono indubbiamente riferibili gli effetti potenzialmente pregiudizievoli e desocializzanti connessi alla detenzione, ancorché non protratta a lungo.

Inoltre la predetta finalità non deve essere vista — ad avviso della Sezione — esclusivamente nell'ottica interna al carcere bensì anche con riferimento alle prospettive di reinserimento estramurale. Ed è proprio in forza di tali prospettive che l'affidamento in prova al servizio sociale costituisce uno strumento alternativo particolarmente incisivo, in quanto ampiamente favorevole al condannato, a prescindere dall'entità della pena.

Del resto la tendenza a ridurre l'incidenza negativa delle pene detentive limitate nel tempo è confermata — sul filo, si direbbe, di una continuità di principi con lo spirito della riforma penitenziaria — dalla stessa legge n. 689/81 sulla depenalizzazione, attraverso l'individuazione di strumenti sanzionatori sostitutivi che pongono il condannato in rapporto immediato con l'esterno in alternativa, ab origine, alla detenzione.

Si consideri inoltre che le pene detentive particolarmente brevi riflettono, almeno in linea di massima, una minor gravità del reato commesso e sono sintomo di un ridotto grado di pericolosità sociale dell'autore. Ancor meno si giustifica, pertanto, l'esclusione di una misura alternativa particolarmente favorevole quale l'affidamento sotto l'aspetto della funzione retributiva della pena e di esigenze di difesa sociale; profili, questi, che del resto codesta Corte ha debitamente evidenziato allorché si è pronunciata in ordine alla scelta legislativa di escludere determinati tipi di reati dall'ambito di applicabilità delle misure alternative (sent. n. 107 del 7 luglio 1980).

Non si vede, infatti, quale giustizia retributiva sia quella che grava con le forme di espiazione più afflittive il reo giudicato meritevole di più lieve condanna né quali preminenti esigenze di prevenzione e difesa

sociale, pur costituzionalmente garantite, debbano essere ritenute prevalenti sulla funzione risocializzante della pena, nelle ipotesi sin qui configurate.

Alla luce di tali considerazioni, appare dunque non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, 3° comma legge 354/75, nei termini già prospettati, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.

La questione è da ritenere altresì rilevante ai fini della decisione nel presente procedimento, poiché dalla soluzione adottata ne deriverebbe l'applicabilità o meno di una misura alternativa, allo stato non concedibile. In altri termini, la concreta incidenza della questione è motivata dal fatto che, non essendo essa al momento definita, l'unica misura alternativa applicabile immediatamente potrebbe essere in ipotesi la meno favorevole semilibertà, in luogo del possibile affidamento.

Del resto, in tema di normativa penitenziaria il concetto di rilevanza non deve essere logicamente inteso nel senso di utilizzabilità dell'eventuale pronuncia della Corte Cost. nel giudizio in corso. In caso contrario, infatti, poiché la pendenza di una questione di legittimità costituzionale non sospende l'esecuzione della pena, considerato anche il notevole lasso di tempo che può intercorrere sino alla decisione da parte della Corte, ne deriverebbe in pratica l'improponibilità di ogni questione concernente l'applicazione o l'esecuzione della pena detentiva.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 88:

1) dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, 3° comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nei limiti in cui, prevedendo come presupposto imprescindibile dell'affidamento in prova al servizio sociale l'osservazione trimestrale della personalità, indirettamente esclude da tali benefici i soggetti condannati a pene detentive pari o inferiori a tre mesi (ovvero altri condannati a pene superiori per i quali non sia stata espletata l'osservazione ma esistono « aliunde » elementi di valutazione);

2) sospende il procedimento in corso nei confronti di Dorici Albertino (nato a Vigolo (BG) il 29 novembre 1952) ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

3) manda alla Cancelleria per le notifiche alle parti in causa, al P.M. nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e per le comunicazioni ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Misure di sicurezza - Misura di sicurezza aggiunta a pena detentiva o concernente imputati prosciolti - Pericolosità sociale - Mancata previsione dell'accertamento (artt. 2, 3, 13, 24, 111 Cost.; art. 204 cod. pen.).

Magistrato di sorveglianza - Tribunale di Napoli - Ord. 17 maggio 1984 - Giud. DI GIOVANNI - Liberti.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 cod. pen., nella parte in cui non prevede l'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa, prima della esecuzione della misura di sicurezza aggiunta a pena detentiva, e subordina l'accertamento di tale qualità ad un predeterminato decorso temporale, nel caso di misura di sicurezza aggiunta a pena non detentiva o concernente imputati prosciolti (1).

Omissis

Letti gli atti del fascicolo n. 343/83 R.G. relativi alla esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di anni uno, applicata con sentenza della Corte Appello Napoli in data 9 dicembre 1982, in parziale modifica della sentenza 14 dicembre 1977 Tribunale Napoli, irrevocabile in data 14 dicembre 1982, emessa contro Liberti Vincenzo di Gennaro nato il 4 giugno 1935 in Napoli, condannato alla pena della reclusione per anni 3 e mesi 8 per associazione a delinquere, armi ed altro;

Considerato che, in via preliminare, la difesa del prevenuto eccepiva nella udienza del 10 gennaio 1984 non doversi procedere alla esecuzione della misura, essendo trascorsi più di cinque anni dalla pronuncia della sentenza di condanna, secondo una interpretazione estensiva dell'art. 204, 2° comma, sulla base di una presumibile incostituzionalità del medesimo articolo, alla luce delle ultime sentenze n. 139/1982 e n. 249/83 della Corte Costituzionale;

Sciogliendo la riserva di cui all'ordinanza del 10 gennaio 1984;

OSSERVA

Il tema delle misure di sicurezza personale si articola secondo due tronconi paralleli, pericolosità sociale presunta dalla legge e pericolosità sociale ritenuta in giudizio, sul comune fondamento dell'*id quod plerumque accidit*, di modo che, accettuati i casi espressamente determinati e disciplinati in cui la qualità di persona socialmente pericolosa

(1) La problematica proposta si riallaccia a quella esaminata da Corte cost. 27 luglio 1982, n. 139, in questa *Rivista*, 1982, 732, con nota di richiami e da Corte cost. 28 luglio 1983, n. 249, *id.*, 1983, 825, con nota di richiami.

è presunta per legge, le misure di sicurezza sono sempre ordinate, previo accertamento, caso per caso, della probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi fatti previsti dalla legge come reati. Orbene, l'art. 204 cod. pen., norma fondamentale per tutta la disciplina sulla pericolosità sociale, scinde tra momento comminatorio e momento esecutorio, prevedendo per le diverse situazioni diverse normative. Prescindendo dalle disposizioni connesse strettamente al momento di applicazione della misura di sicurezza in sede di pronuncia di condanna o di proscioglimento, l'art. 204 u.c. appare in contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 24, 27, 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa prima della esecuzione delle misure di sicurezza aggiunte a pena detentiva e, altresì, nella parte in cui, pur prevedendo tale accertamento prima dell'inizio della esecuzione delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva o concernenti imputati prosciolti, lo subordina a un decorso storico predeterminato.

Artt. 2 e 3 Cost.

Premesso che la misura di sicurezza ordinata dal giudice della cognizione, sia nel caso di pericolosità ritenuta sia nel caso di pericolosità presunta, viene eseguita verosimilmente dopo un lasso di tempo di norma non breve, calcolando, oltre le varie fasi processuali, il periodo di detenzione e, nel caso di misura di sicurezza non detentiva, un ulteriore intervallo indeterminato;

Premesso, altresì, che l'art. 204 c.u. c.p. prevede l'accertamento della pericolosità caso per caso, soltanto preventivamente all'esecuzione della misura di sicurezza aggiunta a pena non detentiva, ovvero concernente imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi 10 anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'art. 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso; considerato che, la conseguenza di tale sistema è la creazione di una presunzione « di fatto » di durata della pericolosità, valida dal momento della pronuncia, per sempre, nel tempo, basata su criteri probabilistici, all'origine del concetto stesso di pericolosità, laddove sarebbe facilmente possibile l'accertamento, caso per caso, dell'attuale pericolosità del soggetto;

Considerato, altresì, che ulteriore conseguenza è la diversità di trattamento alla pena detentiva e esecuzione nei confronti di un soggetto condannato a pena non detentiva, sulla base della inaccettabile convinzione che la condanna a pena detentiva sia da sola sintomo e garanzia del perdurare *sine die* della condizione di soggetto pericoloso, di modo che il condannato a pena detentiva viene ad essere sanzionato due volte, entità della pena ed obbligatorietà dell'esecuzione della misura di sicurezza;

Appare ragionevole, pertanto, anche alla luce di quanto altresì disposto dagli artt. 217, 219, 224, 226, 230 n. 1, 233, 234, 235 cod. pen., nei quali la misura di sicurezza è strettamente vincolata alla quantità della pena, non soltanto nella sua obbligatoria automaticità

bensi anche nella sua durata minima, propria in relazione a quei principi di uguaglianza e di inviolabilità dei diritti umani, realizzare una comparazione tra accertamento della pericolosità, caso per caso e il sistema di accertamento predisposto dalla normativa in esame, non corrispondendo assolutamente all'*id quod plerumque accidit* la correlatività tra pericolosità sociale e natura ed entità della pena.

Né può essere invocata, *ad adiuvandum*, la possibilità di revoca anticipata ex art. 207 cod. pen., — rimedio tardivo a situazioni abnormi —, ed implicito riconoscimento dell'irrazionalità del sistema che, non consentendo prova contraria, comporta il rischio « legalizzato » di sottoporre alla misura di sicurezza soggetti di fatto non pericolosi, essendo fin troppo evidente che da meri giudizi di probabilità non possono trarsi prognosi infallibili ed assolute.

Art. 27 Cost.

Altra censura merita la norma in esame in relazione all'art. 27 Cost., laddove, nella obbligatorietà delle sue disposizioni non assicura congrua garanzia del carattere strettamente « personale » della misura di sicurezza, la cui natura penale è evidentemente fuori discussione, la quale è oltre ed al di là della pena, inscindibilmente coordinata alle caratteristiche socio-fisico-psichiche del soggetto da sottoporre, proprio in quanto diretta a perdurare fin quando ne perduri la pericolosità, e per sua natura, razionalmente, in contraddizione con ogni criterio di tassatività e automaticità.

Anzi, contrariamente al dettato costituzionale, proprio quella « rieducazione del condannato » cui deve tendere istituzionalmente la pena, rischia di essere gravemente compromessa, nel caso non verosimilmente remoto, in cui la normalizzazione e regolarizzazione del soggetto si sia compiuta positivamente, con conseguente perfetto suo reinserimento nel contesto sociale circostante, prima dell'inizio dell'esecuzione della misura di sicurezza, dall'effetto, in tal caso, di una gravità sostanziale pari soltanto a quella della pena.

Né può essere condiviso il rilievo già espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 68/76 e n. 106/72 e da ultimo n. 139/82, fondato sulla convinzione che « l'art. 27 Cost., si riferisce soltanto alla pena e non considera le misure di sicurezza proprio perché tendono ad un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena », dal momento che la perentorietà ed assolutezza della esecuzione, si presenta in netto contrasto proprio con quella rieducazione cui deve tendere la pena, e in concreto spesso finisce con lo svilire ogni risultato positivamente ottenuto grazie al trattamento penitenziario praticato nel corso della detenzione.

Artt. 13 e 111 Cost.

Ancora la norma in esame appare in contrasto con gli artt. 13 e 111 Cost., che dettano l'obbligo della motivazione per ogni provvedimento restrittivo della libertà personale. E valga il vero. Non può

trovare accoglimento il sostenere, con un discorso pedissequamente giuridico, che la motivazione è presente al momento della pronuncia per cui resta valida nel tempo, anche per il perdurare della fase della esecuzione. Tale ragionamento, ineccepibile formalmente, è valido fin quando l'argomento in oggetto è la sanzione penale vera e propria, la pena, strettamente connessa nella sua quantità e qualità alla gravità del fatto-reato e alle particolari circostanze di persona, luoghi e tempi, in cui il medesimo fu commesso. Esso, invece, mostra tutta la sua debolezza, quando il discorso cade sulla esecuzione di una misura di sicurezza, che, al momento della pronuncia di applicazione, è correlata alla probabilità che il soggetto commetta, in futuro, nuovi fatti preveduti dalla legge come reati, ovvero, ad una valutazione strettamente personale e temporale, di cui non può disconoscersi a priori ogni possibile evoluzione futura, positiva o negativa.

Ancora una volta, quindi, il sistema tende alla costituzione di fatto di quella « presunzione di durata » della pericolosità, con fin troppo evidente carenza di congrua motivazione del provvedimento di sottoposizione agli obblighi, di cui alla esecuzione della misura di sicurezza.

Art. 24 Cost.

La impossibilità normativa dell'accertamento della pericolosità sociale caso per caso, contrasta, altresì, con il diritto di difesa ex art. 24, 2° comma, laddove, comportando l'esecuzione automatica ed obbligatoria della misura, anche dopo un decorso storico indeterminato dalla fine della espiazione della pena, soprattutto nel caso di misure di sicurezza non detentive, nei confronti di un soggetto che potrebbe, e verosimilmente spesso ha, raggiunto quella condizione di stabilizzazione e regolarizzazione dei rapporti sociali, fa venire meno l'apporto di una difesa non esclusivamente formale, con conseguente mancata conoscenza e certezza della reale situazione, in cui si va ad intervenire.

Pertanto, preso atto che le su prospettate questioni di costituzionalità sono senza dubbio rilevanti nel caso in esame, avendo la difesa del prevenuto eccepito la ineseguibilità della misura di sicurezza della libertà vigilata in esame, per indeterminato decorso storico dal momento della pronuncia, senza preventivo riesame della pericolosità sociale del prevenuto;

P.Q.M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 u.c. cod. pen. per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 24, 27, 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa, prima dell'esecuzione della misura di sicurezza aggiunta a pena detentiva,

e subordina l'accertamento di tale qualità ad un predeterminato decorso temporale, nel caso di misura di sicurezza aggiunta a pena non detentiva o concernente imputati prosciolti;

Ordina che a cura della Cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte Costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il procedimento in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

CORTE DI CASSAZIONE

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Valutazione da parte del giudice.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Procedimento - Principio della intangibilità del giudicato - Operatività - Condizioni - Riduzione di pena - Esclusione della operatività del principio - Finalità (artt. 47, 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di cassazione - Sez. I - Sent. 21 febbraio 1984 - Pres. FASANI - Rel. MOLINARI - P.M. concl. conf. - Ric. Didona.

Il procedimento di sorveglianza, disciplinato dagli artt. 71 e 71 sexies della legge n. 354 del 1975 e successivamente modificata, ha natura giurisdizionale, in quanto si svolge con la garanzia del contraddittorio e si definisce con un provvedimento impugnabile dalle parti attraverso il ricorso per cassazione, che, formalmente denominato ordinanza, ha natura di sentenza.

Ne consegue che, una volta esaurita o non esperita l'impugnazione prevista dalla legge, tale provvedimento produce il normale effetto preclusivo del giudicato, rispetto a tutte le questioni decise, rimanendo coperto il dedotto e il deducibile.

Tuttavia, un siffatto giudicato opera nei limiti delle situazioni oggettive considerate nella statuizione. Ne consegue che, come per il riesame « in peius », deve essere ammesso anche un riesame « in melius », purché sopravvengano circostanze favorevoli alla concessione del beneficio e tali

da eliminare gli elementi negativi che avevano condotto alla decisione di diniego (1).

La Sezione di sorveglianza nell'adottare il provvedimento di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, può fondare il proprio convincimento su qualsiasi elemento probatorio, compresi il solo rapporto della polizia giudiziaria o le risultanze di un procedimento penale ancora in corso, purché fornisca, al riguardo, adeguata motivazione (2).

Omissis

Didona Paolo, detenuto in espiazione di pena, venne ammesso, con ordinanza del 18 dicembre 1980 della Sezione di sorveglianza di Catanzaro, al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Su impugnazione del P.G., questa Corte Suprema, con sentenza del 25 febbraio 1981, annullò senza rinvio detta ordinanza perché difettava il necessario periodo di osservazione per almeno tre mesi, non essendo utilizzabile il periodo trascorso in custodia preventiva.

Il 7 settembre 1981 il Didona fu nuovamente arrestato e successivamente, con ordinanza del 10 dicembre 1982, la Sezione di sorveglianza di Catanzaro, essendo trascorso il necessario periodo di osservazione, dispose che fosse affidato al servizio sociale per il periodo uguale a quello della pena da scontare, espressamente determinato fino al 10 febbraio 1983.

Il 26 luglio 1982 il Didona venne tratto in arresto in località S. Severa, nei pressi di Civitavecchia, sotto l'accusa di rapina ed altro; venne poi condannato, con sentenza del 14 febbraio 1983 non irrevocabile, dal Tribunale di Civitavecchia alla pena di anni cinque e mesi

(1) Il giudicato del procedimento di sorveglianza relativo alla pronuncia di affidamento in prova è un giudicato «allo stato degli atti» e non esclude quindi la tangibilità della pronuncia (revoca) nel caso di fatti sopravvenuti. Così lo afferma la Cassazione in questa sentenza, ribadendo il diverso valore del giudicato nel caso di statuizione in tema di riduzione di pena (che fa stato a tutti gli effetti, per quel periodo considerato, salvo, evidentemente, che nel caso di revoca «atto dovuto» di cui all'art. 54, 3° comma dell'ordinamento penitenziario) rispetto alle pronunce in tema di affidamento e semilibertà. Nella fattispecie era stata, nel procedimento di revoca, ritenuta irrilevante una eccezione di legittimità costituzionale, proprio perché non sollevata nell'iniziale procedimento. Sul punto leggasi le sentenze citate dalla Corte (fra le quali, Cass., sez. I, 1° luglio 1981, Varone in questa *Rivista* 1981, 3-4, 524; sez. I, 10 ottobre 1979, Di Pino; ivi, 1981, 1-2, 159) ed inoltre Cass., sez. I, 25 novembre 1982, Giaggeri, ivi 1983, 2-3, 891, Cass., sez. I, 6 dicembre 1983, Scrofani, in *Riv. pen.* 1984, 721.

(2) Sulla ampia libertà della Sezione di attingere elementi di valutazione sulla inidoneità del soggetto alla prosecuzione della misura (in particolare non è necessario il passaggio in giudicato della condanna per reato commesso in affidamento); v., tra le molte, Cass., sez. I, 30 gennaio 1981, Santapaola, in questa *Rivista* 1981, 1-2, 162, citata nella sentenza, e la sent. della sez. I, 16 maggio 1984, Procopio, pubblicata in questo numero della *Rivista*.

sei di reclusione siccome colpevole di rapina, furto aggravato, ricettazione e detenzione e porto illegale di arma.

Intanto il 30 settembre 1982 il magistrato di sorveglianza propose che fosse revocato l'affidamento.

La Sezione di sorveglianza, con ordinanza del 12 maggio 1983, revocò l'affidamento, dopo avere sostenuto irrilevante, perché ormai coperta dal giudicato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui esclude che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale in caso di annullamento dell'ordinanza di ammissione (pur trattandosi di questione già sollevata da Sez. Un. 7 febbraio 1981, Talluto, mass. n. 149573).

Ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione il Didona, il quale con il primo motivo denuncia violazione di legge, deducendo che ai provvedimenti emessi a conclusione del procedimento di sorveglianza non sono applicabili i principi concernenti la cosa giudicata; che, quindi, erroneamente era stata sostenuta irrilevante la questione di legittimità costituzionale, non proposta nel procedimento di sorveglianza di cui all'ordinanza del 10 dicembre 1982; che, in ogni caso, trattandosi di una causa estintiva della pena, la questione di legittimità costituzionale è sempre proponibile qualora non vi sia giudicato nel punto.

Il motivo è infondato.

Anzitutto — secondo la giurisprudenza più recente, e di gran lunga prevalente, di questa Corte Suprema (Sez. I, 1 luglio 1981. Varone, mass. n. 150417; Sez. I, 16 giugno 1980, Candita, mass. n. 145825; Sez. I, 24 ottobre 1979, Carlino, mass. n. 143914; Sez. I, 10 ottobre 1979, Di Pino, mass. n. 143900) — il procedimento di sorveglianza, disciplinato dagli articoli da 71 a 71 *sexies* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (nel testo introdotto dall'art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1), ha natura giurisdizionale, siccome svolgentesi con le garanzie del contraddittorio e definito con un provvedimento di un giudice impugnabile dalle parti con ricorso per cassazione. Tale provvedimento, formalmente denominato ordinanza ma avente sostanziale natura di sentenza, è, quindi, una decisione di carattere giurisdizionale, che come tale, una volta esaurita o non esperita l'impugnazione prevista dalla legge, produce il normale effetto preclusivo del giudicato rispetto a tutte le questioni decise, rimanendo coperto il dedotto ed il deducibile.

Tuttavia, poiché per l'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione alla semilibertà la legge prevede, nel caso di sopravvenienza di determinate circostanze, la revoca del provvedimento, il principio dell'intangibilità del giudicato opera nei limiti delle situazioni oggettive considerate nella statuizione, con la conseguenza che, come per il riesame «in peius», deve essere ammesso anche un riesame «in melius», ma sempre esclusivamente in presenza di sopravvenute circostanze favorevoli alla concessione del beneficio e tali da eliminare gli elementi negativi che avevano portato alla precedente decisione di diniego; con l'avvertenza, però, che la stessa regola non vale per la riduzione di pena (art. 54 legge n. 354 del 1975), in quanto, a differenza

dell'affidamento al servizio sociale e dell'ammissione alla semilibertà che sono benefici reinterantesi nel tempo, non costituisce una misura alternativa alla detenzione in senso tecnico e non ha carattere continuativo, sicché una volta respinta, con provvedimento definitivo, la domanda di risoluzione di pena non può essere riproposta analoga domanda per il periodo al quale si riferisce il soggetto (vedi citata Sez. I, 10 ottobre 1979, Di Pino, mass. n. 143901).

Ciò posto, nella specie il principio dell'intangibilità del giudicato è stata correttamente applicato, in quanto la questione, se nella durata del periodo di affidamento in prova dovesse essere computato o meno anche il periodo di affidamento relativo all'ordinanza in data 18 dicembre 1980 poi annullata, bene poteva essere proposta nel procedimento successivo definito con l'ordinanza del 10 dicembre 1982, che, stabilendo il periodo di affidamento fino al 10 febbraio 1983, ha escluso il periodo relativo al precedente provvedimento annullato.

Quindi non si tratta palesemente di circostanza nuova sopravvenuta, come per esempio l'estinzione della pena per un condono intervenuto nel frattempo od applicato successivamente, che possa influire sulla statuizione.

Né può prospettarsi che si tratti di questione sempre proponibile perché attinente all'estinzione della pena. L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione che opera l'estinzione della pena unicamente in seguito all'esito positivo della prova. Ma tale effetto estintivo non consegue automaticamente al mero decorso del periodo di prova senza che sia intervenuta la revoca dell'affidamento, perché, invece, è necessario un accertamento della stessa sezione di sorveglianza sull'avvenuta inequivocabile rieducazione del reo, sicché, nel caso che tale accertamento sia negativo, ne consegue la risoluzione « ex tunc » del beneficio (Sez. I, 13 gennaio 1982, Kerschbaumer, mass. n. 153290; Sez. I, 26 giugno 1981, Milito, mass. n. 150139).

E, nella specie, il ricorrente proprio a tale non consentito effetto automatico di estinzione fa riferimento, sostenendo che, se calcolato il precedente periodo di affidamento relativo al provvedimento poi annullato, la pena dovrebbe sostenersi estinta prima dell'arresto del 26 luglio 1982. Invece, come si è visto, in ogni caso la pena non poteva essere considerata estinta senza un apposito accertamento della sezione sull'esito positivo della prova, accertamento che nella specie è mancato.

Pertanto sotto ogni aspetto la proposta questione di legittimità costituzionale correttamente è stata sostenuta irrilevante.

Con il secondo, ed ultimo, motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi da motivazione sull'applicazione della revoca al caso concreto, deducendo che la commissione di un nuovo reato non comporta automaticamente la revoca del beneficio; che si tratta di sentenza non definitiva, sicché vale il principio di innocenza; che l'altro elemento (violazione della autorizzazione a recarsi a Roma in coincidenza del secondo e quarto sabato di ogni mese) posta a base della revoca è di scarsa rilevanza.

Anche questo motivo è infondato.

Come già ha avuto modo di precisare questa Corte Suprema (Sez. I, 30 gennaio 1981, Santapaola, mass. n. 148323), la Sezione di sorveglianza, nell'adottare il provvedimento di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, può fondare il proprio convincimento su qualsiasi elemento probatorio, compreso il solo rapporto della polizia giudiziaria o le risultanze di un procedimento penale ancora in corso, purché fornisca al riguardo adeguata motivazione.

E, nella specie, il giudice del merito ha correttamente sostenuto incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento il comportamento del Didona, desumibile dall'arresto per gravi accuse, fondate su concreti elementi (tanto che ne era seguita condanna in primo grado). Ha poi aggiunto, in via sussidiaria, che il Didona aveva profittato dell'autorizzazione a recarsi a Roma per svolgere una attività lavorativa per portarsi invece, in altra località, violando le prescrizioni, e commettervi azioni criminose (fra le quali addirittura una rapina).

Tale motivazione, aderente ai principi sopra precisati e del tutto adeguata, non merita, pertanto, censura alcuna in sede di legittimità.

Il ricorrente, totalmente soccombente, è tenuto al pagamento delle spese del provvedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione,

Visti gli artt. 524, 531 e 549 cod. proc. pen., rispetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Libertà personale dell'imputato - Libertà provvisoria - In genere - Richiesta alternativa - Arresti domiciliari - Motivi - Ragioni di salute - Valutazione - Obblighi del giudice (artt. 254 e 277 cod. proc. pen.; art. 1 legge 22 maggio 1975; art. 11 legge 26 luglio 1975; art. 14 legge 8 dicembre 1982, n. 532).

Corte di cassazione - Sez. I - 13 marzo 1984 - Pres. FERNANDES - Rel. MOLINARI - P.M. concl. conf. - Imp. Floccari.

Qualora venga chiesta la concessione della libertà provvisoria o degli arresti domiciliari per ragioni di salute, il giudice del merito è tenuto ad accertare se le cure necessarie possano essere prestate anche con il trasferimento dell'imputato in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura, in applicazione dell'art. 11 legge n. 354 del 1975.

Una volta esclusa l'incompatibilità delle condizioni di salute, anche se gravi, con lo stato di detenzione, il giudice deve, poi, valutare congiuntamente sia le esigenze processuali sia quelle di tutela della collettività, per cui è sufficiente la valutazione negativa per l'imputato anche di una sola di tali esigenze per rendere inapplicabile le misure alternative degli arresti domiciliari (1).

(1) La sentenza ribadisce la giurisprudenza costante della Cassazione sulle condizioni che legittimano la concessione della libertà provvisoria o degli arresti

Omissis

Su impugnazione del P.M., il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21 febbraio 1983, revocò la misura alternativa dell'arresto nell'ospedale Forlanini applicata, con ordinanza 11 gennaio 1983 del G. I. di Roma, a Floccari Vincenzo, che si trovava in stato di custodia preventiva perché imputato di concorso in detenzione illegale, continuata ed aggravata, di stupefacenti, in sequestro di persona ed in tentata estorsione.

Ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale, tramite il difensore, denuncia vizi di motivazione sulla valutazione delle condizioni di salute, poste essenzialmente a fondamento della concessione della misura alternativa (primo motivo); ed inoltre denuncia (secondo motivo) violazione di legge sulla sostenuta pericolosità sociale, irrilevante ai fini della misura alternativa dell'arresto domiciliare o in luogo pubblico di cura.

OSSERVA

Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

Il ricorrente è imputato, tra l'altro, di detenzione illegale di sostanze stupefacenti in quantità non modeste (art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685), reato per il quale è obbligatorio il mandato di cattura (art. 83 legge citata), ma non è vietata la concessione della libertà provvisoria (sicché resta estranea alla presente decisione la problematica sulla applicazione del divieto anche alla misura alternativa in esame).

Quindi il giudice poteva disporre la misura alternativa dell'arresto domiciliare ovvero in luogo pubblico di cura o di assistenza soltanto nei casi stabiliti dalla legge, ossia donna incinta o che allatta la propria prole o persona in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni.

È pacifico che nella specie l'imputato prospettava condizioni di salute particolarmente gravi.

Ma, contrariamente all'opinione del ricorrente, anche in tale ipotesi, come in tutte le altre, è sempre necessario accertare che non ostino alla concessione della misura alternativa gli elementi indicati nel

domiciliari (« misura alternativa » alla libertà provvisoria) con riferimento alla incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione (v., conf., Cass., sez. II, 9 novembre 1977, Bartoloni, in questa *Rivista* 1979, 1-2, 252; sez. I, sent. 12 dicembre 1980, De Stefano, ivi 1981, 3-4, 542; sez. I, 27 novembre 1981, Di Cristina, ivi 1982, 1-2, 255; sez. I, 18 dicembre 1981, Di Raimondo, 1982, 3-4, 795). Il tribunale, nel merito, aveva rigettato la istanza per la particolare pericolosità dell'interessato, posto che le condizioni di salute non erano risultate incompatibili con la detenzione, e la Cassazione ha valutato la presenza di una congrua motivazione (nel senso che il controllo di legittimità sui provvedimenti di sostituzione della custodia preventiva con la misura alternativa della custodia in casa o in luogo pubblico di cura o assistenza è limitato all'esistenza di adeguata motivazione sull'uso del potere discrezionale del giudice di merito nel rispetto delle condizioni o dei criteri stabiliti dalla legge per la predetta sostituzione: v. Cass., sez. I, 11 gennaio 1983, Vacante, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1984, 363).

comma 2° dell'art. 254 cod. proc. pen., cioè pericolo di fuga o pericolo per l'acquisizione delle prove ovvero la pericolosità dell'imputato in rapporto alle esigenze di tutela della collettività.

La mancata ripetizione nel comma 3° dell'art. 277 cod. proc. pen. (nel testo di cui all'art. 14 legge n. 532 del 1982) di tali esigenze processuali e di tutela della collettività non significa che il legislatore abbia inteso derogare alla necessità di valutare dette esigenze, che costituiscono, nel sistema, condizioni generali per la concessione sia della libertà provvisoria e sia della misura alternativa in esame; significa soltanto che era inutile ripetere i presupposti e le condizioni richiesti in via generale per l'applicazione della misura.

In un solo caso può prescindersi dalla valutazione delle esigenze in discorso; qualora le condizioni di salute dell'imputato siano non solo particolarmente gravi ma anche tali da non consentire le cure necessarie nello stato di detenzione. Infatti in tale ipotesi lo stato di salute assume, in tema di libertà provvisoria (art. 1, ult. comma, legge n. 152 del 1975; art. 8, comma 3°, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1980, n. 15) valore decisivo ed assorbente rispetto ad ogni altra esigenza (anche in relazione ai reati per i quali è vietata la concessione della libertà provvisoria), in quanto il legislatore ha dato preminenza alle ragioni umanitarie, anche in considerazione di una obbiettiva esclusione, a causa dello stato di salute, di un concreto pericolo per gli interessi tutelati.

Poiché anche in questa ipotesi il giudice può disporre, al posto della concessione della libertà provvisoria, la misura alternativa in esame, necessariamente, in base al sistema, lo stato di salute assume anche in questo caso valore decisivo ed assorbente per l'applicazione dell'arresto in un luogo pubblico di cura.

Ciò posto, correttamente il Tribunale si è posto, anzitutto, il quesito se le condizioni di salute dell'imputato fossero talmente gravi da essere incompatibili con lo stato di detenzione.

Ed a questo fine il giudice di merito è tenuto ad accertare se le cure necessarie possano essere prestate anche con il trasferimento dell'imputato in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura, in applicazione dell'art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario).

Questo principio — più volte affermato dalla giurisprudenza (da ultimo: Sez. I, 23 marzo 1983, Ajale, mass. n. 158276) — ha espressamente tenuto presente il Tribunale per disattendere le conclusioni della perizia, che nemmeno aveva preso in considerazione tale possibilità di cura.

Nell'effettuare la valutazione della perizia — che, peraltro, riassunne anche i precedenti accertamenti sanitari — il Tribunale ha preso in esame tutto il quadro morboso, con puntuali riferimenti a tutte le malattie riscontrate dal perito, mediante apprezzamenti che in questa sede, essendo sorretti da adeguata e logica motivazione, non possono essere rivalutati, come in effetti richiede il ricorrente. In particolare proprio in relazione alle componenti psichiche collegate allo stato di detenzione — che appunto renderebbero incompatibile tale stato

con la cura delle altre malattie (deperimento organico, ipertensione arteriosa, enfisema polmonare e, soprattutto, asma bronchiale) — l'esame del Tribunale è stato penetrante e completo al fine di escludere, proprio in base agli stessi accertamenti medici, che dette componenti, di scarso rilievo obiettivo e soggettivo, avessero incidenza sulle malattie accertate e sulla cura delle stesse. Insomma il Tribunale, pur riconoscendo la gravità delle crisi respiratorie alle quali è soggetto, a causa dell'asma bronchiale, l'imputato, è pervenuto ad una conclusione di compatibilità con il regime carcerario, con possibilità di ricovero temporaneo in ospedale in caso di complicanze, non con generiche affermazioni ma con una motivazione ampia e priva di vizi logici o giuridici, come tale insindacabile in sede di legittimità.

Una volta esclusa l'incompatibilità delle condizioni di salute, anche se gravi, con lo stato da detenzione, il tribunale doveva — contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, come più sopra è stato precisato — valutare congiuntamente sia le esigenze processuali e sia le esigenze di tutela della collettività, sicché basta la valutazione negativa per l'imputato anche di una sola di dette esigenze per rendere inapplicabile la misura alternativa.

Ed il Tribunale — come il ricorrente nemmeno contesta — ha messo in rilievo, ai fini delle esigenze di difesa della collettività, la pericolosità dell'imputato, desunta, con puntuali riferimenti, dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, correttamente concludendo per l'esistenza di un concreto « *periculum libertatis* ».

Il ricorrente, soccombente, è tenuto al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione,

Visti gli artt. 524, 531 e 549 cod. proc. pen., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - In genere - Principio del cumulo - Applicazione delle misure alternative alla detenzione - Ipotesi di pene concorrenti - Effetti sulla carcerazione preventiva (art. 174 cod. pen.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di cassazione - Sez. I - 7 maggio 1984 - Pres. CARNEVALE - Rel. FRANCO - P.M. concl. conf. - Ric. Di Pilato.

In virtù del principio, secondo cui le norme concernenti il cumulo non si possono risolvere in danno per l'imputato o il condannato, ai fini dell'applicazione di misure alternative alla detenzione è possibile, nella ipotesi di pene concorrenti, considerare espiata per prima la pena inflitta per i reati che non consentono la misura alternativa, venendo

meno in tal modo, rispetto alla pena residua, la preclusione prevista dall'art. 47 comma 2° della legge sull'ordinamento penitenziario.

Questa pronuncia va applicata sebbene ogni punto di carcerazione preventiva presofferta vada imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi anteriormente alla carcerazione di cui si tratta, senza riguardo al titolo specifico che a suo tempo abbia dato causa a quest'ultima (1).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Provvedimento relativo a pene concorrenti - Pene irrogate da giudice ordinario e da tribunale militare - Competenze della Sezione di sorveglianza ordinaria - Fondamento - Principio della unitarietà della esecuzione - Esclusione - Normativa applicabile - Competenze per la pena del giudice militare - Sezione di sorveglianza presso la Corte militare (art. 582 cod. proc. pen.: art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; legge 7 maggio 1981, n. 180).

Corte di cassazione - Sez. I - 14 maggio 1984 - Pres. CARNEVALE - Rel. FRANCO - P.M. concl. conf. - Ric. Tumiatì.

In virtù della legge 20 aprile 1983 n. 167, che ha stabilito una autonoma disciplina dell'affidamento in prova del condannato militare, derogativa rispetto a quella fissata dall'ordinamento penitenziario, l'ordinanza emessa al riguardo dalla Sezione di sorveglianza e relativa anche ad una pena emessa da un giudice militare in applicazione della normativa comune va dichiarata illegittima, in quanto emessa da organo non competente; la esclusiva competenza, invero, spetta alla Sezione di sorveglianza presso la corte militare di appello.

Infatti, il principio della unitarietà della esecuzione delle pene concorrenti non riguarda le misure alternative, per le quali non è consentita alcuna applicazione analogica (2).

Omissis

Con ordinanze emesse il 15 marzo ed il 2 giugno 1983 la Sezione di sorveglianza di Bologna concedeva a Tumiatì Angelo la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale con riferimento alla residua pena della reclusione come determinata dal provvedimento di cumulo 6 maggio 1983 del Procuratore della Repubblica di Ferrara con scadenza

(1) Nel senso v. Cass., sez. I, 24 febbraio 1981, Argentini, in questa *Rivista* 1981, 3-4, 543; Cass., sez. I, 24 giugno 1982, Balido, in questa *Rivista* 1983, 2-3, 873, e *Giust. pen.* 1984, III, 94. Analogamente per una applicazione alla semilibertà, v. sez. I, 24 gennaio 1979, Cozzolino, in questa *Rivista* 1980, 3-4, 656.

(2) Nessun precedente in termini.

13 ottobre 1984. Nel corso dell'esecuzione di tale misura alternativa sopravveniva l'esecuzione della pena di mesi due di reclusione in relazione alla sentenza 9 febbraio 1983 del Tribunale Militare di Bari.

Con ordinanza 3 novembre 1983 la stessa Sezione disponeva l'affidamento in prova al servizio sociale del Tumiatì anche in relazione a quest'ultima pena — e quindi fino al 13 dicembre 1984 — sul presupposto che il principio della unitarietà di esecuzione delle pene concorrenti (art. 582 ultimo comma cod. proc. pen.) trova applicazione anche in materia di misure alternative alla detenzione con l'attribuzione della competenza a decidere al giudice ordinario.

Avverso quest'ultimo provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna deducendo, con l'unico motivo, che la disposizione citata riguarda esclusivamente le pene inflitte dai giudici ordinari o dai giudici speciali, di guisa che la normativa non era estensibile, in via analogica, alle misure alternative e che, comunque, la legge 20 aprile 1983, n. 167 ha stabilito un'autonoma disciplina dell'affidamento in prova del condannato militare, derogativa di quella fissata dall'ordinamento penitenziario e, pertanto, applicabile al caso di specie trattandosi di legge speciale.

Il ricorso è fondato.

Giova premettere che il legislatore, con la citata legge n. 167/1983, ha predisposto una compiuta disciplina dell'affidamento in prova del condannato militare comprendente la determinazione, quanto all'entità della pena, di una condizione (art. 1) diversa e del tutto autonoma rispetto a quella prevista dalla legge n. 354/1975: la esclusiva competenza a provvedere della Sezione di sorveglianza presso la Corte militare d'appello istituita con legge 7 maggio 1981, n. 180 (art. 4) e particolari modalità di esecuzione anche con riferimento al caso che il militare debba — come nel caso di specie (f. 6) — svolgere servizio di leva (art. 3 comma 1°, n. 1).

In effetti risultano regolati dalla menzionata legge tutti gli aspetti del particolare istituto cui, del resto, è stato attribuito anche un « nomen iuris » diverso con l'eliminazione del riferimento al servizio sociale e l'unico richiamo all'ordinamento penitenziario è contenuto nell'art. 6 che, per il procedimento di sorveglianza, fa riferimento all'art. 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354 nel testo modificato dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.

In siffatta situazione v'è da ritenere che sussistano tutte le condizioni perché operi il principio *lex specialis derogat legi generali*, con la conseguenza che l'ordinanza in esame è da ritenere illegittima per essere stata emessa dalla Sezione di sorveglianza della Corte d'appello ordinaria in applicazione della normativa dell'ordinamento penitenziario, mentre la competenza deve essere attribuita alla Sezione di sorveglianza presso la Corte militare di appello prevista dall'art. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante modifiche all'ordinamento giudiziario di pace, organo al quale è rimessa la valutazione della sussistenza dei requisiti di legge per far luogo all'applicazione dell'affidamento in prova del condannato militare ed al quale il Tumiatì o gli

altri soggetti legittimati (art. 8) avrebbero dovuto rivolgere la relativa istanza.

Né, per altro verso, la fondatezza della tesi quì sostenuta può essere contestata sulla base del principio della unitarietà della esecuzione delle pene concorrenti, poiché è agevole obiettare — come rilevato dal P.G. ricorrente — che la regola sancita dall'art. 582, ultimo comma del codice di rito riguarda l'esecuzione delle pene e le relative procedure incidentali e non già le misure alternative per le quali un'interpretazione analogica non sarebbe consentita e sarebbe peraltro in evidente contrasto con le norme positive, in particolare con l'art. 1 già ricordato, che consente la misura alternativa in esame per le pene fino a tre anni di reclusione inflitte dall'autorità giudiziaria militare. Ove, ai fini che ne occupano, si dovessero cumulare pene comuni e pene militari, sarebbe nonché violata la norma in esame, frustrata la *voluntas legis* ad essa sottesa e sorgerebbero difficoltà interpretative di non poco momento.

Neppure va sottaciuto che, ove si seguisse la soluzione prospettata nell'ordinanza impugnata, si restringerebbe arbitrariamente il campo di operatività della legge n. 167/1983 limitandone l'applicazione alla sola ipotesi di esecuzione di una o più condanne militari e sottraendo il condannato militare alla speciale misura alternativa ogni volta che fosse da eseguire anche una brevissima pena concorrente, inflitta però dal giudice ordinario.

E non v'è dubbio che una siffatta interpretazione appare in evidente contrasto con la « ratio legis », che ha inteso apprestare un particolare istituto elaborato proprio con riferimento allo speciale *status* del condannato militare.

P.Q.M.

Chiede che la Corte di Cassazione annulli senza rinvio l'ordinanza impugnata.

La Corte adotta integralmente le motivazioni e conclusioni del P.G. sopra trascritte e provvede in conformità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca automatica della misura alternativa - Esclusione - Necessità dell'accertamento della Sezione di sorveglianza della legittimità della cessazione dello stato di libertà (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di cassazione - Sez. I - 16 maggio 1984 - Pres. DI MARCO - Rel. LUBRANO DI RICCO - P.M. concl. conf. - Ric. Procopio.

La cessazione dello stato di libertà nei confronti dell'affidato al servizio sociale non provoca la revoca automatica della misura alternativa; questa consegue all'accertamento della Sezione di sorveglianza la quale nell'adottare il provvedimento di revoca dell'affidamento ai sensi del penultimo comma dell'art. 47 legge 354/1975 valuta la sussistenza delle condizioni legittimatrici della cessazione dello stato di libertà, specie nel caso di arresto in flagranza da parte della polizia giudiziaria in cui assume decisiva rilevanza la convalida dell'arresto effettuata dall'autorità giudiziaria (1).

Omissis

Con istanza del 31 ottobre 1983 il Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Catanzaro chiese alla Sezione di sorveglianza della Corte d'Appello di Catanzaro la revoca del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Gerardo Procopio con ordinanza della stessa Corte del 21 luglio 1983.

L'istanza fu motivata con l'arresto in flagranza del Procopio effettuato il 30 ottobre precedente dai Carabinieri della Stazione di Davoli per i delitti di tentata estorsione, violenza privata, minaccia grave, lesioni personali e porto ingiustificato di coltello, arresto denotante comportamento contrario alle leggi e alle prescrizioni del provvedimento di concessione del beneficio.

Con ordinanza del 17 novembre 1983 la detta Sezione, in accoglimento della richiesta indicata, revocò il beneficio nei confronti del Procopio, che ha proposto ricorso per Cassazione deducendo l'illegittimità del provvedimento di revoca.

Il ricorrente, a mezzo del suo difensore, pur non negando rilevanza all'arresto, sostiene che, in ogni caso, i giudici prima di decidere avrebbero dovuto acquisire informazioni, presso il servizio sociale, circa il comportamento osservato fino al momento dell'arresto.

Il ricorso è destituito di fondamento.

L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla pena detentiva inflitta, e quindi alternativa allo stato di detenzione. Esso è concepito dal legislatore come un'alternativa totale alla detenzione anche se ai fini del giudizio di idoneità del soggetto alla concessione del beneficio lo stesso legislatore ha previsto un iniziale stato di detenzione.

Consegue che la cessazione dello stato di libertà del soggetto in affidamento a seguito di provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall'Autorità Giudiziaria ovvero adottato, nei casi consentiti, dalla polizia giudiziaria, agisce come condizione risolutiva dell'affidamento al servizio sociale non potendo contemporaneamente coesistere lo stato di detenzione e la forma di totale trattamento in libertà in cui deve svolgersi l'affidamento.

(1) v. Cass., sez. I, 30 gennaio 1981, Santapaola, in questa *Rivista* 1981, 1-2, 162, e Cass., sez. I, 21 febbraio 1984, Didona, in questo fascicolo, e *Giust. pen.* 1984, III, 554.

L'evento della cessazione dello stato di libertà, pur ponendosi come incompatibile con l'affidamento, non provoca, però, la revoca automatica della misura alternativa suddetta, non prevista dalla legge, ma come ogni altra causa che agisce quale condizione risolutiva dell'affidamento, deve essere accertato dalla Sezione di sorveglianza la quale nell'adottare il provvedimento di revoca dell'affidamento ai sensi del penultimo comma dell'art. 47 legge 354/1975 valuta la sussistenza delle condizioni legittimatrici della cessazione dello stato di libertà, specie nel caso di arresto in flagranza da parte della Polizia Giudiziaria in cui assume decisiva rilevanza la convalida dell'arresto effettuata dall'autorità giudiziaria.

Il penultimo comma dell'art. 47 legge 354/1975 stabilisce che: « L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova ».

Ed il comportamento che provoca la cessazione dello stato di libertà nel corso dell'affidamento, previa valutazione positiva della legittimità della cessazione, è certamente contrario alla legge ed incompatibile, per quanto detto, con la prosecuzione della prova che presuppone lo stato di libertà.

Basterebbero tali considerazioni per far ritenere legittimamente adottata la revoca disposta dalla Sezione di sorveglianza della Corte di Appello di Catanzaro e basata sul rilievo dell'arresto del Procopio ad opera dei Carabinieri e sulla valutazione, sia pure implicita, della sua legittimità, anche se i giudici di merito non si sono posti la questione della intrinseca incompatibilità tra l'affidamento in proprio e lo stato di detenzione sopravvenuto, ma piuttosto quello della incompatibilità della condotta del Procopio con la prosecuzione dell'affidamento e con i fini di rieducazione e recupero che tale prova persegue.

Ma anche se la revoca del beneficio è stata valutata in una tale ottica, ugualmente le censure del ricorrente non ne inficiano la legittimità.

Le iniziative giudiziarie che in qualunque modo riguardano il soggetto affidato in prova al servizio sociale costituiscono, come questo Supremo Collegio ha già avuto modo di affermare, eventi storici che, a certi effetti, possono essere apprezzati ai fini della revoca, a prescindere da ogni giudizio circa la colpevolezza del soggetto medesimo, e la Sezione di sorveglianza, nell'adottare il provvedimento di revoca, può basare il proprio convincimento su qualsiasi elemento probatorio, compreso il solo rapporto di polizia giudiziaria o le risultanze di un procedimento penale ancora in corso, purché ne dia adeguata motivazione.

Nel caso di specie dal provvedimento impugnato risulta chiaro l'avviso dei giudicanti a termini del quale l'imputazione di tentata estorsione, sorretta da indizi di colpevolezza sufficienti a legittimare l'arresto, rivela di per sé il mantenimento da parte del condannato, di atteggiamenti antisociali, insuscettibili di essere frenati per effetto delle prescrizioni contemplate dal 4° comma dell'art. 47 legge 354/75 e perciò incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento, preordinato,

per espressa volontà del legislatore, alla rieducazione ed al recupero del condannato.

Pertanto, stante il valore pregnante, in senso antisociale, attribuito nell'impugnato provvedimento alla condotta del Procopio, di nessuna importanza potevano risultare i comportamenti antedotti, travolti da quello successivo onde l'inutilità di acquisire informazioni in ordine agli stessi.

Anche sotto tale profilo, quindi, la revoca dell'affidamento è stata legittimamente adottata.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova - Operatività - Sospensione condizionale - Operatività - Differenza.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova - Esito negativo - Revoca - Distinzione - Rapporto - Effetti (artt. 163 e 164 cod. pen.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di cassazione - Sez. I - 25 ottobre 1984 - Pres. VESSIA - Rel. CATAMO - P.M. concl. conf. - Ric. Fracassini.

L'affidamento in prova agisce sul piano processuale ed esattamente nella sua fase esecutiva come la sospensione condizionale della pena agisce su quello sostanziale, con la differenza che questa estingue il reato, pur lasciando intatti gli altri effetti penali della condanna, mentre quello estingue, oltre che la pena, ogni altro effetto (1).

L'esito negativo della prova dell'affidamento non va confuso con la revoca della misura stessa, la quale ha natura sanzionatoria ed interviene nel corso della prova, allorché la sua prosecuzione sia incompatibile col comportamento tenuto dal condannato, laddove l'accertamento della negatività interviene, a prova già conclusa, a risolvere retroattivamente l'efficacia già spiegata della misura alternativa.

(1) Nessun precedente in termini. Sugli effetti dell'affidamento, v. Cass., sez. I, 13 gennaio 1982, Kerschbaumer, in questa *Rivista* 1982 3-4, 812.

Infatti, la revoca è in rapporto causale con fatti episodici, mentre il giudizio negativo della prova è in correlazione con il comportamento complessivo del condannato durante l'intera durata della prova.

Tuttavia, la mancanza di revoca non agisce come condizione necessaria e sufficiente a legittimare il giudizio positivo della prova, stante la diversa natura dei due istituti e ben potendo essere negativo il giudizio, pur in presenza di una conclusione della prova senza l'intervento di alcuna revoca (2).

Omissis.

Roberto Fracassini, condannato alla pena di 1 anno di reclusione, con decorrenza dal 10 marzo 1983 al 10 marzo 1984, con ordinanza della Sezione di sorveglianza di Bologna del 13 settembre 1983, venne affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello da scontare.

Senonché, il 14 ottobre 1983, venne arrestato per violazione della legge sulla disciplina degli stupefacenti; e la Sezione di sorveglianza di Roma il 1° febbraio 1984 revocò la concessa misura alternativa a decorrere dalla data dell'arresto.

Contro il menzionato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, denunciando violazione di legge, sul rilievo che la revoca avrebbe dovuto avere efficacia *ex tunc*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa, e quindi sostitutiva della pena, condizionatamente però (*condicio iuris*) all'esito positivo della prova, evento la cui realizzazione, da accertarsi dalla Sezione di sorveglianza, « estingue la pena ed ogni altro effetto penale » della condanna (art. 47, comma 2°, legge 26 luglio 1975, n. 354) e la cui mancata realizzazione, invece, da accertarsi dallo stesso organo, risolve retroattivamente, la efficacia della misura concessa.

Agendo la riuscita negativa della prova come condizione risolutiva della misura in questione, il tempo trascorso in libertà non si computa ovviamente nella quantità della pena inflitta, venendo meno « *ex tunc* » la efficacia della misura medesima e riemergendo con ciò stesso il normale rapporto punitivo, rimasto quiescente durante l'inutile decorso della misura alternativa.

L'affidamento in prova, insomma, agisce sul piano processuale (in fase esecutiva), come la sospensione condizionale della pena agisce sul piano sostanziale, salvo che questa, prima che la pena, estingue il reato, pur lasciando intatti gli altri effetti penali della condanna, che invece, come si è prima visto, vengono meno con l'affidamento in prova.

(2) v. Cass., sez. I, 1° aprile 1981, Mellone, in questa *Rivista* 1981, 1-2, 162.

L'esito negativo della prova non va confuso con la revoca della misura, la quale ha natura sanzionatoria ed interviene nel corso della prova, quando la sua prosecuzione appaia incompatibile col comportamento tenuto dal condannato, laddove l'accertamento di quello interviene a prova già conclusa, a risolvere retroattivamente l'efficacia già spiegata dalla misura alternativa.

La revoca è in rapporto causale con fatti episodici, mentre il giudizio negativo sulla prova è in correlazione con il comportamento complessivo del condannato durante l'intera durata della prova. La prima elide il secondo, caducando anzi tempo l'efficacia della misura alternativa, ma la sua mancanza non agisce come condizione necessaria e sufficiente a legittimare il giudizio positivo sulla prova, stante la segnalata diversa natura e funzione dei due istituti, ben potendo il giudizio essere negativo, pur in presenza di una conclusione della prova senza l'intervento di revoche. Tali principi sono ormai acquisiti pacificamente alla giurisprudenza della Corte Suprema (si vedano, per tutte, Cass., Sez. I, 20 novembre 1980, Vezzosi, in *Mass. Pen.*, 1981, n. 147284; e Cass. S.U., 7 febbraio 1981, in *Foro Italiano*, 1982, 2, 280); per cui l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio in ordine alla decorrenza della revoca.

P.Q.M.

Visti gli artt. 531, 539, n. 9, cod. proc. pen., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha revocato l'affidamento in prova a decorrere dal 14 ottobre 1983, disponendo che la revoca operi dal giorno stesso dell'affidamento.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Regime di semilibertà - Concessione del beneficio - Condizioni - Accertamento di precisa attività lavorativa - Necessità (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di cassazione - Sez. I - 12 dicembre 1983 - Pres. VESSIA - Rel. FRANCO - P.M. concl. conf. - Ric. Mangherini.

La mera indicazione da parte dell'interessato della capacità e disponibilità di un lavoro in un determinato settore, non è sufficiente per l'ammissione al regime della semilibertà, occorrendo che già prima del provvedimento ammissivo l'attività da svolgere all'esterno sia stata concretamente individuata e valutata nel senso voluto dalla legge (1).

(1) Conformi Cass., sez. I, 23 febbraio 1978, Lacchini, in questa *Rivista* 1979, 1-2, 271; sez. I, sent. 14 giugno 1978, Papeo, ivi 1979, 1-2, 267; sez. I, 9 marzo 1982, Ciriaco, ivi 1982, 3-4, 814.

Omissis

La Sezione di sorveglianza di Bologna, nel concedere al detenuto Claudio Mangherini, in espiatione dalla pena di quattro mesi di arresto, il beneficio della semilibertà, riteneva che egli se ne era reso meritevole per il serio comportamento tenuto durante il trattamento penitenziario e che l'attuale mancanza di una concreta opportunità di lavoro non era di ostacolo alla concessione del beneficio stesso, potendo essere demandato ogni più preciso accertamento in proposito alla fase esecutiva della misura alternativa applicata.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per erronea applicazione dell'art. 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario, deducendo con un unico motivo che l'accertamento di una precisa attività lavorativa avrebbe dovuto precedere e non seguire l'emissione del provvedimento concessivo dalla semilibertà.

Il ricorso è fondato.

Poiché infatti, per espressa disposizione dell'art. 48 della citata legge, la semilibertà è concessa al condannato o all'internato affinché egli possa « partecipare ad attività lavorative, istruttive e comunque utili al reinserimento sociale », ne consegue che l'accertamento delle finalità cui detta misura alternativa è preordinata costituisce condizione essenziale per la sua applicazione, nel senso che la Sezione di sorveglianza intanto può provvedere positivamente sulla richiesta del condannato o dell'internato in quanto abbia motivatamente accertato quale delle attività indicate nel citato art. 48 egli può e deve concretamente svolgere all'esterno al fine di facilitare il suo reinserimento, dopo avere altresì accertato, a norma dell'art. 50 ultimo comma della stessa legge, che il soggetto ha compiuto progressi nel corso del trattamento penitenziario.

Solo l'individuazione e la valutazione preventiva delle attività che il soggetto svolgerà all'esterno consentono alla Sezione di sorveglianza di esprimere un giudizio prognostico favorevole, evitanto che i periodi di tempo trascorsi in libertà siano dal condannato o dall'internato passati in ozio o dedicati ad attività prive di un qualsiasi utile significato al fine del reinserimento del soggetto nella società.

Contrariamente perciò a quanto si è ritenuto con l'ordinanza impugnata, la mera indicazione da parte dell'interessato della capacità e disponibilità ad un lavoro in un determinato settore non è sufficiente per l'ammissione al beneficio, occorrendo che già prima del provvedimento ammissivo l'attività da svolgere all'esterno sia stata concretamente individuata e valutata nel senso voluto dalla legge.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Sezione di sorveglianza di Bologna per nuovo esame.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Beneficiario - Attività istruttive e comunque utili al suo reinserimento sociale - Finalità - Libera valutazione del giudice di merito - Limiti.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Poteri della Sezione di sorveglianza - Obblighi - Contenuto (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di cassazione - Sez. I - 10 aprile 1984 - Pres. VESSIA - Rel. VELLA - P.M. concl. conf. - Ric. Paganelli.

La indicazione delle due specie di attività « istruttive o comunque utili al suo reinserimento sociale » cui è ammesso a partecipare il detenuto in semilibertà ha valore non tassativo, mentre è tassativa solo la specificazione del fine cui devono essere funzionali quelle alle quali l'internato è ammesso a partecipare all'esterno.

Si tratta, comunque, di valutazioni di mero fatto, che costituiscono oggetto del libero apprezzamento del giudice di merito, insindacabile se immune nella sua funzione da vizi logici e giuridici (1).

In tema di provvedimenti concernenti la semilibertà, la Sezione di sorveglianza nella determinazione del tempo o dei tempi di esecuzione della misura alternativa è sovrana, mentre è obbligata preliminarmente ad accertare ed indicare natura, oggetto e specie dell'attività che l'internato è autorizzato a svolgere allo esterno, con l'ineliminabile precisazione dell'accertata funzionalità della stessa al reinserimento sociale dell'internato medesimo (2).

Omissis

Paganelli Artorige, internato in Casa di lavoro di Saliceta San Giuliano, presso la quale svolge attività di scrivano addetto ai conti correnti, ha presentato istanza per la concessione della semilibertà, misura alternativa che la Sezione di sorveglianza della Corte d'Appello di Bologna ha disposto per i giorni del sabato e della domenica, con provvedimento del 20 settembre 1983, impugnato presso questa Corte dal Procuratore Generale di Bologna che con l'unico motivo della violazione delle norme di cui agli artt. 48 e 50, legge 354/1975 ne ha chiesto l'annullamento, assumendone la illegittimità e per l'insussistenza della condizione necessaria per la disposta concessione e cioè « la certezza di un posto di lavoro fuori dell'istituto » per attendere al quale debba trascorrere « parte del giorno » fuori della casa di lavoro — men-

(1 - 2) L'interessante sentenza, se da una parte riconosce la legittimità di una semilibertà concessa per due soli giorni alla settimana (trattandosi di un regime che, collegato al lavoro, studio o altra attività utile al reinserimento sociale non postula di per sé un impegno continuativo ma deve modellarsi alla particolare attività considerata), dall'altra ribadisce l'obbligo di motivazione sulla funzionalità della misura al reinserimento graduale del reo nella società, cassando l'ordinanza della Sezione di sorveglianza di Firenze per difetto di motivazione sul punto.

tre nella specie parrebbe quasi che i due giorni di semilibertà costituiscano una sorta di licenza-premio —; e per la « non frazionabilità » del regime di semilibertà in periodi settimanali.

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

È da premettere che il legislatore nella determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione, funzionali « al fine di favorire il graduale reinserimento del « soggetto nella società » (art. 50, 3° comma, legge 354/1975), ha stabilito dover esse consistere nella « partecipazione ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale », per attendere alle quali l'internato è autorizzato a trascorrere « parte del giorno fuori dell'istituto » (art. 48, 1° comma, legge citata). La corretta interpretazione, logica e sistematica, di tali norme, impone di leggerle nel senso che la concessione del beneficio in questione è subordinata all'accertamento di tre ineliminabili condizioni:

1) entità dei progressi conseguiti al trattamento penitenziario (artt. 1 e segg. legge 354/1975);

2) correlata a tali progressi, prognosi positiva per il conseguimento del fine istituzionale del beneficio;

3) concreta, dimostrata sussistenza del fatto che l'internato in semilibertà partecipi, per una parte del giorno, fuori dell'istituto, ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al suo reinserimento sociale.

Da quanto rilevato deriva con tutta evidenza che, se il genere di attività cui il semilibero è ammesso a partecipare all'esterno dell'istituto non deve necessariamente concretarsi in un lavoro materiale che richieda impiego continuativo, potendo anche trattarsi di attività di lavoro intellettuale e genericamente istruttiva « che comunque risulti utile al fine del suo reinserimento sociale » — la indicazione delle due specie di attività ha valore non tassativo, tassativa essendo solo la specificazione del fine cui devono essere funzionali quelle cui l'internato è ammesso a partecipare all'esterno —, la determinazione delle modalità temporali per tale partecipazione e quindi della durata e delle cadenze della permanenza dell'internato fuori dell'istituto, è condizionata dalla natura dell'attività da svolgere. Materia tutta, quella indicata, che involgendo mere questioni di fatto, costituisce oggetto del libero apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in questa sede se immune nella sua formazione da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. I, c.c. 9 luglio 1981, Orlandi, n. 150420, per un caso analogo a quello di specie).

Relativamente al quale il provvedimento impugnato è privo di motivazione in ordine alle specifiche ragioni che indussero a disporre l'ammissione all'esterno dell'internato « nei due giorni di fine settimana » (per far cosa?). Sovrana, ripetesi, la Sezione di sorveglianza nella determinazione del tempo e dei tempi di esecuzione della misura alternativa, è però essa obbligata preliminarmente ad accertare ed indicare, natura,

oggetto e specie dell'attività che l'internato è autorizzato a svolgere all'esterno, con l'ineliminabile precisazione dell'accertata funzionalità della stessa al reinserimento sociale dell'internato medesimo.

In adesione, perciò, alle richieste del Procuratore Generale, deve quindi annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio alla stessa Sezione di sorveglianza per nuovo esame.

P.Q.M.

Letti gli artt. 524, 531, 543, n. 1 cod. proc. pen., annulla l'ordinanza 20 settembre 1983 della Sezione di sorveglianza presso la Corte d'Appello di Bologna, relativa a Paganelli Artorige, di cui in epigrafe, con rinvio alla stessa Sezione per nuovo esame.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Ipotesi di revoca e di sospensione - Tassatività - Soggetto evaso - Sospensione - Procedimento - Garanzie.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Assenza momentanea del condannato dal luogo assegnatogli - Revoca del beneficio - Insufficienza - Condizioni (art. 385 cod. pen.; art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di cassazione - Sez. I - 7 maggio 1984 - Pres. CARNEVALE - Rel. DE VINCEN-
TIIS - P.M. concl. conf. - Ric. Barbaro.

In virtù della tassatività della ipotesi prevista nell'art. 51 della legge n. 354 del 1975, qualora l'interessato, che goda del regime di semilibertà, venga denunziato per il delitto di evasione, il beneficio non può essere revocato, ma sospeso, da parte della Sezione di sorveglianza secondo le garanzie giurisdizionali del procedimento previsto dall'art. 10 della legge n. 1 del 1977 (1).

La semplice e momentanea assenza del condannato dal luogo assegnatogli non è di per se sufficiente a giustificare la revoca del regime di semilibertà.

A tal fine va accertato dal giudice se la violazione sia tale, in relazione a tutte le circostanze di essa, al comportamento complessivo del condannato ed alle cause che l'hanno determinata, a poter far ritenere che il condannato non sia idoneo al trattamento e che quindi l'esperimento abbia avuto esito negativo (2).

(1) Nessun precedente in termini.

(2) Nel senso v. sez. I, sent. 1° luglio 1981, Saccà, in questa Rivista 1981, 3-4, 543.

Omissis

Con ordinanza del 28 febbraio 1983, pronunciata nel rispetto del procedimento disciplinato dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 e introdotta nel contesto dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, la Sezione di sorveglianza presso il tribunale di Roma revocava l'ammissione al regime della semilibertà del detenuto Barbaro Vincenzo, disposta con proprie ordinanze del 30 marzo e 1° giugno 1983. Il provvedimento era motivato con il fatto che il Barbaro, in data 9 luglio 1983, non era più rientrato nell'istituto penitenziario, il che legittimava « la revoca della semilibertà ai sensi dell'art. 51, 1° comma L.P., trattandosi di grave violazione del programma di trattamento che dimostra la inidoneità del soggetto alla prosecuzione del regime di semilibertà ».

In termini, il Barbaro proponeva ricorso per Cassazione avverso della ordinanza, presentando contestuali motivi di gravame, con i quali chiedeva l'annullamento dell'ordinanza stessa per violazione di legge:

1) perché il suo mancato rientro, la sera del 9 luglio 1983, era stato causato da motivi di forza maggiore che si riservava di documentare;

2) perché, secondo il 4° comma dell'art. 51 della legge n. 354 del 1975, la denuncia per evasione importa la sospensione e non la revoca del regime di semilibertà;

3) perché egli non può essere accusato di evasione e tantomeno di latitanza in quanto, dal 26 luglio 1983, non si è mai allontanato dalla propria abitazione sita in Roma.

Il gravame è fondato in relazione al secondo dei motivi dedotti.

Con il primo e con il terzo motivo il ricorrente, mentre da un lato respinge in toto l'accusa di evasione e di latitanza, dall'altro enuncia la sussistenza, che si riserva di provare, di motivi di forza maggiore che gli avrebbero impedito di rientrare in istituto il 9 luglio 1983.

Tali motivi sono chiaramente inammissibili, in quanto non deducibili in questa sede di legittimità. Essi riguardano situazioni di fatto che, oltretutto, non sono state oggetto di esame da parte della Sezione di sorveglianza e che potranno essere eventualmente valutate nel procedimento penale per evasione, che dagli atti risulta essere stato avviato nei confronti del Barbaro.

In ordine al secondo motivo di ricorso, occorre premettere che l'art. 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354 disciplina alcune ipotesi di revoca del regime di semilibertà ed una sola ipotesi di sospensione dello stesso regime. Per la revoca, le ipotesi sono di due ordini: una di carattere generale, adottabile in ogni tempo e legata ad una valutazione dell'idoneità del soggetto al trattamento per il suo reinserimento nella società (1° comma); le altre, di carattere particolare, conseguenti all'assenza del condannato dall'istituto entro termini stabiliti, ovvero in caso di condanna per l'art. 385 cod. pen. (evasione).

Ciò premesso, la Corte osserva che il provvedimento impugnato è stato adottato con riferimento all'ipotesi di carattere generale, motivando l'inidoneità del soggetto alla prosecuzione del regime di semilibertà con il suo mancato rientro in istituto; quindi, con la condizione di evaso, all'epoca ancora in atto, tanto da fare considerare il Barbaro anche latitante, in relazione alla sua carcerazione.

Siffatta decisione, però, presta il fianco a censura in quanto, in caso di denuncia per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. — come nella fattispecie —, l'unica conseguenza possibile per il condannato che si trovi in regime di semilibertà è la sospensione del beneficio (come dispone il 4° comma dell'art. 51, legge citata); mentre la revoca consegue solo alla condanna per tale delitto.

La tassatività di tale normativa, chiaramente desumibile dalla lettera della norma, ed espressamente affermata anche da questa Suprema Corte in tema di revocabilità del provvedimento di ammissione al regime di semilibertà (v. Sez. I, ord. n. 2274 del 14 dicembre 1977, Montesano), non consente dubbi interpretativi in proposito.

Nel caso di specie, dunque, sulla base del solo fatto legato all'evasione, poteva essere adottato un provvedimento di sospensione e non di revoca del regime di semilibertà. Provvedimento che, pur derivando *ope legis* da una denuncia per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., deve ugualmente essere adottato dalla Sezione di sorveglianza, con le garanzie giurisdizionali del procedimento di sorveglianza, di cui all'art. 10 e sgg. della legge 12 gennaio 1977, n. 1, che ha modificato la legge n. 354 del 1975.

Nella specie, però, la Sezione di sorveglianza di Roma ha ritenuto che il comportamento del condannato Barbaro fosse così grave da meritare la revoca del regime di semilibertà ed ha provveduto in tal senso, invocando il 1° comma dell'art. 51, legge citata, che consente di adottare un tale provvedimento « in ogni tempo... quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento ».

Se, dunque, questa era la volontà della Sezione di sorveglianza, allora appare evidente che la decisione da adottare non può conseguire da una presa d'atto pura e semplice del fatto — evasione, ma deve essere fondata su di una valutazione di tutte le condizioni riguardanti l'idoneità del regime di semilibertà, rispetto al trattamento penitenziario volto a favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società (art. 50, ultimo comma, legge citata). E, a tale scopo, dovranno essere raccolte le informazioni sul condannato e sul programma di trattamento di cui è cenno nell'art. 92 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, modificato con D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, contenente il Regolamento di esecuzione della legge n. 354 del 1975.

Non altrimenti, in caso analogo, la Suprema Corte ha affermato che la semplice e momentanea assenza del condannato dal luogo assegnatogli non è sufficiente di per sé a giustificare la revoca del regime di semilibertà. A tal fine, infatti, va accertato dal giudice se la violazione sia tale, in relazione a tutte le circostanze di essa, al comportamento complessivo del condannato ed alle cause che l'hanno determinata, a poter far ritenere che il condannato sia inidoneo al tratta-

mento e che, quindi, l'esperimento abbia avuto esito negativo (Sez. I, n. 1169 del 30 luglio 1981).

Che, poi, nel caso di evasione, quest'ultimo fatto, eccezionale e indubbiamente sintomatico, abbia il suo indiscutibile peso nel giudizio sulla revoca del beneficio, appare considerazione del tutto evidente, ma che, comunque, per quanto detto sopra, va accertata nei suoi aspetti penitenziari e non processual-penalistici e, quindi, valutata nel più ampio contesto del trattamento penitenziario, secondo le finalità generali della pena (art. 27 Cost.) e quelle particolari del regime di semilibertà.

Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla stessa Sezione di sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Visti gli artt. 531 e 543 cod. proc. pen., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla stessa Sezione di sorveglianza di Roma.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Regime di semilibertà - Revoca - Condizioni - Mera violazione delle prescrizioni del programma di trattamento - Sufficienza - Esclusione - Valutazione dell'elemento soggettivo - Necessità (art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di cassazione - Sez. I - 25 settembre 1984 - Pres. FERNANDES - Rel. ESPOSITO - P.M. concl. diff. - Ric. Abbondante.

Per la revoca della misura alternativa alla detenzione del regime di semilibertà non è sufficiente la mera violazione, oggettivamente considerata, delle prescrizioni del programma di trattamento, essendo necessario accertare anche l'atteggiamento psicologico del soggetto in ordine alla sua commissione, al fine di acclarare se l'avvenuta violazione sia tale da far ritenere — in relazione a tutte le circostanze di essa, alle cause che l'hanno determinata ed al comportamento complessivo del soggetto — che lo stesso sia idoneo o no al trattamento e se, quindi, la misura probatoria debba essere o no revocata (1).

(1) V. sull'argomento Cass., sez. I, 11 gennaio 1979, Abbinante, in questa Rivista 1980, 1-2, 274.

Ordinamento penitenziario - Ammissione al regime di semilibertà - Informazioni del servizio sociale - Unica fonte di indagine - Esclusione (artt. 50 e 51 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 91 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di cassazione - Sez. I - 11 giugno 1984 - Pres. CARNEVALE - Rel. CECIONI - P.M. concl. conf. - Ric. Fanello.

Dal disposto dell'art. 92 del regolamento penitenziario per il quale il direttore dello stabilimento, nel formulare il particolare programma di trattamento nei confronti del condannato o dell'internato ammesso al regime di semilibertà e nel gestire poi la relativa sorveglianza si deve avvalere dell'opera del servizio sociale, non può farsi discendere la conseguenza che nel decidere in merito alla semilibertà, la Sezione di sorveglianza debba unicamente basarsi sulle informazioni di detto servizio sociale.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima fonte di notizie il rapporto della polizia giudiziaria) (1).

Omissis

Fanello Raffaello, condannato con sentenza 3 novembre 1981 della Corte di Assise di Catanzaro alla pena di anni 7 di reclusione per tentato omicidio in danno di Carchedi Salvatore, con ordinanza 12 maggio 1983 della Sezione di sorveglianza presso la Corte di Appello di Catanzaro veniva ammesso al beneficio della semilibertà, sul presupposto che egli avrebbe lavorato, come aveva fatto presente nella relativa istanza, alle dipendenze di Galati Francesco nella di lui officina meccanica sita in Francavilla Angitola.

I Carabinieri di Filadelfia, con nota del 5 luglio 1983, informavano il Giudice di sorveglianza di Catanzaro di un grave fatto di minaccia e percosse, commesso dal Fanelli il giorno precedente in danno di Carchedi Francesco, padre del predetto Carchedi Salvatore, fatto per il quale era stata presentata querela, e facevano altresì noto che il Fanelli, da quando era stato ammesso al regime di semilibertà, mai aveva lavorato, trascorrendo in ozio l'intera giornata; con sentenza 29 ottobre 1983, gravata di appello, il Pretore di Filadelfia riteneva il Fanello colpevole dei predetti reati di minaccia grave e percosse.

La Sezione di sorveglianza predetta, su analoga richiesta del Giudice di sorveglianza, con ordinanza 1º dicembre 1983, revocava il beneficio della semilibertà, osservando che il comportamento tenuto dal Fanello, giusta quanto era risultato dalle informazioni dei CC.

(1) Per una applicazione del principio all'affidamento in prova al servizio sociale (in cui, per incidenza, ben più rilevante è il ruolo del servizio sociale in tema di controlli sulla misura) v. Cass., sez. I, 21 febbraio 1984, Didona, in questo fascicolo e la giurisprudenza ivi richiamata.

di Filadelfia, era risultato incompatibile con la protrazione del regime della semilibertà.

Il Fanello ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di revoca del beneficio, denunciando erronea applicazione ed inosservanza di legge, e segnatamente degli artt. 50 e 51 legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario) e 92 del relativo regolamento D.P.R. 431/1976, in quanto la decisione avrebbe dovuto esser presa sulla base delle informazioni rese dal servizio sociale (informazioni contenute nella relazione 20 settembre 1983), unica fonte legittima di informazione ai sensi dell'art. 92 del Regolamento, mentre poi non potevano prendersi a base del provvedimento i fatti oggetto della sentenza penale, questa non essendo passata in giudicato.

Tanto premesso e ritenuto, osserva questa Suprema Corte che non è esatto quanto afferma il ricorrente circa l'esclusività della fonte di informazione costituita dal servizio sociale: invero dal disposto dell'art. 92 del Regolamento, invocato al riguardo dal ricorrente, disposto per il quale il direttore dello stabilimento, nel formulare il particolare programma di trattamento nei confronti del condannato o dell'internato ammesso al regime di semilibertà e nel gestire poi la relativa sorveglianza si deve avvalere dell'opera del servizio sociale, non può affatto farsi discendere la conseguenza che nel decidere in merito alla semilibertà la Sezione di sorveglianza debba unicamente basarsi sulle informazioni di detto servizio sociale: legittima fonte di notizia restano pur sempre i rapporti della polizia giudiziaria, che, ove non siano concretamente conflittati da specifiche e contrarie risultanze, costituiscono altresì base sufficiente per l'accertamento dei fatti sui quali fondare i relativi provvedimenti. Nella specie, mentre il rapporto dei Carabinieri di Filadelfia ha dato espressamente atto, ed in modo del tutto specifico e categorico, che il Fanello, da quando ammesso al regime di semilibertà, mai ha esplicato attività lavorativa alcuna, sempre restandosene in ozio nei pressi della sua abitazione, le informazioni invece fornite dal servizio sociale con la relazione del 20 settembre 1983, sono del tutto generiche nel riferire di una del tutto vaga attività lavorativa, circa la quale nessun datore di lavoro è stato concretamente indicato. Legittimamente pertanto l'impugnato provvedimento si è fondato, in modo precipuo, sulla mancata esplicazione di ogni attività lavorativa da parte del soggetto e dal momento della sua ammissione al regime di semilibertà, ed altrettanto legittimamente da tale constatazione ha fatto discendere la revoca del beneficio, atteso che, mentre questo era stato in concreto richiesto con la specifica motivazione di lavorare nella officina meccanica gestita in Filadelfia dal Galati Francesco, e mentre, in punto di diritto, l'esplicazione di una concreta attività lavorativa, come si desume dall'art. 48 dell'Ordinamento Penitenziario, è non solo condizione necessaria (in alternativa con altre attività che non interessano la presente fattispecie) per l'ottenimento del beneficio, ma anche immanente condizione per il perdurare del medesimo, dalla inesistenza concreta, e nella specie altresì totale, datante cioè fin dall'ammissione al beneficio, dell'attività lavorativa, non poteva non discendere, indipendentemente anche da altre considerazioni raffor-

zative, la revoca del beneficio in parola, che, privo del suo necessario presupposto, non ha più ragione di essere, inidoneo invero, nel difetto del presupposto della attività lavorativa, a perseguire le essenziali finalità di reinserimento sociale.

Il ricorso è pertanto infondato, e come tale va rigettato; con la condanna nelle spese del procedimento, come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Ordinamento penitenziario - Semidetenzione - Prescrizioni - Inosservanza - Effetti - Revoca - Necessità di un preciso capo di imputazione - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 55 legge 689-1981 e 71, 71 bis, ter, quater, quinquies, sexies legge 26 luglio 1975, n. 354 per contrasto con l'art. 24 Cost.. Declaratoria di manifesta infondatezza (artt. 71, 71 bis, ter, quater, quinquies, sexies legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 55 e 62 legge 689/1981).

Corte di cassazione - Sez. I - 23 febbraio 1984 - Pres. VESSIA - Rel. VELLA - P.M. concl. conf. - Ric. Bazzanella.

L'inosservanza delle prescrizioni imposte per l'esecuzione della pena sostitutiva della semidetenzione importa la revoca della pena stessa, senza che ciò comporti l'elevazione di un preciso capo d'imputazione, richiesto soltanto per il giudizio di cognizione.

Tuttavia, a tutela del diritto del condannato il legislatore ha inteso apprestare una procedura assimilabile a quella incidentale, fissando appositi adempimenti (1).

(1) La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, per pretesa omessa contestazione dell'accusa e deposito atti nel procedimento di sorveglianza di revoca della semidetenzione conseguente ad una violazione di prescrizioni. Non risultano analoghe questioni sollevate in altri procedimenti. La Corte inoltre qualifica « meramente dichiarativo » il provvedimento della sezione: sulla semidetenzione, in dottrina, tra gli ultimi, GIUNTA F., « Brevi riflessioni sulla sospensibilità condizionale delle sanzioni sostitutive applicate ad istanza dell'imputato », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1984, 479; PIGHI G., « Le cause di revoca delle pene sostitutive », in *Cass. pen. Mass.* 1984, 1010; MONACO L., « Le pene sostitutive tra sistema penale legale e sistema reale », in *Arch. pen.* 1984, 233.

Omissis

Bazzanella Marco con sentenza 12 dicembre 1982 veniva condannato dal Pretore di Trento per il reato di oltraggio alla pena di mesi quattro di reclusione, sostituita da quella della semidetenzione per ugual durata. Con ordinanza 7 aprile 1983 il Magistrato di sorveglianza competente emetteva le prescrizioni per l'esecuzione della detta pena sostitutiva stabilendone inizio e modalità: prescrizioni, quelle relative all'orario di rientro che venivano violate dal Bazzanella per ben cinque volte poichè quegli rientrava con ritardi variabili dai 15 ai 20 minuti. Accertati tali comportamenti la Sezione di sorveglianza di Trento con ordinanza 18 luglio 1983 revocava la pena sostitutiva della semidetenzione, convertendola, nella parte residua, in quella della reclusione per mesi due e giorni 17. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Bazzanella, in ordine al quale il Procuratore Generale presso questa Corte ha formulato le considerazioni qui di seguito trascritte e che si ritiene, per la esattezza e fondatezza loro, di far proprie:

« Con il primo motivo il ricorrente deduce che sarebbero stati violati i diritti della difesa nella procedura seguita dalla Sezione di sorveglianza e adombra la tesi secondo cui, nel procedimento di sorveglianza relativo alla conversione della pena sostitutiva in pena detentiva, sarebbe sottesa una vera e propria imputazione, costituita dalla violazione delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione, cui seguirebbe la effettiva irrogazione di una pena con la conseguenza che le norme che disciplinano il procedimento (artt. 55, legge 689/1981 e 71, 71 *bis*, *ter*, *quater*, *quinquies* e *sexies* dell'ordinamento penitenziario) si porrebbero in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, con riferimento alla omessa contestazione dell'accusa e all'omesso deposito degli atti.

« L'articolata doglianza muove da presupposti infondati ed è comunque smentita dalle risultanze processuali.

Giova premettere che nei confronti del Bazzanella, imputato del reato di oltraggio continuato, venne disposta con sentenza 12 dicembre 1982 del Pretore di Trento la sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione per la durata di mesi quattro e che a seguito della reiterata violazione delle prescrizioni del Magistrato di sorveglianza venne avviata la procedura di revoca della semidetenzione e di conversione in pena detentiva prevista espressamente dall'art. 62, legge 689/1981, con richiamo, per quanto attiene al rito, alle norme contenute nel capo 2° *bis* del titolo 2 dell'ordinamento penitenziario. La Sezione di sorveglianza fissava il giorno per la deliberazione e ne dava notizia all'interessato ed al suo difensore di fiducia con avvisi ritualmente notificati e recanti una puntuale indicazione dell'oggetto del procedimento. In siffatta situazione non si vede sotto quale profilo risulti essere stato violato il diritto di difesa, posto che sia il Bazzanella, sia il difensore di fiducia, tempestivamente avvertiti della procedura, poterono presenziare all'udienza così come previsto dall'art. 71 dell'ordinamento penitenziario. Assolutamente infondato è, invero, l'assunto difensivo secondo cui la conversione nella pena detentiva costitui-

rebbe la sanzione conseguente ad imputazioni a carico del condannato alla semidetenzione. In realtà, analogamente a quanto previsto per altre misure contemplate dal citato ordinamento, all'inosservanza delle prescrizioni imposte consegue la revoca senza che ciò comporti l'elevazione di un preciso capo d'imputazione, richiesto soltanto per il giudizio di cognizione. Il Legislatore a tutela del diritto del condannato ha inteso comunque apprestare una procedura assimilabile a quella incidente ed ha fissato appositi adempimenti che nella specie risultano essere stati rispettati. Si palesa, quindi, manifestamente infondata la questione di costituzionalità, in ultima analisi diretta a sostenere l'illegittimità del procedimento di sorveglianza, che anche a seguito delle modifiche introdotte con la legge 12 gennaio 1977, n. 1, rappresenta un compiuto sistema di disposizioni procedurali che non viola, anzi garantisce, il diritto di difesa ed è stato sempre ritenuto idoneo ad assicurare la doverosa tutela dei diritti del condannato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il computo della restante parte di semidetenzione, da convertirsi in pena detentiva, avrebbe dovuto essere effettuato con riferimento alla data dell'ordinanza e non già a quella del primo atto di violazione. Anche tale doglianza non ha pregio. Invero l'effetto della conversione è conseguente alla violazione di una delle prescrizioni — così come si evince dal testo dell'art. 62 della legge 689/1981 — e non già al successivo provvedimento cui va attribuito un mero valore dichiarativo ».

P.Q.M.

Letti gli artt. 524, 531 e 549 cod. proc. pen., dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 55, legge 689/81, 71 e 71 *bis*, *ter*, *quater*, *quinquies* e *sexies*, ordinamento penitenziario per contrasto con l'art. 24 Costit. proposta da Bazzanella Marco del quale rigetta il ricorso proposto avverso l'ordinanza 18 luglio 1983 della Sezione di sorveglianza della Corte d'Appello di Trento di cui in epigrafe e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Rilevanza - Criteri - Effetto (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di cassazione — Sez. I — 7 maggio 1984 — Pres. CARNEVALE — Rel. CECIONI — P.M. concl. diff. — Ric. Filocamo.

L'istituto della liberazione anticipata non ha attinenza al mero sistema disciplinare delle ricompense e delle punizioni, bensì alle primarie ed essenziali finalità della pena che ne individuano la preminente funzione preventiva e rieducativa, costituzionalmente sancita.

Ne consegue che, a tale fine, la pena non si individua unicamente nell'originario titolo della sentenza di condanna, bensì, nell'immanenza del rapporto punitivo, nell'integrazione di detto titolo con l'eventuale provvedimento applicativo della liberazione anticipata (1).

Omissis

Ritenuto che, come riconosce lo stesso ricorrente sulla base degli specifici calcoli riportati nel ricorso, il termine massimo e complessivo di custodia preventiva, previsto dalla legge per la presente fattispecie in relazione alla fase istruttoria ed a quella degli atti preliminari al giudizio, fino alla sopra citata sentenza di primo grado del 24 giugno 1983, è pari ad anni due e mesi 8 (calcolato l'aumento di cui alla legge 6 febbraio 1980, n. 15) e risulta scaduto solo in quanto in relazione alla causa di sospensione della custodia preventiva intervenuta dall'8 marzo 1981 al 19 dicembre 1981 per esecuzione di pena, detto periodo di sospensione venga considerato ridotto di giorni 180 in dipendenza della riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata concessa al Filocamo su detta pena per il corrispondente periodo di giorni 180 con ordinanza in data 12 luglio 1982 della Sezione di sorveglianza presso la Corte di Appello di Torino, con la quale nella predetta misura veniva accolta la corrispondente istanza del Filocamo, regolarmente presentata durante l'esecuzione della pena.

Ritenuto che col ricorso il Filocamo impugna la ordinanza della Corte di Assise per violazione dell'art. 271, comma 4º, cod. proc. pen., in quanto erroneamente considerava sospesa la carcerazione preventiva per tutta la durata della pena, quale inizialmente indicata nel provvedimento di cumulo, e cioè per il predetto periodo 8 marzo 1981 - 19 dicembre 1981, senza tener conto della riduzione apportata con il citato provvedimento di concessione della liberazione anticipata.

Ritenuto che il riferimento, contenuto nella denunciata ordinanza nonché nella requisitoria del P.G., al principio della fungibilità della pena, secondo il quale la carcerazione preventiva può bensì, nel concorso delle condizioni di cui agli artt. 137 e 271, comma 5º, cod. proc. pen., detrarsi dalla pena inflitta per altro reato, ma non è possibile l'operazione contraria, e cioè l'imputazione di una carcerazione esecutiva inutilmente sofferta alla carcerazione preventiva, è del tutto inconferente alla fattispecie, la quale rinviene il suo criterio risolutivo nelle considerazioni che attengono alla sostanziale natura dell'istituto della

(1) Non risultano precedenti in termini. L'effetto di una riduzione di pena concessa dalla Sezione di sorveglianza questa volta è stato non solo quello di abbreviare una condanna ma anche, simmetricamente, di aumentare il periodo di tempo imputato ad una custodia cautelare che era stata sospesa per l'esecuzione di quella pena, con il risultato del decorrere dei termini massimi di carcerazione preventiva per il ricorrente.

liberazione anticipata. Detto istituto infatti, significativamente collocato nel capo delle « misure alternative alla detenzione » (Capo VI Ordinamento Penitenziario) anziché in quello del « regime penitenziario » (Capo IV), non ha attinenza al mero sistema disciplinare delle ricompense e delle punizioni, ma stretta attinenza alle primarie ed essenziali finalità della pena, che ne individuano la preminente funzione preventiva a rieducativa, costituzionalmente sancita (art. 27 Cost.). Da tanto discende che la pena non si individua unicamente nell'originario titolo della sentenza di condanna, ma, nell'immanenza del rapporto punitivo, nella integrazione di detto titolo con l'eventuale provvedimento applicativo della liberazione anticipata, entrambi invero formando, nell'ottica delle essenziali finalità della pena, un unico e complesso titolo che legittima la esecuzione della stessa. La situazione pertanto che si verifica nella presente fattispecie, ove il corso della carcerazione preventiva è stato sospeso dall'inserzione di un periodo di esecuzione di pena, poscia ridotto per concessione della liberazione anticipata, non si differenzia da quella che si sarebbe verificata se inizialmente il rapporto esecutivo avesse contemplato quella minor durata alla quale poi è stato ridotto in dipendenza della liberazione anticipata.

Inconferente è anche il riferimento fatto dal P.G. alla ipotesi, invero del tutto diversa, della espiazione di un congruo periodo di pena detentiva, successivamente estinta, e di mandato di cattura obbligatorio per reato commesso anteriormente a detta espiazione, ipotesi nella quale, secondo il requirente, per coerenza con la conclusione sopra enunciata, e già assunta nel ricorso, dovrebbero concludere per l'impossibilità di emettere detto mandato di cattura: la mancanza invero di una preesistente custodia preventiva preclude la possibilità di ipotizzare una sospensione della medesima, sì che la argomentazione « per assurdo » formulata dal requirente viene a risultare infondata.

Dalle esposte considerazioni consegue che la custodia preventiva deve riconoscersi ripristinata, *ex post*, al termine finale della pena in espiazione quale ridotta dal provvedimento di concessione della liberazione anticipata. Era conseguentemente scaduto, giusta quanto inizialmente richiamato, il termine massimo di custodia preventiva, previsto per la complessiva fase fino alla sentenza di primo grado, quando questa venne pronunciata: si impone pertanto l'annullamento, senza rinvio, dell'impugnata ordinanza e l'immediata scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina l'immediata scarcerazione di Filocamo Algreto Ugo, se non detenuto per altra causa.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Indagine - Criteri - Valutazione globale del comportamento - Infrazioni lievi alla disciplina carceraria - Irrilevanza (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di cassazione - Sez. I - 7 agosto 1984 - Pres. CARNEVALE - Rel. CANTILLO - P.M. concl. conf. - Ric. Sanzo.

L'indagine demandata alla Sezione di sorveglianza per la concessione della liberazione anticipata è diretta ad accertare l'atteggiamento del condannato rispetto al trattamento rieducativo e cioè la sua intrinseca disponibilità al ravvedimento e al reinserimento.

In quanto tale, essa attiene alla stessa personalità del detenuto, quale si è estrinsecata nel comportamento durante l'intero periodo di sperimentazione.

La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione può ritenersi provata anche in presenza di isolate violazioni della disciplina carceraria quando queste siano di lieve entità e, comunque, scarsamente significative ai fini della valutazione suddetta (1).

Omissis

Salvatore Sanza, detenuto nella Casa di reclusione di Fossano in espiatione della pena di anni sette di reclusione e tre mesi di arresto inflittagli dalla Corte di appello di Genova per concorso in rapina e in altri reati (pena in parte condonata), con istanza del 23 marzo 1983 deduceva che dall'inizio della carcerazione (11 novembre 1978) aveva serbato condotta irreprensibile e chiedeva, quindi, la liberazione anticipata, ai sensi dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La Sezione di sorveglianza presso il distretto della Corte di appello di Torino, con ordinanza del 30 gennaio 1984, riteneva che il comportamento del detenuto evidenziava la sua partecipazione all'opera di rieducazione solo a far tempo dall'inizio del 1982 e perciò accoglieva l'istanza limitatamente ai quattro semestri successivi a tale data, disponendo così una riduzione di pena di ottanta giorni.

Avverso il provvedimento il Sanza ha proposto ricorso per cassazione, osservando che durante la carcerazione era incorso soltanto in due infrazioni disciplinari e che, per contro, anche con riferimento

(1) Ulteriore giudizio «frazionato» da parte di una Sezione di sorveglianza cassato dalla Suprema Corte in nome del principio della globalità dell'esame della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. V. tra le ultime Cass., sez. I, 1º luglio 1983, Bisso, in questa *Rivista* 1983, 2-3, 886; Cass., sez. I, 13 febbraio 1980, Galimi, ivi 1981, 1-2, 169; Cass., sez. I, 2 dicembre 1980, De Lorenzo, ivi 1981, 1-2, 169; Cass., sez. I, 5 maggio 1982, Savalli, ivi 1982, 3-4, 819; contra, per la possibilità di valutazione frazionata, Cass., sez. I, ord. 21 dicembre 1978, Pepe, ivi 1981, 1-2, 168. V. anche Cass. sez. I, 1º luglio 1981, Varone, in questa *Rivista* 1981, 3-4, 524, per ulteriori riferimenti.

agli anni precedenti al 1982 il suo comportamento era stato valutato positivamente dagli organi di sorveglianza, tanto che nel dicembre 1981 gli era stato concesso un permesso di quattro giorni senza scorta per malattia della madre, sicché il frazionamento operato dalla Sezione non appariva giustificato e, comunque, era contrario a legge.

La censura è fondata sotto quest'ultimo profilo, giacché — come ha rilevato il Procuratore Generale — risulta disatteso il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la condotta tenuta dal condannato degli stabilimenti carcerari deve essere valutata globalmente, con riferimento all'intero periodo di detenzione, posto che il trattamento penitenziario, quale strumento dell'opera di rieducazione, sebbene articolato nel tempo e sottoposto a periodiche verifiche, si presenta come un *unicum* inscindibile, diretto al reinserimento del soggetto nella società.

L'indagine demandata alla Sezione di sorveglianza è diretta ad accertare l'atteggiamento del condannato rispetto al trattamento rieducativo, dunque la sua intrinseca disponibilità al ravvedimento e al reinserimento, e perciò afferisce alla stessa personalità del detenuto, quale si è estrinsecata nel comportamento durante l'intero periodo di sperimentazione. Conseguentemente, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione può ritenersi provata anche in presenza di isolate violazioni della disciplina carceraria, quando queste siano di lieve entità e, comunque, scarsamente significative ai fini della valutazione suddetta; così come il giudizio negativo che occorrerebbe dare con riferimento al comportamento tenuto in qualche semestre non impedisce che si pervenga ad una valutazione globale positiva, avuto riguardo, appunto, all'intero periodo di detenzione, sicché non è possibile una valutazione differenziata ed autonoma dei semestri stessi (v. Sez. I^o, 14 giugno 1978, Levanto).

Il provvedimento impugnato non è conforme ai principi ora ricordati, giacché la scarna e generica motivazione, in assoluto manifestamente insufficiente, non consente di ritenere che la Sezione di sorveglianza abbia svolto un'indagine e compiuto una valutazione rispettose del criterio di globalità; e anche il giudizio frazionato espresso per i semestri precedenti al 1982 è apodittico.

Pertanto l'ordinanza deve essere annullata e gli atti vanno restituiti per nuovo esame alla stessa Sezione di sorveglianza, la quale si atterrà ai principi suddetti, tenendo presente, per altro, che il beneficio concesso al Sanzo deve ritenersi acquisito, posto che, operando il divieto della *reformatio in peius* anche nel c.d. processo penitenziario (v. Sez. I^o, 14 giugno 1977, Rossetti), il provvedimento già adottato in nessun caso potrà essere modificato in danno dell'attuale ricorrente.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia gli atti alla Sezione di sorveglianza presso la Corte di appello di Torino per nuovo esame.

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Istanza - Decreto del Magistrato di sorveglianza - Rigetto - Nuova istanza sulla base degli elementi già acquisiti - Rigetto - Natura del provvedimento - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Illegittimità - Conversione dell'impugnazione (artt. 71, 71 sexies legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di cassazione - Sez. I - 11 gennaio 1984 - Pres. FERNANDES - Rel. DE FILIPPIS - P.M. concl. conf. - Ric. Palmas.

Qualora il Magistrato di sorveglianza dichiari non doversi procedere sull'istanza inoltrata dal condannato in materia di remissione del debito perché già respinta in precedenza, si è in presenza di un decreto motivato di inammissibilità, avverso il quale l'interessato ha facoltà di proporre opposizione facendo richiesta di trattazione.

Ne consegue che va ritenuta opposizione la impugnazione proposta dall'interessato avverso il suddetto decreto (1).

Omissis

Il Magistrato di Sorveglianza di Torino con decreto n. 71/63 in data 16 giugno 1983 dichiarava non doversi procedere sull'istanza avanzata da Palmas Salvatore il 6 giugno dello stesso anno intesa ad ottenere la remissione del debito iscritto al n. 45780/2/3 dell'Ufficio Campione Penale della Corte di Appello di Torino per essere stata già respinta in precedenza analoga istanza.

Avverso detto decreto l'interessato ha proposto « impugnazione » e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte Suprema.

Ciò premesso, va rilevato in diritto:

Ai sensi dell'art. 71 dell'Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) è competente il Magistrato di sorveglianza per l'adozione dei provvedimenti in materia di remissione del debito, il quale, nel caso di riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, emette decreto motivato di inammissibilità (art. 71 *sexies*), avverso il quale l'interessato ha facoltà di proporre opposizione, facendo richiesta di trattazione.

(1) Il potere presidenziale di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza (nel caso di mera riproposizione di una istanza già rigettata) previsto dall'art. 71 *sexies* dell'ordinamento penitenziario è stato nella fattispecie esercitato dal Magistrato di sorveglianza con riferimento alla remissione del debito (per effetto del richiamo contenuto nel 1° comma dell'art. 71, invero richiamo improprio al « presente articolo » ma che deve intendersi, per la sostituzione dell'art. 71 con gli artt. da 71 a 71 *sexies* operata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, esteso a tutti gli articoli del Capo II *bis* della legge « Procedimento di sorveglianza »).

Avverso tale decreto motivato, per l'emanazione del quale deve sentirsi il P.M., non è data impugnazione in Cassazione ma opposizione. Con questa sentenza la Corte di Cassazione afferma il principio e, ritenuta proposta l'opposizione, trasmette gli atti al Magistrato di sorveglianza per l'instaurazione del procedimento relativo.

Discende da quanto innanzi che, nel caso in esame, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Torino citato nella premessa, tenuto conto della motivazione, ha natura di decreto di inammissibilità suscettibile di opposizione da parte dell'interessato Palmas, il quale ha inteso conseguire tale fine sia pure con una sedicente « impugnazione »; discende ancora che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 71 *sexies* ricordato, occorre dar corso al procedimento di sorveglianza e che, conseguentemente, deve essere ordinata la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 71 e 71 *sexies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ordina la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino per quanto di sua competenza in ordine all'opposizione del Palmas.

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Istanza - Riferimento - Sentenza di condanna definitiva - Destinatari - Carcerazione preventiva (detrazione della) - Contenuto dell'art. 137 cod. pen. - Effetti ai fini della remissione del debito (art. 137 cod. pen.; art. 56 legge 28 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di cassazione - Sez. I - 27 marzo 1984 - Pres. FASANI - Rel. DE LILLO - P.M. concl. conf. - Ric. Rossi.

La decorrenza del termine per proporre l'istanza della remissione del debito va collegata al passaggio in giudicato della sentenza di condanna e non già alla pronunciata non definitiva della stessa (1).

L'istituto della remissione del debito non può essere applicato nei confronti di chi abbia riportato una condanna interamente condonata o estinta per qualsivoglia causa, perché in tal caso, non essendovi stata alcuna carcerazione non può essere acquisito l'elemento fondamentale della « regolare condotta », tenuta nello stabilimento (2).

(1) Nessun precedente in termini. L'affermazione sembra ricollegarsi alla possibilità di presentare l'istanza di remissione del debito anche prima del mese che precede la dimissione (art. 96, 1° comma D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431), il che sarebbe avvenuto nella fattispecie (ma l'istanza sarebbe stata reiterata dopo la dimissione). È in discussione in Parlamento la possibilità di richiedere la remissione del debito « in ogni tempo » per evitare sovrapposizioni con l'azione esecutiva autonomamente esercitata dai vari organi competenti.

(2-3) Allo stato la remissione del debito può essere richiesta soltanto da chi ha subito una carcerazione (anche se, come nella fattispecie, a titolo preventivo, solo

Ai sensi dell'art. 137 cod. pen. la carcerazione preventiva, a cui l'imputato viene eventualmente sottoposto nel corso del procedimento, va detratta dalla durata complessiva della pena inflitta e, pertanto, essa costituisce una vera e propria anticipazione della sanzione detentiva successivamente irrogata con la sentenza di condanna, per cui appare evidente come non sussistano valide ragioni per escludere a priori il beneficio della remissione del debito al condannato che abbia espiata la pena irrogatagli solo in parte in custodia preventiva, mentre per la parte residua essa gli è stata condonata o estinta per altra causa (3).

Omissis

Rossi Antonio ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale veniva rigettata la sua istanza di remissione del debito. Deduce il ricorrente, con unico motivo, violazione di legge, in quanto era stato ritenuto illegittimamente che egli non avrebbe potuto usufruire dell'anzidetto beneficio, perché non vi era stata una totale o parziale espiazione della pena inflittagli con sentenza del 15 dicembre 1980 dalla Corte di assise di Appello de L'Aquila divenuta irrevocabile, non potendosi considerare espiazione di pena, quella sofferta in carcerazione preventiva per il reato per il quale poi, era stato condannato.

Il ricorso è fondato.

Invero l'istituto della remissione del debito, che si propone come finalità di agevolare il reinserimento del condannato nella società nel momento più delicato della sua dimissione dal carcere evitando che il suddetto venga fatto oggetto di atti esecutivi per l'adempimento di debiti di giustizia e penitenziari ai quali non possa fare convenientemente fronte per mancanza di mezzi, postula due condizioni essenziali: che il condannato versi in disagiate condizioni economiche e che si sia distinto per regolare condotta. Ora l'accertamento di tali condizioni è rimessa al Magistrato di sorveglianza, il cui giudizio, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. Tanto premesso, il Magistrato di sorveglianza di Pescara, nel rilevare che il Rossi non aveva espiato alcuna pena — non potendosi considerare, a suo giudizio, quella sofferta in carcerazione preventiva — ha ritenuto, che nella specie, difettasse il requisito indispensabile della « regolare condotta » che postula l'osservazione del detenuto nel corso della espiazione totale o parziale della pena medesima, per cui aveva respinto la richiesta di tale beneficio.

poi commutata in pena esecutiva). Si è da più parti però fatto notare che, per le spese processuali, gravi problemi possono sorgere anche per il condannato che non abbia subito detenzione: per questo si discute della introduzione nell'ordinamento penitenziario della facoltà di concedere la remissione del debito anche in tali casi. V. sul punto la nota redazionale a Cass., sez. I, 25 novembre 1982, Petroncini, in questa *Rivista* 1983, 896.

Tale giudizio non può essere condiviso. Infatti se da un lato, può ritenersi esatto che l'istituto in esame, non possa essere applicato nei confronti di chi abbia riportato una condanna interamente condonata o estinta per qualsivoglia causa, perché in tal caso, non essendovi stata alcuna carcerazione non può essere acquisito l'elemento fondamentale della « regolare condotta » tenuta nello stabilimento carcerario, dall'altro, però, non può sostenersi, con ragionevole convinzione, che lo stesso beneficio non possa concedersi a chi abbia espiato parte della pena in carcerazione preventiva e per la parte residua essa sia stata condonata e estinta per altra causa. Infatti, è appena il caso di rilevare che ai sensi dell'art. 137 cod. pen., la carcerazione preventiva, a cui l'imputato viene eventualmente sottoposto nel corso del procedimento, va poi, detratta dalla durata complessiva della pena inflitta, e pertanto, essa, in definitiva, costituisce una vera e propria anticipazione della sanzione detentiva successivamente irrogata con la sentenza di condanna, per cui appare evidente come non sussistano valide ragioni per escludere, a priori, il beneficio della remissione del debito, al condannato che abbia espiato la pena irrogatasi, solo in parte in custodia preventiva, mentre per la rimanenza, essa gli è stata condonata o estinta per altra causa. In tal caso, la decorrenza del termine per proporre l'istanza, va collegata al passaggio in giudicato della sentenza di carcerazione essendo evidente che prima non sussisterebbe nemmeno un debito suscettibile di remissione. Ora, nella fattispecie in esame, poiché la sentenza di cui trattasi, è divenuta irrevocabile in data 7 aprile 1982 e la grazia presidenziale per la residua pena è intervenuta il 12 novembre 1982 f. 10 vol. I, non sussiste dubbio alcuno sulla tempestività dell'istanza di remissione presentata dal Rossi nel maggio 1982 e reiterata, poi, nel dicembre dello stesso anno. Conseguentemente, per le considerazioni testè svolte, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio degli atti allo stesso giudice, per nuovo esame.

P.T.M.

Visti gli artt. 531 e 543 cod. proc. pen., sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio degli atti allo stesso giudice, per nuovo esame.

Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Ordinanza che decide sulla remissione del debito senza previa comunicazione dell'avviso di cui all'art. 71, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354 e senza porre il P.M. in condizioni di concludere - Nullità - Sussistenza.

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Disagiate condizioni economiche dell'interessato - Necessità di uno stato di indigenza - Esclusione - Serio e considerevole squilibrio del bilancio

domestico conseguente all'adempimento del debito - Sufficienza - Verifica del comportamento dell'interessato durante il periodo di detenzione - Necessità (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di cassazione - Sez. II - 23 novembre 1984 - Pres. MONTANARI VISCO - Rel. DELLA PENNA - P.M. concl. conf. - Ric. Foschini.

E' nulla l'ordinanza che decide sull'istanza di remissione di debito de plano, senza previa comunicazione dell'avviso di cui all'art. 71, comma 2°, ordinamento penitenziario all'interessato, al difensore e al P.M. e senza che quest'ultimo sia stato comunque sentito o almeno posto in condizione di concludere (1).

In sede di decisione sull'istanza di remissione di debito l'interessato deve ritenersi in disagiate condizioni economiche non solo quando si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da compromettere il recupero e il reinserimento sociale del soggetto. Il giudice di merito deve inoltre verificare il comportamento dell'interessato durante il periodo di detenzione, data la natura dell'istituto della remissione del debito che ha soprattutto il significato di un positivo riconoscimento nei confronti del condannato che abbia in concreto dimostrato un effettivo ripensamento della sua pregressa condotta e dato prova di una reale volontà di reinserimento sociale (2).

Omissis

Attesoché con ordinanza in data 11 giugno 1984 il Magistrato di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di remissione di debito avanzata da Foschini Ezio, in libertà dal 5 febbraio 1982 per concessione della liberazione anticipata ex art. 54 Ordinamento penitenziario; che avverso la suindicata ordinanza il Foschini ha proposto ricorso per Cassazione denunciando assoluta mancanza di motivazione sia in ordine alla valutazione della precarietà delle sue condizioni economiche che alla condotta tenuta in carcere che aveva giustificato la concessione in suo favore dei benefici di cui agli artt. 30 e 54 dell'ordinamento penitenziario;

che il P.G. nel chiedere l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza ha rilevato in via preliminare e pur in difetto di specifica censura da parte del ricorrente « la nullità del provvedimento impugnato » perché emesso de plano, senza previa comunicazione dell'avviso di cui all'art. 71, comma 2°, ordin. penit., all'interessato, al difensore

(1) Sulla nullità del procedimento di sorveglianza per omessa comunicazione dell'avviso di cui all'art. 71, v. Cass., sez. I, 30 marzo 1982, Capizzi, in questa *Rivista* 1982, 3-4, 797.

(2) In ordine ai requisiti e condizioni per ottenere la remissione del debito, Cass., sez. I, 25 novembre 1982, Petroncini, in questa *Rivista* 1983, 2-3, 896; Cass., sez. I, 17 ottobre 1983, Zarlo, ivi, 1983, 2-3, 900; Cass., sez. I, 13 aprile 1983, Campria, in *Riv. pen.* 1984, 171; Cass., 7 aprile 1983, Di Santo, in *Riv. pen.* 1984, 171.

e al P.M. e senza che quest'ultimo sia stato comunque sentito o almeno posto in condizioni di concludere», ulteriormente precisando che «tali inadempienze sebbene non espressamente sanzionate dalle norme specifiche del procedimento di sorveglianza sono produttive di nullità: in forza dell'art. 185 cod. proc. pen., ma applicabile, per pacifica giurisprudenza di codesta Corte, anche al procedimento in questione (Sez. I, 30 marzo 1982 ric. Capizzi; Sez. I, 16 luglio 1980 ric. Acquistaporce; Sez. I, 12 giugno 1979 ric. Villa);

che il P.G. requirente, pur ritenendo di conseguenza assorbito nella rilevata nullità il denunciato difetto di motivazione, ha, altresì, precisato «Che il giudice di merito, nell'emettere la nuova pronuncia in sede di rinvio non potrà limitarsi ad espressioni generiche, puramente ripetitive del testo della legge e adattabili a qualunque fattispecie, come quelle che si leggono nel suddetto provvedimento» ma «dovrà, invece, per quanto concerne il requisito delle disagiate condizioni economiche operare un riferimento comparativo all'entità del debito, all'ammontare dei redditi e cespiti dell'interessato e alle sue esigenze di vita individuale e familiare poiché, come è stato ripetutamente deciso da codesta Corte, l'interessato deve ritenersi «in disagiate condizioni economiche» non solo quando si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da compromettere il recupero e il reinserimento sociale del soggetto (Sez. I, 20 maggio 1982, ric. Marangoni; Sez. I, 22 maggio 1982, Accattatis; Sez. I, 30 gennaio 1979, ric. Pezzi)».

Tanto premesso ritiene la Corte la fondatezza e la rilevanza dell'eccezione di nullità dedotta ex ufficio dal P.G., essendo incontestabile che il principio al quale il requirente ha fatto riferimento sia di universale applicazione, garantendo il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa che sono posti a fondamento di tutto il sistema processuale. Condivide, peraltro, la Corte le puntuali notazioni ulteriormente sviluppate dal P.G., rilevando altresì che il giudice di merito nella prossima decisione dovrà spingere l'indagine alla verifica dell'altra condizione prevista dall'art. 56 dell'ordinamento penitenziario (il comportamento durante il periodo di detenzione) data la natura dell'istituto della remissione del debito che ha soprattutto il significato di un positivo riconoscimento nei confronti del condannato che abbia in concreto dimostrato un effettivo ripensamento della sua pregressa condotta e dato prova di una reale volontà di reinserimento sociale.

Va, pertanto, annullata l'ordinanza in oggetto e disposta la trasmissione degli atti per nuova decisione al Magistrato di sorveglianza di Bologna.

P.Q.M.

Visti gli artt. 531, 543 n. 1, 185 cod. proc. pen., 71 Ordin. Penit., annulla l'ordinanza 11 giugno 1984 di rigetto dell'istanza di Foschini Ezio di remissione del debito emessa dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, cui rinvia gli atti per quanto di competenza.

Ordinamento penitenziario - Uffici di sorveglianza - Conflitto di competenza - Competenza territoriale - Norma applicabile - Effetti
(art. 68, 2° e 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di cassazione - Sez. I - 5 marzo 1984 - Pres. CARNEVALE - Rel. PAPADIA - P.M. concl. conf. - Ric. Morea.

La competenza territoriale dell'Ufficio di sorveglianza è, di regola più vasta della circoscrizione del tribunale presso cui l'Ufficio stesso è istituito.

Ne consegue che, anche per disposto di cui all'art. 68, secondo e terzo comma legge n. 354 del 1975 nonché per la legge 12 gennaio 1977 n. 1 e per l'attribuzione al Presidente della Corte di Appello del potere di sorveglianza, gli Uffici di sorveglianza sono uffici giudiziari autonomi al pari dei tribunali per i minorenni (1).

Omissis

Nel procedimento penale a carico di Morea Pietro ed altri per i reati di millantato credito e falso, il G.I. di Bari, poiché allo stato appariva parte lesa il dott. Giuseppe Noviello — Magistrato di sorveglianza di Bari — e comunque andava accertata la esatta posizione giuridica dello stesso, in applicazione del disposto di cui all'art. 41 bis cod. proc. pen., dichiarava la propria incompetenza e disponeva trasmettersi gli atti al G.I. di Potenza. Quest'ultimo, a sua volta, sollevava conflitto sostenendo che il magistrato in questione non apparteneva ad un ufficio giudiziario cui era attribuita la cognizione, anche in appello, del processo, ma faceva parte dell'ufficio di sorveglianza, ufficio funzionalmente estraneo al processo di cognizione.

(1) Non è chiara l'origine del termine con cui si definisce nella legge penitenziaria l'organo collegiale di sorveglianza: « sezione ». Incertezze nella nomenclatura il legislatore le ha avute anche con riguardo all'organo monocratico, appellato « giudice di sorveglianza » nel titolo del Capo II (espressione usata dal legislatore nel 1931) e invece « magistrato di sorveglianza » nel testo della legge; l'unica cosa che apparve sicura, all'entrata in vigore della legge di riforma, era che la « sezione » costituiva un organo collegiale, atipico tra quelli giurisdizionali perché non strutturato in maniera permanente, ma composta variamente secondi meccanismi previsti dall'art. 70. La « sezione » non aveva un « ufficio » proprio (perché la legge regola soltanto gli uffici di sorveglianza propri dei singoli « magistrati di sorveglianza »), né aveva competenza territoriale perfettamente coincidente con le Corti d'Appello (perché raggruppava le a volte bizzarre circoscrizioni territoriali dei suoi magistrati di sorveglianza), anche se la situazione si è andata via via razionalizzando. Soprattutto, a ben vedere, la « sezione » non era sezione di nulla, né di tribunale (perché la sua competenza è territorialmente ben più estesa, ed il P.M. presso la sezione è il Procuratore generale) né tantomeno della Corte d'Appello (perché vi seggono anche uditori giudiziari con funzioni e, soprattutto, è organo di primo grado). Riconosciuta la sua autonomia ed atipicità, che la Corte di Cassazione in questa sentenza paragona a quello dei tribunali per i minorenni, non resta finalmente che adeguare il termine alla realtà: è in corso alla commissione giustizia del Senato la discussione sul d.d.l. Gozzini ed altri di riforma dell'ordinamento penitenziario in cui un emendamento prevede che la « sezione » prenda il nome di « tribunale di sorveglianza ».

Il conflitto è ammissibile in rito essendosi verificata, in ordine al processo in questione, una stasi processuale per incompatibilità tra due decisioni contraddittorie tra il G.I. di Bari e quello di Potenza.

La Corte ritiene di condividere le ragioni e le motivazioni contenute nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto.

Va innanzi tutto notato che la legge 22 dicembre 1980, n. 879, nel dettare la nuova normativa sui procedimenti riguardanti i magistrati, non si è limitata ad introdurre un criterio automatico di individuazione del giudice competente, ma ha configurato la competenza per i procedimenti relativi ai magistrati come una vera e propria competenza territoriale, introducendo l'art. 41 *bis* e collocandolo appunto nel capo II concernente la competenza per territorio.

Ciò premesso, va poi detto che, in aderenza alla ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C., l'espressione « ufficio giudiziario » è usato nell'art. 41 *bis* in senso tecnico per indicare l'organo giudiziario che ha giurisdizione su un determinato territorio. Pertanto, è da escludere la applicabilità del richiamato articolo in tutte le ipotesi in cui il magistrato interessato risulti sottoposto al giudizio di un ufficio giudiziario cui egli sia funzionalmente estraneo. Ne deriva che la traslazione del processo nella sede speciale ai sensi della ricordata disposizione si può avere soltanto nel caso in cui il magistrato interessato appartenga e sia concretamente addetto all'ufficio giudiziario cui è attribuita la cognizione, in primo e secondo grado, del processo stesso.

Ora, nella specie, appare pacifico dagli atti che il dott. Noviello appartiene all'Ufficio di sorveglianza di Bari in qualità di Consigliere d'appello e che i reati in questione, commessi in circondario di Bari, sono attribuiti alla competenza del Tribunale di Bari in 1° grado ed alla Corte di Appello della stessa città in sede di gravame.

Non può, però, convenirsi con il P.G. secondo cui la Sezione di sorveglianza è un ufficio istituito presso il Tribunale, quasi ne costituisse una sezione, ed i cui componenti fanno parte del Tribunale stesso.

Siffatta conclusione, valida vigendo la disposizione di cui all'art. 45 dell'ordinamento giudiziario, non convince dopo la riforma di cui alla legge 26 luglio 1975 n. 354.

Innanzi tutto va notato che la competenza territoriale dell'Ufficio di sorveglianza è normalmente più vasta della circoscrizione del Tribunale presso cui l'ufficio stesso è istituito (V. Tabella A allegato alla legge); ed appare certamente strano che una sezione del Tribunale, e comunque un ufficio che debba considerarsi facente parte del Tribunale stesso, abbia una competenza diversa e più vasta dell'organo principale. Inoltre le disposizioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 68 legge 354/1975, nonché la attribuzione al Presidente della Corte di Appello del potere di sorveglianza inducono a concludere che gli Uffici di sorveglianza sono uffici giudiziari autonomi al pari dei Tribunali per i minorenni.

A ciò va, poi, aggiunto che la legge 12 gennaio 1977, n. 1 ha evidenziato l'autonomia funzionale ed amministrativa degli uffici di sorveglianza dimostrando che il legislatore non si era limitato a sosti-

tuire la locuzione « giudice di sorveglianza » con altra nuova, attribuendo al vecchio organo nuove competenze, ma aveva novato completamente il vecchio sistema, sopprimendo il precedente e creando nuovi organi, strutture e attribuzioni.

In coerenza, pertanto, con l'espressa abrogazione dell'art. 585 cod. proc. pen. e l'abolizione di ogni altra norma incompatibile con la riforma (art. 89 legge 354/1975) deve concludere che è stato creato un nuovo organismo giudiziario con il quale non è più compatibile il vecchio testo dell'art. 45 dell'ordinamento giudiziario del 1941 che deve ritenersi abrogato.

Quanto detto comporta che nella specie, in aderenza ai principi sopra esposti, non può trovare applicazione l'art. 41 *bis* cod. proc. pen. e che la competenza a giudicare spetta al Tribunale di Bari.

In conseguenza, gli atti vanno trasmessi al G.I. presso detto Tribunale per l'ulteriore caso.

P.Q.M.

Visti gli artt. 51 e 54 cod. proc. pen., risolvendo il conflitto denunciato, dichiara la competenza del Tribunale di Bari e dispone trasmetterli gli atti al G.I. presso detto Tribunale per l'ulteriore caso.

Ordinamento penitenziario - Riduzione di pena per la liberazione anticipata - Pena - Esecuzione - Pluralità di sentenze per lo stesso fatto - Pluralità di provvedimenti concernenti riduzione di pena per liberazione anticipata - Applicabilità del procedimento previsto dall'art. 579 cod. proc. pen. - Legittimità - Ratio (art. 579 cod. proc. pen.; artt. 54 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di cassazione - Sez. III - 15 giugno 1984 - Pres. RADAELLI - Rel. MARTUSCELLI - P.M. concl. diff. - Ric. Pagano.

Nel caso in cui il beneficio della riduzione di pena per la liberazione anticipata concesso da una Sezione di sorveglianza sia già stato concesso da altra Sezione di sorveglianza, è applicabile l'art. 579 cod. proc. pen., allo scopo, non altrimenti raggiungibile, di eliminare uno dei due provvedimenti aventi lo stesso oggetto e relativi alla stessa persona.

Infatti l'art. 579 cod. proc. pen., dettato per il caso di più sentenze di condanna (per il medesimo fatto contro la stessa persona), è applicabile, anche al di fuori della pluralità delle sentenze di condanna, a fattispecie diverse che, altrimenti, resterebbero prive di disciplina giuridica. Così quando alcuni giudicati siano di condanna ed altri di assoluzione; così in materia di provvedimenti relativi alle misure alternative alla detenzione, allo scopo di rimuovere uno dei provvedimenti inconciliabili (1).

(1) Giurisprudenza pacifica: v. Cass., sez. I, 8 aprile 1981, Naglieri, in questa Rivista 1982, 1-2, 252. V. anche Cass., sez. I, 19 aprile 1978, Abbate, in Giust. pen. 1978, III, 408.

MAGISTRATURE DI MERITO

Pena detentiva - Condannato definitivo a pena detentiva - Imputato sottoposto agli arresti domiciliari - Liberazione condizionale - Incompatibilità con la misura processuale - Insussistenza - Concedibilità del beneficio (artt. 176 cod. pen.; art. 244 cod. proc. pen.).

Corte d'Appello di Venezia - Ord. 26 ottobre 1984 - Pres. DE LEO - Cond. Despali.

Non vi è inconciliabilità tra la liberazione condizionale e la misura degli arresti domiciliari e pertanto il condannato definitivo a pena detentiva, qualora ricorrano tutte le condizioni volute dalla legge, può essere ammesso alla liberazione condizionale anche se conservi tuttora la posizione di imputato ammesso agli arresti domiciliari, qualora l'esame, che ha portato a concludere positivamente circa il ravvedimento, sia posteriore sia ai fatti di cui alla condanna, sia a quelli tuttora sub iudice, tanto più che le garanzie offerte dalla conseguente libertà vigilata sono addirittura maggiori di quelle offerte dalla custodia presso la propria abitazione.

Omissis

Despali Giacomo è stato condannato con sentenza 24 novembre 1981 di questa Corte alla pena complessiva di anni cinque e mesi otto di reclusione per i reati di porto e detenzione di armi ed esplosivi, rapina e altro nell'ambito del movimento denominato « Autonomia Operaia Organizzata »; ha trascorso in stato di carcerazione il periodo di oltre anni quattro e mesi sei fino al momento in cui è stato ammesso al regime di semilibertà con provvedimento della Sezione di sorveglianza di questo distretto in data 20 settembre 1984 ed altresì ammesso a fruire della liberazione anticipata; in ordine al suo ravvedimento, da esaminare ai sensi dell'art. 176 cod. pen., esprimono parere positivo tutti i dirigenti degli istituti carcerari nei quali il Despali è stato ristretto, compreso quello di Spoleto, dove l'istante ha compiuto un periodo di osservazione ai fini della differenziazione: in sostanza si dà per accertato che il Despali, pur non avendo rinunciato alle sue ideologie (il che non è l'obiettivo della rieducazione), ha completamente mutato indirizzo in relazione alle modalità con le quali propugnarla, rinnegando il ricorso in particolare alla violenza; per quanto attiene al risarcimento del danno, indice normale di ravvedimento, il Despali ha ampiamente dimostrato per documenti di non avere mezzi personali o familiari per realizzarlo.

In termini di diritto il M. di S. ed il P.G., questo ultimo in termini del tutto negativi, hanno accordato delle perplessità, ricorrette da una giurisprudenza in tal senso, in ordine alla concedibilità del beneficio della liberazione condizionale con una forma di custodia cautelare alla quale sia sottoposto il liberando (nella specie il Despali è stato colpito da mandato di cattura per altre cause — associazione sovversiva ed

altro —, in relazione al quale peraltro la Corte d'Assise di Padova in data 21 giugno 1984 ha concesso la custodia presso la propria abitazione).

Ritiene la Corte che detta inconciliabilità non sussista, quantomeno nella misura in cui il fatto per il quale suscita la misura cautelare non sia successivo alla carcerazione di cui si discute. In effetti le garanzie che sono date dalla misura della libertà vigilata che accompagna necessariamente l'irrogato beneficio sono addirittura maggiori di quelle offerte dalla custodia nella propria abitazione, da un lato, e, dall'altro, l'esame, che ha portato a concludere per il ravvedimento dell'istante è posteriore sia ai fatti di cui alla condanna e sia ai fatti tuttora sub iudice, che del resto sono coevi, ed originati dalla stessa matrice.

Ritenuto pertanto che l'istanza sia accoglibile, perché la liberazione condizionale non appare inconciliabile con gli aventi domiciliari per altra causa, ed appare accertato l'avvenuto ravvedimento del condannato, in presenza degli altri requisiti di legge,

P.Q.M.

Ammette Despoli Giacomo alla liberazione condizionale e dispone che costui rimanga sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata fino alla data prevista per la sua scarcerazione per espiazione delle pene.

MISURE ALTERNATIVE E CUSTODIA CAUTELARE EXTRAMURALE: NUOVE QUESTIONI E PROSPETTIVE

La sentenza affronta un problema nuovo, sorto con la introduzione, a mezzo della legge 28 luglio 1984, n. 398, dei c.d. « arresti domiciliari », misura sostitutiva della « custodia cautelare » inframurale degli imputati (1). La decisione merita sostanziale consenso, posto che i fatti per i quali il soggetto si trova agli arresti domiciliari erano coevi o

(1) Si vedano, in dottrina gli scritti di:

CARCANO, « Prime riflessioni sulla nuova legge relativa alla custodia cautelare », in *Giust. pen.* 1984, III, 600; GIORDANO, « Misure alternative alla carcerazione preventiva nella legge 12 agosto 1982, n. 532 », in *Giust. pen.* 1984; DE ROBERTO, « Convalida dell'arresto e misure sostitutive della carcerazione preventiva », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1984, 1134; PIERRO, « Rapporti fra giudice dell'esecuzione e magistrato di sorveglianza nel processo penale », ivi 1984, 983; CUSTODERO, « Il trattamento sanzionatorio », in *Giust. pen.* 1985, II, 568; D'ORTA, « Libertà personale dell'imputato e giustizia cautelare », in *Giust. pen.* 1985, III, 302.

Tra le prime decisioni della Cassazione in tema di arresti domiciliari, si consultino le sentenze: 10 novembre 1984, 7 novembre 1984, 5 novembre 1984, 20 novembre 1984, in *Giust. pen.* 1985, III, 479, 480, 481; 4 settembre 1984, 12 luglio 1984, 5 luglio 1984, 30 luglio 1984, ivi, 1985, III, 341-342; 12 giugno 1984, 16 maggio 1984, 30 aprile 1984, 21 giugno 1984, ivi, 1985, III, 82-83.

anteriori a quelli per i quali era ormai sopravvenuta la sentenza penale irrevocabile.

D'altra parte il giudice procedente aveva evidentemente ritenuto che l'imputato (art. 254, 2° comma cod. pen.) non presentasse pericolo di fuga, che non vi fosse possibilità di nocumento per l'acquisizione delle prove, che fosse esclusa la pericolosità dell'imputato in rapporto alle esigenze di tutela della collettività.

È lecito dubitare soltanto sull'esattezza della affermazione secondo cui la libertà vigilata, cui è sottoposto il liberato condizionalmente, offra garanzie addirittura maggiori a quelle della custodia presso la propria abitazione, specie se nella specie il giudice non ha concesso deroghe al divieto di uscita (art. 254 *quater* cod. proc. pen.).

È da ritenere che il concorso simultaneo della qualità di libero vigilato e di arrestato a domicilio senza possibilità di lasciare il luogo indicato dal giudice, sia un'ipotesi possibile e non incompatibile, ma in concreto è evidente che gli obblighi ordinariamente imposti dal magistrato di sorveglianza (e segnatamente quelli di darsi a stabile lavoro, di non uscire di notte, di non lasciare un certo Comune, di presentarsi periodicamente ai C.C. o alla P.S.), sono di fatto sospesi finché durano gli arresti domiciliari.

La stessa cosa avviene nel caso che al condannato definitivo che sia anche imputato nelle suddette condizioni, venga concessa (cosa ben possibile) una misura alternativa (si veda in questo stesso numero Sezione sorveglianza Venezia, 20 settembre 1984, Despali).

Secondo la disciplina dell'art. 271 cod. proc. pen., così come sostituito dall'art. 2 della legge 287/1984, n. 398, nel caso di concorso di un titolo di condanna definitiva a pena detentiva e di un ordine o mandato di cattura con custodia inframurale, la custodia cautelare non viene sospesa di diritto (essendo stato soppresso l'art. 271 pen. comma cod. proc. pen., così come era stato modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517), ma continua perché i termini di custodia cautelare continuano a loro volta a decorrere, come emerge dall'ultimo comma dell'art. 271 già citato.

Molteplici sono i problemi del coordinamento tra l'istituto dell'arresto « nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura o di assistenza » e quelli della legge penitenziaria del 1975.

La legge del 1975 non poteva certamente regolare un istituto allora impensabile, quello della « custodia cautelare » (allora « carcerazione preventiva ») attuata fuori dal carcere, con identiche finalità e natura, perfettamente equiparata, ma certamente strutturata in modo radicalmente diverso.

In particolare, il controllo nel caso in esame è sottratto al Corpo degli Agenti di custodia ed è affidato o al giudice direttamente che ha concesso la custodia fuori dal carcere o alla Polizia Giudiziaria (art. 254 *quater*, 4° e 5° comma cod. proc. pen.).

L'Amministrazione Penitenziaria, poi, è estranea a tale istituto, come risulta dal preciso tenore dell'art. 25 della legge 398/1984 che, sostituendo l'art. 10 del D.P.R. 666/1955, dispone ora che « nessun

onere grava sulla amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dell'imputato sottoposto alla misura dell'arresto nella propria abitazione... ».

Il legislatore ha precisato che non si considerano luoghi di abitazione o di privata dimora, soltanto le « Comunità terapeutiche o di riabilitazione » che svolgono « funzioni di recupero sociale » senza finalità di lucro e che devono essere individuate con decreti del Ministero di G.G., sentite le regioni interessate, decreti che fino ad oggi non risultano essere stati emessi.

Tutto il resto è affidato alla « gestione privata » della custodia cautelare extra carceraria, con i controlli — saltuari e precari — di cui si è già detto.

Prescindendo quì dalle serie e numerose perplessità sollevate sul piano costituzionale, su quello della politica criminale ed infine su quello strettamente operativo, è necessario segnalare con vigore la necessità di una precisa regolamentazione legislativa dei due circuiti extrapenitenziari che sono stati istituiti senza sufficiente ponderazione, quello presso « luoghi di privata dimora » e quello presso gli uffici della P.G. per gli arrestati in flagranza per reati di competenza del Pretore.

Nulla, poi, ha detto il legislatore circa le funzioni del magistrato di sorveglianza nei confronti degli imputati suddetti. Quì tutto è rimesso alla fantasia degli operatori, purtroppo, e dimostra ancora una volta quanto poco si sia attenti e sensibili ai problemi della magistratura che sovrintende non solo alla esecuzione delle pene ma anche « esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti » (art. 69, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Delle due, l'una: o si ritiene che la legge penitenziaria del 1975 è riferita al solo trattamento attuato negli istituti di pena gestiti dalla amministrazione e allora cessa ogni funzione del magistrato di sorveglianza, in tal modo riducendo la portata dell'art. 69, 2° comma, sopra citato; oppure si sostiene il contrario, tenuto conto che l'istituto della « custodia cautelare » è e rimane unico, essendo stato sdoppiato esclusivamente nelle modalità attuative.

Tale seconda soluzione è certamente la più appagante.

Se la custodia cautelare rimane sempre la stessa e vale come pena espiata a tutti gli effetti, ivi compresi quelli della successiva applicazione delle misure alternative, sarebbe ben strano ed impensabile l'estromissione della magistratura di sorveglianza da tale fase.

D'altra parte l'art. 10 del D.P.R. 666/1955 esclude ora esplicitamente la Amministrazione penitenziaria dai soli doveri del « mantenimento, cura ed assistenza medica » dell'imputato custodito fuori dal carcere, concetti questi che non incidono affatto sul « trattamento » in quanto tale e sulla funzione della magistratura di sorveglianza.

Onde, anche sotto il profilo letterale la tesi quì sostenuta sembra insuperabile.

Certo è che tutto ciò crea dei problemi: si pensi agli imputati appellanti o ricorrenti che devono essere ricoverati in ospedale (art. 11 L.P.), alla concessione di colloqui (art. 18 L.P.) qualora il giudice che

procede abbia posto restrizioni nelle comunicazioni con l'esterno ai sensi dell'art. 254 *quater*, 1° comma cod. proc. pen., ai permessi (art. 30 L.P.).

Quanto al primo caso, non distinguendo la novella tra le varie fasi del processo e quindi tra le varie, possibili posizioni giuridiche dell'imputato, sembra da escludere una sia pure concorrente competenza del magistrato di sorveglianza, posto che è prevalente il parere del giudice che procede a modificare le prescrizioni e ciò ai sensi dell'art. 254 *quater* cod. proc. pen., autorizzando cioè che la custodia venga spostata dalla abitazione ad un luogo di cura.

Ad identiche conclusioni sembra doversi pervenire, ed a maggior ragione, nel caso dei colloqui o contatti con l'esterno, ben risultando chiaro dalla legge la volontà di rimettere ogni decisione al riguardo al giudice che procede.

Resta da vedere quali siano i rapporti tra l'istituto del permesso agli imputati (art. 30, 1° comma, che richiama quanto alla competenza a decidere l'art. 11 L.P.) e le deroghe o modifiche alle prescrizioni (art. 254 *quater*, 3° comma).

Nulla autorizza, sul piano letterale, a sostenere l'esclusione dell'applicabilità dell'istituto del permesso agli imputati agli arresti domiciliari.

Si deve però precisare che tale istituto ha limiti rigorosi (art. 30 1° e 2° comma cod. pen.) che sono del tutto ignoti al sistema di cui agli artt. 254 *bis* e segg. cod. proc. pen. e che la competenza a decidere sul primo caso è del Presidente (il provvedimento è cioè monocratico), mentre nel secondo la decisione non può che essere del giudice (e quindi anche collegiale) che ha concesso la misura sostitutiva della custodia fuori dal Carcere.

Di conseguenza, l'autorizzazione al ricovero non urgente in ospedale dell'imputato non può certo rientrare nelle previsioni del citato art. 30 sui permessi, né in quelle dell'art. 11 L.P.

Occorre quindi un provvedimento ai sensi dell'art. 254 *quater*, 3° comma del « giudice » e quindi, se del caso, del collegio.

Il punto cruciale della nostra indagine consiste nello stabilire quale valenza abbia la custodia cautelare attuata fuori dal carcere ai fini della successiva concessione di misure alternative.

Il sistema attuale è senza dubbio incongruo ed irrazionale. Una volta passata in giudicato la sentenza, l'imputato diviene condannato definitivo ed anche se ha sempre tenuto una condotta rigorosamente osservante delle prescrizioni, viene condotto o ricondotto in carcere a seguito di ordine di carcerazione, né l'organo esecutivo ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. ha possibilità di deroga (salva la ipotesi di cui all'art. 47 *bis* per gli alcool o tossicodipendenti e per certe pene) e salva la facoltà di emettere l'ingiunzione a costituirsi in carcere per le sole condanne inferiori a 6 mesi.

L'ordine di carcerazione deve ora essere spedito, se il condannato non è già detenuto, alla autorità di P.S.; se è già detenuto deve essere informato il Ministero di Grazia e Giustizia affinché sia provveduto alla esecuzione della pena.

È di tutta evidenza la necessità di un aggiornamento dell'art. 581 cod. proc. pen., dovendosi precisare se il condannato agli arresti domiciliari sia da considerare, ai fini dell'inizio dell'esecuzione espiativa, detenuto o non detenuto.

E a tale proposito si evidenzia il grave problema pratico di chi deve « gestire » durante il procedimento la posizione giuridica dell'imputato suddetto: l'ufficio giudiziario o il carcere? Le prassi invalse al riguardo sono le più varie e diverse, né si tratta di una questione meramente formale e di competenza, perché i riflessi sulla fase esecutiva di una errata o carente o mancata documentazione possono essere gravissimi sulla durata della privazione della libertà personale del cittadino.

Anche qui la fretta ha giocato al legislatore un brutto scherzo, non avendo chiarito il punto, riformando l'art. 10 del D.P.R. n. 666/1955 con la legge n. 398 del 1984.

Occorre una precisazione al riguardo; il fascicolo personale dell'imputato agli arresti domiciliari dovrebbe essere conservato e gestito dalla Casa che ha eseguito la scarcerazione, essendo stata l'Amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'art. 10 suddetto, sollevata esclusivamente dall'obbligo di « mantenimento, cura ed assistenza medica ».

Il condannato ai fini dell'affidamento, deve ora essere sottoposto ad una osservazione inframurale di durata non inferiore ad 1 mese (art. 47 L.P.), anche se la pena residua da espiare è modesta o brevissima.

Ai fini della semilibertà deve non solo avere superato la metà pena ma provato di aver compiuto progressi nel trattamento penitenziario inframurale.

Occorre valorizzare la custodia cautelare anche ai fini del « dopo » cioè della esecuzione, premiando (perché no?) coloro che hanno risposto positivamente al beneficio loro concesso, attenendosi alle prescrizioni loro imposte.

In concreto, dovrebbe potersi disporre senza ritorno in carcere:

1) la semilibertà, se la custodia cautelare ha superato la metà pena;

2) l'affidamento, se la custodia suddetta, è stata attuata anche per intero fuori dal carcere per almeno un mese. Tutto ciò se si sono potuti raccogliere elementi sufficienti per ritenere inutile o controproducente una custodia espiativa inframurale del condannato, attraverso informazioni provenienti dai Centri di servizio sociale, dalla Polizia Giudiziaria ed ogni altro accertamento anche di natura peritale, che la Sezione di sorveglianza volesse disporre.

Invero la custodia *extra moenia* può essere concessa dal giudice qualora (art. 254 *bis*, 1° e 2° comma cod. pen.) la misura sia ritenuta « idonea a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento », (esigenze che sono indicate nell'art. 254, 2° comma cod. pen., norma fondamentale in materia), oppure (nel caso di mandato obbligatorio) « risulta evidente che non sussistano le ragioni indicate » nell'art. 254 citato.

La misura è obbligatoria quando si tratta di donna incinta o che allatta la prole, di persone in condizioni di salute particolarmente gravi, di soggetti infradiciottenni od ultrasessantacinquenni (art. 254 *bis*, 3° comma cod. proc. pen.).

La normativa attuale valorizza, inoltre, le condizioni di assoluta indigenza o la necessità di provvedere « ad indispensabili esigenze di vita » (art. 254 *ter*, 2° comma cod. proc. pen.), nel quale caso il giudice può autorizzare l'imputato « ad assentarsi nel corso della giornata ... per il tempo strettamente necessario » ovvero « per esercitare una attività lavorativa ».

Orbene, se poniamo la suddetta disciplina a confronto con quella di cui all'art. 254, 2° comma cod. proc. pen., già esaminata, risulta evidente che, nei casi di scarsa o nulla pericolosità, desunta della personalità dell'imputato poi condannato e dalle circostanze del fatto, « in rapporto alle esigenze della collettività », è ben difficile sostenere che il sistema delle misure alternative non debba essere rivisto ed aggiornato al più presto.

D'altra parte, anche in punto di ricostruzione storica, alla carcerazione *tout court*, tradizionale, è succeduto con la riforma del 1975 un sistema, in parte almeno alternativo, basato su un trattamento penitenziario rieducativo individualizzato approdato a soluzioni in tutto od in parte extra-penitenziarie.

Successivamente, si è giunti ad introdurre un sistema di custodia cautelare, assicurata, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, anche totalmente fuori dal carcere.

Ma la natura, la matrice ideologica e storica dell'istituto rimangono le stesse.

Non si vedono — pertanto — ragioni tali da impedire un allargamento del concetto di trattamento penale rieducativo dal carcere a fuori del carcere. Tanto più che già oggi nell'istituto, ai sensi dell'art. 15, 3° comma L.P. anche gli imputati, a loro richiesta, sono ammessi a partecipare alle attività trattamentali — educative, culturali e ricreative oltre che a svolgere attività lavorative e di formazione professionale.

Né si vedono motivi per ostacolare una naturale evoluzione verso misure alternative alla pena detentiva, intesa esattamente come opportunità di offerta di rieducazione ai sensi dell'art. 27 Cost., applicate senza assoluta necessità di un periodo, più o meno lungo di trattamento *infra murale*.

Per realizzare tale finalità, non potendosi comunque prescindere dalla conoscenza e dallo studio del soggetto, bisogna creare concrete possibilità di controllo, assistenza, recupero fuori dal carcere, valorizzando anche la polizia giudiziaria oltre che gli enti pubblici territoriali (in particolare i Comuni e le U.S.L. e le loro strutture di assistenza socio-psicologica, psichiatrica, ecc.).

In altre parole, bisogna arrivare ad una totale alternativa al carcere anche dal punto di vista strutturale, rendendo possibile l'osservazione della personalità ed il trattamento rieducativo anche al di fuori dell'opera della amministrazione penitenziaria e dei suoi organi.

È un traguardo difficile, forse ambizioso, ma ormai non troppo lontano (come la recente legge 21 giugno 1985, n. 297 sulle tossicodipendenze dimostra) che coinvolge, finalmente, tutta la società libera nei confronti della devianza e del controllo della stessa, duro o soffice che sia o debba essere.

GIANCARLO ZAPPA

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Detenuto differenziato - Inapplicabilità del trattamento - Conseguenze - Buona condotta - Sufficienza (artt. 54, 15 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Sezione di sorveglianza di Milano - 12 giugno 1984 - Pres. MAISTO - Est. ONORATI - Cond. Salerno.

Nei confronti di condannato già sottoposto a regime « differenziato » ed assegnato a sezioni di massima sicurezza, poiché poche o nulle sono state le opportunità offerte ai fini trattamentali, con riferimento ai mezzi indicati dall'art. 15 (frequenti trasferimenti, isolamento, mancanza di operatori penitenziari, di spazi di socialità, di normali colloqui con i congiunti, ecc.), si deve ritenere sufficiente la buona condotta, essendo venuti meno tutti gli altri elementi di valutazione ai fini della concessione della liberazione anticipata (1).

(1) Si veda in generale Cass. 5 maggio 1982, in questa *Rivista* 1982, 3-4, 819 con nota; le sentenze della Corte stessa in fasc. 3-4, 1983, 884 e segg.

La questione è collegata a quei numerosi detenuti che per anni sono stati ristretti nelle c.d. « carceri di massima sicurezza » ed hanno quindi ricevuto un trattamento penitenziario certamente diverso da quello riservato agli altri e non conforme a tutte le norme della legge 354, a volte commettendo anche reati e riportando condanne. Le carceri suddette ora sono state soppresse e si è chiuso un periodo storico; i detenuti sono ora ristretti in istituti o sezioni ordinarie, riuniti per omogeneità di origine interessi, posizione processuale assunta nei confronti del loro passato.

È, per molti, iniziato un percorso a ritroso che consentirà loro in futuro di essere recuperati alla società, percorso fondato su una rigorosa analisi del loro passato, sul rifiuto della violenza e della lotta armata.

Le Sezioni di sorveglianza, pertanto, sono chiamate a stabilire come qualificare, nel quadro complessivo dell'ormai lungo periodo di espiazione, il percorso suddetto ed a dire se la radicale modifica dell'atteggiamento di molti detenuti dell'area politica possa incidere positivamente su tutto l'arco temporale della detenzione, ivi compreso il periodo buio delle « carceri speciali ».

D'altra parte la Suprema Corte ha ormai più volte statuito che occorre l'esame del comportamento e dell'atteggiamento complessivi del detenuto ai fini del trattamento rieducativo, che deve essere valutato nella sua globalità.

Se trattamento rieducativo non v'è stato, ciò non deve pesare sul detenuto, soprattutto se ciò si è verificato in un ben circoscritto lasso di tempo ed è stato seguito da un radicale mutamento, accertato e documentato da un congruo periodo di osser-

Nella lunga detenzione della Salerno, arrestata a Roma il 9 giugno 1975, due sono gli episodi di valenza negativa ai fini del beneficio richiesto e, cioè, una evasione avvenuta il 22 gennaio 1977 dal Carcere di Pozzuoli (v. sent. in atti — pena interamente condonata per D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413) ed il sequestro di una vigilatrice avvenuto sempre nel carcere di Pozzuoli il 24 gennaio 1981 (sent. Tribunale Napoli del 17 novembre 1981 non definitiva). A sua giustificazione la detenuta ha dichiarato che quando fu arrestata, dopo l'evasione ed i cinque mesi di latitanza era incinta e dopo la nascita del figlio fu trasferita alla Casa Circondariale di Nuoro dove rimase quattro mesi in isolamento insieme al bambino, e, quasi a giustificazione del fatto, che l'episodio del sequestro della vigilatrice a Pozzuoli avvenne subito dopo il lungo isolamento in cui era stata sottoposta a Nuoro.

Dopo questi episodi, la Salerno non ha più subito rapporti disciplinari e la stessa Direzione della Casa Circondariale di Pozzuoli, nella relazione riferisce che nell'ultimo periodo trascorso in quello Istituto « si è mostrata osservante dei doveri inerenti al suo stato col mostrare rispetto considerevole per il personale di custodia e chiari segni di ravvedimento ».

Le relazioni negative pervenute dalle Direzioni delle Case Circondariali di Nuoro, Messina, Roma Rebibbia si riferiscono tutte ai primi cinque anni di detenzione che vanno, pertanto, esclusi dal computo della riduzione di pena.

Favorevoli, invece, le relazioni da Pisa, Latina e Voghera fino al 6 maggio 1984, data in cui è stato elevato un rapporto, inviato anche all'Autorità Giudiziaria, a carico della detenuta per aver procurato ecchimosi al braccio di una vigilatrice che, secondo l'istante, tardava ad aprire i cancelli delle celle per la discesa delle detenute nei cortili-passeggio. Non spetta, certo, a questa Sezione il compito di qualificare giuridicamente questo fatto addebitato alla Salerno; né di accertare l'eventuale responsabilità penale; essendo invece competente a valutare il comportamento della detenuta ed a giudicare l'episodio alla luce delle considerazioni esposte.

Come si è già detto, per oltre tre anni, dal febbraio 1981 in poi, il comportamento della detenuta è stato buono e si ritiene illuminante, in tal senso, la relazione della Direzione della Casa Circondariale di Pozzuoli che dà atto di un positivo cambiamento relazionale dell'istante.

Tale condotta è stata mantenuta anche a Voghera prima e dopo l'episodio del 6 maggio 1984, che può considerarsi come meramente occasionale, accidentale ed influente ai fini della presente decisione.

vazione della personalità, attuato in condizioni ambientali normali. La sentenza annotata sembra, pertanto, pienamente da condividere.

Si veda anche Sezione sorveglianza di Reggio C., 24 luglio 1980 e di Brescia 19 gennaio 1982 (in questa *Rivista* 1982, 303 e 309). Sulle c.d. « carceri speciali » si confrontino i documenti e la nota di LA GRECA, pubblicati in *Foro it.* 1983, II 473 a commento degli ordini di servizio dei Magistrati di sorveglianza di Milano 24 gennaio 1983 e di Avellino 11 dicembre 1982, tra di loro contrastanti.

La meritevolezza del beneficio della liberazione anticipata deve essere valutata, infatti, in relazione a tutta la carcerazione che, nel caso di specie, ha avuto un iter abbastanza consueto.

Invero, i primi anni sono stati caratterizzati da una forte reattività all'ambiente carcerario, dovuta in parte alla sua « esuberante personalità » (v. relazione di Latina in atti), in parte a motivi ideologici ed a scelte di gruppo, che non si possono ignorare, ma soprattutto, a motivi familiari e personali (v. nascita in carcere del figlio che ha tenuto con sé per 4 o 5 anni, successiva separazione dallo stesso). Negli anni successivi si forma, invece, una nuova consapevolezza, un atteggiamento più costruttivo, di maggiore partecipazione o, quanto meno, di fattiva disposizione ad essa. Per la concessione del beneficio richiesto, l'art. 54 legge 354/1975 dispone che il detenuto abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione ed il Regolamento di esecuzione specifica, nel 2° comma dell'art. 94, quali siano gli elementi precipui da tenere in conto, e cioè: l'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte al detenuto nel corso del trattamento, l'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari, la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di pena e con i familiari.

Come si evince dalla stessa norma, quindi, la partecipazione all'opera di rieducazione deve essere valutata in concreto ed in relazione, ed alla sua disposizione ed alle possibilità offerte al detenuto.

Nel caso di specie, si ritiene che ben poche devono essere state le opportunità offerte alla Salerno in questi anni di detenzione, trascorsi in gran parte in regime atecnicamente qualificato di differenziazione ed in numerose carceri della penisola.

È facilmente intuibile come i numerosissimi trasferimenti, prima l'isolamento ed il regime di differenziazione, poi, abbiano reso impossibile il trattamento che, a norma dell'art. 15 legge cit. si effettua avvalendosi, principalmente, dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e, agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ma se è vero, come è vero, che la gestione delle carceri di massima sicurezza ha comportato in questi anni anche assenza di operatori penitenziari; impossibilità di svolgere una qualsivoglia attività manuale ed intellettuale (nel carcere di Voghera fino a qualche mese fa, mancava una biblioteca e non venivano consegnati neppure i libri di studio) se i rapporti con i compagni di pena erano inesistenti per l'asserita mancanza di spazi di socialità, ed i rapporti con i familiari limitati a colloqui con vetri divisorii, anche nel caso di figli in tenerissima età, appare chiaro come, per la concessione del beneficio della liberazione anticipata possa, allo stato ritenersi sufficiente la buona condotta, essendo venuti meno tutti gli altri elementi di valutazione.

Pertanto la istanza della Salerno va accolta con riferimento al periodo dal 25 febbraio 1981 (dato successiva al sequestro della vigilatrice a Pozzuoli) al 25 febbraio 1984, pari a sei semestri continuativi di pena per un totale di centoventi giorni di liberazione anticipata.

Misura di sicurezza - Ospedale Psichiatrico Giudiziario - Malattie di mente e pericolosità sociale in atto - Revoca anticipata della misura - Non è possibile - Controindicazioni alla terapia attuata con ricovero coatto - Trasformazione in libertà vigilata con ricovero in istituto idoneo - Affidamento ai servizi psicosociali del territorio - E' possibile (artt. 207e 232 cod. pen.; art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Milano - 29 giugno 1982 - Pres. BITTO - Est. FONTANA - Imp. Franceschini.

Nel caso risulti che la pericolosità sociale del malato di mente possa venire adeguatamente controllata mediante un affidamento ai servizi psicosociali del territorio, la Sezione di sorveglianza, pur non potendo revocare la misura di sicurezza detentiva dell'O.P.G., può trasformarla in libertà vigilata (1).

(1) La decisione è stata impugnata dal Procuratore Generale con ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che il mezzo di gravame fosse convertibile in quello, corretto, dell'appello ai sensi dell'art. 640 cod. proc. pen. ed ha trasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Milano che con sentenza 9 novembre 1983 ha revocato l'ordinanza annotata della Sezione di sorveglianza osservando che alla stessa non era consentito disporre la sostituzione della misura di sicurezza perché l'art. 222 cod. pen. prevede come obbligatorio il ricovero in O.P.G. nel caso di proscioglimento per vizio totale di mente. In stato di totale incapacità risultata versare il prevenuto sia all'epoca del commesso reato che attualmente. La Corte ha aggiunto che il richiamo all'art. 232 cod. pen. non era pertinente trattandosi di norma disciplinante esclusivamente la diversa ipotesi della parziale infermità di mente.

La decisione annotata è condivisibile sul piano psichiatrico e su quello umano ma non su quello giuridico. È vero che spesso il progetto terapeutico attuato in ambito manicomiale è deleterio e si risolve in un completo annientamento del soggetto, ma l'attuale normativa, pur letta alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 110 del 1974 non consente la revoca della misura di sicurezza: infatti la Corte ha soltanto statuito che la presunzione di durata della pericolosità non è più assoluta e vi sono spazi per puntuali verifiche giudiziali dell'evoluzione della situazione concreta. Il che significa che è possibile la revoca della misura in ogni tempo purché la malattia sia cessata o almeno evoluta in una fase di compenso e sia altresì cessata la pericolosità sociale.

La suddetta sentenza non ha spezzato il nesso tuttora esistente tra malattia e pericolosità sociale presunta, così come non lo ha fatto la sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 27 luglio 1982 che ha subordinato l'applicazione della misura al previo accertamento della persistente pericolosità sociale derivante dall'infermità di mente, al tempo dell'applicazione della misura, specie quando vi sia soluzione di continuo tra l'epoca del reato commesso e quella dell'esecuzione della misura.

Anche quanto all'applicazione dell'art. 232 cod. pen. la decisione non può essere condivisa. Fin dall'origine nessuno ha dubitato che la norma si riferisse esclusivamente ai semi infermi di mente. Ove non risulti possibile l'affidamento ad enti o privati che possano adeguatamente provvedere all'assistenza del seminfermo, deve essere disposta l'assegnazione ad una Casa di Cura (Manzini, *Trattato*, volume 3°, pag. 280, Torino 1934).

La relazione Ministeriale al progetto (1°, 276) affermava che la libertà vigilata nei confronti del seminfermo non poteva raggiungere il suo scopo in caso di mancanza di assistenza idonea. In tale ipotesi il giudice doveva ordinare o mantenere la Casa di Cura fino a quando durasse l'infermità o fosse possibile l'affidamento suddetto.

L'art. 648, 2° comma cod. proc. pen. dispone che il Magistrato di sorveglianza deve designare la persona o l'istituto cui affidare il seminfermo di mente e se l'affida-

Con sentenza istruttoria del giudice Istruttore di Milano del 10 giugno 1982 Franceschini Gianfranco nato a Milano il 16 dicembre 1948 è stato prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere dalle imputazioni di maltrattamenti in famiglia e di lesioni continuate commesse in più tempi nei confronti del padre e della madre e, con lo stesso provvedimento è stato ordinato il di lui ricovero in manicomio giudiziario per due anni; di tale misura di sicurezza, con ricorso in data 12 giugno 1982 il padre e la sorella del Franceschini hanno chiesto la revoca — ovvero la trasformazione in misura di sicurezza non detentiva sul presupposto che la perizia d'ufficio esperita in istruttoria concludeva nel senso che l'enunciato giudizio di pericolosità poteva essere riveduto qualora fossero approntate nuove modalità di assistenza da parte dei servizi psicosociali.

Ciò premesso, la domanda viene oggi posta in decisione sulla base dei dati risultanti dalla perizia criminologica svolta dal Prof. Ponti nonché dalla relazione del servizio psicosociale della Provincia di Milano.

Va subito osservato che la perizia psichiatrica in atti attesta l'attuale pericolosità sociale del Franceschini; conseguentemente la misura di sicurezza ora in atto a suo carico non può essere revocata ex art. 2070 cod. pen.

Il Collegio, tuttavia, tenuto conto della peculiarità del caso, non può esimersi da valutare anche la soluzione, proposta quale alternativa alla misura cui il Franceschini è sottoposto, dal Centro Psicosociale della Provincia di Milano sulla premessa che ogni progetto terapeutico attuato nell'ambito di un manicomio giudiziario sarebbe deletario per un paziente come il Franceschini anzi « lo annienterebbe completamente ».

Va invero osservato che la pericolosità sociale dell'internato sembrerebbe manifestarsi esclusivamente in seno alla famiglia posto che la sua reattività violenta, secondo le notizie concordemente fornite dai famigliari, si esercita e si indirizza esclusivamente contro di loro mentre in altri ambienti la condotta appare meglio integrata. In proposito basterà citare i passi della perizia psichiatrica svolta, ove è detto testualmente: « la pericolosità del soggetto, di cui si sono avute da tempo costanti prove, è indirizzata esclusivamente contro le figure dei genitori posto che, nell'ambito dei pur ristretti rapporti sociali in altri ambienti, il paziente non sembrerebbe esser violento. È comunque ben da prevedersi in una prospettiva di immediato futuro il ripetersi di comportamenti aggressivi, anche nel ristretto ambito famigliare: ... potrebbe programinarsi un intervento dei servizi psicosociali al fine di trovargli una diversa sistemazione, che escludendo il paziente

tario viola gli obblighi che si è assunto, è soggetto alla sanzione penale di cui all'art. 650 cod. pen. Al riguardo la relazione ministeriale al cod. proc. pen. (1°, 134) conveniva che la sanzione poteva rendere meno facili gli affidamenti, ma l'adempimento di doveri tanto gravi e delicati non poteva essere abbandonato all'altrui coscienza.

dalla famiglia, gli consenta ugualmente di condurne una esistenza, sia pur assiduamente assistita, in altra situazione ambientale ».

È senza dubbio significativo il fatto che durante i numerosi ricoveri del soggetto ora in clinica ora in ospedale psichiatrico (ricoveri conseguenti ad atti di violenza contro il padre e la madre), il suo comportamento migliorasse immediatamente tanto da essere presto dimesso, ma il suo rientro a casa rinnesca i meccanismi succitati e ricominciava l'iter della violenza.

Ciò posto, se i comportamenti anomali del Franceschini sono prevedibili, per quanto detto, solo nell'ipotesi di un suo reinserimento nell'ambiente familiare — definito per lui « ambito di violenza » — deve senz'altro concludersi che la sua pericolosità sia quanto meno grandemente attenuata durante il suo allontanamento dall'ambiente stesso.

Per le considerazioni esposte il Collegio — prendendo atto che al Franceschini è data attualmente la possibilità di risiedere quale ospite in regime socio-assistenziale presso l'Istituto Paolo Pini di Milano e sotto la vigilanza del Centro di Servizio Sociale della Provincia di Milano (cfr. di chiarazione del dott. Giorgio Alberti in verbale di udienza), anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 232 cod. pen., che consente di affidare il seminfermo di mente ad Istituti di assistenza sociale, in regime di libertà vigilata — senza revocare la misura di sicurezza in atto, ne dispone la sospensione e la sostituzione con la libertà vigilata per il periodo in cui l'Istituto Paolo Pini di Milano ospiterà il Franceschini in regime socio assistenziale ed affida il medesimo Franceschini, nel suddetto periodo, al Centro di Servizio Sociale della Provincia di Milano che, nella sua qualità di ente affidatario avrà cura di assisterlo e seguirlo.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 207 cod. pen. riletto dopo la sentenza n. 110/1974 della Corte Costituzionale, e gli artt. 203 e seguenti cod. pen.:

1) senza revocare la misura di sicurezza del manicomio giudiziario imposta a Franceschini Gianfranco con sentenza istruttoria in data 10 giugno 1982 del G.I. di Milano, ne sospende l'esecuzione e ne ordina la contestuale sostituzione in libertà vigilata nel periodo in cui il Franceschini sarà ospitato in regime socio-assistenziale presso l'Istituto Paolo Pini di Milano;

2) affida la vigilanza del Franceschini durante la libertà vigilata alla Questura di Milano e l'assistenza dello stesso al Centro di Servizio Sociale della Provincia di Milano;

3) fa obbligo al Franceschini di non accedere all'abitazione dei genitori durante la libertà vigilata;

4) ordina che la sostituzione della misura oggi in atto a carico del Franceschini abbia esecuzione solo dopo l'effettivo accoglimento del medesimo da parte dell'Istituto Pini.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Computo della metà pena - Parte di pena estinta per liberazione anticipata - E' tale (artt. 48, 50, 54 legge 26 luglio 1975 n. 354).

Sezione di sorveglianza di Roma - 14 maggio 1982 - Pres. LOMBARDI - Est. IANNINI - Ric. Gario.

Agli effetti della semilibertà facoltativa e del computo conseguente vanno detratte dalla pena irrogata tutte le parti di pena estinte per causa diversa dalla espiazione e quindi anche quella estinta per liberazione anticipata (1).

Omissis

Con istanza del 20 giugno 1981 Gario Arcangelo chiedeva l'ammissione a regime di semilibertà per espiaire la residua pena di cui al titolo in epigrafe indicato.

Dichiarata l'inammissibilità della domanda con decreto presidenziale del 29 giugno 1981 per non avere il Gario scontato la metà della pena, non potendosi a tal fine detrarre i giorni concessi per liberazione anticipata, il Gario proponeva opposizione e chiedeva si desse corso al procedimento di sorveglianza.

Il Collegio in data 28 luglio 1981, su conformi conclusioni del P.G., confermava l'inammissibilità della domanda. Proposto ricorso per Cassazione, la Suprema Corte, confermando la sua giurisprudenza in tema di liberazione condizionale e confermando la sua concezione della liberazione anticipata come causa di estinzione della pena, accoglieva il ricorso, stabilendo in maniera esplicita il principio che agli effetti della concessione della misura alternativa della semilibertà facoltativa, vanno detratte dalla misura della pena irrogata tutte le parti di pena estinte per causa diversa dalla avvenuta espiazione.

Nel caso di specie pertanto, dalla misura della pena irrogata, insieme alle parti di pena estinta per indulto, andava detratta anche quella estinta per la concessa liberazione anticipata e si ordinava il rinvio alla Sezione di sorveglianza di Roma per l'esame del merito.

Nelle more del procedimento sopra descritto, l'istanza dell'interessato diveniva comunque ammissibile ed all'odierna udienza si esaminava la domanda del Gario che veniva ritenuta meritevole di accoglimento.

(1) La decisione richiama senza datarla una conforme sentenza della Suprema Corte, secondo la quale vanno detratte, al fine di stabilire la metà della pena, tutte le parti di pena estinte per causa diversa dalla espiazione e tra queste è da annoverare la liberazione anticipata.

Per altro, si veda Cass., sez. I, 30 novembre 1982 (imp. Secci) in questa *Rivista* 1983, 880 con nota redazionale, che richiama vari precedenti conformi della Corte stessa, secondo cui la pena detratta ai sensi dell'art. 54 O.P. non può considerarsi espia ai fini indicati nell'art. 50. Ne discende che non se ne può tenere conto nel calcolo della metà pena per l'ammissione alla semilibertà.

Di recente e sui vari problemi si veda: BASILE, « Criteri per la concessione della semilibertà », in *Giust. pen.*, 1984, III, 441.

Osserva il Collegio che il detenuto ha per tutta la carcerazione mantenuto condotta esemplare.

Entrato in carcere semianalfabeta, ne esce con una licenza di scuola elementare e con un diploma di elettricista (cfr. ord. Lib. Ant. del 3 giugno 1980).

In istituto ha mantenuto un comportamento riservato ma partecipe al trattamento, impegnandosi nel lavoro di odontotecnico ed occupando il tempo libero in altre attività.

La rispondenza al trattamento è stata premiata con una riduzione pena di giorni 400, da parte della Sezione di sorveglianza di Roma.

Al momento attuale i progressi compiuti dall'istante si ritengono sufficienti per disporre l'ammissione alla semilibertà, allo scopo di favorire ulteriormente il reinserimento sociale.

P.T.M.

Su conformi conclusioni del P.G.;

Visti gli artt. 48, 50 e 71 legge penit., ammette il detenuto Gario Arcangelo per il restante periodo della pena da scontare (e cioè fino al 2 dicembre 1992) al regime della semilibertà per partecipare all'attività di cui sopra fuori dell'istituto con l'osservanza delle prescrizioni e dei concreti orari di uscita e di rientro che saranno stabiliti con il programma provvisorio che sarà adottato dal Direttore dell'istituto di assegnazione cui è affidata la responsabilità del trattamento.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Trasferimento del semilibero ad altra sede - Competenza della Sezione di sorveglianza (artt. 50 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Milano - 18 ottobre 1983 - Pres. BITTO - Est. MAISTO - Cond. Nigretti.

La Sezione di sorveglianza è competente a decidere circa il trasferimento ad altra sede del condannato sottoposto al regime di semilibertà (1).

(1) La presente decisione viene pubblicata perché consente di segnalare una prassi non universalmente accettata. Sui problemi dei rapporti tra Amministrazione e Magistratura di sorveglianza si veda: CANGEMI, « Delimitazione di competenze fra organi dell'Amministrazione penitenziaria e Magistrato di sorveglianza nei casi di semilibertà e di lavoro esterno », in questa *Rivista* 1982, 3-4, 671.

Si tratta di un problema che non risulta aver mai fatto sorgere conflitti a livello di pronunce giudiziali, certo però che non è stato molto trattato ed è tuttora aperto ad entrambe le soluzioni.

La legge - come è noto - afferma che la semilibertà è concessa qualora il condannato abbia compiuto progressi nel trattamento - art. 50 ultimo comma - ed al fine

Rilevato che Nigretti Benito, nato a Cerignola l'1 gennaio 1939, attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Milano, fu ammesso alla semilibertà con ordinanza n. 56/82 della Sezione di sorveglianza di Torino del 18 giugno 1982 in relazione alla pena di anni diciassette di reclusione inflitta con sentenza del 15 marzo 1977 della Corte di Assise di Appello di Milano per omicidio volontario.

Rilevato che il Nigretti ha chiesto di poter modificare l'attività lavorativa in relazione alla quale fu ritenuto idoneo al trattamento in semilibertà e che, trattandosi di lavoro da espletare in altra sede giudiziaria, sussiste la competenza della Sezione di sorveglianza per la valutazione della idoneità del tipo e del luogo di lavoro al reinserimento sociale del detenuto.

Rilevato che il Nigretti, ritualmente citato, è comparso alla odierna udienza; che il P.M. e il difensore hanno concluso come risulta dal processo verbale d'udienza.

Considerato che la permanenza del Nigretti in questo territorio accresce le difficoltà di rapporto familiare a causa della tensione e della delusione che caratterizza i rapporti coi figli.

Considerato che invece il ritorno ad un'attività lavorativa a lui congeniale e nel suo paese d'origine gli permetterà di progredire nel corso del trattamento in semilibertà.

Considerato che non risultano controindicazioni al nuovo inserimento del Nigretti in relazione al reato commesso e che l'inchiesta socio-familiare e le informazioni di P.S. depongono nello stesso senso.

P.T.M.

Visti gli artt. 50, 71 ss. della legge 26 luglio 1975, n. 354, si dispone il trasferimento dell'esecuzione della semilibertà di Nigretti Benito a Cerignola presso la ditta POLFLEX, in Istituto di pena prossimo al luogo di lavoro e la conseguente trasmissione degli atti all'Ufficio di sorveglianza di Foggia.

di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società dalla Sezione di sorveglianza cui spetta anche la revoca della misura.

Manca anche nel regolamento di esecuzione della legge 354 qualunque disposizione al riguardo, a differenza di quanto avviene per l'affidamento (art. 91, 4° e 5° comma).

L'unico caso di sospensione ricordato dalla legge è quello dell'art. 51, 4° comma (denuncia del semilibero per il reato di evasione). Sul punto si veda: ZAPPA, « Brevi note in tema di evasione del semilibero », in questa *Rivista* 1983, 1-2, 404.

Tale sospensione opera *ope legis*, ma ci si chiede se deve essere dichiarata giudizialmente e, in caso affermativo, da quale organo (il Magistrato o la Sezione di sorveglianza?).

La risposta non è facile, ed il problema aperto.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Perdita del lavoro - Presenza di altre alternative - Revoca della misura - Esclusione (artt. 48, 50, 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Milano - 27 novembre 1984 - Pres. MAISTO - Est GIACARDI - Cond. Ieno.

Qualora il semilibero perda il lavoro senza sua colpa la Sezione, prima di procedere all'esame della proposta di revoca, deve indagare ogni possibile soluzione che consenta la sopravvivenza del provvedimento concessivo, specie quando la stessa Direzione dell'Istituto proponga una attività alternativa (per es. assistenza ai genitori anziani) su cui fondare la prosecuzione della semilibertà (1).

Omissis

Ritiene questa Sezione che, prima di procedere all'esame della proposta di revoca, debba essere valutata l'idoneità o meno dell'attività proposta in alternativa a quella per la quale in origine era stata concessa la semilibertà. Se infatti è esatto l'assunto della Suprema Corte per la quale la perdita, anche incolpevole, dell'attività lavorativa o comunque risocializzante comporta la revoca del beneficio è anche vero che, in situazioni siffatte, per non penalizzare eccessivamente il semilibero, compete alla Sezione di indagare ogni possibile soluzione che consenta la sopravvivenza del provvedimento concessivo. E ciò proprio in considerazione del fatto che la situazione a cui è collegata la revoca non è dipeso da un comportamento del beneficiario.

Orbene, tale indagine è tanto più doverosa nel caso in cui sia lo stesso interessato o, come nel caso di specie, la Direzione dell'Istituto responsabile del trattamento, a proporre una attività alternativa su cui fondare la prosecuzione del regime di semilibertà. Questa Sezione dunque deve valutare l'idoneità o meno della nuova attività prospettata. Per far ciò dovrà tenersi conto di tutti gli elementi, vecchi e nuovi, acquisiti e in base a questi formulare un giudizio prognostico ed alla luce di questo valutare la congruità o meno di un programma di trattamento fondato sulla nuova attività. Per Ieno Francesco la prognosi non può che essere favorevole. Occorre infatti rilevare che a carico del medesimo non risultano pendenze. Quelle certificate dalla Procura sono talmente risalenti nel tempo da far presumere la loro definitività.

(1) La decisione è da condividere. Si vedano in questo numero le ordinanze della stessa Sezione 25 settembre 1984, Catapano, per riferimenti. In senso contrario è la Cassazione (27 settembre 1983, sez. IV, Bortolaio, in questa *Rivista* 1983, 880 con nota redazionale che cita l'unico precedente 9 marzo 1982, Ciriaco) e giustamente ricorda che la giurisprudenza della Magistratura di sorveglianza è orientata in modo ben diverso ed agisce non già mediante la revoca della misura, quanto sulla modifica del piano di trattamento, attuata dal Direttore e dal gruppo dell'osservazione, approvato dal Magistrato di sorveglianza.

Questa prassi appare più equa ed agile e non è certamente illegittima; consente altresì alla Sezione di intervenire per la revoca, qualora il soggetto si appalesi in modo definitivo non idoneo e sia fallito ogni tentativo di un utile reinserimento sociale anche in settori non strettamente produttivi.

Dal certificato penale e dallo stesso provvedimento di cumulo si può desumere che Ieno Francesco da molti anni a questa parte non ha più delinquito. Ha beneficiato in passato dell'affidamento in prova al servizio sociale andato a buon fine; durante la detenzione ha sempre tenuto buona condotta impegnandosi in attività lavorative intramurarie; durante il periodo trascorso in semilibertà non ha mai dato adito a rilievi di sorta.

Alla luce di tale prognosi favorevole è da ritenersi idonea la nuova attività prospettata anche se presenta caratteristiche meno definite di quella precedente. La stessa inoltre rientra nella lata prensione del 1° comma dell'art. 48 O.P.

Ritiene pertanto questa Sezione che il regime di semilibertà possa sopravvivere consentendo a Ieno Francesco di trascorrere parte del giorno in Chiesa in Valmalenco dedicandosi all'assistenza dei suoi anziani genitori. Conseguentemente deve essere rigettata la proposta di revoca.

P.T.M.

Visto l'art. 48, 50, 70, 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

Rigetta la proposta di revoca.

Dispone la modifica delle modalità di esecuzione della semilibertà concessa a Ieno Francesco in data 12 dicembre 1983 con ordinanza della Sezione di sorveglianza di Milano e consente al medesimo di trascorrere parte del giorno nel comune di Chiesa in Valmalenco dedicandosi all'assistenza degli anziani genitori.

Ordinamento penitenziario - Cumulo di pene per diverse condanne - Reati ostativi e non ostativi - Semilibertà una volta espiata tutta la pena relativa ai reati ostativi e metà di quella relativa ai reati non ostativi - E' possibile - Pena estinta per liberazione anticipata - E' equiparata alla pena espiata (artt. 47, 2° comma, 48, 50, 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Cagliari - 23 maggio 1984 - Pres. SOLINAS - Ric. Antonicelli.

Una volta espiata tutta la pena relativa ai reati ostativi alla concessione di misure alternative ed espiata metà della pena relativa ai rimanenti reati, comprendendo nella pena espiata quella estinta a seguito di liberazione anticipata, al condannato può essere concessa la semilibertà (1).

(1) Decisione di evidente esattezza se si accetta il principio secondo cui il cumulo è atto amministrativo non vincolante per la Sezione di sorveglianza, che lo può scindere, scorporando le pene già espiate relative a condanne per i reati indicati nell'art. 47, 2° comma. In tal senso si veda Cass. 24 gennaio 1979, Cozzolino, in questa *Rivista* 1980, 656.

La Suprema Corte, e ciò è difficilmente spiegabile, insiste invece nel sostenere il contrario in tema di affidamento (si veda per tutte Cass. 24 marzo 1982, Balido, in questa *Rivista* 1983, 873). Per la contraria giurisprudenza di merito si rimanda a Sezione sorveglianza di Brescia 6 novembre 1984, cond. Nicora, in questo stesso numero.

Rilevato che il detenuto è attualmente in espiazione di condanna di cui al provvedimento di cumulo del 25 novembre 1983 della Procura di Milano, rilevato che, conformemente ai principi sempre seguiti dalla Cassazione, trovandosi come nel caso di specie in presenza di cumulo per vari reati alcuni dei quali ostativi al beneficio della semilibertà, va dichiarata l'avvenuta espiazione delle pene per i reati ostativi: rilevato che per quelli non ostativi è stata espia la metà della pena; considerato che, come risulta dal giudizio del consiglio di disciplina e dalla relazione di sintesi, il comportamento dell'istante è stato improntato a tendenze di risocializzazione. Ed infatti l'Antonicelli durante il periodo iniziale della carcerazione e fino al 1981 commise alcuni fatti di una certa gravità tanto da essere differenziato; da quel momento il suo atteggiamento muta radicalmente e a riconoscimento di questa evoluzione comportamentale in data 23 marzo 1983 la Sezione di sorveglianza gli concede 400 giorni di liberazione anticipata e in data 30 aprile 1983 viene declassificato dal Ministero. La parabola verso il reinserimento è tracciata e le prospettive di comportamento risocializzante sono più che positive e meritano di essere avvantaggiate dalla misura alternativa. Considerato infine che le informazioni negative dei CC. di Massafra, sono superate da quelle in data successiva fruite dal Centro di servizio sociale di Lecce che ha confermato la disponibilità del « Panificio La Madonnina » di Vigliano Vincenzo con sede in Massafra via Montecalvario 18 ad assumere il detenuto.

P.Q.M.

Ammette Antonicelli Francesco al regime di semilibertà sull'espiazione delle pene di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Milano in data 25 novembre 1983. Demanda al Direttore dell'Istituto per il programma e per il trasferimento del detenuto.

Ordinamento penitenziario - Condannato definitivo - Imputato posto agli arresti domiciliari - Semilibertà - E' concedibile - Incompatibilità tra la misura alternativa e misura cautelare processuale - Insussistenza (art. 271 cod. proc. pen.; così come sost. da legge 28 luglio 1984, n. 398 artt. 251, 254, 266 cod. proc. pen.; art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Venezia - 20 settembre 1984 - Pres. DI MAURO - Est. QUATRANO - Cond. Despali.

Il condannato in espiazione di pena è titolare di un vero e proprio diritto al trattamento penitenziario e pertanto in caso di duplice posizione giuridica (anche imputato) prevale lo stato di condannato almeno finché i provvedimenti previsti dall'ordinamento penitenziario non interferiscono sulla posizione di imputato in stato di custodia cautelare. Poiché i c.d.

« arresti domiciliari », pur potendo rivestire il carattere di misura alternativa alla libertà provvisoria, sono concessi qualora il giudice ritiene in concreto essere venuto meno il pericolo di fuga e quello dell'inquinamento delle prove e la loro esecuzione è affidata in sostanza al consenso dello stesso soggetto passivo ed all'efficacia intimidatoria delle conseguenze previste per la sottrazione agli obblighi, è concedibile la semilibertà a chi si trovi nella predetta duplice situazione, rafforzando la misura alternativa, con il rientro serale nella Casa, la garanzia della messa a disposizione del soggetto nei confronti della autorità giudiziaria procedente (1).

Omissis

L'istante è in espiazione della pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione inflitta con sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 24 novembre 1981 a far data 11 marzo 1980.

A carico del predetto risultano peraltro spiccati:

1) mandato di cattura n. 3/80 RMO e n. 183/79 R.A.GI del Giudice Istruttore di Padova in data 26 marzo 1980. Scarcerato il 4 settembre 1981 per decorrenza termini;

2) mandato di cattura n. 4/81 Reg. Gen. e n. 6/81 Reg. Sez. Istr. della Corte d'Appello di Venezia in data 24 marzo 1981. Scarcerato il 4 settembre 1981 per decorrenza termini;

3) mandato di cattura n. 34/84 MG e n. 137/82 R.A.GI del Giudice Istruttore di Padova in data 3 settembre 1982;

4) mandato di cattura n. 1/84 R.G. e n. 41/83 R. Sez. Istr. della Corte d'Appello di Venezia in data 2 febbraio 1984.

In relazione agli ultimi due provvedimenti cautelari la Corte d'Assise di Padova, con ordinanza in data 21 giugno 1984, ha concesso la misura degli arresti domiciliari.

Si pone preliminarmente il problema dell'ammissibilità della istanza di semilibertà. Sarà opportuno all'uopo delineare i termini della questione così come già affrontati dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione prima della introduzione nel nostro ordinamento della misura degli arresti domiciliari in relazione a chi pur essendo in espiazione di una pena detentiva, rivesta nel contempo la posizione di imputato colpito da ordine e mandato di cattura e, come tale, in stato di privazione della libertà personale a disposizione dell'Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento restrittivo.

Le due posizioni, differenti per le esigenze e finalità ad esse connaturate, quella soprattutto di rieducazione e reinserimento sociale da un lato e quella cautelare dall'altro di assicurare lo stato di disponibilità del soggetto nei confronti dell'Autorità giudiziaria procedente, danno luogo in astratto a diversi tipi di trattamento penitenziario e sono fondamento di « stati » giuridici tra loro inconciliabili. Cosicché se nei confronti del condannato corre l'obbligo per l'Amministrazione peni-

(1) Si veda la decisione della Corte d'Appello di Venezia 26 ottobre 1984, Despali, in questa *Rivista*, stesso numero, e la relativa nota.

tenziaria di porre in essere un trattamento rieducativo individualizzato che, sulla scorta dell'osservazione scientifica della personalità, si avvalga principalmente di elementi quali l'istruzione e il lavoro, gli imputati, nei confronti dei quali non sarebbe costituzionalmente legittimo un trattamento rieducativo, sono solo ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative (art. 15 O.P.); così il lavoro è obbligatorio per i condannati (art. 20 O.P.) ma costituisce solo una facoltà per gli imputati (art. 15 O.P.); la differenza fra mercede e remunerazione dei condannati è versata in favore delle vittime del delitto, solo accantonata quella degli imputati e versata agli aventi diritto in caso di proscioglimento o assoluzione oppure in favore delle vittime del delitto in caso di condanna (art. 23 O.P.); gli imputati possono indossare abiti di loro proprietà mentre i condannati a pena superiore ad un anno devono indossare l'abito fornito dall'Amministrazione penitenziaria (art. 7 O.P.).

La inconciliabilità in astratto di siffatte situazioni si risolve, in concreto, con la prevalenza dello status di condannato rispetto a quello di imputato detenuto ed invero chi è sottoposto all'esecuzione di una pena è titolare di un vero e proprio diritto al trattamento rieducativo (che si concreta nella fruibilità delle attività educative che l'Amministrazione penitenziaria deve organizzare all'interno degli istituti e nell'accesso a misure alternative alla detenzione ove siano realizzate le condizioni) che, discendendo direttamente dall'art. 27, 2° comma della Costituzione, non può venir compresso se non nei limiti di ciò che è strettamente indispensabile nel concorso delle pur prevalenti esigenze cautelari. Tale principio non era contraddetto dall'art. 271, 3° comma cod. proc. pen., nella sua formulazione originaria (peraltro ancora vigente in ordine al Despali) laddove, avendo la norma principalmente di mira la disciplina dei termini di custodia preventiva, sanciva, pure sotto questo profilo, la prevalenza del momento della esecuzione della pena rispetto a quello della custodia preventiva; ma pure alla luce della nuova formulazione dell'art. 271 ult. comma cod. proc. pen., così come formulato dall'art. 2 legge 28 luglio 1984, n. 398, non pare esservi dubbio che, seppure « i termini di custodia cautelare, ai soli effetti (del computo della durata) decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza », il regime trattamentale cui deve essere sottoposto chi rivesta tale duplice posizione giuridica sia quello di condannato fino allo spirare della pena in esecuzione.

Tale assunto non è peraltro da nessuno contestato e più volte la Corte di Cassazione ha ribadito il punto laddove ha affermato che, nel caso di specie, la Sezione e il Giudice di sorveglianza possono adottare nei confronti dei condannati soltanto quelli tra i provvedimenti previsti dall'ordinamento penitenziario che non abbiano incidenze o interferenze sulla contestuale posizione del condannato stesso di imputato in stato di custodia preventiva.

Tanto premesso, oggetto dell'indagine deve dunque essere la individuazione dei limiti nei quali può spiegare i suoi effetti il trattamento rieducativo e, in particolare, i limiti nei quali sono concedibili

dalla Sezione di sorveglianza misure alternative alla detenzione nei confronti del condannato che rivesta nel contempo la posizione di imputato colpito da provvedimenti restrittivi della libertà personale a disposizione dell'Autorità giudiziaria. La questione è stata fin'ora affrontata solo con riguardo al caso del condannato colpito da ordine o mandato di cattura e in ordine ad esso, la costante giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione è orientata nel senso della non concedibilità delle misure alternative. Invero in base all'art. 251 cod. proc. pen., per effetto dell'emissione del mandato o dell'ordine di cattura, l'imputato deve essere condotto in carcere e rimanere a disposizione dell'Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. L'esecuzione dell'ordine o del mandato di cattura avviene pure qualora l'imputato sia già detenuto per altro titolo, sia pure con la semplice notificazione dell'atto (art. 266 cod. proc. pen.) producendosi pur sempre gli effetti tipici dei provvedimenti predetti di messa a disposizione dell'imputato nei confronti dell'Autorità giudiziaria che ha ordinato la cattura. Nei confronti di detti soggetti non possono essere adottate le misure alternative alla detenzione che comportano una sottrazione totale o parziale al regime carcerario, infatti l'esecuzione di tali misure alternative comporta una interferenza, e come tale è incompatibile, con la condizione di soggetto in stato di custodia preventiva. Per contro, la detta interferenza non si verifica rispetto alla riduzione di pena ai sensi dell'art. 54 legge 1975, n. 354 e dunque tale misura può essere concessa dalla Sezione di sorveglianza anche al condannato che si trovi contemporaneamente in stato di custodia preventiva quale imputato.

Quid iuris quando « la misura cautelare imposta all'imputato sia quella degli arresti presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora? Tale misura, pur potendo rivestire il carattere di alternativa alla libertà provvisoria, trova la sua più piena espressione quale « correttivo di quello specialissimo e circoscritto divieto stabilito dall'art. 31 della legge 12 agosto 1982, n. 532 di concessione della libertà provvisoria in presenza di taluni titoli di reato » (cfr. Cass. sez. unite n. 8/1984) ed è dunque in definitiva una misura cautelare adottabile nei confronti di chi, pur imputato di reati per i quali la legge presume in via astratta e generale una particolare pericolosità sociale, abbia ritenuto il giudice in concreto esser venuto meno il pericolo di fuga e il pericolo per l'acquisizione delle prove ed essere ridotta la pericolosità dell'imputato (art. 254 cod. proc. pen.). Siffatta misura, pur essendo restrittiva della libertà personale, riveste tuttavia caratteri specialissimi rispetto alla detenzione risolvendosi in una cautela che, lungi dall'avere esecuzione coattiva attraverso l'inserimento del soggetto in una struttura penitenziaria che ne assicuri la disponibilità nei confronti dell'Autorità giudiziaria procedente a prescindere dalla sua concreta volontà, resta affidata in definitiva, quanto all'esecuzione, al consenso dello stesso soggetto passivo e all'efficacia intimidatoria delle conseguenze di un eventuale sottrazione agli obblighi imposti. Il contenuto concreto della misura stessa può dilatarsi fino a prevedere che l'imputato possa assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle indi-

spensabili esigenze di vita ovvero per esercitare un'attività lavorativa (art. 254 *quater*, 2° comma cod. proc. pen.).

Nel caso concreto il Despali è stato ammesso al regime degli arresti disciplinari dalla Corte d'Assise di Padova, ritenuto il venir meno del pericolo di fuga e di « ogni pericolo per l'acquisizione delle prove », nonché il mutamento degli orientamenti di vita del soggetto; il permanere della presunzione astratta di pericolosità in ordine ai reati ascritti, e che si esprime nel divieto di concessione della libertà provvisoria, giustifica peraltro l'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari, e tuttavia la situazione determinatasi appare compatibile con la concessione di misure alternative alla detenzione e con la effettiva esecuzione di esse, condividendo tali ultime misure, con quella degli arresti domiciliari, il carattere di modi di espiazione della pena non eseguibili coattivamente ma piuttosto affidati al consenso attivo del soggetto e all'efficacia intimidatoria della revoca del beneficio. E appare in particolare eseguibile il regime di semilibertà che, con l'obbligo di rientro serale nell'Istituto penitenziario, lungi dall'interferire in termini di incompatibilità, rafforza addirittura la garanzia della messa a disposizione del soggetto nei confronti dell'Autorità giudiziaria precedente.

Sul piano del merito, appaiono totalmente realizzate le condizioni di legge e peraltro questa Sezione di sorveglianza ha già concesso al condannato la riduzione di pena per liberazione anticipata sul piano di un giudizio di partecipazione all'opera di rieducazione più ampio di quello necessario per l'accoglimento della istanza in esame; il soggetto ha infatti mantenuto nel corso della detenzione un comportamento caratterizzato da un atteggiamento di accettazione, sia pur legittimamente critico, delle regole della vita penitenziaria, si è impegnato nello studio e sembra aver maturato, più in generale, un mutamento degli orientamenti di vita, soprattutto sul piano di un nuovo e diverso modo di esprimere e manifestare le proprie convinzioni politiche. L'assenza di precedenti penali e la presenza di buone prospettive occupazionali consentono inoltre la formulazione di una prognosi favorevole, non contraddetta dalla circostanza delle gravi pendenze penali in ordine alle quali il giudice precedente ha in sostanza formulato un giudizio di ridotta pericolosità.

Deve dunque accogliersi l'istanza e ammettere il Despali al regime di semilibertà per lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze del consorzio « Venezia nuova » San Marco 3976 Ramo contarina-Venezia; nel corso della semilibertà il soggetto potrà inoltre proseguire gli studi universitari e assistere la madre in precarie condizioni di salute, attività tutte segnatamente utili al reinserimento sociale.

P.Q.M.

Visto l'art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354, accoglie l'istanza e ammette il richiedente al regime di semilibertà per lo svolgimento delle attività di cui in motivazione.

Manda al gruppo di osservazione e trattamento competente per la redazione del programma di trattamento.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Lavoro - Non è indispensabile - Attività utile al reinserimento sociale - Necessità (artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Milano - 25 settembre 1984 - Pres. Est. MAISTO - Cond. Catapano.

Nel caso di soggetti detenuti pensionati ed in età avanzata la Sezione di sorveglianza deve soltanto verificare se abbiano compiuto progressi nel trattamento e se sia possibile il loro reinserimento socio-familiare. Diversamente opinando si finirebbe con richiedere al soggetto un comportamento inesigibile (1).

Omissis

L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è inammissibile in quanto la pena inflitta al Catapano è superiore a quella che ne consente, previa valutazione del merito, la concessione. L'istanza di liberazione anticipata è inammissibile, mancando il presupposto dell'espiazione di semestri di pena detentiva da valutare, in quanto il Catapano ha già ottenuto riduzioni della pena per effetto delle decisioni di altre Sezioni di sorveglianza ed inoltre ha inoltrato analoga istanza alla Sezione di sorveglianza di Bologna.

L'istanza di semilibertà deve essere rigettata non avendo il condannato compiuto progressi nel corso del trattamento ed apparendo altamente problematico il suo reinserimento nella società. Questi due elementi di valutazione sono i soli ai quali la Sezione possa far riferimento in caso di condannati di età avanzata e pensionati che non siano più in grado di prospettare un'attività lavorativa, utile al reinserimento sociale, al fine di ottenere una misura alternativa alla detenzione.

Vero è che l'art. 48 della legge n. 354/1975 consente la concessione della semilibertà anche in caso di prospettazione di un'attività comunque utile al reinserimento sociale del condannato, ma appare ovvio che tale presupposto di merito non debba necessariamente verificarsi nella fattispecie dell'istante che versi in età avanzata ed in precarie condizioni di salute in quanto, diversamente opinando, si richiederebbe, contro natura, un comportamento inesigibile del condannato.

Esclusa quindi la necessità della sussistenza del presupposto di merito di cui all'art. 48 cit., e verificatasi la sussistenza del presupposto di legittimità di cui al 2° comma dell'art. 50 della legge n. 354/1975,

(1) Massima di evidente esattezza. La Sezione deve valutare caso per caso ed in concreto i progressi nel trattamento e, d'altra parte, la misura è concedibile al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società (art. 50, ultimo comma). Consiste nel trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto « per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale » (art. 48, 1° comma).

Si veda per riferimenti Cass. 17 dicembre 1979, in questa *Rivista* 1981, 166. Non risultano precedenti in termini.

occorre solo verificare la sussistenza dei due presupposti di merito dianzi citati, di cui all'ultimo comma dell'art. 50 della legge n. 354/1975.

Orbene, a giudizio di questa Sezione, il Catapano non appare meritevole della concessione della semilibertà in quanto, innanzitutto non dispone di prospettive e di stabili punti di riferimento per trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto di pena, con l'obiettivo di un graduale reinserimento sociale e, in secondo luogo, non è provato il progresso compiuto nel corso del trattamento. Infatti, quanto al primo requisito, basta notare che nessuno dei tre figli (tutti adulti maturi) intende prendersi in cura il padre, a causa del suo carattere e del suo comportamento, al di là della comprensibile reazione all'uxoricidio e, d'altra parte, lo stesso Catapano non ha fornito un'indicazione circa il luogo in cui trascorrerebbe il tempo fuori dell'istituto di pena.

Per quanto riguarda poi l'evoluzione della personalità del condannato per uxoricidio per effetto del trattamento penitenziario, a giudizio di questa Sezione, recenti episodi rivelano una personalità fortemente aggressiva, nonostante l'età avanzata.

Il Catapano infatti, come risulta dalle dichiarazioni del figlio primogenito, che lo ospitò in occasione dell'ultimo permesso concessogli dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, « minacciò lo stesso figlio e fece proposte oscene alla nuora » (cfr. inchiesta sociale del 31 agosto 1984).

Pena - Sanzione sostitutiva - Semidetenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - E' possibile - Condizioni (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; legge 24 novembre 1981, n. 689).

Sezione di sorveglianza di Brescia - 10 aprile 1984 - Pres. ZAPPA - Est. BONIFAZI - Cond. Zambelli.

Le misure sostitutive alla pena detentiva, introdotte con la legge 689 del 1981, non sono incompatibili con le misure alternative di cui alla legge 354 del 1975. Le prime hanno natura di strumenti sanzionatori di tipo penale e contenuto più intensamente afflittivo delle seconde (in particolare la semidetenzione rispetto alla semilibertà e la libertà controllata rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale). E' pertanto — anche in mancanza di un esplicito divieto di legge in materia — possibile concedere l'affidamento in prova al servizio sociale sia ai semidetenuti che ai liberi controllati, sempreché — si intende — sia trascorso il periodo di osservazione trimestrale di osservazione scientifica della personalità e la Sezione sia in possesso di tutti gli elementi necessari per una completa valutazione del caso (1).

(1) La decisione, che non ha precedenti esiti, solleva il problema irrisolto del coordinamento tra il sistema delle misure alternative del 1975 e quello delle misure

Omissis

La questione che si pone all'esame in questa sede riguarda la possibilità o meno di applicare la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale sulla predetta sanzione sostitutiva.

«Prima facie», stando alla definizione delle misure ivi introdotte che si ricava dalla legge 354/1975, per cui esse sono previste come sanzioni alternative alla detenzione, sembrerebbe doversi concludere in senso negativo.

Senonché la questione merita qualche approfondimento, in ragione di talune considerazioni attinenti alla natura ed alla finalità delle predette misure, e di quelle sostitutive nonché alla sostanza dell'ipotesi in esame.

Secondo i principi informativi dell'attuale ordinamento penitenziario, le sanzioni alternative hanno funzione prevalentemente risocializzante e solo in misura attenuata carattere affittivo, tant'è che ad esempio si discute se l'affidamento in prova non possa essere considerato un vero e proprio beneficio rispetto alla pena detentiva. Tali misure, cioè, pur partecipando parzialmente dei caratteri della sanzione penale, si differenziano notevolmente da questa, oltreché da quella particolare, massima sanzione costituita dalla pena detentiva.

In altri termini, sul piano strettamente giuridico non appare azzardato sostenere che esse, possano, in senso lato, essere intese come altrettante alternative alla sanzione penale in sé considerata, ivi comprese le cosiddette pene sostitutive.

Per queste ultime, infatti, è pacifica la natura di strumenti sanzionatori di tipo penale, ancorché sostitutivi della detenzione, i quali tra l'altro presentano carattere a volta anche marcatamente affittivo, tendendo più che altro a predisporre idonei mezzi di controllo della condotta esterna del condannato prima ancora che essere finalizzati al reinserimento.

sostitutive del 1981 e ripropone la questione delle differenze e delle analogie tra i due sistemi. Si veda, per riferimenti, in dottrina sulle misure sostitutive e sulla loro natura: SCARPA, «Sospensione condizionale delle sanzioni sostitutive applicate ai sensi art. 53 legge 689», in *Giust. pen.* 1982, II, 52; COPPETTA, «In tema di sospensione delle pene sostitutive», in *Giust. pen.* 1982, II, 368; GUARINO, «Sanzioni sostitutive delle pene brevi e sospensione condizionale», in *Giur. merito* 1982, II, 610; PADOVANI, «Sanzioni sostitutive e sospensione condizionale della pena», in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1982, 494; CUSTODERO, «Il trattamento sanzionatorio: osservazioni e alternative e sanzioni proposte di misure sostitutive», in *Giust. pen.* 1985, III, 302; MORELLO, «Le sanzioni sostitutive di pene detentive», in *Giust. pen.* 1982, III, 427; DOLCINI, «Le sanzioni sostitutive applicate in sede di condanna - profili interpretativi, sistematici e di politica criminale del capo III Sez. II della legge 689», in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1982, 1930; MANTOVANI, «Sanzioni alternative alla pena detentiva e prevenzione generale», in *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, a cura di ROMANO e STELLA, Bologna, 1980; GRASSO, «La riforma del sistema sanzionatorio: Le nuove pene sostitutive della detenzione di breve durata» in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, pag. 168, a cura di GREVI, Bologna, 1982; RAMACCI, *La riforma dell'ordinamento penitenziario e le modifiche al sistema penale*, Siena, 1982; CERULLI, «Primi spunti sulle sanzioni sostitutive», in *Giust. pen.* 1982, III, 187.

Già, dunque, sotto questo primo profilo le misure alternative e le sanzioni sostitutive si pongono su piani differenti, così come diversi sono i presupposti e le fasi processuali in cui trovano applicazione.

Le sanzioni sostitutive attengono al momento cognitivo del giudizio, mentre le misure alternative sono applicate nel corso dell'esecuzione, sulla base di criteri di valutazione che in linea di massima non possono venire in considerazione nella fase precedente, riguardando prospettive di trattamento individualizzato in relazione alla condotta del soggetto posteriori alla condanna. Ciò per sottolinearne ancora l'intrinseca diversità rispetto alle pene sostitutive, le quali sono applicate semplicemente in relazione all'entità della pena detentiva inflitta, all'assenza di precedenti giudiziari ostativi e ad una prognosi favorevole da parte del giudice circa la futura osservanza delle prescrizioni imposte. Del resto anche per quanto riguarda i contenuti prescrittivi emergono sensibili differenze: ad esempio, la semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno in istituto nonché il ritiro del passaporto e la sospensione della patente di guida, mentre invece per la semilibertà possono essere previsti orari entro certi limiti elastici e nessun impedimento sussiste circa l'uso della patente di guida; inoltre, per i semiliberi sono previste licenze e la revoca della misura, a parte i casi di condanna per evasione, viene ordinata solo allorché la condotta del soggetto non si appalesa idonea al trattamento, mentre per i semi-detenuti il regime delle sospensioni di cui all'art. 69 legge 689/1981 appare più restrittivo e fiscale rispetto alle licenze, ed è sufficiente a determinare la conversione nella pena detentiva sostitutiva.

Come si vede, dunque, senza dubbio la semidetenzione presenta contenuti maggiormente restrittivi per il condannato che non la semilibertà, a conferma di quanto già detto circa la ratio diversamente affittiva delle predette sanzioni, tanto che la stessa diversa definizione del legislatore (semi-detenzione/semi-libertà) sembra assumere valore ulteriore di una semplice distinzione terminologica, stando invece a significare un diverso rapporto del condannato con l'esterno. Notevoli appaiono anche le differenze di regime tra la libertà controllata e l'affidamento in prova al servizio sociale.

La prima, oltre alla già ricordata sospensione della patente di guida, comporta in ogni caso il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza e l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso l'Autorità incaricata dalla vigilanza, mentre le prescrizioni inerenti all'affidamento sono sicuramente meno tassative per quanto attiene in particolare, ai rapporti col C.S.S.A. ed alla libertà di locomozione (circa quest'ultimo punto, nessuna limitazione e prevista riguardo l'uso della patente).

La conclusione che si può trarre da questa pur sommaria analisi comparativa è che il trattamento derivante dall'applicazione delle misure alternative è senza dubbio più favorevole per il condannato rispetto a quello inerente alla pena sostitutiva. Pertanto anche in linea di principio, sotto il profilo del « favor rei », mal si giustificerebbe una esclusione a priori della possibilità di applicare la semilibertà o l'affidamento in alternativa, rispettivamente, alla semidetenzione od

alla libertà controllata. Né del resto tale possibilità è espressamente esclusa dalla legge: l'unica norma che contiene un accenno ai rapporti tra misure alternative e sanzioni sostitutive è l'art. 67 legge 689/1981, il quale si limita semplicemente a prevedere che l'affidamento e la semilibertà sono esclusi per le pene detentive derivanti da conversioni ai sensi dell'art. 66. D'altronde, il silenzio normativo sul punto non esime dal ricercare, nella pratica applicativa, un certo coordinamento al fine anche di riportare, per quanto possibile, ad organicità un sistema sanzionatorio per la verità alquanto disarmonico.

In linea di diritto esistono pertanto, a parere di questa Sezione, valide argomentazioni a sostegno della tesi della compatibilità tra le misure alternative e le pene sostitutive, purché ovviamente risultino in fatto i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicabilità delle prime. Nel caso di specie, si deve in particolare valutare se esistono elementi di valutazione della personalità del soggetto che consentano la concessione dell'affidamento in prova.

Riguardo lo Zambelli, l'osservazione scientifica della personalità pur non attenendo all'attuale periodo di semidetenzione (iniziato il 21 marzo 1983, data di dimissione per espiazione di pena detentiva) è stata espletata nel corso della precedente detenzione, con relazione di sintesi finale risalente precisamente al 21 aprile 1983. Le conclusioni dell'équipe, pur evidenziando una personalità contraddittoria e non facilmente decifrabile, si esprimono in senso favorevole ad una « soluzione adeguata rispetto ad un futuro programma di reinserimento », adombrando l'opportunità di agevolare per quanto possibile un graduale contatto con l'esterno. Tale favorevole indicazione, pur non potendo essere allora utilizzato ai fini della concessione di una misura alternativa extramurale trattandosi di condanna per rapina, può ben essere positivamente valutata al momento attuale, ancorché a distanza di circa un anno dall'espletata osservazione.

Va infatti considerato che nel frattempo la condotta penitenziaria dello Zambelli non ha in alcun modo disatteso le anzidette indicazioni di trattamento, tanto da consentire, tra l'altro, la concessione della liberazione anticipata per l'intera detenzione spettante (giorni 180 complessivi).

A ciò si aggiungano considerazioni di opportunità legate al lungo periodo di pena espiato e quindi agli effetti deteriori che un ulteriore contatto, ancorché breve e parzialmente segregante, con l'ambiente detentivo potrebbe determinare sulla personalità dello Zambelli, tenuto altresì conto della non particolare gravità del reato cui si riferisce la condanna.

Ordinamento penitenziario - Pena detentiva non superiore a mesi tre - Affidamento in prova al servizio sociale - Non è ammesso -
Questione di costituzionalità - Non è manifestamente infondata
(artt. 3 e 27 Cost.; art. 47, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Brescia - 10 aprile 1984 - Pres. ZAPPA - Est. BONIFAZI - Cond. Dorici.

Non è manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 47, 3° comma O.P. nella parte in cui impedisce alla Sezione di sorveglianza di accogliere istanze di affidamento in prova al servizio sociale, per condanne non superiori a tre mesi di reclusione o di arresto, in mancanza del periodo minimo di osservazione scientifica della personalità perché ciò lede il principio di parità di trattamento, ponendo i condannati a pene brevi o brevissime in condizione deteriore rispetto agli altri, tanto più che la osservazione può essere sostituita con notizie aliunde pervenute alla Sezione, e perché toglie alle pene suddette, nelle quali si ravvisa in genere una minore pericolosità del condannato, ogni possibile funzione risocializzante.

Omissis

Nel caso in esame non può farsi luogo alla concessione immediata dell'affidamento in prova al servizio sociale, ostandovi il 3° comma dell'art. 47 legge 354/1975, a tenore del quale il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità del detenuto condotta per almeno tre mesi in Istituto.

L'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione è uniforme in tal senso (v. per tutte, Cass. 4 ott. 1977, I Sez. Pen., Di Paola; Cass. 13 gennaio 1978, Serreno e, da ultima, sentenza n. 1430/83, mass. n. 177077), ritenendosi che l'acquisizione di dati precisi sulla personalità con criteri scientifici, per un congruo periodo di tempo e ad opera di personale specializzato, sia indispensabile per la formulazione di una favorevole prognosi circa il successivo comportamento del condannato, la quale costituisce imprescindibile valutazione ai fini della concessione del beneficio.

Va detto subito che tale conclusione appare sufficientemente corretta sul piano interpretativo letterale e sistematico, nonché in riferimento alla « ratio » fondamentale dell'istituto dell'affidamento, individuabile nell'elezione di efficaci strumenti di controllo extramurale nel quadro della c.d. individualizzazione del trattamento.

Meno accettabile, invece, è la conseguenza che da ciò deriva come necessario corollario, vale a dire l'esclusione della misura alternativa in questione per le pene detentive brevi (pari od inferiori ai tre mesi) non essendo in tali casi di fatto esperibile l'osservazione trimestrale della personalità da cui trarre i necessari elementi di valutazione. Sul punto tuttavia, può per inciso osservarsi che non sono mancate alcune decisioni di merito delle Sezioni di sorveglianza le quali hanno ritenuto di poter validamente desumere elementi di valutazione, ai fini della prognosi favorevole sulla condotta e quindi della decisione, anche nel caso dell'attività di osservazione, cioè senza che questa si dovesse rigorosamente tradurre in una serie di accertamenti specifici ed in una formale relazione finale di sintesi. È bene precisare, peraltro, che nella maggior parte di tali casi comunque si trattava di periodi di detenzione congruamente protratti per diversi mesi. Ad avviso di questa Sezione, tuttavia, in ipotesi del tutto peculiari si potrebbe addirittura pervenire all'affidamento sulla base, pressoché esclusivamente, di ele-

menti desunti « aliunde » e portati a conoscenza dell'organo decidente anche a prescindere dall'osservazione vera e propria, sempreché ovviamente si tratti di dati oggettivi e soggettivi inequivoci e attendibili, in sintonia con la ratio dell'istituto dell'affidamento.

Il problema sorge nella misura in cui tale ultima possibilità non è in alcun modo prospettata dalle norme vigenti ma anzi, appare preclusa sul piano interpretativo e allorché l'osservazione della personalità del detenuto non sia in concreto espletabile trattandosi, come nel caso di specie di pene brevi, pari o inferiori al periodo minimo prescritto dalla legge per l'attività dell'équipe penitenziaria. La conclusione già accennata che ne discende presenta, ad avviso della Sezione, taluni profili di incostituzionalità che si impone a questo punto illustrare.

Un primo profilo è stato già evidenziato con ordinanza 17 febbraio 1977 della Sezione di sorveglianza di Ancona con riferimento alla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi nei confronti di condannati a pene detentive inferiori a tre mesi, i quali resterebbero ingiustamente esclusi dall'applicazione della misura alternativa. Allo scopo di evitare tale conseguenza, la Sezione aveva ritenuto di adottare con effetto immediato un provvedimento di affidamento (in relazione ad una condanna a mesi tre di arresto), interpretando la disposizione letterale dell'art. 50 legge pen. come deroga al 3° comma dell'art. 47, nel senso di consentire il predetto beneficio prescindendo dall'osservazione trimestrale.

La Cassazione, in sede di ricorso avverso l'ordinanza, ha recisamente respinto siffatta interpretazione (v. sent. 4 ottobre 1977, già citata) osservando, per quanto attiene al dubbio d'incostituzionalità, che la diversità di disciplina normativa trova fondamento nella diversa durata delle pene e nella impossibilità per la più breve di esperire l'osservazione della personalità del condannato, presupposto indispensabile per l'applicazione della misura alternativa. L'argomentazione, ad una prima valutazione, appare di per sé lineare: una volta fissato da parte del legislatore un criterio di discriminazione dato dalla diversità di durata della pena, risulta legittimo il differente trattamento delle situazioni discriminate, poiché il principio di equaglianza postula identità di trattamento a parità di situazioni. Questo sul piano astratto. Senonché nella sostanza, rimane da verificare se un siffatto criterio sia sufficiente a garantire il medesimo trattamento in situazioni uguali e non si risolva, invece, in una mera petizione di principio — allorché si postula che fattispecie concrete relative ad una pena di uguale durata siano da ritenere comunque identiche e viceversa.

Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso di due condannati alla stessa pena dei quali uno possa ottenere l'affidamento perché espletata l'osservazione e all'altro vada invece negata per non esservi stato sottoposto o non averla completata per circostanze contingenti ed a lui non imputabili, o, ancora, all'ipotesi in cui, pur trattandosi di pene di diversa durata, nei confronti dei soggetti interessati siano stati raccolti dati personali ed oggettivi sostanzialmente identici, per l'uno a seguito di osservazione, per l'altro sulla base di fonti diverse ma ugualmente attendibili (ad esempio, indagini socio-familiari, notizie anam-

nestiche, informazioni dei C.C. e così via). La conclusione dovrebbe essere, in entrambi i casi, l'inattuabilità di un medesimo trattamento alternativo individualizzato; il che appare inaccettabile perché iniquo. Se è vero, come correttamente afferma anche la Cassazione, che l'osservazione della personalità è funzionalmente collegata con la particolare natura dell'affidamento in prova al servizio sociale, è però anche vero che non si può negare ogni rilievo a dati riguardanti comunque la personalità dell'individuo ancorché « aliunde » raccolti perché ciò appare in contrasto proprio con la più volte richiamata ratio dell'istituto e con le esigenze di garanzia del principio di uguaglianza.

Sotto quest'ultimo profilo, è ravvisabile dunque d'Ufficio una questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, 3° comma legge 354/1975, in relazione all'art. 3 Cost., nella misura in cui, prevedendo come presupposto imprescindibile dell'affidamento l'osservazione trimestrale della personalità, esclude a priori dal beneficio i soggetti condannati a pene detentive pari o inferiori a tre mesi per i quali la osservazione non è esperibile, ovvero altri per i quali essa non sia stata di fatto espletata, pur essendo possibile, casi in cui la Sezione di sorveglianza possa disporre aliunde di validi elementi di giudizio. Sul punto, del resto, vale la pena richiamare, realisticamente, il quadro delle situazioni di fatto in cui sovente si svolgono le attività dell'équipe dell'osservazione, caratterizzato da carenze, disfunzioni e ritardi non certamente imputabili ai destinatari dell'attività e che (pur non strettamente pertinenti ai termini giuridici della questione posta in questa sede) non possono non suggerire correttivi e rimedi, non solo di fatto ma anche riconoscendo all'occorrenza il dovuto rilievo e strumenti alternativi all'osservazione. Ma è soprattutto sotto l'aspetto della funzione « risocializzante della pena che la norma dell'art. 47, 3° comma, ord. pen. presenta i maggiori dubbi di legittimità per contrasto con l'art. 27 Cost. La finalità rieducativa, infatti non può non essere riferita anche alle pene detentive brevi, perché anche ad esse sono indubbiamente riferibili gli effetti potenzialmente pregiudizievoli e desocializzanti connessi alla detenzione, ancorché non protratta a lungo.

Inoltre la predetta finalità non deve essere vista — ad avviso della Sezione — esclusivamente nell'ottica interna al carcere bensì anche con riferimento alle prospettive di reinserimento estramurale. Ed è proprio in forza di tali prospettive che l'affidamento in prova al servizio sociale costituisca uno strumento alternativo particolarmente incisivo, in quanto ampiamente favorevole al condannato, a prescindere dall'entità della pena.

Del resto la tendenza a ridurre l'incidenza negativa delle pene detentive limitate nel tempo è confermata — sul filo, si direbbe, di una continuità di principi con lo spirito della riforma penitenziaria — dalla stessa legge n. 689/1981 sulla depenalizzazione, attraverso l'individuazione di strumenti sanzionatori sostitutivi che pongono il condannato in rapporto immediato con l'esterno in alternativa, ab origine, alla detenzione.

Si consideri inoltre che le pene detentive particolarmente brevi riflettano, almeno in linea di massima, una minor gravità del reato

commesso e sono sintomo di un ridotto grado di pericolosità sociale dell'autore. Ancor meno si giustifica, pertanto, l'esclusione di una misura alternativa particolarmente favorevole quale l'affidamento sotto l'aspetto della funzione retributiva della pena e di esigenze di difesa sociale; profili, questi, che del resto codesta Corte ha debitamente evidenziato allorché si è pronunciata in ordine alla scelta legislativa di escludere determinati tipi di reati dall'ambito di applicabilità delle misure alternative (sent. n. 107 del 7 luglio 1980).

Non si vede, infatti, quale giustizia retributiva sia quella che grava con le forme di espiatione più afflittive il reo giudicato meritevole di più lieve condanna né quali preminenti esigenze di prevenzione e difesa sociale, pur costituzionalmente garantite, debbano essere ritenute prevalenti sulla funzione risocializzante della pena, nelle ipotesi sin qui configurate.

Alla luce di tali considerazioni, appare dunque non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, 3° comma legge 354/1975, nei termini già prospettati, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost..

La questione è da ritenere altresì rilevante ai fini della decisione nel presente procedimento, poiché dalla soluzione adottata ne deriverebbe l'applicabilità o meno di una misura alternativa, allo stato non concedibile. In altri termini, la concreta incidenza della questione è motivata dal fatto che, non essendo essa al momento definita, l'unica misura alternativa applicabile immediatamente potrebbe essere in ipotesi la meno favorevole semilibertà, in luogo del possibile affidamento.

Del resto, in tema di normativa penitenziaria il concetto di rilevanza non deve essere logicamente inteso nel senso di utilizzabilità dell'eventuale pronuncia della Corte Cost. nel giudizio in corso. In caso contrario, infatti, poiché la pendenza di una questione di legittimità costituzionale non sospende l'esecuzione della pena, considerato anche il notevole lasso di tempo che può intercorrere sino alla decisione da parte della Corte, ne deriverebbe in pratica l'improponibilità di ogni questione concernente l'applicazione o l'esecuzione della pena detentiva.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione scientifica della personalità - E' obbligatoria - Mancanza per difetto dell'Amministrazione - Irrilevanza ai fini del decidere (artt. 47, 13, 62, 71 bis legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Milano - 2 maggio 1984 - Pres. Est. MAISTO - Cond. Sgarrella.

Verificatosi il presupposto della presenza in carcere per almeno tre mesi ed inutilmente richiesta alla Casa la relazione di sintesi della osservazione della personalità del condannato, la Sezione di sorveglianza di fronte all'omissione di una attività obbligatoria da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, non può rigettare la domanda perché — in tal

modo — sarebbe posta in condizione di non esercitare le proprie funzioni a causa di ritardi e carenze di altri poteri ma può decidere basando il proprio giudizio su altre fonti di prova (accertamenti di varia natura e consulenza di tecnici del trattamento).

Omissis

Il detenuto va ammesso all'affidamento in prova servizio sociale, nonostante l'assenza della relazione di osservazione della personalità redatta dalla équipe di osservazione e trattamento.

Occorre puntualizzare, a tale proposito che tra i presupposti di legittimità richiesti dall'art. 47 legge 354/1975 per l'ammissione all'affidamento è possibile individuare i tre seguenti elementi:

- 1) permanenza in Istituto per almeno tre mesi;
- 2) osservazione della personalità condotta ex art. 13 della legge 354/1975;
- 3) valutazione da parte della Sezione che le prescrizioni di cui al 4° comma dell'art. 47 siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

Verificatosi il presupposto della permanenza in carcere per il periodo prescritto e richiesta il 16 marzo 1984 alla Direzione della Casa Circondariale di Milano la relazione di sintesi ex art. 13 legge cit., la Sezione non può certamente pervenire ad un provvedimento di rigetto dell'istanza sulla base dell'omissione di una attività, peraltro obbligatoria per legge, dell'Amministrazione Penitenziaria. In caso contrario la Magistratura di sorveglianza si troverebbe in condizioni di non essere in grado di esercitare le funzioni giurisdizionali connesse alla applicazione di misure alternative alla detenzione nei casi di ritardi e carenze dell'Amministrazione Penitenziaria nel predisporre ed eseguire l'osservazione.

Come è noto, il combinato disposto degli artt. 13, 47 e 62 della legge n. 354/1975 impone l'osservazione della personalità nei confronti dei condannati fin dall'inizio dell'esecuzione della pena, indipendentemente da qualsiasi atto di impulso o di iniziativa della Autorità Giudiziaria, e non finalizzandola esclusivamente al giudizio sulla misura alternativa alla detenzione.

In assenza dei risultati del procedimento di osservazione in Istituto, avendo il condannato scontato un periodo di detenzione superiore a tre mesi, ben può la Sezione formarsi un convincimento sufficiente sulla rieducazione del reo e sulla probabilità di prevenire il pericolo della consumazione di altri reati disponendo, anche in udienza, dei documenti relativi all'osservazione ed al trattamento (art. 71 *bis*, 3° comma legge n. 354/1975) nonché, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento. Tali indagini devono mirare alla acquisizione di elementi che permettano di

conoscere ed interpretare la personalità del condannato e devono essere adeguate al tipo di reato, la cui consumazione ha comportato la carcerazione.

A questo proposito ritiene la Sezione che la documentazione in atti fornisca elementi sufficientemente precisi, ai fini della conoscenza della personalità del condannato, tali da permettere di concludere che il beneficio dell'affidamento, con adeguate prescrizioni, sia sufficiente a favorire il graduale reinserimento sociale dello Sgaramella.

Dalla relazione di perizia psichiatrica in atti, effettuata nell'agosto 1983 nel corso di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 83 del Codice della Strada, emerge invero un quadro completo dei disturbi psichici sofferti dal condannato, manifestatisi con particolare frequenza nel corso del 1983. Il perito, rispondendo al quesito formulato dal Presidente del Tribunale, concludeva per la seminfermità di mente dello Sgaramella, non reputando il medesimo persona socialmente pericolosa. Nella relazione peritale lo Sgaramella è definito come soggetto gravemente deficitario nell'intelligenza in cui si è venuta a manifestare una « psicosi da innesto » tale da produrre disturbi nella percezione e nel contenuto del pensiero. La patologia psicotica è altresì confermata dal medico dell'ambulatorio del servizio psichiatrico presso il Centro Psicosociale di Cologno Monzese, che ha avuto in cura lo Sgaramella dal maggio al dicembre 1983, data in cui il medesimo è stato colpito dall'ordine di carcerazione per cui attualmente è detenuto. Dalla relazione del 12 dicembre 1983 si rileva che lo Sgaramella « presenta una sintomatologia psicotica che ne condiziona la possibilità di mantenere un rapporto di realtà valido, armonico e finalistico. Sul piano clinico alterna periodi di relativo compenso a periodi di riacutizzazione del quadro psicopatologico caratterizzati da manifestazioni deliranti — allucinatorie a sfondo persecutorio ».

Stante il quadro clinico emergente; considerata l'assenza di procedimenti penali pendenti a carico del condannato; viste le positive informazioni fornite dai Carabinieri di Cologno Monzese con nota 61556/17P del 24 marzo 1984, ritiene la Sezione che il beneficio dell'affidamento, corredato da opportune prescrizioni, atte a garantire la prosecuzione del trattamento terapeutico presso il Centro di Cologno Monzese, possa favorire il reinserimento sociale dello Sgaramella.

Concedendo la più favorevole misura alternativa dell'affidamento, che comporta la scarcerazione del condannato, si rigetta l'istanza di semilibertà.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Osservazione trimestrale della personalità - Non è indispensabile - Fonti probatorie sostitutive - Condannato tossicodipendente (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza Milano - 27 marzo 1984 - Pres. RODA BOGETTI - Est. MAISTO - Cond. Spreafico.

L'osservazione scientifica della personalità non è condizione di ammissibilità della domanda di affidamento, ma è una indicazione legislativa come appare dal confronto tra il 1° ed il 3° comma dell'art. 47. Pertanto, l'osservazione stessa è la principale ma non l'esclusiva fonte di prova e, di conseguenza, la presenza di perizia d'ufficio, di relazioni periodiche di accademici e di tecnici del trattamento in comunità terapeutica, l'inchiesta socio familiare svolta dal Centro di servizio sociale per Adulti, sono tutti elementi che consentono di formulare una prognosi favorevole nei confronti di un condannato ex tossicodipendente ed ormai sulla via del reinserimento (1).

Omissis

Il presente procedimento è validamente instaurato a seguito dell'opposizione del difensore della Spreafico contro il decreto presidenziale del 17 gennaio 1984 di inammissibilità dell'istanza di affidamento per difetto delle condizioni di legge (mancando l'osservazione della personalità del soggetto compiuta per almeno tre mesi in istituto - art. 47 L.P.) e conseguente disposizione di non farsi luogo al procedimento di sorveglianza. Sussiste la competenza territoriale di questa Sezione in quanto è ormai *ius receptum* che, allorquando l'istante non sia detenuto (in Istituto di pena che rientri nel territorio della Sezione), si debba tener conto del luogo di residenza come criterio di riferimento.

Ritorna dunque alla valutazione del Collegio il quesito fondamentale, già posto e risolto in senso negativo in fase presidenziale, in ordine alla ammissibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale allorquando non sussista in atti la prova di quei « risultati dell'osserva-

(1) Le due decisioni della Sezione di Milano 2 maggio 1984 e 27 marzo 1984 in tema di affidamento in prova al servizio sociale, mettono l'accento su due ordini di problemi, uno giuridico e l'altro pratico.

Le decisioni, infatti, si pongono l'interrogativo di che cosa sia l'osservazione scientifica della personalità, a che cosa serva, se possa essere sostituita, se sia condizione di ammissibilità della domanda di affidamento.

Sottolineano altresì una tuttora diffusa situazione di crisi in cui versa l'Amministrazione Penitenziaria che spesso non è, per cause varie ma certamente per carenza di personale in primo luogo, in condizioni di effettuare in tutti i casi l'osservazione suddetta, neppure quando la stessa è richiesta dal condannato o dalla Sezione.

Eppure, il trattamento dei condannati, attuabile soltanto attraverso l'osservazione, è un dovere dell'Amministrazione. La Suprema Corte ha affermato che il trimestre minimo di osservazione è « presupposto ineliminabile » per l'affidamento, e non può essere condotto durante la carcerazione preventiva (25 febbraio 1981, Didona, in questa *Rivista* 1982, 259). Sostanzialmente conforme è la sentenza 9 maggio 1983, Castronai, in questa *Rivista* 1983, 870 e 24 marzo 1982, Balido, ivi, 1983, 873, dove la Corte parla di un « obbligo di fare » da parte della Amministrazione, riferendosi al trattamento penitenziario, quale offerta di interventi finalizzati tramite la osservazione scientifica della personalità del soggetto.

Per un caso limite di affidamento operato senza osservazione, essendo la pena inferiore a 3 mesi, si veda Sezione sorveglianza Brescia 8 novembre 1983, in questa *Rivista* 1983, 925 e per la fondatezza della questione di incostituzionalità l'ordinanza della Sezione suddetta 10 aprile 1984, Dorici, in questo numero della *Rivista*. Si vedano anche altre decisioni della Sezione di Milano 23 febbraio 1982, Trovarelli, in questa *Rivista* 1983, 431, con nota; 6 ottobre 1981, D'Elia; 4 giugno 1981, Ruvoletto; 13 luglio 1981, Giacometti, ivi, 823-826.

zione della personalità, condotta per almeno tre mesi in istituto » di cui al 3° comma dell'art. 47 legge n. 354/1975.

Appare validamente sostenibile la tesi della relativa utilità della suddetta osservazione trimestrale, e quindi dell'esclusione dell'assoluta necessità della stessa, se si riflette su due ordini di argomentazione: la qualificazione giuridica e la consistenza probatoria dell'osservazione della personalità.

È fuor di dubbio che l'osservazione della personalità non abbia, ai fini dell'affidamento al servizio sociale, tale valore da qualificarsi come condizione di ammissibilità, quale invece è la definitività della sentenza, il *quantum* di pena inflitta, l'assenza di una misura di sicurezza detentiva e, infine, la commissione di un reato non « ostativo ». Si tratta invece di una indicazione legislativa che appare chiaramente dal carattere descrittivo del primo inciso del 3° comma dell'art. 47 legge n. 354/1975, e che contrasta in modo stridente col carattere perentorio e precettivo dell'enunciazione delle condizioni di ammissibilità dell'affidamento di cui al 1° comma dello stesso art. 47 legge cit. Ma tale indicazione legislativa è finalizzata alla enucleazione della principale fonte di prova per l'affidamento, quasi a tipizzare una prova, a fronte di una innominata atipicità di mezzi probatori che talora possono indurre in errore i giudici nella loro valutazione.

Tale qualificazione giuridica consente, e con questo veniamo all'esposizione del secondo ordine di argomentazioni, di ritenere che l'osservazione della personalità è la principale, ma non esclusiva fonte di prova; consente inoltre di assegnare pari valore probatorio all'insieme di tanti mezzi di prova, tutti compresenti. Consente quindi di ritenere concedibile l'affidamento al servizio sociale anche in mancanza dell'osservazione della personalità.

Ritiene dunque questo Collegio che non è necessaria, ai fini dell'affidamento al servizio sociale, la relazione di sintesi o altra prova scritta o orale sui risultati dell'osservazione della personalità, quando possa disporre per la sua valutazione di una perizia medico-legale (psichiatrica), già disposta, quale prova, durante il processo di cognizione, la quale contenga elementi esaurienti per una valutazione nei sensi di cui al 3° comma dell'art. 47 legge n. 354/1975; e che tale elemento acquista maggior valore ove la perizia si collochi in un passato prossimo, successivo alla custodia preventiva dell'istante, che sia stata anche esaminata e consigliata da specialisti in psicologia (che hanno redatto periodiche relazioni).

Nel caso in esame non solo il Collegio può disporre della perizia d'ufficio e di periodiche relazioni psicologiche di accademici, di dipendenti del Centro psico-sociale di zona e della Direttrice della Comunità per tossicodipendenti che ospita la Spreafico, ma dispone inoltre dell'inchiesta socio-familiare redatta dal Centro di servizio sociale del Ministero di Grazia e Giustizia.

Orbene tutte queste fonti di prova, pur dando atto della passata esperienza tossicomantica della Spreafico, mostrano con dati storici e con argomentazioni logiche inequivoche, che la giovane non solo non fa uso di stupefacenti (sotto la cui spinta commise i reati per cui è

stato emesso l'ordine di carcerazione), ma è stata partecipe di una lenta e difficile evoluzione verso il reinserimento sociale, caratterizzato dalla presenza stabile nella Comunità Fraternità Capitanio di Monza, dall'accettazione e dalla cura della piccola, che partorì quando era tossicodipendente, dalla ripresa relazione affettiva col padre della bambina.

Tale evoluzione avrebbe avuto sicuri effetti regressivi irreversibili per la madre ex-tossicomane e per il rapporto colla figlia, anche nel miglior ambiente carcerario, in cui sarebbe stata sottoposta, per almeno un trimestre, alla osservazione della personalità; al di là dei normali atteggiamenti artificiali che sortiscono risultati fallaci e artificiosi nella media delle osservazioni della personalità condotte in ambiente carcerario.

Nella specie inoltre, l'osservazione trimestrale nulla di nuovo avrebbe potuto produrre per la valutazione della personalità della Spreafico, disponendo la Sezione di una serie di elementi collegati nel tempo e attuali; anzi avrebbe avuto in questa circostanza una nuda e cruda funzione di « assaggio di pena » che evoca la persistente funzione retributiva della pena anche in presenza della applicazione della misura alternativa alla detenzione che meno dovrebbe risentire, in ragione della sua struttura e dei suoi scopi, delle tesi retribuzioniste della pena.

In particolare, il vissuto di ex tossicomane della Spreafico avrebbe risentito, con probabili conseguenti crisi di rigetto, come vano ogni sforzo per il suo reinserimento sociale e si sarebbe trasformato in quello di vittima di un'afflittività di ritorno attualmente immeritata.

Il complesso delle fonti di prova utilizzate, consente di ritenere la fattispecie in esame come nuova e diversa rispetto ad altre giunte al vaglio della Corte di Cassazione in quanto Collegio non ha ritenuto equivalente all'osservazione della personalità la sola osservazione attuata durante la carcerazione preventiva; né elementi di giudizio non attuali in quanto acquisiti in tempo lontano rispetto alla decisione.

Sembra infine ovvio valutare l'assoluta irrilevanza dei processi penali pendenti a carico della Spreafico, che si riferiscono tutti a reati commessi in epoca precedente alla vita nella Comunità di cui si è detto, in quanto la loro rilevanza ai fini di una prognosi di consumazione di altri reati e di sufficienza delle prescrizioni per la rieducazione del reo, sussisterebbe solo se fossero gli unici e decisivi elementi di valutazione.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca dopo la conclusione della prova - E' possibile - Criteri (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 177 cod. pen.).

Sezione di sorveglianza di Milano - 23 ottobre 1984 - Pres. MAISTO - Est. GIACARDI - Cond. Mancini.

L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato sia durante la prova che alla fine della stessa e quindi la Sezione, quando è chiamata a decidere a prova conclusa, deve pronunciarsi in effetti sulla

positività o meno della prova stessa e conseguentemente sulla estinguibilità o meno della pena. I criteri in base ai quali la Sezione deve decidere sono del tutto identici a quelli indicati nel penultimo comma dell'art. 47 per la revoca o meno di un affidamento in corso e, in ogni caso, la violazione delle prescrizioni deve essere attribuibile all'affidato secondo i principi generali in materia di responsabilità penale e il comportamento, contrario alle prescrizioni, deve essere incompatibile con la prosecuzione della prova (1).

Omissis

L'oggetto del decidere è duplice, da un lato questa Sezione deve valutare la proposta di revoca avanzata dal Magistrato di Sorveglianza di Varese, dall'altro lato deve, quale giudice di rinvio, riesaminare l'istanza di affidamento a suo tempo avanzata da Mancini Giuseppe e già decisa il 4 agosto 1983 con ordinanza in seguito annullata dalla Corte di Cassazione.

1) Inizieremo a trattare la prima questione:

È bene, al fine del decidere, riesaminare in ordine cronologico i fatti che hanno indotto il Magistrato di sorveglianza di Varese a proporre la revoca. Con fonogramma in data 16 maggio 1984 il C.S.S.A. di Como informava il predetto Magistrato che l'affidato Mancini Giuseppe il giorno 15 maggio 1984 era stato ricoverato urgentemente presso l'Ospedale Generale Provinciale S. Antonio Abate di Gallarate per ernia ed occlusione intestinale. Il giorno stesso il M.S. di Varese sollecitava il Centro onde accertasse perché mai il ricovero fosse stato effettuato in Gallarate anziché in Busto Arsizio, facendo presente nel contempo che, secondo le prescrizioni dettate dalla Sezione di sorveglianza di Bologna, l'affidato Mancini non poteva allontanarsi dal Comune di Busto Arsizio se non previa autorizzazione.

Solo il 23 maggio 1984 veniva depositato presso l'Ufficio di sorveglianza di Varese certificato medico datato 22 maggio 1984 con il quale il dr. Mario Sgrò attestava di aver egli stesso, quale medico curante del Mancini, predisposto il suo ricovero urgente presso l'Ospedale di Gallarate.

Il C.S.S.A. con relazione in data 22 maggio 1984 (depositata il 25 maggio 1984), nel confermare la notizia di cui al precedente fonogramma, sosteneva che, a parte l'urgenza del ricovero, la scelta dell'Ospedale di Gallarate era dipesa dal fatto che in detto nosocomio

(1) Decisione interessante e ben motivata.

Sembra utile per la comprensione del caso, riportare integralmente la requisitoria del Procuratore Generale. Si vedano, in tema di revoca dell'affidamento, fra le più recenti: Cass. 26 giugno 1981, Capelli, in questa *Rivista* 1982, 259; Sezione sorveglianza Bologna, 27 aprile 1981, Laghi, *ivi*, 286; Sezione sorveglianza Brescia, 2 marzo 1982, Loda, *ivi* 290; Cass. 13 gennaio 1982, Kerschbaumer, *ivi*, 1982, 812.

In dottrina, si confronti: ZAPPA, « La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà nel distretto di Brescia e nel triennio 1979-1981 », in questa *Rivista* 1983, 97 e la dottrina *ivi* citata.

operava il dr. Mario Sgrò, già medico curante del Mancini, e che comunque da tempo quest'ultimo aveva palesato al Centro il desiderio di un ricovero proprio presso l'Ospedale di Gallarate da effettuarsi però successivamente e che invece l'aggravarsi improvviso della malattia aveva fatto precipitare la situazione.

Alla relazione veniva allegato certificato medico datato 16 maggio 1984 a firma del primario dell'Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate in cui si attestava il ricovero in data 15 maggio 1984 con estremi di urgenza per enorme ernia inguinale destra irriducibile con segni di subocclusione intestinale. Successivamente ancora, il 26 maggio 1984, veniva depositata presso la cancelleria del Magistrato di sorveglianza di Varese istanza di Mancini Giuseppe intesa ad ottenere l'autorizzazione a permanere presso l'Ospedale ove era ricoverato, sino alla data dell'intervento chirurgico fissato per il giorno 28 maggio 1984 ed a trascorrere ivi la degenza postoperatoria.

Tale autorizzazione veniva concessa con provvedimento in data 28 maggio 1984. In data successiva veniva proposta la revoca dell'affidamento. Faceva presente, il Magistrato, che la sua autorizzazione, non avendo efficacia retroattiva, non poteva riguardare il periodo anteriore al 28 maggio 1984 e che pertanto per tale periodo Mancini Giuseppe doveva considerarsi inottemperante alle prescrizioni, potendosi tuttavia conseguire effetto sanante in caso di rigetto della proposta di revoca da parte di questa Sezione.

Pendente il presente procedimento, in data 13 ottobre 1984, Mancini Giuseppe concludeva la prova. In data 15 ottobre 1984 il C.S.S.A. redigeva relazione conclusiva dalla quale emergeva che, a parte la vicenda per cui è proposta di revoca, l'affidamento aveva dato buona prova di sé.

Proprio la circostanza da ultimo evidenziata, e cioè che nel frattempo la prova si è conclusa, ci impone di risolvere una questione pregiudiziale: se sia possibile decidere in merito alla proposta di revoca dell'affidamento anche dopo concluso il periodo di prova.

Stando al tenore letterale della norma (art. 47 O.P. penultimo comma) la revoca presuppone una prova in atto; non si potrebbe altrimenti parlare di «comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova». Sembra dunque che un provvedimento di revoca non possa essere più disposto una volta concluso il periodo di prova.

V'è da chiedersi allora quali provvedimenti possano essere presi in tali circostanze; sovviene al riguardo l'ultimo comma del già citato art. 47 O.P. il quale recita: «l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale».

Riletta al negativo la norma sta a significare che «l'esito negativo del periodo di prova comporta la non estinzione della pena e degli effetti penali». In altre parole, concluso il periodo di prova, non si deve più ragionare in termini di revoca o meno dell'affidamento, bensì in termini di positività o meno della prova e di estinguibilità o meno della pena. In definitiva la Sezione di sorveglianza chiamata a decidere su una proposta di revoca di affidamento in corso, una volta che durante la relativa procedura la prova si sia conclusa, dovrà pronunciarsi non

sulla proposta di revoca bensì sulla positività o meno della prova e conseguentemente sulla estinguibilità o meno della pena.

Occorre invero precisare che gli effetti di un provvedimento, che a prova ultimata sancisca l'esito negativo della medesima, sono del tutto identici a quelli di un provvedimento di revoca di affidamento in corso. Infatti in entrambi i casi, atteso che il tempo trascorso in affidamento non può considerarsi pena espiata, verrà emesso un nuovo ordine di carcerazione relativo alla pena non estinta per esito negativo della prova o per mancata prosecuzione della medesima e non espiata.

V'è però da chiedersi se, nonostante l'identità degli effetti, i criteri in base ai quali si revoca un affidamento in corso siano diversi da quelli in base ai quali si sancisce la negatività dell'esito della prova e conseguentemente non si estingue la pena.

Il quesito è legittimo; infatti il legislatore, mentre al penultimo comma dell'art. 47 O.P. prescrive che l'affidamento è revocato « qualora il comportamento contrario alla legge od alle prescrizioni dettate appaia incompatibile con la prosecuzione della prova », nulla dice sul come debba esser valutata la negatività (o la positività) della prova.

Attese le finalità dell'affidamento (art. 47, 3° comma) si sarebbe portati a pensare che in tanto l'esito della prova possa dirsi positivo in quanto l'effetto rieducativo, attraverso questa, si sia realizzato a pieno e esaurientemente e che, conseguentemente, non basti accertare l'assenza di comportamenti che in corso di affidamento ne avrebbero cagionato la revoca, ma occorra approfondire l'andagine valutando se il condannato si sia reinserito nella società, nel lavoro e nella famiglia e se possa dirsi recuperato a quei valori comunemente condivisi dalla collettività.

Tale impostazione non può essere accettata. È da rilevare in primo luogo che, a parte la difficoltà di una indagine siffatta specie con riferimento a brevi affidamenti, l'orientamento predetto è affetto da un grave limite: l'assenza totale di tassatività delle fattispecie in presenza delle quali si potrebbe addvenire ad una declaratoria di non estinzione della pena; assenza che contrasta con il principio generale che vuole tipiche tutte le situazioni rilevanti in materia di libertà personale e che potrebbe rendere la norma sospetta di incostituzionalità, assenza che nuocerebbe al giudice, privato di uniformi parametri di valutazione, e all'affidato in considerazione dei negativi effetti che su di lui potrebbe avere la permanente incertezza sull'esito della prova.

In secondo luogo la soluzione qui criticata sembra contrastare con la lettera dell'art. 47 O.P. più volte citato. Infatti il 10° e l'11° comma della norma predetta sono fra loro intimamente connessi e quasi consequenziali di tal che « l'esito positivo della prova » risulta agganciato all'assenza di cause di revoca (e non benteso alla mancata revoca).

Non è inopportuno infine, stante l'analogia delle situazioni, richiamare a sostegno di quanto ora affermato l'art. 177 cod. pen. per il quale l'estinzione della pena in relazione alla quale venne concessa la liberazione condizionale consegue, decorso il tempo della pena inflitta, all'assenza di cause di revoca della liberazione condizionale medesima.

Può dunque concludersi che i criteri in base ai quali si decide sulla positività o meno dell'esito della prova sono del tutto identici a quelli tassativamente indicati dal penultimo comma dell'art. 47 O.P. in base ai quali si revoca o meno un affidamento in corso.

Tornando al caso in esame, questa Sezione, avendo Mancini Giuseppe concluso la prova in data 13 ottobre 1984, dovrà decidere sull'esito della medesima e conseguentemente pronunciarsi sulla estinguibilità o meno della pena in relazione alla quale l'affidamento era stato concesso; all'uopo questa Sezione adotterà i criteri indicati dal penultimo comma dell'art. 47 O.P.

È provato che il 15 maggio 1984 Mancini Giuseppe venne ricoverato presso l'Ospedale di Gallarate. Tale fatto oggettivamente integra una violazione delle prescrizioni che gli facevano divieto di allontanarsi dal Comune di Busto Arsizio, salva preventiva autorizzazione del Magistrato di sorveglianza competente.

Ritiene tuttavia questa Sezione che ciò non basti al fine del decidere: è necessario infatti accertare da un lato che la violazione sia attribuibile all'affidato e che all'uopo si debba far ricorso ai principi generali in materia di responsabilità penale (necessità che la violazione dipenda da condotta cosciente e volontaria, rilevanza di determinate situazioni « scriminanti »), dall'altro lato, conformemente a quanto stabilito dal penultimo comma dell'art. 47, che il comportamento contrario alle prescrizioni sia stato incompatibile con la prosecuzione della prova.

Se questi, come crediamo, sono gli esatti parametri di giudizio occorre in primo luogo rilevare che appare legittimo dubitare che il ricovero urgente del 15 maggio 1984, anche a voler escludere la ricorrenza di uno stato di necessità, sia dipeso dalla condotta cosciente e volontaria dell'affidato Mancini. Infatti è stato acclarato che il ricovero è dipeso da un improvviso riacutizzarsi del male e che in quei frangenti ogni decisione sulla sorte del malato è stata presa dal medico curante. Né è ragionevole pensare che nella fase acuta del male il paziente possa, voglia o tantomeno debba contrastare le decisioni di chi lo ha in cura.

Ma se anche tale argomentare non risultasse convincente, comunque questa Sezione ritiene che la violazione delle prescrizioni posta in essere dell'affidamento non sia stata incompatibile con la prosecuzione della prova (e ciò a prescindere da ogni valutazione sulla opportunità della concessione del beneficio dell'affidamento al Mancini; valutazione, del resto, ora preclusa alla Sezione). È provato infatti che il ricovero non è stato pretestuoso, bensì fondato su seri motivi di salute tant'è che lo stesso Magistrato di sorveglianza di Varese ha successivamente autorizzato la permanenza in ospedale. Inoltre significativo è il fatto che il Centro sia stato tempestivamente informato del ricovero (il giorno stesso o quantomeno il giorno successivo). Del resto, seppur con ritardo, Mancini Giuseppe ha direttamente informato il Magistrato di sorveglianza attivandolo con una sua istanza e dando prova di voler in qualche modo regolarizzare la sua posizione. Da ultimo v'è da chiedersi se gli organi competenti, venuti a conoscenza del ricovero urgente,

potessero d'ufficio attivarsi richiedendo e/o disponendo la modifica temporanea delle prescrizioni.

Tutte queste circostanze depongono a favore del Mancini il cui comportamento non integra una causa di revoca dell'affidamento.

È poi agli atti relazione conclusiva del Centro di Como da cui si desume che, a parte la vicenda testè esaminata, Mancini Giuseppe durante tutto l'arco dell'affidamento ha ottemperato alle prescrizioni, ha mantenuto regolari contatti con l'organo di sostegno e controllo e comunque non ha dato adito a rilievi di sorta.

Accertata dunque l'assenza di comportamenti, che in corso di affidamento ne avrebbero cagionato la revoca, non resta a questa Sezione che dichiarare positivo l'esito della prova. Ne consegue la declaratoria di estinzione della pena in relazione alla quale il beneficio dell'affidamento era stato concesso. Declaratoria che, in deroga ai principi fissati dall'art. 578 cod. proc. pen., compete a questa Sezione. Né potrebbe essere diversamente per ragioni di efficienza e funzionalità, attesa la stretta correlazione esistente fra l'estinzione della pena e la positività dell'esito della prova il cui accertamento è dalla legge demandato esclusivamente alla Sezione di sorveglianza.

2) Passiamo ora alla seconda delle questioni.

La Sezione è chiamata, quale giudice di rinvio, a riesaminare l'istanza di affidamento a suo tempo avanzata da Mancini Giuseppe e già decisa il 4 agosto 1983 con ordinanza in seguito annullata con sentenza della Corte di Cassazione in data 10 gennaio 1984.

È pregiudiziale accertare se detto riesame è precluso a questa Sezione. Infatti, come già detto in premessa, in data 20 dicembre 1983 la Sezione di sorveglianza di Bologna accoglieva istanza di affidamento di Mancini Giuseppe del tutto identica (in quanto relativa al medesimo titolo di detenzione) a quella ora oggetto di riesame.

Il provvedimento della Sezione di Bologna non veniva impugnato e la prova si concludeva con esito positivo in data 13 ottobre 1984.

Sul punto la Suprema Corte si è espressa affermando che l'ordinanza emessa a conclusione del procedimento di sorveglianza, avendo sostanzialmente natura di sentenza, produce il normale effetto preclusivo del giudicato rispetto a tutte le questioni con esse decise; il riferimento all'art. 90 cod. proc. pen. è evidente. Seguendo tale orientamento ritiene questa Sezione che in seguito alla pronuncia in data 20 dicembre 1983 della Sezione di sorveglianza di Bologna sia precluso il riesame della istanza di affidamento a suo tempo avanzata da Mancini Giuseppe e già decisa il 4 agosto 1983 con ordinanza successivamente annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 10 gennaio 1984.

Per vero ad analoga conclusione si può pervenire diversamente argomentando e senza richiamare l'art. 90 cod. proc. pen.

Infatti, nel caso in cui una Sezione di sorveglianza sia chiamata a decidere su di una istanza di affidamento identica ad altra già accolta, essa dovrà limitarsi a dichiarare inammissibile l'istanza perché propo-

sta e/o comunque coltivata da persona che non riveste più, in quanto già affidata, la posizione di detenuto definitivo in espiatione di pena.

Peranto questa Sezione, a parte la ricorrenza dell'effetto preclusivo, non può riesaminare l'istanza di affidamento a suo tempo proposta dal Mancini per sopravvenuta inammissibilità della medesima essendo quest'ultimo allo stato, non già detenuto definitivo, non già affidato, bensì libero.

Né d'altra parte potrebbe, con un suo provvedimento uguale e contrario (rigetto dell'istanza oggetto di riesame), mettere nel nulla quello concessivo della Sezione di Bologna posto che, tale effetto può essere conseguito solamente attraverso un procedimento di revoca ed in presenza delle condizioni di cui all'ultima parte dell'art. 47 O.P.

Occorre aggiungere, per mera completezza espositiva, che, se il primo provvedimento fosse stato di rigetto, il riesame sarebbe stato ugualmente precluso per effetto dell'art. 71 *sexies*, 1° comma O.P.

Omissis

IL PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti, osserva:

Con ordinanza 4 agosto 1983 la Sezione di sorveglianza presso la Corte d'Appello di Milano affidava in prova Mancini Giuseppe al servizio sociale; il giorno successivo il provvedimento veniva gravato di ricorso dal P.M. ma ciò nonostante il detenuto lasciava lo stabilimento carcerario il 13 dello stesso mese; il 15 settembre 1983 la stessa Sezione sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza liberatoria motivando la decisione con l'affermare che non si era mai provveduto all'osservazione scientifica della personalità del Mancini per il periodo minimo stabilito dalla legge e col richiamare i precedenti penali nonché i procedimenti pendenti a carico dell'affidato ed infine le informative di polizia giudiziaria; contro la sospensiva ha proposto ricorso il difensore deducendo una serie di motivi, alcuni dei quali si riferiscono alla fondatezza del ricorso del P.M. e di questi non va effettuata la disamina poiché, essendo relativi all'impugnazione proposta da un differente soggetto processuale avverso un diverso provvedimento, risultano inammissibili.

Orbene, l'analisi delle ragioni che hanno indotto la pubblica accusa a impugnare l'ordinanza concessiva del beneficio si rivela, con tutta evidenza, da privilegiare nell'ordine di compimento in quanto la fondatezza delle ragioni stesse determinerebbe l'accoglimento del gravame e travolgerebbe quindi quelle addotte dal difensore ricorrente per illustrare l'illegittimità della sospensiva citata, le cui sorti sono legate al provvedimento principale — la concessione del beneficio — che limita funzionalmente.

Peraltro l'accoglimento del ricorso proposto dal P.M. presuppone la ritualità dello stesso e qui cade acconcio tener presente uno dei motivi

dedotti dal difensore in quanto lo stesso, pur riferito nella forma e nella sostanza all'impugnativa proposta dal difensore medesimo, attiene alla ritualità del ricorso del P.M., che viene contestata. Si ricorda, infatti, come all'udienza di discussione (ff. ll. 96 e ss.) la Sezione non s'ebbe a riservare la decisione ma deliberò la concessione del beneficio più volte citato; se ne deduce che dal quel momento sarebbe decorso per il P.M. il termine unico di dieci giorni per impugnare e presentare i motivi a sostegno, con la conseguenza che, essendo stati presentati i secondi solo il 17 agosto 1983 (ff. ll. 114 e 115), essi risulterebbero tardivi, la conclusione è affrettata né merita d'essere condivisa ove si ponga mente al fatto che l'ordinanza concessiva fu depositata l'11 agosto 1983 (fl. 98), quindi, anche se con procedura anomala il dispositivo venne manifestato alla fine della discussione, la motivazione del provvedimento diventò pubblica solo con il deposito stesso e da tale pubblicità decorreva per il requirente il termine previsto dall'art. 71 *ter* legge 354/1975; non si comprende, invero, in base a quale ragione logica la conoscenza del solo dispositivo avrebbe avuto quale conseguenza la riduzione, con riguardo alla sola presentazione dei motivi a sostegno, del termine unico sovracitato, siccome sostenuto dal difensore del Mancini.

Alle considerazioni testè svolte aggiungasi che detto termine, comunque, è iniziato a decorrere durante il periodo feriale è pertanto, poteva considerarsi scaduto solo il 26 settembre 1983 (il 25 è stata domenica).

Verificata l'ammissibilità del ricorso del P.M., vanno esaminate le sue doglianze, la prima delle quali s'appalesa fondata.

Invero il ricorrente afferma l'impossibilità di ricostruire l'iter logico-giuridico osservato dai giudici di merito per giungere alla decisione benevole in quanto i medesimi si sono avvalsi di un modulo a stampa privo di qualsiasi riferimento concreto al caso in esame e tale, pertanto, da far sorgere il dubbio circa l'effettiva, esauriente ed attenta considerazione, da parte della Sezione di sorveglianza, delle risultanze processuali.

L'assunto trova il conforto della giurisprudenza di codesta Corte la quale ha ripetutamente affermato la legittimità dell'uso di siffatti moduli a condizione che qualche aggiunta renda certi della considerazione ora detta (Sez. I, cc. 13 novembre 1980, ric. Marchesi, in *Riv.* 147.278; Sez. V, ud. 7 novembre 1980, ric. Lispi, *ib.* 147.918; Sez. III, ud. 13 luglio 1981, ric. Fiore, *ib.* 150.043); di aggiunte non v'è traccia nell'ordinanza liberatoria.

Non resta pertanto che accogliere il ricorso del P.M. per il motivo ora illustrato, restando assorbiti, per l'effetto, quelli ulteriormente svolti dal medesimo.

Quanto al ricorso del difensore, in ogni caso va rilevato che il decreto oggetto di gravame andava succintamente motivato, giusta l'art. 148 cod. proc. pen., e tale motivazione si rinviene nel decreto stesso; le censure svolte dal ricorrente in ordine alla opportunità della sospensiva rimangono pertanto fini a loro stesse ed il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Chiede che la Corte accolga il ricorso del P.M. ed annulli l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice di merito perché riconsideri l'istanza del prevenuto con riguardo a quanto sopra delineato; rigetti il ricorso del prevenuto e lo condanni alle spese.

Ordinamento penitenziario - Cumulo di pene per varie condanne superiori a 30 mesi - Residuo pena superiore a 30 mesi - Scissione del cumulo - E' possibile - Affidamento in prova al servizio sociale - E' ammissibile (artt. 582 cod. proc. pen; artt. 73, 76, 174 cod. pen.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Brescia - 6 novembre 1984 - Pres. ZAPPA - Cond. Nicora.

La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è ammissibile, laddove ricorrano tutti i presupposti previsti, e previa scissione del cumulo operato in sede di esecuzione, anche nei confronti del condannato che, espia tutte le pene di cui alle condanne superiori a 30 mesi, stia espianando l'ultima condanna inferiore a tale limite (1).

Omissis

Nicora Alessandro, semilibero detenuto a Bergamo, ha presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale dietro parere favorevole del Centro di servizio sociale di Brescia, della Casa di Bergamo e della Questura di Bergamo.

Il Nicora è detenuto in espiazione di varie condanne, cumulate dalla Procura della Repubblica di Bergamo con provvedimento 120/82 del 20 ottobre 1983 e da ultimo è detenuto dal 15 novembre 1983.

Le condanne sono le seguenti:

1) sentenza 23 giugno 1978 della Corte d'Assise di Torino, anni 8 per omicidio preter intenzionale, commesso il 31 marzo 1975; per tale condanna è stato detenuto dal 1° aprile 1975 al 4 aprile 1981 (pari ad anni 6 e giorni 3) ed ha ottenuto liberazione anticipata dalle Sezioni di Torino per mesi 6 e giorni 20 (200 giorni);

(1) La decisione si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Cassazione (da ultimo: 24 marzo 1982, Balido, in questa *Rivista* 1983, 872) e, stante la diffusa motivazione, non abbisogna di commenti.

Si veda in questo stesso numero, in tema di semilibertà, Sezione sorveglianza Cagliari, 23 maggio 1984, Antonicelli. La Cassazione riserva un trattamento diverso al condannato, colpito da provvedimento di unificazione di pene concorrenti, perché nel caso di semilibertà ammette che il cumulo possa essere scisso dalla Sezione, mentre ciò non è ritenuto possibile nel caso di affidamento in prova al servizio sociale.

Per la tesi contraria a quella della decisione bresciana, si veda Sezione sorveglianza Catania 1° dicembre 1981, Litrico, in questa *Rivista* 1983, 467.

2) sentenza 24 giugno 1977 Tribunale di Torino, mesi 5 di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, reato commesso in carcere nel 1976;

3) sentenza 8 novembre 1974 Tribunale Bergamo, anni 1 e mesi 4 di reclusione per resistenza commessa nel 1974 (presofferti mesi 2 e giorni 14);

4) sentenza 22 febbraio 1978 Tribunale Bergamo, anni 2 mesi 3 di reclusione per atti di libidine (reato commesso nel 1971 e senza carcerazione preventiva).

La Procura ha determinato una pena da espiare, al netto del presofferto di cui alla condanna sub 3, di anni 11, mesi 11 e giorni 16 di reclusione; ha dichiarato espiati anni 6 e giorni 4; ha applicato il condono di 2 anni e mesi 6 di reclusione.

La Sezione osserva che il Nicora, tenuto conto della pena già sofferta e del condono di 2 anni del 1978, ha già completamente espiato la condanna per il reato più grave ridotta, anche a seguito della liberazione anticipata, a 5 anni, 5 mesi e 10 giorni, (cioè 6 anni, meno 6 mesi e 20 giorni). Il detenuto sta ora espiando le altre tre condanne, tutte per reati non ostativi alla concessione dell'affidamento ex art. 47 L.P. e per pene inferiori a 30 mesi.

Tali condanne ammontano nel complesso a mesi 5; anni 1 e mesi 4; anni 2 e mesi tre (nel complesso anni quattro ridotti ad anni 3 e mesi 6 per il condono di sei mesi).

Su tale pena il Nicora ha già espiato: mesi 2 e giorni 14 in carcerazione preventiva, mesi 11 (attuale espiazione dal 15 novembre 1983), mesi 6 e giorni 20 sofferti in più rispetto alla pena effettiva relativa all'omicidio ed estinti per liberazione anticipata.

In totale, al 15 ottobre 1984, anni 1, mesi 8, giorni 27. Rimanono 1 anno e 9 mesi a giungere al fine pena fissato al 22 luglio 1986 (tenuto conto di altri 20 giorni di liberazione anticipata concessi dalla Sezione di Brescia).

Si può pertanto affermare senza tema di dubbio che il detenuto ha già espiato tutte le condanne, fatta eccezione per quella *sub* 4) ad anni 2 e mesi 2 di reclusione per atti di libidine commessi nel lontano 1971. Tale condanna, per entità della pena e natura del reato, consente la concessione della misura alternativa più ampia di fronte alle positive prove offerte dal Nicora anche quale semilibero durante la lunga carcerazione.

Ciò comporta però la soluzione di alcuni problemi: il provvedimento di cumulo della Procura di Bergamo non può essere tenuto in considerazione da questa Sezione, che non è vincolata; non è condivibile la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale, ai fini della entità della pena, si deve aver riferimento alla somma delle singole pene cumulate; nel caso di espiazione in unico contesto storico e cronologico di più condanne, per reati commessi in tempi diversi, la Sezione di sorveglianza, sciolto il cumulo, può e deve esaminare le singole condanne e dichiarare estinte quelle la cui pena è già stata

espiata, concedendo, ove ritenga sussistere i requisiti oggettivi e soggettivi, la misura alternativa su quella, o quelle, ancora in espiazione.

Il provvedimento con cui si cumulano le pene, ai sensi dell'art. 582 cod. proc. pen. è un atto amministrativo e non giurisdizionale, anche se soggetto ad impugnazione mediante incidente di esecuzione, ai sensi degli artt. 628 e segg. cod. proc. pen. e ciò per costante insegnamento di dottrina e di giurisprudenza.

Il provvedimento è sempre modificabile e revocabile e non acquista mai autorità di cosa giudicata: proprio per questo è escluso il ricorso per cassazione e deve, invece, essere proposto incidente di esecuzione (Cass. Sez. II 17 gennaio 1972, ric. Sonia e 21 gennaio 1974, ric. Melis).

La Suprema Corte con sent. 9 ottobre 1972, ric. La Greca, ha ritenuto manifestatamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 582 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la possibilità di nominare un difensore, proprio perché non si tratta di un procedimento di natura giurisdizionale.

Il cumulo è, come noto, previsto dal punto di vista sostanziale, dall'art. 76, 1° comma, cod. pen. secondo cui le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'art. 73 « si considerano come pena unica ad ogni effetto giuridico »: tale norma è richiamata dall'art. 174, 2° comma, cod. pen. che così recita:

« Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati ».

È noto, peraltro, che il principio della « pena unica » non ha retto e non regge di fronte alle varie esigenze e situazioni. Sono infatti sorti dei seri problemi che hanno portato la Suprema Corte a riconoscere che in certi casi, il cumulo deve essere sciolto, per es. quando nei singoli provvedimenti di clemenza è previsto un trattamento differente a seconda del reato. In tal caso si deve procedere alla applicazione del condono solo su alcune pene e nella misura spettante su ciascuna, rifacendo poi il cumulo delle pene rimanenti.

In altri termini, il cumulo non si scioglie quando tutte le pene concorrenti sono condonabili in pari misura (giurisprudenza costante: vedi per es. la sent. 5 ottobre 1973, in *Giust. Penale*, 1974, II, 286).

La suprema Corte ha anche affermato (ord. 2267 del 14 dicembre 1977, Sez. I) che le norme concernenti il cumulo non si possono mai risolvere in un danno per l'imputato o il condannato; pertanto, ove determinati effetti penali negativi siano collegati alle singole pene e non siano determinabili se non in rapporto ad una loro autonoma e distinta valutazione, le stesse pene riacquistano la loro individualità previo scioglimento parziale o temporaneo del cumulo. Ne consegue che la liberazione anticipata viene conteggiata legittimamente non sul cumulo della pena ma sulle singole pene, onde se una di queste è stata inflitta per rapina e se risulta interamente scontata il condannato può essere ammesso alla semilibertà non essendo più sussistente la preclusione di cui all'art. 47 L.P. (si veda anche Cass. 6 luglio 1977, in *Foro It.*, 1978, II, 112; Cass. 2 febbraio 1978, in *Giust. Pen.*, 1978, II, 205).

In altri termini, la legge non intende — con la condanna — conferire al condannato lo status di rapinatore o sequestratore; intende soltanto escludere dalle misure alternative le condanne per certi reati e soltanto quelle o le condanne per reati che comportano, come tali e singolarmente considerate, una pena superiore ad un certo limite (30 o 36 mesi).

Ha aggiunto la Corte (ord. 1776 dell'11 settembre 1977, Sez. I) che il cumulo, atto avente natura puramente dichiarativa, si ispira a due esigenze: quella di assicurare una corretta relazione della pretesa punitiva e di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall'autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità dei reati.

La Corte (sent. 2072 del 1 dicembre 1980, Sez. VI) ha precisato che nel cumulo il momento temporale cui occorre riferirsi è la data di consumazione dell'ultimo reato commesso prima dell'inizio dell'esecuzione, onde — ecco il punto — non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali (diverse date del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna, ritardi degli uffici del P.M., eventi tutti indipendenti dalla volontà del condannato), possono essere comprese nel cumulo anche le pene già espiate o che siano state già condonate prima della effettuazione del cumulo stesso.

La Corte ha più volte ribadito che a nulla rileva la circostanza, «legata a fattori casuali e fortuiti» del diverso momento temporale in cui le singole sentenze di condanna divengono esecutive (Cass. Sez. II, sent. 1630 del 5 novembre 1970; Sez. II, n. 2607 del 19 febbraio 1971; Sez. I, n. 2491 del 17 marzo 1972; Sez. II, n. 36 del 16 marzo 1976; Sez. VI, n. 2072 del 1 dicembre 1980).

La Corte invece, Ord. 796 del 29 maggio 1978 (sent. Sez. I, n. 328 del 4 aprile 1981 e 2312, Sez. I, del 29 gennaio 1979) nel caso di espiazione di pene concorrenti inflitte con più sentenze, senza soluzione di continuità, ai fini dell'affidamento in prova, ha statuito che si deve tenere conto della intera pena cumulabile (ancorché non sia stato emesso formale provvedimento di cumulo), con la sola esclusione delle pene condonate o comunque estinte (anche con sospensione condizionale non revocabile, (Sent. 1430 del 26 gennaio 1983) ma senza distinzione tra parte di pena scontata e parte residua ancora da scontare.

Se, pertanto, un soggetto ha riportato anche in tempi diversi e lontani fra di loro più condanne per furto, ciascuna inferiore a 30 mesi ma nel complesso superiore a tale limite, nonostante ogni pur favorevole conclusione del gruppo dell'osservazione sulla effettiva possibilità di anticipato reinserimento del soggetto e non ostante che la qualità di recidivo non sia più ostativa (dopo la riforma dell'art. 47 attuata con l'art. 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1), la Sezione di sorveglianza dovrebbe dichiarare inammissibile la domanda.

Questa Sezione non è di tale avviso.

È pacifico che, quando la pena è stata inflitta con unica sentenza ed è superiore a 30 mesi, la domanda non è accoglibile, dovendosi fare riferimento alla pena inflitta — con unico provvedimento di con-

danna — e non alla sola parte di pena ancora da scontare (Cass. Sez. I, n. 481 del 12 maggio 1982).

D'altra parte la stessa Corte ha già autorevolmente affermato, sia pure con riferimento alla semilibertà, che deve aversi riguardo non alla gravità del reato né alla entità della pena, ma ai risultati del trattamento penitenziario individualizzato (sent. 829 del 27 maggio 1982, Sez. I) che consentano una prognosi favorevole, fondata su elementi certi e probanti.

Non è dato, pertanto, capire su quali basi razionali riposi la evidente disparità di trattamento che la giurisprudenza della Corte riserva ai semiliberi ed agli affidati e che porta a risultati sconcertanti: può essere concessa la semilibertà a chi è stato condannato per omicidio a 30 anni di reclusione; non può essere concesso l'affidamento al servizio sociale a chi ha riportato in tutta la sua carriera solo due condanne per reati non ostativi a 31 mesi complessivi di reclusione (o di arresto: non si dimentichi che l'art. 47, 1° comma parla di « pena detentiva inflitta »), reati che possono anche essere stati commessi a grande distanza di tempo tra di loro e dal momento della decisione, mentre l'esecuzione ha ritardato non certo per responsabilità del condannato ma per l'inefficienza del sistema.

La Sezione pertanto non ha dubbi che il cumulo possa essere spezzato ogni qual volta ne possa derivare una conseguenza favorevole al condannato, che la soluzione qui accolta è rispettosa del principio — prevalente — del carattere individualizzante del trattamento penitenziario che si riferisce più al singolo condannato che ai reati commessi; che la norma di cui all'art. 47, 1° e 2° comma, si pone come eccezione, temporanea e contingente, alla regola generale suddetta (il legislatore potrebbe, qualora lo ritenesse opportuno, abrogare le restrizioni e con ciò si porrebbe nella linea di corretta applicazione dei criteri dettati dalla moderna criminologia) e — come tale — deve essere interpretata nel senso più restrittivo possibile.

D'altra parte, la natura del reato e l'entità della pena non sono mai — di per sé — dimostrativi di una pericolosità sociale presunta *iuris et de iure* del soggetto.

Affermare ciò significa andare contro la realtà, la logica, i principi ormai accettati in campo criminologico.

La pericolosità sociale suddetta (art. 203 cod. pen.) è la probabilità che il soggetto commetta nuovi fatti preveduti come reato: per principio generale, la pericolosità stessa non è presunta (art. 204, 1° comma cod. pen.).

Soltanto nei casi espressamente determinati dalla legge (art. 204, 2° comma cod. pen.) è presunta (es. artt. 219 e 22 cod. pen.). Ma le sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 249 dell'8 luglio 1982 e 15 luglio 1983 in tema di O.P.G. e di Casa di cura e custodia hanno fatto in gran parte giustizia di tale presunzione, quando hanno scritto che la « presunzione di durata » della pericolosità, implicita nella determinazione, inderogabile, per il giudice di un periodo minimo di durata della misura di sicurezza ha « cessato di essere assoluta, lasciando spazio

a puntuali verifiche giudiziali dell'evoluzione della situazione concreta ».

Attualmente il « principio generale unificante » è ora ravvisabile nel potere — dovere al giudice di disporre... la revoca della misura di sicurezza in qualsiasi momento la persona sottoposta abbia cessato di essere pericolosa ». « Il potere di apprezzamento concreto del giudice non è altro se non il potere di non internare... soggetti che... avrebbero diritto di ottenere immediatamente la revoca c.d. anticipata ».

Di conseguenza, non è più possibile affermare che con l'art. 47, 1° e 2° comma L.P. il legislatore abbia inteso porre una presunzione « *iuris et de iure* » di pericolosità sociale, per certi reati e per certe pene (superiori a 30 mesi).

Il Legislatore, invece, ha inteso porre dei semplici limiti alla Sezione di sorveglianza, escludendo temporaneamente dalla concessione certi reati e certe condanne superiori ad un limite massimo (« Allorché la pena detentiva inflitta non superi un tempo... il condannato può essere affidato al servizio sociale » ... e ancora « L'affidamento è escluso per i delitti di rapina, ecc. »).

Tali limiti prescindono da un giudizio di pericolosità individuale presunta ma sono fondati su contingenti, generali valutazioni di politica criminale, spettanti indubbiamente al Legislatore.

Si tratta di limiti, in altri termini oggettivi e non soggettivi, legati non al condannato ma al reato commesso ed alla pena irrogata.

Una diversa interpretazione sarebbe incostituzionale, perché urterebbe evidentemente contro i principi affermati dalle sentenze della Corte Costituzionale sopra indicate in tema di pericolosità sociale sia pure riferita alla misura di sicurezza dell'O.P.G. e della Casa di cura e custodia, non essendo concepibile che, in questa materia, possano sussistere principi e valutazioni diverse, a seconda dell'istituto da applicare. Il concetto di pericolosità sociale rimane unico e fondamentale e non tollera certamente diversificazioni a seconda dei casi, essendo uno dei punti cardine dell'attuale sistema penale italiano. Se — di conseguenza — la presunzione assoluta di pericolosità è venuta meno, non vede la Sezione come tale importante fatto non possa e debba avere conseguenze precise su tutti gli altri istituti che trovano la loro giustificazione nella pericolosità suddetta.

Anche il divieto di affidamento, qualora alla condanna « segua una misura di sicurezza detentiva » (art. 47, 1° comma) va quindi visto nella stessa ottica e dimensione.

Il divieto stesso non è più fondato sulla presunta pericolosità sociale del condannato, che presuppone in effetti la misura di sicurezza irrogata; la misura stessa può essere revocata in via anticipata in ogni momento, anche prima del suo inizio dalla Sezione di sorveglianza, come ha affermato la Corte di Cassazione con le sentenze sopra indicate.

Il divieto è legato anche a considerazioni di politica criminale che hanno sconsigliato al legislatore dall'ammattere, almeno per ora, all'affidamento anche i sottoposti a misure di sicurezza personali detentive; evenienza questa non da escludere in futuro, se il legislatore riterrà di mantenere il sistema attuale c.d. del « doppio binario ».

Infatti, laddove già attualmente la pericolosità sia cessata, la misura deve essere in ogni momento revocata; nulla esclude che si possa prefigurare una via intermedia che favorisca il definitivo reinserimento sociale dell'internato, costituita da una misura alternativa alla misura di sicurezza detentiva, la cui finalità è del resto quella di evitare il ripetersi del reato, eliminando cioè la pericolosità sociale.

Del resto una prospettiva del genere è già aperta in tema della misura di sicurezza dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, la cui riforma legislativa deve essere ormai affrontata.

Ricorrendo, pertanto, tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, nell'ottica di un fisiologico progresso nel trattamento del soggetto, la Sezione ritiene di poter affidare in prova il Nicora al servizio sociale.

Ordinamento penitenziario - Differenza tra mercede e remunerazione del lavoro penitenziario - Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto - Versamento - Illegittimità (artt. 23 e 69, 5° comma lett. a) legge 26 luglio 1975, n. 354; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Magistrato di sorveglianza di Torino - Epoche varie del 1984 - Est. PASI.

Poichè con il 1° gennaio 1978 è cessata la funzione della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, si deve dichiarare cessata con la decorrenza suddetta la trattenuta dei 3/10 sulla mercede del lavoro penitenziario.

ORDINE DI SERVIZIO

Nei confronti di
.....

Vista l'istanza avanzata da
tendente ad ottenere l'esonero dal versamento dei tre decimi della retribuzione alla Direzione dell'Istituto per la devoluzione alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 69, 5° comma, lett. a) legge 26 luglio 1975, n. 354, trattandosi di questione concernente la mercede e la retribuzione.

Considerato che la trattenuta dei tre decimi è prevista dall'art. 23 legge 26 luglio 1975, n. 354, e che dal combinato disposto dal 1° e 2° comma di detto articolo discende che la trattenuta in tanto trova una legittimazione, in quanto la differenza tra mercede e retribuzione venga versata alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, come conseguenza di un'autonoma scelta del legislatore, mentre

in caso contrario, qualora cioè venisse meno tale destinazione, ci si troverebbe in presenza di una non consentita discriminazione a danno di alcuni lavoratori per il solo fatto del loro « status » di detenuti, in contrasto con il dettato costituzionale e con i principi generali dell'ordinamento. Rilevato che con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, le funzioni relative « all'assistenza economica in favore delle vittime del delitto » sono state trasferite ai Comuni e che pertanto dal 1° gennaio 1978, data di entrata in vigore della predetta normativa, è cessata la funzione della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto e conseguentemente è venuta meno la giustificazione giuridica della trattenuta dei tre decimi della renumeratione dei detenuti.

Ritenuto pertanto che, per le considerazioni di cui sopra, deve disporsi la cessazione della trattenuta dei tre decimi della retribuzione del detenuto e la restituzione di quanto già eventualmente trattenuto, per lo stesso titolo, a far corso dal 1° gennaio 1978.

P.Q.M.

Dispone che la Direzione della Casa
, non effettui per il futuro
 la trattenuta dei tre decimi sulla retribuzione del detenuto
,
 e restituisca allo stesso la somma già eventualmente trattenuta per lo
 stesso titolo a far corso dal 1° gennaio 1978.

**Ordinamento penitenziario - Differenza tra mercede e remunerazione
 tre decimi - Versamento alla Cassa per il soccorso e l'assistenza
 alle vittime del delitto - Illegittimità - Ordine di servizio del
 Magistrato di sorveglianza - Natura di atto amministrativo -
 Declaratoria di illegittimità di atti aventi valore di regolamento -
 Non è possibile (artt. 23, 69, 73 legge 26 luglio 1975, n. 354; art.
 49 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).**

Magistrato di sorveglianza di Torino - Ord. serv. 15 giugno 1984 - Est. PASI.

Il Magistrato di sorveglianza, pur nella convinzione dell'illegittimità della trattenuta dei tre decimi operata dall'Amministrazione penitenziaria sulle mercedi previste per il lavoro penitenziario, non può ritenere, in sede di reclamo e con l'ordine di servizio che ha natura di atto amministrativo, viziati di illegittimità atti emanati in materia riservata ad altro organo. Nell'ambito del potere di autotutela, il Magistrato può però disporre l'annullamento di propri ordini di servizio emanati in materia,

anche a causa della obiettiva difficoltà della Amministrazione penitenziaria a dare esecuzione con conseguente incerta aspettativa ingeneratasi negli interessati.

Omissis

1. - PREMESSA

Con reclami proposti a questo Magistrato di sorveglianza i detenuti indicati nell'elenco allegato, svolgenti tutti mansioni di lavoratori all'interno della Casa Circondariale di Torino, richiesto la sospensione della trattenuta dei tre decimi sulla mercede loro corrisposta effettuata dalla direzione dell'istituto ai sensi dell'art. 23 legge 26 luglio 1975, n. 354.

Con gli ordini i servizio in epigrafe menzionati questo Magistrato di sorveglianza accolse i reclami e dispose la cessazione della trattenuta, nonché la restituzione delle somme non corrisposte in precedenza per tale causa.

Appare opportuno richiamare le motivazioni di quei provvedimenti.

La differenziazione tra mercede e remunerazione (prevista quest'ultima nella misura dei sette decimi della mercede) venne introdotta dalla legge sul presupposto, in astratto pienamente condivibile, di imporre ai condannati di contribuire parzialmente al ristoro del danno materiale patito dai soggetti offesi dal reato.

A tale scopo venne infatti istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto quale destinataria della devoluzione della differenza tra mercede e retribuzione.

L'art. 73 della legge provvede ad identificare la natura giuridica, la composizione dell'organismo di gestione, le finalità specifiche e la struttura patrimoniale della cassa.

La legittimità della trattenuta venne a cadere, ad avviso di questo Magistrato di sorveglianza, con l'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, con il quale le funzioni relative « all'assistenza economica in favore delle vittime del delitto » vennero trasferite agli enti locali.

Si potrebbe obiettare che la funzione della « trattenuta » non venne a mancare in quanto, soppressa con legge 21 ottobre 1978, n. 641 la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, i fondi relativi vennero e sono tuttora devoluti alle regioni.

Pare agevole controbattere che l'obiettiva disparità di trattamento tra il normale lavoratore subordinato e il lavoratore detenuto in tanto poteva avere una sua giustificazione in quanto finalizzata alla specifica funzione assolta dalla cassa ora soppressa; attualmente invece tale diretta destinazione è venuta a mancare, posto che i fondi trattenuti confluiscono e si confondono con altri, andando ad assolvere a generiche funzioni assistenziali.

In ciò pertanto si ravvisava, nei citati ordini di servizio, una evidente, ingiustificata discriminazione tra lavoratori, eliminabile in via di interpretazione giudiziale della disposizione normativa.

2. - DIRITTO.

I presupposti giuridici dell'intervento del Magistrato di sorveglianza erano costituiti da un lato dall'esplicita funzione attribuita dall'art. 69, 5° comma lett. a) Ordinamento Penitenziario, che conferisce al Magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sui reclami dei detenuti relativi all'osservanza delle norme riguardanti le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, dall'altro dall'uso di un provvedimento, l'ordine di servizio, che in quanto promanante da un organo giudiziario e incidente in materie di diritti pareva rivestire natura giurisdizionale.

A verificare questa impostazione è invece intervenuta la sentenza n. 203 del 6 aprile 1984 della Corte Costituzionale la quale, richiamando i principi espressi in altra precedente pronuncia (peraltro emessa in materia diversa da quella in oggetto, presa in esame allora incidentalmente) ha espressamente escluso dall'attività giurisdizionale la potestà del Magistrato di sorveglianza in materia di qualifica lavorativa e di mercede dei detenuti, individuando nel giudice dei diritti (il pretore in funzione di giudice del lavoro) l'organo competente.

Preso atto di tale deliberazione appare necessario trarre doverose conseguenze.

Atteso che la Corte Costituzionale afferma che il procedimento instaurato dal reclamo del detenuto in materia di lavoro innanzi al Magistrato di Sorveglianza, espressamente previsto dalla legge, non sostituisce la tutela giurisdizionale, che è riservata al giudice dei diritti, viene da chiedersi quale sfera di applicazione e soprattutto quale efficacia debba attribuirsi al provvedimento del Magistrato di sorveglianza in tale materia; se cioè tale riserva valga ad escludere la potestà di tale organo, con ciò negando una competenza esplicitamente conferita dalla legge, o invece si applichi su settori differenti di intervento, ed in tal caso parrebbe quanto mai arduo individuarne l'ambito, i contenuti e soprattutto l'efficacia.

Non pare questa la sede per approfondire ulteriormente una questione che rimane aparta e necessita quanto mai di un intervento legislativo chiarificatore.

Essenziale comunque appare che la Corte Costituzionale abbia individuato nel pretore del lavoro il giudice al quale i reclamanti dovranno rivolgersi per ottenere una statuizione sulla legittimità della loro pretesa, ed inoltre che abbia escluso, sia pure limitatamente alla tutela giurisdizionale, qualunque distinzione tra il normale lavoro subordinato ed il lavoro dei detenuti.

3. - CONCLUSIONI.

Alla luce di quanto esposto, il Magistrato di sorveglianza, pur nella intima convinzione dell'esattezza sostanziale delle decisioni assunte negli ordini di servizio in epigrafe indicati e richiamate nel presente provvedimento, deve pur tuttavia prendere atto della natura di provvedimento amministrativo dell'ordine di servizio in materia di lavoro, ed agendo pertanto quale organo della pubblica amministrazione, non può non ritenere gli atti suddetti viziati in quanto emanati in materia riservata ad altro organo.

Nell'ambito della potestà di autotutela, ritiene pertanto di disporre l'annullamento dei suddetti atti, ravvisandone l'interesse pubblico nella obiettiva difficoltà della pubblica amministrazione a darvi esecuzione con conseguente incerta aspettativa ingeneratasi negli interessati.

P.Q.M.

Annulla i propri ordini di servizio indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento.

Ordinamento penitenziario - Differenza tra mercede e remunerazione del lavoro penitenziario - Versamento alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto - Illegittimità (art. 23 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 22, 23, 25, 113 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 1 *bis* D.L. 18 agosto 1978 conv. in legge 21 ottobre 1978, n. 641).

Ordinamento penitenziario - Ordine di servizio del Magistrato di sorveglianza - Atto amministrativo - E' tale - Impossibilità di sollevare questioni di illegittimità costituzionale (art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Magistrato di sorveglianza di Padova - Ord. serv. 19 giugno 1984 - Est. QUATRANO.

La soppressione della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto di per sé non comporta l'abrogazione della trattenuta dei 3/10, prevista dalla legge penitenziaria, anche se il sistema presenta gravi profili di incostituzionalità per violazione degli artt. 3, 1° e 2° comma; 36, 1° comma; 27, 3° comma della Costituzione.

L'ordine di servizio emesso dal Magistrato di sorveglianza è un atto amministrativo e di conseguenza nel corso della relativa procedura non possono essere sollevate, a pena di inammissibilità, questioni di legittimità costituzionale.

Omissis

Sul reclamo proposto da
detenuto presso in data
tendente ad ottenere la soppressione della ritenuta di cui all'art. 23,
2° comma legge n. 354/1975

OSSERVA

L'istanza è rivolta ad ottenere la soppressione della ritenuta dei 3/10 operata, a sensi dell'art. 23, 2° comma legge n. 354/1975, sulla mercede dei detenuti lavoratori. Tale trattenuta, argomenta il richiedente, non deve essere più effettuata dal momento in cui la soppressione della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto ne ha fatto venir meno la legittimità.

Ritiene lo scrivente di non poter accogliere il reclamo. Il citato art. 23 legge n. 354/1975 disponeva che la differenza tra retribuzione e mercede (3/10) dei detenuti lavoratori dovesse venir versata alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto; successivamente il combinato disposto dagli artt. 22, 23 e 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ed avente valore di legge ordinaria) attribuiva ai comuni, ai sensi dell'art. 118, 1° comma, della Costituzione, le funzioni amministrative relative, tra le altre, all'assistenza economica in favore delle vittime del delitto. A tal uopo la Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto veniva inclusa nella tabella *b*) del citato D.P.R. n. 616/1977 tra gli enti esercenti funzioni trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali nei confronti dei quali l'art. 113 D.P.R. 616/1977 dettava una procedura tendente alla soppressione ed al concreto trasferimento delle relative competenze e beni alle regioni o agli enti locali.

La procedura dettata dall'art. 113 D.P.R. 616/1977 subiva profonde modifiche in relazione specificatamente alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto per intervento del Decreto legge 18 agosto 1978, n. 481 così come modificato in sede di conversione dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641. In definitiva il citato D.L. n. 481/1978, all'art. 1 *bis*, sopprimeva e poneva in liquidazione l'ente di cui sopra alla data di entrata in vigore della legge di conversione; statuiva poi che entro il 31 marzo 1979 si sarebbe provveduto con apposito decreto governativo di dichiarazione di estinzione dell'ente « all'attribuzione alle regioni e agli enti locali delle relative entrate ».

Difatti il D.P.R. 9 marzo 1979 statuiva che « a partire dal 31 marzo 1979 tutte le entrate spettanti alla Cassa per il soccorso e le vittime del delitto, nonché le eventuali giacenze esistenti alla stessa data, sono versate al Ministero del Tesoro e vengono attribuite nella misura dell'84 % al fondo di cui all'art. 132 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 », fondo da ripartire con decreto del Ministero del tesoro tra le province ed i comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite per effetto del citato D.P.R. n. 616/1977.

Alla luce di quanto detto appare chiaro come la soppressione della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto non abbia di per sé comportato l'abrogazione dell'art. 23 legge n. 354/1975 o il venir meno della legittimità delle trattenute sulle mercedi dei detenuti lavoratori; invero il processo delineato è quello di una attribuzione delle competenze in precedenza sussistenti in capo all'ente summenzionato ai comuni cui sono trasferite le relative entrate.

Altro discorso è quello del concreto assolvimento da parte dei comuni delle nuove funzioni ad essi attribuite, ma la questione riveste un carattere politico o penale che esula dalla competenza di questo giudicante.

Un punto tuttavia suscita non poche perplessità ed è quello che, vigente la vecchia normativa, v'era un collegamento diretto tra le trattenute operate sulla mercede dei detenuti lavoratori e l'assolvimento delle funzioni di soccorso e assistenza alle vittime del delitto. Sotto questo profilo questo giudicante si era già espresso nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 23 legge n. 354/1975 per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 dalla Costituzione ritenendo piuttosto la previsione della trattenuta destinata alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto come adempimento dei doveri di solidarietà economica e sociale (prevista dall'art. 2 della Costituzione) e che può dirigersi, anziché e oltre che a tutto il corpus sociale, anche solo o prevalentemente a quei gruppi che, in modo più diretto e specifico, determinano l'insorgenza delle situazioni di bisogno che solidalmente poi occorre affrontare di talché il principio di uguaglianza doveva dirsi meglio rispettato piuttosto che vulnerato.

L'entrata in vigore della nuova normativa ribalta la situazione preesistente in quanto difetta di un meccanismo che consenta agli enti locali di destinare le somme trattenute alle specifiche finalità in ordine alle quali può dirsi giustificato il pesante prelievo sulla mercede dei detenuti lavoratori. Ed in effetti le trattenute di cui al 2° comma dell'art. 23 legge n. 354/1975 vengono a confluire nel fondo di cui all'art. 132 D.P.R. n. 616/1977, nel fondo cioè cui attingono comuni e province per lo svolgimento di tutte le funzioni ad essi attribuite ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e dunque, tra l'altro, l'assistenza scolastica, l'impianto e la gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e del bestiame, la promozione delle attività ricreative e sportive, gli interventi per la protezione della natura ecc. Stante così le cose non può non rilevarsi come le trattenute di cui all'art. 23, 2° comma legge n. 354/1975 lungi dal rispondere attualmente a doveri di solidarietà economica e sociale, costituiscano una ingiustificata decurtazione del salario del lavoratore detenuto non sussistendo alcun razionale collegamento tra il fatto della condanna e le esigenze pubbliche, per fare un esempio, di promozione delle attività ricreative.

Non può dubitarsi, a parere dello scrivente, che la normativa vigente configga col dettato costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza (art. 3, 1° comma Cost.), non sussistendo ragionevoli motivi per penalizzare il lavoro del detenuto rispetto

agli altri lavoratori, e sotto il profilo della violazione del secondo comma dell'art. 3 Cost., essendo certo che i detenuti lavoranti sono cittadini nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che comprimendo la libertà e l'uguaglianza impediscono lo sviluppo e la responsabile partecipazione di tutti alla vita della comunità, e sotto il profilo della violazione del diritto una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, 1° comma Cost.), e infine sotto il profilo della violazione dell'art. 27, 3° comma della Costituzione stante il carattere affittivo di un'ingiustificata decurtazione della retribuzione del detenuto lavorante che mal si concilia con la finalità rieducativa della pena.

I rilievi di incostituzionalità suesposti non possono tuttavia incidere sulla decisione di questo giudicante atteso che con sentenza n. 103 del 6 aprile 1984 la Corte Costituzionale ha ritenuto il carattere meramente amministrativo dell'ordine di servizio emesso dal Magistrato di sorveglianza all'esito del reclamo di cui all'art. 69, 5° comma legge n. 354/1975 di talché non ha ritenuto ammissibili le questioni d'illegittimità costituzionale sollevate nel corso della relativa procedura.

Visto l'art. 69, 5° comma legge n. 354/1975

P.Q.M.

respinge il reclamo.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Salario o stipendio - Divieto di versamento al condannato - Illegittimità (artt. 15, 20, 22, 23 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 51 D.P.R. 26 aprile 1976, n. 431; circolare ministeriale 2 maggio 1977, n. 2415/4869).

Ordinamento penitenziario - Magistrato di sorveglianza - Ordine di servizio - E' atto amministrativo (art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Magistrato di sorveglianza di Brescia - 31 luglio 1984 - Est. ZAPPA - Cond. Mestriner.

Non si può distinguere tra il lavoro subordinato ordinario e quello prestato dai condannati semiliberi alle dipendenze di datori diversi dall'amministrazione penitenziaria perché l'amministrazione stessa è estranea al rapporto suddetto, onde appare illegittima la pretesa di ottenere il versamento del salario o stipendio alla Casa anziché al lavoratore semilibero. Non vertendosi, pertanto, in tema di lavoro penitenziario, non sono applicabili le norme dettate dalla legge di riforma del 1975 e nessun titolo ha l'amministrazione per pretendere somme che non le competono essendo relative ad un rapporto iter alios intercorso.

L'ordine di servizio emesso dal Magistrato di sorveglianza ha natura di atto amministrativo e non giurisdizionale, onde la tutela dei diritti soggettivi dei detenuti è riservata al giudice ordinario.

Omissis

Letto il reclamo presentato dal semilibero Mestriner Claudio detenuto nella Casa di Brescia con cui si oppone all'obbligo impostogli contenuto nel piano di trattamento redatto dal Direttore della Casa suddetta, di non percepire direttamente gli emolumenti dal proprio datore di lavoro che invece devono essere consegnati alla fine di ogni mese alla Direzione della Casa (per i lavoratori autonomi si dispone che versino mensilmente alla Casa una cifra predeterminata oppure rendano il conto dei ricavi e dei guadagni alla Casa stessa);

Visto il parere espresso dal Direttore della Casa, osserva quanto segue.

Il lavoro penitenziario, definito obbligatorio della legge per i condannati definitivi non può avere carattere affittivo essendo considerato uno dei fondamentali elementi del trattamento penitenziario, teso alla rieducazione e alla risocializzazione (artt. 20 e seguenti; 15 legge 26 luglio 1975, n. 354).

L'amministrazione può organizzare il lavoro suddetto sia all'interno che all'esterno dell'Istituto e deve scegliere il lavoro che meglio corrisponda alle condizioni ambientali, alle esigenze ed aspettative individuali.

Il lavoro penitenziario, pertanto, presenta peculiari caratteristiche che ne impediscono, allo stato della legislazione, l'equiparazione a quello ordinario svolto alle dipendenze di terzi estranei alla amministrazione.

Non solo svolge, infatti, una funzione educativa e promozionale che è strumentale al reinserimento sociale del condannato, ma è per legge retribuito in modo particolare, disciplinato dall'art. 22 che assicura una « mercede » (non un salario o stipendio) stabilita non a seguito di contrattazione individuale o collettiva ma unilateralmente da una commissione mista, nel quale è parte essenziale l'amministrazione e della quale non fanno parte né i detenuti né loro rappresentanti.

Tale commissione deve stabilire la misura della mercede in modo che il divario con le retribuzioni prevista dai contratti collettivi nazionali non sia superiore ad un terzo.

D'altra parte tutta la disciplina legislativa di cui sopra non fa mai riferimento al lavoro che i detenuti prestano alle dipendenze di terzi.

Ciò si giustifica soltanto supponendo che il legislatore abbia inteso occuparsi esclusivamente del lavoro penitenziario in senso stretto, quello cioè prestato alle dipendenze dell'amministrazione che ha dato già esecuzione ad altri ordini di servizio con i quali si esoneravano i semiliberi e gli ammessi al lavoro esterno dalla trattenuta dei tre decimi di cui all'art. 23, 1° comma della L.P.

Invero, tra i detenuti lavoranti alle dipendenze di terzi e l'amministrazione non intercorre alcun rapporto che possa essere assoggettato alla normativa specificamente prevista dagli art. 20 e seguenti per il solo lavoro penitenziario in senso stretto.

Anzi, i detenuti suddetti sono legati al proprio datore di lavoro da un rapporto contrattuale privato e la loro retribuzione è fissata secondo accordi individuali o collettivi cui è estranea l'amministrazione e che sfuggono pertanto ad ogni possibile applicazione degli artt. 20 e seguenti.

La conferma di tutto ciò si ottiene facilmente se si pone mente al fatto che la legge penitenziaria non fa alcun accenno alla disciplina del lavoro prestato da detenuti a favore di terzi estranei alla amministrazione. Ciò ha costretto la stessa a correre ai ripari instaurando un sistema al di fuori della legge che, come tale, non può oltre essere tollerato e deve essere dichiarato illegittimo ai sensi dell'art. 5 allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248.

Infatti, con l'art. 51 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, emanato in forza della delega contenuta nell'art. 87, 1° comma della legge 354, il potere esecutivo ha stabilito che i datori di lavoro dei semiliberi devono versare « la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti » e « dimostrare ... l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale ». Con ciò si dimostra che lo stesso potere esecutivo ha riconosciuto che il lavoro prestato a terzi dai detenuti non può essere ricondotto sotto la disciplina della legge 354, tanto è vero che ha parlato di retribuzione ma ha disciplinato, senza alcun potere al riguardo, una materia riservata al legislatore.

Il potere esecutivo, infatti, poteva soltanto emanare norme di esecuzione alla legge e non sostituirsi alla stessa.

Risulta autorevolmente affermato in modo esplicito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 7 marzo 1984 (*Giust. pen.* 1984, 1, 129) che il regolamento di esecuzione alla legge penitenziaria approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 è un testo normativo di natura non legislativa, come tale sottratto al sindacato della Corte ma certamente non a quello della magistratura ordinaria.

L'art. 51, 2° comma del D.P.R. succitato conferma la tesi secondo cui i semiliberi esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni conseguenti agli obblighi inerenti all'esecuzione della misura privativa della libertà.

Tali obblighi debbono essere indicati dalla legge e non dal regolamento: la legge stessa non impone affatto ai semiliberi di versare la retribuzione alla Direzione dell'Istituto.

L'art. 51, inoltre, ha posto un obbligo anche ai datori di lavoro, soggetti che nessun rapporto hanno con l'amministrazione penitenziaria e ciò è inaccettabile sul piano giuridico. In caso di violazione di tale obbligo le conseguenze ricadrebbero sul detenuto che tale obbligo non ha, anche se illegittimamente è riportato sul piano di trattamento e che comunque non può subire le conseguenze di un sistema cui è estraneo senza aver dato causa o partecipato alla violazione.

L'amministrazione, evidentemente accortasi che l'art. 51 non bastava perché aveva dimenticato i semiliberi lavoratori autonomi, è ulteriormente intervenuta, oltre i limiti temporali fissati per il regolamento, con la circolare 2 maggio 1977, n. 2415/4869 nel tentativo di ovviare ad un sistema inattuabile, imponendo ai datori di lavoro dei

semiliberi (punto 1, comma 1° della circolare) di sottoscrivere una lettera di impegno a rispettare l'obbligo loro imposto e riportato nel piano di trattamento, senza precisare le sanzioni (del resto non immaginabili) in caso di mancata sottoscrizione di tale lettera che costituisce pretesa illegittima dell'amministrazione in quanto imposta ad un estraneo e non in forza di una disposizione avente valore di legge.

Il punto 4 della circolare suddetta contiene altra disposizione illegittima quando afferma che per i semiliberi lavoratori autonomi, alla luce di una soluzione definita « equa ed unitaria », sia inserito nel piano di trattamento l'obbligo, rivolto al condannato, di presentare ogni mese alla direzione dell'Istituto una dichiarazione sull'ammontare dei redditi conseguiti su cui effettuare i prelievi di cui agli art. 23 e 24 della legge e 53 del regolamento che — come sopra già dimostrato — si riferiscono esclusivamente al lavoro penitenziario reso a favore dell'amministrazione.

Appare quindi indilazionabile, in attesa di un intervento legislativo, un provvedimento della magistratura che normalizzi la situazione dei semiliberi sotto il profilo della retribuzione del loro lavoro, riporti il sistema alla legalità, sollevi i datori di lavoro da un obbligo che è loro estraneo, abolisca una vera e propria tassa a carico dei semiliberi (superata anche a seguito della soppressione esplicita della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto), restituisca tranquillità ai semiliberi ed alle loro famiglie, sollevi l'amministrazione penitenziaria dall'onere di provvedere ad incumbenti che non le competono e riguardano rapporti giuridici di natura privatistica *inter alios acta*.

Naturalmente anche i semiliberi, come tutti i condannati, sono e restano debitori delle spese di mantenimento che sono ogni anno fissate con decreto Ministeriale. I semiliberi inoltre per ragioni di ordine e sicurezza non potranno portare all'interno della sezione denaro o altri valori, dei quali peraltro possono essere in legittimo possesso quando si trovano nell'ambiente libero.

Per altro, tutto quanto precede non può essere rilevato in questa sede di reclamo, ai sensi dell'art. 69, 5° comma, lett. a della legge n. 354, in quanto l'inapplicabilità dell'art. 51 del regolamento e della circolare 2 maggio 1977, in quanto atti regolamentari illegittimi, non può che essere dichiarata dal giudice ordinario, giusta la sentenza n. 103 del 6 aprile 1984 della Corte Costituzionale che ha ribadito l'ordinanza n. 87 del 1978, negando che l'intervento del magistrato di sorveglianza in sede di reclamo abbia natura giurisdizionale.

La Corte ha affermato che il reclamo non sostituisce la tutela giurisdizionale che è riservata al giudice dei diritti e che non vi è motivo di distinzione « tra il normale lavoro subordinato ed il lavoro dei detenuti e degli internati ».

Il detenuto reclamante potrà, pertanto, rivolgersi al giudice del lavoro.

Il presente reclamo deve essere respinto per le sopra esposte considerazioni.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe indicato.

Ordinamento penitenziario - Lavoro penitenziario - Cassa per il soccorso alle vittime del delitto - Soppressione - Conseguenze in ordine alla funzione - Mercede e remunerazione (artt. 20 e 23 legge 26 luglio 1975, n. 354; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Ordinamento penitenziario - Lavoro penitenziario - Lavoro dei detenuti semiliberi - Equiparabilità - Esclusione (artt. 20, 22, 23 legge 26 luglio 1975 n. 354; artt. 45, 46, 49, 51, 54, 93 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Lavoro penitenziario - Reclamo del detenuto - Magistrato di sorveglianza - Ordine di servizio - Atto amministrativo - Competenza a decidere sul reclamo - Esclusione (artt. 35, 69 5° comma lett. A e B legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 53 ult. comma, 70 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Magistrato di sorveglianza di Varese - Varie date - Est. GIACARDI.

E' legittima la trattenuta dei tre decimi a carico dei detenuti corrispondente alla differenza tra mercede e remunerazione anche dopo la soppressione della Cassa per il soccorso alle vittime del delitto, perché la funzione suddetta non è cessata essendo soltanto stata trasferita dallo Stato agli enti locali.

I detenuti semiliberi e quelli ammessi al lavoro esterno non svolgono lavoro penitenziario e pertanto la loro retribuzione non è soggetta alla disciplina tipica ed esclusiva del lavoro penitenziario che ha un corrispettivo chiamato remunerazione.

Il reclamo dei detenuti lavoratori avverso le trattenute operate a loro carico dell'Amministrazione penitenziaria, rientra nella categoria dei ricorsi ordinari a carattere non impugnatorio e l'ordine di servizio emesso dal Magistrato di sorveglianza è atto amministrativo decisivo. Perciò il magistrato in tale sede non può disapplicare norme regolamentari pur ritenute illegittime. Il Magistrato non è competente a decidere con ordine di servizio sui reclami dei detenuti circa le trattenute operate perché trattasi di questione non compresa fra quelle « concernenti la mercede e la remunerazione » o quelle « concernenti lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro »; al più se lo ritiene opportuno, può formulare osservazioni o rilievi ed impartire disposizioni all'Amministrazione penitenziaria. Ma l'unica via da seguire è quella del ricorso del detenuto alla autorità giudiziaria ordinaria, cioè al Pretore, giudice del lavoro (1).

(1) Gli ordini di servizio qui pubblicati dei Magistrati di sorveglianza di Padova, Torino, Brescia e Varese, documentano l'evolversi della situazione nel delicato settore della regolamentazione del trattamento economico dei detenuti. Non sarà mai sottolineato a sufficienza che sono in gioco precisi diritti soggettivi. Risulta in corso avanti

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letto il reclamo proposto dal detenuto definitivo
ristretto nel carcere di, avente ad oggetto la trat-
tenua dei 3/10 operata ex art. 23 O.P.;

Osserva quanto segue:

A) In primo luogo occorre rilevare che assolutamente priva di fondamento è l'opinione che per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) sia venuta meno la giustificazione giuridica della trattenuta dei tre decimi della mercede corrisposta al detenuto lavorante. Il ragionamento su cui si fonda tale opinione pare semplice e piano ma in realtà nasconde un vizio di fondo.

- I tre decimi e cioè la differenza tra la mercede e la remunerazione devono essere versati alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto (art. 23 O.P., 2° comma).

- La Cassa utilizza le entrate rappresentate dai tre decimi per svolgere la sua funzione di assistenza economica in favore delle vittime del delitto.

- Cessata la Cassa per effetto del D.P.R. citato ne è cessata la funzione e conseguentemente è venuta meno la giustificazione giuridica della trattenuta.

Tale argomentare è errato. Infatti la giustificazione giuridica della trattenuta dei tre decimi si fonda sulla interrelazione tra l'entrata finanziaria rappresentata dalla trattenuta medesima e la funzione di assistenza economica in favore delle vittime del delitto e sulla attribuzione dell'una e dell'altra ad un unico soggetto. Ora in virtù del citato D.P.R. e con la estinzione della Cassa l'entrata finanziaria rappresentata dalla trattenuta e la funzione di assistenza sono state attribuite agli enti locali di tal che l'unico effetto è stato il mutamento del destinatario delle trattenute e del titolare della funzione di assistenza, funzione che di certo non è cessata con il cessare della Cassa ma è rivisitata in capo ad altri soggetti (gli enti locali).

il Pretore di Brescia - giudice del lavoro - un procedimento contenzioso, in cui un semilibero ha convenuto in giudizio il Ministro di Grazia e Giustizia. Sarà molto interessante conoscere il parere della magistratura ordinaria che - a quanto risulta - è chiamata in causa per la prima volta. La sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 6 aprile 1984 che ha, ormai in modo definitivo, affermato la natura di atto amministrativo dell'ordine di servizio del Magistrato di sorveglianza, è pubblicata in *Giust. pen.* 1984, I, 201.

Per i precedenti specifici si veda, in questa *Rivista* 1982, 3-4, 856 e segg. con nota redazionale; 1981, 1-2, 224, dove è pubblicato l'ordine di servizio del Magistrato di sorveglianza di Brescia 31 luglio 1981 (con nota di F. SALVI); 1983, 449.

Nessuna decisione fino ad oggi è stata presa dal Legislatore, per altro da tempo investito dalla questione, l'unica autorità in grado di ripristinare la legalità ed assicurare, con la certezza del diritto, un trattamento per i detenuti lavoratori uguale per tutti.

Dunque entrata finanziaria (trattenuta) e funzione assistenziale sono rimaste interrelate anche se in capo ad un diverso soggetto; in tale interrelazione è possibile rinvenire ora così come si rinveniva allora la giustificazione giuridica della trattenuta.

Occorre dunque concludere che, sotto questo profilo, perfettamente legittima è la trattenuta dei tre decimi della mercede corrisposta al detenuto lavorante, effettuata ai sensi dei primi tre commi dell'art. 23 O.P.

B) il « lavoro penitenziario è remunerato » dice il 2° comma dell'art. 20 O.P.

La norma vuol significare due cose:

1) il lavoro penitenziario non può essere gratuito ma deve essere retribuito che altrimenti assumerebbe caratteri repressivi e non potrebbe adempiere alla funzione rieducativa che la legge gli conferisce;

2) il lavoro penitenziario non solo deve essere retribuito ma deve essere retribuito in modo particolare, deve cioè essere remunerato. Che i termini « remunerare » e « remunerazione » siano dal legislatore utilizzati non genericamente ma in senso tecnico lo si desume agevolmente dagli artt. 22 e 23 O.P. Il primo definisce la mercede indicandone le peculiarità rispetto ad altri tipi di retribuzione; il secondo definisce la remunerazione identificandola per gli internati con la mercede e per gli imputati e condannati con i sette decimi della mercede.

La remunerazione dunque è un particolare tipo di retribuzione e rappresenta il corrispettivo del lavoro penitenziario.

Non resta dunque che definire il lavoro penitenziario.

Soccorre al riguardo l'art. 45 R.O.P. In detta norma al 1° comma si stabilisce che le lavorazioni penitenziarie sono organizzate e gestite secondo le direttive dell'amministrazione penitenziaria, dalle direzioni degli istituti. In altre parole lavoro penitenziario è quello che i detenuti e gli internati svolgono alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria la quale oltre ad organizzare e gestire il lavoro, cura la produzione (art. 45, 3° comma, R.O.P.) e ricerca la commesse (art. 45, 4°, 5° e 6° comma). È allora del tutto evidente che il semilibero o l'ammesso al lavoro all'esterno che prestano la loro attività lavorativa alle dipendenze di soggetti diversi dall'amministrazione penitenziaria non svolgono lavoro penitenziario.

Pertanto il loro lavoro non può essere soggetto al particolare tipo di retribuzione cui è soggetto il lavoro penitenziario (mercede o mercede — $\frac{3}{10}$ = remunerazione).

Conferma di ciò la si può avere leggendo gli artt. 46 e 51 del regolamento che si riferiscono l'uno all'ammesso al lavoro all'esterno l'altro al semilibero. Significativo è il fatto che in dette norme si utilizzi il termine generico « retribuzione » e non quello specifico e tecnico « remunerazione ».

Ne consegue che, non essendo i semiliberi e gli ammessi al lavoro all'esterno soggetti al sistema retributivo previsto dagli artt. 20,

1° comma, 22 e 23 dell'ordinamento penitenziario, non potrà conseguentemente essere effettuata nei loro confronti la trattenuta dei tre decimi.

Occorre al riguardo rilevare che la stessa amministrazione penitenziaria riconosce, e non potrebbe altrimenti, che il lavoro svolto dai semiliberi e dagli ammessi al lavoro all'esterno deve essere retribuito come quello svolto dai lavoratori liberi; tuttavia nel contempo effettua nei loro confronti la ritenuta dei tre decimi.

Cosa assolutamente contraddittoria essendo il sistema retributivo previsto dall'ordinamento penitenziario o applicabile per l'intero o non applicabile e non applicabile solo in parte. Ed infatti, essendo per legge (art. 23 O.P.) il prelievo dei tre decimi possibile solo su mercede, è illegittimo effettuarlo nei confronti di coloro il cui lavoro non viene in tal modo retribuito. Ed è il caso dei semiliberi e degli ammessi al lavoro all'esterno che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dei terzi: nessuno ha mai sostenuto che debbano essere retribuiti con mercede; non si vede allora perché debbano essere soggetti al prelievo dei 3/10.

Riassumendo brevemente si può affermare che sono soggetti al particolare sistema retributivo previsto dall'O.P. i detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria (lavoro penitenziario); non lo sono i detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dei terzi.

Ne consegue che non è legittima la trattenuta dei 3/10 nei confronti dei semiliberi e degli ammessi al lavoro all'esterno che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dei terzi.

A tale conclusione si è obiettato in vario modo.

A) Si è sostenuto che ingiustificata apparirebbe la diversità di trattamento retributivo dei semiliberi e degli ammessi al lavoro all'esterno rispetto agli altri detenuti, partecipando tutti del medesimo status (di detenuti per l'appunto).

Il ragionamento non è corretto. È da rilevare infatti che a questa stregua i semiliberi e gli ammessi al lavoro all'esterno dovrebbero essere parificati agli altri detenuti non solo con riferimento alla trattenuta dei 3/10 ma anche con riferimento al tipo di retribuzione che anche per loro dovrebbe essere mercede, cosa che di fatto non è.

Non solo: la diversità di trattamento retributivo predetta, lungi dall'essere ingiustificata, trova fondamento, a parità di status (che rimane per tutti quello di detenuto), in una innegabile diversità di regime di detenzione.

B) È stato pure da altri, e dalla stessa Amministrazione penitenziaria, richiamato l'ultimo comma dell'art. 49 R.O.P. che recita testualmente: « qualora dalla produzione artigianale intellettuale o artistica, il detenuto o l'internato, anche in semilibertà, riceva un utile pecuniario su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi degli articoli 23, 1°, 2° e 3° comma, e 24, 1° comma, della legge ». Dall'inciso « anche

in semilibertà » si è tratto il convincimento che su qualsiasi utile percepito dal semilibero e quindi anche su quello conseguente ad attività lavorativa prestata alle dipendenze di terzi si deve effettuare la trattativa dei 3/10. Infatti, si è detto, se detta trattenuta si deve operare, per norma regolamentare espressa, nei confronti del semilibero che svolge attività artigianale intellettuale o artistica in proprio, non si vede la ragione per non operarla anche nei confronti del semilibero che svolge attività lavorativa alle dipendenze di terzi.

A parte la questione del contrasto con la legge della citata norma regolamentare e della conseguente sua disapplicabilità, v'è da considerare che essa è stata male e superficialmente interpretata.

È infatti indubitabile che si riferisce alle sole attività artigianali intellettuali ed artistiche che si svolgono all'interno del carcere, e sotto il controllo diretto dell'amministrazione penitenziaria. Ciò si desume agevolmente dal suo 1° comma in cui è detto che tali attività (previste dall'art. 20, 7° comma, O.P.) « si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o in casi particolari nelle camere (...) ». Ne consegue che l'art. 49 u.c. R.O.P. è applicabile solo all'attività in proprio espletata dai semiliberi durante le ore da trascorrere in carcere (che non necessariamente devono essere quelle notturne; si pensi al caso del semilibero con attività lavorativa limitata solo ad alcuni giorni della settimana o con attività di studio limitata alle ore del mattino o alle ore pomeridiane).

Rimane pertanto fuori dall'ambito della predetta norma l'attività lavorativa (dipendente o in proprio) esercitata dal semilibero all'esterno del carcere.

C) Spunti per eventuali altre obiezioni potrebbero pure trarsi dal 1° comma dell'art. 21 O.P. e dal 1° e penultimo comma dell'art. 45 R.O.P.

Tali norme distinguono nell'ambito del lavoro penitenziario (quello cioè organizzato dall'amministrazione penitenziaria) quello svolto all'interno da quello svolto all'esterno. Potrebbe quindi ricavarsi il convincimento che il c.d. lavoro all'esterno, previsto dal 2° comma dell'art. 21 O.P. e dall'art. 46 R.O.P., rientri pur sempre nell'ambito del lavoro penitenziario organizzato all'esterno dell'istituto e che pertanto sia soggetto al sistema retributivo previsto dagli artt. 20, 2° comma, 22 e 23 O.P.

Non è così.

Una lettura attenta degli artt. 21 O.P. e 45 R.O.P. ci consente di comprendere che il legislatore distingue il lavoro, le lavorazioni penitenziarie (interne od esterne che siano) dal c.d. lavoro all'esterno. Ciò emerge con assoluta evidenza laddove, al penultimo comma dell'art. 45 R.O.P. è detto che: « i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria di ciascun istituto, sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione e distinti in lavorazioni interne, lavorazioni esterne e servizi di istituto. Nella tabella sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche e private ».

L'uso da parte del legislatore del termine altresì consente di affermare senza tema di smentite che si è voluto distinguere e separare da un lato le lavorazioni penitenziarie organizzate dall'amministrazione penitenziaria all'esterno e all'interno dell'istituto e che comunque vedano il lavoratore detenuto dipendere dalla stessa amministrazione penitenziaria e dall'altro il lavoro all'esterno presso imprese pubbliche o private ove il detenuto lavoratore dipende da queste ultime. Le norme prese in considerazione, pertanto, non fanno altro che riconfermare la distinzione tra attività lavorative svolte alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria (lavoro penitenziario) e attività lavorative svolte alle dipendenze di terzi.

Distinzione su cui poggia il nostro ragionamento.

D) Sono stati pure chiamati in causa gli artt. 46, 7° comma, e 51, 1° comma, del R.O.P. che a tutta prima sembrano, come abbiamo già detto, confermare l'assunto che il lavoro dei semiliberi e degli ammessi al lavoro all'esterno non sia soggetto al regime retributivo previsto dall'O.P. e quindi sia « retribuito » e non « remunerato ».

Si è detto: che senso ha far obbligo al datore di lavoro del semilbero e dell'ammesso al lavoro all'esterno di versare alla direzione dell'istituto « la retribuzione » se non quello di consentire a quest'ultima di effettuare le prescritte trattenute fra cui quella dei 3/10? L'argomento non ha peso.

Bisogna infatti considerare che nella norma non v'è cenno di tale finalizzazione. D'altro canto la norma ha uno scopo evidente e ben diverso: quello di consentire un controllo periodico (che si aggiunge agli altri) della effettività dell'attività lavorativa del semilbero e dell'ammesso al lavoro all'esterno, la cura degli interessi del detenuto, la consegna degli assegni familiari, il rispetto delle norme previdenziali ed assicurative.

E) Vi sono però obiezioni di maggior peso; alcune che, come quelle sino ad ora elencate, si fondano su norme del regolamento, altre di maggior respiro.

Tralascieremo qui di considerare l'obiezione che potrebbe trarre origine dal comma 8° dell'art. 20 O.P. dove si parla di « tirocinio retribuito » (u.c. art. 22 O.P.) con un uso di quest'ultimo termine che potrebbe mettere in discussione la distinzione remunerazione-retribuzione di cui si è parlato e passeremo ad esaminare questioni di maggiore momento.

L'affermazione che i semiliberi e gli ammessi al lavoro all'esterno non sono retribuiti con mercede e quindi non sono remunerati, invero non comporta solamente la non assoggettabilità di tali soggetti alla trattenuta dei 3/10 ma anche, a voler essere consequenziali, la loro non assoggettabilità alla trattenuta di cui al 1° comma dell'art. 24 e l'impossibilità di costituire loro un fondo vincolato distinto dal fondo disponibile. Infatti, per legge, è sulla remunerazione che devono essere prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento danno, di rimborso delle spese di procedimento e di mantenimento (artt. 24 O.P.,

53 R.O.P., 145 cod. pen.), ed è il quinto della remunerazione che è destinato a formare il fondo vincolato.

Per non giungere a tali conclusioni si è affermato che l'espressione « remunerazione » è termine neutro e può riferirsi a tutte le retribuzioni percepite sia nell'ambito di rapporti interni sia nell'ambito di rapporti esterni. Tale affermazione, diretta ad evitare che con ordine di servizio del Magistrato di Sorveglianza si stravolgersero completamente le regole di fatto da sempre seguite dalle direzioni degli istituti ed il conseguenziale irrigidirsi delle posizioni, è inesatta. Basta al riguardo rileggere il 5° comma dell'art. 69 O.P. lett. a) in cui è detto che il Magistrato di Sorveglianza decide, con ordine di servizio, sui reclami dei detenuti e degli internati attinenti l'osservanza delle norme riguardanti fra l'altro le questioni concernenti la mercede e la remunerazione. Orbene, nel caso in cui si ritenesse il termine remunerazione termine neutro riferibile, pertanto, anche alle retribuzioni pagate da datore di lavoro privato al semilibero, si giungerebbe all'inevitabile assurdo che il Magistrato di Sorveglianza, con proprio ordine di servizio, potrebbe decidere controversie sorte fra datore di lavoro privato e semilibero in merito, per esempio, all'entità della retribuzione. Il che non può essere, atteso che l'ordine di servizio del Magistrato di Sorveglianza (atto, come vedremo, espressione di funzione amministrativa) in linea generale vale, nel sistema della legge penitenziaria, a risolvere esclusivamente « controversie » fra i detenuti e gli internati e l'amministrazione penitenziaria in relazione a violazioni di diritti soggettivi e violazioni di leggi e regolamenti. Parrebbe dunque conseguenziale concludere che i semiliberi e gli ammessi al lavoro all'esterno che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi non sono per tale loro attività assoggettati alle trattenute di cui agli artt. 24 O.P., 53 e 54 R.O.P. Il che, pur stravolgendo le regole di fatto sino ad ora bene o male seguite, non comporterebbe gravi difficoltà, essendo pur sempre applicabili nei loro confronti le norme generali previste dal cod. pen (art. 185 e segg.) e dal cod. proc. pen. (274, 488 e segg.; 611 e segg.).

Ma il discorso non è così semplice atteso che nel R.O.P. vi sono normeda cui potrebbe trarsi la convinzione che quantomeno alcune delletrattenute citate debbano ugualmente operarsi.

Ci riferiamo all'art. 54, 12° e 13° comma, R.O.P. e all'art. 93, 1° comma, R.O.P., norme nelle quali, con riferimento ai semiliberi, si parla di « fondo disponibile » e di peculio « disponibile ». Il che potrebbe far pensare che, nonostante il termine « remunerazione » utilizzato dagli articoli 25 O.P. e 54 R.O.P., la trattenuta di 1/5 a fondo vincolato debba essere operata anche sulla retribuzione percepita dal semilibero. E ciò perché il termine « disponibile » sembra presupporre il suo contrario.

Si apre pertanto un discorso più complesso che coinvolge la possibilità o meno del Magistrato di Sorveglianza di disapplicare il regolamento nell'esercizio delle funzioni decisorie dei reclami previsti dall'art. 69, 5° comma. Questione che presuppone risolta l'altra, relativa alla natura della funzione esercitata dal Magistrato di Sorveglianza nel decidere i reclami già detti.

Invero sul punto la Corte Costituzionale si è già pronunciata affermando la natura amministrativa e non giurisdizionale dell'ordine di servizio emesso dal Magistrato di Sorveglianza inteso come atto decisorio di un vero e proprio ricorso amministrativo; atto decisorio che rientrerebbe nell'ambito dell'attività di autodichia della P.A. e che, nella materia di cui si tratta (art. 69 O.P., comma 5º, lett. a), consentirebbe all'amministrazione penitenziaria di offrire, ai soggetti legittimati detenuti (imputati, condannati) e internati, la possibilità di una soluzione non giurisdizionale delle controversie eventualmente insorte in materia di attribuzione della qualifica lavorativa, mercede, remunerazione, attività di tirocinio e di lavoro e assicurazioni sociali.

L'affermazione è corretta.

Ovviamente, e per superare talune obiezioni fatte a tale impostazione, il reclamo di cui all'art. 69 O.P. non potrà inquadrarsi tra i ricorsi gerarchici in senso stretto né tra le opposizioni.

Infatti è da escludere che il Magistrato di Sorveglianza possa considerarsi incardinato nell'apparato burocratico della direzione generale degli Istituti di Prevenzione a Pena, in una posizione di superiorità od inferiorità gerarchica. Potrà semmai parlarsi, a seconda dei casi, di ricorsi gerarchici impropri o di ricorsi ordinari a carattere non impugnatorio. In entrambi i casi, infatti, l'autorità decidente, oltre che essere diversa da quella che pose in essere l'attività in contestazione, è posta al di fuori di un ordine gerarchico ed è, anzi, in posizione per così dire di terzietà. Se il reclamo avrà ad oggetto un vero e proprio atto amministrativo, non potrà che parlarsi di ricorso gerarchico improprio (art. 69 O.P., comma 5º, lett. b)); se, invece, il reclamo avrà ad oggetto non un atto amministrativo ma una mera operazione dell'amministrazione penitenziaria, non potrà che parlarsi di ricorso ordinario a carattere non impugnatorio.

Indubbiamente, i reclami previsti dall'art. 69, comma 5º, lett. b) dell'ordinamento penitenziario riguardano questioni che coinvolgono, volente o nolente, la legittimità di un atto amministrativo; ne consegue che non possono che avere natura impugnatoria. Devono essere, pertanto, classificati fra i ricorsi gerarchici impropri.

La distinzione tra ricorso ordinario non impugnatorio e ricorso gerarchico improprio non è priva di conseguenze: il primo infatti non avendo, a differenza del secondo, ad oggetto un atto amministrativo, non sarà soggetto a termini di decadenza ed il suo accoglimento non potrà mai comportare l'eliminazione o la modificazione di un atto.

Passando dal generale al particolare, che qui ci interessa, occorre rilevare che i reclami riguardanti le trattenute (sia quelle di cui all'art. 23 O.P. sia quelle di cui agli artt. 24 O.P. 53 e 54 R.O.P.) non hanno ad oggetto atti amministrativi. Le trattenute predette, infatti, sono mere operazioni, essendo attività materiali svolte dall'amministrazione in adempimento di doveri cui essa è comunque tenuta senza la necessità di una previa specifica deliberazione. I reclami riguardanti le trattenute, pertanto, possono rientrare nella categoria dei ricorsi ordinari a carattere non impugnatorio. L'ordine di servizio conseguente sarà atto amministrativo decisorio di tale tipo di ricorso amministrativo.

Se dunque il Magistrato di Sorveglianza, nel decidere reclami riguardanti trattenute, esercita una attività di tipo amministrativo e non giurisdizionale non potrà, nell'esercizio di tale funzione, disapplicare norme del regolamento penitenziario eventualmente ritenute non conformi alle leggi.

Ne consegue che le norme regolamentari in precedenza citate (artt. 54, 12° e 13° comma, e 93, 1° comma), non potendo essere disapplicate, verrebbero a porsi in parziale contraddizione con la conclusione che, non essendo i semiliberi o gli ammessi al lavoro all'esterno « remunerati », nei loro confronti non si possano operare le trattenute di cui agli artt. 23, 24 O.P. e 53, 54 R.O.P.

Infatti le norme regolamentari citate, parlando di fondo o di peculio disponibile con riferimento ai semiliberi, sembrano dare per scontata anche per questi ultimi la distinzione fra parte disponibile e parte indisponibile del peculio e pertanto legittimare la trattenuta del quinto che tale ultima parte viene a formare. Trattenuta del quinto che dovrebbe operarsi sulla « retribuzione » del semilibero.

Verrebbe in tal modo a spezzarsi il binomio remunerazione-trattenute, su cui si fonda il ragionamento per il quale il detenuto retribuito e non remunerato (semiliberi ed ammessi al lavoro all'esterno) non dovrebbe essere soggetto a trattenute.

La contraddizione, peraltro, può essere superata in sede di mera interpretazione della norma regolamentare. Infatti, anche a voler ritenere che il termine « disponibile » usato nel R.O.P. sia così pregnante da presupporre necessariamente il suo contrario, è da rilevare che non necessariamente il fondo indisponibile del semilibero, a cui sembra riferirsi implicitamente la norma regolamentare, deve essere formato dai prelievi di un quinto della retribuzione da lui percepita per la attività lavorativa esplicata all'esterno del carcere alle dipendenze di terzi. Innanzitutto, il semilibero può aver maturato un fondo indisponibile nel corso della detenzione a regime ordinario. In secondo luogo, non è da escludersi a priori la possibilità che il semilibero, durante il periodo di permanenza nell'istituto, svolga attività alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Inoltre, non si vede perché non operare la trattenuta del quinto, per esempio, sugli utili finanziari ricevuti dal semilibero dalla eventuale produzione artigianale intellettuale ed artistica dal medesimo posta in essere all'interno dell'istituto ai sensi dell'art. 49 R.O.P.

Resta in tal modo dimostrato che il semilibero può essere titolare di un fondo indisponibile senza che necessariamente da tale circostanza debba trarsi il convincimento che tale fondo sia formato dai prelievi di un quinto della sua « retribuzione ». Retribuzione che, invece, secondo l'interpretazione prospettata, confluirà tutta nel fondo disponibile (ed allora appare ragionevole la prescrizione di cui al 1° comma dell'art. 51 R.O.P.).

Nessuna trattenuta, quindi, nemmeno quella del quinto, verrà effettuata su di essa.

Le conclusioni a cui si è pervenuti sono in linea con la *ratio legis*.

Indubbiamente, per il semilibero e per l'amMESSO al lavoro all'esterno, il fondo indisponibile appare largamente svuotato di contenuto economico. Ciò non deve scandalizzare, atteso che ben diversa è la situazione, all'atto della dimissione, del detenuto ordinario rispetto a quella del semilibero o dell'amMESSO al lavoro all'esterno. Per il primo, il fondo indisponibile rappresenta, bene o male, un utile sostegno per i primi giorni di libertà. Per i secondi, ormai già inseriti nel contesto lavorativo esterno, il fondo indisponibile non si presenta come necessario ed indispensabile.

Tale ragionamento fondato sulla «ratio legis» può estendersi anche per le trattenute previste dagli artt. 24 O.P. e 53 R.O.P.

A ben guardare, le trattenute predette si fondano sul principio civilistico della compensazione.

Il detenuto ordinario vanta nei confronti dell'Amministrazione un credito per il lavoro prestato e nel contempo le è debitore per spese di procedimento e mantenimento.

È conseguenziale compensare le poste.

Compensazione innaturale con riguardo ai semiliberi o gli ammessi al lavoro all'esterno, i quali sono sì debitori nei confronti dell'Amministrazione per spese di procedimento e mantenimento, ma, diversamente dai detenuti ordinari, il credito per il lavoro prestato a terzi non lo vantano nei confronti dell'Amministrazione, bensì nei confronti dei terzi stessi.

F) Prima di concludere, occorre affrontare una rilevante, forse la più rilevante, obiezione mossa a quei Magistrati di Sorveglianza che, decidendo su reclami proposti ai sensi dell'art. 69 O.P., comma 5°, lett. a), hanno con proprio ordine di servizio dichiarata illegittima la trattenuta dei tre decimi operata sulle retribuzioni dei semiliberi o degli ammessi al lavoro all'esterno.

Ci riferiamo alla obiezione di incompetenza a decidere.

Il ragionamento seguito è semplicissimo:

l'art. 69 O.P., comma 5°, lett. a), parla di «questioni concernenti la mercede e la remunerazione»; i semiliberi e gli ammessi al lavoro all'esterno non sono remunerati bensì retribuiti (anzi è proprio questa la ragione per la quale non dovrebbero operarsi trattenute, nemmeno quella dei tre decimi); ergo, non vertendosi in materia di mercede e remunerazione, il Magistrato di Sorveglianza non è competente a decidere e quindi gli eventuali reclami a lui proposti in materia sono inammissibili.

Occorre verificare la bontà di tale ragionamento.

I casi in cui viene conferito al Magistrato di Sorveglianza il potere di decidere reclami aventi natura di veri e propri ricorsi amministrativi avverso atti o operazioni dell'Amministrazione Penitenziaria sono tre:

1) art. 69, comma 5°, lett. a): il Magistrato di Sorveglianza decide con ordine di servizio su reclami di detenuti ed internati concernenti

l'osservanza di norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

2) art. 69, comma 5°, lett. b): il Magistrato di Sorveglianza decide con ordine di servizio su reclami di detenuti ed internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa;

3) art. 53, ultimo comma, R.O.P.: il Magistrato di Sorveglianza decide sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'art. 145 cod. pen.

Posto che i ricorsi gerarchici impropri ed i ricorsi ordinari a carattere non impugnatorio (tali, come già detto, debbono considerarsi i ricorsi diretti al Magistrato di Sorveglianza) sono, a differenza del ricorso gerarchico proprio, rimedi eccezionali e atipici esperibili pertanto solo nei casi in cui una norma a ciò idonea ne contenga espressa od implicita previsione, appare chiaro che i ricorsi amministrativi diretti al Magistrato di Sorveglianza in materia di trattenuta dei 3/10 sulla retribuzione di semiliberi o ammessi al lavoro all'esterno saranno ammissibili solo se sussumibili in una delle ipotesi tipiche previste dalla legge o dal regolamento e poc'anzi indicate.

È in primo luogo da escludere che tali ricorsi possano rientrare nel caso n. 2).

Non rientrano nemmeno nel caso n. 3).

Infatti la trattenuta dei 3/10 non fa parte dei prelievi di cui all'art. 145 cod. pen.; d'altra parte i reclami di cui all'art. 53 R.O.P., u.c., sono relativi solo all'ordine seguito nei prelievi.

Si è detto che i ricorsi al Magistrato di Sorveglianza in materia di trattenuta dei 3/10 sulla retribuzione dei semiliberi o degli ammessi al lavoro all'esterno possono essere ricompresi nella previsione dell'art. 69 O.P., comma 5° lett. a), laddove si dice che il Magistrato di Sorveglianza decide reclami concernenti l'osservanza di norme riguardanti « le questioni concernenti la mercede e la remunerazione » o « lo svolgimento delle attività (...) di lavoro ».

Non è così.

Infatti, essendo i semiliberi e gli ammessi al lavoro all'esterno retribuiti e non remunerati, almeno con riguardo all'attività lavorativa da loro prestata alle dipendenze di terzi, le questioni attinenti alla trattenuta dei 3/10 sulla loro retribuzione non possono essere ricomprese tra le « questioni concernenti la mercede e la remunerazione ».

Né per altro verso la questione riguardante la trattenuta dei 3/10 sulla retribuzione del semilibero o dell'ammesso al lavoro all'esterno può farsi rientrare nelle più generiche « questioni concernenti lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro ».

Infatti il termine lavoro è utilizzato per indicare il lavoro prestato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e quindi non il

lavoro del semilibero o dell'ammesso al lavoro all'esterno prestato alle dipendenze di terzi. Se così non fosse la norma conferirebbe al Magistrato di Sorveglianza il potere di decidere con ordine di servizio questioni e controversie sorte tra il lavoratore semilibero o ammesso all'esterno ed il suo datore di lavoro privato.

Cosa che non può essere atteso che, come già detto, l'ordine di servizio del Magistrato di Sorveglianza, in linea generale, vale, nel sistema della legge penitenziaria, a risolvere esclusivamente controversie tra detenuti-internati da un lato ed Amministrazione penitenziaria dall'altro.

Ne consegue che la materia della trattenuta dei 3/10 operata sulla retribuzione dei semiliberi e degli ammessi al lavoro all'esterno non può essere oggetto di ricorso amministrativo diretto al Magistrato di Sorveglianza e che pertanto il Magistrato di Sorveglianza è incompetente ed il ricorso inammissibile.

Il fatto che tale materia non possa formare oggetto di reclamo-ricorso al Magistrato di Sorveglianza invero non esclude che possa formare oggetto di reclamo-denuncia alla medesima Autorità ai sensi degli articoli 35 O.P. e 70 R.O.P. o che il reclamo dichiarato inammissibile come ricorso venga tenuto nella dovuta considerazione come denuncia-esposto; denuncia che ovviamente non potrà sfociare in un atto decisorio del Magistrato di Sorveglianza. Quest'ultimo, sollecitato dal reclamo-denuncia (ma anche d'ufficio), potrà, a seconda che si verta in materia d'interessi legittimi o diritti soggettivi o di imputati o di definitivi, formulare osservazioni o rilievi o, più incisivamente, impartire disposizioni in merito (69 O.P., 2° e 4° comma).

Ma nell'esercizio di tale ultimo potere il Magistrato di Sorveglianza dovrà essere attento agli equilibri esistenti, evitando di creare con la sua azione situazioni di conflittualità.

Al presente, motivi di opportunità inducono questo Magistrato all'attesa; recentemente infatti, su questo proposto dalla stessa Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, il Consiglio di Stato si è espresso per la legittimità della trattenuta dei 3/10, anche nei confronti dei semiliberi e degli ammessi al lavoro all'esterno.

D'altra parte, a voler prescindere dallo strumento del reclamo e dagli altri rimedi amministrativi, il semilibero o l'ammesso al lavoro all'esterno potrà sempre adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria per far valere i suoi diritti soggettivi in materia di trattenuta dei 3/10.

P.T.M.

Dichiara inammissibile il reclamo proposto da
per incompetenza a decidere del Magistrato di sorveglianza.

RECENSIONI

a cura di Saverio Fortuna

AUGUSTO BALLONI, *Crimine e Droga*. Editrice Clueb, Bologna, pagg. 126.

L'Autore affronta nel saggio l'analisi del binomio crimine-droga a partire da due aspetti della questione droga: la sua diffusione e il problema dei consumi di massa in rapporto al mercato della droga (1° e 2° capitolo).

Nel 4° e 5° capitolo invece introduce direttamente l'argomento oggetto del saggio, trattando delle interrelazioni tra i due poli del binomio con particolare riferimento alla problematica del loro controllo.

La diffusione delle droghe costituisce ancora un campo di informazione mal definito, l'Autore all'inizio del saggio, con un breve excursus storico, tenta di verificare l'estensione del fenomeno in prospettiva evolutiva, avvertendo come l'esigenza di chiarezza in tale settore sia pregiudiziale alle scelte operative.

L'Autore introduce una chiave di lettura poco usuale nell'approccio ai fenomeni di uso e abuso di droga, inserendoli nell'ambito dei problemi dei consumi.

La farmacodipendenza quale comportamento consumistico, viene collegata ai problemi del mercato lecito e illecito.

In tale ottica l'Autore propone alcune classificazioni di tale comportamento, considerando vari parametri: la frequenza del consumo, la liceità della sostanza, la valenza che l'assunzione assume per il consumatore.

Come ogni comportamento consumistico anche il consumo della droga sottende un bisogno di base che l'Autore individua in un generale « bisogno di benessere psichico ». La modalità con cui tale bisogno sarà soddisfatto chiama in causa altri fattori e di personalità e riferibili al contesto socio-culturale.

Se il comportamento di consumo della droga è in rapporto con il suo mercato, non bisogna dimenticare che esso è sottoposto anche al giudizio sociale e alla sua estrema manifestazione: la formazione degli stereotipi.

L'Autore, a tal proposito, illustra le connessioni tra mass-media e stereotipi della droga, differenziando tra vari tipi di stereotipi: quello medico, quello morale, quello sociale.

Il tema della diffusione della droga, che nel capitolo 3°, ha una illustrazione pratica attraverso la storia di alcune biografie di giovani tossicodipendenti, nella seconda parte del saggio viene analizzato in relazione all'aspetto criminologico.

L'Autore esamina i vari tipi di reato connessi con il mercato della droga e l'uso di questa, quindi espone alcune considerazioni relative all'organizzazione del controllo sociale in tale ambito.

Mi soffermo in particolare su quest'ultimo tema del saggio, a mio avviso, rilevante tra i problemi sulla droga per i suoi risvolti pragmatici. L'Autore in primo luogo esorta ad una politica dell'informazione sulla droga corretta in considerazione della influenza che essa ha sulla percezione sociale e sull'evoluzione del fenomeno.

Fa seguito con altre significative proposte, un riguardo all'attuazione di una rigorosa politica sul controllo della farmacopea e sul consumo dei farmaci; l'altra sulla formazione di operatori socio-sanitari altamente specializzati.

Obbiettivo di queste forme di controllo è la realizzazione di due grossi interventi nel settore della droga: prevenzione e trattamento.

Rossella Castellani

MICHAEL RUTTER - HENRY GILLER, *Juvenile Delinquency: Trends and Perspectives*. The Guilford Press, 1984, New York - London, pagg. 432.

È sconcertante l'affannoso ripetere degli autori che nel campo della delinquenza giovanile non c'è nulla di certo e che, quindi, è necessario studiare e imparare ancora moltissimo. Ma Michael Rutter ed Henry Giller esortano a non meravigliarsi e spiegano che loro interesse, non era soltanto quello di presentare un quadro abbastanza vasto, anche se pieno di dubbi, sulla materia, ma quello di indicare gli sviluppi futuri della ricerca.

Innanzitutto gli autori definiscono i limiti dell'indagine: si sono documentati sui lavori più recenti ed insigni; hanno preso in considerazione solo i reati più comuni esclusi quelli di tipo sessuale, gli abusi di droga e la mancata frequenza scolastica; non hanno tenuto conto dell'abbondante letteratura sul sistema giudiziario ed infine hanno limitato la loro indagine al Regno Unito e al Nord America anche se è stato fatto un rilevamento limitato sulla pubblicazione mondiale sull'argomento.

Il libro offre una analisi molto accurata della problematica in tutte le sue possibili variazioni negative, come il sesso, la classe sociale, la razza, gli handicap psichici o fisici, la situazione familiare e quelle positive come il matrimonio, le buone relazioni sociali o l'occupazione. Tutti questi fattori interagiscono tra di loro ma non è chiaro come e in che misura. Stabilire ciò è il compito delle numerose teorie nate sull'argomento come quella del controllo sociale o dell'insegnamento sociale, biologica o psicoanalitica che non si elidono a vicenda ma in prospettiva possono dare tutte il loro contributo perché « le strategie e tattiche di ricerca, come la politica e la pratica, hanno bisogno di essere guidate da teorie ed ipotesi ».

La problematica è trattata dal punto di vista psicologico, storico e sociale.

Molto interessante è la parte che tratta della continuità e discontinuità nello sviluppo dell'individuo. Durante il periodo prescolare rompere i giocattoli e « rubarli » ai coetanei è generalmente considerato un comportamento normale; questi atteggiamenti, socialmente disapprovati, diventano meno frequenti verso i quattro, cinque anni. Dopo un periodo di pausa l'aggressività e la criminalità aumentano nuovamente durante il periodo adolescenziale per diminuire nell'età adulta. Anche se molti delinquenti erano particolarmente violenti nell'età prescolare non è possibile dimostrare una netta correlazione in questo senso.

Comunque gli individui violenti, aggressivi, asociali tendono a rimanere tali con il passare degli anni: questa persistenza nel tempo tende ad essere più marcata in coloro i quali iniziano la loro attività delinquenziale insolitamente presto o in coloro i quali hanno difficoltà sia di carattere personale che sociale.

Dal punto di vista storico definiscono errate le comuni correlazioni tra delinquenza e fattori come la immigrazione, la disoccupazione, l'industrializzazione e l'urbanizzazione, mentre ritengono che altri fattori come l'aumento dei divorzi, gli effetti della televisione, possono giocare un seppur minimo ruolo. Anche nel campo della ricerca sociale vengono analizzate le varie teorie e messi in luce i lati positivi e negativi di ognuna. La parola dubbio è sicuramente la più usata.

Infine qualche parola sugli autori: Michael Rutter è docente universitario dal 1965 nel dipartimento di Psichiatria di Londra, ha scritto numerosi libri ed articoli scientifici; Henry Giller è un insegnante universitario in materie giudiziarie ed è specializzato nell'analisi comparativa della giustizia giovanile anglo-americana.

Rosa Maria Attanasio

DOLF ZILLMANN: *Connections between sex and Aggression*. LEA, 1984, Hillsdale, New Jersey, pagg. 258.

Dolf Zillmann, docente all'Indiana University, attribuisce una rilevante importanza al contesto culturale perché convinto che questo ultimo determina i giudizi di valore nell'ambito dei comportamenti sessuali ed aggressivi. In particolare il passaggio dalla gratificazione sessuale all'aggressività è considerato desiderabile, indesiderabile o addirittura da aborreire a seconda della cultura oltre che delle scelte individuali.

L'autore ritiene, quindi, più importante soffermarsi sui criteri con cui vengono attribuiti i giudizi di valore, piuttosto che sul giudizio in se e presenta i diversi e, talvolta, opposti punti di vista.

L'obiettivo del libro è quello di dare un quadro chiaro ed esauriente delle possibili correlazioni tra il sesso e l'aggressività, coordinando

tutti gli sviluppi teorici, le ricerche e le discipline che hanno dato un contributo significativo al problema.

Inizialmente viene dato un quadro delle più importanti teorie sui legami tra comportamenti sessuali e aggressivi, sottolineandone i punti oscuri e progettandone gli sviluppi futuri.

Il quadro non si limita alla specie umana, ma considera anche le diverse specie animali con una particolare attenzione per i primati: infatti la linea evolutiva dei comportamenti sesso-aggressivi dell'uomo può essere letta nell'evoluzione animale.

Le ricerche neuro-psicologiche vengono indicate come le più importanti ed assolute e i vari aspetti del problema vengono definiti sempre più focalizzando l'importanza del sistema endocrino. Le variazioni ormonali, dovute al ciclo mestruale nella donna o a variazioni cromosomiche, possono essere poste in relazione con i comportamenti sesso-aggressivi.

Questa prima parte, che si conclude con una analisi puntuale delle più prestigiose teorie psicologiche, ha il compito di dare una panoramica esauriente e chiara delle relazioni che possono esistere tra comportamenti sessuali ed aggressivi.

L'ultimo capitolo propone un nuovo modello di ricerca che chiama « excitations-transfer » che prospetta, in contrasto con i modelli precedenti, una notevole plasticità ed elasticità delle relazioni tra i due termini del problema. È un modello che analizza il trasferimento di elementi di eccitazione sessuale nel comportamento aggressivo e, al contrario, elementi di eccitazione sessuale associati ad irritazione, rabbia, aggressività, che sfociano in comportamenti sessuali.

Rosa Maria Attanasio

DANE ARCHERAND - ROSEMARY GARTNER: *Violence and Crime in cross national Perspective*. Yale University Press, London, 1984, pagg. 341.

Quello che differenzia questo volume dai numerosi studi sulla criminalità e la violenza è la metodologia di studio adottata: una prospettiva sovranazionale del problema. Senza la conoscenza delle esperienze degli altri paesi, la capacità di prevedere gli effetti dei cambiamenti della criminalità nella società è molto limitata.

Quando le differenze nella criminalità tra una nazione e l'altra sono particolarmente rimarchevoli sono cariche di significati. Per esempio, in alcuni paesi l'omicidio è molto comune mentre in altri è talmente raro da attirare l'attenzione nazionale.

Se alcune società hanno vinto o minimizzato i danni della criminalità possono fornire risposte che altre nazioni stanno cercando con metodi inefficienti, se non controproducenti.

Secondo gli autori, l'essenza di un raccordo generale di dati internazionali ha impoverito la « politica » e la scienza.

La politica perché incapace di scoprire le cause della criminalità e predisporre gli interventi adeguati.

La scienza perché la mancanza di dati sovranazionali ha creato un blocco al progresso scientifico di molte discipline come la sociologia, l'economia, le scienze politiche, la psicologia, l'antropologia e naturalmente la criminologia.

Per secoli, secondo una teorizzazione di Machiavelli, si è creduto che la guerra producesse un incremento postbellico della criminalità, ma non è stato possibile verificare l'attendibilità di tale tesi.

L'analisi condotta nel libro ha consentito di dare una dimostrazione della teoria: è stato analizzato il numero degli omicidi di cinquanta paesi in guerra ed è stato dimostrato che la maggioranza delle nazioni hanno subito un incremento della criminalità sia dopo grossi conflitti che piccoli, sia in caso di perdita che di vittoria, senza differenze di sesso e con diverse tipologie di omicidi.

Questo tipo di analisi si è rivelato particolarmente utile anche nelle dispute relative all'effetto deterrente della pena di morte e in quelle sulla maggiore incidenza di criminalità nelle grandi città rispetto a quelle piccole.

Le analisi presentate in questo libro si basano su un campione formato da 110 nazioni e 44 città molto importanti e coprono un periodo che va approssimativamente dal 1900 al 1970.

La prima parte presenta la base teorica e metodologica di un approccio sovranazionale nello studio del crimine e della violenza. La seconda mostra l'applicazione del metodo in alcuni casi di particolare interesse sociale. La parte finale offre una raccolta dei dati della ricerca.

Rosa Maria Attanasio

LEGISLAZIONE

LEGGE 21 febbraio 1984, n. 14.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1984).

Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle corti d'assise e sulle corti d'assise di appello. Modifiche all'art. 543, nn. 2) e 3) del codice di procedura penale.

Art. 1.

Dopo l'art. 2 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis - (*Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello*). — Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.

Con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie ».

Art. 2.

Dopo l'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 6-bis - (*Variazioni al numero dei giudici popolari*). — Con il decreto di cui all'art. 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste nel successivo art. 23 ».

Art. 3.

Dopo l'art. 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 28-bis - (*Formazione dei collegi delle sezioni*). — Se la corte d'assise o la corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa.

Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di più sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine più basso ».

Art. 4.

Dopo l'art. 39 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 39-bis - (*Disposizioni per il funzionamento delle sezioni*). — Quando la corte d'assise o la corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, il decreto di convocazione è emesso dal presidente della corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che è necessario convocare.

Art. 5.

I numeri 2) e 3) dell'art. 543 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

« 2) se è annullata la sentenza di una corte d'assise d'appello o di una corte d'appello, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte più vicina;

3) se è annullata la sentenza di una corte d'assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale dello stesso distretto più vicini ovvero alla più vicina pretura dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata è divisa in più sezioni o ha sedi distaccate ».

Art. 6.

Dopo l'art. 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è inserito il seguente:

« Art. 36-bis. — Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte d'appello, la corte d'assise d'appello, la corte d'assise, il tribunale o la pretura più vicina, si tiene conto della distanza chilometrica ferro-

viaria, o se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo, del circondario o del mandamento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 20 marzo 1984, n. 34.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 24 marzo 1984).

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione.

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

È autorizzata la spesa di lire 155 miliardi per l'anno finanziario 1983 e di lire 940 miliardi per l'anno finanziario 1984 relativa:

a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 15 dicembre 1983 tra il Governo e i sindacati del personale della polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della polizia) e SAP (Sindacato autonomo della polizia) da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica in materia di trattamento economico concernente il personale della polizia di Stato, nonché all'estensione del trattamento economico per stipendio e indennità mensile pensionabile previsto dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

Indennità pensionabile

A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale del ruolo dei dirigenti della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennità pensionabile nelle sottoindicate misure mensili:

Primo dirigente vice questore	L. 565.000
Dirigente superiore questore	» 650.000
Dirigente generale di P.S.	» 700.000

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983, al personale di cui al precedente primo comma compete la seguente indennità mensile, per tredici mensilità, nelle misure sotto indicate:

Primo dirigente vice questore	L. 120.000
Dirigente superiore questore	» 135.000
Dirigente generale di P.S.	» 145.000

Al personale della polizia di Stato che riveste le qualifiche ad esaurimento di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312, l'indennità mensile pensionabile di cui al primo comma e l'indennità mensile di cui al 2° comma del presente articolo competono nelle misure previste per il primo dirigente vice questore.

Con le stesse decorrenze indicate ai precedenti commi, al personale dei ruoli dei dirigenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 337 e n. 338 del 24 aprile 1982, le suddette indennità competono in misura pari al 60ⁿ di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente.

In relazione al disposto di cui all'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è esteso il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della polizia di Stato all'Arma dei carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato.

Al sottotenente delle Forze di polizia l'indennità mensile pensionabile compete nella misura prevista per il vice commissario della polizia di Stato.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 sono soppressi:

1) l'indennità per servizio di istituti di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni e integrazioni;

2) l'assegno personale di funzione previsto dall'art. 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

È fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale in servizio di leva presso le Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compete l'indennità mensile lorda nelle seguenti misure:

Sottotenente	L. 160.000
Carabiniere ausiliario e gradi equiparati.....	» 140.000

A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, agli allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza competono le stesse indennità previste per gli allievi delle Accademie militari.

Con effetto dal 1° gennaio 1984, al personale del Corpo degli agenti di custodia nonché ad altro personale provvisto dell'indennità pensio-

nabile di cui al 1° comma del presente articolo e del punto 3.1 dell'accordo di cui all'art. 1, da applicarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica non compete l'indennità di servizio penitenziario prevista dall'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65.

L'eventuale eccedenza fruita dal personale di cui al precedente comma a titolo di indennità di istituto, assegno personale di funzione e indennità di servizio penitenziario, rispetto alla indennità pensionabile, viene mantenuta a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri miglioramenti dell'indennità stessa.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983 il personale già provvisto dell'indennità di servizio penitenziario di cui all'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65, può optare per il mantenimento di quest'ultima indennità in alternativa all'indennità di cui al 2° comma del presente articolo e del punto 3.2 dell'accordo di cui all'art. 1, da applicarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica.

Al personale dell'Amministrazione civile dell'interno indicato all'art. 43, 23° comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, che svolga con carattere di prevalenza o di continuità compiti istituzionali o di supporto nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza compete, a decorrere dal 1° gennaio 1984, una indennità mensile lorda non pensionabile di importo pari al 50 % di quella fissata al punto 3.1 dell'accordo di cui all'art. 1 e al precedente 1° comma per il personale della polizia di Stato di corrispondente livello.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al comma precedente compete una indennità mensile lorda non pensionabile pari al 50 % di quella stabilito al punto 3.2 dell'accordo di cui all'art. 1 e al precedente 2° comma, per il personale della polizia di Stato di corrispondente livello.

Art. 3.

Effetti dell'indennità pensionabile

L'indennità mensile pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonché agli effetti dell'assegno alimentare.

L'indennità mensile pensionabile è altresì valutabile ai fini del beneficio di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, limitatamente al personale della polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia. Detto beneficio viene comunque conservato dal personale della polizia di Stato in servizio al 25 aprile 1981.

L'indennità mensile pensionabile è cumulabile con l'indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505. L'eventuale eccedenza fruita a detto

titolo sulla base della precedente normativa è mantenuta a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile.

Nell'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, l'indennità pensionabile sostituisce la soppressa indennità mensile per servizio di istituto. La predetta indennità è pensionabile per l'intero importo per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza all'atto della cessazione, come tale, dal servizio permanente.

Art. 4.

Militari delle Forze armate

A decorrere dal 1° gennaio 1983, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari delle Forze armate, sino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere, sono stabiliti come segue:

a) quarto livello	L. 4.400.000
b) quinto livello	» 4.800.000
c) sesto livello	» 5.500.000
d) sesto livello- <i>bis</i>	» 5.950.000
e) settimo livello	» 6.400.000
f) ottavo livello	» 7.700.000

ai tenenti colonnelli è attribuito il livello di stipendio ottavo-*bis* pari a L. 8.470.000.

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali del 6 % e in successivi scatti biennali del 2,50 % sull'ultima classe.

La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente 1° comma è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1° gennaio 1983.

Al personale di cui al 1° comma promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 % dello stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.

Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini della ulteriore progressione economica.

Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente ai livelli retributivi settimo e ottavo, è attribuito, della predetta data, uno scatto del 2,50 % computato sullo stipendio in godimento; l'ammontare del predetto scatto è temporizzato, secondo il criterio stabilito

dall'art. 2 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1° gennaio 1983, in applicazione del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

dal 1° gennaio 1983: 35 %;

dal 1° gennaio 1984: 75 %;

dal 1° gennaio 1985: 100 %.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo, anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non viene attribuito nella misura intera.

Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale del relativo livello di nomina, nell'importo previsto dalla precedente normativa, maggiorato delle percentuali indicate nel 7° comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal 1° comma del medesimo articolo e quello di cui alla precedente normativa.

Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dalla presente legge, e quello iniziale fissato per il medesimo livello dalla normativa precedente, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato, secondo il criterio di cui all'art. 2 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, ai fini della ulteriore progressione economica.

Al personale che, in applicazione, rispettivamente, dell'art. 19 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e del 1° comma del presente articolo, è inquadrato in un livello diverso da quello di cui all'art. 16 del predetto decreto-legge n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 432 del 1981, lo stipendio è attribuito con le seguenti modalità:

a) inquadramento nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982, con l'applicazione delle disposizioni previste dai commi 1°, 3°, 4° e 5° del presente articolo;

b) transito nel nuovo livello con le modalità di cui all'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

Art. 5.

Effetti dei nuovi stipendi

I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di

quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Art. 6.

Liquidazione dei nuovi stipendi

Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge e dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dai miglioramenti economici al personale di polizia e militare di cui al precedente art. 1, valutato in lire 155 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 330 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 435 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede per gli esercizi 1983 e 1984, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e per gli anni 1985 e 1986 con la disponibilità derivante dalla proiezione, prevista ai fini del bilancio pluriennale 1984-1986, nella specifica voce « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

All'onere per la concessione dell'indennità pensionabile di cui all'art. 2 della presente legge ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo intervenuto in data 15 dicembre 1983, valutato in complessive lire 610 miliardi per gli anni 1983 e 1984 e in lire 423 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 nella voce specifica « Rinnovo del contratto di polizia (indennità operative) ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 12 aprile 1984, n. 67.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 14 aprile 1984).

**Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti
all'Arma dei carabinieri.**

Art. 1.

*Affidamento del servizio per il trasporto
dei detenuti all'Arma dei carabinieri*

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'art. 79 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, sulla traduzione degli internati, il servizio per il trasporto e le traduzioni su strada dei detenuti, per conto del Ministero di grazia e giustizia, è affidato temporaneamente all'Arma dei carabinieri, sino all'attuazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Modalità di effettuazione del servizio per il trasporto dei detenuti

Il servizio per il trasporto dei detenuti di cui al precedente articolo viene effettuato con automezzi dotati di opportuni equipaggiamenti tecnici di sicurezza, appartenenti al Ministero di grazia e giustizia e dati in uso all'Arma dei carabinieri.

Per particolari esigenze sanitarie richiedenti l'uso di automezzi speciali, possono essere usati, ove il Ministero suddetto non ne disponga, quelli del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

*Decorrenza dell'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti
all'Arma dei carabinieri*

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e della difesa, saranno determinate la data a decorrere dalla quale il servizio di cui al precedente art. 1 verrà assunto dall'Arma dei carabinieri, e le modalità del servizio stesso.

Con successivo decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sarà determinata la data di cessazione del servizio per il trasporto dei detenuti da parte dell'Arma dei carabinieri.

Art. 4.*Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 27 luglio 1984, n. 397.

(*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 1° agosto 1984*).

Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore.

Art. 1.

L'art. 235 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 235. - (*Arresto obbligatorio in flagranza*). — Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza personale, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena dell'ergastolo o della reclusione per delitto non colposo, quando sono colti nella flagranza di delitto non colposo punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.

Se si tratta di delitto punibile a querela, l'arresto in flagranza deve essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà ».

Art. 2.

L'art. 236 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 236. - (*Arresto facoltativo in flagranza*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale

la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

Hanno, inoltre, la facoltà di procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, o di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato, quando sono colti in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a un anno.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno facoltà di arrestare, anche fuori dei casi già preveduti, chi è colto in flagranza dei delitti di cui agli articoli 341, quando il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero alla presenza di più persone, 353, 405, 406 con riferimento ai fatti indicati negli articoli 403, 2° comma, 404 e 405, 418 e 633 del codice penale, dei reati concernenti le armi o le materie esplodenti, del delitto di apologia del fascismo o delle contravvenzioni previste dagli articoli 707 e 708 del codice penale.

Se si tratta di delitto punibile a querela l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà ».

Art. 3.

L'art. 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 505. — (*Giudizio direttissimo davanti al pretore*). — Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore, citando su ordine anche orale di questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia o, in mancanza, quello d'ufficio.

Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro le quarantotto ore dall'arresto.

Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto.

Se l'arresto è convalidato e il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in libertà, si procede immediatamente al giudizio secondo le forme del giudizio direttissimo.

Su istanza dell'imputato il pretore può concedere un rinvio di non più di cinque giorni per provvedere alla difesa.

Se l'arresto non è convalidato perché non si deve promuovere l'azione penale, il pretore provvede a norma dell'art. 74. Se l'arresto non è convalidato per motivo diverso, il pretore può procedere a giudizio direttissimo se l'imputato vi consente.

Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel primo o nell'ultimo capoverso dell'art. 502.

Il pretore esercita i poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice, ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 4.

Nel primo periodo del 1° comma dell'art. 244 del codice di procedura penale dopo le parole: « o per mancanza » sono inserite le altre: « o remissione ».

Art. 5.

La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Le disposizioni dell'art. 3 si applicano il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 28 luglio 1984, n. 398.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 1° agosto 1984).

Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria.

Art. 1.

L'art. 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
« Art. 255. — (*Determinazione della pena*). — Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'art. 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dall'art. 62, n. 4, del codice penale ».

Art. 2.

L'art. 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 271. — (*Decorrenza della custodia cautelare*). — La durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato è stato fermato o arrestato; si considera in stato di custodia cautelare anche l'imputato sottoposto alla misura dell'arresto domiciliare.

Se l'imputato è in custodia cautelare per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.

Se nei confronti di un imputato sono emessi più provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del primo provvedimento e vengono commisurati in relazione all'ultima delle imputazioni contestate. Le disposizioni che precedono si osservano anche nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 81 del codice penale; in tal caso i termini vengono commisurati in relazione al più grave dei reati contestati.

Agli effetti dell'art. 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale è conseguita la custodia cautelare o in un distinto procedimento, purché il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare. In ogni caso il periodo di custodia cautelare, ancorché sofferto dall'imputato in relazione a reati o a procedimenti diversi, può essere detratto una sola volta dalle pene inflitte.

I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dell'articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza ».

Art. 3.

L'art. 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 272. — (*Durata della custodia cautelare*). — L'imputato in stato di custodia cautelare deve essere scarcerato se entro i termini sottoindicati l'ordinanza di rinvio a giudizio non è stata depositata in cancelleria o non è stata fatta richiesta di decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, non è stato emesso decreto di citazione a giudizio:

1) trenta giorni se per il reato per cui si procede la legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni;

2) tre mesi se la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel numero precedente;

3) sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel successivo n. 4);

4) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio:

a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;

b) un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando il pubblico ministero procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che egli abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice istruttore affinché si proceda con l'istruzione formale.

L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione del decreto di citazione a giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) trenta giorni nei casi di cui al n. 1) del 1° comma;

2) tre mesi nei casi di cui al n. 2) del 1° comma;

3) sei mesi nei casi di cui al n. 3) del 1° comma;

4) un anno nei casi di cui al n. 4), lettera b), del 1° comma;

5) un anno e sei mesi nei casi di cui al n. 4), lettera a), del 1° comma.

L'imputato deve essere altresì scarcerato:

1) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 1) del 1° comma senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 2) del 1° comma, sei mesi per i reati di cui al n. 3) del 1° comma, un anno per i reati di cui al n. 4) del 1° comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;

3) se dalla pronuncia della sentenza di appello sono decorsi termini di custodia cautelare di durata pari a quella fissata nel numero precedente senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

La durata complessiva della custodia cautelare non può tuttavia superare, relativamente ai reati indicati nel 1° comma:

5 mesi per quelli di cui al n. 1);

1 anno per quelli di cui al n. 2);

2 anni per quelli di cui al n. 3);

4 anni per quelli di cui alla lettera b) del n. 4);

6 anni per quelli di cui alla lettera a) dello stesso numero.

I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentirne la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'art. 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'art. 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura ».

Art. 4.

Dopo l'art. 272-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 272-ter. — (*Custodia cautelare dei minori*). — I termini di custodia cautelare previsti dall'art. 272 sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16 ».

Art. 5.

L'art. 432-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 432-bis. — (*Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare*). — Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal 7° comma dell'art. 272 riguardano soltanto alcuno fra più imputati, il giudice ordina la separazione dei

giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che ritenga, per evidenti assolute necessità del giudizio, di sospendere o rinviare il dibattimento.

La sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare si applica solo all'imputato cui si riferiscono le cause che l'anno determinata ».

Art. 6.

Nell'art. 275 del codice di procedura penale, le parole: « nel 5° comma dell'art. 272 », sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 272 e 272-ter ».

Art. 7.

I termini previsti dall'art. 272 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell'art. 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato.

Art. 8.

Nell'art. 277 del codice di procedura penale, dopo il 1° comma, sono inseriti i seguenti:

« La libertà provvisoria, tuttavia, non può essere concessa a chi è imputato:

- a) di un delitto per cui è prevista la pena dell'ergastolo;
- b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis, 1° e 2° comma, 416-bis, 422 e 575 del codice penale e dell'art. 75, 1° e 3° comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
- c) di uno dei delitti previsti dagli articoli 628, 3° comma, e 629, 2° comma, del codice penale, sempre che, quando la violenza o minaccia è commessa con armi, si tratti di armi che rientrino nella previsione dell'art. 1, 1° comma, e dell'art. 2, 1° e 2° comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali o che non sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Anche nei casi di cui al 2° comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione ».

Il 3° e il 4° comma dell'art. 277 del codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 9.

L'art. 277-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 277-bis. — (*Facoltà di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la libertà provvisoria nei confronti di minori o in casi particolari*). — Il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, e in deroga all'art. 253, con decreto motivato, può disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, di revocare l'ordine o il mandato di cattura o di concedere la libertà provvisoria quando si tratta di imputati minori degli anni diciotto al momento della commissione del fatto, ovvero quando ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare già sofferta dall'imputato, ovvero che, tenuto anche conto della custodia cautelare già sofferta, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena.

La libertà provvisoria può inoltre essere concessa, all'atto della chiusura dell'istruttoria, quando l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entità del fatto e all'entità della sanzione che si ritiene possa essere irrogata con la sentenza di condanna, considerata la custodia cautelare già sofferta ».

Art. 10.

Il 1° comma dell'art. 365 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine previsto dalla legge e, quando un termine non è previsto, senza ritardo. Gli imputati in stato di custodia cautelare hanno la precedenza sugli altri e debbono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre quindici giorni dall'arresto. Se l'imputato detenuto non viene interrogato entro detto termine, deve essere immediatamente scarcerato, salvo il caso di suo impedimento assoluto ad essere interrogato, del quale il giudice dà atto con decreto. Il termine decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione dall'amministrazione carceraria, che deve provvedervi senza ritardo, della cessazione dell'impedimento, o comunque accerta la cessazione stessa ».

Art. 11.

Nel codice di procedura penale e nelle altre leggi le espressioni: « carcerazione preventiva », e: « custodia preventiva », sono sostituite dalla seguente: « custodia cautelare ».

Art. 12.

Il 3° comma dell'art. 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale è immediata-

mente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere oppure, quando ne ricorrono le condizioni, applica la misura prevista dai primi due commi dell'art. 254-bis. Se per il reato non è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel 2° comma dell'art. 254, può disporre che l'imputato sia posto in libertà ».

Art. 13.

Dopo l'art. 254 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-bis. — (*Misura disposta in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura*). — Nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura, quando esso è facoltativo, il giudice o il pubblico ministero può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza se ritiene che tale misura sia idonea a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento; ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel 2° comma dell'art. 282 e nel 2° comma dell'art. 284.

Nello stesso modo possono provvedere nei confronti dell'imputato di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria, quando risulta evidente che non sussistono le ragioni indicate nel 2° comma dell'art. 254.

La misura di cui al 1° e al 2° comma va disposta, salvo che vi ostino le ragioni indicate nel 2° comma dell'art. 254, quando imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni ovvero che è minore degli anni 18.

La misura di cui ai commi precedenti è revocata con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero o anche d'ufficio dal giudice indicato nel 1° comma dell'art. 254-ter quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere ».

Art. 14.

Dopo l'art. 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-ter. — (*Misura disposta in luogo della custodia in carcere con provvedimento successivo*). — Nel corso dell'istruzione sommaria il pubblico ministero può disporre, se ricorrono le condizioni rispettivamente previste nel 1° o nel 2° o nel 3° comma dell'articolo precedente, che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza. Il pubblico ministero, se è presentata domanda di applicazione della misura e non ritiene di accoglierla, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice

istruttore affinché decida. In ogni altro stato e grado del procedimento la suddetta misura può essere concessa dal giudice indicato nell'art. 279.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ».

Art. 15.

Dopo l'art. 254-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-quater. — (*Contenuto e modalità della misura disposta in luogo della custodia in carcere*). — Il giudice con il provvedimento con il quale dispone la misura prevista dagli articoli 254-bis e 254-ter può imporre in casi particolari limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Se l'imputato non ha persone che possono provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attività lavorativa.

Le prescrizioni previste dai commi precedenti possono essere date, modificate o revocate anche nel corso dell'esecuzione della misura.

I provvedimenti con i quali si applica o si revoca la misura disposta in luogo della custodia in carcere, ovvero si modificano le prescrizioni imposte sono immediatamente comunicati all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nei provvedimenti stessi.

Il giudice o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza da parte dell'imputato dell'esecuzione della misura e delle prescrizioni imposte ».

Art. 16.

Dopo l'art. 254-quater del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-quinquies. — (*Facoltà di impugnare i provvedimenti sulla misura dell'arresto domiciliare*). — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze, emesse nell'istruzione, che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi del 1° comma dell'art. 254-ter. Il pubblico ministero e l'imputato possono, altresì, appellare contro le ordinanze, che decidono sulla revoca della misura, emesse nel corso dell'istruzione.

Sull'appello decide in camera di consiglio il tribunale competente ai sensi del 1° comma dell'art. 263-ter.

Si applicano gli ultimi quattro commi dell'art. 272-bis ».

Art. 17.

Nell'art. 257 del codice di procedura penale le parole: « nell'ultimo capoverso dell'art. 246 », sono sostituite dalle seguenti: « nel penultimo capoverso dell'art. 246 ».

Art. 18.

I commi 1° e 2° dell'art. 263 del codice di procedura penale sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.

Se il giudice non accoglie la richiesta o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento può essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti che dispongono la misura dell'arresto domiciliare emessi nella istruzione dal giudice istruttore o dal pretore ai sensi dell'art. 254-*bis* o del 3° e 4° comma dell'art. 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento ».

Art. 19.

L'art. 263-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 263-*bis*. — (*Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto*). — Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto. La richiesta può altresì riguardare la mancata applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'art. 254-*bis*.

La richiesta deve essere proposta con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'art. 80 quando si tratta di imputato detenuto, entro cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento. Per il difensore dell'imputato detenuto il termine predetto decorre dalla data della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione effettuata ai sensi dell'art. 173; tuttavia se nel corso dell'istruzione l'imputato viene catturato o si consegna spontaneamente all'autorità, il termine decorre dalla data della cattura o della consegna, quando l'imputato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i quali non è prevista la richiesta di riesame, può essere proposto dall'imputato ricorso per Cassazione per violazione di legge.

La richiesta di riesame e il ricorso per Cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento ».

Art. 20.

Il 3° comma dell'art. 263-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emessa in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da

quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando la immediata liberazione dell'imputato. Nello stesso modo il tribunale decide sulla richiesta di applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'art. 254-*bis*, proposta dall'imputato ».

Art. 21.

Gli imputati che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano sottoposti alle prescrizioni di cui al 2° comma dell'art. 282 e al 2° comma dell'art. 284 del codice di procedura penale, imposte ai sensi dell'ultima parte del 3° comma dell'art. 254 del codice di procedura penale nel testo in atto sino all'entrata in vigore della presente legge, sono ad ogni effetto in libertà provvisoria; il giudice può revocare o modificare le prescrizioni suddette. Conservano efficacia i provvedimenti con i quali è già stata applicata la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza; si applicano l'ultimo comma dell'art. 254-*bis* del codice di procedura penale e l'ultimo comma dell'art. 254-*quater* dello stesso codice.

Alle richieste di riesame già proposte dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme precedentemente in vigore, se più favorevoli all'imputato.

Art. 22.

Sono abrogati gli articoli 247 e 259 del codice di procedura penale; il 3° ed il 4° comma dell'art. 254 del codice di procedura penale; l'ultimo comma dell'art. 266, e il 3° comma dell'art. 279 dello stesso codice.

Art. 23.

L'art. 392-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 392-*bis*. — (*Termini per l'attività del pubblico ministero*). — Se entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero non richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero non richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale, il procuratore generale ne informa il Ministro della giustizia, indicando i motivi del ritardo ».

Art. 24.

Nel 1° comma dell'art. 393 del codice di procedura penale le parole: « e con la facoltà preveduta dall'art. 259 » sono soppresse.

Art. 25.

L'art. 10 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Nessun onere grava sull'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dell'imputato sottoposto alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.

Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano luoghi di abitazione o di privata dimora le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalità di lucro ».

Art. 26.

L'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, punibili con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, è sempre obbligatoria la cattura ».

Art. 27.

Sono abrogati gli articoli 18 e 31 della legge 12 agosto 1982, n. 532.

Art. 28.

Sono abrogati l'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e ogni altra disposizione, in atto precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, recante divieti alla facoltà di concessione della libertà provvisoria.

Art. 29.

L'art. 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato.

Art. 30.

Per gli imputati nei cui confronti alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29 si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* e fino a tale data continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore.

Successivamente, nei casi previsti dal 1° comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata della custodia cautelare non può comunque

superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 30 luglio 1984, n. 399.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 1° agosto 1984).

Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore.

Art. 1.

Aumento della competenza del conciliatore

L'art. 7 del codice di procedura civile è costituito dal seguente:
« Art. 7. - (*Competenza del conciliatore*). — Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali ».

Art. 2.

Aumento della competenza del pretore

All'art. 8 del codice di procedura civile:

il 1° comma è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinque milioni »;

nel 2° comma, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

« 3) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per quelle per finita locazione;

4) per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case ».

Art. 3.

Pronuncia secondo equità

Il 2° comma dell'art. 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il conciliatore decide secondo equità osservando i principi regolatori della materia ».

Art. 4.

Forma della domanda innanzi al conciliatore e al pretore

Il 2° comma dell'art. 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Si può anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e, per le cause che non eccedono il valore di lire seicentomila, davanti al pretore. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa ».

Art. 5.

Impugnabilità delle sentenze del conciliatore

L'ultimo comma dell'art. 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le sentenze del conciliatore sono ricorribili per Cassazione ».

Art. 6.

Sostituzioni, abrogazioni e modifiche

1. L'art. 341 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 341. — (*Giudice dell'appello*). — L'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza ».

2. Il 1° comma dell'art. 658 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti ».

3. L'art. 661 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 661. — (*Giudice competente*). — Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata ».

4. I primi due commi dell'art. 667 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Per la pronuncia dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti è sempre competente il pretore adito davanti al quale il giudizio prosegue per la decisione nel merito se la causa è di sua competenza. »

Se, anche in dipendenza delle eccezioni opposte dal convenuto, la causa eccede la competenza del pretore adito, questi rimette le parti al giudice competente e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa ».

5. Il 3° comma dell'art. 668 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'opposizione si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili ».

6. Il 2° comma dell'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il 2° comma dell'art. 45 della medesima legge sono abrogati.

7. Il 5° comma dell'art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non eccede L. 50.000 mensili nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento del canone, e L. 600.000 nelle controversie previste dal 3° comma ».

8. All'art. 48 della legge 27 luglio 1978, n. 392:

nel 1° comma sono soppresse le parole: « o il conciliatore »;
il 2° comma è abrogato.

9. Il 1° comma dell'art. 51 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« L'appello contro le sentenze del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45 si propone al tribunale ».

10. L'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« Art. 57. — (*Esenzioni fiscali ed onorari professionali*). — Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le L. 600.000, nonché i provvedimenti di cui all'art. 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.

È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge ».

Art. 7.

Cause relative a beni immobili

L'art. 15 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 15. — (*Cause relative a beni immobili*). — Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà;

per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta;

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile ».

Art. 8.

Disciplina transitoria

I giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.

Art. 9.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 31 luglio 1984, n. 400.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 1° agosto 1984).

Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore.

Art. 1.

All'art. 31 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Appartiene inoltre al pretore la cognizione dei reati di:
falsità prevista dall'art. 491 del codice penale, quando il fatto non concerne un testamento olografo;

maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dal 2° comma dell'art. 572 del codice penale;
rissa aggravata ai sensi del 2° comma dell'art. 588 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 614 del codice penale;
furto aggravato ai sensi dell'art. 625 del codice penale;
ricettazione prevista dall'art. 648 del codice penale ».

Art. 2.

Il 2° comma dell'art. 32 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Della recidiva e delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale ».

Art. 3.

L'art. 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 512. — (*Appello contro sentenze del pretore*). — Contro le sentenze del pretore possono appellare alla corte di appello:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione ».

Art. 4.

Il n. 2 dell'art. 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora

il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza ».

Art. 5.

Il 3° comma dell'art. 63 del codice penale è sostituito dal seguente:
« Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo ».

Art. 6.

Il 4° comma dell'art. 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il termine è di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento ».

Art. 7.

Nell'ultimo comma dell'art. 506 del codice di procedura penale, le parole: « procuratore della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « procuratore generale presso la corte d'appello ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 31 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, è sostituito dal seguente:

« Il pretore trasmette al procuratore generale, il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, la copia delle sentenze e l'elenco delle condanne pronunciate per decreto contro le quali non sia stata fatta opposizione. Nell'elenco, oltre il nome e il cognome del condannato, sono indicati il titolo dell'imputazione e la pena inflitta ».

Art. 9.

Nell'art. 527 del codice di procedura penale il 2° comma è soppresso.

Art. 10.

Il 1° comma dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è sostituito dal seguente:

« La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:

- 1) al pretore quando si tratti di reati per i quali è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda;
- 2) al tribunale in ogni altro caso ».

Art. 11.

L'art. 399 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 399. — (*Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore*). — Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale possono appellare contro la sentenza con la quale il pretore ha dichiarato non doversi procedere. L'imputato può appellare contro la sentenza di proscioglimento del pretore, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando è stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza.

Sull'appello decide la sezione istruttoria.

Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal pretore inappellabilmente o dalla sezione istruttoria in grado di appello ».

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 29 ottobre 1984, n. 732.

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 31 ottobre 1984).

Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici.

Articolo unico

Ai fini dell'eccesso agli impieghi pubblici non può essere richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della « buona condotta ».

Sono conseguentemente abrogati il n. 3) del 1° comma dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 805
del 29 ottobre 1984.**

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 334 del 5 dicembre 1984).

Modificazioni all'art. 54 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, concernente il « Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ».

Articolo unico

Il 4° comma e il 6° comma dell'art. 54 del D.P.R. 29 aprile 1978, n. 431, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto.

Il Ministero stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi, nonché la loro distribuzione nel tempo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 806
del 29 ottobre 1984.**

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 334 del 5 dicembre 1984).

Modificazioni agli artt. 69 e 88 del D.P.R. del 29 aprile 1976, n. 431, concernente il « Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio

1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà ».

Articolo unico

Il 7° comma dell'art. 69 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

« Per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alla Polizia di Stato ed alle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza ».

L'art. 88 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:

« Art. 88 - *Intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza.* — Qualora si verificchino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, l'ispettore distrettuale e il Ministero ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1984.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 9 luglio 1984).

Varianti al programma di edilizia penitenziaria.

**IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI**

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per

l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1981;

Premesso che occorre provvedere ad apportare varianti sia al programma dei lavori predisposto in applicazione delle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404, sia a quello del citato decreto interministeriale 1° giugno 1981;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per l'esecuzione o il completamento dei lavori negli istituti di Aosta C.C., Bologna C.C., Benevento C.C., Como C.C., Padova C.R., Foggia C.C., Melfi C.C., Paola C.C., Vallo della Lucania C.C., Teramo C.C., Brescia C.P.M., Sulmona C.C., Vasto C.C., Saluzzo C.C., Vicenza C.C., attesa la necessità di avere urgentemente la disponibilità degli stessi;

Considerato che l'attuale disponibilità di fondi non consente l'integrazione totale dei finanziamenti necessari per le citate opere, si rende necessario provvedere al recupero parziale o totale del finanziamento, salvo poi il successivo reintegro, dai sottoelencati istituti: Crotone C.C., Rossano C.C.;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

DECRETA:

È approvato lo stralcio parziale o totale del finanziamento, salvo poi il successivo reintegro, dei seguenti istituti con a fianco indicata la somma in riduzione:

Rossano C.C.:

Legge n. 404/77

– Esercizio 1981 ... L. 1.000.000.000

Legge n. 404/77

– Esercizio 1982 ... » 1.400.000.000

Legge n. 119/81

– Esercizio 1981 ... » 4.400.000.000

Legge n. 119/81

– Esercizio 1983 ... » 1.000.000.000

Legge n. 119/81

– Esercizio 1984 ... » 3.000.000.000

L. 10.800.000.000

Crotone C.C.:

Legge n. 119/81

– Esercizio 1983 » 4.900.000.000

Totale... L. 15.700.000.000

È approvata l'assegnazione dei fondi necessari per l'esecuzione delle opere negli istituti appresso indicati da prelevarsi dallo stanziamento di cui all'art. 20 della legge 30 marzo 1981 e dal recupero sopra indicato:

Benevento C.C.:

Legge n. 404/77

- Esercizio 1981 L. 1.000.000.000

Vicenza C.C.:

Legge n. 404/77

- Esercizio 1982 ... L. 1.400.000.000

Legge n. 119/81

- Esercizio 1981 ... » 200.000.000

Legge n. 119/81

- Esercizio 1983 ... » 1.000.000.000

Legge n. 119/81

- Esercizio 1984 ... » 185.000.000 L. 2.785.000.000

Sulmona CC.CR.:

Legge n. 119/81

- Esercizio 1981 ... L. 3.000.000.000

Foggia C.C.:

Legge n. 119/81

- Esercizio 1981 ... » 1.200.000.000

Como C.C.:

Legge n. 119/81

- Esercizio 1983 ... » 900.000.000

Teramo C.C.:

Legge n. 119/81

- Esercizio 1983 ... L. 4.000.000.000

Legge n. 119/81

- Esercizio 1984 ... » 4.000.000.000 L. 8.000.000.000

Aosta C.C.:

Legge n. 119/81

- Esercizio 1984 ... » 382.000.000

Padova C.R.:

Legge n. 119/81

- Esercizio 1984 ... » 5.300.000.000

Bologna C.C.:

Legge n. 119/81

- Esercizio 1984 ... » 4.100.000.000

Melfi C.C.:

Legge n. 119/81

- Esercizio 1984 ... » 2.500.000.000

Paola C.C.:

Legge n. 119/81

- Esercizio 1984 ... » 4.150.000.000

Vasto C.C.:

Legge n. 119/81

- Esercizio 1984 ... » 3.355.000.000

Vallo della Lucania C.C.:

Legge n. 119/81

- Esercizio 1984 ... » 51.000.000

Saluzzo C.C.:

Legge n. 119/81

- Esercizio 1984 ... » 735.000.000

Brescia C.P.M.:

Legge n. 119/81

- Esercizio 1984 ... » 3.900.000.000

L. 41.358.000.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con le leggi 24 aprile 1980, n. 146 (art. 25) e 30 marzo 1981, n. 119, (art. 20) è la seguente: per l'esercizio finanziario 1984 L. 312.000.

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1984.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 2 novembre 1984).

Nuove modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi agli interventi terapeutici e riabilitativi in materia di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope.**Art. 1.***Compiti dei presidi e servizi territoriali*

I presidi e servizi territoriali per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, istituiti nell'ambito delle UU.SS.LL. ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 agosto 1980, curano la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici relativi ai soggetti tossicodipendenti che afferiscono ai servizi stessi, al fine di:

- 1) acquisire informazioni sulla diffusione del fenomeno a livello locale e sulle caratteristiche degli utenti del servizio;
- 2) valutare i risultati conseguiti anche in relazione alle spese sostenute;
- 3) formulare programmi di lavoro a breve, medio e lungo termine;
- 4) elaborare mappe territoriali di rischio per impostare adeguati interventi di prevenzione.

Ai presidi e servizi di cui sopra affluiscono le segnalazioni di cui agli articoli 95 e 96 della legge n. 685/75, utilizzabili per la predisposizione degli interventi previsti dalla stessa legge.

Art. 2.*Ambito territoriale degli interventi*

Considerato che, ai sensi dell'art. 19, 2° comma, della legge n. 833/1978, ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari, fino al momento in cui le regioni e le UU.SS.LL. non abbiano adottato misure idonee ad evitare la duplicazione dei dati statistici, oltre che la eventuale duplicazione delle prescrizioni o somministrazioni di farmaci, la presa in carico del soggetto tossicodipendente, con relativa acquisizione dei dati personali, e la formulazione del piano terapeutico, deve essere effettuata dal presidio o servizio competente per territorio, pur prevedendo la possibilità che il trattamento venga effettuato, su motivata richiesta del soggetto, presso altro servizio.

I presidi o servizi che prendono in trattamento soggetti tossicodipendenti che abbiano la propria residenza in luogo diverso, devono darne comunicazione al servizio competente per territorio e concordare con esso le eventuali variazioni al piano terapeutico.

Art. 3.

Trasmissione dati

I presidi o servizi di prevenzione, cura e riabilitazione inviano periodicamente i dati raccolti ed elaborati ai competenti uffici regionali, nelle forme e con le modalità da questi stabilite, direttamente o tramite le unità sanitarie locali.

Gli uffici regionali raccolgono, codificano ed ulteriormente elaborano i dati trasmessi dai servizi del territorio di competenza, così da avere un quadro completo ed esauriente delle caratteristiche del fenomeno al livello regionale, degli interventi effettuati, dei risultati conseguiti, utilizzabile ai fini della programmazione regionale.

Art. 4.

Relazione annuale

Gli uffici regionali di cui al comma precedente, sulla base dei dati ricevuti, delle segnalazioni di cui all'art. 104, 1° comma, della legge n. 685/75, nonché di eventuali altre indagini, provvedono a compilare, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, una relazione annuale secondo lo schema riassuntivo allegato (allegato A), e la trasmettono al Ministero della sanità e all'ufficio di cui all'art. 7 della stessa legge.

Il Ministero della sanità tiene conto delle suddette relazioni e dei dati di cui all'art. 105 della legge n. 685/75 ai fini dell'attività di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1 della stessa legge, oltre che per elaborare la relazione annuale al Parlamento.

Art. 5.

Inadempienze o ritardi nella trasmissione dati

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, ultimo comma, della legge n. 833/78, in caso di inadempienza o di ingiustificato ritardo nella trasmissione dei dati si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, 10° comma, della legge n. 638/83.

Art. 6.

Norme finali

È abrogato il decreto ministeriale 5 luglio 1978 « Modificazioni alle modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi agli interventi terapeutici e riabilitativi in materia di tossicodipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope ».

ALLEGATO A

SCHEMA DI RELAZIONE ANNUALE
(da compilarsi a cura delle regioni)

Tab. da I a V: NOTIZIE ANALITICHE SULL'UTENZA DEI PRESIDI PUBBLICI TERRITORIALI.

Tab. VI e VII: CARATTERISTICHE DEI PRESIDI PUBBLICI TERRITORIALI.

Ciascuna regione dovrà descrivere l'articolazione sul territorio dei diversi presidi e servizi impegnati nell'attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. In particolare dovranno essere descritte le funzioni, le caratteristiche e l'organizzazione dei presidi individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 agosto 1980 e dei presidi e servizi che concretamente effettuano gli interventi terapeutici previsti nel programma; per entrambi, le regioni dovranno indicare il tempo medio settimanale (totale regionale) di apertura al pubblico e le caratteristiche del personale (con le avvertenze indicate nelle note).

Tab. VIII, IX, X: STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE.

Ciascuna regione dovrà indicare il numero delle strutture socio-riabilitative presenti nel proprio territorio, distinguendo le strutture pubbliche, quelle riconosciute in enti ausiliari, quelle private convenzionate e sovvenzionate, quelle private che non ricevono contributi o agevolazioni da parte dell'ente pubblico.

Per le strutture pubbliche e convenzionate che attuano programmi residenziali si vuole conoscere la capacità ricettiva totale e il numero di soggetti presenti al 31 ottobre; per le strutture pubbliche e convenzionate che attuano programmi non residenziali (centri diurni, centri di accoglienza, cooperative di lavoro o di servizi, ecc.) si vuole conoscere la capacità ricettiva giornaliera e il numero totale dei soggetti che hanno usufruito del servizio nell'anno.

Tab. XI e XII: DATI SUI FARMACI UTILIZZATI NEI TRATTAMENTI.

Al fine di conoscere l'evoluzione nel tempo dei diversi trattamenti farmacologici e delle diverse modalità di somministrazione (diminuzione di un tipo di trattamento a favore di un altro, o di una modalità di somministrazione a favore di un'altra) si chiede alle regioni di indicare il numero di trattamenti effettuati con ciascun farmaco, sia per i soggetti che per la prima volta sono presi in carico dai servizi, sia per i soggetti riammessi in trattamento.

Tab. XIII: SOSTANZE DI ABUSO PRIMARIE E SECONDARIE.

Le regioni, come hanno fatto per il passato, dovranno fornire i dati, relativi ai nuovi soggetti in trattamento, sulle sostanze di abuso primarie e secondarie. L'individuazione delle sostanze di abuso, laddove lo permettano le caratteristiche delle sostanze stesse, dovrà essere effettuata attraverso gli accertamenti previsti dal decreto ministeriale 7 agosto 1980 e dalle successive circolari ministeriali.

Tab. XIV: RICOVERI DISPOSTI DAL SERVIZIO O DI CUI, COMUNQUE, I SERVIZI SONO A CONOSCENZA.

Le regioni dovranno indicare il numero di ricoveri di cui i servizi sono a conoscenza, presso ospedali o case di cura private, per interventi di disassuefazione o per la terapia di alcune patologie frequentemente correlate allo stato di tossicodipendenza.

Le regioni dovranno inoltre fornire dati e informazioni, quanto più possibile dettagliate, sui seguenti argomenti:

1) *Rapporti con gli istituti di prevenzione e pena:* Informare sui rapporti tra servizi pubblici e strutture carcerarie (convenzioni in atto, rapporti non formalizzati,

modalità dell'intervento, accordi sul proseguimento del programma terapeutico, valutazioni). Ove possibile, indicare il numero dei soggetti in trattamento all'interno delle strutture carcerarie.

2) *Numero di segnalati ai sensi degli articoli 95 e 96 della legge n. 685/75*: Le regioni che dispongano di dati ulteriori sul numero di soggetti tossicodipendenti presenti nella regione stessa (dati provenienti da segnalazioni formali o informali), indicheranno tale numero perché sia possibile disporre di un indicatore dell'entità complessiva della popolazione censita (soggetti presi in carico + soggetti non presi in carico della tabella I + soggetti segnalati).

3) *Decessi*: Indicare il numero dei decessi per incidente di assunzione di cui la regione è a conoscenza. Qualora le regioni abbiano a disposizione dati derivanti da ricerche sull'argomento (es. sui decessi che possono ragionevolmente attribuirsi alla assunzione o alla carenza di sostanze stupefacenti ma che sono comunemente attribuiti ad altre cause, ecc.) allegheranno i dati relativi.

4) *Ricerche finanziate dalle regioni*: Indicare le ricerche finanziate sull'argomento, dando il nome dell'autore e dell'istituzione a cui appartiene, il titolo della ricerca e la cifra pattuita. Le regioni indicheranno se la ricerca è ancora in corso o è terminata, e, se terminata, metteranno a disposizione i risultati.

5) *Situazione scolastica e lavorativa*: Dare indicazioni sulle prevalenti condizioni di scolarità e della situazione di lavoro riscontrata nella popolazione di tossicodipendenti conosciuta.

Strutture e associazioni private: Ove possibile, dare notizie sugli organismi privati che operano nel settore.

6) *Corsi di formazione per il personale*: Indicare i corsi di formazione per il personale che opera nel settore delle tossicodipendenze che hanno avuto luogo nella regione nell'anno, sia quelli organizzati direttamente dalla regione, sia quelli organizzati dalle UU.SS.LL., e, se possibile, inviare i programmi.

7) *Rendiconto delle spese*: Indicare i fondi impiegati dalla regione nel settore delle tossicodipendenze, enucleandoli, se possibile, dai fondi complessivamente attribuiti (F.S.N., fondi ex art. 103 della legge n. 685/75).

TABELLA I

RILEVAZIONE DELL'ATTIVITÀ NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE

ANNO 198..

REGIONE.....

PRESIDI PUBBLICI TERRITORIALI

Presidi pubblici territoriali che hanno fornito i dati N.
 (relativi all'attività 198..)

A. Nuovi soggetti che hanno avuto il primo contatto con i
 servizi nel corso dell'anno N.

di cui:

A.1. Soggetti presi in carico N.
 (soggetti per i quali è stato formulato un programma
 terapeutico)

A.2. Soggetti non presi in carico N.

B. Soggetti riammessi nel corso dell'anno N.

di cui:

B.1. Soggetti già presi in carico da servizi pubblici in anni
 precedenti

di cui alla

B.1.1. 1^a riammissione N.

B.1.2. 2^a riammissione N.

B.1.4. 3^a riammissione N.

B.2. Nuovi soggetti presi in carico dai servizi pubblici
 per la prima volta nell'anno in corso N.

di cui alla

B.2.1. 1^a riammissione N.

B.2.2. 2^a riammissione N.

B.2.3. 3^a riammissione o successive N.

C. Soggetti in carico dall'anno precedente N.
 (soggetti che al primo dell'anno in corso continuano
 un programma terapeutico stabilito nell'anno pre-
 cedente)

D. Totale dei soggetti in carico ai servizi nel corso dell'an-
 no (A.1 + B.1 + C)..... N.

TABELLA VI

G. CARATTERISTICHE DEI PRESIDII PUBBLICI TERRITORIALI

G.1. Presidi previsti dalla programmazione regionale N.

G.2. Presidi attivati N.

G.3. Descrivere le funzioni, le caratteristiche, e l'or-

G.3. Descrivere le funzioni, le caratteristiche, e l'organizzazione dei presidi di cui al punto G.2, indicando il tempo medio settimanale di apertura al pubblico (media totale della regione):

.....

G.4. Punti di attuazione del programma terapeutico: descrivere le funzioni, le caratteristiche e l'organizzazione dei servizi e presidi che attuano il programma terapeutico, indicandone il relativo numero e il tempo medio settimanale di apertura al pubblico; specificare i casi in cui essi non corrispondono ai presidi indicati al punto G.2:

.....

Note e spiegazioni.....

.....

TABELLA VII

G.5. CARATTERISTICHE DEL PERSONALE DEI PRESIDI DI CUI AI
PUNTI G.2 e G.4 ADDETTO ALL'ATTIVITÀ RELATIVA ALLE
TOSSICODIPENDENZE

G.5.1. Personale dei presidi di cui al punto G.2:

	Numero addetti esclusivamente alle tossicodipendenze		Numero addetti parzialmente alle tossicodipendenze
	= o + di h. 28,30	— di h. 28,30	
Medici			
Psicologi			
Assistenti sociali			
Educatori			
Infermieri – Assistenti sanitari			
.....			
.....			
.....			
.....			
TOTALE ...			

G.5.2. Personale dei presidi di cui al punto G.4:

	Numero addetti esclusivamente alle tossicodipendenze		Numero addetti parzialmente alle tossicodipendenze
	= o + di h. 28,30	— di h. 28,30	
Medici			
Psicologi			
Assistenti sociali			
Educatori			
Infermieri – Assistenti sanitari			
.....			
.....			
.....			
.....			
TOTALE ...			

TABELLA VIII

H. STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE

H.1. Strutture socio-riabilitative residenziali	N.
H.1.1. Pubbliche.....	N.
H.1.2. Riconosciute in enti ausiliari (ex art. 94 della legge n. 685/75)	N.
H.1.3. Private convenzionate o sovvenzionate	N.
H.1.4. Private non convenzionate	N.
 H.2. Strutture socio-riabilitative diurne	 N.
H.2.1. Pubbliche	N.
H.2.2. Riconosciute in enti ausiliari (ex art. 94 della legge n. 685/75)	N.
H.2.3. Private convenzionate o sovvenzionate	N.
H.2.4. Private non convenzionate	N.
 H.3. Strutture che attuano programmi sia residenziali che non residenziali	 N.
H.3.1. Pubbliche.....	N.
H.3.2. Riconosciute in enti ausiliari (ex art. 94 della legge n. 685/75)	N.
H.3.3. Private convenzionate o sovvenzionate....	N.
H.3.4. Private non convenzionate	N.
 Note e spiegazioni.....	
.....	
.....	
.....	

**I. SOGGETTI IN PROGRAMMA TERAPEUTICO RESIDENZIALE NELLE
STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE PUBBLICHE CONVENZIONATE
ED ENTI AUSILIARI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI H.1 E H.3 DELLA
TABELLA VIII**

- | | |
|---|--------------------------|
| I.1. Strutture che hanno fornito i dati | N. |
| I.2. Capacità ricettiva totale regionale per soggetti con problemi di tossicodipendenza | N. |
| (riferita alle strutture che hanno fornito i dati) | |
| I.3. Soggetti con problemi di tossicodipendenza in programma terapeutico residenziale presso strutture pubbliche e convenzionate al 31 ottobre 198... | socio-riabilitative pub- |

REGIONE DI RESIDENZA	Sesso		Inf. a 18	18-24	25 e +
	M	F			
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
TOTALE ...					

Note e spiegazioni.....

TABELLA X

I. SOGGETTI IN PROGRAMMA TERAPEUTICO DIURNO NELLE STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE PUBBLICHE CONVENZIONATE ED ENTI AUSILIARI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO H.2 DELLA TABELLA VIII

L.1. Strutture che hanno fornito i dati.....	N.
L.2. Capacità ricettiva giornaliera, per soggetti con problemi di tossicodipendenza (riferita alle strutture che hanno fornito dati)	N.
L.3. Soggetti che hanno usufruito di un trattamento riabilitativo nell'anno 198.. ..	N.

Note e spiegazioni.....
.....
.....
.....

TABELLA XI

M. TIPO DI FARMACO PREVALENTE UTILIZZATO NEI PROGRAMMI TERAPEUTICI FARMACOLOGICI E INTEGRATI

M.1. Farmaci utilizzati per i soggetti presi in carico per la prima volta nell'anno in corso (soggetti di cui al punto A.1 della tabella I):

FARMACI UTILIZZATI	NUMERO DI TRATTAMENTI
Metadone scalare	
Metadone protratto	
Morfina scalare	
Morfina protratta	
Butofarnolo	
Buprenorfina	
Altri agonisti parziali	
Clonidina	
Altri farmaci (specificare):	
.....	
.....	
.....	
.....	
TOTALE ...	

Note e spiegazioni.....

.....

.....

.....

TABELLA XII

M.2. FARMACI UTILIZZATI PER I SOGGETTI RIAMMESSI O PER I SOGGETTI IN CARICO DELL'ANNO PRECEDENTE
(Soggetti di cui ai punti B e C della tabella I)

FARMACI UTILIZZATI	NUMERO DI TRATTAMENTI
Meradone scalare	
Metadone protratto	
Morfina scalare	
Morfina protratta	
Butofarnolo	
Buprenorfina	
Altri agonisti parziali	
Clonidina	
Altri farmaci (specificare).....	
.....	
.....	
.....	
.....	
TOTALE ...	

Note e spiegazioni.....

.....

.....

.....

N. DATI SULLE SOSTANZE DI ABUSO

(Solo per i nuovi soggetti presi in carico per la prima volta nell'anno in corso - punto A.1 della tabella I)

[illegible]

TABELLA XIV

0. RICOVERI DI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO OSPEDALI E CASE DI CURA DI CUI I SERVIZI SONO A CONOSCENZA, SECONDO LA DIAGNOSI PRINCIPALE ALLA DIMISSIONE

DIAGNOSI ALLA DIMISSIONE	RICOVERI
0.1. Tossicodipendenza	
0.2. Malattie a trasmissione sessuale e dermatologiche	
0.3. Tubercolosi	
0.4. Patologie respiratorie extratubercolari	
0.5. Patologie cardiovascolari	
0.6. Patologie dell'apparato urinario ..	
0.7. Epatiti	
0.8. Altro (specificare)	
TOTALE ...	

NOTE

(relative alle tabelle analitiche)

Tabella I

1) Presidi pubblici territoriali: i presidi indicati dal decreto ministeriale 7 agosto 1980, articoli 1 e 2, che definiscono il programma terapeutico.

2) Nuovi soggetti (punto A): sono i soggetti per i quali non è mai stato predisposto un programma terapeutico in nessun servizio. Rientrano in questa categoria i soggetti che hanno avuto interventi di emergenza (p.es. per incidenti di assunzione presso un pronto soccorso) ma non, ad esempio, i soggetti per i quali è stato definito e attuato un programma terapeutico in strutture carcerarie.

3) Presi in carico: coloro per i quali il presidio predispone un programma terapeutico. I soggetti si intendono in carico finché seguono il programma concordato.

4) Non presi in carico: soggetti venuti in contatto con il presidio ma con i quali, per vari motivi, non è stato concordato un programma terapeutico; es. inviati ad altri servizi per competenza territoriale; soggetti non presentatisi alla convocazione; ecc.

5) Riammissioni: si riferiscono ovviamente a soggetti già presi in carico nel passato da un qualsiasi servizio pubblico, per i quali viene iniziato un nuovo programma terapeutico; perché possano considerarsi riammissioni, deve verificarsi una chiara interruzione del programma o la conclusione del programma precedente.

6) Soggetti in carico dall'anno precedente: soggetti che alla data del 1° gennaio risultano in carico al presidio.

Tabelle II, III, IV, V

1) Programma terapeutico prevalente: il concetto di prevalente va riferito al peso, all'importanza, del tipo di trattamento:

a) socio-riabilitativo: trattamento psicologico e/o di assistenza sociale;

b) integrato: l'integrazione è tra il socio-riabilitativo e il farmacologico, laddove i due sono ritenuti complementari;

c) farmacologico: laddove il servizio ritenga di attuare solamente un trattamento farmacologico.

2) Esito: per i soggetti riammessi, l'esito che va considerato è quello relativo all'ultimo trattamento, quello cioè concordato al momento della riammissione.

3) Strutture socio-riabilitative: si considerano tali tutte le strutture, residenziali e non, il cui intervento è considerato, dai presidi, necessario al completamento dell'iter terapeutico-riabilitativo. Rientrano in questa categoria le comunità, i centri diurni, le cooperative, le case famiglia, i gruppi appartamento, ecc.

4) Inseriti in strutture socio-riabilitative: soggetti per i quali il programma terapeutico concordato prevede tale inserimento.

5) Programma terapeutico-completato: vanno indicati sia i soggetti che hanno completato il trattamento nei servizi, sia coloro che lo hanno completato in strutture socio-riabilitative.

6) Interruzioni: vanno considerate insieme le interruzioni decise dal soggetto e quelle decise dal servizio (in ogni caso si tratta di una rottura del contratto terapeutico).

7) Deceduti: vanno indicati tutti i soggetti in trattamento deceduti, quale che sia la causa della morte.

8) Persi di vista: indicare i soggetti per i quali non è possibile stabilire se hanno voluto interrompere o meno il trattamento.

9) Altro: indicare quei soggetti che hanno interrotto il trattamento per cause indipendenti dalla propria volontà: es. i soggetti finiti in carcere, nel caso in cui non sia possibile continuare il programma stabilito; nel caso in cui l'équipe continui a seguire il soggetto anche in carcere, questi verrà indicato come ancora in trattamento.

Tabella VI

1) Punti G.1 e G.2: sono i presidi, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 agosto 1980, che definiscono il programma terapeutico.

2) Punto G.4: sono i servizi o i presidi che hanno un rapporto consolidato con i presidi di cui al punto G.2 e che concretamente attuano il programma terapeutico. Es.: i servizi sociali, ambulatori, ospedali, medici di base che hanno in carico soggetti tossicodipendenti, farmacie, ecc.

In questa voce devono rientrare anche i presidi, già indicati al punto G.2 che, oltre a definire il programma, effettuano concretamente gli interventi. Il tempo medio settimanale di apertura al pubblico è riferito ai presidi che si occupano esclusivamente di tossicodipendenti; non devono essere considerati i medici di base, i pronto soccorso ospedalieri per gli interventi di urgenza, le farmacie, ecc.

Tabella VII

1) Caratteristiche degli operatori: per ciascuno dei due punti (G.5.1 e G.5.2), le regioni devono indicare il numero degli operatori esclusivamente addetti alla attività di cura e riabilitazione delle tossicodipendenze ($= 0 + 28,30 \text{ h} / - \text{ di } 28,30 \text{ h}$) e il numero degli operatori che dedicano parte del proprio tempo di lavoro a tale attività (senza distinzioni di h). Per quanto riguarda il personale dei servizi di cui al punto G.4, dovranno essere esclusi dal computo i medici di base, i pronto soccorso ospedalieri per gli interventi di urgenza, le farmacie.

Tabella VIII

1) Enti ausiliari: il riconoscimento in ente ausiliario, ex art. 94 della legge n. 685/75, è effettuato dal consiglio regionale, a seguito di accertamento di idoneità della struttura richiedente, o è comunque previsto da leggi regionali.

2) Strutture private convenzionate o sovvenzionate: sono le strutture che, pur non avendo ottenuto il riconoscimento in ente ausiliario da parte del consiglio regionale, hanno stipulato convenzioni con le UU.SS.LL. o comunque ricevono contributi, agevolazioni, concessioni in uso di locali, terreni, ecc.

3) Strutture che attuano programmi residenziali e non: le strutture di cui al punto H.3, sono quelle strutture che attuano nel programma riabilitativo, più fasi, di cui alcune residenziali, altre non residenziali: accoglienza, centro diurno, reinserimento, ecc. (es.: Ce.I.S., Incontro, ecc.). Devono essere considerate solo le strutture che effettuano interventi diretti sui ragazzi.

Tabella IX

1) Soggetti in programma terapeutico: sono i soggetti che, a giudizio dei servizi territoriali o a giudizio dei responsabili della struttura, hanno bisogno di risiedere nella struttura per completare l'iter terapeutico-riabilitativo. Devono essere esclusi quei soggetti che, completato l'iter, decidono, per qualunque motivo, di rimanervi.

Per le strutture convenzionate si vuole conoscere il numero complessivo di soggetti con problemi di tossicodipendenza ospitati dalla struttura; non soltanto il numero di coloro per cui l'ente paga una retta.

Tabella X

1) Capacità ricettiva giornaliera, totale regionale: si vuole conoscere il numero di soggetti con problemi di tossicodipendenza che possono giornalmente usufruire di queste strutture.

Tabella XIII

1) Il totale generale deve essere uguale al totale dei nuovi soggetti presi in carico per la prima volta nel corso dell'anno (punto A.1 di Tab. I).

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1984.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1984).

Strutturazione ed ordinamento dell'Ufficio per la giustizia minorile.**Art. 1.**

L'Ufficio IV della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, al quale sono attribuite tutte le competenze in materia minorile, assume la denominazione di Ufficio per la giustizia minorile.

Esso svolge i suoi compiti in diretto collegamento con il Ministro, anche per il tramite del Gabinetto.

Art. 2.

Le attribuzioni dell'Ufficio per la giustizia minorile sono stabilite come segue:

Segreteria:

Registro e archivio – Corrispondenza – Atti riservati – Assegnazione del personale ai singoli reparti – Congedi e permessi al personale dell'Ufficio – Lavoro straordinario del personale dell'Ufficio – Deleghe – Coordinamento attività dei reparti – Relazioni pubbliche in materia minorile – Autorizzazioni di visite a servizi, istituti e strutture minorili – Proposte al Ministro di ispezioni ed inchieste su istituti ed uffici per minorenni – Esame e valutazione delle relazioni conseguenti – Interrogazioni ed interpellanze parlamentari concernenti la materia minorile – Rapporti con gli uffici giudiziari minorili – Commissioni consultive.

Reparto I: studi e programmazione:

Predisposizione di testi normativi e pareri su iniziative legislative in materia minorile – Studi e proposte concernenti atti e convenzioni internazionali nella stessa materia – Raccolta e studio della dottrina e della giurisprudenza in materia minorile – Ricerche, studi e quesiti di carattere generale nella stessa materia – Raccolta di *Gazzette* e Bollettini ufficiali, circolari e normative regionali – Raccolta di documentazione e di esperienze locali sulla problematica minorile – Raccolta ed elaborazione di dati statistici e pubblicazioni specializzate italiane e straniere – Informatica ed automazione nel settore minorile – Rassegna stampa.

Programmazione generale – Coordinamento ed indirizzo delle attività dei centri di rieducazione per minorenni – Elaborazione e sperimentazione di metodi di intervento – Studi inerenti ai problemi operativi ed all'azione di prevenzione della devianza minorile – Predisposizione degli atti relativi a rapporti con associazioni ed enti italiani, stranieri ed internazionali interessati alla prevenzione ed al trattamento

della devianza minorile – Coordinamento delle attività trasferite agli enti locali dall'art. 23, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 – Istruzione di pratiche e pareri di cui all'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 – Predisposizione del rapporto annuale sulla devianza minorile – Matricola minorenni – Redazione rivista – Biblioteca specializzata.

Reperto II: personale:

Concorsi, assunzioni e assegnazioni del personale specializzato – Conferimento di incarichi tecnici di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni – Inquadramenti – Aspettative e congedi – Cause di servizio ed equo indennizzo – Trasferimenti – Disciplina – Previdenza e assistenza – Sussidi – Matricola del personale – Istruzione e preparazione di pratiche di competenza del consiglio di amministrazione – Richieste, pareri e proposte sulla composizione degli uffici giudiziari minorili e pareri sulla nomina dei componenti privati – Formazione ed aggiornamento del personale – Studio e predisposizione dei programmi – Selezioni attitudinali – Coordinamento e indirizzo delle scuole di formazione del personale minorile – Iniziative di formazione congiunta con i servizi per i minorenni degli enti locali – Collaborazione con altre amministrazioni ed enti alle attività di formazione ed aggiornamento di operatori minorili – Verifica dei metodi e dei programmi.

Proposte al Ministro di assegnazione all'Ufficio di contingenti di personale dei ruoli amministrativo, sanitario, militare ed operaio da destinare ai centri di rieducazione ed agli istituti e servizi minorili in rapporto alle concrete esigenze operative di questi – Amministrazione di tale personale – Messa a disposizione dei competenti uffici del personale come sopra assegnato.

Reperto III: interventi, trattamento e servizio medico-psico-pedagogico:

Organizzazione generale funzionamento dei servizi e delle strutture per minorenni, imputati e condannati – Uffici di servizio sociale per minorenni, misure alternative alla detenzione, istituti penali minorili – Inchieste e trattamenti relativi ai minorenni imputati e condannati, nonché (limitatamente alle regioni a statuto speciale) relativi ai minorenni interessati a provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità giudiziaria minorile – Collegamento con i servizi per l'età evolutiva degli enti locali – Assegnazioni e trasferimenti – Disciplina – Assistenza religiosa – Attività di istruzione, di formazione professionale, culturali e ricreative, anche in collaborazione con gli enti locali – Decreti di costituzione dei centri e decreti di istituzione e soppressione di servizi ed istituti – Consulenza ai dirigenti ed agli specialisti; controllo delle relazioni annuali degli istituti e dei servizi; elaborazione di esperienze e direttive di lavoro; verifica di metodi e procedimenti – Esame dei regolamenti interni degli istituti per minori e predisposizione dei relativi decreti di approvazione.

Direttive di lavoro per il servizio medico-psico-pedagogico – Conferimento incarichi per prestazioni specialistiche nelle équipes

diagnostiche degli istituti – Osservazione e trattamento psicoterapeutico ambulatoriali ed in internato – Verifica di metodi e procedimenti – Rapporti con altre amministrazioni in tema.

Reparto IV: economato e contratti:

Compilazione annuale dello stato di previsione, dei programmi di spese e relative variazioni – Procedure di ripartizione ed assegnazione dei fondi – Autorizzazioni, aperture di credito, decreti di pagamento e riscontro amministrativo contabile – Verifica rendiconti – Compilazione consuntivi – Acquisto di effetti di corredo, vestiario, arredamento ed attrezzature varie per il funzionamento degli istituti ed ei servizi per i minorenni – Arredamento e attrezzature per gli uffici giudiziari minorili – Decreti di scarico per il materiale mobile fuori uso – Mantenimento dei minorenni negli istituti statali ed in strutture alternative alla detenzione – Predisposizione delle convenzioni relative ai minorenni sottoposti a misure rieducative nelle regioni a statuto speciale – Predisposizione dei decreti interministeriali di determinazione delle rette di mantenimento a carico dei privati – Procedimenti contrattuali di appalto di forniture e servizi – Collaudi e controlli – Controversie relative – Missioni del personale periferico.

Reparto V: edilizia minorile:

Studi e predisposizione di programmi in tema di edilizia per gli istituti e servizi minorili nonché per gli uffici giudiziari minorili – Acquisizione di immobili – Convenzioni per le locazioni e l'uso di immobili – Nuove costruzioni – Esame progetti e conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi – Trasformazioni, adattamenti, restauri e manutenzione ordinaria fabbricati – Esame perizie – Contratti relativi – Installazione, manutenzione e ristrutturazione degli impianti a servizio dei fabbricati – Controversie in tema di edilizia minorile – Rapporti con altre amministrazioni nella stessa materia – Alloggi demaniali.

DECRETO INTERMINISTERIALE 25 marzo 1984.

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1983).

Retta di mantenimento a carico delle famiglie dei minori disadattati collocati nelle case di rieducazione delle Regioni a statuto speciale anno finanziario 1983.

La retta di mantenimento per l'anno finanziario 1983 dei minori collocati nelle case di rieducazione delle regioni a statuto speciale, a carico delle proprie famiglie, viene fissata in L. 4.750 per i maschi ed in L. 4.190 per le femmine per ciascuna giornata di effettiva presenza.

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1982.

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1983).

Istituzione, modificazione, soppressione di istituti penitenziari.

È soppressa nel comune di Caserta la sezione staccata dell'Ufficio di servizio sociale di Napoli.

Pertanto il centro di rieducazione minorenni per il distretto di Corte d'Appello di Napoli è composta come segue:

Napoli: Istituto di osservazione maschile « G. Filangieri » per minori in custodia preventiva;

Napoli: Istituto per minori ammessi al regime di semilibertà;

Nisidia: Istituto di osservazione maschile per minori in custodia preventiva;

Airola: Prigione scuola maschile con annessa sezione per minori in custodia preventiva;

Eboli: Istituto di osservazione maschile e femminile per minori in custodia preventiva e sezione femminile di riformatori giudiziario;

S. Maria Capua Vetere: Istituto di osservazione maschile per minori in custodia preventiva;

Napoli: Ufficio di servizio sociale;

Campobasso: Ufficio di servizio sociale;

Salerno: Ufficio di servizio sociale.

DECRETO INTERMINISTERIALE 18 novembre 1982.

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1983).

Istituzione, modificazione, soppressione di istituti penitenziari.

È costituita nel comune di Caltagirone la sezione staccata dell'Ufficio di servizio di Catania.

Pertanto il centro di rieducazione minorenni per il distretto di corte d'Appello di Catania è composto come segue:

Catania: Istituto di osservazione maschile per minori in custodia preventiva;

Catania: Ufficio di Servizio Sociale con sezioni staccate a Ragusa, Siracusa e Caltagirone;

Acireale: Prigione scuola maschile con sezione per minori in custodia preventiva.

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1983.

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1983).

Istituzione, modificazione, soppressione di istituti penitenziari,

Con decorrenza 1° marzo 1983 è istituita la casa circondariale di Carinola (seconda casa circondariale di Napoli) con annessa sezione di casa di reclusione.

Con la stessa decorrenza è soppressa la direzione della casa di reclusione di Carinola.

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1983.

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1983).

Istituzione, modificazione, soppressione di istituti penitenziari.

Con decorrenza 30 marzo 1983 è istituita presso la casa circondariale maschile di Solliciano-Firenze una sezione di casa di reclusione maschile.

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1983.

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1983).

Istituzione, modificazione, soppressione di istituti penitenziari.

A decorrere dalla data del presente decreto, il decreto ministeriale concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato degli istituti di prevenzione e pena emesso in data 10 novembre 1970, registrato il 10 febbraio 1971, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato nel senso sottoindicato:

Pianosa: Casa di reclusione, posti —;

Roma: Centro studi penitenziari, posti 5.

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1983.

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1983).

Istituzione, modificazione, soppressione di istituti penitenziari.

È istituita presso l'istituto di osservazione maschile e femminile per minori in custodia preventiva di Milano una sezione di riformatorio giudiziario femminile, che pertanto dalla data del presente decreto assumerà la denominazione di istituto di osservazione maschile e femminile per minori in custodia preventiva con sezioni maschili di prigionia-scuola, Riformatorio giudiziario, semilibertà, e sezione femminile di riformatorio giudiziario.

Pertanto il centro di rieducazione minorenni per il distretto di corte d'Appello di Milano è composto come segue:

Milano: Istituto di osservazione maschile e femminile per minori in custodia preventiva con sezioni maschili di prigionia-scuola, riformatorio giudiziario e di semilibertà, e sezione femminile di riformatorio giudiziario.

Milano: Ufficio di servizio sociale.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1983.

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1983).

Istituzione, modificazione, soppressione di istituti penitenziari.

È soppresso a decorrere dall'11 maggio 1983 l'Istituto di rieducazione maschile di Monastir.

Pertanto il centro di rieducazione per minorenni per il distretto di corte d'Appello di Cagliari è composto come segue:

Cagliari: Istituti di osservazione maschile per minori in custodia preventiva.

Cagliari: Ufficio di Servizio Sociale con sezioni distaccate a Sassari e Nuoro.

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1983.

(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1983).

Modifiche al D.M. 24 maggio 1974 concernente l'attribuzione di sedi dirigenziali degli I.P.P.

L'art. 3 del decreto ministeriale 1974, registrato alla Corte dei Conti il 21 giugno 1974, è modificato come segue:

a) Istituti penitenziari di particolare importanza cui preporrei Primi Dirigenti del ruolo amministrativo;

Alessandria, Casa Reclusione

Ascoli Piceno, Casa Circondariale

Asinara, Casa Reclusione

Avellino, Casa Circondariale

Bari, Casa Circondariale

Cagliari, Casa Circondariale

Carinola, Casa Circondariale

Catania, Casa Circondariale

Cuneo, Casa Circondariale

Foggia, Casa Circondariale

Genova, Casa Circondariale

Mamone, Casa Reclusione

Messina, Casa Circondariale

Milano, Casa Circondariale

Napoli, Casa Circondariale

Novara, Casa Circondariale

Palermo, Casa Circondariale

Palmi, Casa Circondariale

Pianosa, Casa Reclusione

Porto Azzurro, Casa Reclusione

Roma « Regina Coeli », Casa Circondariale

Roma « Rebibbia N.C. », Casa Circondariale

Firenze-Sollicciano, Casa Circondariale

Spoletto, Casa Reclusione

Torino, Casa Circondariale

Trapani, Casa Circondariale

Voghera, Casa Circondariale

Trani, Istituti Penali

Venezia, Istituti Penali

Centri di rieducazione per i minorenni di particolare importanza cui preporre i primi dirigenti del ruolo amministrativo:

Direzione dei Centri di Rieducazione Minorenni di Milano, Torino, Genova e Brescia con sede in Milano.

Direzione dei Centri di Rieducazione Minorenni di Napoli, Potenza con sede in Napoli.

Direzione dei Centri di rieducazione minorenni di Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina con sede in Palermo.

Direzione dei centri di Rieducazione Minorenni di Roma, l'Aquila e Cagliari con sede in Roma.

DOCUMENTAZIONE

CIRCOLARE n. 3085/5535 del 24 dicembre 1984 (così come modificata dalla circolare n. 3097/5547 dell'8 febbraio 1985).

OGGETTO: Detenuti ed internati stranieri.

La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari ratificata con legge 9 agosto 1967, n. 804, di cui si allega copia, recita testualmente all'art. 36:

« 1. - Perché sia agevolato l'esercizio delle funzioni consolari relative ai cittadini dello Stato di provenienza:

a) i funzionari consolari devono avere la libertà di comunicare con i propri connazionali e recarsi presso di loro. Questi ultimi devono godere a loro volta della stessa facoltà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro;

b) qualora l'interessato lo richiederà, le autorità competenti dello Stato di residenza devono dare avviso senza ritardo al competente posto consolare dello Stato di appartenenza dell'arresto o di qualunque altra forma di privazione della libertà personale di cittadini di quello Stato. Parimenti, le medesime autorità devono trasmettere senza ritardo qualsiasi comunicazione indirizzata al posto consolare dalla persona arrestata o altrimenti privata della libertà personale e devono informare senza ritardo l'interessato dei diritti spettantigli ai sensi del presente alinea;

c) i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi presso i connazionali arrestati o comunque privati della libertà personale, di intrattenersi e corrispondere con loro, nonché di provvedere ai fini della loro difesa in giudizio. Essi hanno inoltre il diritto di recarsi presso i propri connazionali che nella loro circoscrizione siano detenuti in espiazione di pena. Tuttavia essi devono astenersi dall'intervenire in favore dei connazionali comunque detenuti quando questi vi si oppongano espressamente.

2. - I diritti contemplati al paragrafo 1 del presente articolo devono essere esercitati *nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza*, fermo restando, in ogni caso, che tali leggi e regolamenti devono consentire la piena realizzazione delle finalità per le quali i diritti sono riconosciuti in virtù del presente articolo.

Come noto, lo stesso Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 e successive modifiche) stabilisce, all'art. 33, che « nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri ... devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese ».

Tanto premesso, al fine di dare piena attuazione alla normativa ora richiamata, si dispone quanto segue.

Il Direttore, o il personale da lui designato, all'atto dell'ingresso in istituto di un detenuto o internato straniero, provvederà a renderlo edotto della facoltà spettantegli di richiedere che del suo ingresso in istituto sia data comunicazione alle autorità consolari del suo paese in Italia, nonché di richiedere una visita da parte delle dette autorità.

Qualora il detenuto o l'internato straniero lo richieda, il Direttore dell'Istituto deve dare comunicazione dell'ingresso, con ogni possibile urgenza, alle autorità consolari sopra citate ».

Dovranno altresì essere favoriti, ben inteso nei limiti fissati dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo Regolamento di esecuzione, i colloqui tra gli stranieri, condannati con sentenza passata in giudicato od internati, ed i rappresentanti diplomatici del Paese di appartenenza, la cui autorizzazione, come noto, è di competenza di questa Amministrazione.

In relazione a tali colloqui potranno trovare, in particolare, applicazione i commi 4° e 8° dell'art. 35 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

Come noto, la prima delle disposizioni ora richiamate attribuisce al Direttore di un Istituto penitenziario il potere di « consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto, sempre sotto il controllo a vista del personale di custodia », mentre la seconda dispone che « quando ricorrano eccezionali circostanze, sono concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nei commi precedenti ».

I Centri di Servizio Sociale, dal canto loro, dovranno in ogni modo adoperarsi, secondo quanto previsto dal già citato art. 33 del Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354 e nell'ambito della loro competenza, al fine di aiutare i detenuti e gli internati stranieri a superare le difficoltà che sono dagli stessi normalmente incontrate e che richiedono una speciale considerazione.

In particolare i suddetti Centri dovranno attivarsi al fine di favorire il mantenimento dei rapporti tra i detenuti e gli internati stranieri ed i loro familiari.

Ove se ne appalesi la necessità, gli stessi dovranno altresì provvedere ad agevolare l'instaurarsi dei contatti tra i suddetti detenuti e internati e le rappresentanze consolari dei Paesi di rispettiva provenienza.

Si precisa che, con plico a parte, saranno inviati gli elenchi degli Uffici consolari degli Stati Esteri con le rispettive circoscrizioni territoriali e delle Ambasciate estere in Italia, forniti a questa Direzione Generale dal Ministero degli Affari Esteri.

Si fa altresì presente che saranno al più presto inviati, in numero adeguato alle esigenze di ciascun Istituto, gli estratti dell'Ordinamento penitenziario e relativo Regolamento di esecuzione in lingua inglese, francese, tedesca, araba, croata e spagnola, predisposti da questa Direzione Generale proprio al fine di aiutare i detenuti stranieri a superare le difficoltà dagli stessi incontrate a causa della differenza di lingua.

Le SS.LL. sono pregate di dare puntuale esecuzione, per la parte di rispettiva competenza, alla presente circolare.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

Convenzione sulle relazioni consolari - Protocollo relativo all'acquisto della nazionalità - Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie (Vienna, 24 aprile 1963).

CONVENTIONS DE VIENNE SUR LES RELATIONS CONSULAIRES

Les Etats parties à la présente Convention, Rappelant que, depuis une époque reculée, des relations consulaires se sont établies entre les peuples.

Conscients des Buts et des Principes de la Charte des Nations Unies concernant l'égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations.

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui a été ouverte à la signature le 18 avril 1961.

Persuadés qu'une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités consulaires contribuerait elle aussi à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux.

Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs Etats respectifs.

Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention.

Sont convenus de ce qui suit:

(Omissis)

Article 36

Communication avec les ressortissants de l'Etat d'envoi

1. – Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi soit facilité:

a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d'eux;

b) si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi lorsque, sans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication, adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;

c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.

2. – Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s'exercer dans la cadre de lois et règlements de l'Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.

(Omissis)

CIRCOLARE n. 3012/5462 del 21 gennaio 1984.

OGGETTO: Si trasmettono le tabelle delle nuove mercedi spettanti ai detenuti e internati lavoratori per effetto dell'aumento dell'indennità di contingenza, con decorrenza 1° agosto 1983.

Il Direttore Generale
NICOLO' AMATO

Categorie	Paga base	Indenn. Conting. al 31.1.1977	TOTALE	Indenn. Conting. al 1.3.1983	TOTALE	Quota XII mensilità 8,33% su col. 6	TOTALE	Anzianità su col. 4 + 7	RETRIBUZIONE LORDA	
									Mensile	Giornaliera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1) Addetti ai servizi vari d'istituto										
A)	118.791	38.791	157.708	360.323	518.531	43.193	561.724	9.658	571.382	21.976
B)	111.019	36.801	147.820	360.823	508.643	42.369	551.012	9.143	560.155	21.554
C)	139.092	—	139.092	333.602	472.694	39.375	512.069	8.580	520.649	20.025
2) Addetti alle infermerie										
A)	134.000	—	134.000	423.132	557.132	46.409	603.541	17.346	620.887	23.880
B)	120.600	—	120.600	423.132	543.732	45.292	589.024	15.951	604.975	23.268
3) Metalmeccanici										
A)	222.275	—	222.775	362.730	585.505	48.772	634.277	22.628	656.905	25.265
B)	207.700	—	207.700	362.730	570.430	47.516	617.946	21.268	639.214	24.585
C)	190.950	—	190.950	362.730	553.680	46.121	599.801	19.756	619.557	23.829
D)	152.760	—	152.760	290.184	442.944	36.897	479.841	15.805	495.646	19.063
4) Falegnami										
A)	216.242	—	216.242	362.730	578.972	48.228	627.200	12.714	639.914	24.612
B)	200.698	—	200.698	362.730	563.428	46.933	610.361	11-905	622.266	23.933
C)	190.280	—	190.280	362.730	553.010	46.065	599.075	11.362	610.437	23.476
D)	152.224	—	152.224	290.184	442.408	36.852	479.260	9.090	488.350	18.782

Categorie	Paga base	Indenn. Conting. 31.1.1977	TOTALE	Indenn. Conting. al 1.8.1983	TOTALE	Quota XII mensilità 8,33% su col. 6	TOTALE	Anzianità su col. 4 + 7	RETRIBUZIONE LORDA		
									Mensile	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5) Calzalai											
A)	207.030	—	207.030	362.730	569.760	47.461	617.221	12.234	629.455	24.209	
B)	192.290	—	192.290	362.730	555.020	46.233	601.253	11.467	612.720	23.566	
C)	180.733	—	180.733	362.730	543.463	45.270	588.733	10.865	599.598	23.061	
D)	144.856	—	144.856	290.184	434.770	36.216	470.986	8.692	479.678	18.449	
6) Edili											
A)	233.219	—	233.219	362.730	596.049	49.650	645.699	13.604	659.303	25.357	
B)	213.321	—	213.321	362.730	576.051	47.985	624.036	12.562	636.598	24.484	
C)	190.465	—	190.465	362.730	553.195	46.081	599.276	11.372	610.648	23.486	
D)	152.371	—	152.371	290.184	442.555	36.864	479.419	9.097	488.516	18.789	
7) Orafi											
A)	222.775	—	222.775	362.730	585.505	48.772	634.277	13.054	647.331	24.897	
B)	207.700	—	207.700	362.730	570.430	47.516	617.946	12.269	630.215	24.239	
C)	190.950	—	190.950	362.730	553.680	46.121	599.801	11.397	611.198	23.507	
D)	152.760	—	152.760	290.184	442.944	36.897	479.841	9.116	488.957	18.806	
8) Grafici											
A)	267.631	—	267.631	362.730	630.361	52.509	682.870	25.652	708.522	27.251	
B)	224.023	—	224.023	362.730	586.753	48.876	635.629	21.867	657.496	25.288	
C)	208.793	—	208.793	362.730	571.523	47.607	619.130	20.545	639.675	24.603	
D)	200.865	—	200.865	362.730	563.595	46.947	610.542	19.857	630.399	24.246	
E)	160.692	—	160.692	290.184	450.876	37.557	488.433	15.885	504.318	19.397	

Categorie	Paga base	Indenn. Conting. 31.1.1977	TOTALE	Indenn. Conting. al 1.8.1983	TOTALE	Quota XII mensilità 8,33% su col. 6	TOTALE	Anzianità su col. 4 + 7	RETRIBUZIONE LORDA		
									Mensile	Giornaliera	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9) Agricoli											
A)	198.124	—	198.214	362.730	560.854	46.719	607.573	19.619	627.192	24.123	
B)	179.403	—	179.403	362.730	542.133	45.159	587.292	17.994	605.286	23.280	
C)	156.002	—	156.002	362.730	518.732	43.210	561.942	15.962	577.906	22.227	
D)	124.802	—	124.802	290.184	414.986	34.568	449.554	12.770	462.324	17.782	
10) Cotonifici maglieria, calzetteria, lino, canapa, confezioni in serie, lanifici											
A)	203.010	—	203.010	362.730	565.740	47.126	612.866	12.025	624.891	24.034	
B)	190.280	—	190.280	362.730	553.010	46.065	599.075	11.362	610.437	23.478	
C)	174.200	—	174.200	362.730	536.930	44.726	581.656	10.525	592.181	22.776	
D)	139.360	—	139.360	290.184	429.544	35.781	465.325	8.420	473.745	18.220	
11) Berretti											
A)	196-312	—	196.312	362.730	599.042	46.568	605.610	11.676	617.286	23.741	
B)	184.580	—	184.580	362.730	547.310	45.590	592.900	11.065	603.965	23.229	
C)	173.797	—	173.797	362.730	536.527	44.692	581.219	10.504	591.723	22.758	
D)	139.037	—	139.037	290.184	429.221	35.754	464.975	8.403	473.378	18.206	
(Limitatamente ai detenuti in servizio alla data del 27 luglio 1978)											
A)	112.851	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	13.400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	126.251	38.917	165.169	360.823	525.992	43.815	569.807	10.047	579.854	22.302	
B)	105.468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	13.400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	118.868	36.801	155.669	360.823	516.492	43.023	559.515	9.552	569.067	21.887	

CIRCOLARE n. 3023/5473 del 24 febbraio 1984.

OGGETTO: Rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1984, delle misure delle indennità connesse alle missioni per i dipendenti statali in relazione agli indici relativi per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

A seguito della circolare di questo Ufficio n. 2930/5380 del 19 febbraio 1983, si trascrive, per norma e per la scrupolosa applicazione e perché sia portata a conoscenza del personale dipendente, il telegramma n. 4237/107323/2 del 17 febbraio 1984 del Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato — Divisione 4.11 — concernente l'oggetto:

« Con decreto 10 gennaio 1984 (.) corso registrazione Corte conti (.) est stato disposto aumento 12 per cento indennità trasferta et altre indennità suscettibili rideterminazione annuale sensi legge 26 luglio 1978 numero 417 et decreto presidente Repubblica 16 gennaio 1978 numero 513 (.) pertanto at decorrere primo gennaio 1984 misure indennità trasferta sunt elevate da lire 44.800 at lire 50.200 (.) da lire 37.500 at lire 42.000 (.) da lire 31.700 at lire 35.600 (.) da lire 23.100 at lire 25.900 et da lire 16.600 at lire 18.600 (.) indennità trasporto mobili et masserizie percorsi serviti ferrovia et indennità percorsi aut frazioni percorsi non serviti servizi linea sunt elevate rispettivamente da lire 101 et da lire 166 (.) rispettivamente (.) at lire 114 et lire 186 (.) indennità percorsi effettuati piedi et indennità trasporto mobili et masserizie percorsi non serviti ferrovia sunt elevate da lire 249 at lire 279 (.) resta inteso che predetti aumenti vanno compresi attuali stanziamenti bilancio (.) occasione segnalasi che decreto legge primo dicembre 1983 numero 653 (.) convertito legge 28 gennaio 1984 numero 6 (.) habet elevato (.) at decorrere stessa data (.) limite giornaliero quota esente da IRPEF indennità trasferta missioni interno da lire 30.000 at lire 60.000 e che materia tassazione reddito lavoro dipendente vige criterio cassa (.) Ministro Tesoro GORIA ».

Le misure innanzi citate potranno essere applicate soltanto dopo l'avvenuta pubblicazione, sulla *Gazzetta Ufficiale*, del decreto sopra menzionato.

Il capo della Segreteria
EDOARDO FAZIOLI

CIRCOLARE n. 3061/5481 del 26 marzo 1984.

OGGETTO: Rilascio copia cartella clinica.

Sono stati rivolti a questo Ministero alcuni quesiti in ordine al rilascio di copia della cartella clinica riguardante detenuti od internati ai diretti interessati ovvero ad Enti pubblici che la richiedano.

Si ritiene, pertanto, opportuno fornire in merito le seguenti precisazioni.

Il rilascio di copia della cartella clinica ai diretti interessati che ne facciano richiesta per seri e *ragionevoli motivi* ed a loro spese deve ritenersi in linea di massima consentito.

Da un lato, infatti, non sussistono ragioni particolari che giustifichino di derogare, nei confronti di un detenuto o internato, ovvero di un ex detenuto o internato, che chieda il rilascio di copia della cartella clinica compilata nel corso della esecuzione della misura privativa o limitativa della libertà personale dall'autorità sanitaria penitenziaria, al principio secondo il quale ciascun cittadino ha diritto di disporre della documentazione relativa agli accertamenti e cure cui lo stesso sia stato sottoposto.

D'altro canto è intuitiva l'utilità per il detenuto o internato di poter disporre di tale documento sanitario.

Basti pensare all'ipotesi del detenuto o internato il quale riacquista la libertà dopo un lungo periodo: intuitiva l'importanza per il medico che prenderà in cura il soggetto di poter prendere visione delle cure, degli accertamenti sanitari nonché degli eventuali interventi chirurgici cui questo ultimo è stato sottoposto durante la misura privativa o limitativa della libertà personale. Occorre, peraltro, onde evitare possibili inconvenienti, che la richiesta avanzata dal diretto interessato (o dai prossimi congiunti, in caso di impossibilità di richiesta dell'interessato per motivi inerenti al suo stato di malattia) sia fondata su seri e *ragionevoli motivi*.

La valutazione della serietà e ragionevolezza dei motivi viene rimessa all'Ispettore Distrettuale per adulti o al Direttore del Centro di Rieducazione per minorenni, a seconda della rispettiva competenza, cui ogni istanza va sollecitamente trasmessa per l'autorizzazione.

E, comunque, evidente la necessità che nella copia della cartella clinica da consegnare al richiedente non siano riprodotte eventuali parti dell'originale che, prive di rilevanza sanitaria, non possono essere portate a conoscenza dell'interessato o di altri per ragioni di ordine e sicurezza o per altro motivo attinente all'istituzione, quale ad esempio la salvaguardia della incolumità personale degli operatori penitenziari.

È pertanto indispensabile che le Direzioni degli istituti penitenziari, successivamente alla autorizzazione dell'Ispettore Distrettuale o del Direttore del Centro di Rieducazione per minorenni, prima di autorizzare il rilascio di copia della cartella clinica, effettuino un rigoroso controllo sull'originale di detto documento, onde accertare se vi siano

parti dello stesso (le quali possono consistere anche in semplici annotazioni) che sia necessario stralciare per i motivi ora detti.

Occorre in ogni caso evitare che nella copia della cartella clinica siano riportate le sottoscrizioni e le indicazioni dei nominativi dei sanitari e di altri operatori penitenziari.

Per quel che concerne il rilascio di copia della cartella clinica di un detenuto o internato ad un Ente pubblico che ne faccia richiesta, si precisa che tale rilascio deve ritenersi consentito solamente ove l'acquisizione di tale documento sanitario da parte dell'Ente medesimo si appalesi necessaria in relazione ai compiti istituzionali di quest'ultimo. Nel caso in esame, tuttavia, è sempre necessaria l'autorizzazione dell'Ispettore Distrettuale o del Direttore del Centro di Rieducazione per minorenni, cui è demandato il compito di accertare la legittimazione dell'Ente pubblico in ordine alla richiesta avanzata.

Si precisa, infine, che, nel caso in cui la cartella clinica riguardi imputati in attesa di giudizio di primo grado, le Direzioni degli istituti penitenziari dovranno provvedere a dare notizia della richiesta di rilascio di copia della stessa, avanzata dall'interessato o da un Ente pubblico, alla Autorità Giudiziaria procedente allo scopo di consentire ad essa, ove apprezzi la sussistenza di motivi istruttori ostativi, di notificare al più presto all'Amministrazione penitenziaria il proprio contrario avviso.

Nel raccomandare la scrupolosa osservanza delle disposizioni che precedono, si precisa come ogni prassi non conforme a queste ultime debba immediatamente cessare.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione di adempimento.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3033/5483 del 2 aprile 1984.

OGGETTO: Mostra-mercato nazionale dei prodotti del lavoro dal carcere.

Come già preannunciato con nota n. 94781115 del 17 novembre 1983 si riconferma l'intendimento di questa Amministrazione di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi penitenziari anche attraverso la conoscenza dei programmi di formazione lavoro attivati negli Istituti.

A tale scopo questa Direzione Generale è attualmente impegnata, in collaborazione con la Regione Piemonte, nell'organizzazione della mostra in oggetto, che si terrà in Torino subito dopo il periodo estivo e che dovrà verificare in concreto la validità della rinnovata impostazione delle attività di formazione professionale e riconfermare la volontà

dell'Amministrazione di coinvolgere le varie componenti sociali nei problemi della devianza in tutte le sue espressioni. In tale prospettiva nell'ambito della manifestazione sono previste alcune tavole rotonde animate da rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro, dell'informazione nonché da operatori della giustizia e degli Enti locali, una documentazione fotografica sulla condizione carceraria, l'istituzione di borse di studio relative ai problemi del carcere riservate agli studenti maturandi della Regione Piemonte.

La esposizione dei prodotti sarà articolata per settori merceologici, con un padiglione riservato ai lavori dei minorenni, e comprenderà anche spazi per la documentazione grafico-murale e la proiezione continua di video cassette su aspetti più significativi e frammenti di vita carceraria.

Nel mentre si confida sulla disponibilità più volte apprezzata delle SS.LL., si ritiene opportuno indicare alcune modalità operative in attesa anche di contributi migliorativi dell'area periferica:

- la selezione dei prodotti, da far pervenire a spese delle direzioni interessate entro il 15 luglio p.v. presso l'Istituto « Le Vallette » di Torino per il settore adulti ed il « Ferrante Aporti » per i minorenni, dovrà essere curata dai Signori Ispettori e Direttori dei Centri;

- tutti i lavori dovranno essere etichettati con prezzo di vendita, istituto di provenienza e numero di catalogo corrispondente all'autore;

- per le opere individuali è necessaria un'autorizzazione scritta a vendere dell'autore;

- l'impegno dei detenuti dovrà essere opportunamente stimolato e sostenuto in modo che i prodotti risultino come l'espressione più autentica delle loro personali capacità elaborative e di manualità.

Nel sottolineare ancora una volta l'importanza che questa Amministrazione attribuisce alla qualificante iniziativa, si prega di interessare le direzioni degli Istituti dipendenti alla più fattiva collaborazione per la migliore riuscita della manifestazione.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3040/5490 del 3 maggio 1984.

OGGETTO: Assegnazioni e trasferimenti a domanda e d'ufficio.

A seguito dell'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi a vice direttore, a ragioniere e ad educatore per adulti per le Regioni del Nord e del Centro dell'Italia, assegnati rispettivamente nelle attuali sedi con DD.MM. 28 dicembre 1983, 28 novembre 1983, 28 aprile 1983 e 1° aprile 1983, si è rilevato, a causa di numerosissime rinunce, deca-

denze e dimissioni, che molte sedi, anche di rilevante importanza operativa, sono rimaste scoperte.

Quanto sopra ha comportato e comporta notevoli disfunzioni nei servizi, tanto che numerosi istituti sono attualmente del tutto sprovvisti dei predetti operatori penitenziari, mentre in altri istituti risultano in servizio unità di personale che potrebbero essere adeguatamente utilizzate altrove senza alcun pregiudizio per i servizi cui allo stato sono addetti.

Si ravvisa pertanto l'esigenza di provvedere — a parziale deroga delle disposizioni contenute nella circolare n. 2977/5427 del 21 settembre 1983 nella parte in cui è prevista la permanenza nella sede di prima assegnazione per un tempo non inferiore a due anni — ad una limitata redistribuzione del detto personale, fermo restando il vincolo territoriale previsto dai rispettivi bandi di concorso.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione a quanto sopra disposto perché il personale che vi abbia interesse possa sollecitamente produrre domanda di trasferimento per le sedi di gradimento.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3039/5489 del 4 maggio 1984.

OGGETTO: Norme sul matrimonio.

Al fine di evitare che nei confronti del personale appartenente al Corpo degli Agenti di Custodia vengano adottati provvedimenti di cessazione dal servizio per inosservanza delle norme sul matrimonio (cfr. lett. e, art. 25, lett. « 39 », lett. f, art. 109, della legge 173/1963), si ribadisce il contenuto della legge 19 maggio 1976, n. 322:

– i brigadieri, i vicebrigadieri e i militari di truppa possono contrarre matrimonio al compimento del 1° anno della prima rafferma triennale;

– il suddetto personale che abbia compiuto il 26° anno di età (dicesi ventiseiesimo), può contrarre matrimonio senza tener conto del limite di anzianità di servizio sopra richiamato.

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione alla presente circolare.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

CIRCOLARE n. 3046/5496 del 7 giugno 1984.

OGGETTO: Uso di apparecchi radiofonici.

Si fa seguito alla circolare n. 2230/4685 del 2 maggio 1975 ed al fono riservato n. 11650/468041 del 22 settembre 1982 diretto ai Sigg. Ispettori Distrettuali e, relativamente all'oggetto, si precisa quanto segue:

1) ai detenuti è consentito l'uso di apparecchi radiofonici auto-alimentati solo quando essi non siano suscettibili di trasformazione in radio rice-trasmittenti, non siano provvisti di modulazione di frequenza e non siano di dimensioni superiori a cm. 15×10 ;

2) gli apparecchi radiofonici, purché conformi alle sopracitate prescrizioni, non debbono essere obbligatoriamente acquistati presso le imprese di mantenimento;

3) i controlli effettuati sugli apparecchi, sempre accurati e rigorosi, non devono in nessun modo costituire onere economico per i detenuti.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto sopra e si resta in attesa di assicurazione.

Il Direttore Generale
NICOLO' AMATO

CIRCOLARE n. 3066/5516 del 20 ottobre 1984.

OGGETTO: Personale operaio straordinario assunto ex D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

In esito ai quesiti che da varie direzioni vengono posti sulla materia indicata nell'oggetto si comunica che questo Ministero ha deciso di confermare quanto già disposto con la circolare n. 3748/2232, n. protocollo 92084/14 del 21 novembre 1949 che appresso si trascrive:

« Per rispondere ai quesiti di varie direzioni si precisa che l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nei riguardi dei salariati (permanenti, temporanei e giornalieri) è obbligatoria per tutti quelli che rientrano nelle categorie di cui all'elenco compreso nell'art. 1 del R.D. 17 aprile 1935, n. 1765.

Inoltre, il Ministero, nella sua facoltà discrezionale, ha ritenuto di far rientrare in tali categorie tutti i salariati ed in particolare quelli che, per ragioni d'ambiente, possono incorrere nell'infortunio.

Pertanto le direzioni, avvenuto l'infortunio, sono tenute a fare la prescritta denuncia agli uffici competenti dell'Istituto Nazionale Infortuni per chiedere l'assistenza sanitaria e, se del caso, la rendita a favore dell'infortunato. Si avverte, poi, che le spese d'assicurazione vengono, all'Istituto anzidetto, pagate direttamente da questo Ufficio tramite la Ragioneria Centrale ».

Il Direttore Generale
NICOLO' AMATO

CIRCOLARE n. 3065/5515 del 29 ottobre 1984.

OGGETTO: Autorizzazione assistenti volontari. Proposta di nuove nomine o rinnovi (Art. 78 Legge 354/1975 e 107 del Regolamento di esecuzione).

A seguito della circolare n. 3001/5451 del 5 dicembre 1983 si dispone che, limitatamente ai rinnovi delle autorizzazioni degli assistenti volontari, i Magistrati di Sorveglianza possano omettere discrezionalmente di effettuare il colloquio ed inoltrare il relativo verbale a questo Ministero, qualora abbiano la possibilità di desumere altrimenti l'effettiva capacità della persona di cui si propone la conferma dell'incarico.

Si ribadisce peraltro la necessità che tale colloquio sia effettuato per le nuove nomine e si confermano tutte le altre disposizioni impartite con la circolare sopra indicata.

Il Direttore Generale
NICOLO' AMATO

CIRCOLARE n. 3067/5517 del 29 ottobre 1984.

OGGETTO: Professionisti esperti di cui agli artt. 80 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 120 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Corrisponsione degli onorari.

A seguito e a parziale modifica di quanto stabilito da ultimo nella circolare n. 2992/5442 del 18 novembre 1983, si dispone che, atteso l'incremento del costo della vita, l'onorario da corrispondere ai Coordi-

natori degli esperti e ai Professionisti indicati in oggetto sia aumentato — con decorrenza 1° luglio 1984 — come appresso indicato:

a) Coordinatori degli esperti e Professionisti esperti di cui al 4° comma dell'art. 80 legge 354/75 — salvi i casi appresso indicati: L. 15.500 (quindicimilacinquecento);

b) Professionisti esperti che collaborano con le direzioni degli istituti di Asinara, Capraia, Favignana, Gorgona, Pianosa e Porto Azzurro: L. 17.000 (diciassettemila).

Nulla è mutato, invece, per quanto concerne l'ammontare del rimborso forfettario per le spese di viaggio da corrispondere agli esperti aventi diritto, già stabilito in L. 200 al chilometro.

Per consentire alle SS.LL. di provvedere tempestivamente, e cioè entro il corrente esercizio finanziario, alle necessarie riliquidazioni degli onorari, questa Amministrazione provvederà direttamente a disporre aperture di credito in favore delle Direzioni interessate sulla base del fabbisogno quale si ricava dal numero degli esperti e delle relative vacanze orarie, operanti presso ciascun istituto.

Pregasi assicurare.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

LETTERA CIRCOLARE n. 286284/2.7 del 20 gennaio 1984.

OGGETTO: Utilizzazione del personale militare dichiarato inabile al servizio in modo parziale. D.P.R. 20 ottobre 1981, n. 738.

In conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 20 ottobre 1981, n. 738, il personale militare, giudicato dalle competenti C.M.O. permanentemente inabile al servizio *in modo parziale* per infermità dipendenti da causa di servizio, deve continuare a prestare servizio.

Nel caso in cui l'Organo Medico Militare non dovesse precisare, sul biglietto d'uscita, il tipo di riforma (parziale o assoluta), le SS.LL. dovranno astenersi dall'impiegare il militare invalido, chiedendo al predetto Organo la necessaria precisazione con la massima urgenza.

Detti giudizi dovranno essere comunicati tempestivamente all'Ufficio II di questa Direzione Generale per le ulteriori incombenze di competenza.

Si rappresenti inoltre al personale che l'indennità prevista dall'art. 7 del citato D.P.R. può essere richiesta entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del verbale della C.M.O.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

LETTERA CIRCOLARE n. 3038/5488 del 2 maggio 1984.

OGGETTO: Servizio del vestiario e dell'equipaggiamento del Corpo degli agenti di custodia.

In via provvisoria ed in attesa di un definitivo riordinamento della materia questa Direzione Generale ha l'esigenza immediata di snellire le operazioni di distribuzione degli effetti di vestiario, decentrando parte delle stesse agli istituti di pena di cui all'allegato elenco (all. A).

È necessario, quindi, costituire presso gli istituti di pena suddetti una adeguata scorta di materiale vestiario ed equipaggiamento per le necessità del personale militare dipendente con l'osservanza delle modalità appresso specificate.

Gli istituti non compresi nel predetto elenco continueranno, come di prassi, ad inviare al Magazzino Centrale i mod. 28 A.

Istruzioni contabili

Il materiale v. e. che costituisce la scorta è preso in carico dal contabile dell'istituto, secondo le vigenti disposizioni.

Consistenza della scorta

È determinata dagli organi centrali (Ufficio 2° e Commissione appositamente costituita) che, allo scopo, terranno presente la forza organica ed effettiva del personale di custodia e le prevedibili necessità di distribuzione per un limitato periodo.

Custodia e conservazione del materiale v.e.

Il materiale v. e. dovrà essere custodito in uno o più locali all'uopo destinati, separato — per quanto possibile — da altro materiale, ben distinto per voce merceologica, per taglie o misure.

Dovranno altresì essere assicurate le migliori condizioni di conservazione (locali non umidi, ecc.), nel rispetto delle esigenze di sicurezza (protezione antincendio, ecc.).

Modalità di distribuzione

Alla scadenza della durata indicativa prevista per il capo di vestiario, il militare ne fa richiesta al titolare della custodia o ad un suo delegato.

Il titolare trasmette alla direzione la richiesta, previo accertamento del diritto al rinnovo del capo di vestiario, a mezzo del mod. 28 A (agenti) debitamente compilata.

Il contabile ne dispone pertanto il prelievo dalla scorta, a favore del richiedente, dandosene scarico nell'apposito registro-inventario, facendo firmare « per ricevuta ».

A distribuzione avvenuta il titolare annoterà sul libretto personale del militare, nonché sulla scheda vestiario, la data e la quantità della effettiva consegna.

Adempimento periodici

Il primo giorno di ogni mese, l'istituto, fornito di scorta, trasmetterà al Magazzini Centrale di Vestiario e a questa Direzione Generale Ufficio 2° un prospetto (come da unito allegato B) dal quale risultino la consistenza e movimento del materiale riferiti al mese precedente.

Nella segnalazione mensile la direzione avrà cura di chiedere la reintegrazione della scorta, per quantità, taglie e misure, in relazione alle prevedibili necessità.

La direzione trasmetterà altresì al Magazzino e all'Ufficio 2° un prospetto dal quale risultino i nominativi degli agenti o sottufficiali beneficiari del vestiario, i capi di corredo distribuito, la data dell'avvenuto rinnovo.

Materiale v.e. non disponibile

Qualora l'istituto fornito di scorta non disponga del vestiario richiesto, ne segnalerà il fabbisogno al Magazzino che provvederà alla pronta integrazione della scorta.

Schede di vestiario

Il Magazzino Centrale provvederà ad inviare, con la scorta, copia della scheda di vestiario di ciascun militare alla direzione dell'istituto di pena. Detta scheda dovrà essere custodita ed aggiornata dal titolare (o da un suo delegato) e dovrà seguire il militare in ogni cambiamento di sede. La direzione del Magazzino trarrà dal prospetto mensile gli elementi per aggiornare le schede vestiario delle quali è in possesso, così da verificare la corretta rinnovazione.

Disposizioni di carattere complementare o transitorio

L'eventuale mancanza di schede di vestiario dovrà essere tempestivamente comunicata al Magazzino Centrale; in attesa di provvedimenti di quest'ultimo si annoterà la distribuzione avvenuta sul libretto di vestiario e su di una scheda provvisoria.

La direzione del Magazzino Centrale curerà, con congruo anticipo, di informare le direzioni interessate dell'imminente arrivo del materiale.

Controlli

Gli ispettori distrettuali vigileranno sulla regolarità contabile delle operazioni di distribuzione.

I comandanti regionali verificheranno l'andamento della nuova procedura, segnalando a questa Direzione Generale eventuali inconvenienti riscontrati e proposte.

Il Direttore Generale
NICOLÒ AMATO

Allegato A

ISTITUTI DESTINATARI DELLA SCORTA V.E.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) C.C./C.R. Alessandria | 27) C.C. Novara |
| 2) C.C. Ariano Irpino | 28) C.C. Nuoro |
| 3) C.C. Ascoli Piceno | 29) C.C./C.R. Padova |
| 4) C.L.A. Asinara | 30) C.C. Palermo |
| 5) C.C. Avellino | 31) C.C. Palmi |
| 6) O.P.G. Aversa | 32) C.R. Pianosa |
| 7) O.P.G. Barcellona | 33) C.C. Pisa |
| 8) C.C. Bari | 34) C.R. Porto Azzurro |
| 9) C.C. Bologna | 35) C.C. Potenza |
| 10) C.C. Bergamo | 36) C.C. Roma-Rebibbia (N.C.) |
| 11) C.C. Cagliari | 37) C.R. Roma-Rebibbia |
| 12) C.R. Carinola | 38) C.C. Roma-Rebibbia (Femm.) |
| 13) C.C. Catania | 39) C.C. Salerno |
| 14) C.C./C.R. Civitavecchia | 40) C.C. Santa Maria C.V. |
| 15) C.C. Cuneo | 41) C.R. Spoleto |
| 16) C.C. Firenze | 42) C.C./C.R. Sulmona |
| 17) C.C. Foggia | 43) C.C. Torino |
| 18) C.R. Fossombrone | 44) C.C. Trani |
| 19) C.C. Genova | 45) C.C. Trapani |
| 20) C.C. Ivrea | 46) C.C. Vercelli |
| 21) C.C./C.R. Lecce | 47) C.C. Viterbo |
| 22) C.L.A. Mamone | 48) C.C. Voghera |
| 23) C.C. Messina | 49) C.C. Volterra |
| 24) C.C. Milano | 50) C.C. Roma-Regina Coeli |
| 25) C.C. Napoli | |
| 26) O.P.G. Napoli | |

DIREZIONE DI
PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE CONSISTENZE E DEI MOVIMENTI DEL MATERIALE
V.E. MESE DI

[illegible]

LETTERA CIRCOLARE n. 612299/15 Ric. Gen. del 18 ottobre 1984.

OGGETTO: Comunicazioni relative ai ricoveri dei detenuti ed internati in luoghi esterni di cura. Comunicazioni riguardanti i ricoveri negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

Perviene a questo Ufficio numerosa corrispondenza con la quale le Direzioni degli Istituti carcerari danno notizia dell'invio di detenuti od internati in luoghi esterni di cura, sia per esservi ricoverati, sia per esservi sottoposti a visite specialistiche ambulatoriali ovvero ad accertamenti diagnostici.

Sovente tali comunicazioni sono anche accompagnate da richiesta di ratifica del provvedimento.

Si presume che a determinare tale carteggio abbiano contribuito anche le disposizioni contenute nella circolare n. 2582/5035 del 14 febbraio 1979, con la quale, fra l'altro, si invitavano le Direzioni a comunicare tali notizie a questo Ufficio tramite i moduli ad essa allegati, disposizioni peraltro modificate con la successiva lettera circolare n. 993360/15 ric. del 16 ottobre 1982.

Al riguardo deve si precisare che, in materia di ricoversi in luoghi esterni di cura, questo Ufficio interviene esclusivamente in sede di ratifica delle spese di degenza.

In tal caso, però, la richiesta deve essere accompagnata da tutta la documentazione specificata nella lettera circolare n. 810854/1 ric. del 9 dicembre 1983.

È evidente che ogni altra comunicazione, oltre che cagionare un maggior carico di lavoro, viene a risultare superflua.

Premesso quanto sopra si avverte la necessità che tale genere di corrispondenza, per quanto riguarda questo Ufficio, venga eliminata.

Poiché, peraltro, questo Ufficio è ancora interessato a ricevere notizie dei ricoveri dei detenuti ed internati in luoghi esterni di cura a scopo statistico, le relative segnalazioni dovranno pervenire soltanto a mezzo del prospetto riassuntivo allegato alla citata lettera circolare n. 993360/15 ric. del 16 ottobre 1982, prospetto che, ad ogni buon conto di rallegha alla presente.

Per alleggerire comunque le Direzioni dell'onere di tali adempimenti, i prospetti di cui sopra dovranno essere inviati, a decorrere dal prossimo anno, non più trimestralmente, ma con scadenza semestrale 1 gennaio - 1 luglio.

Altra corrispondenza che si reputa opportuno eliminare riguarda le varie comunicazioni che pervengono, anche a questo Ufficio da parte delle Direzioni degli Ospedali psichiatrici giudiziari.

In genere esse si riferiscono all'ingresso di internati per l'esecuzione di misure di sicurezza o alla loro dimissione per revoca della stessa; alla ammissione di detenuti per perizia o per osservazione psichiatrica nonché informazioni sull'esito della stessa; notizie su modifica di misure di sicurezza, trasferimento in altri Istituti per assegnazione o per motivi

RICOVERI ESTERNI DI CURA

PROSPETTO RIASSUNTIVO dal..... al

DIREZIONE.....

N°	Nome del detenuto/a internato/a	Ricovero urgente ord.	Luogo esterno cura	Data		Data dei contatti tra sanitari d'ist. e sanitari esterni	Diagnosi ricoveri	Diagnosi dimissioni
				Ricov.	Dimis. (*)			

(*) Se ancora ricoverato barrare.

di giustizia; invio di internati in licenza; relazioni sanitarie sulle condizioni psichiche dei ricoverati.

Trattandosi di notizie inviate per semplice conoscenza, esse non vengono prese in esame perché la loro partecipazione non richiede alcun intervento da parte di questo Ufficio.

Poiché, quindi, tale corrispondenza si rivela del tutto inutile, si rivolge invito alle Direzioni degli Ospedali psichiatrici affinché essa sia evitata.

Si resta in attesa di cortese assicurazione di adempimento.

Il Direttore dell'Ufficio

LETTERA CIRCOLARE n. 613010/12 Rel. del 30 novembre 1984.

OGGETTO: Aggiornamento elenchi cittadini assistibili dal Servizio Sanitario Nazionale.

Con circolare n. 1000.116 dell'11 maggio 1984 il Ministero della Sanità, in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526 ha disposto che tutti i detenuti, *a qualsiasi titolo ristretti* negli Istituti penitenziari, siano temporaneamente cancellati dagli elenchi degli assistibili presso le UU.SS.LL. di appartenenza, dopo il 30° giorno di carcerazione.

Si chiarisce che gli « elenchi » ai quali fa riferimento il citato art. 7 non sono quelli di cui al 3° comma dell'art. 19 della legge 833/1978, ossia gli elenchi dei cittadini residenti nel territorio di ciascuna U.S.L. e dalla U.S.L. stessa assistiti, ma gli elenchi nominativi degli assistiti *in carico a ciascun medico di medicina generale o pediatrica di libera scelta*, previsti dai vigenti accordi collettivi nazionali resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981.

La disposizione, quindi, del richiamato art. 7, è finalizzata al contenimento della spesa sanitaria, onde evitare duplicazioni di forme assistenziali e di conseguenti oneri.

Pertanto le SS.LL. comunicheranno agli organi suddetti, servendosi del fac-simile allegato, i nominativi di quei detenuti che abbiano maturato detto periodo di giorni 30.

Allo scopo di facilitare tale adempimento questo Ufficio ha predisposto un indirizzario delle UU.SS.LL. che verrà inviato quanto prima, non appena ultimata la stampa.

Il Direttore dell'Ufficio

Allegato

OGGETTO: Comunicazione per gli adempimenti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e della circolare del Ministero della Sanità 11 maggio 1984, n. 1000.116.

Si comunica che il detenuto
..... ha superato il 30° giorno di carcerazione
in data

Codesta U.S.L., pertanto, può procedere a quanto previsto dalla normativa specificata in oggetto.

Il Direttore dell'Istituto

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

a cura di Vitaliano Esposito

QUADRO GENERALE (*)

1. - NOTA INTRODUTTIVA
- 2 - CONVENZIONI ED ACCORDI
 - 2-1. *Nuove firme e ratifiche, denunce e deroghe.*
 - 2-2. *Nuove convenzioni.*
 - 2-3. *Lavori parlamentari italiani.*
3. - RISOLUZIONI, RACCOMANDAZIONI E RAPPORTI
 - 3-1. *Documenti adottati.*
 - 3-2. *Attività terminate.*
 - 3-3. *Attività in corso.*
 - 3-4. *Attività future.*
4. - ATTIVITA DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI DI GIUSTIZIA
 - 4-1. *Commissione (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-2. *Corte (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-3. *Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.*
 - 4-4. *Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.*
5. - GIURISPRUDENZA ITALIANA SULLE CONVENZIONI
6. - CONFERENZE, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO
- 7- PUBBLICAZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E BIBLIOGRAFIA
8. - QUADRO DELL FIRME E DELLE RATIFICHE DELLE CONVENZIONI E DEGLI ACCORDI
9. - APPENDICE

(*) In questo quadro di insieme sono indicati gli argomenti che si intendono trattare nei vari numeri della *Rivista* che in avvenire saranno pubblicati. Gli argomenti trattati in questo numero del notiziario sono indicati, in modo specifico, nel sommario della *Rivista*.

LE DECISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO NEI CONFRONTI DELL'ITALIA

Questo numero del *Notiziario* è destinato alla pubblicazione — nella traduzione non ufficiale in lingua italiana, curata dalla cancelleria della Corte — di tutte le decisioni rese nei confronti dell'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Le decisioni — alla data del 30 ottobre 1985 — sono otto, ed in un sol caso (dec. dell'8 dicembre 1983 in c. Pretto ed altri) la Corte ha concluso per l'assenza di violazione delle disposizioni della Convenzione.

Dal momento della sua creazione, avvenuta nel 1959, la Corte ha pronunciato 70 sentenze, ritenendo in 51 casi l'avvenuta violazione di una o più disposizioni della Convenzione. Quattro casi, inoltre — due dei quali concernenti l'Italia (Rubinat e Vallon) — sono stati cancellati dal ruolo della Corte, per l'intervenuto componimento amichevole tra il ricorrente ed il Governo interessato (tra cui il caso Rubinat) o per la sopravvenuta mancanza di interesse da parte del richiedente (caso Vallon, in cui il ricorrente, ricevuta la grazia, si è disinteressato del ricorso).

La situazione, quindi, appare particolarmente *pesante* per il nostro Paese, specie tenuto conto della circostanza che la possibilità del ricorso individuale (art. 25 Conv.) è stata riconosciuta dal nostro Governo solo a partire dal 1° agosto 1973 e da tale data è stata, altresì, riconosciuta come obbligatoria la giurisdizione della Corte. Inoltre, i ricorsi individuali presentati contro l'Italia sono numericamente pochi rispetto a quelli presentati contro altri Paesi e ciò inequivocabilmente dimostra la scarsa conoscenza della Convenzione e dei meccanismi di tutela dalla stessa predisposti.

La pubblicazione delle decisioni rese dalla Corte nei confronti del Governo italiano, mira a fornire un contributo concreto ad un dibattito che si trascina sterilmente da troppi anni.

Sul problema concernente il valore delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non sussiste infatti, una uniformità di valutazione tra le decisioni delle supreme magistrature della Repubblica. È discusso non solo il grado che tali disposizioni occupano nella gerar-

chia delle fonti normative, ma la stessa possibilità di eccepire la loro violazione nel corso dei procedimenti che si svolgono dinanzi all'autorità giudiziaria italiana.

1. - Le Sezioni riunite della Corte dei Conti hanno, infatti, affermato che « le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo assurgono a valore costituzionale, per il richiamo effettuato dall'art. 10 della Costituzione » (Corte conti, sez. riun., 27 marzo 1980, in *Foro it.*, 1980, III, 362). In linea analoga sembra essersi mossa in alcuni casi la Corte di cassazione, che ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità proposte e con diretto riferimento alle norme della Convenzione, che assurgerebbero così a parametro della valutazione di legittimità costituzionale (Cass., sez. I, 10 aprile 1981, Marocco, *Mass. uff.* 149.329; Cass., sez. I, 19 febbraio 1973, Causin, *Mass. uff.* 124.394) o per il « tramite » dei principi costituzionali, e segnatamente di quello previsto all'art. 10 della Costituzione (Cass., sez. VI, 6 novembre 1973, Amarante, *Mass. uff.* 127.465; Cass., sez. I, 26 marzo 1973, Sozzi, *Mass. uff.* 125.394), con ciò implicitamente riconoscendo la « forza costituzionale » delle disposizioni della Convenzione.

Deve, tuttavia, essere posto in evidenza che i tentativi operati dalla giurisprudenza di merito di attribuire « forza costituzionale » alle disposizioni della Convenzione per il tramite dell'art. 10, comma 1° della Costituzione, secondo il quale l'ordinamento italiano « si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute », o di quello sancito all'art. 2 della Costituzione, che considera, in via generale, « i diritti inviolabili della persona », e, infine, di quello sancito all'art. 11 della Costituzione, che ammette « le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace o la giustizia tra le Nazioni », si sono sempre infranti contro la giurisprudenza della Corte costituzionale, che se non ha mancato talvolta di far riferimento alle disposizioni della Convenzione come ad un dato normativo rilevante per l'interpretazione delle stesse norme costituzionali (Sent. nn. 104 del 1969, 125 e 127 del 1977), ha sempre escluso il riferimento a singole norme della Convenzione quale « tramite » per la costituzionalizzazione delle norme contenute in trattati e convenzioni internazionali rettificati con legge ordinaria, osservando che, per quel che concerne l'art. 2 della Costituzione, « non esistono altri diritti fondamentali che non siano necessariamente conseguenti a quelli previsti » (sent. nn. 188 del 1980; 98 e 125 del 1979; 102 e 238 del 1975; 29 e 37 del 1969; 29 del 1962); che « le norme internazionali pattizie, ancorché generali, sono escluse dall'ambito di operatività dell'art. 10 della Costituzione, che attiene alla normativa di diritto internazionale generalmente riconosciuta » (sent. nn. 188 del 1980; 48 del 1979; 104 del 1969; 14 del 1964; 32 del 1960); che, infine, l'art. 11 della Costituzione « neppure può venire in considerazione » non essendo individuabile, con riferimento a specifiche norme della Convenzione (nella specie, art. 6, par. 3, lett. c) alcuna limitazione della sovranità nazionale (sent. n. 188 del 1980) e definitivamente infine chiarendo che « in mancanza di specifica previsione costituzionale, le norme pattizie rese esecutive nell'ordi-

namento interno della Repubblica, hanno natura di legge ordinaria », sì che resta pure esclusa, per questo aspetto, « la stessa prospettabilità di una questione di legittimità costituzionale, tanto più quando le disposizioni convenzionali vengono poste, di per sé sole, quali parametri di giudizio » (sent. nn. 188 del 1980; ord. n. 454 del 1979).

Queste conclusioni della Corte costituzionale sono sostanzialmente condivise dalla prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha reiteratamente chiarito che le norme della Convenzione hanno valore di legge ordinaria e non già di norme costituzionali o costituzionalizzate (Cass., sez. I, 3 dicembre 1982, Strappolatini, *Mass. uff.* 157.087; Cass., sez. I, 9 luglio 1982, Signorelli, *Mass. uff.* 155.958; Cass., sez. III, 23 marzo 1977, Piazzalunga, *Mass. uff.* 137.160).

2. - Se, quindi, può ritenersi sussistere una certa convergenza nella individuazione del posto occupato dalle disposizioni della Convenzione nel sistema della gerarchia delle fonti normative adottate dal nostro ordinamento, un netto contrasto emerge, invece, nella giurisprudenza della Corte di cassazione per quel che concerne il riconoscimento a tali disposizioni di una loro effettiva capacità di inserzione nel tessuto normativo preesistente.

2.1. - Secondo, infatti, un orientamento ripetutamente emerso nella giurisprudenza della Corte di cassazione ed ancor recentemente ribadito, le norme della Convenzione avrebbero solo « natura programmatica, conterrebbero, cioè, solo un'affermazione di principi senza specifici precetti e non potrebbero, pertanto, rappresentare né una modifica legislativa delle norme previgenti, né potrebbero porsi in contrasto con esse » (Cass., sez. V, 12 febbraio 1982, De Fazio, *Mass. uff.* 154.850; Cass. sez. I, 29 marzo 1979, Papale, *Mass. uff.* 142.647; Cass., sez. III, 31 marzo 1978, D'Alessio, *Mass. uff.* 139.230).

Tale orientamento sembra aver recentemente ricevuto una organica sistemazione, essendosi ritenuto che « la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ha efficacia vincolante per le parti contraenti e non per i relativi sudditi benché ad essi sia consentito di adire la Commissione europea per i diritti dell'uomo. Ne deriva che non può essere dedotta nei motivi di ricorso la violazione di disposizioni della convenzione » (Cass., sez. I, 23 marzo 1983, Fignagnani, *Mass. uff.* 158.743; Cass., sez. I, 24 ottobre 1983, Bonazzi, *Mass. uff.* 161.894; Cass., sez. I, 7 novembre 1983, Canale, *Mass. uff.* 162.912; Cass., sez. I, 19 gennaio 1984, Giusto, *Mass. uff.* 163.330).

2.2. - La giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione ha, però, sempre concretamente valutato le norme della Convenzione nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto

a determinare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano, sia pur per escludere, nella quasi totalità dei casi, la concreta applicabilità delle norme esaminate, sotto il profilo che le stesse non derogano alle norme ordinarie che già disciplinano la materia (così, su singoli aspetti, Cass., sez. I, 28 gennaio 1983, *Pleniscar, Mass. uff.* 158.163; Cass., sez. I, 9 luglio 1982, *Signorelli, Mass. uff.* 155.959 e 155.957; Cass., sez. III, 9 giugno 1982, *Altobelli, Mass. uff.* 155.636; Cass., sez. I, 7 dicembre 1981, *Minore, Mass. uff.* 154.473; Cass., sez. I, 6 maggio 1982, *De Orazi, Mass. uff.* 153.919; Cass., sez. I, 28 novembre 1979, *Palaras, Mass. uff.* 144.345; Cass., sez. III, 9 febbraio 1979, *Coccoluto, Mass. uff.* 141.706; Cass., sez. I, 23 aprile 1976, *Ventura, Mass. uff.* 134.039; Cass., sez. I, 15 febbraio 1974, *Hermann, Mass. uff.* 128.496; Cass., sez. VI, 28 maggio 1973, *Fois, Mass. uff.* 125.509; Cass., sez. I, 18 novembre 1972, *Cavallero, Mass. uff.* 123.684; Cass., sez. I, 22 maggio 1968, *Biadene, Mass. uff.* 109.283).

In alcuni casi la concreta applicabilità delle norme della Convenzione è stata esclusa sotto il profilo che il sistema di garanzia apprestato dal nostro ordinamento è più ampio di quello convenzionale (così, per quel che attiene al diritto di autodifesa, Cass., sez. I, 10 aprile 1984, *Marocco, Mass. uff.* 149.330; Cass., sez. V, 7 febbraio 1985, *Domini, Mass. uff.* 168.513; e, per il diritto di apprestare la difesa, Cass., sez. I, 27 febbraio 1974, *Grimaldi, Mass. uff.* 128.774).

In altri casi è stato ritenuto che i principi sanciti dalla Convenzione rappresentano validi criteri interpretativi della norma interna e correttivi di applicazione in sede interpretativa (Cass., sez. I, 3 dicembre 1982, *Strappolatini, Mass. uff.* 157.087; Cass., sez. II, 15 dicembre 1972, *Ervin, Mass. uff.* 123.784).

In altri casi ancora, — ma si tratta di un orientamento del tutto isolato — premesso che le norme della Convenzione — salvo, ovviamente, quelle disposizioni il cui contenuto, pur utilizzati gli usuali metodi interpretativi, sia da considerarsi sì generico da non delineare specie sufficientemente puntualizzate — sono di immediata applicazione nel nostro Paese e vanno concretamente valutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano (Cass., sez. I, 20 aprile 1982, *Bonfanti, Mass. uff.* 155.007; Cass., sez. I, 17 dicembre 1981, *Iaglietti, Mass. uff.* 154.632), la Cassazione ha ritenuto:

i) che il diritto tutelato dall'art. 6 della Convenzione ad un processo « giusto » — elemento essenziale, ma non esclusivo del quale, è quello della salvaguardia del principio della « *égalité des armes* », inteso come tutela della posizione di eguaglianza che, nel corso del procedimento, deve sempre sussistere tra l'imputato e la sua difesa, da una parte, e la pubblica accusa, dall'altra — costituisce l'espressione del principio fondamentale, ribadito nel preambolo della Convenzione, del rispetto della preminenza del diritto, che si manifesta per il tramite del dovere, imposto allo Stato nel suo complesso nei confronti del cittadino, ad una buona amministrazione della giustizia (*Mass. uff.* 155.010, 154.635);

ii) che i princìpi ed i diritti particolari tutelati dall'art. 6 della Convenzione costituiscono i parametri per stabilire la sussistenza o no del « processo giusto » (*Mass. uff.* 155.008; 154.633);

iii) che l'importanza preminente che il diritto ad un processo giusto ha in una società democratica deve indurre ad optare per una concezione « sostanziale » e non « formale » del processo, la quale, indipendentemente dalle formalità cui i singoli ordinamenti possono ricorrere, tenga conto della realtà della procedura, in modo di dare alla persona, nei cui confronti l'autorità indaga, la possibilità di difendersi in modo efficace ed adeguato (*Mass. uff.* 155.009, 154.634).

Di questa concezione « sostanziale » e non meramente « formale » del rispetto delle garanzie fondamentali della difesa — concezione, peraltro, propria anche della Corte costituzionale — sono state fatte ripetute applicazioni, in fattispecie diverse (così, Cass., sez. III, 8 giugno 1983, Strobl, *Mass. uff.* 160.772; Cass., sez. I, 5 marzo 1982, Di Cecca, *Mass. uff.* 155.792; Cass., sez. I, 20 marzo 1982, Bonfanti, *Mass. uff.* 155.012, 155.011, 155.006; Cass., sez. I, 17 dicembre 1981, Iaglietti, *Mass. uff.* 154.637, 154.636, 154.631; Cass., sez. I, 7 dicembre 1981, Bortolotti, *Mass. uff.* 153.446; Cass., sez. I, 14 maggio 1980, Picchiura, *Mass. uff.* 146.384; Cass., sez. I, 10 febbraio 1984, Parisi, *Mass. uff.* 165.374; Cass., sez. I, 13 febbraio 1984, Incorvaia, *Mass. uff.* 163.340; Cass., sez. I, 6 marzo 1984, Viola, *Mass. uff.* 163.816, 163.817, 163.818; Cass., sez. I, 10 febbraio 1984, Parisi, *Mass. uff.* 165.374; Cass., sez. I, 10 febbraio 1984, Carnevale, *Mass. uff.* 166.199; Cass., sez. I, 18 maggio 1984, Adinolfi, *Mass. uff.* 166.216; Cass., sez. I, 6 novembre 1984, Milizia, *Mass. uff.* 167.143; Cass., sez. I, 24 novembre 1984, Mesite, *Mass. uff.* 167.208, 167.212, 167.213, 167.214, 167.215, 167.217; Cass., sez. I, 22 ottobre 1984, Alessandro, *Mass. uff.* 168.095; Cass., sez. I, 27 ottobre 1984, Venditti, *Mass. uff.* 168.399, 168.400, 168.402, 168.403, 168.404, 168.405, 168.406, 168.407, 168.408, 168.409, 168.410; Cass., sez. I, 16 novembre 1984, Polizzotto, *Mass. uff.* 168.975; Cass., sez. I, 11 marzo 1985, Facchinetti, *Mass. uff.* 169.249).

3. — È, pertanto auspicabile un intervento chiarificatore delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che ridia credibilità ai rappresentanti del nostro Governo, chiamato in causa dinanzi la Commissione. È già capitato, infatti — in un caso in cui il ricorrente non aveva esperito i rimedi nazionali previsti dall'ordinamento — che la giusta eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 26 della Convenzione, sia stata disattesa dalla Commissione, sotto il profilo che proprio la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione ha ritenuto che i « sudditi » (sic) degli Stati vincolati dalla Convenzione non possono eccepire nell'ordinamento interno le violazioni delle relative disposizioni. Poiché, quindi, la giurisprudenza italiana dimostra di misconoscere — è questo, in sostanza, il monito della Commissione — che ai sensi dell'art. 1 della Convenzione « le Alti parti contraenti riconoscono

ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà » ivi definite (e non si *impegnano*, cioè, *a riconoscere*, come scritto in altri Trattati, ivi compreso lo stesso Patto internazionale sui diritti civili e politici) e che ai sensi dell'art. 13 della Convenzione « ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un giudice nazionale », non può il Governo italiano eccepire una causa di inammissibilità, che trova il suo fondamento in un sistema complesso di tutela, che prevede come pregiudiziale al ricorso agli organi di salvaguardia sovranazionali, una concreta ed effettiva garanzia predisposta all'interno dell'ordinamento nazionale.

Ma, al di là di questa contingente esigenza, l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione è necessario per riallineare, nel momento applicativo della legge, il nostro ordinamento a quel livello di civiltà giuridica già segnato e voluto dal Costituente.

Rari, infatti, sono i casi in cui la Convenzione attribuisca « ex novo » dei diritti ai cittadini (si pensi, per esempio, a quel diritto ad un indennizzo riconosciuto dall'art. 5 della Convenzione ad « ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione illegali »; diritto, peraltro, che poteva già essere riconosciuto sulla base dell'art. 2043 cod. civ., eventualmente interpretato alla luce della Convenzione). In molti casi i principi della Convenzione altro non rappresentano — come, del resto, la Corte di cassazione, ha sovente riconosciuto — dei validi criteri interpretativi della norma interna. Ma la rivoluzione veramente « copernicana » della Convenzione risiede nella circostanza che in virtù di essa il giudice nazionale non è solamente chiamato a verificare la conformità costituzionale della norma che deve applicare, ma, quando vi sia coincidenza dei principi sanciti nella Costituzione e ribaditi nella Convenzione, deve direttamente applicare tali principi, sia pure attraverso la concreta applicazione della singola disposizione, che del principio in esame è espressione e diretta emanazione. In sostanza il principio coincidente costituzionale e convenzionale costituirà il parametro per valutare la norma sia nel momento astratto della sua formulazione, che in quello operativo della sua concreta ed effettiva applicazione. In molti casi di tratterà solo di correggere in sede applicativa determinate interpretazioni, ma — specie per quel che attiene al processo — si otterrà finalmente il risultato che il diritto vivente risulterà immediatamente conforme ai valori della Costituzione. Questa ottica è stata già intravista dalla Corte di cassazione quando ha chiarito che nel nostro sistema processuale — riguardato alla luce dei principi sanciti dagli artt. 3, 24 e 111 della Carta costituzionale e dagli artt. 1, 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quali essi concretamente vivono in virtù della loro interpretazione da parte, rispettivamente, della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo — sussiste un diritto dell'imputato alla utilizzazione ed alla valutazione delle prove. Sussiste, cioè, un diritto da parte dell'imputato di difendersi provando; un diritto che si estrinseca attraverso la sua facoltà di presentare memorie ed istanze nel corso dell'istruzione (art. 145 cod. proc. pen.) e di chiedere l'ammissione della prova o,

comunque, di sollecitare i poteri del giudice tesi all'accertamento della verità, sia nella istruzione che nel giudizio di primo e di secondo grado (ex artt. 299; 420, 1° comma; 457, 469 e 520 cod. proc. pen.) e che è tutelato, all'interno stesso del procedimento, in maniera specifica dal suo diritto di impugnazione: all'obbligo di motivazione delle ordinanze e delle sentenze, fa infatti riscontro un potere di impugnazione, che sia pur limitato dai principi che lo regolano, è così vasto e penetrante da consentire di individuare, al di là dell'affermazione di un dovere funzionale del giudice teso all'accertamento della verità, l'esistenza di un diritto soggettivo dell'imputato all'esercizio effettivo di tale dovere (Cass., sez. I, 27 ottobre 1984, Venditti, *Mass. uff.* 168.405).

È, in sostanza, un compito di « elevazione culturale e professionale » quello che si attende dall'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

CASO ARTICO

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, costituita, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (« la Convenzione ») e alle norme pertinenti del suo regolamento, in una camera composta dai seguenti giudici:

G. WIARDA, *presidente*,
G. BALLADORE PALLIERI,
M. ZEKIA,
D. BINDSCHIEDLER-ROBERT,
L. LIESCH,
F. GÖLCÜKLÜ,
J. PINHEIRO FARINHA,

ed inoltre da M.-A. EISSEN, *cancelliere*, ed H. PETZOLD, *vice-cancelliere*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio i giorni 1 febbraio e 30 aprile 1980,

Rende la presente sentenza, adottata in quest'ultima data:

PROCEDURA

1. - L'affare Artico è stato trasmesso alla Corte dalla Commissione dei Diritti dell'Uomo « la Commissione ». All'origine vi è un ricorso proposto contro la Repubblica Italiana di un cittadino di questo Stato, Ettore Artico, davanti alla Commissione il 26 aprile 1974 in virtù dell'art. 25 della Convenzione.

2. - La domanda della Commissione cui era annesso il rapporto previsto all'art. 31 della Convenzione, è stata depositata in cancelleria il giorno 11 maggio 1979, entro il termine di tre mesi stabilito dagli articoli 32 § 1 e 47. La medesima faceva riferimento agli articoli 44 e 48 così come alla dichiarazione con cui la Repubblica Italiana ha riconosciuto la giurisdizione obbligatoria della Corte (art. 46), ed ha lo scopo di ottenere una decisione di quest'ultima sulla questione se i fatti della causa rivelino o no, un'infrazione, da parte dello Stato convenuto, degli obblighi che gli derivano ai sensi dell'art. 6 § 3 c).

3. - La camera di sette giudici che avrebbe dovuto essere costituita comprendeva di diritto G. Balladore Pallieri, giudice eletto di nazionalità italiana (art. 43 della Convenzione) e G. Wiarda, vicepresidente della Corte (art. 21 § 3 b). Il 17 maggio 1979, a richiesta del presidente e in presenza del vice-cancelliere, il vice-presidente ha designato per sorteggio gli altri cinque membri, e cioè M. Zekia, D. Bindschedler-Robert, L. Liesch, F. Gölcüklü e J. Pinheiro Farinha (articoli 43 *in fine* della Convenzione e 21 § 4 del regolamento).

4. - Il vice-presidente Wiarda ha assunto la presidenza della camera (art. 21 § 5 del regolamento). Tramite il vice-cancelliere, ha raccolto il parere dell'agente del Governo italiano (« il Governo ») come quello dei delegati della Commissione, a proposito della procedura da seguire. Il 6 giugno 1979, ha deciso che l'agente avrebbe avuto tempo fino al 7 novembre 1979 per depositare una memoria e che i delegati potevano rispondervi per iscritto entro due mesi dal giorno in cui il cancelliere l'avrebbe loro comunicata.

Il testo francese ufficiale della memoria del Governo non è pervenuto alla cancelleria che il giorno 11 dicembre 1979. Il 17, il segretario della Commissione ha informato il cancelliere che i delegati avrebbero presentato le loro osservazioni al momento delle udienze.

5. - Il giorno seguente, il presidente ha fissato per il 31 gennaio 1980 la data d'inizio delle udienze dopo aver consultato l'agente del Governo e i delegati della Commissione tramite il cancelliere.

6. - Il dibattito ha avuto luogo pubblicamente il 31 gennaio, al Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo. La camera aveva tenuto subito prima una breve riunione per la preparazione del medesimo; essa aveva autorizzato l'uso della lingua italiana da parte del rappresentante del Governo e della persona che assisteva i delegati (art. 27 §§ 2 e 3 del regolamento).

Sono comparsi:

- *per il Governo:*

M. IMPONENTE, avvocato dello Stato, *delegato dell'agente;*

– per la Commissione:

S. TRECHSEL, *delegato principale*,

M. MELCHIOR, *delegato*,

P. SOLINAS, consulente del ricorrente davanti alla Commissione, *assistente i delegati* in virtù dell'art. 29 § 1, seconda frase, del regolamento della Corte.

La Corte ha ascoltato le loro dichiarazioni e le loro risposte alle sue domande. Essa li ha invitati a produrre diversi documenti; Commissione e Governo li hanno presentati, insieme ad altri, per la maggior parte rispettivamente il 31 gennaio e il 20 marzo.

7. – Su istruzioni della Corte, il cancelliere ha richiesto per iscritto alla Commissione un'informazione complementare il giorno 11 febbraio 1980. Il segretario della Commissione ha provveduto a presentarla il 12 marzo.

FATTO

1. – FATTI RILEVANTI DEL CASO

a) *Condanne e ricorsi del ricorrente*

6. – Ettore Artico, cittadino italiano nato nel 1917, è di professione ragioniere.

Il 27 gennaio 1965, il pretore di Verona lo condannò per truffa semplice alla pena di diciotto mesi di reclusione e di un'ammenda. Il 6 ottobre 1970, gli irrogò la pena di undici mesi di reclusione e di un'ammenda per truffa con recidiva, sostituzione di persona e emissione di assegni a vuoto. Questi diversi reati erano stati commessi nel periodo maggio–giugno 1964. Il 16 dicembre 1969 e il 17 aprile 1971, rispettivamente, il Tribunale penale di Verona con giudizio in contumacia rigettò gli appelli che il ricorrente aveva proposto in data 28 gennaio 1965 e 11 dicembre 1970.

I giorni 11 ottobre e 13 novembre 1971, il pretore emise mandati di cattura per l'esecuzione delle due pene detentive. L'interessato ne ebbe notificazione il 22 dicembre 1971; dal giorno 8 egli era stato arrestato per altri fatti.

9. – Il 25 e 26 dicembre 1971, l'Artico, allora detenuto a Brindisi, impugnò nuovamente le due sentenze del pretore davanti al Tribunale penale. Affermando di non conoscere le sentenze di quest'ultimo egli

aggiunse ai suoi appelli, dei ricorsi per cassazione diretti, tra l'altro, contro « l'eventuale decisione di secondo grado ». Egli lamentava soprattutto il fatto che la causa si era svolta in sua assenza; egli contestava in particolare la legittimità sia della procedura seguita per la notifica di diversi documenti, sia dei decreti di irreperibilità (art. 170 del codice di procedura penale).

Con due ordinanze del 6 marzo 1972, il Tribunale penale rigettò i due appelli poiché riguardavano due sentenze che erano state già oggetto di impugnazione. Per motivi di competenza, trasmise al tempo stesso i ricorsi alla Corte di cassazione.

10. – Il 10 e 14-15 marzo, l'interessato, a quell'epoca recluso a Venezia, depositò presso la Corte di cassazione degli esposti in cui sviluppava i suoi argomenti. Egli formulava infine una nuova richiesta che, in verità, non figurava del tutto tra i principali motivi di ricorso addotti: a suo parere, occorreva dire in diritto che i reati ai quali si riferivano le sentenze del pretore erano prescritti dal novembre-dicembre 1971 per la decorrenza del termine legale di sette anni e mezzo (art. 157 e seguenti del codice penale).

Nelle requisitorie del 3 e 10 luglio 1973, relative unicamente alla illegittimità addotta e non al problema della prescrizione, il pubblico ministero concluse per la manifesta infondatezza dei ricorsi.

La Corte di cassazione in camera di consiglio li rigettò con due ordinanze del 12 novembre 1973, in quanto non vi era stato errore nella procedura: essa non menzionò la prescrizione.

11. – Nel 1975 l'Articolo sollevando di nuovo tale questione, presentò alla Corte di cassazione istanza di revisione delle sentenze del 27 gennaio 1965 e 6 ottobre 1970, confermate del Tribunale penale il 16 dicembre 1969 e 17 aprile 1971. Con sentenza del 5 agosto 1975, la Corte dichiarò l'estinzione dei reati di truffa semplice, sostituzione di persona e emissione di assegni a vuoto per intervenuta prescrizione. Di conseguenza essa annullò le sentenze del Tribunale di Verona ad esclusione, per quella del 1971, della parte concernente il reato di truffa con recidiva.

Al tempo stesso la Corte dichiarò inammissibile l'istanza di libertà provvisoria del ricorrente perché non risultava che egli fosse detenuto in forza delle sentenze in contestazione.

12. – L'Artico fu rimesso in libertà, tuttavia, il 23 agosto 1975 in virtù di un provvedimento emesso lo stesso giorno dalla Procura della Repubblica di Milano. Il detto provvedimento, dopo aver citato la sentenza del 1975 della Corte di cassazione, calcolava nuovamente la pena complessiva di due anni e otto mesi di reclusione da esporsi per truffa con recidiva e diversi altri reati; essendo il ricorrente in stato di reclusione dal giorno 8 dicembre 1971, la scadenza di tale pena era intervenuta il 7 agosto 1974.

Il 4 novembre 1977, la Corte di cassazione rigettò per scadenza dei termini una domanda di riparazione presentata dall'Artico per carcerazione ingiustificata.

Con provvedimento del 15 marzo 1978, il Procuratore della Repubblica di Ferrara procedette a una nuova determinazione della pena detentiva da scontarsi dall'interessato per diversi reati; egli imputò ad altre pene la carcerazione subita « indebitamente » dal giorno 8 agosto 1974 al 23 agosto 1975.

b) Gratuito patrocinio concesso al ricorrente

13. - Nel suo esposto del 10 marzo 1972 diretto alla Corte di cassazione, il ricorrente rappresentato all'inizio da un avvocato di fiducia, avv. Ferri, domandava l'ammissione al gratuito patrocinio per l'espletamento dei suoi ricorsi. Il Presidente della Seconda Sezione penale (« Presidente di sezione ») gli concesse tale beneficio il giorno 8 agosto 1973 e ne incaricò l'avv. Della Rocca di Roma.

14. - Il 4 settembre, l'Artico scrisse al Presidente di sezione e al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione (« il Procuratore Generale ») per informarli che non aveva avuto notizie da parte dell'avvocato Della Rocca e richiedendo dei provvedimenti affinché gli fosse assicurata una difesa effettiva. Con lettera in data 8 settembre, l'avv. Della Rocca lo avvertì che non aveva avuto conoscenza della propria nomina che al suo ritorno dalle vacanze, affermò che altri impegni gli impedivano di accettare l'incarico e gli indicava il nominativo di un altro professionista a cui gli consigliava vivamente di rivolgersi. Il 10 ottobre il ricorrente invitò l'avv. Della Rocca a domandare la propria sostituzione secondo le vie legali. Questi il 18 gennaio 1973 gli rispose che il 17 ottobre aveva rivolto una domanda in tal senso al Presidente di sezione adducendo dei motivi di salute che non gli permettevano di assumere un incarico da egli stesso definito molto impegnativo e grave; egli riteneva di avere così adempiuto il suo dovere e esprimeva la sua volontà di essere lasciato in pace.

Il 30 gennaio 1973, l'Artico scrisse al Presidente di sezione e al Procuratore Generale: egli domandava la sostituzione dell'avv. Della Rocca e produceva copia della lettera che quest'ultimo gli aveva inviato il 18. Pare che la Cancelleria della Corte di cassazione gli abbia indirizzato, il 26 febbraio, una nota secondo la quale l'avv. Della Rocca rimaneva responsabile della sua difesa in quanto la legge non autorizzava un difensore nominato d'ufficio ad astenersi dall'incarico. Il 6 marzo il ricorrente sparse denuncia presso il Procuratore Generale facendo riferimento, come in altre occasioni, a diversi testi di legge; egli esigeva, oltre alla sostituzione dell'avv. Della Rocca, la commissione di sanzioni penali e disciplinari contro questo avvocato. Non sembra che questa denuncia, di cui copia era stata comunicata al Presidente di sezione, abbia avuto un seguito. Il 12 dello stesso mese, l'Artico scrisse al Primo

Presidente della Corte di cassazione al fine, segnatamente, di segnalargli l'assenza di un difensore d'ufficio e di impegnarlo ad intervenire. Il Cancelliere fece presente all'Artico, con telegramma del 4 maggio, che l'avv. Della Rocca non era stato sostituito e che i ricorsi erano ancora in istanza alla Procura. Tre giorni dopo, l'interessato scrisse di nuovo al Procuratore Generale per protestare, in particolare, contro la mancata nomina di un nuovo difensore; il 6 giugno la cancelleria gli inviò un telegramma analogo al precedente. Con una lettera in data 19 giugno indirizzata al Procuratore Generale, della quale fece pervenire copia al Presidente di sezione, il ricorrente sottolineò le gravi conseguenze della situazione per la sua difesa e domandava ancora una volta la nomina di un altro difensore.

15. - Il 25 settembre 1973, la Cancelleria della Corte di cassazione comunicò all'avv. Della Rocca che la discussione del ricorso doveva aver luogo il 12 novembre. La Cancelleria stessa, il 5 ottobre, rispose con telegramma ad una lettera dell'Artico, informandolo della data della discussione del ricorso e del fatto che il difensore non era stato sostituito. Con delle lettere indirizzate il giorno dopo al Presidente di sezione e al Procuratore Generale, le quali si riferivano ad altre simili inviate in precedenza, il ricorrente lamentò la condotta dell'avv. Della Rocca e l'inerzia della autorità e introdusse una nuova domanda di sostituzione. Il 2 novembre, egli inviò un'ultima lettera al Presidente di sezione, con copia al Procuratore Generale adducendo la violazione dei diritti alla difesa e richiedendo un rinvio del giudizio; la medesima non pervenne che il 20 dicembre alla Corte di cassazione la quale il 12 novembre aveva rigettato i ricorsi (*supra* paragrafo 10).

2. - NORMATIVA INTERNA PERTINENTE

a) *Ricorso per cassazione*

16. - Ai termini dell'art. 524 del codice di procedura penale:

« Il ricorso per cassazione può proporsi per i seguenti motivi;

- 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale (...);
- 2) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
- 3) inosservanza delle norme di questo codice stabilite a pena di nullità, d'inammissibilità o di decadenza.

(...)

Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati ».

17. - L'art. 531 precisa quanto segue:

« Quando è proposta da una parte o viene rilevata d'ufficio una causa di inammissibilità del ricorso, la questione è decisa preliminarmente dalla Corte di cassazione in camera di consiglio (...).

(...)

In tutti i casi predetti la corte giudica, sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza intervento di difensori.

Tuttavia, nei casi preveduti dall'art. 524, ultima parte, la requisitoria del pubblico ministero è depositata nella Cancelleria della Corte e dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso al difensore del ricorrente. Il difensore, entro il termine di giorni 15 dalla notificazione dell'avviso stesso, può presentare istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del Collegio che deve giudicare. Se tale istanza è presentata, la Corte giudica in udienza pubblica.

Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore, il predetto avviso è notificato al difensore di ufficio all'uopo nominato dal presidente ».

b) *Gratuito patrocinio*

18. - Il gratuito patrocinio è regolato dal Regio Decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923.

In materia penale ha diritto ad esservi ammesso chiunque si trovi in « stato di povertà » (art. 15); sotto tale definizione si deve intendere lo stato di incapacità di sopportare le spese necessarie (art. 16). Il capo della magistratura innanzi alla quale deve trattarsi la causa decide sull'ammissione al gratuito patrocinio (art. 15; vedasi anche l'art. 2 del Regio Decreto n. 602 del 28 maggio 1931). Se egli decreta tale ammissione, è l'autorità giudiziaria davanti alla quale la causa deve essere trattata che procede alla destinazione del difensore d'ufficio (art. 29 del decreto del 1923). La Procura della Repubblica o il presidente del tribunale competente possono sostituire il difensore d'ufficio o di propria iniziativa, per gravi motivi, o se questi « giustifichi legittimi motivi per cui se ne debba astenere o ne possa essere dispensato » (art. 32). Da parte sua, l'art. 128 del codice di procedura penale prevede la possibilità di sostituire il difensore d'ufficio « per giustificato motivo ».

Ai termini dell'art. 5 del Regio Decreto n. 602 del 28 maggio 1931, il difensore che non possa assolvere il suo incarico deve esporne per iscritto le ragioni; anche dopo questa dichiarazione, egli deve adempiere tutti gli obblighi del suo ufficio fino al momento della sua sostituzione.

Ad un imputato viene revocato il beneficio del gratuito patrocinio se egli fa assistere da un difensore di fiducia (art. 128 del codice di procedura penale).

In generale, il gratuito patrocinio è posto sotto la sorveglianza del pubblico ministero; questi può promuovere i provvedimenti necessari per assicurare una trattazione diligente della causa dell'assistito e

richiedere delle sanzioni disciplinari contro i difensori negligenti senza pregiudizio dell'azione di danni della parte interessata (art. 4 del decreto del 1923).

c) *Procedura in caso di intervenuta prescrizione*

19. L'art. 152 del codice di procedura penale obbliga il giudice, in ogni stato del procedimento, a constatare d'ufficio l'estinzione di un reato; la prescrizione opera per effetto delle legge, anche se il ricorso sia peraltro inammissibile.

Il Governo riconosce che nella fattispecie la Corte di cassazione stessa avrebbe dovuto sollevare la questione quando decise sui ricorsi.

PROCEDURA DAVANTI ALLA COMMISSIONE

20. - Nel suo ricorso presentato il 26 aprile 1974 alla Commissione l'Artico adduceva la violazione:

- dell'art. 5 § 1 della Convenzione per detenzione illegittima;
- dell'art. 6 § 3 c) perché nessun difensore l'aveva assistito davanti alla Corte di cassazione durante il procedimento che terminò il 12 novembre 1973.

21. - Il 1° marzo 1977 la Commissione ha dichiarato inammissibili, per non esaurimento delle vie di ricorso interne, i motivi di ricorso relativi alla pretesa illegittimità della detenzione; ha, invece, dichiarato ammissibile il ricorso per ciò che attiene all'assenza di un difensore.

Nel suo rapporto del giorno 8 marzo 1979, essa esprime all'unanimità il parere che c'è stata violazione dell'art. 6 § 3 c).

CONCLUSIONI PRESENTATE ALLA CORTE

22. - All'udienza del 31 gennaio 1980, il Governo ha confermato la conclusione contenuta nella sua memoria:

« Si chiede che voglia l'onorevole Corte dichiarare inammissibile o comunque infondato il ricorso proposto da Ettore Artico contro il Governo italiano ».

Da parte sua, il delegato principale della Commissione ha pregato la Corte:

- « di dichiarare inammissibili per i motivi indicati, ma in primo luogo per decadenza, le eccezioni preliminari sollevate dal Governo italiano »;

— « per ciò che concerne il merito (...), di decidere se ci sia stata o no violazione della Convenzione, e, in caso affermativo, di voler accordare al ricorrente un'equa soddisfazione, il cui ammontare è lasciato alla valutazione della Corte ».

DIRITTO

I. — SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO

23. — Il Governo, contesta l'ammissibilità del ricorso sulla base di tre argomentazioni.

Prima di tutto *ratione temporis*: la dichiarazione che l'Italia ha firmato in virtù dell'art. 25 vale unicamente, ai suoi stessi termini, per il periodo posteriore al 31 luglio 1973 (*Annuaire de la Convention*, vol. 16, p. 11) ora, i fatti incriminati risolvono a un'epoca che non poteva oltrepassare il 3 e 10 luglio 1973, date del deposito delle requisitorie del Procuratore Generale (*supra* paragrafo 10).

Ci sarebbe inoltre non esaurimento delle vie di ricorso interne (art. 26) in quanto l'interessato non ha denunciato il comportamento dell'avv. Della Rocca né all'Ordine degli avvocati, né con un'azione di responsabilità civile né con denuncia penale per patrocinio infedele (art. 380 del codice penale italiano).

Del resto, se si volesse — a torto — imputare allo Stato l'assenza di un difensore, una ipotetica « decisione definitiva » con la quale la Corte di cassazione avrebbe rifiutato di nominarne un altro, non potrebbe essere intervenuta che prima del 3 e 10 luglio 1973. Essa sarebbe dunque anteriore di più di sei mesi rispetto alla data in cui la Commissione fu adita — 26 aprile o 12 luglio 1974 — di modo che l'Artico non avrebbe rispettato il termine di sei mesi stabilito dall'art. 26 della Convenzione.

24. — La Corte ha la competenza per la cognizione di tali questioni preliminari in quanto lo Stato in causa le abbia proposte in via preliminare davanti alla Commissione nella misura in cui la loro natura e le circostanze vi si prestino (sentenza De Wilde, Ooms e Versyp del 18 giugno 1971, série A n. 12, pp. 29-31, §§ 47-55).

25. — La seconda eccezione italiana non soddisfa queste esigenze. Nulla impediva al Governo di introdurla nelle sue osservazioni scritte o orali dirette alla Commissione; tuttavia esso l'ha formulata per la prima volta nella sua memoria del dicembre 1979 per la Corte. Il Governo aveva già invocato la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne fin dal luglio 1976 e febbraio 1977 davanti alla Commissione, ma con motivazioni del tutto differenti e solo in rapporto ai motivi di ricorso relativi all'art. 5, che d'altronde quest'organo ha dichiarato inammissibili il 1° marzo 1977 in virtù dell'art. 27 § 3 (*supra* paragrafi

20 e 21; allegato II del rapporto, sub « *Argumentation des parties* », paragrafi I e 2 b) e « *En droit* » paragrafo I).

26. – Non avviene lo stesso per le eccezioni di inammissibilità *ratione temporis* e di scadenza dei termini, perché pare che il Governo le abbia presentate all'udienza del giorno 8 dicembre 1978 davanti alla Commissione. Quest'ultima non le ha accolte: in assenza di unanimità tra i suoi membri, essa ha considerato l'art. 29 inapplicabile in questo caso. Per la verità, i paragrafi 5 e 6 del suo rapporto non sono sufficientemente precisi allo scopo di determinare se le tesi perorate allora dal Governo coincidano in sostanza con quelle che esso sostiene attualmente; si può tuttavia presumerlo poiché i delegati della Commissione non hanno affermato il contrario.

27. – I delegati hanno invece sottolineato che l'udienza del giorno 8 dicembre concerneva il merito della controversia e non l'ammissibilità, sulla quale la Commissione aveva deciso più di ventun mesi prima, il giorno 1 marzo 1977. Da ciò hanno dedotto che il Governo è decaduto dal diritto di opporre le due eccezioni in questione.

La Corte constata che la struttura del meccanismo di salvaguardia instaurato dei titoli III e IV della Convenzione tende a garantire uno svolgimento logico e armonioso dei procedimenti. Il lavoro di vaglio di cui gli articoli 26 e 27 incaricano la Commissione, costituisce il primo dei compiti di questa (sentenza del 18 giugno 1971 precitata, p. 30, § 51). L'art. 29, in vigore dal 21 settembre 1970, dispone certamente un ulteriore controllo dell'ammissibilità ma subordina una decisione di inammissibilità « *a posteriori* » a un voto unanime della Commissione. Il rigore di questa condizione, che deroga al principio della maggioranza consacrato dell'art. 34, dimostra che nello spirito della Convenzione gli Stati convenuti devono normalmente, a pena di decadenza, proporre le loro eccezioni preliminari allo stadio dell'esame iniziale dell'ammissibilità.

Sicuramente, la ragione di formularne una non si pone talvolta che dopo la decisione di ammissibilità del ricorso: per esempio, un cambiamento della giurisprudenza nazionale può rivelare l'esistenza di una via di ricorso fino ad allora ignorata (sentenza del 18 giugno 1971 precitata, pp. 24–25, § 37, pp. 31–37, §§ 56–57, e pp. 33–35, §§ 61–62) o un ricorrente può presentare un nuovo motivo di ricorso di cui il Governo in causa non ha ancora avuto l'occasione di contestare l'ammissibilità (sentenza Delcourt del 17 gennaio 1970, série A n. 11, p. 8, § 15, e pp. 19–20, §§ 39–40; sentenza Schiesser del 4 dicembre 1979, série A n. 34, p. 10, §§ 20–21 e pp. 16–17, §§ 39–41). In un simile caso, le circostanze non si prestano ad una anteriore proposizione di una eccezione di inammissibilità; per di più, malgrado l'apparente generalità dei termini dell'art. 29 lo Stato convenuto ha il diritto di beneficiare, per analogia, delle norme che regolano l'inizio del procedimento, cioè di vedere la Commissione decidere a maggioranza (art. 34), con una decisione complementare, la questione sulla competenza o sull'ammissibilità che esso le ha proposto appena il cambiamento della

situazione giuridica ve lo induce (sentenza Schiesser precitata, p. 17, § 41).

Il presente caso non rientra tuttavia in questa categoria di ipotesi. Niente impediva al Governo di invitare la Commissione prima del 1º marzo 1977, a respingere il ricorso *ratione temporis* o per scadenza del termine di sei mesi. Ora esso ha, senza necessità, atteso fino al giorno 8 dicembre 1978 per farlo, in modo che solo un voto unanime poteva dargli causa vinta (art. 29). Il Governo ha così perso il vantaggio di una decisione presa a maggioranza (art. 34); non può certo averlo riacquistato rivolgendosi alla Corte (art. 20 § 1 del regolamento) altrimenti si giungerebbe ad un risultato incompatibile con l'economia della Convenzione e con una sana amministrazione della giustizia.

28. – La Corte dichiara dunque il Governo decaduto del diritto di proporre tutte e tre le eccezioni preliminari di cui si prevale.

II. – SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ART. 6 § 3 c)

A) *Questioni in materia di prove*

29. – Per accertare i fatti, la Commissione ha dovuto basarsi essenzialmente sulle affermazioni dell'Artico e sui mezzi di prova da lui esibiti: senza contestare formalmente questi differenti dati, il Governo aveva sostenuto che la prova incombeva all'interessato; la Commissione gli aveva richiesto alcune precisazioni sullo svolgimento delle procedure seguite nel 1972 e 1973 davanti alla Corte di cassazione: esso aveva risposto che la Cancelleria non poteva fornirle in quanto dopo il rigetto dei ricorsi i fascicoli erano stati restituiti alle giurisdizioni da cui provenivano (paragrafi 12 e 13 d3l rapporto).

Davanti alla Corte il Governo assume analogo atteggiamento. Esprime dei dubbi sull'autenticità di parecchi documenti esibiti dal ricorrente e sulla stessa esistenza della lettera che l'avv. Della Rocca avrebbe indirizzato il 17 ottobre 1972 al Presidente della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione (*supra* paragrafo 14). Esso insiste anche sulla estrema difficoltà di ricostituire dettagliatamente le vicende dell'Artico con la giustizia del suo paese.

30. – La Corte rinvia sull'argomento alla propria sentenza Irlanda contro Regno Unito del 18 gennaio 1978: « nelle cause di cui ha cognizione », essa « studia gli elementi in suo possesso » provengano essi « dalla Commissione, dalle parti o da altre fonti »; se necessario « essa se ne procura d'ufficio » e « non si ispira al principio che l'onere della prova incomba a uno dei due governi in causa » (série A n. 25, p. 64, § 160). Queste considerazioni valgono ugualmente se non a maggior ragione *mutatis mutandis*, per un caso che trae origine da un ricorso introdotto in virtù dell'art. 25: né l'individuo ricorrente né la Commis-

sione hanno qualità di parti davanti alla Corte (sentenza Lawless del 14 novembre 1960, série A n. 1, pp. 11, 14 e 15-16; art. 1 del regolamento della Corte).

Nel presente caso, l'interessato ha fornito un inizio di prova sufficiente. Tra le prove documentali di cui ha trasmesso copia alla Commissione figuravano alcuni telegrammi della Cancelleria della Corte di cassazione e molte di esse erano passate tra le mani di autorità carcerarie che ne hanno conservato tracce nei loro archivi (registri delle carceri di Brindisi, Milano e Venezia). Il Governo non potrebbe quindi accontentarsi di formulare delle riserve a loro proposito. Quanto agli ostacoli di ordine amministrativo o pratico da esso invocati, la Corte si rifiuta di crederli insuperabili in una società moderna. La Corte ricorda inoltre che gli Stati contraenti devono cooperare con gli organi della Convenzione nella ricerca della verità (sentenza del 18 gennaio 1978 precitata, p. 60, § 148 *in fine* e p. 65, § 161 *in fine*). Perciò la Corte considera acquisiti i fatti riassunti ai precedenti paragrafi da 8 a 15; su di essi si baserà per l'esame del merito della controversia.

B) *Questioni di merito*

31. - Il ricorrente adduce la violazione dell'art. 6 § 3 c) della Convenzione, che così leggesi:

« Ogni accusato ha più specialmente diritto a:

(...)

c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigono gli interessi della giustizia;

(...) ».

La Commissione aderisce in sostanza a questa tesi cui il Governo si oppone.

32. - Il paragrafo 3 dell'art. 6 contiene una serie di applicazioni particolari del principio generale enunciato al paragrafo 1. I differenti diritti che esso enumera in termini non esaurienti rappresentano alcuni aspetti, tra altri, della nozione di processo equo in materia penale (paragrafo 87 del rapporto della Commissione; sentenza Deweer del 27 febbraio 1980, série A n. 35, p. 30, § 56). Pur vigilando che esso sia rispettato non si deve perdere di vista il suo fine profondo né staccarlo dal « tronco comune » a cui appartiene.

33. - Il comma c), la Commissione lo rivela ai paragrafi 87 e 88 del suo rapporto, consacra il diritto di difendersi in modo adeguato personalmente o per mezzo di un avvocato, diritto rinforzato dall'obbligo per lo Stato di concedere in certi casi il gratuito patrocinio.

L'Artico si dice vittima di un'infrazione di tale obbligo. Per il Governo, invece, esso era adempiuto con la nomina di un difensore d'ufficio; il seguito non riguarderebbe per nulla la Repubblica Italiana. Benché avesse declinato l'incarico che il Presidente della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione gli aveva assegnato il giorno 8 agosto 1972, l'avv. Della Rocca sarebbe rimasto fino alla fine, « a tutti gli effetti », il difensore del ricorrente. Questi lamenterebbe insomma che si è trascurato di nominare un sostituto ma rivendicherebbe in tal modo un diritto non garantito.

La Corte ricorda che lo scopo della Convenzione è proteggere dei diritti non teorici o illusori, ma concreti e effettivi; l'osservazione vale in special modo per quelli della difesa tenuto conto del ruolo eminente che il diritto ad un processo equo, da cui essi derivano, occupa in una società democratica (sentenza Airey del 9 ottobre 1979, série A n. 32, pp. 12-13, § 24 e paragrafo 32 *supra*). L'art. 6 § 3 c), i delegati della Commissione l'hanno, consapevolmente, sottolineato, parla di « assistenza » e non di « nomina ». Ora la seconda non assicura da sola che la prima sia effettiva perché il difensore d'ufficio può morire, ammalarsi gravemente, avere un impegno duraturo o sottrarsi ai suoi doveri. Se ne sono state avvertite, le autorità devono sostituirlo o indurlo ad adempiere il suo incarico. Adottare l'interpretazione restrittiva avanzata del Governo condurrebbe a risultati irragionevoli, incompatibili con il dettato del comma c) come con la ratio dell'art. 6 considerato nel suo insieme, il gratuito patrocinio rischierebbe di rivelarsi una parola vana in più di un'occasione.

Nel presente caso, l'avv. Della Rocca non ha mai esercitato le sue funzioni per conto dell'Artico. Fin dall'inizio egli ha dichiarato di non essere in grado di farlo. Egli ha addotto dapprima altri impegni, poi il suo stato di salute (*supra*, paragrafo 14). Non spetta alla Corte di controllare la pertinenza di queste spiegazioni. Essa constata, con la Commissione (paragrafo 98 del rapporto) che il ricorrente non ha goduto di una difesa effettiva davanti alla Corte di cassazione; la menzionata decisione del giorno 8 agosto 1972 è rimasta per lui lettera morta.

34. - Il comma c) dell'art. 6 § 3 pone tuttavia due condizioni al riconoscimento del diritto che enuncia. Se la prima, l'insufficienza dei mezzi economici dell'imputato, non è controversa, il Governo contesta che sia soddisfatta la seconda: stando alla sua tesi, gli « interessi della giustizia » non esigevano di concedere all'Artico il gratuito patrocinio. I motivi del ricorso, esso afferma, cristallizzavano l'oggetto della procedura in cassazione; il ricorrente li aveva presentati nel dicembre 1971 con l'assistenza di un difensore di fiducia, l'avv. Ferri. Ora, continua il Governo, essi riguardavano una questione di estrema semplicità, la regolarità del decreto di citazione, tanto è vero che il Procuratore Generale concluse per l'infondatezza del ricorso (*supra* paragrafi 9-10); pertanto, un avvocato non avrebbe avuto che un ruolo « modesto » limitandosi a ricevere la notificazione secondo le quali la Corte di cassazione avrebbe deciso in camera di consiglio (*supra* paragrafo 17).

Secondo i delegati della Commissione tale opinione contrasta con quella del Presidente della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione. Il giorno 8 agosto 1972, al momento in cui questo magistrato concesse il beneficio del gratuito patrocinio richiesto il 10 marzo, il deposito dei ricorsi e dei loro motivi risaliva a più mesi prima: inoltre il ricorrente aveva inviato alla cancelleria, il 10 e 14-15 marzo degli scritti redatti da lui stesso dove sviluppava le sue argomentazioni (*supra* paragrafi 9-10). Il Presidente estimò nondimeno che la nomina di un difensore d'ufficio corrispondeva ad una autentica necessità. I delegati dubitano che sia possibile al Governo di sostenere oggi il contrario.

La Corte ricorda che in materia penale la legislazione italiana riconosce il diritto al gratuito patrocinio, salvo determinate eccezioni estranee al caso in esame, a chiunque si trovi in stato di povertà (art. 15 del Regio Decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923; vedasi anche l'art. 125 del codice di procedura penale).

In questo caso, gli interessi della giustizia esigevano proprio la concessione beneficio di un gratuito patrocinio effettivo. Secondo l'avv. Della Rocca, questo costituiva un incarico molto gravoso e impegnativo (*supra* paragrafo 14). In ogni caso, la procedura scritta, che davanti alla Corte di cassazione italiana riveste un'importanza primordiale, non era terminata alla data 8 agosto 1972. Un difensore qualificato avrebbe potuto precisare i motivi dell'Artico, in particolare porre l'accento voluto sul problema cruciale della prescrizione, soltanto sfiorato alla fine degli scritti « voluminosi e prolissi » dei giorni 14 e 15 marzo 1972 (*supra* paragrafo 10 e resoconto dell'udienza del 31 gennaio 1980). Per di più egli solo avrebbe potuto replicare alle requisitorie della Procura richiedendo un'udienza pubblica per discutere, tra l'altro, approfonditamente di questo problema (*supra* paragrafo 17).

35. - Il Governo obietta che si tratta di semplici speculazioni. Ora, a suo parere, affinché ci sia violazione dell'art. 6 § 3 c), l'assenza di difesa deve avere realmente leso l'imputato.

La Corte sottolinea, d'accordo con i delegati della Commissione, che il Governo domanda qui l'impossibile: non si può stabilire con certezza se un sostituto dell'avv. Della Rocca avrebbe eccepito la prescrizione e convinto la Corte di cassazione sul punto dove il ricorrente non era riuscito. Questa ipotesi appare nondimeno plausibile in questo caso. Soprattutto, la necessità di tale prova non risulta in alcun modo dal testo dell'art. 6 § 3 c); introducendola per via interpretativa, essa ridurrebbe in gran parte la sostanza del testo stesso. In termini più generali, l'esistenza di una violazione è concepibile anche in assenza di pregiudizio (sentenza Marckx del 30 giugno 1979, série A n. 31, p. 13, § 27); questa non ha influenza che agli effetti sull'applicabilità dell'art. 50.

36. - Il Governo rimprovera all'Artico di non essere ricorso alle prestazioni del collega vantato dall'avv. Della Rocca (*supra* paragrafo 14) e di non aver saputo attirare l'attenzione della Corte di cassazione

sul problema della prescrizione in quanto egli non l'avrebbe sollevato né tempestivamente, dal dicembre 1971, né con sufficiente forza e tenacia.

Quest'ultima argomentazione equivale a dire che gli interessi della giustizia non impongono la presenza di un difensore, questione già decisa dalla Corte (*supra* paragrafo 34); in realtà essa conferma piuttosto il carattere indispensabile di questa presenza. Neppure la prima obiezione regge poiché al ricorrente sarebbe stato revocato il beneficio del gratuito patrocinio, ove egli avesse seguito il consiglio dell'avv. Della Rocca (*supra* paragrafo 18).

Infatti, l'Artico aveva cercato con perseveranza di sanare la situazione: egli ha moltiplicato richieste e tentativi presso l'avvocato d'ufficio, al punto importunarlo, perfino di esasperarlo, come pure presso la Corte di cassazione (*supra* paragrafi 14-15). Non si potrebbe certo imputare ad uno Stato la responsabilità di tutte le inadempienze di un avvocato d'ufficio, ma nelle circostanze della causa incombeva alle autorità italiane competenti di agire in modo da assicurare al ricorrente il godimento effettivo del diritto da esse riconosciutogli. Due erano le soluzioni che loro si offrivano: sostituire l'avv. Della Rocca o, all'occorrenza, indurlo ad assolvere il proprio compito (*supra* paragrafo 33). Esse ne hanno scelta una terza, la passività, quando il rispetto della Convenzione richiedeva da parte loro dei provvedimenti positivi (sentenza Airey precitata, p. 14, § 15 *in fine*).

37. - La Corte giunge così alla constatazione di una infrazione delle esigenze dell'art. 6 § 3 c).

38. - Inizialmente il ricorrente invocava inoltre il comma b) dell'art. 6 § 3; egli lo combinava, come del resto il comma c), con gli articoli 13, 14, 17 e 18 (decisione sull'ammissibilità del 1º marzo 1977, *sub* « *Griefs* » e « *Argumentation des parties* »). Tenuto conto della conclusione che figura al precedente paragrafo, la Corte non crede di doversi pronunciare su punti che non sono stati affrontati davanti ad essa.

III. - SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 50

39. - A nome dell'Artico, l'avv. Solinas domanda il pagamento:

- degli onorari d'avvocato per le prestazioni rese davanti alla Commissione e la Corte;

- di un'equa riparazione per la detenzione illegittima che la violazione dell'art. 6 § 3 c) avrebbe causata e per danno morale.

Del canto loro, i delegati della Commissione chiedono alla Corte di accordare all'interessato, in virtù dell'art. 50, una soddisfazione di cui essi lasciano alla Corte la cura di valutare l'ammontare.

Assunte anche le osservazioni del Governo, la Corte ritiene che le questione è in grado di essere decisa (art. 50 § 3, prima frase del regolamento).

A) *Onorario d'avvocato*

40. – In una parcella del 27 febbraio 1980, l'avv. Solinas ha calcolato l'importo dei suoi onorari a 2.573.000 lire da cui si dovrebbero detrarre le somme già versate dal Consiglio d'Europa, cioè 6.949,43 FF secondo un riepilogo che il segretario della Commissione ha fornito alla cancelleria il 12 marzo in risposta ad una domanda della Corte.

Questi due documenti e il paragrafo 4 del rapporto mostrano che il ricorrente ha usufruito del gratuito patrocinio davanti alla Commissione, e poi dei delegati una volta adita la Corte, per tutto il periodo posteriore alla decisione sull'ammissibilità del 1° marzo 1977. Egli non sostiene di aver pagato o di dover pagare all'avv. Solinas, che non lo rappresentava anteriormente a questa data, un supplemento d'onorari di cui egli possa richiedere il rimborso. Di conseguenza, sotto questo aspetto non ha sostenuto delle spese e non ha subito alcun danno suscettibile di riparazione a norma dell'art. 50. La Corte rinvia in materia alla sua sentenza Luedicke, Belkacem e Koç del 10 marzo 1980 (série A n. 36, p. 8, § 15).

B) « *Detenzione illegittima* » e danno morale

41. – Invocando a sostegno della sua tesi diverse decisioni di unificazione o cumulo delle pene (*supra* paragrafo 12 e resoconto dell'udienza del 31 gennaio 1980) l'Artico afferma che lo si sarebbe liberato il 7 agosto 1974, invece del 23 agosto 1975, se il 12 novembre 1973 la Corte di cassazione avesse cassato i giudizi per intervenuta prescrizione. I dodici mesi e sedici giorni di indebita carcerazione costituirebbero « la conseguenza diretta e immediata della violazione del diritto alla difesa ».

42. – Il Governo formula delle riserve sull'esistenza stessa di una anormale privazione di libertà: le opinioni divergenti espresse dalla autorità che esaminarono via via il problema, tra le quali la Corte di cassazione nel 1975 (*supra* paragrafo 11 *in fine*) e le « straordinaria prolificità » della condanne inflitte al ricorrente proverebbero la « difficoltà enorme » di ricostruire il *curriculum vitae* di quest'ultimo.

Gli atti del fascicolo tuttavia fanno pensare che la scarcerazione sarebbe proprio avvenuta dal 7 agosto 1974 se la Corte di cassazione avesse rilevato la prescrizione quando si pronunciò sui ricorsi. Ora le probabilità di arrivare a tale decisione sarebbero aumentate se l'interessato avesse goduto di un gratuito patrocinio effettivo. Su questo punto la Corte fa riferimento ai precedenti paragrafi 30, 34 e 35 ed esprime il suo accordo con i delegati della Commissione; essa ricorda

inoltre che la perdita di possibilità reali giustifica in certi casi la concessione di un'equa soddisfazione (sentenza König del 10 marzo 1980, série A n. 36, p. 17, § 19).

43. - Tuttavia, il pregiudizio che il ricorrente ritiene di aver subito in conseguenza della sua « detenzione illegittima » non deriva che ipoteticamente e, meglio, indirettamente dall'infrazione dell'art. 6 § 3 c); la sua causa « diretta e immediata » si trova in realtà in una violazione della libertà fisica.

A questo proposito, non si deve dimenticare il 1° marzo 1977 la Commissione ha dichiarato inammissibile per non esaurimento delle vie di ricorso interne, il motivo relativo alla violazione addotta dell'art. 5; essa ha considerato che dopo la sentenza di revisione del 5 agosto 1975, l'Artico avrebbe dovuto domandare una riparazione di fronte all'autorità giudiziaria del suo paese in virtù dell'art. 571 del codice di procedura penale o dell'art. 5 § 5 della Convenzione (*supra* paragrafo 21 e allegato II del rapporto).

44. - L'interessato ha allora proposto tale domanda, ma la Corte di cassazione l'ha dichiarata inammissibile il 4 novembre 1977 perché il termine legale di diciotto mesi era scaduto il 5 febbraio (*supra* paragrafo 12 e resoconto dell'udienza del 31 gennaio 1980).

Il Governo sottolinea che questa sentenza ha carattere definitivo e che il ricorrente non l'ha impugnata (*decisione irrevocabile definitiva, non impugnata*); il problema di una riparazione per detenzione illegittima sarebbe per ciò stesso risolto.

L'argomentazione non convince la Corte. Senza dubbio l'Artico ha trascurato di utilizzare a tempo debito le risorse offertegli dalla legge italiana, ma ciò non obbliga la Corte a respingere le richieste che egli ora formula (sentenza De Wilde, Ooms e Versyp del 10 marzo 1972, série A n. 14, pp. 7-10, §§ 14-16 e 20, sentenza König citata, pp. 14-15, § 15); esse di fondano del resto su di una differente base giuridica, le ripercussioni della mancata assistenza effettiva di un difensore d'ufficio.

45. - È importante tuttavia non perdere di vista che il procuratore della Repubblica di Ferrara ha imputato ad altre pene il periodo di carcerazione in contestazione di un anno e sedici giorni di reclusione (*supra* paragrafo 12). Il ricorrente adduce di non aver usufruito di tale imputazione che per sedici giorni: stando a quanto egli dice, egli avrebbe in ogni modo beneficiato di un indulto di un anno grazie al decreto presidenziale n. 413 del 4 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale*, 1978, pp. 5557-5560). In realtà il provvedimento della Procura di Ferrara risale ad una data anteriore, il 15 marzo 1978. All'epoca, l'imputazione lasciava sussistere a carico dell'interessato un « saldo negativo » di un anno, dieci mesi e ventun giorni. Essa gli ha dunque procurato un vantaggio tangibile, senza pregiudizio di quello che ha potuto trarre dal decreto menzionato precedentemente. Senza assicurargli una riparazione integrale (*restitutio in integrum*) essa ha compensato in larga

misura il danno da egli subito (sentenza Ringeisen del 22 giugno 1972, série A n. 15, p. 10, § 26; sentenza Neumeister del 7 maggio 1974, série A n. 17, pp. 18-19, §§ 40-41; sentenza Engel e altri del 23 novembre 1976, série A n. 22, pp. 68-69, § 10).

46. - Quanto alla natura del danno residuo, la Corte rileva che l'Artico non ha provato, e neppure addotto alcuna perdita materiale. In compenso, la durata supplementare della reclusione che, in modo indiretto, la mancata assistenza effettiva di un difensore d'ufficio ha potuto comportare, gli ha causato incontestabilmente un danno morale.

47. - Vi si aggiunge quello che è risultato direttamente dalla violazione dell'art. 6 § 3 c) e per il quale l'imputazione del periodo di carcerazione indicato ad altre posteriori non entra manifestamente in considerazione: per più di un anno il ricorrente è rimasto senza difensore, salvo che nominale, nonostante i ricorsi e i tentativi pressanti e ripetuti (*supra* paragrafi 13 e 15). Egli ne ha provato con tutte probabilità una penosa impressione di isolamento, di smarrimento e di abbandono. In particolare, egli si è sentito certamente disarmato quando il Procuratore Generale concluse il 3 e 10 luglio 1973 per il rigetto dei ricorsi in camera di consiglio, poiché solo un avvocato poteva ovviarvi esigendo un'udienza in contraddittorio e pubblica (*supra* paragrafi 10 e 17).

48. - Nessuno di questi elementi si presta ad essere calcolato. Valutandoli equamente nel loro insieme come vuole l'art. 50, la Corte ritiene che vi è ragione di accordare all'Artico una soddisfazione di cui essa stabilisce l'ammontare a tre milioni (3.000.000) di lire.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA'

1) Dichiarare il Governo decaduto dal diritto di contestare l'ammissibilità del ricorso.

2) Dice che c'è stata violazione dell'art. 6 § 3 c).

3) Dice che la Repubblica Italiana deve versare al ricorrente un indennizzo di 3.000.000 di lire per danno morale.

4) Respinge la domanda di equa soddisfazione per l'eccedenza.

Reso in francese e in inglese, il testo francese facente fede, al Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, il tredici maggio millevinecentottantre.

Il Cancelliere
MARC-ANDRE EISSEN

Per il Presidente
LEON LIESCH

CASO GUZZARDI

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, statuendo in seduta plenaria in applicazione dell'art. 48 del suo regolamento e composta dai seguenti giudici:

G. WIARDA, *presidente*,
G. BALLADORE PALLIERI,
M. ZEKIA,
J. CREMONA,
THOR VILHJALMSSON,
R. RYSSDAL,
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
SIR GERALD FITZMAURICE,
D. BINDSCHEDLER-ROBERT,
D. EVRIGENIS,
P. H. TEITGEN,
G. LAGERGREN,
L. LIESCH,
F. GÖLCÜKLÜ,
F. MATSCHER,
J. PINHEIRO FARINHA,
E. GARCIA DE ENTERRIA,
B. WALSH,

ed inoltre da M. A. EISSEN, *cancelliere*, ed H. PETZOLD, *vice-cancelliere*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio i giorni 28 e 29 aprile, e 1 e 2 ottobre in seguito,

Rende la presente sentenza, adottata in quest'ultima data:

PROCEDURA

1. - Il caso Guzzardi è stato trasmesso alla Corte dalla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo (« la Commissione »). All'origine vi è un ricorso proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino di questo Stato, Michele Guzzardi, davanti alla Commissione il 17 novembre 1975, in virtù dell'art. 25 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (« la Convenzione »), per mezzo di una lettera dell'avv. Michele Catalano, suo difensore, al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. - La domanda della Commissione, cui era annesso il rapporto previsto all'art. 31 della Convenzione, è stata depositata in cancelleria il giorno 8 marzo 1979, entro il termine di tre mesi stabilito dagli articoli 32 § 1 e 47. La medesima faceva riferimento agli articoli 44 e 48, così come alla dichiarazione con cui la Repubblica Italiana ha riconosciuto la giurisdizione obbligatoria della Corte (art. 46), ed ha

lo scopo di ottenere una decisione di quest'ultima sulla questione se i fatti della causa rivelino o no un'infrazione, da parte dello Stato convenuto, degli obblighi che gli derivano ai sensi dell'art. 5 § 1 della Convenzione e, in misura minore, degli articoli 3, 6, 8 e 9.

3. - La Camera di sette giudici che avrebbe dovuto essere costituita, comprendeva di diritto G. Balladore Pallieri, giudice eletto di nazionalità italiana (art. 43 della Convenzione) e G. Wiarda, vicepresidente della Corte (art. 21 § 3 b) del regolamento). Il 30 marzo 1979, a richiesta del presidente e in presenza del cancelliere, il vicepresidente ha designato per sorteggio gli altri cinque membri, e cioè Sir Gerald Fitzmaurice, D. Bindschedler-Robert, P. H. Teitgen, G. Lagergren e E. Garcia de Enterría (articoli 43 *in fine* della Convenzione e 21 § 4 del regolamento).

4. - Il vicepresidente Wiarda ha assunto la presidenza della camera (art. 21 § 5 del regolamento). Durante una riunione tenutasi il 18 maggio 1979, ha raccolto il parere dell'agente del governo italiano (« il Governo »), come quello dei delegati della Commissione a proposito della procedura da seguire. Egli ha deciso subito dopo che il Governo avrebbe avuto tempo fino al 7 novembre per depositare una memoria e che i delegati avrebbero potuto rispondervi per iscritto entro due mesi dal giorno in cui il cancelliere l'avrebbe loro comunicata. Il 7 novembre ha prorogato il primo di questi termini fino al 13 dicembre, in seguito che il Governo aveva rivolto al cancelliere il 23 ottobre e poi, per altri motivi, al 5 novembre; egli ha ridotto il secondo termine a cinque settimane.

La memoria del Governo è pervenuta alla cancelleria il 13 dicembre 1979. Il 17, il segretario della Commissione ha informato il cancelliere che i delegati avrebbero presentato le loro osservazioni al momento delle udienze.

5. - Il giorno successivo, il presidente ha fissato per il 29 gennaio 1980 la data d'inizio delle udienze, dopo aver consultato l'agente del Governo e i delegati della Commissione tramite il cancelliere.

Il giorno 11 gennaio, egli ha incaricato quest'ultimo di procurarsi un certo numero di documenti presso la Commissione. Essa li ha prodotti i giorni 15 e 23.

6. - Il dibattimento ha avuto luogo pubblicamente il 29 gennaio, al Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo. La Camera aveva tenuto subito prima una breve riunione per la preparazione del medesimo; essa aveva autorizzato l'uso della lingua italiana da parte del rappresentante del Governo (art. 27 § 2 del regolamento).

Sono comparsi:

- per il Governo:

G. AZZARITI, avvocato dello Stato, *delegato dell'agente*;

– per la Commissione:

J. FAWCETT, *delegato principale*,

J. FROWEIN, *delegato*.

La Corte ha ascoltato le loro dichiarazioni e le loro risposte alle domande sue e di due giudici. Essa li ha invitati a depositare diversi documenti; Commissione e Governo li hanno presentati per la maggior parte, con altri, i giorni 29 e 30 gennaio e poi 11 aprile e 26 giugno.

7. – A conclusione di una deliberazione tenutasi i giorni 30 e 31 gennaio, la Camera ha deciso in virtù dell'art. 48 del regolamento, di rimettere il caso con effetto immediato alla Corte plenaria, poiché esso sollevava dei problemi gravi riguardo all'interpretazione della Convenzione.

Avendo ottenuto, tramite il cancelliere, il consenso dell'agente del Governo e il parere concorde dei delegati della Commissione, la Corte ha deciso il 29 aprile che la procedura sarebbe proseguita senza altre udienze (art. 26 del regolamento).

8. – Il 4 febbraio il cancelliere ha ricevuto dal segretariato della Commissione due documenti che il presidente Wiarda aveva domandato a quest'ultima il 31 gennaio. I giorni 11 aprile e 21 maggio gli sono pervenuti il testo originale italiano e poi la versione francese, ufficiale per la Corte (art. 27 § 1 del regolamento), di una memoria del Governo a sostegno di certi atti da esso prodotti (*supra* paragrafo 6 *in fine*). Il 12 maggio, il segretario della Commissione ha comunicato al cancelliere due esposti del difensore del ricorrente, datati rispettivamente 11 gennaio e 29 aprile; il secondo conteneva delle osservazioni relative alla memoria in questione e faceva riferimento al primo.

FATTO

I. – FATTI RILEVANTI DEL CASO

A) *Procedimenti penali a carico del Guzzardi*

9. – Michele Guzzardi, cittadino italiano nato nel 1947, aveva trasferito nel 1966 il suo domicilio da Palermo (Sicilia) a Vigevano (provincia di Pavia). Egli fu arrestato il giorno 8 febbraio 1973, sottoposto a custodia preventiva a Milano e poi incriminato di associazione per delinquere e di concorso nel sequestro, il 18 dicembre 1972, di un industriale, liberato poi dai suoi rapitori il 7 febbraio 1973 dietro pagamento di un notevole riscatto.

Il Tribunale di Milano lo prosciolsi il 13 novembre 1976 per insufficienza di prove, ma il 19 dicembre 1979 la Corte d'appello di Milano

l'ha dichiarato colpevole e condannato a diciotto anni di reclusione e al pagamento di un'ammenda. I procedimenti penali di cui trattasi non sono in causa, per lo meno direttamente.

10. — La custodia preventiva dell'interessato — durante la quale egli sposò la sua fidanzata da cui ebbe poco dopo un figlio — non poteva durare più di due anni ai termini dell'art. 272, 1° comma, n. 2, del codice italiano di procedura penale; essa doveva quindi spirare al più tardi il giorno 8 febbraio 1975.

11. — A questa data, il ricorrente fu trasferito dalle carceri di Milano, sotto scorta della polizia, sull'isola dell'Asinara, al largo della Sardegna.

B) La misura della « sorveglianza speciale » applicata al ricorrente

12. — Il 23 dicembre 1974, il questore di Milano aveva difatti indirizzato al procuratore della Repubblica della stessa città un rapporto proponendo d'applicare al Guzzardi la misura della « sorveglianza speciale » ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 (« la legge del 1956 », *infra* paragrafi 45-51) e dell'art. 2 della legge n. 575 del 31 maggio 1965 (« la legge del 1965 », *infra* paragrafo 52). Egli vi menzionava degli indizi secondo i quali l'interessato, se pretendeva esercitare il mestiere di muratore, si dedicava in realtà ad attività illecite e apparteneva ad una cosca di mafiosi; egli elencava quattro condanne pronunciate nel 1965, 1967, 1969 e 1972 contro questo individuo « dei più pericolosi ».

Investito dal procuratore della Repubblica, il 14 gennaio 1975, di una domanda conforme a questa proposta, il Tribunale di Milano (seconda sezione penale) ordinò il 30 gennaio di sottomettere il ricorrente per tre anni alla suddetta misura, accompagnata dall'obbligo di soggiorno « nel comune dell'isola dell'Asinara », località indicata dal ministero per gli interni. Il decreto aggiungeva che il Guzzardi doveva:

- cercare un lavoro entro un mese, fissare la propria dimora nel luogo indicato e farla conoscere immediatamente alle autorità preposte alla sorveglianza e non allontanarsene senza averle preventivamente avvisate;

- presentarsi alle dette autorità due volte al giorno e ad ogni loro convocazione;

- vivere onestamente e nel rispetto delle leggi, non dare ragione di sospetti;

- non frequentare persone che abbiano subito condanne e siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza;

- non rincasare la sera più tardi delle ore 22 e non uscire la mattina prima delle ore 7, salvo in caso di necessità e non senza aver avvertito tempestivamente le autorità;

- non detenere né portare armi;
- non frequentare osterie o bettole e non partecipare a pubbliche riunioni;
- comunicare preventivamente alle autorità il numero e il nome del suo corrispondente quando desiderava effettuare o ricevere una comunicazione telefonica interurbana.

13. - L'interessato propose davanti alla Corte d'appello di Milano, un ricorso che, sprovvisto di effetto sospensivo (art. 4, 6° comma, della legge del 1956), non impedì l'esecuzione del decreto in contestazione.

Con una memoria del 10 febbraio 1975 il suo difensore, avv. Catalano, contestò la validità e la fondatezza di quest'ultima su diversi punti. All'Asinara, egli sosteneva in particolar modo, il suo cliente non poteva né trovare un lavoro né vivere con sua moglie e il loro bambino, c'era dunque contraddizione tra la motivazione e il dispositivo del decreto del 30 gennaio. Quest'ultimo, inoltre, indicava un comune inesistente, poiché l'isola in realtà costituiva una semplice frazione del comune di Porto Torres (Sardegna). L'avv. Catalano chiedeva alla Corte, in via principale, di annullare tale decreto; in via sussidiaria di limitarne la portata ad una sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno; in via ancor più sussidiaria, di scegliere un comune dell'Italia del Nord ove il ricorrente potesse lavorare, soggiornare con la sua famiglia, incontrare il suo avvocato per preparare la sua difesa per il procedimento penale e ricevere, all'occorrenza, in una clinica urologica il trattamento richiesto dal suo stato di salute.

14. - Il 12 febbraio la Corte d'appello (prima sezione penale), deliberando in via preliminare su alcune conclusioni conformi del pubblico ministero ordinò la traduzione del Guzzardi al reparto urologico dell'ospedale di Sassari (Sardegna); incaricò anche il cancelliere di assumere informazioni dai carabinieri di questa città sulla possibilità di procurarsi sull'isola dell'Asinara un alloggio per tre persone e del lavoro.

Due giorni dopo, la Procura l'invitò tuttavia a revocare o sospendere tale ordinanza. Essa sottolineava che durante la sua custodia preventiva l'interessato aveva rifiutato di sottoporsi ad accertamenti nella clinica urologica dell'Università di Milano; che secondo alcuni periti non soffriva probabilmente di alcuna malattia grave; che il suo celato scopo era quello di evadere col favore di un ricovero; che l'art. 3 della legge del 1956 non vietava di imporre a qualcuno l'obbligo di soggiorno in una data località di un comune; che la Corte di cassazione aveva rilevato ciò in due sentenze, una delle quali riguardava precisamente l'isola dell'Asinara, che era del resto « in potenza » una delle migliori località turistiche d'Italia.

Di conseguenza, la Corte decise il giorno stesso la sospensione della propria ordinanza e fissò per il 12 marzo 1975 un'altra udienza relativa all'incidente.

15. — Sempre il 14 febbraio 1975 l'ufficiale comandante l'unità di polizia giudiziaria dei carabinieri di Milano comunicò per iscritto alla Corte d'appello le seguenti indicazioni, fornite dai carabinieri di Sassari:

- per i soggiornanti all'Asinara, non esistevano che due appartamenti capaci di accogliere una famiglia; i nuclei familiari li occupavano alternativamente per periodi da trenta a sessanta giorni;
- l'isola non offriva possibilità di lavoro permanente; un'impresa assumeva per brevi periodi due soggiornanti a turno;
- le forze di polizia di stanza sul luogo erano in grado di esercitare la sorveglianza voluta.

16. — I giorni 17 e 26 febbraio 1975, l'avv. Catalano indirizzò ai giudici d'appello delle memorie in cui combatteva le affermazioni « fantasiose » della procura e domandava un complemento d'istruzione consistente in un sopralluogo. Stando alle sue affermazioni, il suo cliente si trovava fisicamente e psichicamente carcerato all'Asinara, egli vi vegetava in condizioni peggiori di quelle della sua custodia preventiva. Da parte sua in una lettera del 20 febbraio il ricorrente qualificava l'isola come un « vero campo di concentramento ».

17. — Il 12 marzo 1975, la Corte d'appello di Milano (prima sezione) rigettò il ricorso e confermò il decreto del 30 gennaio. Per ciò che riguarda la salute del Guzzardi e l'assenza di violazione dell'art. 3 della legge del 1956, essa si basa sostanzialmente sulle argomentazioni già invocate dalla procura il 14 febbraio (*supra* paragrafo 14, secondo capoverso). Essa non rilevò alcuna ragione per ritenere l'Asinara non atta a servire come luogo di soggiorno obbligato. La misura incriminata, essa sottolineò, tendeva ad allontanare l'individuo dal suo ambiente e rendere le sue relazioni con quest'ultimo meno facili. Tale esigenza relegava in secondo piano altri problemi, per esempio la mancanza di una stabile occupazione e di un alloggio adeguato per una famiglia; del resto, contraendo matrimonio il ricorrente non poteva sperare di vivere con sua moglie e suo figlio, poiché all'epoca si trovava in custodia preventiva, sotto grave accusa. I suoi precedenti penali, le sue attività criminose tra le più allarmanti da lui svolte sotto apparenza di onestà, il suo carattere violento e la sua estrema scaltrezza rivelavano in lui una spiccata pericolosità sociale. La sorveglianza di un tale individuo rivestiva sufficiente importanza per giustificare l'affievolimento di altre situazioni giuridiche soggettive che la legge prende in considerazione.

18. — Il Guzzardi ricorse in Cassazione. Con una memoria integrativa del 3 aprile 1975, il suo difensore invocò tre motivi di ricorso in virtù degli articoli 475 n. 3 e 524 nn. 1 e 3 del codice di procedura penale:

- (i) L'art. 3 della legge del 1956 non permetteva di imporre il soggiorno obbligato ad un individuo — di infliggergli dunque una

« sanzione giudiziaria » che limitava la sua libertà privata e familiare — non sull'insieme del territorio di un comune, ma in un qualunque pezzo di terra, come l'Asinara quali che fossero i metri quadrati entro i quali si doveva osservare il soggiorno. « Restrittiva e aberrante », l'interpretazione contraria della Corte d'appello disconosceva il diritto dell'uomo alla vita privata e familiare, consacrato dalla Convenzione e dalla Costituzione italiana. Se tuttavia essa riteneva di accordarvisi, la Corte di cassazione doveva investire del problema la Corte costituzionale.

(ii) Dichiarando che l'interessato non aveva bisogno di cure mediche particolari, la Corte d'appello aveva travisato i fatti.

La legge non consentiva verun affievolimento di situazioni giuridiche tutelate, volute e pretese proprio dalla legge. Quindi la Corte d'appello era incorsa in una errata applicazione della legge ritenendo che la necessità di una sorveglianza speciale giustificava tale affievolimento.

(iii) C'era infine contraddittorietà nella motivazione su diversi punti. Infatti, la Corte d'appello aveva ritenuto — senza sopralluogo — l'Asinara idonea per l'esecuzione della misura controversa, benché il ricorrente non potesse osservarvi le prescrizioni imposte dal decreto del Tribunale di Milano.

Di conseguenza, l'avv. Catalano chiedeva alla Corte di cassazione di annullare il decreto del 12 marzo 1975 dopo aver comunicato il fascicolo alla Corte costituzionale per fare constatare l'incompatibilità dell'art. 3 della legge del 1956, così come la Corte d'appello di Milano l'aveva interpretato, con l'art. 13, 4° comma e l'art. 27, 2° e 3° comma, della Costituzione.

L'art. 13 riguarda la « libertà personale ». Ai termini del suo 4° comma, « è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà ». Il 2° comma dell'art. 27 sancisce la presunzione di innocenza; secondo il terzo « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

19. — La Corte di cassazione si pronunciò il 6 ottobre 1975. Adottando le conclusioni del suo procuratore generale, essa rigettò il ricorso per infondatezza.

Per quanto riguarda il primo motivo, essa sottolineò che secondo la propria giurisprudenza costante, l'obbligo di soggiorno poteva a date condizioni, rispettate nel caso di specie, essere validamente imposto in riferimento ad una particolare località di un comune. Nello stesso modo, « l'affievolimento » e le « indubbie limitazioni » di « vari diritti dell'interessato » derivavano direttamente dall'applicazione di misure

ripetutamente riconosciute conformi alla Costituzione, segnatamente in una sentenza della Corte costituzionale del 15 giugno 1972.

Quanto al secondo motivo, essa giudicò che, date le circostanze della causa, a ragione la Corte d'appello aveva disatteso la tesi relativa allo stato di salute del Guzzardi.

Quanto al terzo, essa non rilevò alcuna contraddittorietà poiché lo scopo voluto consisteva nell'allontanare il ricorrente da Milano e dagli elementi mafiosi che vi operavano liberamente.

La Corte dichiarò inoltre manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale adotta da quest'ultimo. Anche su questo punto, il procuratore generale aveva fatto richiamo alla già citata sentenza del 15 giugno 1972; in più, egli aveva fatto menzione della natura amministrativa della determinazione del luogo.

20. - Il 14 novembre 1975, l'avv. Catalano inoltrò due istanze al Tribunale di Milano.

La prima era rivolta al presidente della seconda sezione penale in quanto giudice di sorveglianza. Lo invitava ad abolire la misura del soggiorno obbligato: rendendosi sul luogo o delegandovi una persona da lui designata, si sarebbe convinto che l'obbligo di soggiornare all'Asinara violava il diritto, la legge, la giustizia e i diritti individuali dell'uomo.

La seconda istanza invitava la seconda sezione a sostituire all'Asinara un comune dove il Guzzardi potesse lavorare, senza essere sempre a fianco di indiziati e vivere con sua moglie e suo figlio, che avevano dovuto lasciare l'isola perché la loro autorizzazione a soggiornarvi era scaduta.

L'avvocato si riferiva ad un'ordinanza del 27 ottobre 1975 relativa al ricorso di un certo Ignazio Pullarà; la Corte d'appello di Milano aveva dichiarato che era competenza del giudice di sorveglianza valutare le condizioni di vita all'Asinara.

La seconda sezione penale decise il 20 gennaio 1976. Cominciò con l'affermare che l'esecuzione della misura preventiva era di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e non del giudice di sorveglianza. Esigenze di difesa sociale, essa aggiunse, legittimavano l'isolamento che subivano le persone, estremamente pericolose, inviate all'Asinara. Tuttavia essi non esigevano né di separarle dal loro nucleo familiare né di privarle di uno stabile lavoro. Così il Tribunale, pur rigettando le due istanze, dispose di comunicare il suo provvedimento al ministero per gli interni e al questore di Sassari.

21. - Il 21 luglio 1976, il questore di Milano chiese al Tribunale della stessa città di disporre il trasferimento del Guzzardi a un comune della provincia di Ascoli Piceno, Force, in Italia continentale. Egli faceva notare che la presenza allo stesso momento all'Asinara dell'interessato e di Ignazio Pullarà, coimputato, che pure stava scontando la misura del soggiorno obbligato, rischiava di avere delle conseguenze negative sulla continuazione del processo penale e, soprattutto, sulla sicurezza nell'isola.

Il Tribunale (sezione feriale) si pronunciò in tal senso il giorno dopo per gli stessi motivi: precisò che il proprio decreto del 30 gennaio 1975 (*supra* paragrafo 12) restava immutato per il resto.

22. — Il Guzzardi è dovuto rimanere a Force fino al giorno 8 febbraio 1978, data di espirazione del termine di tre anni fissato dal citato decreto.

C) *Il soggiorno del ricorrente all'isola dell'Asinara*

1. — *Descrizione dei luoghi*

23. — L'Asinara è situata al largo dell'estremità nord-ovest della Sardegna. Di forma allungata e rilievo accidentato, misura circa 20 km nella maggiore dimensione. Se la sua superficie globale si eleva a 50 kmq, il territorio destinato ai soggiornanti obbligati non ne rappresentava che una frazione la quale non oltrepassava i 2,5 Kmq. Questa era delimitata dal mare, da alcune strade e da un cimitero; nessuna forma di sbarramento ne materializzava il contorno. Un penitenziario occupava circa i nove decimi dell'isola.

24. — Amministrativamente, essa forma parte integrante del comune di Porto Torres, cittadina costiera sarda da dove vi si arriva con un'ora di navigazione. Si può anche raggiungere l'estremità meridionale in quindici minuti se ci si imbarca a nord di Porto Torres, a Stintino. La navigazione viene interrotta in caso di grave maltempo.

25. — La principale località dell'isola, Cala d'Olica, ne accoglie quasi tutta la popolazione permanente — circa duecento anime — la quale comprende i membri del personale del penitenziario, le loro famiglie, alcuni insegnanti, un sacerdote, gli impiegati dell'ufficio delle poste e qualche commerciante.

Quanto ai soggiornanti obbligati, essi abitavano nella frazione di Cala Reale, composta essenzialmente da un ex-stabilimento sanitario e altre costruzioni tra cui una scuola, una cappella e una stazione di carabinieri ove il ricorrente doveva presentarsi due volte al giorno (*supra* paragrafo 12).

2. — *Possibilità di spostamenti*

26. — Il Governo ha sostenuto davanti alla Commissione che la circolazione all'interno di Cala Reale era libera. Secondo il Guzzardi, al contrario, un verbale del comandante dei carabinieri la restringeva ad un raggio di circa 800 m. per i soggiornanti obbligati.

27. — Questi non avevano accesso né alla zona riservata al penitenziario né a Cala d'Olica. Gli abitanti di questo paese, invece, pote-

vano venire a loro piacere a Cala Reale mentre le persone estranee — come i turisti — ne erano, in linea di principio, escluse.

28. — Era permesso ai soggiornanti di richiedere l'autorizzazione a recarsi in Sardegna o in Italia continentale per seri motivi, per esempio ricevere cure mediche, ragioni familiari o esigenze giudiziarie.

Il Governo ha affermato che questa era concessa « normalmente » dietro presentazione di documenti appropriati o dopo un'inchiesta sommaria della polizia, ma secondo l'interessato i soggiornanti avevano molte difficoltà per ottenerla; stando a lui, anche per una visita medica urgente dovevano attendere molto tempo, talvolta anche un mese. In ogni caso, durante i loro spostamenti essi restavano sotto la stretta sorveglianza dei carabinieri.

29. — A ciò si aggiungeva la possibilità di recarsi a turno per l'approvvigionamento a Porto Torres, ugualmente dopo autorizzazione e sotto sorveglianza. La frequenza delle traversate come pure il numero di coloro che vi prendevano parte si sono prestati a controversia: il Governo ha parlato di quattro persone che potevano beneficiarne ogni settimana, il Guzzardi di una sola; non gli sarebbe stata accordata la necessaria autorizzazione che dopo sei mesi.

3. — *Abitazione*

30. — I soggiornanti abitavano per la maggior parte in due edifici dell'ex-stabilimento sanitario, dalle dimensioni abbastanza grandi e che soprattutto comprendeva, pare, delle camere a uno o due letti.

Un terzo, un piccolo immobile chiamato « Pagodina », ospitava dei soggiornanti accompagnati dalle loro famiglie. Questo consisteva di due appartamenti composti ciascuno di una camera e di una cucina.

Il ricorrente visse in uno degli stabili principali o nel padiglione a seconda che si trovasse solo o con i suoi parenti. Egli non poteva uscire dalle ore 22 alle 7 salvo necessità e non senza aver avvertito tempestivamente le autorità (*supra* paragrafo 12).

31. — Queste varie costruzioni erano vecchie. Secondo il Guzzardi, il loro stato rovinoso rasentava l'inabitabilità. Secondo il Governo, al contrario, il loro stato rimase « accettabile » fino al momento in cui alcuni occupanti si abbandonarono ad atti di vandalismo, circostanza che il ricorrente non ha negato.

4. — *Assistenza medica, condizioni igieniche e sanitarie*

32. — Il medico del penitenziario assicurava il servizio sanitario a Cala Reale. Questi abitava a Cala d'Oliva, ma poteva essere chiamato per telefono ed intervenire nello spazio di una trentina di minuti.

Davanti alla Commissione il Governo ha sostenuto che a Cala Reale esisteva un'infermeria dotata di un infermiere. Il ricorrente ha contestato la presenza di quest'ultimo.

Quando i soggiornanti obbligati avevano bisogno di essere ricoverati o di consultare uno specialista, venivano mandati all'ospedale civile e nelle cliniche universitarie di Sassari. Tale trasferimento necessitava dell'accordo del tribunale competente — quello di Milano per il ricorrente (vedasi anche *infra* paragrafo 42).

33. — Il controllo delle condizioni igieniche e sanitarie a Cala Reale spettava all'ufficiale medico della provincia di Sassari. Di buon livello secondo il Governo, per il Guzzardi esse lasciavano molto a desiderare. Questi particolarmente ha denunciato la mancanza di un sistema per l'eliminazione delle immondizie (vedasi anche *infra* paragrafo 42).

5. — Presenza della famiglia

34. — I soggiornanti obbligati potevano chiedere alle autorità amministrative di autorizzare i loro parenti e raggiungerli sull'isola e ad abitarvi o nella « Pagodina » (*supra* paragrafo 30) o, se ciò non era possibile, nella camera — piuttosto stretta: 4 m su 4 — attribuita a ciascuno di loro.

Il Governo ha fatto presente davanti alla Commissione che la mancanza di acqua sull'Asinara, priva di sorgenti o acquedotto e rifornita periodicamente da navi-cisterna della marina militare, obbligava a limitare il numero delle persone ammesse ad abitarvi.

35. — Il ricorrente abitò dapprima con sua moglie e suo figlio poi, di quando in quando, con i suoi suoceri e un nipote.

Il 9 ottobre 1975, i suoi familiari ricevettero l'ordine di lasciare l'isola: la loro autorizzazione a soggiornarvi era scaduta il 18 agosto senza che egli ne avesse richiesto il rinnovo. Essi poterono tuttavia ritornarvi all'inizio di dicembre e rimasero con lui fino alla sua partenza per Force (*supra* paragrafo 20).

6. — Possibilità di culto

36. — A Cala Reale c'è una cappella. Secondo il Guzzardi essa rimaneva chiusa salvo per i servizi religiosi di Natale e Pasqua. Il Governo ha risposto che le autorità ecclesiastiche — un sacerdote abitava a Cala d'Olica — l'avrebbero aperta volentieri in qualsiasi momento se lo si fosse loro domandato, ma nessuno mai lo chiese.

37. — Il ricorrente ha addotto il fatto che il cappellano del penitenziario celebrava una messa tutte le domeniche, ma in un locale

situato al di fuori della zona ove i soggiornanti obbligati potevano circolare liberamente (*supra* paragrafo 26).

7. - *Possibilità di lavoro*

38. - Per i soggiornanti obbligati, le prospettive di assunzione si limitavano a quelle piuttosto modeste — quattro persone nel 1975, undici nel 1976 — che poteva offrire un'impresa di Cala Reale, *Massidda-Costruzioni edili*. Secondo il Governo, il Guzzardi non manifestò alcun interesse per le occasioni che gli si offrivano in questo campo. Egli ha tuttavia prodotto un attestato di Massidda da cui risulta che egli lavorò per questa società dall'ottobre 1975 al maggio 1976 e che in seguito richiese a più riprese e insistentemente un'occupazione ma invano.

8. - *Possibilità di attività culturali e ricreative*

39. - I soggiornanti obbligati potevano procurarsi libri e giornali a Porto Torres, direttamente o tramite qualcuno che vi si recasse. Avevano a disposizione un televisore secondo il ricorrente, più di uno secondo il Governo. L'esistenza di servizi collettivi di mensa e di ricreazione è stata ugualmente oggetto di controversia davanti alla Commissione.

9. - *Comunicazioni con l'esterno*

40. - Il Guzzardi doveva prima comunicare alle autorità il nome e il numero del suo corrispondente quando desiderava inoltrare o ricevere una comunicazione telefonica (*supra* paragrafo 12). La sua corrispondenza a mezzo di lettere e telegrammi, invece, non era soggetta a controllo.

10. - *Tentativi del ricorrente aventi per oggetto le condizioni di vita sull'isola*

41. - Il giorno 11 agosto 1975, il ricorrente scrisse al pretore di Porto Torres accusandosi di non aver rispettato alcuni degli obblighi che il Tribunale di Milano gli aveva imposto il 30 gennaio (*supra* paragrafo 12) e cioè procurarsi un lavoro così come una stabile dimora e di non frequentare altri soggiornanti o altri pregiudicati. Egli sottolineava che aveva cercato di conformarvisi senza successo e che il comandante dei carabinieri dell'Asinara non aveva mai sollevato alcuna obiezione malgrado l'art. 12 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 (*infra* paragrafo 51). La sua lettera restò senza seguito.

42. - Il 9 gennaio 1976, inoltre, tutti i soggiornanti obbligati indirizzarono al questore di Sassari una protesta collettiva. Essi rivendicavano:

- a) l'assegnazione a ciascuno di loro di una casa decente;
- b) l'accesso permanente per i loro parenti a Cala Reale;
- c) i mezzi per lavorare in modo da assicurare il mantenimento loro e della loro famiglia, poiché il sussidio di 45.000 o 46.000 lire versato dal ministero non bastava;
- d) l'ormeggio a Cala Reale, invece che a Porto Torres, dell'imbarcazione adibita ai loro spostamenti;
- e) il diritto di andare individualmente e almeno una volta alla settimana a Porto Torres per il rifornimento di generi alimentari;
- f) la riapertura dell'ufficio postale di Cala Reale;
- g) il miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie nelle zone abitate e dintorni;
- h) un'assistenza medica *in loco* e la possibilità di consultare rapidamente degli specialisti;
- i) un trattamento più umano da parte degli organi della questura;
- j) la manutenzione dei locali;
- k) installazione di un secondo apparecchio telefonico.

Il Governo afferma di aver preso allora provvedimenti allo scopo di soddisfare alcune di queste domande, in particolare in riferimento ai punti a), b), d) e f).

D) *Abbandono dell'Asinara come località di soggiorno obbligato*

43. - La situazione dei « soggiornanti » a Cala Reale fu anche criticata dalla stampa. L'amministrazione studiò dei rimedi, ma esitò di fronte alle spese e ai tempi necessari. Di conseguenza il ministero per gli interni decise nell'agosto 1977 di depennare l'isola dalla lista delle località di soggiorno obbligato. All'epoca il Guzzardi si trovava a Force da più di un anno; risulta pertanto da due atti del fascicolo che il suo ricorso alla Commissione era stato non senza influenza sulla decisione del ministero. Gli ultimi soggiornanti lasciarono l'Asinara il 17 novembre 1977.

II. - LEGGI APPLICATE AL RICORRENTE

44. - Il trattamento che il ricorrente lamentava si basava sulle leggi n. 1423 del 27 dicembre 1956 e n. 575 del 31 maggio 1965.

A) *La legge del 1956*

45. - La prima prevede varie misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

46. — Ai sensi del suo art. 1, essa si applica tra l'altro agli « oziosi » e ai « vagabondi abituali, validi al lavoro », a « coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti » e a coloro che, per il loro comportamento e tenore di vita, debba ritenersi, che vivano abitualmente, anche in parte, di proventi di delitti o di favoreggiamento, o che per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere.

Il questore può diffidarli; ingiunge loro di cambiare condotta avvertendoli che, in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione di cui ai successivi articoli della legge.

Secondo un rapporto del questore di Milano (*supra* paragrafo 12), il Guzzardi era stato oggetto di tale diffida il 26 settembre 1967 a Palermo, dunque molto prima dei fatti che lo indussero ad adire la Commissione.

47. — Qualora si tratti di soggetti pericolosi per la sicurezza o la moralità pubbliche e si trovino fuori del luogo della loro residenza, il questore può inoltre rimandarveli inibendo loro di ritornare nel comune da cui li allontana senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni; la trasgressione rende passibili dell'arresto da uno a sei mesi (art. 2).

48. — Quando un individuo pericoloso per la sicurezza o la moralità pubbliche non ha cambiato condotta nonostante la diffida del questore, l'art. 3 permette che gli si applichi la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, alla quale può aggiungersi, ove necessario, o il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più province o, se egli presenta una particolare pericolosità, l'obbligo del soggiorno in un determinato comune.

Queste misure sono di competenza esclusiva del tribunale del capoluogo di provincia, il quale vi provvede sulla base di una proposta motivata del questore al suo presidente (art. 4, 1° comma). Il Tribunale decide entro trenta giorni, in camera di consiglio e con decreto motivato, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato che può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore (art. 4, 2° comma).

La procura e l'interessato possono entro dieci giorni, proporre appello senza effetto sospensivo; la Corte d'appello, in camera di consiglio, provvede entro trenta giorni, con decreto motivato (art. 4, 5° e 6° comma). Contro di questo è a sua volta ammesso, alle stesse condizioni, ricorso in cassazione sul quale la Corte di cassazione provvede in camera di consiglio entro trenta giorni (art. 4, 7° comma).

49. — Qualora disponga di una delle misure di cui all'art. 3, il tribunale ne precisa la durata — non meno di un anno e non più di cinque (art. 4, 4° comma) — e determina le prescrizioni che la persona in questione deve osservare (art. 5, 1° comma).

Se si tratta, come nel caso di specie, di un individuo sottoposto a sorveglianza speciale perché sospettato di vivere con provento di reati,

gli prescrive di cercare un lavoro entro un congruo termine, di fissare la propria dimora, di farla conoscere alle autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza averle preventivamente avvisate (art. 5, 2° comma; *supra* paragrafo 12).

In ogni caso, gli prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti, di non frequentare persone che abbiano subito condanne e che sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza; di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora, salvo necessità e senza aver avvertito tempestivamente le autorità; non detenere né portare armi; non trattenersi nelle osterie o bettole; non partecipare a pubbliche riunioni (art. 5, 3° comma; cfr. anche il 4° e *supra* paragrafo 12).

Una persona sottoposta all'obbligo di soggiorno, come il Guzzardi, può inoltre vedersi imposto di non andar lontano dalla sua abitazione senza prevenire le autorità preposte alla sorveglianza, di presentarsi ad esse nei giorni indicati e alle loro convocazioni (art. 5, 5° comma, *supra* paragrafo 12). Gli si rilascia una carta di permanenza che deve portare con sé ed esibire ogni volta che la polizia glielo richiede (art. 5, 6° comma).

50. — L'esecuzione di queste varie misure spetta al questore (art. 7, 1° comma).

Su istanza dell'interessato, il provvedimento che le ha imposte può essere revocato o modificato dall'organo da cui era stato emanato, sentita l'autorità di pubblica sicurezza, quando non ne sussista più la causa (art. 7, 2° comma).

Chiunque contravviene agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, o a quelli propri del soggiorno obbligato incorre nell'arresto da tre mesi a un anno o da sei mesi a due anni, secondo i casi (art. 9, 1° e 2° comma e art. 12, 1° comma).

B) *La legge del 1965*

52. — La legge del 1965 completa questo arsenale legislativo con delle disposizioni contro la mafia. Ai termini dell'art. 1, essa si applica agli indiziati — tra cui il Guzzardi — di appartenere ad associazioni mafiose. Nei loro confronti, i procuratori della Repubblica possono anche senza preventiva diffida proporre le misure di prevenzione precedentemente esaminate; la decisione resta di competenza dei tribunali (art. 2). L'art. 5, colpisce con l'arresto da sei mesi a due anni, l'allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligato.

PROCEDURA DAVANTI ALLA COMMISSIONE

53. — Nel suo ricorso alla Commissione del 17 novembre 1975 e 30 gennaio 1976 (n. 7367/76), l'interessato lamentava « l'arbitrarietà

delle autorità italiane » che lo obbligavano a vivere non in un comune, ma su di « un pezzo di terra » dove non poteva né lavorare, né tenere permanentemente con sé la famiglia, né praticare il culto cattolico, né garantire l'istruzione di suo figlio, egli descriveva la sua situazione a Cala Reale come « la prigionia più incivile, la carcerazione più degradante e distruttiva ». Egli faceva riferimento agli articoli 3, 8 e 9 della Convenzione come pure all'art. 2 del Protocollo n. 1 e adduceva la violazione « del diritto individuale e familiare », del « diritto alla religione » e « del diritto ad una buona amministrazione della giustizia ».

54. — Nel maggio 1976, al momento della comunicazione prevista all'art. 42 § 2 b) nel suo regolamento interno, la Commissione ha chiesto al Governo di presentare, tra le altre, delle osservazioni sull'applicabilità degli articoli 5 e 6 della Convenzione. In seguito il Guzzardi ha espressamente invocato anche questi ultimi.

55. — Il 1º marzo 1977, la Commissione ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, il motivo di ricorso relativo all'art. 2 del Protocollo n. 1. Essa ha ammesso il ricorso per il resto dopo aver rigettato delle eccezioni di non esaurimento delle vie di ricorso interne formulate dal Governo.

Nel suo rapporto del 7 dicembre 1978, essa esprime il parere che c'è stata trasgressione agli obblighi di cui all'art. 5 della Convenzione (unanimità) ma non agli articoli 3 (unanimità), 8 (undici voti contro zero, con un'astensione) e 9 (unanimità) e che la procedura controversa fuoriesce all'applicabilità dell'art. 6 (unanimità).

56. — Il 4 aprile 1977, l'interessato ha introdotto un secondo ricorso (n. 7960/77) riguardo alle condizioni di vita a Force (*supra* paragrafi 21 e 22). La Commissione non l'ha unito al primo (art. 29 del regolamento interno), ma l'ha dichiarato inammissibile il 5 ottobre 1977. Essa ha contrastato, in particolare, che non c'era privazione di libertà ai sensi dell'art. 5 della Convenzione: si trattava di mere restrizioni alla libertà di circolare e di scegliere la propria residenza, consacrata dall'art. 2 del Protocollo n. 4 che l'Italia non aveva ratificato.

CONCLUSIONI PRESENTATE ALLA CORTE

57. — Con una seconda memoria (*supra* paragrafo 8), il Governo conferma le conclusioni che figurano nella prima (*supra* paragrafo 4). Esse consistono nel domandare alla Corte di

« — dichiarare inammissibile la questione sollevata dalla Commissione (di sapere se il ricorrente Guzzardi per il fatto della sua assegnazione a soggiorno obbligato nell'isola dell'Asinara sia stato privato della sua libertà) per essere mancata l'iniziativa, in tal senso della persona interessata, prescritta dall'art. 25 della Convenzione;

- nonché per il mancato previo esaurimento delle vie di ricorso interne, prescritto dall'art. 26 della Convenzione;
- dichiarare cessata la materia del contendere e perciò inutile ogni sentenza sulla domanda della Commissione;
- dichiarare che l'assegnazione del Guzzardi a soggiorno obbligato non ha costituito arresto o detenzione, o comunque, privazione di libertà, ma restrizione alla libertà di circolazione, estranea alle previsioni dell'art. 5 della Convenzione;
- dichiarare che comunque la misura preventiva applicata al Guzzardi trova la sua giustificazione nella lett. e) dell'art. 5 § 1 della Convenzione ».

DIRITTO

I. - SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO

A) *Sull'eccezione concernente l'esame d'ufficio del caso in riferimento all'art. 5 (e all'art. 6).*

58. - Il Governo rimprovera alla Commissione di avere preso in considerazione d'ufficio l'art. 5 - e l'art. 6 - a partire dal mese di maggio del 1976 (*supra* paragrafo 54). Per adirla, una « persona fisica », un' « organizzazione non governativa » o un « gruppo di privati » devono pretendersi vittime « di una violazione (...) dei diritti riconosciuti nella (...) Convenzione ». Con questi termini, l'art. 25 indicerebbe nello stesso tempo i soggetti abilitati a introdurre un ricorso e l'oggetto della procedura iniziata davanti alla Commissione e poi, all'occorrenza, davanti alla Corte: constatare l'esistenza di una trasgressione denunciata dall'interessato. Ora inizialmente il Guzzardi invocava unicamente gli articoli 3, 8 e 9 della Convenzione come pure l'art. 2 del Protocollo n. 1 (*supra* paragrafo 53). Senza dubbio la qualificazione giuridica di un atto controverso spetta al giudice, ma la Commissione avrebbe perso di vista un altro principio generale, l'obbligo di non deliberare che sui fatti indicati dall'attore. Per giungere alla conclusione di una violazione dell'art. 5, la Commissione si baserebbe su delle circostanze che l'avv. Catalano non avrebbe menzionato né nella sua prima lettera, del 17 novembre 1975, né nel formulario e nella memoria esplicativa del 30 gennaio 1976: limitazione a 2,5 Km² della zona attribuita ai soggiornanti obbligati, sorveglianza quasi permanente, impossibilità di stabilire delle relazioni sociali, durata del soggiorno obbligato. Essa dunque avrebbe ecceduto la sua competenza.

59. - Davanti alla Commissione, il Governo aveva già sostenuto una tesi analoga. Essa figurava *in nuce* nelle sue osservazioni del 3 settembre 1976 (pagina 12, 13 e 18), conseguenti alla comunicazione ufficiale del ricorso (*supra* paragrafo 54). Non dovrebbe stupire il fatto

che non l'ha sviluppata che dopo la decisione di ammissibilità del 1° marzo 1977 (memoria del giorno 8 febbraio 1978, arringa del giorno dopo e memoria del 15 marzo 1978), fino a quel momento non risultava molto chiaramente che la Commissione avrebbe esaminato, in riferimento all'art. 5 — e all'art. 6 — non tanto la misura del soggiorno obbligato in quanto tale, come sembrava credere il Governo, quanto le sue modalità di esecuzione a Cala Reale. Non si pone quindi alcun problema di decadenza (vedasi, *mutatis mutandis*, la sentenza Artico del 13 maggio 1980, serie A n. 37, pp. 13-14, § 27).

60. — Mentre il rapporto della Commissione si limitava a riassumerla (paragrafo 67, ultima linea), i delegati hanno risposto dettagliatamente all'argomentazione del Governo all'udienza del 29 gennaio 1980. La Corte aderisce essenzialmente alla loro opinione per i motivi seguenti.

61. — L'art. 25 esige che gli individui ricorrenti si pretendano vittime « di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione »; non li obbliga a precisare di quale articolo, paragrafo o comma, oppure quali diritti rivendichino.

Alla frase precisata, la Commissione ha dato un'interpretazione che corrisponde allo scopo e all'oggetto della Convenzione: essa ha fin dall'inizio introdotto nel suo regolamento interno una disposizione secondo la quale il ricorso deve indicare « per quanto possibile » — formulazione molto elastica — « la norma della Convenzione di cui si è addotta la violazione » (art. 41 § 1 dal 1955 al 1974, e poi art. 38 § 1).

Maggiore rigore porterebbe a conseguenze inique: i ricorsi « individuali » provengono, in gran maggioranza, da profani che si rivolgono alla Commissione senza l'assistenza di un giurista (sentenza Ringeisen del 16 luglio 1971, serie A n. 13, p. 38, § 92).

62. — Il Governo non contesta d'altronde alla Commissione e alla Corte il potere della qualificazione giuridica, inerente alla natura delle loro funzioni (sentenza König del 28 giugno 1978, serie A n. 27, p. 32, § 96), ma a suo parere l'interessato non aveva neppure sollevato in sostanza la questione di una lesione alla sua libertà fisica.

A sostegno di questa affermazione, esso fa principalmente riferimento alla prima lettera dell'avv. Catalano, del 17 novembre 1975, come pure al formulario e alla memoria esplicativa del 30 gennaio 1976 (*supra* paragrafo 53). Non si deve tuttavia dimenticare che l'atto introduttivo d'istanza inviato alla Commissione è frequentemente seguito da scritti complementari destinati a completarlo eliminando delle lacune o dei punti oscuri iniziali (sentenza Ringeisen precitata, pp. 37-38, § 90). La Corte rileva anche che fin dall'origine l'avv. Catalano dipingeva Cala Reale come una « minuscola superficie » « sorvegliata dalla polizia » che ne « impediva l'accesso a chiunque », un pezzo di terra dove « non abitavano che dei pregiudicati e dei poliziotti »; il suo cliente, egli aggiungeva, vi subiva « la più incivile pri-

gionia, la più degradante e distruttiva carcerazione » (e una violazione del diritto ad una buona amministrazione della giustizia). Per il Governo queste espressioni costituivano delle semplici « iperboli e metafore » usate in un contesto estraneo all'art. 5 (pagina 18 della memoria del giorno 8 febbraio 1978), ma la Corte ritiene, con la Commissione, che equivalevano a denunciare la violazione del diritto garantito da questo articolo.

63. — Il fatto, inoltre, che il Guzzardi lamentasse le sue condizioni di vita all'Asinara e non una privazione di libertà non è di un'importanza decisiva. Tale distinzione si rivela piuttosto irrealistica nella fattispecie. Spetta alla Commissione e alla Corte di esaminare rispetto all'insieme della Convenzione la situazione denunciata da un ricorrente. Nell'adempimento di questo compito, sono legittimate in particolare a dare ai fatti della causa, tali quali si ritengono accertati dai diversi elementi di cui esse siano in possesso (sentenza Irlanda contro Regno Unito del 18 gennaio 1978; serie A n. 25, p. 65, § 160) una qualificazione giuridica diversa da quella agli stessi attribuita dall'interessato.

Ora gli elementi forniti alla Commissione e alla Corte mostrano nettamente che nella fattispecie si pone un problema sul piano dell'art. 5.

B) *Sull'eccezione di non esaurimento delle vie di ricorso interne*

64. — Il Governo sostiene d'altra parte che il ricorrente non ha esaurito le vie di ricorso interne. La sua eccezione preliminare si basa sull'art. 26 della Convenzione e si divide in due parti.

65. — La prima concerne la procedura svoltasi nel 1975 fino davanti alla Corte di cassazione (*supra* paragrafi 12 a 19). All'epoca mai il Guzzardi avrebbe invocato, neppure in sostanza, il diritto consacrato dall'art. 5 della Convenzione. Egli non avrebbe affatto preteso di essere stato privato, di fatto, della sua libertà a Cala Reale; la Commissione sarebbe incorsa in errore affermando il contrario quando ha deciso sull'ammissibilità dei suoi motivi di ricorso. Del resto, la procedura prevista all'art. 4 della legge del 1956 avrebbe per solo oggetto la legittimità della misura del soggiorno obbligato, mentre la determinazione delle modalità di esecuzione sarebbe compiuta con provvedimento amministrativo di natura discrezionale e, pertanto, esulerebbe dalla competenza dell'autorità giudiziaria. Così avverrebbe, in particolare, per la determinazione del comune per il soggiorno obbligato: il giudice si limiterebbe a « dare atto » della località « indicata » dall'amministrazione, a « registrare » la scelta di quest'ultima, salvo controllarne, all'occorrenza, la regolarità. I fatti si sarebbero esattamente svolti così nel presente caso.

66. — La seconda parte dell'eccezione si riferisce alla domanda di trasferimento del 14 novembre 1975 (*supra* paragrafo 20). Senza

dubbio questa mirava a eliminare la violazione controversa, ma era ancora pendente al momento in cui il ricorrente adì la Commissione, appena tre giorni dopo. Inoltre egli l'avrebbe indirizzata ad un'autorità pure essa incompetente, il Tribunale di Milano, che l'avrebbe del resto dichiarato il 20 gennaio 1976, pur disponendo la trasmissione del testo del proprio decreto al ministro per gli interni e al questore di Sassari. Contro le sue condizioni di vita all'isola, a cominciare dalla limitatezza dello spazio disponibile, il Guzzardi non avrebbe proposto ricorsi né alle autorità amministrative competenti, né in caso essi fossero rigettati, davanti ad un organo di giurisdizione — ordinaria o amministrativa — in virtù dell'art. 113 della Costituzione.

67. — La Corte ha competenza a conoscere tali eccezioni preliminari in quanto lo Stato in causa le abbia sollevate dapprima davanti alla Commissione, in principio fin dalla stadio dell'esame iniziale sull'ammissibilità, nella misura in cui la loro natura e le circostanze vi si prestino (sentenza Artico precitata, pp. 12-14, §§ 24 e 27). Per ciascuna delle due parti dell'eccezione, essa deve accertare innanzitutto che questa condizione sia soddisfatta e che quindi il Governo non sia decaduto dal diritto di proporla.

1. — *Sulla prima parte dell'eccezione* (procedura di applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno)

a) *Sulla decadenza*

68. — Prima della decisione di ammissibilità del 1º marzo 1977 le argomentazioni del Governo non erano esattamente le stesse che esso adottò in seguito. Esso rimprovera al ricorrente di non aver contestato davanti alle autorità giudiziarie la conformità delle leggi del 1956 e 1965 ai due primi comma dell'art. 13 13 della Costituzione italiana, i quali corrisponderebbero all'art. 5 della Convenzione (osservazioni scritte del 3 settembre 1976, 27 gennaio 1977 e 21 febbraio 1977). Esso ha ripetuto questa doglianza a ulteriori riprese, in ultimo nella memoria del 15 marzo 1978 per la Commissione (pagine 17 a 19), allegata a quella del dicembre 1979 per la Corte.

69. — Quanto alla tesi riassunta *supra* al paragrafo 65, non è stata difesa dal Governo davanti alla Commissione che a partire dalle memorie e dalle arringhe dei giorni 8 febbraio, 9 febbraio e 15 marzo 1978. Nondimeno certi passaggi del formulario del 30 gennaio 1976 ed alcuni altri scritti dell'avv. Catalano avrebbero potuto indurre il Governo a credere che il ricorso attaccava la misura dell'obbligo di soggiorno in quanto tale e indirettamente le leggi del 1956 e 1965 (osservazioni del Governo del 3 settembre 1976, pp. 9 e 14; del 21 gennaio 1977, pp. 2 e 4; del 21 febbraio 1977, p. 1). La decisione di ammissibilità (« *En droit* », paragrafo 5, e punto 2 del dispositivo), e in seguito una lettera del 14 marzo 1977 indirizzata alle parti (para-

grafo 5 del rapporto) hanno mostrato che la Commissione « attribuiva un'importanza » primordiale « alle condizioni di vita » che regnavano a Cala Reale, alla « situazione denunciata » dal Guzzardi. Esse sembrano aver indotto il Governo a completare la sua argomentazione iniziale al fine di adattarla all'ottica della Commissione (vedasi, *mutatis mutandis*, *supra* il paragrafo 59). Nel presente caso questa evoluzione non si urta con le esigenze di una sana amministrazione della giustizia (sentenza Artico precitata, pp. 13-14 § 27); non c'è quindi decadenza.

b) *Sulla fondatezza dell'eccezione*

70. — Nella memoria presentata il giorno 8 febbraio 1978 alla Commissione (pp. 19, 20, 21 e 24), il Governo ha riconosciuto che il ricorrente aveva rivendicato in sostanza davanti alle autorità giurisdizionali del suo paese, per ciò che concerne le modalità di esecuzione della misura litigiosa, i diritti garantiti dagli articoli 3, 6, 8 e 9 della Convenzione. Di conseguenza, la fondatezza della prima parte dell'eccezione preliminare non richiede un esame che per la violazione addotta dell'art. 5 (sentenza De Wilde, Ooms e Versyp, precitata, p. 31, § 55).

71. — Nel gennaio 1975, all'inizio della procedura di applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno il ricorrente non poteva ancora pretendere di essere privato della sua libertà in applicazione delle leggi del 1956 e 1965: in custodia preventiva nell'ambito dell'istruttoria penale iniziata contro di lui, egli non sapeva se il Tribunale avrebbe approvato la proposta del procuratore della Repubblica e non aveva alcuna esperienza personale dell'esistenza condotta dalle persone mandate a Cala Reale (*supra* paragrafi 9, 10 e 12).

In compenso, appena giunto all'Asinara, lamentò presso la Corte d'appello le sue condizioni di vita in quest'isola, che a suo parere, non si prestava ad una esatta applicazione delle leggi del 1956 e 1965. Egli affermava di trovarvisi fisicamente e psichicamente prigioniero, di vegetarvi in condizioni peggiori di quelle della custodia preventiva. Egli qualificava perfino Cala Reale come « un vero campo di concentramento ». Richiedendo un sopralluogo, egli domandava alla Corte di annullare il decreto pronunciato in primo grado il 30 gennaio 1975; in via sussidiaria, di limitarlo ad una sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno; in via ancor più sussidiaria, di ordinare il suo trasferimento in un comune dell'Italia settentrionale (*supra* paragrafi 13 e 16).

La Corte d'appello rigettò il ricorso il 12 marzo 1975. Essa non trovava una valida ragione per ritenere l'Asinara inadatta ad essere utilizzata come località di soggiorno obbligato. La misura incriminata, essa sottolineò, mirava ad allontanare il ricorrente dal suo ambiente e rendere difficili i suoi collegamenti con il medesimo. Tale esigenza relegava in secondo ordine altri problemi. La sorveglianza di un individuo pericoloso come il ricorrente era sì importante da giustificare

l'affievolimento di altre situazioni giuridiche soggettive che la legge prende in considerazione (*supra* paragrafo 17).

Il Guzzardi adì allora la Corte di cassazione. Con memoria del 3 aprile 1975 (*supra* paragrafo 18), egli chiese, in particolare, di constatare, eventualmente dopo aver rimesso la questione alla Corte costituzionale, che l'art. 3 della legge del 1956 e in ogni caso la Costituzione non permettevano di disporre il soggiorno obbligato in un pezzo di terra qualunque, pur piccolo che fosse, come l'Asinara.

Dall'insieme di questi elementi, la Corte deduce, come la Commissione, che il ricorrente ha sollevato in sostanza nell'ordine giuridico del suo paese la questione di una lesione alla sua libertà fisica.

72. – Il Governo si oppone alla nozione di ricorso esercitato « in sostanza »: « estremamente equivoca », essa renderebbe « vana » la tutela assicurata agli Stati dall'art. 26 della Convenzione poiché essa finirebbe per « sconvolgere » delle regole fondamentali di procedura interna; essa indicherebbe « un ectoplasma di rimedi » estraneo al diritto italiano (pp. 9 a 12, 14, 18 e 19 della precitata memoria del 15 marzo 1978).

La Corte non condivide questa opinione. Spetta certamente a ciascuno Stato contraente di creare autorità giurisdizionali appropriate, di definirne la competenza e di fissare le condizioni per adirle. Tuttavia l'art. 26, che fa rinvio ai « principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti », deve essere applicato con una certa elasticità e senza formalismo eccessivo (sentenza Stogmuller del 10 novembre 1969, serie A n. 9, p. 42, § 11; precitata sentenza Ringeisen, pp. 37-38 §§ 89 e 92; sentenza Deweer del 27 febbraio 1980, serie A n. 35, p. 17, § 29 *in fine*; decisione della Commissione in data 11 gennaio 1961, sulla ricevibilità del ricorso n. 788/60, Austria contro Italia, Annuario della Convenzione, vol. 4, pp. 171-177).

Ora, il Guzzardi ha denunciato in appello e in cassazione una serie di fattori che, sommati, potevano secondo la Corte passare per una privazione di libertà. In verità, egli non si basava in termini espressi sull'art. 5 della Convenzione; egli si limitava a menzionare quest'ultima nel suo insieme, nel contesto generale delle condizioni di vita a Cala Reale. Un riferimento più preciso non era tuttavia necessario nella fattispecie: non era questo l'unico mezzo per raggiungere lo scopo voluto. Davanti ai suoi giudici, il ricorrente ha addotto delle argomentazioni di natura tale da dimostrare che, a causa delle modalità di applicazione della legge del 1956 nei suoi confronti, le misure limitative di libertà autorizzate dalla stessa si trasformavano in una vera privazione di libertà, subita in una località che egli arrivava a definire come un campo di concentramento dove era prigioniero. Egli ha dunque tratto dalla legislazione italiana delle eccezioni che secondo la Corte equivalevano a denunciare la violazione del diritto consacrato dall'art. 5 della Convenzione (*supra* paragrafo 71). Egli ha così offerto, alle autorità giurisdizionali del proprio paese, in particolare alla Corte d'appello, l'occasione che l'art. 26 ha per scopo di disporre in principio per gli Stati contraenti: riparare le trasgressioni addotte contro di essi

(sentenza De Wilde, Ooms e Versyp del 18 giugno 1971, serie A n. 12, p. 19, § 50; sentenza Airey del 9 ottobre 1979, serie A n. 32, p. 10, § 18). Se il suo ricorso non ha avuto esito positivo, in mancanza della possibilità di porre l'accento sul problema della privazione di libertà con tutta la chiarezza desiderabile, ciò è senza dubbio a causa dei limiti della competenza della Corte di cassazione: giudice di diritto, essa non poteva conoscere in fatto la situazione esistente all'Asinara, né trovare nella decisione della Corte d'appello lo spunto per pronunciarsi sull'esistenza di uno stato di detenzione incompatibile con la legislazione italiana, di cui la Convenzione forma parte integrante.

73. — Il Governo sostiene ancora che in ogni modo il Guzzardi avrebbe presentato questa argomentazione ad autorità giurisdizionali incompetenti ad accoglierla.

Risulta tuttavia dagli atti del fascicolo, che non lontane dal dichiarare la loro incompetenza, Corte d'appello e Corte di cassazione hanno esaminato nel merito le eccezioni sollevate davanti ad esse. Non senza aver incaricato la sua cancelleria di assumere informazioni presso i carabinieri di Sassari, la Corte d'appello ha ritenuto che né le condizioni di salute del ricorrente né alcun altro serio motivo rendevano l'Asinara inadatta a essere utilizzata come località di soggiorno obbligato; essa ha spiegato dettagliatamente perché un « affievolimento di situazioni soggettive che la legge prende in considerazione » si giustificasse nel presente caso (*supra* paragrafi 14, 15 e 17). Quanto alla Corte di cassazione, adottando la requisitoria della procura generale, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e animmissibile (*supra* paragrafo 19).

Secondo i delegati della Commissione, malgrado il suo carattere di provvedimento amministrativo, la designazione del comune di soggiorno obbligato emana dai tribunali, benché si pronuncino di solito sulla base di proposte del ministero per gli interni. Stando al Governo, invece i giudici, in materia, si limitano a registrare la scelta dell'amministrazione, salvo a controllarne la legittimità. Comunque sia, una irregolarità può derivare dalle condizioni di fatto esistenti nella località indicata dalla polizia: Guzzardi adduce che così avveniva nel suo caso.

Del resto, se la Corte d'appello e la Corte di cassazione realmente non avevano il potere di escludere l'Asinara in nome del rispetto della libertà fisica del ricorrente, ne deriverebbe soltanto, e i delegati della Commissione l'hanno a giusto titolo sottolineato, che i ricorsi introdotti davanti ad essi non entrerebbero in considerazione ai fini dell'art. 26. Il Governo, inoltre, non ha indicato con sufficiente chiarezza alcuna via legale che si offrisse in materia al Guzzardi. Nulla in riguardo si può dunque rimproverare al ricorrente.

74. — La prima parte dell'eccezione di inammissibilità non si rivela dunque fondata.

2. — Sulla seconda parte dell'eccezione (istanza di trasferimento)

75. Ci si potrebbe domandare se, dopo che la procedura relativa alla misura litigiosa si concluse con la sentenza del 6 ottobre 1975,

il ricorrente doveva ancora richiedere il suo trasferimento per conformarsi all'art. 26. La Corte ha cionondimeno preso in esame anche la seconda parte dell'eccezione (*supra* paragrafo 66).

a) *Sulla decadenza*

76. - Fin dall'inizio, il Governo ha fatto valere che il ricorrente aveva adito la Commissione prematuramente, in quanto non aveva atteso il risultato dell'istanza da lui presentata il 14 novembre 1975 al Tribunale di Milano (osservazioni del 3 settembre 1976, del 21 gennaio 1977 e del 21 febbraio 1977). Gli rimproverava per di più di non aver impugnato in appello, e poi se necessario in cassazione, l'ordinanza del medesimo tribunale del 20 gennaio 1976 (*ibidem*). A questa doglianza, abbandonata in seguito, il Governo ne ha aggiunto un'altra nella memoria del 21 febbraio 1977, anteriore alla chiusura dell'esame iniziale dell'ammissibilità (1° marzo 1977): esso ha adottato, come ora davanti alla Corte, che tale istanza era rivolta ad un'autorità incompetente. La seconda parte della sua eccezione preliminare non è quindi incorsa in decadenza.

b) *Sulla fondatezza*

77. - Rispetto all'art. 26 della Convenzione, poco importa che la prima lettera dell'avv. Catalano (17 novembre 1975) abbia preceduto di qualche settimana l'ordinanza del Tribunale di Milano (20 gennaio 1976): quest'ultimo aveva già deciso quando la Commissione ha registrato il ricorso (2 febbraio 1976) e, *a fortiori*, quando l'ha ammesso (cfr., *mutatis mutandis*, la sentenza Ringeisen precitata, pp. 36-38, §§ 85-93).

78. - La Corte non aderisce neppure alla tesi dell'incompetenza del Tribunale. Il 14 novembre 1975, il Guzzardi aveva presentato due istanze distinte. Con la prima, destinata al presidente del Tribunale di Milano in qualità di magistrato di sorveglianza, chiedeva la revoca della misura dell'obbligo di soggiorno; con la seconda invitava la seconda sezione, organo collegiale, a sostituire l'Asinara con un comune che rispondesse a date esigenze. Il Tribunale decise su entrambe con un'unica ordinanza il 20 gennaio 1976. Esso premise, contrariamente ad un decreto della Corte d'appello di Milano (27 ottobre 1975) che l'esecuzione delle misure di prevenzione era di competenza. Non si limitò a ciò e non dichiarò la sua incompetenza: imperativi di difesa sociale, aggiunse, legittimavano il particolare isolamento che subivano i soggiornanti a Cala Reale. È apparentemente per questo motivo di merito che esso respinse le istanze, non senza lasciare intendere che era opportuno migliorare le condizioni di vita del ricorrente e disponendo di comunicare una copia del suo provvedimento al ministro per gli esteri e al questore di Sassari (*supra* paragrafo 20).

Del resto, il 22 luglio 1976, la stessa autorità giurisdizionale ordinò il trasferimento del Guzzardi a Force come il questore di Milano aveva proposto il giorno precedente (*supra* paragrafo 21).

79. — Pertanto, il Governo non ha accertato che il ricorrente avrebbe dovuto richiedere il mutamento del luogo di soggiorno obbligato — o lamentare la sua situazione all'Asinara — presso le autorità amministrative piuttosto che giudiziarie, salvo rivolgersi a un'autorità giurisdizionale ordinaria o amministrativa in caso di fallimento dei suoi tentativi. Non ha potuto citare alcun precedente a sostegno delle sue affermazioni (resoconto dell'udienza del 29 gennaio 1980: risposta alle domande n. 2 e 4 della Corte — cfr. la precitata sentenza Deweer, p. 18, § 32).

80. — La Corte rileva del resto che in numerose ipotesi, la legislazione degli Stati contraenti permette all'individuo di richiedere, valendosi o no di nuove circostanze, la revoca o la riduzione di una decisione in vigore, anche giudiziaria senza che la forza di cosa giudicata vi si opponga. Se esigessero tali iniziative, per loro natura ripetibili all'infinito, l'art. 26 rischierebbe di creare un ostacolo permanente a che la Commissione sia adita; i delegati di quest'ultima l'hanno consapevolmente sottolineato.

81. — Neppure la seconda parte dell'eccezione è quindi fondata.

C) *Sull'eccezione concernente la cessazione della materia del contendere*

82. — Guzzardi lasciò Cala Reale per Force il 22 luglio 1976, prima che la Commissione avesse redatto il suo rapporto (7 dicembre 1978) e perfino ammesso il ricorso (1° marzo 1977) e dal novembre 1977 l'Asinara non è più utilizzata come località di soggiorno obbligato (*supra* paragrafi 21 e 43). Secondo il Governo, il giudizio ha perso il suo oggetto: il ricorrente avrebbe raggiunto lo scopo che perseguiva richiedendo il suo trasferimento il 14 novembre 1975 (*supra* paragrafo 20) e rivolgendosi alla Commissione; una sentenza della Corte non potrebbe accordargli nulla di più, dato che le condizioni per l'applicazione dell'art. 50 non sarebbero soddisfatte.

83. — Non si pone qui alcun problema di decadenza, poiché tanto prima che dopo il 1° marzo 1977 il Governo aveva sollevato la questione davanti alla Commissione. Quest'ultima non si è pronunciata (decisione di ammissibilità, sotto « *Argumentatio des parties* », §§ 1-A, V-1 *in fine* e VI-1 *in fine*; rapporto, paragrafo 67).

84. — Senza invitare espressamente la Corte a cancellare il caso dal ruolo, il Governo richiama la sentenza De Becker, del 27 marzo

1962, che adottava questa soluzione (Serie A n. 4). Conviene quindi prendere in considerazione l'art. 47 del regolamento, il cui dettato è in vigore dal 27 agosto 1974, che disciplina tale materia.

85. — Il paragrafo 1 concerne un'ipotesi estranea al caso in esame, la rinuncia di uno Stato (sentenza Deweer precitata, p. 19, § 36).

Il paragrafo 2 prevede, sotto riserva del paragrafo 3, che la Corte può cancellare dal ruolo « un caso portato davanti ad essa dalla Commissione » se « riceve comunicazione di una regolamentazione amichevole, di una transazione o di un altro fatto avente natura tale da fornire una soluzione della controversia ». Non si potrebbe parlare in tale circostanza di regolamentazione amichevole, né di una transazione in mancanza di accordo, formale o no, tra Governo e ricorrente (*ibidem*, p. 19, § 37). Resta a vedere se ci si trova in presenza di « un altro fatto avente natura tale da fornire una soluzione della controversia ».

Come i delegati della Commissione l'hanno richiamato al momento delle udienze, la procedura organizzata dalla Convenzione è frequentemente a carattere dichiarativo. La Commissione e la Corte poi hanno preso in esame parecchie violazioni addotte — istantanee o continuate — che risalgono per intero ad un periodo anteriore all'inizio della procedura (casi Delcourt, Tyrer, Schiesser, Deweer, ecc.) che erano cessate durante quest'ultima (casi Lawless, Wemhoff, Neumeister, Stogmuller, Matznetter, Ringeise, De Wilde, Ooms e Versyp, Golder, Sunday Times, ecc.), nondimeno la Corte si è pronunciata su di esse.

Nella fattispecie, la situazione incriminata è durata dal giorno 8 febbraio 1975 al 22 luglio 1976 e il Governo nega che essa abbia violato la Convenzione. Il Tribunale di Milano si basava del resto unicamente sulle esigenze di una buona amministrazione della giustizia penale e della sicurezza nell'isola quando dispose il 22 luglio 1976, di inviare il ricorrente a Force (*supra* paragrafo 21); non faceva menzione delle doglianze di questi (cfr. la sentenza Luedicke, Belkacem e Koc del 28 novembre 1978, serie A n. 29, p. 15, § 36). Tra le parti sussiste di conseguenza una divergenza di opinioni che una sentenza della Corte servirà a risolvere. Per di più, il Guzzardi sostiene di aver diritto a un'equa soddisfazione a titolo dell'art. 50 (osservazioni scritte del giorno 8 novembre 1976, p. 7; del giorno 11 gennaio 1980, p. 4; del 29 aprile 1980, p. 2); se la Corte accerta una infrazione delle esigenze della Convenzione, le spetterà di pronunciarsi su questa pretesa. La « controversia » non ha pertanto avuto una « soluzione ».

86. — Le sentenze della Corte servono anche « a chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme della Convenzione e a contribuire in questo modo al rispetto (...) degli obblighi (...) assunti » dagli Stati contraenti (sentenza Irlanda contro Regno Unito, precitata, p. 62, § 154, a proposito di un punto non contestato tuttavia dallo Stato convenuto). Il presente caso solleva in particolar modo riguardo all'art. 5, delle questioni di interpretazione importanti abbastanza da meritare una risposta. Anche per questa ragione la Corte non considera la controversia come priva d'oggetto.

II. - MERITO

A) Osservazione preliminare

87. - Il Governo sottolinea che gravi minacce pesano oggi giorno sull'ordine pubblico in Italia; esse derivano essenzialmente dal terrorismo politico e dalla mafia.

88. - Senza dimenticare il contesto generale del caso, la Corte ricorda che in una fattispecie che trae la sua origine da un ricorso individuale, essa deve limitarsi per quanto possibile a esaminare i problemi posti dal caso concreto di cui è stata investita. Le spetta dunque di valutare rispetto alla Convenzione non le leggi del 1956 e 1965 in quanto tali, del resto non impugnate nel loro fondamento dal ricorrente, ma il modo in cui sono state a lui applicate all'occorrenza, le condizioni nelle quali ha abitato all'Asinara dal giorno 8 febbraio 1975 al 22 luglio 1976 (sentenza Deweer precitata, p. 21, § 40, sentenza Schiesser del 4 dicembre 1979, Serie A n. 34, p. 14, § 32 ecc.; cfr. la sentenza Irlanda contro Regno Unito, precitata, p. 60, § 149).

B) Sulla violazione dell'art. 5 § 1 addotta

89. - L'art. 5 § 1 della Convenzione recita:

« Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge;

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;

e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione legali di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione ».

1. — *Sull'esistenza di una privazione di libertà nella fattispecie*

90. — La Commissione esprime il parere che il ricorrente ha subito all'Asinara una privazione di libertà ai sensi dell'articolo suddetto; essa attribuisce particolare importanza alla limitatezza del territorio dove egli era confinato, alla sorveglianza quasi permanente esercitata su di lui, all'impossibilità pressoché completa in cui si trovava di stabilire relazioni sociali e alla durata del suo soggiorno obbligato a Cala Reale (paragrafi 94-99 del rapporto).

91. — Il Governo nega l'esattezza di questa tesi. Gli elementi sopra elencati non sarebbero sufficienti a rendere la situazione delle persone inviate in soggiorno obbligato sull'isola paragonabile a quella dei detenuti tale quale è prevista dalla legislazione italiana; esisterebbe una serie di differenze fondamentali che la Commissione avrebbe a torto trascurato. La qualità di uomo libero si caratterizzerebbe non tanto per la vastità dello spazio disponibile quanto per il modo di utilizzarlo; numerosi comuni italiani o esteri avrebbero una superficie inferiore a 2,5 kmq. Il ricorrente poteva uscire da casa sua e farvi ritorno a suo piacere tra le ore 7 e 22. Sua moglie e suo figlio hanno convissuto con lui durante quattordici dei sedici mesi circa che egli ha trascorso all'Asinara: egli avrebbe beneficiato dell'inviolabilità del suo domicilio e dell'intimità della sua vita familiare, diritti che la Convenzione garantirebbe solo agli uomini liberi. Anche per ciò che attiene alle relazioni sociali, egli avrebbe goduto di un trattamento molto più favorevole di quello di un prigioniero: gli era lecito incontrare, nel perimetro di Cala Reale, i componenti della piccola comunità di uomini liberi — circa duecento anime — residenti sull'isola, particolarmente a Cala d'Olive; di andare in Sardegna o sul continente su autorizzazione; di avere una corrispondenza con lettere o telegrammi senza controllo alcuno; di telefonare, salvo comunicare ai carabinieri il nome e il numero del suo interlocutore. Quanto alla sorveglianza di cui si duole, essa avrebbe costituito la ragione essenziale del provvedimento adottato a suo carico. Infine il fatto che passarono più di sedici mesi prima del suo trasferimento a Force non sarebbe di per sé stesso di alcuna importanza (paragrafo 7 della memoria del dicembre 1979 e arringa del 29 gennaio 1980).

92. — La Corte ricorda che nel sancire il « diritto alle libertà », il paragrafo 1 dell'art. 5 ha di mira la libertà fisica della persona; esso ha per scopo di assicurare che nessuno ne sia privato arbitrariamente come lo hanno rilevato le parti, non concerne soltanto le semplici limitazioni alla libertà di circolazione; queste sono disciplinate dall'art. 2 del Protocollo n. 4 che l'Italia non ha ratificato. Per stabilire se un individuo è « privato della sua libertà » ai sensi dell'art. 5, si deve partire dalla sua situazione concreta e considerare un insieme di criteri come il genere, la durata, gli effetti e le modalità della misura in esame

(sentenza Engel e altri, del giorno 8 giugno 1976, serie A n. 22, p. 24, §§ 58-59).

93. - Tra privazione e limitazione di libertà, non c'è pertanto che una differenza di grado o di intensità, non di natura o di essenza. La classificazione nell'una o nell'altra di queste categorie si rivela talvolta difficile, perché in certi casi limite, si tratta di una pura questione di apprezzamento, ma la Corte non potrebbe eludere una scelta da cui dipende l'applicabilità o non dell'art. 5.

94. - Tale quale istituita dalla legge del 1956 (*supra* paragrafi 48-49), la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un dato comune, non incorre per sé stessa nella previsione di questo articolo. La Commissione lo riconosce: essa ha concentrato la sua attenzione sulla « situazione concreta » del Guzzardi a Cala Reale (paragrafi 5, 94, 99 ecc. del rapporto) e fatto presente di aver dichiarato inammissibile, il 5 ottobre 1977, il ricorso n. 7960/77 da questi introdotto contro le sue condizioni di vita a Force (paragrafo 93 del rapporto e *supra* paragrafo 56).

Da ciò non deriva che una « privazione di libertà » non possa mai risultare dalle modalità di esecuzione come di tale misura, le quali sole richiedono un esame nella presente fattispecie (*supra* paragrafo 88).

95. - L'argomentazione del Governo non manca di peso. Essa dimostra con molta chiarezza quanto ampia sia la differenza tra il regime che il ricorrente ha subito all'Asinara e una detenzione classica in carcere o gli arresti di rigore inflitti a un militare (sentenza Engel e altri, precitata, p. 26, § 63). Esistono tuttavia molte altre forme di privazione di libertà. L'evoluzione delle norme giuridiche e del pensiero tende ad accrescerne la diversità: ora, la Convenzione è interpretata alla luce delle concezioni che prevalgono attualmente nei Paesi democratici (vedasi in particolare la sentenza Tyrer, del 25 aprile 1978, serie A n. 26, pp. 15-16, § 31).

Benché lo spazio a disposizione del ricorrente superasse abbondantemente le dimensioni di una cella e nessun sbarramento materiale lo circondasse, pure esso non copriva che una piccola parte di un'isola difficilmente accessibile, il cui territorio era occupato per i nove decimi circa da un penitenziario. Il Guzzardi abitava in una parte della frazione di Cala Reale, che consisteva essenzialmente degli edifici, vecchi, in rovina perfino, di un ex-stabilimento sanitario, una stazione di carabinieri, una scuola ed una cappella. Egli vi viveva circondato soprattutto da individui soggetti alla stessa misura e da carabinieri. Pressoché tutta la popolazione permanente dell'Asinara abitava a Cala d'Olive, dove egli non poteva recarsi, e la medesima non profittava apparentemente mai del diritto di andare a Cala Reale. Perciò, gli si offrivano poche occasioni di contatti sociali all'infuori dei suoi parenti, degli altri soggiornanti e del personale di sorveglianza. La sorveglianza esercitata era stretta e quasi permanente. Il ricorrente, per esempio,

non poteva uscire di casa tra le ore 22 e le ore 7 senza avvertirne tempestivamente le autorità. Doveva presentarsi a queste ultime due volte al giorno e indicare il nome e il numero delle persone con cui intendeva comunicare quando voleva telefonare. Aveva bisogno dell'autorizzazione delle autorità per ciascuno dei suoi spostamenti in Sardegna o sul continente, spostamenti che furono rari e si svolsero anch'essi, naturalmente, sotto stretto controllo dei carabinieri. Egli rischiava la pena dell'arresto se avesse trasgredito una di queste prescrizioni. Infine, tra il suo arrivo a Cala Reale e la sua partenza per Force passarono più di sedici mesi (*supra* paragrafi 11, 12, 21, 23-42, e 51).

Nessuno di questi fattori permette senza alcun dubbio di parlare di « privazione di libertà » se lo si considera isolatamente, ma sommati e combinati, essi sollevano un serio problema di qualificazione in riferimento all'art. 5. Il trattamento incriminato assomiglia per certi aspetti all'internamento in una « prigione aperta » o l'assegnazione a un'unità disciplinare (sentenza Engel e altri, precitata, p. 26, § 64). Il Tribunale di Milano aveva lasciato capire, il 20 gennaio 1976, che non lo considerava soddisfacente. L'amministrazione pure ebbe dei dubbi visto che ne studiò dei rimedi; poichè esitava di fronte alle spese e ai tempi necessari, il ministero per gli interni decise, nell'agosto 1977, di eliminare l'Asinara dall'elenco dei luoghi di soggiorno obbligato (*supra* paragrafi 20 e 43). Due telegrammi del ministro al questore di Milano, in data 19 e 23 agosto 1977, a soggetto di un certo Alberti Gerlando, provano che il ricorso 7367/76 non era estraneo a questa decisione benché il Guzzardi avesse già lasciato Cala Reale; il Governo ha aggiunto questi telegrammi alla memoria del maggio 1980. Risulta quindi da diversi atti del fascicolo che l'isola non si prestava ad una corretta applicazione delle leggi del 1956 e 1965. Lo Stato italiano l'ha infine riconosciuto.

Tutto considerato, la Corte ritiene che il presente caso si pone nella categoria delle privazioni di libertà.

2. — *Sulla compatibilità delle privazioni di libertà constatata nella fattispecie con il paragrafo 1 dell'art. 5*

96. — Resta da sapere se ci si trova in una delle ipotesi tassativamente enumerate dalla Convenzione al suo art. 5 § 1 (sentenza Winterwerp del 24 ottobre 1979, serie A n. 33, p. 16, § 37), in cui gli Stati contraenti si riservano di arrestare o detenere un individuo.

a) *Alinea e) dell'art. 5 § 1 (invocato dal Governo)*

97. — Il Governo si appoggia, in via sussidiaria, sull'alinea e) dell'art. 5 § 1: i mafiosi, come è il caso del ricorrente, sarebbero dei « vagabondi » e « qualcosa di più » (paragrafo 8 della memoria del dicembre 1979 e arringa del 29 gennaio 1980). Al n. 1 dell'art. 1, la legge

del 1956 menziona « gli oziosi e i vagabondi, validi al lavoro », nozione che la Corte costituzionale ha precisato con la sentenza n. 23 del 23 marzo 1964. L'adozione di misure di sicurezza limitative, o anche privative, della libertà del « vagabondo » sarebbe giustificata, secondo la Convenzione e l'ordinamento giuridico italiano, meno dalla mancanza di domicilio stabile che dall'assenza di attività lavorativa palese, e di conseguenza, dall'impossibilità di accertare la fonte dei mezzi di sussistenza. Nel decreto del 30 gennaio 1975 (*supra*, paragrafo 12), il Tribunale avrebbe constatato la presenza di questo elemento di pericolo. Esso avrebbe anche e soprattutto rilevato il pericolo, ben più grave, risultante dai rapporti del ricorrente con associazioni mafiose, che operano nel settore dei rapimenti a fine di estorsione. Secondo il Governo, uno strumento internazionale non poteva avere di mira il fenomeno tipicamente italiano della mafia, ma si arriverebbe ad un'assurdità se si pensasse che l'art. 5 § e) autorizza la privazione di libertà dei vagabondi e non dei presunti mafiosi.

98. — La Corte aderisce all'opinione, contraria, della Commissione (paragrafo 104 del rapporto e arringhe del 29 gennaio 1980).

Né il questore di Milano nel rapporto del 23 novembre 1974, né il procuratore della Repubblica nella proposta del 30 gennaio 1975 (*supra* paragrafo 12), né la Corte d'appello nella sentenza del 12 marzo 1975 facevano riferimento al n. 1 dell'art. 1 della legge del 1956. Non si basavano su di essa se non in relazione con quella del 1965, relativa agli individui indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose (*supra* paragrafo 52). Per di più essi non descrivevano né dipingevano in alcun modo il Guzzardi come un vagabondo. Certamente notavano, incidentalmente, che aleggiavano seri dubbi sulla veridicità del mestiere di muratore che pretendeva esercitare, ma insistevano ben di più sui suoi precedenti, le sue attività illecite, i suoi contatti con pregiudicati e più ancora sui suoi legami con la mafia. Il questore indicava anche che « queste manifestazioni criminose non avevano una causa giustificativa in uno stato di indigenza ovvero di ozio o di vagabondaggio ».

Del resto il genere di vita del ricorrente all'epoca, tale quale risulta dagli atti del fascicolo, non collima in alcun modo con l'accezione normale del termine « vagabondo », da utilizzarsi nel contesto della Convenzione (sentenza De Wilde, Ooms e Versyp, precitata, p. 37, § 68; cfr., per il sostantivo « alienato », la sentenza Winterwerp precitata p. 17, § 38). Benché lo neghi, il Governo ragiona insomma *a fortiori*; all'udienza del 9 febbraio 1978 davanti alla Commissione, il suo agente aveva qualificato l'interessato come « vagabondo nel senso largo dell'espressione », « vagabondo ricco » (p. 61 del resoconto). Ora le deroghe che l'art. 5 § 1 dispone richiedono un'interpretazione restrittiva (caso Winterwerp, precitato, p. 16 § 37).

La tesi del Governo si scontra ad un'altra obiezione. Oltre i vagabondi, l'alinea e) prende in considerazione gli alcolizzati e i tossicomani. Se la Convenzione permette di privare della libertà queste persone, tutte socialmente disadattate, non è per l'unica ragione che si debba ritenerle come talvolta pericolose per la sicurezza pubblica,

ma anche perché l'internamento è necessario nel loro interesse. Dal fatto che l'art. 5 autorizza la detenzione dei vagabondi non si potrebbe dunque dedurre che gli stessi motivi, perfino dei più validi, si applichino a chiunque può considerarsi ancora più pericoloso.

b) *Altri alinea dell'art. 5 § 1* (non invocati dal Governo)

99. — La Corte ha parimenti esaminato la questione in riferimento agli altri alinea dell'art. 5 § 1, non invocati dal Governo.

100. — L'obbligo del soggiorno imposto al Guzzardi non era una pena volta a reprimere una trasgressione concreta, ma una misura preventiva decisa sulla base di indizi che rivelavano una tendenza a delinquere (*supra* paragrafi 9 e 12). Se ne deve arguire, secondo la Commissione, che in riferimento all'alinea a) essa non aveva il carattere di una detenzione « dopo condanna da parte di un tribunale competente » (paragrafo 102 del rapporto).

Secondo la Corte, il raffronto dell'art. 5 § 1 a) con gli articoli 6 § 2 e 7 § 1 dimostra che ai fini della Convenzione non ci potrebbe essere « condanna » senza l'accertamento legale di un'infrazione — penale o all'occorrenza disciplinare (sentenza Engel e altri, precitata, p. 27, § 68). Inoltre, utilizzare questo termine per una misura di prevenzione o di sicurezza non si accorderebbe né con il principio dell'interpretazione restrittiva, da osservarsi in questa materia, (*supra* paragrafo 98) né con il testo inglese dell'alinea perché « *conviction* » implica una dichiarazione di colpevolezza.

La Corte giunge così allo stesso risultato della Commissione.

101. — La privazione di libertà litigiosa non rientra neppure nell'ipotesi dell'alinea b).

Certo, nel sistema della legge del 1956 una diffida precede le decisioni giudiziarie e queste sanzionano in un certo senso la trasgressione, ma questa non è necessaria se si ricorre, come nel presente caso, alla legge del 1965; c'è di più, essa è ammessa dal questore e, quindi, non costituisce « un provvedimento adottato dal tribunale » (*supra* paragrafi 46 e 52).

Quanto alla frase « garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge », essa concerne solo le ipotesi in cui la legge autorizza la detenzione di un individuo per obbligarlo ad adempiere un obbligo « specifico e concreto » che ha trascurato di assolvere (sentenza Engel e altri, precitata p. 28 § 69). Le leggi del 1956 e 1965, la Commissione consapevolmente l'ha sottolineato, impongono degli obblighi generali (paragrafo 103 del rapporto).

102. — Il ricorrente non si trovava neppure in una delle situazioni di cui all'alinea c).

Senza dubbio esistevano « delle ragioni plausibili per sospettar(lo) (di un) reato » ed egli era sotto accusa durante il suo soggiorno all'Asi-

nara, ma le decisioni del Tribunale (30 gennaio 1975), della Corte d'appello (12 marzo 1975) e della Corte di cassazione (6 ottobre 1975) erano giuridicamente estranee all'istruttoria pendente a suo carico: esse si fondavano sulle leggi del 1956 e 1965 la cui applicazione è indipendente da un'imputazione e non dispongono la traduzione in seguito » dinanzi all'autorità giudiziaria competente » (*supra* paragrafi 9, 11, 12, 17, 19, 21 e 45-52 e 94). La custodia preventiva era terminata il giorno 8 febbraio 1975, allo scadere del termine di due anni stabilito dall'art. 272, 1° comma, n. 2 del codice di procedura penale (*supra* paragrafo 10). Se si fosse cercato di prolungarla per via traversa con le dette leggi, come ha insinuato il ricorrente senza provarlo (paragrafo 73 *in fine* del rapporto), essa non sarebbe stata « regolare »; se questo aggettivo non figura nel testo francese dell'alinea c), che è in contrasto su questo punto con gli alinea a), b), d), e) e f), la versione inglese ne impiega l'equivalente (*lawful*) e l'idea che esprime domina l'insieme dell'art. 5 § 1 (sentenza Winterwerp, precitata, pp. 17-18, §§ 39-40). Dei problemi avrebbero potuto porsi per di più in riferimento al paragrafo 3 dell'art. 5, con il quale il paragrafo 1 c) forma un tutt'uno (sentenza Irlanda contro Regno Unito, precitata, p. 75, § 199), e anche in riferimento all'art. 18.

Di primo acchitto, la misura incriminata sembrerebbe ispirata piuttosto da « motivi fondati per ritenere necessario di impedire » al Guzzardi « di commettere un reato » se non « di fuggire dopo averlo commesso ». Nondimeno, anche la sua « regolarità » sarebbe in discussione poichè sulla sola base delle leggi del 1956 e 1965 l'obbligo di soggiorno non ha in sé stesso, indipendentemente dalle modalità di esecuzione, carattere privativo di libertà (*supra* paragrafo 94). Si dovrebbe inoltre controllare il rispetto delle esigenze del paragrafo 3 dell'art. 5 (sentenza *lawless* del 1° luglio 1961, serie A n. 3, pp. 51-53, §§ 13-14). In ogni modo, l'espressione in esame non copre una politica di prevenzione generale rivolta contro una persona o una categoria di persone che, come i mafiosi, dimostrano di essere persone pericolose a causa dello loro permanente tendenza a delinquere; esso si limita a mettere alla disposizione degli Stati il mezzo per impedire un reato concreto e determinato. Ciò risulta sia dall'uso del singolare (« un reato », « aver(lo) »; sentenza Matznetter del 10 novembre 1969, serie A n. 10, pp. 40 e 43, opinioni separate dei giudici Balladore Pallieri e Zekia) sia dallo scopo dell'art. 5, garantire che nessuno sia arbitrariamente privato della sua libertà (sentenza Winterwerp, precitata, p. 16, § 37).

103. - Infine, gli alinea d) e f) dell'art. 5 § 1 non entrano manifestamente in considerazione.

c) *Conclusioni*

104. - Ricapitolando, dal giorno 8 febbraio 1975 al 22 luglio 1976 il ricorrente è stato vittima di una violazione dell'art. 5 § 1.

C) *Sulle altre violazioni addotte*

1. — *Osservazione preliminare*

105. — Il rapporto della Commissione dichiara infondati i motivi di ricorso del Guzzardi in riferimento agli articoli 3, 6, 8 e 9.

Secondo il Governo, ne deriva che il compito della Corte si limita a decidere i problemi relativi all'art. 5 (paragrafi 4 e 54 della memoria del dicembre 1979 e arringa del 29 gennaio 1980).

106. — Quest'opinione non è concorde alla giurisprudenza e alla pratica costante della Corte.

Nella sua domanda introduttiva del giorno 8 marzo 1979, la Commissione esponeva che il suo « obiettivo » consisteva « particolarmente » — e non unicamente — a « invitare la Corte » a stabilire se c'era stata privazione di libertà e se quest'ultima, in caso affermativo, « corrisponde(va) ad una delle ipotesi (del)l'art. 5 § 1 ». Nondimeno essa voleva — il delegato principale l'ha precisato al dibattimento — deferire alla Corte per intero il « caso » originato dal « ricorso n. 7367/1976 ».

La portata del « caso » non è circoscritta dal rapporto, ma dalla decisione di ammissibilità. Con riserva dell'art. 29 e dell'ipotesi di una cancellazione parziale del ruolo, la Convenzione non dà adito ad alcun'altra restrizione dell'oggetto del litigio di natura tale da avere sbocco in una decisione giudiziaria. E entro i limiti così definiti, la Corte può conoscere di tutte le questioni di fatto o di merito che sorgono nel corso della procedura instaurata davanti ad essa; si sottrae alla sua competenza solo l'esame dei motivi di ricorso dichiarati inammissibili dalla Commissione, nel caso in esame quello che il ricorrente ha formulato all'inizio in riferimento all'art. 2 del Protocollo n. 1 (sentenza Winterwerp precitata, pp. 27-28, §§ 71-72, affare Schiesser precitato, p. 17, § 41; *supra* paragrafi 53 e 55).

Se accadesse lo stesso per i motivi rigettati dal parere della Commissione sul merito (art. 31), nella fattispecie quelli che concernono gli articoli 3, 6, 8 e 9, il sistema instaurato dagli articoli 44 e seguenti privilegierebbe indebitamente gli Stati convenuti a scapito degli Stati o individui ricorrenti. La Corte ha talvolta rilevato delle violazioni là dove il rapporto non ne palesava alcuna o non si pronunciava (sentenza Engel e altri, precitata, p. 37, § 89; sentenza Airey, precitata, p. 17, § 33, sentenza Winterwerp, precitata, pp. 27-29, §§ 69-76). Inoltre essa è stata investita di numerose cause nelle quali la Commissione concludeva per la totale assenza di violazione (affari Lawless, Delcourt, Sindacato nazionale della polizia belga, Sindacato svedese dei macchinisti, Schmidt e Dahlstrom, Kjeldsen, Busk e Pedersen, Handyside, Klass e altri, Schiesser).

2. Articolo 3

107. — Il Guzzardi ha adottato di essere stato sottomesso all'Asinara a condizioni di vita se non inumane, almeno degradanti. La Commissione non condivide questa tesi.

La situazione incriminata presentava senza dubbio degli aspetti spiacevoli, perfino penosi (*supra* paragrafi 23-42); tenuto conto dell'insieme dei dati della causa, essa non ha tuttavia, raggiunto il livello di gravità al di là del quale un trattamento è colpito dall'art. 3 (sentenza Irlanda contro Regno Unito, precitata, p. 65, § 162).

3. — Articolo 6

108. — La Commissione risponde negativamente alla questione se, come ha sostenuto il ricorrente, la procedura seguita nel 1975 fino dinanzi alla Corte di cassazione doveva offrire la garanzia dell'art. 6.

La Corte ritiene che anche ai sensi della Convenzione non si trattava di decidere « della fondatezza » di un « accusa penale » (sentenza Engel e altri, precitata, p. 34, § 81). Quanto al diritto alla libertà, che era in gioco (*supra* paragrafo 62) il suo « carattere civile » si presta a controversia (sentenza Golder del 21 febbraio 1975, serie A n. 18, p. 16, § 33; sentenza Irlanda contro Regno Unito, precitata, p. 89, § 235); in ogni caso, dagli atti del fascicolo, non risulta alcuna infrazione al paragrafo dell'art. 6.

4. Articolo 8

109. — Il ricorrente invoca inoltre il proprio diritto al rispetto della sua vita familiare. Ora, sua moglie e suo figlio — per non parlare di altri parenti e affini — hanno abitato con lui durante quattordici dei sedici mesi che egli ha trascorso a Cala Reale. Se essi hanno dovuto lasciare l'isola nell'ottobre 1975 — per ivi raggiungerlo di nuovo dall'inizio di dicembre — è perché non aveva richiesto il rinnovo del loro permesso di soggiorno, scaduto il 18 agosto 1975 (*supra* paragrafo 35). I motivi da lui presentati per darne una spiegazione (paragrafo 72 del rapporto) non rivelano, a carico dello Stato italiano, nulla di contrario all'art. 8 e in questo caso la necessità di tale autorizzazione appare compatibile con questa disposizione. Più generalmente, la Corte esprime il suo accordo con il paragrafo 87 del rapporto della Commissione.

5. — Articolo 9

110. — Il Guzzardi lamenta infine una violazione al suo diritto di professare la propria religione mediante il culto. Tuttavia, non pretende di aver richiesto né la celebrazione di funzioni nella cappella di Cala Reale, né il permesso di andare alla chiesa di Cala d'Oliva, di modo che la doglianza non regge all'esame (*supra* paragrafi 36-37 e paragrafo 89 del rapporto) .

6. - *Conclusioni*

111. - Le conclusioni cui la Corte così giunge in riferimento agli articoli 3, 6, 8 e 9 la esonerano dal riaprire il dibattimento per lasciare al Governo l'occasione di completare gli argomenti che aveva sviluppato in merito davanti alla Commissione (paragrafi 74 e 76-78 del rapporto).

D) *Sull'applicazione dell'art. 50*

112. - All'udienza del 29 gennaio 1980, i delegati si erano riservati di prendere posizione sull'applicazione dell'art. 50 poichè il ricorrente, che non era sul posto, non aveva potuto dare loro gli elementi voluti. Su loro istruzioni, il segretario della Commissione ha comunicato il 12 maggio al cancelliere due scritti dell'avv. Catalano, in data 11 gennaio e 29 aprile. Ne risulta che costui reclama a nome del suo cliente « la riparazione del pregiudizio subito », « nella misura che sarà equamente stabilita ». Da parte sua, il Governo ha formulato delle osservazioni a tal merito (paragrafo 6.3 della memoria del dicembre 1979 e arringa del 29 gennaio 1980).

113. - Ritenendo la questione in grado di essere decisa, la Corte ricorda che la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne non viene in considerazione nell'ambito dell'art. 50 (sentenza De Wilde, Ooms e Versyp del 10 marzo 1972, serie A n. 14, pp. 7-9, §§ 15-16). Inoltre « il diritto interno » italiano « non permette di eliminare che in modo incompleto le conseguenze » della violazione accertata nella fattispecie: una riparazione integrale (*restitutio in integrum*) è impedita dalla natura intrinseca di una lesione che consiste in una violazione di libertà contraria all'art. 5 § 1 (cfr., *mutatis mutandis*, la stessa sentenza, pp. 9-10, § 20 e la sentenza König del 10 marzo 1980, serie A n. 36, pp. 14-15, § 15).

114. - D'altra parte, la Corte gode di una certa discrezionalità nell'esercizio del potere che l'art. 50 le attribuisce; l'aggettivo « equa » e l'espressione « quando è il caso » ne sono la prova.

Il ricorrente non fornisce né precisazioni né principi di prova sulla natura e la portata dei danni che avrebbe subito: si rimette in sostanza all'apprezzamento della Corte. Soprattutto, il suo soggiorno a Cala Reale differiva nettamente da una detenzione di tipo classico e era accompagnato da ben minori limitazioni. Ma c'è di più, il Tribunale di Milano vi ha posto termine nel luglio 1976, ancor prima che la Commissione avesse ammesso il ricorso, disponendo il trasferimento del Guzzardi sul continente; nell'agosto 1977, dunque senza attendere l'adozione del rapporto (7 dicembre 1978), il ministero per gli interni ha cancellato l'Asinara dall'elenco dei comuni di soggiorno

obbligato e la procedura in istanza a Strasburgo sembra aver influito su questa decisione (*supra* paragrafo 95). In compenso il Guzzardi ha dovuto sopportare date spese per presentare le sue doglianze alle autorità giurisdizionali italiane e alla Commissione, visto che non ha goduto del beneficio del gratuito patrocinio davanti a quest'ultima.

Considerato l'insieme delle circostanze della causa, la Corte gli accorda a titolo dell'art. 50 una somma di un milione (1.000.000) di lire.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE

1) *Rigetta*, per sedici voti contro due, l'eccezione tratta dal Governo dall'esame d'ufficio dell'affare in riferimento agli articoli 5 e 6;

2) *Rigetta*, per dieci voti contro otto, l'eccezione da esso sollevata di non esaurimento delle vie di ricorso interne;

3) *Rigetta*, per quindici voti contro tre, l'eccezione da esso presentata a riguardo della cessazione della materia del contendere;

4) *Dice*, per undici voti contro sette, che nella fattispecie c'è stata privazione di libertà ai sensi dell'art. 5 della Convenzione;

5) *Dice*, all'unanimità, che la detta privazione di libertà non era giustificata nè dall'alinea e) dell'art. 5 § 1 né dall'alinea b);

6) *Dice*, per sedici voti contro due, che non lo era neppure dall'alinea a);

7) *Dice*, per dodici voti contro sei, che non lo era neanche dall'alinea c);

8) *Dice* di conseguenza, per dieci voti contro otto, che dal giorno 8 febbraio 1975 al 22 luglio 1976 il ricorrente ha subito una violazione dell'art. 5 § 1;

9) *Dice*, all'unanimità, che non c'è stata, nella fattispecie, violazione degli articoli 3, 6 e 9;

10) *Dice*, per diciassette voti contro uno, che non c'è stata neppure violazione dell'art. 8;

11) *Dice*, per dieci voti contro sei, che la Repubblica Italiana deve versare al ricorrente una somma di 1.000.000 di lire a titolo dell'art. 50.

Reso in francese e in inglese, il testo francese facente fede, al Palazzo di Diritti dell'Uomo e Strasburgo, il sei novembre millenovecentoottanta.

GERARD WIARD
Presidente

MARC-ANDRÉ EISSEN
Cancelliere

Alla presente sentenza è unito conformemente agli articoli 51 § 2 della Convenzione e 50 § 2 del regolamento, il testo delle seguenti opinioni separate:

- opinione dissidente di G. Balladore Pallieri;
- opinione dissidente di M. Zekia;
- opinione dissidente di J. Cremona;
- opinione dissidente di Sir Gerald Fitzmaurice;
- opinione dissidente di D. Bindschedler-Robert
- opinione dissidente comune a P.-H. Teitgen e E. García de Enterría;
- opinione in parte dissidente di F. Matscher;
- opinione dissidente di J. Pinheiro Farinha.

M.-A. E.

G. W.

Opinione dissidente del presidente

BALLADORE PALLIERI

Sono d'accordo con la Corte sul punto che « tale quale è istituita dalla legge del 1956 (...), la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un dato comune non incorre di per sé stessa nella previsione » del nostro art. 5 (paragrafo 94 della sentenza). Sono pure d'accordo con la Corte sul punto che ai fini dell'esaurimento delle vie di ricorso interne, non è necessario che il ricorrente abbia invocato davanti alle autorità giurisdizionali interne l'articolo della nostra Convenzione né, a rigore, le norme interne corrispondenti, come il 1° e 2° comma dell'art. 13 della Costituzione italiana, ai termini dei quali

« La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ».

Ma, secondo me, si deve almeno pretendere che il ricorrente abbia lamentato un comportamento dello Stato contrario al contenuto di questi articoli. Inoltre, sempre a mio parere e contrariamente a quello della Corte, a questo riguardo non si devono prendere in considerazione che le istanze presentate dal ricorrente davanti alle autorità giurisdizionali interne. È soltanto mettendo a confronto il contenuto di queste istanze con quello degli articoli in questione che si può decidere se il ricorrente ha voluto denunciare la violazione delle libertà previste da questi stessi articoli. A tal fine, non si potrebbe servirsi, come ha fatto la Corte, di semplici frasi pronunciate o scritte nel caso delle procedure interne.

Ora, se si prendono in considerazione le istanze del ricorrente davanti alle autorità giurisdizionali interne, ci si accorge subito che esse miravano in primo luogo e soprattutto all'abolizione del suo soggiorno obbligato: quella era, anche davanti alla Corte d'appello la sua domanda principale. Essa concerneva dunque una questione che non ha nulla a vedere con quella sottoposta alla nostra Corte che, come già abbiamo detto, non si interessa alla legittimità *in abstracto* della legge italiana del 1956.

È vero che il ricorrente lamentava inoltre, per ciò che concerne il suo trattamento concreto all'Asinara di non potervi ottenere un'assistenza medica adatta al suo stato di salute e di non poter riunirsi con la sua famiglia senza difficoltà. Ma là ancora, si tratta di altre libertà e di altri diritti che non hanno nulla a vedere con l'art. 5 della Convenzione, il solo per il quale si pone la questione dell'esaurimento delle vie di ricorso interne. Infine, è ancor vero che egli sosteneva di trovarsi all'Asinara fisicamente e psicologicamente carcerato, di vegetarvi in condizioni peggiori di quelle della sua custodia preventiva e che egli qualificava Cala Reale come « vero campo di concentramento ». Ma cosa volesse intendere con ciò è spiegato dal suo ricorso in cassazione dove non invocava il 1° e il 2° comma dell'art. 13 della Costituzione italiana, che concerne la protezione della libertà individuale contro qualsiasi forma di detenzione, ma il 4° comma, dove si dice: « È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà ».

Che non abbia mai pensato a lamentare la limitazione della sua libertà ai sensi dei due primi comma dell'art. 13 della Costituzione italiana e dell'art. 5 della nostra Convenzione, è del resto confermato dal fatto che non ha invocato l'art. 5 nel suo ricorso alla Commissione e la sua doglianza in tal senso ha dovuto essere da questa elaborata interamente e d'ufficio.

Pur ammettendo la possibilità di questo nuovo criterio di interpretazione di cui parla la Corte, l'interpretazione « elastica », non vedo come potrebbe applicarsi a questo fondamentale diritto dello Stato che è il previo esaurimento delle vie di ricorso interne. E in ogni caso, l'interpretazione avrebbe dovuto essere condotta sulla base di dati oggettivi e non di un mero processo alle intenzioni.

Infine, si deve tener conto del fatto che quando, il 14 novembre 1975, il ricorrente presentò al Tribunale di Milano due nuove istanze, ottenne di essere trasferito altrove e le installazioni all'Asinara furono chiuse. Introdotto nelle forme adeguate, il ricorso interno avrebbe dunque dato ragione al ricorrente e non ci sarebbe stato motivo di iniziare una procedura davanti agli organi internazionali.

Opinione dissidente del giudice

ZEKIA

Nella fattispecie, il problema principale consiste nell'accertare se il ricorrente Guzzardi, è stato privato della sua libertà ai sensi del-

l'art. 5 § 1 della Convenzione a causa dell'obbligo di soggiorno impostogli all'isola dell'Asinara e delle restrizioni che ha dovuto subirvi in quel periodo, dal giorno 8 febbraio 1975 al 22 luglio 1976, quanto alle sue condizioni di esistenza, le sue relazioni sociali, ecc.

La Corte ha visto giusto redigendo la questione da risolvere.

Ho avuto qualche dubbio sulla questione se le limitazioni imposte al ricorrente durante la sua permanenza all'Asinara costituivano, considerati gli aspetti pertinenti delle sue condizioni di vita in una frazione di un'isola piccola, una privazione di libertà in riferimento all'art. 5 § 1.

Esse si fondavano sulle leggi italiane del 1956 e 1965.

È la modalità di applicazione di queste che è importante nel presente caso. Ci spetta di vedere se tali limitazioni hanno avuto per risultato, a causa del loro cumulo, di privare il ricorrente della sua libertà. Bisognava decidere sulla base di un apprezzamento globale dei fatti attinenti della causa. Si trattava di un caso limite una violazione da parte di uno Stato contraente deve essere accertata nel modo più chiaro possibile, al di là di ogni ragionevole dubbio. C'è di più, secondo la costante giurisprudenza della nostra Corte uno Stato gode di un certo margine di discrezionalità, quando noi esaminiamo se ha violato la Convenzione.

Approvo che si sia constatata l'assenza di violazione degli articoli 3, 6 e 9.

Non condivido, invece, la conclusione concernente l'art. 8.

Sono propenso a pensare che c'è stata violazione di questo articolo, relativo al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.

L'art. 5 § 1 si trovava al centro dell'affare. Si potrebbe considerare l'art. 8 come problema secondario o accessorio poichè il diritto al rispetto della vita privata non era direttamente in gioco. Lo ammetto; mi è, tuttavia, difficile credere che il genere di restrizioni di libertà imposte nella fattispecie non abbiano inciso in un modo o nell'altro, sul diritto al rispetto della vita privata. Secondo me, tali restrizioni si ripercuotono inevitabilmente sui diritti garantiti a ciascuno dall'art. 8.

Anche se non le riteniamo una privazione di libertà, le restrizioni imposte al Guzzardi hanno potuto ledere i diritti riconosciutogli dall'art. 8.

In tale ipotesi, dobbiamo vedere se esse fossero necessarie alla prevenzione dei reati, ai sensi del comma 2° di questo testo.

Se la diminuzione dei suoi diritti a titolo dell'art. 8 ci pare necessaria, dobbiamo in seguito chiederci se le misure prese e la situazione imposta sono o no andate al di là di quanto necessario. L'esattezza di tale ragionamento non darebbe adito a dubbi a chiunque combini l'art. 8 con l'art. 17 che tratta delle limitazioni ai diritti riconosciuti dalla Convenzione.

Nelle circostanze della causa e considerati tutti gli aspetti di questa così come la natura e la portata delle restrizioni litigiose, ritengo che queste hanno oltrepassato il limite del necessario e che il Governo ha violato l'art. 8.

Opinione dissidente del giudice

CREMONA

Con tutto rispetto, espongo il mio disaccordo con la maggioranza della Corte sull'esaurimento delle vie di ricorso interne ai sensi dell'art. 26 della Convenzione.

La questione non può risolversi che sulla base dell'oggetto e della causa della o delle doglianze presentate alla o alle autorità giurisdizionali nazionali. Rispondendovi, riconosco che la menzione esplicita dell'articolo della Convenzione che si pretende violato non è indispensabile se si espone e denuncia realmente una condotta incompatibile con il medesimo; è questo insomma ciò che significa sollevare « in sostanza » il problema di una violazione.

Nella fattispecie, pareva tuttavia che per ciò che concerne la sua situazione all'Asinara, il ricorrente lamentava essenzialmente non un comportamento dello Stato che determinava una privazione di libertà contraria, anche in sostanza, all'art. 5 della Convenzione (sola norma pertinente nel presente caso, a mio avviso) o alle disposizioni paragonabili della Costituzione italiana (art. 13 §§ 1 e 2), ma certi aspetti del suo soggiorno obbligato di cui si concepisce che potevano concernere *altri* articoli della Convenzione.

Piuttosto che la legittimità della sua detenzione all'Asinara, il ricorrente contestava quella dell'applicazione della legge italiana in tale località e, come ho già detto, le condizioni nelle quali era obbligato a viverci. A questo riguardo, e senza pregiudicare l'opinione innanzi espressa circa il fatto che non sia indispensabile la menzione esplicita *ut sic* dell'articolo della Convenzione che si pretende violato, vale la pena di osservare che il ricorrente *ha ben* citato la Convenzione dinanzi alle autorità giurisdizionali interne, ma in riferimento a una fattispecie diversa da quella prevista all'art. 5; lo stesso dicasi per le disposizioni della Costituzione italiana paragonabili.

Infine, c'è appena bisogno di ricordare che in diritto internazionale la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne si basa sull'idea che lo Stato convenuto deve prima avere l'occasione di riparare con i propri mezzi, nell'ambito del proprio sistema giuridico nazionale, il torto che si pretende causato all'attore. Nel presente caso, risulta da quanto esposto, che nella misura innanzi indicata, e cioè quanto all'art. 5 della Convenzione, il ricorrente non ha offerto tale occasione allo Stato italiano; pertanto, a questo riguardo non si è rispettato lo scopo stesso della norma.

Opinione dissidente del giudice

SIR GERALD FITZMAURICE

1. - Non ho ritenuto di poter aderire nella fattispecie all'opinione della maggioranza secondo la quale si deve considerare il governo italiano come responsabile di una violazione della Convenzione europea

dei Diritti dell'Uomo e debitore di un'indennità di un milione di lire, anche se si può considerare questa somma come nulla più che una cifra simbolica (1).

2. - Non ricapitolero i fatti e le argomentazioni, di cui figura un riassunto completo nella sentenza, e lascerò da parte tutti i problemi oggetto del litigio tranne uno. Tale questione — la più importante (salvo quella se Guzzardi abbia o no esaurito i ricorsi che gli si offrivano davanti alle autorità giurisdizionali italiane) (2) — consiste nell'accertare se la custodia preventiva (*preventive detention*) del ricorrente sull'isola dell'Asinara (o più esattamente il suo soggiorno obbligato con sorveglianza speciale in questo luogo) costituiva una privazione di libertà ai sensi dell'art. 5 § 1 della Convenzione o piuttosto una semplice restrizione al « diritto (di) circolare liberamente e (di) scegliere liberamente la propria residenza » ai sensi dell'art. 2 § 1 del Protocollo n. 4. L'interesse di tale distinzione sta nel fatto che questo Protocollo, come gli altri Protocolli della Convenzione, necessita di una ratifica distinta per vincolare uno Stato; ora, l'Italia non l'ha ratificato. Se dunque il ricorrente non è stato privato della sua libertà in sé stessa, cioè *stricto sensu*, ma soltanto limitato nella libertà di circolazione e di scegliere la sua residenza, non può esserci stata violazione della Convenzione; e senza di quella, ciò che avrebbe potuto comportare una violazione del Protocollo n. 4, non ha potuto farlo perchè quest'ultimo non vincola l'Italia.

3. - Qui si pone una questione preliminare che, benché non decisiva per sé stessa per il problema principale, vi si ricollega strettamente. Davanti alle autorità giurisdizionali italiane pare senza dubbio che il ricorrente non ha contestato la legittimità della sua custodia preventiva in quanto tale, ma che si è limitato a lamentare le *condizioni* del suo confino all'Asinara (ristrettezza eccessiva della zona ove doveva soggiornare, mancanza di possibilità di lavoro, impossibilità di vivere con la sua famiglia e di frequentare un luogo di culto, ecc. ecc.) (3). Durante la procedura davanti alla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo, (di fronte alla quale, beninteso, il caso è cominciato) pare dubbio che il ricorrente abbia spinto oltre la sua doglianza, che egli abbia mai chiaramente invocato l'art. 5 della Convenzione o ne abbia addotto una violazione. È certo che i suoi motivi di ricorso iniziali si basavano solo sugli articoli 3, 8 e 9 (trattamento inumano o degradante, mancanza di rispetto per la sua vita privata e familiare, assenza di libertà di professare la propria religione mediante il culto, ecc.). Esistono, sembra, motivi di pensare che in larga misura è la Commis-

(1) Un po' di meno di 500 sterline al corso attuale.

(2) Beninteso, non si può invocare la Convenzione in modo valido senza aver esaurito le vie di ricorso di cui si dispone in virtù del diritto interno.

(3) Molte di queste doglianze non erano in realtà fondate; ad esse si è riparato durante il soggiorno nell'isola.

sione che, d'ufficio, ha deciso che il ricorso atteneva all'art. 5 (privazione di libertà) o che comunque lo concerneva, e poi ha agito di conseguenza. L'osservazione è importante: non avendo la Commissione trovato nulla che fosse contrario agli articoli 3, 8 e 9, l'art. 5 restava il solo in riferimento al quale essa potesse constatare una violazione della Convenzione.

4. — Vista l'incertezza che sussiste, non è pertanto mia intenzione criticare in sé stesso l'atteggiamento della Commissione, ma accontentarmi di mettere, per iscritto, un'osservazione generale di principio alla quale i paragrafi attinenti della sentenza della Corte (58-63) non mi sembrano rendere giustizia. La regola *ultra petita* (talvolta chiamata *ex o extra petita*) impedisce ad un tribunale internazionale, od organo equivalente, di occuparsi di questioni che non sono oggetto del ricorso di cui è investito, e tanto più di deciderle a scapito della parte convenuta. Se lo fa d'ufficio, esso eccede i limiti della propria competenza. Dopo aver accertato che una certa doglianza è stata formulata ed è giustificata, la Commissione avrebbe pienamente il diritto di concludere per la violazione di un dato articolo della Convenzione anche se l'interessato presentando tale motivo di ricorso non avesse né invocato questo articolo né addotto la sua violazione. Per contro, diversamente avverrebbe nell'ipotesi in cui un tribunale internazionale o organo equivalente si desse ad una specie di inchiesta ficcanaso sui fatti di una causa per vedere se una volta accertati, alcuni di essi possono essere considerati come cause di una illegittimità o trasgressione ad un trattato — poi, tempo debito, deciderebbe che essi ne hanno costituito una che non figurava del tutto tra le questioni (o le vere questioni) che l'attore denunciava o per le quali egli adduceva una illegittimità o una trasgressione. Ciò equivarrebbe a dire all'attore: « La sua causa non ci sembra solida circa l'oggetto preciso dei suoi motivi di ricorso, ma noi intravediamo altri elementi (o aspetti del caso), che lei non ha lamentato ma che, secondo noi, avrebbe dovuto lamentare a giusto titolo; noi saremo dunque felici di decidere su di esse in suo favore ». Certo non ci si esprimerebbe mai così crudamente, ma in pratica, si potrebbe arrivarvi molti bene prendendo qualche precauzione di stile. Senza dubbio qualche volta sottile, la distinzione di cui trattasi è nondimeno reale e importante.

5. — Ammettendo, per necessità di discussione, che ci sia stata denuncia esplicita o implicita di una privazione di libertà, si deve accertare se ciò che è accaduto appartiene veramente a questa categoria o se riveste tutto sommato il carattere di una restrizione alla libertà di circolazione o di scegliere la propria residenza. Alcuni degli argomenti pro e contro sono riassunti ai paragrafi 90 e 91 della sentenza; benché ci sia molto di più da dire, non vedo l'utilità di spingermi in un'analisi dettagliata di ciò che rimane, in fin dei conti, una questione di valutazione e di opinione: le condizioni di vita del ricorrente all'Asinara erano abbastanza rigorose da costituire una specie di prigionia, pur

relativamente mitigata, o al contrario esse erano niente più che un confino accompagnato dalla misura di restare in casa ma che, con date riserve, non limitava per nulla gli spostamenti in una zona con almeno 800 m di raggio o più secondo certe versioni? Si potrebbe starne discutere all'infinito e ciascuna delle due tesi può essere ragionevolmente difesa, perché si tratta essenzialmente di una questione di grado. Ciò che, per me, finisce per far pendere la bilancia è l'esistenza dell'art. 2 § 1 del Protocollo n. 4 della Convenzione (*supra* paragrafo 2) che il paragrafo 92 della sentenza cita ma solo di sfuggita e senza mettere l'accento sul vero problema.

6. – L'art. 2 di questo Protocollo, così leggesi:

« Chiunque si trovi legittimamente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliersi liberamente la propria residenza ».

In termini negativi, esso vieta di limitare gli spostamenti e la scelta della residenza; si possono derivarne date conseguenze pertinenti nella fattispecie.

a) L'esistenza di questa norma dimostra o che i redattori della Convenzione dei Diritti dell'Uomo non prevedevano che l'art. 5 della stessa non si sarebbe limitato a impedire delle privazioni di libertà propriamente dette, ma si sarebbe esteso a delle semplici restrizioni delle libertà di circolazione e di scelta della residenza, oppure i Governi del Consiglio d'Europa non consideravano l'art. 5 applicabile a delle misure « di privazione della libertà » la cui caratteristica fondamentale consisterebbe in restrizioni in materia di spostamenti e luogo di residenza, altrimenti non avrebbero ritenuto necessario elaborare un protocollo distinto su tale soggetto. Ne risulta che l'art. 5 della Convenzione tutelava l'individuo contro ogni arbitrarietà (4) nell'ambito delle detenzioni, o di confini tanto rigorosi da equivalersi, in breve delle privazioni di libertà *stricto sensu*, ma che non assicurava alcuna garanzia contro delle restrizioni (in materia di spostamenti o di luogo di residenza) di minore portata. Solo il Protocollo ha offerto tale garanzia, di modo che tali restrizioni non sono vietate nei Paesi (tra cui l'Italia) che non l'hanno ratificato.

b) Pertanto, perché l'art. 5 della Convenzione non sconfini nel campo riservato all'art. 2 del Protocollo e non costituisca una ripetizione inutile di quest'ultimo, si deve interurarlo ristrettivamente e considerarlo come limitato ai casi di vera carcerazione o detenzione sì rigorosa e stretta da rasentare la privazione quasi completa di libertà. Nella fattispecie tale non era certamente la situazione del ricorrente.

(4) Utilizzo questo termine per scartare i casi regolati dagli alinea da a) a f) dell'art. 5 § 1, i quali permettono in riferimento alla Convenzione, degli atti che altrimenti sarebbero una privazione di libertà contraria a questo articolo.

c) Se si dovesse interpretare l'art. 5 della Convenzione abbastanza estensivamente da farci rientrare date misure che in analisi erano essenzialmente delle restrizioni di libertà di circolazione o di scelta della residenza, non solo si renderebbe superfluo l'art. 2 del Protocollo, ma si creerebbe un mezzo indiretto per assoggettare i governi agli obblighi derivanti da quest'ultimo anche quando non l'avessero ratificato. Non è possibile che si sia voluta tale conseguenza, ma può essere evitata solo con un'interpretazione rigorosa dell'art. 5 che lo releggi nel suo proprio ambito.

7. — Evidentemente va da sé che qualsiasi privazione di libertà, particolarmente se ha la forma di una vera carcerazione o di un altro tipo di confino rigoroso, implica delle restrizioni alla libertà di circolazione e di scelta della residenza. Ciò fa parte della sua natura, ma non è esatto il contrario. Un semplice esilio o confino, per esempio, non comporta una privazione di libertà in sé, o almeno, di per sé stesso, rientra chiaramente nel concetto di restrizione in materia di spostamento e di luogo di residenza. È parimenti chiaro che tale restrizione può avere modalità di esecuzione tali da mutarla in privazione di libertà; la Corte ha ritenuto che così è nella fattispecie. Tra i due concetti può esserci tutta una scala di circostanze e situazioni diverse; il tracciarne la linea di demarcazione solleva sempre un problema che alla fine, come già ho scritto, dipende forzatamente dalla valutazione di ciascuno. Avendo dedotto dall'esistenza dell'art. 2 del Protocollo che il concetto di privazione di libertà, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, richiede un'interpretazione piuttosto rigorosa, arrivo a concludere che le condizioni di soggiorno del ricorrente all'Asinara non fanno rientrare il suo caso in tale concetto, o per lo meno che si deve accordare al governo italiano il beneficio di qualunque dubbio che possa sussistere, e ne sussiste ben uno.

8. — Fondamentalmente, il ricorrente ha subito non tanto una detenzione o una relegazione, ma un confino in un'isola dove gli si è fissata un'abitazione (una casa ordinaria) e una zona ristretta, ma sufficientemente vasta per permettergli di condurre una vita normale, eccetto il fatto che non poteva uscirne senza autorizzazione ed era (cosa necessaria a tale scopo) sotto sorveglianza. A mio avviso, tutto ciò attiene molto di più all'art. 2 del Protocollo che all'art. 5 della Convenzione, anche se può sussistere un residuo di dubbio — ma allora è giusto condannare un governo per aver violato la Convenzione malgrado un dubbio molto ragionevole sulla veridicità di tale violazione?

9. — Si può utilizzare un altro criterio, molto pertinente benché non decisivo in sé stesso: cercare cosa volessero le autorità italiane inviando il ricorrente all'Asinara. Se capisco bene, il diritto italiano aveva permesso loro di arrestarlo e di tenerlo in carcere perchè esse lo sospettavano di reati di tipo terrorista per i quali è infine stato condannato (dopo il soggiorno obbligato preventivo all'Asinara e poi

a Force) a diciotto anni di reclusione. Si arriva ad un paradosso: se avessero agito in modo tale, non ne sarebbe risultata alcuna violazione della Convenzione perchè la misura era prevista da uno degli alinea del paragrafo 5 § 1, menzionato *supra* nella nota 4. La sentenza della Corte condanna dunque il governo italiano per aver riservato al ricorrente un trattamento più mite di quello, radicalmente più duro, che esse avrebbero potuto adottare senza violare per nulla la Convenzione: vi è un'ingiustizia evidente che si sarebbe potuta facilmente evitare. Questa situazione costituisce, inoltre, una delle numerose assurdità del caso (vedasi anche *supra* il paragrafo 12).

10. — Quello che le autorità italiane volevano e credevano fare consisteva evidentemente nel togliere il ricorrente dalla circolazione, per così dire, inviandolo a soggiornare in un luogo e in condizioni tali che non potesse causare alcun vero male, ma senza impedirgli per il resto di condurre una vita normale che come risulta molto chiaramente dagli atti del fascicolo, non era certo quella di un detenuto. Si tratta dunque evidentemente di un obbligo di soggiorno, accompagnato da limitazioni a qualsiasi spostamento al di fuori della zona stabilita. La Corte avrebbe potuto senza difficoltà decidere in tal senso e la sua sentenza non mi pare spiegare in modo convincente il perché non l'abbia fatto. Ma fino a quando essa non modificherà la tendenza generale della sua attuale politica nell'interpretazione della Convenzione, fenomeni di questo tipo di ripeteranno senza dubbio; ne deriverà, tra l'altro che a condizione di conformarsi al testo della Convenzione i governi non saranno specialmente incitati a rispettarne lo spirito poiché, e questa sentenza lo prova, il farlo può essere penalizzato tanto quanto il non farlo.

11. — A questo proposito e in generale, la Corte non mi sembra aver attribuito un'importanza sufficiente, neppure minima, alla circostanza che il ricorrente era un terrorista e un mafioso. Naturalmente questi elementi non permetterebbero di trattarlo in modo nettamente, almeno in sostanza, contrario alla Convenzione. Se invece esistono buone ragioni di dubitare che ci sia stata violazione, tali elementi, benché per nulla decisivi in sé stessi, possono legittimamente entrare in considerazione (non mi spingo oltre) per la scelta del mezzo per vincere il dubbio (qui ancora non mi spingo oltre). Ora, nella fattispecie, la Corte ha competamente trascurato la tesi del governo italiano secondo la quale delle gravi minacce, causate essenzialmente dal terrorismo politico e dalla mafia, pesano oggi sull'ordine pubblico in Italia e i dirigenti del paese subiscono forti pressioni volte a indurli a combattere questa calamità con misure draconiane — pressioni alle quali hanno resistito a tutt'oggi, come lo dimostra nella fattispecie il carattere relativamente mite del trattamento imposto inizialmente a Guzzardi (*supra* paragrafo 8). Ciò rafforza molto il senso morale della conclusione suggerita nelle poche righe della fine del paragrafo 10.

12. — Trascurando puramente e semplicemente il contesto di un caso, non si può che giungere a ingiustizie e assurdità: ne ho indicato un esempio al paragrafo 8. Di fatto, le assurdità abbondano nel presente caso. Altro esempio sottolineato dal governo italiano: se si può, senza violare la Convenzione e grazie all'art. 5 § 1 e), detenere un vagabondo solo perché tale, non si potrebbe d'altra parte neppure limitare la libertà di circolazione di un terrorista notorio, nelle condizioni imposte al Guzzardi, senza commettere una violazione — se la sentenza della Corte è fondata. Certamente i redattori della Convenzione non hanno pensato precisamente al terrorismo moderno, altrimenti avrebbero senza dubbio fronteggiato questa calamità. Spetta certamente ai governi ad essi soltanto di colmare questa lacuna: la Corte non può prenderne l'incarico considerando un terrorista come un vagabondo, benché in realtà questi sia ben peggio che un vagabondo (il quale può essere un individuo inoffensivo cosa che il terrorista non è mai). Non-dimeno rimane il fatto che, nel sistema che deriva dalla sentenza della Corte, un terrorista può cavarsela molto meglio di un vagabondo (al punto di vedersi versare un milione di lire!). Si sarebbero potute evitare tutte queste assurdità con un atteggiamento di maggior realismo di fronte al contesto della causa, che portava alla conclusione — ampiamente giustificata dai fatti — che si trattava fondamentalmente di una restrizione nell'ambito di spostamenti e di luogo di soggiorno, e non di una privazione di libertà ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, interpretato, come si deve, alla luce dell'esistenza dell'art. 2 del Protocollo n. 4.

13. — Sono spiacente (visto che nella mia attuale posizione questa è l'ultima volta che formulo un'opinione separata) di sentirmi dunque nell'obbligo di considerare la sentenza della Corte come un errore grave ed evitabile — sebbene non colpisca un individuo, ma un governo e che, lo so, non sia intenzionale. Questo risultato mi pare coronato dall'attribuzione di un'indennità al ricorrente: essa ci porta nel campo dell'assurdo definito in inglese dall'espressione « *cloud-cuckoo land* » (regno di nubi, Néphélococcygie). Che la Corte abbia deciso in favore del ricorrente in un affare così discutibile e sulla base, al massimo, di una violazione formale, priva di ogni portata reale, costitutiva secondo me una soddisfazione più che sufficiente che non aveva bisogno di fregi.

Opinione dissidente del giudice

BINDSCHEDLER-ROBERT

La Corte ha ritenuto di dover rigettare l'eccezione preliminare fondata sul non esaurimento delle vie di ricorso interne e pronunciarsi nel merito per una violazione dell'art. 5 della Convenzione. Sono spia-

cente di essere in disaccordo con la maggioranza dei miei colleghi su questi due punti e cercherò di indicare nel modo più conciso possibile i motivi di tale divergenza.

1. — Per ciò che riguarda l'esaurimento delle vie di ricorso interne, mi permetterei di fare un'osservazione preliminare a mio avviso importante. La sentenza applica alle procedure d'appello e di cassazione, dunque alle procedure interne, il principio che la regola dell'esaurimento deve essere interpretata « con una certa elasticità e senza eccessivo formalismo » (§ 72). Questo principio è certamente esatto applicato alla regola internazionale stessa, quando si tratta di determinarne la portata; applicarlo, invece, al diritto interno, per determinare e interpretare le condizioni da questo offerte in materia di ricorsi, varrebbe a concedere al giudice internazionale la competenza per interpretare tale diritto e in ultima analisi a costruire un diritto interno che non esiste. Il rinvio al diritto interno per mezzo della regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne può soltanto significare il rinvio a questo diritto come è stato interpretato dalla giurisprudenza interna [cfr. su tale punto *Jacobs, The European Convention on Human Rights*, Oxford 1975, p. 240]. La mia conclusione è dunque che non c'era motiva di domandarsi se « agli occhi della Corte » gli argomenti invocati dal ricorrente in appello e in cassazione equivalevano a denunciare la violazione del diritto alla libertà personale, ma si doveva esaminare se secondo la legge e la giurisprudenza *italiane*, il ricorrente aveva introdotto i ricorsi e invocato gli argomenti adatti a capovolgere la situazione impugnata. Aggiungerò che la giurisprudenza della Corte e della Commissione richiamate dalla sentenza a sostegno della sua interpretazione estensiva non l'avvalora per nulla; in ciascuno dei casi citati, in effetti, il principio dell'interpretazione elastica della regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne si ricollega al valore dell'obbligo *internazionale* e non all'interpretazione del diritto interno.

Detto ciò, e quanto alla questione se, nel caso particolare, i ricorsi sono stati esauriti o no, non potrei fare di meglio che rinviare all'opinione dissidente del giudice nazionale, il Presidente Balladore Pallieri, alla quale mi associo completamente.

2. — Per ciò che riguarda il merito, non sono persuasa che, come si esprime la sentenza, « tra privazione e limitazioni di libertà non ci (sia) ... che una differenza di grado o di intensità, non di natura o di essenza ». Non mi è certo difficile ammettere che le limitazioni di libertà di movimento imposte a Guzzardi erano particolarmente severe. Non trovo tuttavia i segni caratteristici che permettono di parlare di « privazione » di libertà; il Guzzardi non si era confinato nel perimetro di un penitenziario e le sue condizioni di vita — ben lungi dall'essere confortevoli — erano diverse da quelle della vita carceraria: egli era libero di disporre del proprio tempo, nessun lavoro gli era imposto, ha potuto vivere con sua moglie e suo figlio — per un certo periodo pure con la famiglia di sua moglie — durante la maggior parte del suo soggiorno

all'Asinara. Si potrebbe allungare la lista. Sono dunque propensa a ritenere che la misura dell'obbligo di soggiorno decisa nei confronti del Guzzardi non costituiva una privazione di libertà.

3. — Ma quand'anche ammettessi per ipotesi che ci sia stata privazione di libertà, non ci sarebbe stata, secondo me, violazione dell'art. 5 della Convenzione, poiché tale misura si sarebbe giustificata in riferimento al § 1 c) dello stesso articolo. Particolarmente a questo proposito mi sembra imperativo prendere in considerazione « il contesto generale del caso » al quale la sentenza si riferisce senza tuttavia trarne alcuna conseguenza pratica, ma di cui il giudice Matscher, nella sua opinione dissidente, a ragione sottolinea l'importanza.

Gli scopi perseguiti dalle leggi italiane del 1956 e 1965 prevedendo l'obbligo di soggiorno — allontanare dal loro ambiente abituale date persone che vivono indubbiamente, ma senza che si possa fornirne la prova, di attività criminali, tali i componenti della mafia, e ciò al fine di impedire loro di continuare queste attività — coincidono con gli scopi riconosciuti come legittimi dall'art. 5 § 1 c); ciò vale in particolare per il secondo motivo citato in questa norma: esistenza di ragionevoli motivi per credere alla necessità di impedire di commettere un reato. La sentenza respinge tale possibilità poiché la norma che menziona « un » reato non si presterebbe a una « politica di prevenzione generale rivolta contro una persona o una categoria di persone che, come i mafiosi, dimostrano di essere persone pericolose a causa della loro permanente tendenza a delinquere » (§ 102). Questa interpretazione restrittiva non cessa di avere risultati paradossali: essa permette la detenzione di delinquenti occasionali presunti, ma proibisce quello di persone, membri di associazioni per delinquere, il cui carattere particolarmente pericoloso si esplica nel fatto che è estremamente difficile fornire prove sufficienti in diritto sulle loro attività criminose e che solo date misure limitative possono impedire a questi ultimi di continuare. La formulazione dell'art. 5 § 1 c) denota senza dubbio una mancanza di riflessione globale sul problema; tuttavia non costituisce un ostacolo a che uno stato democratico prenda le misure di protezione necessarie quando il crimine organizzato minaccia di far esplodere le istituzioni giuridiche. Gli stessi termini adoperati nella disposizione che si riferisce manifestamente ad attività criminali con date caratteristiche e non ad attività rientranti nei diritti e libertà garantiti dalla Convenzione, vanificano il timore che un'interpretazione meno restrittiva possa favorire l'instaurazione di un regime di polizia.

Inoltre, la sentenza mette in dubbio, la legittimità della misura in riferimento all'alinea c), poiché il soggiorno obbligato non avrebbe in sé stesso, indipendentemente dalle modalità di applicazione, un carattere di privazione di libertà. Quest'ultima osservazione è certamente esatta, considerata in generale. Ma non si deve perdere di vista che la giurisprudenza italiana ha ammesso che il soggiorno obbligato in una frazione, ad esempio all'Asinara, era conforme alla legge. Che la Corte lo qualifichi ora come « privazione di libertà » nulla cambia alla sua « legittimità » per il diritto italiano.

Infine, per ciò che riguarda le esigenze dell'art. 5 § 3, esse sono soddisfatte nella fattispecie: appena terminata la sua custodia preventiva è stato, in effetti, condotto in stato d'arresto davanti ad un giudice, che ha disposto la misura dell'obbligo di soggiorno; non c'è dunque motivo di esigere una nuova comparizione. Ciò che il Guzzardi poteva pretendere — sempre nell'ipotesi che si trattasse di una privazione di libertà — era l'osservanza dell'art. 5 § 4, — norma di cui non si è del resto addotta la violazione.

Da quanto espresso concludo che in ogni caso l'art. 5 non è stato violato dall'Italia, ma che la Corte avrebbe dovuto astenersi dal pronunciarsi nel merito del caso.

Opinione dissidente comune dei giudici

TEITGEN e GARCIA DE ENTERRIA

I. — Per i motivi esposti dal Presidente Balladore Pallieri nella sua opinione dissidente alla quale aderiamo in modo integrale riteniamo che il ricorso del Guzzardi era inammissibile per non esaurimento delle vie di ricorso interne.

II. — *Sulla violazione dell'art. 5 della Convenzione.* — La sentenza della Corte dichiara: « Tra privazione e limitazione di libertà non c'è (...) che una differenza di grado o di intensità, non di natura o di essenza. La classificazione nell'una o nell'altra di queste categorie si rivela talvolta difficile perché in certi casi limite, si tratta di una pura questione di apprezzamento ».

Tuttavia, come la sentenza, da questa affermazione di principio riteniamo, da parte nostra, che il Guzzardi non era, all'Asinara, « privato della sua libertà » ai sensi dell'art. 5 della Convenzione.

Se egli non poteva, sull'isola, circolare che in una zona limitata, poteva pur viverci con la sua famiglia come l'ha fatto quattordici mesi su sedici, conversare liberamente con gli altri soggiornanti, avere, sotto controllo della polizia, comunicazioni telefoniche interurbane e perfino recarsi in Sardegna e sul continente. Valutando in fatto questa situazione, noi pensiamo che non incorresse (al limite, senza dubbio) nel divieto stabilito dall'art. 5 della Convenzione.

III. — *In via sussidiaria.* — Come la Corte riconosce nella sua sentenza, essa non era nella fattispecie chiamata a valutare, in riferimento alla Convenzione, le leggi italiane del 1956 e 1965, ma soltanto a decidere il problema concreto di cui era stata investita. Ciò vuol dire che essa doveva esaminare se le condizioni di vita imposte al Guzzardi, all'isola dell'Asinara, in virtù di queste leggi italiane, costituivano,

nel contesto del caso, una violazione della Convenzione. Ora, nel suo apprezzamento dei fatti, la sentenza fa astrazione di uno degli elementi concreti del problema.

La situazione del Guzzardi all'Asinara non era quella di una persona semplicemente sospettata dalla polizia di aver commesso un reato o di essere in procinto di commetterne uno.

Nel 1973, era stato regolarmente imputato dall'autorità giudiziaria di partecipazione ad associazione per delinquere e di concorso nel sequestro di un industriale che non era stato liberato che a mezzo del pagamento di un considerevole riscatto; in seguito a tale imputazione era stato detenuto in custodia preventiva.

Autorizzata dall'alinca c) del paragrafo 1 dell'art. 5 della Convenzione, la sua custodia preventiva poteva essere mantenuta, secondo il paragrafo 3 dello stesso articolo, entro il « termine ragionevole » necessario allo svolgimento della procedura iniziata contro di lui e, senza dubbio, per più di due anni, tenuto conto delle considerevoli difficoltà che incontrano le azioni penali promosse contro la mafia.

Tuttavia allo scadere di due anni, in applicazione dell'art. 272 del codice italiano di procedura penale e non della Convenzione, l'autorità giudiziaria aveva dovuto porre termine alla carcerazione del Guzzardi; ma allora, applicando le leggi del 1956 e 1965, essa l'aveva inviato in soggiorno obbligato all'Asinara.

Beninteso, egli vi rimaneva imputato di un crimine per il quale fu in seguito condannato a diciotto anni di reclusione.

Perciò la questione concreta che la Corte doveva decidere era questa:

L'autorità giudiziaria che senza violare la Convenzione avrebbe potuto mantenere il Guzzardi in custodia preventiva per più di due anni, l'avrebbe violata sostituendo alla sua carcerazione il soggiorno obbligato all'Asinara nelle condizioni di vita che ivi gli erano imposte?

Si imponeva una risposta negativa, ci sembra. Per il vero, la sentenza non lo contesta esplicitamente, ma afferma, per rinvio al sistema della « doppia barriera », che le modalità di fatto della detenzione all'Asinara violavano le norme delle leggi italiane del 1956 e 1965 e che da ciò esse violano indirettamente la Convenzione poiché il suo art. 5 non permette delle detenzioni che se siano, prima di tutto, legittime secondo il diritto interno.

Ma allora, se si trattasse di interpretare e di controllare l'applicazione della legge italiana, si potevano trascurare le sentenze del 12 marzo 1975 della Corte di Milano e del 6 ottobre 1975 della Corte di cassazione, sentenze che, su impugnazione del Guzzardi, hanno in ordine successivo giudicato che le condizioni di vita che gli erano imposte all'Asinara non costituivano violazione di questa legalità italiana? Ci pare che non sia possibile opporre a queste sentenze che delle mere affermazioni.

In mancanza di una dimostrazione più pertinente, stimiamo che supponendo che il Guzzardi sia stato effettivamente « privato » della sua libertà all'Asinara, tale privazione di libertà doveva essere ritenuta permessa, nella fattispecie, dell'alinca c) del paragrafo 1 dell'art. 5 della Convenzione.

Opinione in parte dissidente del giudice

MATSCHER

1. — Non posso aderire all'opinione della maggioranza della Corte su due punti che concernono il merito del caso in esame. In definitiva, mi pronuncio per l'assenza di violazione dell'art. 5 § 1 della Convenzione, e ciò per un motivo principale e uno sussidiario.

2. — Nelle osservazioni preliminari all'esame del merito del caso e dopo un breve rinvio alla cornice nel quale esso si inquadra, la Corte dichiara che non si deve « dimenticare il contesto generale del caso » (paragrafo 88 della sentenza). Approvo pienamente questa affermazione, che mi serve anche da guida nell'applicazione dell'art. 5 della Convenzione al caso in esame.

Corrisponde al sistema della Convenzione che prima di tutto sia permesso ai governi degli Stati di adottare le misure che essi giudicano adeguate per l'adempimento dei loro compiti. Tra tali compiti, la salvaguardia dei diritti fondamentali di tutti i cittadini ha ruolo fondamentale. D'altra parte, spetta agli organi istituiti dalla Convenzione di valutare tali misure per stabilire se esse siano o no conformi alle esigenze della medesima. In questo apprezzamento non si possono interpretare le disposizioni della Convenzione « nel vuoto », occorre sempre ricollocare le misure controverse nel quadro generale ove si situano.

La constatazione che nell'esaminare un ricorso sulla pretesa violazione di un diritto si debba tener conto del contesto generale del caso, non vuole assolutamente dire che — al di fuori dell'ipotesi considerata all'art. 15 della Convenzione — circostanze eccezionali autorizzino gli Stati contraenti ad adottare misure che non sono compatibili con le esigenze della Convenzione. Ne deduco invece che certe misure che, secondo la Convenzione, potrebbero apparire notevolmente criticabili in una situazione per così dire normale, lo sono meno e possono essere considerate in conformità alla Convenzione in presenza di una situazione di crisi per l'ordine pubblico e segnatamente quando i diritti fondamentali altrui, anch'essi garantiti dalla Convenzione sono minacciati dall'autorità di certi individui pericolosi e asociali. Una siffatta situazione di crisi regnava in Italia quando il presente caso ha avuto inizio.

Inoltre, neanche lo scopo che le autorità dello Stato in causa hanno perseguito adottando una certa misura, può rimanere totalmente estraneo all'apprezzamento della stessa in riferimento ad una data disposizione della Convenzione. Sottolineando che nel caso in esame si trattava di uno Stato democratico in lotta per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e le misure in litigio rientravano totalmente nell'ambito di questo scopo.

È insomma anche ragionando in questi termini che la Corte si è pronunciata per l'assenza di violazione della Convenzione nell'affare Klass (sentenza del 6 settembre 1978, serie A n. 28, particolarmente ai paragrafi 48, 59 e 60, pp. 23 e 27-28).

3. - Valutando la misura decisa nei confronti del Guzzardi, la sentenza conclude che, nel suo insieme, essa non era una semplice limitazione, ma una privazione di libertà ai sensi dell'art. 5 § 1 della Convenzione. Non approvo tale conclusione.

Mi pare evidente che la nozione di « privazione di libertà » non risponde a criteri formali e precisi; si tratta, al contrario, di una nozione piuttosto complessa, avendo un nucleo indiscutibile ma circondato da una « zona grigia » ove risulta estremamente difficile tracciare la linea di demarcazione tra « privazione di libertà » ai sensi dell'art. 5 § 1 e le semplici limitazioni di libertà non incorrono nel divieto di tale disposizione.

Del resto, il sistema stesso della Convenzione ha introdotto (all'art. 2 del Protocollo n. 4), accanto alla nozione di « privazione di libertà », quella di « limitazione alla libertà (di circolazione) » e come la Corte l'ha a giusto titolo constatato (paragrafo 93 della presente sentenza) tra l'una e l'altra non c'è che una differenza di grado o di intensità, non di natura o di essenza. Inoltre i limiti che l'art. 5 impone agli Stati contraenti nell'organizzazione del proprio apparato giudiziario disciplinare e di polizia possono variare da una situazione all'altra (sentenza Engel in data 8 giugno 1976, serie A n. 22, p. 25, § 59).

Solo dunque un'attenta analisi dei differenti elementi, che nel loro insieme, costituivano la situazione in cui il Guzzardi si trovava all'Asinara, può dare una risposta alla domanda se questa situazione rientra o no nella nozione di « privazione di libertà » ai sensi dell'art. 5 § 1. Evidentemente, trattandosi di una questione di valutazione, sono sostenibili opinioni diverse.

Personalmente, non attribuisco esattamente lo stesso valore dato dalla maggioranza della Corte a questi diversi elementi (sono stati evidenziati al paragrafo 95 della sentenza e mi pare dunque superfluo ricapitarli), presi separatamente o nel loro insieme. Inoltre, prendo in considerazione il « contesto generale del caso ». Il tutto mi induce a concludere che la misura a cui Guzzardi era sottomesso costituiva una seria limitazione di libertà, che obbediva a motivi ben comprensibili e che del resto era conforme al diritto italiano, ma non raggiungeva quel grado e quell'intensità che obblighino a qualificarla necessariamente ai sensi dell'art. 5 § 1 della Convenzione.

4. - A titolo puramente sussidiario, potrebbe considerarsi la misura adottata nei confronti del Guzzardi come coperta dall'alinéa c) dell'art. 5 § 1. La Corte ha esaminato la situazione in riferimento a tale norma, ma è giunta ad una soluzione negativa. Anche qui non condivido l'opinione della maggioranza per i seguenti motivi:

Considerato l'art. 272, 1° comma, del codice italiano di procedura penale, la custodia preventiva ai sensi di tale codice aveva dovuto prendere termine il giorno 8 febbraio 1975. Tuttavia, il Guzzardi rimase imputato per tutta la durata del suo soggiorno obbligato all'Asinara.

Senza dubbio — la Corte stessa lo sottolinea — c'erano « ragioni plausibili di sospettarlo di un reato » e sarebbe pure difficile negare l'esistenza di « fondati motivi per ritenere necessario (d') impedire » al Guzzardi « di fuggire dopo averlo commesso ». Il Guzzardi soddisfa le condizioni che, verosimilmente secondo il diritto di tutti gli Stati, costituiscono i motivi « classici » della custodia preventiva. Del resto, pare che anche le autorità italiane stesse abbiano considerato da questo punto di vista la situazione del Guzzardi: hanno scelto l'Asinara come località di soggiorno obbligato perchè quest'isola si prestava particolarmente bene ad allontanare il ricorrente dal suo ambiente verosimilmente mafioso (sentenze della Corte d'appello di Milano del 12 marzo 1975 e della Corte di cassazione del 6 ottobre 1975: vedasi la presente sentenza, paragrafi 17 e 19); esse erano state estremamente prudenti nel concedere l'autorizzazione di spostamenti in Sardegna o sul continente nel timore che cogliesse queste occasioni per evadere (paragrafo 14 della sentenza). Si trattava insomma di motivi soggiacenti la custodia preventiva.

Resta a vedersi se l'obbligo di soggiorno del Guzzardi, da questo punto di vista, era « regolare » secondo la legge italiana, ai sensi dell'art. 5 § 1 c) della Convenzione. Qui si potrebbe avanzare qualche dubbio sulla compatibilità del secondo motivo (rischio di evasione) con lo scopo delle leggi italiane del 1956 e 1965, dalle quali era formalmente regolamentato il soggiorno del Guzzardi all'Asinara. Il primo motivo invece (allontanamento da altri pregiudicati) quadra perfettamente con il fine di queste leggi.

Per di più, secondo la giurisprudenza costante delle autorità giurisdizionali italiane, l'obbligo di soggiorno poteva, a certe condizioni, soddisfatte nel presente caso, valere anche per una frazione di un comune e alle stesse condizioni, « l'affievolimento » e le « limitazioni indubbie » dei « differenti diritti » che l'obbligo di soggiorno all'Asinara comportava per il Guzzardi erano anch'esse conformi al diritto italiano (paragrafo 19 della presente sentenza).

Le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 5 della Convenzione sono pure soddisfatte nella fattispecie: è da presumere — e nulla in contrario è stato addotto — che al momento del suo arresto e della sua imputazione il giorno 8 febbraio 1973, Guzzardi era stato informato dei motivi del suo arresto e delle accuse rivoltegli e che era stato trasferito davanti al giudice istruttore subito dopo, in quanto il trasferimento all'Asinara, il giorno 8 febbraio 1975, non costituiva in sostanza che un prolungamento della sua custodia preventiva.

Da ciò arrivo alla conclusione che il soggiorno obbligato del Guzzardi all'Asinara dal giorno 8 febbraio 1975 al 22 luglio 1976, anche se si volesse qualificarlo come privazione di libertà ai sensi dell'art. 5 § 1 della Convenzione, era coperto dall'alinea c) di questo articolo.

Opinione dissidente del giudice

PINHEIRO FARINHA

1. - Il Guzzardi ha ottenuto soddisfazione ancor prima che la Commissione abbia adottato il suo rapporto: è stato trasferito sul continente.

Il ministero per gli interni ha deciso nell'agosto 1977 di depennare l'isola dell'Asinara dall'elenco delle località di soggiorno obbligato.

Il rapporto della Commissione è in data 7 dicembre 1978.

Secondo me l'affare dovrebbe essere cancellato dal ruolo (cessazione della materia del contendere).

2. - Il Guzzardi non ha subito, secondo me una privazione di libertà ma solo una limitazione di libertà (su questo punto mi unisco ai paragrafi 2 e 3 dell'opinione del giudice Matscher).

3. - Conseguentemente all'assenza di violazione, occorrerebbe non accordare al ricorrente alcuna somma a titolo dell'art. 50.

CASO FOTI ED ALTRI

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, costituita, conformemente al disposto dell'art. 43 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (« la Convenzione ») e alle norme pertinenti del suo regolamento, in una camera composta dai seguenti giudici:

G. WIARDA, *presidente*,

D. BINDSCHEDLER-ROBERT,

D. EVRIGENIS,

J. PINHEIRO FARINHA,

Sir VINCENT EVANS,

C. RUSSO,

R. BERNHARDT,

e inoltre da M.-A. EISSEN, *cancelliere*, e H. PETZOLD, *vice-cancelliere*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 23 aprile, il 25 e 26 giugno e successivamente il 23 novembre 1982,

Rende la presente sentenza, adottata in quest'ultima data.

PROCEDURA

1. - Il caso Foti ed altri è stato portato davanti alla Corte dalla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo (« la Commissione »).

All'origine vi sono quattro ricorsi (n. 7804/76, 7719/76, 7781/77 e 7913/77) proposti contro la Repubblica Italiana da alcuni cittadini di questo Stato, Benito Foti, Felice Lentini, Demetrio Cenerini e Giovanni Gulli, nel 1976 e 1977, in virtù dell'art. 25 della Convenzione, davanti alla Commissione, che dispose la riunione dei primi tre il 9 maggio 1977 e del quarto l'11 maggio 1978.

2. - La domanda della Commissione è stata depositata in cancelleria il 20 maggio 1981, entro il termine di tre mesi stabilito dagli articoli 32 par. 1 e 47. Essa fa riferimento agli articoli 44 e 48, nonché alla dichiarazione con cui la Repubblica Italiana ha riconosciuto la giurisdizione obbligatoria della Corte (art. 46). Essa ha lo scopo di ottenere una decisione di quest'ultima sulla questione se i fatti della causa rivelino o no, da parte dello Stato convenuto, un'infrazione degli obblighi che gli derivano ai sensi dell'art. 6 par. 1.

3. - La camera di sette giudici a costituire comprendeva di diritto: C. Russo, giudice eletto di nazionalità italiana (art. 43 della Convenzione) e G. Wiarda, presidente della Corte (art. 21 par. 3 b) del regolamento). Il 30 maggio 1981, quest'ultimo, in presenza del cancelliere, ha designato per sorteggio gli altri cinque membri, e cioè: D. Bind-schedler-Robert, D. Evrigenis, J. Pinheiro Farinha, E. García de Enterria e Sir Vincent Evans (articoli 43 *in fine* della Convenzione e 21 par. 4 del regolamento).

4. - Assunta la presidenza della camera (art. 21 par. 5 del regolamento), il presidente Wiarda ha raccolto, tramite il cancelliere, il parere dell'agente del Governo italiano («il Governo»), come pure quello del delegato della Commissione, a proposito della procedura da seguire. Il 15 giugno 1981 ha deciso che l'agente avrebbe avuto tempo fino al 31 ottobre 1981 per depositare una memoria e che il delegato avrebbe potuto rispondervi per iscritto entro due mesi dal giorno in cui il cancelliere gliela avrebbe comunicata. Il 3 novembre ha prorogato il primo di questi termini fino al 16 novembre.

Il testo francese ufficiale della memoria del Governo e quello degli allegati sono pervenuti alla cancelleria, rispettivamente, il 23 novembre 1981 e il 7 gennaio 1982.

5. - Il 21 gennaio 1982, il segretario della Commissione ha informato il cancelliere che il delegato avrebbe presentato le sue osservazioni in sede di udienza; il 27 gli ha inviato le osservazioni dei ricorrenti Foti, Lentini e Cenerini sulla memoria del Governo, precisando che esse valevano anche per il Gulli.

6. - Il 4 febbraio, dopo aver consultato, tramite il cancelliere, l'agente del Governo e il delegato della Commissione, il presidente ha fissato per il 21 aprile la data di inizio delle udienze.

7. - Il dibattimento si è svolto pubblicamente il 21 aprile, nel Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo. La camera aveva tenuto subito prima una riunione preparatoria; essa aveva autorizzato l'uso della lingua italiana da parte delle persone che assistevano il delegato della Commissione (art. 27 par. 3 del regolamento).

Sono comparsi:

- *per il Governo*

C. ZANGHI, *delegato dell'agente*;

- *per la Commissione*

E. BUSUTTIL, *delegato*,

C. CORIGLIANO, P. CATANOSO e F. QUATTRONE, avvocati dei ricorrenti davanti alla Commissione, *assistenti il delegato* (art. 29 par. 1, seconda frase del regolamento).

La Corte ha ascoltato le loro difese e dichiarazioni, nonché le loro risposte alle domande sue e di due giudici.

8. - Tra il 15 dicembre 1981 e il 17 agosto 1982, la Commissione e il Governo hanno depositato in cancelleria vari documenti e precisazioni, in parte richiesti dalla camera o per suo conto e in parte presentati spontaneamente. Tra essi figuravano: i quattro ricorsi iniziali (14 marzo 1976, 2 settembre 1976, 28 novembre 1976 e 15 aprile 1977); varie lettere degli interessati alla Commissione (13 aprile 1976, 26 giugno 1976, 25 agosto 1976, 11 ottobre 1976, 28 ottobre 1976, 20 dicembre 1976, 4 febbraio 1977, 16 febbraio 1977, 24 febbraio 1977, 1° aprile 1977, 18 agosto 1977 e 9 ottobre 1977); le osservazioni scritte presentate alla Commissione dal Governo (9 luglio 1977, 10 ottobre 1977, 12 gennaio 1978, 1° marzo 1978, 6 marzo 1979 e 25 ottobre 1979) e il resoconto delle udienze del 12 dicembre 1979 dinanzi a essa.

9. - Nel corso delle deliberazioni del 23 novembre 1982, R. Bernhardt, primo giudice supplente, ha sostituito E. García de Enterría, impedito (articoli 22 par. 1 e 24 del regolamento).

FATTO

10. - I ricorrenti, di nazionalità italiana, risiedono a Reggio Calabria. A loro carico sono stati intentati dei procedimenti penali per reati commessi durante le dimostrazioni popolari avvenute in quella città tra il 1970 e il 1973. I disordini, particolarmente violenti tra il luglio 1970 e l'aprile 1971, furono provocati dalla decisione di trasferire il capoluogo della Regione da Reggio Calabria, sua sede tradizionale, a Catanzaro; essi ebbero un'ampiezza notevole a causa della situazione economica di questa parte della regione e dettero luogo a scioperi generali, attentati dinamitardi e scontri con le forze dell'ordine. In conseguenza di ciò, si ebbero centinaia di arresti, 1200 incriminazioni

e, solo tra il 1970 e 1971, ben 459 processi: 94 furono rimessi, per gravi motivi di ordine pubblico (art. 55 del codice di procedura penale, par. 31 più oltre) ai tribunali di altre città e di essi 86 al tribunale di Potenza.

I. — FATTI RELATIVI A CIASCUNO DEI QUATTRO RICORRENTI

11. — Per quanto riguarda la data esatta dei fatti concernenti ciascuno dei quattro ricorrenti, gli elementi di informazione acquisiti presentano non poche contraddizioni e incertezze che la Corte, nonostante i suoi sforzi, e in particolare le domande poste ai comparenti, non è riuscita a eliminare del tutto. Fatta salva questa riserva, i fatti si possono così riassumere:

A. Foti

12. — Nato nel 1932 e di professione impiegato, Benito Foti lamenta tre diversi procedimenti promossi contro di lui.

1. — *Primo procedimento*

13. — Il 9 ottobre 1970, il ricorrente fu imputato, insieme ad altre tre persone, di blocco stradale e di adunata sediziosa. L'istruzione cominciò davanti al tribunale di Reggio Calabria, ma dovette esser sospesa, in seguito all'elezione, avvenuta il 7 maggio 1972 di uno dei coimputati, Fortunato Aloï, alla Camera dei deputati. Nel 1975 quest'ultima concesse l'autorizzazione a procedere contro l'Aloï (art. 68 della Costituzione), dopo di che, il 22 marzo 1976, il giudice istruttore rinviò a giudizio gli interessati.

14. — Il 17 maggio 1976, il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria propose al procuratore generale della repubblica presso la corte di appello di Catanzaro di rimettere il procedimento, per gravi motivi di ordine pubblico, a una diversa giurisdizione. Investita dal procuratore generale fin dal 22 maggio, la Corte di Cassazione accolse l'istanza con ordinanza del 20 dicembre 1976, depositata il 12 gennaio 1977, con cui rimetteva il procedimento al tribunale di Potenza, al quale gli atti pervennero il 17 gennaio 1977.

15. — Il 21 dicembre 1977, il tribunale di Potenza citò il ricorrente a comparire e il 15 febbraio 1978 emise una sentenza di proscioglimento, depositata in cancelleria il 27 febbraio.

2. - *Secondo procedimento*

16. - Nel settembre 1971, il Foti fu arrestato e imputato, insieme a un'altra persona, di blocco stradale, adunata sediziosa, detenzione abusiva d'armi — nella specie bombe lacrimogene — e resistenza aggravata alla forza pubblica.

Nel novembre 1971, il giudice istruttore di Reggio Calabria lo rinviò a giudizio e decise tuttavia che non si doveva procedere per uno dei capi d'accusa. Nel gennaio 1976, la sezione istruttoria di Reggio Calabria dichiarò irricevibile l'appello interposto in proposito dal pubblico ministero.

17. - Nel febbraio 1976, il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria propose al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Catanzaro di rimettere il procedimento, per gravi motivi di ordine pubblico, a una diversa giurisdizione. Investita dal procuratore generale nel marzo 1976, la corte di cassazione accolse l'istanza con ordinanza dell'11 giugno 1976, depositata agli inizi di settembre, con cui rimetteva il procedimento al tribunale di Potenza.

18. - La procura della Repubblica di Potenza ricevette gli atti il 1° ottobre e li trasmise al tribunale il 26 novembre. Citato il 9 dicembre 1976 a comparire il 1° gennaio 1977, il ricorrente fu condannato a quattro mesi di arresto con la condizionale e a un'ammenda per detenzione abusiva d'armi e fu prosciolto dalle altre imputazioni.

Il 2 giugno 1977, la corte di appello di Potenza confermò tale sentenza contro la quale si era appellato il Foti, il cui successivo ricorso per cassazione fu respinto il 25 giugno 1979.

3. - *Terzo procedimento*

19. - Il 21 marzo 1973, il ricorrente fu arrestato e imputato, insieme ad altre due persone, di blocco stradale.

2p. - Il 27 febbraio 1976, il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria propose al procuratore generale della corte di appello di Catanzaro di rimettere il procedimento, per gravi motivi di ordine pubblico, a una diversa giurisdizione. Investita dal procuratore generale il 5 marzo 1976, la corte di cassazione accolse l'istanza con ordinanza del 14 giugno 1976, depositata l'indomani, con cui rimetteva il procedimento al tribunale di Potenza.

21. - Il rinvio a giudizio ebbe luogo il 14 gennaio 1977. Il tribunale citò il Foti a comparire il 29 marzo 1977, ma dovette rinviare l'udienza al 7 giugno. In tale data emise una sentenza di proscioglimento, che divenne definitiva.

B. Lentini

22. - Nato nel 1939, il Lentini esercita il mestiere di carpentiere. Fu arrestato nel settembre 1970 e imputato, insieme ad altre otto persone, di resistenza alla forza pubblica.

23. - Il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria condusse l'istruttoria con procedura sommaria (art. 389 del codice di procedura penale) e il 18 settembre 1972 decise il rinvio a giudizio dell'imputato.

Tuttavia, il 24 maggio 1974, egli propose al procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro di chiedere la rimessione del procedimento, per gravi motivi di ordine pubblico, ad un altro tribunale. Investita dal procuratore generale il 14 giugno 1974, la corte di cassazione accolse l'istanza con ordinanza del 16 giugno 1975, rimettendo il procedimento al tribunale di Potenza.

24. - Il 26 marzo 1976, nel corso della prima udienza, quest'ultimo ritenne si dovesse formalizzare l'istruzione e, in conseguenza, trasmise gli atti al giudice istruttore. Dopo una nuova decisione di rinvio a giudizio, emessa circa due mesi dopo, il 18 gennaio 1977 il tribunale prosciolsi il Lentini per insufficienza di prove, con sentenza che divenne definitiva.

C. Cenerini

25. - Nato nel 1942 e occupato come fattorino, Demetrio Cenerini fu arrestato il 15 luglio 1970 e imputato il 18, insieme ad altre 17 persone, di oltraggio alla forza pubblica e fu rimesso in libertà il 31 luglio 1970. Il giudice istruttore di Reggio Calabria lo rinviò a giudizio il 18 ottobre 1972.

26. - Il 27 maggio 1974, il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria propose al procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro di chiedere alla corte di cassazione, per gravi motivi di ordine pubblico, di rimettere il procedimento ad un altro tribunale. Il procuratore generale presentò l'istanza fin dal 3 giugno 1974, ma trasmise gli atti solo dopo la notifica rituale a ciascuno dei diciotto imputati (par. 33-36 più oltre). La corte di cassazione accolse la richiesta con ordinanza del 17 gennaio 1975, depositata circa tre mesi più tardi, e rimise il procedimento al tribunale di Potenza.

27. - Quest'ultimo fu investito dalla procura nell'aprile 1976 e il 22 settembre citò il ricorrente a comparire il 30 novembre. Nel corso dell'udienza, la difesa sollevò, in virtù dell'art. 439 del codice di procedura penale, l'eccezione di nullità della sentenza di rinvio a giudizio per mancato avviso di deposito degli atti istruttori nella cancelleria del tribunale prima della chiusura dell'istruzione. Sempre il

30 novembre 1976, il tribunale accolse l'eccezione e, in conseguenza, restituì gli atti al giudice istruttore, che il 12 maggio 1976 emise una nuova ordinanza di rinvio a giudizio.

Una prima udienza, fissata per il 16 gennaio 1978, dovette esser rinviata per l'assenza di testimoni importanti. Anche la seconda udienza, fissata per il 15 marzo 1978, dovette essere differita a causa del cambiamento di composizione del tribunale giudicante. Il 7 giugno 1978, infine, il Cenerini fu prosciolto per constatata estinzione del reato per prescrizione avvenuta il 15 gennaio 1978 (articoli 157 e 160 del cod. pen.).

D. Gullì

28. — Nato nel 1952, Giovanni Gullì fa l'operaio. Fu arrestato il 16 luglio 1970 e imputato il 18, insieme ad altre cinquantatré persone, per resistenza e oltraggio alla forza pubblica, blocco stradale e adunata sediziosa. Il giudice istruttore di Reggio Calabria lo rinviò a giudizio il 3 marzo 1973.

29. — Il 16 novembre 1974, il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria propose al procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro di chiedere alla corte di cassazione, per gravi motivi di ordine pubblico, di rimettere il procedimento a una diversa giurisdizione. Il procuratore generale presentò l'istanza il 3 dicembre 1974, ma trasmise gli atti solo il 15 dicembre 1975, dopo la notifica rituale a ciascuno dei cinquantatré imputati (par. 33-36 più oltre). La Corte di Cassazione accolse l'istanza con ordinanza del 26 gennaio 1976, depositata in cancelleria il 12 marzo 1976, rimettendo il procedimento al tribunale di Potenza.

30. — Quest'ultimo, investito dalla procura nel giugno 1977, il 2 febbraio 1978 citò l'imputato a comparire il 29 marzo. Nel corso di tale udienza, si dovette rinviare la causa al 2 ottobre, in quanto non si era potuto notificare il decreto di citazione ad alcuni imputati.

Il 2 ottobre 1978 il Gullì fu prosciolto per constatata estinzione del reato per prescrizione avvenuta il 15 gennaio 1978 (articoli 157 e 160 del cod. pen.).

II. — NORMATIVA INTERNA PERTINENTE

1. — *Rimessione del procedimento a un'altra giurisdizione*

31. — Ai sensi dell'art. 55, 1° comma, del codice di procedura penale:

« In ogni stato e grado del procedimento di merito, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto sulla richiesta del

procuratore generale presso la corte d'appello o presso la corte di cassazione questa può rimettere l'istruzione o il giudizio da uno ad altro giudice di sede diversa ».

L'art. 56, 2° comma, precisa che l'istanza è notificata all'imputato dalla segreteria della procura generale. Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione o il giudizio, salvo diverso avviso della corte di cassazione (art. 57), che decide sull'istanza con ordinanza (art. 58).

2. - *Riunione dei procedimenti*

32. - In base all'art. 45 del codice di procedura penale:

« Si ha connessione dei procedimenti nei casi seguenti:

1) se i reati per cui si procede sono stati commessi nello stesso tempo da più persone riunite...;

(...)

4) se la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza ».

In caso di connessione, l'art. 413 del codice di procedura penale autorizza l'unione dei giudizi purchè essa giovi alla loro speditezza.

3. - *Notifiche*

33. - In materia penale, le notifiche sono regolate dagli articoli 166-179 del codice di procedura penale.

34. - La prima notifica a un imputato non detenuto, qualora non sia possibile consegnare personalmente la copia all'interessato, è eseguita nella casa di abitazione dell'imputato stesso o nel luogo in cui egli abitualmente esercita la sua attività professionale, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente con lui o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. Qualora i luoghi sopra indicati siano ignoti, la notifica si esegue nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito. In caso di mancanza, inidoneità o rifiuto delle suddette persone di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa è depositata nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o in cui egli abitualmente lavora; l'avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente lavora (art. 169).

35. - Se, ciò nonostante, l'esecuzione della notifica si rivela impossibile, l'ufficiale giudiziario ne informa il giudice o il pubblico ministero competente. Il giudice o il pubblico ministero, dopo aver disposto nuove ricerche, particolarmente nel luogo di nascita o in quello dell'ultima dimora dell'imputato, emette un decreto di irreperibilità, col quale, nominato un difensore all'imputato che già non ne abbia

uno nel luogo in cui si procede, ordina che le notifiche non potute fare e quelle che occorressero in seguito siano eseguite mediante deposito nella cancelleria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede (art. 170).

36. — In base all'art. 171, l'imputato deve, per il primo atto del procedimento, eleggere domicilio per le notifiche, comunicando ogni eventuale mutazione. In base al testo allora vigente (successivamente emendato dalla legge n. 534 dell'8 agosto 1977), se le indicazioni fornite in proposito dall'interessato erano ritenute insufficienti, bisognava procedere da capo alla sua ricerca in applicazione degli articoli 169 e 170.

4. — *Procedura in caso di prescrizione*

37. — In base all'art. 152 del codice di procedura penale, il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, deve dichiarare di ufficio l'estinzione di un reato; la prescrizione opera *ex lege*.

Il tempo necessario per la prescrizione varia da diciotto mesi a venti anni, a seconda della pena stabilita dalla legge per il reato (art. 157 del codice penale); il calcolo va fatto tenendo conto delle eventuali sospensioni o interruzioni (articoli 159 e 160 del codice penale). Nel caso del Cenerini e del Gullì tale termine era quindi di sette anni e mezzo (par. 27 e 30 più sopra).

PROCEDURA DAVANTI ALLA COMMISSIONE

38. — Il Foti ha adito la Commissione il 14 marzo 1976, il Lentini il 2 settembre 1976, il Cenerini il 22 novembre 1976 e il Gullì il 15 aprile 1977.

I primi tre protestavano contro la rimessione dei relativi procedimenti al tribunale di Potenza, sostenendo che tale misura era incompatibile con l'art. 6, par. 1 della Convenzione. Il Cenerini, invocando gli articoli 2, 3, 4 e 5, denunciava anche di aver subito maltrattamenti da parte della polizia e di esser stato trattenuto nei locali della questura.

Il Gullì, da parte sua, lamentava che il questore di Reggio Calabria il 2 dicembre 1976, a causa del procedimento penale promosso contro di lui, avrebbe negato l'autorizzazione alla sua assunzione come « guardia giurata » e quindi avrebbe violato l'art. 4 par. 1. In una lettera posteriore, datata 7 maggio 1977, il Gullì si appellava in proposito anche all'art. 6, par. 1, denunciando contemporaneamente il superamento del « termine ragionevole » e la rimessione del suo procedimento al tribunale di Potenza.

Nelle prime memorie, compilate nel loro interesse dall'avvocato Corigliano, i ricorrenti usavano un linguaggio estremamente violento che la Corte giudica intollerabile. Perciò, il 14 ottobre 1977, la Commis-

sione impose ai ricorrenti Foti, Lentini e Cenerini di farsi assistere da un altro avvocato (allegati I e II del rapporto).

39. - Il 9 maggio 1977 la Commissione ordinava la riunione dei tre primi ricorsi, in virtù dell'art. 29 del suo regolamento interno e decideva di esaminare d'ufficio la questione del rispetto del « termine ragionevole », ai sensi dell'art. 6 par. 1, nonché quella relativa al disposto dell'art. 13. In una memoria del 18 agosto 1977, il Foti, il Lentini e il Cenerini dichiaravano di « fare loro » i motivi che l'avevano indotta a prendere tale iniziativa; essi aggiungevano che la « violazione » delle suddette disposizioni era peraltro « implicitamente già dedotta nella narrativa dei loro ricorsi ». Essi replicavano così a una delle eccezioni preliminari del Governo.

L'11 maggio 1978, la Commissione ha accolto i quattro ricorsi soltanto per quanto riguardavano la durata dei procedimenti penali in contestazione, respingendoli, quanto alle doglianze, *ratione temporis*, *ratione materiae*, a seconda dei casi, per manifesta infondatezza o per non esaurimento delle vie di ricorso interne. Essa ha riunito il ricorso del Gulli agli altri tre.

Nel suo rapporto del 15 ottobre 1980 (art. 31 della Convenzione), essa esprime all'unanimità il parere che la causa degli interessati non è stata giudicata « entro un termine ragionevole » e che vi è stata quindi violazione dell'art. 6 par. 1 e, nella fattispecie, ritiene superfluo pronunciarsi sull'applicazione dell'art. 13.

DIRITTO

I. - SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI

40. - Il Governo presenta varie eccezioni preliminari.

Alcune di esse, sollevate nell'udienza del 21 aprile 1982, riguardano doglianze dei ricorrenti che la Commissione aveva respinto l'11 maggio 1978 (par. 38-39 più sopra). Il Governo invita la Corte a dichiarare a sua volta irricevibili tali doglianze, sia per i motivi addotti all'epoca, sia, per quanto riguarda la rimessione dei procedimenti al tribunale di Potenza, per una ragione supplementare: il difetto iniziale della qualità di vittima per il Foti e, per lo meno, il ritardo (art. 26 *in fine* della Convenzione) per quanto riguarda il Lentini, il Cenerini e il Gulli.

41. - La Corte non deve pronunciarsi su tale istanza, in quanto le doglianze respinte dalla Commissione esulano dal quadro della causa quale è stato definito dalle decisioni dell'11 maggio 1978 (si veda, in particolare, la sentenza Guzzardi del 6 novembre 1980, serie A n. 39, pag. 33, par. 106).

Per contro, essa deve statuire sulle altre due eccezioni concernenti la parte delle istanze prese in considerazione dalla Commissione.

A) *Sull'eccezione relativa all'esame d'ufficio della questione del « termine ragionevole » nel caso del Foti, del Lentini e del Cenerini*

42. — In primo luogo, il Governo rimprovera alla Commissione di aver deciso d'ufficio di esaminare la questione del « termine ragionevole », ai sensi dell'art. 6 par. 1 nel caso del Foti, del Lentini e del Cenerini. Ciò non si è verificato, esso precisa, nel caso del Gulli, che ha sollevato direttamente la questione con una lettera del 7 maggio 1977, a meno di un mese dalla presentazione del suo ricorso introduttivo.

La Commissione avrebbe il potere di qualificare giuridicamente i fatti, ma soltanto per quelli che le vengano denunciati. Inizialmente, i tre interessati si lamentavano invece, avuto riguardo all'art. 6 par. 1, soltanto della rimessione dei rispettivi procedimenti al tribunale di Potenza (par. 38 più sopra). Prendendo l'iniziativa, fin dal 9 maggio 1977, di controllare se vi era stata violazione del loro diritto a un esame dei procedimenti a loro carico « entro un termine ragionevole » (par. 39), la Commissione non si sarebbe quindi limitata all'applicazione del principio « *da mihi facta, dabo tibi jus* », ma sarebbe andata al di là della propria competenza.

43. — Il Governo aveva già sostenuto tale tesi davanti alla Commissione, in particolare nelle memorie del 9 luglio 1977 e del 12 gennaio 1978, per cui nella specie non v'è decadenza (si veda, *mutatis mutandis*, la sentenza Guzzardi già menzionata, serie A n. 39, pagg. 21-22, par. 59).

44. — Quando si sono rivolti per la prima volta alla Commissione, il Foti, il Lentini e il Cenerini non hanno mai sostenuto, nè esplicitamente, nè sostanzialmente, che i procedimenti penali a loro carico avevano una durata eccessiva. Il sistema internazionale di salvaguardia instaurato dalla Convenzione funziona sulla base di ricorsi, inoltrati da Governi o da privati, che denuncino delle violazioni (articoli 24 e 25). Esso non autorizza la Commissione e la Corte a investire di un caso di cui siano venute a conoscenza per altre vie e neppure, quando sia stato presentato un ricorso, a occuparsi di fatti non segnalati dal ricorrente — Stato o privato cittadino — e a controllarne la compatibilità con la Convenzione.

Gli organi creati da quest'ultima non sono neanche competenti a valutare, riguardo all'insieme delle disposizioni della Convenzione, le circostanze lamentate da un ricorrente. Nell'espletamento della loro funzione, essi hanno in particolare la facoltà di qualificare giuridicamente i fatti della causa quali ad essi risultino in base ai diversi elementi in loro possesso, in modo diverso da quello dell'interessato o, all'occorrenza, di considerarli sotto un diverso aspetto; inoltre, essi devono prendere in considerazione non solo la richiesta iniziale, ma anche le memorie complementari destinate a completarla, eliminando lacune e punti oscuri iniziali (si vedano, ad esempio, la sentenza Guzzardi già menzionata, serie A n. 39, pagg. 22-23, par. 62-63 e la sentenza

Ringeisen del 16 luglio 1971, serie A n. 13, pagg. 40-41, par. 98, in relazione alle pagg. 34, par. 79 e 39-40, par. 96-97).

Fin dall'inizio, le indicazioni fornite dal Foti, dal Lentini e soprattutto dal Cenerini mostravano trattarsi di procedimenti che andavano avanti da anni. Successivamente essi hanno tenuto la Commissione al corrente dello svolgimento di tali procedimenti, sia di propria iniziativa (lettere del 25 agosto 1976, 11 ottobre 1976, 20 dicembre 1976, 26 dicembre 1976, 4 febbraio 1977, 16 febbraio 1977 e 24 febbraio 1977), sia in risposta alle sue domande (lettera del 1° aprile 1977), chiedendole di pronunciarsi d'urgenza sulle loro doglianze. La Commissione poteva in conseguenza ritenere che gli elementi di fatto invocati dai ricorrenti ponevano virtualmente un problema di « termine ragionevole », ai sensi dell'art. 6 par. 1.

Una volta informate le parti che la Commissione aveva deciso di esaminare la questione, i ricorrenti hanno dichiarato che « facevano loro » i motivi che l'avevano indotta a sollevarla d'ufficio, e ciò in una memoria del 18 agosto 1977, e quindi prima della decisione di ricevibilità dell'11 maggio 1978 (par. 39 più sopra). Essi hanno così manifestato il loro accordo con la sua iniziativa e completato la loro richiesta.

Chiamata a statuire sulla base degli atti attualmente acquisiti, a Corte si ritiene quindi competente a pronunciarsi su tale problema.

B) Sull'eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne

45. - Il Governo sostiene inoltre il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (art. 26), in via principale nel caso del Gulli e, in via sussidiaria, in quelli del Foti, del Lentini e del Cenerini. Esso sottolinea, rinviando alla sentenza Van Oosterwijck del 6 novembre 1980 (serie A, n. 40, pagg. 15-17, par. 30, 31 e 33), che, davanti alle autorità nazionali, i ricorrenti hanno omesso di invocare il rispetto dell'art. 6 par. 1, peraltro direttamente applicabile al diritto italiano. Essi non avrebbero neanche chiesto a dette autorità di accelerare la procedura, né nel caso improbabile di insuccesso di un passo del genere, avrebbero tentato di chiamarne in causa la responsabilità, in virtù dell'art. 328 del codice penale combinato con gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile.

46. - La Corte può accogliere tali eccezioni soltanto se lo Stato in causa le abbia sollevate già davanti alla Commissione, fin dallo stadio dell'esame iniziale sull'ammissibilità, sempre che la loro natura e le loro circostanze vi si prestino; essa ne dichiara la decadenza qualora tale condizione non sia soddisfatta (si vedano, in particolare, la sentenza Artico del 13 maggio 1980, serie A, n. 37, pagg. 12-14, par. 24 e 27 e la sentenza Guzzardi già menzionata, serie A, n. 39, pag. 24, par. 67).

47. — Ora, prima della decisione dell'11 maggio 1978 sull'ammissibilità dei ricorsi n. 7604/76 e 7781/77 del Foti, del Lentini e del Cenerini, il Governo non ha opposto il non-esaurimento delle vie di ricorso interne alle doglianze sul mancato rispetto del « termine ragionevole »; esso tuttavia sapeva già che la Commissione aveva deciso di esaminare la questione. A cose fatte, il Governo ha del resto invocato l'art. 26 della Convenzione sotto un angolo diverso da quello della sua ottica attuale: esso ha sostenuto che i tre interessati avevano investito la Commissione prematuralmente, poichè non avevano atteso l'esito dei procedimenti a loro carico (memoria complementare del marzo 1979 e difese del 12 dicembre 1978 davanti alla Commissione).

48. — La situazione è un po' diversa per quanto riguarda il Gullì. Anche prima della decisione di ricevibilità dell'11 maggio 1978, il Governo gli ha rimproverato, se non proprio di non aver invocato esplicitamente l'art. 6 par. 1 davanti alla giustizia italiana, almeno di non essersi « in un qualsiasi modo attivato presso l'autorità giudiziaria o altro organo per tutelare i diritti che si asserivano lesi ». Tale tesi valeva non solo per la doglianza relativa alla rimessione del procedimento al tribunale di Potenza, ma anche per quella del superamento del « termine ragionevole »; la Corte lo desume dal testo italiano originale delle osservazioni scritte del 10 ottobre 1977, nonostante vi sia una certa discordanza con la traduzione ufficiale francese.

Tuttavia, quando uno Stato contraente si trincerava dietro la regola dell'« esaurimento », esso ha l'obbligo di specificare quali fossero i ricorsi accessibili agli interessati e da essi non esperiti (si veda, in particolare, la sentenza Deweer del 27 febbraio 1980, serie A n. 35, pag. 15, par. 26). Invece, il breve passaggio precitato delle osservazioni del 10 ottobre 1977 rimaneva nel vago; esso non specificava i mezzi ai quali, secondo il Governo, il Gullì aveva avuto il torto di non ricorrere. Non era compito della Commissione accertare di quali mezzi di ricorso si trattasse (sentenza Deweer già menzionata, *ibidem*).

Nel campo non più della ricevibilità, ma del merito, e più precisamente dell'art. 13 della Convenzione, delle osservazioni posteriori (1° marzo 1978) si richiamavano non già agli articoli 328 del codice penale e 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, ma all'art. 298 del codice di procedura penale (obbligo di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello) e alle norme in materia di prescrizione della azione penale. Il Governo aveva già citato tutte queste norme più dettagliatamente e insieme ad alcune altre (articoli 269-276 del codice di procedura penale) nelle sue osservazioni del 9 luglio 1977 sulle istanze del Foti, del Lentini e del Cenerini, definendole come mezzi atti a « stimolare » una conclusione rapida dei giudizi in questione. Con una memoria complementare del marzo 1979, successiva alla decisione dell'11 maggio 1978 sull'ammissibilità del ricorso n. 7913/1977, e nel corso delle udienze del 12 dicembre 1979 davanti alla Commissione, esso ha sostenuto che il Gullì aveva investito quest'ultima prematuralmente, al pari del Foti, del Lentini e del Cenerini (par. 47 più sopra).

49. — È con la sua memoria del novembre 1981 alla Corte che il Governo ha invocato per la prima volta l'art. 26 della Convenzione nel modo indicato nel par. 45 più sopra. Esso ha d'altronde riconosciuto, nel par. 3 di detta memoria e nel corso dei dibattimenti del 21 aprile 1982, la novità della sua eccezione, senza spiegare perchè non l'avesse sollevata per tempo.

D'accordo con il delegato della Commissione, la Corte constata quindi che vi è decadenza nel caso di ciascuno dei quattro ricorrenti.

MERITO

A. — SULLA INVOCATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 PAR. 1

50. — Secondo la Commissione, i ricorrenti hanno subito una violazione del loro diritto di esser giudicati « entro un termine ragionevole », ai sensi dell'art. 6 par. 1.

Il Governo esprime il proprio disaccordo.

1. — *Durata dei procedimenti*

51. — Si deve innanzi tutto precisare quale sia il periodo da prendere in considerazione.

a) *Inizio dei periodi da esaminare*

52. — In materia penale, per controllare se vi sia stato rispetto del « termine ragionevole » previsto dall'art. 6 par. 1, bisogna innanzi tutto vedere a partire da quando un individuo si trovi nella condizione di « imputato »; può trattarsi di una data anteriore a quella in cui l'organo giudicante è adito (si veda, ad esempio, la sentenza Deweer già menzionata, serie A n. 35, pag. 22, par. 42), e cioè, in particolare: quella dell'arresto, dell'imputazione o dell'inizio delle indagini preliminari (sentenze Wemhoff del 27 giugno 1968, serie A n. 7, pagg. 26-27, par. 19; Neumeister stessa data, serie A n. 8, pag. 41, par. 18 e Ringeisen già menzionata, serie A, n. 13, pag. 45, par. 110). Se l'« accusa », ai sensi dell'art. 6 par. 1, può in generale definirsi come « la notifica ufficiale, emanante dall'autorità competente, dell'imputazione di aver commesso un'infrazione penale », essa può, in certi casi, rivestire la forma di altre misure che implicano una tale imputazione e comportano esse pure delle « ripercussioni importanti sulla situazione » dell'indiziato (si veda, in particolare, la sentenza Eckle del 15 luglio 1982, serie A n. 51, pag. 33, par. 73).

53. — La decisione di perseguire penalmente i ricorrenti risale, per il Foti, al 9 ottobre 1970 (1° procedimento), al settembre 1971

(2° procedimento) e al 21 marzo 1973 (3° procedimento); per quanto riguarda il Lentini, al settembre 1970; per il Cenerini e il Gulli, al 18 luglio 1970 (par. 13, 16, 19, 22, 25 e 28 più sopra). Secondo la Commissione, tali date indicano l'inizio dei procedimenti penali, ma i periodi da prendere in considerazione cominciano soltanto con l'entrata in vigore, il 1° agosto 1973, del riconoscimento del diritto di ricorso individuale da parte dell'Italia; per valutare la ragionevolezza dei termini trascorsi dopo il 31 luglio 1973, bisogna tuttavia tener conto dello stato in cui le cause si trovano a quel momento (par. 103 del rapporto).

La Corte condivide tale tesi (si veda, in particolare, *mutatis mutandis*, la sentenza Ringeisen già menzionata, serie A n. 13, pagg. 41-42, par. 101). Essa pone in particolare in rilievo che la dichiarazione fatta dall'Italia in virtù dell'art. 25 vale soltanto, secondo i suoi termini testuali, per gli atti, decisioni, fatti o eventi posteriori al 31 luglio 1973.

b) *Fine dei periodi da esaminare*

54. - Le date che indicano la « fine » dei periodi da esaminare non hanno dato luogo a contestazioni.

Per il Foti, si tratta del 15 febbraio 1978 (1° procedimento) del 25 giugno 1979 (2° procedimento) e del 7 giugno 1977 (3° procedimento): la prima e la terza di tali date sono quelle delle sentenze del tribunale di Potenza e la seconda è quella della sentenza della Corte di cassazione (par. 15, 18 e 21 più sopra).

Per quanto riguarda gli altri ricorrenti, i periodi da prendere in considerazione si sono conclusi: il 18 gennaio 1977 (Lentini), il 7 giugno 1978 (Cenerini) e il 2 ottobre 1978 (Gulli), con le sentenze del tribunale di Potenza (par. 24, 27 e 30 più sopra).

c) *Conclusioni*

55. - La durata di cui va controllata la compatibilità con l'art. 6 par. 1 è quindi di:

- quattro anni e sei mesi (1° agosto 1973 - 15 febbraio 1978) per il primo procedimento a carico del Foti;
- cinque anni e dieci mesi (1° agosto 1973 - 25 giugno 1979) per il secondo;
- tre anni e dieci mesi (1° agosto 1973 - 7 giugno 1977) per il terzo;
- tre anni e cinque mesi (1° agosto 1973 - 18 gennaio 1977) nel procedimento a carico del Lentini;
- quattro anni e dieci mesi (1° agosto 1973 - 7 giugno 1978) nel procedimento a carico del Cenerini;
- cinque anni e due mesi (1° agosto 1973 - 2 ottobre 1978) nel procedimento a carico del Gulli.

2. - *Carattere ragionevole della durata dei procedimenti*

56. - Il carattere ragionevole della durata di una procedura deve essere valutato caso per caso, tenendo conto delle circostanze della causa in esame. In proposito, la Corte tiene conto, in particolare, della complessità del caso e del comportamento sia del o dei ricorrenti, che delle autorità giudiziarie (sentenza Eckle già menzionata, serie A n. 51, pag. 35, par. 80).

a) *Complessità del caso*

57. - Secondo i ricorrenti, i procedimenti in contestazione erano semplici sia per quanto riguarda il loro oggetto, sia per quanto riguarda gli atti processuali compiuti. Il Governo sostiene invece che si dovettero compiere vari atti istruttori e insiste anche sul clima politico esistente a Reggio Calabria all'epoca dei processi (par. 10 più sopra).

58. - Con la Commissione, la Corte rileva che le infrazioni penali imputate ai ricorrenti (oltraggio e resistenza alla forza pubblica, detenzione abusiva di bombe lacrimogene, blocco stradale, manifestazione o adunata sediziose) non possono di per se stesse esser considerate complesse, in quanto erano state commesse in pubblico e ne era stata constatata la flagranza. Pertanto esse non avrebbero dovuto dar luogo a un'istruzione difficile. Inoltre, salvo nel caso del secondo procedimento a carico del Foti, esse sono state giudicate in processi conclusi in prima istanza.

I processi dei ricorrenti non erano quindi particolarmente complessi e non sono diventati tali nel corso del giudizio. Quanto al clima politico in cui si sono svolti, di esso si potrebbe tener conto soltanto nell'esame del comportamento delle autorità competenti.

b) *Comportamento dei ricorrenti*

59. - Dei quattro imputati, solo il Foti ha fatto uso, nel secondo procedimento a suo carico, del diritto di interporre appello e successivamente di ricorrere in cassazione (par. 18 più sopra).

Quanto all'eccezione sollevata dal Cenerini concernente la nullità della sentenza di rinvio a giudizio, il tribunale di Potenza ne ha riconosciuto la fondatezza. Il ritardo subito in conseguenza dal procedimento è stato in tutto di cinque mesi e dodici giorni (par. 27 più sopra).

Considerando quanto precede, non si possono imputare ai ricorrenti i ritardi subiti dai giudizi.

c) *Comportamento delle autorità italiane*

60. - Per i ricorrenti, la lentezza lamentata è da imputarsi al comportamento delle autorità italiane.

61. — Prima di passare allo studio dei singoli procedimenti in contestazione, la Corte ricorda l'importanza dei disordini avvenuti a Reggio Calabria tra il 1970 e il 1973 (par. 10 più sopra), disordini che influenzarono notevolmente e per due aspetti i casi in questione.

In primo luogo, il clima politico e sociale creatosi era tale che i giudici potevano legittimamente temere, in caso di condanne affrettate o severe, un ulteriore aumento della tensione e anche il ripetersi di disordini.

In secondo luogo, tali disordini influirono sul funzionamento della giustizia penale, in quanto principalmente il tribunale di Reggio Calabria, ma anche quello di Potenza, cui erano state rimesse varie cause, furono sommersi da un carico eccezionale di processi (si veda, *mutatis mutandis*, la sentenza Buchholz del 6 maggio 1981, serie A n. 42, pagg. 20-21).

Di tali circostanze va tenuto conto e di conseguenza i termini normali risultanti dalla rimessione dei procedimenti non devono esser considerati come ingiustificati.

Foti

Primo procedimento

62. — Incriminato nel settembre 1970, il Foti fu assolto nel febbraio 1978. Nel suo rapporto, la Commissione rimprovera alle autorità giudiziarie di Reggio Calabria di non aver separato la sua causa da quella dell'Aloi, eletto nel frattempo alla Camera dei deputati, e a quelle di Potenza di aver tardato nel fissare la prima udienza (par. 13-15 più sopra).

63. — Sul primo punto, la Corte ricorda che, tra la sospensione della istruzione (maggio 1972) e il rinvio a giudizio del Foti (marzo 1976) passarono circa tre anni e dieci mesi, di cui più di due anni e sette mesi dopo il 31 luglio 1973, Essa non ritiene di doversi pronunciare sul comportamento del giudice istruttore, e cioè sul fatto se quest'ultimo doveva o no separare la causa del Foti da quella dell'Aloi. Essa non ritiene neanche di dover appurare se la Camera dei deputati avrebbe dovuto concedere prima l'autorizzazione a procedere contro l'Aloi. In ogni caso, quella che si trova in questione è la responsabilità internazionale dello Stato (si vedano, in particolare, *mutatis mutandis*, la sentenza Buchholz già menzionata, serie A n. 42, pag. 16, par. 51 e la sentenza Young, James e Webster del 13 agosto 1981, serie A n. 44, pag. 20, par. 49). Tenuto conto della mancanza di complessità del caso (par. 58 più sopra), la Corte si limita a constatare che non vi fu rispetto del termine ragionevole.

64. — Sul secondo punto (fissazione della data dell'udienza), si deve sottolineare che, un anno è trascorso tra l'ordinanza di rimessione

della corte di cassazione e la citazione del ricorrente davanti al tribunale di Potenza (20 dicembre 1976 – 21 dicembre 1977). Tenuto conto dell'eccezionale carico di cause iscritte nel ruolo del tribunale di Potenza in quel periodo, tale lasso di tempo non pare nella specie criticabile (par. 61 più sopra).

Secondo procedimento

65. – Tra l'appello del pubblico ministero contro la sentenza parziale di non luogo a procedere (novembre 1971) e il suo rigetto da parte della sezione istruttoria (10 gennaio 1976) sono passati quattro anni e due mesi dei quali più di due anni e cinque mesi dopo il 31 luglio 1973. Non avendo il Governo fornito in proposito alcuna spiegazione plausibile, tale lasso di tempo è considerato eccessivo; la Corte lo rileva insieme alla Commissione.

66. – Per contro, il periodo intercorso tra l'ordinanza di rinvio della corte di cassazione (11 giugno 1976) e la prima udienza del tribunale di Potenza (1^o febbraio 1977) non è eccessivo, in quanto questo ultimo aveva il dovere di assicurarsi che l'istruzione condotta a Reggio Calabria fosse sufficiente.

Terzo procedimento

67. – Tra l'incriminazione del Foti (21 marzo 1973) e la richiesta del procuratore della Repubblica di rimettere il procedimento a una altra giurisdizione (27 febbraio 1976) sono passati due anni e undici mesi, di cui due anni e sette mesi dopo il 31 luglio 1973. Tale lasso di tempo non può esser giustificato dai soli atti processuali menzionati dal Governo: interrogatorio dell'imputato e dei testimoni, adozione dell'ordinanza di concessione della libertà provvisoria e appello contro tale ordinanza.

Lentini

68. – Il Lentini fu rinviato a giudizio il 18 settembre 1972. Come giustamente nota la Commissione, pare che nessun atto processuale sia stato compiuto fino al 27 maggio 1974, data in cui il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria propose al procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro di chiedere la rimessione del procedimento a una giurisdizione diversa dal tribunale di Reggio Calabria. Più di ventidue mesi, di cui dieci circa a partire dal 1^o agosto 1973, sono così passati senza alcun intervento delle autorità giudiziarie di quella città. Il Governo non ne ha spiegato le ragioni. La Corte si

rende conto che vi erano motivi per i quali era auspicabile vi fosse un periodo di attesa (par. 61 più sopra): ciò nonostante, essa ritiene, nel caso specifico, che il pubblico ministero non avrebbe dovuto tardare tanto.

69. — Un secondo periodo comincia con l'adozione, da parte della corte di cassazione, dell'ordinanza di rimessione del procedimento (16 giugno 1975) e si conclude con la prima udienza davanti al tribunale di Potenza (26 maggio 1976). Tenuto conto del carico eccezionale di cause iscritte nel ruolo di quest'ultimo, il tempo trascorso non pare criticabile, sebbene superi gli undici mesi (par. 61 più sopra).

Cenerini

70. — Nel procedimento a carico del Cenerini tre sono i periodi da prendere in considerazione.

71. — Il primo va dal 10 ottobre 1972 (decisione di rinvio a giudizio del ricorrente) al 27 maggio 1974 (data della richiesta del procuratore della Repubblica di rimettere il procedimento a un altro giudice); esso supera i diciannove mesi, di cui nove trascorsi dopo il 31 luglio 1973. Anche in questo caso (par. 68 più sopra), l'iniziativa del pubblico ministero si rivela tardiva, tanto più che egli la giustificava per gravi motivi d'ordine pubblico (par. 26 più sopra), i quali implicano per loro natura una certa urgenza.

72. — Il secondo periodo, di circa quindici mesi, va dall'ordinanza della corte di cassazione (17 gennaio 1975) alla trasmissione degli atti al tribunale di Potenza (aprile 1976). Il Governo non ha fornito alcune spiegazione in merito a tale ritardo, che la Corte considera eccessivo.

73. — Diverso è il caso del terzo periodo, che è quello corrispondente alla durata del procedimento svoltosi davanti al tribunale di Potenza (aprile 1976 — giugno 1978): i successivi rinvii dell'udienza erano giustificati da ragioni valide (nullità della sentenza di rinvio a giudizio, assenza di testimoni importanti, cambiamento nella composizione del tribunale giudicante — par. 27 più sopra).

Gullì

74. — Tra il rinvio a giudizio del Gullì (3 marzo 1973) e la proposta del procuratore della Repubblica di rimettere il procedimento a un'altra giurisdizione (16 novembre 1974) passarono più di venti mesi, dei quali quindici e mezzo dopo il 31 luglio 1973. Anche in questo caso (par. 68 più sopra) la Corte constata un ritardo anormale.

75. – La trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ebbe luogo il 15 dicembre 1975, più di un anno dopo l'istanza con cui il procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro chiedeva la rimessione del procedimento a una giurisdizione diversa (3 dicembre 1974). Il Governo invoca le difficoltà incontrate per l'esecuzione delle notifiche rituali ed alcuni dei c'imputati del Gullì (par. 29 più sopra). Senza sottovalutare tali difficoltà, trattandosi di un procedimento a carico di ben cinquantaquattro persone, la Corte ritiene che esse non debbano privare l'imputato delle garanzie dell'art. 6 par. 1 e, in particolare, del suo diritto di esser giudicato entro un termine ragionevole.

76. – Un terzo periodo si rivela anch'esso di lunghezza ingiustificata (più di venti mesi): esso va dal deposito in cancelleria dei motivi dell'ordinanza della corte di cassazione (12 marzo 1976) alla citazione del Gullì davanti al tribunale di Potenza (2 febbraio 1978). Il Governo non ha tentato di fornire spiegazioni in proposito e non ha contestato che i cinquantaquattro procedimenti erano sufficientemente istruiti al momento del loro rinvio al tribunale di Potenza.

d) *Conclusioni*

77. – Ricapitolando, i sei procedimenti promossi contro i ricorrenti hanno subito dei ritardi incompatibili con l'art. 6 par. 1 della Convenzione.

B. – SULLA INVOCATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13

78. – Al pari della Commissione (par. 151 del rapporto), la Corte ritiene superfluo pronunciarsi sull'applicazione dell'art. 13 nella specie, poichè le parti non hanno insistito per l'esame di tale doglianza e in quanto essa Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'art. 6 par. 1.

C. – SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 50

79. – I difensori dei ricorrenti hanno dichiarato che, qualora la Corte avesse constatato l'esistenza di una violazione della Convenzione, i loro clienti avrebbero chiesto un'equa soddisfazione ai sensi dell'art. 50, sulla cui natura essi hanno fornito solo indicazioni di carattere generale.

Il Governo, da parte sua, non ha preso posizione.

80. – Sebbene sollevata in virtù dell'art. 47 *bis* del regolamento, la questione non è quindi matura per la decisione. Per tale motivo, la Corte si riserva di decidere su di essa e di determinare la procedura ulteriore, tenendo conto dell'ipotesi di un accordo tra lo Stato convenuto e i ricorrenti.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1) *Respinge*, con sei voti favorevoli e uno contrario, l'eccezione sollevata dal Governo in merito all' « esame d'ufficio » della questione del « termine ragionevole », ai sensi dell'art. 6 par. 1 nel caso del Foti, del Lentini e del Cenerini;

2) *Dichiara*, all'unanimità, la decadenza del Governo dal diritto di invocare la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne;

3) *Statuisce*, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'art. 6 par. 1 nei confronti dei quattro ricorrenti;

4) *Dichiara*, all'unanimità, che non è necessario esaminare il caso anche per quanto riguarda la violazione dell'art. 13;

5) *Dichiara*, all'unanimità, di non avere tutti gli elementi per poter deliberare sulla questione dell'applicazione dell'art. 50;
In conseguenza di ciò:

a) *si riserva per intero la decisione*;

b) *invita* la Commissione a presentarle per iscritto, entro due mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, le sue osservazioni in proposito e, in particolare, a informarla di ogni eventuale accordo raggiunto tra il Governo e i ricorrenti;

c) *si riserva* la procedura ulteriore e *dà mandato* al suo presidente di fissarla in caso di bisogno.

Resa in francese e in inglese, il testo francese facente fede, al Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, il dieci dicembre millevenovecentottantadue.

Per il Presidente
RUDOLF BERNHARDT
Giudice

Il Cancelliere
MARC-ANDRÉ EISSEN

Alla presente sentenza è unito, conformemente agli articoli 51 par. 2 della Convenzione e 50 par. 2 del regolamento, il testo dell'opinione dissidente del giudice Pinheiro Farinha.

Opinione dissidente del giudice

PINHEIRO FARINHA

1. - Sono d'accordo con il dispositivo della sentenza. Ciò nonostante, ritengo di dover dare la mia interpretazione del punto 1, e sono in disaccordo con la maggioranza sui paragrafi 64 e 69.

2. — La Corte respinge l'eccezione sollevata dal Governo in merito all'esame « d'ufficio » della questione del « termine ragionevole » nel caso del Foti, del Lentini e del Cenerini.

La ragione di tale rigetto, secondo me, è che la Commissione non ha esaminato d'ufficio la questione.

Infatti, « fin dall'inizio, le indicazioni fornite dal Foti, dal Lentini e, soprattutto, dal Cenerini mostravano trattarsi di procedimenti che andavano avanti da anni. Successivamente essi hanno tenuto la Commissione al corrente dello svolgimento di tali procedimenti, sia di propria iniziativa (...), sia in risposta alle sue domande (...), chiedendole di pronunciarsi d'urgenza sulle loro doglianze » (par. 44 della sentenza).

I ricorrenti avevano quindi esposto i fatti (lungaggine della procedura). Ora, la Commissione ha competenza per esaminare, anche d'ufficio, se i fatti che le vengono denunciati con un ricorso non rivelino violazioni della Convenzione diverse da quelle denunciate nel ricorso (sentenza Neumeister del 27 giugno 1968, serie A n. 8, pag. 41, par. 16). Bisogna infatti considerare che i ricorrenti non sempre sono in grado di valutare la portata giuridica delle loro doglianze. La Commissione non ha esaminato d'ufficio la questione della lunghezza dei procedimenti. I ricorrenti ne avevano indicato la durata ed essa doveva controllarne la compatibilità con la Convenzione. Se avesse preso l'iniziativa di fare un'indagine su tale durata, la Commissione avrebbe proceduto a un esame d'ufficio che sarebbe andato al di là della sua competenza, ma detta ipotesi non si verifica nella fattispecie. Per tale ragione ho votato a favore del punto 1 del dispositivo della sentenza.

3. — A mio parere, un anno « trascorso tra l'ordinanza di rimessione della corte di cassazione e la citazione del ricorrente (Foti) davanti al tribunale di Potenza » (par. 64 della sentenza) supera il termine ragionevole.

Così pure, e contrariamente alla conclusione di cui al paragrafo 69 della sentenza, non trovo ragionevole l'intervallo di tempo trascorso tra l'adozione, da parte della corte di cassazione, dell'ordinanza di rimessione del procedimento Lentini (16 giugno 1975) e la tenuta della prima udienza davanti al tribunale di Potenza (26 maggio 1976).

CASO CORIGLIANO

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, costituita, conformemente al disposto dell'art. 43 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (« la Convenzione ») e alle norme pertinenti del suo regolamento, in una camera composta dai seguenti giudici:

G. WIARDA, *presidente*,
D. BINDSCHIEDLER-ROBERT,
D. EVRIGENIS,

J. PINHEIRO FARINHA,
SIR VINCENT EVANS,
C. RUSSO,
R. BERNHARDT,
e inoltre da M.-A. EISSEN, *cancelliere*, e H. PETZOLD, *vice-cancelliere*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio i giorni 22 e 23 aprile, il 25 giugno e successivamente il 22 e 23 novembre.

Rende la presente sentenza, adottata in quest'ultima data:

PROCEDURA

1. - Il caso Corigliano è stato portato davanti alla Corte dalla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo (« la Commissione »). All'origine vi è un ricorso (n. 8304/78) proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino di questo Stato, Clemente Corigliano, davanti alla Commissione il 20 luglio 1978, in virtù dell'art. 25 della Convenzione.

2. - La domanda della Commissione è stata depositata in cancelleria il 20 luglio 1981, entro il termine di tre mesi stabilito dagli articoli 32 par. 1 e 47. Essa fa riferimenti agli articoli 44 e 48, nonché alla dichiarazione con cui la Repubblica italiana ha riconosciuto la giurisdizione obbligatoria della Corte (art. 46). Essa ha lo scopo di ottenere una decisione di quest'ultima sulla questione se i fatti della causa rivelino o no, da parte dello Stato convenuto, un'infrazione degli obblighi che gli derivano ai sensi dell'art. 6 par. 1.

3. - Con ordinanza del 20 luglio 1981, il presidente della Corte ha assegnato la causa Corigliano alla camera costituita per l'esame della causa Foti ed altri (art. 21 par. 6 del regolamento). Tale camera comprendeva di diritto: C. Russo, giudice eletto di nazionalità italiana (art. 43 della Convenzione) e G. Wiarda, presidente della Corte (art. 21 par. 3 b) del regolamento). Gli altri cinque membri, designati per sorteggio il 30 maggio 1981, erano: D. Bindschedler-Robert, D. Evrigenis, J. Pinheiro Farinha, E. García de Enterría e Sir Vincent Evans (articoli 43 *in fine* della Convenzione e 21 par. 4 del regolamento).

4. - Assunta la presidenza della camera (art. 21 par. 5 del regolamento), il presidente Wiarda ha raccolto, tramite il cancelliere, il parere dell'agente del Governo italiano (« il Governo »), nonché quello del delegato della Commissione, in merito alla procedura da seguire. Il 6 agosto 1981 ha deciso che i termini concessi all'agente e al delegato con l'ordinanza del 15 giugno 1981, relativa alla causa Foti ed altri

erano applicabili anche al caso Corigliano. L'agente aveva pertanto tempo fino al 31 ottobre 1981 per depositare una memoria e il delegato avrebbe potuto rispondere per iscritto entro due mesi dal giorno in cui il cancelliere gliela avrebbe comunicata.

Il 3 novembre il presidente ha prorogato il primo di questi termini fino al 16 novembre. Il testo francese ufficiale della memoria del Governo, redatto in lingua francese, è pervenuto alla cancelleria il 23 novembre.

5. - Il 21 gennaio 1982, il segretario della Commissione ha informato il cancelliere che il delegato avrebbe presentato le sue osservazioni al momento delle udienze.

6. - Il 4 febbraio, dopo aver consultato, tramite il cancelliere, l'agente del Governo e il delegato della Commissione, il presidente ha fissato per il 21 aprile la data d'inizio delle udienze.

7. - Il dibattito si è svolto pubblicamente il 21 aprile, nel Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo. La camera aveva tenuto subito prima una riunione preparatoria; essa aveva autorizzato l'uso della lingua italiana da parte della persona che assisteva il delegato della Commissione (art. 27 par. 3 del regolamento).

Sono comparsi:

- *per il Governo:*

C. ZANGHI, *delegato dell'agente;*

- *per la Commissione:*

E. BUSUTTIL, *delegato,*

C. CORIGLIANO, *ricorrente, assistente il delegato* (art. 29 par. 1, seconda frase del regolamento).

La Corte ha ascoltato le loro difese e dichiarazioni, nonché le loro risposte alle due domande.

8. - Tra il 15 dicembre 1981 e il 17 agosto 1982, la Commissione e il Governo hanno depositato in cancelleria vari documenti e precisazioni, in parte richiesti dalla camera o per suo conto e in parte presentati spontaneamente. Tra essi figuravano: due lettere del ricorrente alla Commissione (23 aprile e 20 maggio 1980), le memorie del Governo alla Commissione (marzo 1979, gennaio e maggio 1980) e il resoconto delle udienze del 12 dicembre 1980 dinanzi a quest'ultima.

9. - Nel corso delle deliberazioni del 22 e 23 novembre 1982, R. Bernhardt, primo giudice supplente, ha sostituito E. García de Enterría, impedito (articoli 22 par. 1 e 24 par. 1 del regolamento).

FATTO

10. — Per quanto riguarda la data esatta dei fatti, gli elementi d'informazione acquisiti presentano incertezze e lacune che la Corte, nonostante i suoi sforzi e, in particolare le domande poste ai comparenti, non è riuscita a eliminare del tutto. Fatta salva questa riserva, i fatti si possono così riassumere:

11. — Clemente Corigliano, cittadino italiano nato nel 1921, risiede a Reggio Calabria, dove esercita la professione di avvocato.

12. — Nel marzo 1973, nel corso di dimostrazioni popolari avvenute a Reggio Calabria, la polizia arrestò tale Santo Amodeo in un negozio di proprietà del Corigliano e in presenza di quest'ultimo.

Il 29 marzo il ricorrente si presentò a testimoniare al processo intentato contro Santo Amodeo dinanzi al Tribunale di Reggio. La sua deposizione era in netto contrasto con quella degli agenti di polizia che avevano proceduto all'arresto. Il tribunale accolse la versione dei fatti data da questi ultimi.

Il 2 aprile il Corigliano presentò alla procura della Repubblica di Reggio una denuncia contro due magistrati del tribunale di questa città: Giuseppe Viola, presidente della sezione penale, e Francesco Colicchia, sostituto procuratore della Repubblica, accusandoli di reati e, in particolare, di aver esercitato le loro funzioni per interessi privati e di avere omesso intenzionalmente di dichiarare falso il verbale di arresto.

13. — Presa conoscenza della denuncia, il procuratore della Repubblica iniziava un procedimento penale per calunnia aggravata (articoli 368 e 81 del codice penale), senza tuttavia informarne il Corigliano.

Il 21 aprile 1973, il procuratore della Repubblica chiese alla corte di cassazione di rimettere il procedimento a un altro ufficio giudiziario; egli si basava sull'art. 60 — abrogato in seguito dalla legge 22 dicembre 1980, n. 879 — del codice di procedura penale, il cui primo capoverso dispone:

« Se si deve procedere contro un giudice o un magistrato del pubblico ministero ovvero se alcuno di essi è stato offeso da un reato e il procedimento è di competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale egli esercita le sue funzioni, la corte di cassazione rimette il procedimento ad un altro ufficio giudiziario egualmente competente per materia e per grado ».

L'8 maggio, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Catanzaro trasmise gli atti alla corte di cassazione che, con ordinanza del 2 luglio 1973, rimise la causa al tribunale di Messina.

14. — Il 7 dicembre 1973, il Corigliano ricevette una comunicazione giudiziaria con la quale fu informato che era stato aperto a suo carico un procedimento penale in base agli articoli 368 e 81 del codice penale e che aveva tre giorni di tempo per nominare un difensore.

1. — Istruttoria

15. — L'istruttoria del processo si svolse in due fasi: la prima, si concluse con una decisione di non luogo a procedere; la seconda — su appello del pubblico ministero — con il rinvio a giudizio del Corigliano.

a) Prima fase

16. — Nel corso della fase iniziale dell'istruzione, il Corigliano contestò a tre riprese dinanzi alla corte di cassazione la competenza del tribunale di Messina.

L'11 gennaio 1974 egli eccepì la nullità di tutti gli atti procedurali compiuti fino a quel momento. Questo primo ricorso fu dichiarato inammissibile il 22 marzo.

Il 3 febbraio 1975 il ricorrente ne presentò un secondo, col quale sollevò un conflitto di competenza tra il tribunale di Messina e quello di Potenza, presso cui pendeva un altro procedimento a suo carico. Il 3 ottobre la corte di cassazione dichiarò irrecevibile anche questo secondo ricorso.

Il 5 ottobre 1975 il Corigliano ne presentò un terzo, tendente a riunire i procedimenti pendenti a suo carico a Messina e a Potenza. Il 16 ottobre fu informato che il suo ricorso non era stato registrato e che la riunione dei procedimenti era di esclusiva competenza del giudice *a quo* (art. 48 del codice di procedura penale).

17. — Il pubblico ministero di Messina iniziò a condurre l'istruzione con procedura sommaria (art. 389 del codice di procedura penale). Il 17 dicembre 1973, egli interrogò il ricorrente, il Viola e il Colicchia. In seguito al rifiuto del Corigliano di nominare un difensore, il 18 dicembre la procura trasmise gli atti al magistrato competente affinché procedesse a un'istruzione formale.

Il 22 aprile 1975, gli atti furono restituiti al tribunale di Reggio Calabria per l'interrogatorio per rogatoria dell'imputato. Il 5 giugno il suddetto tribunale si dichiarò incompetente e restituì gli atti al tribunale di Messina. Il 21 giugno e successivamente il 12 dicembre il Corigliano fu citato a comparire davanti al giudice istruttore di Messina, che procedette al suo interrogatorio il 26 giugno e il 22 dicembre 1975.

18. — Il 19 febbraio 1977, gli atti furono trasmessi al pubblico ministero, che sollecitò nuovi atti istruttori. Il 2 marzo, il pubblico

ministero chiese di acquisire copia della sentenza emessa il 29 marzo 1973 dal tribunale di Reggio a carico dell'Amodeo e la ricevette il 31 marzo. Il 9 aprile chiese che venissero sentiti di nuovo i magistrati denunciati dal Corigliano. L'interrogatorio del Colicchia ebbe luogo il 16 giugno. Sempre dietro sua richiesta, il processo verbale di arresto dell'Amodeo — fu trasmesso dalla Questura di Reggio il 9 gennaio 1978 — e allegato agli atti del processo.

Infine, l'11 gennaio il pubblico ministero chiese al giudice istruttore di interrogare l'agente di polizia che aveva steso il suddetto verbale e che nel frattempo aveva fissato la propria residenza a Caserta: l'audizione ebbe luogo il 20 gennaio.

Lo stesso giorno il giudice trasmise gli atti al pubblico ministero perchè quest'ultimo presentasse le sue requisitorie, che gli pervennero il 6 febbraio.

Il giudice istruttore emise una sentenza di non luogo a procedere, che fu depositata in cancelleria il 2 marzo; il 13 marzo 1978 gli atti furono trasmessi al pubblico ministero.

b) *Seconda fase*

19. — Il 16 marzo 1978, il pubblico ministero interpose appello contro la sentenza di non luogo a procedere (art. 387 del codice di procedura penale). L'imputato ne fu informato il 28 marzo. Il giorno successivo al deposito dei motivi di appello — 4 aprile — gli atti furono trasmessi alla sezione istruttoria della corte di appello di Messina, che il 7 luglio decise il rinvio a giudizio dell'imputato; la decisione fu depositata in cancelleria l'11 luglio 1978.

2. — *Procedura del giudizio*

a) *Prima istanza*

20. — Il 7 agosto 1978 gli atti furono trasmessi al tribunale di Messina. Il 6 febbraio 1979 al Corigliano fu notificato il decreto di citazione a comparire all'udienza del 30 marzo.

A conclusione di tale udienza, il tribunale lo condannò a diciotto mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale.

b) *Appello*

21. — Il ricorrente interpose appello il giorno stesso. Ricevuti gli atti il 18 giugno 1979, la corte di appello di Messina emise una sentenza di procoglimento nell'udienza del 19 febbraio 1980.

PROCEDURA DAVANTI ALLA COMMISSIONE

22. – Il 29 ottobre 1973 il Corigliano aveva presentato un primo ricorso (n. 6481/74), in cui si lamentava in particolare del rigetto della sua domanda di ricusazione di un giudice, come pure dei procedimenti penali intentati a suo carico per calunnia aggravata di un magistrato. La Commissione dichiarò irricevibile il ricorso il 12 dicembre 1974 per incompatibilità con le disposizioni della Convenzione e per manifesta infondatezza (art. 27 par. 2 della Convenzione).

Con un secondo ricorso (21 giugno 1975 n. 7223/75), il Corigliano invocava gli articoli 6 e 13 della Convenzione; egli criticava due sentenze della corte di cassazione: la prima che respingeva un'eccezione di incostituzionalità degli articoli 65, 1° comma, e 66, 1° comma, del codice di procedura penale, e la seconda che statuiva che il ricorrente non aveva un diritto soggettivo a una buona amministrazione della giustizia, ma soltanto un « interesse legittimo ». Il 16 maggio 1977 la Commissione dichiarò irricevibile tale ricorso per incompatibilità con le disposizioni della Convenzione.

23. – Il terzo ricorso, presentato il 20 luglio 1978 (n. 8304/78) si riferiva ai due precedenti e il Corigliano tentava di dimostrare che la domanda conteneva « fatti nuovi », ai sensi dell'art. 27 par. 1 b) della Convenzione. Egli vi adduceva una doppia violazione dell'art. 6 par. 1: la sezione istruttoria della corte di appello di Messina non era un « tribunale indipendente e imparziale costituito per legge », in quanto uno dei suoi membri aveva fatto parte del tribunale di Reggio Calabria nello stesso periodo in cui vi asseritava le sue funzioni il giudice Viola; il procedimento si era protratto oltre il « termine ragionevole ».

Il 2 ottobre 1979 la Commissione accolse il ricorso per la parte relativa alla durata del procedimento.

Con lettera del 23 aprile 1980 alla Commissione, l'interessato dichiarò di voler desistere dal ricorso, ma il 20 maggio comunicava di aver cambiato idea. Il 17 luglio la Commissione decise di proseguire l'esame del caso.

Nel suo rapporto del 16 marzo 1981 (articolo 31 della Convenzione), essa esprime all'unanimità il parere che vi è stata violazione dell'art. 6 par. 1.

DIRITTO

I. – SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI

24. – Il Governo presenta tre eccezioni preliminari.

A) *Sull'eccezione fondata sull'art. 27 par. 1 b) della Convenzione*

25. – Essa si basa sull'art. 27 par. 1 b) della Convenzione: il ricorso n. 8304/78 del Corigliano sarebbe « essenzialmente uguale »

agli altri due presentati precedentemente dall'interessato (n. 6481/74 e 7223/75) e dichiarati irricevibili dalla Commissione il 12 dicembre 1974 e il 16 maggio 1977 (cfr. paragrafo 22 più sopra) e non conterrebbe alcun « fatto nuovo ».

26. – La Corte è competente per esaminare un tale tipo di eccezione preliminare soltanto se lo Stato in causa l'abbia già sollevato davanti alla Commissione, fin dallo stadio dell'esame iniziale sull'ammissibilità, sempre che la sua natura e le circostanze vi si prestino; essa ne dichiara la decadenza qualora tale condizione non sia soddisfatta (cfr. in particolare la sentenza Artico del 13 maggio 1980, serie A n. 37, pagg. 12–14, par. 24 e 27, e la sentenza Guzzardi del 6 novembre 1980, serie A n. 39, pag. 19, par. 67).

27. – Sebbene la Commissione non lo precisi nel suo rapporto, il Governo ha invocato dinanzi ad essa l'art. 27 par. 1 b), ma lo ha fatto solo dopo la decisione di ammissibilità del 2 ottobre 1979, nelle osservazioni scritte del 28 gennaio e 3 maggio 1980 e successivamente durante il dibattimento del 12 dicembre 1980: niente gli avrebbe invece impedito di invocare tale articolo nella sua memoria del marzo 1979, in quanto era venuto a conoscenza dei due precedenti ricorsi dell'interessato, nonché del loro rigetto, al più tardi nell'ottobre del 1978, allorché la Commissione lo informò della presentazione del terzo ricorso, in virtù dell'art. 42 par. 2 b) del suo regolamento interno par. 23 più sopra). Il Governo l'ha d'altronde ammesso, sia davanti alla Commissione (par. 1 del resoconto della udienza del 12 dicembre 1980), che davanti alla Corte (paragrafi 3 e 10 della memoria del novembre 1981 e dibattimento del 21 aprile 1982), senza fornire elementi di natura tale da giustificare l'abbandono da parte di quest'ultima della sua giurisprudenza costante in materia (sentenze Artico e Guzzardi, già citate).

Con il delegato della Commissione, la Corte constata quindi che vi è decadenza.

B) Sull'eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne

28. – Il Governo sostiene che non vi è stato esaurimento delle vie di ricorso interne (art. 26). Rinviando alla sentenza Van Oosterwijck del 6 novembre 1980 (serie A n. 40, pagg. 15–17, par. 30, 31 e 33), il Governo sottolinea che, dinanzi alle autorità nazionali, il ricorrente ha omesso di invocare il rispetto dell'art. 6 par. 1, peraltro direttamente applicabile nel diritto italiano. Esso ricorrente non avrebbe neanche chiesto di accelerare la procedura, né, nell'ipotesi improbabile dell'insuccesso di un passo del genere, avrebbe tentato di chiamare in causa la responsabilità delle autorità nazionali, in virtù dell'art. 328 del codice penale combinato con gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile.

29. – L'eccezione è stata sollevata dinanzi alla Commissione solo dopo la decisione di ammissibilità del 2 ottobre 1979. Il Governo gliene

ha sottoposta la seconda parte (articoli 328 del codice penale e 55, 56, 74 del codice di procedura civile) nelle sue osservazioni scritte del 28 gennaio e 3 maggio 1980 e successivamente nella udienza del 12 dicembre 1980. Quanto alla prima parte (applicabilità diretta dell'art. 6 par. 1 della Convenzione), non menzionata nel rapporto della Commissione, esso l'ha pure sollevata dinanzi alla Commissione, ma soltanto durante la detta udienza.

Per sua stessa ammissione (cfr. par. 27 più sopra), il Governo avrebbe potuto sollevare la questione nella memoria del marzo 1979, tanto più che sin dall'inizio (20 luglio 1978) il Corigliano aveva addotto il superamento del « termine ragionevole ».

Anche su questo punto vi è pertanto decadenza.

C) *Sull'eccezione relativa alla mancanza nel ricorrente della qualità di « vittima », ai sensi dell'articolo 25, par. 1.*

30. – In terzo luogo, il Governo sostiene che, in effetti, il ricorrente tendeva non già ad accelerare lo svolgimento del procedimento a suo carico, ma piuttosto a sfuggire a una condanna e che, in realtà, il rispetto del « termine ragionevole » non lo interessava. La lettera del 23 aprile 1980 con cui dichiarava di voler desistere dal ricorso (cfr. par. 23 più sopra) ne costituirebbe la prova: il Corigliano motivò la sua decisione col venir meno della materia del contendere, in relazione, secondo lui, alla sentenza di proscioglimento pronunciata in suo favore il 19 febbraio 1980 dalla corte di appello di Messina (cfr. par. 21 più sopra). Se ritornò su tale decisione il 20 maggio 1980 (cfr. par. 23 più sopra), lo fece solo perché era stato aperto un quarto procedimento a suo carico, che, sottolinea il Governo, non aveva manifestamente « niente a che vedere con la lunghezza » del terzo. Pertanto egli non sarebbe una « vittima » ai sensi dell'art. 25.

31. – Non si tratta di una tesi nuova: il Governo l'aveva già sostenuta, almeno sommariamente, davanti alla Commissione. Probabilmente l'ha fatto solo dopo la decisione di ammissibilità del 2 ottobre 1979, durante il dibattimento del 12 dicembre 1980 (pagg. 9-10, 54 e 63-64 del verbale), ma il fatto si spiega senza difficoltà, in quanto anche le lettere del 23 aprile e del 20 maggio 1980 già citate erano posteriori a tale decisione.

La Corte non può tuttavia accogliere la terza eccezione preliminare del Governo, anche se per quest'ultima non vi è decadenza. In base alla sua giurisprudenza costante, con il termine « vittima » l'art. 25 designa la persona direttamente interessata dall'atto o dall'omissione in contestazione, in quanto l'esistenza di una violazione è concepibile anche in mancanza di danno; l'esistenza di quest'ultimo è presa in considerazione soltanto nel campo di applicazione dell'art. 50 (cfr. in proposito la sentenza Eckle del 15 luglio 1982, serie A n. 51, pag. 30, par. 66). Ora, non si può negare che la durata del procedimento in questione riguardava direttamente il Corigliano, anche se probabilmente non costituiva la sua preoccupazione principale.

II. - MERITO

A) *Sulla invocata violazione dell'art. 6 par. 1*

32. - Secondo la Commissione, il ricorrente ha subito una violazione del suo diritto di essere giudicato « entro un termine ragionevole », ai sensi dell'art. 6 par. 1.

Il Governo è di diverso parere.

1) *Durata della procedura*

33. - Si deve innanzi tutto precisare quale è il periodo da prendere in considerazione.

a) *Inizio del periodo di esaminare*

34. - In materia penale, per controllare se vi sia stato rispetto del « termine ragionevole » previsto dall'art. 6 par. 1, bisogna innanzi tutto vedere a partire da quando un individuo si trova nella condizione di « imputato »; può trattarsi di una data anteriore a quella in cui l'organo giudicante è adito (si veda, ad esempio la sentenza Deweer del 27 febbraio 1980, serie A n. 35, pag. 22, par. 42) e cioè, in particolare: quella dell'arresto, dell'imputazione o dell'inizio delle indagini preliminari (sentenze Wemhoff del 27 giugno 1968, serie A n. 7, pagg. 26-27, par. 19, Neumeister, stessa data, serie A, n. 8, pag. 41, par. 18 e Ringeisen del 16 luglio 1971, serie A, n. 13, pag. 45, par. 110). Se l'« accusa », ai sensi dell'art. 6 par. 1, può in generale definirsi come « la notifica ufficiale, emanante dall'autorità competente, dell'imputazione di aver commesso un'infrazione penale », essa può in certi casi rivestire la forma di altre misure che implicano una tale imputazione e che comportano anch'esse delle ripercussioni importanti sulla situazione dell'indiziato (si veda in particolare la sentenza Eckle già menzionata, serie A, n. 51, pag. 33, par. 73).

35. - La procedura in contestazione ebbe inizio nel 1973. Il 21 aprile di quell'anno il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, avendo ricevuto la denuncia del ricorrente contro due magistrati, chiese alla corte di cassazione di rimettere il caso a un altro ufficio giudiziario, senza darne comunicazione al Corigliano. La corte deliberò in tal senso il 2 luglio, senza sentire né il pubblico ministero, né la difesa, limitandosi a scegliere la sede del giudizio (art. 60 del codice di procedura penale, par. 13 summenzionato).

La « comunicazione giudiziaria » fatta dalla procura della Repubblica di Messina pervenne al ricorrente il 7 dicembre 1973 (cfr. par. 14 più sopra). Si tratta di una formalità recentemente introdotta nel diritto italiano e destinata, nel caso specifico, a informare ufficial-

mente il Corigliano dell'apertura di un procedimento penale a suo carico e della facoltà che gli era data di nominare un difensore nel termine di tre giorni. Da parte sua, il Corigliano non contesta di esser stato edotto il 7 dicembre 1973 dell'apertura di un procedimento penale a suo carico. La Corte considera pertanto tale data come punto di partenza dell'« accusa », ai sensi dell'art. 6 par. 1.

b) *Fine del periodo da esaminare*

36. — La data che indica la « fine » del « termine » da esaminare è quella in cui la corte di appello di Messina emise la sentenza definitiva di proscioglimento, vale a dire il 19 febbraio 1980 (cfr. pag. 21 più sopra e sentenza Eckle summenzionata, serie A n. 51, pag. 34, par. 76).

2. *Carattere ragionevole della durata della procedura*

37. — Il carattere ragionevole della durata di una procedura dev'esser valutato caso per caso, tenendo conto delle circostanze della causa in esame. In proposito, la Corte tiene conto, in particolare, della complessità del caso e del comportamento sia del ricorrente, che delle autorità giudiziarie (sentenza Eckle summenzionata, *ibidem*, pag. 35, par. 80).

Nella fattispecie, la procedura è durata più di sei anni. Di primo acchito, un tale lasso di tempo pare notevole, considerato il caso in discussione.

a) *Complessità del caso*

38. — Secondo il Governo, il caso in questione era piuttosto complesso, in quanto si era dovuto rimettere il procedimento a un tribunale diverso da quello in cui esercitavano le loro funzioni i giudici Viola e Colicchia.

39. — Probabilmente tale circostanza ha reso un po' più complesso lo svolgimento del procedimento, ma questo, secondo la Corte, era di per sè relativamente semplice sul piano giuridico. In proposito, si deve porre in rilievo che l'istruttoria sembra essere consistita unicamente nell'interrogatorio dei magistrati chiamati in causa, del Corigliano e di un testimone, nonché nell'esame di qualche documento (par. 17 e 18 più sopra).

b) *Comportamento del ricorrente*

40. — In merito a tale punto, il Governo sostiene che i ricorsi presentati dal Corigliano alla corte di cassazione — e in particolare gli ultimi due — erano ingiustificati, in quanto il loro esito era preve-

dibile (par. 16 più sopra). Il Corigliano avrebbe anche rallentato il corso del procedimento, rifiutando, nel corso del suo interrogatorio del 17 dicembre 1973, di nominare un difensore (par. 17 più sopra).

41. — Sul primo punto, l'interessato ammette che sostanzialmente i suoi tre ricorsi avevano lo stesso scopo: attirare l'attenzione della corte di cassazione sulla pretesa incostituzionalità dell'art. 48 del codice di procedura penale, relativo alla connessione di procedimenti a carico di uno stesso imputato.

La Corte non ritiene di doversi pronunciare sull'uso ingiustificato dei suddetti ricorsi e si limita a constatare, assieme alla Commissione (par. 43-44 del rapporto), che la loro incidenza sulla durata della procedura è stata limitata. Infatti, contrariamente a quanto sostiene il Governo, essi non hanno intralciato l'istruttoria. Neppure l'esame del secondo ricorso, che ha richiesto più tempo degli altri due, ha paralizzato l'attività del tribunale di Messina, come è dimostrato dalle decisioni intervenute nel frattempo: trasmissione degli atti al tribunale di Reggio Calabria (22 aprile 1975), notifica di un mandato di comparizione (21 giugno 1975), interrogatorio del ricorrente 26 giugno 1975) (par. 17 più sopra).

42. — Sul secondo punto (rifiuto di nominare un difensore), si deve ricordare che l'art. 6 non esige una cooperazione attiva dell'interessato con le autorità giudiziarie (sentenza Eckle summenzionata, serie A n. 51, pag. 36, par. 82).

43. — In conclusione, il comportamento del Corigliano non ha contribuito sensibilmente a prolungare il procedimento.

c) Comportamento delle autorità giudiziarie

44. — Il modo con cui le autorità giudiziarie hanno condotto la causa dev'esser valutato nei seguenti tre stadi: istruttoria, giudizio di primo grado, esame dell'appello (paragrafi 17-21 più sopra).

i) Istruttoria

45. — La prima fase ha avuto inizio il 7 dicembre 1973 e si è conclusa il 7 luglio 1978 con la decisione di rinvio a giudizio (par. 35 e 19 più sopra): essa è quindi durata quattro anni e sette mesi. Il Governo imputa tale durata ai ricorsi in cassazione presentati dal Corigliano durante l'istruzione e alla complessità del caso (par. 40 e 38 più sopra).

46. — Il tempo occorso per l'esame dei suddetti ricorsi non pare eccessivo. Infatti, la corte di cassazione respinse il primo dopo due mesi e dieci giorni (11 gennaio 1974 - 22 marzo 1974), il secondo dopo

otto mesi (3 febbraio 1975 – 3 ottobre 1975). Il terzo non fu neppure registrato e il ricorrente ne fu informato dopo undici giorni (5 ottobre 1975 – 16 ottobre 1975).

47. – La Corte ha già sottolineato che il caso non appariva molto complesso (par. 39 più sopra). Essa aggiunge che, se la rimessione del procedimento al tribunale di Messina non aveva in sè stessa nulla che potesse contrastare con una buona amministrazione della giustizia e se il conseguente decorso normale dei termini non potrebbe pertanto porre problemi per quanto riguarda l'art. 6 par. 1, non si riesce a capire il perché di una decisione che ha comportato un ritardo di sette settimane (22 aprile – 5 giugno 1975) e cioè quella di trasmettere gli atti al tribunale di Reggio — già dichiarato incompetente dalla corte di cassazione (par. 17 più sopra) — per l'esecuzione in rotatoria dell'interrogatorio dell'imputato.

Si deve inoltre constatare durante due periodi, il primo di tredici e il secondo di quattordici mesi (22 marzo 1974 – 22 aprile 1975 e 22 dicembre 1975 – 19 febbraio 1977, par. 16–18 più sopra), l'assenza di qualunque attività istruttoria. Non avendo il Governo fornito alcuna spiegazione in proposito, la Corte ritiene tali intenzioni ingiustificate.

ii) *Procedimento davanti al tribunale di Messina*

48. – Il processo di primo grado è durato circa sette mesi: esso iniziò il 7 agosto 1978 davanti al tribunale di Messina e si concluse il 30 marzo 1979. La sua durata non pare eccessiva, soprattutto se si considera che esso cominciò durante le ferie giudiziarie, che terminavano il 15 settembre.

(iii) *Procedimento davanti alla Corte di appello di Messina*

49. – La corte di appello di Messina, benché adita il 30 marzo 1979, ricevette gli atti il 18 giugno successivo, vale a dire dopo due mesi e mezzo. Non bisogna però dimenticare che il ricorrente aveva venti giorni per depositare i motivi di appello (art. 201, 1° comma del codice di procedura penale). D'altra parte, avendo la corte di appello deliberato il 19 febbraio 1980, il procedimento è durato complessivamente meno di undici mesi. Tale durata sembra tanto più ragionevole in quanto si consideri che l'imputato non era in stato di custodia preventiva e dato che l'esame della sua causa, non rivestendo carattere di urgenza, poteva essere interrotto durante le ferie giudiziarie.

d) *Conclusione*

50. – Ricapitolando, il procedimento a carico del Corigliano ha subito dei ritardi incompatibili con l'art. 6 par. 1 nella fase istruttoria presso il tribunale di Messina.

B) SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 50

51. — Nel corso delle udienze, il ricorrente ha chiesto un'equa soddisfazione ai sensi dell'art. 50, qualora la Corte constati l'esistenza di una violazione. Egli ha anche chiesto alla Corte di raccomandare al Governo di sottrarre all'applicazione dell'art. 368 del codice penale italiano « i processi di natura politica e/o sociale » e di condannarlo « a un equo rimborso delle spese e degli onorari ».

52. — Secondo l'agente del Governo, la domanda relativa all'art. 368 del codice penale, che punisce il reato di calunnia, non può esser presa in considerazione. Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento e di rimborso, essa sarebbe priva di contenuto, dal momento che, nella sua lettera del 23 aprile 1980 alla Commissione, il ricorrente aveva dichiarato di aver ricevuto soddisfazione dalla sentenza di assoluzione della corte di appello di Messina e di ritirare il ricorso.

53. — La Corte ritiene la questione matura per la decisione (art. 50 par. 3, prima frase del regolamento).

Per quanto riguarda la pretesa concernente l'art. 368 del codice penale, è sufficiente porre in rilievo che essa esula dal quadro della causa deferita alla Corte nel luglio 1981.

Per quanto concerne il preteso danno materiale, il Corigliano non ne specifica né l'esistenza, né la natura. Le circostanze della causa portano del resto a ritenere che il rispetto del « termine ragionevole » non era la sua preoccupazione principale; il Governo lo sottolinea a giusto titolo (par. 30-31 più sopra). Lo stesso caso dicasi anche per quanto riguarda il preteso danno morale; comunque sia, secondo la Corte, la constatazione di una violazione dell'art. 6 par. 1 ha già costituito una riparazione sufficiente (si veda, in particolare, *mutatis mutandis*, la sentenza *Le Compte, Van Leuven e De Meyere* del 18 ottobre 1982, serie A, n. 54, pag. 8, par. 16).

Per quanto riguarda le spese di difesa, si potrebbe tener conto solo di quelle che il Corigliano avrebbe sostenuto per cercare di prevenire la violazione rilevata dalla Corte o per farvi porre rimedio (sentenza *Le Compte, Van Leuven e De Meyere* summenzionata, *ibidem*, pag. 8, par. 17). Ora, in Italia egli non ne ha sostenute e davanti agli organi della Convenzione ha perorato da solo la propria causa. Per contro, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno affrontate per essistere alle duenze del 12 aprile 1980, davanti alla Commissione, e del 21 aprile 1982, davanti alla Corte, dal momento che tali spese non sono state prese a carico dal Consiglio d'Europa (sentenza *Le Compte, Van Leuven e De Meyere*, *ibidem*, pagg. 9-10 e 11, par. 21 e 25). Sembra equo valutarle in 2.200 lire.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA'

1) *Dichiara* il Governo decaduto dal diritto di chiedere l'applicazione dell'art. 27 par. 1 b) della Convenzione, nonché l'applicazione della regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne;

2) *Respinge* la sua eccezione relativa alla mancanza nel ricorrente della qualità di vittima, ai sensi dell'art. 25 par. 1;

3) *Statuisce* che vi è stata violazione dell'art. 6 par. 1 nei limiti precisati ai paragrafi 47 e 50 dei motivi;

4) *Dichiara* irricevibile la domanda di equa soddisfazione per quanto riguarda l'art. 368 del codice penale italiano;

5) *La respinge* per quanto riguarda la riparazione pecuniaria del preteso danno materiale e morale;

6) *Statuisce* che la Repubblica Italiana deve versare al ricorrente per le spese di viaggio e di soggiorno a Strasburgo, la somma di due milioni duecentomila (2.200.000) lire.

Resa in francese e in inglese, il testo francese facente fede, al Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, il dieci dicembre mille-novecentottantadue.

Per il Presidente
RUDOLF BERNHARDT
Giudice

Il Cancelliere
MARC-ANDRÉ EISSEN

CASO PRETTO ED ALTRI

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, pronunciando in seduta planaria in applicazione dell'art. 48 del suo regolamento (*) e composta dei seguenti giudici:

G. WIARDA, *presidente*,
R. RYSSDAL,
J. CREMONA,
THOR VILHJALMSSON,
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
D. BINDSCHEDLER-ROBERT,
L. LIESCH,
F. GÖLCÜKLÜ,
F. MATSCHER,
J. PINHEIRO FARINHA,
L.-E. PETTITI,
B. WALSH,
C. RUSSO,
R. BERNHARDT,
J. GERSING,

e inoltre da M.-A. EISSEN, *cancelliere*, e H. PETZOLD, *vice-cancelliere*,

(*) *Nota della cancelleria*: Si tratta del regolamento vigente al momento dell'introduzione dell'istanza. Un nuovo testo entrato in vigore il 1° gennaio 1983 l'ha sostituito, ma soltanto per i casi portati davanti alla Corte successivamente a tale data.

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 24 marzo e successivamente il 25 ottobre 1983,

Rende la presente sentenza adottata in quest'ultima data.

PROCEDURA

1. - Il caso è stato portato davanti alla Corte dalla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo (« la Commissione »). All'origine vi è un ricorso (n. 7984/77) proposto contro la Repubblica italiana da sei cittadini di tale Stato — Rodolfo Pretto, la di lui moglie Cesira Possia, il figlio Palmerino Pretto, la nuora Rita Zordan, i nipoti Andrea e Rodolfo Pretto — davanti alla Commissione nel 1977, in virtù dell'art. 25 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2. - La domanda della Commissione è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 17 maggio 1982, entro il termine di tre mesi stabilito dagli articoli 32 par. 1 e 47. Essa fa riferimento agli articoli 44 e 48, nonché alla dichiarazione con cui la Repubblica italiana ha riconosciuto la giurisdizione obbligatoria della Corte (art. 46). Essa ha lo scopo di ottenere una decisione di quest'ultima sull'esistenza di violazioni dell'art. 6 par. 1.

3. - La camera di sette giudici a costituire comprendeva di diritto: C. Russo, giudice eletto di nazionalità italiana (art. 43 della Convenzione) e G. Wiarda, presidente della Corte (art. 21 par. 3 b) del regolamento. Il 28 maggio 1982, quest'ultimo ha designato per sorteggio gli altri cinque membri, e cioè J. Cremona, D. Bindschedler-Robert, F. Matscher, R. Macdonald e R. Bernhardt, in presenza del cancelliere (articoli 43 in fine della Convenzione e 21 par. 4 del regolamento).

4. - Assunta la presidenza della camera (art. 21 par. 5 del regolamento), il presidente Wiarda ha raccolto, tramite il cancelliere, il parere dell'agente del Governo della Repubblica italiana (« il Governo ») nonché quello dei delegati della Commissione in merito alla procedura da seguire. Il 9 giugno ha deciso che l'agente avrebbe avuto tempo fino al 30 settembre 1982 per depositare una memoria alla quale i delegati avrebbero potuto rispondere per iscritto entro due mesi dal giorno in cui il cancelliere gliela avesse comunicata.

5. - Il 29 giugno 1982, la camera ha deciso, in virtù dell'art. 48 del regolamento, di rimettere la causa con effetto immediato alla cognizione della Corte plenaria.

6. - Con un telex pervenuto il 4 ottobre 1982, il Governo ha informato il cancelliere della sua decisione di non depositare alcuna memoria e di far riferimento agli argomenti svolti nelle osservazioni già presentate alla Commissione. In base alle istruzioni del presidente, il 9 novembre 1982 il cancelliere ha invitato quest'ultima a produrre una copia delle suddette osservazioni; il segretario della Commissione gliel'ha fatta pervenire il 15 novembre.

7. - Il 1° dicembre 1982 il presidente della Corte, dopo aver consultato, tramite il cancelliere, l'agente del Governo e i delegati della Commissione, ha fissato per il 22 marzo 1983 la data d'inizio delle udienze.

8. - Il dibattimento si è svolto pubblicamente il detto giorno, nel Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo. La Corte aveva tenuto subito prima una riunione preparatoria; essa aveva autorizzato l'uso della lingua italiana da parte dell'agente del Governo (art. 27 par. 2 del regolamento).

Sono camparsi:

- *per il Governo*

A. SQUILLANTE, presidente di sezione del Consiglio di Stato, capo del Servizio del Contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri, *agente*,

V. LIBRANDO, consigliere di cassazione, Ministero di grazia e giustizia, *consigliere*;

- *per la Commissione*

S. TRECHSEL, *delegati*,

A. WEITZEL, *delegato*.

La Corte ha ascoltato le dichiarazioni, nonché le risposte alle sue domande, dei sigg. Squillante per il Governo; Trechsel e Weitzel per la Commissione. L'agente del Governo non è stato tuttavia in grado di fornire in udienza una delle informazioni richiestegli (paragrafo 13 più oltre), nè ha potuto farlo in seguito, dal che ha informato il cancelliere con lettere del 29 aprile e 15 luglio 1983.

FATTO

9. - Rodolfo Pretto, cittadino italiano, ha coltivato per più di quaranta anni, come affittuario e con l'aiuto dei membri della sua famiglia, un fondo sito a Villaganzerla Castegnaro (Vicenza).

Nel 1971 il proprietario stipulò con un certo signor S. un contratto preliminare di vendita del fondo per la somma di 27 milioni di lire. Conformemente all'articolo 8 della legge n. 590 del 26 maggio 1965 (« *Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice* ») ne informò il Pretto.

Questi manifestò l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dalla stessa legge. Ciò nonostante, con un atto del 9 giugno 1971, il proprietario vendette il fondo al cognato del signor S. per la stessa somma pattuita con questo ultimo.

10. - Il 24 settembre 1971, il Pretto promosse contro il nuovo proprietario un'azione di riscatto dinanzi al tribunale di Vicenza. Egli lamentava la violazione del suo diritto di prelazione e sosteneva che il prezzo indicato nel contratto era fittizio: in base a una stima fatta dall'Ispettorato agrario, il valore reale si aggirava soltanto sui 12 milioni di lire. Egli si dichiarava pronto a corrispondere all'acquirente il prezzo effettivamente pagato o, in via subordinata, quello indicato nel contratto di vendita, o ancora quello che il tribunale avrebbe stabilito.

Il convenuto oppose l'irricevibilità dell'azione, in quanto il Pretto aveva omesso di offrire senza condizioni il prezzo indicato nel contratto. Egli sosteneva inoltre che in ogni caso l'attore non poteva più esercitare il suo diritto di prelazione, non avendo pagato la detta somma nel termine dei tre mesi previsti dall'art. 8 della legge n. 590.

11. - Il tribunale si pronunciò il 21 marzo 1973. Riconobbe al Pretto il diritto di riscattare il fondo al prezzo stipulato nel contratto, da versarsi entro il termine massimo di un mese e ventun giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

12. - Il 7 luglio 1973, il proprietario impugnò la sentenza dinanzi alla Corte di appello di Venezia, che la riformò con sentenza dell'8 ottobre 1974, depositata in cancelleria il 12 dicembre, dopo aver rinviato per tre volte le udienze su richiesta delle due parti. Pur ammettendo la ricevibilità dell'azione, la Corte dichiarò il Pretto decaduto dal suo diritto di riscatto, non avendo egli pagato il prezzo indicato nel contratto di vendita nel termine massimo di tre mesi dall'inizio del processo di primo grado. Essa ritenne che tale termine andava applicato per analogia con le norme che regolano l'esercizio del diritto di prelazione (art. 8 della legge n. 590).

13. - Il Pretto ricorse in Cassazione il 12 febbraio 1975. Dal canto suo, il 26 marzo 1975 la controparte presentò un ricorso incidentale, al quale il ricorrente replicò il 3 maggio 1975 con un controricorso al ricorso incidentale.

A una data che non è stato possibile determinare (paragrafo 8 in fine più sopra), il presidente della 3^a sezione civile della Corte di cassazione fissò l'udienza per il 18 febbraio 1976. I ricorrenti sostengono che in precedenza il Pretto aveva per due volte sollecitato la trattazione della causa, ma che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, essi non sono in grado di fornirne la prova.

Il 12 febbraio l'interessato presentò una memoria integrativa: l'art. 378 del codice di procedura civile gliene dava la facoltà fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Il 18 febbraio la 3^a sezione civile rinviò l'udienza: avendo l'art. 8 della legge n. 590 dato origine a controversie giurisprudenziali, essa ritenne preferibile aspettare che le sezioni unite della Corte di cassazione si pronunciasse su altri ricorsi aventi lo stesso oggetto.

Le sezioni unite dovevano riunirsi il giorno seguente, ma in definitiva si pronunciarono solo il 10 giugno 1976. Conformandosi alla loro decisione, la 3^a sezione civile respinse il ricorso del Pretto il 19 ottobre; confermò l'interpretazione che la Corte di appello di Venezia aveva dato dell'art. 8 della legge n. 590. Il testo integrale della sentenza fu reso pubblico mediante deposito nella cancelleria della Corte di cassazione il 5 febbraio 1977. L'art. 133 del codice di procedura civile che, tranne qualche rara eccezione, si applica a tutte le sentenze dei giudici civili di primo grado, d'appello e di cassazione, prevede infatti:

« La sentenza è resa pubblica mediante deposito della cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma ed, entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite ».

In base all'art. 120 del regio decreto n. 1368 del 18 dicembre 1941 (Disposizioni per attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie), il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla discussione della causa.

14. - Il 24 giugno 1977 il Pretto ricevette dalla controparte notifica della sentenza, che acquisì così forza esecutiva.

15. - Chiunque ha il diritto di prender cognizione integrale delle sentenze della Corte di cassazione o di chiederne una copia in cancelleria. Se contengono elementi nuovi per l'interpretazione del diritto, dette sentenze possono venir pubblicate.

PROCEDURA DAVANTI ALLA COMMISSIONE

16. - Nel loro ricorso del 27 luglio 1977 alla Commissione (n. 7984/77), il Pretto e gli altri membri della sua famiglia invocavano l'art. 6 par. 1 della Convenzione sotto diversi profili:

a) Secondo loro, la 3^a sezione civile della Corte di cassazione non poteva considerarsi nel caso di specie un tribunale indipendente e imparziale in quanto si era allineata all'opinione espressa dalle sezioni unite in una sentenza non ancora pubblicata; a parer loro, l'esistenza stessa delle sezioni unite era del resto in contrasto con detta disposizione della Convenzione.

b) La suddetta sezione, basandosi su una sentenza non ancora pubblicata e di cui l'avvocato del ricorrente non poteva aver conoscenza, avrebbe disconosciuto i diritti della difesa.

c) Vi sarebbe stata violazione del principio dell'uguaglianza delle parti, in quanto il pubblico ministero presso la Corte di cassazione aveva assistito quest'ultima durante le deliberazioni in camera di consiglio (art. 380 del codice di procedura civile allora in vigore).

d) La Corte di appello avrebbe violato il diritto a un giudizio equo negando al Pretto il diritto di ottenere dall'autorità giudiziaria la determinazione esatta del prezzo da pagare per esercitare validamente il suo diritto di riscatto.

e) Non avendo reso la sentenza pubblicamente, la Corte di appello e la Corte di cassazione avrebbero violato un altro disposto dell'art. 6 par. 1.

f) Infine, la durata della causa sarebbe andata al di là di un « termine ragionevole ».

17. - L'11 luglio 1979 la Commissione ha accolto il ricorso per quanto attiene a quest'ultima doglianza e, in parte (solo il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione), per quanto riguarda la penultima. Essa l'ha dichiarato irricevibile per il resto; in particolare ha constatato che il Pretto non aveva esaurito le vie di ricorso interne per la doglianza inerente alla mancata pronuncia pubblica della sentenza della Corte di appello di Venezia.

Nel suo rapporto del 14 dicembre 1981 (art. 31 della Convenzione) essa esprime il parere:

- con otto voti contro sette che la procedura in oggetto non è durata oltre un « termine ragionevole »;

- con dodici voti contro tre che non vi è stata neanche violazione dell'art. 6 par. 1 per quanto riguarda la prescrizione della pronuncia pubblica.

CONCLUSIONI PRESENTATE ALLA CORTE DAL GOVERNO

18. - All'udienza del 22 marzo 1983, il Governo ha pregato la Corte « di voler arrivare alla conclusione che l'Italia non ha violato nella presente controversia l'art. 6 par. 1 della Convenzione ».

DIRITTO

19. - I ricorrenti rimproverano alla Corte di cassazione di non aver reso pubblicamente la sentenza del 19 ottobre 1976 (paragrafo 13 più sopra); si dolgono anche della durata del processo. Essi invocano l'art. 6 par. 1 della Convenzione, ai sensi della quale:

« Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale (...) al fine della determinazione (...) dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, (...). La sentenza deve essere resa pubbli-

camente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia ».

Secondo il Governo, invece, la mancanza di pronuncia pubblica non ha violato la Convenzione e non vi è stato superamento del « termine ragionevole ». La Commissione si esprime nello stesso senso a maggioranza; mentre tre dei suoi membri condividono l'opinione dei ricorrenti sul primo punto e sette sul secondo.

I. - MANCANZA DI PRONUNCIA PUBBLICA

20. - Per quanto riguarda la prima delle due violazioni invocate, la contestazione concerne soltanto il ricorso per cassazione: i ricorrenti non denunciano la mancanza di pronuncia pubblica della sentenza del tribunale di Vicenza e la Commissione ha dichiarato irricevibile, per non esaurimento delle vie di ricorso interne, la doglianza che essi avevano formulato a proposito di quella della sentenza della Corte di appello di Venezia (paragrafi 16 e 17 più sopra).

21. - La pubblicità della procedura degli organi giudiziari prevista dall'art. 6 par. 1 ha lo scopo di proteggere le parti da una giustizia segreta che sfugge al controllo del pubblico; essa è anche uno dei mezzi atti a mantenere la fiducia nei tribunali. Grazie alla trasparenza che dà all'amministrazione della giustizia, essa contribuisce all'attuazione del fine cui tende l'art. 6 par. 1: il processo equo, la cui garanzia costituisce uno dei principi fondamentali di qualsiasi società democratica ai sensi della Convenzione (sentenza Golder del 21 febbraio 1975, serie A n. 18, pag. 18 par. 36; v. anche la sentenza Lawless del 14 novembre 1960, serie A n. 1, pag. 13).

22. - Anche se tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa riconoscono il principio di questa pubblicità, i loro sistemi legislativi e le loro prassi giudiziarie presentano una certa diversità per quanto riguarda la portata e le condizioni di attuazione di tale principio, sia che si tratti dello svolgimento del dibattimento o della « pronuncia » delle sentenze. L'aspetto formale della questione ha tuttavia un'importanza secondaria rispetto ai fini della pubblicità prescritta dall'art. 6 par. 1. Il ruolo preminente che il diritto a un processo equo riveste in una società democratica porta la Corte, nell'esercizio del controllo che le compete in materia, a esaminare le realtà della procedura in esame (v. in particolare, *mutatis mutandis*, la sentenza Adolf del 26 marzo 1982, serie A n. 49, pag. 15, par. 30).

23. — L'applicabilità dell'art. 6 nella fattispecie non ha dato luogo a contestazione; del resto essa risulta da una giurisprudenza costante della Corte (v. in particolare la sentenza Delcourt del 17 gennaio 1970, serie A n. 11, pagg. 13-15, paragrafi 25-26, e la sentenza Pakelli del 25 aprile 1983, serie A n. 64, pag. 14, par. 29). In ogni modo, le modalità di applicazione di tale articolo dipendono dalle particolarità del caso in questione (*ibidem*).

24. — Conformemente all'art. 133 del codice di procedura civile, la sentenza deliberata il 19 ottobre 1976 dalla Corte di cassazione è stata depositata in cancelleria, con comunicazione del dispositivo alle parti, ma non è stata pronunciata in una udienza pubblica (par. 13 più sopra). Si tratta di vedere se tale circostanza, come sostengono i ricorrenti e una minoranza dei membri della Commissione, comporti una violazione della Convenzione.

25. — Data la formulazione della sua seconda frase « la sentenza deve essere resa pubblicamente » (« *le jugement sera rendu publiquement / judgement shall be pronounced publicly* ») l'art. 6 par. 1 parrebbe prescrivere la lettura della sentenza ad alta voce. Il testo francese usa il participio « rendu » (*given*), laddove quello inglese dice « *pronounced* » (*pronunciata*), ma questa leggera differenza non basta ad annullare l'impressione suggerita dalla formulazione della disposizione in questione: « *rendu publiquement* » (resa pubblicamente) — e non « *rendu public* » (resa pubblica) — può benissimo esser considerato l'equivalente di « *prononcé publiquement* » (pronunciata pubblicamente).

A prima vista, l'art. 6 par. 1 della Convenzione europea sembra quindi più regido, sotto questo profilo, dell'art. 14 par. 1 del Patto internazionale del 1966 relativo ai diritti civili e politici, il quale usa la formula « la sentenza dovrà essere resa pubblica » (« *le jugement sera public / shall be made public* »).

26. — Molti Stati membri del Consiglio d'Europa, oltre a quello della lettura ad alta voce ricorrono già da tempo ad altri metodi atti a render pubbliche le sentenze dei loro tribunali o di alcuni fra questi; specialmente le loro Corti di cassazione, come, per esempio, il deposito in una cancelleria accessibile al pubblico. Gli estensori della Convenzione non possono non aver tenuto conto di questa circostanza, anche se tale preoccupazione non risulta nella loro attività così evidente come nei lavori preparatori del Patto già citato (v. ad esempio il documento A/4229 del 3 dicembre 1959, pagg. 12, 15 e 20, paragrafi 38 b), 53 e 63 c) in fine).

La Corte non ritiene pertanto di dover optare per un'interpretazione letterale. Essa è del parere che si debba fare, caso per caso, una valutazione della forma di pubblicità della « sentenza » prevista dal diritto interno dello Stato in questione, tenendo conto delle particolarità della procedura di cui si tratta e in funzione dello scopo e dell'oggetto dell'art. 6 par. 1.

27. — Per valutare se il modo in cui la Corte di cassazione ha reso la sentenza del 19 ottobre 1976 fosse conforme alla prescrizione dell'art. 6 par. 1, bisogna tener conto dell'insieme del processo nel contesto dell'ordinamento giuridico italiano e del ruolo svolto dalla Corte di cassazione.

Questo ruolo si è limitato all'esame di legittimità della decisione della Corte di appello di Venezia. La Corte di cassazione non poteva essa stessa dirimere la controversia, ma soltanto, nel caso di specie, respingere il ricorso del ricorrente o cassare con rinvio al giudice del merito. Dopo avere tenuto delle udienze pubbliche, essa ha scelto la prima soluzione. La sentenza della Corte di appello di Venezia è pertanto diventata definitiva; la situazione che ne risultava per il Pretto non ha quindi subito alcun cambiamento.

Da parte sua, la suddetta sentenza era stata resa pubblica il 12 dicembre 1974 mediante deposito in cancelleria. Il ricorrente ha ugualmente invocato una violazione della Convenzione su tale punto, ma la Commissione ha dichiarato irricevibile la doglianza per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. La Corte non è quindi competente a valutare, nel caso della Corte di appello di Venezia, la conformità di tale deposito con le prescrizioni dell'art. 6. Una risposta affermativa varrebbe anche per la sentenza della Corte di cassazione, mentre non si potrebbe dire altrettanto di un'eventuale risposta negativa: anzi, al contrario, anche in tale ipotesi, il deposito della sentenza nella cancelleria della Corte di cassazione sarebbe conforme alle prescrizioni dell'art. 6, avuto riguardo alle differenze esistenti tra i ruoli rispettivi delle due corti.

Inoltre, la Corte di cassazione ha deciso dopo aver tenuto delle udienze pubbliche e se la sentenza di rigetto non ha dato luogo a una pronuncia in una udienza pubblica, chiunque può prenderne visione o procurarsene copia in cancelleria (par. 15 più sopra).

Secondo la Corte, lo scopo perseguito in questo campo dall'art. 6 par. 1 — assicurare il controllo del potere giudiziario da parte del pubblico al fine di garantire il diritto a un processo equo — non è meno garantito, e ciò vale in ogni caso per il ricorso per cassazione, da un deposito in cancelleria, che permette a tutti di prender visione del testo integrale della sentenza, ché dalla lettura in udienza pubblica — talvolta limitata al dispositivo — di una sentenza di rigetto o di cassazione.

28. — Nel caso di specie, la mancata pronuncia pubblica della sentenza della Corte di cassazione non ha dunque violato la Convenzione.

II. — RISPETTO DEL TERMINE RAGIONEVOLE

29. — I ricorrenti si lamentano anche della durata del processo promosso dal Pretto davanti all'autorità giudiziaria italiana.

Il Governo sostiene invece che non vi è stato superamento del « termine ragionevole » di cui all'art. 6 par. 1. La Commissione è sostanzialmente d'accordo con tale tesi.

1. *Durata del processo*

30. — Il periodo da prendere in considerazione non inizia con l'azione promossa dinanzi al tribunale di Vicenza il 24 settembre 1971 (par. 10 più sopra), ma soltanto con l'entrata in vigore, il 1° agosto 1973, del riconoscimento da parte dell'Italia del diritto di ricorso individuale. Per controllare il carattere ragionevole del periodo di tempo trascorso dopo il 31 luglio 1973 bisogna tuttavia tener conto dello stato in cui si trovava la causa il quel momento (sentenza Foti ed altri del 10 dicembre 1982, serie A n. 56, pag. 18, par. 53).

Il periodo da esaminare termina il 5 febbraio 1977, giorno del deposito nella cancelleria della Corte di cassazione della sentenza del 19 ottobre 1976 (par. 13 più sopra).

In conclusione, il periodo da prendere in considerazione va dal 1° agosto 1973 al 5 febbraio 1977, vale a dire tre anni, sei mesi e cinque giorni.

2. — *Carattere ragionevole della durata della procedura*

31. — Il carattere ragionevole della durata di una procedura dev'essere valutata caso per caso, secondo le circostanze della causa e tenuto conto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte (v. da ultimo la sentenza Zimmermann e Steiner del 13 luglio 1983, serie A n. 66, pag. 11, par. 24).

a) *Complessità del caso*

32. — La Commissione e il Governo concordano nel ritenere che i fatti non davano luogo a controversia, ma che un problema di interpretazione giuridica piuttosto complesso era stato sollevato.

La Corte è dello stesso parere: si trattava di applicare una legge relativamente nuova che non conteneva disposizioni precise in merito al punto di diritto in contestazione, e cioè se le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di prelazione fossero valide anche per il diritto di riscatto; inoltre, la giurisprudenza — ancora piuttosto scarsa — rivelava degli orientamenti contraddittori. Era quindi ragionevole che, al fine di eliminare tale divergenza e garantire la certezza del diritto, la 3^a sezione civile della Corte di cassazione rinviasse la propria decisione in attesa di quella delle sezioni unite, anche se da ciò poteva derivare un prolungamento della durata del processo (par. 13 più sopra).

b) *Comportamento del Pretto*

33. — La Commissione richiama la propria giurisprudenza secondo la quale l'esercizio del diritto a un esame della causa entro un termine ragionevole è subordinato, in materia civile, alla diligenza dell'interessato. A suo avviso niente dimostra che il ricorrente sia venuto meno a una diligenza normale.

Il Governo non condivide questa opinione. Esso sottolinea che durante il processo di appello gli avvocati delle parti, tra cui quello del Pretto, hanno chiesto per tre volte il rinvio delle udienze; che hanno sempre presentato gli atti previsti dalla procedura alla scadenza dei termini fissati; che il Pretto, ad esempio, ha presentato una memoria integrativa appena sei giorni prima dell'udienza fissata per il 18 febbraio 1976 (par. 13 più sopra); che, infine, nell'ordinamento italiano il processo civile inizia e si sviluppa su iniziativa delle parti, senza l'intervento del giudice.

34. — Dinanzi alla Commissione, i ricorrenti hanno sostenuto che il Pretto aveva per ben due volte sollecitato l'esame dei ricorsi per cassazione (par. 13 più sopra), ma che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non erano in grado di fornirne la prova.

La Corte non ha motivo di dubitare dell'esattezza della loro affermazione, peraltro non contestata dal Governo. Essa constata inoltre che il Pretto aveva tutto il diritto di fruire per intero dei termini concessigli dalla legislazione italiana e che comunque non ha mai superato alcuno dei termini assegnatigli.

Ciò nonostante, egli ha contribuito fino a un certo punto, anche se senza colpa, a prolungare il processo (sentenza Eckle del 15 luglio 1982, serie A n. 51, pag. 36, par. 82). In proposito, non v'è nulla da rimproverare allo Stato convenuto.

c) *Comportamento delle autorità giudiziarie*

35. — Il modo in cui le autorità giudiziarie hanno condotto il processo dev'esser valutato in cinque stadi successivi:

a) dal 1° agosto 1973 (entrata in vigore del riconoscimento da parte dell'Italia del diritto di ricorso individuale) al 12 dicembre 1974 (deposito in cancelleria della sentenza della Corte di appello di Venezia);

b) dal 12 febbraio 1975 (presentazione del ricorso per cassazione da parte del Pretto) al 3 maggio 1975 (presentazione del suo contro-ricorso in risposta a quello incidentale della controparte);

c) dal 3 maggio 1975 al 18 febbraio 1976 (udienza dedicata all'esame dei ricorsi e decisione della 3^a sezione civile di rinviare la propria decisione);

d) dal 18 febbraio al 19 ottobre 1976 (deliberazione della sentenza);

e) dal 19 ottobre 1976 al 5 febbraio 1977 (deposito della sentenza nella cancelleria della Corte di cassazione).

Del periodo dal 12 dicembre 1974 al 12 febbraio 1975 non va tenuto conto in quanto si tratta dei termini concessi alle parti per presentare il ricorso.

36. — Secondo la maggioranza dei membri della Commissione, le varie fasi del processo hanno subito dei ritardi che avrebbero probabilmente potuto esser evitati, ma la durata complessiva non può considerarsi incompatibile con l'art. 6 par. 1. La minoranza ritiene invece che il periodo di tempo trascorso tra la deliberazione delle sentenze della Corte di cassazione e il loro deposito in cancelleria (8 ottobre 1974 — 12 dicembre 1974; 19 ottobre 1976 — 5 febbraio 1977), nonché tra la presentazione del controricorso del Pretto e la prima udienza (3 maggio 1975 — 18 febbraio 1976) sarebbe in contrasto con il rispetto del « termine ragionevole ».

Secondo il Governo, la durata del processo non è eccessiva; in ogni caso, essa è dipesa dalla complessità della causa, dal comportamento delle parti, dalle vicende del ricorso, per cassazione (presentazione di un ricorso incidentale e di un controricorso, par. 13 più sopra) e dall'interesse che la 3^a sezione civile aveva a rinviare la propria decisione in attesa della pronuncia delle sezioni unite su un caso analogo. Il Governo aggiunge che non si deve tener conto dei termini assegnati alle parti per la presentazione dei ricorsi incidentali e dei controricorsi, vale a dire del periodo che va dal 12 febbraio al 3 maggio 1975.

37. — La Corte si dichiara d'accordo col Governo su quest'ultimo punto. Per quanto riguarda le altre quattro fasi del giudizio (par. 35 più sopra), non ne giudica eccessiva la durata. Certo, la discussione in cassazione avrebbe potuto svolgersi con più celerità: sebbene si ignori la data precisa in cui la Corte suprema fissò l'udienza (par. 13 più sopra), si può ritenere che la discussione della causa avrebbe potuto esser fissata fin dal 3 maggio 1975, dopo che erano stati presentati tutti i ricorsi. Inoltre, e anche in base alla legge italiana (art. 120 del regio decreto del 18 dicembre 1941, par. 13 più sopra), non sarebbe dovuto passare tanto tempo tra la deliberazione delle sentenze della Corte di appello di Venezia e della Corte di cassazione e il loro deposito in cancelleria (rispettivamente 8 ottobre — 12 dicembre 1974 e 19 ottobre 1976 — 5 febbraio 1977). Per quanto verosimilmente evitabili, tali ritardi non si rivelano tuttavia così gravi da permettere di considerare eccessiva la durata complessiva del processo. Il limite della tollerabilità non è stato quindi superato.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1) *Dichiara*, all'unanimità, che la mancata pronuncia pubblica della sentenza della Corte di cassazione non ha violato l'art. 6 par. 1;

2) *Dichiara*, con quattordici voti contro uno, che non vi è stata neppure violazione dell'art. 6 par. 1 per quanto riguarda il rispetto del « termine ragionevole ».

Resa in francese e in inglese, il testo francese facente fede al Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, l'otto dicembre mille-novecentottantatré.

Il Presidente

GERARD WIARDA

Il Cancelliere

MARC-ANDRE EISSEN

Alla presente sentenza è unito, conformemente agli articoli 51 par. 2 della Convenzione e 50 par. 2 del regolamento, il testo delle seguenti opinioni separate:

- opinione concordante del giudice Ganshof van der Meersch;
- opinione dissenziente del giudice Pinheiro Farinha.

Opinione concordante del giudice

GANSHOF VAN DER MEERSCH

Al pari dei miei onorevoli colleghi, sono dell'opinione che la mancata pronuncia pubblica della sentenza della Corte di cassazione italiana non ha violato nella fattispecie l'art. 6 par. 1 della Convenzione, ma non posso esser d'accordo su uno dei motivi sui quali la nostra Corte fonda la sua decisione.

Mi rincresce che il paragrafo 27 della sentenza, per giustificare la mancanza di violazione, si riferisca al fatto che il ruolo della Corte di cassazione « si è limitata all'esame di legittimità della decisione della Corte di appello di Venezia ».

Tanto più che pare non si tratti di un semplice *obiter dictum*, in quanto al paragrafo 26, a sostegno della propria decisione, la Corte invoca anche l'esempio della procedura seguita, in vari Stati membri del Consiglio d'Europa, del deposito della sentenza in una cancelleria accessibile al pubblico, in vigore « in particolare [nelle] loro Corti di cassazione ».

Opinione dissenziente del giudice

PINHEIRO FARINHA

1. — Mi rincresce profondamente di non poter esser d'accordo con la maggioranza della Corte secondo la quale non è stato superato il « termine ragionevole » previsto dall'art. 6 par. 1 della Convenzione.

2. — Al pari di essa ritengo che « il periodo da prendere in considerazione non inizia con l'azione promossa dinanzi al tribunale di Vicenza il 24 settembre 1971 — tengo a sottolineare la data — ma soltanto con l'entrata in vigore, il 1° agosto 1973, del riconoscimento da parte dell'Italia del diritto di ricorso individuale » e che « per controllare il carattere ragionevole del periodo di tempo trascorso dopo il 31 luglio 1973, bisogna tuttavia tener conto dello stato in cui si trovava la causa in quel momento ».

3. — Accettando anche il paragrafo 31, secondo il quale « Il carattere ragionevole della durata di una procedura dev'essere valutata caso per caso, secondo le circostanze della causa in esame e tenuto conto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte », passo all'esame del caso in ispecie.

4. — *Complessità del caso.* I fatti non davano luogo a controversia. Sebbene fosse stato sollevato un problema di interpretazione giuridica piuttosto complesso, bisogna considerare che la legge da interpretare (legge n. 590) risale al 26 maggio 1965; essa era quindi in vigore da più di dieci anni allorchè la Corte di cassazione si trovò a doverla interpretare in questo caso. Perciò io concludo che, *non si trattava di un caso complesso*, in quanto dieci anni mi paiono più che sufficienti per studiare una legge qualunque ne sia la complessità.

5. — *Comportamento del Pretto.* Condivido il parere della maggioranza: « Il Pretto aveva tutto il diritto di fruire per intero dei termini concessigli dalla legislazione italiana e (...) non ha mai superato alcuno dei termini assegnatigli ».

Non v'è nulla da rimproverare al comportamento del Pretto che, secondo me, non ha affatto contribuito a prolungare il processo.

6. — *Comportamento delle autorità giudiziarie.* Non mi pare ragionevole che la sentenza della Corte di appello di Venezia, deliberata l'8 ottobre 1974, sia stata depositata in cancelleria il 12 dicembre, vale a dire che due mesi sono stati necessari per la pubblicazione.

Mentre la discussione della causa avrebbe potuto esser fissata fin dal 3 maggio 1975, la Corte suprema fissò l'udienza soltanto per il 18 febbraio 1976.

In quest'ultima data poi essa rinviò la discussione in attesa della pronuncia delle sezioni unite su altri ricorsi con analogo oggetto. Questo rinvio fu determinato non dalla necessità giuridica di aspettare la decisione delle sentenze unite, ma dal fatto che la 3^a sezione civile della Corte di cassazione lo ritenne opportuno. Le sezioni unite si pronunciarono soltanto il 10 giugno 1976. Questo ritardo non si giustifica; l'art. 6 par. 1 della Convenzione, nella misura in cui garantisce il diritto a che un processo si svolga entro un termine ragionevole, imponeva la trattazione immediata del ricorso del Pretto, tenuto conto del fatto che la causa era in corso già da vari anni.

La discussione ebbe luogo solo il 19 ottobre 1976 (sebbene la sentenza emanata dalla Corte di cassazione a sezioni unite non fosse stata ancora resa pubblica) e la sentenza è stata resa pubblica, mediante deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione, il 5 febbraio 1977; anche questo ritardo non è giustificato.

7. - Io concludo che la procedura è durata più del « termine ragionevole ». Esprimo pertanto il parere che vi è stata violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione.

CASO LUBERTI

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, costituita conformemente al disposto dell'art. 43 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (« la Convenzione ») e alle norme pertinenti del suo regolamento (*), in una camera composta dai seguenti giudici:

G. WIARDA, *presidente*,
J. CREMONA,
G. LAGERGREN,
E. GARCIA DE ENTERRIA,
Sir VINCENT EVANS,
C. RUSSO,
R. BERNHARDT,

e inoltre da M.-A. EISSEN, *cancelliere*, e H. PETZOLD, *vice-cancelliere*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 26 aprile 1983 e il 27 gennaio 1984,

(*) *Nota della cancelleria*: Si tratta del regolamento vigente al momento dell'introduzione dell'istanza. Un nuovo testo entrato in vigore il 1° gennaio 1983, l'ha sostituito ma soltanto per i ricorsi portati davanti alla Corte dopo tale data.

Rende la presente sentenza, adottata in quest'ultima data:

PROCEDURA

1. - Il caso è stato portato davanti alla Corte dalla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo (« la Commissione »). All'origine vi è un ricorso (n. 9019/80) proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino di tale Stato, Luciano Luberti, davanti alla Commissione il 19 maggio 1980 in virtù dell'art. 25 della Convenzione.

2. - La domanda della Commissione è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 19 luglio 1982, entro il termine di tre mesi previsto dagli articoli 32 par. 1 e 47. Essa fa riferimento agli articoli 44 e 48, nonché alla dichiarazione con cui la Repubblica italiana ha riconosciuto la giurisdizione obbligatoria della Corte (art. 46). La domanda ha lo scopo di ottenere una decisione di quest'ultima sull'esistenza di violazioni dell'art. 5 paragrafi 1 e 4.

3. - La camera di sette giudici a costituire comprendeva di diritto: C. Russo, giudice eletto di nazionalità italiana (art. 43 della Convenzione) e G. Wiarda, presidente della Corte (art. 21 par. 3 b) del regolamento). Il 13 agosto 1983, quest'ultimo ha designato per sorteggio, in presenza del cancelliere, gli altri cinque membri, e cioè: J. Cremona, G. Lagergren, E. García de Enterría, sir Vincent Evans e R. Bernhardt (articoli 43 *in fine* della Convenzione e 21 par. 4 del regolamento).

4. - Assunta la presidenza della camera (art. 21, par. 5 del regolamento), il presidente Wiarda ha raccolto, tramite il cancelliere, il parere dell'agente del Governo italiano (« il Governo »), nonché quello del delegato della Commissione in merito alla procedura da seguire. Il 15 settembre 1982 ha deciso che l'agente avrebbe avuto tempo fino al 15 novembre per depositare una memoria alla quale il delegato avrebbe potuto rispondere per iscritto entro due mesi dal giorno in cui il cancelliere gliel'avesse comunicata.

La memoria del Governo è pervenuta in cancelleria il 22 novembre e la risposta del delegato il 14 gennaio 1983. A quest'ultima erano allegate le osservazioni del ricorrente su detta memoria e le sue richieste ai sensi dell'art. 50 della Convenzione.

5. - Il 17 gennaio 1983, il presidente ha deciso che l'agente del Governo avrebbe avuto tempo fino al 28 febbraio per presentare una memoria integrativa. Il testo originale italiano è stato depositato in cancelleria il 15 febbraio e la traduzione francese, ufficiale per la Corte, il 21 aprile.

Il 24 febbraio, il segretario della Commissione ha trasmesso al cancelliere alcune precisazioni del ricorrente in merito all'applicazione dell'art. 50 della Convenzione e quindi, il 18 marzo, le osservazioni del delegato sull'insieme delle richieste del Luberti in proposito.

6. — Su istruzioni della Camera, tra il 26 aprile e il 22 settembre 1983, il cancelliere si è procurato, secondo i casi presso la Commissione e il Governo, alcuni documenti e un chiarimento.

7. — Il 27 gennaio 1984, la Camera ha rinunciato, dopo aver constatato il ricorrere delle condizioni prescritte per una tale deroga alla procedura normale (articoli 26 e 36 del regolamento), a tenere udienza. In precedenza, il presidente, tramite il cancelliere, aveva consultato in proposito l'agente del Governo e il delegato della Commissione.

FATTO

A) LE CIRCOSTANZE DI FATTO.

8. — Il Luberti, cittadino italiano nato nel 1924, è attualmente ospite di un istituto retto da religiosi. Il 20 gennaio 1970 a Roma uccise l'amante con vari colpi d'arma da fuoco e si allontanò dall'appartamento abbondandone il cadavere.

Il 25 marzo 1970, la polizia, avvertita dal ricorrente che aveva scritto una lettera accusandosi del delitto, scoprì il cadavere. In base al rapporto da essa redatto, le circostanze del fatto facevano supporre che l'autore non fosse nel pieno possesso delle sue facoltà mentali.

A carico dell'imputato, che fu arrestato solo il 10 luglio 1972, si iniziò un'azione penale. Al momento del suo arresto, l'istruzione era stata chiusa e il Luberti rinviato a giudizio per omicidio volontario.

9. — Il 17 gennaio 1976, la corte d'assise di Roma condannò il Luberti — che si proclamava innocente — a ventun anni di reclusione per omicidio volontario e a un anno di reclusione e a 500.000 lire di multa per detenzione di armi da guerra.

10. — Interposto appello, il ricorrente sollevò per la prima volta, tra gli altri motivi, quello della propria infermità psichica al momento del delitto ascrittogli.

Il 24 novembre 1976, la corte d'assise d'appello di Roma ordinò una perizia psichiatrica. I due periti nominati depositarono la relazione l'11 novembre 1977: in essa concludevano che alla data dei fatti l'interessato era affetto da una sindrome paranoica che lo rendeva incapace di volere e che all'epoca della perizia il Luberti era da considerarsi come una persona pericolosa in senso psichiatrico.

Avendo il consulente tecnico della parte civile contestato tale parere, il 17 novembre 1978 la Corte ordinò una seconda perizia, volta ad accertare se al momento del delitto il ricorrente fosse parzialmente o totalmente incapace di intendere o di volere e se fosse persona socialmente pericolosa. Tre nuovi esaminarono l'imputato a varie riprese; l'ultima visita ebbe luogo il 14 maggio 1979. La nuova relazione si

discostava dalla precedente nella definizione esatta della malattia ma si allineava per il resto; essa poneva inoltre in rilievo che al momento del delitto all'imputato era mancata non solo la capacità di volere ma anche quella di intendere. La relazione conteneva anche delle osservazioni sul comportamento del ricorrente durante i colloqui con gli esperti e menzionava la manifestazione di alcuni sintomi della malattia diagnosticata: la megalomania, risultava dalla sopravvalutazione di sé mostrata dal Luberti, dal suo complesso di superiorità nei confronti degli esperti, dalla sua convinzione di essere immortale, dal suo atteggiamento di ostilità verso il mondo che lo circondava. Inoltre la mania di persecuzione traspariva dalle dichiarazioni in cui il ricorrente si pretendeva vittima di vasti complotti internazionali. La relazione concludeva infine che la psicosi osservata era certamente esistita « anche all'epoca dei fatti per cui si procede ».

La corte accolse queste conclusioni. Il 16 novembre 1979 prosciolsi il Luberti a causa della sua infermità psichica (art. 88 del codice penale) e ne ordinò il ricovero per due anni in un ospedale psichiatrico giudiziario. Questa misura di sicurezza fu disposta in applicazione dell'art. 222 del codice penale allora in vigore (par. 18 più avanti), il quale prevedeva tra l'altro che in casi del genere, essendo presunta la pericolosità sociale dell'imputato, il giudice dovesse sempre ordinare il ricovero per due anni.

Tuttavia, sebbene la legge non ve l'obbligasse, la corte procedette ugualmente all'accertamento dello stato mentale del ricorrente al momento del giudizio. Essa condivise in particolare le conclusioni delle due perizie circa la non-imputabilità del Luberti e la valutazione della sua pericolosità. Aggiungeva che questa non era solo presunta, ma anche reale, com'era stato diagnosticato unanimemente dagli esperti e che bisognava sottolinearla come elemento di cui si doveva tener conto, a tempo debito, nel riesame della personalità del Luberti in vista della revoca del ricovero. Notò infine che si trattava di un « paranoico » e che il ricovero, reso necessario dal suo stato, doveva seguire alla reclusione senza soluzione di continuità.

In virtù dell'art. 485 del codice di procedura penale, combinato con l'art. 206 del codice penale, la Corte ordinò l'esecuzione provvisoria della sua decisione.

11. — Il ricorrente e il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ricorsero in cassazione invocando motivi diversi. Da parte sua, il Luberti rimproverava alla corte d'assise d'appello di non aver tenuto conto delle conclusioni di una perizia medico-legale e balistica da essa stessa disposta durante il processo e volta ad accertare se si fosse trattato di delitto o di suicidio. La corte suprema respinge i due ricorsi il 17 giugno 1981.

12. — Il Luberti rimase in prigione dal 10 luglio 1972, data del suo arresto, fino al 21 novembre 1979, giorno in cui, in esecuzione della sentenza della corte d'assise d'appello, fu trasferito all'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa (Napoli).

13. - Successivamente a tale sentenza il ricorrente presentò alle autorità giudiziarie varie domande per riacquistare la libertà. Seguì principalmente due strade distinte.

Da un lato, il 28 novembre 1979, ricorse al magistrato di sorveglianza (par. 21 più avanti) di Santa Maria Capua Vetere, nella cui circoscrizione si trovava l'ospedale psichiatrico giudiziario, chiedendogli di computare sulla durata della misura di sicurezza i periodi nel corso dei quali, durante la custodia preventiva, era stato sottoposto a delle perizie psichiatriche. Il ricorso fu respinto.

Dall'altro lato, il Luberti si rivolse a tre diverse organi giudiziari chiedendo la revoca del ricover, non giustificato secondo lui dal suo stato di salute.

14. - Innanzi tutto, il 19 novembre 1979, vale a dire appena tre giorni dopo la sentenza della corte d'assise d'appello, ricorse alla sezione di sorveglianza (par. 21 più avanti) di Roma, invocando gli articoli 207 del codice penale e 71 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

La sezione di sorveglianza procedette a una serie di atti istruttori. Essa raccolse in particolare una relazione comportamentale dell'ospedale psichiatrico giudiziario, una copia del « diario clinico » del ricorrente e vari documenti prodotti da quest'ultimo.

Il 5 marzo 1980, uno psicologo che aveva visitato il Luberti a titolo privato gli rilasciò un certificato in cui ne attestava la guarigione e dichiarava altresì che era necessario rimetterlo in libertà se non si volevano vanificare sul piano clinico tutti i risultati ottenuti.

Il 5 agosto 1980, la sezione di sorveglianza di Roma tenne un'udienza nel corso della quale il pubblico ministero sollevò un'eccezione di incompetenza ai sensi dell'art. 635 del codice di procedura penale (par. 21 più avanti), in quanto i ricorsi in cassazione contro la sentenza del 16 novembre 1979 (par. 11 più sopra) erano ancora pendenti. Con ordinanza della stessa data, depositata l'indomani in cancelleria, la sezione di sorveglianza si dichiarò incompetente; essa si basava tra l'altro su una sentenza della corte di cassazione, secondo la quale la domanda di sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza disposta da una sentenza di proscioglimento non ancora passata in giudicato dev'esser presentato al giudice del merito e non al giudice dell'esecuzione, in quanto si tratta di un procedimento incidentale (1ª Sezione, 12 giugno 1962, « Giustizia Penale » 1965, III, p. 152).

Il 16 agosto 1980 il Luberti ricorse in cassazione. La corte, con decisione in data 3 dicembre 1980, stabilì che, ai sensi dell'art. 640 del codice di procedura penale, la corte di appello di Roma era competente a pronunciarsi sul ricorso. Il decreto fu depositato in cancelleria il 14 febbraio 1981 e gli atti furono trasmessi alla corte d'appello il 26. Con decreto del 4 maggio 1981, depositato in cancelleria il 29, quest'ultima confermò l'ordinanza del 5 agosto 1980.

15. — Il 16 agosto 1980, data del suo ricorso in cassazione contro la detta ordinanza, il Luberti aveva inoltre presentato altre due istanze, rispettivamente alla corte d'assise d'appello di Roma e alla sezione di sorveglianza di Napoli, nella cui circoscrizione si trovava l'ospedale psichiatrico giudiziario in cui era ricoverato.

16. — Il 4 settembre 1980 la corte d'assise d'appello sospese innanzi tutto sine die il procedimento iniziato dinanzi ad essa, in quanto il 22 agosto, allo scadere di un permesso di otto ore accordatogli dal magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, l'interessato non si era ripresentato all'ospedale psichiatrico giudiziario. Il caso fu poi archiviato a una data che il Governo non è stato in grado di precisare. Arrestato il 17 marzo 1981, il ricorrente fu ricondotto all'ospedale psichiatrico giudiziario due giorni dopo.

17. — Da parte sua, la sezione di sorveglianza di Napoli rimase in attesa della conclusione del procedimento iniziato dinanzi a quella di Roma (par. 14 più sopra). Essa riprese l'esame della domanda presentata subito dopo che la corte d'appello della capitale ebbe respinto, il 4 maggio 1981, il ricorso contro l'ordinanza del 5 agosto 1980 (*ibidem*). Il dibattimento si svolse fin dal 12 maggio, ancor prima del deposito in cancelleria (29 maggio) della sentenza della suddetta Corte. Agli atti vi era l'altro una relazione sanitaria in data 16 aprile 1981 — stesa quindi meno di un mese dopo il ritorno del Luberti all'ospedale psichiatrico giudiziario — e redatta ai fini dell'istruzione; il direttore capo sanitario dell'ospedale vi affermava che « dal punto di vista clinico niente si oppone(va) alla revoca della misura di sicurezza ».

Il 4 giugno 1981, la sezione di sorveglianza di Napoli decise la revoca del ricovero, constatando, in particolare alla luce della suddetta relazione, che il ricorrente non era più da considerarsi pericoloso sul piano psichiatrico e criminologico. Prima di pronunciarsi sul merito, essa si riconobbe competente a decidere sulla domanda, sebbene il ricorso per cassazione del procuratore generale contro la sentenza della corte d'assise d'appello di Roma fosse ancora pendente (par. 11 più sopra); essa si dichiarò in disaccordo sull'interpretazione dell'art. 635 del codice di procedura penale (par. 14 più sopra) data dalla sezione di sorveglianza di Roma.

L'ordinanza fu depositata il 10 giugno e l'interessato fu rimesso in libertà il 15, l'antivigilia del rigetto dei due ricorsi (par. 11 più sopra).

B) IL DIRITTO INTERNO APPLICABILE

18. — In base all'art. 222 del codice penale italiano in vigore all'epoca del processo Luberti, nei confronti di un imputato proscioltosi per infermità psichica era sempre applicata la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo di cui

la legge stabiliva il minimo in base alla gravità del reato. Nel caso specifico tale periodo era di due anni.

L'art. 202 primo comma disponeva che le misure di sicurezza potevano esser applicate solo alle persone socialmente pericolose che avessero commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. Ai sensi del primo comma dell'art. 204: « le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa ». Tuttavia, il 2° comma aggiungeva:

« Nei casi espressamente determinati — tra i quali quello dell'art. 222 — la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:

1) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'art. 219 e dell'art. 222;
(...) ».

Nella fattispecie valeva la presunzione prevista dalla prima frase del testo suddetto.

19. — Il regime giuridico in questione è stato modificato in alcune parti da una sentenza della corte costituzionale del 27 luglio 1982 (n. 139). Quest'ultima ha dichiarato incostituzionali gli articoli 222, 1° comma, e 204, 2° comma del codice penale:

« (...) nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento, da parte del giudice della cognizione e dell'esecuzione, della persistente pericolosità sociale derivante dall'infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura;
(...) ».

20. — In base all'art. 207, modificato da un'altra sentenza della corte costituzionale (n. 110 del 23 aprile 1974), la revoca di una misura di sicurezza — quale il ricovero del Luberti — può esser ordinata anche prima della scadenza del periodo minimo, per esempio su richiesta dell'interessato, se è venuta meno la pericolosità sociale. In base all'art. 208, decorso il periodo minimo di durata, il giudice riprende in esame le condizioni della persona sottoposta alla misura di sicurezza per accertare se essa è ancora socialmente pericolosa; se del caso, fissa un nuovo termine per un esame ulteriore.

21. — Ai sensi dell'art. 206 del codice penale, l'esecuzione di una misura di sicurezza può in certi casi, ivi compreso quello di un infermo di mente, iniziare durante l'istruzione o il giudizio; per il giudice si tratta in questo caso di una semplice facoltà. In tale stadio, la misura è detta provvisoria e solo il giudice del merito è competente a conoscere delle questioni che essa pone, ivi compresa quella della sua revoca.

Al di fuori dell'istruzione o del giudizio, l'art. 635 del codice di procedura penale attribuisce in materia il potere di controllo e di decisione al giudice di sorveglianza. Questa istituzione comprende due organi: il magistrato di sorveglianza e la sezione di sorveglianza. Gli articoli 69 e 70 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ne determinano le competenze rispettive, che si escludono a vicenda. In particolare, la sezione di sorveglianza ha competenza per esaminare le domande di revoca delle misure di sicurezza.

Magistrato e sezione di sorveglianza si pronunciano in prima istanza. Contro le loro decisioni, l'interessato e il pubblico ministero possono, a seconda dei casi, ricorrere alla corte d'appello (art. 640 del codice di procedura penale) o, per violazione di legge, alla corte di cassazione (art. 71 *ter* della legge n. 354 del 1975). Inoltre, contro un decreto pronunciato dalla corte d'appello possono presentare un ricorso per revisione alla corte di cassazione che, in tal caso, è competente a decidere anche per il merito (art. 641 del codice di procedura penale).

PROCEDURA DAVANTI ALLA COMMISSIONE

22. — Nel suo ricorso del 19 maggio 1980 alla Commissione (n. 9019/80), il Luberti lamentava di esser stato ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario sebbene non soffrisse più di alcuna alterazione psichica. Egli rimproverava pure alla giustizia italiana di non aver deciso entro brevi termini sulle sue domande di revoca del ricovero. Sul primo punto invocava il par. 1 dell'art. 5 della Convenzione; sul secondo il paragrafo 4.

23. — La Commissione ha dichiarato ricevibile il ricorso il 7 luglio 1981.

Nel suo rapporto del 6 maggio 1982 (art. 31 della Convenzione), essa esprime il parere: ..

— con dieci voti contro sette, che non vi è stata violazione dell'art. 5 par. 1 della Convenzione;

— all'unanimità, che vi è stata violazione dell'art. 5 par. 4.

Il rapporto contiene un'opinione separata.

DIRITTO

I. — SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 PAR. 1

24. — Il ricorrente afferma che al momento in cui la corte d'assise d'appello di Roma emise la sentenza — 16 novembre 1979 — egli non soffriva più di alcuna alterazione psichica; che la corte avrebbe ordinato, in virtù dell'art. 222 del codice penale allora vigente che, in casi del genere, prevedeva il ricorso automatico a tale misura di sicurezza (paragrafi 10 e 18 più sopra), il ricovero senza tener conto del suo stato di salute alla data della sentenza. Egli invoca l'art. 5, paragrafo 1 della Convenzione, secondo cui:

« Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può esser privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per esser tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;

e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione legali di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione ».

Il Governo è di diverso parere. Esso sostiene che lo stato psichico del Luberti ne giustificava il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. Inoltre, la corte d'assise d'appello avrebbe non solo accertato l'infermità psichica dell'interessato al momento del delitto e successivamente, ma anche la sua pericolosità sociale al momento dell'arresto (par. 10 più sopra); e ne avrebbe tenuto conto nella sua decisione basata sui risultati della perizia psichiatrica.

La Commissione rileva che essa non deve pronunciarsi sulla compatibilità in generale della presunzione contenuta nell'art. 204 del codice penale (par. 18 più sopra) con la lettera e) dell'art. 5 par. 1 della Convenzione, la sola pertinente. Quanto al quesito se l'applicazione del diritto italiano abbia violato la Convenzione nella fattispecie, essa risponde negativamente. Secondo lei, l'alterazione psichica del Luberti era effettivamente di natura e gravità tali da giustificare il ricovero contestato.

25. — Conformemente alla sua giurisprudenza costante, la Corte si limiterà per quanto possibile all'esame del caso concreto: essa accerterà se la privazione della libertà subita dal ricorrente sia compatibile con le prescrizioni dell'art. 5 par. 1. Ai fini del caso in esame, si deve tener conto solo della parte introduttiva e della lettera e) di detto articolo: le lettere da b) a d) ed f) sono manifestamente estranee; quanto alla lettera a), essa prevede l'ipotesi di una condanna (sentenza X contro il Regno Unito del 5 novembre 1981, serie A n. 46, p. 17, par. 39 e sentenza Van Droogenbroeck del 24 giugno 1982, serie A n. 50, p. 19, par. 35), mentre nella fattispecie si tratta di un proscioglimento.

26. — Per rispettare le prescrizioni dell'art. 5 par. 1, il ricovero in contestazione doveva aver luogo « nei modi previsti dalla legge », esser « regolare » e riguardare un « alienato ». Il ricorrente allega soltanto la mancanza di quest'ultimo elemento; gli altri due non danno luogo a una contestazione.

27. — La Corte ricorda che va riconosciuta alle autorità nazionali una certa autonomia di giudizio quando debbono pronunciarsi sul ricovero di un individuo in quanto « alienato », dato che incombe in primo luogo a esse di valutare le prove prodotte dinanzi a loro in un determinato caso; compito della Corte è quello di controllarne le decisioni sotto l'aspetto della conformità alla Convenzione (sentenza Winterwerp del 24 ottobre 1979, serie A n. 33, pag. 18, par. 40). Ai sensi dell'art. 5 par. 1, nessuno può esser considerato « alienato » e privato della libertà se non ricorrono questa tre condizioni: l'infermità psichica dev'esser provata in modo certo, l'alterazione dev'esser di natura e di gravità tali da giustificare il ricovero, e il ricovero non può protrarsi legittimamente senza il perdurare dell'infermità in questione (sentenza C contro il Regno Unito, già citata, serie A n. 46, pag. 18, par. 40, e, *mutatis mutandis*, sentenze Stogmuller del 10 novembre 1969, serie A n. 9, pagg. 39-40, par. 4; Winterwerp, già citata, serie A, n. 50, pagg. 21-22, par. 40).

28. — Sostenendo di esser già guarito quando la corte d'appello ne ha ordinato il ricovero, il Luberti contesta in sostanza il rispetto delle due prime condizioni.

La Corte si associa al diverso parere della Commissione e del Governo.

Innanzitutto risulta che la corte d'assise d'appello ha provato in modo certo l'infermità psichica dell'interessato. Essa ne ha constatato l'esistenza non soltanto nel momento in cui aveva commesso il fatto, come prescritto dal combinato disposto degli articoli 222 e 88 del codice penale, ma anche alla data dell'adozione della misura privativa della libertà, decisione conforme alle prescrizioni dell'art. 5 della Convenzione. Ciò si evince senza alcun dubbio dalla sentenza del 16 novembre 1979: nella motivazione si faceva riferimento in particolare a due perizie psichiatriche posteriori, e di molto, ai detti fatti e che si fondavano esse stesse, in larga misura, sul comportamento e sulle dichiarazioni del Luberti nel corso del giudizio (par. 10 più sopra).

La corte d'assise d'appello si è anche preoccupata di accertare che l'alterazione psichica di cui soffriva il ricorrente all'epoca della sentenza fosse di natura e di gravità tali da giustificare il ricovero: essa ha constatato che si trattava di persona allora effettivamente pericolosa, a tal punto che ritenne necessario ordinare l'esecuzione provvisoria della sua decisione (paragrafi 10 e 12 più sopra).

29. — Rimane da accertare se la « detenzione » contestata, compatibile originariamente con l'art. 5 par. 1 della Convenzione, sia continuata al di là del periodo giustificato dall'alterazione psichica.

In base alle informazioni acquisite, due relazioni sullo stato psichico dell'interessato vennero redatte nell'intervallo tra la sentenza della corte d'assise d'appello, emessa il 16 novembre 1979, e la revoca della misura di sicurezza, ordinata il 10 giugno 1981 (paragrafi 10 e 17 più sopra).

La prima — consistente nel certificato datato 5 marzo 1980 — attestava la guarigione del Luberti e dichiarava che era necessario rimetterlo in libertà se non si voleva vanificare sul piano clinico l'insieme dei risultati ottenuti (par. 14 più sopra). Tuttavia, tale giudizio non era stato pronunciato da uno psichiatra, ma da uno psicologo consultato privatamente dal ricorrente. Indipendentemente da ciò, esso non bastava certo da solo a provocare una decisione di rilascio, tanto più che contrastava con le constatazioni, antecedenti di qualche mese appena (16 novembre 1979), della sentenza della corte d'assise d'appello e con le perizie su cui si basava tale sentenza. La sezione di sorveglianza di Roma aveva quindi il dovere di mostrarsi prudente e di accertare a sua volta lo stato psichico dell'interessato.

In effetti essa ordinò il deposito della documentazione medica e cominciò a studiare il caso; nondimeno, non si pronunciò sul merito, in quanto il 5 agosto 1980 si riconobbe incompetente (par. 14 più sopra). Il 16 agosto il Luberti ricorse in cassazione e presentò nuove istanze di liberazione davanti alla corte d'assise d'appello di Roma e alla sezione di sorveglianza di Napoli. Subito dopo il 22 agosto, si rese irreperibile, di modo che non poté esser sottoposto ad altri esami psichiatrici fino al momento del suo arresto, avvenuto nel marzo 1981.

Quanto alla seconda relazione, essa fu fatta il 16 aprile 1981 per l'istruzione relativa alla domanda presentata alla sezione di sorveglianza di Napoli; il direttore capo sanitario dell'ospedale psichia-

trico giudiziario di Aversa vi affermava che, dal punto di vista clinico, niente si opponeva alla revoca della misura di sicurezza (par. 17 più sopra).

Naturalmente la suddetta relazione non costituiva l'atto finale della procedura; essa non aveva il carattere e non produceva gli effetti giuridici di una decisione. Trasmessa alla sezione di sorveglianza di Napoli, non l'impegnava in alcun modo. La sezione doveva ancora accertare che lo stato psichico del Luberti ne giustificasse il rilascio. La revoca del ricovero di una persona già riconosciuta, da un tribunale, come un alienato socialmente pericoloso riguarda, oltre l'interessato, anche la comunità in cui tale persona deve reinserirsi una volta liberata; nella fattispecie si trattava di un omicida, il che aumentava la difficoltà insita in qualsiasi accertamento in campo psichiatrico. Perciò la sezione di sorveglianza doveva dar prova di prudenza e aveva bisogno di tempo per esaminare la domanda.

Non risulta che essa prese una decisione con un ritardo anormale. Ancor prima della conclusione del giudizio pendente a Roma, la sezione di sorveglianza adottò delle misure in vista dell'istruzione dell'istanza di cui era stata investita. Un'udienza fu tenuta già il 12 maggio 1981. Otto giorni dopo il decreto della corte d'appello di Roma e 17 giorni prima del suo deposito in cancelleria (par. 17 più sopra). L'ordinanza della sezione di sorveglianza, emessa il 4 giugno 1981, fu depositata in cancelleria il 10 e il Luberti rilasciato il 15 giugno. Questi termini non paiono esagerati: secondo la Corte, la sezione di sorveglianza di Napoli ha assolto il suo compito con celerità ragionevole. Se quella di Roma si fosse mostrata più diligente, forse si sarebbe riusciti a constatare prima che il ricovero non era più necessario. La Corte non esclude un'ipotesi del genere, ma non considera dimostrato, sulla base degli elementi raccolti, che il ricovero del ricorrente sia durato oltre il periodo giustificato dalla sua alterazione psichica. Non vi è stata quindi violazione dell'art. 5 par. 1.

II. — SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 PAR. 4

30. — Ai sensi dell'art. 5, par. 4:

« Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale ».

Secondo il Luberti, i tribunali italiani non hanno deciso « entro brevi termini » sulle sue domande di revoca del ricovero. Il Governo aveva contestato tale tesi dinanzi alla Commissione — che, dal canto suo, in sostanza la sottoscrive —, ma nella sua memoria alla Corte (par. 4 più sopra) esso ammette che la durata dell'istanza introdotta dinanzi alla sezione di sorveglianza di Roma al solo scopo di « stabilire l'incompetenza dell'autorità investita ha superato » il termine di cui si tratta.

31. — La Corte deve pronunciarsi malgrado la mancanza di violazione dell'art. 5 par. 1; essa rinvia in proposito alla sua giurisprudenza costante (si veda, da ultimo, la sentenza Van Droogenbroeck già citata, serie A, n. 50, pag. 23, par. 43).

Dalle sentenze già pronunciate in merito all'art. 5 par. 4 si evincono alcune distinzioni di cui va tenuto conto nella fattispecie.

Quando la decisione privativa della libertà emana da un organo amministrativo, l'interessato ha il diritto di farne controllare la legalità da un tribunale, ma non può dirsi lo stesso se essa è stata emessa da un tribunale a conclusione di una procedura giudiziaria: il controllo prescritto dall'art. 5 par. 4 è allora incorporato nella detta decisione (si veda, da ultimo, la sentenza Van Droogenbroeck già citata, *ibidem*, pag. 23, paragrafi 44-45).

Quando si tratta del ricovero di alineati, d'altro canto, la Corte ha deciso che deve sempre potersi procedere a un controllo ulteriore, da effettuarsi a intervalli ragionevoli, in quanto i motivi che in origine giustificavano la detenzione possono venir meno (si veda, infine, la sentenza X contro il Regno Unito già citata, serie A n. 46, pagg. 22-23, par. 52).

32. — Il ricovero del Luberti era stato ordinato con una sentenza della corte d'assise d'appello di Roma, emessa il 16 novembre 1979 al termine di un giudizio assortito di tutte le necessarie garanzie giudiziarie. Si tratta quindi soltanto di accertare se il ricorrente abbia beneficiato successivamente, dopo un « intervallo ragionevole », di un « ricorso » a un « tribunale » che si sia pronunciato « entro brevi termini » sulla « legalità » del suo mantenimento in stato di « detenzione ».

33. — L'interessato ha presentato tre domande di revoca del ricovero. La prima, il 19 novembre 1979, alla sezione di sorveglianza di Roma, la seconda, il 16 agosto 1980, alla corte d'assise d'appello di Roma e la terza, sempre il 16 agosto 1980, alla sezione di sorveglianza di Napoli (paragrafi 14-17 più sopra). La prima si è conclusa con una dichiarazione di incompetenza della sezione di sorveglianza di Roma (5 agosto 1980 — depositata in cancelleria il giorno dopo) e poi, su ricorso del Luberti della corte di appello della capitale (4 maggio 1981 — depositata in cancelleria il 29 maggio 1981); la seconda con una decisione di archiviazione, emessa dalla corte d'assise d'appello di Roma in una data che il Governo non è stato in grado di precisare; la terza con il rilascio del ricorrente (15 giugno 1981) su decisione della sezione di sorveglianza di Napoli (4 giugno 1981 — depositata in cancelleria il 10 giugno 1981).

Se dunque solo quest'ultima si è pronunciata « sulla legalità della ... detenzione » contestata, ai sensi dell'art. 5 par. 4, ciò non vuol dire che deve essere considerato soltanto il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Si tratta piuttosto di accertare se, in definitiva, l'interessato abbia goduto o no del diritto di vedere il suo caso deciso « entro brevi termini » dalla magistratura italiana, del funzionamento

della quale lo Stato convenuto risponde dinanzi agli organi della Convenzione. Per saperlo bisogna procedere a una valutazione complessiva, dopo aver fatto un esame separato di ciascuno dei procedimenti svoltisi nella fattispecie.

34. - Il procedimento iniziato il 19 novembre 1979 dinanzi alla sezione di sorveglianza di Roma si è concluso in appello il 29 maggio 1981, vale a dire dopo diciotto mesi e dieci giorni. A prima vista colpisce la sua lungaggine.

Si deve tuttavia notare che tale procedimento era iniziato tre giorni appena dopo la sentenza di proscioglimento che disponeva la misura privativa della libertà impugnata. Senza dubbio la legislazione italiana non obbligava l'interessato ad attendere più a lungo prima di rivolgersi alla sezione di sorveglianza di Roma, ma rispetto alla Convenzione il controllo iniziale della « legalità » della « detenzione » era incorporato alla detta sentenza e il diritto al rispetto dei « termini brevi » nell'esame della prima domanda è sorto solo dopo un « intervallo ragionevole » (par. 31 più sopra). Non si può neanche dimenticare che sin dal 17 novembre 1979 il Luberti aveva dichiarato di voler ricorrere in cassazione (par. 11 più sopra). Criticando la motivazione con cui la corte d'assise d'appello aveva respinto la tesi del suicidio, egli tentava manifestamente di sottrarsi alla misura di sicurezza ordinata il 16; il 19 l'attaccò frontalmente davanti alla sezione di sorveglianza di Roma. Sebbene egli avesse senz'altro il diritto di ricorrere all'insieme dei mezzi giuridici di cui disponeva per difendersi, il ricorso simultaneo a due vie legali, distinte ma volte in definitiva allo stesso scopo, ha probabilmente causato una perdita di tempo non imputabile alle autorità (confr., nel contesto del « termine ragionevole » dell'art. 6 par. 1, la sentenza Eckle del 15 luglio 1982, serie A, n. 51, pag. 36, par. 82). Inoltre, contestando la decisione della sezione di sorveglianza di Roma davanti alla corte di cassazione invece che davanti alla corte d'appello (par. 14 più sopra), egli ha provocato un ritardo supplementare.

Trattandosi di un caso di privazione della libertà da esaminarsi d'urgenza, questi diversi elementi non giustificano tuttavia il fatto che il procedimento iniziato davanti alla sezione di sorveglianza di Roma e conclusosi con una semplice dichiarazione di incompetenza sia durato più di un anno e mezzo; il Governo ammette del resto che esso ha superato i « brevi termini » di cui l'art. 5 par. 4 della Convenzione prescrive il rispetto.

35. - Quanto alla seconda domanda, presentata il 16 agosto 1980, il 4 settembre 1980 la corte d'assise d'appello di Roma ne sospese sine die l'esame a causa dell'assenza ingiustificata del Luberti (par. 16 più sopra). Il provvedimento appare in se stesso normale: un'eventuale perizia psichiatrica richiedeva infatti la presenza dell'interessato. Inoltre, dagli atti del procedimento non si rileva che l'archiviazione decisa infine dalla suddetta corte sia avvenuta dopo il nuovo arresto dell'interessato (17 marzo 1981).

36. - Il procedimento relativo alla terza domanda, presentata anch'essa il 16 agosto 1980, è durato nove mesi e venticinque giorni (par. 17 più sopra). Malgrado la sua lunghezza, tale intervallo di tempo, nel caso in esame non si rivela esagerato. Innanzi tutto, essendosi reso irreperibile, il Luberti non potè esser sottoposto a nuovi esami psichiatrici fino al suo ritorno all'ospedale psichiatrico giudiziario (marzo 1981). Inoltre, la sezione di sorveglianza di Napoli per cominciare dovette sospendere il proprio giudizio in attesa che la corte d'appello di Roma si pronunciasse sulla prima domanda, presentata il 19 novembre 1979 alla sezione di sorveglianza della capitale; anche in questo caso il ricorrente non può lamentarsi delle conseguenze della molteplicità delle sue iniziative (par. 34 più sopra). Non appena la Corte d'appello di Roma ebbe portato a termine il suo compito (4 maggio 1981) e senza aspettare che la sentenza fosse depositata in cancelleria (29 maggio 1981), la sezione di sorveglianza di Napoli esaminò il merito della domanda e diede prova della celerità prescritta dall'art. 5 par. 4 della Convenzione; la sua ordinanza, emessa il 4 giugno 1981 e depositata il 10, portò al rilascio del Luberti, che ebbe luogo il 15 dello stesso mese. In proposito, la Corte rinvia alle considerazioni da essa fatte riguardo al rispetto del par. 1 dell'art. 5 (par. 29 più sopra).

37. - Ciò non toglie tuttavia che il procedimento svoltosi a Roma, dal 19 novembre 1979 al 29 maggio 1981, davanti alla sezione di sorveglianza e successivamente davanti alla corte di cassazione e alla corte d'appello, risulti caratterizzato da ritardi eccessivi. Ne consegue che la magistratura italiana, malgrado la diligenza mostrata dalla sezione di sorveglianza di Napoli, non si è pronunciata « entro brevi termini sulla legalità... della detenzione » contestata, com'è del resto ammesso dal Governo. Una valutazione complessiva dei dati raccolti induce quindi la Corte a concludere che vi è stata violazione dell'art. 5 par. 4.

III. - SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 50

38. - In base all'art. 50 della Convenzione:

« Se la decisione della Corte dichiara che una decisione presa o una misura ordinata da un'autorità giudiziaria o da ogni altra autorità di una Parte Contraente si trova interamente o parzialmente in contrasto con obbligazioni che derivano dalla... Convenzione e se il diritto interno di detta Parte non permette che in modo incompleto di eliminare le conseguenze di tale decisione o di tale misura, la decisione della Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa ».

39. - Il ricorrente chiede un risarcimento di 20.000.000 di lire per danni morali e materiali che ritiene giustificato da un anno di sofferenze patite in un ospedale psichiatrico giudiziario e dalle spese sostenute per « affrontare le necessità » del ricovero. Egli chiede inoltre

1.000.000 di lire, più il 18 % d'imposta sul valore aggiunto, per le spese di difesa dinanzi alla sezione di sorveglianza e dalla corte d'appello di Roma. In entrambi i casi egli prega la Corte di tener anche conto della svalutazione della moneta.

Il Governo e la Commissione hanno espresso il loro parere sulla questione e la Corte la ritiene pronta per la decisione (art. 50 par. 3 prima frase del regolamento).

40. — Non avendo la presente sentenza constatato alcuna violazione delle prescrizioni del par. 1 dell'art. 5, non può tenersi conto di un danno risultante dalla contestata privazione della libertà in quanto tale. Quanto alla violazione del par. 4, niente prova che il Luberti avrebbe beneficiato di un rilascio anticipato senza il superamento dei « brevi termini ». Bisogna quindi escludere, in mancanza di un rapporto di causalità, qualsiasi pretesa di danno materiale (si veda, *mutatis mutandis*, la sentenza Van Droogenbroeck del 25 aprile 1983, serie A, n. 63, pag. 6, paragrafi 11-12); in proposito la Corte si dichiara d'accordo con il Governo e con la Commissione.

41. — Per contro — la Commissione lo pone giustamente in rilievo e il Governo non lo contesta — l'interessato ha dovuto subire un certo danno morale a causa della durata delle procedure da lui intentate per ottenere la revoca del ricovero. Non si può tuttavia dimenticare che egli ha presentato, talvolta simultaneamente, una serie di domande, alcune delle quali davanti a giurisdizioni incompetenti, creando così una situazione di litispendenza poco propizia a una soluzione rapida (paragrafi 33, 34 e 36 più sopra). In particolare, dandosi alla fuga il 22 agosto 1980 e mantenendosi irreperibile fino al 17 marzo 1981 (par. 16 più sopra), egli ha provocato un lungo periodo di stasi. I ritardi osservati sono quindi in gran parte dovuti al suo comportamento. Nella misura in cui essi sono imputabili alle autorità italiane, il riconoscimento di cui al punto 2 del dispositivo della presente sentenza costituisce, ai fini dell'art. 50 della Convenzione, una soddisfazione sufficiente per il suddetto danno morale.

42. — Rimangono le spese del procedimento intentato a Roma davanti alla sezione di sorveglianza e alla corte d'appello e di cui risulta dagli atti che il ricorrente ha cercato di accelerare l'iter. Il Governo non solleva alcuna obiezione in merito e secondo la Commissione esse « soddisfano alle condizioni fissate dalla Corte per il loro rimborso ».

Per quanto la riguarda, la Corte non ha alcun motivo di dubitare che la richiesta risposta ai criteri desunti dalla sua giurisprudenza in proposito, sia che si tratti della destinazione delle spese in questione, della loro veridicità della loro necessità o della ragionevolezza del loro importo (si veda, in particolare, la sentenza Zimmermann e Steiner del 13 luglio 1983, serie A, n. 66, pag. 14, par. 36). Pertanto essa accorda a tale titolo all'interessato la somma di 1.000.000 di lire più, se del caso, l'ammontare suscettibile d'essere pagato a titolo d'imposta sul valore aggiunto.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA'

1) *Dice* che non vi è stata violazione dell'art. 5 par. 1 della Convenzione;

2) *Dice* che vi è stata violazione dell'art. 5 par. 4;

3) *Dice* che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, a titolo di spese processuali, un milione (1.000.000) di lire, più, se del caso, l'ammontare suscettibile d'essere pagato a titolo d'imposta sul valore aggiunto;

Respinge la domanda e equa soddisfazione per la parte restante.

Resa in francese e in inglese, il testo francese facente fede, nel Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, il ventitrè febbraio mille-novecentottantaquattro.

Presidente

GERARD WIARDA

Cancelliere

MARC-ANDRE EISSEN

CASO GODDI

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, costituita, conformemente al disposto dell'art. 43 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (« la Convenzione ») e alle norme pertinenti del suo regolamento (*), in una camera composta dai seguenti giudici:

G. WIARDA, *presidente*,

G. LAGERGREN,

L. LIESCH,

F. GÖLCÜKLÜ,

B. WALSH,

C. RUSSO,

J. GERSING,

e inoltre da M.-A. EISSEN, *cancelliere*, e H. PETZOLD, *vice-cancelliere*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 23 giugno 1983 e successivamente il 29 marzo 1984,

(*) *Nota della cancelleria*: Si tratta del nuovo regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 1983 e applicabile nella fattispecie.

Rende la presente sentenza, adottata in quest'ultima data:

PROCEDURA

1. — Il caso è stato portato davanti alla Corte dalla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo (« la Commissione »). All'origine vi è un ricorso (n. 8966/80) proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino di tale Stato, Francesco Goddi, davanti alla Commissione il 1° maggio 1980 in virtù dell'art. 25 della Convenzione.

2. — La domanda della Commissione è stata depositata nella cancelleria della Corte il 6 gennaio 1983, entro il termine di tre mesi stabilito dagli articoli 32 par. 1 e 47. Essa fa riferimento agli articoli 44 e 48, nonché alla dichiarazione con cui la Repubblica italiana ha riconosciuto la giurisdizione obbligatoria della Corte (art. 46). Essa ha lo scopo di ottenere una decisione di quest'ultima sulla questione se i fatti della causa rivelino o no, da parte dello Stato convenuto, una violazione degli obblighi che gli derivano dall'art. 6 par. 3 c).

3. — In risposta all'invito rivoltogli in conformità dell'art. 33 par. 3 d) del regolamento, il ricorrente ha manifestato il desiderio di partecipare alla procedura pendente dinanzi alla Corte e ha designato il proprio avvocato (art. 30).

4. — La camera di sette giudici a costituire comprendeva di diritto: C. Russo, giudice eletto di nazionalità italiana (art. 43 della Convenzione) e G. Wiarda, presidente della Corte (art. 21 par. 3 b) del regolamento). Il 28 gennaio 1983, quest'ultimo ha designato per sorteggio in presenza del cancelliere (articoli 43 in fine della Convenzione e 21 par. 4 del regolamento) gli altri cinque membri, e cioè: M. Zekia, G. Lagergren, F. Golcuklu, B. Walsh e J. Gersing. Successivamente L. Liesch, giudice supplente, ha sostituito M. Zekia, impedito a partecipare (articoli 22 par. 1 e 24 par. 1 del regolamento).

5. — Dopo aver raccolto, tramite il cancelliere, l'opinione dell'agente del governo italiano (« il Governo »), del delegato della Commissione e dell'avvocato del ricorrente sulla necessità di una procedura scritta, il presidente Wiarda — che aveva assunto la presidenza della Camera (art. 21 par. 5 del regolamento) — ha constatato, il 1° marzo 1983, che non era il caso di prevedere il deposito di memorie (art. 37 par. 1).

Lo stesso giorno, e successivamente il 12 aprile, su istruzioni del presidente, il cancelliere ha invitato la Commissione a depositare le osservazioni, le informazioni e i documenti trasmissibili dal Governo e dal ricorrente; il deposito è avvenuto rispettivamente il 7 marzo e il 22 aprile.

6. – Il 26 maggio, dopo aver consultato, tramite il cancelliere, l'agente del Governo, il delegato della Commissione e l'avvocato del ricorrente (art. 38), il presidente ha fissato per il 20 giugno la data di inizio delle udienze.

Il 26 giugno il presidente ha autorizzato l'uso della lingua italiana da parte dell'agente del Governo e dell'avvocato del ricorrente (art. 27 par. 2 e 3).

7. – Con una « memoria d'intervento volontario », pervenuta in cancelleria il 17 giugno, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma ha chiesto l'autorizzazione a partecipare al procedimento. Il presidente ha negato tale autorizzazione lo stesso giorno, perchè la richiesta era stata presentata ad uno stadio tardivo della procedura (art. 37 par. 2).

8. – Il dibattimento si è svolto pubblicamente il detto giorno, nel Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo. La Corte aveva tenuto subito prima una riunione preparatoria.

Sono comparsi:

– *per il Governo*

A. SQUILLANTE, presidente di sezione del Consiglio di Stato, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri, *agente*,

la sig.ra C. ANTONELLI, Ministero degli affari esteri, *consiglieri*;

M. DI STEFANO, avvocato del foro di Roma, *consigliere*;

– *per la Commissione*

S. TRECHSEL, *delegato*;

– *per il ricorrente*

Avv. G. SANGERMANO *difensore*.

La Corte ha ascoltato le difese e dichiarazioni, nonché le risposte alle sue domande dei signori Trechsel per la Commissione, Sangermano per il ricorrente e Squillante per il Governo.

9. – Il 19 e 21 luglio, l'avvocato del ricorrente ha comunicato alla Corte le domande del ricorrente ai sensi dell'art. 50.

Conformemente alle direttive del presidente, le osservazioni del Governo e quelle del delegato della Commissione in proposito sono pervenute in cancelleria rispettivamente il 17 e il 26 agosto 1983.

FATTO

I. – LE CIRCOSTANZE DI FATTO

10. – Francesco Goddi, cittadino italiano nato nel 1951, è un pastore che abita a San Venanzo (Terni).

11. — Il 6 giugno 1975, insieme a un certo F., fu processato a Forlì per vari reati. Il tribunale di quella città lo condannò a un anno e sei mesi di reclusione e a 300.000 lire di multa per alcuni dei reati ascrittigli (minaccia a mano armata, detenzione e porto abusivo di armi e munizioni) e lo assolse per insufficienza di prove per altri (detenzione e porto abusivo di armi da guerra, danneggiamento, esplosione pericolosa in luogo abitato).

12. — Sia i condannati che il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna proposero appello. I motivi del Goddi furono redatti da uno dei due legali che lo avevano assistito in primo grado, l'avvocato Monteleone.

La corte d'appello fissò l'udienza per il 30 novembre 1976, ma l'avv. Monteleone, sebbene gliene fosse stata data comunicazione, non comparve. Dopo aver nominato un difensore d'ufficio per il Goddi — l'avv. Maio —, la corte rinviò l'udienza sine die per altri motivi procedurali. Il suo presidente fissò una nuova udienza per il 9 luglio 1977, ma essa dovette esser rinviata un'altra volta in quanto non ne era stata notificata la data a F. Dal precesso verbale risulta che il Goddi comparve dinanzi alla corte assistito da un nuovo legale di fiducia, l'avv. Bezi-cheri, ma non si precisava se quest'ultimo era il suo unico difensore.

13. — Il 20 settembre 1977, il presidente della corte d'appello fissò una nuova udienza per il 3 dicembre. Tre giorni più tardi, il procuratore generale di Bologna chiese al procuratore della Repubblica di Orvieto, nel cui circondario abitava il ricorrente, di avvisarne questo ultimo e di assicurarne la sua traduzione a Bologna qualora si trovasse in stato di detenzione.

Non avendo potuto notificare la citazione personalmente al Goddi, nè a una persona autorizzata per legge a riceverla, l'ufficiale giudiziario la depositò nella casa del Comune; ne informò l'interessato sia tramite avviso del deposito lasciato al suo domicilio, sia con lettera raccomandata con AR, spedita il 5 ottobre 1977 e ritirata personalmente dal ricorrente il 7.

Il 29 ottobre il Goddi fu arrestato e imprigionato a Orvieto su ordine di carcerazione del procuratore della Repubblica di Forlì per scontare una pena di sei mesi comminatagli dal Tribunale di Forlì il 3 maggio 1976.

14. — L'udienza del 3 dicembre 1977 si svolse in assenza sia del ricorrente e del suo avvocato, che della parte civile, del coimputato e del suo difensore, come pure dei tre testimoni convocati. La Corte ignorava del resto il recente arresto del Goddi, che essa dichiarò contumace.

Il ricorrente sostiene, senza fornire la prova, di aver informato le autorità — le quali lo negano — della pendenza del processo e della data del dibattimento; esse non avrebbero tuttavia fatto nulla per dargli modo di comparire.

L'avv. Bezicheri non si presentò, perché non aveva ricevuto la comunicazione: essa era stata inviata all'avv. Monteleone e verosimilmente anche all'avv. Ronconi, l'altro legale che aveva difeso il ricorrente in primo grado. Secondo le sue affermazioni, l'avv. Bezicheri seppe soltanto due giorni dopo vale a dire il 5 dicembre, che vi era stata l'udienza, quando alcuni parenti del suo cliente si rivolsero a lui per avere informazioni sull'andamento del processo.

15. - All'udienza del 3 dicembre, la corte assegnò al Goddi un nuovo difensore d'ufficio, l'avv. Straziani. Il pubblico ministero chiese il rinvio dell'udienza per permettere la comparizione dei testimoni che avrebbero dovuto presentarsi quel giorno (par. 14 più sopra). Dopo aver deliberato in camera di consiglio, la corte respinse la richiesta e continuò il dibattimento.

Per quanto riguarda il Goddi, il pubblico ministero chiese la condanna dell'imputato per i reati di cui era stato assolto per insufficienza di prove dal tribunale di Forlì e la conferma della sentenza di primo grado per il resto. L'avv. Straziani si limitò a rimettersi ai motivi d'appello redatti dall'avv. Monteleone.

Il dibattimento si concluse lo stesso giorno. La corte, accogliendo le conclusioni del procuratore generale, condannò il ricorrente a delle pene più gravi: quattro anni di reclusione e 500.000 lire di multa, più tre mesi di arresto e 30.000 lire di ammenda.

16. - Il Goddi ricorse in cassazione; due dei motivi addotti riguardavano l'assenza sua e del suo avvocato all'udienza del 3 dicembre 1977.

La corte di cassazione respinse il ricorso l'8 novembre 1979. Secondo essa, la notifica fatta all'avv. Monteleone era conforme alle prescrizioni dell'art. 410 del codice di procedura penale (par. 19 più avanti). Quanto alla dichiarazione di contumacia del Goddi, essa rilevò che la corte d'appello non era a conoscenza dell'impedimento invocato dal ricorrente.

II. - LA LEGISLAZIONE E LA GIURISPRUDENZA PERTINENTI

a) Assistenza all'udienza dell'imputato

17. - In base all'art. 427 del codice di procedura penale: « L'imputato in stato d'arresto assiste all'udienza libero nella persona, se non sono necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

Se in qualunque momento egli rifiuta di assistervi, senza che ricorra alcuna delle circostanze previste dall'art. 497, il giudice ordina che si proceda come se fosse presente; in tal caso l'imputato per tutti gli effetti è rappresentato dal difensore.

... ».

In base all'art. 22 delle disposizioni regolamentari dello stesso codice, è il pubblico ministero che deve fare la richiesta per provvedere alla traduzione dell'imputato detenuto all'udienza.

18. - L'imputato può, per iscritto, rinunciare ad assistere alla udienza. Qualora non lo faccia, devono essere sempre rispettate, sotto pena di nullità insanabile, le norme relative al suo intervento e alla sua assistenza o alla sua rappresentanza da parte di un difensore (art. 185). La corte di cassazione, ciò nonostante, ha deciso che non v'è nullità qualora una giurisdizione ignori che l'imputato si trovi in stato di detenzione (2^a sezione, 30 ottobre 1972, n. 1267, *Massimario* 1974, p. 2403).

In base all'art. 497 del codice di procedura penale, quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza per un legittimo impedimento, il giudice rinvia il dibattimento, salvo che l'imputato consenta che il dibattimento avvenga in sua assenza. Secondo l'art. 498, tuttavia, se non si tratti di legittimo impedimento e se le notifiche sono state legalmente eseguite, la giurisdizione prescrive con ordinanza che si proceda oltre nel giudizio in contumacia.

b) Notifica della data delle udienze

19. - Il codice di procedura penale prescrive che la data delle udienze dev'esser portata a conoscenza sia dell'imputato che del difensore.

Per quanto riguarda quest'ultimo, l'art. 410 precisa:

« Il cancelliere nei giudizi davanti al tribunale, alla corte di assise, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, fa notificare ai difensori l'avviso della data fissata per il dibattimento almeno otto giorni prima... ».

La violazione di tale disposizione comporta la nullità del decreto di citazione (art. 412).

D'altra parte, la corte di cassazione, giudicando a sezioni unite, il 7 febbraio 1981 ha deciso che, nel caso di un imputato rappresentato da più di un difensore, il decreto di citazione può esser notificato a uno solo di essi (sentenza Murdocca e altri).

c) Partecipazione dei difensori alle udienze

20. - L'art. 125 del codice di procedura penale prescrive, tra l'altro, che, a pena di nullità, l'imputato dev'essere assistito da un difensore, salvo che si tratti di contravvenzione punibile con l'ammenda non superiore a lire tremila o con l'arresto non superiore a un mese, anche se comminati congiuntamente; l'imputato non può esser assistito nel giudizio da più di due difensori.

Ai sensi dell'art. 133 secondo capoverso del codice di procedura penale, se l'imputato ha sostituito il proprio difensore di fiducia o ne ha revocato la nomina senza sostituirlo, la sua decisione non produce effetto se non è comunicata al giudice o al pubblico ministero che procede all'istruzione; nel dibattimento la sostituzione o la revoca avviene mediante dichiarazione inserita nel processo verbale.

21. – Quando l'imputato non ha nominato un difensore o quest'ultimo è venuto meno ai suoi doveri, il giudice nomina un difensore d'ufficio (art. 128, primo e ultimo comma del codice di procedura penale).

22. – Da parte sua, la corte di cassazione ha deciso che un avvocato perde la qualità di difensore se non interviene al dibattimento e se non si fa sostituire (5^a sezione penale, 26 marzo 1975, Canistracci). Essa ha precisato:

« L'imputato, in tal caso, ha come difensore quello nominatogli di ufficio, salvo che non provveda al conferimento di un nuovo mandato di fiducia al precedente difensore: in mancanza di nuova nomina il precedente difensore non può proporre impugnazione, perchè tale potere è riservato al difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Pertanto l'avviso di una nuova udienza deve essere notificato al difensore di ufficio... ».

PROCEDURA DAVANTI ALLA COMMISSIONE

23. – Nel suo ricorso del 1^o maggio 1980 alla Commissione (n. 8966/80), il Goddi sosteneva che il suo caso non era stato giudicato equamente, in quanto non aveva beneficiato dell'assistenza del suo difensore di fiducia e che la corte d'appello di Bologna l'aveva, secondo lui a torto, dichiarato contumace. Il ricorrente invocava l'art. 6, paragrafi. 1 e 3 c) della Convenzione.

24. – Il 5 marzo 1982 la Commissione ha dichiarato ricevibile il ricorso dopo averlo esaminato soltanto con riguardo al paragrafo 3 c).

Nel suo rapporto del 14 luglio 1982 (art. 31 della Convenzione) essa esprime all'unanimità l'opinione che vi è stata violazione. Il testo integrale del suo parere è allegato alla presente sentenza (*).

(*) *Nota del cancelliere:* Per ragioni tecniche, esso verrà allegato, in inglese e in francese, solo all'edizione stampata in queste due lingue ufficiali della Corte (volume n. 76 della Serie A delle pubblicazioni della Corte).

CONCLUSIONI PRESENTATE ALLA CORTE

25. – Nell'udienza del 20 giugno 1983 il Governo ha invitato la Corte a dichiarare che nel caso di specie non vi è stata violazione dell'art. 8 par. 3 c) il ricorrente a constatare una « violazione dei diritti della difesa e, in conseguenza, dei diritti dell'uomo »; la Commissione a confermare il suo parere.

DIRITTO

I. – SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 PAR. 3 c)

26. – Ai sensi dell'art. 6 par. 3 c) della Convenzione, « ogni accusato » ha diritto a:

« difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia ».

Secondo il ricorrente, l'udienza del 3 dicembre 1977 davanti alla corte e ciò per tre motivi: egli non sarebbe stato messo in grado di comparire personalmente; sarebbe stato privato dell'assistenza del suo legale di fiducia, in quanto la data dell'udienza venne notificata dall'avv. Monteleone, che non lo rappresentava più e non all'avv. Bezicheri; la difesa condotta dal difensore d'ufficio, avv. Straziani, non sarebbe stata effettiva.

La Commissione sottoscrive sostanzialmente a tale tesi. Secondo il Governo, invece, l'assenza del Goddi è dipesa dalla sua volontà; inoltre, la procedura seguita dalla corte d'appello di Bologna non avrebbe violato il diritto invocato in quanto non vi era stata revoca espressa del mandato dell'avv. Monteleone; infine, i giudici non potevano sindacare il modo in cui l'avv. Straziani espletava il suo compito.

27. – Nel caso in esame, bisogna partire da una constatazione: lo scopo cui tende l'art. 6 par. 3 c) non è stato raggiunto dinanzi alla corte d'appello di Bologna, L'avv. Bezicheri non ha assistito all'udienza del 3 dicembre 1977 e non ha potuto quindi espletare il mandato conferitogli dal ricorrente. Quest'ultimo, da parte sua, non è comparso, trovandosi in prigione ad Orvieto. Quanto all'avv. Straziani, nominato seduto stante difensore d'ufficio, egli non conosceva né gli atti, né il suo cliente, del cui arresto, avvenuto il 29 ottobre, era completamente all'oscuro; inoltre, egli non ha avuto il tempo materiale per prepararsi, dato che la Corte respinse la richiesta di rinvio dell'udienza e che il dibattimento si concluse il giorno stesso con una condanna più grave di quella pronunciata in primo grado (par. 15 più sopra).

Il 3 dicembre 1977 il Goddi non ha quindi beneficiato di una difesa « concreta ed effettiva », come prescritto dall'art. 6 par. 3 c) (sentenza Artico del 13 maggio 1980, Serie A n. 37, pag. 16, par. 33).

28. — Si deve nondimeno vedere se e fine a che punto tale situazione di fatto sia imputabile allo Stato italiano. Per stabilire se vi è stata violazione del par. 3 c) dell'art. 6, le cui garanzie costituiscono altrettanti aspetti della nozione generale di processo equo enunciata al par. 1 (stessa sentenza, pag. 15 par. 32), la Corte, prima di procedere a una valutazione globale, ha esaminato separatamente ciascuno dei motivi di doglianza del ricorrente.

29. — Il Goddi si lamenta innanzi tutto che il pubblico ministero e le autorità penitenziarie di Orvieto hanno omesso di vigilare a che egli potesse esser tradotto a Bologna per l'udienza del 3 dicembre 1977.

Il 23 settembre 1977, il procuratore generale presso la corte di appello di Bologna chiese al procuratore della Repubblica di Orvieto di notificare all'imputato la citazione a comparire e di disporre la traduzione qualora questi si trovasse in stato di detenzione. Ora, a tale data il ricorrente era libero; egli fu arrestato soltanto il 29 ottobre 1977, su mandato del procuratore della Repubblica di Forlì (par. 13 più sopra). Il pubblico ministero di Orvieto aveva quindi solo il compito di fargli notificare la citazione. Avendo adempiuto a tale compito — il Goddi prese conoscenza della notifica al più tardi il 7 ottobre (ibidem) — non lo si può considerare responsabile dell'assenza di quest'ultimo dinanzi alla corte d'appello; il Governo lo mette giustamente in evidenza.

Quanto alle autorità carcerarie, il Goddi sostiene di averle informate della pendenza del giudizio e della data dell'udienza, ma il Governo lo contesta (par. 14 più sopra). Né il primo, né il secondo hanno fornito prove a sostegno delle rispettive affermazioni e la Corte non ha alcun altro elemento per decidere tale questione di fatto controversa. Su questo punto non è quindi accertata nessuna colpa delle autorità italiane.

30. — Per quanto concerne l'assenza dell'avvocato di fiducia del Goddi, la Corte non deve stabilire se l'ordinamento italiano obbligava a notificare la data dell'udienza sia all'avv. Monteleone che all'avv. Bezicheri o soltanto a uno, e a quale, dei due; essa deve controllare il rispetto dalle norme della Convenzione.

In tale ottica, la Corte rileva che la mancata notifica all'avv. Bezicheri ha contribuito a privare il ricorrente di una difesa « concreta ed effettiva » (sentenza Artico già citata, Serie A n. 37, pag. 16, par. 33). Le fasi precedenti del giudizio avrebbero dovuto indurre la corte d'appello di Bologna a ritenere che soltanto l'avv. Bezicheri poteva garantire una tale difesa il 3 dicembre 1977; contrariamente

all'avv. Monteleone, che non era mai comparso dinanzi ad essa, egli aveva partecipato all'udienza del 9 luglio 1977 (par. 12 più sopra). Era quindi necessario che la notifica fosse fatta a lui.

Nei riguardi della Convenzione l'assenza dell'avv. Bezicheri costituisce un fatto tanto più grave in quanto essa si aggiungeva a quella del Goddi; perché l'avv. Straziani, ignorando il motivo della mancata comparizione dell'imputato, non poteva chiedere un rinvio in base all'art. 497 del codice di procedura penale (par. 18 più sopra); perchè infine vi era il rischio — come avvenne in realtà — che la pena comminata il 6 giugno 1975 dal tribunale di Forlì fosse aggravata (paragrafi 11 e 15 più sopra).

Probabilmente tale situazione non si sarebbe verificata se il ricorrente avesse espressamente revocato il mandato all'avv. Monteleone, ma l'ordinamento italiano ammette la revoca implicita determinata dal conferimento del mandato a un altro avvocato. Il comportamento del ricorrente non è quindi soggetto a critica ai sensi dello art. 6 par. 3 c).

31. — Per quanto riguarda la difesa d'ufficio assicurata al Goddi il 3 dicembre 1977, la Corte non deve pronunciarsi sul modo in cui l'avv. Straziani il quale, in quanto libero professionista, agiva secondo la sua convinzione di collaboratore della giustizia, ha ritenuto di doversi comportare nel giudizio. È invece suo compito controllare se la Corte d'appello di Bologna ha vigilato perchè all'imputato fosse garantito un processo equo, ivi compresa la possibilità di una difesa adeguata.

L'avv. Straziani non ha avuto il tempo materiale e la possibilità di studiare gli atti, di preparare la difesa e, se del caso, di mettersi in contatto con il suo assistito (cf. art. 5 par. 3 b) della Convenzione). Non avendo notificato la data dell'udienza all'avv. Bezicheri, la corte d'appello avrebbe dovuto almeno, pur nel rispetto del principio fondamentale dell'indipendenza della difesa, prendere delle misure atte a permettere all'avvocato d'ufficio di svolgere il suo compito nelle condizioni migliori (vedere *mutatis mutandis*, la sentenza Artico già citata, pag. 16 par. 33). Essa avrebbe potuto rinviare il dibattimento, come era stato chiesto dal pubblico ministero (par. 15 più sopra) o ordinare spontaneamente una sospensione dell'udienza per il tempo necessario.

Che l'avv. Straziani non abbia presentato lui stesso una richiesta del genere non è un fatto che ha influenza. Le circostanze eccezionali del giudizio — assenza dell'imputato e mancata notifica all'avv. Bezicheri — imponevano alla corte d'appello di non rimanere passiva.

32. — Tutte queste considerazioni inducono la Corte a constatare che vi è stata violazione delle prescrizioni dell'art. 6 par. 3 c) nel corso dell'udienza del 3 dicembre 1977 dinanzi alla corte d'appello di Bologna. La corte di cassazione non vi ha posto rimedio, dal momento che, con sentenza dell'8 novembre 1979, ha respinto il ricorso del Goddi (par. 16 più sopra). Pertanto vi è stata violazione.

II. - SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 50

33. - In base all'art. 50 della Convenzione:

« Se la decisione della Corte dichiara che una decisione presa o una misura ordinata da un'autorità giudiziaria o da ogni altra autorità di una Parte Contraente si trova interamente o parzialmente in contrasto con obbligazioni che derivano dalla... Convenzione, e se il diritto interno di detta Parte non permette che in modo incompleto di eliminare le conseguenze di tale decisione o di tale misura, la decisione della Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa ».

34. - Il ricorrente chiede un risarcimento di « 20 milioni di lire (102.000 FF) per danni »; egli fonda tale richiesta sulla condanna pronunciata contro di lui il 3 dicembre 1977.

La Commissione sottolinea che la violazione dell'art. 6 par. 3 c) è avvenuta nel corso del giudizio propriamente detto e non, come nel caso Artico già citato, durante l'esame del ricorso per cassazione; essa ne deduce che il Goddi ha potuto sentire maggiormente gli effetti.

Il Governo, da parte sua, trova eccessive le pretese del ricorrente.

Nonostante quanto precede, i comparenti sono d'accordo su un punto: essi si rimettono tutti e tre alla saggezza della Corte.

La questione è quindi pronta per la decisione (art. 53 par. 1 del regolamento).

35. - Il ricorrente sostiene che, se avesse potuto beneficiare di una difesa adeguata, certamente avrebbe avuto una condanna più mite e che la corte d'appello si sarebbe probabilmente limitata a confermare la sentenza del tribunale di Forlì.

La Corte non può accettare un'affermazione così categorica. Bisogna tuttavia considerare che la corte d'appello di Bologna ha fortemente aggravato la pena comminata in primo grado; le cose sarebbero forse andate diversamente se il Goddi avesse potuto beneficiare di una difesa concreta ed effettiva. Tale perdita di possibilità reali giustifica nelle fattispecie la concessione di un'equa soddisfazione (sentenza Artico già citata, *ibidem*, pag. 20 par. 42).

A ciò si aggiunge il danno morale che la violazione dell'art. 6 par. 3 c) ha indubbiamente causato al ricorrente.

36. - Nessuno di questi elementi è esattamente quantificabile. Facendone un'equa valutazione d'insieme, come prescritto dall'art. 50, la Corte ritiene di dover accordare al Goddi un risarcimento di cinque milioni (5.000.000) di lire.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITA'

1) Dice che vi è stata violazione dell'art. 6 par. 3 c) della Convenzione;

2) *Dice* che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente cinque milioni (5.000.000) di lire ai sensi dell'art. 50.

Resa in francese e in inglese, nel Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, il nove aprile millenovecentootantaquattro.

Per il Presidente

LEON LIESCH

Giudice

Per il Cancelliere

HERBERT PETZOLD

Vice-cancelliere

CASO COLOZZA

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, costituita, conformemente all'art. 43 della Convenzione per la savaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (« la Convenzione ») e alle norme pertinenti del suo regolamento, in una camera composta dai seguenti giudici:

G. WIARDA, *presidente*,

J. CREMONA,

THOR VILHJALMSSON,

E. GARCIA DE ENTERRIA,

L.-E. PETTITI,

C. RUSSO,

J. GERSING,

e inoltre da M.-A. EISSEN, *cancelliere*, e H. PETZOLD, *vicecancelliere*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 28 settembre 1984 e successivamente il 22 gennaio 1985,

Rende la presente sentenza adottata in quest'ultima data:

PROCEDURA

1. - Il caso è stato trasmesso alla Corte dalla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo (« la Commissione ») il 18 luglio 1983, nel termine di tre mesi stabilito dagli articoli 32 par. 1 e 47 della Convenzione. All'origine vi è un ricorso (n. 9024/80) presentato contro la Repubblica italiana da un cittadino di tale Stato, Giacinto Colozza, davanti alla Commissione il 5 maggio 1980 in virtù dell'art. 25. Quest'ultima ne aveva deciso la riunione con un altro ricorso (n. 9317/81) presentato il 21 luglio 1978 contro il medesimo Stato da un cittadino spagnolo, Pedro Rubinat.

2. — La domanda della Commissione fa riferimento agli articoli 44 e 48, nonché alla dichiarazione italiana di riconoscimento della giurisdizione obbligatoria della Corte (art. 46). Essa ha lo scopo di ottenere una decisione che stabilisca se i fatti della causa rivelino o meno, da parte dello Stato convenuto, una violazione degli obblighi che gli derivano dall'art. 6 par. 1.

3. — In risposta all'invito prescritto dall'art. 33 par. 3 d) del regolamento, il Colozza ha manifestato l'intenzione di partecipare alla procedura pendente dinanzi alla Corte e ha designato il proprio avvocato (art. 30).

4. — La camera di sette giudici a costituire comprendeva di diritto: C. Russo, giudice eletto di nazionalità italiana (art. 43 della Convenzione) e G. Wiarda, presidente della Corte (art. 21 par. 3 b) del regolamento). Il 21 settembre 1983 quest'ultimo ha designato per sorteggio in presenza del cancelliere gli altri cinque membri, e cioè: J. Cremona, Thór Vilhjálmsson, L. Liesch, L.-E. Pettiti e J. Gersing (articoli 43 in fine della Convenzione e 21 par. 4 del regolamento). Successivamente E. García de Enterría, giudice supplente, ha sostituito L. Liesch, impedito a partecipare (articoli 22 par. 1 e 24 par. 1 del regolamento).

5. — Assunta la presidenza della camera (art. 21 par. 5 del regolamento), il presidente Wiarda ha raccolto, tramite il cancelliere, il parere dell'agente del Governo italiano (« il Governo »), del delegato della Commissione e dell'avvocato del ricorrente in merito alla procedura da seguire. Il 6 ottobre 1983 ha deciso che i predetti agente e avvocato avrebbero avuto tempo fino al 15 novembre per depositare una memoria e che il delegato avrebbe potuto rispondervi per iscritto entro due mesi dal giorno in cui il cancelliere gli avesse trasmesso l'ultimo di questi documenti ad arrivare (art. 37 par. 1).

Il 7 novembre 1983 il presidente ha prorogato il primo di tali termini fino al 28 dicembre. La memoria del Colozza — che il presidente aveva autorizzato, il 22 agosto 1983, a usare la lingua italiana nel corso del giudizio (art. 27 par. 3) — è pervenuta alla cancelleria il 3 gennaio 1984. L'agente del Governo, cui il presidente aveva concesso una nuova proroga fino al 29 febbraio, ha depositato in cancelleria il testo originale italiano della sua memoria il 2 marzo e la traduzione francese, ufficiale per la Corte, il 5 aprile.

Con una lettera del 14 maggio, il delegato ha dichiarato di rinunciare a rispondere per iscritto.

6. — In date diverse comprese tra il 15 febbraio e il 17 maggio 1984, la cancelleria è stata informata del decesso del ricorrente (avvenuto il 2 dicembre 1983) e successivamente del desiderio della sua vedova che la procedura continui e di parteciparvi, facendosi rappresentare dallo stesso avvocato designato dal marito. Per semplicità, si continuerà a indicare il Colozza come « il ricorrente », sebbene tale

qualità vada ormai attribuita alla sua vedova (sentenza X contro Regno Unito del 5 novembre 1981, serie A n. 46, pag. 15, par. 32).

7. – Il 28 giugno, dopo aver consultato, tramite il cancelliere, l'agente del Governo, il delegato della Commissione e l'avvocato del ricorrente (art. 38 del regolamento), il presidente ha fissato per il 26 settembre 1984 la data di inizio delle udienze. Egli ha anche deciso che il dibattimento avrebbe riguardato unicamente il caso Colozza e non anche quello di Rubinat.

Il 12 luglio ha autorizzato l'agente del Governo a far uso della lingua italiana (art. 27 par. 2).

Il 14 agosto il cancelliere ha ricevuto le richieste della signora Colozza con riferimento all'art. 50 della Convenzione e il 18 settembre le osservazioni del Governo ad esse relative.

Il 31 agosto e il 26 settembre, la Commissione e il Governo hanno presentato un certo numero di documenti domandati loro dal cancelliere su istruzioni del presidente. L'avvocato del ricorrente ne ha depositati degli altri il 10 e il 12 dicembre.

8. – Il dibattimento si è svolto pubblicamente il detto giorno, nel Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo. La Corte aveva tenuto subito prima una riunione preparatoria, nel corso della quale aveva deciso, tra l'altro, di stralciare il caso Rubinat.

Sono comparsi:

– *per il Governo*

G. BOSCO, ministro plenipotenziario, Servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri, *coagente*,

A. GIARDA, avvocato e professore all'Università di Milano, *consigliere*;

– *per la Commissione*

J. SAMPAIO, *delegato*;

– *per il ricorrente*

A. MIELE, avvocato, *difensore*.

La Corte ha ascoltato le loro difese e dichiarazioni, nonché le loro risposte alle sue domande.

FATTO

I. – LE CIRCOSTANZE DI FATTO

9. – Giacinto Colozza, cittadino italiano nato nel 1924 e morto nel 1983, abitava a Roma.

10. — Il 20 giugno 1972 i carabinieri lo denunciarono alla procura della Repubblica di tale città per dei reati, in particolare di truffa, anteriori al novembre 1971. Essi precisarono che non lo avevano interrogato non essendo riusciti a trovarlo nel suo ultimo domicilio conosciuto. Il suo appartamento, sito in via Longanesi, era infatti chiuso e i mobili erano stati pignorati dall'autorità giudiziaria; l'amministratore dello stabile, nominato custode giudiziario nella procedura di sequestro, ignorava il nuovo indirizzo dell'interessato.

Il 4 ottobre 1973 il giudice istruttore competente emise una comunicazione giudiziaria per informare il Colozza del procedimento penale aperto a suo carico. L'ufficiale giudiziario incaricato di notificargliela nel domicilio — via Fonteiana — risultante dai registri dello stato civile, non vi riuscì: il ricorrente aveva traslocato — circa dieci anni prima, secondo i carabinieri, e cinque secondo la polizia — senza comunicare al comune, come prescritto dalla legge, il cambiamento di indirizzo.

11. — Nel frattempo il Colozza, nel rinnovare nel settembre 1973 la patente di guida, aveva dato come indirizzo quello risultante dai registri dello stato civile (via Fonteiana).

12. — Il 14 novembre 1973, dopo ricerche infruttuose a questo indirizzo il giudice istruttore dichiarò l'imputato irreperibile, gli nominò un difensore d'ufficio e proseguì l'istruzione. In applicazione dell'art. 170 del codice di procedura penale (par. 19 più avanti), tutte le notifiche furono eseguite mediante deposito nella cancelleria del giudice istruttore, dandone ogni volta avviso al difensore.

Il 12 novembre 1974, il 30 maggio e il 3 giugno 1975, il giudice istruttore emise tre mandati di cattura, che non poterono essere eseguiti in quanto il domicilio del ricorrente rimaneva sconosciuto alle autorità competenti. Bisogna tuttavia notare che l'indirizzo indicato su tali mandati era quello di via Longanesi. I carabinieri redassero altrettanti processi verbali di vane ricerche. In conseguenza di ciò, il Colozza fu considerato latitante, vale a dire come persona che si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un mandato di cattura (par. 20 più avanti).

13. — Con decisione del 9 agosto 1975 il ricorrente fu rinviato a giudizio.

Una prima udienza si svolse dinanzi al tribunale di Roma il 6 maggio 1976. Sebbene avvisato del deposito del decreto di citazione (par. 12 più sopra), l'avvocato d'ufficio dell'imputato non si presentò; il tribunale dovette quindi nominargli un sostituto e il dibattimento fu rinviato al 26 novembre. Detto giorno fu nominato un altro difensore d'ufficio in quanto neppure quello designato il 6 maggio si era presentato. Il tribunale rinviò il processo e lo concluse il 17 dicembre 1976, dopo aver nominato, seduta stante, e sempre per lo stesso motivo, un nuovo difensore d'ufficio; il Colozza fu condannato a sei anni di

reclusione e a 600.000 lire di multa. Il pubblico ministero aveva chiesto cinque anni di reclusione e 2.000.000 di lire di multa; il difensore d'ufficio si era associato alle sue conclusioni.

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1976, la sentenza fu notificata a quest'ultimo; non avendo il difensore interposto appello, passò in giudicato il 16 gennaio 1977.

14. — Il 20 maggio 1977, il pubblico ministero emise un ordine di carcerazione. Il ricorrente fu arrestato a casa sua a Roma, in via Pian Due Torri n. 31, il 24 settembre successivo. L'indomani egli propose un incidente di esecuzione contro tale mandato e introdusse contemporaneamente un appello tardivo (par. 23 più avanti). Nominò un difensore e l'incaricò di redigere i motivi d'appello. Tuttavia li presentò personalmente il 24 dicembre 1977 e depositò una memoria complementare il 25 luglio 1978. Il 15 novembre e il 28 dicembre 1977 aveva nominato dei nuovi difensori.

15. — Il 29 aprile 1978 il tribunale di Roma respinse l'incidente di esecuzione e ordinò di trasmettere gli atti alla corte d'appello della stessa città perchè si pronunciasse sull'appello tardivo.

Il Colozza sosteneva di essere stato illegittimamente dichiarato latitante e che le notificazioni del decreto di citazione e dell'estratto della sentenza resa in contumacia erano quindi nulle.

Egli spiegava che, essendo stato sfrattato alla fine del 1971 aveva dovuto lasciare l'appartamento di via Fonteiana e che, prima di trovarne un altro, aveva abitato in albergo. La polizia, sottolineava l'interessato, era al corrente del suo nuovo indirizzo (Via Pian Due Torri): il 12 marzo 1977 egli era stato infatti convocato al commissariato di quartiere per essere interrogato; lo stesso accadeva con il pubblico ministero di Roma che il 7 ottobre 1976, cioè circa due mesi prima della pronuncia della sentenza, gli aveva notificato una comunicazione giudiziaria per altri fatti e con altre autorità pubbliche che, tramite il servizio competente del comune di Roma, gli avevano notificato diversi documenti.

16. — La corte d'appello esaminò il ricorso congiuntamente con quello dell'altro coimputato. Essa sentì il Colozza sul merito della causa e sulla sua qualità di latitante.

Il procuratore generale concluse anch'egli per l'annullamento della sentenza del 17 dicembre 1976: secondo lui l'interessato non avrebbe dovuto esser considerato latitante.

Il 10 dicembre 1978 la corte d'appello confermò la condanna del coimputato. Quanto al Colozza, il suo ricorso fu dichiarato irricevibile per tardiva presentazione dei motivi d'appello — venti giorni, ai sensi dell'art. 201 del codice di procedura penale — era cominciato a decorrere il 13 ottobre 1977, data della notifica dell'ordine di carcerazione, mentre il deposito della memoria era avvenuto solo il 24 dicembre 1977.

17. - Il Colozza ricorse per cassazione, ma il ricorso fu respinto il 5 novembre 1979. La Corte di cassazione ammise che la corte d'appello aveva avuto torto nel respingere l'appello tardivo per presentazione fuori termini dei motivi di impugnazione: essa avrebbe dovuto preventivamente accertare se, come pretendeva il ricorrente il procedimento di primo grado era inficiato di nullità. La Corte constatò tuttavia l'assenza di un tale vizio: ritenne che l'interessato era stato legittimamente dichiarato irreperibile e, poi, latitante. Essa aggiunse che la corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare il ricorso irricevibile per tardiva presentazione dei motivi, essendo stato presentato quando la sentenza impugnata era già passata in giudicato.

Imprigionato il 23 settembre 1977 per scontare la pena comminatagli, nonché altre pene cui era stato precedentemente condannato con la condizionale, il Colozza è morto in carcere il 2 dicembre 1983 (par. 6 più sopra).

II. - IL DIRITTO INTERNO APPLICABILE

A) *Notificazioni*

1) *Principi generali delle notificazioni all'imputato non detenuto*

18. - Il codice di procedura penale stabilisce le modalità delle notificazioni all'imputato non detenuto dei vari atti dell'istruzione o del giudizio.

Fin dal primo atto compiuto con l'intervento dell'imputato non detenuto, il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria lo invita a dichiarare in quale luogo dovranno essere fatte le notificazioni o a eleggere domicilio a tale scopo (art. 171, 1° comma). In mancanza di tali indicazioni, si applica l'art. 169, che prevede in particolare che, se non è possibile raggiungere personalmente l'imputato, la prima notificazione è eseguita là dove l'imputato vive o esercita la sua attività professionale, mediante consegna a una persona che conviva con lui o al portiere. Qualora i luoghi sopra indicati siano ignoti, la notificazione si esegue nel luogo ove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

2) *Notificazioni all'imputato irreperibile o latitante*

19. - Il codice di procedura penale non dà la nozione di persona irreperibile. Tuttavia, in base alla norme che regolano la materia, si può intendere per irreperibile qualsiasi persona cui si debba notificare un atto relativo a un procedimento aperto a suo carico e che non sia stato possibile rintracciare in quanto se ne ignora il domicilio. In proposito basta la semplice constatazione di tale circostanza, senza che

vi sia bisogno d'indagare sulla eventuale volontà di sottrarsi alle ricerche. In base all'art. 170, l'ufficiale giudiziario ne fa relazione al giudice che ha richiesto la notificazione. Quest'ultimo, dopo aver disposto nuove ricerche nel luogo di nascita o in quello dell'ultima dimora, emette decreto con il quale ordina che le notificazioni siano eseguite mediante deposito nella cancelleria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede. Di ogni deposito deve essere dato avviso senza ritardo al difensore; se l'imputato non ha difensore, il giudice gliene nomina uno d'ufficio.

20. — Le stesse norme di applicano anche nel caso di un imputato latitante (art. 173).

Ai sensi del 1° comma dell'art. 268, è latitante chi volontariamente si sottrae all'esecuzione, tra l'altro, di un mandato di cattura. In base al 3° comma, quando alla latitanza sono attribuiti determinati effetti giuridici, questi si verificano anche se essa riguarda altri procedimenti penali a carico dell'imputato. Qualora quest'ultimo non abbia nominato un difensore, gliene viene assegnato uno d'ufficio.

In base alla giurisprudenza costante della Corte di cassazione, la volontà di sottrarsi all'arresto è presunta qualora le ricerche adeguate effettuate dalla polizia giudiziaria siano risultate vane. Tale presunzione sussiste anche se la persona ricercata non sia ricorrendo ad artifici particolari per sfuggire all'arresto, dopo aver cambiato domicilio senza segnalarlo nel modo prescritto dalla legge (3^a Sezione penale, 12 marzo 1973, n. 559, *Massimario* 1974, n. 3440; 6^a Sezione penale, 20 ottobre 1971, n. 3195, *Massimario* 1973, n. 4897; *Massimario delle decisioni penali*, 1972, n. 1959). Con sentenza n. 98 del 2 giugno 1977, la Corte costituzionale ha tuttavia precisato che la suddetta presunzione ammette la prova del contrario e non ha quindi carattere assoluto.

L'espressione « ricerche adeguate » lascia alle autorità di polizia giudiziaria un certo margine di valutazione, che trova tuttavia un limite nell'obbligo di ricercare la persona nel domicilio indicato nel mandato di cattura (2^a Sezione penale, 19 ottobre 1978 n. 12698, *massima* n. 140224).

B) *Giudizio in contumacia*

21. — Sebbene classificato tra i giudizi speciali, il giudizio in contumacia (articoli 497-501 del codice di procedura penale) ha luogo con le forme ordinarie (art. 499, 1° comma). Esso si svolge quando l'imputato, regolarmente citato, non si presenta all'udienza e non chiede, né consente che il dibattimento avvenga in sua assenza.

22. — La legislazione italiana riconosce al contumace gli stessi diritti che all'imputato presente. Così, egli ha il diritto di esser difeso da un avvocato — il giudice gliene assegna uno d'ufficio qualora egli non ne abbia uno di fiducia — e il diritto di ricorrere in appello o in cassazione avverso la sentenza pronunciata a suo carico. In quest'ultimo

caso, il termine comincia a decorrere dal giorno in cui gli è stato notificato l'estratto della sentenza. Tuttavia, se si tratta di persona considerata irreperibile o latitante, il termine comincia a decorrere dalla data del deposito della sentenza nella cancelleria dell'ufficio giudiziario che l'ha emessa.

C) « Appello tardivo »

23. — In base alla giurisprudenza italiana, le persone che non hanno interposto appello e che ritengono irregolare la notifica della sentenza possono proporre un appello tardivo. I termini da osservare sono gli stessi che valgono per l'appello ordinario (tre giorni per la dichiarazione di appello e venti per la presentazione dei motivi d'impugnazione), ma decorrono entrambi a partire dal giorno in cui l'interessato ha avuto notizia del giudizio o della sentenza. Tuttavia, nel caso di persona considerata latitante, il giudice competente può pronunciarsi sulla fondatezza dell'accusa soltanto se constati che c'è stata violazione delle norme da osservare per attribuire tale qualità all'imputato o per notificargli gli atti del giudizio; inoltre, l'interessato ha l'onere di provare che non intendeva sottrarsi alla giustizia.

D) Difesa dell'imputato: regime delle nullità in materia

24. — L'art. 185 del codice di procedura penale prescrive, tra l'altro, a pena di nullità, l'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato. L'omessa citazione a comparire e l'assenza del difensore al dibattimento sono motivi di nullità assoluta da rilevarsi d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PROCEDURA DAVANTI ALLA COMMISSIONE

25. — Il Colozza si è rivolto alla Commissione il 5 maggio 1980. Egli sosteneva l'esistenza di varie violazioni dell'art. 6 della Convenzione. In particolare si lamentava di non aver avuto in nessun momento conoscenza del giudizio a suo carico e di non aver potuto quindi difendersi in modo concreto ed efficace. Egli invocava anche l'art. 13, in quanto non avrebbe beneficiato di un « ricorso effettivo » contro la sentenza del tribunale di Roma.

Il 9 luglio 1982 la Commissione ha ordinato la riunione del suo ricorso (n. 9024/80) con quello del Rubinat (n. 9317/81, paragrafi 1 e 8 più sopra); essa l'ha dichiarato ricevibile soltanto riguardo all'art. 6, respingendo le altre doglianze. Nel suo rapporto del 5 maggio 1983

(art. 31), essa conclude all'unanimità che vi è stata violazione dell'art. 6 par. 1. Il testo integrale del suo parere e dell'opinione separata annessavi è allegato alla presente sentenza (*).

DIRITTO

I. — SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 PAR. 1

26. — Nel corso dell'udienza dinanzi alla Corte, l'avvocato del ricorrente ha sostenuto che vi è stata violazione del paragrafo 3 *a*) dell'art. 6. La Commissione parla di violazione del paragrafo 1; il governo, da parte sua, nega l'esistenza di qualsiasi violazione.

La Corte ricorda che le garanzie del par. 3 dell'art. 6 costituiscono altrettanti aspetti della nozione generale di processo equo (sentenza Goddi del 9 aprile 1984, serie A n. 76, pag. 11, par. 28). Nelle circostanze della causa, pur avendo riguardo anche alle dette garanzie, essa ritiene di dover esaminare la doglianza alla luce del paragrafo 1, secondo il quale:

« Ogni persona ha diritto a un'equa (...) udienza davanti a un tribunale (...) al fine della determinazione (...) della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta (...) ».

In sostanza, si tratta di appurare se l'uso cumulativo delle procedure di notificazione a persona irreperibile e del giudizio in contumacia — nella forma applicabile ai latitanti (par. 20 più sopra) — abbia privato il Colozza del diritto garantitogli dal detto articolo.

27. — Per quanto non menzionata espressamente nel paragrafo 1 dell'art. 6, la facoltà dell'accusato di partecipare all'udienza discende dall'oggetto e dallo scopo dell'insieme dell'articolo. Del resto, le lettere *c*), *d*) ed *e*) del paragrafo 3 riconoscono ad « ogni accusato » il diritto di « difendersi da sé », di « interrogare o far interrogare i testimoni » e di farsi assistere gratuitamente da un interprete, se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza », il che è assolutamente inconcepibile senza la sua presenza.

28. — Nella fattispecie, la Corte non è tenuta a decidere se e a quali condizioni un imputato possa rinunciare a tale comparizione, dato che, in ogni caso, secondo la sua giurisprudenza costante, la rinuncia all'esercizio di un diritto garantito dalla Convenzione deve risultare in modo inequivocabile (sentenza Neumeister del 7 maggio 1974, serie A n. 17, pag. 16, par. 36; sentenza Le Compte, Van Leuven e

(*) *Nota del cancelliere*: per ragioni tecniche, esso verrà allegato, in inglese, e in francese, solo all'edizione stampata in queste due lingue ufficiali (volume 89 della Serie A delle pubblicazioni della Corte).

De Meyere del 23 giugno 1981, serie A n. 43, pagg. 25-26, par. 59; sentenza Albert e Le Compte del 10 febbraio 1983, serie A n. 58, pag. 19, par. 35).

Nella fattispecie non si trattava di un imputato cui fosse stata fatta personalmente una notificazione e che, dopo aver avuto così conoscenza dei motivi dell'accusa, avesse espressamente rinunciato a comparire e a difendersi. Le autorità italiane hanno dedotto l'esistenza di tale rinuncia dalla qualità di latitante da esse attribuita al Colozza fondandosi su una semplice presunzione (paragrafi 12 e 20 più sopra).

Secondo la Corte, tale presunzione non costituiva un elemento sufficiente. Dall'esame dei fatti non risulta che il ricorrente abbia avuto notizia dell'apertura d'un procedimento contro di lui; si riteneva semplicemente che egli dovesse esserne al corrente grazie alle notificazioni depositate nella cancelleria del giudice istruttore e poi del tribunale. Inoltre, le ricerche svolte per rintracciarlo furono inadeguate: esse si limitarono al domicilio in cui egli era già stato cercato invano nel 1972 (via Longanesi) e alla residenza risultante dai registri dello stato civile (via Fonteiana); ora si sapeva che non vi abitava più (paragrafi 10 e 12 più sopra). La Corte attribuisce un'importanza particolare alla circostanza che certi servizi della procura della Repubblica e della polizia di Roma erano riusciti, essi, in merito ad altri procedimenti, a procurarsi il nuovo indirizzo dell'interessato (par. 15 più sopra); era quindi possibile rintracciarlo anche in mancanza — fatto invocato dal governo come scusante — di una banca dei dati. La situazione osservata dalla Corte mal si concilia con la diligenza di cui gli Stati contraenti devono dar prova per assicurare il godimento effettivo dei diritti garantiti dall'art. 6 (si veda, *mutatis mutandis*, la sentenza Artico del 13 maggio 1980, serie A n. 37, pag. 18, par. 37).

In conclusione, dagli atti non risulta che il Colozza abbia rinunciato a comparire e a difendersi, né che egli abbia avuto l'intenzione di sottrarsi alla giustizia. La Corte non deve quindi decidere se un imputato che si sia effettivamente sottratto alla giustizia perda per ciò stesso il beneficio dei diritti in questione.

29. — Secondo il Governo, il diritto di esser presente all'udienza non riveste il carattere assoluto che la Commissione sembra attribuirgli nel suo rapporto; bisogna armonizzarlo, in un « bilanciamento ragionevole », con l'interesse pubblico e in particolare con quello dell'amministrazione della giustizia.

Non è compito della Corte formulare in materia una teoria generale (si veda, *mutatis mutandis*, la sentenza Deweer del 27 febbraio 1980, serie A n. 35, pag. 25, par. 49). Come lo sottolinea il governo, l'impossibilità di svolgere un giudizio in contumacia rischia di paralizzare l'esercizio dell'azione pubblica, provocando, ad esempio, l'inquinamento della prova; la prescrizione dell'illecito o un diniego di giustizia. Nelle circostanze della causa, non pare tuttavia alla Corte che vi siano elementi di natura tale da giustificare una perdita totale e irreparabile del diritto di partecipare all'udienza. Quando una legislazione nazionale autorizza lo svolgimento di un giudizio nonostante l'assenza di un

«imputato» che si trovi nella situazione del Colozza, l'interessato deve, una volta al corrente del giudizio intentatogli, poter ottenere che un giudice si pronunci di nuovo, dopo averlo ascoltato, sulla fondatezza dell'accusa mossagli.

30. — Gli Stati contraenti godono di una grande libertà nella scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario di conformarsi nella materia alle prescrizioni dell'art. 6 par. 1. Compito della Corte non è quello di indicarglieli, ma di appurare se le prescrizioni della Convenzione siano state rispettate (si veda, *mutatis mutandis*, la sentenza De Cubber del 26 ottobre 1984, serie A n. 86, pag. 20, par. 35). A tal fine bisogna che i mezzi offerti dal diritto interno si rivelino effettivi e che non tocchi a un tale «accusato» di provare che non intendeva sottrarsi alla giustizia, né che la sua assenza era giustificata da un caso di forza maggiore.

31. — In base alla giurisprudenza italiana, il ricorrente poteva interporre un «appello tardivo», cosa che ha fatto (paragrafi 14 e 23 più sopra).

Questa via di ricorso non corrisponde ai criteri enunciati più sopra. Il giudice competente non può decidere sulla «fondatezza dell'accusa» in fatto e in diritto se non constati un mancato rispetto da parte delle autorità competenti delle norme da osservare per dichiarare l'imputato «latitante» o per notificargli gli atti del procedimento; inoltre, tocca all'interessato dimostrare che non aveva l'intenzione di sottrarsi alla giustizia (par. 23 più sopra).

Nella fattispecie, né la corte d'appello, né la Corte di cassazione hanno riparato alla violazione lamentata: la prima si è limitata a giudicare il ricorso irricevibile e la seconda ha concluso affermando la legittimità della dichiarazione di latitanza (paragrafi 16 e 17 più sopra).

32. — Pertanto il Colozza non ha mai beneficiato, in definitiva, di un esame della sua causa da parte di un «tribunale» dotato di piena giurisdizione e che si riunisse in sua presenza.

Tuttavia, secondo il governo la responsabilità ricade sul ricorrente, in quanto egli ha ommesso di segnalare al comune il suo cambiamento di residenza e, una volta considerato latitante, non ha preso l'iniziativa o di eleggere domicilio per le notificazioni o di costituirsi.

La Corte non vede in che modo egli avrebbe potuto adottare la seconda o la terza soluzione: non è infatti provato che egli abbia avuto conoscenza del procedimento iniziato a suo carico.

Per quanto riguarda la prima contestazione, si tratta di un semplice illecito amministrativo e le conseguenze che le autorità giudiziarie italiane ne hanno tratto paiono manifestamente sproporzionate, avuto riguardo al ruolo importante che il diritto a un processo equo in una società democratica occupa ai sensi della Convenzione (si veda, *mutatis mutandis*, la sentenza De Cubber già citata, serie A n. 86, pag. 16, par. 30 in fine).

33. — Vi è stata quindi violazione dell'art. 6 par. 1.

II. - SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 50

34. - In base all'art. 50 della Convenzione:

« Se la decisione della Corte dichiara che una decisione presa o una misura ordinata da un'autorità giudiziaria o da ogni altra autorità di una Parte Contraente si trova interamente o parzialmente in contrasto con obbligazioni che derivano dalla (...) Convenzione e se il diritto interno di detta Parte non permette che in modo incompleto di eliminare le conseguenze di tale decisione o di tale misura, la decisione della Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa ».

La vedova del ricorrente chiede un'equa soddisfazione, ma si rimette alla Corte per la determinazione del relativo ammontare. La Commissione si dichiara d'accordo. Pur contestando l'esistenza di una violazione, il Governo adotta lo stesso atteggiamento; solleva tuttavia il problema se la signora Colozza possa validamente sostituirsi al coniuge nel procedimento.

La questione è quindi pronta per la decisione (art. 53 par. 1 del regolamento).

36. - La signora Colozza fonda le sue richieste sul fatto che il marito ha espiato gran parte — sei anni circa — della pena inflittagli. Ne sarebbero risultati, per lui come per lei, patimenti fisici e morali oltre che un danno economico.

37. - Il Governo sottolinea che il tempo trascorso in prigione dall'interessato non si giustifica soltanto con la condanna del 17 dicembre 1976, ma anche con altre condanne estranee al presente litigio. Esso ritiene inoltre che non si debba dimenticare il comportamento del Colozza.

38. - La Corte pone in rilievo che l'unico elemento di cui si debba tener conto per la concessione di un'equa soddisfazione è costituito, nella fattispecie, dal fatto che il ricorrente non ha fruito delle garanzie dell'art. 6. Essa non può certo speculare su quale sarebbe stato l'esito del giudizio nel caso contrario, ma non le sembra irragionevole concludere che l'interessato ha subito una perdita di possibilità reali (si veda, *mutatis mutandis*, la sentenza Goddi già citata, serie A n. 76, pagg. 13-14, par. 35). A ciò si aggiunge un innegabile danno morale subito tanto dal Colozza, quanto dalla sua vedova.

Questi elementi non sono esattamente quantificabili. Valutandoli secondo equità come lo vuole l'art. 50, la Corte accorda alla signora Colozza, alla quale dev'esser riconosciuta la qualità di « parte lesa » (si veda, *mutatis mutandis*, la sentenza Deweer già citata, serie A n. 35, pagg. 19-20, par. 37 e pag. 32, par. 60, nonché, *a contrario*, la sentenza X contro Regno Unito del 18 ottobre 1982, serie A n. 55, pag. 16, par. 19), un risarcimento di 6.000.000 di lire.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA'

- 1) *Dichiara* che vi è stata violazione dell'art. 6 par. 1;
- 2) *Dichiara* che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente sei milioni (6.000.000) di lire a titolo di equa soddisfazione.

Resa in francese e in inglese, e quindi pronunciata in udienza pubblica nel Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, il 12 febbraio 1985.

Il Presidente
GERARD WIARDA

Il Cancelliere
MARC-ANDRE EISSEN

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 17557
Direttore Responsabile: Dott. NICOLO' AMATO

(6219361) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - P.zza Verdi - Roma

